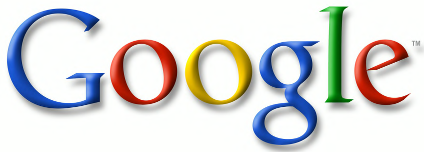


Benedicti XIV Papae opera inedita

Pope Benedict XIV, Franz Xaver Heiner

BENEDICTI XIV PAPAE
OPERA INEDITA

PRIMUM PUBLICAVIT

FRANCISCUS HEINER
DOCTOR S. THEOL. ET IUR. CAN., PRAELATUS DOMEST. S. S.
PROFESSOR ORD. IUR. ECCLESIASTICI IN UNIVERSITATE FRIBURGENSI BRISG.



FRIBURGI BRISGOVIAE
SUMPTIBUS HERDER
TYPOGRAPHI EDITORIS PONTIFICII
MCMIV
VINDOBONAE, ARGENTORATI, MONACHII, S. LUDOVICI AMERICAE

atholic Church, Roman — Doctrines and discipline

BENEDICTI XIV PAPAE
OPERA INEDITA.

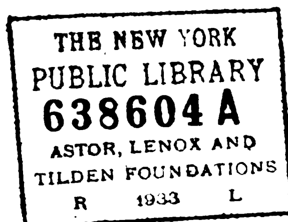
BENEDICTI XIV PAPAE
OPERA INEDITA

PRIMUM PUBLICAVIT

FRANCISCUS HEINER

DOCTOR S. THEOL. ET IUR. CAN., PRAELATUS DOMEST. S. S.,
PROFESSOR ORD. IUR. ECCLESIASTICI IN UNIVERSITATE FRIBURGENSI BRISG.

FRIBURGI BRISGOVIAE
SUMPTIBUS HERDER
TYPOGRAPHI EDITORIS PONTIFICII
MCMIV
VINDOBONAE, ARGENTORATI, MONACHII, S. LUDOVICI AMERICAE



IMPRIMATUR.

Friburgi Brisgoviae, die 28 Decembris 1903.

✠ Thomas, Archiepiscopus.

IMPRIMATUR.

Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

IMPRIMATUR.

Iosephus Ceppetelli, Patr. Constant., Vicesgerens.

Romae, Typis Vaticanis.

PROOEMIUM.

« Nostra tempora nacta sunt Pontificem, cuius egregiae dotes, videlicet ingenii praestantia, mentis acies, dicendi scribendique copia, naturae bonitas, morum facilitas, in audiendis omnibus hominibus mansuetudo, in expediendis negotiis, praesertim ad Ecclesiasticae disciplinae redintegrationem spectantibus celeritas, hae, inquam, et aliae praeterea dotes efficiunt, ut potius quam nos praeteritis saeculis invideamus, nobis invidere debeant futura, scilicet quod eorum memoriam nulla obliteratura sit aetas. » Haec verba scripsit Angelus M. Cardinalis Quirini, Episcopus Brixiensis (Lib. de gest. Pauli III. Mon. ad Lect.), in laudem et gloriam celeberrimi illius Summi Pontificis Benedicti XIV, cuius tria opera nondum edita primum in lucem hic edidi.

Summa cum diligentia a prima sua adolescentia Prosper Laurentius Lambertini studiis litterisque totum se dederat, ita ut re factoque de se ipso dicere potuerit: « Nullius partis studio abrepti sumus » (De Synodo Dioeces. l. VII, c. 2, n. 12), « vitae aetas fere omnis in sanctorum Canonum studiis exacta est » (Constit. *Redditae Nobis*, Bullar. I, 467). Quanta, ut utar similitudine Evangelica, a patre familias carissimus servorum, tanta et ipse a Deo talenta acceperat. Sed et operam suam adiunxit idem, sibi conscius se id quod acceperit, commodo accepisse tum suo tum alieno.

Ac certe, ut magnifice ob divinam ingenii facultatem apud Pharaonem Iosephus, apud Nabuchodonosorem Daniel collaudabantur, ita Prosperi Lambertini apud Clementem XI non poterat denique non magnum fieri nomen. Inter alia officia ei munus gravissimum Promotoris Fidei mandatur, quod ab eo amplius viginti annis Ecclesiae cum commodo administratur ea ratione, ut tres Pontifices continui, quibus operam navabat, illius consiliis et inquisitionibus adiuti, duodecim inter Sanctos, tres inter Beatos cultu solemni decreverint esse honorandos. Hic ager, haec gleba, unde subnatum ipsi collectumque quidquid Orbem suae de Hagiothesia seu Canonizatione Sanctorum commentationes edocuerunt. Non Bononiae, non Urbis dumtaxat doctissimos quosque in consilium tanti momenti adhibuit: ipsa ex eo medicorum monumenta quae habebantur celebratissima multo sibi comparavit aere, ut certo iudicio miracula servorum Dei ab operibus et beneficiis naturae discernere posset. Et miramur, quod « ipso Promotore Fidei tam felici incremento religionem provectam esse, quanto antea nec integro saeculo crevisse, » ab Abbate Senonensi doctissimo Calmeto asseveratur?

Fructus deinceps doctrinarum eius erat clarissima ac longe lateque de eo pervagata opinio. Qua de re eodem tempore quo Papa Benedictus XIII summum Ecclesiae Senatum Patribus Purpuratis eruditis ac litterarum cultu perpolitis instruere decreverat, inter alios, qui erant Marcus Antonius Ansideus Perusinus,

Gregorius Sellerus et Vincentius Gotti Dominicani, Antonius Banchierius Pistoriensis, Carolus Collicola Spoletanus, Leander Porzia Ord. S. Bened., e Foro Iuliensi, item et Prospero Lambertino, anno 1727 a munere Assessoris S. Officii et Secretarii Sacrae Congregationis Concilii ad Episcopatum Anconitanum promoto, pridie Kalendas Maias anni 1728 laureae adiunxit Pileolum Rubrum cum Titulo S. Crucis in Ierusalem. Et tres post annos Summus Pontifex Clemens XII detulit ei baculum pastorale dioeceseos patruae Bononiensis.

Illis ex diebus, quae inter alia eidem debemus sunt illa opera sub titulo « Ecclesiasticae Institutiones » et « de Sacrificio Missae »; iterum aliud, in quo de Festis Domini nostri Iesu Christi et Sanctissimae Matris Eius tam solide quam erudite ac pie disserit, — opera horis vere non vacuis ac subsicivis, sed tempore summis occupationibus erepto ac reparandis animis debito emanata!

Ergone per vos, o immensi Pontificiae Potestatis complexus, crediderimus fieri potuisse, ut Possessori vestro fas esset, non dicam otium, sed vel micam otioli reliquam facere, qua scientiarum industriam cum ingenti negotiorum muneris sui multitudine coniungeret? Sic existimari possit, quae clavibus regni caelorum occupantur manus, prodigio non fore absimile, si eaedem sese possint pertractando quoque stilo commodare. Verum neque hic adeo ullas Benedictus animo et corpori suo concessit remissiones. Constituerat apud se, quippe divino iure instructus, universum orbem terrarum discipulum conscribendi suum, Ecclesiae non Pater solum, verum et Magister esse ac Doctor.

Intelligentiae litterarum, qua pollebat Benedictus XIV, firmamentum certum validumque detrahere nemo mortalium audeat. Elegans, subtile, solidum erat quidquid eius e museo sive in orbem omnem sive in Ecclesiam provenit. Sedes momentorum omnis orationis: ratiocinationes, Scripturae, definitiones Ecclesiae, conciliorum placita, Patrum et Doctorum consensus, constitutiones sacri iuxta ac profani iuris et in loco operationes quoque ac vires ipsius naturae: hae bases, hae columnae sunt, quibus unice doctrinarum opinionumque eius nitebatur aedificium.

Huius perorationis nostrae ut faciamus fidem, ad clarissimum illud opus « de Synodo Dioecesana » lectores fidenter provocamus. Numquid Antistites Ecclesiarum in eo docet germanissimum in Dioecesibus ac Ditionibus suis optimae disciplinae ac ordinis conservandi modum? Iusto iure Emmanuel de Azevedo S. J., qui tertiam editionem operum Benedicti XIV curavit, Summum Pontificem alloqui potuit: « Horum librorum, qui nunc vulgantur, non communis est causa cum ceteris, sed praecipua quaedam ac singularis: sunt illi videlicet Tui, sed a Te scripti cum imperium teneres atque, ut eo verbo utar, quod Zonara teste Graeci usurpabant de liberis, quos pater regnum adeptus suscepisset, ἐν πορφώρᾳ nati. »

Ac Iosiae regis tempore si qua Helciae laus fuit et commendatio, quod Liber Legis sua repertus sit in Domo Domini industria, non potest non insigne Benedicti XIV decus reputari, tantum pro Ecclesia incredibili cura adornasse ac omnibus numeris absolvisse opus. Iam quas meditatione concepit, manu et arte edidit Litterae encyclicae diplomataque, quid sunt nisi virtus et robur?

Quid denique dicamus de opere eius celeberrimo, quod Martyrologium vocant, Album ac Catalogum Sanctorum, qui aut fuso sanguine, aut vita pie sancteque exacta Christum professi sunt? Hoc Benedictus melioribus modis contexuit, supremi Pontificatus sui pensum et monumentum. Facile pro sapientia sua intellexit, ne qua acatholicorum ludibriis et cavillis praeberetur occasio, saluberrimum ac fere unum tanta in re usum diligentiae et veritatis fore.

Si studiorum agitationem Summi Pontificis aestimare volumus, non melius exprimere possumus, quam verbis illius autoris aequalis Benedicti temporis in ephemeride quam « Journal des Sçavans » vocant (1749, p. 774): « Le S. Père n'y avance rien qui ne soit fondé sur le témoignage des Théologiens et sur les décisions authentiques, émanées par des Souverains Pontifes et des Congrégations, autorisées par le S. Siège. En le (Synode dioecesane) nous n'avons pu nous empêcher d'admirer l'érudition prodigieuse du Souverain Pontife et la facilité avec laquelle il produit de si grands et de si excellents ouvrages malgré l'occupation que lui donne nécessairement le gouvernement de l'Église. Nous n'avons pas été moins satisfaits de la noblesse, de la facilité et de la pureté de son style. »

In oratione funebri Theodonisfani, vulgo Dieterskirch, olim Constantiensis Dioeceseos, in laudem Summi Pontificis Benedicti e vita excessi habita, Sebastianus Sailer, Canonicus Praemonstratensis et Monasterii Marchtallensis Capitularis, exclamavit: « *Rem indignam, ex omnibus eius tabulis, in quibus calamo suo quid apicis pinxit, si vel una pessumiverit! Alimur non vento, sed dulci spe, quidquid chartarum fato suo residuum est, fore, ut vulgatum typis in orbem manet.* »

Triginta fere lustra cum essent praeterita a morte Benedicti, doctissimus vir Petrus Antonius Kirsch, sacrae Theologiae Doctor, qui de vita Summi Pontificis Benedicti XIV librum copiosum componere studet, inter acta Tabularii Vaticani Secreti tractatus nostro in opere iam collectos investigavit, mihique suo magistro et amico libentissime commisit edendum.

Die 14 Iulii a. 1753 Benedictus XIV Litteras Apostolicas in forma Brevis ad sacrae Theologiae Magistros Societatis Sorbonae miserat, in quibus renuntiat se Societati illustri tria volumina Constitutionum suarum typis Congregationis Propagandae Fidei edita dono dedisse. Eodem loco Summus Pontifex scribit: « Porro, cum ex eorundem lectione perspicere possitis occasionem mentemque nostram et causas, quibus adducti eiusmodi opera in lucem dedimus, haud opus est, ut Vos in hoc diutius moremur: quin potius bonorum omnium largitori Deo gratias agamus immortales, suppliciter exorantes, ut, quemadmodum inter tot assiduasque ecclesiasticas curas et sollicitudines, tam gravissima incommoda eapropter a Nobis suscepta ac perlata superare fecit, ita dignetur labores nostros, quicumque sint, divina sua virtute fovere et cumulare, ut non inutiles habeantur, sed ad maiorem sui Divini Nominis gloriam, ad verum Sanctorum suorum cultum et aeternam Christifidelium salutem semper prosint et cedant. »

Benedictus, donec erat, doctus erat Pontifex. Et quid mirum? Eodem tempore, quo has litteras ad Ordinem Theologorum Sorbonae dedit, assiduum et indefessum suum ingenium molitum est opera nova ad gloriam Dei et Sanctorum eius, ad aeternam Christifidelium salutem, *tractatus,* dico, *de ritibus Graecorum, de Festis Apostolorum, de Sacramentis.*

Composuit enim Summus Pontifex tractatus « de ritibus Graecorum » et « de Sacramentis » inter annos 1753 et 1758, quod probari potest variis argumentis.

Commemoratur nostro in opere pag. 11 tomus tertius Bullarii, qui continet Constitutiones Benedicti XIV usque ad annum 1753 et eodem anno in lucem editus est. Pag. 12 autem mentio fit de privilegio quodam, quod concessum est a Summo Pontifice die 29 Augusti anni 1752 Patri Theodoro Honorato e Societate Iesu. Ultima editio celeberrimi illius tractatus « De Synodo Dioecesana », quae prodiit Romae 1755, pag. 208 citatur. Postremo legitur pag. 306: « Una risposta

è del Padre de Rubeis nella sua dissertazione *de additione vocis Filioque ad Symbolum,* stampata in quest'anno corrente 1753 in Venezia.»

Etiam amplius: in litteris, quas Benedictus XIV ad Canonicum Bononiensem Petrum Franciscum Peggi dedit, iterum ac saepius mentionem fecit horum tractatuum, quos Pontifex Maximus conscripturus erat. Die 13 Augusti a. 1755 scribit: «Il nostro buon Canonico Peggi colla Sua del 6 ci fa una giusta analisi della nostra Lettera sopra i Riti della Chiesa Orientale (die 26 Iulii 1755, Bullar. t. III., P. II., num. 47). Noi dunque lo ringraziamo, e preghiamo Dio, che ottenga quell'effetto, per cui l'abbiamo fatta, e che il nostro buon Canonico ha adeguatamente espresso. Vi restano due fatiche da fare: *una sopra i Sacramenti, l'amministrazione de' quali nella Chiesa Orientale ha bisogno di nuove regole, o siano nuovi schiarimenti:* e l'altra è un'onesta correzione del nostro Breviario. *Noi non ricusiamo la fatica, avendo già il magazzino pieno de' materiali;* ma vi vuole un poco di tempo, che non così facilmente si ritrova, nell'uso si esperimenta il peso degli anni...» (ed. 2. Kraus pag. 115). Ex eo intelligitur, quod Summus Pontifex intendebat hos tractatus componere. Atque iterum de eadem materia litteras dedit ad Canonicum Peggi die 18 Februarii a. 1756: «Riceviamo la Sua degli 11 e la ringraziamo del Suo favorevole giudizio sopra l'ultima Nostra Lettera composta sopra la petizione degli Armeni di Livorno (die 29 Decembris 1755, Bullar. t. III, P. II, num. 53). Si sta stampando a Propaganda Fide una Nostra Lettera, che può dirsi un Opuscolo, sopra la correzione che abbiamo fatto fare dell'Eucologio Greco (die 1 Martii 1756, l. c. num. 54). *Se Iddio ci darà vita e sanità, ne faremo anche un'altra, che avrà relazione collo stesso Eucologio, e che conterrà ciò che risguarda la materia e forma de' Sacramenti nella Chiesa Orientale.* Da molto tempo in qua si era perso lo studio delle cose Greche, studio tanto necessario, se non si vogliano lasciar le redini in mano al Patriarca scismatico di Costantinopoli. Noi l'abbiamo risvegliato, senza esentarci dal faticare personalmente» (l. c. pag. 120 sq.).

Quantum ego coniectura augurari possum, iisdem annis opusculum «de Festis Apostolorum» effloruit. Sine dubio exortum est post annum 1745. Commemoratur enim pag. 94 et saepius opus Dominici Giorgi de Martyrologio Adonis, quod ope codicum bibliothecae Vaticanae recognovit, adnotationibus illustravit, primumque in lucem edidit Romae a. 1745.

Conscripti sunt hi tractatus nunc a me primum editi, ut omnia Benedicti opera, quae aliquot post annos in linguam Latinam transferebantur, idiomate Italico. Etiam tractatum «de ritibus Graecorum», quem dedi in versione Latina, asservat Tabularium Vaticanum Secretum in lingua patria Summi Pontificis (Misc. III, 295). Satius autem esse putavi exemplar Latinum typis exscribendum curare, propterea quod cetera Benedicti XIV scripta in versione Latina exstant. Solus hic tractatus usque adhuc in sermone Latino investigatus est, qua de causa duos alios «de Festis Apostolorum» et «de Sacramentis» in lingua Italica edere necesse erat.

Recuperatae et repositae sunt litterae duplices operum Benedicti XIV manuscriptorum, nunc hic editorum, in Tabulario Vaticano Secreto a Papa Pio VI, ut probatur notis in pag. 63 factis: «Duplicato di opera manoscritta di Benedetto XIV sulle feste de' SS. Apostoli ricuperata e riposta con altre opere inedite del medesimo nell'Archivio Secreto Vaticano da Pio PP. VI. Si avverte che i numeri VI e IX sono stati ora copiati dall'Originale, non essendosi trovato di questo il duplicato nel manoscritto, come si è trovato degli altri numeri. Il detto Duplicato fu consegnato a Nostro Signore la sera del 14 Febbrajo 1786.»

Quem in locum scripta originalia pervenerint, eruere non potui. Bibliothecae suae egregiae Summus Pontifex heredem instituebat Universitatem litterarum Bononiensem, ut videri potest ex litteris ad Canonicum Peggi datis die 3 Septembris a. 1755: « Avrà la Nostra città una bella Libreria, quando sarà unita la Nostra a quella del fu Cardinale Monti; ed i libri saranno ben fortunati, perchè in Bologna goderanno una perfetta villeggiatura, e non saranno maneggiati, come lo sono stati in Roma » (l. c. p. 116). Forsitan libri quoque manuscripti Pontificis Maximi Bononiae sive in bibliotheca Universitatis litterarum sive in familia De Lambertinis in occulto repositi sunt.

Typi errores, quos quidem adhuc usque animadverti, in fine habes correctos. Difficillima fuit res omnia errata investigare recteque semper corrigere, cum fere innumerabilia exstent in manuscriptis, praesertim quoad nomina propria, verborum compositionem interpunctionemque, et notiones multae adhibeantur regionibus patruis temporibusque nostri Pontificis magis familiares. Sed feci quantum facere potui. Quodsi forte nihilo setius aliqui alii errores me fugerint, id nullo detrimento spero fore editioni meae.

Opera mea factum esse, ut studia operum celeberrimi illius Summi Pontificis Benedicti XIV renoventur et augeantur, tota cogitatione exopto.

Friburgi Brisgavorum, nonis Decembribus MCMIII.

HEINER.

INDEX TITULORUM.

PARS PRIMA.

DE RITIBUS.

QUAE INTERSIT DIFFERENTIA INTER LATINOS ET GRAECOS.

PAG.

Cap. I. Unde desumatur, alium quidem Latini, alium autem Graeci ritus esse: et num ab uno ad alium ritum transire permissum sit 1

Cap. II. De utriusque ritus permixtione 6

Cap. III. De quibusdam Graecorum ritibus in Latinas Ecclesias invectis 13

Cap. IV. De obligatione, qua Ecclesiastici Occidentales quotidie horas canonicas recitare tenentur . . 16

Cap. V. De libro seu volumine, tum Latinis tum Graecis Ecclesiasticis adhibendo in adimplenda obligatione Officii Divini, seu recitationis horarum canonicarum. 21

Cap. VI. De obligatione recitandi horas canonicas in Ecclesia Orientali 24

Cap. VII. De libris sacris nationum Orientalium eorumque correctione 28

Cap. VIII. De regimine Italo-Graecorum, qui in Latinorum Episcoporum Dioecesibus habitant, quique eisdem subiecti sunt 32

§ 1. De vigilantia super puritate Religionis, exclusione rituum ac caeremoniarum, quae eidem officere possunt, at de retinenda observantia rituum consuetorum, qui errores contra fidem minime contineant vel foveant 33

§ 2. Quomodo gerere se debeant Episcopi Latini per occasionem, qua ad dioeceses eorum Graeci Orientales sive laici sive ecclesiastici adveniant 37

§ 3. De methodo ab Episcopis Latinis adhibenda, tum cum Italo-Graecorum quisquam ad maiores vel minores ordines initiari petit. 42

§ 4. De iure et ordinaria auctoritate Episcoporum Latinorum super ecclesiasticos et laicos Italo-Graecos in eorum dioecesibus commorantes, et de iure atque auctoritate eorumdem super monasteria Graecorum 46

§ 5. De observantia instructionis Clementis VIII et de nostra constitutione super Italo-Graecis; de aliis legibus ecclesiasticis, quae ab eisdem sunt observandae, ac de formula Professionis fidei, quae ab eisdem emitti quoque debet 50

PARS SECUNDA.

DE FESTIS APOSTOLORUM.

Cap. I. Della Cattedra di S. Pietro in Roma 65

Cap. II. Della conversione di S. Paolo 78

Cap. III. Della Cattedra di S. Pietro in Antiochia 86

Cap. IV. Di S. Giovanni ante Portam Latinam 92

Cap. V. Di S. Pietro ad Vincula 96

Cap. VI. Della Dedicazione delle due Basiliche de' SS. Apostoli Pietro e Paolo 107

Cap. VII. Di S. Andrea 128

Cap. VIII. Di S. Tommaso 145

Cap. IX. Di S. Giovanni Apostolo 166

Del vangelo di S. Matteo 184

Dei due vangeli di S. Marco e di S. Luca 186

PARS TERTIA.
DE SACRAMENTIS.

TITULUS I.

De Sacramentis Baptismo et Confirmatione.

PAG.

Cap. I. Del numero de' Sagramenti ed in primo luogo del Battesimo 193
Cap. II. Della forma del Battesimo 198
Cap III. Della non reiterazione del Battesimo 206
Cap. IV. Del Sale 210
Cap. V. Dell'amministrazione del Sagramento della Confermazione e dell'altro dell' Eucaristia, congiunta col Battesimo. 213
Cap. VI. Del Sagramento della Confermazione 214
Cap. VII. Della forma della Confermazione 223
Cap. VIII. In cui prosegue la materia del Capitolo precedente, ed altre cose s' inseriscono riguardanti l'iterazione del Sagramento della Confermazione 229

TITULUS II.

De Eucharistia et sacrificio Missae.

Cap. I. Del Sagramento dell'Eucaristia, istituzione, materia, forma e ministro dello stesso, ed altre cose appartenenti all'amministrazione d'esso 234
§ 1. Della dottrina della Chiesa Romana circa le predette cose 234
§ 2. Della dottrina della Chiesa Greca circa il Sagramento dell' Eucaristia, e materia d'esso, e per ora del pane 235
§ 3. Della materia del Sagramento, cioè del vino, in ciò che risguarda la Chiesa Greca 241
§ 4. Della forma del Sagramento dell'Eucaristia secondo la Chiesa Greca 243
§ 5. Dell'obbligo de' Greci di ricevere il Sagramento dell'Eucaristia; di quelli ai quali si amministra; e di varie altre cose appartenenti allo stesso Sagramento. 246
Cap. II. Del Sacrificio della Messa e per chi possa applicarsi 253
Cap. III. Del luogo in cui dee celebrarsi la Messa: dell'altare, pietra sacra, Ministro inserviente, ora in cui dee celebrarsi, e sacri istrumenti ed indumenti. 263
Cap. IV. Del Maggiore Ingresso. 270
Cap. V. Delle oblazioni, o sieno Ostie maggiori e minori, che nella Messa si consacrano dai Sacerdoti Greci e dell'oblazione Diaconale 274
Cap. VI. Del numero delle Messe nella Chiesa Latina e Greca. 278
Cap. VII. Della Messa che si celebra dai Sacerdoti col Vescovo, o con altro Sacerdote celebrante: e delle altre Messe che si celebrano da ciascheduno Sacerdote separatamente l'uno dall'altro . . . 283
Cap. VIII. Della Messa de' Presantificati. 287
Cap. IX. Del simbolo e della di lui recita nella Messa, e della parola « Filioque » 295
Cap. X. Del sistema stabilito dalla Santa Sede circa il simbolo da recitarsi colla parola « Filioque » . 301
Cap. XI. Delle difficoltà eccitate contra l'addizione fatta al simbolo, e risposta ad esse 305
Cap. XII. Del Trisagio, ed aggiunte fatte ad esso 308
Cap. XIII. Della commemorazione del Romano Pontefice nella Messa. 313
Cap. XIV. Della commemorazione nella Messa del Vescovo e dell'Imperadore, o sia Re 320

TITULUS III.

De Poenitentia et Extrema Unctione.

PAG.

Cap. I. Del Sagramento della Penitenza, materia d'esso, e delle due parti dello stesso, Contrizione e Confessione . . . 327

Cap. II. Della forma del Sagramento della Penitenza . . . 331

Cap. III. Della soddisfazione, o sia penitenza, che s'impone dal Confessore per i peccati commessi, e della riserva de' Casi . . . 339

Cap. IV. Del Ministro del Sagramento della Penitenza e del di lui obbligo di conservare il segreto . . 345

Cap. V. Dell'obbligo di confessarsi, e modo rispettoso, che dee tenere il penitente, quando si confessa, e della simultanea confessione del marito e della moglie allo stesso Confessore . . . 351

Cap. VI. Del Sagramento dell'Estrema Unzione: Materia e Forma dello stesso e Ministro appresso i Latini, ed appresso i Greci . . . 356

Cap. VII. Delle difficoltà da taluni eccitate contra la disciplina de' Greci nell'amministrazione del Sagramento dell'Estrema Unzione, e risposte ad esse . . . 361

Cap. VIII. Dell'abuso de' Greci d'amministrare il Sagramento dell'Estrema Unzione anche ai sani . . . 368

TITULUS IV.

De Ordine.

Cap. I. Della concordia fra la Chiesa Occidentale ed Orientale in ciò che risguarda il Ministro della sacra Ordinazione . . . 372

Cap. II. Del Ministro scismatico della sacra Ordinazione: dottrina teologica sopra l'Ordinazione fatta da esso: ed abuso in ciò de' Greci Orientali . . . 375

Cap. III. Del numero degli Ordini, secondo la Chiesa Occidentale, ed anche, secondo l'Orientale per alcuni secoli . . . 379

Cap. IV. Del numero degli Ordini, nella Chiesa Orientale, e come debbano contenersi in ciò i Vescovi Latini, che hanno nelle sue Diocesi Italo-Greci . . . 383

Cap. V. Del supplemento degli Ordini tralasciati, quando qualcheduno ordinato nel rito Greco, e, ricevuti alcuni Ordini nello stesso rito, passando per dispensa Apostolica al Rito Latino, domanda gli altri Ordini, che non ha ricevuti . . . 386

Cap. VI. Della continenza annessa agli Ordini sacri nella Chiesa Occidentale, mantenuta anche nella Chiesa Orientale per alcuni secoli . . . 389

Cap. VII. In cui prosegue la stessa materia . . . 394

Cap. VIII. Del titolo dell'Ordinazione, età, interstizj da osservarsi, e tempo della predetta sacra Ordinazione . . . 399

§ 1. Del titolo dell'Ordinazione . . . 399

§ 2. Dell'età necessaria per ricevere gli Ordini . . . 402

§ 3. Degli interstizj . . . 406

§ 4. Del tempo delle sacre Ordinazioni . . . 407

Cap. IX. Della dispensa, che alle volte si diede a' Greci Orientali, abiurando lo scisma, di ritenere la moglie che hanno presa dopo l'Ordine sacro: nella qual occasione si tratta ancora delle dispense chieste dai Latini di prender moglie dopo l'Ordine sacro, o dopo la professione regolare . . . 409

TITULUS V.

De Matrimonio.

Cap. I. Del Sagramento del Matrimonio quanto all'indissolubilità dello stesso . . . 415

Cap. II. Dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, o sia matrimonio consumato, non ostante l'adulterio . . . 418

Cap. III. Della condotta de' Padri del Concilio di Trento sopra lo stesso punto del preteso scioglimento del vincolo matrimoniale per l'adulterio . . . 422

PAG.

Cap. IV. Della monogamia appresso i Greci, e libertà di passare, morta la prima moglie, alle seconde, terze e quarte nozze 425

Cap. V. Della disparità del culto nella materia del matrimonio, tanto rispetto alla Chiesa Occidentale, quanto rispetto alla Chiesa Orientale 430

Cap. VI. Della nullità del matrimonio contratto nella Chiesa Occidentale dopo l'Ordine sacro; e di ciò che debba dirsi di un somigliante matrimonio contratto nella Chiesa Greca 432

Cap. VII. Dell'impedimento dell'età e dell'altro del grado ne' matrimonj 436

Cap. VIII. Dell'errore, della condizione, del ratto, del matrimonio de' figli di famiglia senza il consenso de' Genitori, e dell'assistenza del Parroco ai matrimonj 440

Cap. IX. Della dispensa, o sia legittimazione de' figli 446

Cap. X. Del rito del bicchiere di vino, che dal Sacerdote si esibisce al marito ed alla moglie dopo contratto il matrimonio 448

Cap. XI. Della purificazione dopo il parto 450

Index rerum notabilium 457

PARS PRIMA

DE GRAECORUM RITIBUS

(Arch. Vat. Secr. Armar. Misc. III, 294.)

DE RITIBUS

QUAE INTERSIT DIFFERENTIA INTER LATINOS ET GRAECOS

CAPUT I.

Unde desumatur, alium quidem Latini, alium autem Graeci Ritus esse: et num ab uno ad alium Ritum transire permissum sit.

1. Quare quis huius, vel alterius Ritus esse censendus sit, origo ac fundamentum Baptismus est. Sic is, qui secundum Latinam disciplinam baptizatus est, Latini, qui vero secundum Graecam, Graeci esse ritus dicitur: ut expresse habetur in Constitutione 57, *Etsi pastoralis* § 2, num. 11: *Cum per Baptismum fiat suscepti ritus Graeci, vel Latini professio, ita ut ad Latinum ritum spectent, qui Latinis caeremoniis baptizati fuerint, qui vero ritu Graeco sacramentum Baptismi susceperint, in Graecorum numero sunt habendi.*

2. Haudquaquam tamen hoc sufficiens est, quoties agitur de Infantibus: in hisce siquidem ulterius aliquid requiritur, ut a Baptismo alterutro modo recepto baptizatum huius, vel alterius ritus esse statui possit.

3. Si pater Infantis ac mater Graeci sunt, interdictum eisdem est facere, ut filius secundum ritum Latinum baptizetur, nisi Episcopi Latini, cui Italo-Graeci subiecti sunt, consensus accesserit. Porro autem Infantes ii, patre qui Latino, Graeca autem matre nati sunt, iuxta patris ritum sunt baptizandi: contra vero, si pater quidem Graecus sit, mater autem Latina, penes patris arbitrium est, utro velit modo fidelium baptizari, ac proinde more etiam Latino, si Latinae uxori contigerit a viro consensum impetrare, ut filius hoc modo baptizetur-quemadmodum habetur tum in Pontificis Clementis VIII Instructione, tum in pluries laudata Constitutione nostra 57, § 2, num. 8, 9 et 10 Bullarii nostri tom. I.

4. Quamquam autem et in Clementis VIII Instructione, et in Constitutione nostra, haec luculenter constituta atque decreta sint; excitata nihilominus a quibusdam controversia est, utrum abnuente Graeco patre, infantem filium Latino more baptizari, volente id autem Latina matre, matris voluntas dissensui patris praevalere debeat; atque id ex eo quod illud iam firmatum sit, tum quod, patre infideli remanente, facultas matri sit, eodem invito ac repugnante, communem filium baptizandum offerre, tum quia, tam patre quam matre Catholicam Religionem profitentibus, possit mater filium Monasticae vitae sine consensu patris offerre, quemadmodum habet *Epistola nostra 54ª* Bullarii nostri tom. 3. At si ex paulo ante laudatis monumentis, Instructione scilicet Clementis VIII, quae explicata a nobis atque ampliata est, non potest Latina mater facere ut filius baptizetur Latino more, nisi Graecum patrem inducat, ut suum ea in re consensum praebeat, quonam umquam pacto dicendum erit, posse matrem facere, patre Graeco dissentiente, ut filius infans Baptismum Latino more recipiat? Nihil etenim matris ad Christi fidem conversae exemplum ad hanc rem facit, quae, invito licet ac reluctante Infideli patre, filium Baptismati offert;

quippe cum in ea facti specie de aeterna prolis salute agatur; neque etiam aliud exemplum quidquam valet ad hoc propositum, per quod scilicet mater sine consensu patris offert infantem filium Monasticae vitae; tunc enim eiusmodi exemplum vim haberet, cum non iis, quibus modo expressum est, terminis conceptum foret, sed hisce aliis: si pater filium Dominicanae Religiosae Familiae offerret, mater vero offerret eumdem Augustinianae, sicut enim, cum in utroque Religiosae vitae Instituto reclusa ad perfectionem via sit, difficile admodum foret evincere, matris voluntatem voluntati patris praeferendam esse; sic, cum via pateat ad aeternam salutem, sive Baptismus more Graeco, sive is more Latino recipiatur; et cum tam ab eo, qui Latini, quam ab eo, qui Graeci ritus est, praecepta et consilia Evangelica observentur, atque ita expeditum utrique sit Christianam assequi perfectionem; difficile sane perceptu est, cur, Latina matre filium Latino more baptizari volente, praevalere illius voluntas debeat Graeci patris voluntati, qui eumdem Graeco more baptizari velit.

5. Posita igitur firmataque regula, quod ex Baptismo ab infante sive secundum Latinam disciplinam, sive secundum Graecam recepto, genitorum consensu, quo ante modo dictum est, accedente, infans vel inter Latinos, vel inter Graecos recensendus sit: aliquid tamen addere hoc loco necesse omnino est, quod ad praedictae regulae explicationem spectat. Ritum itaque tunc a Baptismo pendere sciendum est, cum ille extra praecisum necessitatis casum, vel sine Apostolica dispensatione collatus sit. Etenim si quando eveniret, ut cum nullus alius praeterquam Latinus Sacerdos adesset, et infans in vitae periculo versaretur, ac proinde parentes facerent eum a Sacerdote Latino baptizari; aut si infans Graecus ex Apostolica dispensatione Baptismum reciperet more Latino, ea tamen conditione ut remaneret in ritu Graeco, nullatenus tunc contendi posset, infantem illum factum esse ritus Latini, propterea quod Latino more baptizatus esset: ***In his enim casibus non censetur a proprio ad alium ritum transiisse,*** quemadmodum in citata Constitut. 57, § 2 habetur. Ad quam quidem rem admodum apposita exempla sunt quae sequuntur.

6. Graeco-Melchitae Catholicam profitentes religionem, regimini subiacent Patriarchae Antiocheni; cum in regionibus illis nulli essent Graeci Sacerdotes, Graeci parentes, ne filii sui Baptismi expertes remanerent, dabant, et fortasse etiam in praesentia dant Latino sacerdoti Latino ritu baptizandos. Erat his nomen, sicut et hodie est, ***latinizantes,*** complures quorum praeteritis annis erant in urbe Damasci, et quamquam baptizati, postquam ad adultam aetatem pervenerant, Latino more vixissent: magna exorta controversia erat, ad quem ritum ii spectare deberent, eo quod ipsi baptizati essent ritu Latino, non ex libera parentum suorum voluntate, sed quia, Graecis Sacerdotibus deficientibus, coacti parentes fuerant dare eosdem Latino Sacerdoti baptizandos.

7. Cum controversia huiusmodi apud Congregationem Propagandae Fidei suspensa diutius mansisset, rei illius cognitione per nos suscepta, pluribusque Congregationibus coram nobis habitis, decretum ad extremum est, ut a memoratis ***latinizantibus*** coram persona a nobis deputanda declarandum esset, in quo ritu vivere vellent, et quod, unius ritus electione semel facta, ab illo deinceps recedere integrum non esset.

8. Adiectum quoque illud est, ut filii eorum, praefata a quibus declaratio esset facta, tam ii, qui postea nascituri, quam qui nati iam essent, sed nondum ad usum rationis pervenissent, tenerentur conditionem sequi parentum suorum, si uterque parens ritum eumdem elegissent; sin autem alter a viro, alter ab uxore ritus electus esset, debere filios sequi conditionem patris.

9. Demum illi etiam rei providere non omittentes: si forte scilicet contingeret, ut in posterum quoque in regionibus eisdem Catholicus Parochus Graeci ritus desideraretur, ac proinde necessitas duraret, ut Graeco-Melchitarum filii a Latino Parocho essent baptizandi, atque ab eodem recipere in adulta aetate Sacramenta deberent, decrevimus, non propterea dicendum esse, eos amplexos fuisse ritum Latinum, sed eosdem et de ritu Graeco habendos esse, ac manere in ipsis obligationem eumdem ritum observandi, ut statuitur in Constitutione nostra, cuius initium *Demandatam,* quae in nostri Bullarii tom. I, 85[a] est, § 16 et duobus sequentibus.

10. Hactenus de Infantibus dictum cum sit, supersunt modo aliqua indicanda de Adultis. Duplex autem horum species est: Altera est illorum, qui, cum a patribus infidelibus nati, ac proinde minime baptizati sint, Divina luce eos illuminante, volunt in adulta aetate baptizari; altera est eorum, qui a fidelibus parentibus nati, propter incuriam in infantili aetate baptizati non sunt; aut si Baptismum ea aetate receperunt, invalide illum receperunt; de his in Constitutione mentio non est. Cum vero, quemadmodum dictum fuit, ritus a Baptismo dependeat, quaestio existit, num liberae eorum voluntati permittendum sit, Baptismum vel more Latino, vel more Graeco recipere, ut pro eorum libitu vel Latinum, vel Graecum ritum profiteantur.

Certum quidem est, in libera eorum voluntate positum esse, velint necne baptizari, non tamen esse debere videtur eorum arbitrii Baptismum vel more Graeco, vel more Latino recipere; verum in ea re attendendum rectum Ecclesiastici Superioris iudicium, cuius erit circumstantias ponderare ad viam omnibus difficultatibus praecludendam; inter eas autem circumstantias, quae dignae ponderatu sunt, magni esse videtur momenti locus, in quo baptizandus Adultus probabiliter domicilium habiturus est. Etenim si in ipso Graecus vigeat ritus, vel quod soli ibi habitent Graeci, vel quia Graeci Latinis permixti vivant: volente Adulto recipere Baptismum ritu Graeco, neque ibi deficiente qui eumdem illi administrare possit, nimii sane rigoris esse videretur negare, ne is ritu Graeco Baptismum reciperet, atque ita ritu Graecus evaderet; verum si in loco, ubi ab Adulto domicilium eligitur, nonnisi Latinus ritus vigeret, recte factum, ad confusiones evitandas, videretur Adultum inducere, ut Baptismum reciperet more Latino, et sic Latinum ritum profiteretur. Quod si autem is, domicilium in loco, ubi Graecus vigeat ritus, eligendo, Baptismum reciperet Latino more, eo quod in loco, ubi idem baptizatur, nemo adsit, qui Baptismum conferre sciat, praeterquam more Latino, non propterea is inter eos remaneret, qui sunt ritus Latini, verum, si vellet, in iis censeri posset, qui sunt ritus Graeci; cum etiam in Adultis locum habeat regula, quae desuper est posita, non esse scilicet de Latino ritu eum, qui ex necessitate Baptismum recepit ritu Latino, sicut etiam innuitur in citata Constitut. 57, § 2, num. 11, ubi postquam praefata regula indicata est, quoad Infantes subiicitur: ***post usum autem rationis idem dicendum.***

11. Transitus a Latino ad Graecum ritum interdictus est, ut legitur in memorata Constitut. 57, § 2, num. 13. Digna etiam animadversione est Constitutio Pontificis Nicolai V, tom. 3, part. 3 Bullarii novi editionis Romanae ad pag. 64: *Pervenit ad aures nostras, quod in locis, quae Catholicis in Graecia subiecta sunt, multi Catholici, unionis praetextu ad Graecos impudenter transeunt ritus. Mirati admodum sumus, mirarique non desistimus, nescientes quid sit, quod eos a consuetudine ac ritibus, in quibus nati enutritique sunt, in alienigenarum ritus transposuit: nam, etsi laudabiles Orientalis Ecclesiae ritus sint, non licet*

tamen Ecclesiarum ritus permiscere, neque id umquam Sacrosancta Synodus Florentina permisit. Pro eo vero, quod spectat ad Italo-Graecos, disciplina seu regula, per quam transitus a Graeco ad Latinum ritum dirigitur, et ad cuius normam Latinis Episcopis, sive in eorum Synodis, sive in aliis Constitutionibus, quas pro Graecorum regimine condituri sint, adhaerendum erit, huiusmodi est: Quoties de Adultis, qui Ecclesiastici sint, agatur, sive ii sint Saeculares, sive Regulares, nequaquam Episcopis facultas est, ut eisdem transitum a Graeco ad Latinum ritum permittant, verum ut hoc fiat, expressa venia opus est Apostolicae Sedis, cui rationes et causae transitus aperiendae sunt.

Quoties vero de Laicis agatur, etiam ab Episcopis, moderatione tamen adhibita, concedi transitus potest, dummodo concessio haec particularibus personis, non vero integrae Communitati fiat, pro qua quidem Apostolica auctoritate opus est. Si autem de Infantibus agatur, patre Graeco et matre Latina natis, quique iam Graeco ritu baptizati sint; si matri Latinae contigerit obtinere a patre consensum, ut is transeat ad ritum Latinum, nequaquam hoc ad transitum sufficiens est, sed opus est insuper venia Episcopi Latini, cuius ille regimini subiectus est, secundum Constitutionem nostram 57, § 2, num. 14 Bullarii tom. I.

12. Huiusmodi dispositio, quae Italo-Graecos comprehendit, minime extenditur ad omnes alios Graecos, quibus Apostolica Sedes peculiaribus decretis providit, quae non usquequaque conformia iis sunt, quae pro Italo-Graecis statuta fuere, diversis gentium moribus ita exigentibus. Quod ad Graeco-Melchitas attinet, in Constitutione nostra, cuius initium *Demandatam*, quae Bullarii tom. I, 85ª est, ad § 15 hoc modo decernitur: *Praeterea omnibus et singulis Melchitis Catholicis, Graecum ritum servantibus, ad Latinum ritum transire deinceps expresse vetamus. Missionariis vero omnibus districte demandamus sub poenis etiam infra exprimendis, aliisque arbitrio nostro decernendis, ne cuiquam ex illis huiusmodi transitum a Graeco ad Latinum ritum suadere praesumant, aut etiam cupientibus, inconsulta Apostolica Sede, permittant.*

13. Porro quod ad Ruthenos unitos attinet, subiectum Pontificis Urbani VIII exstat decretum.

Decretum Congregationis habitae die septima Februarii 1624 coram Sanctissimo.

Ad relationem Cardinalis Bandini circa transitus Ruthenorum ad Latinum ritum Sanctissimus decrevit ut infra:

Ad conservandam pacem et concordiam inter Ruthenos unitos, et ob alias gravissimas causas, Sanctissimus in Christo Pater et Dominus noster Urbanus divina providentia PP. VIII de consilio et assensu venerabilium fratrum suorum S. R. E. Cardinalium Congregationis de Propaganda Fide decrevit, ne de caetero Ruthenis unitis, sive Laicis, sive Ecclesiasticis, tam Saecularibus, quam Regularibus, et praesertim Monachis S. Basilii magni, ad Latinum ritum quacumque de causa, etiam urgentissima, sine speciali Sedis Apostolicae licentia transire liceat, et proinde omnibus Archiepiscopis, Episcopis, et Officialibus Ruthenorum unitorum districte praecipiendo mandavit, ne deinceps licentias pro huiusmodi transitu subditis suis cuiuscumque gradus et conditionis existant, concedere praesumant, et Archiepiscopis, Episcopis, et aliis Praelatis Latinis, et eorum Officialibus, ne Ruthenos praefatos unitos ad Latinum ritum transire volentes quovis praetextu aut causa etiam cum licentia Ruthenorum Praelatorum suorum recipere audeant, sub poena nullitatis actus, et aliis arbitrio Sanctitatis suae, et Romanorum Pontificum successorum suorum transgressoribus infligendis. Non obstantibus etc.

14. Cum Pontificio huiusmodi Decreto aliqua difficultas in Polonica Republica esset opposita, Pontifex Urbanus VIII non dubitavit illud moderari alio Decreto huiuscemodi.

In Congregatione habita die septima Iulii 1624 coram Sanctissimo.

Referente Cardinali Bandino rationes, quas Nuntius Poloniae significabat a Rege opponi publicationi Decreti de transitu Ruthenorum ad ritum Latinum, de quibus latius in litteris eiusdem Nuntii sub die 31 Maii 1624 habetur: Sanctissimus iussit, Decretum de transitu restringi ad Ecclesiasticos et Confessarios, et praesertim Patres Iesuitas commoneri, ne amplius animos Ruthenorum ad amplectendum ritum Latinum tanta cum diligentia sollicitent. Decretum autem, secundum praedictam restrictionem, est, quod sequitur:

Ad conservandam pacem et concordiam inter Ruthenos unitos, et ob alias gravissimas causas, Sanctissimus in Christo Pater et Dominus noster Dominus Urbanus Divina Providentia PP. VIII de consilio et assensu venerabilium fratrum suorum S. R. E. Cardinalium Congregationis de Propaganda Fide decrevit, ne de caetero Presbyteris, et aliis Ecclesiasticis Ruthenorum unitorum, et praesertim Monachis S. Basilii, ad Latinum ritum, quacumque de causa, etiam urgentissima, sine speciali Sedis Apostolicae licentia transire liceat, et proinde omnibus Archiepiscopis, Episcopis, et Officialibus Ruthenorum unitorum districte praecipiendo mandavit, ne deinceps licentias pro huiusmodi transitu subditis suis in ordine Ecclesiastico constitutis, aut S. Basilii regulam profitentibus concedere praesumant, et Archiepiscopis, Episcopis, et aliis Praelatis Latinis, etiam Regularibus, ac eorum Officialibus, ne eos ad ritum Latinum transire volentes quovis praetextu aut causa, etiam cum licentia Ruthenorum Praelatorum suorum, recipere audeant, sub poena nullitatis actus, et aliis arbitrio Sanctitatis Suae, et Romanorum Pontificum successorum suorum transgressoribus infligendis. Non obstantibus etc.

Super huiusmodi transitu Ruthenorum unitorum a Graeco ad Latinum ritum res in praesens est, ut quipiam conveniat Tractatus, qui si ante nostrae huius Appendicis editionem ad exitum sit perductus, conclusionem illius hic insertam dabimus.

15. Alii item evenire transitus solent, de quibus etiam hoc loco paucis agendum est. Contrahi matrimonium contingit inter virum Latinum et uxorem Graecam, vel inter Latinam mulierem et Graecum virum. Minime permissum est, neque Latino viro sequi ritum Graecae uxoris, neque Latinae uxori viri Graeci ritum amplecti; attamen licet Graeco viro sequi, si velit, ritum Latinae uxoris, itemque Graecae licet uxori sequi ritum Latini viri, verum nequaquam licitum illi est ad Graecum, post eius mortem, ritum redire, sicut videre est in citata Constitut. 57, § 8, num. 7 et seq. Non potest Latinus Episcopus, cui Graeci subiecti sunt, quemadmodum in Italia atque Insulis adiacentibus contingit, Graecis regimini suo subiectis Ordines conferre sine Apostolica dispensatione, sed dirigendae eidem Dimissoriales litterae sunt ad Episcopos Graecos, qui pro eorum ordinatione destinati sunt; si secus faciat, tam ipse quam Ordinatus statutas poenas incurrunt, sicuti alibi dictum fuit, nihilo tamen propterea minus Ordinatus ritus Latini fit, neque integrum eidem est ad Graecum ritum reverti, nisi Apostolicam ea de re dispensationem obtinuerit: et si ab Episcopo Latino Sacerdotium non receperit, ac reliqui proinde Ordines suscipiendi eidem sint; non ab alio eos potest praeterquam a Latino Episcopo recipere, ut in Constitut. 57, ad § 7 a num. 21 ad num. usque 26 Bullarii nostri tom. I decernitur. Si vero Latinus Ordines recipiat ab Episcopo Graeco licet non Schisma-

tico, etiamsi in loco illo Latinus desideraretur Episcopus; non propterea is transit ad ritum Graecum, cum eos recipit sine Apostolica dispensatione, sed remanet in Latino ritu, et si omnes a Graeco Episcopo Ordines non receperit, atque aliquis eorum eidem suscipiendus reliquus sit, non nisi ab Episcopo Latino potest recipere, cum transitus a Latino ad Graecum ritum sine Apostolica dispensatione nequaquam permissus sit, sicut admodum apposite reputat Pater a Breno in *Manuali Missionariorum Orientalium* tom. 2, lib. 3, quaest. 3, ubi etiam poenas indicat contra Graecum ordinantem et Latinum ordinatum decretas, quoties Apostolica dispensatio non intercedat.

CAPUT II.

De utriusque Ritus permixtione.

1. Complures quidem Apostolicae Constitutiones sunt, per quas huiuscemodi permixtio vetita atque interdicta est: interdicit eam Pontifex Coelestinus III sicut in eiusdem Decretali luculenter expressum est, quod integram legenti apud Gonzalez *in Cap. Cum secundum, de temporibus ordinationum*, clarum fit. Idem interdictum confirmat, tum Pontifex Innocentius III *in Cap. Quanto, de consuetudine, in Cap. Quoniam, de Officio Iudicis Ordinarii,* tum Honorius III *in Cap. Litteras, de celebratione missarum;* conformes praeterea posteriorum etiam Pontificum Constitutiones sunt, videlicet Leonis X et Clementis VII, quas refert Morinus *in eius opere de sacris Ordinationibus,* ut part. I, cap. 4 videre est. Huiusmodi prohibitionem initium coepisse verisimile est non multo post schisma Photii, neque multo ante quam illud idem a Cerulario instauraretur. Etenim cum per ea tempora utraque pars magna cum contentione proprios ritus sustinere coepisset, eo tamen inter Occidentales et Graecos Schismaticos discrimine, quod hi quidem ritus tantummodo suos licitos esse contenderent, illi autem non nisi pro rituum suorum defensione certarent, libertate aliis relicta, ut proprios retinerent, dummodo suos dum assererent, alienos non damnarent; ex hisce dissensionibus ac turbis factum est, ut consuetudine primum, mox lege etiam scripta consignata, ea existeret disciplina, per quam rituum permixtio vetita foret, Latinisque proinde interdictum Graecos ritus adhibere, ne forte, illos usurpando, Schismaticorum adhaerere partibus viderentur. Quod hactenus dictum est, tum a tempore desumitur, quo supramemoratae leges conditae sunt, quibus unius cum altero ritu permixtio prohibetur, tum a compluribus aliis argumentis, quae in decursu operis identidem indicare continget. Interim autem cum in praesenti capite de rituum promixtione nobis agendum sit, ut qua par est claritate id praestetur, singulas eiusdem species distinctim observandas proponemus.

2. Pluribus evenire modis potest, ut unus cum altero ritu promisceatur. Horum primus est, quoties in Ecclesiastica aliqua functione, quae a Latino fit, Graeca quaepiam caeremonia adhibetur; vel in functione Graeca, quae a Graeco peragitur, aliquid, quod ritus Latini sit, admiscetur.

3. Mixtionis exemplum Graeci ritus in functione a Latino peracta spectatum magna cum sollemnitate est tempore S. Gregorii, ut *ex eius epistola* colligitur 33 et 34, lib. 7, indict. 15, tom. 2, editionis Patrum S. Mauri. Missi a Cyriaco Episcopo Constantinopolitano Responsales sive Ministri ad S. Gregorium venerunt: misit item S. Gregorius ad praefatum Cyriacum Sabinianum Diaconum,

eodem Ministri seu Nuntii charactere insignitum: Cyriaci quidem Responsales adhibiti a S. Gregorio sunt sollemni Missae secum celebrandae - *mecum feci eos sacra Missarum sollemnia celebrare* - noluit tamen S. Pontifex, Diaconum suum celebrare Missam cum Cyriaco, quem inani superbia elatum, sibique Oecumenici nomen arrogantem noverat. Etiam in octava Synodo *actione quarta* ii, qui a Photio Legati ad Pontificem Nicolaum I missi fuerunt, cum ipso se concelebrasse testati sunt: *diximus, et iterum dicimus, quia ut Summi Sacerdotes sumus suscepti a Papa Nicolao, et ministravimus ei, et suscepti sumus ab eo.* Permixtionis huiusce fragmentum aliquod hodierno etiam tempore agnoscitur in Missa sollemni, quae a Summo Pontifice celebratur, in qua, Epistola per Latinum Subdiaconum Latino idiomate decantata, eam Graece cantat Subdiaconus Graecus; itemque Evangelii cantu a Latino Diacono Latina lingua absoluto, cantum intonat eiusdem Graeca lingua Graecus Diaconus. Huiusmodi munus Epistolam et Evangelium in Papalis Missae sollemniis Graece cantandi olim quidem duo obibant Monachi ex Monasterio Graeci ritus, quod dicitur Cryptae Ferratae, quodque saeculo undecimo in Dioecesi Tusculana a sanctis duobus Monachis Nilo et Bartholomaeo fundatum fuit; sed postquam Gregorius XIII fundavit Romae Graecorum Collegium, illud idem munus a duobus praefati Collegii Alumnis peragi coeptum est, sicut adhuc in praesentia fit, ut videre est in Constitutione *Cum ex antiquo*, quae inter Pontificis Sixti V Constitutiones 7ª est tom. 5 Bullarii, quod Romae novissime in lucem editum est, et in Constitutione nostra 33 cuius initium *Inter multa § ut autem* Bullarii tom. 2.

4. De huiusmodi functione mentio est in libro Caeremoniarum Sanctae Romanae Ecclesiae Augustini Patritii Piccolominei, qui Marcelli Archiepiscopi Corcyrensis nomine inscribitur, ut lib. 3 praefati operis habetur tit. 5, cap. 8, fol. 132 a tergo editionis Romanae Anni 1560: *Hanc autem consuetudinem Graece legendi hinc ortam puto, ut appareat, Romanam Ecclesiam in se continere utramque gentem, Graecam scilicet et Latinam, ex quibus Ecclesia Dei fere tota consistit, in qua quidem Primatum obtinet Apostolica Sedes, quod Graeci diu recusarunt.*

Dominicus Georgius, ab intimo olim sacello nobis qui fuit, tom. 2, liturgiae lib. 3, cap. 16, num. 6, pag. 128, et cap. 18, num. 22 et 23, pag. 162 et 163, praefatam consuetudinem ait initium coepisse saeculo Ecclesiae duodecimo, ea nixus ratione, quod inter Ordines Romanos a Mabillonio editos tom. 2, *Musaei Italici* pag. 127, num. 20, et pag. 141, num. 47, non nisi undecimus reperiatur, in quo de cantu Lectionis et Evangelii Graeco idiomate mentio fiat; cum Ordo undecimus Benedicti Canonici sit, qui vixit circa annum 1140. Nobis vero ea de qua agitur disciplina antiquior saeculo duodecimo existimatur, tum quia in Ordine decimo, quem Mabillonius autumat esse saeculi undecimi, in functione Sabbati Sancti habetur, morem fuisse, ut duodecim Lectiones alternatim tum Latino tum Graeco idiomate recitarentur, quemadmodum videre est ad pag. 104, num. 17; tum quia in Vita Pontificis Benedicti III a vulgato Anastasio conscripta, Pontificem hunc narratur ad usum sacrificii Lectionarium conficiendum mandasse commoditati eorum, per quos praecipuis in anni sollemnitatibus Lectiones tum Latine tum Graece recitandae erant: et circa annum 856 cantus Latinus et Graecus Lectionum et Evangelii in celebri Monasterio Montis Cassini introductus iam erat, quemadmodum Leo Ostiensis testatur *in Chronico Cassinensi* lib. 1, cap. 32.

5. Exemplum porro Latini ritus in functione Graeca admixti per Graecum peracta conspicuum saeculo nono in Constantinopolitana Ecclesia erat, ubi in

sollemni Missa, quae Graece coram Imperatoribus et Episcopis celebrabatur, lectio fiebat Epistolae idiomate Latino, Epistolae eiusdem lectionem Graecam non omittendo, quod idem fieri de Evangelio consueverat, sicut a duabus Sanctorum duorum Pontificum Decessorum nostrorum Epistolis colligitur, Nicolai scilicet I et Leonis IX. Imperator Michaël male de Romana Sede loquebatur, eique Latinae linguae barbariem obiectabat, Pontifex autem Nicolaus I *in Epistola sua* 8ª tom. 5 Collectionis Arduini pag. 149, C. D. eidem ita respondet: *Romani hac lingua, quam barbaram vos et Scythicam vocatis, utuntur. Quiescite iam utpote tantae detestationis dictionem in vestro Palatio memorare, et adhuc, si pleniter illam execramini, etiam ab Ecclesiis vestris removere satagite: istius enim dictione linguae Constantinopolitana Ecclesia lectionem Apostolicam et Evangelicam in Stationibus fertur primitus recitare; sicque demum Graeco sermone propter Graecos utique ipsas lectiones pronunciare. Sed, quia tantum haec impietas Ecclesiae Constantinopolitanae hactenus defuisse putatur, ut tota ibidem nequitia suppleatur, hoc restat a vobis solummodo perficiendum.* Et S. Leo IX *in sua Epistola prima* cap. 23, tom. 6 Collectionis Arduini part. I, pag. 941 A. ita eleganter contra Michaëlem Cerularium scribit: *Numquid Romana et Apostolica Sedes, quae per Evangelium genuit Latinam Ecclesiam in Occidente, mater non est Constantinopolitanae Ecclesiae in Oriente, quam per gloriosum filium suum Constantinum, et nobiles sapientesque Romanos, non tantum moribus, sed et muris studuit reparare? Quod si contradicitis, ad quid vestro Imperatori Latinae laudes, et in Ecclesia Graecis recitantur Latinae lectiones? Utique ob reverentiam illius matris, quae iam cunctis Paganorum crudelitatibus, et diversorum tormentorum quaestionibus vexata, deliciosam filiam, videlicet Ecclesiam Constantinopolitanam edidit.*

6. Perstat ad usque praesentem diem disciplina, ut in sollemni Pontificia Missa tam Lectio quam Evangelium Graeca etiam lingua recitetur, non tamen perseverat in Constantinopolitana Ecclesia Lectionis et Evangelii usus in sollemni Missa Patriarchali: sive id ob fatale Schisma contigerit, sive ob omnimodam destructionem Imperii Orientalis.

7. Haec duorum rituum Latini et Graeci in una eademque functione permixtio, facta nuper de qua verba sunt, respicit quidem unicam solamque functionem, sed quae plurium tamen peragitur interventu personarum, quaedam quarum Latinae, aliae vero Graecae sunt. Altera huic succedit, quae unius est eiusdemque personae, quae Graeca cum sit Graecamque functionem peragat, aliquid in eadem, sive ex antiqua consuetudine, sive ex privilegio, Latini ritus admiscet.

8. De Graeco Cryptae Ferratae Monasterio facta paulo ante mentio est. Anno 1462 cum illud a Pontifice Pio II magno Cardinali Bessarioni in Commendam traditum esset; is monachis Graecis facultatem obtinuit, non quidem ut Missam ritu Latino celebrarent, sed ut eamdem celebrarent ritu Graeco Latinis adhibitis indumentis, quemadmodum videre est in citata Constitutione nostra 33, ad § *ut autem* Bullarii nostri tom. 2. Quod cum ab antiquo etiam tempore in Ecclesia Messanensi Sanctae Mariae de Graffeo nuncupata usitatum fuerit, id a nobis confirmatum est in Constitutione nostra 81, cuius initium *Romanae Ecclesiae* Bullarii eiusdem nostri tom. 1. Aliud porro hic etiam exemplum addendum occurrit, pro quo tamen exponendo aliqua prius nosse oportet, quae mox subiicimus.

9. Certum quidem est Romanos Pontifices ad Archiepiscopos et multo magis ad Patriarchas Graecos Catholicos Latinum Pallium misisse: misit S. Gregorius

Magnus ad Ioannem Archiepiscopum Primae Iustinianae, ad Ioannem Episcopum Corinthiorum Metropolitam Epiri, ut habetur tom. 2 suorum operum, editionis Parisiensis Anni 1705, lib. 2, Indict. 10, Epist. 22, col. 585, lib. 5, Indict. 13, Epist. 57, col. 788, lib. 6, Indict. 14, Epist. 8, col. 797: Praeterea autem ad tempora non tam longe ab aetate nostra remota deveniendo, proditum memoriae est in Gestis Innocentii III ad num. 117 Pontificem hunc Cardinali, quem Legatum in Armeniam misit, Pallium tradidisse, ut is Catholicum Armeniae Patriarcham eodem ornaret: et apud Raynaldum ad annum 1239, num. 83 Gregorii IX descripta Epistola exstat, a quo item ad Armenorum Patriarcham Sacrum Pallium missum est.

10. Cum saecula aliquot effluxissent, nulla in quibus occasio exstiterat, ut cuiquam Patriarchae aut Archiepiscopo Graeco Pallium concederetur, sive quia Patriarchae, et Archiepiscopi erant Schismatici, sive quod ii qui erant Catholici, nullas pro eo obtinendo preces porrexerant; controverti coeptum est, num Ruthenorum Metropolitae Graeci ritus concedendus a Sancta Sede Latini Pallii honor esset, cum in nationis illius unione, quae contingit in Pontificatu Clementis VIII nulla ea de re mentio facta foret. Itaque cum de hoc in Congregatione Propagandae Fidei negotiis praeposita die 9 mensis Iunii anno 1642 deliberatum esset; celebriores tam Theologi quam Canonistae, qui ibi in consilium adhibiti sunt, concedendum esse censuerunt, innixi praesertim *in Cap. Antiqua, de Privilegiis,* per quod quaestio dirimitur, et quamquam eo tempore Patriarchae duo, Constantinopolitanus et Antiochenus, Latini forent; Graeci tamen erant alii duo Patriarchae Alexandrinus et Hierosolymitanus. Minime in promptu fuit hocce monumentum tempore Clementis XI, cum enim Patriarcha Alexandrinus facta Schismatis abiuratione, deque ea re authenticis documentis Romam missis, per legitimum Procuratorem pro honore Pallii supplicasset, praefatus Pontifex omnia particularis Congregationis examini discutienda mandavit, cui et nos interfuimus, et cum tunc temporis inter sacri Consistorii Advocatos recenseremur, alius etiam honor nobis contigit, ut in Consistorio semipublico Pallii ipsius petitionem faceremus, quod benigne eidem a Pontifice impertitum est, ut in Consistorialibus Pontificis eiusdem Orationibus pag. 139, pag. 156, et tom. 2 *suorum Brevium* pag. 316 et seq. videri potest. Et nos igitur huiusmodi exemplis inhaerentes, ad Summum postquam Pontificatum evecti fuimus, super humeros Praesulis Abrahami Vartabiet, Archiepiscopi Aleppi, ad Armeniae Minoris et Ciliciae Patriarchatum electi, manibus nostris Pallium imposuimus: deinde vero in semipublicis item Consistoriis tum Cyrillo, Patriarchae Antiocheno Graeco-Melchitarum, tum Simoni Petro Evodio, a Damascena Ecclesia ad Antiochenum Maronitarum Patriarchatum translato, Pallium concessimus; praeterea autem cum supramemorato Patriarcha Petro Abrahamo defuncto, in illius successorem alius Praesul Iacobus Vertabiet electus esset, qui ab Aleppi item Archiepiscopatu ad supradictum Patriarchatum transferebatur, in Consistorio semipublico Procuratori eiusdem Pallium dedimus, postquam sollemni forma illud ab eodem petitum est. Huiuscemodi autem concessionum Acta non modo descripta in Consistorialibus libris reperiuntur, sed inserta etiam sunt in Appendice tom. 2 et tom. 3 Bullarii nostri.

11. Aliud Graecis Patriarchis Pallium est, quod *Omophorium, Epitrachelion,* seu *Superhumerale* appellatur. Hoc latum longumque magnae ad instar Pontificiae Stolae, ornatum opere Phrygio, et Crucibus ut plurimum rubris distinctum est: incipit eo Patriarcha uti a sua statim Consecratione, cum unum sit ex Patriarchalibus indumentis, illudque in omnibus Sacris peragendis functionibus adhibet.

Pallium autem Latinum, quod a Romano Pontifice Patriarchae Graeco, ut supradictum est, conceditur, quod a Beati Petri corpore desumitur, et in quo Pontificalis Officii plenitudo continetur, admodum brevius Omophorio est, candida ex lana contextum, nigrisque Crucibus exornatum. Patriarcha hoc impetrato uti non potest, nisi statis certisque diebus, illud nemini commodare debet, atque ipse cum eodem sepeliendus est, ut constat in titulo Decretalium *de auctoritate et usu Pallii.* Et quia cum Pallio Graeco Latinum simul Pallium gestare minime eidem licet, atque in certis illis diebus certisque functionibus, quibus Pallio Latino utitur, Graecum Pallium sive Omophorium deponit; idcirco exemplum hoc inter ea existimamus posse recenseri, in quibus Graecus in functione, quae Graeco ritu fit, sacro utitur Latino indumento.

12. Omnia haec in pluries laudata Synodo Libanensi part. 3, cap. 5, num. 23, pag. 960 descripta continentur: *Duplex est Patriarchae Pallium, quod Omophorium, Epitrachelion, seu Superhumerale dicitur. Alterum brevius ex lana alba contextum, et Crucibus nigris ornatum, quod a Summo Pontifice novo Patriarchae, vel Archiepiscopo traditur, de corpore Beati Petri sumptum, in quo est plenitudo Pontificalis Officii, ut illo utatur intra Ecclesiam suam certis diebus, qui exprimuntur in Privilegiis ab Apostolica Sede concessis. Alterum largius et longius in modum Stolae magnae Pontificiae, ex serico confectum, Phrygio etiam opere ornatum, et Crucibus ut plurimum rubeis distinctum. Isto utitur Patriarcha statim a sua Consecratione; est enim unum ex indumentis Patriarchalibus in omnibus sacris functionibus adhibendum, quotiescumque Patriarcha indumentis Pontificiis induitur, et alterum Pallium non adhibet. Illo vero, quod Romanus Pontifex concedit, non potest uti extra suum Patriarchatum, et non omni tempore etc.* Notatu digna ea verba sunt: *et alterum Pallium non adhibet,* per quae id, quod paulo ante proposuimus comprobatur.

13. Contingit demum utrumque promisceri ritum, cum vel Latina persona integre functionem peragit ritu Graeco, sive cum Graeca persona perficit eamdem ritu Latino, exempli causa si Sacerdos Latinus celebret Missam ritu Graeco aut si Graecus eamdem celebret ritu Latino. S. Datius Episcopus Mediolanensis in suo Chronico loquens de S. Ambrosio refert: *Ambrosium Graecorum Ecclesiam in plurimis officiis venerabiliter imitatum fuisse, et sacrificium eorum, scilicet fermentatum cum nostro azymo in celeberrimis festivitatibus, maxime in Resurrectione Domini benedixisse.* Verum huiusmodi monumentum apocryphum esse, post celebrem Patrem Mabillonium observat auctor supplementi ad Tractatum Cardinalis Bellarmini *de Scriptoribus Ecclesiasticis* tom. 7 operum Bellarmini pag. 217 Venetae editionis. Illud quidem tuto affirmari potest, consuetum olim fuisse, ut Sacerdotibus licentiae concederentur Missam modo Latino, modo ritu Graeco celebrandi: verum Pontifex S. Pius V in Constitutione sua, cuius initium *Providentia,* quae tom. 4, part. 2 laudati Bullarii Romae postremo editi 21ª est, omnes eiusmodi licentias revocavit, et ne deinceps concederentur interdixit: *quibusvis Presbyteris, tam Graecis quam Latinis, in virtute sanctae obedientiae, et sub indignationis nostrae ac perpetuae suspensionis a Divinis poenis districtius inhibentes, ne deinceps Presbyteri Graeci, praecipue uxorati, Latino more, et Latini Graeco ritu huiusmodi licentiarum et facultatum, aut quovis alio praetextu, Missas et alia Divina Officia celebrare, vel celebrari facere praesumant,* quod etiam in Constitutione nostra 57, § 7, num. 10 confirmatur.

14. Id vero in Basilianis Monachis Graeci ritus tantummodo admittitur, propria qui Monasteria, propriasque Ecclesias Latinis in urbibus habent, ea

tamen servata methodo, quam subiicimus. Abbates Monasteriorum ad gradus licet promoti vel Procuratoris Generalis, vel Visitatoris, aut Definitoris Generalis, sub gravibus poenis celebrare ritu Graeco Missam tenentur, quemadmodum in generali totius Ordinis conventu anno 1748 Romae habito statutum fuit. Tenentur item celebrare Missam Graeco ritu Priores et Magistri praefatorum Monasteriorum. Verum quia Monasteriorum eorumdem Ecclesiae in Latinorum urbibus sunt, concessum a Romanis Pontificibus privilegium est, ut in iis Monasteriis, in quibus sex saltem Monachi habitant, singulae vel binae Missae a Monachis Graecis Latino ritu celebrari possint, dummodo Monachi, qui ad celebrandam Latinam Missam destinati sunt, simplices Monachi sint, neque ad gradus promoti. Omnia haec in nostro Brevi epistolari expressa sunt, dato die 20 Aprilis Anno 1751, quod Bullarii nostri tom. 3, 44um est ad Abbates Priores et Vocales Ordinis S. Basilii Magni in generali eorumdem Capitulo congregatos, in quo Graeci ritus observantiam eisdem inculcavimus; pro qua ipsi non omiserunt antiqua eorum statuta renovare, suasque priores sanctiones, Romanorum Pontificum Decessorum nostrorum Constitutionibus innixas. Paulus V et Urbanus VIII decreverant, ne Monachis Basilianis, qui Latino ritu celebrassent, liceret deinceps sine Sedis Apostolicae licentia celebrare ritu Graeco. Verum Innocentius X in suis Apostolicis literis die 2 Ianuarii anno 1649 in forma Brevis datis, postquam regulas praefixit quoad translationem ab uno ad alterum Monasterium eorum Monachorum, qui ad celebrandum Latino ritu destinati erant, declaravit Privilegia memorata non personalia quidem esse sed localia, ac proinde Monachos, qui celebraverant ritu Latino, si ad aliud Monasterium translati essent, celebrare debere ritu Graeco, dummodo in aliorum locum subrogati non forent, qui in eo Monasterio ad celebrandum ritu Latino destinati essent: *nisi contigerit eos in locum aliorum Monachorum ritu Latino celebrantium subrogari, praefato eiusdem ordinis Instituto Regulari sese conformare, missamque ritu Graeco celebrare, non obstante supradicta in contrarium prohibitione, teneantur.*

15. Latino igitur Latinus, et Graeco Graecus ritus servandus est, neque confundendi aut permiscendi ritus sunt, et missa Graeco Presbytero celebranda secundum proprium ritum est, tum in Graecis regionibus, tum in regionibus Latinorum, in quibus Graeciae Coloniae sunt; ac si eum vel perpetuo vel ad tempus in aliqua regione Latina morari contigerit, ubi Graeci non habitent, petenda eidem a Latino Episcopo licentia erit celebrandi ritu Graeco, quae non difficiliter ab Episcopo eidem concedenda erit. Sgurapolus *in Historia Concilii Florentini* lib. 4, cap. 23 narrat Iosephum II Patriarcham Constantinopolitanum a Pontifice Eugenio IV petiisse, ut sibi liceret, quamdiu Ferrariae moraturus esset, Graeca liturgia uti, eamque veniam haud gravate a Pontifice eidem impertitam fuisse: *Ferrariam advectus Patriarcha, misit ad Papam qui hoc ei suo nomine significarent: venimus te exoratum, ut nobis liceat, concedente Beatitudine tua, ordinaria Officia nostra, ut totam sacrae liturgiae consequentiam, in dies Deo perficere eisdem ritibus, quos nostra Graecia non ita nuper, et a nascentis ecclesiae primordio usurpavit.* Qua re audita, Pontifex *ultro concessit, et simpliciter edixit, Patriarcha ut sua haberet Sacra quocumque velit modo et ritu.* Quod quidem multo magis et potiori ratione debebit habere locum in illis Latinis urbibus, in quibus licet Graeci incolae non sint, sunt ibi tamen vel Collegia, vel Monasteria, in quibus vel a Collegialibus, vel a Monachis Graecus ritus exercetur, quemadmodum Romae contingit, ubi Graecorum Maronitarum et Armenorum Collegia sunt. Complures saeculo undecimo Con-

stantinopoli, Alexandriae, et in Patriarchatu Hierosolymitano Latinae Ecclesiae erant, in quibus a Latinis Latinus ritus observatur. Vicissim variae erant Romae Ecclesiae Graecae, in quibus Graeci Graeco more Divina officia persolvebant: Latinae quidem Ecclesiae Michaëlis Cerularii, a quo Schisma instauratum est, iussu occlusae sunt: verum S. Leo IX ecclesiastica usus moderatione haudquaquam par pari retulit, neque Graecas Ecclesias occlusit; et postquam de iniuria Latinis eorumque Ecclesiis illata *in sua epistola prima* Cap. 9 conquestus est, ita subdit: *Ecce in hac parte Romana Ecclesia quanto discretior, moderatior, et clementior vobis est! Si quidem cum intra et extra Romam plurima Graecorum reperiantur Monasteria, sive Ecclesiae, nullum eorum adhuc perturbatur, vel prohibetur a paterna traditione, sive sua consuetudine; quin potius suadetur et admonetur eam observare.*

16. Cum Pater Georgius Beniaminus, qui Sacerdos et Episcopus ritu Syriaco Maronitarum ordinatus erat, abdicato Episcopatu, Sodalitati Iesu nomen dedisset, veniam impetravit ut a Syriaco ritu ad Latinum transiret cum consueta clausula: *Dummodo non redeat amplius ad suum ritum Syriacum.* Ubi Romam venit, demandatum eidem est Confessarii munus in Collegio Maronitarum, studiorumque moderatoris pro Alumnis eiusdem Collegii. Cum itaque onus illi incumberet Alumnos praedictos in exercitio proprii ritus instruere, tum quoad Missam celebrandam, tum quoad reliqua Divina officia persolvenda, hac peculiari admodum causa attenta, quae tamen minime exempli loco habenda est, impertita illi facultas fuit, ut eidem liceret Missam aliquando celebrare Divinumque officium recitare ritu Syriaco et Caldaeo, manente tamen in ipso obligatione, ut de caetero celebrare deberet ritu Latino, Horasque Canonicas ex Breviario Latino recitare, quemadmodum colligitur ex eo quod per Congregationem Sancti Officii die 20 Decembris anno 1716 decretum est: *Concesserunt licentiam Patri Georgio Beniamini Maronitae, olim Archiepiscopo Edensi, et nunc Professo Religioso Societatis Iesu, Oratori, recitandi aliquando Missam in ritu Syriaco seu Caldaeo, et pariter celebrandi Divinum officium aliquando in ritu Syriaco et Chaldaeo in Collegio Pontificio Maronitarum Urbis, ad finem instruendi practice Alumnos dicti Collegii in praefato ritu, cum hoc tamen quod nunquam sit ei licitum deserere ritum Latinum totaliter.* Idem pariter concessum est ab eadem S. Officii Congregatione die 14 Septembris anno 1740 Patri Simeoni Verdi e Societate Iesu; atque idem etiam a nobis die 29 Augusti anno 1752 Patri Theodoro Honorato ex eadem Societate, quorum uterque a Maronitico ritu ad Latinum transierat, quique ambo Romae Maronitarum Collegio praepositi sunt, idque eadem habita ratione, obligationis scilicet, quae illis inerat, ut praefati Collegii Alumnos in sacris functionibus proprii ritus instruerent.

17. Exposuerat Cardinalis Leopoldus Kollonitz Pontifici Clementi XI proficuum Catholicae Religioni futurum, si Latinis Missionariis facultas concederetur celebrandi, quando ita res exigeret, ritu Graeco, retenta tamen libertate ad Latinum ritum redeundi, verum cum idem Pontifex reputasset, ex Canonicarum regularum praescripto unumquemque in eo, in quo ritu sit, remanere debere, multoque minus ferendum esse, eumdem sacerdotem alias secundum Latinum alias secundum Graecum ritum celebrare, petitam facultatem minime concedendam esse duxit, ut constat ex Brevi Epistolari eiusdem Pontificis dato die 9 Maii Anno 1705 ad praefatum Cardinalem, quod tom. I *suorum Brevium* ad pag. 250 habetur. Sicut tamen peculiares quaedam existunt circumstantiae, praecipua sic aliquando earumdem ratio habetur. Propterea cum nos Praesuli

Matthaeo Episcopo Auxerensi Latini quidem ritus, sed literarii Illyrici idiomatis admodum perito facultatem impertiti essemus sacros Ordines conferendi in aliis etiam Dioecesibus Dalmatiae, quae Venetae Reipublicae ditioni subiectae sunt, praeviis tamen Dimissorialibus litteris propriorum Ordinariorum, Ruthenis ibidem commorantibus, ne iidem dictos Ordines suscepturi ad Schismaticos Episcopos se conferant, recte factum existimavimus, praefato Auxerensi Episcopo facultatem impertiri, ut Pontificales per eas occasiones iuxta Graecum Rituale Ruthenum functiones perageret, sicut in Constitutione nostra nostri Bullarii tom. I, ordine 63[a], quae incipit *E sublimi,* videre est.

CAPUT III.

De quibusdam Graecorum Ritibus in Latinas Ecclesias invectis.

1. Nonnulli Graecorum Ritus, qui et pietatem redolent, et ad nullum prorsus errorem conducunt, a Latinis adsciti fuerunt, atque in quibusdam Latinorum Ecclesiis usque ad hodiernam diem exercentur. Id autem ex eo ortum est, quod in Latinorum Civitatibus ac Dioecesibus nonnullae aliquando exstiterint, vel adhuc exstant Graecorum Coloniae, vel quod ab iisdem Civitatibus ac Dioecesibus, quibus admixtae sunt, vel fuerunt Graecorum Coloniae, promanavit aliqua pia consuetudo, ab ipsis Graecis desumpta, ad alias Civitates ac Dioeceses, in quibus Graecae Coloniae nec versantur, nec unquam exstiterunt, sive ex alia causa quae nobis haud innotescat. Id autem, rigorose loquendo, Graeci ac Latini ritus commixtio dici nequit; sed potius Graecus ritus a Latinis adoptatus dicendus est. Quoniam vero aliquo modo, atque improprie loquendo, Graeci ac Latini ritus permixtio appellari potest, ideo praecedenti capiti praesens quoque adiicimus.

2. Sebastianus Pauli Congregationis matris Dei Sacerdos, nobis, dum viveret, amicitia iunctus, eruditam Dissertationem *de Ritu Ecclesiae Neritinae exorcizandi aquam in Epiphania* edidit Neapoli anno 1719, et in part. 3, pag. 177 et sequent., Episcopos, in quorum Ecclesiis ac Dioecesibus post diuturnum tempus invaluerunt aliqui Ritus, qui originem suam ab Ecclesia Graeca desumpserunt, sapienter admonet, ne illos abrogare contendant, cum id minime sit aequitati consentaneum, immo varias dissensiones ac turbas possit excitare. En eius verba: *Cum autem ea sint hominum ingenia, ut quae a maioribus imbiberunt, constantissime retineant, moresque illi, quos veteres adprobarunt, aegre a nepotibus exuantur, inde est, quod caute admodum sibimetipsis consulere debent Episcopi, antequam susceptos Ritus vel publice improbent, vel per eam, qua pollent, auctoritatem eliminent. Et utinam paucorum non satis ad prudentiae amussim exactus zelus, et non secundum scientiam, ut ait Apostolus, Catholicae veritati vulnera non inflixisset, quibus aut sera nimis, aut nulla huc usque inducta cicatrix. Consultius fortasse egissent, quandoquidem nullum Fidei damnum verebatur, si ea tulissent, quorum obliteratio et animorum dissensiones turbasque excitavit.*

3. Idem eruditus Sacerdos ante praedicta verba recenset Graecorum Ritus, quos, non quidem universalis Ecclesia Latina, sed peculiares quaedam Ecclesiae aut Regulares Ordines sibi adsciverunt ac retinuerunt. Testatur siquidem in Patriarchali Venetiarum ecclesia, et in Archiepiscopalibus Rhegiana, Sipontina

ac Mediolanensi vigere adhuc nonnullos Ritus, qui a Graecis profluxerunt. Inter eosdem vero enumerat tum ritum Patrum Cisterciensium et Praedicatorum, qui antequam missae Sacrificium exordiantur, panem et vinum praeparant; tum ritum Chartusiensium, qui calicem, in quo consecratus sanguis continetur, magno, et quadrato velamine contegunt; tum nonnullarum Galliae Ecclesiarum ritum, quae tempore Quadragesimae velum ante Altare protendunt, inhaerentes Graecorum exemplo, qui eodem tempore Sanctuarii portis velamen suspendunt; tum denique ritum lavandi feria quinta aut sexta Maioris hebdomadae Altare vino atque hyssopo: praeter alium ritum exorcizandi aquam in Epiphania, cuius gratia laudatam dissertationem suam aggressus fuit.

4. De ritu denudandi Altaria, eademque lavandi feria quinta Maioris hebdomadae, fuse a nobis actum est in nostro Tractatu *de Festis Domini Nostri Iesu Christi* part. 1, num. 175 et 176 Latinae editionis, ubi pariter, quae mystice per eumdem ritum significantur, innuimus. Ad illustrandum hunc ritum, qui in Vaticana Basilica ad hanc usque diem servatur, debitisque adhibitis caeremoniis a Clero eiusdem Basilicae perficitur, exiguum opusculum in lucem protulit Suaresius Episcopus Vasionensis et Vaticanae Basilicae Vicarius. Sed eruditam luculentamque super argumento Dissertationem edidit bonae memoriae Ioannes Christophorus Batellus, tunc temporis Basilicae Vaticanae Beneficiatus, ac deinde dignitate Amaseni Archiepiscopatus auctus pro suis meritis, quae nobis plene perspecta sunt, quippe quod nos inter atque ipsum, quoad vixit, familiaris consuetudo intercessit. Lectorem itaque ad ea remittimus, quae in nostro Tractatu *de Festis Domini Nostri Iesu Christi* exposuimus, atque potiori iure ad ea, quae suis in Dissertationibus laudati Praesules tradiderunt. Ad transitum vero quod attinet istius Graeci ritus in nonnullas Ecclesias, atque ordines Regulares Latinorum, quos idem Batellus in sua Dissertatione recensuit, animadvertere licebit, apud Graecos ante annum 451 ipsum obtinuisse. Sanctus enim Sabas, qui teste Leone Allatio *de Libris Eccles. Graec.* dissert. I, pag. 9 ante eumdem annum 451 ex hac vita decessit, illius ritus meminit in suo Typico sive *Ordine recitandi per annum Officium Ecclesiasticum;* si Ordinem Romanum, quem edidit Ittorpius, collegisset Sanctus Gelasius Pontifex, ut putavit Baronius, cui et nonnulli alii adhaeserunt, cum in eodem mentio fiat ritus, de quo nunc agimus, affirmari posset, eumdem in Romanam Ecclesiam ante annum 496 fuisse invectum, cum eodem anno Sanctus Gelasius e vivis migraverit. Verum cum a plerisque eruditis viris, non sine gravibus rationum momentis, asserta antiquitas denegetur Ordini Romano per Ittorpium edito, non aliud adfirmari posse videtur, nisi, quod ritus huiusmodi ab Ecclesiis Latinis ante annum 636 fuerat receptus, cum de illo verba faciat Sanctus Isidorus Hispalensis, qui eodem anno vivere desiit, uti pariter animadvertit praedictus Archiepiscopus Batellus in sua Dissert. cap. 5, num. 15 et 16. Cum ergo initium ritus lavandi Altaria in Orientali Ecclesia deprehendatur, nonnulla ante saecula quam ab Ecclesia Occidentali admitteretur atque exerceretur, manifestum est, eumdem ritum in Occidentem migrasse ex Oriente.

5. De ritu exorcizandi aquam in pervigilio Epiphaniae verba quoque fecimus in citato nostro Tractatu *de Festis Domini Nostri Iesu Christi* Latinae editionis part. I, num. 77, fusius autem in alio nostro opere tum Patavii, tum Romae typis evulgato *de Canonizatione Sanctorum* lib. 4, part. 2, cap. 20, num. 22 et num. 59. Hanc eamdem Benedictionem commemorat Goarius in *Eucologio seu Rituali Graecorum.* In citata Sebastiani Pauli Dissertatione recensentur monumenta decretorum, quae Romanae Congregationes ediderunt adversus illos, qui

falso zelo adducti contendebant, ne Graeci in Dioecesi Neritonensi commorantes aquam in pervigilio Epiphaniae possent exorcizare. Hoc etiam tempore peragitur Romae eodem die in Graecorum Ecclesia idem ritus; nosque ipsi in nostra Constitutione 57, § 5, num. 13 absque ulla prorsus difficultate permisimus, ut aqua benedicta iuxta Graecorum ritum in Epiphania Fideles adspergantur. Haec dicta sint de Benedictione aquae in Epiphania, quae in Ecclesia Graeca fieri consuevit. Eiusdem autem Benedictionis in nonnullas Occidentis Ecclesias translata monumenta referuntur a Martene tom. 4 *de antiqua Ecclesiae disciplina in divinis celebrandis Officiis* cap. 14, num. 2. Extat pariter epistola Cardinalis Sanctorii, sive Sanctae Severinae, hoc super argumento ad Fornarium Episcopum Neritinum data, in qua sequentia ad rem nostram verba leguntur, uti videre est in citata Dissertatione pag. 203: *Verum profecto est, memoratam aquarum Benedictionem Sacro Epiphaniae die peractam in aliquibus etiam Latinorum Ecclesiis fieri solere, ut in Patriarchali Venetiarum Templo, eo modo qui in libro Sacerdotali praescribitur*. Nunc etiam Romae in Ecclesia Archiconfraternitatis Stigmatum Sancti Francisci praedicta peragitur Benedictio. Sacrum autem huiusmodi ritum in Ecclesia Graeca exortum, et ex illa in aliquas Latinorum ecclesias fuisse derivatum, plene demonstratur in citata dissertatione Sebastiani de Paulis, quae tota in hoc argumento versatur.

6. Suppetunt et alia exempla rituum in Orientalem Ecclesiam primitus invectorum, ac subinde non modo a peculiari aliqua Latina, sed etiam ab universa Occidentali Ecclesia adscitorum, sive ex communi consuetudine, per Romanos Pontifices saltem tacite comprobata, sive ex Pontificio decreto. Amalarius *in Libro de divinis Officiis* cap. 14 perpendens, iuxta testimonium Sancti Paulini in epistola ad Severum, Feria tantum sexta Maioris hebdomadae proponi consuevisse adorandum populo in Hierosolymitana Ecclesia ipsummet Crucis Signum, in quo Christus pependit, huic Graecorum consuetudini referendam esse arbitratur originem ritus adorationis Crucis in Officio Feriae VI Maioris hebdomadae, qui nunc etiam in qualibet ecclesia servatur, uti nos quoque advertimus in nostro Tractatu *de Festis Domini Nostri Iesu Christi*, ubi agitur de Feria VI Maioris hebdomadae. In Opere item nostro *de Canonizatione Sanctor.* lib. 4, part. 2, cap. 20, num. 17 eruditioribus auctoribus inhaerentes ostendimus, ideo Cultum Sancti Iosephi incognitum pene in Occidentali Ecclesia fuisse, ne ansa praeberetur erroribus illorum, qui naturalem Iesu Christi Patrem eumdem affirmabant; sed, huiusmodi tandem errore penitus sublato, eximii huius divi cultum, Patrum Carmelitarum opera, ex Oriente in Occidentem fuisse progressum; quem deinde Romani quoque Pontifices confirmarunt, sustinuerunt, ampliarunt.

7. Sed id, quod hac in re plurimum interest, omittere vereremur, si sancti Gregorii epistolas ad Ioannem Episcopum Syracusanum, atque ad Augustinum Anglorum Episcopum, silentio praeteriremus. Prima est 12, lib. 9, indict. 2; secunda vero 64, lib. 11, indict. 4, tom. 2 eiusdem operum editionis Monachorum Benedictinorum S. Mauri. Narrat in priori epistola S. Gregorius murmurationes sibi a quodam, qui de Sicilia venerat, relatas, et ab aliquibus amicis eius vel Graecis vel Latinis excitatas, quod quamvis Constantinopolitanae Ecclesiae consuetudinem sequi idem S. Pontifex videretur, revera tamen Ecclesiam Constantinopolitanam comprimere disponeret. Falsam hanc obtrectationem nervose retundit Sanctus Gregorius, tandemque ita concludit: *Nam de Constantinopolitana Ecclesia quod dicunt, quis eam dubitet Sedi Apostolicae esse subiectam? quod et piissimus Dominus Imperator, et Frater noster eiusdem Civitatis*

Episcopus assidue profitentur. Tamen, si quid boni vel ipsa vel altera Ecclesia habet, ego et minores meos, quos ab illicitis prohibeo, in bono imitari paratus sum. In secunda vero epistola interrogatus Sanctus Pontifex a S. Augustino Anglorum Episcopo, qua ratione se gerere deberet, cum altera consuetudo missarum exstet in Romana Ecclesia, atque altera in Galliarum Ecclesiis teneretur, ita respondit: *Novit Fraternitas tua Romanae Ecclesiae consuetudinem, in qua se meminit enutritam* additque licere eidem Augustino ea e quibuslibet Ecclesiis seligere, quae in Dei gloriam magis cedere arbitraretur, cum Anglorum Ecclesia in Fide tunc primum institueretur: *Sed mihi placet, ut sive in Romana, sive in Galliarum, sive in qualibet Ecclesia aliquid invenisti, quod plus Omnipotenti Deo possit placere, sollicite eligas, et in Anglorum Ecclesia, quae adhuc in Fide nova est, institutione praecipua, quae de multis ecclesiis colligere potuisti, infundas. Non enim pro locis res, sed pro rebus loca nobis amanda sunt. Ex singulis ergo quibusque Ecclesiis, quae pia, quae religiosa, quae recta sunt, elige; et haec quasi in fasciculum collecta, apud Anglorum mentes in consuetudinem depone.*

CAPUT IV.

De obligatione, qua Ecclesiastici Occidentales quotidie Horas Canonicas recitare tenentur.

1. Septem numero sunt Horae Canonici Officii: Matutinum, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vesperae et Completorium. Ad harum Horarum recitationem, secundum Occidentalis Ecclesiae disciplinam, a qua de more auspicamur, obligati hodiernis temporibus hi sunt, quos subiicimus; videlicet Clerici in sacris Ordinibus constituti, Clerici Beneficiati, Monachi, et Religiosi Professi, quique ad chorum sunt deputati; tum Moniales etiam Professae, et similiter ad chorum addictae. Neque ex eo quod vel quipiam, qui ad chorum deputatus est, choro non interveniat, neque quia Clericus in Maioribus Ordinibus constitutus, aut Beneficiatus, qui non habet obligationem chori, choro non adsistat, solutus idcirco a praecepto est Canonicas horas recitandi, sed inest eidem obligatio ut earumdem recitationem quotidie extra chorum persolvat. Quemadmodum legere est apud Suarez tom. 2 *de Religione* lib. 4, cap. 1 et seq. et Natalem Alexandrum in *Theologia Dogmatica et Morali* lib. 2, cap. 8 *de Horis Canonicis,* quos hac super re consulendos existimamus.

2. Dictum antehac est, praefatam obligationem supra memoratis Personis per hodierna tempora incumbere, ut quotidie peragant recitationem Horarum Canonicarum; quoniam, si oculos in saecula a nobis remota coniiciamus, deprehendemus, hoc quod praesenti tempore tum a Canonicis, qui ad chorum sunt obligati, tum a Monachis Professis fit, fieri olim consuevisse ab omnibus Fidelibus; mediis porro temporibus obligationem illam ad solos fuisse Clericos restrictam; ac deinceps tandem non minus ex consuetudine, quam ex ecclesiasticis legibus factum esse, ut ea constabiliretur disciplina, quae paulo ante a nobis est indicata.

3. Tam a Tertulliano in cap. 2 *Apologiae,* quam a celebri Epistola Plinii ad Traianum, ab Eusebio item in *Historia Ecclesiastica* lib. 3, cap. 33 et ab antiquissimo scriptore Constitutionum Apostolicarum lib. 8, cap. 34 palam com-

probatur, quod Fideles omnes non solum diurnis, sed etiam nocturnis horis in ecclesiam ad preces convenirent. *Precationes facite mane, tertia, sexta, nona, vespere, atque ad galli cantum*, quae verba laudati ipsius auctoris Constitutionum Apostolicarum sunt. Porro in Appendice Augustiana tom. 5, par. 2, pag. 248 sermo exstat S. Caesarei Arelatensis, qui est 140, in quo is Laicos admonet, ut in Ecclesiis ad Horas Canonicas conveniant: *Rogo vos, Fratres carissimi, ad Vigilias matutinas surgite, ad Tertiam, ad Sextam, ad Nonam ante omnia convenite: nullus se a sancto opere subtrahat, nisi quem infirmitas, aut publica utilitas, aut forte certa et grandis necessitas tenuerit occupatum.*

4. Atque hoc quidem primaeva illa felicia tempora respicit, in quibus non solum Clerici, verum etiam Laici statis certisque horis in Ecclesias ad laudes Deo persolvendas et publicas preces recitandas conveniebant.

Ad illa autem tempora intermedia, in quibus onus Canonicis Horis interveniendi ad solos Clericos restrictum fuit, Canon pertinet 49[us] Concilii Quarti Carthaginiensis, qui ita habet: *Clericus, qui absque corpusculi sui inaequalitate vigiliis deest, stipendiis privetur.* Qua in re, etsi alia suppeterent monumenta, quae colligere facile esset; quia tamen nequaquam illa pertinent ad id, quod in praesens praecipuum nostrum est institutum, satis nobis erit, quoad fieri poterit, exquirere tum tempus, in quo Clerici in sacris Ordinibus non constituti neque Beneficia habentes, ab onere exempti fuerint Horarum Canonicarum, tum tempus, in quo ii, qui cum ad chorum quidem minime obligati, attamen in maioribus Ordinibus, vel Beneficio forent constituti, ad recitandas privatim Canonicas Horas obligati fuerunt: cui oneri etiam ii remanserunt adstricti, qui cum choro addicti essent, in eo non intervenirent.

5. In Concilio, quod anno 1280 Coloniae celebratum est, can. I constituitur, ab unoquoque Clerico Divinum Officium singulis diebus esse recitandum, *maxime qui est in sacris Ordinibus, vel Beneficio constitutus.*

Si iis, quae Vanespen scribit tom. 3 in Dissertatione sua *de Horis Canonicis* part. 1, cap. 1, § 1, fides adhibeatur, ex illiusmodi verbis oblata Clericis in Minoribus Ordinibus constitutis, et non Beneficiatis occasio fuit, ut ab onere se eximerent Canonicas Horas recitandi; cui quidem coniecturae laudatus auctor ex eo pondus adiungit, quod in Conciliis posterius celebratis, ubi de obligatione agitur Divini Officii, non nisi de iis Clericis mentionem fieri observetur, qui in sacris Ordinibus vel Beneficio constituti sunt.

Concilium Toletanum Quartum anno 633 celebratum est, in eoque duo supra sexaginta Episcopi Provinciarum tum Hispaniae tum Galliae Gothis subiectae convenerunt; in eius autem Can. 10 verba exstant huiuscemodi: *Quisquis Sacerdotum vel subiacentium Clericorum hanc orationem Dominicam quotidie aut in publico, aut in privato officio praeterierit, propter superbiam iudicatus ordinis sui honore mulctetur.*

Huiusmodi vero Canonem apposite admodum expendens atque exponens Cardinalis de Aguirre tom. 2 *Conciliorum Hispaniae* pag. 498 ex eiusdem verbis et distinctionem inter publicum atque privatum officium deducit, cum publicum videlicet illud sit, quod a Sacerdotibus et Clericis canebatur in Ecclesia, privatum autem, quod ab eisdem domi recitabatur; et ad postremum concludit, si honore Ordinis sui is vel Sacerdos vel Clericus abdicatus remanebat, Dominicalem qui Orationem sive in publico sive in privato officio omisisset: quanto gravius de illo censendum esset, a quo totum officium omissum foret: *Privatum officium, quod a publico hic secernitur, non potest aliud fingi, quam privata recitatio Horarum Canonicarum, cui frequens Oratio intertexitur Domi-*

nica. De celebratione missae nemo sobrius id intellexerit; tum quod non quotidie, et a quolibet celebretur, saltem ex officio, tum quod hac poena implicentur sicut et hoc Statuto, non solum Presbyteri, sed Clerici prorsus omnes, vel quisquis subiacentium Clericorum. Si abdicantur autem gradu et dignitate, quicumque deinceps praeterierint Orationem Dominicam in privata recitatione Officii, quid si totum Officium praeterierint?

6. Porro autem, ad disciplinae eiusdem complementum, hoc loco etiam illud adiungere nequaquam ab re erit, ad obligationem recitandi Horas Canonicas privatim et extra chorum in iis circumstantiis rerum, quae desuper expressae sunt, aliud insuper additum onus fuisse, ut eae in iis horis essent recitandae, per quas in choro recitarentur. Vetus auctor libri, qui Benedictio Dei inscribitur apud Stewartium *pag. 800,* in Epistola nuncupatoria ad Bituricum Episcopum Ratisbonensem, qui vixit saeculo nono, contra quorumdam Episcoporum abusum invehitur, qui Divinum officium privatim recitantes, extra horas ab Ecclesia constitutas illud recitabant: *Illi tales magis studentes hominibus placere quam Deo, priusquam dormitum eant, nocturnas vigilias desidiose persolventes, stratu mox decumbant, donec iterum tempus manducandi et bibendi redeat; surgentes vero, dum se vestibus induunt, Divina peragunt officia, putantes sibi sufficere posse, si saltem quoquo modo illa decantent, ignari, quia horae sunt in Sancta Ecclesia constitutae, quibus per diem et noctem Divina servitutis Officia persolvantur, idest Matutinum, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vesperae, Completorium.* Qua etiam in re grave ac formidandum illud est, quod a Sancto primum Petro Damiano, deinde autem a Cardinali Baronio *ad annum Christi 1062* refertur de Sancto Severino Coloniae Episcopo, qui Ecclesiae suae Clerico flumen traiicienti apparuit, narrans luere se in Purgatorio poenas, propterea quod Officium recitasset extra horas ab Ecclesia constitutas; quippe qui solitus fuisset illud integrum de mane absolvere, saecularium negotiorum atque curarum causa, quibus se reliquo diei tempore implicandum praevidebat; de qua apparitione facta a nobis mentio est in Institutione nostra 24 inter eas, quae publicatae sunt Bononiae in editione latina.

7. Haudquaquam verum igitur est, Canonicarum Horarum recitationem initium habuisse tertio Ecclesiae saeculo aut quarto; quemadmodum Polidorus Virgilius contendit lib. 6, cap. 2 *de Inventoribus rerum,* qua in re scribenda a Sectariis applausum nactus est; quippe cum evidens sit, quod ritus in die per vices certas orandi sortitus initium est cum ipsa Religione, sicuti et superius est comprobatum, et erudite etiam ostendit Cardinalis Bona *de Divina Psalmodia* cap. I, § 2, num. 4, ac plurius ad § 4, ubi de sacra agit Psalmodia, Patrum primi etiam saeculi testimonia afferendo. Qua in re Martene quoque videndus *de Antiqua Ecclesiae Disciplina in Divinis celebrandis Officiis* cap. I, num. I et seq., ubi Graecorum primum, tum Latinorum Patrum auctoritate Canonicas Horas comprobat Apostolicae esse Institutionis, easque traditione non interrupta ad nos derivatas. Falsa item sunt, quaecumque Binghamus scribit tom. 5 *de Originibus Ecclesiasticis* lib. 13, cap. 9, § 8, ubi is Medo ac Pearsoni adhaerens, Canonicas Horas simul cum Monachismo fuisse ait in Ecclesiam invectas, nullumque primis tribus saeculis earumdem vestigium reperiri: cum, ad huiusmodi falsitatem refellendam, percurrere satis sit, quae ad propositum huius rei scripsit Tomassinus *de Beneficiis* par. I, lib. 2, cap. 71.

Temerarium denique etiam illud est, quod ab aliis quibusdam affirmandum suscipitur, qui recentem esse iactitant obligationem Canonicas Horas extra chorum recitandi, neque solidum ullum rationis fundamentum esse, in quo obli-

gatio huiusmodi innixa sit, nullamque aliam adduci eiusdem posse rationem et causam, nisi consuetudinem introductam.

8. Talis autem assertio, per quam recentem esse affirmatur obligationem recitandi quotidie extra chorum Officium Divinum, idcirco absurda a nobis dicta ac temeraria est, eo quod ostensum iam superius sit, consuetudinem hanc ante septimum, quin sextum etiam fortasse Ecclesiae saeculum magnam in Orbis Catholici partem fuisse iam introductam; quemadmodum, praeter supra laudatum Cardinalem de Aguirre, ad rem nostram animadvertit Natalis Alexander in *Theologica Dogmatica et Morali* lib. 2, cap. 8 *de Horis Canonicis* art. I, regul. 1, § *Concilium Toletanum.* Iam vero merito etiam a nota temeritatis minime excusandam diximus eorum assertionem, qui praefatam obligationem valido fundamento aiunt esse omnino destitutam; etenim, si Christiani cuiuslibet conditio exigeret *semper orare et nunquam deficere:* quis non videt, quanto potiori iure hoc ab Ecclesiasticis fieri deberet, qui Deum inter atque homines sunt mediatores, quique a saeculi curis atque occupationibus soluti sunt? Si autem Ecclesia humanae infirmitati compatiens, quae minime orationi potest esse perpetuo intenta, a suae primordio originis, tum horas ad orandum praefixas, tum orandi modum constituit; ac si praeterea per plurium saeculorum spatium sollemne fuit, neminem ex Clericis ad Ordines admitti, nisi onere recepto Ecclesiae alicui actu inserviendi, in qua is, pro Ministerio suo adimplendo, singulis tenebatur diebus sine dubio Canonicis Horis assistere: par sane aequumque omnino erat, ut systemate Ordinationum variato ac bonorum Ecclesiasticorum distributioni nova methodo attributa, si per hoc bona Clericorum pars, tam eorum qui in Maioribus ordinibus, quam qui etiam in Beneficio erant constituti, exempta remanebat a choro, integra saltem in iis maneret obligatio, ut Horas Canonicas extra chorum recitarent. Postremo eamdem temeritatem ab illis etiam praeferri diximus, a quibus asseritur, omnia haec ad meram consuetudinem esse referenda; tum quia vetus universalis consuetudo in re, de qua agitur, sufficiens titulus est ad inducendam obligationem; tum quia neque lex hodierno tempore deficit, per quam et rata habetur et firmior etiam illa obligatio fit, quae per consuetudinem est introducta.

9. In monumentis Ecclesiae percurrendis saeculo nono deprehenditur, peccati sese reos illos deputasse, particularem qui Officii recitationem neglexissent: *Peccavi, quod negligens fui de meo cursu, quem per Horas Canonicas exsolvere debui.* Formulae cuiusdam Confessionis verba haec sunt apud Alcuinum col. 166. Idem in alia Confessionis formula legitur in fine Concilii Brandanfurdensis habiti *anno 960* apud Wilkins *Conc. Britan.* tom. I, pag. 230: *Confiteor, quod Horas meas Canonicas saepius neglexerim.* Saeculo undecimo S. Petrus Damianus conscripsit opusculum, cuius titulus est *Dominus vobiscum,* in quo, quaestione instituta, num esset licitum in privato Officio praefata verba vel omittere, vel in singularem numerum commutare, ipse et quaestionem decidit mutationem omnem reprobando, et sequentem ad propositum nostrum rationem adducit, quam ab universali consuetudine depromit: *Certum est enim, quod neque Beatissimus Apostolicae Sedis Antistes, cum videlicet obsequente Ministro privata Deo reddit obsequia, nec quisquam omnino Pontificum, vel Catholicorum aliquis Sacerdotum his verbis ad alterum singulariter utitur.* Neque Pontificum duorum Innocentii III et Gregorii X exempla defuerunt, quorum primus Zaratonensi Episcopo mandavit, ut super Neopatrae Episcopum inquireret, cui obiectabatur, quod *nec, ut tenetur, per se ipsum Horas Canonicas Deo reddit,* quemadmodum constat ex illius *Epistola* 98, lib. 14, pag. 551.

Alter autem Enrico exprobravit Episcopo Leodiensi, quod Divinum Officium non recitaret: *Quid plura? Horas Canonicas maxime, cum eas nescias, et illiteratus existas, in animae tuae periculum praetermittens, laicalibus, et interdum purpureis vestibus te induis*, sicut videre est in illius Epistola apud Labbé *Collect. Concilior.* tom. 14, col. 469.

Atque omnia haec monumenta, cum et legi anteriora et universali consuetudini innixa sint, satis quidem ostendunt, quam verum illud sit, quod a nobis desuper dictum, validum scilicet titulum a consuetudine desumi, ut obligatio ex eodem inducatur. S. Thomas, qui saeculo decimo tertio vixit, ita scriptum reliquit in quodlibet. 6, quaest. 5, art. 2: *Clericus ex hoc ipso, quod est Clericus, et praecipue in sacris Ordinibus constitutus, tenetur dicere Horas Canonicas.* Et in Historia Iacobi de Vitriaco Cap. 34 verba habentur huiusmodi: *licet autem Sacerdos privatas Orationes et secretas Deprecationes, variis circa curam animarum occupationibus intentus, possit aliquando dimittere, Horas tamen Canonicas non debet omittere: aliae enim Orationes sunt voluntatis, hae autem necessitatis.*

10. Epocha autem legis expressae, a qua, praeter universalem praecedentem consuetudinem, Clericis in Sacris constitutis, et Beneficiatis obligatio imposita est Divinum Officium recitandi, etiamsi choro non adsistant, ad decimum quartum Ecclesiae saeculum referenda est. Celebris Cardinalis Petrus de Fuso Legatus Apostolicus anno 1429 Concilium Tortosae celebravit, complures in quo Episcopi convenerunt, et in Can. 4 sancivit, ne quis deinceps sacris Ordinibus initiandus foret, qui Breviarium non haberet, Episcopis mandando, ut vigilem curam adhiberent, ut etiam Beneficiatis Breviarium non deesset, ad illud removendum absurdum atque inconveniens praetermittendi Horas Canonicas, ad quas ipsi erant obligati, non intervenientes choro, ac Breviario se carere dicentes; quemadmodum videre est in Labbeana Collectione Conciliorum tom. 17, pag. 172. In Concilio Basileae ad Sess. 21, cap. 4 ita legitur: *Quoscumque Beneficiatos, aut in Sacris constitutos, cum ad Horas Canonicas teneantur, admonet haec Synodus, ut sive soli, sive associati, Divinum nocturnumque Officium reverenter verbis distinctis peragant.*

In Concilio tandem Generali Lateranensi sub Pontifice Leone X celebrato decretae privationis fructuum contra eos Beneficiatos poenae fuerunt, qui Horarum Canonicarum recitationem omitterent, sicuti habetur in laudata Labbeana Collectione Conciliorum tom. 19, pag. 886. Praeterea autem non minus eorum, qui in Sacris constituti, quam Clericorum Beneficia habentium obligatio recitandi quotidie Horas Canonicas legitur in constitutione S. Pii V, cuius initium *Ex proximo,* anni 1571, debitis poenis contra transgressores decretis, impositoque etiam Pensionariis onere recitandi parvum Officium Beatissimae Virginis.

11. Facta desuper mentio de obligatione est officium extra chorum, in tempore tamen atque horis chori recitandi. Cardinalis Bellarminus in suis Controversiis *de bonis operibus in particulari* lib. I, cap. 18 perfectius et fructuosius esse affirmat Divinum Officium statis in horis recitare, etiamsi extra chorum illud recitetur. S. Thomas in quodlib. 5, quaest. 14, artic. 1 has chori ab eo, qui extra chorum officium dicit, praeveniri posse docet, dummodo ex aliarum suarum licitarum honestarumque occupationum necessitate id faciat. Qua de re egimus nos in Institutione nostra 24, editionis latinae, quam etiam super hac re consulendam existimamus.

CAPUT V.

De libro seu volumine, tum Latinis, tum Graecis Ecclesiasticis adhibendo in adimplenda obligatione Officii Divini, seu recitationis Horarum Canonicarum.

1. Quoniam hac de re, de qua in praesenti Capite agendum suscipimus, pro eo quidem, quod attinet ad Occidentalem Ecclesiam, satis dictum a nobis est in opere nostro *de Canonizatione Sanctorum* lib. 4, part. 2, cap. 13, non est, ut hoc loco super eadem re complurius immoremur. Sufficienter enim ibidem declaratum iam fuit, quod, cum quotidiana Divini Officii recitatio, ex nimia voluminis mole, difficilis admodum existeret; opportunum factum reputatum est, illud in compendium redigere, unde idem etiam Breviarii nomen sortitum fuit, idque contigisse circa Nicolai III Summi Pontificis tempora; sive hoc ante initum ab eodem Pontificatum, sive eodem ipso Pontificatum gerente factum sit. Porro autem neque illud omissum fuit, quod, cum nonnulla ex aliorum oscitantia in idem Breviarium menda atque errores irrepsissent, a Concilii primum Tridentini Patribus, deinde vero a variis Summis Pontificibus cogitatum fuerit correctionem illius perficere, eamque tandem rem S. Pii V auspiciis, Summum dum is Pontificatum gereret, fuisse ad exitum perductam, quemadmodum *ex Constitutione ipsius 64 Bullarii* tom. 2 manifestum fit, in qua a Pontifice eodem sancitum est, ut Breviarium, sic a mendis expurgatum, in omnibus Ecclesiis, atque ab omnibus Ecclesiasticis recitandum foret, illis tamen Ecclesiis et Ecclesiasticis Conventibus exceptis, qui ad illud usque tempus usi forent Breviario, ab Apostolica Sede a prima eorumdem institutione approbato, sive qui a ducentorum annorum spatio alterius Breviarii usum habuissent. Neque demum illud praetermissum est, Pontifices scilicet duos, Clementem VIII et Urbanum VIII ad correctiones a Sancto Pontifice Pio V factas correctiones alias adiungi mandasse; neque praeclusum proinde auctoritati Apostolicae aditum remanere, ut novas eidem Breviario in posterum correctiones adhibeat, si forte iisdem opus sit, et quando ea, qua decet reverentia, a probis et doctis viris Summis Pontificibus indicentur.

2. Ac propterea ad Ecclesiam Graecam gradum faciendo, complures et varios esse sciendum est Ecclesiasticos libros, quibus pro Divinis Officiis in choro peragendis, et pro aliis sacris functionibus obeundis Graeci utuntur. Sunt quidam, qui ad viginti usque summam illos enumerant; Leo autem Allatius in Dissertatione, quae *de Ecclesiasticis libris Graecorum* inscribitur, quam misit ad Gabrielem Naudeum, eos conficere numerum affirmat trium et viginti, additque praeterea, neminem, quantumlibet studio deditum, ab omnique alio negotio vacuum hominem esse, qui integro anni spatio posset eosdem percurrere.

3. Cardinalis Santorii S. Severinae nuncupati, qui nationis Graecae aliarumque Orientalium nationum Romae Protector erat, epistola exstat, *data die 8 Augusti anno 1597*, ad Archiepiscopum Rhegii, et quae in Bibliothecae Barberinae codice habetur, notato *num. 109*, in qua legitur: quoniam experientia compertum fuisset, quanta Sacerdotibus Graecis difficultas foret obligationi satisfaciendi recitationis Divinii Officii extra chorum, sive cum iidem essent in itinere, sive domestico aliquo impedimento detinerentur, demanda-

tum Soleti Archipresbytero (celebris hic Antonius Arcudius est) negotium fuisse, ut Graecum Breviarium coaptaret, illudque in formam redigeret, quae usui facilior, atque accommodatior esset; qua quidem re ab eodem confecta, absolutum ab ipso Breviarium examinatum Romae fuisse, et Pontificem Clementem VIII per Literas suas Apostolicas *die 30 Iulii anni 1598* in forma Brevis Ferrariae datas, Monachis et Clericis saecularibus Graecis concessisse, ut, sive iter facerent, sive aegrotarent, sive alio impedimento detinerentur, quominus choro intervenirent, libere ac licite Breviario praedicto uti possent. Brevis autem ipsius verba huiusmodi sunt: *Cum autem huiusmodi Breviarium a nonnullis Episcopis atque aliis praestantibus viris, non minus utriusque linguae Graecae et Latinae peritis, quam in Ritibus et Caeremoniis Graecorum versatis recognitum, dignum iudicaverimus, quod ad communem Graecorum utilitatem et commoditatem typis mandetur; motu proprio et ex certa scientia ac matura deliberatione nostris indulgemus Graecis praedictis, ut qui Horas Canonicas recitare tenentur, iter agentes, seu peregre proficiscentes, aegrotantes, vel alias legitime impediti Choro interesse nequeunt, eo libere et licite uti possint et valeant.*

4. Hiusmodi Breviarium Arcudii, *Anthologion novum* dictum, a Monachis Cryptae Ferratae receptum statim fuit; in regestis porro Congregationis Concilii Tridentini memoriae consignatum exstat Archiepiscopum Hydruntinum, Pontificatum summum gerente Alexandro VII, cum eidem Congregationi exposuisset, habere se in Dioecesi sua complures pauperes Graecos Sacerdotes, qui, quoniam propriis manibus victum sibi compararent, minime proinde possent Graeco ritu Officium recitare, in quo peragendo quatuor horarum spatium insumendum esset; praescribi sibi postulasse, quid in huiusmodi re ipsi faciendum foret. Sicut autem per eum, qui tunc temporis Secretarii munus Congregationis eiusdem gerebat, revocatum in memoriam fuit id, quod in Clementis VIII Pontificatu provisum esset; proinde sacram Congregationem expositis iisdem inhaerentem Graecis Sacerdotibus Hydruntinis concessisse, ut iisdem Breviario Arcudii per Clementem VIII confirmato uti liceret, dummodo tamen adesset ipsis impedimentum, ac dummodo festis diebus, in quibus a labore vacarent, ad Officii Divini recitationem iuxta antiquum ritum persolvendam obligati remanerent; quemadmodum in ipso statuitur Decreto, quod *die 23 Novembris anno 1658* conditum est, ubi illud ulterius proditum memoriae reperitur, Pontificem, postquam de huiuscemodi re apud eumdem facta relatio est, addidisse, ne Sacerdotibus iis liceret Arcudii Anthologion recitare, quorum labor in propriis excolendis terris exerceretur, licet paucis diebus interiectis edita ab eodem Pontifice declaratio fuerit, se a Privilegio usus Breviarii Arcudii nequaquam exclusos Sacerdotes illos intellexisse, qui re vera pauperes forent, etiamsi suarum manuum laborem in propiis excolendis terris impenderent.

5. Huic autem Arcudii Anthologio, quod ab ipso tanto laboris impendio confectum, tanta cura examinatum, a Clemente VIII Summo Pontifice approbatum, a Monachis Cryptae Ferratae receptum, et Sacerdotibus Hydruntinis, sicut nuper indicatum est, concessum, infortunium illud evenit, ut ab aliis Graecis nequaquam reciperetur; quamobrem Leo Allatius de eo ita scriptum reliquit: *Liber tamen tot laboribus et annorum dispendio absolutus, nullo plausu exceptus est;* cui infortunio aliud etiam accessit, ut Arcudii liber hodierno tempore nequidem reperiatur. Porro autem, cum Urbano VIII Summum Pontificatum gerente, consilium atque opus Euchologium corrigendi, sive Rituale Graecorum susceptum foret, quod Venetorum Typographorum incuria anno 1597

in eadem urbe multis refertum erroribus in lucem prodierat; et cum Cardinalis Francisci Barberini Senioris opera, illustres duo ac praestantes viri Romam essent acciti, Petavius scilicet, qui admodum provectam aetatem suam excusavit, et Morinus, qui de se ipso ita scripsit: *Cum anno salutis sexcentesimo trigesimo nono supra millesimum ad Romam profectus essem, ab Eminentissimo et Religiosissimo Cardinali Francisco Barberini vocatus, paucis post adventum meum diebus me cuidam Theologorum Congregationi adesse, in qua iussu Summi Pontificis Urbani VIII Francisci Cardinalis Patrui Graecorum Euchologium recensebatur, singulaeque ipsius Periodi diligenter expendebantur, et ad Fidei Catholicae Canonem et Stateram. examinabantur;* habitis super ea re Congregationibus compluribus, nihil in illis constitutum decretumve est, propterea quod inter eos, qui eisdem interveniebant, graves controversiae exortae forent.

6. Interceptum omissumque praeclarum huiuscemodi opus est morte Urbani VIII Pontificis Summi; neque iterum nisi *anno 1717* susceptum fuit, quo tempore in Pontificatu sedebat Clemens XI; ibi autem, novis in demortuorum locum, tum Cardinalibus, tum Consultoribus suffectis, non Euchologii quidem nova in Congregatione, seu Ritualis Graeci correctio denuo instituta, verum Triodii emendatio suscepta fuit, super qua Leo Allatius suas fecerat animadversiones.

7. Huiusmodi Sacrorum Librorum Graecorum examen cum in Clementis XII Decessoris Nostri Pontificatu continuaretur, sub eoque Pontifice Meneorum, post Pentecostarium, recensio esset suscepta, duodecim quae in folio volumina sunt, in quibus duodecim anni menses continentur, quorum singulis destinatum mediocris molis volumen est, unius, in quo vel plurium quotidie Sanctorum Officium continetur, prolixis admodum Lectionibus appositis, sive eorumdem Sanctorum vitis, quae Graeci vocant *Synaxaria;* interea tum ab Archiepiscopo Acridae, tum ab Episcopo Meli, variorumque Sacerdotum Graecorum postulata, sive preces Romam pervenerunt, in quibus impressum ante aliquot annos in Valachia fuisse exponebatur Anthologium quoddam, sive Graecum Breviarium, *Acoluthiam* dictum, quod tam a Graecis unitis, quam a Schismaticis adeo libenti animo receptum fuisset, ut licet semel atque iterum excussum foret, perrarum nihilominus iam effectum esset; quamobrem opportunum factu sese existimare, ut praefatus liber, ubi examinatus ac recensitus esset, in Typographia excuderetur Congregationis de Propaganda Fide: Praesertim cum nullum Sacerdotibus Graecis Catholicis purgatum ab erroribus Breviarium, vel Officium suppeteret, quo ad recitandas quotidie privatim et extra chorum Divinas laudes uti possent; quippe cum eorum alii quidem uterentur Horologio, quod nostro respondet Diario, alii autem Anthologio, Venetiis impresso, et de quo Leo Allatius testatur, parum opus esse, neque adeo ab erroribus immune; quae omnia examini Congregationis commissa sunt, quae pro recensione Librorum Orientalium erat deputata.

8. Sicuti complures emendationes iam demandatae fuerant per occasionem, qua alii libri ad Graecam Divinorum Officiorum recitationem pertinentes recensiti erant, sic tum ea adhibita sunt, tum in examine, seu recensione *Acoluthiae,* sive Breviarii alia item adnotata fuerunt; ac tandem *anno 1738* in Typographia Congregationis de Propaganda Fide Breviarium, sive *Acoluthia* impressa fuit, in qua continentur Psalterium, Horologium, quod Latinorum Diurno respondet, Paracletica, quae diversos per totum annum hymnos comprehendit, Triodion, quae illa Officii pars est, quae Quadragesimae tempore est recitanda, Penteco-

starium, quod alteram complectitur partem dicendam Paschali tempore, Canones, vel Cantica pro aliis anni totius temporibus, liturgiae S. Ioannis Chrysostomi, S. Basilii et Praesanctificatorum, una cum Epistolis, et Evangeliis pro Missis per totum anni cursum celebrandis, necnon Triodia fuerunt adiuncta, sive hymni pro Quadragesima compositi a SS. Theodoro Studita, et Iosepho hymnographo, qui et inediti, et a Graecis doctis ac eruditis admodum erant expetiti; adeo ut Breviarium in quarto editum, et in quatuor vel quinque tomos divisum, non solum ea omnia comprehendat, quae ad Psalmodiam privatim peragendam necessaria sunt, verum etiam quidquid requiritur pro Missae celebratione.

9. *Acoluthiae,* sive Breviarii correctionem compleri contigit Clemente XII Decessore nostro in Pontificatu sedente; ne autem exorsum interrumpamus filum correctionis librorum Graecorum, addendum hoc loco est, confectam tempore nostro fuisse Meneorum, et Euchologii, ac Ritualis Graecorum recensionem et correctionem; neque idcirco pro certo affirmandum habemus, num id ad effectum finemque, de quibus in praesenti Capite agitur, satis sit. Quamobrem nequaquam praetermisimus mandare, ut periculum fiat, quantum insumendum spatium sit ad Divinum Officium extra chorum persolvendum, recitationem illius peragendo prout in Breviario novo continetur. Si enim illud trium forte quatuorve horarum spatium postularet; nequaquam de medio sublatum illud incommodum foret, cui medendo, rogatu etiam et precibus Episcoporum, quorum in Dioecesibus Graeci Sacerdotes sunt, cogitatio et providentia adhibita fuit. Hoc autem in Typico, quod statuetur, dependet, cum varia Graecis Typica sint, quorum quaedam breviora, quaedam vero longiora sunt; quippe cum, secundum aliud Typicum plures, secundum aliud autem pauciores Psalmi recitentur. Si ea, quae per nos praescripta sunt, fuerint prius executioni demandata, quam nostrae hae ad Tractatum *de Synodo* additiones typis evulgentur; et si ea, quae erunt constituta, rata fient approbatione nostra, nequaquam omittemus facere, ut eadem ipsa in praesenti Opere inserta reperiantur.

CAPUT VI.

De obligatione recitandi Horas Canonicas in Ecclesia Orientali.

1. Quaecumque dicta in praecedenti Capite sunt, quaeque Occidentalem ut plurimum Ecclesiam respiciebant, dicenda pariter hoc loco occurrunt quoad Ecclesiam Orientalem. In ipsa siquidem eadem viget obligatio, per quam Clerici in sacris Ordinibus constituti, Monachi et Religiosi professi, quique ad chorum sunt deputati, singulis tenentur diebus Canonicas Horas recitare. Ibidem praeterea etiam tam ii, qui in Sacris quidem sunt constituti, sed minime ad chorum obligati, quam ii, qui cum choro sint addicti, choro non intersunt, neque Horas Canonicas recitant in choro, easdem debent quotidie extra chorum persolvere.

2. In Constitutionibus illis, quae dicuntur Apostolicae, Orientalis a quibus sine dubio Ecclesia etiam comprehenditur, et de quibus mentio facta priori Capite est, lib. 8, cap. 34, publicarum precum, celebrandae quae in Ecclesiis erant, horae praescribuntur, Matutina videlicet, Hora tertia, Hora nona, Vesperae, et Gallicinium: neque praetermissae ibidem rationes sunt, publicis per quas precibus memoratae horae sint praefinitae. Porro autem huiusmodi preces non privatae quidem erant, aut particulares preces, verum publicae, atque in

Ecclesia Graeca communes, quippe quae ab adstantibus duos in choros dispertitis alternatim concinerentur. Huiusmodi concentus rationem, qua publicae in Ecclesia preces peragi coeptae sunt, Socrates in *Historia Ecclesiastica* lib. 6, cap. 9, autorem facit S. Ignatium Martyrem, qui S. Petro, post Evodium, in Antiochena Ecclesia successit. Theodoretus autem *in Historia Ecclesiastica* lib. 2, cap. 34, memoratae canendi formae epocham statuit recentiorem, eamque ait regnante Constantio fuisse introductam, tum cum Fabianus et Diodorus, adhuc inter Laicos existentes, Populum ad pietatis studium continenter excitando, canere psalmos eumdem docuerunt, atque eamdem deinceps disciplinam ab Antiochena Ecclesia ad alias omnes Ecclesias pervasisse. Maior quidem habenda Theodoreto Antiocheno, quam Socrati fides videretur, ni auctoritas accederet S. Basilii Magni, quae nullo pacto negligenda est; qui *in Epistola sua 63, ad Clerum Neocesareae,* quae vetustiori aetati cantus, in publicis precibus adhiberi soliti, tantopere favet, praefatum morem testatur, tempore iam suo per totum Orientem fuisse receptum, ab Aegyptiis scilicet, a Populis Lybiae, a Thebaeis, a Palaestinis, ab Incolis Arabiae, a Phoeniciis, a Syris, et ab habitatoribus Euphrates, uno verbo ab omnibus illis, apud quos vigiliae, et publicae atque communes preces usu obtinebant.

3. Posito igitur et constituto more, quo et communes in Ecclesia preces fierent, eaeque certa recitandi et canendi norma peragerentur, facile unicuique intelligere est, fieri nequaquam potuisse, ut penes cuiusque arbitrium foret, quas collibitum esset preces canere ac recitare, verum legem aliquam necessario esse debuisse, per quam Psalmorum, Hymnorum, ac Sacrarum Lectionum delectus praescriptus foret.

In Nomocanone Photii lib. 3 titulus est *de Precibus, et Psalmodia, et Lectionibus* et cap. 2 eiusdem titul. 3 praefixum argumentum huiuscemodi est: *Quas, quomodo, qualia canere, precari, aut legere oporteat.* Ibi autem auctoritas affertur, tum Canonum LX, et LXXXV ex iis, qui Apostoli dicti sunt, tum Canonum Concilii Laodiceni, Chalcedonensis, et Concilii Nicaeni secundi, stabilis in quibus et concors Canonicarum precum a Fidelibus faciendarum forma praefinitur.

Qua super re satis prolixae etiam duorum virorum Graecos inter Canonistas insignium adnotationes sunt; altera scilicet Zonarae super cap. 18 Concilii Laodiceni, altera autem Balsamonis super Canone Laodiceno et Carthaginiensi.

4. Quaecumque hactenus dicta, omnia a nobis deprompta a prima Diatriba sunt *de Ecclesiasticorum Officiorum apud Graecos antiquitate* edita Romae *Anno 1721* a P. Abbate Angelo Maria Quirino, qui modo inter dignissimos Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales recensetur; ubi is, postquam ea, qua pollet ingenti eruditionis vi, propositum nuper a nobis argumentum pertractavit, verbis hisce concludit: *Quibus omnibus testimoniis, nam alia brevitatis causa praetermittimus, palam comprobatur morem, laudes Dei in publicis Fidelium conventibus statis horis decantandi, apud Graecos a primis Ecclesiae saeculis obtinuisse.* Tum, postquam de antiquo Ecclesiae Graecae usu Divinas in sacris Conventibus preces in duos choros dispertitis decantandi sapienter edisseruit, ad extremum ita ait: *Quae autem praescriptis horis, praescriptoque communi precationis ritu peragebantur in Ecclesia Graeca publice precationes, fieri nequit, quin certa etiam Psalmorum, Hymnorum, aliarumque Sacrarum Lectionum lege canentibus Fidelibus praescripta peragerentur; nam, laxatis cuiusque orantis voluntati fraenis, incondito prorsus clamore templa personassent.*

5. Tum, cum de Occidentali Ecclesia sermo nobis fuit, sollemne diximus

non Ecclesiasticis modo, sed Laicis etiam fuisse Canonicas Horas in Ecclesiis recitare: idem pariter de Orientali Ecclesia modo affirmandum habemus. Hoc autem ab *Homilia 26* deducitur S. Ioannis Chrysostomi *super actis*, cuius verba huiusmodi sunt: *Non ideo facta est nox, ut per totam dormiamus..... Ecclesia Dei mediis surgit in noctibus. Surge et tu. Ad viros et mulieres mihi sermo est. Flecte genua, ingemisce, ora..... Sit Ecclesia domus ex viris mulieribusque constituta.* S. Gregorius Nissenus in *Vita S. Macrinae* narrat, quod *erat Psalmorum haudquaquam ignara, praefinitamque eorum partem statutis temporibus percurrebat.* Sozomenus lib. 7, cap. 22 de Imperatore Theodosio Iuniore testatur, quod *diluculo hymnos cum sororibus suis alternatim decantavit,* et Zonaras lib. 15 *Historiae,* pag. 134, insidias describens a Michaële Balbo contra Imperatoris Leonis IV vitam instructas, arreptam ab illo temporis eius occasionem dicit fuisse, in quo hic ad canendum cum Clericis suis Matutinum occupatus erat. Praeterea autem, quemadmodum inter Occidentales etiam ex Laicis quidam hodierno tempore reperiuntur, Divinum a quibus Officium, solius dumtaxat praecipuae pietatis studio, extra chorum recitatur; idem in praesentia apud Orientales contingere sciendum est. Quod quidem Georgius Feclavius testatur sect. 3, pag. 26 in Commentario suo super *Enchiridion de Statu hodierno Ecclesiae Graecae Christophori Angeli,* cuius verba hic afferimus: *Cuius troparia eleganti oratione Graeca composita, ut nostri Horas Canonicas... Non Sacerdotes solum et Monachi, verum etiam ex vulgo plurimi, qui bonam Religionis partem in harum precum recitatione quotidiana collocant.*

6. De Occidentali idem Ecclesia priore Capite ubi egimus, dictum a nobis fuit, quod, ferventiori pietatis studio in Laicis restincto, factum sit, ut Horarum Canonicarum recitatio ad eos redigeretur, qui ad chorum erant obligati; cuiusmodi tum Monachi, tum omnes Clerici fuerunt; quippe cum nemo in Ordinem adscisceretur clericalem, quin Ecclesiae alicuius servitio addiceretur, ubi adiuncta obligatio erat, ut choro eiusdem Ecclesiae interveniret; commutata autem deinceps disciplina, et Clericorum a chori obligatione immunium usu introducto, non idcirco eos ab obligatione exemptos remansisse Canonicas Horas privatim recitandi, quoties ii in maioribus Ordinibus essent constituti, aut simplici aliquo Beneficio gauderent: omnia haec in Orientalis etiam Ecclesiae Clericis dicimus pariter evenisse, sicuti affatim comprobatum videre est apud Tomassinum *de veteri et nova Ecclesiae disciplina* part. I, lib. 2, cap. 72 per tot.

7. Postremo autem, ubi sermo itidem fuit de Occidentali Ecclesia, a nobis indicatum est, obligationem illam, per quam in sacris Ordinibus constituti, vel Beneficiati recitare privatim Canonicas horas tenentur, antiqua, constanti, et rationabili consuetudine esse innixam, quae legis vim habeat: non secus item dicendum est de Ecclesiae Orientalis Ecclesiasticis. Copti Romae degentes super huiuscemodi re interrogati, adumbratum videre se, responderunt, Canonicas Horas recitandi praeceptum in eo quod Psalmista ait: *Septies in die laudem dixi tibi;* in collectione item Canonum Isaaci Ben Assali haberi septem Horarum Canonicarum mentionem; atque in antiqua expositione Evangelii, quae per Feriam Sextam Maioris hebdomadae ab Ecclesia Coptica recitari consuevit, septem Canonicas horas etiam enumerari. Caeterum apud se recitationem Offici Divini ex antiqua laudabili et communi consuetudine in obligationem deinceps atque praeceptum transisse. Quamobrem in Constitutione nostra incipiente *Eoquamvis tempore,* quae Bullarii tom. 1, 129[a] est, § 44 ita habetur: *Quantum assequi potuimus coniectura, et testimonio Monachorum Ritus Copti in Urbe degentium, quos ea de re percunctari non praetermisimus, Dia-*

coni, Subdiaconi, et Presbyteri Ecclesiae Orientis nulla lege expressa, Canone, aut Concilii Decreto adiguntur ad recitationem Officii Divini. Quia vero positi in huiusmodi ministerii gradibus tenentur Omnipotenti Deo orationes et sacrificium laudis offerre, etiam apud Orientales laudabilis invaluit consuetudo recitandi Divinum Officium. Subsequenti autem § 45, ut propositae quaestioni responderemus, num ii, qui apud eos in infantili aetate ordinati erant, tenerentur Divinum Officium recitare; teneri eos respondimus, Canonicas Horas more suae Nationis recitare, si in aetate a nobis praefinita, ordinem in infantili aetate receptum, sollemni forma ratum habuissent. Pontifex Innocentius IV in Instructione sua, alibi a nobis laudata, ad Legatum suum in Cypro ita scriptum reliquit: *Sacerdotes autem dicant horas Canonicas more suo;* paulo autem post: *Promovendi vero ad Sacerdotium et Presbyteri, qui praeficiendi fuerint Ecclesiarum regimini, examinentur antea diligenter, si praecipue de Horis Canonicis, et Missarum officiis secundum distinctionem temporum exequendis sint sufficienter instructi.* Cum varia Pontifici Gregorio XIII dubia per Patriarcham Maronitarum fuissent proposita, Pontifex in responso, quod uni eorumdem reddidit, in hunc modum pronunciavit: *Tenentur etiam omnes Ordinati ad Horas Canonicas saltem illi Nationi consuetas, et a viris doctis recognitas, non solum Beneficiati, sed etiam qui sunt in Sacris sine Beneficio;* quemadmodum etiam a nobis in cit. § 45 refertur. Pro eo autem quod attinet ad Italo-Graecos, in pluries memorata Constitutione nostra, quae *Bullarii* tom. 1, 57[a] est, quaeque incipit *Etsi Pastoralis* ad § 7, num. 5, ita praescribitur: *Sacerdotes, et qui sunt in sacris Ordinibus constituti, Horas Canonicas more suo dicant.* Quae cum ita sint, affirmari posse omnino videtur, nihil Occidentalem inter atque Orientalem Ecclesiam interesse discriminis, pro eo quod attinet ad obligationem privatim etiam Canonicas Horas recitandi, tam pro iis, qui ad Chorum sunt addicti, tam pro aliis, qui in Sacris sunt constituti, sed minime Beneficiati, tum aliorum etiam respectu, qui, cum Tonsurae aut minoribus Ordinibus initiati sint, Beneficio gaudent, quantumvis choro minime sint addicti; praeterea autem usquequaque uniformem in utraque Ecclesia esse obligationis eiusdem originem, cum tam in una, quam in altera, obligatio originem sumpserit a consuetudine, atque item utrobique longe consuetudine posteriores leges sint, quibus obligationi, a consuetudine profectae, vis et firmamentum adiungitur.

8. Tanta demum hac in re conformitas est disciplinae, ut quemadmodum Sacerdotibus Latinis per Rubricas iniungitur Missam non ante celebrare, quam Matutini recitationem atque Laudum absolverint; idem Graecis etiam Presbyteris in pluries laudata Constitutione Innocentii IV iniunctum fuerit: *Sacerdotes* etc. *Missam celebrare prius quam Officium Matutinale compleverint non praesumant;* quod item Sacerdotibus Italo-Graecis in pluries citata Constitutione nostra 57, § 7, num. 5 praescribitur. Non ignotum nobis est, magnam Theologos inter controversiam inesse, utrum transgressio huiuscemodi mortale peccatum, an veniale sit. Hac de re edisseruimus nos in Tractatu nostro *de Sacrificio Missae* tom. 2, cap. 4, editionis Italicae; Latinae vero Sect. 2, num. 102.

CAPUT VII.

De libris sacris Nationum Orientalium eorumque Correctione.

1. Quamquam nihil aliud in praesenti opere nobis propositum est, nisi ut de Italo-Graecis agamus; cum tamen in eiusdem decursu non semel de Graecorum etiam Orientalium ritibus sermonem habuerimus, non incongruum factu existimamus, ut postquam praecedenti capite de Sacris Graecorum Libris eorumque correctione verba fecimus, breviter in Capite praesenti correctionem sacrorum Librorum Catholicarum Nationum Orientalium indicemus.

2. Primo itaque: exstat Armeno idiomate impressum in Typographia Congregationis de Propaganda Fide Missale Patrum Dominicanorum; Armenorum autem Schismaticorum liturgia a Vartamo Anhanian Presbytero Armeno descripta fideliter fuit; eaque emendata et correcta, Typis impressa est Anno 1677; omnia haec, etsi cura atque opera confecta sint Magistri Sacri Palatii Apostolici illius temporis, quia tamen compertum minime est, num is ad correctiones aliorum operam adhibuerit, et num correctiones ipsius examinatae postea fuerint atque approbatae, ulteriori videtur trutina editionem eiusmodi esse adhuc expendendam.

3. Ad Coptos iam vero quod attinet, cum apud hos usus atque intelligentia Coptici Sermonis interciderit, mos eisdem est, ut omnes suos Ecclesiasticos libros Coptica lingua descriptos habeant, adiecta tamen ab uno latere versione Arabica, quae vernacula lingua Orientis totius est. Copticum autem Missale *Anno 1736* in Typographia Congregationis de Propaganda Fide impressum fuit, atque eorumdem paulo post Psalterium item excussum est et Horologium, sive Diurnum. Omnia vero haec non ante praestita sunt, quam diligens eorumdem voluminum recensio et examen peractum fuit in Congregatione, quae super correctione librorum Ecclesiae Orientalis est destinata.

4. Apud Melchitas cum antiquitus tam in Sermone, quam in Sacris functionibus peragendis Graeca lingua in usu foret; in praesentia tamen, etsi retinent eamdem in suis Ecclesiasticis libris, non retinent tamen ipsius intelligentiam, propter eaque in libris illorum, quos descriptos habent Graeco idiomate, Arabica adlatus versio est apposita. Horum porro Missale, quod idem ac Graecorum Missale est, licet in Valachia in utraque lingua, Arabica scilicet et Graeca, excussum sit, quod idem est de Horologio, sive Diurno, petitum ab eisdem nihilominus est, ut ea in Typographia imprimantur Congregationis de Propaganda Fide; quamobrem cum Missale in Valachia impressum iam recensitum fuerit, quia tamen Typographia in rebus fuit magis necessariis occupata, neque Missale, neque Horologium hactenus est impressum.

5. Missale ad usum Ecclesiae Maronitarum excussum Romae in Typographia, quae Medicaea dicta est, Latino huiuscemodi titulo in fronte praefixo: *Missale Chaldaicum iuxta ritum Ecclesiae nationis Maronitarum. Romae Typographia Medicaea Anno 1594 permissu Superiorum.* Hocce Missale Alumni Collegii Maronitarum, Gabriele Cardin. Palacotto Protectoris munus Collegii eiusdem gerente, Pontifici Clementi VIII dedicarunt: *Quamobrem, Pater Beatissime, hoc ipsum Missale Chaldaicum recentibus typis summo labore atque industria Romae impressum Sanctitati tuae, tamquam felix atque auspicatum Patriar-*

chae nostri omniumque Maronitarum erga te et Sedem Apostolicam devotionis ac religionis pignus damus atque consecramus, tum in ipsius Missalis calce impressionis tempus hisce verbis est adnotatum: *impressum Romae cum licentia Superiorum anno ab Incarnatione Domini 1594. Pontificatus Sanctissimi Domini nostri Clementis VIII anno quarto, Illustrissimo et Reverendissimo D. Gabriele Episcopo Sabinensi Cardinale Palacotto Maronitarum Protectore, ac Illustrissimo et Reverendissimo Patre D. Sergio Riso eorumdem Maronitarum Patriarcha.* Huiusmodi autem Missale a Patre Thoma de Terracina Sacri Palatii Apostolici tunc temporis Magistro recensitum approbatumque fuit, eiusque Approbationis testimonium in ipso pariter Missali consignatum exstat, hac forma: *Frater Thomas de Terracina ordinis Praedicatorum Sacrae Theologiae Magister vidit, et nihil contra fidem et bonos mores invenit, sed omnia consona fidei Sacrosanctae Romanae Ecclesiae.* Verum cum nequaquam exploratum sit, in recensione huiuscemodi adhibitum examen fuisse virorum et linguae peritorum, et Orientalium rituum consuetudinem callentium, idcirco opportunum factu esse a quibusdam est reputatum, si quando illud iterum excudi contingat, ea omnia suppleri, quae in memorata prima editione omissa sint.

6. Sergius Archiepiscopus Damasci Maronita, cum Ioannis Patriarchae totiusque nationis nomine ad Apostolicam Sedem venisset, verbis eorumdem apud ipsam suppliciter egit, ut Libri ipsorum ad Sacrificium Eucharisticum, ad Psalmodiam aliasque functiones Ecclesiasticas pertinentes, cuiusmodi officia Missalia et Ritualia sunt, Romae imprimerentur, atque ut diligens ante impressionem eorumdem recensio, sive examen doctis viris committeretur. Cum huiusmodi precibus Summus Pontifex Paulus V annuisset, atque Officium Simplex Feriale Maronitarum in Latinam linguam conversum esset, quae versio in Bibliotheca exstat Sanctae Crucis in Hierusalem, tum in alia Collegii Maronitarum attestatio Cardinalis Bandini reperitur ad Patriarcham directa, in qua is et recensitum esse Pauli V Pontificis Maximi iussu Officium simplex Maronitarum exponit, idemque correctum simul fuisse atque emendatum: *Facta diligenti eiusmodi libri examinatione, adhibito etiam aliorum Theologorum studio, quaedam observata sunt, quae suspicionem aliquam ingerere potuissent, nisi aliis eorumdem Codicum verbis, quibus luculenter Catholicam fidem profitemini, explicata mansissent. At, ne ullo unquam tempore, etiam verbo, ab Apostolica doctrina videamini, qui sensu non dissidetis, ea omnia ad normam Romanae Ecclesiae corrigi et emendari Sanctissimus Paulus V iussit, praesertim cum amplitudo tua* (alloquitur Patriarcham) *et Praedecessores tui literis, missisque vestro et totius nationis nomine legatis, hoc ipsum saepe saepius postulaveritis.* Ad quam Cardinalis Bandini Epistolam consimile aliud habetur testimonium, quod per Syriacae, sive Chaldaicae linguae peritos editum fuit. Postquam igitur Officium memoratum tali modo correctum excussumque fuit, Summus Pontifex Urbanus VIII illud a Maronitis recipi idemque in publicis et sollemnibus precibus per ipsos adhibendum esse praecepit: *titulus autem* Officii ipsius huiusmodi est: *Officium Simplex Feriale impressum Romae in Collegio Maronitarum Anno 1624 sub Urbano VIII.* Aliud iam vero Officium Simplex Feriale item Maronitarum *Anno 1647* typis mandatum est; quod abbreviatum Officium dici sive Breviarium potest, complures in quo Orationes, Hymni et Cantica omittuntur, quae in priore Officio continentur; idque ad faciliorem reddendam Officii huiusmodi recitationem ad eorum commoditatem, quibus obligatio incumbit, ut idem Officium recitent extra chorum.

7. Missus *Anno 1650* a Ioanne Safrensi Antiocheno Patriarcha Maronita-

rum ad Pontificem Innocentium X quidam nationis illius Presbyter fuit, nomine Faustus Naironi; is cum Patriarchae eiusdem verbis Pontifici supplicasset, ut Officium Sanctorum tam hiemale, quam aestivum excudi mandaret, negotio huiusmodi examini Congregationis de Propaganda Fide commisso, eadem Congregatio mandavit, ut Latina per memoratum Faustum Presbyterum Officii ipsius versio conficeretur; qua absoluta, compluribus doctis viris in partis tam hiemalis, quam aestivae examine, sive recensione adhibitis, variae ad idem Officium factae correctiones fuerunt, atque utraque ipsius pars sub Alexandro VIII Summo Pontifice typis exstat impressa Congregationis supra memoratae: *Nos infrascripti a Sacra Congregatione Eminentissimorum et Reverendissimorum DD. Cardinalium de Propaganda Fide et a Reverendissimo Patre Sacri Palatii Apostolici Magistro specialiter deputati vidimus*, *ac diligenter examinavimus hanc partem Breviarii Syriaci, quae Proprio de Sanctis temporis hiemalis respondet, et nihil in ea invenimus, quod sanae et Catholicae fidei adversaretur; immo omnia ad plurimas huius temporis haereses confutandas, et eamdem fidem Catholicam, quam Sancta Romana Ecclesia profitetur, confirmandam aptissimam esse: Quapropter illam typis dari, et populis Orientalibus ad Divina Officia publice, privatimque persolvenda concedi posse censemus.* Huiuscemodi autem approbationi eorum, qui subscripserunt, nomina subiecta sunt, videlicet: P. Raphaël Aversa Clericorum Minorum, Abraham Echelensis Maronita, Syriacae linguae Professor, Faustus Naironus Banesius Maronita, P. Ludovicus Marracci Clericorum matris Dei, Arabicae linguae Professor; cui quidem approbationi consimilis approbatio apposita etiam reperitur ad partem aestivam.

8. Atque haec quidem ea omnia sunt, de sacris quae Maronitarum libris erant nobis exponenda, neque aliud reliquum hoc loco est, nisi illud addendum, scilicet idem Simplex Feriale Officium tum *Anno 1717* in eadem Typographia aliquot cum additamentis atque Orationibus impressum esse, quae non ad Officii quidem recitationem pertinent, sed ad functiones potius a Parochis peragendas, tum deinde *anno 1731* Simplicis eiusdem Officii Ferialis Maronitarum editionem aliam confectam fuisse, praesidente, eamque rem accurante Praesule Assemano, Vaticanae Basilicae Canonico et primo Bibliothecae Custode, viro tam propter doctrinam, quam propter eximiam in linguis Orientalibus peritiam optime conspicuo, quo ab Officio sublatae aliquot orationes sunt ad faciliorem commodioremque ipsius recitationem.

9. Rutheni Poloniam, Moscoviam, aliaque Regna et Provincias incolentes trans flumen Istrum ut plurimum sitas, tam Schismatici quam Uniti, et Graecum servant ritum, et liturgias, orationes atque Ecclesiasticas preces antiquo Slavo, seu Illyrico Idiomate conversas habent; iidem pariter Missale, Breviarium, ac Rituale habent Euchologio et Horologio Graecorum consimile, idiomatis dumtaxat et characterum discrimine excepto. Horum cum in regionibus typographicae formae nequaquam desint, hae vero, ut plurimum sint penes Schismaticos, neque umquam occasio evenerit, ut libri eorum Romae recuderentur, facile admodum est, erroribus ipsos ac mendis esse conspersos; quamobrem eorumdem etiam necesse videtur esse et examen instituere, et novam editionem adornare.

10. Alii item Populi in Liturgia atque in Sacris libris linguam adhibent Illyricam, sive Slavam, aliove nomine Slavonicam dictam iique in Dalmatia, ac vicinis aliis eiusdem regionis partibus dispersi sunt, eorumque Sacerdotes et Latinum sequuntur ritum Ecclesiae Romanae, et Breviarium item,

ac Missale Romanum retinent, utrumque tamen Illyricam in linguam conversum. Praesulis Ingoli Congregationis Secretarii de Propaganda Fide relatio exstat, Congregationi eidem ab ipso exhibita, qua in relatione expositum legitur a Ferdinando II Imperatore fuisse, quod, cum in diversis Provinciis Divina officia Latino quidem ritu, verum idiomate Illyrico celebrarentur, necessarium videbatur, Missalia Romae idiomate eodem typis excudi; etenim cum ex Missalium inopia nequaquam Populis copia fieret, ut Catholicorum Missae interessent Illyrico idiomate celebrantium: ex eo evenire, ut iidem conferrent se ad Schismaticorum ecclesias, atque ibi Missae interessent, quae praedicta lingua celebratur; qua ex re magnum redundare religioni detrimentum, eo quod facilis ea via infelix Catholicorum ad Schismaticos transitus redderetur. Itaque cum idem Princeps dono Congregationi Illyricos characteres misisset, Hieronymianos scilicet, quibus ii utuntur, Latinum qui sequuntur ritum, et Cyrillianos quos ii adhibent, Graecus a quibus ritus servatur, in Typographia Congregationis de Propaganda Fide Missalia pro Sacerdotibus Illyricis ritus Latini impressa fuerunt. Anno autem *1737*, cum ut eadem rursus excuderentur petitum esset, datae ad Iaderae Archiepiscopum Literae sunt, ut quoniam praefatum Missale iterum imprimendum esset, daret ipse operam, ut et illud per doctos et linguae peritos viros diligenter observaretur, simulque significaret, si quid correctione, mutatione, aut additione in eodem opus fieret; quam rem sibi demandatam sicuti dignus Praesul perficere nequaquam omisit, ac mutationes additionesque, quas idem necessarias atque opportunas existimabat, indicavit; sic iisdem in Congregatione, quae habita fuit, expositis examinatisque, decretum mandatumque ab eadem est, ut idem Missale denuo imprimeretur. Adhibita igitur opera Sacerdotis Matthaei Caraman, ritus pariter atque idiomatis periti, qui a supramemorato Iaderae Archiepiscopo Romam missus fuit, quique deinceps a nobis ad Archiepiscopatum eumdem est promotus, nova, eodem accurante, Missalis editio *Anno 1741* confecta est, eiusque exemplaria exstant in Collegio de Propaganda Fide.

11. Atque haec quidem habuimus, quae in praesenti Capite exponeremus, idque ea potissimum de causa, ut comperta unicuique cura et sollicitudo sit, quam adhibet Sancta Sedes ad spirituale Ecclesiae Orientalis beneficium, ad servandam in ipsa sartam, tectam (erroribus omnibus exclusis) fidei puritatem, atque perfectam cum eadem Sede Apostolica conformitatem in sana doctrina. Neque tamen ex iis, quae de diligentiis ante sacrorum librorum editionem adhibitis, ac maturo eorumdem examine superius sunt exposita, praeclusum idcirco doctis ac peritis viris aditum esse arbitrandum est, quominus permissum eisdem sit ea, qua par est reverentia, Romanis pro tempore Pontificibus indicare, si quid forte in sacris libris, quibus adhibita correctio fuerit, remansisset, quod correctione adhuc dignum censeretur: cum minime praeclusum fuerit, neque in praesens praecludatur humilis huiuscemodi aditus in eo etiam, quod ad Breviarium spectat Romanum, quamvis illud, ut dictum superius est, pluries correctum sit atque emendatum, et quamvis eiusdem emendatio longe facilior, quam correctio sacrorum librorum Orientalium sit. Ad hanc vero rem rite perficiendam requirendae primum ac eligendae personae sunt, quae linguarum peritia praeditae sint; tum deinde optimum factu esset, multumque facilitatis examini et correctioni afferret operis, quod expendendum suscipitur, si per eos electos viros eiusdem operis versio ab Orientali lingua fieret in idioma Latinum, praesertim cum ex Theologis Consultoribus non ita facile reperire eos sit, coniuncta in quibus cum Theologia doctrina sit etiam peritia linguarum, neque

parum habeatur inter eos quemquam inveniri, qui omnibus, quibus oportet, doctrinae praesidiis sit instructus. Qua in re illud praeterea etiam contingit, ut cum ex Theologis quidam reperiantur, qui licet exactam eorum habeant cognitionem, quae ad Occidentalis Ecclesiae rationes pertinent, parum ea cognita habeant, quae ad Ecclesiam spectant Orientalem: facile ex eo fit, ut quidquid ab illa discordet improbandum esse existiment atque damnandum; ex quo absurda et confusiones evenit exoriri, quemadmodum apposite animadvertit Eusebius Renaudotius *Liturg. Oriental.* tom. 2, *Observ. in Liturgiam Syriacam* pag. 48 ac tamdem experientia compertum fit, quam sit difficile personas, linguarum etiam peritae quae sint, invenire, quae eodem sint idoneae operum, quae correctae fuerint impressioni accurandae praeesse, ut ea in lucem prodeant ab erroribus immunia.

CAPUT NOVISSIMUM.

De regimine Italo-Graecorum, qui in Latinorum Episcoporum Dioecesibus habitant, quique eisdem subiecti sunt.

1. Quemadmodum Latinis Episcopis, quorum in Dioecesibus Graecae Coloniae sunt, iniuncta per Sacros Canones obligatio sit Graecorum Vicarium retinendi, aut alium saltem penes se Graecum Ecclesiasticum hominem habendi, cum quo, quidquid ad Graecorum regimen pertineat, conferre, et cuius consilio opportune super eisdem decernere possit ac providere, alio iam loco a nobis explicatum est. Sane quidem si familiaris hodierno foret tempore in Sicilia Graeci usus idiomatis, quemadmodum iis temporibus fuit, quibus ea Patriarchae subiecta erat Constantinopolitano, et cum Graeci atque ritus ac sermonis usus in omnibus Regni illius Ecclesiis obtinebat, sicuti Canonicus Ioannes de Ioanne ostendit in Tractatu suo *de Divinis Siculorum Officiis* Cap. 11, num. 8; praeterea autem, si Italiae atque adiacentium Insularum Populis familiaris in praesentia utriusque linguae, Graecae scilicet ac Latinae, usus adesset, quemadmodum per aliquot saecula familiaris fuit in Urbe Neapoli: unde postea controversiae illi inter eruditos locus datus est, utrum scilicet bini eodem tempore Episcopi, alter Latinus, atque alter Graecus Neapoli exstiterint; de qua controversia quamplurimis et erudite agit Canonicus Mazzocchius in sua Dissertatione historica de Unicitate Ecclesiae Cathedralis Neapolis part. 2, sect. 2, pag. 105; tunc Latinis Episcopis, quorum in Dioecesibus Graeci incolae sunt, licitum fortasse foret ab onere se eximere Graecum Vicarium retinendi, haberetque illa etiam controversia locum, quae Canonistas inter agitatur, utrum videlicet Episcopo, qui omnia exequi per se valeat, et cui Vicario Generali minime opus sit, obligatio nihilominus incumbat, ut eumdem Vicarium retineat; verum cum alia praesentium temporum conditio sit, et cum sit difficile Latinos Episcopos reperire, familiarem qui expeditumque Graeci idiomatis usum habeant: nemo non videt, certam inde exoriri necessitatem, vel hominis Graeci, vel eius, qui Graecae linguae peritia rite praeditus sit, qui Episcopo adsistat, atque in Graecorum regimine administri officio fungatur. Quoniam vero in huiuscemodi regimine varia Episcopalis providentiae capita comprehenduntur, idcirco nos dabimus operam, ut quae eorum praecipua sunt, in hisce, quos subiungimus, paragraphis singillatim indicemus.

§ I.

DE VIGILANTIA SUPER PURITATE RELIGIONIS, EXCLUSIONE RITUUM AC CAEREMONIARUM, QUAE EIDEM OFFICERE POSSUNT, AC DE RETINENDA OBSERVANTIA RITUUM CONSUETORUM, QUI ERRORES CONTRA FIDEM MINIME CONTINEANT VEL FOVEANT.

2. Quae in Paragraphi huiusce Titulo a nobis praefixa sunt, illi agendi rationi omnino respondet, qua S. Sedes Graecorum respectu semper usa est, quamque perpetuo conservavit. Ea nimirum ipsius mens et cura semper fuit, tum ut, reiectis erroribus, ii in credendo nobis conformes sint, tum ut, caeremoniis illis ac ritibus eliminatis, quae male credendi fomentum, aut honestati offensionis sunt, caetera apud eos integra atque immutata serventur; quippe cum Ecclesia Regiae Sponsae consimilis sit in *vestitu deaurato,* idest in vestitu caritatis et verae fidei, *sed circumdata varietate;* quam ad rem apposite S. Gregorius Epist. 4, ad Leandrum Lib. 1, ita scripsit: *in una Ecclesia nil officit consuetudo diversa;* et S. Leo IX ad Michaëlem scribens Patriarcham Constantinopolitanum, et conquerens, sicut alibi memoratum est, quod Latinorum Ecclesiae Constantinopoli forent occlusae, cum Romae Ecclesiae Graecorum mansissent apertae, ita scriptum reliquit: *Scito namque,* eumdem Michaelem alloquitur, *quia nil obsunt saluti credentium diversae pro loco et tempore consuetudines*, dummodo tamen fides illibata remaneat.

3. Verum ut hanc rem accuratiori, ut dicitur, trutina examinemus: Pontifex Innocentius III, quamquam tempore ipsius Latini potiti Constantinopoli forent, atque ipse, sicuti alio loco memoratum est, statuisset, ut Latinus ibi Patriarcha haberetur, cuius auctoritati tam Graeci, quam Latini subiecti essent, sententiam tamen suam hisce verbis enunciat in Decretali *Licet de Baptismo* condita in Concilio Lateranensi quarto ad Cap. 4, tom. 7 Collectionis Harduini pag. 22: *licet Graecos diebus nostris ad obedientiam Sedis Apostolicae revertentes fovere et honorare velimus, mores ac ritus eorum, quantum cum Domino possumus, substinendo, in his tamen illis deferre nec volumus, nec debemus, quae periculum generant animarum, et Ecclesiasticae derogant honestati;* eamdem quoque agendi rationem tenuisse compertum est Pontifices Summos Innocentium IV et Alexandrum IV. Horum siquidem primus in Epistola, quam ad Othonem conscripsit Cardinalem Tusculanum, suum in Cypro Legatum, et cui negotium demandaverat, ut quasdam sedaret controversias, quae Latinos inter et Graecos exortae erant, sic habet apud Labbe *in Collectione Conciliorum* editionis Venetae Tom. 14: *Verum quia nonnulli Graecorum iamdudum ad devotionem Sedis Apostolicae redeuntes ei reverenter obediunt, et intendunt, licet et expedit, ut mores ac ritus eorum, quantum cum Domino possumus, tolerantes ipsos in Ecclesiae Romanae obedientia praeservemus; quamquam in his, quae animarum periculum parerent, vel honestati Ecclesiasticae derogarent, nec debeamus illis deferre aliquatenus, nec velimus.* Porro in eadem Epistola, postquam praescripsit tum id, quod a Graecis faciendum esse statuebat, tum ea, quae minime eisdem vetanda esse expediens reputabat, suam ad extremum sententiam huiusmodi verbis concludit: *memoratis autem Archiepiscopo Nicosiensi et eius suffraganeis Latinis firmiter auctoritate nostra praecipias, ut eosdem Graecos super praemissis contra huiusmodi provisionem, et deliberationem nostram non inquietent aliquatenus, nec molestent.* Ad alterum autem Pontificem quod attinet, nimirum Alexandrum IV: is in Constitu-

tione sua, quam pro sedandis item controversiis condidit, quae in Regno Cypri inter Episcopos Latinos et Episcopos Graecos fervebant, Latinis Episcopis praecipit, ut ad Synodos suas Graecos Ecclesiasticos convocent, seque velle declarat, eos etiam Synodalium Decretorum obedientiae obligatos remanere, apposita tamen conditione, seu reservatione, ut subiicitur: *recipere ac observare Synodalia Statuta, quae tamen Graecorum ritibus Fidei Catholicae non adversis, et a Romana Ecclesia toleratis non obvient,* quemadmodum in laudata collectione Labbeana, tom. 14, pag. 279, videre est. Laudabilem huiuscemodi regulam, seu praescriptum Elias Archiepiscopus Nicosiensis adimplevit *anno 1340* in Statutis suis Synodalibus, ut tom. 15 memoratae Collectionis Labbeanae pag. 775 editionis Venetae habetur, ubi pro eo, quod ad Graecos attinet, huiuscemodi apposuit declarationem: *per hoc autem non intendimus inhibere Graecis Episcopis et eorum subditis, quin ritus suos Fidei Catholicae non adversos sequantur, iuxta compositionem a felic. record. Domino Alexandro Romano Pontifice in Regno Cyprio inter Latinos et Graecos editam et observatam.*

4. Eadem haec S. Sedis mens et ratio servata ab eadem esse etiam deprehenditur, sive cum de iungendo per Conventiones unitatis seu concordiae foedere cum eisdem Graecis actum est, sive cum pro Graecorum Clericorum educatione fundata Collegia sunt, vel demum quotiescumque occasio aliqua sese obtulit, ut quidpiam statuendum fuerit, quod ad Graecos pertineret. Et quidem cum in Generali Concilio Lugdunensi secundo Pontifex Beatus Gregorius X ad Imperatorem Michaëlem Palaeologum Confessionem fidei misisset Decretumque unionis, quae in Concilio sancita, et Legatorum Orientalium iuramento rata habita erat, ut tam ipse Imperator quam reliqui ex Episcopis eisdem opportune subscriberent, in hoc quidem Imperator et Orientales obtemperarunt, sed hoc quem subiicimus modo protestati sunt: *Sed rogamus Magnitudinem Vestram..... quod permaneamus in ritibus nostris, quibus utebamur ante Schisma, qui scilicet ritus non sunt contrarii contra supradictam fidem, nec contra Divina praecepta,* quam protestationem insertam videre est in eorumdem Epistolis tom. 8 *Collectionis Harduini* pag. 698. Et quamquam ad huscemodi postulatum minime adsit beati Gregorii responsum, cum tamen ipse unionem illam, cui subscriptum fuerat, bonam ac ratam habuisset, satis idoneo id argumento est, ut ipsam a Pontifice eodem admissam, receptamque fuisse concludatur. Sane quidem inter Gregorii Successores Pontifex Nicolaus III suam eadem de re per Legatos Constantinopolim missos hisce, quae sequuntur, verbis sententiam expressit, sicuti habetur apud Rainaldum *ad Annum Christi 1278: de caeteris autem Graecorum ritibus eadem Romana Ecclesia intendit Graecos, quantum cum Deo poterit, favorabiliter prosequi, et ipsos in illis ritibus, de quibus Sedi Apostolicae visum fuerit, quod per eos Catholicae Fidei non laedatur integritas, nec Sacris Statutis Canonum derogetur, perseverare permittit.* Iam vero altera quoque utriusque Ecclesiae unio, quae in Concilio Florentino facta est, a Pontifice Eugenio IV et a Ioanne Palaeologo cum eiusdem protestationis interventu recepta atque admissa fuit: *ne ex ritibus nostrae Ecclesiae aliquid immutetur,* quemadmodum videri potest tom. 9 *Collectionis Harduini* pag. 395. Satis quoque illud celebre est, quod in unione pariter nationis Ruthenae factum fuit. Cum ea enim, gerente Pontificatum Summum Clemente VIII, abiurato Graecorum Schismate, in Romanae Ecclesiae gremium rediisset, non multo post rumor ad disturbandam pacem percrebuit, omnes eos antiquos ritus, quibus antea Rutheni in Divinis Officiis, in sacrificio Missae, in administratione Sacramen-

torum, et in sacris functionibus, uti consueverant, in eadem unione abolitos fuisse; quamobrem Pontifex Paulus V datis Apostolicis literis *Anno 1615*, quae relatae habentur in Graecorum *Enchiridio*, quod Anno 1717 Beneventi editum est, ita sollemniter declaravit: *dummodo veritati et doctrinae fidei Catholicae non adversentur, et Communionem cum Romana Ecclesia non excludant, per unionem praemissam tollere, aut extinguere, Ecclesiae Romanae intentionem, mentem et voluntatem non fuisse, nec esse, nec id dici, vel censeri potuisse, nec posse, quin imo dictos ritus eisdem Ruthenis Episcopis, et Clero ex Apostolica benignitate permissos, concessos, et indultos esse.*

5. Et quoniam de Collegiis, quae pro Clericorum Graecorum educatione a Romanis Pontificibus fundata sunt, mentio desuper facta est, deque iis occasionibus, in quibus aliquid ab iisdem est decretum, quod ad Graecos pertineret, plura animadvertendum est videri Collegia, quae a Romanis Pontificibus fundata sunt: horum unum nuncupatur Graecorum Collegium, alterum dictum est Maronitarum, aliud praeterea habetur Armenorum; quae omnia Collegia Romae existunt, sicuti deprehendere est in *Constitut. 63, Gregorii XIII Bullarii novi* tom. 4 part. 3; *in Constitut. 147 et in alia Constitut. 173* eiusdem Pontificis in eodem Bullario tom. 4, part. 4, atque in ipsius Annalibus Maffei tom. 1, lib. 5, num. 36: quibus quidem in Collegiis, praeter eam cui provisum est curam, ut iuvenes bonis moribus, atque artibus ad Ecclesiasticum vitae statum ineundum informentur, alia etiam, ex Pontificio praescripto, cura adhibetur, ut Graecus in eisdem ritus conservetur. Quemadmodum manifeste ex Apostolicis Bullis deducitur, quibus eorumdem Collegiorum fundationes confirmatae sunt. Qua ex re dici potest evidenter comprobatum, Sanctam Ecclesiam nihil aliud a Graecis quidem Orientalibus exigere, nisi ut in fide Apostolicae Sedi sint uniformes, eosque ritus eliminent, unde fidei vel honestati quidpiam offensionis redundet. Caeterum eamdem nihil plane impedire, quominus ipsi in aliorum rituum possessione permaneant, qui puri, quique eiusmodi labe minime infecti sint. Porro ab Italo-Graecis ipsam S. Sedem nihil postulare, nisi ut sartam tectam Fidei puritatem conservent, eaque omnia adimpleant, quae in Apostolicis Constitutionibus quoad ipsos praescripta sunt; quin tamen ex quibusdam, quae eorumdem respectu sunt vetita, et in quibus ad ritus quosdam in peculiaribus circumstantiis respicitur, qua de re in hac nostra ad Tractatum *de Synodo* Appendice opportunis locis explicatum est, inferri quidquam possit, quod Graecis Orientalibus praeiudicio sit: quippe cum eisdem sit licitum, utcumque ea interdicta fuerint Italo-Graecis, in ipsorum rituum usu perseverare, dummodo nihil ex iis aut Catholica credendi norma capiat detrimentum, vel debita honestas praeiudicium patiatur.

Anno 1720 celebrata Xamosciae cum esset Provincialis Synodus Ruthenorum, quae anno deinceps 1724 a Summo Pontifice Benedicto XIII confirmata est, peculiaribus de causis ex eiusdem Synodi Decreto, de ritibus quibusdam, qui a Graecis adhiberi consueverant, alii quidem interdicti, aliis vero moderamen impositum est. Pontifex autem dum Apostolicis literis suis Synodum eamdem confirmavit, protestatus in iisdem est, illam se Apostolica munire auctoritate, *ita tamen, quod per nostram praedictae Synodi confirmationem nihil derogatum esse censeatur Constitutionibus Romanorum Pontificum Praedecessorum nostrorum, et Decretis Conciliorum Generalium emanatis super ritibus Graecorum, quae, non obstante huiusmodi confirmatione, semper in suo robore permanere debeant.* Clarior iam vero huius ipsius asserti comprobatio exstat in *Constitutione nostra 57,* § 9, num. 24, perspicuis ubi verbis declaratum

deprehenditur, quod, quantumvis varia Italo-Graecis praecepta atque interdicta sint; nequaquam tamen ex eo fieri, ut illiusmodi concessiones, aut prohibitiones ad alios essent Graecos extendendae, ritum qui profitentur a Sancta Ecclesia approbatum, quique sub regimine degunt Episcoporum Graecorum aut Patriarcharum Catholicorum in Oriente, edicendo ibidem nostram esse expressam voluntatem, ut ipsi in ea, in qua sunt, possessione permaneant, omnia scilicet retinendo, quaecumque aut iure, aut antiqua consuetudine, aut Apostolicis Concessionibus eisdem competunt: *Idque expresse declaramus, et pro declarato, et in qualibet huius nostrae Constitutionis, seu dispositionis parte pro repetito haberi volumus et mandamus.*

6. Oblatum hic nobis opportune locum quispiam fortasse existimet, ut Catalogum conficiamus errorum Graecorum eorumque rituum, qui idcirco sunt reprobati, vel quod erroribus iisdem fomentum sunt, vel quia honestati publicae, et Apostolicis Constitutionibus sunt oppositi, quippe cum errores praefati Graecis aeque Orientalibus, ac Italo-Graecis sint interdicti; verum cum et de erroribus iisdem in eadem hac Appendice nostra, et opportunis subinde locis de dictis etiam ritibus sufficienter actum sit, nequaquam visum est, ea quae iam dicta sunt, saepius esse iteranda. Unum illud potius hic adiungere necessarium fuerit, Episcoporum, quorum in Dioecesibus Graecae Coloniae sunt, vigilantiam hac in re omnino requiri; quorum erit, ad Catholicae Fidei puritatem illibatam servandam, mandare, ut Ecclesiastici libri, quibus Graeci iidem utuntur, diligenter examinentur, licet illi ex Venetis Typographiis prodierint, cum ipsi quamplurimis sane erroribus ac mendis sint referti, quemadmodum ex Encyclica Sanctae Inquisitionis Epistola notum fit, quae *die 22 Septembris Anno 1714* ad memoratos Episcopos data est: *Cum ad huius Congregationis Sancti Officii notitiam delatum sit, varios a Graecis Schismaticis perniciosos errores in eorum Ecclesiasticis libris insertos esse; ne ex hisce animabus Fidelium praeiudicium redundet, Sanctissimus Dominus Noster Cardinalium Inquisitorum sententiis intellectis decrevit, ut digneris omnem in Ecclesiis Graecorum in tua Iurisdictione existentium diligentiam adhibere in praedictis libris recognoscendis, licet ii Venetiis, vel alibi impressi sint;* huiuscemodi autem Epistola in Neapolitana Synodo Dioecesana impressa exstat, quae a fel. recor. Cardinali Pignatello *Anno 1726* celebrata est, in Appendice *num. 13,* praecipui in qua etiam errores innotescunt, quibus praedicti libri respersi sunt. Qua etiam de re in Tractatu Canonici Ioannis de Ioanne de *Divinis Siculorum Officiis*, qui desuper laudatus est, duo in Cap. 11. Synodalia Decreta relata deprehenduntur, quae a Cardinali de Torres Episcopo Montis Regalis condita fuere. Verum cum Graecorum libri ad Ecclesiasticam rem, seu Divina officia pertinentes, in Typographia Congregationis de Propaganda Fide, sicuti alibi ostensum est, emendati et excussi sint, nihil aliud hoc loco indicandum videtur superesse, nisi quod ad Latinorum Episcoporum curam pertinere debeat, ut ipsi vel in celebrandis Synodis, vel in obeundis Visitationibus perficiant, ut Graecos in Dioecesibus suis existentes lege adstringant, iis Ecclesiasticis libris uti debere, qui, ut modo dictum est, in memorata Typographia Congregationis de Propaganda Fide emendati atque excussi sunt.

§ II.

QUOMODO GERERE SE DEBEANT EPISCOPI LATINI PER OCCASIONEM, QUA AD DIOECESES EORUM GRAECI ORIENTALES, SIVE LAICI, SIVE ECCLESIASTICI ADVENIANT.

7. Inter ea, quae pro bono Populorum regimine, et eorumdem incolumitate rite praescripta sunt, illud opportune cautum est, ut si quis ex regione adveniens, quae pestilentiae morbo infecta sit, in aliam se regionem, sive transitus gratia, sive ibidem permanendi consilio sese contulerit, cautelae minime praetermittantur, eum, vel statim illinc amandando vel a communi commercio segregando, explorandi causa, num ipse lue infectus sit, et num periculum subsit, ne ibi commorando caeteros inficere possit morbi eiusdem contagione. Quod si cautelae tantum ac providentiae adhibetur, ubi de infectione corporis periculum est, absonum sane ac valde perversum foret, si tantumdem diligentiae saltem non adhiberetur, ubi de animae infectione et periculo agatur. Ex eo igitur necessitas existit, ut quoties quidam Graecorum a Regionibus Orientalibus, ubi Schisma vel Haeresis regnat, proficiscatur in Regiones Italiae, vel Insularum adiacentium, quae a Graecis Unitis Catholicis incoluntur, velitque ibidem vel aliquandiu commorari, vel etiam fortasse domicilium statuere, obligatio Episcopo incumbat, eum ante omnia, sive is ex Laicis, sive ex Ecclesiasticis sit, inducere, ut Fidei professionem emittat. Hoc autem cum Romae in Tribunali Sanctae Inquisitionis praestari sollemne sit, illud idem extra Romam faciendum esse de more est in Tribunali Episcopali, atque id coram aliqua persona quae, secundum consuetudinem, ad excipiendam a Graecis, qui a suspectis Regionibus adveniunt, Fidei professionem sit destinata. Quod si forte ii praedictam professionem emittere abnuerint, eos in iis locis diutius commorari minime permittendum est.

8. Quod si huiuscemodi cautelas in Laicis adhibendas esse dictum est, multo potiori ratione eaedem erunt in Ecclesiasticis atque Presbyteris adhibendae, cum ii nequaquam possint, neque debeant ad ordinum exercitium, et ad celebrandum sanctum Missae sacrificium admitti, nisi prius emiserint Fidei professionem. Quemadmodum vero inter caeteras civitates sive Dioeceses, quae Ecclesiasticorum et Sacerdotum Graecorum ex Orientalibus Regionibus proficiscentium appulsui magis patent, tres urbes potissimum, Messana scilicet, Neapolis et Roma, ei rei magis sunt expositae; sic locorum eorumdem Ordinarii, Messanae videlicet atque Neapolis, nequaquam omiserunt in Synodis suis hac super re opportune prospicere atque providere; ad cuius quidem rei propositum Canonicus Ioannes de Ioanne in Tractatu suo saepius laudato *de Divinis Siculorum Officiis* Cap. 6, num. 12, ita scribit: *Nulla aetas criminum fuit expers, et bonos malis permixtos olim tulit fertque hodie Ecclesia: quo circa Messanae, ubi potissimum appellere illis consuetudo est, viget Constitutio, quinque corroborata Synodis, Antonii Lombardo, Andrea Mastrilli, Simeonis Caraffa, Ioseph Cicala, et Ioseph Magliaccio, ut omnes Presbyteri, Clerici, Hieromonachi, bonarum artium Magistri, Doctores, et Medici quarta post adventum eorum die sollemnem Fidei professionem coram Protopapa ad praescriptum Gregorii XIII graeco idiomate emittant.* Duo habitae Synodi sunt a Cardinali Cantelmo Archiepiscopo Neapolitano; altera Dioecesana, quae *Anno 1694* est invocata, Provincialis altera, quae *Anno 1699* celebrata est; quarum quidem Synodorum primum in Dioecesana part. 3, cap. 1, num. 10, sic habetur: *Ad Missae celebrationem non admittantur*

Presbyteri, sive Graeci, sive Armeni, aliive cuiuslibet Nationis, quacumque dignitate praefulserint ab Ecclesiae Latinae ritu ac idiomate discordantes, donec prius Fidei Catholicae coram nostro Vicario Generali ad formam a Gregorio XIII traditam professionem emiserint, vel eam Romae eos emisisse per legitima documenta constiterit. In secunda autem ad tit. 2, Cap. 2, num. 8 et 9 eadem pariter iterata deprehenduntur; quibus porro eadem etiam conformia existunt quae in Dioecesana alia item Neapolitana Synodo part. 3, cap. I, num. 6 statuuntur, quam Cardinalis Pignatellus *Anno 1726* celebravit. Quod vero ad praescriptum moremque attinet, qui super hac re Romae servatur, praeterquam quod desuper iam indicatum est, professionem Fidei coram Sancti Officii Commissario emittendam esse; pro eo insuper, quod Ecclesiasticos et Sacerdotes respicit, ulterius aliquid requiri sciendum est, antequam iidem ad exercitium ordinum et missae celebrationem admittantur.

9. Regula est ex Concilii Chalcedonensis praescripto derivata, nequaquam sinendum esse Clericum, aut Presbyterum ordinem quem se recepisse dicat, exercere aut missam celebrare, si is se Presbyterum esse affirmet, quoties id extra propriam Dioecesim facere velit, nisi ille Ordinario loci, cuius in dioecesi praedicta officia exercere vult, proprii Ordinarii, vel illius, pro cuius Commissione eumdem ordinavit, literas exhibeat: *extraneo Clerico, et lectori extra civitatem suam sine commendatitiis literis proprii Episcopi nusquam penitus liceat ministrare.* Canonis ipsius Chalcedonensis verba haec sunt, quae a Gratiano in Can. 7, dist. 71, referuntur; cuius quidem Concilii verba, secundum interpretationem quidem Gentiani Erveti huiusmodi sunt: *externos Clericos, et ignotos in alia civitate sine proprii Episcopi commendatiis literis nusquam ullo modo ministrari licet;* secundum autem interpretationem Dionysii exigui: *Peregrinos Clericos, et Lectores in alia civitate, praeter commendatitias literas sui Episcopi, nusquam penitus ministrari debere,* sicuti in Labbeana Collectione Conciliorum tom. 4, pag. 761 e 775 videre est, ex quo constat differentiam inter verbum *lectores* et alterum *ignotos* positam esse, de quo Cuiacius in Notis ad cap. 5. *de Clericis non residentibus,* Graecis exemplaribus inhaerendo, non *lectores,* sed *ignotos* legendum esse censet. Verum erudita huiusmodi controversia in medio relicta, concludendum est, regulam, quae a Concilio Chalcedonensi deducitur, praescribere, ne is, qui extra propriam est Regionem, ad Ordinis exercitium sit admittendus, nisi probet ei ordini, quem exercere velit, fuisse, sicut ipse ait, initiatum quemadmodum etiam a Sacro Concilio Tridentino desumitur Sess. 22, *de Sacrificio Missae,* in Decreto *de observandis et evitandis in celebratione missae, et* Sess. 23, cap. 16, *de reformat.,* quod Clericos, et Sacerdotes saeculares etiamque Regulares comprehendit, sicuti videre est affatim a nobis comprobatum in Instructione nostra 34, § 1. Editionis latinae.

10. Nequaquam uniformis apud omnes Orientis Populos viget consuetudo, ut ii, qui ad sacros Ordines promoventur, fidem, seu testimonium Ordinationis suae ab Episcopo recipiant. Presbyteri Maronitae, Copti, aliique satis habent, si Ecclesiae cuiuspiam servitio incardinentur. Contra vero sollicita Graecis cura est, ut attestationes ab Ordinario, sive Bullae expediantur, quae *systatica* dicuntur, idest *formata,* de quibus mentio est apud Ducange in Glossario Graeco ad eamdem vocem, et quarum forma in Euchologio, sive Rituali exstat descripta, ut apud Goar in postrema pagina latinae versionis et commentarii super idem Rituale deprehenditur.

11. Quoties itaque de Graecis Orientalibus agatur, cavendum Episcopo est, ne cuiquam eorum, qui se dicat Ordini initiatum esse, exercere in Dioecesi

sua ordinem permittat, nisi commendatitias, seu testimoniales Ordinantis literas exhibeant; qua in re Praesul Tibaldus Episcopus Graecus Catholicus Venetiis admodum exacte se gessit, quippe qui nullum umquam Graecum Presbyterum in Ecclesia sua sancti Georgii celebrare passus est, quin prius Ordinantis literas inspexisset, atque examinasset: haec eodem porro cautela praescripta semper est a Congregatione Sancti Officii, quotiescumque ab Episcopis est interrogata, quomodo gerere se circa Graecos Orientales deberent, qui se aiebant esse sacerdotes, ac Missam volebant celebrare, quemadmodum videri potest ex iis, quae provisa sunt tum, cum Graeci aliquot Orientales *Anno 1674* ad Motulam urbem pervenerunt, et tum cum *Anno 1681* Orientales aliquot a Taenaro, seu Laconica regione aufugientes, in Etruriam se receperunt, unde postea Larinum commigrarunt, quemadmodum alio loco memoratum est. Erant ex Graecis illis familiis alii quidem, qui se Clericos, aut Presbyteros saeculares, alii vero qui se Monachos esse asserebant, et Presbyteros Regulares. Cum itaque Latini locales Episcopi praescribi sibi normam postulassent, qua ratione se quoad illos gerere deberent, responsum est, ne paterentur, quemquam ex iis exercitio Ordinis, seu ministerio fungi, qui commendatitias Episcopi Ordinantis in forma valida ac legitima literas non exhiberet. Et quoniam quidam ex ipsis literas illas minime exhibere posse respondebant, eo quod easdem minime accepissent, propter praecipitem, quam arripere coacti erant fugam, ut Ottomanicam tyrannidem evaderent: excogitatum propositumque est, loco probationis de eorumdem ordinatione per literas praestandae, placere testimonium virorum Graecorum, qui fide digni essent, admitti; quod quidem illi etiam conforme est, Canonica quod fert dispositio, quodque in Decretali Innocentii III ad Patriarcham Hierosolymitanum conscripta constituitur in cap. *Tuae Fraternitati de Clericis Peregrinis,* in qua cum a Patriarcha esset interrogatus: *utrum Clericos, qui ad partes Hierosolymitanas sine commendatitiis literis veniunt, permittere deberet celebrare Divina, ita respondit: Respondemus, quod nisi legitime tibi constiterit, sive per literas, sive per testes de illorum ordinatione canonica, qui penitus sunt ignoti, non debes illis permittere in tuis plebibus celebrare.* Exstat in Iure Canonico Pontificis Clementis IV Decretalis in cap. 1 *de temporibus ordinationum,* in qua Italiae Episcopis ab eodem interdicitur, ne cui Transalpino Ordines conferant, nisi vel speciali licentia a Romano Pontifice obtenta, aut nisi qui ad Ordines promoveri vult, Dimissoriales proprii Episcopi literas exhibeat, in quibus ille, ut recipere ab alio Episcopo Ordines possit, veniam eidem impertiat, rationem et causam indicando, quare ipse idem dictos ordines minime ei contulerit; quod si quis contra praedictam formam ordinetur, *ipso facto* suspensionem incurrat, non ab alio absolvendus, praeterquam ab Apostolica Sede, exclusa in eo Maioris etiam Poenitentiarii auctoritate, cui particulari pro ea re facultate a Summo Pontifice obtinenda opus est.

Haec porro Clementis IV Decretalis a Pontifice Urbano VIII in Constitutione ipsius 35[a], cuius initium *Secretis,* non solum confirmatur, verum etiam ut eidem rei maior etiam cautela adhibeatur, idem Pontifex decernit, ut Dimissorialibus Transalpini Episcopi literis addita etiam Apostolici Nuntii, qui in provincia vel regno residet, subscriptio inesse deberet. Et quia quandoque vel propter Constitutionis Urbani ignorationem, vel propter magnam urbis, ubi residet Episcopus, ab alia, ubi Nuntius, distantiam evenire solet, ut Dimissoriales literae Ordinario exhibeantur, quae subscriptae quidem et proprio sigillo munitae sint, sed in quibus recognitio Nuntii Apostolici et subscriptio desideretur; in hoc quidem rerum statu de more atque usu receptum est, testes admitti,

si iidem reperiantur, quibus probe notum Transalpini Episcopi chirographum, seu forma scriptionis sit, quique sigilli eiusdem cognitionem habeant; eorumque assertio tamquam validum supplementum habetur pro eo, quod deficit legitimae probationis quoad Dimissorias, quae per Apostolicum Nuntium nequaquam recognitae sint. Quae quidem omnia non alia de causa hoc loco a nobis sunt exposita, nisi ad ea confirmanda, quae superius proposuimus, de testibus scilicet admittendis, quorum assertio de ordinatione Graeci Orientalis valida forma fidem faciat, si ex aliquo forte inopinato eventu contingeret, ut is Episcopi, a quo Ordines receperit, literas minime exhiberet.

12. Totum hoc cautelae diligentiaeque, quod adhibendum esse hactenus dictum est, in inspicienda scilicet examinandaque recepti Ordinis probatione, antequam Graecus Orientalis, qui eum exercere Ordinem velit, quem a se receptum esse dicat, in Dioecesibus Latinis ad Ordinis exercitium, sive ad celebrandam Missam admittatur; non ad eum tantummodo finem proficuum censendum est, ne scilicet is sinatur exercere Ordinem, qui Ordini initiatus non sit; sed et aliam secum utilitatem fert, ut ea ratione notum fiat, a quo ille Ordinem ipsum receperit: Etenim, cum si is ab aliquo Episcopo Schismatico eum recepisset, et si valida quidem Ordinatio foret, quando substantia ipsius servata esset, sed tamen illicita, quemadmodum alibi ostensum est; propterea quoniam illicita fuisset, Ordinatus, ut alio item loco iudicatum fuit, minime ad Ordinis exercitium, nisi Schismatis abiuratione emissa, et dispensatione a Summo Pontifice obtenta, admitti posset.

13. Inest in Decretalibus Titulus *de Schismaticis, et Ordinatis ab eis;* hoc in Titulo Constitutio reperitur Alexandri III cuius initium *Quod a Praedecessore;* qua in Constitutione irritae, quoad executionem, ordinationes illae declarantur, quae a Schismaticis factae sint. Porro alia etiam in eodem Titulo Innocentii III Decretalis est in Cap. *Tuae Fraternitati,* ad Episcopum Bisuntinum conscripta, in qua eos declarat suspensos, qui a Schismaticis sunt ordinati, quoadusque dispensationis gratiam ab eo, qui illam concedendi facultatem habet, quod perinde est ac si dicatur a Romano Pontifice, non obtinuerint. Atque in hoc quidem ita se habere disciplinam tum testimonio comprobatur Cardinalis Albitii in tractatu suo de *Inconstantia in Fide* Cap. 10 num. 26, tum vero etiam expresse decernitur in *Constitut. nostra* 57, § 7, num. 13 et seq. super Italo-Graecis. Percelebre autem, et ad eam, de qua agimus, rem admodum accomodatum illud est, quod Schismate extincto, quod inter Alexandrum III, Octavium Guidonem, et Ioannem Abbatem Strumensem exarsit, quodque sexdecim annorum spatio protractum fuit, evenisse comperimus; narrat quippe Arnoldus Lubescensis lib. 2, cap. 8, eos qui a Schismaticis erant ordinati, ad legitimum Pontificem Alexandrum III confugisse, gratiam ab eodem obtenturi, ut ordines a Schismaticis receptos exercere possent: *In ipso autem tempore indictum est ab Alexandro Generale Concilium, quod celebratum est Lateranis in Palatio Constantini. Factus est ergo Conventus magnus Praelatorum, et pergebant illuc multi Ordinati a Schismaticis, sperantes se gratiam Apostolici invenire, et Mitras exequendi Officii ab eo consequi;* tum praeterea supra memoratus idem auctor lib. 3, cap. 10 scribit, Imperatorem intercessoris officium apud Pontificem Lucium III suscepisse, ut inter illos, qui a Schismaticis ordinati erant, qui ab Alexandro dispensationem non obtinuerant, ab eo obtinerent: *cumque honestissime susceptus esset a Veronensibus, et a Clericis, qui illic convenerant de diversis partibus terrarum, qui tempore Alexandri Papae a Schismaticis ordines susceperant, coepit Imperator omni*

instantia intercedere pro ipsis ad Dominum Apostolicum, ut clementer circa ipsos dispensaret.

14. Gravia sane absurda illa ac damna sunt, quae exoriri possent, si Episcopo aliquo, vel Archiepiscopo Graeco Orientali in Dioeceses adveniente, quae a Latinis Episcopis gubernantur (quod facilius in illis Dioecesibus contingere est, Graecae in quibus Coloniae reperiuntur), diligentiae debitae minime praemitterentur, ac licentia eidem ab Episcopo locali concederetur Pontificalia ibidem exercendi. Quod proinde ea etiam de re in citat. Constitut. nostra 57, § 7, num. 11 et 12, mentione facta, ibidem constitutum fuit, priusquam quidquam huiusmodi fiat, ad Apostolicam Sedem recurrendum esse, ut quid ipsi placeat, quidve decernat, intelligatur; quae decreta seu responsa quoties favorabilia sint, tunc Latino Episcopo licitum sit, ut in sua Dioecesi Episcopo Graeco Pontificalia exercendi copiam faciat. Sane quod ad rem propositam attinet, non modicum olim fama percrebuit Patris cuiusdam Iuliani Ramirez ex Ordine Minorum Observantium causa, quae in Concilii Congregatione agitata est; hic cum Archiepiscopus Tyri et Sidonis a Patriarcha Maronitarum ordinatus et consecratus esset, eius Consecratio, utpote a Patriarcha Catholico peracta, et Canonico Maronitarum ritu usquequaque servato, valida quidem declarata fuit, verumtamen illicita, propterea scilicet, quod Maronitarum Patriarcha nequaquam ius et auctoritatem haberet constituendi et consecrandi Episcopum Tyri et Sidonis, quae regio a Turcis foret occupata; ac proinde in poenas consecratum incurisse, quae in Clementina: *In plerisque de Electione* sunt decretae, ubi Romano Pontifici reservatum est Ecclesiis iis Episcopos dare, in quibus neque Clerus, neque subditi christiani sunt, et in qua poenae etiam contra eum decernuntur, qui propriae Consecrationi consensit: *quod si huiusmodi provisioni consenserit, et in Episcopum se fecerit, aut permiserit consecrari, in Episcopali nullatenus recipiatur honore.* Diuturno igitur hac maturo examine super huiusmodi re habito, *die 17 Novembris 1691* responsum a Congregatione est, consecratum in laudatae Clementinae poenas incurrisse. Deinceps vero cum Archiepiscopus pro obtinenda poenarum, in quas incurrerat, absolutione sacrae eidem Congregationi preces movisset, variisque argumentis ac probationibus innoxiam suam agendi rationem ostendisset, ab ipsa Congregatione *die 26 Ianuarii anno 1692* decretum est convenire, ut poenae, in quas ipse incurrerat, a Pontifice condonarentur; cui rei Pontifex benigne annuendo gratiam fecit, eidemque per Cardinalem Urbis Vicarium, cui suam hac in re mentem aperuit, qua ratione vivendum, et in quo religionis suae coenobio permanendum foret, praescripsit.

15. Iam vero quod in Lusitania evenisse comperimus, maiorem adhuc strepitum dedit. Etenim cum, Ecclesia Bracarensi vacante, Ioseph quidam Giorgerinus in eam urbem pervenisset, qui se Insulae Sami Archiepiscopum esse praedicabat, is, cum Capituli illius venia, ad Pontificalium exercitium admissus fuit, in quo Sacerdotes aliquot ordinavit, qui Parochi deinceps et Confessarii facti sunt. Postquam autem Praesul Ioannes de Susa in Bracarensem Archiepiscopum electus est, is Edictum promulgavit, in quo omnes illi, qui a praedicto Sami Archiepiscopo ordinati erant, suspensi declarati sunt. Gerebat ea tempestate officium Nuntii Apostolici Praesul de Comitibus, qui deinceps Cardinalis, ac tandem Summus Pontifex, sumpto Innocentii XIII nomine, factus est. Sicut autem is ea de re Sanctam Sedem certiorem facere non praetermisit, instituto huiusmodi negotii examine in cognitionem ventum est, Archiepiscopum Sami iam in Hispania spatio annorum quindecim ad proprii characteris exercitium admissum fuisse; ac deinceps in illius etiam Nuntiaturae Tabulario,

sive regestis reperto documento, tum de eiusdem ad Archiepiscopatum Electione, a Patriarcha Constantinopolitano peracta, tum de abiuratione Schismatis a praedicto Archiepiscopo Sami in illo Tribunali emissa, deque facultate pariter eidem impertita Pontificalia ibidem exercendi, atque ubi tamdem etiam constitit, eumdem *Anno 1675* in Sanctae Romanae Inquisitionis Tribunali ad Schismatis abiurationem admissum fuisse; hisce inquam omnibus cognotis, Episcopo Bracarensi de Edicto illo revocando praeceptum est.

Causa autem, cur utraque praecedentia facta exponenda censuimus, ea potissimum fuit, ut scilicet notum Episcopis fieret, quanta ipsis (attento huiusmodi rerum ac difficultatum momento) necessitas sit rem ad Sanctam Sedem deferendi, antequam in Dioecesibus suis ad exercitium Pontificalium Graecos Orientales admittant.

§ III.

DE METHODO AB EPISCOPIS LATINIS ADHIBENDA, TUM CUM ITALO-GRAECORUM QUISQUAM AD MAIORES, VEL MINORES ORDINES INITIARI PETIT.

16. Inter caetera, quae in Graecorum regimine Latinorum Episcoporum Dioeceses incolentium difficilia occurrebant, illud maiorem olim difficultatem afferebat, tum cum scilicet eorum quispiam ad ordines cuperet promoveri; licet in praesentia, difficultatibus per Sanctae Sedis vigilantiam sublatis, eadem res admodum facilis existat, quotiescumque regulae illae observentur, quae ab eadem Sancta Sede pro ea re sunt praescriptae. Causa autem, quare negotium Ordinationum maioris olim difficultatis fuit, in eo erat sita, quod videlicet vel in Latini Episcopi Dioecesi Graecus Episcopus praesens aderat, vel minime ibidem reperiebatur. Quoties igitur ille ibi loci nequaquam adforet, opportuna sane haec Graecis in Latinorum Dioecesibus incolentibus, et ad Schisma semper propensis occasio erat, ut ab ipsa Dioecesi exeuntes ad vicinum aliquem Episcopum Schismaticum se conferrent, ab eodem ordines suscepturi. Super hoc autem in Tabulario Secreto Apostolico Vaticano Epistola Pontificis Gregorii XI exstat ad Andream Contarenum Ducem Venetiarum conscripta, in qua sapientem eius providentiam collaudat, eo quod firmam legem illam permanere fecisset, quod *nullus Schismaticus dictae Insulae*, idest Cretae, Venetae quae ditioni tunc temporis subdita erat, *exiret de illa a Schismatico Episcopo existente extra ipsam Insulam quoscumque Ordines recepturus*. Contra autem si in Dioecesi Episcopi Latini aliquis reperiebatur Episcopus Graecus, cum is ut plurimum foret Schismaticus, facili negotio gravem intelligere est rerum perturbationem, vel absurda non minus ob perversionem Graecorum unitorum, quapropter omnium nationis illius ad Sacros Ordines promotionem. Quamobrem praecipuum remedium, et quod in hisce circumstantiis maxime opportunum foret, excogitatum est, ut scilicet a Dioecesibus Episcoporum Latinorum Graecum Episcopum amandari praeciperetur, licet variae in ea re difficultates, et gravis momenti obstacula occurrerent; qua etiam de re duae in supramemorato Vaticano Tabulario Secreto, in Regesto Epistolarum Honorii III anni 6, Epistolae reperiuntur, quarum una, nempe 124ª, ad Cypri Reginam est conscripta, altera autem, quae 126ª, ad Patriarcham Hierosolymitarum et ad Archiepiscopos Tyri et Caesareae, quibus in Epistolis dispositionis eius mentio fit, quae in Concilio Lateranensi sub Innocentio III celebrato condita est, sicuti alibi memoratum fuit; in qua interdicto cavetur, ne in Dioecesibus, quae Latinis Episcopis subiectae sunt,

licet Graecae Gentes ibidem incolant, Episcopi duo alter Latinus, alter Graecus commoretur, eorumdem zelum excitando, ut a Dioecesibus suis Graecum Episcopum emitti curent.

17. Quod vero difficultatibus huiuscemodi, quemadmodum diximus, non amplius in praesentia locus sit, propter ea, quae sapienter a Romanis Pontificibus circa hanc rem disposita ac decreta sunt; ac satis esse ea, quae in eorumdem praescriptis ac statutis habentur, observari in ordine ad Italo-Graecos, qui ad Ordines promovendi sunt, manifestum est. Etenim cum hodiernis temporibus in Latinorum Episcoporum Dioecesibus, Graecarum ubi Gentium habitatio est, Episcopi Graeci non reperiantur, qui sibi super eisdem vindicent iurisdictionem, eo quod Latini aeque ac Graeci Latinis Episcopis sint subiecti; quoad ordinationem vero iam Episcopi Graeci Catholici sint destinati, quorum munus sit Ordines Italo-Graecis conferre; nullum iam aliud periculum reliquum fit, nisi quod ex cuiuspiam fortasse Italo-Graeci perfidia metuendum esset, qui legibus conculcatis suscepturus Ordines ad Schismaticum aliquem Episcopum proficisceretur; quod quidem si quando contingat, penes Episcopi potestatem est, ut in eumdem procedat, non minus ex eo, quod ille dederit se sine Dimissoriis eius ordinandum, quam quod ab Episcopo Schismatico Ordines susceperit.

18. Et quoniam de Graecis Episcopis Catholicis, a quibus possunt debentque Italo-Graeci ordinari, mentio oblata est, iterum ea commemorare hoc loco opus fit, tum quae a Clemente VIII super huiusmodi re constituta sunt, et quorum observantia hodierno etiam tempore perstat; ubi siquidem Pontificis illius providentia decretum est, ut Romae habendus semper Episcopus Graecus Catholicus esset, qui ad conferendos ritu Graeco ordines Graecis iis, qui in Italia, atque Insulis adiacentibus in Dioecesibus Episcoporum Latinorum vivunt, destinatus foret, ut videre est in eius Constitut. 34, tom. 3 Bullarii, ad § 7: *insuper Sanctissimus Dominus noster constituit, Romae habendum esse Episcopum Graecum Catholicum, qui Graecos Episcopis Latinis Italiae, et Insularum adiacentium subiectos ab Episcopo Graeco ordinari volentes etc. ritu Graeco ordinet.* Tum vero etiam quae providit Clemens XII tum cum, Graeco Collegio pro Clericis Graecis in ritu Graeco educandis in Dioecesi Bisuaniensi instituto, Episcopum Graecum Catholicum ibidem haberi voluit, qui non solum Praesidis, seu Moderatoris Collegii eiusdem munus sustineret, sed auctoritatem eidem attribuit, ut non modo Collegii Alumnis, sed omnibus etiam aliis Italo-Graecis in Sicilia citra et ultra Pharum habitantibus ordines conferret, quo gravi scilicet incommodo eos liberaret, quibus recipiendorum ordinum gratia iter Romam suscipiendum erat; ad quem finem Clementis VIII Constitutioni, quoad hoc dumtaxat, ab eodem derogatum est, sicuti Constitutionis ipsius verbis, cuius initium *Provida Pastoralis*, luculenter exprimitur: *Et ne Iuvenes Italo-Graecae Gentis huiusmodi ad dictos Sacros Ordines se promoveri facere cupientes et pro Ordinibus ipsis suscipiendis ad urbem nostram, iuxta Constitutionem fel. rec. Clementis PP. VIII Praedecessoris nostri desuper editam, cui quo ad hoc expresse et specialiter derogavimus, accedere debentes, prout hactenus accesserunt, ulteriores aerumnosi itineris expensas periculaque passuri non essent, eidem Antistiti dicti Collegii Praesidi* (*is Graecus Episcopus*) *pro tempore existenti, ut ipse in dicti Collegii ecclesia omnia et singula Pontificalia pro dictis sacris Ordinibus tam dicti Collegii Alumnis, quam aliis Italo-Graecis utriusque Regni Siciliae citra et ultra Pharum incolis etc. exercere libere, et licite valeret, eadem auctoritate plenariam facultatem concesserimus, et alias*

prout in aliis nostris literis respective desuper expeditis plenius continetur. Per haec Pontificis Clementis XII verba altera eiusdem notatur ac disignatur Constitutio, quae initium habet *Superna dispositione,* quae Constitutiones in Historia Institutionis Collegii praedicti, quod in Dioecesi Bisunianensi fundatum, quodque a Pontificis nomine, a quo erectum fuit, Corsinum est dictum, referuntur; quae Historia ab Angelo Zavarronio conscripta, *anno 1750* impressa Neapoli est.

Hisce demum omnibus, quae pro Italo-Graecorum Ordinationibus decreta iam fuisse hactenus enarravimus, postremo accessit Constitutio nostra 57ª pro eisdem Italo-Graecis ad § 7, num. 1, in qua quidquid a dignis Decessoribus nostris ea de re provisum fuit, per nos confirmatum est: *Romani Pontifices Praedecessores nostri necessitatibus Italo-Graecorum occurrere volentes, ut commode possent a proprii ritus Praesulibus ad Ordines promoveri, simulque caventes, ne si ab Ordinariis Latinis ad Graecos Antistites in Graeciam, vel Epirum, aut alias Orientis partes cum Dimissoriis remitterentur, ad schismaticos Episcopos pro ordinatione confugerent, constituerunt; Clemens quidem VIII anno 1595 Romae habendum esse Episcopum Graecum Catholicum, qui Graecos Episcopis Latinis Italiae, et adiacentium Insularum subiectos Sacris ordinibus initiaret; Clemens vero XII anno 1735, ut Italo-Graecorum in utraque Sicilia commorantium commodis consuleret, alterum eiusdem Graeci ritus Episcopum in Seminario Corsino a se in Calabria erecto propter Graecorum huiusmodi Ordinationes manere iussit, quorum laudatissimum Institutum nos quoque per praesentes nostras perpetuo valituras literas confirmamus et innovamus.*

19. Quae de geminis hisce Constitutionibus hactenus dicta sunt, alia hic addendi occasionem nobis offerunt, ad quae gradus iam faciendus est. Cum hi duo igitur Episcopi Graeci Catholici, quorum alter Romae, novo alter in Seminario commoratur, quod in Calabria situm est, ii Episcopi sint, qui Italo-Graecis, Dioeceses incolentibus quae Latinorum Episcoporum regimini subiacent, ordines conferre debent, Graeci autem Episcopi, nonnisi meri administratores sint Sacramenti Ordinis: sequitur inde, ut quemadmodum Latini Episcopi, ad confusionem ritus evitandam, ordines Italo-Graecis, licet subditis suis, minime conferre possunt, sic neque Graeci quidem Episcopi sine Latinorum Episcoporum Dimissoriis eosdem possint Ordinibus initiare: *Graeci sine literis Dimissoriis Episcopi Latini Dioecesani nullatenus ad primam Tonsuram, vel aliquem Ordinem recipiendum admittantur; promoti ad primam Tonsuram, vel ad alium quemcumque Ordinem sine Dimissoriis Latini Ordinarii, suspensi sint, et si suspensi in sacris Ordinibus ministraverint, efficiantur irregulares sicut et Latini; super huiusmodi autem et similibus irregularitatibus dispensandi facultatem a Sancta Sede Apostolica obtineri oportet,* sicut habetur in Constitut. nostra 57, § 7, num. 81 et seq., in qua eadem num. 20 cuicumque Episcopo gravibus sub poenis interdictum est, ne Graecis quamvis sibi subiectis Ordines conferant; tum cuicumque Episcopo Graeco, ne ullum Latinum quacumque de causa, sine Apostolica licentia, Ordinibus audeat initiare. Qua tamen in re hoc loco animadvertendum est, necessitatem illam, per quam Episcoporum Latinorum Dimissoriis opus est, ut duo Episcopi Graeci Catholici Italo-Graecis Ordines conferre possint, non perpetuo, aut in universum obtinere.

20. In Graecum Sancti Athanasii Collegium, quod Romae existit, neminem Italo-Graecorum admitti sollemne est, nisi Testimoniales Latini Ordinarii sui, cui subiectus est, literas exhibeat. Quod si is ubi in idem Collegium receptus est, Ordinibus initiari cupiat, nequaquam proprii Episcopi Latini Dimissoriis

opus habet, sed illis tantummodo Cardinalis, qui Collegii ipsius est Protector, cui hac de causa ab Alumno supplicandum est; qui Protector, postquam a Rectore eiusdem Collegii vitae ac morum Alumni relationem excepit, eum ad Graecum Episcopum mittit, qui sine Dimissoriis Latini Ordinarii eidem Ordines confert; eamdem pariter methodum servandam statuit Clemens XII quoad Alumnos Seminarii, quod ab ipso in Calabria fundatum est, ut in Constitutione ipsius, cuius initium *Provida Pastoralis*, sancitur per verba huiuscemodi: *Ac insuper eidem Felici Samueli Archiepiscopo* (is Episcopus Graecus Catholicus erat, qui in Graeco Calabriae Collegio ab eodem Pontifice fuerat collocatus) *nunc, et pro tempore existenti Episcopo ritus Graeci dicti Collegii Alumnis pro tempore existentibus Ordines etiam sacros sine Dimissorialibus Ordinariorum suorum literis, dummodo tamen Alumni ipsi, et quilibet eorum in eorum cuiuslibet in dictum Collegium ingressu testimoniales eorum cuiuslibet Ordinarii literas de eorum cuiuslibet respective Baptismate in ritu Graeco, eiusdem continuatione legitimis natalibus aetate nec inquisitum, neque aliquo Canonico impedimento irretitos, et irretitum, et usque ad id tempus bonis moribus praeditos, et praeditum, et ad Subdiaconatus Ordinem promovendos, et promovendum proprii Ordinarii attestationem de Patrimonio sibi legitime constituto exhibeant, et exhibeat, servatis quoad Ordinationem interstitiis, ritu praedicto conferre.*

21. Non modo Graecum Romae Collegium pro Italo-Graecis educandis erectum habetur, sed et Maronitarum etiam Collegium conspicitur pro huiusce Nationis Alumnis destinatum. Porro pro Syris, Caldaeis, Coptis, Aethiopibus, Armenis, Melchitis aliquot in Collegio de Propaganda Fide loca sunt pro Nationum earum Alumnis assignata.

22. Quotiescumque igitur praedictorum aliquem contingit ad Ordines Romae promovendum esse: pro eo quidem quod ad Collegiales attinet Collegii Maronitarum, sciendum est, idem quod sollemne esse diximus respectu Alumnorum Collegii Graeci, obtinere etiam omnino quoad Alumnos Collegii Maronitarum; quippe cum hisce quoque Dimissiorales a Cardinali Protectore Literae sint expediendae, quod tamen nequaquam a Cardinali fit, nisi prius audito Collegii Rectore; quoties autem de aliis agitur, qui deinceps sunt memorati, hi ad Ordines non cum propriorum Ordinariorum Dimissoriis, sed cum Dimissoriis Congregationis de Propaganda Fide ad Ordines promoventur, et ad Cardinalem Urbis Vicarium, sine quo Ordinationes Romae non habentur, spectat Episcopum reperire, qui eiusdem cum Ordinandis ritus sit, qui ipsis in proprio ritu Ordines conferat. Porro autem cum Monachorum etiam Orientalium Monasteria Romae atque Hospitia sint, quotiescumque contingat, eorum quempiam ad Ordines velle promoveri: si ea Monasteria Congregationi subiecta sint de Propaganda Fide, penes eamdem Congregationem esse sciendum est, Dimissorias eisdem expedire; si vero ea subiiciantur Cardinali cuipiam Protectori, quemadmodum Monasterium et Sancti Petri et Marcellini, quo in Monasterio Monachi Maronitae a Monte Libano vivunt; pro hisce, ut ad ordines promoveantur, Dimissorias requiri Cardinalis Protectoris Collegii Monachorum Maronitarum, quae tamen ab eodem non expediuntur, nisi consulto prius Abbate Monasterii. Quod si forte casu aliquo eveniret, Orientalium Collegialium quempiam ex iis, qui in Collegio de Propaganda Fide Alumni fuerint, absoluto studiorum cursu, de Collegio exeuntem legitima aliqua de causa Romae subsistere, atque is ad Ordines promoveri vellet, vel Monachum aliquem Orientalem extra Monasteria degentem velle similiter ad Ordines promoveri: nequaquam permissum esse id fieri animadvertendum est sine Dimissoriis Congregationis de Pro-

paganda Fide, quae, ad Orientales quod attinet, de iis optime omnium est instructa; tum autem is, qui Ordines est suscepturus, vel ab Examinatore nationali, qui a Cardinali Vicario Urbis deputatur, examinandus est, vel ab eiusdem Cardinalis Vicarii Examinatoribus, Interprete adhibito, qui idiomatis Ordinandorum peritus sit, quemadmodum in Praxi Secretariae Tribunalis Cardinalis Vicarii edita Romae a Sacerdote Romualdo Honorante *Anno 1746* cap. 13, cum notis ad idem Capitulum adnexis, videre est.

§ IV.

DE IURE ET ORDINARIA AUCTORITATE EPISCOPORUM LATINORUM SUPER ECCLESIASTICOS ET LAICOS ITALO-GRAECOS IN EORUM DIOECESIBUS COMMORANTES, ET DE IURE ATQUE AUCTORITATE EORUMDEM SUPER MONASTERIA GRAECORUM.

23. In Latinis Dioecesibus, quae citra et ultra Pharum sunt positae, quamquam Graecorum Coloniae reperiantur, cum tamen non alii, praeterquam Latini in eisdem Episcopi sint, atque hi, sicut dictum alibi est, adhibita in eis Graeci Vicarii opera Graecos gubernent, fit, ut omnes Graeci Ordinariae ipsorum auctoritati subiecti sint; idemque suam omnem Iurisdictionem, quemadmodum supra Latinos exercet, super eosdem Graecos plene exercere possit, salvo tamen semper Graeco ritu, cui in rebus illis, in quibus is Graecorum respectu ab Apostolicis Constitutionibus, atque Summorum Pontificum Decretis admissus est, nullum ab Episcopo praeiudicium afferri potest.

24. Summus Pontifex Pius IV in Constitutione sua, cuius initium *Romanus Pontifex*, de qua alibi a nobis mentio facta est, et quae inter Pontificis eiusdem Constitutiones in Bullario antiquo tom. 2 est 74ª, cum Privilegiis iis ampliter derogasset, quae a Decessoribus suis fuerant Graecis concessa, exemptionis scilicet ab auctoritate Episcoporum Latinorum; hisce auctoritatem attribuit, ut eorumdem Graecorum Ecclesias, loca pia ipsorumque Ministros visitarent, Ordinariam suam super universos Iurisdictionem ac Superioritatem exercerent, et delinquentes corrigerent et castigarent, quemadmodum subiectis verbis sancitur: *Ut ipsi locorum Ordinarii quascumque Graecorum Ecclesias, et caetera, necnon Rectores, Ministros, et quasvis alias eiusdem Nationis personas in suis Civitatibus et Dioecesibus consistentes, quoties opus fuerit, visitare, ac in illis suam ordinariam Iurisdictionem, plenamque et omnimodam Superioritatem in iis, quae ad Dei cultum, sacramentorum administrationem, et animarum salutem, haeresumque exstirpationem concernunt, exercere, et exequi libere et licite valeant.* Quibus in eadem Constitutione sic decretis, ad aliud deinde deveniendo, quod est de ritibus Graecis, eos qui ab Apostolica Sede approbati sunt, sartos rectos servandos esse ibidem inculcatur. Postremo autem Graecis omnibus Latinas Dioeceses incolentibus indicitur, ut plenam Latinis Episcopis obedientiam praestare, eosdemque tamquam Praesides, sive Superiores suos animarumque suarum Pastores agnoscere debeant.

25. Atque ad hanc Pii IV Constitutionem sacram Concilii Congregationem sese conformasse constat, quotiescumque petitum ab Episcopis est, ut ea illis praescriberet, qua ratione gerere se in certis quibusdam rerum circumstantiis cum Graecis iis deberent, qui in Dioecesibus suis habitationem habent; sic cum ea a Melitensi Episcopo cum in Dioecesi ipsius Graeci aliquot essent, qui per aliquod temporis spatium Latino more vixerant, interrogata foret, num ipsi facultas esset eisdem permittendi ut ad Graecum ritum redirent; *Mense Fe-*

bruarii anno 1590 responsum a Congregatione est: *Facultatem habere Ordinarium in Graecos iuxta Constitutionem Pii IV, ideo ab ipso prohibendum eos, qui iam Graecum ritum reliquerunt, ne amplius ad illum revertantur, neve in locum decedentium alii subrogentur,* ut lib. 6, ad pag. 109 habetur.

Alterum porro consimile huic exstat responsum, quod *die 11 Iulii ann. 1671* Archiepiscopo Montis regalis redditum est, quemadmodum lib. 27. *Decretorum* pag. 139 et seqq. deprehenditur. Praeterea autem tum in Dioecesana Synodo Melitensi, quae *anno 1703* est celebrata, aliquot ad Sess. 3, Cap. 8 regulae habentur, quae Graecis Melitae commorantibus pro recta ritus eorum observantia sunt praescriptae; tum in alia Messanensi, quae *ann. 1725* habita est ad Sess. 3, tit. 2, Decreto 11, plenae iurisdictionis exercitium Ordinarii Latini supra Graecos in Dioecesi illa commorantes clare elucescit, ubi in ipsa statuitur, Graecum a Latino Episcopo Parochum esse eligendum, eumdem reddituum Paroeciae rationem Episcopo ipsi reddere debere, porro ab eo solo Sacramenta administranda, et animarum sibi commissarum Statum conficiendum esse, quod in Episcopali Archivio singulis annis reponendum sit; necnon Baptizatorum, Matrimoniorum, ac Mortuorum libros ab eodem teneri debere; praeterea autem quoties Graecum cum Graeca matrimonio iungendum esse contingat, tres denuntiationes in Paroecia Graeca sint peragendae; quod si vero Matrimonium inter partes contrahatur quarum altera Graeca, Latina altera sit, tres Denuntiationes in utraque Paroecia habendas esse. Eiusdem demum exercitii Iurisdictionis Latinorum Episcoporum supra Graecos in eorum Dioecesi commorantes, amplas probationes suppeditat Dioecesana Synodus Anconetana celebrata *Ann. 1726*, part. 1, cap. 4, *de Graecis, et eorum ritibus*, quam idcirco in hac re consulendam censemus.

26. Iam autem haec quaecumque a Pontifice Pio IV in Constitutione, de qua mentio ante habita est, decreta et constituta fuisse hactenus vidimus, eadem in universum confirmari, atque innovari sciendum est in Constitutione nostra *Etsi Pastoralis* § 9, num. 19: in earumque Constitutionum utraque Latino Episcopo attributa auctoritas est Graecos Abbatiarum et Ecclesiarum Superiores visitandi, etiamsi ii Archiepiscopali, aut Episcopali charactere insigniti forent, in quo quidem admodum distincta Latinorum Episcoporum continentur praerogativa: quippe cum si in Latini Episcopi Dioecesi Episcopus Latinus Titularis commoretur, is non illius quidem Iurisdictioni, sed Romano Pontifici remaneat immediate subiectus, etiamsi ipse Titularis Episcopus Regularis foret Professionemque in religiosa familia emisisset, quae vel ordinarie Episcopi Iurisdictioni subiecta, vel ab eadem esset exempta, quemadmodum docet Suarez tom. 4, *de religione* lib. 3, cap. 17, num. 5, ac post ipsum aliosque allegatos prosequitur Pater Andreuccius in Tractatu suo *de Episcopo Titulari* part. 1, cap. 2, num. 14. Posito igitur ac stabilito huiusmodi systemate, quod quidem observandum sit, non omittendum hic est, quod si forte unquam fieret, ut alicubi locorum, non obstante sacrorum Canonum prohibitione, per quos duorum in eadem Dioecesi Episcoporum de regimine existentia interdicta est, non obstantibus Summorum Pontificum Constitutionibus, quibus Latino Episcopo, ut Graecos in Dioecesi sua existentes recte gubernare possit, Graecum Vicarium habere est iniunctum; plena item subiectione non obstante, quae a Graecis praestanda Latinis Episcopis est, in Latina aliqua Dioecesi, vel ex antiqua immemorabili consuetudine, vel expresso quopiam alio Privilegio, quod subsisteret, ac minime revocatum foret, Graecus aliquis Episcopus Catholicus reperiretur, cui Graecos suos gubernandi possessio permaneret: in huiusmodi quidem casu

nequaquam iis omnibus locus foret, quae de Episcopi Graeci, aut Graecorum subiectione Latino Episcopo superius dicta sunt; quippe quia tunc Graeco Episcopo non modo exemptio a Latini Episcopi auctoritate competeret, verum etiam, quemadmodum ad Latinum Episcopum auctoritas pertineret supra Latinos, sic auctoritas et Iurisdictio Ordinaria spectaret ad Episcopum Graecum supra Graecos; quae in re *laudatam Constitutionem nostram* 57, § 9, num. 20, consulere est. Sane cum a Metropolita olim Russiae (ut ex tabulis, seu regestis constat Congregationis de Propaganda Fide) instantia quosdam adversus Theologos promota foret, a quibus affirmatum erat, Ruthenos Episcopos Graeci ritus, licet unitos, minime veros Episcopos esse, propter eam scilicet rationem, quod in illa civitate, in qua ipsi habitabant, Latini etiam Episcopi habitarent, atque eiusmodi quaestio in particulari Congregatione, quae *die 4 Iulii anno 1634* habita fuit, ad examen esset revocata, ab eadem Congregatione assertio praedictorum Theologorum reprobata fuit, ac Generali ipsorum Praesidi, cum Regulares ipsi Theologi essent, iniunctum, ediceret eisdem, ut ab huiusmodi propositionibus in posterum abstinerent; qua etiam de re postquam in universum relatio Summo Pontifici facta fuit, *die 28 Septembris 1643* ipse totum illud non modo approbatione sua ratum habuit, sed ulterius declaravit, Graecos eiusmodi Episcopos tamquam veros Pastores habendos esse eorum, qui de ritu suo erant, et quorum moderamini praesidebant.

27. Reliqua iam difficultas est in ordine ad Monachos et Regulares, qui casibus iis exceptis, qui alio loco a nobis sunt indicati, Latina in ecclesia ab Episcoporum Iurisdictione subtracti, et propter causas alibi memoratas, Sedi Apostolicae immediate subiecti sunt. In Concilio Oecumenico Chalcedonensi, quod circa saeculi V dimidium celebratum est, Canone quarto, secundum versionem Gentiani Erveti, Monachorum Episcopis subiectio huiuscemodi verbis sancita ac decreta est: *Monachos autem, qui sunt in unaquaque regione, Civitatis Episcopo subiectos esse et quietem amplecti, et soli ieiunio et orationi vacare, in quibus ordinati sunt locis fortiter perseverantes etc. Civitatis autem Episcopum oportet eam, quam par est, Monasteriorum curam gerere.* Sive autem id quidem existimari velit statutum a Concilio fuisse propter rationes et causas ab Imperatore Marciano eidem Concilio propositas, sicut a Concilii ipsius actione sexta colligitur, et ut coniecturam init Vanespen tom. 2 *Iuris Ecclesiastici* part. 3, tit. 12, num. 8 et seq.; sive in ea re statuenda ea potissimum Concilio mens et ratio fuerit, ut scilicet Monachorum Barsuntae Sectatorum conatibus sese opponeret, qui se ab Episcoporum Syriae obedientia subtraxerant, atque ab eorumdem communione separaverant; quemadmodum Christianus Lupus in notis super laudatum Canonem quartum Chalcedonensem apposite animadvertit; et sicuti etiam a nobis ipsis in *Constitut. Nostra 40* cuius initium: *Causarum Palatii Apostolici* § *Nam usque* Bullarii nostri tom. 2 indicatur. Verum huiuscemodi dispositionis Concilii Chalcedonensis quaecumque origo fuerit, illud quidem certum est, Orientalem Ecclesiam Canoni Chalcedonensi semper adhaesisse, semperque voluisse, Monachos Episcopo loci, in quo eorumdem Monasterium sit, subiectos esse, quomadmodum in monumentis a Guillelmo Beveregio collectis in notis ad *laudatum Canonem Chalcedonensem* pag. 111 et seq. videre est; cuius quidem Status non absimilem hodierno etiam tempore rationem retineri, etiam in Constitutione nostra incipiente *Inter plures* quae q[a] est *Bullarii nostri tom. I, ad § 19* a nobis indicatur.

28. Et quoniam in laudato modo § 19 per occasionem, qua de subiectione actum est, qua in Ecclesia Orientali Monachi Episcopo subsunt, dictum aliquid

ibidem est de Iure Stauropegii; non ab re esse existimavimus, aliqua ad eiusdem notitiam, quae pertinent, hoc loco interponere; quippe quia ea non modo cum subiectione supradicta connexionem habent, sed ipsum Stauropegium subiectionis eiusdem indicium est; qua in re ut debito ordine procedatur, primum quid sit Stauropegium, qui eiusdem effectus sint, cui ipsum competat, et quae controversiae in Orientali Ecclesia super eodem ortae sint, quaerendum erit.

29. Stauropegium nihil aliud, nisi Crucis erectio est, quae in loco sacro, qui ex integro erigitur, fit, certa adhibita caeremonia, sive sollemnitate, quae tum a Goar *in notis super Euchologium* pag. 489, num. 2, tum etiam in Synodo Libanensi alias a nobis laudata Cap. 2, *de Monasteriis et Monachis* indicata, ac descripta reperitur. Huiusce autem functionis effectus est, Monasterium, Ecclesiam, sive saecularem, sive regularem, in qua erigitur Crux, illius auctoritati ac iurisdictioni subiicere, a quo Crucem erigi fit. Porro huiusmodi Ius Patriarchae quidem competit in sua Provincia, Metropolitae autem in propria Dioecesi, quam tamquam Episcopus regit; atque omni demum Episcopo in Dioecesi, quae ipsi subiecta est. Cum itaque Ius Stauropegii in Provincia sua Patriarchae competat, consequitur inde, ipsum potestatem habere, ut in Ecclesiis, et Monasteriis, quae in Dioecesibus Metropolitanorum, et Suffraganeorum eorumdem aedificantur, sive fundantur, dummodo intra Patriarchatus sui Districtum sint, Crucem erigi faciat, et sic Monasteria ipsa, atque Ecclesias sibi subiectas efficiat. Inter eos autem, a quibus Stauropegii Ius rigorose servatum est, Patriarcha Constantinopolitanus illud semper servavit, frequentes quamvis et assiduae Episcoporum querelae existerent, qui aspere semper conquesti sunt, quod nova Monasteria, et novas Ecclesias, quae in Dioecesibus suis aperiebantur, a Iurisdictione sua subtractas, et Patriarchali subiectas viderent. Iam vero Patriarcham Constantinopolitanum alii etiam Patriarchae imitati, de Stauropegii Iure contenderunt, atque etiam adhuc contendunt, quemadmodum ex laudata Libanensi Synodo probe colligitur, in qua Patriarchae Antiocheno Maronitarum Stauropegium minime quidem impugnatur, verum cum eiusdem consensu illud dumtaxat praescribitur, ut ad gravem confusionem evitandam, quae ab ipsius usu in aliorum Dioecesibus existit, ab eodem abstineat: *Quia vero ex frequentibus huiusmodi Crucis Patriarchalis fixionibus oritur Iurisdictionis Episcoporum perturbatio, multique Clerici, et Regulares eo Privilegio abuti solent, ideo sancta Synodus consentiente et approbante Reverendissimo Domino Patriarcha statuit, ac decernit, nullum deinceps Monasterium et nullam saecularem Ecclesiam privilegiis antedictis donari oportere:* verba Synodi sunt loco laudato num. 2, in fine. Neque hic Orientalis Ecclesiae dissentionum terminus est, quippe cum Metropolitanorum etiam prodeat contentio, sibi ius asserentium Crucem figendi, suae, ratione ea, iurisdictioni Monasteria et Ecclesias subiiciendo, quae in suffraganeorum suorum Dioecesibus fundantur et aedificantur: quo quidem fit, ut loca, atque personae a nativa Episcoporum localium auctoritate subtrahantur, quemadmodum ex supramemorata Constitutione nostra, ad § 19, colligere est. Quae quidem omnia, quae dicta hactenus sunt, latius ab Auctoribus et Scriptoribus compluribus exposita reperientur, et praecipue ab Isaaco Habert in *Libro Pontificali Ecclesiae Graecae* pag. 395, et pag. 643, a Theodoro Balsamone super Can. 31 *Apostolico* tom. 1, *Synodicon Graecorum* pag. 20, in notis super Can. 83 Concilii Carthaginiensis pag. 616, et seq. in notis super Cap. II Syntagmatis alphabetici Matthaei Blastari tom. 2, part. 2, pag. 115, a Guillielmo Beveregio in notis super Can. 17 Secundi Concilii Nicaeni,

a Goar super Euchologio Graecorum pag. 489 novissimae Editionis Venetae, a Tomassino *de veteri, et nova Ecclesiae discliplina* part. I, lib. 3, cap. 34 a Gretsero in lib. 2, *de Sancta Cruce* cap. 8, atque *in Apologia item pro sancta Cruce* cap. 8 a Magistro in notitia Vocabulorum Ecclesiasticorum ad vocem *Stauropegium.*

30 Atque haec quidem omnia ea sunt, quae ad Monachorum in Orientali Ecclesia auctoritati Episcopali subiectionem breviter exponenda esse nobis visum est. Iam vero de Italo-Graecis, sicuti praecipuum nostrum institutum est, agendo, expeditior sane materia est. Etenim quoties huiuscemodi Monachi ritus Graeci, in Latinorum qui Episcoporum Dioecesibus sunt, vel degunt, alius quidem ab alio separatim, vel etiam si degant coniunctim, Monasterium tamen eorum minime est in Congregationem redactum, ex pluribus quae Monasteriis composita, et Generalis Praesidis regimini subiecta sit; quoties inquam ita se res habeant, tum domum, Ecclesias, Monachos Latinorum Episcoporum iurisdictioni subiectos remanere sciendum est. Quoties vero Monasterium Monachorum Graecorum, qui in Latinorum Episcoporum Dioecesibus sunt, non ex iis Monasteriis est, quod ab aliis Ordinis eiusdem separatum, sed cum eisdem unitum, et sub Generalis Praesidis regimine sit, in eo quidem rerum statu dictum Monachorum Monasterium esse debebit ab ordinaria iurisdictione exemptum, et tamquam Monasterium Latinorum Monachorum censendum erit, super quo Episcopus, quemadmodum pluries dictum est, non nisi in particularibus quibusdam casibus habet auctoritatem, iique Romano Pontifici remaneant immediate subiecti, quemadmodum ex Constitutione nostra 57: *Etsi Pastoralis* ad § 9, num. 19 et num. 22, deducitur. Quamobrem concludendum ad extremum est, Italo-Graecos in Latinorum Dioecesibus existentes, sive Laici, aut Ecclesiastici sint, sive sint Ecclesiastici Cleri saecularis, aut Monachi in Monasteriis degentes, minime in Congregationem redactis, Latinorum Episcoporum auctoritati, ac iurisdictioni subiectos remanere; quorum a sententiis iudicisque quoties se gravatos existimaverint, liberum semper eisdem est appellationem, vel ad sanctam Sedem, vel ad Latinum Archiepiscopum interponere, cui is, qui iudicavit, subiectus est; cuius Archiepiscopi erit Graecum iudicem deputare, qui prolatam a Latino Episcopo sententiam ad examen revocet, cui quidem etiam Episcopo in decidenda re Graeci Vicarii opera utendum fuit, quem ipsorum Italo-Graecorum sumptibus alere tenetur, quemadmodum in citata Constitutione nostra 57 ad § 9, num. 21 videre est.

§ V.

DE OBSERVANTIA INSTRUCTIONIS CLEMENTIS VIII, ET DE NOSTRA CONSTITUTIONE SUPER ITALO-GRAECIS; DE ALIIS LEGIBUS ECCLESIASTICIS, QUAE AB EISDEM SUNT OBSERVANDAE, AC DE FORMULA PROFESSIONIS FIDEI, QUAE AB EISDEM EMITTI QUOQUE DEBET.

31. Quantum quidem laborum, ac diligentiarum Summus Pontifex Clemens VIII tum ipse adhibuerit, tum ab aliis adhibendum curaverit, antequam instructionem suam toties a nobis laudatam super ritibus, qui ab Italo-Graecis, qui in Latinorum Episcoporum Dioecesibus morantur, servandi sunt, publicaret, magnum sane ac dictu pene incredibile est. In secretiori Archivo, seu Tabulario *Pluteo decimo* Miscellaneorum ea omnia asservata deprehenduntur, quae ad operis eiusdem conficiendi finem per Cardinalem S. Severinae in unum

congesta fuere: ut ea praetermittamus, quae a tot aliis viris constat item elaborata fuisse, sententiae quorum seu suffragia hac de re fuerunt requisita. Interim tamen mirandum sane ac vix credendum videtur, minime quidem eos defuisse, qui affirmare non dubitaverint, in illiusmodi Instructione nullum praeceptum, verum consiliorum tantummodo congeriem contineri: cum contra cuique non plane coecutienti manifestum fiat, Instructionem eamdem tot, ac tantis locis, ubi opus id fuit, praeceptivis verbis conceptam esse. Et quoniam sententiae illius auctores promotoresque, ut parum felici asserto suo pondus adiungerent, Pontificem Clementem VIII iactitarunt, rebus a se constitutis, seu potius scripturae, in quibus ea continebantur, Constitutionis nomen nequaquam dedisse, neque consuetis eam clausulis munivisse, Apostolicas quibus constitutiones muniri sollemne est: nos eam suscepimus curam, ut iis, quae a Clemente VIII statuta fuerant, rursus assumptis, aliisque compluribus additis, omnia ea in toties laudatam Constitutionem nostram 57 insereremus, quam quidem consuetis, et arctioribus clausulis munivimus, ut scilicet occasio omnis iis tolleretur, a quibus talia paulatim dispergebantur, per quae regulae pro bono Italo-Graecorum in Latinorum Episcoporum Dioecesibus commorantium regimine praescriptae ad nihilum redigerentur. Quod quidem Latinis Episcopis vehementiori incitamento esse debet, ut easdem regulas exacte observandas curent, atque perficiant, ut obedientiae illi minime desint, quae Apostolicae Sedi ab eisdem est praestanda. Idque eo vel magis, quod etiam ante nostra quam promulgata foret Constitutio, cum Cardinalis Franciscus de Iudice, Archiepiscopus Montis Regalis, Sanctae Inquisitionis Congregatione dubium proposuisset, num scilicet Instructio Clementis VIII praeceptiva, ac consultiva esset, responsum huiusmodi editum est *die 6 Novembris 1705: Archiepiscopo Montis Regalis Cardinali de Iudice petenti inter alia dubia, num Instructio Clementis VIII sit de praecepto, vel de consilio: responsum fuit, quod Instructio Clementis VIII pro Italo-Graecis habet vim praecepti obligantis in conscientia ad illius observantiam.*

32. Huiuscemodi difficultatis obice sublato, alia iam deinceps difficultas emersit, per quam oppositum assertumque est, quamvis admitteretur, indicatas leges ab Italo-Graecis esse observandas, et ad Latinorum Episcoporum officium pertinere, ut super earumdem observantia invigilarent; non tamen sub indicatis Constitutionibus Graecos illos comprehendi, qui ab Oriente profecti in Latinorum Episcoporum Dioecesibus viverent: quippe cum ipsi non quidem Italo-Graeci, sed veri forent Graeci Orientales. Huiusmodi autem Graecis Orientalibus proprias esse, ac peculiares leges, quae non modo a Summis Pontificibus non reprobatae, sed etiam praeservatae forent. Ex quarum opinionum placito cum eveniret, ut Liburni, Melitae, atque Neapoli Graeci aliquot Presbyteri, qui in iis urbibus commorabantur, sed tamen Orientales erant, consuetudinem usurparent, sacramentum Chrismatis post Baptisma conferendi: Sanctae Inquisitionis Congregatio multa cum ratione eidem rei sese opposuit, variisque rescriptis Episcoporum Latinorum zelum excitavit, ne in Dioecesibus suis a Presbyteris in eisdem habitantibus fieri paterentur, etiamsi ii essent ab Oriente profecti, ac licet vere Graeci Orientales forent; quemadmodum quoad Presbyteros quidem Graecos Orientales Liburni habitantes in Decreto habetur, quod *die 3 Iulii 1712* conditum est; pro eo autem, quod ad alios attinet Melitae commorantes, in alio sancitur Decreto, quod *die 7* anni eiusdem est confectum; ac pro iis tandem, qui Neapoli forent, per aliud Decretum, quod *die 16 Maii ann. 1737* editum fuit; quibus omnibus nostra etiam responsio adiungenda, quae die 14 Octo-

bris *ann. 1747* Messanensi Archiepiscopo reddita est, cui interroganti, num sibi sinere fas esset, Presbyteros Graecos Orientales, qui Messanae erant, Sacramentum Confirmationis Pueris immediate post Baptismum conferre, minime sinendum esse responsum est.

33. Et quoniam praefati Graeci Presbyteri sese tamquam advenas reputabant, atque utpote tales negabant legibus loci, ubi forent, ipsos teneri, sed sibi in eodem loco legibus illis uti licere, quae propriis in regionibus in more sunt, ac multo magis quae a Romanis Pontificibus in ipsis admissae sint, ac tolleratae, sicuti proprie se habet res in eo quod attinet ad Chrismatis collationem, quae tacita Summorum Pontificum permissione, quemadmodum ostensum nobis est, a simplicibus etiam Sacerdotibus administratur: in hoc quidem ut illud omittamus, etiam advenas loci legibus teneri, tum cum Domicilium, vel quasi Domicilium in eodem loco adepti sunt, sicuti de iis Graecis Presbyteris, de quibus sermo fuit, ut plurimum erat, itemque ne illud aliud dicamus, quod errones, seu vagabundi, quique certam sedem minime habent, ad loci leges obligati sunt, propterea quod, sicut in eodem Domicilium, ita etiam subiectionem localibus legibus nanciscuntur; et quod Presbyteri Orientales, de quibus agitur, errones ut plurimum, et vagabundi erant: vera quidem regula est, vagabundos et advenas, sive ii acquisiverint, sive non acquisiverint Domicilium, sive ii vagabundi, sive minime tales sint, loci illius leges ubi sunt, observare debere, quando ex earumdem transgressione gravis aliqua rerum perturbatio existat, quemadmodum certe factum foret, et sicuti iam Latinis in Dioecesibus fieri incipiebat, in quibus cum Italo-Graeci Presbyteri administrari sacramentum Chrismatis a Presbyteris Graecis Orientalibus viderent, paulatim et ipsi contendere incipiebant idem sibi faciendi facultatem adesse. De autem obligatione, qua ad loci leges ubi sunt observandas advenae tenentur, consulendus Baldellus in tom. 1. *suae Theologiae Moralis* lib. 5, disput. 32, num. 1 et 16, ubi alios etiam auctores refert, per quos eadem docentur, quae nuper a nobis dicta sunt.

34. Postquam de eorum omnium observantia, quae quoad Italo-Graecos, vel ad Graecos etiam Orientales, qui in locis Latinorum Episcoporum auctoritati subiectis reperiuntur, a Clemente VIII atque etiam a nobis constituta sunt, hactenus dictum est, et de vigilantia iterum quae Latinis Episcopis est adhibenda, ut praedictae Constitutiones observentur, et ad earumdem praescriptum in praxi procedatur; opportunus iam hinc sese locus offert ad alias in universum Constitutiones gradum faciendi, quae a Summis Pontificibus vel iam conditae sunt, vel condi etiam ab eisdem occurrit, ut scilicet indagemus atque quaeramus, num Orientales, ac praesertim Italo-Graeci, utpote sub iisdem comprehensi, obligentur easdem observare.

In opere nostro *de Canonizatione Sanctorum* lib. 1, cap. 38, num. 8 et seq., instituta et proposita quaestione, num scilicet, si aliquis Dei servus aut Beatus a Summo Pontifice inter Sanctos relatus sit, ab eodemque Pontifice in Bulla sua cultum venerationis eidem exhibendum, Officium recitandum, Missamque celebrandam esse sit praescriptum, sub huiusmodi Constitutione non solum Occidentales, verum etiam Orientales sint comprehensi: nos, adhibita rei alterius ab altera distinctione, respondemus, Beato per Romanum Pontificem inter Sanctos relato tam in Occidentali, quam in Orientali Ecclesia Ecclesiasticum cultum esse tribuendum, atque in utraque item Ecclesia eumdem a Fidelibus, tamquam Intercessorem apud Deum considerandum esse, cum Canonizatio nescio quid sit ad ea, quae de ratione Fidei sunt, redigendum, quae debet

esse in omnibus uniformis; contra autem cum praeceptum cultus a praecepto recitandi Officium, ac Missam in Canonizati honorem celebrandi separabile sit; quippe quia non omnium, qui in Sanctorum numerum relati sunt, in universo orbe Officium recitatur, neque Missa celebratur, sententiae illius fuimus, Orientales, praecepto eo non obstante, quo in Canonizati honorem Officium per universam Ecclesiam recitari Missamque celebrari decretum fit, minime sub eodem comprehensos esse, propterea quod hi peculiaria sua cum expressa Romanorum Pontificum permissione et approbatione Breviaria habeant, tot in quibus Beati ac Sancti videntur recensiti, nulla quorum habetur commemoratio in Ecclesia Latina; atque ubi peculiariter de Italo-Graecis sermo et de Clementis VIII Instructione habitus est, praescriptum in eadem esse animadvertimus, Festa Latinorum esse ab Italo-Graecis observanda, quod perinde est ac dicere, ut Missae intersint, et ab operibus servilibus abstineant, verum nihil praescriptum in eadem haberi in ordine ad eorum obligationem, qui vel in sacris constituti, vel Presbyteri sunt, ut aut Officium recitare, aut Missam celebrare debeant in eorum honorem Sanctorum, quibus Officii et Missae cultus apud Latinos persolvitur: *memorata autem Institutio Clementis VIII quae respicit Graecos in Dioecesibus Episcoporum Latinorum habitantes, mandat utique, ut festa Latinorum observent, hoc est Missam audiant, et abstineant ab operibus servilibus, et minime tamen, ut Missam celebrent, et Officium recitent in honorem Sanctorum, qui a Latinis coluntur.*

35. Quaestionis praefatae solutio, num scilicet Graeci ad venerandos debito cultu eos, qui canonizati, seu a Romano Pontifice in Sanctorum numerum relati sunt, et ad celebrandam in eorumdem honorem Missam aut recitandum Officium teneantur, tum cum utramque rem in universa Ecclesia adimplendam esse praecipitur ac decernitur, ad aliam generalem controversiam examinandam viam aperit, num Graeci Orientales ad observandas et retinendas Pontificias Constitutiones obligati sint, sive eae intra Generalia Concilia, sive extra eadem sint promulgatae: cum hoc quoque ad felix Latinorum Episcoporum, quorum in Dioecesibus Graecarum Gentium sedes ac domicilium est, regimen conducat; hac autem de re pluribus quidem, sed non ea qua necesse est claritate, Brenus in suo *Manuali Missionariorum* tom. 1, lib. 1, quaest. 8, ac multo melius materia eadem pertractata ab Azorio videtur in suis *Institutionibus Moralibus* tom. 1, Cap. II, Quaest. 7; ubi postquam, ex Christi institutione Romano Pontifici, eiusque Constitutionibus non minus Occidentales, quam Orientales subiectos esse primum posuit, et Controversiae caput in eo situm esse, ut videatur, num quando Generalis aliqua a Romano Pontifice Constitutio non ad fidem, sed disciplinam pertinens condatur, mentem habuisse Pontificem intelligendum sit, Occidentales simul atque Orientales comprehendendi; Orientales ait omnibus iis legibus teneri, quae a Summis Pontificibus, aut Conciliis Generalibus ante fatale deplorandum schisma conditae sint, dummodo tamen diuturna aliqua ac legitima contra easdem consuetudo introducta non foret, quae cum numquam in Occidentali Ecclesia introducta fuerit, talem Orientales inter et Occidentales differentiam producit, ut priores ab observantia legum licet ante schisma promulgatarum immunes remaneant, posteriores autem ad easdem retinendas atque observandas obligati sint. Tum postquam compluribus id exemplis comprobavit, ad extremum varias sine dubio leges esse concludit a Romanis Pontificibus post schisma promulgatas, quae Latinorum regimini accommodatae sint, et sub quibus Graeci minime comprehenduntur.

Eadem via Baldellus insistit in sua *Theologia morali* tom. 1, lib. 5, disput. 41,

Super huiusmodi autem controversiae examine cum die 4. Iulii ann. 1631 Doctorum virorum Congregatio in Palatio Cardinalis Pamphilii, qui postea ad summum evectus Pontificatum Innocentii X nomen assumpsit, habita fuisset, sequenti modo conclusum, ac pronunciatum est: *Subditi quatuor Patriarcharum Orientis non ligantur novis Pontificiis Constitutionibus, nisi in tribus casibus: Primo in materia Dogmatum Fidei; secundo si Papa explicite in suis Constitutionibus faciat mentionem, et disponat de praedictis; tertio si implicite in iisdem Constitutionibus de eis disponat, ut in casibus appellationum ad futurum Concilium:* quae resolutio a Verricello *de Apostolicis missionibus* tit. 3, quaest. 83, num. 4, atque etiam a nobis in opere nostro *de Canonizatione Sanctorum* lib. 1, Cap. 38, num. 15 refertur.

36. Idcirco vero a Theologis praedictis exemplum affertur prohibitae appellationis a Romano Pontifice ad Concilium, quae prohibitio in Pii II Constitutione, cuius initium *Execrabilis*, decreta est, quae per extensum in opere cui titulus *regale sacerdotium* Eugenii Lombardi lib. 2, §. 7, pag. 364. refertur. Tum in alia Iulii II, quae item integra in Tractatu Cardinalis Iacobatii de Concilio pag. 462, tom. 9 Bibliothecae Pontificiae Roccaberti est relata: quia quamvis in dictis Constitutionibus individua Orientalium mentio nequaquam fiat, atque eaedem generatim loquantur, cum tamen ipsae obligationi illi innixae sint, quae cuicumque Catholico incumbit, ut Summum Pontificem tamquam supremum atque unicum Ecclesiae totius Caput agnoscat: exinde existit non minus Occidentales, quam Orientales sub eisdem comprehensos esse, quoniam utrisque pro suae Catholicitatis tessera ac signo eadem inest obligatio, ut Papam tamquam unicum supremumque universae Ecclesiae caput venerentur; qua in re videndus Andreas Duvallius Doctor Sorbonicus in Tractatu suo *de comparatione Summi Pontificis et Concilii* quaest. ult. in tom. 3 laudatae *Bibliothecae Pontificiae* pag. 585 et seq.

37. Apud Verricellum de *Apostolicis missionibus* ubi memoratum particularis Congregationis decretum refertur, Theologos in eadem congregatos subditur casui paulo ante exposito appellationis ad Concilium aliud adiunxisse eius, qui fert ac subministrat arma infidelibus; quo de casu ferendi arma infidelibus cum nos in laudato Tractatu nostro *de Canonizatione Sanctorum*, ubi Decreti particularis Congregationis mentionem fecimus, nihil dixerimus, illud in praesentia adiungimus, cum de eo certa nobis extiterint documenta ex Tabulario Congregationis de Propaganda Fide, ubi supra memoratae particularis Congregationis acta asservantur. Portare arma hostibus civilibus legibus interdictum est, quemadmodum habetur *in L. ad C. quae res exportari non debeant, et in L. ad C. de poenis,* ideoque minime mirum, aut novum videri debet, quod a sacris Canonibus portare arma Turcis atque infidelibus, qui Christiani nominis hostes sunt, severe interdicatur, quemadmodum habetur *in Cap. in quorumdam, in Cap. quod olim, in Cap. ad liberandum, de Iudaeis et Saracenis, in Cap. multa* lib. 5. *Extravagantium Communium, in Cap. de Iudaeis in extravagantibus* Ioannis XXII; licet vero nulla in Canonicis hisce dispositionibus particularis Christianorum Orientalium mentio fiat, earumque prohibitiones Generales sint; quia tamen nemo est, qui non videat, indignum factum esse, eum qui Christianus sit, illi qui Christiani nominis hostis est, arma subministrare, qua de re videnda *Constitutio* 2 Gregorii X in Bullario novo tom. 10, part. 2; hinc est, quod licet Orientales minime nominati sint, sapienter Theologici censuerunt, eos sub iisdem comprehensos esse. Et quia regula per exempla nequaquam restringitur, sed explicatur, dicendum erit: Orientales in omnibus

illis Pontificiis Constitutionibus, licet in ipsis non nominatos, comprehensos esse, in quibus Orientalibus et Occidentalibus ratio communis est. Quamobrem a nobis etiam decretum fuit, quod licet Romanorum Pontificum Constitutiones contra Sacerdotes, poenitentes in Confessionibus *ad turpia* sollicitantes, expressam Graecorum mentionem non faciant: non ex eo sequi, ut ipsi etiam sub iisdem comprehensi non sint, quemadmodum videre est in *laudata Constitutione nostra 57 Etsi Pastoralis*, §. 9, num 5: *tum subiectos omnibus, et singulis Romanorum Pontificum Constitutionibus, contra sollicitantes, praesertim in Confessione editis, quae in singulas nationes universim vires suas extendunt, ac Latinos aeque, ac Graecos sua amplitudine comprehendunt.*

38. Quae quidem si in Graecis Orientalibus Catholicis locum habent, multo magis habere debebunt in Italo-Graecis; atque Episcoporum Latinorum officium atque onus erit Italo-Graecos praedictos, qui auctoritati suae ac iurisdictioni subiecti sint inducere ad eorumdem observantiam, quinimmo pro eo quod attinet ad Italo-Graecos, illud pro Generali regula videtur statuendum, ipsos ad omnium Pontificiarum Constitutionum observantiam obligatos esse, iis solum exceptis, in quibus, pro ritus diversitate, aliquid Occidentalibus interdicitur, quod Orientalibus permissum est: quippe cum Apostolica Sedes, sicuti dictum saepius est, Graecum ritum in omnibus iis manere ac perseverare velit, quae nec Fidei contraria sunt, neque ex alio titulo honestati repugnent.

39. Aliquid modo super est exponendum de formula Professionis Fidei, quae a Graecis emittenda est, tum cum vel nobis uniri volunt, vel cum coram Praelatis, quorum in Dioecesibus domicilium statuere volunt, suum assertum comprobare, se iam Catholicos, et Unitos esse; cum alio loco quidem de obligatione dictum sit Professionem eam emittendi, ac de necessitate eamdem exigendi, sed non de formula, secundum quam illa emittenda est. Tres Professiones Fidei formulae sunt, una est quam praescripsit Pontifex Pius IV *in Constitutione sua* 89 *Bullarii* tom. 2, *quae* 103 *est Bullarii novi* tom. 4, part. 2, pag. 204, quae ab eis emittenda est, qui Beneficia curata aut Canonicatus Cathedralium obtinent, sicuti in Cap. 12 sess. 24 *de reformatione* Concilii Tridentini habetur, praeter alios etiam, quibus eadem obligatio pariter incumbit. Cum autem a Concilio formula minime praescripta esset, propterea Pontifex Pius IV eamdem componendi sibi onus assumpsit; atque haec est formula Professionis fidei, quae ab omnibus, qui supra memorati sunt, emittitur, quaeque emittenda est; quamvis ea, quemadmodum a nobis alio loco dictum est, non ante sed aliquo tempore post Decretum a Concilio conditum composita sit. In quo non ab re est hoc loco enarrare gravem sane, ac tristem eventum de Friderico Comite a Veda Archiepiscopo Coloniensi, qui cum ad praedictam ecclesiam eo tempore electus fuisset, quo apertum adhuc Tridentinum Concilium foret, et cum contentionem excitasset minime se ad emittendam Fidei Professionem iuxta formulam a Pio IV praescriptam teneri, sed simpliciter ad fidelitatis iuramentum Romano Pontifici exhibendum, secundum id quod retroacto tempore fieri consuetum erat: Pontificis Sancti Pii V indignationem incurrit, qui usque eo processit, ut per Imperatorem Maximilianum eidem indixerit, ut aut is Ecclesia illa seu Archiepiscopatu se abdicaret, aut Fidei Professionem secundum formulam Pii IV emitteret; quod cum is conditionem amplexus esset Archiepiscopatum deponendi, deinceps ad eum Salentinus Isemburgii Comes electus fuit, qui Professionem Fidei, quemadmodum praescriptum erat, emisit, ut ex monumentis colligitur insertis in tom. 22 Annalium Ecclesiasticorum, quae a Patre Iacobo Laderchio compilata sunt ad ann. 1567 et tom. 23 ad ann. 1568.

Altera fidei formula est ea, quae a Gregorio XIII praescripta fuit, et quae a Graecis emittenda est. Tertia demum est illa, quae a Summo Pontifice Urbano VIII est ordinata, et quam Graeci Orientales emittere debent. Harum ambo seorsim tum in Typographia Congregationis de Propaganda Fide impressae reperiuntur, tum etiam in Enchiridio Graecorum insertae habentur, quod ann. 1717 Beneventi excussum est. Ea porro, quae Gregorii XIII est, habetur tom. 2 Bullarii Romani ordine 33 inter Constitutiones eiusdem Pontificis. Transmissae ann. 1665 cum fuissent a Congregatione de Propaganda Fide ad Sanctae Inquisitionis tribunal Professiones Fidei, quae a Patriarcha Antiocheno, a Patriarcha Syrorum Aleppi, et ab Archiepiscopo Syrorum item Aleppi emissae fuerant, ut videret num aliquis in his error contineretur, munus earum examinandarum Patri Laurentio de Laurea Ordinis Minorum Conventualium commissum est, qui praefati tunc temporis Tribunalis consultor, ac deinceps fuit Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis. Qui quamquam nihil, quod Professioni Fidei obiici posset, invenisset, suffragium suum quod scripto dedit exaratum, huiusmodi verbis conclusit: *Omnes sunt admittendae, sed significandum est iis, ad quos spectat, ut imposterum curent emitti Professionem Fidei alias a felic. record. Urbano VIII pro Orientalibus praescriptam, quia illa continet multarum haeresum detestationem, et alia pro his Regionibus necessaria:* cui suffragio, quod die 28 Aprilis ann. 1665 subscriptum est, ea quae secuta est die Congregatio adhaesit.

40. Parvo intervallo temporis interiecto, anno scilicet 1667 transmissa per Eliam Patriarcham Ninives Chaldaeorum Fidei Professione a se emissa, atque ea variorum insignium Theologorum examini subiecta plena errorum reputata et comprobata est, responsumque ut alia ab eodem transmitteretur, nempe iuxta formulam ordinariam pro Orientalibus a Sancta Sede praescripta; ac Pater Hiacynthus Libelli Sacri Palatii tunc temporis Magister in suffragio suo, quod adhuc in Sancti Officii Tabulario asservatur, postquam Professionem Fidei a Patriarcha transmissam omnino reiecit, tres Fidei formulas esse subiungit: quarum prima est Pii IV, quae minime ad rem propositam facit, cum praescripta pro illis fuerit, qui ad Beneficia curata promoventur; altera est Gregorii XIII, quae respicit Graecos, qui in Dioecesibus vivunt, quae Latinis Episcopis subiectae sunt, et qui emittendo Schismatis abiurationem in unitatis gremium admitti volunt; ac tertia demum illa est, quae pro Graecis Orientalibus, quibus idem faciendi propositum est, condita fuit. Et quamquam praedicti suffragii auctor sub nomine tertiae formulae illam intelligat, quae a Cardinali Baronio in fine tom. 6 *suorum annalium* relata ac descripta est, quae coram Pontifice Clemente VIII et aliquot Cardinalibus ab Archidiacono Sancti Marci Alexandriae recitata fuit, et de qua Thomas a Iesu in Tractatu suo *de procuranda salute omnium Gentium* lib. 7, Cap. 4 mentionem facit, ubi eam integram, ac prout in dicto Tom. 6 Cardinalis Baronii habetur, refert; cum tamen formula fidei pro Graecis Orientalibus condita extet, quae alterius supramemoratae quoddam veluti compendium est, Latinorum Episcoporum, quorum in Dioecesibus Graeci sunt, onus erit a Graecis non Orientalibus exigere Professionem Fidei praescriptam a Gregorio XIII, et ab Orientalibus illam, quae ab Urbano VIII est ordinata, quemadmodum in Sacro Romanae Inquisitionis Tribunali fieri solemne est: ut sic consuetudini ac disciplinae Sanctae Romanae Ecclesiae sese conforment.

41. Quae omnia licet ita constituta, ac rite ordinata sint, mirum certe videri debet, nonnullos ex Graecis Orientalibus exstitisse, qui controversiam

contra formulam Professionis Fidei a Pontifice Urbano VIII sibi praescriptam excitarent, contenderentque, Latinis Episcopis satis esse debere declarationem ab eisdem exigere, per quam quidquid in Concilio Florentino definitum fuit, ab eisdem recipiatur, et quidquid reiectum est, reiiciatur, iuxta Constitutionem Eugenii IV, cuius initium *Laetentur Coeli*, quae inter Pontificis praefati Constitutiones in Bullario antiquo 17 est tom. 1. Sane quidem immoderatae huiuscemodi contentionis simile exemplum difficile reperire est; cum non illius quidem, qui in Catholicae Ecclesiae gremium admitti vult, sit illam, quae eidem libet, Fidei professionem emittere, sed ad universalis Ecclesiae caput pertineat illam Fidei formulam praefinire, quae illi, qui in unitatis Ecclesiae centrum recipi vult, emittenda est, et cum illi, qui nobiscum uniri et schisma deserere vult, obligatio incumbat, Fidei formulam, quam emittere intendit, ad Ecclesiae caput deferre, eique subiicere, ut, num eidem placeat, ab eodem intelligat, ab eodemque normam ac legem accipiat, si quid eidem Professionis formulae addendum vel demendum sit. Exstat hodierno etiam tempore Professio Fidei, quam Tarasius Episcopus Constantinopolitanus misit ad tres Patriarchas atque ad Pontificem etiam Adrianum, ut per ipsam sua Catholica credendi ratio manifestaretur, quemadmodum in Annalibus Cardinalis Baronii ad *Annum Christi* 785 videre est. Transmissa etiam a Pontifice Gregorio X ad Michaëlem Palaeologum Imperatorem Graecorum formula Fidei pariter exstat, de qua alibi habita mentio est, et in qua totum illud praescriptum est, quod eum credere oportet, qui a Schismate discedendi propositum habet: atque ut alia iam exempla missa faciamus, inter Urbani VII Summi Pontificis Constitutiones in tom. 3, part. 2, *Bullarii novi* pag. 372, duodecima habetur, in qua Supremus legislator edicit, quantum in materia, seu ratione credendi profitendum, quantumque reiiciendum ab eo sit, qui schismate abnegando in nostram unionem admitti cupit: cum haec Vicarii Christi in Terris, totius Ecclesiae Capitis, omniumque Christifidelium Patris praerogativa sit, cuiusmodi dotes et qualitates in Romano Pontifice ab ipsis Graecis in Concilio Florentino agnitae atque admissae sunt, cui omnimodam obedientiam se profiteri declararunt, ut in ipsa Constitutione habetur Eugenii IV etiam paulo ante laudata: *Item definimus Sanctam Apostolicam Ecclesiam, et Romanum Pontificem in universum orbem* tenere primatum, et ipsum Romanum Pontificem successorem esse B. Petri Principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput, et omnium Christianorum Patrem ac Doctorem existere, et ipsi in Beato Petro pascendi ac regendi universalem Ecclesiam a Domino Nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse.

42. Quibus quidem omnibus frustra illud iterum opponi possit, Professionem Fidei ab Urbano VIII praescriptam in multis partibus ad Concilium Tridentinum referri, cui Concilio nihil cum Graecis Orientalibus insit, cum ipsum Florentino Concilio posterius sit, atque aliquae in eodem Haereses damnentur, quibus nullus in Graeciam aditus factus est, in eodemque pariter quaedam contineantur, quae Graecae Orientali disciplinae opposita sunt: etiam huiuscemodi quidem ratiocinationis nulla est pars, quae subsistat. Eum, qui in Ecclesiasticae unitatis consortium ingreditur, constat profiteri debere, se credere quidquid Sancta credit Ecclesia Romana, paratumque esse ad reprobandum et condemnandum, quidquid imposterum ab eadem reprobabitur et condemnabitur; sicuti ab unione Chaldaeorum, et Maronitarum in Concilio Lateranensi sub Eugenio IV deducitur, quam refert Iustinianus *in Actis Concilii Florentini* part. 3, num. 388: *Item de caetero semper tenebo, confitebor, et praedicabo, et docebo, quidquid tenet,*

confitetur, docet, et praedicat Sacrosancta Romana Ecclesia, et quidquid ipsa reprobat, anathematizat, et damnat reprobo, anathematizo, et damno, et in futurum semper reprobabo, anathematizabo, et damnabo, specialiter impietates, et blasphemias Haeresiarchae Nestorii, quae *iam prius fuerant damnatae, et omnem aliam haeresim extollentem se adversus hanc Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam;* quae verba cum comprehendant haereses futuras, et imposterum reprobandas, per id sine dubio comprobatur, reiiciendos a Graecis Orientalibus in Professione Fidei errores, licet ii post Concilium Florentinum exorti sint, et in Tridentino damnati ac reprobati: idque eo vel magis, quod in historiis habemus, sicuti et alio loco indicavimus, novos Haeresiarchas suas haereticales opiniones in Orientem introducere, licet infelici successu, tentavisse; quippe cum ann. 1642 Graeci metropolitae Russiae, Meldaviae, Podoliae, Thraciae, et Hellesponti a Parthenio Patriarcha acciti Constantinopolim convenerint, et novam Fidei Orientalis Formulam condemnaverint, quae septendecim haereticalibus propositionibus composita erat, quas avarus et sordidus Cyrillus magna pecuniae vi corruptus tamquam Orthodoxas proposuerat. Neque ex eo, quod in Fidei formula ab Urbano VIII pro Graecibus Orientalibus praescripta Tridentini Concilii Definitiones insertae sint, quidquam inde praeiudicii Graecae Disciplinae in suis ritibus, ac privilegiis affertur; cum ea ad sola Fidei capita sit restricta: *pariter veneror, et suscipio Tridentinam Synodum, et profiteor, quae in ea definita, et declarata sunt,* una cum iis, quae sequuntur, quae omnia quidem pertinent ad Dogma, sicuti reliqua legenti perspicuum fit. Quod si forte obiiceretur, in ipsa declarari propter adulterium matrimonii vinculum nequaquam solvi: *et quamvis propter adulterium, Haeresim, aut alias causas possit inter Coniuges thori, et cohabitationis separatio fieri, non tamen illis aliud matrimonium contrahere fas est,* in hoc quidem ea rursus assumere satis esset, quaecumque a nobis super huiusmodi quaestionis capite dicta sunt in alio loco: quod sane caput Alexandrinae Ecclesiae Legatos in sua Fidei Professione, quam Clementi VIII emiserunt, minime retraxit, quin in eadem quidquid a Tridentino Concilio definitum fuit, insererent: *praeterea amplector et suscipio, et approbo quaecumque alia Concilia, quae recipit, et approbat Sacrosancta Catholica, et Apostolica Romana Ecclesia, et maxime Sanctam Oecumenicam Generalem Synodum novissime celebratam.* Tum cum Ecclesia aliquid definit, aut aliquod dogma fidei proponit, non novum articulum condit, sed partim id, quod in Scriptura, aut in Apostolicis Traditionibus continetur, declarat, ac partim definit, praecipitque, ut imposterum ita credatur, quod ante illud tempus saltem communiter, et clare nequaquam fiebat, eo quod dogma nondum a suis principiis eductum, neque in claro positum erat, num illud in Scriptura, aut Traditionibus contineretur. Erat igitur Dogma etiam Dogma Fidei antequam ab Ecclesia definitum foret, ac proinde omnes ii, qui in contrarium sentiebant, in Fide errabant, sed sine culpa, quoniam non errabant in Fide, quae definita esset ac declarata, quippe cum ad illud usque tempus Ecclesia Dogma illud minime praeposuisset tamquam inter ea dogmata habendum, quae sunt de ratione Fidei, aut si fortasse illud proposuerat, multorum oblivio successerat, per quam illud nequaquam satis notum foret; atque haec Theologorum doctrina est, quam docuit, et probe explicavit S. Thomas in 2. 2, quaest. 1, Art. 7, atque apposite illustravit Sylvius in *Commentariis super dictum* art. 7, quae sane doctrina ad eos confundendos sufficiens esse deberet, qui se formulae fidei Urbani VIII submittere recusant, perinde quasi novos ea Fidei articulos contineat, de quibus in Concilio Florentino sermo non habetur:

in quo hoc eodem loco neque illud addere praetermittendum est, quod etiamsi in praedicta fidei formula approbaretur, et ad Graecos Orientales extenderetur, quidquid a Concilio in ratione disciplinae constituitur, quod nequaquam est; neque ex hoc capite pluries memorata formula fidei reiici posset, cum iam desuper constitutum sit, Graecos Orientales sub dispositionibus Romanorum Pontificum tunc comprehendi, quando vel scilicet in ipsis expresse nominantur, aut cum materia qualitas exigit, ut comprehendendi sint. Quod tamen additamenti loco dictum voluimus, et ad eos convincendos, qui formulae fidei ab Urbano VIII praescriptae refragantur; cum quidem ipsa ad Dogma restricta sit, ac satis sit notum, quam caute Romani Pontifices procedant, ne Graeci Orientales sub Constitutionibus licet Generalibus comprehendantur, quamvis eaedem Occidentales comprehendant, quotiescumque per eas ritibus et moribus Ecclesiae Graecae approbatis praeiudicium afferri possit.

PARS SECUNDA

DE FESTIS APOSTOLORUM

(Arch. Vat. Armar. Misc. III, 296.)

Duplicato di opera manoscritta di Benedetto XIV *sulle feste de' SS. Apostoli* ricuperata e riposta con altre opere inedite del medesimo nell'Archivio Secreto Vaticano da Pio PP. VI.

LE FESTE ILLUSTRATE SONO LE SEGUENTI:

I. **Della Cattedra di S. Pietro in Roma** ai 18 Gennajo.

II. **Della conversione di S. Paolo** ai 25 di Gennajo.

III. **Della Cattedra di S. Pietro in Antiochia** ai 22 di Febbrajo.

IV. **Di S. Giovanni ante Portam Latinam** ai 6 di Maggio.

V. **Di S. Pietro in Vincoli** al 1 di Agosto.

VI. **Della Dedicazione delle due Basiliche de' SS. Apostoli Pietro e Paolo** ai 18 Novembre.

VII. **Di S. Andrea** ai 30 di Novembre.

VIII. **Di S. Tommaso** ai 21 di Dicembre.

IX. **Di S. Giovanni Apostolo e degli altri tre Evangelisti.**

Si avverte che i numeri VI e IX sono stati ora copiati dall'originale, non essendosi trovato di questi il duplicato nel manoscritto, come si è trovato degli altri numeri.

Il detto Duplicato fu consegnato a Nostro Signore la sera dei 14 Febbrajo 1786.

XVIII GENNAIO.

Festa della Cattedra di S. Pietro in Roma.

1. Di questa Festa così si legge nel Martirologio Romano in questo giorno: *Cathedra Sancti Petri Apostoli, qua primum Romae sedit:* in quello di Adone: *Cathedra Sancti Petri Apostoli, qua primum sedit Romae:* ed in quello del Fiorentini: *Dedicatio Sancti Petri Apostoli, qua primo Romae Petrus Apostolus sedit.* Vuole il Fiorentini, che in questo giorno si celebri dalla Chiesa la memoria non meno della Cattedra Romana, o sia dell'istituzione del Vescovado di Roma, a cui è annesso il Sommo Pontificato, come da noi diffusamente è stato dimostrato nella nostra opera *de Synodo Episcopali*, che d'una dedica d'una Chiesa in onor di S. Pietro: e potendo ciò cadere sopra due Chiese, cioè sopra quella fabbricata da Costantino, o sopra l'altra fabbricata dal Pontefice Anacleto, delle quali due Chiese altrove parleremo, si mostra propenso a questa seconda Chiesa: ed il Baillet ai 18 di Gennajo vuole, che in questo giorno si celebri questa festa per la dedica seguita in esso di qualche chiesa in onore di S. Pietro.

2. Ma il Cardinal Baronio all'anno di Christo 45 num. 1 con maggior fondamento sostiene, non esser altro l'oggetto di questa festa, che l'istituzione e fondazione della Chiesa Romana, fatta da S. Pietro; il che anche ripete *nelle Note al Martirologio Romano in questo giorno.*

3. Osserva il Tomassino nel suo *Trattato delle Feste,* essere stata antica consuetudine che da' Vescovi si celebrasse con solennità il giorno della loro consecrazione. Oltre l'autorità di S. Ambrogio, vi è quella di S. Leone, che fa varj Sermoni nel giorno anniversario della sua assunzione, in uno de' quali così scrive: *Honorabilem mihi hodiernum diem fecit Divina dignatio, quae dum humilitatem meam in summum gradum provehit, quod neminem suorum sperneret, demonstravit:* ed in un altro aggiugne, che celebrando il giorno della sua consecrazione, veniva anche a celebrare la memoria di S. Pietro: *Illi ergo hunc servitutis nostrae natalitium diem, illi adscribimus hoc festum, cuius patrocinio sedis ipsius meruimus esse consortes.*

4. Osserva il Bollando *in questo stesso giorno*, che tal costumanza era ancora nella Chiesa Orientale, e che quando si trattava d'un Vescovo insigne per santità, si proseguiva anche dopo la di lui morte a far la Festa della di lui consecrazione in quel giorno, in cui, quando era vivo, la ricevette. Ed in fatto nei Menei dei Greci sta registrata la memoria della consecrazione di S. Giovanni Grisostomo, e ne' nostri Martirologi sta registrata la memoria della consecrazione di S. Basilio e di S. Gregorio Magno. Ed a questi principj appoggia il Cardinal Baronio nelle note al *Martirologio Romano* la festa di cui si tratta: *Quo etiam usu et ratione Romana ecclesia eam diem solemniter agere consuevit, quo Romanae natalis est Cathedrae, quando, inquam, Sanctus Petrus Romae Divino consilio primum sedere coepit, translata illuc Sede, quam septem annos tenuit Antiochiae*: e poco dopo: *At quoniam Petrus non urbis tantum, sed totius Catholicae ecclesiae, a Christo est institutus Episcopus, merito universalis ecclesia eamdem in universo Christiano Orbe agit solemnitatem.* Ed il moderno Foggini, che nel suo *Trattato de Romano Divi Petri itinere et episco-*

patu all'esercitaz. 9. pag. 161 s'era mostrato proclive a credere, che questa festa non fosse festa rigorosamente della Cattedra Romana, ma piuttosto del Primato di S. Pietro: *Quibusdam saltem in locis ita celebratum fuerit cathedrae Petri festum, ut Petri Primatus potius, quam Romanus, sive Antiochenus Episcopatus recoleretur:* alla pagina però 162 e segg. ammette l'antichità della festa della Cattedra Romana, ed alla pag. 164 in tutto e per tutto concorda con quanto da noi è stato detto coll'appoggio dell'autorità del Cardinal Baronio.

5. Sopra questa Festa il Pontefice Paolo IV pubblicò una sua Costituzione nell'anno 1558 che è la decima terza fra le sue nel Bollario Romano. In essa dice più cose: la prima, che in Roma non celebravasi allora, che la festa della cattedra Antiochena *ai 22 di Febbrajo,* della quale altrove parleremo: la seconda che, giusta l'antica testimonianza de' Santi Padri, celebravasi altrove, ed anche nel suo tempo seguitava a celebrarsi, e particolarmente nella Francia e nella Spagna, la Festa della Cattedra Romana *nel giorno 18 Gennajo:* la terza, voler esso, che in avvenire questa festa della Cattedra Romana si celebri in Roma ed in tutto il mondo Cattolico: l'ultima, che con ciò non intende in veruna maniera di recar pregiudizio alla Festa della Cattedra Antiochena, che si fa ai 22 di Febbrajo.

6. Di questa Costituzione di Paolo IV parla il Galesinio nelle *Note al Martirologio alla pag. 33.* Ne parlano pure i Continuatori del Bollando nel giorno 29 di Giugno: e perchè questi vanno motivando qualche difficoltà sopra alcune cose riferite nella citata Costituzione, crediamo non doverci noi astenere dal verificare quanto in essa si contiene. Dice Paolo IV nella Costituzione, che nel suo tempo non celebravasi in Roma la festa della Cattedra Romana di S. Pietro *ai 18 di Gennajo;* e di ciò non sembra potersi in verun modo dubitare; sì perchè il Papa attesta d'un fatto del suo tempo; sì perchè il Cenni avendo incontrati i Rituali della Basilica Vaticana in cui è Beneficiato, e nella quale sarebbesi senza dubbio celebrata la festa della Cattedra Romana, quando in Roma si fosse celebrata, ci attesta non ritrovarsi *ai 18 di Gennajo* ne' predetti Rituali, che notata la festa delle Sante Aquila e Prisca, come può vedersi nella di lui Dissertazione stampata nel *tom. 4.* dell'ultima edizione dell'Anastasio *alla pag. 151 num. 5 e segg.*

7. Il Febei che fu pure canonico di S. Pietro, e che vide l'Archivio della Basilica, in una sua Dissertazione *de praestantia solemnitatis Cathedrae Romanae,* dopo aver detto, che solamente celebravasi la festa della cattedra Antiochena ai 22 di Febbrajo, e che ai 18 di Gennajo nè punto nè poco facevasi festa della Cattedra Romana, così prova il suo assunto: *Ulterius id evincitur, quod in missalibus asservatis in Archivio Sancti Petri de Cathedra Antiochena die 22 Februarij nunquam omissa cernitur commemoratio; de Cathedra vero Romana die 18 Ianuarii nec verbum legitur, ut videre est in Missali Bonifacii IX qui obiit anno 1394, in Missali Nicolai V qui obiit anno 1453, ac in tribus aliis Missalibus eodem saeculo scriptis.* E S. Antonino, che morì quattro anni dopo Niccola V nella part. 1. delle Storie all'art. 6. cap. 4. §. 1. non parla, che della festa della Cattedra Antiochena: *Et in huius venerationem,* parla della Chiesa d'Antiochia, *post Romanam exaltata est, ut sit tertia Patriarchalis, et hoc, quod Petrus primo ibi Cathedram tenuit; et propterea hoc etiam Festum Cathedrae Beati Petri in Februario celebratur.*

8. Non dice il Pontefice Paolo che in Roma non si fosse mai celebrata la festa della Cattedra Romana; ma dice, che nel suo tempo non celebravasi: e servendosi non delle parole indicanti una nuova istituzione di Festa in Roma,

ma una tal quale restituzione d'essa all'antica sua solennità: *Festivitatem Cathedrae, qua ipse Petrus Apostolus Romae primum sedit, nostris temporibus celebrandam, seu potius antiquae celebritati restituendam reservavit*, dà a divedere, che se nel suo tempo, e forse anche in alcuni secoli precedenti, non celebravasi in Roma la festa della Cattedra Romana, la cosa però non era sempre stata così.

9. Nella nuova edizione delle opere di S. Leone al *tom. 1.* della Stampa di Lione *del 1700* vi è il di lui *Sermone 96. alla pag. 183 e segg.* Questo Sermone era in un Codice della Biblioteca del Re di Francia; e chi l'ha inserito in quella nuova edizione, lo dà per parto genuino del Santo, e lo comprova colla simiglianza ed identità delle frasi che in esso sono, e che altresì si ritrovano negli altri Sermoni, de' quali non si è mai dubitato, nè si dubita, che non siano di lui. Il Sermone è fatto *in Cathedra Sancti Apostoli.* Dal Sermone si raccoglie, che la Festa della Cattedra facevasi con gran solennità: *Hanc itaque solemnitatem nostram, ut ita dixerim, dilectissimi, duplici, ut dignum est, iucunditate colamus, et non modo exterius, sed etiam interius pleno animi desiderio celebremus. Hinc ego suaviter modulantium simphoniae resonent, illinc concordes animorum motus concordent. Adornetur Luminaribus ecclesia, resplendeat virtutibus conscientia. Mundetur sordibus Basilicae pavimentum, purgetur vitiis interioris hominis templum.*

10. Dallo stesso Sermone pure si desume, che fu fatto nella solennità della Cattedra Romana: *Sed qui tam egregium Pastorem hodierna die ex Divinae gratiae largitate suscepimus, qua temeritate ad loquendum vobis ex nostra parte os aperire tentamus? Intueamur ergo oculis fidei Beatissimum Pontificem nostrum Episcopali subsellio sublimatum, populo suo per semetipsum loquentem, et in conventu sanctae Ecclesiae more solito concionantem. Ipse, ipse per semet ipsum dicat, quod et vobis et nobis agendum esse decernat.* E però con questo Sermone chiaramente si prova, essersi almeno allora celebrata in Roma con solennità la festa della Cattedra Romana.

11. Fra le lettere del Beato Pietro Damiani la ventesima del libro primo è scritta a Cadalao Vescovo di Parma, antipapa col nome d'Honorio II. In questa dice, che David tre volte fu unto Re; la prima volta da Samuele in Betlem, la seconda dagli uomini di Giuda in Ebron, e la terza pure in Ebron dalle Tribù d'Israele; e che S. Pietro ottenne tre sedie, la prima in Antiochia, dalla quale partendo, lasciò Ignazio, la seconda in Alessandria, che per ordine suo fondata da S. Marco, fu da esso dipoi consecrata al glorioso nome dello stesso suo Maestro, la terza in Roma: *Postremo Romanae ubi per quinque annorum lustra praesedit, quam etiam cum coapostolo suo Paulo pretioso triumphalis victoriae sanguine purpuravit.* Passa dipoi a dire, che ciò fu nell'uno, e nell'altro indizio di maggior santità: *Licet enim illorum utriusque trina promotio tamquam una dumtaxat, nullum vel Regni, vel sacerdotii fuerit incrementum, quodammodo tamen levioris fuit sanctitatis indicium: sicut enim pietate vel iustitia Reges, sic et iste transcendit omnes privilegio sacerdotes.* E dando lo stesso scrittore per prova di questo suo assunto, che non si celebra di verun Santo la Festa della Cattedra, ma del solo S. Pietro: *Hinc est, quod, cum reliquis sanctis hoc non impendimus, solius Beati Petri festive Cathedram celebramus,* ciascheduno potrà abbastanza conoscere, che la festa della Cattedra Romana di S. Pietro facevasi in Roma nel tempo del Beato Pietro Damiano, che è lo stesso che dire nell'undecimo secolo.

Dice il Pontefice Paolo nella sua Costituzione, che secondo l'antica testi-

monianza de' Santi Padri celebravasi la festa della Cattedra Romana *nel giorno 18* di Gennajo; e ciò si comprova coi Martirologi portati di sopra, e cogli altri de' quali tesse un esatto catalogo il Cenni *nella citata Dissertazione al num. 10.* Dice lo stesso Pontefice, che la Festa della Cattedra Romana con molta solennità era stata celebrata nelle Chiese di Francia e di Spagna; ed in ciò concordano gli Autori Francesi.

12. Il Castellano è d'opinione che prima de' tempi di Carlo Magno la Festa della Cattedra Romana si celebrasse in Francia, e non in Roma; ma il Sollerio vuole, che dai Romani passasse la festa alle altre regioni, e così alla Francia e alla Spagna. Carlo le Cointe negli *Annali ecclesiastici* al tom. 2. pag. 74 in fine attesta, che nel tempo del Pontificato di S. Gregorio celebravasi in Roma ed in Francia la festa dell'una e dell'altra Cattedra ai 22 di Febbrajo: *Tunc Romae, ut et in Gallia, festivitas utriusque cathedrae, Romanae scilicet, et Antiochenae, celebratur octavo kalendas Martii.* Il Menardo *nelle Note al Sagramentario di S. Gregorio* dopo aver portato il testo del Concilio di Tours, tenuto nel secolo sesto, del qual Concilio da noi altrove parlerassi, così conchiude alla pag. 47: *Quare cum in hoc Concilio, et in Codicibus manuscriptis supra citatis nominetur Cathedra Sancti Petri sine adiuncto, puto hoc olim 22 die Februarij solemnitatem utriusque Cathedrae celebratam fuisse, et decursu temporis Cathedrae soli Antiochenae devolutam fuisse.* In un Martirologio della Linguadoca del secolo susseguente *ai 18 di Gennajo* si fa menzione della festa della Cattedra di S. Pietro, come può vedersi *nel tom. 1. del Tillemont alla Nota 28. sopra la Vita di S. Pietro.* Nel Sagramentario Gallicano, stampato dal Mabillon *nel tom. 1. del suo Museo Italico* alla part. 2. pag. 297, vi è la Messa *in Cathedra Sancti Petri* e nella Liturgia Gallicana, da esso pure data alle stampe al lib. 2. pag. 119 si ritrova una leggenda, ricavata da un rituale della Chiesa di Francia, *in Cathedra Sancti Petri.*

13. È noto agli Eruditi, che nella Biblioteca della Regina di Svezia eravi un antico Codice, che essa comprò dagli eredi del Petavio dopo la di lui morte. I Periti lo giudicarono scritto nove cento anni addietro; ed il di lui titolo è *Missale Ghoticum.* Parla di questo Messale il Cardinal Bona *Rer. Liturgicar.* lib. 1. cap. 12. num. 6. ove anche dimostra, che questo era il Messale Gallicano antico, e particolarmente della Gallia Narbonese soggetta al Regno de' Goti, e ch'era il Messale corrente, prima che il Rito Romano fosse da Pipino e Carlo Magno, portato in Francia, e che inoltre era usato in Ispagna, essendo stato in que' tempi uniforme il rito Gallicano e Spagnuolo, quel Rito chiamavasi Mozarabo. Fra i Codici de' Sagramenti, dati in luce dal venerabile Cardinale Tommasi, si ritrova questo Messale Gotico, di cui eruditamente ragiona nella Prefazione, confermando quanto fu scritto dal Cardinal Bona, ed accennando creder esso, che autore del Messale fosse Museo Prete di Marsiglia, che visse l'anno 460 regnando Leone e Majorano: e ritrovandosi in questo Messale Gotico la Messa *in Cathedra Sancti Petri Apostoli*, come può vedersi *dalla pag. 308 e segg.,* sembra potersi da tutti questi monumenti chiaramente inferire, esser ben fondata l'asserzione del Pontefice Paolo IV che in Francia ed in Ispagna non solo la Festa della Cattedra Antiochena, ma l'altra ancora della Cattedra Romana si fosse una volta celebrata.

14. Il punto dunque si può ridurre al tempo di Paolo IV dicendo esso nella sua più volte citata Costituzione, che in quello stesso tempo la Festa della Cattedra Romana celebravasi in Francia ed in Ispagna ai 18 di Gennajo: *Festivitatem tamen ipsius Cathedrae, quae iuxta antiquissimorum sanctorum patrum*

nostrorum testimonium quinto decimo kalendas Februarij fuit, et in diversis orbis christiani et praesertim Galliae, et Hispaniae, partibus dicta die solemniter celebratur: e protestandosi, che mentre comandava che la Festa della Cattedra Romana si celebrasse in Roma ed in tutto il mondo ai 18 di Gennajo, intendeva di aderire alla pratica delle Chiese inferiori: ***Non dedignantes etiam inferiores ecclesias in hoc imitari:*** ma quando il punto si riduca qui, per non dilungarci più del dovere, ci rimettiamo alla citata Dissertazione del Cenni, nella quale pienamente dimostra, come nelle Chiese inferiori incominciasse l'uso di celebrare la festa della Cattedra Romana ai 18 di Gennajo, come proseguisse, e come opportunamente e saviamente il Papa ad esso si conformasse. Per lo che il Merati dopo aver veduta la citata Dissertazione così lasciò scritto nel tom. 2. alla part. 1. delle sue *Note sopra il Gavanto* pag. 496 della stampa di Roma: ***Certum quidem est, in Hispanis et Gallicanis Ecclesiis iam a saeculo nono Cathedrae Romanae celebritatem ab Antiochena fuisse distinctam illique hanc diem Ianuarii 18 assignatam fuisse, atque alteri diem 22 Februarii:*** Nulla giovando il replicare, essersi poc'anzi sostenuto, che in Francia ed in Ispagna ai 22 di Febbrajo celebravasi la festa dell'una e dell'altra Cattedra; sì perchè gli Autori Francesi da noi riferiti sono stati riferiti non per fissare il giorno in cui celebravasi in Francia ed in Ispagna la festa della Cattedra Romana, ma per avvalorare il punto, che questa gran festa era in quei paesi celebrata, il che è vero ancorchè unitamente colla Festa della Cattedra Antiochena venisse celebrata quella della Cattedra Romana ai *22 di Febbrajo;* sì perchè essendo molte le Chiese e le Diocesi in Francia, ed in Ispagna, e non essendo una cosa inusitata, o strana, che in alcune di esse ai *22 di Febbrajo* si facesse la festa dell'una e dell'altra cattedra, come dicono gli autori francesi poc' anzi riferiti, e che in alcune d'esse si celebrasse ai *18 di Gennajo* l'una e l'altra Festa, o pure in alcune ai *18 di Gennajo* la Festa della Cattedra Romana, ed ai *22 di Febbrajo* quella della Cattedra Antiochena, come altri Autori pure di sopra riferiti sostengono, tanto basta per escludere ogni critica sopra l'asserzione del Pontefice, che mai non disse, che in tutte le parti del mondo, ed in tutte le chiese della Francia e della Spagna, si celebrasse nel suo tempo la festa della Cattedra Romana ai *18 di Gennajo* ma bensì che in altre parti, ed in Francia ed in Ispagna celebravasi nel suo tempo la Festa della Cattedra Romana ai *18 di Gennajo* e non in Roma.

15. Finalmente Paolo IV nella più volte citata sua Costituzione comanda, che in avvenire si celebri in Roma e per tutto il Mondo, ai *18 di Gennajo* la Festa della Cattedra Romana: e S. Carlo Borromeo nel secondo suo Sinodo Diocesano, tenuto *l'anno 1568* così parlò di questa Festa: ***Cathedra item Sancti Petri Apostoli, qua primum Romae sedit, quae, ex veteri ecclesiae instituto, decimo quinto kalendas Februarij celebrari solebat, intermissa iamdiu, quoniam a Paulo IV Pontifice Maximo sancte renovata est, in hac nostra et urbe et dioecesi celebretur eo ipso die quotannis ex Kalendarii nostri ratione.***

16. Questa Festa non è festa di precetto. Il Muganzio Mastro di Cerimonie ne' suoi Diarj manoscritti al giorno *18 di Gennajo 1578* racconta, che fu fatta Festa di precetto da Gregorio XIII, ma che il di lui ordine non ebbe effetto per negligenza de' Cursori che non l'intimarono ai Consoli delle Arti. L'officio fu fatto doppio da Paolo IV nella sua Costituzione; e fu elevato al rito di doppio maggiore da Clemente VIII come dopo il Gavanto riferisce il Bollando *ai 18 di Gennajo* num. 8. In questo giorno una volta nella Basilica Vaticana esponevasi al pubblico culto una Cattedra di legno, che oggi dipoi è stata

rinchiusa dal Pontefice Alessandro VII nella gran Cattedra di bronzo sostenuta dai Dottori della Chiesa. Il Febei nella sua Dissertazione ha provato, che quella era la stessa Cattedra, in cui sedeva S. Pietro. Di questa Cattedra così parla il Cardinal *Baronio all'anno di Cristo 45* num. 1.: ***Caeterum ipsa prima Pontificia Sedes Petri, Cathedra inquam lignea, dignum plane tantae rei eximiumque monumentum, quamplurimis semper miraculis illustrata, a maioribus observata, in eiusdem Petri Basilica Vaticana recondita hactenus custoditur, et certis diebus populo visenda exponitur.*** Altre cose si possono leggere sopra quest' argomento nel cap. 21. de' *Sacri Trofei Romani* di Francesco Maria Torrigio, e nel cap. 23. della *Storia del Tempio Vaticano* del Padre Filippo Bonanni. Dubita dell'identità della Cattedra, secondo il suo solito, il Baillet. Prima di lui ne aveva dubitato il Tillemont nella Nota 28. *sopra la vita di S. Pietro.* I Continuatori però del Bollando al giorno 29 di Giugno fanno gran capitale della dissertazione del Febei; di cui hanno fatto un esatto compendio. Ed il sacerdote Raffaello Sindone Benefiziato della Basilica Vaticana nella sua *Descrizione istorica degli Altari e Reliquie della detta Basilica* alla pag. 41 e segg. esattamente descrive le funzioni che una volta si facevano, collocando in questo giorno la Cattedra sopra l'Altare a ciò destinato, la Processione che in tal occasione facevasi, i varj luoghi ne' quali la Cattedra è stata conservata, e quanto fu fatto in ordine alla stessa da Urbano VIII e da Alessandro VII Sommi Pontefici.

17. La storia di questa Festa si riduce alla venuta di S. Pietro a Roma, alle opere da esso fatte in questa città, ed all'esser esso morto Vescovo di Roma. Prima del secolo decimo quinto non vi fu veruno che ardisse di contrastare la venuta di S. Pietro a Roma. Il primo che temerariamente ardisse di muoverne dubbio fu un certo Guglielmo maestro di Giovanni Wicleffo, ma nè i Magdeburgensi, nè Lutero, nè Calvino vollero in ciò ad esso aderire. Il Pearsonio, fra i moderni eretici uomo di chiaro nome, nella sua dissert. 1. *de successione primorum Romae episcoporum* cap. 6. e 7. chiaramente dice, non essersi mai dagli antichi dubitato, che da S. Pietro non sia stata istituita la Cattedra Romana, e che i Romani Pontefici non siano successori di S. Pietro. Il Basnagio *all'anno di Cristo 64* § 9. confessa, non esservi tradizione più sicura di quella della venuta di S. Pietro a Roma, e non potersi d'essa questionare, senza mettere in iscompiglio tutti i fondamenti della Storia. E Giovanni Clerico nella sua *Storia Ecclesiastica al secolo primo all'anno 67* così scrive: ***Nam Petrum quidem Romam venisse, et cum Paulo in urbe, et sub Nerone, martyrium esse passum, tam constanter universa Christiana antiquitas adfirmavit, quamvis neque in circumstantiis, neque secum satis consentiat, ut vix, ac ne vix quidem fides rei derogari possit.***

18. E per vero dire, se S. Clemente nella sua prima epistola ai Corintj, e che fu discepolo di S. Pietro, dopo aver riferito ed esposto ai Corintj in nome della Chiesa Romana il martirio dei SS. Pietro e Paolo, soggiugne, che una gran moltitudine d'eletti ben addottrinati dagli esempi della loro vita s'accoppiò ad essi, ed emularono il loro invitto coraggio nel sostenere molti e gravi tormenti, se Ignazio, che morì martire sotto Trajano imperadore cinquant' anni dopo la morte di S. Pietro, nella sua lettera scritta da Smirna ai Romani, dopo averli pregati a non impedire il suo martirio, così loro scrive: ***Non ut Petrus et Paulus praecipio vobis***; se chiara è la testimonianza di Papia Vescovo nella Frigia, scolaro secondo alcuni di S. Giovanni Evangelista, e scrittore del primo secolo, quale attesta, che S. Marco scrisse ciò che S. Pietro aveva insegnato

in Roma; se S. Ireneo scolaro di Policarpo discepolo degli Apostoli; se S. Dionisio Vescovo di Corinto, che morì martire cent' anni dopo la morte di S. Pietro; se Turtulliano, se Origene, se Pietro Alessandrino, se Cipriano dànno per cosa certa la venuta di S. Pietro a Roma, la di lui permanenza, la fondazione da esso fatta della Chiesa Romana: non vi sarà uomo che abbia il lume di ragione, che ciò ardisca di contrastare, o che voglia attribuire la taccia di mentitore ad uomini di tanto merito, e che scrivevano in quel tempo in cui era ancor recente la memoria di S. Pietro, o di adulatori verso i Pontefici Romani, avendo essi scritto in un tempo, in cui la Chiesa Romana era povera ed i Romani Pontefici lasciavano la testa sotto la mannaja de' tiranni.

19. Non ci dilungheremo di vantaggio sopra questo argomento, rimettendo il nostro leggitore a Natale Alessandro, che nel secolo primo fa sopra ciò una dotta Dissertazione, che è la decima terza, al Calmet nella sua *Dissertazione de Itinere Romano Sancti Petri,* e molto più al Foggini *de Romano Divi Petri Itinere et Episcopatu,* e specialmente alla esercitaz. 3. ove fra le altre cose chiaramente comprova la sincerità de' documenti da noi poc'anzi accennati.

Nè contenti i sopraddetti chiarissimi Autori d'aver provato il loro incontrastabile assunto colle chiarissime sopradette autorità, molto a proposito considerano il testo della prima lettera di S. Pietro al cap. 5. ove così si legge: *Salutat vos Ecclesia, quae est in Babylone collecta, et Marcus filius meus*: dimostrando colle chiare autorità di S. Girolamo, di Tertulliano, di S. Agostino e di molti altri, che ivi sotto nome di Babilonia s' intende Roma. Passano a sciorre l' opposizione, che S. Paolo scrivendo ai Romani benchè saluti molti che nomina, non parla però di S. Pietro, riflettendo, che la lettera fu scritta in Corinto, quando gli Ebrei avevano avuto l'esilio da Roma, e S. Pietro era partito per l'Oriente, nè per anche era ritornato a Roma donde era partito; e saviamente conchiudono, che sebbene molte sono le difficoltà che s'incontrano circa l'epoca della venuta di S. Pietro a Roma, quanto tempo stette in questa città, queste però ed altre simili dispute non sono di tal peso, o momento, che possano in verun modo rendere dubbiosa la di lui venuta e la di lui permanenza asserita da tutta l' antichità, e comprovata con tante ineluttabili testimonianze: il che fu anche da noi avvertito nella nostra opera *de Canonizatione* al lib. 3. cap. 9. num. 5.

20. La risposta poc' anzi data all'opposizione, che scrivendo S. Paolo ai Romani, non parli di S. Pietro, viene dottamente portata dal Cardinal Baronio all'anno di Cristo 58, num. 51: *Quaenam subesse potuit causa, ut ad Romanos Paulus scribens, nullam prorsus de Petro habuerit mentionem? At multae quidem, sed ea potissime creditur, Petrum scilicet Edicto Claudii, ut dictum est, cum Iudaeis semel Roma pulsum ad externas orbis oras praedicationem Evangelii convertisse, et in his hactenus laborasse: quippe cum universi gregis curam a Domino sibi demandatam suscepisset, et quod ipse coram Angelis de se testatur dicens: « Elegit Deus per os meum audire gentes verbum Evangelii et credere »: non erat eius officii in uno loco consistere, sed quantum homini licuisset, universum peragrare orbem, et nondum credentes ad Fidem perducere, credentes vero in Fide penitus stabilire.*

21. Se potessimo prestar fede a quanto scrive il Metafraste al giorno 29 di Giugno, sapressimo quasi appuntino il viaggio che esso fece per arrivare a Roma, e quanto fece nel viaggio; raccontando, che arrivò in Napoli, ove celebrò la Messa, che da Napoli fu trasportato dal vento a Livorno, e di lì a Pisa, ove pure celebrò la santa Messa, essendo stato eretto un monumento in quel

luogo in cui ciò fece, e che poi di lì venisse a Roma. Ma in ordine a queste e somiglianti cose, è molto lodevole la risposta del Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 44,* num. 27.: *Sed de rebus tam antiquis et incertis quid potissimum affirmare debeamus, non satis constat.*

22. Quanto può dirsi di sicuro si è, che fu mandato da Dio a Roma per diffondere la verità del Vangelo da questa città Capo del mondo a tutto il mondo: *Cum duodecim Apostoli, accepta per spiritum sanctum omnium locutione linguarum, imbuendum Evangelio mundum, distributis sibi terrarum partibus, suscepissent, beatissimus Petrus Princeps Apostolici ordinis ad arcem Romani destinatur Imperii, ut lux veritatis, quae in omnium gentium revelabatur salutem efficacius se ab ipso capite per totum mundi corpus effunderet:* sono parole di S. Leone nel Serm. 1. *in Natali Apostolorum.* Abitavano in Roma gli Ebrei nella regione Trasteverina, ed esso ebbe ricovero nel detto luogo; ma essendosi sparsa la voce, che predicava il Vangelo, non gli fu più permesso il proseguire ad abitarvi, ma fu ricevuto in casa da Pudente convertito a Cristo, ed essendo questa casa nel Viminale, fu essa poi convertita in una chiesa, oggidì detta di Santa Pudenziana, come può vedersi appresso il Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 44* num. 61. e nelle *Note al Martirologio Romano* al giorno 19 di Maggio. Predicò il Principe degli Apostoli con invitta costanza il Vangelo ai Romani, fece gran conversioni, e fra i convertiti sono annoverati ancora molti della Corte dell'Imperadore, come si vedrà quando nel primo giorno d'Agosto tratteremo della Festa di S. Pietro in Vinculis: E quando si potesse prestar fede agli Atti de' Santi Apostoli Pietro e Paolo, tradotti dal Greco, e riferiti dal Lippomano e dal Surio al giorno 29 di Giugno, fra i convertiti dovrebbero annoverarsi due concubine di Nerone, che presero la santa risoluzione ancora d'abbandonare il peccato. Il Foggini nel suo Trattato *de Romano Divi Petri Itinere et Episcopatu,* all'esercitaz. 13. pag. 287, fa l'enumerazione de' Santi Vescovi, che S. Pietro essendo in Roma, mandò in varie parti del mondo, per dilatare e mantenere in esse la fede di Cristo.

23. Per non diffonderci di soverchio, due insigni fatti riferiremo: l'uno, che tanto era il lume che gli uditori ricevevano dalle prediche di S. Pietro, che indussero Marco di lui compagno a scrivere quanto esso diceva, ed a lasciar loro lo scritto, che vuol dire il Vangelo di S. Marco, quale S. Pietro non lasciò d'approvare. Ecco le parole d'Eusebio nel lib. 2. della *Storia ecclesiastica* al cap. 14.: *Tanta pietatis lux eorum mentibus, qui Petrum audiebant, affulsit, ut non eius sermoni omnino auscultando, non doctrinae divinae praedicationis minime scriptis praeditae attendendo contenti acquiescerent, sed a Marco Petri comite, cuius Evangelium esse fertur, multis variisque precibus contenderent, ut monumentum illud doctrinae, quam sermone et verbo illis tradidisset, etiam scriptis mandatum apud eos relinqueret; nec prius hominem ab se dimittunt, quam ipsorum postulatis obsecutus opus absolvisset. Hanc igitur Evangelii secundum Marcum scribendi causam praecessisse memorant. Cum ergo Petrus Apostolus divina Spiritus Sancti revelatione suggerente intelligeret illud opus editum esse, ferunt eum propenso et alacri illorum hominum studio magnopere fuisse delectatum, hancque scripturam auctoritate sua ratam fecisse, quo in ecclesiis passim perlegeretur.* E concorda S. Epifanio *all'eresia 51.* colle seguenti parole: *Post Matthaeum secutus est Marcus iussus a sancto Petro Romae Evangelium edere, et ubi scripsisset, mittitur a Sancto Petro in Aegyptiorum regionem,* ove per ordine di S. Pietro fondò la Chiesa d'Alessandria, di cui fu il primo Vescovo.

24. Simone il Mago, che aveva già osservato, che davasi per l'imposizione delle mani degli Apostoli lo Spirito Santo, e che avendo loro offerto denaro per poter fare altrettanto, aveva sentita la risposta di S. Pietro: *Pecunia tua tecum sit in perditionem, quoniam donum Dei existimasti pecunia possideri,* come si legge negli Atti apostolici al cap. 8., era di poi venuto a Roma; ed essendosi intruso nell'amicizia dell'Imperadore Nerone, che ancor esso era mago, s'esibì in comprovazione della sua affettata Divinità di volare per l'aria: ma alle preghiere del Principe degli Apostoli cadde con precipizio in terra, essendosi rotte le gambe; col qual fatto furono dissipate le di lui imposture. Questo è il secondo fatto, di cui ci eravamo prefissi di parlare. Di questo fatto parla Arnobio, che visse nei tempi di Diocleziano, scrivendo contro i Gentili, come può vedersi al lib. 2., nè certamente ne avrebbe parlato, se non fosse stato vero, trattandosi d'un fatto seguito in mezzo a Roma, e che da ciascheduno poteva redarguirsi, quando non fosse stato vero e notorio: *Viderant enim,* parla dei Romani, *cursum Simonis Magi, et quadrigas igneas Petri ore difflatas, et nominato Christo evanuisse. Viderant inquam fidentem diis falsis, et ab eisdem metuentibus proditum pondere praecipitatum suo, et cruribus iacuisse perfractis, post deinde perlatum Brundam, cruciatibus et pudore defessum ex altissimi culminis se rursum praecipitasse fastigio: quae omnia vos gesta neque scitis, neque scire voluistis, neque unquam vobis necessaria iudicastis.* Cirillo, Epifanio, Eusebio, Filastrio, S. Agostino, S. Prospero, S. Massimo di Torino, trattano diffusamente di questo gran miracolo di S. Pietro, e le loro autorità si possono veder riferite dal Padre degli Annali il Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 68* num. 17.

25. Poc'anzi si è detto, aver S. Marco scritto il Vangelo per soddisfare al pio desiderio di chi voleva vedere ridotto in carta quanto S. Pietro aveva detto in voce, e che lo stesso S. Pietro aveva approvato il Vangelo di S. Marco. Ma scrivendo S. Ireneo *nel libro 3. contra l'Eresie* al cap. 1., che il detto Vangelo fu scritto dopo la morte dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, taluno potrà credere, essere incerta la narrativa poc'anzi esposta. Deesi senza dubbio rispettare l'autorità di S. Ireneo: ma ella non è di tanto peso, che basti nel caso di cui si tratta, per intorbidare la chiarezza del nostro assunto. S. Agostino *de consensu Evangelistarum* al lib. 4. cap. 8. espressamente attesta, che il Vangelo di S. Marco fu scritto mentre vivevano gli Apostoli Pietro e Paolo: *Eo tempore scripserunt Marcus et Lucas, quo non solum ab Ecclesia Christi, verum etiam ab ipsis adhuc in carne manentibus Apostolis probari potuerunt.* Ed i più severi Critici non hanno minima difficoltà d'abbandonare S. Ireneo, e sottoscriversi a quanto di sopra si è detto. Vegg ansi il Calmet nella *Prefazione sopra il Vangelo di S. Marco,* il Tillemont nella *Vita di S. Pietro* all'art. 31. e nella Nota quinta *sopra la vita di S. Matteo,* il Sandini nella *Vita di S. Marco,* il Ceiller nella *Storia generale de' sacri autori* al tom. 1. cap. 3. art. 2.

26. Alcuni scrupolosi vorrebbero qualche cosa di più di quello che è stato riferito in ordine al celebre fatto di Simon Mago e fra questi possono annoverarsi il Cotelerio *nelle Note al cap. 9. del lib. 6. delle Costituzioni apostoliche,* ed il Calmet nella *Dissertazione sopra Simone Mago* avanti i Commentarj sopra gli Atti apostolici. Ma, come suol dirsi volgarmente, il troppo è troppo. Non si appoggia la verità di questo fatto al solo testo delle Costituzioni Apostoliche al lib. 6. cap. 9. appresso il Cotelerio tom. 1. nè tampoco si appoggia alla Storia che porta il nome di Marcello discepolo di S. Pietro, stampata dal Fiorentini, e meritamente non approvata dal Tillemont *nella nota 49. sopra la Vita*

di S. Pietro. Gravissimi padri di chiaro nome l'attestano, Arnobio lo rinfaccia ai Gentili, come di sopra si è considerato, ed i Critici più severi se ne dànno per appagati. Vegggansi il citato Tillemont nella *Vita di S. Pietro* all'art. 34. il Baillet pure nella *Vita* del detto Apostolo. E se Arnobio, Teodorato, Ambrogio, ed Agostino nella vittoria ottenuta contra Simone Mago fanno menzione del solo S. Pietro, ed i Santi Cirillo e Massimo e Sulpizio Severo fanno menzione di S. Pietro e di S. Paolo, se alcuni non parlano che delle preghiere ed altri vi aggiungono il digiuno che dicono fatto per impetrare da Dio il trionfo contra la magia di Simone, come può vedersi in S. Agostino nella *lettera 36. altre volte 86*. al cap. 9., in Cassiano *de Institutis Coenobiorum* al lib. 3. cap. 10. Se alcuni scrivono che Simone cadendo si ruppe le gambe, altri, che si rovinò tutto il corpo; simili varietà non si valutano nè si debbono valutare, per qualificare giustamente come dubbia una narrativa contestata da tanti e così qualificati padri della Chiesa, come ben riflettono il Sandini nella *Storia Apostolica*, il Cardinal Gotti nella *Verità della Cristiana Religione* al tom. 5. cap. 1. § 13. num. 7. e come Noi ancora abbiamo considerato nella nostra Opera *de Canonizatione Sanctorum* al lib. 3. cap. 49. num. 4. I Monaci di S. Mauro nella loro edizione delle Opere di S. Ambrogio al tom. 2. pag. 868 così scrivono: *Quo vero ad Petri Romam adventum, eiusque de Simone Mago victoriam, utrumque tam multiplici Patrum veterum testimonio celebratur, ut nos puderet vel recensendis eorum nominibus immorari, cum tamen quosdam ex heterodoxis adhuc non pudeat rem a Calvino ipso et Blondello evidentiae vi coactis agnitam et confessam inficiari.* Il Padre Onorato di S. Maria nelle sue *Riflessioni sopra la Critica* dissert. 2. art. 2. riprende gravemente al Vallesio, che nelle *Note alla Storia d'Eusebio* rigetta come apocrifo questo fatto, saviamente riflettendo, che il silenzio di Eusebio, e di S. Girolamo, non è di tanto peso che possa abbattere le assertive di tanti padri, che pienamente ne attestano; e più diffusamente nella dissert. 3. all'art. 11. dopo aver fedelmente esposte le congetture che si portano dai più severi Critici contra la sussistenza del fatto di Simone, e dopo avere colle dovute lodi commendato il sentimento del Tillemont, che in questo proposito dice, che quando anche la storia predetta fosse una finzione, crederebbe convenire all'uomo savio restar ingannato anzichè iscostarsi da Arnobio, dai SS. Ambrogio ed Agostino, e da tanti altri, accusandoli di credulità indiscreta, sintantochè la falsità non sia ridotta ad evidenza; finalmente conchiude dover in queste materie prevalere l'equità e la prudenza; il che poi pretende non esser sempre mantenuto dal detto Tillemont.

27. Il pirronismo di tal uno sopra questo punto che viene ad evidenza convinto dal Foggini *nel citato Trattato all'esercitaz. 12.*, la quale quando sia letta colla dovuta attenzione, non dovrà non appagare qualsiasi critico e scrupoloso ancora più del dovere. Ad esso adunque ci rimettiamo. E proseguendo il nostro ragionamento, diremo, che irritato Nerone dal funesto caso seguito a Simone, incominciò a pensare, come avesse potuto far morire S. Pietro; il che essendo venuto a notizia de' fedeli, non lasciarono essi di persuaderlo ad assentarsi da Roma; ed avendo esso condisceso alle loro premure, ebbe nella via Appia in poca distanza dalle Porte della città una celeste apparizione di Gesù Cristo, che interrogato da lui dove andasse, ed avendo il Redentore risposto, che veniva di nuovo a farsi crocifiggere, tanto bastò, acciò l'Apostolo ritornasse indietro esponendosi al pericolo della morte, come seguì, giusta ciò che altrove riferiremo: e nel luogo ove seguì l'apparizione, fu eretta dai fedeli una piccola chiesa, che ancor oggi si vede, e che fu ristorata dal Cardinal Reginaldo Polo,

della quale discorrono il Severano nelle *Memorie sacre delle sette Chiese di Roma* al tom. 1. pag. 462., il Torrigio ne' *Sacri Trofei romani* al cap. 9, ed i Bollandisti *al giorno 29 di Giugno* pag. 428.

28. Celebre è il testo di S. Ambrogio sopra questo fatto nel suo Sermone contra Aussentio *de Basilicis tradendis* nella citata edizione Maurina al tom. 2. pag. 868, ed ecco le parole: *Idem Petrus postea victo Simone, cum praecepta Dei populo seminaret, doceret castimoniam, excitavit animos gentilium, quibus eum quaerentibus christianae animae deprecatae sunt, ut paulisper cederet. Et quamvis esset cupidus passionis, tamen contemplatione populi precantis inflexus est: rogabatur enim, ut ad instituendum, et confirmandum populum se reservaret. Quid multa? Nocte muros egredi coepit, et videns sibi in porta Christum occurrere, urbemque ingredi, ait: Domine, quo vadis? Respondit Christus: Venio iterum crucifigi. Intellexit Petrus ad suam Crucem Divinum pertinere responsum etc. Itaque sponte remeavit, interrogantibus christianis responsum reddidit, statimque correptus per Crucem suam honorificavit Dominum Iesum.* In alcuni Codici si aggiunge la parola *Romam*, ed in essi così si legge: *Venio Romam iterum crucifigi.* Manca la detta parola in altri Codici, come osservano i Padri di S. Mauro nel luogo citato. Ma o siavi, o non siavi la parola, ciò nulla opera pel caso di cui si tratta. Per aggiunger prove a quest' apparizione, alcuni aggiungono l'autorità di S. Gregorio *sopra il Salm. 101.* e quella d'Origene. Ma il Tillemont nella Nota 39. *sopra la Vita di S. Pietro* saviamente avverte, doversi riporre il fondamento nella sopraccitata autorità di S. Ambrogio, sì perchè Origene si fonda sopra certi Atti apocrifi di S. Paolo; sì perchè l'altra opera attribuita a S. Gregorio il Grande, viene oggi riputata come opera di S. Gregorio VII ed all'autorità pure di S. Ambrogio s'appoggia nell'esame di questo fatto il P. Onorato di S. Maria nelle *Regole sopra la Critica* tom. 1. dissert. 7. art. 8. § 2.

29. Scrive Eusebio nel *Cronico,* che S. Pietro tenne la cattedra Romana venticinque anni: *Cum primum Antiochenam Ecclesiam fundasset, Romam proficiscitur, ubi Evangelium praedicans, viginti quinque annis eiusdem urbis episcopus perseverat:* e chi vi aggiunge di più un mese e nove giorni, chi due mesi e tre giorni, chi due mesi e quattro giorni, chi due mesi e sette giorni, chi due mesi ed undici giorni, chi sei mesi ed otto giorni, e chi due mesi ed otto giorni, come può riconoscersi dai Cataloghi de' Romani Pontefici, ritrovati negli Archivj Romani, e colle proprie loro parole riferiti dallo Schelestrate nel tom. 1. delle *Antichità della Chiesa* dissert. 1. cap. 5. art. 4. E quando si è detto, aver tenuta la Cattedra Romana anni venticinque, non si pretende d'aver detto, che stesse sempre fisso in Roma; avvegnacchè cacciati per editto di Claudio da Roma gli Ebrei, è d'uopo, che ancor esso ne partisse, tanto più che S. Luca negli Atti al cap. 15, esponendo il Concilio tenuto dagli Apostoli in Gerusalemme, fa menzione di S. Pietro come presente allo stesso, conforme ben avverte il Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 51* num. 3. ed anche saggiamente riflette Godofredo Vendelino nel suo *Giudizio sopra le lettere di S. Clemente,* stampato nel tom. 1 delle Opere del Cotelerio alla pag. 141. Venne dunque S. Pietro a Roma l'anno secondo di Claudio Imperadore, vi stette sette anni; poscia ne partì, come si è detto; indi vi ritornò, standovi sino all'ultimo anno di Nerone, in cui fu coronato del martirio. Così scrive S. Girolamo *de Scriptoribus ecclesiasticis;* ed ecco le di lui parole: *Secundo Claudii anno ad expugnandum Simonem Magum Romam pergit, ibique viginti quinque annis cathedram sacerdotalem tenuit usque ad ultimum annum Neronis, id est deci-*

mum quartum: il che dai più accurati vien corretto, sostituendo all'anno decimo quarto l'anno duodecimo di Nerone, che non fu l'ultimo della di lui vita ed Imperio, ma della sua dimora in Roma.

30. Lattanzio Firmiano visse nel principio del secolo quarto. Aveva S. Girolamo fatta menzione d'una di lui opera *de Mortibus Persecutorum.* Erasi questa perduta; e fortunatamente ritrovata da Stefano Baluzio, fu da esso data alla luce con erudite Note, ed è inserita nelle sue *Miscellanee* al tom. 2. Nell'opera di Lattanzio al cap. 2. così si legge: *Apostoli per annos 25 usque ad Principatum Neroniani Imperii per omnes provincias et civitates Ecclesiae fundamenta miserunt: cumque iam Nero imperaret, Petrus Romam advenit, et editis quibusdam miraculis, quae virtute ipsius Dei, data sibi ab eo potestate, faciebat, convertit multos ad justitiam, Deoque templum fidele ac stabile posuit.* Sopra queste parole il Baluzio riflette, non esser venuto S. Pietro a Roma nel tempo di Claudio, e però non esser ben fondata l'asserzione, che governasse la Chiesa Romana venticinque anni, aver essa avuta la sua origine dall'avere scritto Lattanzio, che gli Apostoli spesero venticinque anni nell'annunziare la fede di Cristo: *Fortassis ergo ex his viginti quinque annis, qui ad praedicationem omnium Apostolorum ex aequo pertinent, orta est opinio haec de viginti quinque annis:* conchiudendo, che se, secondo Lattanzio, S. Pietro venne a Roma, essendo Imperadore Nerone, dee la presidenza della Cattedra Romana restrignersi ad anni dieci. Ed al Baluzio hanno aderito i due Pagi, il primo nella Critica al Baronio, e l'altro nella *Vita di S. Pietro.*

31. Ma se Lattanzio non nega, che S. Pietro non venisse a Roma nel tempo di Claudio, se non nega che sedesse in Roma anni venticinque; come mai potrassi con buona fede pretendere, servire il detto di Lattanzio per dimostrare, che S. Pietro non venne in Roma regnando Claudio, e che non governò la Chiesa Romana anni venticinque, giusta la ben fondata comune opinione? Dice Lattanzio, che S. Pietro venne a Roma sotto Nerone. Ma da ciò non si può dedurre la conseguenza, che non vi fosse prima venuto sotto Claudio: in quella guisa che se uno dicesse esser noi venuti a Roma *nel 1739* direbbe la verità; ma da questa tale asserzione non potrebbe inferirsi, aver esso negato, esser noi venuti a Roma *l'anno 1688,* essersi fermati in questa città *sino al 1728,* esserne poscia partiti per governare prima la Chiesa di Ancona, e poi quella di Bologna, ed esser finalmente ritornati a Roma *nel predetto anno 1739.* Quando si voglia dar ogni maggior credito a Lattanzio, dovrà dirsi che S. Pietro venne due volte a Roma, una volta sotto Claudio, ed un'altra volta sotto Nerone, come di sopra si è detto, e forse ancora che due volte s'azzuffò con Simone il Mago, una volta sotto Claudio, essendo Simone venuto a Roma nel tempo di Claudio, come attestano Giustino ed Ireneo, ed un'altra volta sotto Nerone, conforme di sopra si è comprovato coll'autorità de' Padri: nel che non sembra potersi ritrovare veruna ripugnanza, ancorchè il Baluzio esclami, non ritrovarsi fra gli antichi chi faccia menzione della doppia venuta di S. Pietro a Roma, e del doppio contrasto con Simone il Mago, come molto bene argomenta il Foggini nell'esercitaz. 6. alla pag. 110: *At enim a nullo veterum proditum est, bis Romanum iter Petrum suscepisse. Quid opus fuit, ut id diserte edoceretur? Hoc ipsum, quod Eusebius, Hieronymus etc. sub Claudio Romam Petrum adventasse scribant, Lactantius autem sub Nerone, nonne satis aperte illud innuit eo magis quod Claudio imperante Roma pulsos fuisse Christianos compertum sit?* E poco dopo discorrendo del doppio congresso avuto con Simone: *Quòd vero urgent, quod si Romanum Petri iter duplicemus, duplicandum etiam*

erit illius cum Simone Mago certamen, tum ad Simonem quidem confutandum Romam versus ille tenderet, haud aegre damus: portando la ragione, doversi così asserire, per conciliare le autorità de' Padri, alcune delle quali parlano del congresso sotto Claudio, ed altre del congresso e vittoria sotto Nerone: *Ut ista omnia facilius conciliemus, haud dignum est, ut vitio vertatur, si bis Petrum Romae congressum esse cum Simone coniiciamus.* I dotti Continuatori del Bollando *al giorno 29 di Maggio* al § 4. num. 26. così al nostro proposito scrivono spiegando il testo di Lattanzio: *Neque obest nobis praecitatus Lactantii textus, cumque iam Nero imperaret, Petrus Romam advenit. Illo enim stante, potest etiam citius et plus quam semel eo venisse. Videtur autem hic adventus. Petri Romam indicari a Lactantio ultimus, post quem deinde Roma non discesserit saltem longius, quia convertit ibi tunc multos ad iustitiam, Deoque templum fidele ac stabile collocavit, non tantum quod Ecclesia quam tunc ibi collocabat, futura esset stabilis, et perseveraret usque ad finem mundi (talem enim jam tum a primo suo Romam ingressu posuerat), sed quod Petrus ipse deinceps stabiliter ibidem manserit, id quod etiam rationi perquam consentaneum est.*

32. Per altro poi non si dee con tanta facilità concedere al Baluzio, non esservi fra i Padri chi parli della venuta di S. Pietro in Roma sotto Claudio e sotto Nerone. Il Pontefice S. Leone nel *Serm. 80.* nel *Natale degli Apostoli Pietro e Paolo* così scrive: *Postquam Apostoli imbuendum Evangelio mundum distributis sibi terrarum partibus suscepissent, beatissimus Petrus Princeps Apostolici ordinis ad arcem Romani destinatur Imperii.* Dice dipoi S. Leone, che venne a Roma mentre S. Paolo era applicato a guadagnare anime a Cristo nelle altre parti del mondo; e rivolgendosi poscia a S. Pietro così parla con lui: *Nec mundi dominam times Romam, qui in Caiphae domo expaveras Sacerdotis ancillam? Numquid aut iudicio Pilati, aut saevitia Iudaeorum minor erat vel in Claudio potestas, vel in Nerone crudelitas?* Sopra queste ultime parole l'editore delle opere di S. Leone così nota: *Petrus sub Claudio Romam venit, sub Nerone moritur.* Ed al nostro proposito così aggiugne lo Schelestrate nel luogo citato: *Enimvero et sub Claudio et sub Nerone Petrum, non obstante eorumdem crudelitate, fidem praedicasse, clarius indicare non potuit Leo Magnus; adeo ut a vero alienum esse constet, quod Balutius de antiquis scriptoribus tradidit, neminem illorum Petri adventum ad urbem sub Claudio ponere, eum enim praeter alios posuit Leo, re et nomine magnus.*

33. Di sopra si è veduto, che S. Marco scrisse il suo Vangelo in Roma, e ch'esso fu approvato da S. Pietro. Di sopra pure si è detto, che S. Pietro nella sua prima lettera, quando nomina Babilonia, intese di nominar Roma, ed in questa stessa lettera fa menzione di S. Marco: ed essendo ricevuta opinione, che S. Marco fosse mandato da S. Pietro in Egitto l'anno terzo di Claudio, ciò pure molto serve per sempre più comprovare, che S. Pietro venne a Roma la prima volta l'anno secondo di Claudio. Il Papebrochio nel suo *Conato istorico* alla dissert. 2. *de Petri Cathedris Romana et Antiochena*, vedendosi astretto ad ammettere che S. Pietro era in Roma nel principio dell' imperio di Claudio, dice, potersi ciò riferire ad una visita passeggera che facesse a Roma, ma non già ad una tale permanenza che importi fissazione di Cattedra: *Ut demus, haec ad secundum Claudii annum pertinere, solum tamen conficiet, quod revera Petrus isto anno, ut scribit Hieronymus, Romam excurrerit, et inde epistolam illam scripserit, non autem quod ibi habuerit Cathedram constitutam.* Non può negarsi, che la risposta non sia acuta; ma non può certamente ammettersi da chi scevro da ogni impegno, e spogliato d'ogni prevenzione, giudica delle cose:

conforme ben argomenta lo Schelestrate al luogo citato: *Verum pace eruditi viri dictum sit, cum negari non possit, quod Petrus sub Claudio Romae fuerit, nulla ratione negari poterit Cathedram tunc ab eo Romae constitutam fuisse, praesertim cum id necessarium sit ad viginti quinque annos, quot Petrum Romae sedisse ex perpetua Romanae Ecclesiae traditione constat.*

XXV GENNAIO.

Festa della Conversione di S. Paolo.

1. *In alcuni Martirologi si rammenta in questo giorno la Conversione di S. Paolo; in altri la di lui traslazione; in altri e l'una e l'altra. La Messa della Conversione nel Sagramentario di S. Gregorio è dello stesso Santo Pontefice.*

2. *Quando s'incominciasse a celebrare la festa della Conversione di S. Paolo, come anticamente si celebrasse, e come tuttavia si celebri in alcune parti.*

3. *Per qual cagione si celebri tal festa. Basilica eretta nel luogo della Conversione in onore della medesima.*

4. *Paulo, chiamato prima Saulo, fu gran persecutore della Chiesa, e fu Fariseo.*

5. *Persecuzione di Saulo contra Santo Stefano.*

6. *S. Stefano rimprovera gli Ebrei, e perciò viene da essi lapidato. Saulo fu custode delle di lui vesti, e cospirò anch' esso nella di lui morte.*

7. *Altra persecutione di Saulo contro i Cristiani.*

8. *Saulo s' indirizza al Sommo Sacerdote, che aveva molta autorità nelle cose di Religione, per perseguitare i Cristiani in Damasco; ma ciò non gli riesce.*

9. *Saulo essendo chiamato dal Signore vicino a Damasco, si converte, e vien condotto a mano in Damasco.*

10. *Apparizione del Signore ad Anania. Parlata d'Anania con Saulo. Operazioni di Saulo dopo la medesima.*

11. *Alla verità della Storia della Conversione di S. Paolo nulla osta l'apparente antinomia d'alcuni testi sacri.*

12. *In qual anno della sua età S. Paolo si convertisse.*

13. *In qual anno della nostra Redenzione seguisse la detta Conversione.*

14. *Se S. Paolo era a cavallo, o a piedi, quando udì la voce di Cristo che lo chiamava.*

15. *Se S. Paolo nella sua conversione vedesse l'Umanità di Gesù Cristo.*

16. *Altre prove, che S. Paolo vide nella sua conversione l'Umanità di Cristo. Se Cristo discendendo in terra lasciasse il Cielo.*

17. *Se i compagni di S. Paolo nella sua conversione videro Gesù e l'udirono parlare.*

18. *Se sia miracolosa la ricuperazione della vista di S. Paolo, dopo che Anania gl' impose le mani.*

19. *In alcuni martirologi si fa menzione in questo giorno di S. Anania che battezzò Saulo. Varie opinioni circa la persona di S. Anania, e il di lui martirio.*

1. Si celebra in questo giorno la festa della Conversione di S. Paolo Apostolo, leggendosi in questo giorno nel Martirologio Romano, *Conversio Sancti Pauli Apostoli:* e lo stesso pure si legge in quello di Adone. In altri poi, come in quello publicato dal Fiorentini si legge: *Romae translatio Pauli Apostoli.* Il Notkero congiunge insieme Traslazione e Conversione: *Romae translatio sancti Pauli Apostoli, et conversio eius apud Damascum.* Appresso il Giorgi *sopra il Martirologio di Adone al giorno 25 di Gennajo* si possono vedere le varianti lezioni de' Martirologi, facendo alcuni menzione della traslazione, altri della conversione, ed altri dell'una e dell'altra. Nel *Sagramentario di S. Gregorio,* stampato dal Menardo, come può vedersi alla pag. 22, vi è per questo giorno la Messa della Conversione di S. Paolo, nè punto nè poco si parla della Traslazione. Il Baillet trattando di questa festa, nel paragrafo ove discorre del culto della medesima, dice, che questa Messa è stata aggiunta al Sagramentario di S. Gregorio; ma non lo prova. Per lo contrario i Bollandisti nel tom. 5. degli *Atti de' santi* del mese di *Giugno al giorno 29* § 17. osservano, che nel sagramentario di S. Gelasio non v'era questa Messa, e che avendo voluto S. Gregorio far un supplemento al detto Sagramentario, inserì nel suo la detta Messa. Di ciò abbiamo ancora trattato nel tom. 4. della nostra Opera *de Canonizatione Sanctorum* alla parte 2. cap. 9. num. 14. ove abbiamo riferito, ricavandolo dai citati Bollandisti, che essendo la festa della traslazione delle Reliquie di S. Paolo festa propria della di lui Basilica, non fu inserita da Gelasio nel suo Sagramentario, che era comune a tutte le chiese di Roma; e che per fare la festa comune a tutte le chiese, S. Gregorio nel suo Sagramentario l'inserì, sostituendo alla traslazione la Conversione. E se questa Messa della Conversione manca in qualche Codice del Sagramentario di S. Gregorio, come in fatto manca in quello della Regina di Svezia, si ritrova però in quello publicato dal Menardo, nell'altro publicato da Angelo Bona, ed in un Palatino Vaticano, conforme attesta il Giorgi nel luogo citato.

2. I Bollandisti di sopra memorati dicono, ed è cosa molto verisimile, che questa festa incominciasse a celebrarsi in Damasco; essendo seguita la Conversione di S. Paolo, come or ora diremo, vicino a Damasco; e di li passasse in Milano, ed in Francia, e più tardi in Roma. E se prestiamo fede al Thiers nel suo Trattato *de festorum dierum imminutione* al cap. 25. in alcune Diocesi della Francia celebravasi questa festa come festa di precetto. Ciò però che siasi del tempo in cui incominciossi a celebrar questa festa nella Chiesa Romana, certa cosa si è, che i Pontefici Romani se ne sono presi una gran cura: imperocchè Innocenzo III nella sua *lettera 44.* al lib. 1. ingiugne al Vescovo di Wormasia il farla celebrare nella sua Diocesi, giacchè nelle altre si celebrava. Questa festa non ha nè vigilia nè digiuno; è festa di coro, ma non è festa di precetto pel popolo: e come attesta il Baillet nel luogo citato, è solamente festa di precetto in Inghilterra, che anche dopo l'apostasia dalla Cattolica Religione la solennizza come festa di precetto; anzi è l'unica festa di precetto, che faccia in onore di S. Paolo.

3. Che se poi si richiedesse, per qual cagione si celebri la festa della conversione di S. Paolo nel giorno 25 di Gennajo, risponderemo col Card. Gotti nel tom. 5. *della verità della Religione cristiana* cap. 2. § 3. num. 5. in fine, di non saperlo; nè ce ne vergogneremo, confessando in sostanza anche la stessa cosa il Tillemont nella *Nota quinta sopra la Vita di S. Paolo.* Il Fiorentini leggendo nel suo martirologio in questo giorno, *Romae Translatio Sancti Pauli,* sembra voler additare essere stata surrogata la conversione alla Traslazione,

dicendo però espressamente di non sapere qual fosse la traslazione di cui parla il suo martirologio. Ma ciocchè siasi di questa indagine, che non può svilupparsi fra le tenebre dell' antichità, osserva Cornelio a Lapide *sopra il cap. 9. degli Atti degli Apostoli* pag. 172 della stampa d'Anversa, esser ben doveroso che nella Chiesa si celebri questa festa, acciò sia esempio di penitenza ai peccatori, acciò si rendano le dovute grazie a Dio per aver dato alla Chiesa Paolo Dottor delle genti, ed acciò lo stesso S. Paolo invocato da peccatori impetri loro la grazia da Dio di ravvedersi, come tante volte è seguito. Alano Copo nel lib. 3. cap. 28. de' suoi *dialoghi* racconta, che chi nasce nella festa della Conversione di S. Paolo, medica colla sua saliva i morsi delle bestie avvelenate. Non sappiamo se ciò sia vero. Diremo bensì, per sempre più autenticare la solennità di questa festa, attestarsi dal Cardinal Baronio, che lo ricava da un sermone di S. Agostino, essere stata eretta una basilica vicino a Damasco nel luogo in cui si convertì S. Paolo, in onore della di lui conversione. E Cornelio a Lapide nel luogo citato al vers. 3. racconta che nella guerra sacra sotto Godefrido Buglione volle quel pio duce fermarsi due giorni nel luogo ove si convertì S. Paolo, e che i cristiani che sono in Damasco per divozione si fanno seppellire ancor oggi nella sopradetta Chiesa.

4. Paolo, che prima dicevasi Saulo, e che, come altrove dirassi, dopo la sua conversione mutò il nome di Saulo in Paolo, fu uno dei gran persecutori della Chiesa di Dio, cioè dei novelli seguaci della fede di Cristo. Lo confessa esso stesso nella lettera ai Galati al cap. 1.: *Audistis enim conversationem meam aliquando in iudaismo, quoniam supra modum persequebar ecclesiam Dei, et expugnabam illam, et proficiebam in iudaismo supra multos coetaneos meos in genere meo, abundantius aemulator existens paternarum mearum traditionum.* Sopra le quali parole l'Estio al num. 14. saviamente considera, che la parola *abundantius*, significa un eccesso, e che le altre parole *paternarum mearum traditionum*, o additano gl' istituti mosaici ricevuti da' suoi maggiori, che esso pretendeva che dovessero avere il lor vigore oltre il tempo stabilito da Dio, o pure le tradizioni aggiunte dagli Ebrei agli istituti di Moisè, per le quali i Farisei havevano un forte impegno, nel quale Paolo come Fariseo erasi di soverchio imbarazzato. Concorda il Calmet in questo stesso luogo al vers. 14. che S. Paolo fosse Fariseo: e di ciò non sembra potersi dubitare, confessandolo esso stesso nel cap. 23. degli *Atti apostolici.: Viri fratres, ego Pharisaeus sum, filius Pharisaeorum, de spe et resurrectione mortuorum ego iudico.*

5. Ferocissimo fu il di lui contegno contra S. Stefano. Narrasi negli Atti al cap. 6. che facendo S. Stefano prodigj e gran miracoli nel popolo, s' eccitarono contra di lui alcuni delle Sinagoghe de' Libertini, de' Cirenesi, degli Alessandrini, e degli altri, che erano venuti dalla Cilicia e dall'Asia, ed avendo voluto disputare con esso, e non avendo potuto resistere alla sapienza ed allo spirito che in esso parlava, subornarono alcuni disgraziati che ardirono d' attestare d'aver inteso dalla sua bocca bestemmie contra Moisè, e contra Dio. Sarebbe estraneo dal nostro istituto, se ora qui noi intendessimo di far parola delle Sinagoghe poc' anzi accennate. Crediamo doverci bastare il rimettere il nostro leggitore, quando ne avesse curiosità, al Calmet ne' suoi commenti sopra il detto cap. 6. Ma non crediamo di poterci dispensare dal riferire quanto in ordine a Saulo scrive il Lorino sopra il cit. cap. 6. alla pag. 288.: *Verisimile est, Saulum stimulatum invidia, ac moleste ferentem, tanti fieri condiscipulum, ac forsan affinem suum Stephanum etc., alios concitasse et armasse in Stepha-*

num, et tantum non ducem omnibus fuisse. Nel che anche concorda Cornelio a Lapide sopra il cap. 6. al vers. 9.: *Cum collegis suis,* parla di Saulo, *in Stephanum utpote cognatum suum, et eiusdem secum scholae ac synagogae, quasi in apostatam, acrius insurrexit.*

6. Accusato Stefano dai falsi testimonj, e costituito avanti il concilio, nel quale comparve con una faccia d'Angelo, non lasciò di rimproverare agli Ebrei la durezza del loro cuore, la resistenza da essi e da' suoi maggiori sempre dimostrata allo Spirito Santo, le persecuzioni mosse contra i Profeti, e le morti date ad essi: per lo che essendosi acceso contra di lui il furore: *Audientes autem haec, dissecabantur cordibus suis, et stridebant dentibus in eum,* come si legge nel cap. 7. degli *Atti*, non solo alzarono contra di lui le strida, ma a viva forza lo cacciarono fuori della città, ove lo lapidarono; e qui Saulo non lasciò di fare la sua figura; sì perchè fu esso il custode delle vesti di quelli che lapidarono Stefano: *Testes deposuerunt vestimenta sua secus pedes adolescentis, qui vocabatur Saulus:* sì perchè *Saulus autem erat consentiens neci eius,* come si legge nello stesso cap. 7. Osservano il Calmet ed il Lorino, che le citate parole, *Saulus erat consentiens,* negli esemplari Greci non sono nel fine del capo settimo, ma nel principio del capo ottavo, e che da S. Luca furono poste, non già per additare, che Saulo lapidasse Stefano colle sue mani, ma per esprimere, che non solo non l'aveva disapprovata, ma l'aveva approvata, lodata e ajutata per quanto gli era stato possibile.

7. Alla morte di Stefano successe immediatamente una gran persecuzione de' fedeli in Gerusalemme: *Facta autem est in illa die persecutio magna in Ecclesia quae erat Hierosolymis, et omnes dispersi sunt per regiones Iudaeae et Samariae praeter Apostolos:* come si legge nel cap. 8., ed in questa congiuntura non lasciò Saulo di segnalarsi: *Saulus autem,* leggesi nello stesso luogo, *devastabat ecclesiam, per domos intrans, et trahens viros et mulieres tradebat in custodiam.* Lo confessa ancor esso, quando trattava la sua causa avanti Agrippa, come si vede al cap. 26. degli *Atti Apostolici: Quod et feci Hierosolymis et multos Sanctorum ego in carceribus inclusi, a Principibus sacerdotum potestate accepta, et cum occiderentur, detuli sententiam: et per omnes Synagogas frequenter puniens eos, compellebam blasphemare: et amplius insaniens in eos, persequebar usque in exteras civitates.* Ed è assai verisimile, che a ciò esso alludesse nell'epistola agli Ebrei al cap. 10. ove così scrisse: *Rememoramini pristinos dies, in quibus illuminati magnum certamen sustinuistis passionum, et in altero quidem opprobriis et tribulationibus spectaculum facti, in altero autem socii taliter conversantium effecti: nam et vinctis compassi estis, et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis, cognoscentes nos habere meliorem et manentem substantiam.* Abbiamo detto, esser ciò verisimile; sapendo non mancare chi pretende parlar ivi l'Apostolo delle persecuzioni eccitate contra i fedeli dopo la sua conversione, come può vedersi appresso l'Estio ne' *Commenti alla lettera agli Ebrei* cap. 10. sotto il num. 34. Ma il Calmet sopra questo stesso capo della detta lettera al num. 34. con più fondamento sostiene, che ivi l'Apostolo ragioni della persecuzione nata dopo la morte di S. Stefano.

8. La Città di Damasco era la capitale della Siria, ed era lontana dieci, o dodici miglia da Gerusalemme. Era città pagana, e sottomessa al Re Areta; onde nella seconda lettera ai Corinti al cap. 11. vediamo scritto: *Damasci praepositus gentis Aretae Regis custodiebat civitatem Damascenorum;* ed essendosi in essa ricoverati i christiani perseguitati dai Giudei, ed abitando pure in essa un gran numero d'Ebrei che mantenevano commercio con gli altri di Geru-

salemme, quali riconoscevano per loro capo in materia di Religione il gran sacerdote, come riflette l'autore sopraccitato nel *discorso 30. sopra la Conversione di S. Paolo* alla pag. 387, venne in capo a Saulo d'indirizzarsi a lui, per aver lettere autoritative per far arrestare i cristiani, che stavano in Damasco, come perturbatori della pubblica quiete: *Saulus adhuc spirans minarum et caedis in discipulos domini, accessit ad Principem sacerdotum, et petiit ab eo epistolas ad Damascum in Synagogas; ut si quos invenisset huius viae viros ac mulieres, vinctos perduceret in Hierusalem:* leggesi nel cit. cap. 9. a proposito del quale ben riflette il Cardinal Baronio, e dopo esso l' Estio sopra il predetto cap. 9. ch'era grande l'autorità del Sommo Sacerdote nelle cose che appartenevano alla Religione giudaica, dimostrando il ricorso fatto a lui da Saulo, che anche in una città sottoposta all'altrui dominio poteva far carcerare i pretesi rei di Religione. Ma ritornando al nostro proposito, non potè riuscire a Saulo il meditato disegno: essendo già giunta quella pienezza de' tempi in cui Iddio avea stabilito di convertirlo, e di farlo un Apostolo, ed un vaso d' elezione.

9. La storia della Conversione è pienamente esposta nel cap. 9. degli *Atti Apostolici.* Era vicino a Damasco, quando all'improvviso fu circondato da una gran luce; ed essendo caduto in terra, sentì una voce che gli disse: *Saule Saule, quid me persequeris?* ed avendo esso domandato chi era che parlava, ed essendogli stato risposto, *Ego sum Iesus, quem tu persequeris,* non mancò esso di replicare: *Domine, quid me vis facere?* ed avendogli soggiunto il Signore: Alzati, entra nella città, ed ivi ti sarà detto ciò che devi fare, s'alzò da terra, ed avendo perduta la vista fu dai compagni che avevano intesa la voce, ma nulla avevano veduto, condotto a mano a Damasco.

10. Era in Damasco un certo discepolo di Cristo, chiamato Anania. Il Signore ad esso apparve, e gli disse, che andasse nel tal sito, ove in una casa avrebbe ritrovato Saulo; ed avendo il buon Anania risposto: Signore, tu sai chi è colui, abbiamo inteso quanto male ha fatto in Gerusalemme, e che anche è venuto qui munito della necessaria autorità per porre nei ferri i tuoi fedeli; replicò il Signore: Va, perchè Saulo è già un vaso d' elezione. Obbedì Anania, andò, entrò nella casa, ritrovò Saulo, gli pose le mani sopra la testa dicendo: *Saule frater, Dominus misit me Iesus, qui apparuit tibi in via qua veniebas, ut videas, et implearis spiritu sancto.* Era stato Saulo tre giorni cieco, e non aveva nè mangiato, nè bevuto; e nell'istante in cui Anania gli pose le mani in testa, ricuperò la vista; ricevette il Santo Battesimo; prese cibo, si ristorò; stette alcuni giorni in Damasco coi discepoli, e per le Sinagoghe andò predicando Gesù figlio di Dio.

11. Di questa stessa Conversione non solo si parla nel cap. 9., ma anche nel cap. 22. e nel cap. 26. degli *Atti*: e benchè leggendo tutti questi capi accuratamente, sembri, che vi sia qualche antinomia fra di loro, osserva però l'Estio *sopra gli Atti degli Apostoli* al cap. 9. vers. 5., che da ciò si deve inferire la sincerità di S. Luca: *Discimus neque ex composito exscripta esse a Luca, cum in diversis locis sit verborum discrepantia, neque ad verbum semper res gestas et dictas narrari, sed secundum sensum, et quae uno loco tacentur, alio loco suppleri.*

(In un altro quinterno staccato ed aggiunto continua così):

12. Giusta il nostro metodo, non lascieremo d' accennare le controversie che si trattano dai Sacri interpreti, quando parlano della Conversione di S. Paolo:

la prima delle quali si è, in qual anno della sua vita fosse S. Paolo quando ebbe da Dio la grazia di convertirsi. S. Luca negli *Atti apostolici* al cap. 7. descrivendo il martirio di S. Stefano, dice, che quelli che lo lapidarono, *deposuerunt vestimenta sua secus pedes adolescentis qui vocabatur Saulus.* Ma il Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 36* num. 5. e 6. considerando la parola greca, così scrive: *Cuius quidem vocis si vis exprimatur, non tam aetate adolescentem, quam audacem, vehementisque animi, quique magnos sibi sumat spiritus, virum significat:* e conchiude che fosse *nell'anno 35 della sua vita.* Ed il Tillemont nella *Storia di S. Paolo* all'art. 4. non è molto lontano da questo sentimento, mettendo la conversione di S. Paolo circa *l'anno 36* di sua età.

13. La seconda controversia è, in qual anno della nostra Redenzione seguisse la Conversione di S. Paolo. Il Cotelerio nel primo volume de' *Padri Apostolici* della Stampa d'Amsterdam del 1724 alla pag. 509 nelle Note al num. 7. in vigore d'un certo manoscritto, che esso nomina, dice, che seguì *sette anni* dopo la morte di Cristo: *Nostri et aliorum etiam quorumdam opinio extitit de Conversione Pauli facta post annum a Christi morte septimum.* Il Tillemont nella *Vita di S. Paolo* al cit. art. 4. la dice seguita *nell'anno di Cristo 34* o al più tardi *nell'anno 35.* Il Cardinal Baronio nelle *Note al Martirologio Romano* al giorno 25 di Gennajo rapporta l'opinione di quelli che vogliono, che S. Paolo si convertisse sette anni dopo l'Ascensione, e la qualifica per falsa, essendo seguito il martirio di S. Stefano nello stesso anno in cui Cristo ascese al Cielo. Ne rapporta un' altra, che anche poc' anzi è stata accennata, che seguisse *nell'anno di Cristo 34,* e di questa nemmeno si contenta, avvegnachè non sarebbero passati, che trenta giorni fra la morte di S. Stefano e la Conversione di S. Paolo, troppo angusto tempo per le operazioni già sopra descritte, intraprese ed eseguite da S. Paolo dopo la morte di S. Stefano. Nel Martirologio Romano al giorno 25 di Gennajo così si legge: *Conversio Sancti Pauli Apostoli, quae fuit secundo ab Ascensione Domini anno.* Ed il Cardinal Baronio nelle citate Note attesta, che le parole *quae fuit secundo ab Ascensione Domini anno* non solo si leggono nell' antico Martirologio Romano, ma ancora appresso Usuardo, ed in altri antichi esemplari: e però esso così conchiude: *Verior itaque est de anno secundo opinio, cui etiam subscribit Aecumenius in Acta Apostolorum capite ultimo.* Il Cardinale però di Perron nella sua *Risposta al Re d'Inghilterra* della stampa del 1630 alla pag. 180 sostiene, che la Conversione di S. Paolo seguì *nell'anno primo* dopo la morte del Signore.

14. La terza controversia è, se quando S. Paolo sentì la voce di Cristo, e cadde in terra, fosse a piedi o a cavallo, come lo dipingono comunemente i Pittori. Il Sorino *sopra gli Atti Apostolici* al cap. 9. pag. 431 non si mostra alieno dal credere, che fosse a cavallo. E della stessa opinione è il Cardinal Paleoto *de Sacris Imaginibus et profanis* al lib. 2. cap. 9. pag. 165 della versione latina. L'Ayala nel suo *Pictor Christianus* al lib. 5. cap. 5. num. 10. riflettendo, che la montura ordinaria degli Ebrei di qualche condizione, non era sopra i cavalli, ma sopra gli asinelli, o i muli, del che ancora noi abbiamo parlato quando trattavamo della Domenica delle Palme al § 105., dice parergli molto verisimile, che non fosse a piedi, ma che fosse assiso sopra un asinello, o sopra un mulo. Ma se tre volte negli *Atti Apostolici* si parla della Conversione di S. Paolo, nè in veruno dei detti luoghi nè punto, nè poco si parla, che il Santo fosse a cavallo, è cosa molto facile il conchiudere, che fosse a piedi. Così la discorre il Calmet *sopra il cap. 9. degli Atti Apostolici* al num. 3. Ciò pure vien riputato più verisimile da Cornelio a Lapide nello stesso luogo al

vers. 4. Può vedersi il Sandini nella *Storia Apostolica* alla pag. 74., ove ricava dal Masurio nella *Vita di S. Paolo* il seguente distico:

Mentitur Pictor, Paulum qui pingit equestrem;
Cum clare constet, quod fuit ille pedes.

15. La quarta controversia è, se S. Paolo nella sua Conversione non solamente sentisse la voce di Cristo, ma ancora lo vedesse con i suoi occhi corporei. S. Giovanni Grisostomo vuole, che lo vedesse *per effectus*. S. Asterio, che non lo vedesse sotto forma umana, ma sotto figura di luce. Ma S. Ilario sostiene, che vedesse co' proprj occhi l'umanità di Cristo: E questa è l'opinione comunemente ricevuta, come può vedersi appresso il Calmet, il Tirino, e Cornelio a Lapide *sopra il cap. 9. degli Atti Apostolici;* e concorda il Tillemont nella Nota sesta *sopra la Vita di S. Paolo.* Forte è l'argomento che per questa opinione si fa da S. Tommaso nella 3. part. quest. 57. art. 6. *Ad tertium.* Riflette il Santo, che l'Apostolo Paolo per confermare la fede della Risurrezione di Cristo nella sua prima lettera a' Corintj al cap. 15. dice: *Novissime autem omnium tamquam abortivo visus est et mihi:* conchiudendo, che da questo suo detto non sarebbe stata provata la verità della Risurrezione, se non avesse con gli occhi proprj veduto il Corpo di Cristo.

16. Il Silvio illustre Commentatore di S. Tommaso sopra la cit. quest. 57. all'art. 6. vi aggiunge l'altro testo di S. Paolo nella prima a Corintj al cap. 9. ove mettendosi in paragone con gli altri Apostoli dice di se stesso: *Nonne Christum Iesum Dominum nostrum vidi?* E perchè da taluno si promoveva la difficoltà, che non potè veder Cristo, essendo restato cieco per tre giorni; risponde, che quando intese la voce, *Saule Saule, quid me persequeris?* rivoltatosi a chi parlava, aperse gli occhi, vide Cristo nella gran luce, dalla quale essendo restato offeso, chiuse gli occhi, li tenne altresì chiusi, sinchè, finito il discorso, alzandosi, ed avendoli riaperti, nulla vide: *Apertis oculis, nihil vidit.* Aggiugne lo stesso Silvio con S. Tommaso, che Cristo dopo l'Ascensione discese alcune volte corporalmente in terra, fra le quali deve annoverarsi ancor quella di cui parliamo, non essendo verosimile, che la voce di Cristo, con cui parlò a Paolo, fosse trasmessa dal cielo empireo in terra, tanto più che il contesto della storia dimostra, che ciò seguì da vicino, nè tampoco si legge nella scrittura, come si legge di S. Stefano, che Paolo vedesse i Cieli aperti, e Gesù che stava a destra della virtù di Dio. Se poi Cristo discendendo in terra, lasciasse il Cielo, v'è chi non lo giudica improbabile, essendo il Cielo il luogo del regno e della residenza di Cristo, da cui può discendere in forma, diremo, privata, essendo la discesa publica e solenne riservata al giudizio universale. Più probabile però è il sentimento, anche abbracciato dal Silvio, che Cristo fosse in tutti e due i luoghi, cioè in cielo ed in terra: sopra di chè può vedersi anche il Tireo *de spirituum Apparitionibus* al lib. 1. cap. 5. num. 6 e segg.

17. La quinta controversia è in ordine a quelli che erano in compagnia di S. Paolo quando Iddio lo convertì. Nel cit. cap. 9. degli *Atti Apostolici*, dopo che si è riferito quanto Cristo disse a S. Paolo e quanto S. Paolo rispose a Cristo, rispetto ai di lui compagni così si soggiugne: *Viri autem illi qui comitabantur cum eo, stabant stupefacti, audientes quidem vocem, neminem autem videntes.* Seguitando il senso ovvio di queste parole, dee dirsi, che i compagni di S. Paolo sentirono ancor essi la voce, ma che però non videro veruno. Per lo contrario poi nel cap. 22. degli stessi *Atti Apostolici* S. Paolo stesso così

discorre de' suoi compagni: *Et qui mecum erant, lumen quidem viderunt, vocem autem non audierunt eius qui loquebatur mecum.* Giusta queste parole i compagni non sentirono la voce di chi parlava con S. Paolo: il che cagiona antinomia col cap. 9. ove si legge, come già si è veduto, che i compagni sentirono la voce. L'Estio sopra il cap. 22. citato propone due concordie per conciliare i due testi: la prima, che i compagni udirono la voce, come si legge nel cap. 9., ma in confuso, e che non havendo potuto distintamente capire il significato della voce, dicesi nel cap. 22. che non sentirono la voce: *Quidam dicunt, comites Pauli audivisse quidem sonum confusae vocis, sed quid ea significaret, distincte non potuisse intelligere:* la seconda, che i compagni di Paolo sentirono la voce di Paolo, che rispondeva, al che il capo 9. allude; ma che non sentirono la voce di Cristo, il che viene espresso nel cap. 22.: *Aliter intelligi potest, comites Pauli audivisse quidem vocem ipsius Pauli respondentis, non autem Christi loquentis: unde hic expresse additur: eius qui loquebatur mecum.* Il Calmet sopra il cap. 9. al vers. 7. non lascia di riferire l'una e l'altra delle dette risposte: e per render più chiara quella, in cui si dice, che i compagni sentirono la voce, ma non intesero le parole, aggiugne, che sentirono come una specie di suono, o gran rumore, ma che non intesero veruna parola articolata, portando l'esempio di quanto si legge nel cap. 12. del Vangelo di S. Giovanni, ove essendo venuta dal Cielo una voce: *Pater glorifica nomen tuum. Venit ergo vox de coelo: Et clarificavi, et iterum clarificabo,* la turba degli astanti, sentì e non capì: *Turba ergo quae stabat et audierat, dicebat, tonitruum esse factum. Alii dicebant: Angelus ei locutus est.* E l'Autore dei *Discorsi istorici e dogmatici sopra l'antico e nuovo Testamento* al tom. 6. della stampa dell'Haya del 1739 nel Discorso 30, sopra la Conversione di S. Paolo alla pag. 391. e segg. si mostra molto proclive, e ben portato per l'opinione che i compagni sentissero il tuono ed il rumore, ma non già le parole articolate.

18. L'ultima controversia è se debba ascriversi a miracolo la ricuperazione della vista che S. Paolo ottenne quando Anania impose sopra di lui le mani, come si legge nel cit. cap. 9. degli *Atti Apostolici: Et confestim ceciderunt ab oculis eiusdem tamquam squammae, et visum recepit, et surgens baptizatus est.* Lo Scheuchero nella sua *Fisica Sacra* al tom. 4. part. 2. pag. 1463, esamina il punto; e conchiude, essere stata miracolosa, essendo cadute le squamme già radicate per tre giorni, senza verun medicamento naturale, e colla sola imposizione delle mani.

19. Nel *Martirologio d'Adone* ai 25 di Gennajo, dopo la Conversione di S. Paolo, si fa menzione di S. Anania che battezzò S. Paolo, come si vede negli *Atti Apostolici* al cap. 9.: *Conversio Sancti Pauli. Eadem die natalis Sancti Ananiae apud Damascum, qui Beatum Paulum baptizavit.* Concordano altri Martirologj appresso il Giorgi. E nel *Martirologio Romano* ai 25 di Gennajo sono registrate le seguenti parole: *Apud Damascum natalis Sancti Ananiae, qui eumdem Apostolum baptizavit,* cioè S. Paolo. *Hic cum Damasci et Eleutheropoli alibique Evangelium praedicasset, sub Licinio iudice nervis caesus et laniatus, demum lapidibus oppressus, martyrium consummavit.* Negli *Atti Apostolici* al cap. 22. S. Paolo rende una onorevole testimonianza di Anania: *Ananias autem quidam vir secundum legem, testimonium habens ab omnibus cohabitantibus iudaeis.* Alcuni credono, che fosse nel numero dei settantadue discepoli di Cristo; altri, che fosse un Giudeo convertito. S. Agostino crede, che fosse Prete, essendo stato ad esso inviato S. Paolo per ricevere da lui il Sacramento del Battesimo, l'amministrazione del quale appartiene ai Preti.

Ecumenio lo crede Diacono. L'autore delle Costituzioni che portano il nome di S. Clemente, lo fa semplice laico: come può vedersi appresso il Sorino *sopra il cap. 9. degli Atti Apostolici* al vers. 10. ed appresso Cornelio a Lapide nello stesso luogo al vers. 10. La tradizione è, che fosse dipoi Vescovo di Damasco. I Greci ne fanno la festa il primo d'ottobre. Dicono, che fu martirizzato, e che la sua casa fu convertita in Chiesa, e che questa oggi trasmutata in Moschea dai Turchi, va esigendo qualche rispetto, come può vedersi appresso il Calmet *sopra il cap. 9. al vers. 10.* Il Tillemont nella *Nota settima sopra la vita di S. Paolo* non s' appaga del martirio di S. Anania. Il Calmet sopra il cit. cap. 9. vers. 17. considerando l'imposizione delle mani, che fece Anania sopra S. Paolo, *imponens ei manus,* saviamente osserva, che questa non fu fatta per ordinarlo Prete, nè per dargli la Cresima, ma unicamente per conferirgli la sanità del corpo.

XXII FEBBRAIO.

Festa della Cattedra di S. Pietro in Antiochia.

1. *Secondo il Durando, S. Pietro fu esaltato in una Cattedra in mezzo della Chiesa d'Antiochia, perchè più facilmente fosse udito predicare da tutti; e da tal esaltazione è derivata la festa della Cattedra Antiochena.*

2. *Festa della Cattedra Antiochena, notata nei Martirologj.*

3. *In questo dì si celebra la memoria di S. Pietro quando pose la Cattedra Vescovile in Antiochia. Secondo il Beleto, fu introdotta questa Festa per abolire un perverso costume de' Gentili di portare de' cibi ai sepolcri, perchè le anime de' trapassati se ne confortassero.*

4. *La stessa rea costumanza si riferisce ancora da altri, ed anche in un Sermone attribuito a S. Agostino. Un Concilio di Tours riprova i Cristiani che usavano i cibi predetti.*

5. *Si dubita da molti, se il predetto Sermone sia di S. Agostino.*

6. *La sopraddetta asserzione del Beleto da altri vien rigettata, da altri viene abbracciata. Il Bollando vuole, che S. Pietro in questo giorno nè arrivasse in Antiochia, nè salisse in quella cattedra.*

7. *Molti Ebrei d'Antiochia, e con essi anche S. Luca, abbracciarono la Fede christiana nel suo principio. S. Pietro spedisce S. Barnaba per istruirli. Dopo un viaggio, S. Barnaba ritorna in Antiochia con S. Paolo, e vi si trattiene un anno. Fame universale predetta in Antiochia. I Fedeli Antiocheni non sollevano colle limosine i loro fratelli della Giudea.*

8. *Si passa al secondo stato della Chiesa Antiochena. S. Girolamo fra le cose non riferite negli Atti Apostolici annovera la Cattedra stabilita da S. Pietro, ed il Vescovato da lui assunto in Antiochia: e dalla Cronaca d'Eusebio narra che S. Pietro dopo aver governato sette anni, lasciò Evodio per successore. Nè osta il sospetto promosso da taluno d'un'aggiunta fatta alla detta Cronaca.*

9. *Da una lettera d'Innocenzo I si comprova essere stata Antiochia la prima Sede di S. Pietro.*

10. *Il principio del Vescovado Antiocheno di S. Pietro, sembra doversi fissare nell'anno 44 di Cristo. Chi vuole aver S. Pietro ritenuto il Vescovado*

Antiocheno con quel di Roma, ed aver lasciato nel primo per suoi Vicarj Evodio ed Ignazio. Chi vuole essere stato Evodio fatto Vescovo di Antiochia da S. Pietro, ed Ignazio da S. Paolo, e ritiratosi poscia Ignazio, essere restato Evodio solo. Chi vuole aver l'uno e l'altro governata sempre insieme la Chiesa Antiochena. Si rigetta l'opinione del Panvinio, che S. Pietro risedesse prima in Roma, e poscia in Antiochia.

11. *Alcuni vogliono essersi celebrata in Roma in questo giorno colla festa della Cattedra Antiochena anco quella della Cattedra Romana.*

12. *È controverso fra gli scrittori, se la festa della Cattedra Antiochena sia più insigne di quella della Cattedra Romana. La prima non è di precetto, ma bensì di rito doppio maggiore: e l'Officio d'essa è attribuito o a S. Gregorio, o a S. Gelasio.*

13. *Precedenza fra i Patriarchi Orientali stabilita da Innocenzo III nel Concilio Lateranense.*

14. *Maggioranza della Chiesa Alessandrina sopra l'Antiochena, derivata secondo alcuni dalla maggior nobiltà della Prefettura Alessandrina. Maggioranza della Chiesa Costantinopolitana sopra l'Antiochena, attribuita dal Le Quien alla socordia de' Prelati Antiocheni.*

1. Scrive il Durando al lib. 7. cap. 8. di questa Festa nel modo che segue: *De Cathedra Sancti Petri Ecclesia solemnizat, quoniam videlicet apud Antiochiam Cathedrali honore sublimatus esse perhibetur. Quam sublimationem dicunt quidam factam esse a Theophilo Principe Antiocheno,* che Maurolico chiama Prefetto, *cuius filium defunctum post annos 14 Petrus suscitavit, et ipsum populum civitatis convertit, propter quod ibi ecclesiam construxerunt, in cuius medio excelsam Cathedram collocaverunt, et Petrum, ut ab omnibus audiri et videri posset, exaltaverunt, in qua sedit septem annis. De hoc igitur honore solemnizat ecclesia, quia tunc Praelati Ecclesiae coeperunt loco praestare et honore sublimari; tunc enim impletum est illud Psalmistae: exaltent eum in ecclesia plebis.*

2. Nell'antico Martirologio, stampato dal Fiorentini, si leggono in questo giorno le seguenti parole: *Natalis Sancti Petri Apostoli Cathedra quam resedit apud Antiochiam:* in quello di Adone, stampato dal Giorgi: *Apud Antiochiam Cathedra Sancti Petri:* e nel nostro Martirologio Romano: *Antiochiae Cathedra Sancti Petri Apostoli, ubi primum discipuli cognominati sunt christiani:* e concordano altri Martirologj riferiti dal Fiorentini e dal Giorgi nelle Note ai Martirologj da essi stampati.

3. Da quanto abbiamo detto quando discorrevamo della Festa della Cattedra di S. Pietro in Roma, si può inferire che in questo giorno si celebra la memoria di S. Pietro Apostolo quando pose la Cattedra Episcopale in Antiochia, il che anche fu ben avvertito dal Fiorentini nelle *Note al suo Martirologio* ai 22 di Febbrajo: *Hic igitur natalis Sancti Petri Cathedrae, qua residet Antiochiae, nil aliud est, quam celebritas seu cultus memoriae Sancti Petri Apostoli, cum Cathedram posuit Antiochiae.* Fa molto a questo proposito il Sermone 21. d'Ivone Carnotense *de Cathedra Sancti Petri,* nelle sue Opere della Stampa di Parigi dell'anno 1647, sotto il titolo *de Ecclesiasticis Sacramentis* alla pag. 299: *Hodie fratres Beatus Petrus Antiochenae Ecclesiae Episcopus ordinatur. Hodie plebi, quam ipsemet acquisivit, Pastor praeficitur.* Giovanni Beleto che visse nel 1160, e che compose un suo Trattato *de Divinis Officiis,* al cap. 83. racconta, che essendo stati soliti i Gentili in questo mese di Febbrajo di portare in un

giorno d'esso vivande e comestibili sopra i sepolcri de' loro antenati, colla falsa credenza che le anime d'essi si confortassero coi detti cibi, e che non essendosi potuti divezzare i cristiani da questa cattiva e perniciosa costumanza, credettero i Padri della Chiesa espediente il celebrare in questo giorno questa Festa, *ut solemni hoc festo pravae illius consuetudinis Festum omnino extingueretur:* sono parole del citato Beleto, che di più aggiugne: *unde etiam ab illis epulis festum hoc appellatum est Beati Petri epularum.*

4. Giacomo da Voragine riferisce quanto viene riferito dal Beleto e col Beleto pure concorda il Padre Merati nelle sue *Note sopra il Gavanto* al tom. 2. part. 1. della stampa di Roma del 1738 pag. 501, e nelle seconde lezioni dell'Officio che si legge in questo giorno nel Breviario Romano vien portato un Sermone attribuito a S. Agostino, fatto nell'occasione di questa solennità, e che conferma quanto poc' anzi si è detto: *Cum solemnitatem hanc ecclesiis merito religiosa observatio introduxerit, miror, cur apud quosdam infideles hodie tam perniciosus error increverit, ut super tumulos defunctorum cibos et vina conferant, quasi egressae de corporibus animae carnales cibos requirant.* Ed i Padri del Concilio di Tours, tenuto l'anno 570 nel can. 23. riprovano con severe parole quei cristiani, che dopo essersi comunicati in questo giorno ritornavano alle loro case, e si cibavano dei cibi predetti, che in sostanza erano consacrati al demonio.

5. Dubitò il Bollando, se il citato Sermone fosse di S. Agostino: *Nisi forte is alterius sit:* sono le di lui parole nel giorno in cui tratta di questa festa. Ed il Verlino, il Wadingo, ed i Monaci di S. Mauro nella loro edizione delle Opere di S. Agostino lo dicono Sermone d'incerto Autore, e non di S. Agostino; sì perchè leggendosi nel Sermone, che l'autore d'esso maravigliavasi, che dai Gentili si portassero le vivande sopra i sepolcri dei morti, tal maraviglia non poteva cadere in S. Agostino, che nelle sue *Confessioni*, nel suo Trattato *de moribus Ecclesiae*, ne' Libri *contra Fausto*, ed in alcune sue lettere si dà per consapevole della detta usanza vigente in Africa; sì perchè la Festa della Cattedra di S. Pietro in Antiochia era ignota nell'Africa nel tempo di S. Agostino, ed altresì nella Chiesa di Cartagine, come si desume dal di lei Calendario ultimamente dato alla luce.

6. Così la discorrono i Monaci di S. Mauro nell'edizione delle Opere di S. Agostino nel tom. 1. part. 2. nell'Appendice alla pag. 318. E per ciò che risguarda l'asserzione del Beleto, desumendosi dagli antichi Calendarj dei Gentili, che la superstiziosa funzione di portar le vivande sopra i sepolcri de' morti facevasi, non nel giorno 22 ma *nel giorno 17 o 18 di Febbrajo,* il Fiorentini nel luogo sopraccitato dubita, che fosse fissata nel giorno 22 di Febbrajo la Festa di cui si tratta, per levare il detto abuso. Concorda col Fiorentini il Baillet nella Storia di questo giorno, e dice, che in questo giorno facevansi dai Gentili conviti e danze nelle famiglie, e che i Padri della Chiesa altro non fecero, che indurre i fedeli in questo giorno a radunarsi fra di loro, a mangiar assieme, ma colla dovuta modestia, come altre volte facevasi quando si celebravano le Agape. Il Menardo nelle *Note al Sagramentario di S. Gregorio* alla pag. 47 ammette che nei *20 di Febbrajo,* cadesse la superstiziosa festa dei Gentili, ma prova coi loro Calendarj, che durasse sino al fine del mese, per lo che vuole, che la Festa della Cattedra Antiochena fosse stabilita nei *22 di Febbrajo* per isradicare la sopraddetta abominazione de' Gentili: il che pure viene ampiamente sostenuto dal Cointe negli *Annali Ecclesiastici della Francia* al tom. 2. pag. 72. num. 40. dal Longueval nella *Storia della Chiesa Gallicana*

al tom. 3. pag. 20. e dal Cenni nella sua Dissertazione *de Romana Cathedra* num. 2. e segg. nel tom. 4. della nuova edizione d'Anastasio Bibliotecario alla pag. 150. Il Bollando in questo giorno, dopo aver abbracciato il sentimento del Beleto, conchiude, che se la Festa fu fissata in questo giorno per isradicare l'abuso de' cibi che si portavano sui sepolcri de' morti, non può dirsi, che fosse fissato questo giorno per indicare, che in questo stesso giorno 22 di Febbrajo S. Pietro arrivò in Antiochia, o pure salì nella Cattedra Antiochena: nel che noi concordiamo con esso.

7. Stabilito, che in questo giorno si celebri la memoria di S. Pietro Apostolo quando pose la cattedra Episcopale in Antiochia, giusta il nuovo istituto fa ora di mestieri il riferire la storia di questo fatto. Nella città d'Antiochia abitava una gran moltitudine d'Ebrei, e di questi non pochi abbracciarono nel suo principio la fede di Cristo, come racconta S. Luca che era Antiocheno, e che fu uno de' primi convertiti, negli *Atti Apostolici* al cap. 11. vers. 19. ed in questo stesso capitolo racconta che fu mandato da S. Pietro unito con gli altri Apostoli S. Barnaba in Antiochia per istruire i nuovi fedeli. Partì dipoi S. Barnaba da Antiochia e andò a Tarso metropoli della Cilicia, e di lì condusse S. Paolo in Antiochia, nella qual città dimorarono assieme un anno intiero: *Et annum totum conversati sunt ibi in Ecclesia, et docuerunt turbam multam, ita ut cognominarentur primum Antiochiae discipuli christiani.* Ed in questo tempo accadde, che essendo venuti da Gerusalemme ad Antiochia uomini dotati del dono della profezia, che predissero la gran fame che doveva essere per tutto il mondo, si segnalarono i fedeli d'Antiochia, mandando ai fratelli della Giudea copiose limosine per le mani di Saulo e di Barnaba, come si legge nel cit. cap. 11. degli *Atti Apostolici.*

8. Questo è il primo stato della Chiesa Antiochena, al quale successe il secondo, quando S. Pietro ne assunse il Vescovado, vi fondò la Cattedra Vescovile, fermandosi al governo di questa chiesa lo spazio di sette anni. S. Girolamo nel cap. 2 della lettera *ad Galatas,* dopo aver asserito che molte cose sono state fatte dagli Apostoli, delle quali S. Luca non parla negli *Atti Apostolici,* fra le altre ripone questa ancora della Cattedra Vescovile ristabilita da S. Pietro in Antiochia, e dal Vescovado da esso assunto di questa città: *Primum Episcopum Antiochenae Ecclesiae Petrum fuisse, eumque Romam translatum:* e nel Catalogo degli Scrittori ecclesiastici, parlando di S. Pietro, così scrive: *Eum post Episcopatum Antiochensis Ecclesiae, et praedicationem dispersionis eorum qui de Circumcisione crediderant, in Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia, et Bithynia, magnam Romam perrexisse:* e nel *Canone Cronologico* all'anno secondo di Claudio Cesare così traduce dal Greco al Latino le parole d'Eusebio Cesariense: *Petrus Apostolus cum prius Antiochenam Ecclesiam fundasset, Romam mittitur, ubi Evangelium praedicans, viginti annis eiusdem urbis Episcopus perseverat:* dopo che S. Girolamo stesso, seguitando Eusebio, racconta, che dopo aver governata la Chiesa Antiochena sette anni, vi lasciò Evodio per suo successore. Taluno ha fatta riflessione potersi sospettare, che al Cronico d'Eusebio fossero da taluno aggiunte le parole, *Petrus Apostolus Antiochenam Ecclesiam fundavit:* mancando esse in alcuni Codici. Ma non mancando in verun Codice queste altre seguenti parole: *Petrus Apostolus, natione Galilaeus, Christianorum pontifex primus, cum primum Antiochenam Ecclesiam fundasset, Romam proficiscitur,* come ben considera Arnaldo Pontaco nelle *Note al Cronico d'Eusebio,* ciò è più che bastante per appoggiare anche alla di lui autorità la fondazione della Chiesa Antiochena, fatta da S. Pietro, come ben

argomenta il Pagi juniore nel Breviario delle Gesta de' Romani Pontefici nella Vita di S. Pietro nel principio.

9. Celebre al nostro proposito è la lettera di Innocenzo I scritta nel principio del secolo quinto ad Alessandro Vescovo d'Antiochia, che è nel tom. 1. delle lettere de' Papi raccolte da Pietro Constant alla pag. 851: *Unde advertimus, non tam pro civitatis magnificentia hoc eidem attributum, quam quod prima primi Apostoli Sedes esse monstretur, ubi et nomen accepit Religio Christiana, et quae conventum Apostolorum apud se fieri celeberrimum meruit, quaeque urbis Romae Sedi non cederet, nisi quod illa in transitu meruit, ista susceptum apud se consummatumque gauderet:* per la qual ragione lo stesso Innocenzo in un'altra sua lettera scritta allo stesso Alessandro appresso lo stesso Constant alla pag. 845 chiama gli Antiocheni condiscepoli della Sede Apostolica: *Apostolicae Sedis condiscipulos primos.*

10. Cercasi dagli eruditi, in qual anno S. Pietro prendesse la cura della Chiesa Antiochena: ed essendo la materia assai oscura, chi si butta a un partito, chi all'altro. S. Paolo nell'epistola *ad Galatas* al cap. 2. fa la menzione della venuta di S. Pietro ad Antiochia, e della disputa che ebbero fra di loro, della quale altrove ragioneremo: *Cum autem venisset Cephas Antiochiam, in faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat:* ed a questo tempo sembra doversi fissare il principio del Vescovado Antiocheno; dal che poi deriva doversi esso dire fondato l'anno di Cristo 44. Cercasi pure, se S. Pietro partendo d'Antiochia, lasciò il Vescovado ad Evodio, a cui dipoi successe Ignazio: e non manca chi crede, che da S. Pietro fu ritenuto il Vescovado Antiocheno assieme con quello di Roma, e ch'Evodio ed Ignazio furono da esso lasciati suoi Vicarj in Antiochia: *Quidni vero ambos Petri Vicarios dicamus, velut Linum et Cletum Romae, ut unus alteri superstes fuerit? quae quidem mea opinatio est:* sono parole del celebre le Quien nel suo *Oriente Cristiano* al tom. 2. pag. 675. num. 9. Altri poi opinano diversamente. Il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 45, § 14. ed all'anno 71, § 11. pensa, ch'Evodio fosse stato fatto Vescovo da S. Pietro, ed Ignazio, da S. Paolo, acciò uno governasse gli Ebrei, e l'altro i Gentili, che avevano abbracciata la Fede di Cristo, e fra loro erano in continue dissensioni, e che essendo finalmente cessate, Ignazio volentieri si ritirasse, restando Evodio solo Vescovo di Antiochia. Al parere del Baronio si sottoscrive Natale Alessandro nel tomo che or ora citeremo, alla pag. 154. Ma l'Aloixio nella *Vita di S. Ignazio*, ed il Sandini nella *Storia Apostolica* alla pag. 53, si mostrano proclivi a credere, che Ignazio non lasciasse mai il Vescovado, ma che in compagnia d'Evodio sempre governasse la Chiesa d'Antiochia. Onofrio Panvinio, uomo veramente erudito, nelle sue aggiunte al Platina arditamente scrisse, che S. Pietro non venne d'Antiochia a Roma, ma che da Roma andò ad Antiochia. Il Cardinal Baronio nelle *Note al Martirologio Romano* in questo stesso giorno 22 di Febbrajo si riscalda, e con molta ragione, contra di lui, come spacciatore d'un sentimento contrario a tutta l'Antichità, e non appoggiato a verun fondamento. Attesta che il celebre Cardinale Silvio Antoniano l'aveva in un suo Trattato manoscritto dottamente impugnato: ed essendo il Cardinal Baronio, come è noto ad ognuno, pieno d'una eroica modestia, scusa il Panvinio, dicendo, che morì assai giovane, e che non ebbe tempo di rivedere e correggere le sue Opere. E di questa opinione del Panvinio il giudizio di Natale Alessandro è il seguente, come può vedersi nella Dissert. 14. del secolo primo nel tom. 3. della *Storia Ecclesiastica* della Stampa di Parigi del 1714, alla pag. 153: *Quamobrem non est audiendus Honuphrius Panvinius, qui in*

suis additionibus ad Platinam asserit, sessionem sancti Petri Romae antevertisse ipsius sessionem Antiochiae; omnium enim ferme Patrum auctoritate refellitur.

11. Alle questioni risguardanti la storia succedono le altre che appartengono alla Festa, della quale ora si tratta. Si muove dunque da taluno il dubbio, se *in questo giorno 22 di Febbrajo* nel quale oggi celebriamo la Cattedra Antiochena, si celebrasse una volta ancora la Cattedra Romana. Pietro de Natalibus al cap. 95. risponde di sì: *Ideo communiter ab Ecclesia minime celebratur Cathedra Sancti Petri, qua in urbe Roma sedit, quia huius memoria sub Festo alterius Cathedrae, qua Petrus Antiochiae sedit, recolitur.* E Monsignor Febei nella sua Dissertazione *de antiquitate et praestantia solemnitatis Cathedrae Romanae,* stampata dopo l'altra *de identitate Cathedrae in qua Sanctus Petrus Romae primum sedit,* alla pag. 120 e segg. coi Diarj de' Mastri de' Cerimonie, e Breviarj, pone in chiaro, essersi celebrata particolarmente in Roma nei tempi avanti Paolo IV unitamente alla festa della Cattedra d'Antiochia, la festa della Cattedra Romana. Ma di ciò si è parlato, quando trattavamo della Cattedra Romana.

12. Da altri pure si muove il dubbio, se sia più insigne la festa della Cattedra Antiochena dell'altra della Cattedra Romana: ed il Cardinal Bellarmino *de Romano Pontifice* al tom. 1. lib. 2. cap. 6. si dimostra favorevole alla Chiesa Antiochena; sì per essere la di lei festa più antica; sì perchè dice, che in molti luoghi era Festa di precetto. Monsignor Febei nella citata Dissertazione alla pag. 123 e segg. diffusamente impugna il detto del Cardinal Bellarmino: e quando la grandezza della festa debba ricavarsi dalla grandezza della memoria che in essa si celebra, resta senza veruna difficoltà assicurata la maggior prerogativa della Festa della Cattedra Romana sopra l'altra della Chiesa Antiochena: per la qual maggiore prerogativa deve essere di gran peso l'autorità poc'anzi portata del Pontefice Innocenzo I. Ma, ciocchè siasi di queste, ed altre simili controversie, conchiuderemo col dire che questa festa oggidì non è festa di precetto, che l'officio che in essa si recita, era doppio sino dal secolo decimo terzo, e che da Clemente VIII fu fatto doppio maggiore, come dopo il Gavanto osserva il Baillet ove tratta della Festa di questo giorno; e l'officio che si recita in questo giorno, vien attribuito o a S. Gregorio, o a S. Gelasio, come può vedersi appresso il Padre Merati nel luogo citato alla pag. 501 num. 22.

13. Fra i Patriarchi l'ordine della precedenza oggidì si regola così. Il primo posto è di quello di Costantinopoli, il secondo di quello d'Alessandria, il terzo di quello d'Antiochia, il quarto di quello di Gerusalemme, giusta il Concilio Lateranense quarto, riferito nel Cap. *Antiqua de Privilegiis,* ove Innocenzo III fu astretto ad accordare a quello di Costantinopoli il primo onore fra patriarchi, contra lo stabilito da' suoi Predecessori, per tener lontani i Greci dallo Scisma, come ben riflette Cabassurio sopra il Canone quinto del detto Concilio Lateranense alla pag. 444.

14. Il Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 39* num. 10. riflettendo, che la Sede Antiochena fu fondata da S. Pietro, ed anche prima di quello che fosse fondata da S. Marco la Chiesa Alessandrina, eccita il quesito, per qual cagione l'Antiochena sino da tempi antichi sia stata posposta all'Alessandrina; e risponde essere stata regolata la maggioranza delle chiese, giusta le maggiori prerogative delle città: per lo che essendo stata la Prefettura Alessandrina chiamata Augustale, ed essendo mai sempre stata più nobile della Prefettura della Siria, da ciò dice esser derivata la maggioranza della Chiesa Alessandrina sopra

quella d'Antiochia, ancorchè questa fosse più antica di quella, ed avesse il gran pregio d'essere stata fondata da S. Pietro. Lo Schelestrate nel tom. 2. delle *Antichità Ecclesiastiche* alla dissert. 5. cap. 4. num. 2. trascrive quanto ha scritto il Baronio. Ma quanto alla maggioranza della Chiesa di Costantinopoli, particolarmente sopra l'Antiochena, il Padre Le Quien nel suo *Oriente Cristiano* al tom. 2. pag. 677 e segg. num. 11. molto in questo proposito attribuisce alla socordia de' Prelati Antiocheni, che benchè sostenuti per un pezzo dalla Sede Apostolica, non ebbero il coraggio di resistere alle intraprese dei Prelati di Costantinopoli.

VI MAGGIO.

Festa di S. Giovanni ante Portam Latinam.

1. *S. Giovanni Evangelista vero martire; benchè non sia morto nei Tormenti. Triplice specie di martiri addotta dal Durando.*

2. *Martirio di Giovanni memorato nei Martirologj e Sagramentarj. Feste celebrate in onore di esso, secondo il Baillet. L'officio di questa Festa oggi è di rito doppio maggiore.*

3. *Richiesta fatta dalla madre de' figli di Zebedeo a Gesù; e perchè questi rispondesse ai figli, e non alla madre.*

4. *Risposta del Redentore, e spiegazione della medesima.*

5. *Martirio profetizzato da Cristo ai figli di Zebedeo Giacomo e Giovanni, e verificato nel primo d'essi, se si verificasse ancora nel secondo.*

6. *Accusato S. Giovanni in Efeso, è mandato a Roma; e qui posto in una caldaja d'olio bollente, n'esce intatto: quindi vien rilegato in Patmos. Perciò resta verificato non solo il di lui martirio, ma anche la profezia fattane da Cristo.*

7. *Si scioglie il dubbio del Cellario circa la verità del martirio di S. Giovanni, desunto dal silenzio di S. Girolamo nel libro de Scriptoribus Ecclesiae. Tertulliano è il primo testimonio di tal martirio.*

8. *In qual anno, e se sotto Nerone, o Domiziano, seguisse il detto martirio.*

9. *Chiesa eretta in Roma in memoria di tal martirio, non fabricata nel secolo ottavo, ma bensì ristorata.*

1. In questo giorno dalla Chiesa si solennizza il Martirio di S. Giovanni Evangelista. Morì esso di morte naturale, come altrove vedrassi; ma avendo, come pure or ora racconteremo, patito per la Fede di Cristo nel tempo di sua vita tormenti tali, pe' quali doveva naturalmente morire, se dal Signor Iddio miracolosamente non fosse stato preservato in vita, ciò basta, ad effetto che dalla Chiesa sia venerato come martire; conforme da noi è stato provato *nel nostro lib. 1. de Canonizatione Sanctorum* al cap. 5. num. 8., *nel lib. 3.* al cap. 12. num. 4., *e nel lib. 4.* alla part. 2. cap. 9. num. 15 della stampa di Padova: ed è famosa la distinzione de' Martiri appresso il Durando *in Rationali* al lib. 2. cap. 42., che alcuni sono martiri *voluntate et opere*, come fu S. Stefano, altri *voluntate et non opere*, come fu S. Giovanni Evangelista, altri *opere et non voluntate*, come furono gl' Innocenti.

2. In questo stesso giorno se ne fa menzione nel piccolo antico Martirologio Romano, in quello di Adone, nel Corbejense, appresso il Fiorentini, nel comune nostro Martirologio Romano, ed in molti altri raccolti con somma diligenza dal Giorgi, ove anche fa menzione de' Sagramentarj, e specialmente di quello della Regina di Svezia, che è del secolo ottavo, nel quale si ritrova la messa da celebrarsi in questo giorno, *in Natali Sancti Ioannis ante Portam Latinam.* Il Baillet *al giorno sesto di Maggio* ci attesta, che in Francia ed in Inghilterra ne' secoli undecimo e duodecimo questa festa era festa di precetto, ma però tra quelle feste nelle quali non v'era, che l'obbligo di sentire la messa, dopo la quale ciascheduno era in libertà in ordine alle opere servili. Aggiugne, che la Festa di S. Giovanni Evangelista, si celebra dai Greci Orientali, e dagli Egiziani, *non ai 6, ma agli 8 di Maggio;* non sapendosi però, se negli 8 di Maggio si celebri da essi la Festa del Martirio, o pure la commemorazione del Miracolo di manna e cenere, che in questo giorno scaturirono dal Sepolcro dell'Apostolo in Efeso. Nella Chiesa Occidentale oggidì questa festa non è festa di precetto. L'officio che in questo giorno si celebra, una volta era di rito semidoppio. Fu fatto di rito doppio da S. Pio V e doppio maggiore dal Pontefice Clemente VIII, come dopo il Gavanto ben prosiegue il citato Baillet.

3. La madre de' figli di Zebedeo andò ad adorare Gesù Cristo in Gerusalemme unitamente co' suoi figli, e gli domandò la grazia, che uno di loro sedesse alla sua destra, e l'altro alla sinistra quando fossero stati nel suo Regno. Il nostro amabilissimo Redentore non rispose alla madre, ma ai figli, come ben avverte S. Girolamo, ne' suoi *Commenti sopra il cap. 20. di S. Matteo* al tom. 7. dell'ultima stampa di Verona pag. 155. avendo ben compreso, che la domanda della madre avea la sua origine dalla volontà de' figli: *Mater postulat et Dominus discipulis loquitur, intelligens, preces eius ex filiorum descendere voluntate.*

4. La risposta del Signore fu la seguente, come si vede nel cap. 20. di S. Matteo: *Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum?* che è lo stesso che dire: Vi ritrovate voi in grado di soffrire un'acerba morte, come io son preparato ad incontrarla? venendo sotto nome di calice un'acerba passione, come si deduce da S. Matteo stesso al cap. 26.: *Pater, si possibile est, transeat a me calix iste;* e dal Salm. 115.: *Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo:* dopo le quali parole volendosi additare il Calice, si soggiugne: *Pretiosa in conspectu Domini mors Sanctorum eius.*

5. Ed avendo i figli di Zebedeo, che erano Giacomo e Giovanni, detto a Gesù Cristo, *Possumus*, ed avendo Cristo asserito, che avrebbero bevuto il calice, *Calicem quidem meum bibetis:* verificossi la profezia in S. Giacomo, che fu martirizzato da Erode, ma non si sa come restasse verificata in S. Giovanni che, come già si è detto, morì naturalmente: *Quaeritur*, sono parole di S. Girolamo nel luogo citato, *quomodo calicem Martirij filij Zebedaei, Iacobus videlicet, et Ioannes, biberint, cum Scriptura narret Iacobum tantum Apostolum ab Herode capite truncatum, Ioannes autem propria morte vitam finierit.*

6. Stava l'Apostolo S. Giovanni in Efeso, e per malignità o d'Apollonio nemico mortale de' cristiani, o di Eufrate, filosofo, ripieno sempre di frodi, o di Ebione eresiarca, suo implacabile nemico, accusato come reo d'empietà, fu mandato a Roma dal Proconsole dell'Asia, cinto di catene, come può vedersi appresso il *Cardinal Baronio all'anno di Cristo 92,* e giunto, fu posto in una caldaja d'olio bollente, dalla quale però per grazia particolare del Signore non

avendo ricevuto verun nocumento, fu mandato in relegazione all'isola di Patmos. Questo fatto viene attestato da Tertulliano nel libro *de Praescriptionibus* alla pag. 245 della stampa di Parigi del 1634, ove parlando della Chiesa Romana così dice: *Ista quam felix Ecclesia, cui totam doctrinam Apostoli cum sanguine suo profuderunt, ubi Petrus passioni Dominicae adaequatur, ubi Paulus Ioannis exitu coronatur, ubi Apostolus Ioannes posteaquam in oleum igneum demersus nihil passus est, in insulam relegatur.* Ed in questo modo non solo resta provato quanto di sopra si è detto, celebrarsi con giustizia il Martirio di S. Giovanni Evangelista, avendo esso per la fede di Cristo sopportati tanti tormenti, pei quali naturalmente doveva morire, se non fosse stato per miracolo preservato in vita da Dio; ma resta altresì verificata la profezia di Cristo, che avrebbe bevuto il calice, come ben prosiegue S. Girolamo nel luogo citato: *Sed si legamus Ecclesiasticas Historias, in quibus fertur, quod et ipse propter Martyrium sit missus in ferventis olei dolium, et inde ad suscipiendam coronam Christi athleta processerit, statimque relegatus in Pathmos insulam sit, videbimus, Martyrio animum non defuisse, et bibisse Ioannem calicem confessionis, quem et tres pueri in camino ignis biberunt, licet persecutor non fuderit sanguinem.*

7. Altrove lo stesso S. Girolamo nel tom. 2. della citata stampa al lib. 1. *adversus Iovinianum* pag. 279 così scrive: *Refert autem Tertullianus, quod Romae missus in ferventis olei dolium purior et vegetior exiverit, quam intraverit.* E benchè nel *Libro degli Scrittori Ecclesiastici,* trattando lo stesso S. Girolamo di S. Giovanni, non parli del predetto fatto, della di cui verità per questo capo mostra di dubitare Cristoforo Cellario nella Dissertazione delle sette Chiese dell'Asia memorate nell'Apocalisse al § 14. non vi vuol però molto a riconoscere l'irragionevolezza del dubbio, trattandosi d'un fatto attestato da Tertulliano scrittore del terzo secolo, e riferito da S. Girolamo in più luoghi, ancorchè nel terzo non ne abbia parlato; non potendosi pretendere, che ogni volta che nominava S. Giovanni, dovesse rammemorare il tormento dell'olio bollente, come anche accenna il Giorgi nelle *Note al Martirologio d'Adone.* Il Padre Lupo *nel tom. 9. delle sue Opere* della Stampa di Venezia del 1727 alla pag. 296 commenta il citato passo di Tertulliano, e dice, ch'esso fu il primo testimonio del Martirio di S. Giovanni, e che però deve esser ringraziato: *Primus huius Martyrii testis est. Ei summas debemus gratias.* Ed Ernesto Salomone Cipriano nelle sue Note inserite nella Biblioteca ecclesiastica di Giovanni Alberto Fabrizio alla pag. 58 così parla del silenzio di S. Girolamo nel Trattato degli Scrittori Ecclesiastici: *Brevitatis studio praetermittit Hieronymus quod notatu dignum est, videlicet Ioannem, antequam in exilium mitteretur, in fervens oleum proiectum, salvum atque incolumem evasisse. Ignoro certe, cur Fridericus Spanhemius ex apocriphis relatum dicat, quod fide dignissimis testibus comprobatur.*

8. Il fatto dunque, che è l'oggetto della presente festa, è certissimo, ed è ammesso da tutti i critici più severi: ed il loro dubbio unicamente si riduce al tempo in cui seguì, e sotto qual Imperadore. Il Cardinal Baronio lo dice seguito nell'*anno di Cristo 92.* Il Tillemont ed il Baillet lo dicono seguito all'*anno 95 di Cristo e 15 dell'Imperio di Domiziano.* V'è fra essi chi crede il fatto seguito sotto Nerone, essendovi alcuni manoscritti ed anche libri stampati di S. Girolamo *contra Iovinianum,* ove invece delle parole *Romae missus* si legge *a Nerone missus,* come anche confessano i celebri Veronesi nella citata loro edizione di S. Girolamo alla cit. pag. 279 letter. *B.* Ma il Fiorentini nel

suo *Martirologio* alla pag. 139 chiaramente convince l'errore dei Manoscritti. Ed il Tillemont *nel tom. 1. de' suoi Monumenti alla Nota settima della Vita di S. Giovanni Evangelista* confessa esser vera e comune opinione, che il fatto seguisse sotto Domiziano.

9. In memoria di questo prodigioso Martirio che seguì in Roma alla Porta latina, fu eretta una chiesa, che ancor oggi è in piedi, e nella quale si conserva anche lo strumento del Martirio. Un ampio trattato della medesima a' giorni nostri è stato composto dal Crescimbeni. Ad esso ci rimettiamo; e solamente accenneremo, che sembrando il Baillet d'attribuire il principio di questa festa alla fabbrica della detta chiesa in Roma, e col dire, che la festa incominciò nel secolo ottavo, venendo a dire che la Chiesa di S. Giovanni *ante Portam Latinam* fu fabbricata nel secolo ottavo, ci sia lecito il soggiungere, che ciò non sussiste; leggendosi nel libro Pontificale *nella Vita di Adriano I* che visse nel secolo ottavo, che da esso non fu fabbricata, ma ristorata la Chiesa, che era quasi rovinata, di S. Giovanni *ante Portam Latinam;* e benchè il testo del Pontificale parli della Chiesa di S. Giovanni Battista, osserva però molto bene il Giorgi nel luogo citato, doversi correggere, e sostituire a S. Giovanni Battista S. Giovanni Evangelista; non essendovi mai stata alla Porta Latina, altra chiesa, che quella di S. Giovanni Evangelista. Il Padre Ayala nella sua Opera *Pictor Christianus* al lib 6. cap. 5. fa alcune osservazioni sopra il modo con cui viene dai Pittori dipinto S. Giovanni nella caldaja d'olio bollente; e ad esso potrà ricorrere chi fosse curioso d'esserne informato.

I AGOSTO.

Festa di S. Pietro ad Vincula.

1. *Questa festa di S. Pietro in Vincoli celebrata, secondo il Baillet, in varie guise e nell'Oriente e nell'Occidente, oggi è solamente di divozione.*

2. *In questa Festa si celebrano la miracolosa liberazione di S. Pietro dalle catene, e la dedicazione della Chiesa in cui esse si conservano.*

3. *Prove di tal doppia celebrazione desunte dal Sagramentario Gregoriano e da varj Martirologj.*

4. *Dalla festa che si celebra in questo giorno, non deve inferirsi, che in questo stesso giorno succedesse la miracolosa liberazione dalle catene.*

5. *Si celebra però in questo giorno la detta Festa, perchè in esso cade la dedicazione della Chiesa, ove le catene si conservano. I Greci celebrano la stessa festa ai 16 di Gennajo.*

6. *Prove della celebrazione in questo giorno della dedica della predetta Chiesa, desunte da varj Martirologj.*

7. *Si passa a ragionare de' capi di questa Festa.*

8. *La Chiesa d'Antiochia sovviene colle limosine alla miseria de' fedeli di Gerusalemme. Erode Agrippa dopo varie vicende vien fatto Re di Giudea e di Sammaria.*

9. *Lo stesso Erode per conservarsi il Regno, perseguita i fedeli, e dopo aver fatto morire S. Giacomo, fa carcerare S. Pietro.*

10. *Fu carcerato S. Pietro ne' dì degli azzimi; e la di lui esecuzione fu differita dopo Pasqua.*

11. *S. Pietro vien custodito da sedici soldati, e per qual cagione?*

12. *Preghiere fatte a Dio per S. Pietro. Vien esso liberato nel tempo estremo del suo periglio, come successe agl'Israeliti perseguitati da Faraone, ed a Gerusalemme minacciata da Sennacherib.*

13. *Si descrive distintamente la liberazione di S. Pietro fatta dall'Angelo.*

14. *Chi fosse quest'Angelo? il quale benchè avesse assunto un corpo luminoso, le guardie addormentate però non vider nulla, non sentiron nulla.*

15. *Se S. Pietro penetrasse le porte della carcere, per cui passò, o pure gli fossero aperte dall'Angelo.*

16. *Ritornato in sè S. Pietro dopo la sua prodigiosa liberazione, va alla casa di Maria madre di Giovanni Marco, ospizio consueto degli Apostoli, ed anche di Gesù Cristo, la quale poi fu convertita in Chiesa.*

17. *S. Pietro picchia alla porta della casa predetta, e poscia v' entra. Tutti si maravigliano in vederlo. Narra ad essi quanto gli è avvenuto: indi parte, e va altrove.*

18. *Viene di nuovo, ma inutilmente, ricercato da Agrippa, il quale perciò se la piglia coi di lui custodi: indi parte per Cesarea, e vi muore.*

19. *Giuseppe Ebreo narra uno spettacolo dato da Erode Agrippa, e poscia la di lui morte; ma non parla dell'Angelo che lo percosse. Ne parla però S. Luca negli atti.*

20. *Una Catena di S. Pietro mandata a Costantinopoli, ove le fu dedicata una Basilica: l'altra mandata a Roma, ove pure le fu dedicata una Chiesa.*

21. *La trasmissione della Catena a Roma fu fatta nel quinto secolo; e la Chiesa dedicatale, fu detta Titolo d'Eudossia.*

22. *Versi riferiti dal Martinelli, in cui si fa menzione della dedica della predetta Chiesa, della di lei rinnovazione e consecrazione, e delle Catene di S. Pietro.*

23. *Si esaminano i versi predetti.*

24. *Pietro de Natalibus ripreso d' errore. La Dedica della Chiesa, che oggi si celebra, fu fatta da Sisto III.*

25. *Estratto d'una dissertazione del Fiorentini fatta in prova di quanto in questo dì si legge nel Martirologio da esso pubblicato. Riflessione del Baillet sopra la stessa.*

26. *S. Pietro e S. Paolo posti da Nerone nel Carcere Mamertino, sito di questo carcere. Ad insinuazione di S. Alessandro Papa, furono da S. Balbina ricercate e ritrovate le Catene di S. Pietro; e poscia esposte in una Chiesa alla pubblica venerazione.*

27. *Testimonianza d'un antico autore sopra il culto delle Catene di S. Pietro. Orazione sopra il medesimo da alcuni attribuita a S. Giovanni Grisostomo, da altri ad altri. Bizzarra spiegazione della medesima, data dal Baillet.*

28. *Sembra, che la detta orazione non sia del Grisostomo, si risponde al Baillet, che dà per apocrifi gli atti di S. Alessandro Papa.*

29. *Culto delle Catene di S. Pietro, cresciuto nel secolo quinto per l'unione della Catena Mamertina con la Gerosolimitana. Richiesta delle Reliquie d'esse, fatta a Papa Ormisda. Regali fatti da S. Gregorio Papa della rasura d'esse, la quale si soleva includere in una piccola chiave.*

30. *Si conferma lo stesso dal Baronio. Differenza fra le chiavi suddette, e le altre che aprivano le porte di S. Pietro o quelle della di lui confessione.*

31. *Liberazione miracolosa d' un indemoniato, seguita coll' applicazione al di lui collo della Catena di S. Pietro.*

1. Se prestiamo fede al Baillet, a cui certamente non manca l'accuratezza, benchè alcune volte abbondi di libertà e d'ardire, questa festa in alcune Chiese d'Occidente è stata altre volte festa di precetto e nella Chiesa Orientale nel tempo dell'Imperadore Emmanuele Commesso osservavasi questa festa, ma colla libertà di poter fare in essa quanto facevasi ne' giorni di lavoro, dopo però sentita la Messa.

Oggidì nella Chiesa Occidentale non è festa di precetto, ma bensì di divozione; si celebra in Grecia, in Levante, ed in Moscovia quasi nello stesso modo, come può vedersi appresso il citato Baillet *in questo primo giorno d'Agosto.*

2. In questa solennità si venera il gran miracolo fatto da Dio, con cui liberò S. Pietro dalle Catene, dalle quali era ben avvinto e legato nelle carceri di Gerusalemme, e se ne rendono le dovute grazie. Si celebra pure la festa della dedicazione della Chiesa, ove si conservano le dette preziose catene, e s'invitano i fedeli a baciarle divotamente, esponendosi esse in questo giorno al pubblico culto.

3. Che in questo giorno si celebri la memoria della prodigiosa liberazione di S. Pietro dalle Catene colle quali era legato nelle carceri di Gerusalemme, chiaramente si comprende dall' officio che in questo giorno si recita dalla Chiesa universale. Nel Sagramentario di S. Gregorio *al primo giorno d'Agosto* la prima orazione è concepita colle seguenti parole: *Deus, qui Beatum Petrum Apostolum, a vinculis absolutum, illaesum abire fecisti.* Nel Martirologio del Fiorentini non si fa solo memoria della dedicazione della Chiesa, ma anche della liberazione di S. Pietro dalle Catene: *Romae dedicatio primae ecclesiae a Beato Petro constructae et consecratae, et absolutio eius a Vinculis.* Ed in un Martirologio di Fulda, riferito dal Giorgi, nelle note al Martirologio d'Adone *in questo primo giorno d' Agosto: Romae festivitas Sancti Petri Apostoli, quando liberatus est a Vinculis.*

4. E quando mai da tal uno si richiedesse, se celebrandosi questa festa della liberazione di S. Pietro dalle Catene nel primo giorno d'Agosto, da ciò possa inferirsi, che il Principe degli Apostoli fosse in questo giorno primo d'Agosto liberato miracolosamente di prigione, si risponderebbe francamente di no: imperocchè, come abbasso vedrassi, essendo stato posto in prigione nei giorni degli azzimi, ed avendo l'empio Erode fatta la risoluzione di farlo morire, dando quest'orrido spettacolo al popolo dopo Pasqua, ed essendo stato liberato S. Pietro dal carcere in quella stessa notte, che precedeva al giorno in cui era condannato a dover morire, è cosa assai verisimile, che il miracolo della liberazione non seguisse nel primo giorno d'Agosto, ma pochi giorni dopo Pasqua.

5. Così saviamente argomenta il Fiorentini *nelle note al suo Martirologio* alla pag. 694. Ed argomenta assai più felicemente che il Galesinio, che *nelle Note al Martirologio* pag. 140 scrive, che la liberazione di S. Pietro dalle Catene cade nella settimana santa, ed essere da ciò derivato, che la festa è stata poscia trasferita al primo giorno d'Agosto.

Per lo che, quando si voglia soddisfare al quesito proposto, la risposta più verisimile potrebbe esser quella, che volendo la Chiesa celebrar questa festa, e non sapendosi il giorno preciso del miracolo seguito, scegliesse il primo giorno d'Agosto; poichè essendo in questo giorno la stazione in quella Chiesa,

in cui si conservavano le sante Catene, *Roma statio ad Sanctum Petrum ad Vincula,* si legge in Notkero, opportuno riputossi il fissare in questo giorno la memoria della festa della liberazione, come ben riflette Giovanni Erontone nelle sue *note al Calendario Romano,* della stampa di Verona del 1733 pag. 188: *Quondam in stationibus erat aliquid in officio vel in Missa, quod pertinebat ad Sanctum, ad quem fiebat statio. Ex hac porro statione in posteriora Kalendaria solemnitas Sancti Petri ad Vincula, sicut ex statione ad Sanctam Anastasiam in secunda Missa Natalis Domini venit commemoratio eius, et ex statione ad Sanctum Paulum venit in crastino Sancti Petri commemoratio Sancti Pauli. Fuit Romae ecclesia Sancti Petri ad Vincula, quae vocabatur etiam titulus Eudoxiae.* E per sempre più dimostrare, non pretendersi, che nel primo giorno d'Agosto seguisse il miracolo della liberazione di S. Pietro dalla prigione, non si dee tralasciare, *che ai 16 di Gennajo* la festa di questa liberazione vien celebrata nella Chiesa Greca. Il Lorino *sopra il cap. 12. degli Atti Apostolici* al vers. 3. così scrive: *Festum ergo Vinculorum Petri Kalendis Augusti alia occasione celebratur; non enim credibile est tam saevos Iudaeos, adeo crudelem quoque Herodem, tanto spatio tenuisse Petrum in carcere, quem nisi obstitisset religio Paschalis Festi, vix eo, quo illum ceperant, die vivere permisissent.*

6. Posto in chiaro, che in questo primo giorno d'Agosto si celebri dalla Chiesa la memoria della prodigiosa liberazione del Principe degli Apostoli dalle Catene, subentra il peso di comprovare, come di sopra si è accennato, che altresì si celebri la festa della Dedica della Chiesa, in cui ora si conservano le sacre Catene invitandosi i popoli a baciarle e venerarle. Come di sopra pure si è veduto, nel Martirologio stampato dal Fiorentini così si legge: *Romae dedicatio primae ecclesiae a Beato Petro constructae, et absolutio eius a Vinculis.* Nel Martirologio di Adone: *Romae ad Sanctum Petrum ad Vincula.* Altri Martirologj portati dal Giorgi concordano: ed altri vi aggiungono, *Romae ad Vincula Catena Sancti Petri osculanda.* Simile è il linguaggio d'altri martirologj portati dal Menardo *sopra il Sagramentario di S. Gregorio* alla pag. 172. Nel Martirologio Romano si trovano registrate le seguenti parole: *Romae in exquiliis dedicatio Sancti Petri ad Vincula.* Ed il Cardinale Baronio *nelle note* soggiugne: *Quod autem spectat ad dedicationem Basilicae Sancti Petri ad Vincula eadem die peractam, agit de ea solemnitate Beda, Usuardus, Ado, ac caeteri Latinorum.* Ed abbracciando tutto così scrive Notkero: *Romae statio ad Sanctum Petrum ad vincula, quam ecclesiam ipse primus in Europa primam construxit et consecravit, in qua postmodum Catenae quibus apud Hierosolymam vinctus, et a quibus Angelica visitatione solutus est, fidelium cura positae expetuntur, et coluntur orbis quadripartiti veneratione.*

7. Giusta il nostro metodo, ora fa di mestieri ragionare a parte a parte di ciaschedun capo di questa festa. Ed essendo il primo quello della liberazione di S. Pietro dalla carcere, noi qui brevemente l' esporremo.

8. Aveva il Profeta Agabo profetizzato esser imminente un flagello di Dio, cioè un'universale carestia per tutto il Mondo; e la Chiesa d'Antiochia, sensibile alle miserie de' fedeli della Giudea, prese la risoluzione d'assisterli pel ministero di Paolo e di Barnaba che spedì a Gerusalemme, acciò li sovvenissero colle limosine: il che si legge nel cap. 11. degli Atti Apostolici. Questa carestia, o sia questa fame, accadde nel secondo anno dell'Imperio di Claudio; e due anni dopo, che vuol dire nel quarto anno del detto Imperio, e nel 44. di Cristo, seguì quanto siamo per riferire. Un certo Erode, chiamato anche Agrippa, come si deduce da una medaglia scoperta nel secolo passato, era nipote di

Erode il Grande, essendo figlio d'Aristobolo, che era figlio del detto Erode il Grande. Morì Aristobolo in età giovanile: ed avendo Erode Agrippa conseguita colla di lui morte una pingue eredità, portatosi a Roma per guadagnare amici appresso l'Imperadore, ben presto la dissipò, e non essendo stato molto cauto nel parlare, fu posto prigione. Liberatone qualche tempo dopo, fu obbligato di rifugiarsi appresso Antipa suo zio, che gli assegnò una certa quota per poter sussistere: ma non essendo esso punto restato contento di questo modo di vivere, dopo aver radunata grossa somma di denaro, essendo ritornato a Roma, ebbe la sorte d'inoltrarsi nella grazia di Caligola successore di Tiberio, e Caligola fu quello che lo pose in possesso della Tetrarchia Filippense col titolo di Re, alla quale poi aggiunse l'altra d'Antipa medesimo, che fece portar prigione a Lione, ove morì. A Caligola reso odioso ai Romani pel suo orgoglio e per le sue crudeltà, e morto di morte violenta dopo quattro anni di Regno, successe Claudio acclamato da' soldati; e Claudio fu quello che diede ad Erode Agrippa i Regni di Giudea et di Sammaria, de' quali Erode il Grande era stato in possesso.

9. Erode dunque Agrippa, che era salito al sublime grado di Re per aver saputo guadagnarsi il favore degl'Imperadori, volendo camminare sulle medesime pedate per conservarsi nel Regno, prese l'impegno di barbaramente perseguitare i Cristiani, sapendo ancora, che in questo modo il suo governo sarebbe stato grato agli Ebrei. Incominciò costui da S. Giacomo fratello di Giovanni, che fece morire: *Occidit autem Iacobum fratrem Ioannis gladio,* si legge nel cap. 12. degli Atti Apostolici: e ben iscorgendo, che ciò era piaciuto agli Ebrei, fece arrestare S. Pietro: *Videns autem quia placeret Iudaeis, apposuit, ut apprehenderet et Petrum.*

10. Seguì l'arresto ne' giorni degli azzimi: *Erant autem dies azymorum:* e perchè nella solennità della Pasqua era vietato il far morire qualsisia delinquente di morte violenta, sospese l'esecuzione, differendola al tempo dopo Pasqua: *Volens post Pascha producere cum populo:* che è lo stesso che dire dopo l'ottava di Pasqua, come ben riflette il Calmet sopra il cap. 12. degli *Atti Apostolici* al vers. 6. dopo avere ne' versetti antecedenti ben osservato l'imbarazzo al quale s'espongono quelli che pretendono, essere stato Gesù Cristo crocifisso nello stesso giorno di Pasqua, essendo troppo contrario alla loro idea quanto or ora abbiamo detto ricavato dagli Atti Apostolici.

11. Fu l'Apostolo consegnato a sedici soldati, che vegliavano alla di lui custodia quattro per volta, *tradens quatuor quaternionibus militum custodiendum:* nè certamente lontana dal vero è la congettura di quelli che dicono essere stato destinato da Erode Agrippa un numero così riguardevole di soldati per custodire S. Pietro, imperocchè avendolo l'Angelo liberato dall'altra prigionia, di cui si parla nel cap. 5. degli Atti Apostolici, veniva questa liberazione attribuita dal Principe infedele alla debole custodia, o alla infedeltà de' custodi.

12. Ma, che pro? sentitasi dai fedeli la nuova della prigionia, si fecero dalla Chiesa fervorose preghiere al grande Iddio, *Oratio autem fiebat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo:* ed ecco appunto, che in quella notte precedente al giorno in cui il Principe degli Apostoli doveva colla sua morte far un grato spettacolo agli Ebrei, *Cum autem producturus eum esset Herodes, in ipsa nocte erat Petrus etc.*, accadde la di lui liberazione: che è lo stesso che dire in quel tempo in cui dagli uomini veniva riputata impossibile. Così per appunto accadde agl'Israeliti perseguitati dall'armata di Faraone, leggen-

dosi nell' Esodo al cap. 14. che mentre ch'erano per essere tagliati a pezzi, si divise il mare, aperse ad essi un passaggio; e l'acque del mare sommersero Faraone e tutta la sua armata, che li veniva incalzando. Così, per lasciare altri esempj da parte, leggiamo in Isaia al cap. 26. e segg. che essendo Sennacherib alle porte di Gerusalemme, e minacciando di metter tutti a ferro e fuoco, nella notte precedente al giorno in cui pensava d'entrare vittorioso nella città, d'atterrarla, e di uccidere gli abitatori, sorse un gran vento, nacque un gran temporale, che sforzò l'armata a fuggire.

13. Seguì la liberazione di Pietro nel modo seguente. Dormiva esso fra due soldati cinto di due catene, e le guardie erano avanti la porta. Apparve l'Angelo di Dio, ed avendo ritrovato Pietro che dormiva, lo percosse in un fianco, e lo svegliò, dicendogli, Sorgi, e fa presto, *Surge velociter.* Caddero subito le Catene dalle sue mani, *Et ceciderunt Catenae de manibus eius;* ed essendosi ben presto vestito, come pure l'Angelo gli aveva detto, ed avendolo seguitato come pure l'Angelo gli aveva ordinato, *Sequere me,* riuscì felicemente ad ambidue il passare la prima, e seconda custodia, senza che i custodi se ne avvedessero, *Transeuntes autem primam et secundam custodiam,* arrivarono alla porta ferrea, che conduce alla città, che in un subito da sè s'aperse, *Venerunt ad portam ferream, quae ducit ad civitatem, quae ultro aperta est eis;* ed essendosi inoltrati per una strada l'Angelo disparve, *Et exeuntes processerunt vicum unum, et continuo discessit Angelus ab eo.*

14. Non è qui nostro pensiere di voler esporre tutte le controversie, che per dilucidare questo miracoloso fatto si promuovono dai Sacri Interpreti. Cercano alcuni d'essi, chi fosse l'Angelo che apparve a S. Pietro, e varie sono le opinioni; pensando alcuni, che fosse S. Michele, che avendo cura della Chiesa, fosse ancora eletto per assistere al capo della Chiesa; altri, che fosse Uriel, che si dice *fulgor Dei;* ed altri, che fossè l'Angelo tutelare e custode dello stesso S. Pietro. In questo punto noi lasceremo che tutti pensino come vogliono. Diremo bensì, che avendo l'Angelo che apparve a S. Pietro, assunto un corpo risplendente in quella guisa appunto che un simile corpo fulgido e chiaro fu assunto dall'Angelo che apparve ai Pastori nella nascita di Cristo, *Angelus Domini stetit iuxta illos, et claritas Dei circumfulsit illos,* come si legge in S. Luca al cap. 2., o in quella guisa in cui apparve l'Angelo dopo la risurrezione di Cristo nel di lui Sepolcro, *Erat autem aspectus eius sicut fulgur,* come si legge in S. Matteo al cap. 28., fu opera dello stesso Angelo, che apparve a Pietro, il tenere ben addormentati i soldati che erano di guardia, sicchè nè videro il lume, nè intesero il rumore delle Catene che gli caddero dalle mani.

15. Cercano pure, se S. Pietro per virtù divina penetrò le porte per le quali passò, in quella maniera appunto che Cristo dopo la sua risurrezione penetrò le porte allora che essendo esse chiuse, entrò nella camera ove s'erano ricoverati gli Apostoli. Alcuni credono, che penetrasse le porte, pel motivo che dicendo S. Luca nel luogo citato degli *Atti Apostolici,* che la porta ferrea gli fu miracolosamente aperta e non dicendo, che le altre due precedenti, alla custodia delle quali erano i soldati, gli fossero aperte, ed essendone Pietro felicemente uscito, da ciò pretendono inferirsi, che il fatto succedesse mediante il miracolo della penetrazione. Ma altri più verisimilmente conchiudono, come può vedersi appresso Cornelio a Lapide *sopra il cit. cap. 12. degli Atti Apostolici* al vers. 10. che l'Angelo che aprì la porta di ferro, aperse ancora le altre due: *Verum probabilius videtur contrarium, maius enim fuisset miraculum penetrationis, quam apertionis: quare si hoc expressit Lucas, utique nec*

illud tacuisset. Rursum Deus non solet facere miracula frustra. Hic autem penetratio frustra fuisset; poterant enim ostia ab Angelo aperiri, sicut aperta est porta ferrea: sono parole del citato autore.

16. Tanto può bastare per una tal quale notizia delle questioni che si fanno dagl' Interpreti. Ed ora proseguendo la storia della liberazione, che tutta diffusamente si legge nel più volte citato cap. 12. degli *Atti Apostolici,* essendo S. Pietro ritornato in se, *Et Petrus ad se reversus,* avvegnachè fosse stato prima fuor di sè, quando l'Angelo gli apparve nella carcere, *Et nesciebat, quia verum est quod fiebat per Angelum, existimabat autem se visum videre*, dopo aver riconosciuta la grazia che Iddio gli aveva fatta di liberarlo per opera di un Angelo dalle mani di Erode e dal furor de' Giudei, indirizzò i suoi passi alla casa di Maria madre di Giovanni detto Marco, ove molti fedeli erano radunati e pregavano Dio, *Venit ad domum Mariae matris Ioannis, qui cognominatus est Marcus, ubi erant multi congregati et orantes:* qual Giovanni Marco è differente da S. Giovanni l'Apostolo, e da S. Marco l'Evangelista, ed era cugino di S. Barnaba, come ben avverte il Calmet *sopra il detto cap. 12.* al vers. 12. ove anche aggiugne, che la casa di Maria madre di Giovanni Marco era l'ordinario ospizio degli Apostoli, quando erano in Gerusalemme, che in essa pure abitò Gesù Cristo alcune volte; per la qual cosa fu dipoi la casa commutata in una Chiesa famosa, che è quella del Monte di Sion, commemorata dagli autori del quinto e del sesto secolo.

17. Giunto il Principe degli Apostoli alla porta della casa, bussò acciò gli aprissero; ed essendo andata una fanciulla chiamata Rode per aprirgli, ed avendo intesa la di lui voce, lasciò d'aprirgli, e corse a dar nuova ai fedeli, che Pietro era alla porta: ed avendo essi detto, ch'era impazzita, *Insanis,* e perseverando essa nel sostenere che Pietro era alla porta, e rispondendo gli altri, che non era esso, ma l'Angelo suo custode, *Illi autem dicebant, Angelus eius est,* aperta finalmente la porta, restarono molto sorpresi quando lo videro, *Cum autem aperuissent, viderunt eum et obstupuerunt;* ed avendo Pietro fatto cenno colla mano che tutti tacessero, dopo aver loro raccontato come Iddio lo aveva liberato dal carcere, gli disse, che facessero saper tutto a Giacomo, *Nuntiate Iacobo et fratribus haec,* essendo S. Giacomo Minore Vescovo di Gerusalemme, e ritrovandosi forse allora nascosto in qualche luogo separato per timor degli Ebrei. E finalmente il Principe degli Apostoli per non esporsi senza necessità ad un nuovo pericolo, partì dalla casa, e andò altrove, *Et egressus abiit in alium locum,* non esprimendo il testo a qual luogo andasse, il che ha dato fomento a varie ricerche affatto incerte, se esso si ritirasse in qualche casa in Gerusalemme, se abbandonasse la città, o se passasse ad altre Provincie.

18. Risaputosi da Erode Agrippa, che S. Pietro era fuggito, lo fece ricercare, ma in vano; e rivolgendo il suo furore contro i custodi, *iussit eos duci:* il che viene interpretato da S. Pietro Alessandrino, che li facesse strangolare. Partì poscia Erode per Cesarea, *Descendensque a Iudaea in Caesaream;* ed ivi fermossi, e poco tempo dopo morì come meritava.

19. Giuseppe Ebreo facendo il carattere di Erode Agrippa, lo fa molto proclive agli spettacoli, raccontando, che in Berito aveva fatto fabbricare un superbo Anfiteatro in cui diede lo spettacolo di quattrocento uomini condannati a morte, che separati in due truppe uguali fecero fra di loro un combattimento così ostinato e così fiero, che uno solo ne sopravvisse; e da questo fatto l'autore de' discorsi istorici e critici sopra l'antico e nuovo testamento più volte da Noi citato *al discors. 31.* si figura, che S. Pietro fosse ritenuto in carcere da Erode

per farlo combattere come gladiatore nell'Anfiteatro. Lo stesso Giuseppe Ebreo descrive la morte d'Erode Agrippa, dicendo, che nel mentre era comparso nell'adunanza di tutti i grandi della Provincia per assistere ad una festa rivestito d'un abito il di cui fondo era d'argento, in tal maniera che riflettendo in esso il sole, non era possibile, che veruno vi potesse fissare gli occhi, e nel mentre che tutti l'acclamavano come Dio, o come uomo che sorpassasse la condizione mortale, vedendo esso sopra il suo capo un uccello di cattivo augurio, detto barbagianni, che calava dal Cielo, come pendente da una corda, presagì la sua morte esclamando, che non era immortale, che pur troppo era vicino a morire, e che questa inevitabile necessità era un pronto rimprovero delle loro bugie, come in fatti seguì, restando sorpreso da atroci dolori, che dopo pochi giorni lo condussero alla morte. Così scrive l'Istorico degli Ebrei, che tralascia il punto dell'Angelo esecutore del giudizio Divino. Ma il nostro Istorico meglio istruito, perchè onorato dei doni dello Spirito Santo, dopo aver detto, ch'Erode vestito di Regia veste parlò agli astanti, e che il popolo adulatore esclamò, *Dei voces, et non hominis*, l'Angelo di Dio lo percosse, e la percossa fu tale, che morì miseramente consumato da vermi: *Confestim autem percussit eum Angelus Domini, eo quod non dedisset honorem Deo, et consumptus a vermibus expiravit.*

20. Ecco quanto appartiene alla miracolosa liberazione di S. Pietro dalle Catene. Ed ora facendo passaggio alla dedica della Chiesa, che anche in questo giorno viene commemorata e celebrata, la storia che si racconta, è la seguente. Abbiamo dagli atti Apostolici al cap. 12. più volte citato, che S. Pietro in Gerusalemme fu legato con due Catene. Una di queste fu mandata a Costantinopoli da Eudossia Augusta; ed ivi in onore d'essa fu eretta una Basilica. Di questa Catena mandata a Costantinopoli così cantò il Poeta Aratore nel secolo sesto, il che vien molto considerato anche dal severo Critico Baillet:

Manet omne per aevum
Pignoris huius apex, et sideris obtinet instar,
Corpore quod Petrus sacravit, et Angelus ore.
His solidata fides, istis tibi Roma Catenis
Perpetrata salus harum circumdata nexu
Libera semper eris. Quid enim non vincula praestant.
Quae tetigit qui cuncta potest absolvere?

L'altra poi fu da essa mandata a Roma ad Eudossia Augusta sua figlia, moglie di Valentiniano Imperadore; ed in onore di questa Catena mandata a Roma fu fabbricata e dedicata la Chiesa di S. Pietro *ad Vincula,* che perciò si chiama *Titulus Eudoxiae.* Può vedersi il Cardinale Baronio nelle *note al Martirologio Romano al primo giorno d'Agosto*, e negli *Annali all'anno di Cristo 439.* Ed il Fiorentini *nella citata dissertazione* alla pag. 713, saviamente riflette, che i sopraccitati versi d'Aratore non solo provano la venerazione che si prestava in Costantinopoli alla Catena di S. Pietro, ma accennano la trasmissione dell'altra a Roma: *Subobscure Vincula Hierosolymitana Romam fuisse translata asserit.*

21. Ciò successe *nell'anno di Cristo 439.* I Bollandisti *al giorno 29 di Giugno* pag. 450, num. 108. portano un antico Manoscritto, in cui trattandosi di questa Eudossia così si legge: *Tantum in Christi fide et amore profecerat, ut Beati Petri Apostoli amore Basilicam, quae ad Vincula nuncupatur, in urbe construeret, quae usque hodie Eudoxiae nuncupatur.* Riconoscono i Bollandisti

qualche sbaglio nell' autore del Manoscritto, nel quale si confonde Valentiniano III marito d' Eudossia con Valentiniano I: *Confundit illius Manuscripti auctor Valentinianum III Eudoxiae maritum cum Valentiniano I Damasi Papae coaevo, ut videatur saeculo nono, vel decimo vixisse.* Ma ingenuamente confessano doversi prestar fede al Manoscritto in ciò che appartiene al titolo d' Eudossia: *In eo tamen quod de titulo ait, fidem meretur obtinere.* Ed in fatto nella vita di Adriano I appresso il vulgato Anastasio si legge, che Adriano I che visse nel fine del secolo ottavo, ristorò *Templum Apostolorum, quod appellatur Eudoxiae ad Vincula.*

22. Appresso Fioravante Martinelli nella sua *Roma* pag. 284, si leggono alcuni versi, che una volta attesta che erano nella Basilica di S. Pietro *ad Vincula:*

Hoc Domini Templum Petro fuit ante dicatum,
Tertius Antistes Sixtus sacraverat olim,
Civili bello destructum post fuit ipsum.
Eudoxia quidem totum renovavit ibidem,
Pelagius rursus sacravit Papa Beatus,
Corpora Sanctorum condens ibi Machabaeorum:
Apposuit Petri pretiosa Ligamina ferri
Illustris mulier, quae detulit ab Ierusalem,
Et quibus est Petrus Neronis tempore vinctus.
Augusti mensis celebrantur Festa Kalendis.
Huic accedenti purgantur crimina cuncta.

23. In questi versi vien accennata la dedica della Chiesa, fatta da Sisto III, il che concorda molto bene colla storia di sopra riferita. Ma quando l' autore de' versi parla di Papa Pelagio, o sia il primo, o sia il secondo, e mostra quasi di voler dire, che uno di questi due Pontefici consecrò la Chiesa di S. Pietro *ad Vincula,* avendola Eudossia nel suo tempo ristorata, o sia rinnovata, non fa la figura d' esatto Cronologo; essendo Eudossia vissuta, ed avendo fatto quanto fece nel secolo precedente a quello in cui vissero i due Pelagj I e II.

24. Cadde in questo errore anche Pietro de Natalibus, confondendo Sisto III e Pelagio I il che fu ben avvertito dai Bollandisti nel luogo citato alla pag. 451, num. 111: *Nescio qua ratione obrepserit Petro Pelagius Papa centum annis iunior Eudoxia praedicta.* E ciocchè siasi della dedica fatta da Pelagio dopo l'asserita ristorazione della Chiesa di S. Pietro *ad Vincula,* non può con buona fede negarsi, che la Dedica che si onora in questo giorno; essendo stato S. Leone Papa immediato successore di Sisto III ed avendo esso recitata la seguente Omelia nella Chiesa di cui si tratta, *nel giorno primo d'Agosto: Gratias, dilectissimi, agamus Domino Deo nostro, quod quanta sit huius diei solemnitas, etiamsi ego taceam, conventus vester ostendit. Tam enim conspiranti studio et devoto animo convenistis, ut festivitatis magnificentiam, etsi sermo non indicet, congregatio tamen ipsa testetur. Duplex enim causa laetitiae est, in qua et natalem ecclesiae colimus, et Martyrum passione gaudemus.*

25. Il Fiorentini *nel suo Martirologio al giorno primo d'Agosto* fa una molto bella dissertazione intitolata *De prima Romae a Divo Petro dedicata ecclesia.* Ivi alla pag. 699 col testimonio di Clemente Alessandrino prova, che S. Pietro predicò la parola di Dio e la fede cristiana ai Cortigiani nobili di Cesare, e che ne convertì molti; e dice, esser molto verisimile, che questi avessero una Chiesa non molto lontana dal Palazzo di Cesare. Alla pag. 709 si sforza di provare,

che da Eudossia non fu fabbricata dai fondamenti la Chiesa di S. Pietro *ad Vincula*. E finalmente alla pag. 718 conchiude non esservi veruna ripugnanza a sostenere, che la Chiesa di S. Pietro *ad Vincula* sia quella stessa, che nel tempo di S. Pietro suppone fabbricata dai Cortigiani nobili di Cesare, e dedicata dallo stesso Apostolo: e tutto ciò per sostenere la lezione del suo Martirologio, ove, come di sopra si è detto, così si legge: *Romae dedicatio primae ecclesiae a Beato Petro constructae et consecratae*. L'assunto è degno del suo autore; ed il Baillet *nella Tavola critica al primo giorno d'Agosto* ingenuamente confessa, che nella dissertazione ha dato molto saggio della sua profonda erudizione; non lasciando però d'accennare alla pag. 5, ove tratta della festa di questo giorno essere l'assunto inverisimile pel terribile editto di Diocleziano che fece atterrare tutte le Chiese de' Cristiani.

26. Resta ora per compimento della materia, che discorriamo de' baci dati alle sante Catene, che è lo stesso che dire, della venerazione ad esse prestata dai fedeli, quando si esponevano sull'altare, come ancor oggi si pratica nel primo giorno d'Agosto ed in tutta l'ottava nella Basilica di S. Pietro *ad Vincula*, ove le dette Catene religiosamente si custodiscono. Tutti gli autori Latini concordano, che Nerone fece custodire nel carcere Mamertino nove mesi i due Apostoli Pietro e Paolo pria di farli morire. E quelli che trattano accuratamente delle antichità Romane, concordano nell'asserire, che il Carcere Mamertino fosse quello sopra cui oggi è fabbricata la Chiesa di S. Pietro in carcere sotto la Rupe Tarpea, e che il carcere Tulliano fosse in quel sito in cui oggi è la Chiesa di S. Nicola in carcere, come può vedersi nella più volte citata dissertazione del Fiorentini alla pag. 710 e 711. Viveva nel principio del secolo secondo S. Alessandro Sommo Pontefice, del quale si racconta ne' suoi atti, che S. Balbina a sua intercessione fu liberata dal male delle scrofe, dal quale era tormentata, col contatto delle Catene colle quali era legato. A questo S. Alessandro vien pure attribuito che persuadesse alla detta S. Balbina il ricercare le Catene, delle quali era stato legato S. Pietro nel carcere Mamertino: *Desine hanc boiam osculari, sed potius require Beati Petri Vincula, et ea osculare, et boiam meam osculari desine:* intendendosi sotto nome di *boia* la catena con cui era stato legato lo stesso Pontefice S. Alessandro, come può vedersi nel du Cange nel suo *glossario* alla parola Boia. Eccitata da questa insinuazione S. Balbina si pose a far diligente ricerca della Catena di S. Pietro; ed avendola ritrovata, la consegnò a Teodora donna qualificata per la santità de' costumi, e per esser sorella di S. Ermete Prefetto di Roma, che morì per la fede di Cristo. A questi tempi dunque deesi il principio della venerazione e de' baci alle Catene di S. Pietro, che furono collocate in una Chiesa, *in qua Catenae eius deosculantur a populo devoto,* come appoggiandosi all'autorità di Beda, ed ai citati atti di S. Alessandro, ampiamente prosieguono il Fiorentini *nella citata dissertazione* alla pag. 711, ed i Bollandisti *nel luogo citato* alla pag. 450 num. 106.

27. Della venerazione che prestavasi a queste sante Catene, dalle quali fu cinto S. Pietro nel carcere Mamertino, parla l'antico autore fra i Sermoni di S. Agostino al Serm. 203. nell'appendice, che era altre volte il 29. al § 5: *Merito per omnes Christi ecclesias auro pretiosius habetur ferrum illud poenalium Vinculorum..... Felicia Vincula, quae reum suum usque ad Christi Crucem non tam condemnatum, quam consecratum, miserunt.* Si ritrova pure un'orazione attribuita a S. Giovanni Grisostomo sopra la venerazione dovuta alle Catene di S. Pietro. Parla di questa orazione il Cardinale Baronio, e

sostiene, non poter essere di S. Giovanni Grisostomo, ma piuttosto di Proclo, nel di cui tempo fu fatta la traslazione della Catena da Gerusalemme a Costantinopoli, come può vedersi *ne' suoi annali all'anno di Cristo 439*. Consiste il di lui fondamento nel supposto, che nel tempo di S. Giovanni Grisostomo *nondum Catenae Divi Petri innotuissent, nec Constantinopolim delatae essent.* I Bollandisti nel luogo citato alla pag. 449 num. 102. e segg. attestano d'aver veduta questa orazione nelle insigni Biblioteche Vaticana e Vallicellana di Roma, e Laurenziana di Firenze, ed avvegnachè pretendano non provarsi, che la Catena fosse da Eudossia mandata a Costantinopoli, si mostrano proclivi a credere che l'orazione sia di S. Giovanni Grisostomo. Il Baillet discorrendo di questa festa al num. 2. al suo solito promuove un assunto bizzarro: ed è potersi intendere l'orazione di S. Giovanni Grisostomo, non già nel pio desiderio d'abbracciar le Catene dalle quali S. Pietro fu circondato ma del desiderio di visitare que' luoghi ne' quali S. Pietro stette prigione: e quando mai si dovesse intendere nel primo modo, doversi intendere, non delle Catene da Gerusalemme mandate a Roma, ma delle altre colle quali fu legato S. Pietro nel Carcere Mamertino, e che è assai verisimile, che dai fedeli fossero ricuperate con denari dalle mani de' Gentili, negando ogni fede agli atti citati di S. Alessandro come apocrifi.

28. Quando dovessimo dare il nostro tal quale giudizio sopra questa orazione di S. Giovanni Grisostomo, sembrandoci ch'essa non parli delle Catene di Roma, ma di quelle portate a Costantinopoli, saressimo in tutto e per tutto uniformi al sentimento del Cardinale Baronio, che, come abbiamo veduto, vuole, che l'orazione non sia di S. Giovanni Grisostomo, che visse prima del trasporto della Catena da Gerusalemme a Costantinopoli, ma di Proclo che visse dopo: e di quest'orazione abbiamo fatta memoria, perchè così si fa da tutti quelli che trattano la presente materia, e non mai per istabilire sopra la medesima una prova del culto e della venerazione prestata alla Catena del Carcere Mamertino. Essa s'appoggia a quanto poc'anzi abbiamo riferito; e benchè fra le cose riferite ritrovinsi gli atti di S. Alessandro, che dal Baillet francamente si dànno per apocrifi, crediamo però non doverci esser vietato il replicare, non esser uniforme il giudizio degli eruditi sopra gli atti predetti, qualificandoli come degni di credito i Bollandisti *al giorno 3 di Maggio*, pag. 367 e segg. e confessando ingenuamente il Tillemont, nel tom. 2. *alla nota seconda sopra la vita di S. Alessandro Papa,* ch'erano conosciuti nel fine del secolo settimo, parendo che Beda gli abbia veduti e seguitati nel suo Martirologio: e quando mai con un'esatta critica si ritrovi in essi qualche cosa impropria, e che non sia coerente ai tempi più antichi, ed ai tempi ne' quali visse e morì S. Alessandro, non v'è chi non sappia non potersi da ciò inferire, dover essi restar privi d'ogni fede e d'ogni credito, bastando il sospendere il credito in quelle cose che incontrano gravi difficoltà, fra le quali non può certamente annoverarsi quella del ritrovamento della Catena Mamertina nel tempo di S. Alessandro, e del culto ad essa incominciato in quel tempo a prestarsi.

29. Stabilito il ritrovamento della Catena con cui fu legato il Principe degli Apostoli nel carcere Mamertino, e stabilito altresì il principio del di lei culto, esso non solamente si mantenne ne' secoli secondo, terzo e quarto, ma ancora crebbe nel secolo quinto, allora che mandata la Catena di Gerusalemme a Roma, e fattosi il confronto d'essa coll'altra che già era in venerazione, e con cui era stato legato in Roma S. Pietro, esse talmente s'unirono fra di loro, *ut, non duae, sed una Catena ab eodem artifice confecta esse vide-*

retur, come si legge nelle seconde lezioni di questa festa nel breviario Romano e però maraviglia non fia, se Giustiniano *domesticorum comes*, e poi Augusto dopo Giustino, spedì ambasciadori per ottenere dal Pontefice Ormisda qualche Reliquia delle Catene di S. Pietro, come può vedersi nel tom. 4. de' *Concilj* del Labbè alla pag. 1416, e nella dissertazione di Monsignor Fontanini sopra il Corpo di S. Agostino al cap. 39. e se nel secolo sesto susseguente vediamo ripiene le lettere di S. Gregorio Papa dei pii regali della rasura delle Catene di S. Pietro, che da esso si mandavano a Childeberto Re di Francia, a Recaredo Re dei Visigoti, ed ai più illustri vescovi della Chiesa, quali lettere sono indicate e riferite dal citato Monsignore Fontanini nell'altra sua dissertazione *de Corona Ferrea* al *cap. 2. num. 3. e 4.* che Noi qui semplicemente riferiremo quella scritta dal Santo Pontefice a Costanza Augusta, venendo in essa descritto il modo con cui si trasmettevano ai personaggi, non già le anella, ma la rasura delle Catene; e benchè il Santo in essa parli della Catena di S. Paolo, è però assai verisimile, che mandando la rasura delle Catene di S. Pietro, facesse lo stesso, che faceva mandando la rasura delle Catene di S. Paolo: *De Catenis, quas ipse Sanctus Paulus Apostolus in collo et in manibus gestavit, ex quibus multa miracula in populo demonstrantur, partem aliquam vobis transmittere curabo, si tamen hanc tollere limando praevaluero. Quia cum frequenter ex Catenis eiusdem multi venientes benedictionem petunt, ut parum quid ex Limatura accipiant, assistit Sacerdos cum Lima, et aliquibus petentibus ita comite de Catenis ipsis excutitur, ut mora nulla sit, quibusdam vero petentibus, diu per Catenas ducitur Lima, et tamen, ut aliquid exinde exeat, non obtinetur.* Ed acciò la Limatura del ferro delle Catene di S. Pietro fosse decentemente conservata, rinchiudevasi in una Chiave: *Clavem parvulam a sacratissimo Beati Petri Apostoli Corpore vobis pro eius benedictione transmisimus, in qua inest ferrum de Catenis eius inclusum, ut quod collum illius ad martyrium ligaverat, vestrum ab omnibus peccatis solvat:* sono parole del citato S. Gregorio nella lettera a Recaredo. *Sacratissimam clavem a Sancti Petri Apostoli corpore, et de eius Catenis interius:* sono parole dello stesso nella lettera ad Andrea uomo illustre. *Sacratissimam Clavem a Beati Petri Apostolorum Principis corpore, quae super aegros multis solent miraculis coruscare; nam etiam de eius Catenis interius habent:* sono altre di lui parole nella lettera a Giovanni già Console e Patrizio.

30. Discorre di questa pia costumanza il Cardinale Baronio *nelle note al Martirologio* in questo stesso giorno: *De Limatura Catenarum Petri pro ingenti munere ad Reges et Principes aliosque viros primarios de Dei Ecclesia benemeritos a Romano Pontifice mitti solita quamplurimae epistolae Sancti Gregorii positae fidem faciunt. Moris enim erat eam includere aurea clavi ab altari Petri Apostoli accepta, et ad absentes transmittere. Hi vero, ad quos parvula clavis mittebatur, religiose accipientes, eam suspendebant ad collum, ut Apostoli muniti praesidio, a malis imminentibus tuti essent.*

Aggiugne Monsignor Fontanini nella citata dissertazione *de Corona Ferrea* al cap. 2. num. 5. in fine, che queste chiavi erano simili a quelle, colle quali si chiudeva la confessione di S. Pietro. Cosa certa si è, esservi stata differenza fra queste chiavi nelle quali si rinchiudeva la limatura delle Catene, e che si davano per divozione, e le altre chiavi che aprivano le porte di S. Pietro, o quelle della Confessione delle quali parla S. Gregorio Turonense *de gloria Martyrum* al lib. 1. cap. 28. Ciò fu molto bene avvertito dall'erudito Nicolò Alemanni nella sua dissertazione *de Lateranensibus Parietinis restitutis* alla

pag. 245, ove ragionando delle chiavi mandate da Papa Leone III a Carlo Magno così dice: *Neque enim claves illae quod clarissimorum virorum pace dixerim, huiusmodi erant, quales eulogiae et benedictionis gratia Gregorius Magnus Regibus, Principibus, foeminis, atque adeo etiam amicis mittit, sed quibus Templi Vaticani aptabantur fores, vel quibus Petri monumenti abdita et penetralia servabantur. Hasce, et munera, quibus Leo Carolum prosecutus est, diserte distinguunt auctores, diserteque omnes, non eulogias vocant, sed claves confessionis Sancti Petri, easque tum maxime missas affirmant, cum Caroli patrocinium implorabatur.* Di queste seconde chiavi parlò pure Gregorio III, implorando l'ajuto di Carlo Martello: *Coniuro te per ipsas sacratissimas claves confessionis Beati Petri, quas vobis direximus.* L'immagine di queste seconde chiavi è stampata da' Bollandisti *nel tom. 5. del mese di Giugno* alla pag. 453. Ma se la forma delle chiavi nelle quali si rinchiudeva la limatura delle Catene fosse simile alla forma delle chiavi della Confessione di S. Pietro, non sembra cosa facile da definirsi; siccome nemmeno sembra cosa facile a definirsi se anche nelle chiavi della Confessione di S. Pietro si rinchiudesse limatura delle Catene dello stesso S. Pietro, come francamente asseriscono i Bollandisti nel luogo citato al num. 122.

31. Termineremo coll'esporre un miracolo che accrebbe la venerazione alle Catene di S. Pietro. Accadde esso *nell'anno 969,* in cui essendovi un familiare nobile d'Ottone Imperadore, che invasato dal demonio, coi proprj denti andava strappando le proprie carni. Restò esso libero da questo gran travaglio, e dall'invasione del demonio, subito che al di lui collo fu applicata da Giovanni XIII, la Catena di S. Pietro. Il miracolo è riferito da Sigeberto e dall'autore d'una certa cronaca di Sassonia; e le parole sono trascritte dai Bollandisti *nel cit. tom. 5. del mese di Giugno* alla pag. 452 num. 117. che così soggiungono: *ut non dubitemus, quin fere coaevi scriptoris verba ista sint, a Sigeberto et Chronographo illo transcripta.* Di questo stesso miracolo parlano le lezioni del Breviario Romano, e Noi ne abbiamo fatta commemorazione nella nostra opera *de Canonizatione Sanctorum* al lib. 4. part. 2. cap. 9. num 14. della stampa di Padova.

XVIII NOVEMBRE.

Festa della Dedicazione delle due Basiliche dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.

1. Osserva molto accuratamente il Guyeto nel suo *Trattato delle Feste proprie* al lib. 1. cap. 3. quest. 1. che la Festa della Dedica della Chiesa si celebra in due maniere. Una Festa della Dedica della Chiesa è quella che si fa in quel giorno in cui si fa la Dedica; e questa è una festa che si fa una volta sola. L'altra Festa della Dedica è quella che si fa ogni anno in quel giorno stesso, in cui fu fatta la Dedica, in memoria della medesima; e questa seconda Festa si dice giorno anniversario della Dedica: *Duplex est Festum Dedicationis Ecclesiae: alterum, quod semel tantum fit, eo videlicet die, quo ipsa Ecclesia dedicatur: alterum, quod singulis deinceps annis eodem ipso die recurrente, et dicitur anniversarius dies Dedicationis.* E coerentemente a questo sistema

vi sono due Rubriche del Breviario Romano, una ***in ipso die Dedicationis Ecclesiae,*** e l'altra ***in anniversario Dedicationis Ecclesiae.***

2. Costantino Imperadore fabbricò in Gerusalemme la famosa Basilica sopra il Sepolcro del Redentore. La funzione della Dedica fu fatta con il concorso di molti Vescovi Orientali da lui invitati, come può vedersi nella di lui vita scritta da Eusebio al lib. 4. cap. 43., in Socrate al lib. 1. cap. 28., ed in Sozomeno al lib. 2. cap. 26. che di più dice, che ogni anno celebrossi la festa della Dedica, ricorrendo quel giorno in cui fu fatta: *Ex eo tempore solemnem quotannis Festivitatem admodum splendido ab Hierosolymitana Ecclesia celebratam fuisse, adeo ut Baptismi quoque Sacramenta eo die tradita, et per continuos septem dies conventus Ecclesiastici facti sint, multique ex omni fere terrarum Orbe convenerint huius Festivitatis tempore ad sacra loca perlustranda undique accurrerint.*

3. Nel Sagramentario di S. Gregorio, pubblicato dal Menardo, alla pag. 158. vi è la Messa *in Anniversario Dedicationis Basilicae:* che è celebre l'autorità del Pontefice Felice IV nella lettera appresso Burcardo al lib. 3. cap. 38: *Solemnitates vero Dedicationum Ecclesiarum et Sacerdotum per singulos annos solemniter sunt celebrandae, ipso Domino exempla dante, qui ad Festum Dedicationis Templi omnibus faciendam dans formam cum reliquis populis celebraturus venit.*

4. La Festa della Dedica delle due Basiliche di S. Pietro e di S. Paolo, della quale ora si parla, è la Festa anniversaria della dedica delle predette Basiliche; e di questa si fa menzione in questo giorno nel Martirologio Romano colle seguenti parole: *Romae Dedicatio Basilicarum Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli.* Fu mai sempre celebre questa Festa in Roma: e però nel famoso libro de' Censi della Romana Chiesa di Cencio Camerario, che dipoi fatto Pontefice, assume il nome d'Onorio III, il di cui autografo si conserva in Castel S. Angelo, e nella Biblioteca Vaticana, sotto il titolo: *Quid Dominus Papa faciat in Dedicatione Ecclesiarum Petri et Pauli,* così si legge: *In Dedicatione Ecclesiarum Petri et Pauli Dominus Papa vadit cum Cardinalibus ad vesperas ad Ecclesiam Sancti Petri, quibus cantatis Dominus Papa ibi remanet atque iacet, et in propria persona debet in nocte cantandis Vigiliis interesse, et talem ibi exercet solemnitatem tam in Vesperis, quam in nocte, qualem in Assumptione gloriosae Virginis Mariae.*

5. Questa festa della Dedica delle due Chiese dei Santi Apostoli Pietro e Paolo non è festa di precetto, ma è festa di coro per tutta la Chiesa universale, come ben osserva il Galesinio *nelle Note al Martirologio* pag. 184: *De qua dedicatione ubique ex auctoritate Romana.* E concordano il Guyet *de Festis propriis Sanctorum* al lib. 1. cap. 3. quest. 11. ed il Tomassino *nella sua opera delle Feste* al lib. 2. cap. 24. num. 10. Nel Martirologio del Fiorentini *ai 22 di Luglio,* stannò registrate le seguenti parole: *In Gallia Fontanella Monasterio depositio Beati Vandregisili Abbatis, et in eodem loco Dedicatio Basilicae Sancti Petri Apostoli ubi ipse venerabilis Pater requiescit in corpore.* Ma da ciò non può inferirsi, che in luogo si farebbe la festa della Dedica della Basilica di S. Pietro di Roma, ma bensì della Dedica d'una Chiesa fabbricata in quel luogo in onor di S. Pietro, alla quale fu portato il Corpo di quel venerabile Abbate.

6. I Continuatori del Bollando *al tom. 5. del mese di Giugno* pag. 470 num. 198. dicono, che la festa nel secolo decimo quarto: *Ne utrius tamen dedicatio antiquis,* parlasi dei SS. Pietro e Paolo, *reperitur adscripta fastis*

sacris, sed mansit privata et propria ipsismet Ecclesiis, sicut et aliis deinde per urbem aedificatis, dedicatio cuique sua, usque ad saeculum decimum quartum. Tunc enim ante annum 1360, ut ex certis indiciis colligere datur, scriptum habemus in membrana Martyrologium ad usum Fratrum Minorum Provinciae Daniae, in quo haec habentur: Dedicatio Basilicarum Apostolorum Petri et Pauli, minus duplex.

7. Per compimento di quanto appartiene a questa festa sembra necessario il soggiugner qualche cosa della fabbrica dell'una e dell'altra Basilica, come pure dell'esistenza in esse dei Sacri Corpi dei due Apostoli Pietro e Paolo. Fu sopra il Corpo di S. Pietro colla dovuta decenza eretta una Memoria da S. Anacleto che fu ordinato Prete da lui. Poscia l'Imperadore Costantino eresse in onore dello stesso Apostolo la Basilica, rinchiudendo nel recinto d'essa la Memoria eretta da Anacleto poc'anzi indicata. Il diligente Panvinio nel suo *Trattato delle sette Chiese* al cap. 4. descrive esattamente quanto è stato fatto dagli antichi Pontefici per abbellire sempre più la Basilica. Il Severani fa lo stesso nell'altro suo *Trattato delle sette Chiese*. E S. Gregorio Turonense scrittore del sesto secolo al lib. 1. cap. 28. *de Gloria Martyrum*, rappresenta la magnificenza del Tempio, dicendo, che aveva quattr'ordini di colonne, e che le colonne erano 96 di numero: *Quatuor ordines columnarum valde admirabilium numero nonaginta sex habens. Habet etiam quatuor in Altari quae sunt simul centum, praeter illas quae Ciborium Sepulchri sustentant.*

8. Durò la fabbrica di Costantino in circa mille e venti anni: ma essendo poi diventata rovinosa, il Pontefice Niccola V fu quello che s'accinse a riedificarla; ma prevenuto dalla morte, la grande impresa della nuova fabbrica fu eseguita da Giulio II che solennemente ne gettò la prima pietra. Altri Pontefici successori non hanno tralasciato d'andar sempre più amplificando ed abbellendo la nuova fabbrica, cioè Leone X, Adriano VI, Clemente VII et Paolo III, Giulio III, Pio IV, Gregorio XIII, Sisto V, Urbano VII, Gregorio XIV, Innocenzo IX, Clemente VIII, Paolo V, Urbano VIII, Innocenzo X ed Alessandro VII. Ed Urbano VIII fu quello che vedendo, non restare più in piedi parte veruna dell'antica Basilica Costantiniana, che era stata consecrata ne' tempi più vetusti, fece la nuova consecrazione *nel giorno 18 di Novembre*, nel quale celebravasi l'anniversario dell'antica prima dedicazione: il che seguì *nel 1626*.

9. Nell'opera del Bonanni delle Medaglie de' Sommi Pontefici indicanti la fabbrica del Tempio Vaticano, è con molta esattezza esposto quanto da Giulio II sino ad Alessandro VII è stato fatto dai nominati Romani Pontefici. Parla pure il Bonanni dell'idea del Pontefice Niccolò V ricavata dall'opera manoscritta del celebre Giannozzo Manetti. Pochi anni sono, l'erudito Domenico Giorgi ha data alle stampe la vita di Niccolò V appoggiata ad antichi e sinceri monumenti, ed alla pag. 166 parla del gran di lui disegno meditato sopra la nuova fabbrica di S. Pietro, e si rapporta al Manetti. La gran funzione poi fatta da Urbano VIII nella nuova Consecrazione della Chiesa è fedelmente descritta ne' Diarij de' Ponteficj Maestri delle Cerimonie. Sicchè altro non rimane, che comprovare con veridici monumenti quanto poc'anzi si è riferito che appartiene a' secoli più remoti.

10. Appartiene ai secoli più remoti il fatto di S. Anacleto, del quale così parla il Libro Pontificale, *seu de gestis Romanorum Pontificum*, nella vita di S. Anacleto, che fu Papa nel primo secolo della Chiesa: *Hic memoriam Beati Petri construxit et composuit, dum Presbyter ordinatus fuisset a Beato Petro,*

sive alia loca ubi Episcopi conderentur sepulturae, ubi tamen et ipse sepultus est in pace iuxta Corpus Beati Petri tertio Idus Iulias; il senso delle quali parole si è, che Anacleto ornò il sepolcro di S. Pietro e gli altri luoghi ne' quali i successori Pontefici sino a Zeferino, eccettuati Aniceto, e Sotere, successori di Pio, furono sepolti; come commentando e spiegando le parole del Libro Pontificale, prosiegue Monsignor Vignoli nelle sue Note.

11. Appartiene ai secoli più remoti il fatto dell'Imperadore Costantino, del quale così si legge nello stesso Libro Pontificale nella vita di S. Silvestro Papa, che fu fatto Sommo Pontefice nell'anno 314: *Eodem tempore Constantinus Augustus fecit Basilicam Beato Petro Apostolo ex rogatu Sylvestri, Episcopi in Templo Apollinis, in quo loco Corpus eiusdem Apostoli mirifice collocavit. Loculum ipsum, in quo sanctissimum posuit Corpus, undique ex aere cyprio conclusit immobilem. Ad caput et ad pedes, ad latus dextrum, et sinistrum, subtus, et super, pedes quinos habens crassitudinis. Sic Corpus Beati Petri conclusit et ornavit superius ex columnis porphireticis et aliis columnis vitineis, quas de Graecia secum adduxit.* E negli antichi atti di S. Silvestro vien riferito, che l'Imperadore Costantino nella fabbrica della Basilica Vaticana fu il primo che colla zappa scavò la terra portandola in altro luogo sopra le proprie spalle il che facendo santificò una simile azione profana e peccaminosa fatta da Vespasiano, che volendo riedificare il Campidoglio abbrucciato, *ipse restitutionem Capitolii aggressus, ruderibus purgandis manus primus admovit, ac suo collo quaedam extulit;* come si legge in Svetonio *nella di lui vita* al cap. 8. Laonde il Cardinale Baronio *all'anno di Cristo 324* num. 62. ragionando di questo fatto molto a proposito disse: *Debuit ne praetermisisse Constantinus, pro cultu verae Religionis praestare quod ipso maior eiusdem familiae Flaviae illustrator pro superstitione avita officium exhibuerat?*

12. Il Tillemont nella *Storia degl'Imperadori* al tom. 4. nella vita dell'Imperadore Costantino all'art. 29. riconosce esservi molte chiese in Roma, che anche fuori di Roma, che si dicono fabbricate dall'Imperadore Costantino. Si protesta, che ciò non è difficile da credersi; ma che non ve n'è prova sufficiente, desumendosi la prova dall'autorità del Libro Pontificale, che non crede di gran rilievo. Conchiude di poi esser certo, che la Basilica di S. Pietro fu fabbricata da Costantino, appoggiandosi questo fatto, non alla sola autorità del Libro Pontificale, ma ancora ad altri validi amminicoli, che uniti assieme fanno una morale evidenza.

13. Non possiamo concordare col Tillemont sopra il poco credito che esso dà al Libro Pontificale. Ma lasciando da parte questa controversia, crediamo più opportuno pel nostro presente intento il non far lite, come suol dirsi, di lite, ma, camminando sulle sue stesse pedate, il portar qui que' forti amminicoli, che rendono sicura l'assertiva del Libro Pontificale, e che anche separati da esso, sono bastanti per una piena prova. Nell'antica Basilica leggevasi la seguente iscrizione scolpita in marmo:

Quod duce te mundus surrexit in astra triumphans,
Hanc Constantinus victor tibi condidit aulam.

14. Che il Cardinale Baronio negli Annali, parlano di questa iscrizione al Panvinio nella sua opera manoscritta *de Basilica Vaticana* al lib. 3. cap. 2., Andrea Fulvio, nel di cui tempo fu gettato a terra il muro a cui era affissa la lapide sopraddetta come può vedersi nel suo lib. 2. *de antiquitatibus urbis,* alla pag. 116: *Legebatur nuper in abside, quae nunc diruta est, distichon ex*

musivo paucis notum: Quod duce te mundus surrexit &., il Padre Mabillon nel tom. 4. *Analector.* pag. 484, che attesta averla ritrovata in un codice scritto ottocento anni sono, e che è nella Biblioteca Einseldense. Ma ciò che merita maggior consideratione si è, che l'erudito Maffeo Vegio ne' suoi libri *de Basilica Vaticana,* che si conservano manoscritti nell'Archivio del Capitolo, attesta d'aver con gli occhi proprj veduta l'iscrizione, averne considerati i caratteri, averli giudicati del tempo di Costantino, e che sopra l'altar maggiore v'erano ancora al suo tempo alcune lettere che per la maggior parte erano cadute, restandone alcune poche che appena potevano leggersi, e che lette con molta difficoltà dicevano: *Constantini expiata hostili incursione.* Il testimonio di Maffeo Vegio è portato ancora dai Continuatori del Bollando *al tom. 5. del mese di Giugno;* ed il Panvinio *nell'opera citata,* concorda in tutto e per tutto col Vegio.

15. All' iscrizione della quale sin ora si è parlato, succedono altre prove; attestando Giacomo Grimaldi, diligente scrittore, ed autore contemporaneo, nelle sue opere manoscritte che si conservano nel citato Archivio di S. Pietro, essersi ritrovata nel tempo di Paolo V una medaglia d'oro, mentre si fabbricava il Portico della Basilica, nella qual medaglia erano scolpite coi loro proprj nomi l'effigie di Costantino e di Elena. Il Cardinal Baronio *all' anno di Cristo 324* num. 61. dell'ultima stampa di Lucca attesta, che dopo la stampa del suo primo tomo nell'occasione del proseguimento della nuova fabbrica della Basilica Vaticana si ritrovarono alcune pietre quadrate nella struttura de' muri antichi, nelle quali era impresso il nome di Costantino: *Quod ad eandem Basilicam pertinet, minime praetermittendum esse putamus, quod hisce diebus post primam tomi huius editionem oculis nostris Romae spectare licuit cum in Vaticano longe angustiore erecta Sancti Petri Basilica veteris a Constantino erectae partem illam, quam maiores absidem dixere, cementarii demolirentur, inventos esse in structura parietum quamplurimos quadratos lateres & habentes in medio signum in figlina impressum, in quo ipsius Basilicae conditoris Constantini nomen litteris legeretur.* Il Turrigio finalmente nella sua opera *delle Grotte Vaticane* dice, che nel tempo d'Urbano VIII gettandosi le fondamenta per innalzare le quattro colonne di bronzo, che sono sopra la confessione, furono ritrovate molte medaglie di metallo, ove era scolpito Costantino Magno, e che sopra il tetto della Basilica ritrovossi pure una certa tegola, nella quale era espresso il nome di Costantino, *D. N. Constantinus Aug.* L'effigie della medaglia, della quale parla il Grimaldi, si vede stampata nell'opera del Sacerdote Raffaello Sindone Benefiziato della Basilica Vaticana, che per molti anni è stato nostro sustituto nella custodia dell'Archivio del Capitolo, quando noi eravamo Canonico Archivista, come può vedersi alla pag. 121 della predetta opera intitolata *Descriptio historica altarium et reliquiarum Sacrosanctae Basilicae Vaticanae.* Ivi pure alla pag. 122 è scolpita l'effigie delle pietre ritrovate nel tempo del Cardinale Baronio, qual effigie altresì può vedersi nel luogo citato della stampa di Lucca degli Annali di quel gran Cardinale, e nel libro di Monsignore Ciampini *de Sacris aedificiis a Constantino Magno constructis,* pag. 30 tavol. 6.

16. Alla Basilica di S. Pietro succede la Basilica di S. Paolo. Abbiamo monumenti sul principio del secolo terzo d'una certa specie di memoria, o sia Chiesa eretta in onore di S. Paolo, sopra il di lui Corpo. Ciò si desume dal testimonio dell'antico Teologo Cajo appresso Eusebio Pampilo al lib. 2. della *Storia Ecclesiastica,* cap. 25.: *Sed et Caius quidam vir catholicus qui Zephirini Romanae*

urbis Episcopi temporibus floruit, in eo libro quem scripsit adversus Proculum patronum sectae Cataphrigarum, de loco, in quo praedictorum Apostolorum Sacra corpora deposita sunt, ita loquitur: Ego vero, inquit, Apostolorum tropaea possum ostendere; nam sive ad Vaticanum, sive ad Ostiensem viam pergere libet, occurrent tibi tropaea eorum qui ecclesiam illam fundaverunt. E di questo stesso nome di trofei si prevalse il Poeta Prudenzio nell'Anno duodecimo de' SS. Pietro e Paolo per additare le Chiese ad ambidue dedicate in Roma:

Scit Tyberina palus quae flumine lambitur propinquo
Binis dicatum cespitem tropheis.

17. Questa memoria o sia Chiesa innalzata sopra il Corpo di S. Paolo, probabilmente si sarà conservata, sin che Costantino il Grande diede la pace alla Chiesa e la libertà ai fedeli di fabbricar Chiese a Dio in onore de' suoi Santi, il che esso stesso pure eseguì con magnificenza Imperiale in tante parti del mondo, come può vedersi nella di lui vita scritta da Eusebio, e particolarmente in Roma, avendo, oltre altre Basiliche, edificata suntuosamente quella di S. Pietro, come poc' anzi si è veduto, e quella pure di S. Paolo, come si legge nel Libro Pontificale nella vita di S. Silvestro: *Eodem tempore fecit Constantinus Augustus Basilicam Beati Pauli Apostoli ex suggestione Silvestri Episcopi, cuius Corpus Sanctum ita recondidit in aere et conclusit, sicut et Corpus Beati Petri.* E perchè il Tillemont, come già si è veduto, bramerebbe qualche cosa di più oltre il Libro Pontificale per potere ben assicurare l'opinione che la Basilica di S. Paolo fosse fabbricata da Costantino, per secondare il suo genio ci prevaleremo ancora dell' autorità del Monaco Beda su la fine del secolo settimo, e però anteriore all' autore del Libro Pontificale, che dice la stessa cosa, avvegnachè parlando di Costantino nel libro *de sex Mundi aetatibus, in Constantino,* così lasciò scritto: *Fecit Romae Basilicam Beati Petri in Templo Apollinis, nec non et Beati Pauli;* il che certamente non avrebbe scritto, se non l' avesse ricavato da monumenti autentici, o almeno da una comune tradizione, essendo Beda stato in Roma.

18. Il Tempio fabbricato da Costantino non poteva essere di grand' estensione, essendo stato depositato il Corpo dell'Apostolo S. Paolo nel sito che dall'antica strada Ostiense e dalla ripa del Tevere era ristretto; per lo che gl' Imperadori Valentiniano II, Teodosio, ed Arcadio *nell'anno 386* scrissero a Sallustio Prefetto di Roma che ampliasse la Chiesa e l'ornasse: *et contemplatione venerationis antiquitas pro sanctimonia religionis ornaret; pro quantitate conventus amplificaret, et pro studio devotionis attolleret:* e perchè ciò non poteva eseguirsi senza occupare l'antica strada Ostiense, gli prescrissero, che ricercasse il sentimento del Senato e del popolo: *ac si placuerit tam populo, quam Senatui, iter vetus, quod Basilicae praeterit dorsum, quodque ripae Tyberis omnis adiacet, innovari, ita ut praesens via spatio futuri operis applicetur.* Questa lettera è nel Codice Vaticano il 4961, ed è riferita dal Cardinal Baronio *negli Annali all'anno 386.*

19. Alle premurose istanze degl' Imperadori dovette senza dubbio corrispondere l' attenzione de' Ministri nel disporre le cose necessarie per la grand' opera; ma non potendo prepararsi il necessario in poco tempo, non incominciò la fabbrica, che *nell'anno 390,* il che non sembra potersi più controvertere, essendosi ne' giorni nostri, cioè *nell'anno 1730,* nella prima colonna collocata nella sinistra parte della navata minore, scoperta un' iscrizione nella parte superiore della medesima, ove così si legge: *Siricius Episcopus* A ☧ Ω *tota mente devo-*

tus. Nella base poi in una parte corrosa sta espresso il Consolato quarto di Valentiniano II Augusto con Neoterio suo collega; e questi furono Consoli nell' anno 390. Finalmente si legge in questa stessa iscrizione, *Administrante Philippo viro,* che è verisimile che fosse il Prefetto della fabbrica. Si possono vedere Giovanni Marangoni nel suo *trattato delle cose gentilesche e profane trasportate ad uso ed ornamento delle Chiese* al cap. 64. ed i nuovi editori di Lucca degli *annali del Baronio nelle aggiunte all' anno 390.*

20. Dal detto sin ora si può chiaramente inferire, che sotto Valentiniano incominciò la fabbrica della nuova Basilica di S. Paolo. Fu questa illazione ammessa dal Cardinale Baronio, che poi cangiò sentimento nelle addizioni che fece a' suoi Annali, che sono riportate dagli editori di Lucca al luogo citato. Fu indotto a cangiar sentimento dai versi di S. Leone Magno, che si leggono scolpiti nel mosaico su l' arco della navata maggiore della Chiesa, che comprovano esser incominciata la fabbrica della Chiesa, non sotto Valentiniano, ma sotto Teodosio:

Theodosius coepit; perfecit Honorius aulam
Doctoris Mundi sacratam corpore Pauli.

Ma, quando sia permesso il dir in questo proposito qualche cosa, la parola *coepit* sembra essere stata presa con troppo rigore; il che si può anche raccorre dalla parola *perfecit,* che quando si prendesse nel suo dovuto rigore, denoterebbe, che la Basilica ricevette la sua intera perfezione da Onorio, il che poi non è vero, avvegnachè l' Imperadrice Galla Placidia unitamente con S. Leone Magno l' arricchì e l' ornò del musaico, come si deduce dagli altri versi che sieguono:

Placidiae pia mens operis decus homne paterni
Gaudet Pontificis studio splendere Leonis.

21. A pro di Valentiniano si possono anche addurre le seguenti congetture: la prima, ch' esso diede l' ordine divisato al Prefetto Sallustio: la seconda, che sino che visse, esso solo comandò in Roma ed in Italia, come ben dimostra il Tillemont nella *vita di Teodosio il primo* al num. 21: la terza, che in un antico codice Vaticano appresso Fioravante Martinelli nella sua opera di Roma *etymologia sacra,* alla pag. 270 si nota essere stata principiata la Basilica da Valentiniano II. Che se poi S. Leone il Magno ne' versi poc' anzi riferiti, e che furono anche inseriti dal Grutero fra le antiche Iscrizioni alla pag. 1170 num. 6. dal Ciampini nel tom. 1. *veterum Monumentorum* alla pag. 229 non fa menzione di Valentiniano, ma di Teodosio, ciò probabilmente sarà derivato dall' avere bensì Valentiniano dato principio alla gran fabbrica, ma aver fatto poi tanto poco in confronto di quanto poscia fece fare Teodosio, che a questo doveva piuttosto attribuirsi il principio, che a quello, o perchè essendosi Valentiniano *nell' anno 386* dichiarato per gli Ariani a persuasione di Giustina sua madre, come può vedersi appresso il Tillemont nella *vita di Teodosio I* all' art. 29. e nella storia ecclesiastica del Fleury *all' anno 386* non meritava, che il suo nome fosse collocato in quel luogo.

22. Ed ecco quanto abbiamo creduto bastare, per dare ai nostri leggitori un' idea de' principij delle due insigni Basiliche di Roma, una dedicata in onor di S. Pietro, e l' altra in onor di S. Paolo: alle quali insigni Basiliche comune è l' onore che leggiamo nelle storie essere stato ad esse mantenuto anche dai barbari; raccontando Procopio nel lib. 2. *de Bello Gothico* al cap. 4. che portatisi

i Goti all' eccidio di Roma, le vollero intatte e che fossero di sicuro asilo ai fedeli: *Gothi Sacram hanc Apostoli Petri et Pauli sic reverentur, ut neutram toto belli tempore ne minimum quidem violaverint, ac Sacerdotibus de more Sacra illic omnia procurare licuerit:* il che pure vien confermato dall' autore della *storia Miscellanea* attribuita a Paolo Diacono al lib. 13.: *Hinc Gothi in rabiem furoris excitati, coeptum iter deserentes, Romam contendunt petere, cuncta, per quae ierunt, igne ferroque vastantes. Nec mora, venientes Romam capiunt et devastant, plurima miraculorum eius intendunt, dato tamen prius praecepto, ut si qui in sancta loca, praecipue in Sanctorum Apstolorum Petri et Pauli Basilicas confugissent, hos in primis inviolatos securosque esse sinerent.* E chi poi bramasse d' avere ulteriori notizie in ordine alla Basilica di S. Paolo, ornamenti, abbellimenti, ricchezze, privilegj, potrà leggere il Panvinio ed il Severani ne' suoi *Trattati delle sette Chiese.*

23. Spediti da quanto apparteneva alle due Basiliche dei SS. Pietro e Paolo, entriamo nel gran pelago dell' esistenza de' Corpi de' predetti Santi in ambedue le predette Basiliche. Attesta il Pontefice S. Gregorio *nella sua lettera 30.* a Costantina Augusta al lib. 4. indiz. 12. pag. 710. tom. 2. della stampa di Parigi del 1705. che quando i due Apostoli patirono il Martirio, vennero d' Oriente alcuni fedeli che domandarono i loro Corpi come Corpi de' suoi Cittadini, e che avendogli ottenuti, li portarono alle Catacombe due miglia lontano da Roma, e che avendo dipoi tentato di levarli di lì, non osarono di farlo per li gran fulmini che caddero dal Cielo, e che non avendo nemmeno dipoi osato d' accingersi alla detta intrapresa, i Romani uscirono dalla Città, presero i Santi Corpi, e li portarono a que' luoghi ove ora si ritrovano: *De Corporibus vero Beatorum Apostolorum quid ego dicturus sum, dum constet, quia eo tempore, quo passi sunt, ex Oriente fideles venerunt, qui eorum Corpora sicut Civium suorum repeterent? Quae ducta usque ad secundum urbis milliarium in loco qui dicitur Catacumbas, collocata sunt. Sed cum ea exinde levare omnis eorum multitudo conveniens intenderet, ita eos vis tonitrui atque fulguris nimio metu terruit, atque dispersit, ut talia denuo nullatenus attentare praesumerent. Tunc autem exeuntes Romani eorum Corpora, qui hoc ex Domini pietate meruerunt et in locis in quibus nunc sunt condita, posuerunt.* Lo stesso pure si legge negli, atti di Marcello discepolo di S. Pietro, riferiti dal Fiorentini *nel suo Martirologio* alla pag. 111. Ma a questi atti non si può prestare veruna fede, come altrove si farà vedere.

24. Nel Libro Pontificale nella vita di S. Cornelio Papa si legge, ch' esso pregato dalla Matrona Lucina, levò di notte dalle Catacombe i Corpi degli Apostoli Pietro e Paolo, e che il Corpo di S. Paolo fu posto nella via Ostiense vicino al luogo ove fu decollato, e che quello di S. Pietro fu posto vicino al luogo ove fu crocifisso fra i Corpi de' Santi Vescovi nel Tempio d'Apollo nel Monte Aurelio in Vaticano nel luogo ove era il Palazzo di Nerone: *Hic temporibus suis rogatus a quadam Matrona nomine Lucina, Corpora Apostolorum Petri et Pauli de Catacumbis levavit noctu, prius quidem Corpus Beati Pauli accepit Beata Lucina et posuit in praedio suo via Ostiense iuxta locum ubi decollatus est, Beati vero Petri Corpus accepit Beatus Cornelius Episcopus, et posuit iuxta locum ubi crucifixum est inter Corpora Sanctorum Episcoporum in Templo Apollinis in Monte Aurelio in Vaticano Palatii Neroniani tertio kalendas Iulias.* Ciò pure anche si legge in una lettera che porta il nome dello stesso S. Cornelio. E nel libro stesso Pontificale, come di sopra si è veduto, si legge nella vita di S. Silvestro, che da esso fu indotto l'Imperadore Costantino

a fabbricare la Basilica di S. Pietro, in cui fu riposto il di lui Corpo colla dovuta decenza, e l'altra di S. Paolo, nella quale fu altresì con uguale decenza collocato il Corpo di quest' Apostolo.

25. Più oltre non passa il Libro Pontificale; ma da altri monumenti si raccoglie, che furono pesate le ossa de' Santi Apostoli, per riconoscere quali erano quelle di S. Pietro, e quali quelle di S. Paolo, delle quali anche fu fatta la divisione, in tal maniera che la metà de' Corpi d'ambidue gli Apostoli è in S. Pietro, e l'altra metà in S. Paolo. Nella Basilica di S. Pietro ritrovasi un' iscrizione, che dalle sacre grotte della Basilica fu *nel 1639* trasportata nella parte superiore e collocata presso l'Altare del Crocifisso; e le parole dell' iscrizione sono le seguenti: *Super isto lapide porphyretico fuerunt divisa ossa Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et ponderata per Beatum Silvestrum Papam sub anno Domini 319, quando facta fuit in Ecclesia.* Ed in un' altra lapide nella confessione di S. Paolo così si legge: *Sub hoc altari requiescunt Corpora Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli pro medietate.* E questa opinione potrebbe facilmente avvalorarsi coll'autorità di molti scrittori; ma per ora basterà l'accennare, che nella Basilica di S. Pietro dalla parte sinistra dell' Altar maggiore eravi un bellissimo Altare chiamato *de Ossibus Apostolorum,* in memoria della divisione delle Ossa fatta da S. Silvestro, come attesta Tiberio Alfarano nella sua opera indirizzata a Gregorio XIII, che di più aggiunge essere stato quel-l' Altare ben ornato e dotato dal pio Cardinale Francesco de' Tebaldeschi, che fu Canonico di S. Pietro trentaquattro anni, cioè ventiquattr' anni prima d'essere Cardinale, e dieci dopo essere stato elevato alla dignità Cardinalizia il che successe *nell'anno 1368,* come si ricava dai monumenti che sono nell'Archivio del Capitolo. V' è chi pensa, che il fatto del Cardinale Tebaldeschi fosse quello che dasse fomento all'opinione della divisione delle Ossa de' Santi Apostoli. Ma ciò non può in veruna maniera sussistere, essendovene i contrassegni cento anni prima, come si raccoglie dal Cerimoniale di Gregorio X, appresso il Mabillon *nell'ordine decimo terzo* al num. 25. ed eccone le parole: *Attende, quod quotiens in Festis duplicibus Papa vadit ad primas vesperas, semper facit incensum super altare, in tertio nempe Psalmo; et si est in Sancto Petro, incensat altare maius, et aliud quod est infra in confessione, et tertium quod est extra in exitu confessionis in quo praemundatae fuerint,* o come altri leggono, *ponderatae fuerunt Reliquiae Beatorum Apostolorum Petri et Pauli.*

26. Tre punti si promovono in questa narrativa: il primo, che nel tempo del Martirio degli Apostoli tentassero i Greci di rubare i loro Corpi, che li portassero alle Catacombe, e che sopraggiunti i Romani, li riportassero ai loro luoghi: il secondo, che fossero i Corpi levati dalle Catacombe da S. Cornelio Papa, e che quello di S. Pietro, fosse riportato al Vaticano, e quello di S. Paolo alla via Ostiense: il terzo, che da S. Silvesto Papa fossero spartite le ossa degli Apostoli, e che la metà di quelle di S. Pietro, e di S. Paolo fossero collocate nella nuova Basilica di S. Pietro, e l'altra metà nella nuova Basilica di S. Paolo: e sopra ciascheduno di detti punti non mancano le sue difficoltà.

27. Alcuni si mostrano poco appagati della narrativa di S. Gregorio; parendo loro molto strano ed impercettibile, che fossero dai Greci portati i Corpi alle Catacombe, ed ivi nascosti, quando, come di sopra abbiamo veduto, sopra il Corpo di S. Pietro fu eretta una memoria da S. Anacleto che fu elevato al Sommo Pontificato nel principio del secolo secondo, e quando, come pure di sopra si è riferito, Cajo Teologo nel principio del secolo terzo attesta, che v' erano eretti i trofei sopra i Corpi dei detti due Apostoli, uno in Vaticano,

e l'altro nella via Ostiense. Ma, quando si voglia porre un poco d'attenzione, ciascheduno potrà facilmente conoscere, non esser la proposta difficoltà di molto rilievo: non dicendo S. Gregorio, che i Corpi degli Apostoli, trasportati alle Catacombe dai Greci, ivi stassero sino principio del secolo terzo, il che sarebbe incompatibile col fatto d'Anacleto, e colla testimonianza di Cajo; ma semplicemente riferendo, che, seguito il Martirio, portarono i Greci i Corpi alle Catacombe, e che sopraggiunti i Romani li riportarono ai loro luoghi, il che denota piccola distanza di tempo fra il fatto de' Greci e quello de' Romani, cessa ogni contraddizione fra quanto dice S. Gregorio, e quanto fu fatto da Anacleto, e quanto vien riferito da Cajo: imperocchè, stando alla narrativa di S. Gregorio, potevano i Corpi essere stati riportati ai loro luoghi dai Romani, prima che Anacleto facesse la memoria sopra quello di S. Pietro, e prima che si erigessero i trofei, de' quali parla Cajo, uno nel Vaticano, e l'altro nella via Ostiense.

28. Più grave è la difficoltà del come potessero gli Orientali venire a Roma nel tempo del Martirio degli Apostoli per avere i Corpi de' medesimi come Corpi de' suoi Paesani; non avendo potuto gli Orientali nella loro Patria aver notizia anticipatamente del tempo in cui gli Apostoli dovevano essere martirizzati, non havendo potuto averne contezza pel viaggio, avvegnachè si suppone che fossero in Roma quando gli Apostoli subirono il Martirio, e senza la precedente notizia avuta in patria, del tempo preciso in cui dovevano morire gli Apostoli, non è percettibile, come potessero gli Orientali partire dall'Oriente, e venire apposta a Roma per vindicare i Corpi come Corpi de' suoi Paesani: il che anche ha luogo, quando si volesse dire, che nulla in Patria avevano saputo, ma che avevano avuta la notizia, mentre erano in cammino verso Roma; sì perchè non si sa in qual modo potesse alle loro orecchie, mentr'erano per viaggio, giungere la nuova della condanna degli Apostoli, che proferita, fu anche subito eseguita; sì perchè l'essere essi per appunto arrivati a Roma in tempo dell' attuale Martirio, e l' aver prese le misure appuntino per esser pronti a chiedere i Corpi, sono cose tanto inverisimili, che non sembrano in veruna maniera credibili.

29. Per uscire da questo laberinto il Severani nella part. 1. delle *memorie Sacre delle sette Chiese* alla pag. 33 abbraccia l'opinione di S. Antonino e dell'Ugonio, che le parole di S. Gregorio, *eo tempore quo passi sunt,* non debbono intendersi del tempo del Martirio, ma bensì del tempo che ricorre ogni anno della festa e memoria della loro passione, essendo troppo verisimile, che concorrendo nel giorno dell' annua festa gran multitudine di gente a Roma, prendessero gli Orientali la congiuntura di venirvi, e di tentare il rapimento delle Sacre Reliquie.

30. I Continuatori del Bollando *nel tom. 5. del mese di Giugno* alla pag. 435 num. 30. rigettano la sopraddetta spiegazione come incompatibile col testo di S. Gregorio: *Mera isthaec violentia est:* e propongono la seguente, cioè che S. Gregorio più sollecito della verità di quello che diceva, che dell'esatta cronologia de' tempi, prendesse le parole *eo tempore quo passi sunt,* non pel tempo preciso in cui gli Apostoli subirono il Martirio, ma per qualche altro tempo in cui altri Cristiani sotto altri persecutori furono fatti morire in odio della fede di Cristo: *Malim ego admittere Sanctum Pontificem plerumque magis sollicitum de rebus quas tractat, quam de tempore quo res praecise contigerint, hic quoque intellexisse tempus quo passi sunt Apostoli, cum aliqua latitudine, quae extendi etiam possit ad tempora sequentia, quibus alii atque alii Christiani sub*

variis persecutoribus eorum exemplo passi sunt. Noi ci protestiamo d'avere tutta la dovuta stima pel Bollando e pe' suoi Continuatori; ma non ci possiamo astenere dal dire, parerci più violenta l'interpretazione data da loro alle parole di S. Gregorio, dell'altra datale da S. Antonino, dall'Ugonio e dal Severani, ed esser anche più verisimile, che nell'occasione d'una festa annuale dei SS. Pietro e Paolo tentassero i Greci di rapire i loro Corpi, di quello che lo tentassero nell'occasione della morte data ad altri Martiri. E però conchiudendo diciamo, non potersi dubitare, che i Greci non tentassero di levar da Roma i Corpi degli Apostoli, che non li deponessero nelle Catacombe, che i Romani accorsi non li riportassero ai loro luoghi, essendo troppo chiare le parole di S. Gregorio, essendo troppo irrefragabile la sua autorità, essendo troppo inverisimile, che scrivendo a Costantina Augusta, e volendole persuadere di non esser in grado di compiacerla, mandandole, come essa chiedeva, la Testa di S. Paolo, si servisse, per persuaderla, d'un fatto o inventato o falso, e che quanto potè accadere di sinistro nella sua narrativa, altro non sia nato, che l'aver dato il fatto de' Greci come seguito nel tempo del Martirio degli Apostoli, quando sarà seguito qualche altro tempo dopo, come accennano gli stessi Bollandisti, e come anche vanno additando i Monaci di S. Mauro nelle note all'edizione delle opere di S. Gregorio, e specialmente *nella lettera 30.* di cui si parla, nel fine della lettera L: ***Igitur negare non possumus, Gregorium, dum ad Constantinam scriberet, aliquando memoria lapsum.***

All'esame del fatto attestato da S. Gregorio succede l'esame dell'altro fatto di S. Cornelio Papa, che pregato dalla Matrona Lucina levò di notte dalle Catacombe i Corpi degli Apostoli, uno de' quali che è quello di S. Paolo, fu dalla stessa Matrona portato in un suo predio nella via Ostiense vicino al luogo in cui fu decollato, e l'altro di S. Pietro fu posto nel Vaticano. Questo fatto s'appoggia ad una lettera dello stesso S. Cornelio, ed a quanto si legge nel Libro Pontificale, come di sopra si è esposto. Dubita della sincerità della lettera il Cardinale Baronio *all'anno di Cristo 221* num. 6: *Quod et si quis id obiiciat, eiusdem Cornelii nomine vulgatam epistolam, dicimus eam non perinde exploratae fidei esse:* ed essa è data per apocrifa dal Bini, da Natale Alessandro, ed ultimamente da Monsignor Bottari nel tom 1. delle *sculture e pitture sacre estratte dai Cimiteri di Roma* pag. 34. Ed i sopra allegati Monaci di S. Mauro nelle note alla lettera di S. Gregorio trattando di questa lettera di S. Cornelio così scrivono: *Verum epistola haec supposititia est, et longe post Gregorium ficta, nam in ea sunt laciniae ex Gregorianis epistolis assutae, maxime ex epist. 109. libri noni indictione secunda, ubi haec leguntur a falso Cornelio scripta: Quisquis in radice charitatis se inserit, nec a veritate deficit.* Per lo che lasciando da parte questa lettera, sottoporremo brevemente all'esame le difficoltà che si promovono contra la sussistenza del fatto di S. Cornelio, descritto nel Libro Pontificale.

Egidio Bucherio, erudito Religioso della Compagnia di Gesù, diede alle stampe un certo antico Calendario Romano, nel quale si leggono le seguenti parole: *Tertio Kal. Iul. Petri in Catacumbas, et Pauli Ostiense, Fusco et Basso Coss.*, e questa particola del Calendario Romano è quella che fa una gran guerra al fatto di S. Cornelio, deducendosi da essa, che i Corpi degli Apostoli erano nelle Catacombe nel Consolato di Fusco e di Basso, qual Consolato cade cinque anni dopo la morte di S. Cornelio, come molto bene osserva l'accuratissimo Monsignore Bianchini nel tom. 2. del suo *Anastasio* alla sez. 22. pag. 205.

Presto si uscirebbe d'affare, se fossimo in grado di poter prevalerci del Martirologio della Basilica Vaticana, che si conserva nell'Archivio del Capitolo, e che è più antico d'ottocento anni; leggendosi in esso così: *Tertio Kalend. Iul. Natalis Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, qui passi sunt sub Nerone Caesare, Basso et Fusco Coss. quorum prior in eadem urbe iuxta viam triumphalem totius orbis veneratione celebratur, sequens vero in via Ostiensi sepultus pari habetur honore.* Pone questo Martirologio il Martirio dei Santi Apostoli nel Consolato di Basso e di Fusco: e quando questo Martirologio s'unisse col Calendario del Bucherio, e potesse servire per intelligenza del medesimo, non potrebbe il Calendario aver veruna forza contro il fatto di S. Cornelio, ma il Martirologio ed il Calendario servirebbero per ben assicurare quanto scrisse S. Gregorio che nel tempo del Martirio degli Apostoli tentarono gli Orientali d'involare i loro Corpi, nascondendoli nelle Catacombe, dalle quali poi ben tosto furono riportati dai Romani ai loro luoghi.

Noi di sopra abbiamo accennato quanto abbiamo creduto potersi ragionevolmente accennare in ordine al fatto di S. Gregorio; nè ora siamo in grado di dover ritrattare il detto, cedendo all'autorità del citato Martirologio, in cui si contiene un evidente anacronismo, leggendosi in esso il Martirio de' Santi Apostoli nel Consolato di Fusco e di Basso, che furono Consoli *l'anno 258,* e però, per isciorre l'opposizione che si ricava dal Calendario del Bucherio, fa di mestieri il prendere altra strada.

I Continuatori del Bollando *nel tom. 5. del mese di Giugno* alla pag. 437. num. 40. fanno memoria di questo Calendario del Bucherio. Dànno per probabile l'intelligenza che in esso si additi la traslazione del Corpo di S. Pietro alle Catacombe: ma considerando, che pochi anni prima furono da S. Cornelio levati i Corpi dalle Catacombe, e riportato quello di S. Pietro al Vaticano, e quello di S. Paolo alla via Ostiense, si protestano, che vorrebbero sapere per qual motivo poch'anni dopo fu riportato il corpo solo di S. Pietro alle Catacombe, e non quello di S. Paolo, e conchiudono: *Aliquid vel per rimam luminis affunde, si vis admittam translationem illam secundam,* della quale parla il Calendario Bucheriano: *alioquin fassurus sum potius, me non capere quid citata ex Indiculo verba significatum velint.* Il Constant nelle *note alle lettere de' Romani Pontefici* al tom. 1. pag. 258, è d'opinione, che le parole del Calendario Bucheriano debbansi intendere d'una traslazione fatta de' Corpi di S. Pietro e di S. Paolo nelle Catacombe. Accenna la causa della traslazione, dicendola fatta, per potere nel tempo delle persecuzioni con minor pericolo celebrare le sacre stazioni avanti le sante Reliquie. Nè si ritrae dalla detta intelligenza per la difficoltà eccitata, che il Calendario Bucheriano non parla che della traslazione di S. Pietro; imperocchè esso crede, non doversi leggere *Pauli Ostiense,* ma bensì *Pauli ex Ostiense,* il che importa non la sola traslazione di S. Pietro espressa nelle parole *Petri in Catacumbas,* ma anche quelle di S. Paolo espressa nelle sopraddette parole *Pauli ex Ostiense.* Monsignor Vignoli poi nelle sue *note sopra la vita di S. Cornelio* vuole, che nel Calendario del Bucherio altro non si dica, se non che nel Consolato di Fusco, e di Basso, che è lo stesso che dire *nell'anno 258,* celebravasi nelle Catacombe la festa de' Santi Apostoli, ancorchè ciò sia infelicemente espresso: *In Catacumbas* dice il Calendario; ed il citato erudito autore con varj esempj dimostra, che in quei tempi infelici, *in Catacumbas,* era lo stesso che dire *in Catacumbis;* ecco le di lui parole: *In Catacumbas enim, pro in Catacumbis, scribit, ut erat sequiorum temporum minus culta eiusmodi scribendi ratio.* E quando questa ultima intelligenza data

da Monsignor Vignoli sia abbracciata, come Noi riputiamo probabilmente doversi fare, il Calendario del Bucherio non distrugge il fatto di S. Cornelio, essendo cosa assai naturale, che nel tempo di Sisto II in cui cade il Consolato di Fusco e Basso si celebrasse la festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, ancorchè pochi anni prima i loro Corpi dalle stesse Catacombe fossero stati riportati da S. Cornelio, uno al Vaticano, e l'altro alla via Ostiense,

Il Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 221* num. 5. e 6. si dimostra molto propenso a non ammettere la traslazione che dicesi fatta da S. Cornelio Papa, ancorchè a pro della medesima sia assai chiara la testimonianza del Libro Pontificale. Lo stesso Cardinale di buona voglia, e col dovuto rispetto abbraccia quanto scrive S. Gregorio, e dicendo non ritrovare veruna prova, che sia seguita più volte la traslazione de' Corpi dal Vaticano e dalla via Ostiense alle Catacombe, e nemmeno che più volte siasi fatto il loro riporto agli antichi luoghi, resta moltò sospeso nel dare il suo assenso alla traslazione fatta da S. Cornelio. Ed altri poi, parendogli incomprensibile, che trasportati i Corpi dagli Orientali nelle Catacombe, ivi stessero quasi lo spazio di due secoli sin che furono riportati al Vaticano ed alla via Ostiense da S. Cornelio, rigettano come apocrifo quanto si legge fatto dal detto S. Cornelio nel Libro Pontificale.

Quest'ultima parte dell'opposizione non può nè dee recar a noi verun impegno di risposta. Conosciamo, che saressimo impegnati a rispondervi, se fossimo stati talmente attaccati alla lettera di S. Gregorio, che avessimo dato il trasporto alle Catacombe, del quale esso parla, come seguìto nel tempo del Martirio degli Apostoli, avvegnachè in questo solo caso potrebbe aver luogo l'inverisimilitudine della permanenza del sano deposito nelle Catacombe lo spazio quasi di due secoli. Ma avendo noi di sopra abbracciata l'intelligenza della lettera di S. Gregorio come additante un fatto seguito nell'occasione d'una festa annuale de' Santi Apostoli, senza esserci impegnati ad esprimere il tempo in cui il fatto seguì, da queste premesse due sono le conseguenze che possono inferirsi; una, che non siamo in verun obbligo di dover dare risposta al punto promosso della troppo lunga dimora de' sacri Corpi nelle Catacombe; l'altra, che per soddisfare al nostro assunto non abbiamo bisogno d'altro, che di soddisfare all'istanza del Cardinale Baronio che rigetta il fatto di Cornelio per la ragione, che le storie non parlano di più traslazioni, ma d'una sola de' santi Corpi. E noi per soddisfare a questo debito c'ingegneremo d'accennar brevemente quanto abbiamo ritrovato in ordine all'esistenza temporanea de' Corpi Apostolici nelle Catacombe, ed in ordine al numero dei successivi trasporti alle medesime, e riporti da esse al Vaticano ed alla via Ostiense.

Dell'esistenza temporanea di questi sacri depositi nelle Catacombe non v'è chi possa ragionevolmente dubitare, prescindendo anche dall'autorità di S. Gregorio. Nel Libro Pontificale nella vita di S. Damaso così si legge: *Hic fecit Basilicas duas, unam Beato Laurentio iuxta Theatrum, et alteram via Ardeatina, ubi et requiescit, et in Catacumbis ubi iacuerunt corpora Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, in quo loco Platoniam ipsam, ubi iacuerunt corpora sancta, versibus exornavit:* che è lo stesso che dire, incrostò di marmi preziosi, come molto bene spiegano i Monsignori Vignoli, Bianchini nelle loro note sopra Anastasio, Fonseca nella sua bell'opera *de Basilica Sancti Laurentii in Damaso,* negli *atti di S. Damaso* al cap. 8. Ed i versi poc'anzi accennati, e che risguardano il caso nostro presente, sono i seguenti, riferiti ancora dal Cardi-

nale Baronio *all'anno 384,* dall'Aringhio al tom. 1. lib. 3. cap. 12., dal Sarzano nelle *opere di S. Damaso* carmine 30. pag. 91:

Hic habitasse prius Sanctos cognoscere debes,
Nomina quisque Petri pariter Paulique requiris.

Non dovendosi, nè potendosi intendere quell'*habitasse*, che i Santi Apostoli viventi abitassero nel detto luogo, ma bensì che in esso stessero qualche tempo i loro corpi dopo morte, come molto bene riflettono i Continuatori del Bollando *al tom. 5. del mese di Giugno* pag. 437. num. 36.: *Quod licet de mortuis non de vivis intelligendum sit.* La Basilica poi fabbricata da S. Damaso nelle Catacombe fu detta ancora Basilica de' SS. Pietro e Paolo, come si legge nella di lui vita nel Libro Pontificale, e negli atti di S. Quirino Martire: *Facta autem incursione barbarorum in partes Pannoniae populus Christianus Sabaratensi urbe Romam fugiens Sanctum Corpus Quirini Episcopi et Martyris afferentes secum duxerunt, quod via Appia milliario tertio sepelierunt in Basilica Apostolorum Petri et Pauli, ubi aliquando iacuerunt.* Può vedersi Monsignor Fonseca nel cit. cap. 8. Può ancora vedersi Monsignor Schelestrate nel tom. 1. delle *antichità ecclesiastiche* dissert. 3. cap. 8. num. 6. ove tratta della vita di Adriano I, poc' anzi nominata, che pretende scritta in Roma, e posta fra le altre de' Sommi Pontefici, che sono nel Libro Pontificale, non composta però da quello che fece le altre precedenti, sostenendo esso, che l'opera sia di varj autori. Quantunque questa Basilica fosse distrutta nel tempo delle incursioni de' barbari; resta però anche vigente la tradizione dell'esistenza temporanea de' sacri corpi nelle Catacombe vedendovisi sino a' giorni nostri eretto un Altare sotto il quale è un foro a guisa d'un pozzo, dicendosi, che questo fosse il luogo in cui per qualche tempo giacquero nascosti i Corpi dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, del qual foro parlano ancora i Continuatori del Bollando nel luogo citato alla pag. 437. num. 36. ed il Torrigio ne' *trofei Romani* al cap. 16. pag. 105. Ed a questa temporanea esistenza alludono le parole che si leggono nelle rivelazioni di S. Brigida al lib. 4. cap. 107. pag. 482. tom. 1. dell'edizione Romana dell'anno 1627.

I più volte citati Continuatori del Bollando nel luogo allegato alla pag. 436. num. 32. si vanno ingegnando di ritrovare nelle storie qualche fondamento per assodare una probabile ragione per cui dal Vaticano si facesse alle Catacombe il trasporto del Corpo di S. Pietro, e dalla via Ostiense pure alle Catacombe dell'altro di S. Paolo; ed avendo letto in Elio Lampridio, che l'Imperadore Eliogabalo fu un uomo pieno di vanità, addetto al culto del sole, e che per occasione degli spettacoli degli elefanti, che faceva in Vaticano, gettò a terra i sepolcri che impedivano il corso, credono, che avendo in tal occasione fatto gettare a terra la memoria di S. Pietro eretta nel Vaticano da S. Anacleto, come di sopra fu detto, fosse pio e savio pensiere di S. Calisto Papa il salvare il sacro deposito del corpo del Principe degli Apostoli, trasportandolo al suo cimiterio nella via Appia, del quale si parla nella di lui vita nel Libro Pontificale. E perchè prevedono, che questo motivo non è adattabile al trasporto del Corpo di S. Paolo, che era sepolto nella via Ostiense, camminando sempre coll'autorità di Lampridio, aggiungono, che avendo esso nel Palatino consecrato un tempio vicino al Palazzo Imperiale, e volendo ad esso trasportare tutte le Reliquie appartenenti anche alla Religione Cristiana, *ne quis Romae Deus, nisi Heliogabalus, coleretur,* santamente il Pontefice S. Calisto prese il partito di trasportare alle Catacombe anche il Corpo di S. Paolo. Non è questa opi-

nione affatto nuova; essendo stata anche opinione del Panvinio: ma essa è gagliardamente impugnata dal Cardinale Baronio *all'anno di Cristo 221,* num. 3., dal Severani nelle *memorie sacre delle sette Chiese* part. 1. pag. 27, ed ultimamente da Monsignor Bottari nel tom. 1. delle *sculture e pitture* alla pag. 31. sì perchè non era in verun modo impedito il corso delle quadrighe dal luogo in cui fu eretta da S. Anacleto la memoria di S Pietro; sì perchè i Sepolcri che furono fatti demolire da Eliogabalo, erano sepolcri de' Gentili, fra i quali è impercettibile che i primi cristiani avessero collocato quello del capo visibile della Chiesa.

Monsignor Schelestrate più volte da noi citato, *nel suo tom. 1. allegato delle antichità ecclesiastiche alla pag. 428.* ammette che il trasporto fosse fatto dal Pontefice S. Calisto; ma nulla parla del fatto d'Eliogabalo, semplicemente scrivendo come in appresso: *Fideles in Cryptis Vaticanis detecti sub Callisto Papa cum corporibus Petri et Pauli ad Catacumbas confugerunt, ubi et Romani Pontifices a Fabiano sepeliri coeperunt.*

Di ciò poco dopo parleremo; ed intanto conchiudendo, diremo, esser certo, che il Corpo di S. Pietro fu sepolto nel Vaticano, l'altro di S. Paolo in un sito vicino al luogo del suo Martirio; esser altresì certo, che tentarono gli Orientali di portare in Oriente i sacri Corpi, e che per ciò adempire gli occultarono nelle Catacombe, donde poi furono ai loro luoghi riportati dai Romani: attestandolo, come si è veduto, troppo chiaramente S. Gregorio, ed avendolo due secoli prima di lui asserito ancora S. Damaso, che dopo i versi di sopra da noi riferiti, e che per maggior comodo di chi legge ora ripeteremo:

Hic habitasse prius Sanctos cognoscere debes,
Nomina quisque Petri pariter Paulique requiris,

così prosegue:

Discipulos Oriens misit, quod sponte fatemur,
Sanguinis ob meritum Christumque per astra secuti
Aethereos petiere sinus, et regna piorum
Roma suos potius meruit defendere Cives,
Haec Damasus vestras referat nova sidera laudes:

Il Tillemont nella *vita di S. Pietro* all' art. 26. fa menzione del detto epigramma di S. Damaso, e dice, che in Francia avanti Carlo Magno nella Festa de' SS. Pietro e Paolo leggevasi una storia, che i loro Corpi stettero diciannove mesi nelle Catacombe, prima che fossero riportati ai loro luoghi. Aggiugne, però, che ciò non è sicuro; ed a Noi sembra contrario alla lettera di S. Gregorio che fa il riporto de' sacri Corpi quasi contiguo allo trasporto. Ed incerto ancora è il tempo in cui il fatto seguì, essendo però più verisimile, che seguisse in qualche occasione di festa annuale degli Apostoli, che nel tempo del loro Martirio, per le ragioni già di sopra esposte.

Ed ecco posto in chiaro un trasporto de' Corpi Apostolici alle Catacombe, ed un riporto ai loro primi luoghi. Crediamo pure, essere probabilmente certi un altro trasporto e riporto, che è quello di S. Cornelio, riferito nel Libro Pontificale; avendo già Noi di sopra dimostrato, non opporsi esso in veruna maniera alla lettera di S. Gregorio ed avendo secondo il nostro debole modo d'intendere, soddisfatto alle difficoltà che contro al detto fatto si promovevano. Indagando poscia donde potesse trarre la sua cagione, ben volentieri concordiamo coi Continuatori del Bollando nel cit. *tom. 5. del mese di Giugno* alla pag. 437. num. 39. Come abbiamo già veduto, Monsignor Schelestrate crede, che sotto

S. Calisto fossero trasportati i Corpi nelle Catacombe, per ivi nascondergli e sottrarli dalle profanazioni de' Gentili persecutori. Successe la morte dell'uno e dell'altro Decio crudeli persecutori del nome Cristiano: ed essendosi aperto in tal congiuntura un barlume di speranza, che la persecuzione non fosse per essere in avvenire tanto crudele, per lo che attesta Eusebio Pamfilo nella *Storia Ecclesiastica* al lib. 6. cap. 43. che riuscì a S. Cornelio di tenere in Roma un Sinodo contra Novato, in cui intervennero sessanta Vescovi oltre un maggior numero di Preti e di Diaconi: *ob quam rem cum Romae congregata esset Synodus in qua sexaginta quidem Episcopi, Presbyteri vero ac Diaconi multo plures convenerunt:* è assai verisimile, che in questo contrattempo fosse fatto dallo stesso Santo Pontefice il trasporto: *Quod si talia fieri potuerunt et facta sunt Romae a Christianis, non obstante persecutione Gentilium post Decium continuata, quanto facilius fuit duo Corpora clam, noctu, et extra urbis muros tuto transferre ex uno in alium locum:* sono parole de' Continuatori del Bollando. I Magdeburgensi nella loro *Storia Ecclesiastica* alla centuria 3. cap. 7. pag. 126. della stampa di Basilea del 1624, scrivendo contra il fatto di S. Cornelio dicono, che se esso domandava che gli altri si rallegrassero seco per quanto aveva fatto in ordine ai Corpi degli Apostoli, non avrebbe S. Cipriano tralasciato di far questa parte con lui in tante lettere che gli scrisse. Ma questa riflessione non ha che fare col fatto di Cornelio, ha bensì che fare colla lettera ad esso attribuita, che da Noi di sopra è già stata qualificata come di dubbia fede. Col fatto però di S. Cornelio ha che fare quanto si legge nel Breviario Romano nelle seconde lezioni dell'officio proprio del detto Santo *al giorno 16 di Settembre*. Che se a Noi per avventura si domandasse, quale sia stata la prima delle dette due traslazioni, se quella di cui parla S. Gregorio, o l'altra di S. Cornelio; risponderessimo, aver Noi posta in primo luogo quella di S. Gregorio, perchè il testo della sua lettera sembra a prima vista indicare il tempo in cui gli Apostoli furono martirizzati, ma credersi da Noi, esser seguita prima quella di S. Cornelio che fu Papa nella metà del terzo secolo, dell'altra di cui parla S. Gregorio che visse nel fine del secolo sesto, e della quale abbiamo il primo indizio ne' versi di S. Damaso, che visse nel fine del secolo quarto.

Spiegato il primo punto riguardante la traslazione di cui parla S. Gregorio, spiegato il secondo punto che appartiene all'altra di S. Cornelio; altro non resta per compire il nostro assunto, che trattare delle difficoltà che si promovono contra il fatto di S. Silvestro, che si dice aver separate le ossa de' Santi Apostoli, ed aver collocato la metà di quelle di S. Pietro, e la metà di quelle di S. Paolo, in S. Pietro, e le altre metà in S. Paolo. Tratta della separazione di queste sante ossa il Soresini nel suo trattato *de Capitibus Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli*, ove alla pag. 62 e segg. pretende di provare, che in quell'occasione fossero separate dai loro Corpi le Teste degli Apostoli, e che fossero riposte da S. Silvestro, chi dice nell'oratorio *ad Sancta Sanctorum*, donde poi furono trasportate alla Basilica Lateranense, e chi dice, che a dirittura furono poste nella detta Chiesa di S. Giovanni in Laterano. Ma noi per non confondere una cosa coll'altra, chi è lo stesso che dire l'esistenza delle sacre Teste nella Basilica Lateranense, col tempo e l'occasione indicata dal Soresini della loro collocazione o nel *Sancta Sanctorum*, o in S. Giovanni, discorreremo in primo luogo del primo punto, ed in secondo luogo dell'altro.

Avevano alcuni greci portato ad Isabella di Francia, sorella del Re, una Testa, che asserivano esser quella di S. Paolo Apostolo. Ciò risaputosi dal Pontefice Clemente IV scrisse alla Regina *nel 1268* una lettera in cui le disse,

ch'era ingannata, e che deponesse l'inganno avendo il Pontefice Gregorio IX suo predecessore non molti anni prima, estratte dalla Cappella, detta *Sancta Sanctorum*, le Teste dei due Apostoli Pietro e Paolo, che ripose nello stesso luogo dopo averle mostrate al popolo: *Scias filia Apostolorum capita Romae indubitanter haberi, quae felicis recordationis Gregorius IX Praedecessor noster de Sanctis Sanctorum suis manibus extrahens Romano populo patenter exhibuit, et in locum suum restituit cum debita reverentia, praesentibus et scientibus universis.* Questa lettera è portata dal Padre Martène nel tom. 2. *Anecdotorum* fra le lettere di Clemente IV. num. 627. pag. 587, e dal Canonico Boldetti *nelle sue osservazioni sopra i cimiteri de' Santi Martiri* al lib. 3. cap. 12. pag. 707. L'opera sopraccitata del Soresini benefiziato della Chiesa Lateranense, stampata in Roma *l'anno 1673*, è compendiata dai Bollandisti *nel tom. 5. del mese di Giugno* pag. 442. e segg., e tanto dall'opera, quanto dal compendio, chiaramente e con autentiche prove vien comprovato, che essendo venuto il Pontefice Urbano V da Avignone a Roma *l'anno 1367*, esso fu che, ritrovate le sante Teste rinchiuse in certi piccoli vasi d'argento, le mostrò al popolo, e fece fare quei nobili busti, ancor oggi esistenti, ne' quali sono rinchiusi i capi degli Apostoli, e de' quali così parla il Mabillon nel tom. 1. del suo *Museo Italico* alla pag. 15: *Ciborium maioris altaris insigne est, in cuius summo duo Apostolorum Petri e Pauli capita in duabus ex argento thonacatis statuis asservantur. Has thecas primum fabricari curavit Urbanus V et ad earum ornamentum Carolus V Francorum Rex pretiosa donaria, gemmas, et alia id genus contulit ac lilium in pectore utriusque curavit apponi.* Ai documenti portati dal Soresini si possono aggiungere gli altri che sono appresso il Baluzio nel tom 1. delle *vite de' Papi Avignonesi* pag. 381, pag. 390 e pag. 407, e nel tom. 2. alla pag. 768 e segg. e particolarmente alla pag. 774, in cui sta registrata l'attestazione d'un Testimonio di vista. Il Cardinale Rasponi nella sua opera *de ecclesia Lateranensi* alla pag. 31 così scrive: *Cum diu quaesivisset,* parla d'Urbano V *Apostolorum capita, tandem in Sacello Sancti Laurentii ad Sancta Sanctorum in vasculis argenteis admodum angustis invenit.* Ed appresso il Padre Mabillon nell'Ordine Romano duodecimo al num. 28. nel Cerimoniale scritto nel Pontificato di Celestino III attribuito a Cencio Camerario, si fa menzione d'un certo rito, che praticavasi nel venerdì Santo, giusta il quale il Papa entrava nella Cappella del *Sancta Sanctorum* con tutti i Cardinali, orava, apriva l'altare, e si estraeva *capita Apostolorum Petri et Pauli, et duas Cruces, quae omnia postquam Dominus Papa cum Cardinalibus osculatus fuerit, reponit ibidem.* Ed in un monumento stampato già dallo stesso Padre Mabillon nel *Museo Italico* tom. 2. pag. 572. num. 14. e da Monsignor Giorgi nel tom. 3. delle *Liturgie* alla pag. 545, si parla dell'esistenza dei Capi dei due Apostoli nella Basilica di S. Lorenzo *in Palatio,* che è lo stesso che dire nella Cappella del *Sancta Sanctorum.*

Poc'anzi abbiamo creduto opportuno il separare l'esistenza delle sacre Teste nella Basilica Lateranense dal tempo e dall'occasione indicata dal Soresini della loro collocazione, avendo esso scritto, che seguì quando il Pontefice S. Silvestro fece la divisione e separazione delle ossa, che è per appunto ciò di cui ora è d'uopo trattare, non mancando gravi difficoltà contro il detto fatto, essendovi uomini di merito, che non ne vogliono sentir parlare, e che credono, che da S. Silvestro fosse nel nuovo Tempio, fabbricato da Costantino in Vaticano, collocato il corpo dell'Apostolo S. Pietro, e nell'altro Tempio, fabbricato pure da Costantino nella via Ostiense, collocato il Corpo di S. Paolo.

Era, come essi riflettono, vicino al suo termine il secolo quarto, cioè il secolo susseguente a quello in cui visse S. Silvestro, e nel citato tempo portossi a Roma il Santo Poeta Prudenzio per venerare i sacri Corpi degli Apostoli nelle loro Basiliche, e Prudenzio così cantò delle sacre Ossa:

Dividit ossa duum Tybris sacer ex utraque ripa,
Inter sacrata dum fluit sepulcra,
Dextra Petrum regi tectis tenet aureis receptum
Canens oliva murmurans fluento,
Parte alia titulum Pauli via servat Ostiensis,
Qua stringit amnis cespitem sinistrum.

Divideva dunque con ambedue le sue ripe il Tevere le ossa degli Apostoli, di tal sorte che alla destra riposava S. Pietro nel Vaticano, ed alla sinistra nella via Ostiense S. Paolo. Che se fossero state divise le dette ossa, ne sarebbe senza dubbio stato informato Prudenzio, come assai vicino a quel tempo in cui credesi fatta quella divisione che porta seco l'asserita esistenza della metà d'ambidue i Corpi in S. Pietro, e dell'altra metà d'ambidue i Corpi in S. Paolo; tanto più che essendo venuto il sacro Poeta a Roma, e volendo coi suoi versi cantare le glorie de' sovraccennati sacri depositi, non avrà certamente tralasciato di procurar di sapere il luogo ed il modo, co' quali ne' loro sacri Tempj riposavano.

Morì S. Girolamo nel principio del secolo quinto, e quando si trattenne in Roma, venerò i Corpi de' Santi Apostoli, e del Corpo di S. Pietro così scrisse nel cap. 1. *degli Scrittori Ecclesiastici: Sepultus Romae in Vaticano iuxta viam triumphalem totius orbis veneratione celebratur:* e dell'altro di S. Paolo così pure scrisse al cap. 16: *Romae pro Christo capite truncatus, sepultusque est Via Ostiensi.* Per corroborare il proprio sentimento, che è contrario alla divisione delle ossa de' Santi Apostoli, si serve dell'autorità di sopra portata di S. Leone scrittore del secolo sesto:

Theodosius coepit, perfecit Honorius aulam
Doctoris Mundi sacratam corpore Pauli:

osservando, che S. Leone, trattando della Basilica di S. Paolo, non fa menzione, che del di lui Corpo, nel qual modo non si sarebbe forse contenuto, se la metà delle ossa di S. Pietro fosse stata sepolta unitamente colla metà delle altre ossa di S. Paolo nella Basilica di S. Paolo: si serve altresì dell'autorità di sopra riferita di S. Gregorio Magno, che morì nel principio del secolo settimo, nella quale negando a Costantina Augusta il richiesto Capo di S. Paolo, non solo accenna, che i Corpi di questi Apostoli stanno nelle loro Basiliche: *Nam corpora Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum tantis in ecclesiis suis coruscant miraculis, atque terroribus, ut neque ad orandum sine magno illuc timore possit accedi:* ma altresì riferisce varj prodigj accaduti a chi aveva tentato d'accostarsi a loro; e finalmente conchiude, esser disciplina della Chiesa occidentale il non toccare i Corpi de' Santi: *In Romanis namque vel totius Occidentis partibus, omnino intolerabile est atque sacrilegum, si Sanctorum corpora tangere quisquam fortasse voluerit: quod si praesumpserit, certum est, quia haec temeritas impunita nullo modo remanebit:* cose tutte che dimostrano, quanto sia inverosimile la supposta divisione dell'ossa: e Noi possiamo attestare d'aver lette alcune dissertazioni d'uomini eruditi ancor viventi, nelle quali son radunate autorità di scrittori ecclesiastici secolo per secolo, nelle

quali l'esistenza del Corpo di S. Pietro si dice in S. Pietro, e l'esistenza del Corpo di S. Paolo in S. Paolo.

I Continuatori del Bollando *nel tom. 7. del mese di Giugno* alla pag. 123. num. 197. sono del partito di quelli che sostengono la divisione delle ossa; nè l'abbandonano per soggezione o rispetto delle sopraddette autorità cumulate da altri, riflettendo, che chi tratta della Basilica di S. Pietro, dice, che in essa è il Corpo di S. Pietro, e chi tratta della Basilica di S. Paolo, dice, che in essa è il Corpo di S. Paolo; ma che da ciò non segue, che la metà delle ossa di S. Paolo non sia in S. Pietro, e che la metà delle ossa di S. Pietro non sia in S. Paolo: *Ratio sic loquendi et scribendi esse potest, quia cum una Basilica uni, altera vero alteri Apostolo seorsim ab eisdem Imperatore atque Pontifice aedificatae et dedicatae fuerint, quidquid ad singulas attinet, sub singulorum Apostolorum nomine, sub quo consecratae fuerunt, referri solet, nulla Pauli aut corporis ejus inter scribendum de Basilica Sancti Petri, nulla Petri, aut corporis ejus inter scribendum de Basilica Sancti Pauli habita ratione, tametsi sepulchra et Confessiones utrobique eis communia sint.* La risposta senza dubbio è ingegnosa, ma è difficile che possa applicarsi all'autorità di quelli, come per esempio è quella di Prudenzio, che parlando dell'una e dell'altra Basilica, e volendo additare ciò che è e che si venera nell'una e nell'altra, in quella di S. Pietro nomina S. Pietro, ed in quella di S. Paolo nomina S. Paolo: oltre di che, la risposta avrebbe il suo pregio, ogni volta che con evidenti e stabili prove si fosse già posta in sicuro la divisione delle ossa; imperocchè opponendosi contra la divisione le autorità poc'anzi accennate, sarebbe una giusta idea per conciliare e l'une e l'altre il dire quel che dicono i Bollandisti: ma la risposta poi perde il suo pregio, ogni volta che non è ben provata la divisione, dovendosi in questo caso intendere le autorità che mettono il Corpo di S. Pietro in S. Pietro, ed il Corpo di S. Paolo in S. Paolo, nel lor senso ovvio e naturale.

Ridotto dunque il punto alle accennate prove della divisione, riferiremo in compendio quanto si dice contro, e quanto si dice a favore, lasciando a chi legge, ogni maggior libertà di scegliere quel partito, che più gli aggrada prendendosi da noi questo sistema, sì perchè il nostro genio non è di dar per sicuro ciò che è incerto, sì perchè essendo Noi stati molti anni Canonico nella Basilica Vaticana, non sappiamo, se sia maggior decoro d'essa il sostenere, che nell'augusta Confessione, che è nel mezzo, riposi il solo corpo di S. Pietro, o pure unitamente colla metà del Corpo di S. Pietro riposi anche la metà del corpo di S. Paolo.

Gli autori contrari alla divisione premettono un principio che ha il suo fondamento nel lume naturale; dicendo, non poter essere mai stato luogo alla divisione delle ossa, se prima non v'è stata confusione fra esse: e di questa confusione, come pure essi soggiungono, non si ritrova il tempo: imperocchè, se il Principe degli Apostoli fu martirizzato nel Vaticano, se il Dottor delle genti fu decapitato nella via Ostiense, e se l'uno e l'altro furono sepolti nel luogo ove subirono il Martirio, è impercettibile, come nella detta congiuntura potesse seguire veruna confusione de' loro Corpi. E perchè prevedono, che potrebbe rispondersi, esser seguita la confusione ne' trasporti alle Catacombe, e ne' successivi riporti dalle Catacombe, riflettono, esser ciò affatto insussistente; mentre, o si parli di quanto seguì sotto S. Cornelio, o di quanto vien riferito da S. Gregorio il Grande, nello stesso tempo in cui si legge il trasporto, si fa parola ancora del successivo riporto de' sacri Corpi ai loro luoghi, cioè d'uno al Vaticano, e dell'altro alla via Ostiense. Potrebbe aggiugnersi l'antica

pittura, il di cui disegno è intagliato nella citata opera di Monsignor Vignoli alla pag. 49, nella quale chiaramente si vede, che giacquero i Corpi degli Apostoli nelle Catacombe senza veruna confusione, anzi distintamente l'uno dall'altro. Questa stessa pittura unitamente con due altre, in una delle quali si rappresentano gli Orientali incalzati da' Romani, allora che riposero nel pozzo delle Catacombe i sacri pegni, e nell'altra come da S. Silvestro fu sepolto nella Chiesa Vaticana il Corpo di S. Pietro, erano nell'antico portico della Basilica. Attesta l'Aringhio, che uomini pratici dell'antichità le giudicarono fatte mille anni addietro. Perirono le pitture quando fu demolito il portico vecchio; ma i loro disegni si ritrovano nel tom. 1. dell'opera di Monsignore Bottari nelle Tavole 12. 13. e 14. E vedendosi in esse un corpo distinto dall'altro, resta anche da esse esclusa la confusione, senza di cui, come si è detto, non ha potuto mai aver luogo la separazione delle ossa, che si suppone fatta da S. Silvestro; tanto più che la citata Tavola 12. rappresenta il solo Corpo di S. Pietro, da esso humato nella Chiesa fabbricata nel Vaticano da Costantino, ed è certo, che dopo che il Corpo fu collocato nel sepolcro da S. Silvestro nel tempo di Costantino mai più n'è stato rimosso: *Quod certum est, affirmamus, numquam ab eo loco dimoveri illud contigisse a tempore quo a Constantino Magno Templum Vaticanum excitatum fuit:* sono parole del Bonanni nella *Storia del Tempio Vaticano* al cap. 24. pag. 117. E chi è di questo sentimento, si protesta non potersene rimuovere o per le lapidi esistenti, come già si disse, nelle due Basiliche di S. Pietro, e di S. Paolo, o per l'altare anche di sopra indicato, chiamato *de ossibus Apostolorum,* sì perchè non si sa, quando, e per ordine di chi fossero poste le dette lapidi, osservandosi, che in quella che è nella Basilica Vaticana, si fa la computazione degli anni dal Natale di Cristo, qual modo di computare fu ritrovato da Dionisio Esiguo che fiorì nel sesto secolo della Chiesa, e così molto tempo dopo S. Silvestro, sì perchè il sopraccitato altare si crede che fosse eretto in onore della divisione de' Santi Apostoli, allora che partendo di Gerusalemme, chi andò in un luogo, chi in un altro, per annunziarvi la fede di Cristo, il che poi ne' secoli più bassi fu per semplicità, o per ignoranza trasformato e commutato nella divisione delle ossa dei due Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Giovanni Beleto Teologo di Parigi scrittore, del duodecimo secolo, nel suo *trattato de Divinis officiis* al cap. 138. discorre della festa degli Apostoli Pietro e Paolo, e dice, che i loro Corpi furono nello stesso luogo e nello stesso sepolcro sepolti, ove stettero molto tempo, e che poi abbracciatasi dall'Imperadore Costantino la fede cristiana furono in onore d'ambidue fabbricate le due Chiese, e che essendo nata difficoltà quali fossero le ossa di Pietro, e quali quelle di Paolo, s'ebbe ricorso al signor Iddio, e che dopo digiuni e preghiere, *responsum est caelitus, maiora esse ossa praedicatoris, minora vero piscatoris.* A questa narrativa del Beleto difficilmente potrà darsi credito da chi ha notizia di quanto da Noi di sopra fu riferito, e ricavato dal testimonio dell'antico Teologo Cajo, chi visse nel tempo di S. Zefirino, e così nel principio del secolo terzo, ove si parla de' trofei degli Apostoli, uno in Vaticano, e l'altro nella via Ostiense. Ed i Bollandisti medesimi che sono parziali della sentenza della divisione delle ossa, *nel tom. 7. del mese di Giugno* alla pag. 123. num. 198. riflettendo, che S. Giovanni Crisostomo nell' *Omelia de Principe Apostolorum* al tom. 5. chiama S. Paolo *tricubitalem,* e che lo stesso S. Paolo *nella seconda ai Corintj* esponendo ciò che di lui dicevano gli uomini, così scrive: *Epistolae eius graves sunt et fortes; praesentia autem corporis infirma:* e che inoltre Niceforo al lib. 2. cap. 37. scrive, che S. Pietro fu *crassa corporis*

statura, sed mediocri, et quae aliquanto esset erectior, non si possono appagare della verità della supposta rivelazione esposta dal Beleto: *Ruit praedicta qualisqualis revelatio contrariam asserens.* E quello che fa più per la presente ispezione, si è, che Guglielmo Durante, o sia Durando, parimente Francese, scrittore del secolo decimo terzo, nel suo *trattato de divinis officiis* al lib. 7. cap. 15. facendosi seguace del Beleto, con aggiungervi che S. Silvestro pesò le ossa che erano confuse, mettendone la metà in una Chiesa, e l'altra metà nell'altra, non lasciò in fine di riportare l'opinione di coloro che dicevano, la festa della divisione degli Apostoli doversi riferire alla loro separazione in Gerosolima, *quando separati sunt ad praedicandum gentibus.* Porta il nostro impegno di non trascurare le ragioni degli altri che stanno per la divisione delle ossa. Morì S. Giovanni Grisostomo nel principio del quinto secolo, ed esso nel tom. 1. dell'edizione di Parigi del Padre de Montfaucon alla pag. 570. parla del gran concorso che era a Roma per venerare i sepolcri degli Apostoli: *In regia urbe Romana, missis aliis omnibus, ad sepulcrum Piscatoris, et tentoriorum opificis accurrunt Imperatores, Consules, exercituum Duces:* e nell' *Omel. 32. sopra l'epistola ai Romani,* nel tom. 9. della stessa edizione alla pag. 757. così ragiona del loro Sepolcro: *Non ita splendet coelum, cum radios sol emittit, ut Romanorum urbs duas illas Lucernas habens per totum orbem lucem emittentes. Hinc rapietur Paulus, hinc Petrus. Cogitate et exhorrescite, quod spectaculum visura sit Roma, Paulum videlicet repente ex illa theca cum Petro resurgentem, et sublatum in occursum Domini.* Riflettono i Bollandisti nel luogo citato alla pag. 224. num. 203. significarsi nella parola *theca* il sepolcro, e dicendo S. Giovanni Grisostomo, che dal medesimo sepolcro dovevano risorgere ambidue gli Apostoli, ciò dà a divedere, che nel suo tempo era in piedi e ben ricevuta l'opinione che fossero ambidue sepolti assieme: *Ex sepulcro enim resurgere debent Apostoli ut occurrant Domino in die Iudicii. Ex sepulcro autem illo, utique uno et eodem, resurget uterque Paulus cum Petro; atque adeo in sepulcro illo uterque creditus fuit quiescere a Chrysostomo.*

Deve inoltre dare il meritato peso a questa sentenza l'antica tradizione, che la metà de' Corpi sia in S. Pietro, e l'altra metà in S. Paolo, tradizione non volgare, non ignorata da' Sommi Pontefici, avvegnacchè espressa in pubbliche lapidi piantate nell'una e nell'altra Basilica. Di esse abbiamo di sopra parlato, ed alle poc'anzi memorate ora aggiungeremo quella che è nel Sepolcro di Pietro di Leone nell'atrio della Basilica di S. Paolo, della quale parlano il Cardinale Baronio *all'anno di Cristo 1194,* e Cornelio Margarini nelle iscrizioni della detta Basilica. Visse questo Pietro di Leone nel secolo duodecimo, e fu gran difensore di Pasquale II, e l'iscrizione del di lui sepolcro è la seguente:

Te Petrus et Paulus conservent Petre Leonis.
Dent animam Coelo, quos tam devotus amasti,
Et quibus est idem tumulus, sit gloria tecum.

Fra gli autori non volgari, favorevoli alla divisione delle ossa, debbono annoverarsi il Cardinale Giacomo Stefaneschi, che fiorì circa l'anno 1300, e che nella vita di S. Pietro Celestino al lib. 2. cap. 2. descrivendo l'Altare di S. Pietro così disse:

Corpora sacra tenens totum veneranda per orbem
Aetherei Petri, Pauli quoque gentibus almi
Doctoris;

come pure il celebre Antiquario Andrea Fulvio, che nel suo Panegirico dedicato al Pontefice Giulio II, discorrendo dello stesso Altare di S. Pietro, così scrisse:

Hic ubi clavigeri Petri, commixtaque Pauli
Ossa simul recubant communi tecta Locello.

Non dee tampoco dispregiarsi, esser antica la denominazione, giusta cui i gradini della Chiesa di S. Pietro si chiamano *Limina Apostolorum.* Terminiamo colla riflessione, che se i Capi di ambidue gli Apostoli sono in S. Giovanni in Laterano, come di sopra si è dimostrato, sembra non dover essere tanto inverisimile, che una volta fosse fatta una specie di divisione d'ossa, e che in quella occasione fossero i Capi separati dai Corpi. E però conchiudendo diremo esser certo, che in S. Pietro ed in S. Paolo sono i Corpi, o siano le ossa d'ambidue gli Apostoli, non esser certo, se le ossa tutte di S. Pietro siano in S. Pietro, e tutte quelle di S. Paolo in S. Paolo; ma potersi dubitare e sostenere, che una metà delle ossa di ambidue gli Apostoli sia in S. Pietro, e l'altra metà sia in S. Paolo, ed esservi tutta la morale sicurezza, che in S. Giovanni siano le Teste d'ambidue gli Apostoli. Ed in ciò che risguarda il giorno preciso della dedicazione delle due Basiliche de' SS. Apostoli Pietro e Paolo, che oggi celebriamo *nel giorno 18 di Novembre*, come pure il giorno preciso della collocazione de' sacri Corpi in esse, ci rimettiamo agli eruditi Bollandisti *nel tom. 5. del mese di Giugno* § 19. pag. 471.

XXX NOVEMBRE.

Festa di S. Andrea.

1. *Festa di S. Andrea notata quasi in tutti i Martirologj ai 30 di Novembre.*
2. *Culto del detto Santo, antichissimo.*
3. *La di lui Festa è di precetto; e nel secolo IX andava del pari colle più solenni.*
4. *È preceduta dalla vigilia col digiuno: e la vigilia ha messa propria ne' libri Liturgici.*
5. *In alcune Chiese, ed anche nella Romana, aveva l'Ottava.*
6. *Si solennizzava anticamente la detta festa dai Sommi Pontefici nella Basilica Vaticana, come quella di S. Pietro. Innocenzo IV la celebrò con gran pompa in Clugny.*
7. *Due discepoli di S. Giovanni Battista, uno de' quali era S. Andrea, s'incontrarono in Gesù Cristo, parlarono, e si trattennero con esso; e poscia S. Andrea gli condusse S. Pietro suo fratello.*
8. *Si comprova tutto ciò colle parole del Vangelo di S. Giovanni.*
9. *In qual anno di Cristo ciò accadde. Varie opinioni circa il condiscepolo di S. Andrea.*
10. *Il Maldonato e Cornelio a Lapide inclinano al credere, che i detti due condiscepoli stessero con Gesù tutta la notte.*

11. *Non manca però chi sostiene esservisi trattenuti tre ore sole avanti il tramontar del sole.*

12. *Varietà d'opinioni, se S. Andrea fosse maggiore, o minore di S. Pietro suo fratello.*

13. *Pietro ed Andrea chiamati da Cristo all'Apostolato nel mare di Galilea. Gran pesca quivi fatta da Pietro.*

14. *Questa chiamata del Redentore è diversa dall'altra riferita al num. 7.*

15. *Giansenio e Cornelio a Lapide pretendono esser una sola la chiamata riferita dai SS. Matteo e Marco, l'altra riferita da S. Luca.*

16. *Il Maldonato sostiene essere state tre le chiamate, una riferita da S. Giovanni, l'altra da S. Luca, la terza dai SS. Matteo e Marco.*

17. *S. Agostino attesta, che Pietro ed Andrea, dopo avere la prima volta visitato Gesù, tornarono alle loro faccende.*

18. *Lo stesso S. Dottore distingue la prima chiamata dall'altra narrata dai SS. Matteo e Marco.*

19. *Altri luoghi del Vangelo, ne' quali vien mentovato S. Andrea.*

20. *Varie predicazioni di S. Andrea, riferite dagli Scrittori, e consecrazione del medesimo in Patras.*

21. *È incerto, se da S. Andrea fosse fondata la Chiesa di Costantinopoli, e ne fosse consecrato primo Vescovo Stachys.*

22. *Martirio di S. Andrea, narrato nella Lettera de' Preti e Diaconi dell'Achaja.*

23. *Giorno del Martirio.*

24. *Anno del martirio molto incerto.*

25. *Sincerità della lettera de' Preti e Diaconi dell'Achaja, impugnata dall'Aubertini Calvinista, ammessa nel Breviario Romano, e controversa fra gli Scrittori Cattolici.*

26. *Tre obbiezioni contra la sincerità di detta lettera.*

27. *Risposta alle predette obbiezioni.*

28. *Sincerità della stessa lettera, provata dai suoi difensori con un'autorità del secolo VIII.*

29. *Confermata con altra autorità de' secoli seguenti.*

30. *Altre varie obbiezioni contra la sincerità della predetta lettera.*

31. *Due argomenti negativi contro alla medesima.*

32. *Ciò però non ostante, si ammette la sincerità della lettera.*

33. *Quanto si dice di S. Andrea nella citata lettera, viene ammesso da tutti, se non in vigore della medesima, in vigore almeno della tradizione universale.*

34. *Traslazione delle Reliquie di S. Andrea da Patras a Costantinopoli.*

35. *Benchè la detta traslazione si pretenda da alcuni seguita sotto Costantino; da altri però più ragionevolmente si vuole seguita sotto Costanzo di lui figlio.*

36. *Con varie testimonianze di S. Gregorio Turonense si prova l'esistenza in Patras di alcune Reliquie di S. Andrea, anche dopo la traslazione fatta a Costantinopoli.*

37. *In un antico Codice Vaticano si narra la traslazione d'un Braccio di S. Andrea fatta da Costantinopoli a Roma da S. Gregorio Magno. Difficoltà eccitate contra un tal fatto.*

38. *Risposta alle dette difficoltà. Storia del Monasterio di S. Gregorio. Il Braccio di S. Andrea oggi più non si ritrova in esso. Il Piazza lo dice trasferito ad alcuna piccola chiesa dentro Roma.*

39. *Traslazione fatta dal Cardinal Pietro di Capoa delle Reliquie di S. Andrea da Costantinopoli ad Amalfi, ove ancor oggi si ritrovano.*

40. *Capo di S. Andrea rimasto in Patras. Incursione de' Turchi nel Peloponneso, che perciò fu abbandonato da Tommaso che col fratello Demetrio ne era dispoto.*

41. *Custodì Tommaso il sacro Capo; e da lui l'ottenne Pio II sopra gli altri Princìpi Cristiani. Di questa traslazione si recita l'officio proprio dal Clero Vaticano. Si rigetta una critica del Tillemont contra il Baronio.*

42. *La Croce di S. Andrea si conserva in una chiesa de' Monaci Benedettini della Diocesi di Marsiglia. Come vi si dice trasportata.*

43. *La predetta Croce non è decussata, ma commessa. Varie opinioni circa la forma della Croce di S. Andrea, la quale è stata dipinta, e dee dipingersi decussata.*

44. *In Patras scaturiva dalle Ossa di S. Andrea una specie di manna. Lo stesso prodigio dura ancor oggi in Amalfi.*

1. La decima festa degli Apostoli, che sia nell'anno, è quella dell'Apostolo S. Andrea. Nel Martirologio Romano vien posta *nel giorno 30 di Novembre,* e concordano quasi tutti gli altri Martirologj più antichi, eccettuati alcuni pochi, come può vedersi nelle nuove erudite Annotazioni fatte sopra il Martirologio di Adone dal Giorgi Capellano Segreto Pontificio al giorno 30 di Novembre.

2. Antico e solenne è il culto di S. Andrea; Antico, provando il pio Prelato Saussay nella sua Opera *de Gloria Sancti Andreae Apostoli* 2. part. lib. 1. cap. 2. che incominciò immediatamente dopo la di lui morte, il che deduce dagli Atti della di lui Passione scritti dai Preti e Diaconi dell'Achaja, de' quali parleremo in appresso. Piena prova dell'antichità del culto si ricava dal Calendario di Cartagine dato in luce dal Padre Mabillon nel tom. 3. *veter. Analect.* alla pag. 398. Appartiene questo monumento al secolo quinto, e ne fa gran capitale per l'effetto di cui tratta, il Baillet nella *Storia del culto di S. Andrea,* ove porta molte altre belle cose sul proposito dell'antichità del medesimo. Il Padre Mabillon del detto Calendario così parla: *Hoc kalendarium sanctorum, quos olim Carthaginensis ecclesia quotannis recolebat, Africanum dicere licet omnium, quae hactenus typis vulgata sunt, ut quidem puto, antiquissimum et rarissimum.*

3. Solenne poscia è il di lui culto; essendo la di lui festa, festa di precetto. Nel lib. 2. de' Capitolari di Carlo Magno, e nel lib. 6, monumento che appartiene al principio del secolo nono, la festa di S. Andrea si mette del pari con quella del Natale, dell'Ascensione del Signore, della Pentecoste, di S. Giovanni Battista, e de' SS. Pietro e Paolo.

4. Solenne pure è la festa, perchè preceduta dalla vigilia col digiuno. Vi è un Sermone di S. Bernardo fatto nella vigilia di S. Andrea nel tom. 1. delle di lui opere della stampa di Parigi, ove alla pag. 1058 si leggono le seguenti parole: *Sanctorum festa praecipua patrum sanxit auctoritas votivis praevenienda ieiuniis.* E di questa vigilia si fa menzione nel Martirologio d'Adone; e nei libri liturgici vi è la messa da celebrarsi in questa vigilia, come può vedersi nel citato Giorgi al *giorno 29 di Novembre.*

5. In alcune chiese e particolarmente in quelle di Francia la festa di S. Andrea aveva l'ottava. Vedasi il Martène *de antiquis ecclesiae Ritibus* al lib. 4. cap. 30. num. 6. Chiarissime sono le prove portate dal citato Saussay nell'Opera allegata al cap. 5. ove anche racconta le diligenze, che usò, benchè indarno, per farla rimettere nel Calendario di Parigi, allora che fu impiegato a correggere

il Breviario di quella chiesa. Ed oltre il riferito dal detto Autore, nel Messale Romano, dato in luce dal venerabile servo di Dio Cardinale Tommasi, si ritrova l'ottava della festa di S. Andrea, ed altresì si ritrova colla vigilia il digiuno; il che vien anche riferito e considerato dal Tillemont nella *Storia ecclesiastica* al tom. 1. della *Vita di S. Andrea.*

6. Finalmente la solennità della festa di S. Andrea riceve un gran lustro da ciò che in essa praticavano i Romani Pontefici. Nell'Ordine Romano undecimo appresso il Mabillon nel *Museo Italico* al tom. 2. pag. 152. si legge, che il Sommo Pontefice nella festa di S. Andrea andava con tutto il clero a S. Pietro, e faceva al di lui altare la funzione del Vespro e delle vigilie nel modo stesso che praticava nella festa di S. Pietro. Innocenzo IV essendo nel dì di S. Andrea nel Monastero di Clugny volle nel giorno 30 di Novembre solennizzare la di lui festa, e cantò messa all'altar maggiore della chiesa coll'assistenza di dodici Cardinali, due Patriarchi, e molti Arcivescovi e Vescovi della Francia, qual fatto viene narrato nel Martirologio Gallicano.

7. La vita di S. Andrea è nel Vangelo. In quello di S. Giovanni al cap. 1. si racconta, che avendo il Battista veduto il nostro Redentore Gesù Cristo che camminava, ed avendo detto: Ecco l'Agnello di Dio, due discepoli dello stesso Battista, avendo ciò inteso, seguitarono Gesù, ed essendosi esso rivoltato, domandò loro, che cercavano; ed avendogli risposto, O Maestro, vorressimo sapere ove abiti, esso soggiunse, Venite e vedete. Andarono dipoi, e videro, e stettero quel giorno appresso di lui, essendo già l'ora decima. S. Giovanni inoltre racconta, che uno dei detti due discepoli del Battista era Andrea fratello di Simon Pietro, che, finito il colloquio con Gesù, essendo andato in traccia del fratello, lo condusse subito ad esso, dopo avergli detto, che aveva ritrovato il Messia.

8. Ecco le parole del Vangelo: *Altera die iterum stabat Ioannes, et ex discipulis eius duo. Et respiciens Iesum ambulantem, dicit: Ecce Agnus Dei. Et audierunt eum duo discipuli loquentem, et secuti sunt Iesum. Conversus autem Iesus, et videns eos sequentes se, dicit eis: Quod quaeritis? Qui dixerunt ei: Rabbi (quod dicitur interpretatum magister), ubi habitas? Dicit eis: Venite et videte. Venerunt et viderunt ubi maneret, et apud eum manserunt die illo: hora autem erat quasi decima. Erat autem Andreas frater Simonis Petri unus ex duobus, qui audierant a Ioanne, et secuti fuerant eum. Invenit hic primum fratrem suum Simonem, et dicit ei: Invenimus Messiam (quod est interpretatum Christus). Et adduxit eum ad Iesum.*

9. Ciò accadde nel primo anno della predicazione di Cristo. Prima di passare più oltre, tratteremo di alcuni quesiti, che si propongono dagli interpreti delle Divine Scritture sopra l'intelligenza del citato testo di S. Giovanni. Cercano essi in primo luogo, chi fosse l'altro discepolo del Battista, che in compagnia di S. Andrea seguitò il Redentore, non esprimendosi nella Divina Scrittura il di lui nome. Chi vuole, che fosse S. Bartolomeo, chi lo stesso S. Giovanni Evangelista, che per modestia non volle porre il suo nome, e chi S. Giacomo figlio di Zebedeo. Tutte queste opinioni sono riferite dal Calmet *sopra il citato cap. 1.* ed i due interpreti Cornelio a Lapide e Tirino sono proclivi all'opinione, che fosse S. Giovanni Evangelista. Plausibile però a noi sembra la riflessione del Maldonato *sopra il detto cap. 1.* al num. 40.: *In re incerta malo credere, ignotum aliquem fuisse, qui Christi postea non fuerit Apostolus, ideoque non fuisse nominatum. Nam si Apostolus fuisset, profecto eum Ioannes nominasset, ut declararet, quod fuisset initium vocationis eius: nam ea etiam, opinor, de causa Andream nominavit.*

10. Inoltre nel Vangelo si dice, che i due discepoli del Battista, che andarono alla casa ove abitava Gesù, stettero in sua compagnia in quel giorno, e che, quando vi andarono, era quasi l'ora decima: il che somministra agli interpreti l'occasione d'investigare, se ivi stessero le sole due ore del giorno, che sopravanzavano, o pure se si fermassero ancor la notte. Il Maldonato *ne' Commenti sopra il cap. 1. di S. Giovanni* sotto il num. 29. si mostra proclive a credere, che vi stessero tutta la notte, per aver con maggior comodo le istruzioni necessarie da Gesù Cristo: e di questo sentimento pure è Cornelio a Lapide *nello stesso luogo* al vers. 39.

11. L'autore però delle *Note nella Storia della Vita di Gesù Cristo* stampata in Urbino *l'anno 1730* al cap. 11. vuole, che l'ora decima, giusta la divisione del giorno in dodici ore, che facevasi dagli Ebrei, incominciasse tre ore avanti il tramontare del sole, e che il supporre, che i discepoli passassero l'intera notte con Gesù Cristo, e che il giorno seguente Andrea conducesse Pietro al Salvatore, sia un porre in confusione il racconto evangelico; parlando S. Giovanni di quattro giorni differenti, ed appartenendo al primo la risposta di S. Giovanni Battista ai Deputati degli Ebrei, della quale si parla al *vers. 19.*, al giorno secondo la venuta di Cristo a Giovanni, della quale si parla al *vers. 29.*, al terzo l'agnizione che diede di Cristo ai due discepoli, della quale si parla al *vers. 35.*, ed al quarto giorno la disposizione presa da Gesù Cristo d'andare in Galilea: dal che desumendosi, che tutto ciò che si racconta *dal vers. 35. al vers. 43.* debba appartenere al terzo giorno, se ne deduce poi la conseguenza, che i discepoli non stettero appresso Gesù, che le tre ore del terzo giorno, che sopravanzavano prima del tramontar del sole, ma non tutta la notte.

12. Finalmente dal citato cap. 1. di S. Giovanni si pone bensì in chiaro, che S. Andrea era discepolo del Battista, e ch'era fratello di S. Pietro, ma non ricavandosi dal detto testo, chi di loro fosse maggiore di età, da ciò prendono gl'interpreti l'occasione di formare il quesito, chi fra essi fosse il primo nato. Beda vuole che S. Andrea fosse minore d'età di S. Pietro per la ragione che nel testo non si dice, che Pietro fosse fratello d'Andrea, ma bensì che Andrea fosse fratello di Pietro. Se prestiamo fede al Maldonato nel luogo citato al num. 40. questa è una debole congettura, che però può restar avvalorata da quanto scrive S. Tommaso sopra il cap. 1. di S. Giovanni Lezion. 15. ove prende occasione di lodare S. Andrea, perchè, benchè minore d'età, fu il primo a credere: *Et hoc ad illius commendationem, ut qui aetate posterior, fide efficiatur primus.* S. Epifanio per lo contrario *all'eresia 51.* suppone per certo che S. Pietro fosse minore d'età di S. Andrea: *Occursus Andreae, primus contigit, cum esset Petrus minor tempore aetatis.* Ed il Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 31* num. 23. dopo aver portata l'autorità poc'anzi allegata di S. Epifanio, così scrive: *Haec Epiphanius, qui de aetate Andreae magis audiendus, quam alii, qui postea dixerunt Petrum maiorem natu Andrea.* Il Cardinal Gotti nella sua opera *della verità della Cattolica Religione* al tom. 5. cap. 1. § 2. tratta la questione; ma per l'incertezza non la risolve: E questo pure a noi sembra il miglior partito; tanto più che Tillemont nel tom. 1. delle sue *Memorie ecclesiastiche* nella *Nota prima sopra la vita di S. Pietro* accenna la discordia che è fra i Padri sopra questa controversia.

13. Proseguendo poi ad esporre quanto leggiamo nel Vangelo, in S. Matteo al cap. 4. così si legge: *Ambulans autem Iesus iuxta mare Galileae, vidit duos fratres, Simonem, qui vocatur Petrus, et Andream fratrem eius, mittentes rete in mare, erant enim piscatores. Et ait illis: venite post me, et faciam vos fieri*

piscatores hominum. At illi continuo relictis retibus secuti sunt eum. Lo stesso si legge nel Vangelo di S. Marco al cap. 1. E nel Vangelo poi di S. Luca al cap. 5. si legge, che il nostro amabile Redentore avendo veduto nello stagno di Genesaret due navi, ed i pescatori che n'erano discesi in terra lavando le reti, ordinò a Pietro, che gettasse di nuovo le reti in mare; il che avendo eseguito, si fece la gran pesca, che riempì di pesci ambedue le navi: del che essendosi Pietro maravigliato, e con esso lui tutti gli altri, da ciò provenne, che *subductis ad terram navibus, relictis omnibus, secuti sunt eum.*

14. Giusta ciò che di sopra si è detto, Andrea fu quello che condusse Pietro a Gesù Cristo , ed Andrea e l'altro discepolo, di cui non si sa il nome, stettero con lui o tutta la notte, o pure quell'ore che sopravanzavano del giorno. È d'uopo poi, che ritornassero alle loro faccende, e che a tratto a tratto ritornassero a vedere il Salvatore: in quella guisa appunto che Andrea aveva praticato col suo primo maestro il Battista, non essendo sempre stato in compagnia con lui, ma essendolo andato a ritrovare nelle occasioni che gli si presentavano, come ben osserva il Tostato *sopra il cap. 4. di S. Matteo* alla quest. 96. e con esso concorda diffusamente il Calmet *sopra il cap. 4. di S. Matteo vers. 18.* e *sopra il cap. 1. di S. Giovanni al vers. 37.* Il che premesso, ciascheduno può ben comprendere, come dopo il colloquio avuto da Pietro e da Andrea con Gesù Cristo, potessero poscia ambidue essere ritrovati da Gesù Cristo verso il mare di Galilea, ed ivi chiamati, come si vede nei citati Vangeli dei SS. Matteo, Marco, e Luca: non dovendosi confondere una vocazione coll'altra; imperocchè quella di cui parla S. Giovanni seguì, essendo anche libero il Battista, e l'altra seguì dopo che il Battista era già stato posto in prigione.

15. La differenza di queste due chiamate è ben compresa da tutti; e la sola controversia si riduce a vedere, se sia la stessa vocazione quella di cui parlano Matteo e Marco, coll'altra di cui parla Luca, o pure se questa sia una chiamata differente da quella. Giansenio nella *Concordia Evangelica* al cap. 26. pretende, che sia una sola vocazione quella della quale parlano Matteo, Marco e Luca, e che se si ritrovano in quella di Luca circostanze non additate da Matteo e da Marco, ciò sia derivato dal di lui costume, secondo il quale descrive più a minuto le cose che prende a descrivere. A Giansenio aderisce *Cornelio a Lapide sopra il cit. cap. 4. di S. Matteo* al vers. 20. ove di più avverte, che se fosse differente la chiamata di Luca da quella di Matteo e di Marco, sarebbe d'uopo il dire, che i chiamati avessero abbandonata la loro vocazione, e che perciò fosse stato necessario il far loro l'altra chiamata, di cui parla S. Luca.

16. Ma il Maldonato *sopra lo stesso cap. 4.* sotto il num. 17. sostiene, che tre fossero le chiamate: la prima, di cui parla S. Giovanni; la seconda, di cui parla S. Luca; la terza quella, di cui parla S. Matteo, che è la stessa con quella di cui parla S. Marco. Quanto alle prime due vocazioni, il Maldonato le chiama ammonizioni, e quasi preparazioni alla futura vocazione: il che comprova, osservando che in S. Giovanni Cristo solamente predice a S. Pietro ciò che era per essere: *Tu vocaberis Cephas:* e che in S. Luca altro non si legge, se non che, veduto il miracolo della presa dei pesci, condussero a terra le navi, lasciarono in abbandono e navi e reti per seguitarlo: *Relictis omnibus, id est desertis navibus, et retibus, sicut mulier illa Samaritana, relicta hydria, abiit in civitatem:* e che il vero attacco alla persona di Gesù Cristo con avere per sempre abbandonato il tutto, seguì nell'ultima chiamata: per lo che in S. Marco al cap. 19. leggiamo, che Pietro disse a Gesù Cristo: *Ecce nos reliquimus omnia, et secuti sumus te.*

17. S. Agostino nel lib. 2. *de Consensu Evangelistarum* al cap. 17. comprova quanto di sopra si è detto, che dopo la visita fatta da Pietro e da Andrea a Gesù Cristo, ritornarono alle loro faccende, e che però furono da Cristo ritrovati che pescavano nel mare di Galilea: *Illud ergo quod de Ioanne diximus, diligenter considerandum est: non enim parva repugnantia reputari potest, cum et locorum plurimum intersit, et temporis, et ipsius vocationis. Nam si iuxta Iordanem antequam Iesus isset in Galileam ad testimonium Ioannis Baptistae secuti sunt eum duo, quorum erat unus Andreas, qui fratrem suum Simonem continuo adduxit ad Iesum, quando et nomen ut Petrus vocaretur accepit; quomodo ab aliis Evangelistis dicitur, quod eos in Galilea piscantes invenerit, atque ad discipulatum vocaverit? Nisi quia intelligendum est, non sic eos vidisse tunc Dominum iuxta Iordanem, ut ei iam inseparabiliter cohaererent, sed tantum cognovisse quis esset, eumque miratos ad propria remeasse.*

18. E poco dopo lo stesso Santo Dottore sembra aver insegnato quanto poc'anzi abbiamo esposto essere stato scritto dal Maldonato: *Nec tunc eos a Domino vocatos, sed tantum Petro fuisse praedictum, quod homines esset capturus. Quod non ita dictum est, quasi iam pisces numquam esset capturus: nam et post resurrectionem Domini legimus eos esse piscatos. Dictum est ergo, quod deinceps capturus esset homines; non dictum est, quod iam non esset capturus pisces. Unde datur locus intelligere eos ad capturam piscium ex more remeasse, ut postea fieret quod Matthaeus et Marcus narrant, quando eos binos vocavit, et ipse iussit ut eum sequerentur, primo duobus Petro et Andreae, deinde aliis duobus filiis Zebedaei. Tunc enim non subductis ad terram navibus tamquam cura redeundi, sed ita eum secuti sunt tamquam vocantem ac iubentem ut eum sequerentur.*

19. Parlasi poi di S. Andrea nel cap. 10. di S. Matteo, quando, convocati i dodici discepoli, Cristo diede loro l'autorità di cacciare i demoni, e di sanare gli ammalati: *Duodecim autem Apostolorum nomina sunt haec. Primus Simon, qui dicitur Petrus, et Andreas frater eius.* E concorda S. Luca al cap. 6. Inoltre nel cap. 8. di S. Matteo si parla della guarigione miracolosa fatta da Gesù Cristo nella casa di Pietro della di lui suocera gravemente ammalata. Della stessa pure si parla nel cap. 4. di S. Luca. E benchè ivi non si parla di Andrea, se ne parla però nel cap. 1. di S. Marco: *Venerunt in domum Simonis et Andreae cum Iacobo et Ioanne. Decumbebat autem Socrus Simonis febricitans.* Predisse Gesù Cristo l'eversione del Tempio, e sedendo nel monte delle olive in faccia al detto Tempio, fu interrogato quando ciò era per succedere; e fra quelli che l'interrogarono, viene annoverato S. Andrea: *Interrogabant eum separatim Petrus et Iacobus, et Ioannes et Andreas.* Finalmente nel Vangelo di S. Giovanni al cap. 6. quando il nostro Redentore saziò cinquemila persone con cinque pani e due pesci, S. Andrea fu quello che suggerì che v'era un ragazzo che avea cinque pani d'orzo e due pesci: *Dicit ei unus ex discipulis eius, Andreas frater Simonis Petri: Est puer unus hic, qui habet quinque panes hordeaceos, et duos pisces: sed haec quid sunt inter tantos?* E nel cap. 12. quando i Gentili vollero veder Gesù Cristo, fecero capo a Filippo, e Filippo ne diede un cenno ad Andrea, ed ambidue unitamente fecero l'ambasciata al Maestro: *Hi ergo accesserunt ad Philippum dicentes: Domine, volumus Iesum videre. Venit Philippus, et dicit Andreae, Andreas rursum et Philippus dixerunt Iesu.* E negli Atti Apostolici al cap. 1. si fa menzione di S. Andrea fra quelli che radunati nel cenacolo stavano aspettando la venuta dello Spirito Santo.

20. Ecco quanto abbiamo di S. Andrea nel Vangelo. Per quello poi che risguarda le sue apostoliche fatiche, le storie approvate anche dai più severi critici riferiscono, che predicò il Vangelo nella Scitia, nella Scodiana, amplissima regione dell'Asia, nella gran città di Sebastopoli vicino a Fase nella Colchide, nel Paese dei Saci. E Teodoreto scrive, che anche portò nella Grecia il lume della cognizione di Dio. S. Gregorio Nazianzeno lo attesta quanto all'Epiro; S. Girolamo quanto all'Acaja; e S. Paolino aggiunge, che questo divino pescatore, essendo venuto ad Argos nella Grecia, rese muta la vana eloquenza de' Filosofi. Le autorità di questi sono pienamente riferite appresso il Tillemont nel tom. 1. della *Vita di S. Andrea,* appresso il Baillet nella *vita* pure *dello stesso Apostolo,* appresso il Cardinal Gotti nella *Verità della Cattolica Religione* al tom. 5. cap. 3. § 2. num. 1. ed appresso il Saussay *de Gloria Beati Andreae Apostoli* al lib. 2. cap. 9. Nel Martirologio del Fiorentini al giorno 5 di febbraio ed in altri Martirologi si fa menzione della consecrazione di S. Andrea nella città di Patras: *In Oriente Patras ordinatio Episcopatus Sancti Andreae Apostoli.* Concorda il Martirologio Corbejense, in cui però per errore degli ammanuensi, invece di *Apostoli,* fu scritto *Episcopi,* come osserva il citato Fiorentini nelle *Note: Unde manifeste apparet, Corbejense adductum Martyrologium, dum ad sancti Andreae nomen addit Episcopi, corruptum esse: ex fide enim omnium antiquorum legendum est Apostoli, cuius Episcopalem Sedem Patras fuisse, pluribus diximus ad Indiculum Apostolorum.* Ed il Giorgi *nelle Note al suo Martirologio di Adone al giorno 30 di Novembre* fa in questo proposito menzione del citato Martirologio del Fiorentini. Nel quale pure leggendosi *ai 30 di Novembre: in Provincia Agagiae, civitate Patras, natalis Sancti Andreae Apostoli:* lo stesso Fiorentini nelle *Note* osserva lo sbaglio, essendosi scritto *Agagiae,* in luogo di *Achajae,* qual nome poi di Achaja è ben mantenuto nel Corbejense.

21. Nel Menologio de' Greci *al giorno 31 d'Ottobre* così si legge: *Sanctus Apostolus Stachys, ab Andrea sanctissimo Apostolo Episcopus Bizantii ordinatur.* Lo stesso si legge nel Martirologio Romano *ai 31 pure di Ottobre: Constantinopoli Sancti Stachys Episcopi, qui a Beato Andrea Apostolo primus eiusdem civitatis episcopus ordinatus est.* Ed il Cardinal Baronio *nelle Note* osserva, che questo è quello Stachys, di cui parla S. Paolo nell'*Epistola ad Romanos* al cap. 26. E che la fondazione della Chiesa di Costantinopoli fosse fatta da S. Andrea, lo nota il Bollando nelle sue osservazioni al cap. 10. della *Vita di S. Tarasio Patriarca di Costantinopoli ai 25 di Febbrajo;* e diffusamente si sforza di provarlo il Saussay nella sopraccitata sua opera del lib. 2. cap. 9. pag. 155 e segg. Ma questa fondazione della chiesa di Costantinopoli, per vero dire, incontra le sue gravi difficoltà. Lo stesso Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 48* num. 31. dopo aver portata l'autorità di Niceforo, che racconta aver S. Andrea predicato Cristo in Costantinopoli, ed esserne dipoi partito per isfuggire la tirannia di Zeusippo, osserva, che, nel tempo di Claudio imperadore, non v'era tiranno nella Tracia, e che il Preside governava quella provincia con somma pace. Il Tillemont *nella Nota prima sopra la Vita di S. Andrea* non ammette questo discorso del Cardinal Baronio, avvertendo saviamente che la falsità d'una sola circostanza non basta per gettare a terra il fondo d'una storia. Ciò però non ostante, esso crede, che la fondazione della Chiesa di Costantinopoli, attribuita a S. Andrea, sia un'invenzione de' Greci per esaltare la loro metropoli; sì perchè il Pontefice Nicola I sostiene, che quella Chiesa non è stata fondata da verun Apostolo; sì perchè dovendosi S. Gre-

gorio Nazianzeno difendere dall'accusa proposta contra di lui, che fosse un predicatore forestiero in Costantinopoli, porta l'esempio di S. Andrea che predicò nell'Epiro, e nè punto, nè poco parla del Vangelo da esso annunziato in Costantinopoli. Conchiude finalmente il Tillemont, potersi ammettere che un S. Stachys fosse il primo vescovo di Costantinopoli, ma non potersi dire di certo, che sia ordinato di S. Andrea, e che sia quello Stachys, di cui parla nella lettera ai Romani. Al Tillemont aderisce il Baillet nella *Vita di S. Andrea,* ove ancora aggiunge non esservi fondamento di verità in ciò che i Russi ed i Moscoviti dicono essere stato fatto dal Santo Apostolo nella provincia della Sarmazia, che essi oggi occupano. Per lo che la storia della fondazione della Chiesa di Costantinopoli è molto incerta, come anche ben riflette il Cardinal Gotti nel luogo citato al § 2. num. 3 in fine. *Cum de Episcopatu Bizantii ab Andrea, vel alio ex Apostolis instituto, nemo probatae fidei ante Nicephorum sit locutus res incerta est.* E concordano Natale Alessandro nella *Storia ecclesiastica nel sec. 1.°* al cap. 8. ed il Sandini nella *Storia Apostolica* alla pag. 109, ed il Le Quien nella sua opera intitolata *Oriens Christianus* al tom. 1. pag. 10. num. 2. e segg. e pag. 195.

22. L'illustre martirio poi di S. Andrea è pienamente riferito nella *lettera de' Preti e Diaconi d'Achaja,* stampata appresso il Surio, il Lippomano, ed il Saussay nella sua opera più volte citata. Raccontano i detti Sacerdoti e Diaconi, che essendo il Santo giunto in Patras città dell'Achaja, ed avendo ivi con gran profitto annunziata la fede di Cristo, tirò sopra di sè lo sdegno di Egea proconsolo. Nella stessa lettera vengono espresse le esortazioni di Egea per indurlo a sacrificare agli Idoli, e le invitte risposte del Campione di Cristo. E finalmente si racconta, che da Egea fu condannato ad essere crocifisso, e che vivendo su la Croce due giorni, non lasciò di predicare il Vangelo, e che, essendo morto, fu il di lui corpo levato di croce, riempito d'aromati, e seppellito nel luogo in cui aveva lasciato d'esser sepolto, il tutto per opera della pia donna Massimilla. Tutte le altre circostanze ancora si leggono nella detta lettera, e gli autori si fanno testimoni di vista: *cuius passionem,* parlano di S. Andrea, *quam coram positi vidimus, prout possumus, explicamus.*

23. Nella lettera viene indicato il giorno del martirio: *Haec autem gesta sunt apud Achaiam provinciam, civitate Patras, pridie kalendas Decembris.* Ma non si parla dell'anno: e però sopra l'anno nasce controversia fra gli eruditi.

24. Il Fiorentini nell'*Indicolo degli Apostoli,* ove parla di S. Andrea, dice, non potersi ammettere, che morisse sotto Nerone; perchè godendo l'Achaja in quel tempo la libertà che le aveva tolta Vespasiano, non v'era proconsolo in Achaja. Esclude, che morisse sotto Claudio, o sotto Vespasiano e Tito; perchè sotto Claudio i cristiani furono solamente cacciati da Roma, e ne' tempi di Vespasiano e Tito, non vi fu editto contra i Cristiani. Inclina dunque il Fiorentini al dire, che patisse sotto Domiziano: ma ciò asserisce con molta incertezza: considerando ancor esso, che essendo stata la persecuzione di Domiziano eccitata nell'anno decimo del suo Imperio e nell'anno 93 di Cristo, sarebbe d'uopo l'ammettere, che S. Andrea morisse in un'età troppo avanzata. Il Tillemont *nella Nota terza sopra la Vita di S. Andrea* dice, potersi credere, che morisse nella persecuzione di Nerone, che incominciò l'anno sessagesimo quarto e che avendo il detto Nerone dato la libertà all'Achaja nell'anno sessagesimo settimo e non essendo essa durata, che anni cinque, sembra assai verisimile, che il martirio del Santo succedesse nel tempo della libertà della

Grecia, e così verso l'anno 70 di Cristo. Concorda il Baillet nella *Vita di S. Andrea* al § 1. nel fine. Ed ambidue considerando accuratamente che fra i consoli Romani del primo secolo non si ritrova il nome di Egea, e che non poteva esser proconsolo chi non era stato consolo, non hanno difficoltà di ammettere, che il titolo di proconsolo, dato ad Egea, nella lettera della Chiesa d'Achaja, altro non significhi, che il Magistrato della città di Patras nel tempo della libertà della Grecia: sul che però non lasciano di motivare, che per sostenere questo loro assunto sarebbe d'uopo l'assicurare, che i Magistrati delle Colonie, *quod erat Patras,* avessero l'autorità di condannare a morte. In alcuni Martirologi e specialmente in quello di Notkero e di Rabano, *ai 10 di Febbrajo,* si annunzia la passione di S. Andrea, seguita in Betlem città della Giudea sotto il Re Erode. Ma ciò è un evidente equivoco, contrario alla tradizione della Chiesa, come ben osserva il Saussay nella 2. part. della sua opera al lib. 1. cap. 3. art. 1. pag. 287 e segg. Nel celebre Martirologio del Fiorentini ai 10 pure di Febbraio si legge: *In Bethlehem civitate Iudae sub Herode passio Sancti Adreae Apostoli.* Ma la vera lezione si è: *Passio sanctorum Andreae, Aporii, sive Aponij:* come lo stesso Fiorentini dimostra nel suo *Indicolo degli Apostoli* alla pag. 119 e 120 e nelle *Note al giorno 10 di Febbraio:* col quale anche concordano il Tillemont nella sopraccitata *Nota terza* ed il Sandini nella sua *Storia Apostolica* alla pag. 110. Per lo che sembra poter conchiudersi, essere seguito il Martirio di S. Andrea in Patras città dell'Achaja, essere assai probabile, che seguisse, come si è detto, ai 30 di Novembre, ma non sapersi ed essere molto incerto l'anno in cui da questa vita passò gloriosamente all'altra: qual incertezza è anche ammessa dal Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 69,* num. 34. e dal Calmet nel suo *Dizionario Biblico alla parola Andreas.*

25. Se è grande la controversia circa l'anno del martirio di S. Andrea, maggiore certamente e più importante è l'altra dell'autorità e sincerità della lettera di Sacerdoti e Diaconi dell'Achaja sopra il di lui martirio. Il Cardinal Bellarmino nel tom. 3. delle sue *controversie,* al lib. 2 cap. 1. discorre della lettera, e dice: *Hunc librum legitimum esse, satis constat; tum quia nulli, quod sciam, adhuc in quaestionem eius auctoritatem vocarunt; tum quia revera nihil continet, quod novitatem redoleat.* Non era forse in quel tempo per ancora uscita l'opera dell'eretico Aubertini Ministro Calviniano, che prese ad impugnare la lettera; e l'Aubertini fu ben confutato dal Saussay nella sua citata *Opera delle Gesta di S. Andrea.* Sotto il Pontefice Clemente VIII, come è noto a ciascheduno, fu fatta una correzione del Breviario Romano, e da un grand'uomo, che assisteva alle Congregazioni, fu eccitato il punto se la lettera de' Preti e Diaconi dell'Achaja fosse sincera, della quale erano ricavate le lezioni proprie dell'officio di S. Andrea: *Audivi* (sono parole del Cardinal Bellarmino appresso il Saussay nelle Vindicie di questa lettera alla pag. 47) *aliquando magnum quemdam virum eam historiam in dubium revocantem: sed certe videtur negari non posse, quin vera et antiqua et utilis sit historia.* E dopo aver allegate le ragioni di questo suo detto, soggiugne: *Denique in Breviario Romano nuper recognito historia haec cum de ea inter viros doctos et graves acriter disputatum est, omnium consensu approbata, locum suum retinuit;* quali stesse parole si ritrovano pure nell'Opera stampata del Card. Bellarmino *de scriptoribus ecclesiasticis,* al tit. *de Presbyteris Achajae, qui Sancti Andreae passionem scripserunt.* Noi qui non faremo menzione degli eretici che impugnano la lettera, per l'astio che hanno di veder in essa comprovata la presenza reale

di Cristo nell'Eucaristia, come abbasso diremo. Parleremo solamente de' Cattolici, che pel puro ingegno della verità si mostrano alieni dall'ammetterla per sincera. Il Padre Mabillon nelle sue *note sopra il Sermone di S. Bernardo nella Vigilia di S. Andrea* alla pag. 1059, non potendo dissimulare che il Santo Abbate in questo Sermone non si sia servito della lettera, così modestamente soggiugne: *Haec relata ex Sancti Andreae Actis, quae presbyteris Achaiae tribuuntur, quorum meminit ante annos nongentos Beatus Abbas Hispanus sub finem libri primi contra Elipandum, haud scio, an ullus ante eum.* Il Tillemont nella *Vita di S. Andrea* dice, che, benchè non sia cosa sicura, che le parole attribuite nella lettera a S. Andrea fossero da lui proferite avanti il Tiranno, non vi è però chi possa dubitare, che non le avesse scolpite nel cuore. Ma *nella Nota seconda sopra la stessa vita,* si scaglia di proposito ad impugnare la lettera; e le ragioni da esso portate dànno gran soggezione al Sollerio ed al Giorgi, come attestano *nelle loro Note sul Martirologio di Adone al giorno 30 di Novembre.* Il Baillet, secondo il suo solito, trascrive quanto vien detto dal Tillemont, come può vedersi nelle sue *Note sopra il giorno 30 di Novembre,* il che ancora si fa dal Ceillier nella *Storia generale degli Autori sacri ed ecclesiastici,* al tom. 1. lib. 3. art. 3. pag. 488. Il Sandini accenna la controversia, ma non ne dà giudizio. Per lo contrario, oltre il Saussay, Natale Alessandro nella *Storia ecclesiastica del secolo primo,* al cap. 12. art. 10; il Labbé nella sua *Dissertazione istorica,* ristampata nel tom. 7. delle *opere del Cardinal Bellarmino della stampa di Venezia del 1728* pag. 31 e segg.; il Padre Lallemant nel suo *Trattato della Morte de' Giusti, stampato in Parigi l'anno 1722,* al cap. 6.; il Card. Gotti nella *Verità della Religione cristiana,* al tom. 5. cap. 3. § 2. num. 5. e segg.; Onorato di Santa Maria nelle sue *riflessioni sopra la critica del tom. 1.* Michele a Sancto Ioseph nella sua *Bibliografia critica* al tom. 1. pag. 33 e segg. espressamente combattono per la verità e sincerità della lettera de' Sacerdoti e Diaconi dell'Achaja sopra il martirio di S. Andrea.

26. Quelli che sostengono esser sincera la lettera de' Sacerdoti e Diaconi dell'Achaja, non si prendono gran soggezione, che gli Atti di S. Andrea fossero come apocrifi condannati *nel famoso Decreto di Gelasio I* e nella *lettera terza d'Innocenzo I scritta ad Essuperio,* che Filastrio *nel libro de Haeresibus,* dica, che i Manichei avevano corrotti gli Atti di S. Andrea scritti dai di lui discepoli; e che finalmente Sant'Agostino *nel libro della fede contra i Manichei* al cap. 38 rigetti gli Atti di S. Andrea.

27. Imperocchè rispondono, che gli Atti di S. Andrea condannati da Gelasio e da Innocenzo Sommi Pontefici sono quelli che furono scritti da Neosocaride e Leonide filosofi, il che non deve recar pregiudizio agli Atti scritti dai Preti e Diaconi dell'Achaja; che Filastrio parla degli Atti della passione di S. Andrea; che appartengono al di lui viaggio da Ponto in Grecia, e ne' quali nè punto, nè poco si discorre della passione e morte dell'Apostolo, sulle quali due cose si aggirano gli Atti dei Preti e Diaconi dell'Achaja; e che finalmente S. Agostino riprova gli Atti di S. Andrea scritti da Luccio, avvegnacchè ripieni di favole inventate per favorire i Manichei, il che non ha che fare con gli atti di S. Andrea scritti, come più volte si è detto, dai Preti e Diaconi dell'Achaja.

28. Spianato in questo modo l'equivoco che si sarebbe potuto prendere fra gli uni e gli altri atti, i sostenitori della lettera incominciano dal secolo ottavo, e portano il testo di Eterio Vescovo, e di Beato Prete, che scrivendo contra l'errore d'Elipando, si servono delle parole di S. Andrea, che si leggono nella

lettera dei Preti e Diaconi dell'Achaja: il che pienamente comprova, che la lettera ad essi fu nota, e ch'essi l'ebbero per sincera. Ecco quanto essi scrissero, come può vedersi nel tom. 4. della *Biblioteca de' Padri della stampa di Parigi* alla pag. 525: *Iste*, parlano di Cristo, *est Agnus immaculatus, qui quotidie, ut Beatus Andreas ait, in altari Crucis sanctificatur: cuius carnes posteaquam omnis populus credentium manducaverit, et eius sanguinem biberit, Agnus, quamquam sacrificatus est, integer perseverat et vivus.*

29. Concorda Remigio Monaco nel secolo nono ne' suoi *Commenti sopra il Salmo 21.* Concordano ne' secoli susseguenti S. Pier Damiani, il B. Wolfemo, Lanfranco Arcivescovo Cantuariense, S. Bernardo, Ivone Cartonense, le autorità de' quali sono pienamente riferite da Natale Alessandro nel luogo citato. Alle quali cose se aggiungerassi che nell'*antico Messale stampato dal Card. Tommasi,* e che è opera del secolo 8°., come concede lo stesso Tillemont, si allude alla lettera de' Preti e Diaconi dell'Achaja, che oggi è in questione, e che quanto si legge in quella stessa lettera si legge nel Breviario Romano con positiva menzione d'esso capo essere stato ben esaminato il punto, se doveva ammettersi per sincera: quelli che ammettono la di lei sincerità, pensano di aver detto quanto basta per sostenerla.

30. Per lo contrario quelli che l'impugnano, soggiungono le cose seguenti: che la lettera non sembra composta colla semplicità dei primi secoli; farsi in essa menzione del misterio della santissima Trinità con parole chiarissime: *Pax vobis, et universis qui credunt unum Deum in Trinitate perfectum verum Filium unigenitum, verum Spiritum Sanctum procedentem ex Patre in Filio permanentem, ut ostendatur unus Spiritus esse in Patre et Filio et hoc esse unigenitum Filium, quod est ille qui genuit:* il che dicono essere cosa contraria alla disciplina dell'Arcano, che non permetteva in que' primi tempi lo svelare i Misterj della santa Religione: parlarsi inoltre della presenza reale del Corpo di Cristo nell'Eucaristia, come poc'anzi si è veduto, il che è quello che dispiace agli eretici, giusta la riflessione di Natale Alessandro nel luogo citato: *Hoc antiquitatis monumentum nobis eripere nituntur heterodoxi critici, quia veritatem et realem praesentiam Corporis Christi in Eucharistia diserte testatur:* discorrere S. Andrea con Egea, che era Gentile, del Mistero Sacrosanto dell'Incarnazione, e che Cristo fosse nato da una Vergine: *De immaculata Virgine natus Christus perfectus homo, qui est Dei filius:* il che sembra loro impercettibile: darsi per cosa sicura nella lettera, che S. Andrea avesse distrutti gl'idoli, e abbattuti i tempii, quando in quel tempo non ve n'erano nella Grecia: e che prima di quei tempi avessero regnato insieme due Imperadori Romani, il che è contrario alla storia: *Cui Egeas dixit: Tu es Andreas, qui destruis templa Deorum, et suades hominibus superstitiosam illam sectam, quam nuper detectam Romani Principes exterminari iusserunt:* non sapersi, come S. Andrea comparisse al tribunale d'Egea, in tal maniera che sembra, che volontariamente si presentasse, e che è contra alle regole della Chiesa: aver del favoloso la narrativa, che il popolo si sollevasse per salvare l'Apostolo, che Egea fosse assalito dal Demonio, e che, dopo essere stato dal demonio buttato qua e là, morisse, e che Stratoilo suo fratello nulla volesse toccare della di lui eredità.

31. Ed essendo l'argomento negativo un forte sussidio de' critici, se ne prevalgono quelli che non ammettono la sincerità della lettera di S. Andrea, dicendo, che se quella vi fosse stata nel tempo in cui Gelasio ed Innocenzo condannarono alcuni Atti della passione di S. Andrea, non avrebbero tralasciato di dire, che v'erano gli Atti sinceri, nominando la lettera dei Sacerdoti e Diaconi del-

l'Achaja, e che essendovi state tante dispute fra i Cattolici e gli Ariani sopra la Divinità del Figlio, si rende impercettibile, che i nostri non si fossero serviti della lettera di cui ora si tratta, se quella lettera allora vi fosse stata, quale perciò vanno spacciando come opera d'un qualche Monaco della mezza età: *Certe quae hodie extant, ab aliquo mediae aetatis Monaco conficta videntur*: sono parole del Cave *de scriptoribus ecclesiasticis nel secolo Apostolico,* alla pag. 17 della stampa di Ginevra *del 1705.*

32. Ecco il fedele ragguaglio delle opposizioni contra la lettera alle quali non mancano di dare conchiudenti risposte i sostenitori della medesima, e specialmente il Cardinale Gotti, il Padre Michele a Sancto Iosepho, ed il Padre Onorato di Santa Maria *ne' luoghi di sopra allegati.* Noi aderiremo a questi, non meno pel gran credito che la Chiesa ha dato a questa lettera, giusta ciò che di sopra si è accennato, che per la riflessione, che tanti uomini di gran credito, incominciando dal secolo ottavo, essendosene comunemente prevaluti, hanno dato a conoscere, che l'avevano per sincera: ed il carattere di sincerità, che ha il possesso di più secoli, non sembra potersi levare per inverisimilitudini, e prove equivoche, o per forza d'argomenti negativi.

33. Ed acciò gli uomini di cattiva intenzione non prendano occasione di malignare in vigore della controversia sopra la sincerità di questa lettera, contro la quale riconosciamo essersi dichiarati autori di merito della nostra Cattolica comunione, sappiamo, che, non ostanti i dubbj da essi proposti, tutti sono d'accordo nel martirio di S. Andrea, nel luogo del martirio, e nell'asserire, che se da S. Andrea non furono dette le parole, che si suppongono dette da esso nella lettera de' Sacerdoti e Diaconi dell'Achaja, i sentimenti però espressi nelle citate parole erano impressi nel cuore di S. Andrea, come di sopra abbiamo veduto ammettersi dal Tillemont: appoggiandosi il martirio, il luogo del martirio, ed ogni altra cosa che si dice di S. Andrea, se non alla lettera, alla tradizione, universale della Chiesa, che ognuno sa di quanto peso sia, e quanto sia ineluttabile la di lei autorità.

34. Non resta per compimento delle cose degne da sapersi della vita di S. Andrea, che il dir qualche cosa delle di lui sacre reliquie. Nel Martirologio Romano *ai 9 di Maggio,* si celebra la traslazione delle di lui sacre reliquie da Patras città dell'Achaja, ove era morto e sepolto, nella città di Costantinopoli, risposte nel gran tempio degli Apostoli. Tempio solennissimo, edificato da Costantino Magno, e ristorato da Giustiniano Imperadore, come attesta Procopio nel lib. 1. degli *Edificj di Giustiniano: Erat antiqua apud Byzantium Aedes Apostolis consecrata, longitudine temporis iam emota, et quae (ut suspicabatur) amplius stare non poterat. Hanc instauravit Iustinianus Imperator pro dignitate. Ubi latomi et artifices effosso fundamento invenerunt ligneas arcas tres insculptis litteris indicantes, trium scilicet Apostolorum esse corpora, Andreae, Lucae, et Timothei, quae Rex ipse et omnes christiani maximo cum honore conspexerunt.*

35. Parlasi nel Martirologio Romano della traslazione; ma non si dice, se seguisse sotto Costantino, o sotto Costanzo Imperadore. Ma nel Martirologio del Galesinio si passa oltre, e si dice esser seguita sotto Costantino: *Constantinopoli translatio Sanctorum Andreae Apostoli, Lucae Evangelistae, et Timothei discipuli Beati Pauli Apostoli, quae translatio Constantino Imperatore celebrata est.* Il Saussay nella sua opera più volte citata al lib. 3. part. 2. cap. 4. è tutto impegnato a sostenere, che seguisse sotto Costantino Imperadore. Il Cardinale Baronio più cauto *nelle note al Martirologio ai 9 di Maggio* si pro-

testa di non aver coraggio di definir questo punto: *In re autem ambigua ita animo affectus sum, ut definire controversiam, certamque de ea ferre sententiam non praesumam.* L'autorità di S. Girolamo, che potrebbe dare il tracollo alla bilancia, è in questo particolare varia: imperocchè *nel libro degli scrittori ecclesiastici* in S. Luca così scrive: *Sepultus est Constantinopoli, ad quam urbem vigesimo Constantii anno ossa eius cum reliquiis Andreae Apostoli translata sunt:* e *nel libro contra Vigilantio* al cap. 5. così poi scrive: *Constantinus Imperator Sanctas Reliquias Andreae, Lucae, et Timothei transtulit Constantinopolim, apud quas Daemones rugiunt et inhabitatores Vigilantii illorum se sentire praesentiam confitentur.* Il Baillet nella *storia del culto di S. Andrea* è di sentimento, che Costantino avesse il disegno di far lo trasporto, ma che l'esecuzione seguisse sotto Costanzo, che *nell'anno seguente* da Costantinopoli quei dei SS. Andrea e Luca. Il Pagi seniore nella *Critica al Cardinale Baronio all'anno 356* numero 13. mette la traslazione delle reliquie di S. Andrea *nell'anno 357* e così nell'Imperio di Costanzo. Il Tillemont *nella nota quarta sopra la vita di S. Andrea* pretende, che il testo di S. Girolamo nel libro contra Vigilanzio debba correggersi, e sostituire a Costantino Costanzo, conforme anche notò lo Scaligero; ma ingenuamente confessa, che tal correzione non può farsi al testo di S. Paolino *nel poema 26.* oggi *17.* ove parlando del trasporto di S. Andrea, l'attribuisce a Costantino:

Nam Constantinus proprii dum conderet urbem
Nominis, et primus Romano in nomine Regum
Christicolam gereret, Divinum mente recepit
Consilium, ut quoniam Romanae maenibus urbis,
Aemula magnificis strueret tunc moenia coeptis,
His quoque Romuleam sequeretur dotibus urbem,
Ut sua Apostolicis muniret maenia laetus
Corporibus: tunc Andream devexit Achivis
Timotheumque Asia &.

Ed il Cardinale Gotti nel tom. 5. della *verità della Religione Cristiana* al cap. 3. § 2. num. 13. così conchiude: *Crediderim ergo Constantinum hoc quidem in animo habuisse, sed vicina morte praeventum implere non potuisse; sed a Constantio filio fuisse postea impletum: unde Eusebius, qui, in vita Constantini omnia eius religiositatis acta recenset, de hac translatione mentionem non facit.*

36. Questo sentimento sembra anche a Noi molto ragionevole; nè altro a Noi si presenta da dover soggiugnere in ordine a questa traslazione di S. Andrea a Costantinopoli, se non che è d'uopo, che nel di lui sepolcro in Patras restassero alcune reliquie; non essendo cosa nuova che parte delle reliquie d'un Corpo Santo sia in un luogo, e parte in un altro, e che trasportandosene una parte da un luogo all'altro, la traslazione dicasi traslazione del Corpo, prendendo una parte pel tutto. E che ciò sia per appunto accaduto nel caso nostro, chiaramente si comprova da S. Gregorio Turonense, scrittore del sesto secolo, nel suo lib. 1. *de gloria Martyrum* al cap. 31. Ivi il Santo parla della città di Patras in Achaja: *Haec autem aguntur apud provinciam Achaiam in civitate Patras, in qua Beatus Apostolus, sive Martyr, pro redemptoris nomine crucifixus, praesentem vitam gloriosa morte finivit.* Ivi parla del sepolcro, e racconta il miracolo dell'olio che da esso scaturiva: *Andreas Apostolus magnum miraculum in die solemnitatis suae profert, hoc est manna in modum farinae, vel oleum cum odore nectareo, quod*

de tumulo eius exundat. Ivi parla dell'esistenza delle reliquie nel Sepolcro: *Post cuius gloriosam adsumptionem multae virtutes vel ad hoc sepulchrum, vel per loca diversa, in quibus eius reliquiae collocatae sunt, feruntur ostensae.* Ivi finalmente diffusamente racconta, che andando Mummolo nei tempi del Re Teodeberto a Giustiniano Imperadore, giunse a Patras, ed essendo ivi stato assalito da un fiero dolore di calcoli, e da una gran febre, restò miracolosamente liberato dall'uno e dall'altro male, essendosi fatto portare al sepolcro del Santo: *Rogat se portari ad Beati sepulchrum:* essendogli in un istante uscita dalla vessica una grande pietra, in tal maniera che subito proseguì il suo viaggio verso Costantinopoli.

37. Stabilito, che una parte delle reliquie restasse in Patras, ed un'altra fosse trasportata a Costantinopoli, non ci resta, che render conto dell'une, e delle altre, giacchè nè le une nè le altre si ritrovano più ne' luoghi predetti. Il Cardinale Baronio *nelle Note al Martirologio al giorno 9 di Maggio* attesta d'aver veduto nella Biblioteca Vaticana un antico codice de' Dialoghi di S. Gregorio, che ha alla testa una storia della legazione dello stesso Santo, quando era Diacono, a Tiberio Imperatore in Costantinopoli, e nella quale si racconta, che ritornando a Roma, portò seco in regalo avuto dall'Imperadore un Braccio di S. Andrea, ed un Braccio di S. Luca Evangelista. Aggiugne, che dopo i libri de' Dialoghi si fa menzione, che lo stesso Gregorio nell'anno secondo del suo Pontificato dedicò la Chiesa di S. Andrea *ad clivum Scauri, ubi adhuc,* come attesta pure il Baronio, *eiusdem Sancti Apostoli Brachium asservatur.* Ed il Saussay nella sua opera alla part. 2. lib. 3. pag. 446 non fa, che trascrivere quanto ha scritto il Baronio. Incontra questa traslazione del Braccio le sue difficoltà appresso il Tillemont, ed il Baillet, e particolarmente perchè si sa, che S. Gregorio era molto alieno dal separare, anche per titolo di devozione, dai Corpi Santi una parte dall'altra: leggendosi *nella sua lettera 30. del lib. 4. a Costanza Augusta,* che lo aveva pregato a mandarle qualcheduna delle Reliquie de' Corpi Santi, *consuetudinem non esse, ut, quando Sanctorum Reliquiae dantur, quidquam de corpore tangere praesumatur.* E noi ne aggiungneressimo un'altra, che se in Roma fosse stato un Braccio di S. Andrea, il Pontefice Pio II nella sua bella orazione, che fece quando in Roma solennemente ricevette il Capo di S. Andrea, mandatogli dall'Achaja, come or ora riferiremo, ne avrebbe fatta menzione.

38. Bella e nobile è l'edizione delle opere di S. Gregorio Magno fatta in Parigi *l'anno 1705* per opera de' Monaci della Congregazione di S. Mauro. *Nel tomo quarto* è descritta la vita del Santo con ogni maggior esattezza, ed al lib. 1. della medesima al cap 5. num. 12. si dimostra, che S. Gregorio non partì da Costantinopoli prima del *582,* ed al num. 13. si riferisce quanto dice il Baronio in ordine alla traslazione del Braccio di S. Andrea a Roma: nè si lascia di rispondere alla critica riflessione del Tillemont e Baillet: dicendosi che S. Gregorio nella citata lettera a Costanza Augusta parla *de Romanorum et Latinorum, non vero Graecorum, more et consuetudine.* Dal che poi ben si deduce, aver esso potuto negare a Costanza qualunque parte di qualunque Corpo Santo, seguitando la disciplina della Chiesa Occidentale: ed aver potuto portar seco da Costantinopoli a Roma il dono fattogli, giusta la pratica della Chiesa Greca, del Braccio di S. Andrea. Oggidì nel Monte Celio, anticamente chiamato *clivus Scauri,* vi è una chiesa fabbricata da S. Gregorio nel luogo della sua casa paterna. Fondò il Santo ancora un Monastero di Monaci, nel quale per lungo tempo abitarono i Monaci di S. Benedetto. Nel tempo di Giovanni Diacono fu

da Stefano III. conceduto ai Monaci Greci; e nel tempo di Gregorio XIII fu restituito ai Monaci Benedettini, essendo stato conceduto ai Monaci Camaldolesi, come si legge nella citata *vita di S. Gregorio* al lib. 1. cap. 5. num. 6. Sino al giorno d'oggi la Chiesa ed il Monastero sono in mano de' detti Monaci Camaldolesi: e contigue alla Chiesa sono tre Chiesuole, in una delle quali è la statua di S. Silvia madre di S. Gregorio, la seconda è dedicata a S. Andrea, e vi è dipinto il di lui martirio, nella terza vi è una grande statua di S. Gregorio Magno, come pure vi è una gran tavola di marmo, nella quale è fama che il Santo Pontefice servisse giornalmente a mensa dodici poveri pellegrini. Se poi oggidì per anche vi sia, ed ove sia la reliquia del Braccio di S. Andrea, non è così facile definirlo. Chi pensa, che sia appresso i detti Monaci Camaldolesi, si inganna; imperocchè interrogati da Noi, hanno risposto, che una reliquia che avevano di S. Andrea, fu da' loro antecessori mandata a Tivoli, ove hanno un piccolo Monastero colla Chiesa dedicata al medesimo Apostolo S. Andrea: e questa reliquia non è certamente il Braccio. Il Piazza ben pratico delle cose sacre di Roma, nella sua opera intitolata *Le opere Pie di Roma,* al cap. 6. pag. 93 e nel suo *Emenologio Sacro sotto i 30 Novembre* pag. 509 attesta, ritrovarsi questo Braccio in una piccola Chiesa contigua allo Spedale di S. Giovanni in Laterano, dedicata a S. Andrea, ove dice che fu trasportato da Onorio I o dalla Chiesa di S. Gregorio nel Monte Celio, o dalla celebre Cappella *Sancta Sanctorum;* avendo Onorio fabbricato un Monastero, e fabbricata anche la Chiesa dedicata a S. Andrea, che oggi è contigua allo Spedale di S. Giovanni in Laterano, come si è detto.

39. Seguendo il ragionamento della traslazione delle reliquie di S. Andrea da Costantinopoli in altri luoghi, celebre è quella fatta dal gran Card. Pietro della nobile famiglia di Capoa alla sua patria d'Amalfi, della quale si fa commemorazione nel Martirologio Romano *ai 9 di Maggio: Corpus autem Sancti Andreae longo post tempore Amalphim delatum, ibi pio fidelium concursu honoratur.* Chi vuol sapere le illustri gesta di questo gran Cardinale, potrà leggere l'opera del Vescovo d'Attichy intitolata *Flores Historiae Cardinalium,* al tom. 1. pag. 663 e segg. Ma in ciò che appartiene al nostro proposito, basterà l'accennare, che essendo andato legato Apostolico in Costantinopoli, ed essendogli riuscito di ritrovare il Corpo di S. Andrea, lo portò seco in Italia, collocandolo nella Chiesa Cattedrale d'Amalfi. La storia di questa traslazione con tutte le sue solennità, ricavata dall' Archivio della Chiesa d' Amalfi, è stata stampata dal Saussay *nella sua Opera fatta sopra le Glorie di S. Andrea* nell'appendice pag. 663 e segg. Ciò accadde *nel 1208* che il Cardinale viveva, sebbene dal Ciacconio si dice, che morisse l'anno stesso e dal Martinelli ed Oldoino si dice morto *nel 1209,* da un documento però portato dal Torigio si desume, che era anche vivo *ai 30 di Novembre del 1210,* come anche ben osserva l'accurato Padre Casimiro nelle *memorie istoriche della Chiesa e Convento di S. Maria in Araceli* al cap. 11. Per lo che francamente si può dire, che le Ossa di S. Andrea che erano in Costantinopoli, oggidì si ritrovano nella Grotta inferiore della Chiesa Cattedrale d' Amalfi: qual grotta fu con regio culto arricchita dai Re Filippo II e III di Spagna, come si vede in una pubblica memoria appresso l'Ughelli, quando tratta della Chiesa Amalfitana.

40. Non è cosa nuova, che ne' Corpi de' Santi il Capo alle volte resti separato dal Corpo, e ciò forse per la ragione di potere più facilmente esporre le reliquie del Santo alla pubblica venerazione. Ciò si vede nella città di Bologna nel Corpo di S. Domenico; giacendo le Ossa in un sublime sepolcro ed essendo

il Capo, separato dal rimanente del Corpo, rinchiuso in un Reliquiario a parte, che sta in un altare separato, esponendosi alle volte il Capo alla pubblica venerazione, e portandosi alcune volte processionalmente per la città. Così per appunto è d'uopo che succedesse nel Capo di S. Andrea, essendo esso restato appresso quelli della città di Patras, che lo custodirono con gran venerazione sino all'anno 1460, nel qual tempo avendo fatto i Turchi una grande irruzione nel Peloponneso, del quale erano Signori due Despoti, Tommaso e Demetrio, fratelli di Costantino, imperadore de' Greci, che poco prima era restato ucciso nell'eccidio di Costantinopoli, fu da Demetrio preso l'infelice partito di darsi ai Turchi, e Tommaso che non potè indursi a servire a chi aveva ucciso il fratello Costantino, ed a chi aveva levato l'Imperio ai Greci, ed era nemico del nome Cristiano, risolvette d'abbandonare il Peloponneso, che era per la maggior parte in potere de' Turchi per un Tradimento del detto fratello Demetrio.

41. Restava Patras anche in suo potere; ed avvegnacchè fosse custode del Capo di S. Andrea, non lo volle lasciare in mano de' Turchi, acciò non fosse conculcato, e lo ritenne cautelato appresso di sè per qualche tempo. Ciò saputosi dai Principi Cristiani, non mancarono essi di fare le loro premure ciascheduno per averlo presso di sè. Ma avendo il Pontefice Pio II spediti a Tommaso i suoi Ambasciatori ed avendogli vivamente rappresentato ch'era ben conveniente, che il Capo d'un Apostolo fosse appresso la Sede Apostolica, e colla dovuta venerazione si conservasse nel Tempio Vaticano, ove erano le Ossa del suo fratello S. Pietro, esso fu che l'ottenne ed esso fu che colle proprie mani ricevette il Sacro Deposito con una indicibile divozione, e con una pompa ed apparato, che fa intenerire chiunque legge la storia fedelmente e diffusamente riferita *ne' suoi commentarj* al lib. 8. Tutto ciò avvenne *nell'anno 1462,* ed il Clero della Basilica Vaticana recita l'officio di questa traslazione, le di cui lezioni proprie sono ricavate dai detti Commentarj, libro ovvio a ciascheduno; in tal maniera che sembra fuor di proposito la querela del Tillemont contra del Card. Baronio, perchè avendo parlato della traslazione del Capo di S. Andrea a Roma, non abbia indicato il monumento d'onde l'abbia ricavata, non avendolo fatto forse il grande Annalista per la ragione poc'anzi accennata, che i Commentarj di Pio II sono nelle mani di ciascheduno.

42. La Croce di S. Andrea è senza dubbio da annoverarsi fra le reliquie che ad esso appartengono. Questa si conserva nella Chiesa inferiore dell'Abbadia di S. Vittore dell'ordine di S. Benedetto della Diocesi di Marsiglia: *In ecclesia inferiori putant,* parlasi de' Monaci dell'Abbadia di S. Vittore, *habere se Crucem Sancti Andreae, olim quidem ferro inclusam, nunc autem argento et ab Angelo revelatam Sancto Hugoni Sacristae, cum ob metum Saracenorum prope fluvium la Veaune, infossa terrae fuisset:* sono parole di Dionisio Sammarthano nel tom. 1. della *Gallia Christiana* alla pag. 680. Dicesi, ch'essa fosse portata da Stefano Re di Borgogna dall'Achaja in Francia, e fosse depositata in un Monastero di certe Monache, che per paura, che essa fosse loro rubata nel tempo d'alcune guerre, la nascosero sotto terra, e che essendosi non senza particolare inspirazione di Dio rinvenuto il sito da S. Ugone, esso fu che la trasportò nel secolo decimo nella chiesa di S. Vittore, come si legge nel Martirologio Gallicano, nella Cronologia della vita di Giovanni Cassiano e del Monastero da esso fabbricato in Marsiglia, nel Chiffetio nella part. 1. suae *Vesontionis* al cap. 48., nel Saussay *de Gestis di S. Andrea* al lib. 3. della parte 2. cap. 2. art. 2.

43. La Croce di S. Andrea, che si ritrova nella detta Chiesa di S. Vittore di Marsiglia, non è croce decussata, e fatta in forma d'un X; ma è una croce

commessa, come è quella a cui fu affisso Gesù Cristo. Il Saussay nella più volte citata opera al lib. 3. cap. 16. art. 2. in fine dice essere tradizione costante della Chiesa Greca e Latina, che S. Andrea fosse crocifisso in una croce decussata. Questa croce decussata è volgarmente chiamata la croce di S. Andrea, come può vedersi nel tom. 1. delle Opere del Gressero dell'ultima stampa al lib. 1. *de Cruce* cap. 1. § *Crux decussata.* Ed il Padre Ayala nella sua Opera intitolata *Pictor christianus,* al lib. 8. cap. 5. num. 6. dice non doversi dai Pittori abbandonare questo modo di dipingere la Crocifissione di S. Andrea. Ne dubita Giusto Lipsio nel suo *Trattato de Cruce* al lib. 1. cap. 7. in fine. Nello stesso modo va discorrendo il Molano nel lib. 3. *de sacris Picturis et Imaginibus* al cap. 52. Ed il Cardinal Gotti nel più volte sopraccitato cap. 3. § 2. num. 9. considerando che S. Pier Grisologo al *serm. 133.* dice, che fu legato ad un'arbore d'olivo, se prestiamo fede al falso Ippolito, e che essendo morto colle braccia legate a due rami, restando pendente il corpo, e formando in questo modo la lettera Y, da ciò abbiano preso i pittori il motivo di dipingerlo, come oggi lo dipingono, affisso alla croce decussata. Ciò però che siasi di tutte queste cose, noi crediamo doversi ritenere il costume già introdotto di dipingere, come sempre si è dipinto, S. Andrea crocifisso ad una croce fatta in forma di X.

44. Di sopra si è accennato, che dalle Ossa di S. Andrea, quand'erano in Patras, scaturiva una certa specie di manna; e fu portata la testimonianza di S. Gregorio Turonense scrittore del secolo sesto. Durava lo stesso prodigio nel secolo ottavo, come dimostra il Ruinart *nelle Note sopra S. Gregorio Turonense* nel luogo citato. Fatto il trasporto delle Reliquie ad Amalfi, come pure di sopra si è riferito, e come anche può vedersi nel Raynaldi *all'anno di Cristo 1208* num. 29., non cessò questo insigne prodigio; leggendosi ne' *Commentarj di Pio II* al lib. 1. che *Baias invisit et Cumas, et antiquarum cadavera civitatum adiit, et Salernum et Amalphium, atque Apostolorum Andreae et Matthaei venerabiles tumulos, in quibus sacra Corpora exsudare nobile manna experiuntur.* Lo stesso si legge nel Martirologio Romano *ai 9 di Maggio: Ex cuius sepulchro liquor ad languores curandos iugiter manat.* E di questo stesso prodigio come ancor permanente trattano pure il Pietrasanta nel tom. 3. della sua Opera intitolata *miracula perpetua,* alla pag. 133, l'Ughellio nell'*Italia Sacra* al tom. 7. ove discorre della Chiesa d'Amalfi, il Bagatta in *Admirandis orbis christiani* al tom. 2. lib. 6. cap. 3. num. 36. e Noi stessi nel nostro lib. 4. *de Canonizatione sanctorum* part. 1. cap. 31. num. 19.

XXI DICEMBRE.

Festa di S. Tommaso Apostolo.

1. L'undecima Festa che si fa nell'anno de' Santi Apostoli, è quella di S. Tommaso. Nel Martirologio Romano *al giorno 20 di Dicembre* così si legge: *Vigilia Sancti Thomae Apostoli;* e *nel giorno 21: Calaminae natalis Beati Thomae Apostoli.* Nel Martirologio d'Adone, pubblicato dal Giorgi, Cappellano Segreto Pontificio, così si legge *al giorno 21 di Dicembre: Apud Edessam Mesopotamiae civitatem natalis Sancti Thomae Apostoli.* Concordano gli altri Martirologi citati nelle Annotazioni, e però il Baillet *nella vita di S. Tommaso*

osserva molto bene, che nella maggior parte de' Martirologj la di lui Festa in questo giorno si celebra col nome di *natale*. In quello però del Fiorentini *al giorno 21 di Dicembre* si legge come siegue: *In Mesopotamia civitate Edessa translatio Corporis Sancti Thomae Apostoli, qui translatus est ab India, cuius passio ibidem celebratur quinto nonas Iulii.* Ed il citato Fiorentini da ciò deduce, che *il giorno 21 di Dicembre* non sia il giorno della di lui passione, ma della traslazione del suo Corpo: *Diem natalem, seu coronae, hunc non esse, libri nostri diserte docent, sed translationis celebritatem.* Ed il Padre Sollier *al giorno 21 di Dicembre* così scrive: *In Mesopotamia in civitate Edessa translatio Corporis Sancti Thomae Apostoli, qui translatus est ab India, cuius passio ibidem celebratur quinto nonas Iulii etc. Wandelbertus natalem, seu passionis diem, de quo certe non constat, nusquam videtur agnoscere, solam hoc die translationem canens: Translati Thomae celebrat duodenus honorem.*

2. Non abbiamo veduto verun Martirologio, eccettuato il Romano, in cui si annunzi la Vigilia di S. Tommaso. Se ne ritrovano però varj monumenti nel secolo decimo appresso il Thiers *de festorum dierum Imminutione* al cap. 55. num. 7. E però Innocenzo III scrivendo all' Arcivescovo di Braga, come può vedersi appresso il Raynaldi *all'anno 1206* num. 35. attestò, che nella Chiesa Romana si facevano le Vigilie col digiuno in onore delle Feste di ciaschedun Santo Apostolo, eccettuata la Festa dei SS. Filippo e Giacomo, perchè cadeva nel tempo Pasquale, e l'altra di S. Giovanni Evangelista, perchè cadeva nelle Feste di Natale: *Apud nos omnium Apostolorum Vigiliae in observatione ieiunii celebrantur, praeter Vigilias sanctorum Philippi et Iacobi, et Ioannis Evangelistae: quoniam illorum Festivitas infra solemnitatem Paschalem; istius autem infra Natalem Domini celebratur.* Veggasi anche il Tomassino *de dierum festorum celebratione* al lib. 2. cap. 23. num. 11. e 12. nella traduzione dall'idioma Francese nel Latino.

3. Oggidì si fa la Festa di S. Tommaso colla precedente vigilia e digiuno; e la Festa è Festa di precetto. Fra le Opere di S. Giovanni Grisostomo si ritrova un Sermone sopra S. Tommaso, dal quale si raccoglie, che si faceva la di lui Festa almeno in quelle Chiese, nelle quali erano le di lui Reliquie: *Mortem Thomae praedicat tumulus etc. Per universum mundum gratia ipsum dispersit: omnis angulus partem aliquam habet Thomae etc. Cur diem meum festum celebras, o nefarie? Si meam Fidem non tenes, quomodo memoriam festo celebrabis?* E Teodoreto, scrittore del secolo quinto, fa menzione della solennità di S. Tommaso: *Suos mortuos Deus noster in Templa pro Diis vestris induxit. Pro Liberi Iovisque solemnitatibus, Petro, Paulo, Thomae, aliisque Martyribus sanctis solemnitates populari epulo peraguntur.* Bella è la fatica del Giorgi *nel luogo citato,* ove unisce ciò che appartiene al culto liturgico di quest'Apostolo, cioè quanto alla Messa ed all'Officio, dopo aver ben rivoltati gli antichi Sacramentarj. Ma quanto al fissare il tempo, in cui la festa di S. Tommaso fosse fatta Festa di precetto, diremo liberamente esser questa una cosa molto difficile. Veggasi il Thiers *de festorum dierum Imminutione* al cap. 55. ove porta varj monumenti anche del secolo decimo, per dimostrare, che la Festa di S. Tommaso non era dapertutto Festa di precetto, e fra gli altri, alcuni Statuti dell' ordine de' Certosini, posteriori a Guigone, Priore Generale della Gran Certosa, ne' quali al § 28. così si legge: *Conversos non cessare ab operibus in Festis Apostolorum Thomae, et Mathiae:* sopra le quali parole così riflette il Thiers: *Quod argumento est, duo illa Festa solemni cultu agenda Conversis eiusmodi fratribus non edici.*

4. Tommaso chiamasi anche Didimo nel cap. 11. di S. Giovanni: *Dixit ergo Thomas qui dicitur Didymus:* ed altresì nel cap. 21. dello stesso Vangelo: *Erant simul Simon Petrus et Thomas qui dicitur Didymus.* Didimo vuol dire gemello; e da Noi *nella part. 1. delle Feste del Signore*, ove trattasi della Festa dell' Ascensione, al § 426. sono state riferite le ragioni per le quali S. Tommaso ebbe il nome di Didimo: e però rimandiamo il nostro leggitore al luogo indicato, per non ripetere la medesima cosa in più luoghi. V' è chi pensa, che anche si chiamasse Giuda scrivendo Eusebio nel lib. 1. della sua *Storia* al cap. 13.: *Post adscensum Iesu Christi Iudas, qui etiam Thomas dictus est, Thadaeum Apostolum, unum ex septuaginta, ad Abgarum misit.* Il Tillemont non è lontano dal credere, che S. Tommaso avesse anche il nome di Giuda. Il Baillet però è contrario a questo di lui sentimento. Ed il Calmet *sopra il cap. 10. di S. Giovanni* scrive, non esser cosa sicura, che S. Tommaso si chiamasse anche Giuda: ed a noi piace questo sentimento; tanto più che il Vallesio *nelle Note al citato luogo di Eusebio* così soggiugne: *Thomas quidem fuit unus ex duodecim, qui dicebatur Didymus, teste Ioanne Evangelista Ioann. 11. sed eumdem et Iudam esse cognominatum, alibi, quod sciam, non reperitur: nisi forte hunc errorem Eusebii esse dicamus, qui Thomae cognomentum attribuerit, quod tribuendum erat Thadaeo.* Comune bensì è l' opinione, che S. Tommaso fosse di Galilea, e d'oscuro nome: *Credendum est, quod erat de Galilaea, sicut caeteri, et de humili loco:* sono parole del Tostato *sopra il cap. 10. di S. Matteo* alla quest. 37. ove anche dice: *De vocatione autem eius nihil habetur, et forte non vocatus est, sed Christo adhaesit, sicut multi alij discipuli; sed postea Christus ipsum in Apostolum elegit.*

5. S. Tommaso viene annoverato fra i dodici Apostoli nel capo 10. di S. Matteo: *Duodecim autem Apostolorum nomina sunt haec: Primus Simon etc. Thomas etc.;* in S. Marco al cap. 3.: *Et fecit, ut essent duodecim cum illo,* e fra questi *Thomam;* ed in S. Luca al cap. 6.: *Et cum dies factus esset, vocavit discipulos suos, et elegit duodecim ex ipsis, quos et Apostolos nominavit,* e fra questi *Thomam.* Nel Vangelo di S. Giovanni al cap. 11. si racconta, che le Sorelle di Lazzero fecero sapere al nostro amabilissimo Redentore, ch'esso era gravemente ammalato, e che dopo aver Gesù Cristo detto, che dormiva, e poscia più chiaramente, ch' era morto: *Tunc ergo Iesus dixit eis manifeste: Lazarus mortuus est,* e che avendo risoluto d'andare in Betania, ed al Castello in cui Lazzero abitava, Tommaso disse ai condiscepoli come segue: *Dixit ergo Thomas, qui dicitur Didymus, ad condiscipulos: Eamus et nos, ut moriamur cum eo.*

6. Strana veramente è la questione che da alcuni si promuove, se quel *cum eo* s' intenda di Lazzero, o pure di Cristo. Il Maldonato *sopra il cap. 11. di S. Giovanni* al num. 16. con giusta ragione si maraviglia, non già degli Autori eretici, ma di alcuni Cattolici, che hanno creduto, doversi intendere le parole *cum eo* di Lazzero, e non di Cristo: e saggiamente riflette, che dandosi questo senso alle dette parole, non solo ne seguirebbe, che S. Tommaso non avesse creduto a Cristo, ma si fosse burlato di lui; quasi, che volendo andare a risuscitar Lazzero, tanto è lontano, che gli fosse riuscito, che esso stesso sarebbe morto, e con lui sarebbero morti tutti gli Apostoli. Passa dipoi il Maldonato a dimostrare anche in senso grammaticale, che il *cum eo* deve intendersi, non di Lazzero, ma di Cristo: il che a Noi sembra evidente: tanto più che nel citato cap. 11. di S. Giovanni avendo procurato gli Apostoli di divertirlo dal viaggio che era per intraprendere volendo andare a Betania, col motivo, che correva

rischio della vita: *Eamus in Iudaeam iterum. Dicunt ei discipuli: Rabbi, nunc quaerebant te Iudaei lapidare, et iterum vadis illuc?* non vi è cosa più naturale, che il dire, che avendo i discepoli appreso, che il loro Maestro fosse in pericolo di vita, Tommaso più coraggioso degli altri dicesse: Andiamo ancor noi per morire in compagnia di lui; come molto bene riflettono Cornelio a Lapide, e Natale Alessandro *ne' Commenti al detto luogo.* Il Lamy nella sua *Concordia Evangelica* al lib. 4. cap. 35. num. 16. dice, che non v'è gran differenza fra il caso, in cui il *cum eo* s'intenda di Cristo, ed il caso in cui il *cum eo* s'intenda di Lazzero: perchè, intendendosi di Cristo, il senso si è, che andando esso ad un rischio di morte, era del dovere, che tutti andassero con lui, e non l'abbandonassero; ed intendendosi poi di Lazzero, può avere un senso equivalente, ed è, che essendo Cristo, e chi credeva in lui, minacciati della vita, S. Tommaso volesse dire: Andiamo ancor noi in Giudea con animo di seguire Lazzero defunto, imperocchè, morto il Maestro, non v'è più che sperare. L'interpretazione è ingegnosa; ed è un gran che, che l' Harduino non se ne facesse parziale. Ma esso convinto dalla verità, *nella parafrasi al capo 11. di S. Giovanni* si fa parziale della sopraddetta da Noi abbracciata opinione con queste parole: *Thomas igitur ad condiscipulos suos dixit: Eamus etiam nos, ut moriamur cum Magistro nostro.*

7. Nel cap. 14. dello stesso Vangelo di S. Giovanni, consolando Gesù Cristo i suoi discepoli, dice loro, che nella casa del suo Padre vi sono varie abitazioni, che andando a preparar loro il luogo, disponeva le cose in tal maniera, *ut ubi sum ego, et vos sitis.* Aggiunse, ch'essi sapevano ove andava, e sapevano ancor la strada: *Et quo ego vado, scitis, et viam scitis,* al che rispose Tommaso: Signore, noi non sappiamo dove andate; e come mai possiamo saper la strada? *Dicit ei Thomas: Domine, nescimus quo vadis, et quomodo possumus viam scire?* Al che Cristo replicò come siegue: *Dicit ei Iesus: Ego sum via et veritas et vita: nemo venit ad Patrem, nisi per me. Si cognovissetis me, et Patrem meum utique cognovissetis: et amodo cognoscetis eum, et vidistis eum.*

8. Noi non intendiamo di far qui un esatto Commentario sopra questo testo Evangelico; potendo ciascheduno leggere gl' Interpreti sopra lo stesso. Solamente accenneremo, riconoscere il Maldonato nelle dette parole di S. Tommaso una tal quale modesta querimonia di Gesù Cristo, che non avendo detto chiaramente ove andava, con troppo rigore sembrava pretendere, che i discepoli sapessero la strada: *Perinde ergo est, ac si dicat: Cum nondum nobis dicere volueris quo eas, quod in primis dicendum erat, quo modo possumus viam scire? Sed, ne videatur Christum accusare, modestius dicit: Domine, nescimus quo vadis; et quomodo possumus viam scire?*

9. Il discorso è bello e buono: ma il punto consiste, che il nostro Redentore, prima che Tommaso parlasse, avea già detto, che i suoi discepoli sapevano ove andava, ed anche sapevano la strada: *Et quo ego vado, scitis, et viam scitis:* nè avendo esso certamente detto la bugia, resta molto difficile il capire, come poi potesse Tommaso dir francamente, come vediamo aver esso detto: *Domine, nescimus quo vadis; et quomodo possumus viam scire?* Natale Alessandro risponde, che gli Apostoli sapevano tutto, ma che non sapevano di saperlo: accadendo spesse volte, che sappiamo una cosa, e che non ce ne ricordiamo, o che la sappiamo senza ben capirla: *Sed mentiri Christus non potest. Illi ergo sciebant, et scire se nesciebant. Scimus aliquid habitu, ignoramus actu; quia non recordamur, nec mentem applicamus, aut non satis capimus.*

10. Questa dottrina è dottrina originale di S. Agostino *nel tratt. 69. sopra S. Giovanni;* ed eccone le parole: *Utrumque illos Dominus dixerat scire: utrumque dicit iste nescire, et locum quo itur, et viam qua itur. Sed nescit ille mentiri. Ergo isti sciebant, et scire se nesciebant.* E volendoli il Maestro convincere, disse come abbiamo veduto: *Ego sum via et veritas et vita:* ed in fatto sapendo e conoscendo gli Apostoli quello con cui parlavano, ed essendo esso la via, la verità e la vita, tanto bastava per poter dire, ch'essi sapevano quanto Cristo aveva detto che sapevano: *Numquid poterant ei dicere Apostoli eius, cum quibus loquebatur: Nescimus te? Proinde, si eum sciebant, et via ipse est, viam sciebant: si eum sciebant, et veritas ipse est, veritatem sciebant: si eum sciebant, et vita ipse est, vitam sciebant. Ecce scire convicti sunt quod se scire nesciebant.*

11. Nel cap. finalmente 20. del Vangelo di S. Giovanni si racconta, che essendo già Cristo risorto, entrò nel luogo nel quale stavano radunati gli Apostoli per timor de' Giudei, ancorchè le porte fossero chiuse, annunziò loro la pace, e mostrò loro le mani ed il costato, dicendo: *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Haec cum dixisset, insufflavit, et dixit eis: Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt.*

12. Non era allora Tommaso con gli altri discepoli; ed essendo dipoi ritornato, allora fu, che avendogli essi raccontato che avevano veduto il Signore, esso rispose: *Nisi videro in manibus eius fixuram clavorum, et mittam digitum meum in locum clavorum, et mittam manum meam in latus eius, non credam:* il che diede occasione ad una nuova apparizione del Redentore, che dopo otto altri giorni di nuovo entrò a porte chiuse nel luogo ove erano i discepoli, e con essi anche Tommaso, annunziò loro la pace, e rivoltatosi a Tommaso, gli disse: Metti il tuo dito qui, vedi le mie mani, stendi la tua, e mettila nel mio costato; e non voler essere incredulo, ma fedele. Al che rispose Tommaso: *Dominus meus, et Deus meus.* Al che soggiunse Cristo: *Quia vidisti me, Thoma, credidisti: beati qui non viderunt, et crediderunt.*

13. Di quest' apparizione abbiamo trattato nella Festa dell' Ascensione: avendo ivi osservato, esser più ricevuta l'opinione di quelli che vogliono, che Tommaso non solo vedesse le ferite delle mani e del costato, ma che ancora le toccasse, e che le parole dette da S. Tommaso: *Dominus meus et Deus meus* sono un' espressa confessione della Divinità di Cristo: e però rimettendoci a quanto nel detto luogo abbiamo detto, aggiungeremo qui alcune altre cose, che crediamo degne d'esser sapute.

14. Giansenio nella sua *Concordia Evangelica* al cap. 147. pag. 1075 e segg. molto discorre sopra il contegno di S. Tommaso: dicendo, che doveva credere agli altri Apostoli, che gli attestavano d'aver veduto il Signore, e non pensare, che fossero essi stati delusi da qualche fantasma; che però la di lui incredulità provenne da imbecillità umana, e non da malizia, come era quella de' Farisei; che fu mirabile nell'aver in un subito conceputa tanta fede, avendo per la vista e pel contatto, conosciuto, che quello ch' era presente, era quel Signore che prima aveva seguitato, e quel Maestro alla di cui disciplina s'era già ascritto, e che avendolo veduto risorto, ed entrare a porte chiuse, e che anche sapeva l' interno degli uomini, conobbe, che quel suo signore e quel suo Maestro era Dio: e che finalmente nelle parole profferite da Cristo: *Quia vidisti me, Thoma, credidisti; beati qui non viderunt, et crediderunt:* non escluse Tommaso dalla beatitudine, ma disse più beata la fede di quelli che avevano cre-

duto, e non avevano veduto. Fra i *Discorsi Istorici-Critici sull'antico e nuovo Testamento* della stampa dell'Haja *del 1739* vi è il Discorso 25. che risguarda l'incredulità di Tommaso, sopra la quale si fanno molte belle riflessioni. S. Agostino *nel tratt. 121. sopra S. Giovanni* così scrive di S. Tommaso: *Videbat, tangebatque hominem; et confitebatur Deum, quem non videbat neque tangebat:* e *nel tratt. 1. sopra la lettera di S. Giovanni ad Parthos: Palpavit ille discipulus, et exclamavit: Dominus meus, et Deus meus. Quia tetigit hominem, confessus est Deum.*

15. Ricevettero gli Apostoli l'autorità da Cristo di rimettere i peccati nelle parole poc'anzi additate: *Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; et quorum retinueritis, retenta sunt:* giusta la comune interpretazione de' Padri, abbracciata dal Sacro Concilio di Trento *nella Sess. 14. de Poenitentia al cap. 1.* E come pure abbiamo veduto, Tommaso allora non era presente; o perchè essendo fuggiti, ed essendosi dispersi in varj luoghi gli Apostoli, quando Gesù Cristo fu preso, non era per anche esso ritornato; o perchè s'era sdegnato, che gli altri Apostoli avessero creduto ai due discepoli, che da Emmaus erano venuti a Gerusalemme, ed avevano attestato d'aver veduto Gesù Cristo risorto, secondo le varie opinioni de' Padri sopra la causa dell'assenza di S. Tommaso, come può vedersi nella *Storia Apostolica* del Sandini alla pag. 164. E non essendo stato Tommaso nel luogo, quando Cristo diede ai discepoli l'autorità di rimettere i peccati, nasce il dubbio, se S. Tommaso avesse la detta autorità: ed al dubbio S. Cirillo risponde di sì; portando l'esempio dei due uomini, Eldad e Medad, che benchè non fossero presenti nel Tabernacolo, quando Iddio diede lo spirito di profezia agli altri settanta Seniori, ne furono però ancor essi partecipi, come si vede nel *Libro de' Numeri* al cap. 11. per esser già stati descritti fra quelli che dovevano aver questo dono. Il sentimento di S. Cirillo è pienamente abbracciato dal Maldonato *sopra il cap. 20. del Vangelo di S. Giovanni* al num. 22. in fine. Concorda il du Hamel *nello stesso luogo* al num. 24. E l'Estio al num. pure 24. dopo aver riferita l'opinione d'alcuni che dicono, che a S. Tommaso dipoi fu data l'autorità a parte, così conchiude: *Cyrilli responsio magis placet, nisi obstet, quod Thomas fuerit incredulus.* Ma o S. Tommaso l'avesse insieme con gli altri Apostoli da Gesù Cristo, o l'avesse di poi pel mezzo degli altri Apostoli, o di S. Pietro, certa cosa è, che l'ebbe al pari degli altri Apostoli; e quanto al tempo, ed al modo, in cui l'ebbe, a Noi piace, e sembra assai più plausibile l'opinione poc'anzi riferita di S. Cirillo.

16. Finalmente nel più volte allegato Vangelo di S. Giovanni al cap. 21 ritrovossi S. Tommaso presente all'apparizione di Cristo, quando comparve agli Apostoli nel mare di Tiberiade: *Postea manifestavit se iterum Iesus discipulis ad mare Tiberiadis. Manifestavit autem sic. Erant simul Petrus et Thomas qui dicitur Didymus.* E nel cap. 1. degli *Atti Apostolici* si fa menzione di S. Tommaso che era unito con gli altri Apostoli nel cenacolo, allora che S. Pietro fece la concione, acciò si riempisse, come fu fatto, il posto vacante nel Collegio Apostolico per la morte di Giuda: delle quali cose non occorre qui muover ragionamento, essendosene abbastanza discorso nelle Feste del Signore. Per lo che c'ingegneremo di raccorre da' sinceri monumenti i viaggi e le conversioni fatte dal Santo Apostolo, qualcheduna delle sue azioni, la sua gloriosa morte, e l'esistenza per anco durevole delle sue Reliquie.

17. Fra le azioni di S. Tommaso leggesi, che maledisse un uomo da cui aveva ricevuto uno schiaffo, e che la maledizione ebbe immediatamente il suo

effetto: imperocchè essendo il temerario uscito fuori dalla Camera ove facevasi il convito, a cui l'Apostolo interveniva, per prendere un poco d'acqua dalla fontana, un leone lo sbranò; ed avendo un cane portata nella Camera del convito una di lui mano, ciò riempì tutti d'un gran terrore, per cui si convertirono alla fede di Cristo. S. Agostino nel tom. 8. delle sue Opere dell'ultima stampa al lib. 22. *contra Faustum* cap. 79. pag. 409 dubita della verità del fatto: *Utrum illa vera sit, aut conficta narratio, nihil mea nunc interest.* S. Tommaso nelle *Questioni disputate de Virtutibus* alla quest. 2. *de Charitate* art. 8. propone il quesito, se l'amare i nemici sia consiglio; ed essendosi secondo il suo solito fatta la seguente opposizione: *Implere consilium, perfectorum est. Perfecti autem minime fuerunt Apostoli, qui tamen non dilexerunt inimicos quantum ad affectum, et effectum: legitur enim de Beato Thoma Apostolo, quod imprecatus fuit illi, qui manu alapam ei dederat, ut manus eius in convivio a canibus deportaretur: ergo diligere inimicos quantum ad affectum et effectum, non cadit sub perfectione consilii;* così risponde: *Dicendum, quod Beatus Thomas non expetiit poenam sui percussoris zelo vindictae, sed propter manifestationem divinae iustitiae et virtutis.* Ma più spedito è il rispondere, che questo fatto non è vero, e che si ritrova in alcune Scritture apocrife, delle quali si servivano i Manichei, come dice lo stesso S. Agostino nel libro *contra Adimantum discipulum Manichaei* al cap. 17. num. 2. nel tom. 8. della citata edizione alla pag. 137: *Ipsi,* cioè i Manichei, *autem legunt scripturas apocryphas, quas etiam incorruptissimas esse dicunt:* e qui poi riferisce quanto di sopra abbiamo detto dell'Apostolo.

18. La città di Edessa fu fabbricata trecento anni prima della nascita di Gesù Cristo nella Mesopotamia da Seleuco Re della Siria. Era essa sotto il dominio d'un Principe particolare, e tutti i suoi Principi si chiamavano Abgaro, o sia Agbaro, che vuol dire potentissimo. Uno d'essi, che viveva nel tempo di Gesù Cristo, era gravemente travagliato, chi dice dalla podagra, e chi dalla lebbra; ed avendo inteso parlare dei gran miracoli, che il Redentore faceva nella Giudea, gli spedì un Corriere, chiamato Anania, con una lettera pregandolo di venire ad Edessa per guarirlo. Ma non volendo esso per anche abbandonare i Giudei, gli rispose, che, dopo aver nella Giudea terminate alcune faccende, gli avrebbe spedito uno de' suoi Discepoli per guarirlo dal male.

19. La promessa di Gesù Cristo fu adempita da S. Tommaso, che mosso da particolare ispirazione di Dio, spedì ad Abgaro S. Taddeo, che era uno de' settanta discepoli, e non già l'Apostolo S. Giuda, come alcuni hanno falsamente creduto. Arrivò Taddeo ad Edessa; ed avendo presa la sua abitazione nella casa d'un certo Tobia, fu in essa visitato da Abgaro, che ben riconobbe nel suo viso un non so che di straordinario. Interrogollo, se era uno de' discepoli di Cristo, che gli aveva promesso di mandar chi lo guarisse: ed avendogli risposto di sì, e successivamente avendo Taddeo in esso riconosciuta la viva fede che aveva in Gesù Cristo, gli pose le mani sopra il capo: ed avendo successivamente operati altri miracoli, fu grande la conversione delle genti alla Fede di Cristo.

20. Tutta questa narrativa unitamente colle due lettere, una d'Abgaro a Cristo, e l'altra di Cristo ad Abgaro, s'appoggia all'autorità di Eusebio, che attesta aver ricavato tutto dagli Archivj di Edessa: *Thomas unus ex duodecim Apostolis, Divino quodam impulsu commotus, Thadaeum fratrem, qui erat in numerum septuaginta discipulorum Christi adscriptus, praedicatorem et evangelistam doctrinae Christi ad Edessam usque misit:* sono le parole d'Eu-

sebio, secondo la traduzione di Cristoforsone, come può vedersi al lib. 1. cap. 13. ove anche sono portate intere le lettere tradotte da Eusebio dall'idioma Siriaco nel Greco, e poi dal greco nel Latino dal Sandini nella sua Opera, che or ora citeremo, alla pag. 169. Quanto alle due citate lettere, non può negarsi, che non vi sia una gran controversia fra i moderni accuratissimi critici, alcuni de' quali le credono vere, ed altri apocrife. I nomi degli uni, e degli altri, sono da noi pienamente riferiti nella nostra Opera *de Canonizatione Sanctorum* al lib. 4. part. 2. cap. 26. num. 7. Dopo la stampa della detta nostra Opera, abbiamo letta la *Storia Generale degli Autori Sacri ed ecclesiastici* del Ceillier al tom. 1. pag. 474 e segg. ove non lascia di riassumere quanto è stato detto dagli altri contra le predette due lettere, e non manca di portare il tutto con chiarezza e forza. Il Baillet nella *Vita di S. Tommaso* dice non aver che fare la verità delle lettere colla verità della storia della spedizione di Taddeo ad Abgaro, della sanità conferitagli, e della conversione della città di Edessa: potendo la verità di queste cose sussistere, ancorchè non sussistesse la verità delle lettere. Ma a noi sembra duro l'abbandonare le lettere portate da Eusebio, ricavate dagli Archivj di Edessa, e riconosciute per vere da tanti antichi e moderni, pieni di dottrina, e di saviezza, i nomi de' quali sono con molta accuratezza riferiti dal Sandini nella *Storia Apostolica* nella *Vita di S. Tommaso Apostolo* alla pag. 171.

21. Nè da questa nostra credenza ci crediamo in grado di dover ritirarci, o perchè se la lettera di Cristo fosse vera, sarebbe fra le scritture Canoniche, o perchè ambedue le lettere sono qualificate per apocrife nel famoso Decreto di Gelasio, o perchè nella lettera Cristo promise, che la Città di Edessa si sarebbe sempre conservata, quando pur troppo è caduta sotto la potenza de' Saraceni e de' Turchi. Imperocchè non essendo la lettera venuta pel canale autentico e sicuro d'una perpetua tradizione di mano in mano dopo gli Apostoli, ed essendo stata ritrovata negli Archivj di Edessa, ne' quali potevano essere stati inseriti ancora monumenti falsi, ciò ha bastato alla Chiesa, per non metterla fra le Lettere Canoniche; senza però levarle quella fede umana, che prudentemente suole e dee darsi alle pezze antiche ritrovate negli Archivj ben conservati e ben custoditi: come ben discorre il Tillemont nella *Vita di S. Tommaso* al tom. 1. delle *Memorie storiche ed ecclesiastiche* pag. 362. Simile è la risposta che si dà al Decreto di Gelasio dal Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 31* § 60: *Quod pertinet ad dictarum epistolarum fidem, eo quod non reperiantur ab Evangelistis conscriptae, idcirco Gelasius Papa recenset illas inter apocrypha, quasi non hagiographa, non tamen ut eas ab Ecclesia omnino proscribat, sicut nec complures alios libros, quos proxime recensuit.* E quanto alla promessa di Cristo, ch'Edessa sarebbesi conservata, Evagrio con buona fede riconosce, che ciò da Cristo non fu promesso ad Abgaro, che questa è una pura invenzione dei Greci, della quale non si ritrova parola nella lettera, come molto accuratamente riflette il sopraccitato Tillemont *nella Nota ottava sopra la Vita di S. Tommaso,* ove anche si maraviglia, che il Combevisio, uomo di tanto merito, e tanto pratico del genio de' Greci, si lasciasse indurre a credere, che dal Redentore fosse promessa la conservazione della città.

22. Clemente Alessandrino nel lib. 4. *Stromat.* alla pag. 514 è il solo che dice, che S. Tommaso non morì Martire, il che ricava da Eracleone eretico Valentiniano. Tutti gli altri Padri sono contrarj. Quanto al tempo della sua morte, S. Nilo appresso Fozio nella *Biblioteca* dice, che seguì dopo la morte dei SS. Pietro e Paolo, che morirono l'*anno di Cristo 66,* o pure l'*anno 69.*

Il Cardinal Baronio la pretende seguita l'*anno di Cristo 78*. In ordine poi al luogo della morte, i Martirologj raccolti dal Giorgi *nelle Note a quello d'Adone al giorno 3 di Luglio,* la dicono seguita nell'India: *In India passio Sancti Thomae Apostoli.* Concorda il Martirologio del Fiorentini *al giorno 21 di Dicembre: In Mesopotamia civitate Edessa translatio Corporis Sancti Thomae Apostoli, qui translatus est ab India, cuius passio ibidem celebratur.* E nel nostro Martirologio Romano si esprime il luogo preciso, in cui il Santo morì: *Calaminae natalis Beati Thomae Apostoli.* Nel Martirologio universale, scritto in lingua Francese, al *giorno 21 di Dicembre* si dice, che questa Città di Calamina è una città incognita. E però non manca chi pensa, che questa città di Calamina fosse Calamona situata nell'Arabia; tanto più che ciò renderebbe più facile il capire, come il Corpo del Santo fosse trasportato ad Edessa, giusta ciò che in appresso riferiremo. Il Le Quien nel tom. 2. del suo *Oriente cristiano* alla pag. 1273 così scrive: *Nulla quidem apud Auctores alios Graecos,* avendo prima parlato di Sofronio, *Calaminae urbis mentio. Gregorius tamen Bar-Hebraeus, quem iam frequenter appellavi, qui res ecclesiasticas Orientis accurate satis scrutatus est, ac descripsit, in Syriaco suo Chronico perinde scripsit, Thomam Apostolum Calaminae in India postremo martyrio functum esse.* E la più comune opinione si è, che Calamina sia Meliapur, oggi detta S. Tommaso, per esser ivi state ritrovate, come pure in appresso diremo, le di lui Reliquie. Lo Stapletone nella sua Opera dei tre Tommasi alla pag. 25 così scrive: *Quod autem in Calamina urbe eum,* parla di S. Tommaso, *et occisum et sepultum esse, hactenus creditum est, nos autem ex recentioribus in urbe Malapur Corpus eius repertum diximus, nullam necessariam contradictionem habet. Quae enim hodie post tot saecula Malapur dicitur, potuit eo tunc tempore Calamina dici.* Ciò pure è pienamente comprovato dal Raulin nella più volte citata dissert. 2. *de Apostolatu Sancti Thomae* al num. 33. et 34. Ed il Cardinal Gotti nel tom. 5. della *Verità della Cattolica Religione* al cap. 6. § 2. num. 9. e 10., qualifica per improbabile l'opinione di chi pensa, che Calamina fosse Calamona città dell'Arabia: essendo tutti gli Autori concordi, che S. Tommaso morì nell'India. Ed il Boudrand nel tom. 1. del suo *Lessico Geografico* alla pag. 130. vuole, che Calamina sia la stessa che Meliapur. Ed il Lubin nel suo Martirologio illustrato alla tavol. 13. pag. 351 così scrive: *Calamina, alias Maliapur, aut Meliapor, alias Civitas Sancti Thomae, Episcopalis, sub Archiepiscopo Goensi in peninsula Indiae intra Gangem, ad oram orientalem, quae de Coromandel dicta est.* Natale Alessandro nel tom. 3. della sua *Storia ecclesiastica* della stampa di Parigi *del 1714* alla pag. 17 così prosiegue: *Calaminae in India obiisse, testatur Sophronius. Est autem Calamina, quae nunc Malipur, et Lusitanis Civitas Sancti Thomae.* Ed il Martiniere nel suo gran *Dizionario Geografico* al tom. 3. alla parola *Calamina,* con molto fondamento si ride della riflessione del de la Croze nella sua Storia del Cristianesimo delle Indie, ove dopo aver detto, che il nome di Calamina gli è molto sospetto, pretende, che *Cala* in lingua Araba voglia dire Castello, e che avendo i Portoghesi fabbricato nell'Africa su la costa della Guinea un certo Castello, detto Castelmina, dall'unione delle parole Araba e Portoghese, o sia dalla confusione d'esse, siasi formata una terza parola, che è quella di Calamina: non essendovi chi ignori l'antichità di questo nome, memorato anche da S. Ippolito nel principio dell'undecimo secolo; e non essendovi chi ignori, che le conquiste de' Portoghesi ebbero il lor principio nel secolo duodecimo.

23. Al tempo, ed al luogo della morte, succede il ragionare della stessa morte. Nel Martirologio del Cardinale Sirleto *ai 6 di Ottobre* si dice, che fu posto prigione dal Re Smideo, perchè aveva convertito alla Fede la di lui moglie, il figlio, ed altre persone; per lo che fu consegnato a cinque soldati, che lo condussero ad un certo monte, ove colle ferite l'uccisero. Lo stesso si legge nel Martirologio di Basilio *al medesimo giorno.* Il Maffei nella *Storia dell'Indie* al lib. 2. pag. 50 dopo aver riferiti varj miracoli fatti dall'Apostolo, dice, che il Re Sagamo, che li vide con gli occhj proprj, si convertì alla fede, e che essendosene preso grande sdegno i Bracmani, mentre l'Apostolo in estasi orava avanti una Croce, gettarono contra lui e dardi e pietre, ed uno di loro finalmente lo trapassò con una lancia; e che questa era la tradizione degl'Indiani, e che così si leggeva ne' loro Annali, come essi attestarono ai Portoghesi: *Haec ferme Indi sciscitantibus Lusitanis non e fama solum, sed etiam e veterum annalibus ediderunt.* Ed il Vescovo Osorio nella sua Storia delle azioni del Re Emmanuele al lib. 3. verso il fine racconta, che essendosi ritrovato dai Portoghesi in Meliapur un sito in cui dicevasi essere stato martirizzato S. Tommaso, e nel quale erano alcune lapidi con caratteri incogniti, fu da essi fatto chiamare un Ebreo pratico delle lingue antiche, ed aver esso attestato, che in quella lapide altro non esprimevasi, se non che il Re aveva donato a S. Tommaso una porzione di terra, in cui erasi fabbricata la Cappella, che allora ancora esisteva. Prosiegue ad esporre, che nella Cappella era una Croce, che negli otto giorni precedenti alla Festa di Natale soleva comparire aspersa di sangue, e che essendo vicina alla Croce un'altra lapide, in cui erano scolpite alcune lettere incognite, fu chiamato un Bracmano molto pratico, che così le interpretò: *Sententia vero litterarum haec erat in summa, Thomam divinum virum fuisse a Dei Filio cuius erat discipulus; in eas oras Sagami Regis tempore missum, ut Dei summi notitias gentes illas erudiret, ibique Templum extruxisse, et res admirabiles effecisse, atque tandem, cum genibus flexis ad Crucem illam affixus orationem ad Deum funderet, a quodam Bracmano fuisse hasta transfixum, Crucem vero eiusdem viri sanctissimi cruore tinctam ad memoriam virtutis illius sempiternam relictam fuisse. Haec erat sententia, quae litteris continebatur.* Aggiugne, che per sempre più accertarsi della verità della interpretazione, fu poscia chiamato un altro Bracmano, che interpretò le lettere allo stesso modo in cui erano state interpretate dal primo: *Fecit autem maiorem fidem alius eiusdem sectae vir aliunde accersitus grandis admodum natu, et sapientiae opinione praestans, qui litteras in eamdem sententiam interpretatus est.* E nel Martirologio Romano ai 21 di Dicembre si legge, che S. Tommaso *lanceis transfixus occubuit.* Natale Alessandro nel luogo sopraccitato dice essere tradizione popolare, che S. Tommaso morisse trapassato da una lancia: *Quem ibi,* parla di Meliapur, *lancea transfossum, traditio popularis est:* ma quando sotto nome di tradizione popolare avesse inteso di parlare d'una vana ed insussistente diceria, molto s'ingannerebbe; perchè, oltre l'autorità del Martirologio Romano, ed altre simili che potrebbero facilmente cumularsi, nell'Antifonario di S. Gregorio fra le Opere del detto Santo Padre al tom. 3. della stampa di Parigi del 1705 sta registrata la seguente Antifona: *Advenientes milites qui percusserunt eum lanceis: et ille gaudens migravit ad Dominum.*

24. Origene ed Eusebio attestano, che S. Tommaso andò ne' Paesi de' Parti ad annunziare la Fede di Cristo. S. Gregorio Nazianzeno dice, che fece lo stesso nell'India. S. Giovanni Grisostomo v'aggiunge l'Etiopia. Teodoreto fa

menzione dei Parti, Persiani, Medj, Bracmani, ed Indiani, come da esso addottrinati nella Fede di Cristo. S. Ambrogio *sopra il Salm. 45.* al num. 2. tom. 1. della stampa di Parigi del 1686 pag. 934. così scrive parlando degli Apostoli: *Illis quidem interclusa barbaricis montibus regna patuerunt, ut Thomae India, Matthaeo Persia.* Concorda S. Gregorio nell' *Omel. 17. sopra gli Evangeli* al tom. 1. della sopraccitata edizione di Parigi alla pag. 1904, ove parlando del giorno dell'universale Giudizio, così scrive: *Petrus cum Iudaea conversa, quam post se traxit, apparebit. Ibi Paulus conversum, ut ita dixerim, mundum ducens. Ibi Andreas post se Achaiam, ibi Ioannes Asiam, Thomas Indiam in conspectum sui Iudicis conversam ducet.* Niceforo vuole, che ciò pure facesse nell'Isola Tapobrana. E tanto esso quanto l'Autore dell'Opera imperfetta scrivono, che convertì i tre Re Magi, che furono ad adorare il Redentore nel Presepio, e che li battezzò, e condusse seco come compagni nella predicazione del Vangelo. Leggasi il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 44. num. 33. e può vedersi ancora lo Stapletone *de tribus Thomis* nella sua Collettanea sopra S. Tommaso Apostolo. In ciò però che risguarda i Magi, il Fiorentini avverte leggersi non *Magi,* ma *Margi,* e che i Margi sono popoli Medj; in tal maniera che quanto da alcuni si dice in ordine alla conversione dei tre Re Magi, deesi intendere della conversione de' popoli predetti. Ecco le di lui parole nell' *Indicolo* degli Apostoli alla pag. 147: *At Magi, seu, ut Anonymus habet, Margi, populi sunt Mediae apud Stephanum de Urbibus, et Herodotum in Clio: et manifeste ibi Sophronius, non de tribus Magis, sed de populo aliquo loquitur.* Ecumenio parlando de' luoghi, ne' quali S. Tommaso predicò, vi annovera la Germania, *Germanis.* Ma dopo Basnagio ed il Tillemont, Monsignor Assemani nel tom. 3. della sua *Biblioteca Orientale* alla pag. 25. corregge il testo depravato, sostituendo la parola *Carmanis* alla parola *Germanis: Ita docti viri depravatum Oecumenii locum emendarunt, ubi Germani pro Garmanis legebatur.* Concorda il Le Quien nel tom. 2. del suo *Oriente Cristiano* alla pag. 1273: *Germanis, lego, Carmanis.* E la Carmania è un Paese, che ha verso l'Occaso la Persia, e verso l'Oriente l'India vera: *Carmania* (dice lo stesso Assemani nella citata Dissertazione alla pag. 734) *regio ad Ortum habens Gedreosiam et Indiam, ab Occasu Persidem proprie dictam, a Meridie mare Persicum ex parte, et deinde Indicum, a Septentrione Parthiam et Asiam.* Ed in ciò che risguarda la predicazione di S. Tommaso nell'India, nulla aggiugneremo al già detto; tanto più che abbasso ritornerà l'occasione di parlarne: e solo qui accenneremo, che nell'Antifonario di S. Gregorio Papa nell'Antifona al Mattutino così si legge: *Apparuit Thomae Dominus in visu nocte, dicens ei: Ne timeas descendere in Indiam, quia ego non te derelinquo.* Ed i Monaci Benedettini nelle Osservazioni del detto Libro nel tom. 3. delle Opere del detto S. Gregorio della stampa di Parigi del 1705 così osservano alla pag. 731: *In Festo Sancti Thomae Apostoli, eius praedicationis et martyrii apud Indos fit mentio.*

25. È noto a ciascheduno, che verso la metà del secolo decimo sesto S. Francesco Saverio partì da Goa per andare alla Cina, ma che per alta disposizione Divina morì, qual altro Moisè, alla vista della terra di benedizione; e che successore del suo gran zelo per acquistare le anime di quel vasto Imperio al vero Dio, fu il Padre Alessandro Valignani della Compagnia pure di Gesù, che era Superiore Generale della Missione nell'Indie, e che risedeva in Macao, e che prese per suoi compagni alla grand'opera i PP. Rogerio di Napoli, Pasi di Bologna, e Rivi di Macerata. Era allora il vasto Imperio della Cina involto negli errori; ma non era stato sempre così, essendo assai probabile, che sino da' primi secoli vi pene-

trasse il lume della Fede Evangelica, ancorchè mostri di dubitarne il Cardinal Gotti nel tom. 5. della *Verità della Cattolica Religione* al cap. 6. §. 2. num. 3 Il famoso Kouan Yuntchang, che viveva nel principio del secondo secolo, ebbe certamente cognizione di Gesù Cristo, come si raccoglie dai monumenti scritti di suo carattere, e che anche furono intagliati in alcune pietre, copie de' quali caratteri sono sparse per tutto il Mondo. E quando i Cinesi siano gli antichi Seri, come è comune opinione, certa cosa si è, che nel secolo terzo era appresso loro dilatata la Fede Cristiana, come attesta Arnobio nel lib. 2. *contra le Genti: Enumerari enim possunt, atque in usum computationis venire ea, quae in India gesta sunt apud Seras, Persas, et Medos, et Arabia, Aegypto, in Asia, Syria, apud Galatas, Parthas, Phrygas.... apud dominam ipsam Romam, in qua homines sunt Numae Regis, atque antiquis superstitionibus occupati, non distulerunt tamen res patrias relinquere, et veritati coalescere Christianae.* Celebre è il monumento, che fu ritrovato nel 1625 appresso la città di Sighanfu, capitale della provincia di Chen-si, in cui è espressa l'Unità di Dio, il Misterio della Santissima Trinità, e dell'Incarnazione del Verbo. Può vedersi il tomo terzo del du Halde nella descrizione geografica ed istorica dell'Imperio della China alla pag. 66 e molte seguenti. Può ancora leggersi il Le Quien nel suo *Oriente Cristiano* al tom. 2. pag. 1265 ed altre seguenti, ove dopo aver riferita la sopraddetta lapide, pienamente dimostra, che anche nel secolo ottavo, e nel secolo decimo, ed anche ne' tempi più bassi, v'erano nella Cina Cristiani. Nè ad altri può attribuirsi l'introduzione della Santa Religione in quel vastissimo Imperio, che all'Apostolo S. Tommaso, o a qualche suo discepolo: come ben argomenta il du Halde nel luogo citato alla pag. 66 ricavandolo da un antico Breviario della Chiesa del Malabar, scritto in lingua Caldea. E Giovanni Gonzalez de Mendoza nella sua *Storia della Repubblica cinese* al lib. 2. cap. 1. dice ritrovarsi appo loro ancor oggi varj monumenti della Cristiana Religione ivi predicata dall'Apostolo Tommaso. In un Breviario Siriaco dicesi apertamente, che S. Tommaso predicò ai Cinesi: *Per sanctum Thomam error et idololatria dissipati sunt apud Indos. Per sanctum Thomam Sinae et Aethiopes in agnitionem veritatis conversi sunt:* con quel molto di più che può vedersi appresso il Raulin nella dissert. 1. dell'Apostolato di S. Tommaso alla pag. 343 ed altre seguenti.

26. Contra il detto sin ora, si propone dal Tillemont, e da altri più severi Critici, una da essi riputata grave difficoltà; ed è, che, benchè sia concorde l'opinione, che S. Tommaso annunziasse la Fede di Cristo agl'Indiani, non è però cosa sicura, ch'esso fosse nella vera India; essendo stato costume degli antichi Padre di dare il nome d'India alle rimote popolazioni, e specialmente agli Etiopi ed ai Parti, come ben osserva il Fiorentini nel luogo sopraccitato alla pag. 146 e 147: *Antiqui Patres sub Indiae nomine, non regionem, quae proprie India diceretur, sed quoscumque longinquos populos, praecipue Aethiopes Parthosque conterminos, Indos vocare consueverunt, ut ad Epiphanium annotavit etiam Petavius.* E per dare uno sfogo alla tradizione che è favorevole alla predicazione di S. Tommaso nella vera India, aggiungono, che due eresiarchi, chiamati Tommasi, penetrarono nella vera India, e che da ciò forse è derivata la popolare tradizione dell'accesso di S. Tommaso alla vera India.

27. Dovendo noi più abbasso discorrere del luogo del Martirio; e del luogo ove dai Portoghesi furono ritrovate le Ossa del Santo, qual luogo è nella vera India, ciò dovrebbe bastare per rovesciare tutta l'opposizione. Ma ora prescindendo dal luogo del Martirio, e dal ritrovamento delle ossa, diremo, dover parere

ad ogni uomo di savio intendimento cosa molto strana, che, parlando i Padri e gli Autori antichi de' luoghi ove predicò S. Tommaso, numerandogli uno per uno, individuando i popoli che compongono l'India impropria, ed esprimendo poi particolarmente gl'Indiani e l'India, debbono gl'Indiani e l'India intendersi, non de' veri Indiani e della vera India, ma degl'Indiani improprj e dell'India impropria: potendosi ammettere questo discorso, quando si parla indistintamente degl'Indiani e dell'India, ma non quando dopo essersi parlato distintamente de' popoli, a' quali impropriamente può darsi il nome d'Indiani, e nella stessa maniera di paesi, che impropriamente si chiamano India, si fa poscia menzione degl'Indiani e dell'India: dovendo tutto ciò in queste circostanze attribuirsi ai veri Indiani e all'India vera; tanto più quando non v'è veruna necessità d'impropriare il vero senso delle parole, come succede nel caso nostro: essendo regola certa, che in queste circostanze ogni ragion vuole che non si passi al senso improprio, ma si stia al senso proprio, ovvio, e naturale. Sopra questo assunto hanno con molta erudizione scritto, ed evacuata la materia, l'Assemani nel tom. 3. della *Biblioteca Orientale* alla pag. 28 e segg. ed il Raulin nella cit. dissert. 1. ai quali ci rimettiamo, essendo impossibile l'aggiungere argomento da essi non portato: non potendo però in veruna maniera tralasciarsi, che negli Officj de' Siri Maroniti, dei Giacobiti, dei Nestoriani, chiaramente si legge, che S. Tommaso annunziò la Fede di Cristo agl'Indiani, come può vedersi appresso l'Assemani: ed il pretendere, che questi confondessero gl'Indiani improprj coi proprj è una pretensione troppo stravagante. Il Padre Kircherio nella sua *China illustrata* al cap. 79. porta un Concilio di Meliapur, ricavato da certe Carte de' Siri, che pretende ivi tenuto da S. Tommaso Apostolo. Ma in ordine a ciò il più volte citato Assemani alla pag. 30 ed alla pag. 444 della sua Dissertazione *de Syris Nestorianis* dimostra non essere stato tenuto il Concilio da S. Tommaso Apostolo, ma da Tommaso Vescovo Nestoriano nel secolo decimo sesto. E di qui passando al punto di que' Tommasi, da' quali dicesi esser derivata la fama della venuta di S. Tommaso Apostolo all'India, benchè Teodoreto nel lib. 1. delle *favole eretiche* al cap. 26. racconti, che Manete ebbe fra i suoi discepoli un Tommaso che andò all'India, l'Assemani però pretende e sostiene, che nel Testo di Teodoreto, in luogo dell'India debba leggersi la Giudea: *Nam primum non est certum, Thomam Manetis discipulum in Indiam abiisse. Suspicor potius in allato Theodoreti loco mendum esse. Epiphanius certe pro India Iudaeam legit.* Si aggiugne, che Niceforo che riferisce, che il detto Tommaso andò all'India, attesta però, che non vi fu ricevuto, o che almeno non vi spacciò la sua dottrina, che era infetta dell'errore de' Manichei: *Multa dura passum, neque quemquam doctrinam eius recipere voluisse.* Ed il dire poi, come dice il Tillemont, che potè ritornarvi, non è argomento che concluda nel suo intento; non essendo provato che vi ritornasse, ed essendo più verisimile, che non vi ritornasse. Altri Tommasi sono andati all'India. Nel secolo sesto v'andò un certo Tommaso Edesseno. Nel secolo ottavo v'andò pure un altro Tommaso speditovi da Timoteo Patriarca de' Nestoriani. Ma come mai può pretendersi, che a questi Tommasi sia appoggiata la tradizione dell'accesso di S. Tommaso Apostolo all'India, quando essa nell'India era radicata secoli prima che i predetti eresiarchi andassero in quelle parti? E per vero dire, è una cosa assai particolare, che quegli stessi che avendo letto negli Storici, che i tali e tali Tommasi andarono all'India, e sparsero la loro dottrina appresso gl'Indiani, ciò intendono della vera India e de' veri Indiani; e leggendo poi ne' Padri, che S. Tommaso Apostolo andò all'India, e predicò agl'Indiani,

vogliono, che sotto nome d'India e d'Indiani non s'intendano la vera India ed i veri Indiani, ma bensì l'India impropria e gl'Indiani improprj. I veri Indiani sono certamente di sentimento opposto. In Diamper, città delle Indie Orientali, da Alessio Menetio Arcivescovo di Goa fu tenuto un Concilio l'anno 1599. I di lui Atti erano nella Biblioteca Angelica di Roma manoscritti. Sono stati essi tradotti dal Portoghese in Latino dal Raulin, che gli ha pubblicati. E da essi si raccŏglie, che una delle gravi difficoltà, che s'incontrano per far che gli scismatici abbandonassero lo scisma, e riconoscessero il Romano Pontefice come Capo della Chiesa universale, era, che la Fede di Cristo era stata ne' suoi paesi annunziata dall'Apostolo S. Tommaso, e che essendo essa la medesima che fu da S. Pietro predicata, non vedevano la necessità di dover mutare sistema, e di chinare il capo alla Cattedra Romana.

28. Si ritrovano in varj luoghi Reliquie del Corpo di S. Tommaso. Pretesero i Greci sotto Leone il Saggio d'avere il di lui Capo in Costantinopoli, come può vedersi appresso il Tillemont nella *Vita di S. Tommaso.* Verso il fine del secolo quarto ne furono portate molte in Italia, il che vien attribuito a S. Gaudenzio Vescovo di Brescia, e si deduce dal di lui Sermone 17. e nella Chiesa di Nola se ne conservano alcune, conforme ben si raccoglie dal poema 24. di S. Paolino alla pag. 610. Veggasi il Giorgi nelle note al Martirologio d'Adone al giorno 3 di Luglio. Ciò basti circa i luoghi ne' quali dicesi conservarsi qualche Reliquia del Santo. E di qui trasportando il ragionamento al Corpo, o almeno ad una tal porzione d'ossa, che possa meritare il nome di Corpo, come abbasso accenneremo, s'apre il campo a discorrere della traslazione dall'India ad Edessa città della Mesopotamia, da Edessa all'Isola di Scio, e da Scio alla città d'Ortona a mare. Nel Martirologio pubblicato dal Fiorentini ai 3 di Luglio così si legge: *In Edessa Mesopotamiae translatio Corporis sancti Thomae Apostoli qui passus est in India.* In quello di Adone: *Apud Edessam Mesopotamiae translatio Corporis sancti Thomae Apostoli:* e concordano gli altri portati dal Giorgi nelle Note ad esso: e nel nostro Martirologio Romano sono le seguenti parole al giorno 3. di Luglio: *Edessae in Mesopotamia translatio sancti Thomae Apostoli ex India cuius Reliquiae Orthonam in Apulia postea translatae sunt.* Socrate, Sozomeno, Rufino, Venanzio Fortunato, parlano di questa traslazione dall'India ad Edessa. S. Gregorio Turonense *de Gloria Martyrum* al lib. 1. cap. 32. così scrive: *Thomas Apostolus, secundum passionis eius historiam, in India passus esse declaratur, cuius beatum Corpus post multum tempus adsumptum in civitate quam Syri Edissam vocant, translatum est, ibique sepultum.* Per lo che con giusta ragione il Cardinal Baronio nelle Note al Martirologio al giorno predetto potè asserire, essere la traslazione del Corpo di S. Tommaso ad Edessa, più chiara della luce. Non può però darsi un giudizio così sicuro circa il tempo in cui seguì la detta traslazione. Appresso il Fiorentini nell'Indicolo degli Apostoli alla pag. 149 si ritrova un monumento, da cui si desume, che ritornando Alessandro Imperadore vincitore della Persia, benignamente condiscese alle preghiere de' Siri, che l'avevano supplicato di farsi consegnare dai Regoli degl'Indiani il Corpo di S. Tommaso, che fu poi da essi collocato nella città di Edessa in una bell'urna d'argento.

29. Quando a questo monumento si dovesse prestare intera fede, dovrebbe la traslazione riferirsi verso la metà del secolo terzo. Fu veduto il monumento dal Cardinal Baronio, che avendolo qualificato per recente, e non appoggiato ad antica testimonianza, non ne fece gran conto, come può vedersi all'anno di Cristo 236 num. 5. Il Fiorentini confessa d'averlo ricavato da un antico Mano-

scritto di cinquecento anni addietro: ma inclina a dargli credito; non essendo stato Alessandro Imperadore molto alieno dal nome Cristiano, come attesta Lampridio, anzi essendogli stato in molte cose favorevole, scrivendo ancora Erodiano, che gli Edesseni s'erano fatti un gran merito presso l'Imperadore, avendogli somministrato un gran drappello di bravissimi Sagittarj nella guerra che ebbe contra i Germani, in tal maniera che si rende poi verisimile, che ritornando di Persia vincitore, e andando a Roma a trionfare, accordasse ad essi benignamente la grazia richiestagli. Giovanni Facondo Raulin nella sua moderna *Storia della Chiesa del Malabar* alla dissert. 2. num. 42. dice che le dedotte prove non sono che pure congetture, il che è certissimo. Per lo che esso è d'opinione, che la traslazione del Corpo di S. Tommaso dall'India ad Edessa seguisse nel secolo seguente per opera di S. Elena Augusta madre del gran Costantino, tanto celebre nelle Storie per la sua pietà nel raccorre le Sacre Reliquie; appoggiando questo suo sentimento ad alcuni Martirologj, ne' quali ai 9 di Febbrajo sono registrate le seguenti parole: *Repositio Sancti Thomae Apostoli facta per Sanctam Helenam Augustam:* ma nello stesso tempo non lascia d'osservare, non essere tanto chiara, come sarebbe d'uopo, la parola *Repositio,* per significare traslazione da luogo a luogo, potendo anche significare la mutazione delle Reliquie o del Corpo, da una Cassa all'altra. Nel Martirologio del Fiorentini al giorno 9 di Febbrajo sono registrate le parole: *Depositio Sancti Thomae Apostoli:* ma esso nelle Note osserva, che ne' Martirologj d'Anversa, e di Corbeja, manca la parola *Apostoli;* dal che inferisce, esser essa stata aggiunta, ed essere stato un Martire di nome Tommaso, confuso con Tommaso Apostolo.

30 Fra le orazioni di S. Giovanni Grisostomo una se ne ritrova nel tom. 8. della stampa di Parigi del 1728 posta fra le apocrife alla pag. 13 e segg. D'essa si fa menzione, come parto genuino del Santo, nel Concilio Lateranense sotto Martino I tenuto l'anno 650 e nello stesso modo se ne parla nel sesto universale Concilio di Costantinopoli sotto Agatone l'anno 681. Ma il Savilio ed il Duceo considerando la diversità dello stile fra essa e le altre che sono indubitabilmente del Santo, non hanno difficoltà di dirla apocrifa. Fu essa recitata in Edessa al Sepolcro di S. Tommaso, come si raccoglie dalle seguenti parole: *Suscipe urbem cineri tuo supplicantem, aetatem omnem ad Legationem subeundam misit, senes, et iuvenes tumulo advolvimur.* Il Tillemont con varie istoriche congetture la crede recitata l'anno 402 ed il Montfaucon nelle Note sopra la medesima crede ciò probabile: e quando ciò creda probabile, tanto esso, quanto il Tillemont debbono ammettere per probabile la traslazione del Corpo di S. Tommaso in Edessa, come almeno seguita nel secolo terzo. Ma quello che può conchiudersi, si è, esser certa la traslazione del Corpo dall'India ad Edessa, ma essere molto incerto il tempo in cui fu fatta; venendo la traslazione fiancheggiata anche dalla tradizione, della quale così attesta Gilo Parisiense nel lib. 3 *de Expeditione Hierosolymitana* appresso il Martène tom. 3. *Anecdot.* ove della città di Edessa così scrive: *Huc etiam Thomae, qui Christi vulnera sensit, Corpus ab Indorum regionibus esse delatum creditur.*

31. Se è incerto il tempo in cui seguì la traslazione dall'Indie ad Edessa, ma è certa la traslazione, può dirsi, che una cosa quasi simile anche succeda nella traslazione ad Ortona. Come abbiamo veduto, nel Martirologio Romano ai 3 di Luglio si legge di S. Tommaso Apostolo, dopo essersi enunziata la traslazione del Corpo ad Edessa dall'India: *Cuius Reliquiae Orthonam in Apulia postea translatae sunt:* e non facendosi ivi menzione del trasporto da Edessa a Scio, e da Scio ad Ortona, resta tolta di mezzo la traslazione da Edessa a

Scio. Il Cardinal Baronio nelle Note al detto luogo del Martirologio dice, non essergli stato recato verun monumento circa la traslazione ad Ortona. Ferdinando Ughellio nell'*Italia Sacra* dell'ultima stampa al tom. 6. ne' Vescovi d'Ortona e Campli porta un monumento trasmessogli da Ortona, dal quale si desume, che nel tempo di Manfredo Principe di Taranto, e precisamente nell'anno 1258 essendo stati i Turchi sforzati ad abbandonare Edessa, ed essendosi l'armata navale di Manfredo impadronita della città, in cui non era restato, che un certo Monaco, o sia Romito, esso fu che indicò ad un certo nobile cittadino d'Ortona, chiamato Leone, Capitano di molto valore, il luogo del Sepolcro, ove erano le Ossa di S. Tommaso; e Leone fu quello che volendone arricchir la sua Patria, le portò ad Ortona.

32. Questo monumento esclude lo trasporto da Edessa a Scio. Per lo contrario il Fiorentini nell'*Indicolo degli Apostoli* alla pag. 147 dice, che, devastata Edessa, le Ossa del Santo furono portate a Scio, e da Scio ad Ortona. Lo stesso vien riferito dal Raulin nella citata *Storia* al luogo allegato num. 44: *Cum per tot saecula Reliquiae Apostoli Thomae Edessae requievissent, vastata per Saracenos ea urbe, eas translatas ferunt in Insulam fuisse Chio, et inde Orthonam citerioris Aprutij civitatem.* E quello che è degno di maggior considerazione si è, che nella Storia della traslazione ad Ortona, data alle stampe da Giovambattista de Lectis d'Ortona, quanto si dice seguito in Edessa fra il Capitano Leone ed il Monaco, che è lo stesso che dire, quanto è seguito rispetto alla traslazione ad Ortona, si dice seguito, non in Edessa, ma in Scio, come può vedersi dalla pag. 49 e molte altre seguenti: ed alla pag. 55 e segg. si vede registrato un Atto pubblico, che il citato Autore dice esistente in un pubblico Archivio della Chiesa d'Ortona, del quale si desume, che per autenticare, che le ossa portate dal Capitano Leone ad Ortona, erano le Ossa di S. Tommaso, furono nell'anno 1259 in Bari da un Giudice mandato dalla Università d'Ortona esaminati giudizialmente alcuni Testimonj Sciotti, e fra gli altri l'Abbate della Chiesa di S. Tommaso di Scio, che testificarono, essere una costante tradizione, che in Scio fossero, e specialmente nel luogo, donde furono levate dal Capitano Leone, le Ossa dell' Apostolo S. Tommaso ivi trasportate dall' Indie per comando d' Alessandro Imperadore. Monsignor Durante Vescovo di Montefeltro *nelle sue Note alle Rivelazioni di S. Brigida* al lib. 7. cap. 4. riduce in compendio quanto diffusamente viene scritto dal citato Giovambattista de Lectis in ordine al trasporto da Scio ad Ortona. Attesta, non ritrovarsi in altro luogo tanta quantità delle Ossa dell'Apostolo, quanta ve n'è in Ortona: *maiorem partem haberi Orthonae:* e che essendo stata la città di Ortona nel 1566 saccheggiata da' Turchi, che incendiarono la Chiesa Cattedrale, esse restarono illese, non senza prodigio, ed intatte le Reliquie dell' Apostolo, per autenticare le quali non mancano giornalmente continui prodigj.

33. Da quanto sin ora si è detto sembra potersi inferire, che se vi è qualche incertezza in ordine alla traslazione delle Ossa di S. Tommaso, o da Edessa, o da Scio ad Ortona, v'è però una tal qual morale sicurezza dell'esistenza d'esse in Ortona; e ciò non meno in sequela del già detto, che dell'altro che ora stiamo per riferire.

34. Nelle *Rivelazioni di S. Brigida* al lib. 7. cap. 4. Iddio le rivelò, che nell'altare della Cattedrale d'Ortona eravi una bella copia delle Reliquie ed Ossa di S. Tommaso: *Scire te volo pro certissimo, quod in isto loco est thesaurus meus electissimus, scilicet Reliquiae Sancti Thomae Apostoli mei, quae in nullo loco sunt multae, sicut in isto Altari incorruptae et indivisae:* E poco dopo: *Ideo dici et praedicari debet pro certissimo, quod sicut Corpora Apostolorum Petri et Pauli*

sunt in Roma, sic Reliquiae Sancti Thomae Apostoli mei sunt in Orthona. Nella Rivelazione poi parlasi dello trasporto fatto ad Ortona; ma nulla si dice, se le Ossa fossero trasportate ad Ortona da Edessa, o da Scio: *Nam cum illa civitas vastata esset, ubi primo Corpus istius Apostoli mei depositum fuit, tunc translatus est thesaurus iste permissione mea per quosdam amicos meos in hanc civitatem et positus in Altari isto.* E nell'aggiunta alle Rivelazioni raccontasi, che essendo S. Brigida inginocchiata avanti il Sepolcro di S. Tommaso in Ortona, le apparve il Santo, *et in eodem momento, nullo tangente, de ipsa Capsa Reliquiarum Sancti Thomae prodiit unum frusticulum unius Ossis Beati Thomae, quod recipiens Domina cum gaudio reverenter reservavit.* Questa stessa apparizione di S. Tommaso a S. Brigida mentre era in Ortona, si legge nella Bolla della di lei canonizzazione fatta da Bonifacio IX: *Cum autem spectabilis haec vidua de longa peregrinatione ad Orthonam etc. supervenisset etc. dum stans, Reliquias devotione solita visitaret, idem Apostolus devotae viduae apparens dixit: Dabitur tibi diu desideratum: et mox, nemine tangente, vel alias impellente, de Capsa Reliquiarum quoddam frustulum unius Ossis dicti Apostoli suapte viduae expectantis prosiliit ad manus, quod illa cum gaudio ac devotione recipiens, summa veneratione servavit:* ed essendo stata dubbia l'autorità di Bonifacio IX per cagione del noto scisma, fu la Bolla della Canonizzazione di S. Brigida, spedita da esso, dipoi confermata da Martino V, come abbiamo riferito nella nostra Opera *de Canonizatione Sanctorum,* ove anche abbiamo trattato del credito e dell'autorità delle Rivelazioni di S. Brigida. Finalmente Pietro Galatino, autore grave, al lib. 12. *de Arcanis* cap. 7. così scrive: *Orthonae maris, ubi sacratissimae Reliquiae Divi Thomae Apostoli in pretiosissimo monumento ex lapide onychino exciso honorificentissime reconditae, integrae atque indivisae quiescunt, uti Sancta Brigitta in Revelationibus sibi divinitus factis attestatar; quas ego Reliquias et oculis videre, et manibus attrectare merui:* dopo che riferisce il miracolo, del quale anche parla Giovambattista de Lectis, di un gran lume a foggia d'una torcia, accesa, che suol apparire nel Campanile della Chiesa, ove sono le Reliquie del Santo, per indicare, esser vicina una gran tempesta di mare; il che quantunque per lo più accada di notte, non è però, che alcune volte non sia anche accaduto di giorno.

35. Il celebre Vescovo Girolamo Osorio nella sua bella *Storia delle cose di Emmanuele Re di Portogallo,* dopo aver riferita la gran divozione che hanno avuta ed hanno alcuni Indiani al Santo Apostolo, così al lib. 3. verso il fine scrive del di lui Corpo: *Corpus illius in urbe quam Malipur appellant, quae ad Regnum Narsingae pertinet, sepultum est multis miraculis celebratum.* Ed il Maffei nelle sue *Storie dell' Indie* al lib. 8. racconta, che essendo morto Emmanuele Re di Portogallo, ed essendo stato Giovanni III il suo successore, fu da questi ordinato ad Edoardo Vicerè dell' Indie, che stesse attento alle cose sacre, e non tralasciasse veruna diligenza per ritrovare il Sepolcro di S. Tommaso Apostolo, estraendone decentemente le Ossa, e facendole custodire colla maggior decenza.

36. Ciò accadde l'anno 1521 o l'anno 1522, ed avendo Edoardo data la commissione ad Emmanuele Fria, esso fu quello che avendo inteso essere il Corpo dell'Apostolo sepolto in Meliapur, colà si portò con un Architetto, e con alcuni Sacerdoti: *Eduardus,* sono parole del citato Istorico, *Emmanueli Friae Praeposito Coromandelicae orae cum Sacerdotibus aliquot et Architecto id negotium dat. Profecti Meliaporem (nam ibi situm Apostoli Corpus audierant) aequatam solo ingentis amplitudinis urbem offendunt.* Prosiegue l'Istorico a descrivere

le vestigia d'un magnifico Tempio, nelle di cui mura e dentro e fuori erano dipinte varie Croci. Attesta essersi ritrovate alcune lapidi, le parole delle quali, giusta l'interpretazione data dai Periti, esprimevano, essere stato quel Tempio fabbricato da S. Tommaso Apostolo: *Apparuit loculus lapidea tabula tectus, in quam ab interiori parte incisae prisca gentis lingua, uti a peritis cognitum est, litterae testabantur; Templum id a Sancto Dei Apostolo quondam extructum.* Passa dipoi l'Autore a riferire, essersi scoperto un luogo in cui dicevasi da tutti quelli del Paese ch'era il Corpo dell'Apostolo, e che non avendo voluto il Fria prevalersi d'Indiani, commise ai Portoghesi l'alzar la pietra, sotto cui si credeva che fossero le sacre Ossa, che i Portoghesi intrapresero felicemente l'opera dopo essersi confessati e comunicati: *Adhibiti ad amovendum operculum Lusitani duo (nam Indis rem eiusmodi committere non visum) nonnisi noxis per sacram Confessionem expiatis, et reconciliato per Eucharistiam Deo, aggredi rem ausi:* e che finalmente furono ritrovate fra la calce e l'arena alcune bianchissime Ossa, vicino alle quali era una punta di lancia, un pezzo di bastone da viaggio, ed un vaso di creta; che sotto queste ossa fu ritrovato un cadavere di nero aspetto, creduto d'un discepolo di S. Tommaso, ed un altro cadavere creduto del Re Sagamo, che essendo nel colore simile all'altro, diede bastantemente a conoscere, che le prime Ossa erano le Ossa dell'Apostolo: *Immixta calci et arenae candidissima specie Ossa, et apposita lanceae cuspis, et viatorii baculi frustum, itemque vas fictile, fidem inventi demum sacri thesauri Lusitanis fecere. Sub haec repertum aliud cuiusdam e Thomae discipulis cadaver, caeterum tetro ac terreo aspectu, quemadmodum et Sagami Regis, ut, si alia argumenta defuissent, ex ipso propemodum colore dignosci Apostoli Ossa potuerint.* La relazione del Maffei descrive la Processione fatta in quell'occasione: *Commune gaudium solemni supplicatione pompaque et privatis omnium qui aderant studiis celebratum est.*

37. Termina col dire, che si fecero fare due belle urne d'argento, in una delle quali furono poste le Ossa del Santo, e nell'altra quelle dei discepoli, che furono collocate sotto l'Altare in un luogo occulto, e noto a due soli Portoghesi, che le chiavi del luogo furono dal Fria mandate al Vicerè, e che due anni dopo coll'opera d'un Padre Francescano furono le Ossa trasportate a Goa, nella qual città il Vicerè Costantino Briganzio faceva fabbricare una bella Chiesa in onore di S. Tommaso Apostolo: *Propositis deinde in ipso Altari arculis, adhibitoque custode, claves utriusque Emmanuel Frias Coccinum Praetori Menesio detulit. Hoc maxime modo per eos dies et Sacello et Religioni consultum. Biennio deinde post eadem Ossa intra ipsam arcam occulto loco, duobus tantum consciis Lusitanis, abdita, ac postremo Goam Constantino Brigantio Prorege, qui Divi Thomae Templum in ea urbe extruebat, a Fratre quodam Franciscano translata fuisse comperio.* Quanto è riferito dal Maffei, vien anche contestato dal Waddingo negli *Annali de' Minori* all'anno di Cristo 1523 num. 37. E molte altre cose più minute, appartenenti a questo ritrovamento, ed i prodigj che in quell'occasione e ne' tempi anche susseguenti accaddero, possono leggersi in Giovanni de Barros decad. 3. lib. 7. cap. 11., in Emmanuele de Fria nell'*Asia Portoghese* al tom. 1. part. 3. cap. 7. num. 11., nel Padre Vincenzo Maria di S. Caterina al lib. 2. de' suoi *viaggi alle Indie Orientali* cap. 1. e segg., nel Padre Antonio S. Roman nella *Storia* pure *delle Indie Orientali* al lib. 3. cap. 30.

38. Non può negarsi, che il ritrovamento delle Ossa di S. Tommaso in Meliapur nel principio del secolo decimo sesto, come poc'anzi si è detto, non porti seco qualche imbarazzo, e non dia fomento a varj dubbj. Imperocchè sembra, che

se le Ossa di S. Tommaso erano in Meliapur nel secolo decimo sesto, non potevano essere state trasportate tanti secoli prima ad Edessa, e da Edessa tanto tempo anche prima ad Ortona, come pure di sopra si è detto: o se ne' tempi accennati erano già state trasportate ad Edessa, e da Edessa ad Ortona, entra il sospetto, che le ossa ritrovate in Meliapur fossero di qualche altro Tommaso, ma non dell'Apostolo. Onde Monsignor Assemani nel tom. 3. della sua *Biblioteca Orientale* alla pag. 34 così scrive: *De pia Lusitanorum persuasione non vacat hic disserere. Tantum adverto, scriptores antiquos Syros, Graecos, Latinos, hac in re Lusitanis refragari, cum scribunt, Corpus Sancti Thomae a quarto usque Christi saeculo Edessam in Mesopotamiam translatum fuisse, ibique in eius honorem amplissimam erectam Basilicam, ad quam ex remotis Orbis regionibus Christiani religionis causa confluebant.* Ma a questi sospetti non mancano le sue risposte.

39. Osservano gli Autori, esser antica la costumanza, che essendo ridotti i Corpi de' Santi alle sole Ossa, una parte d'esse si conservi in un luogo, ed un'altra parte in un altro, esser ciò derivato dalla divozione de' Fedeli, ed anche dalla necessità, non potendosi gli Altari consecrare senza le Reliquie, ed essendo impossibile il poter avere un Corpo Santo intero da poter collocare sotto ciaschedun Altare, essersi Iddio compiaciuto d'operare miracoli e prodigj non meno ai Sepolcri ne' quali era l'intero Corpo d'un Santo, ma anche a quei Sepolcri, ne' quali era una parte benchè piccola delle loro Ossa, essere finalmente da ciò provenuto, pretendersi con pia gara dai Fedeli, che il medesimo Corpo dello stesso Santo sia, chi dice in un luogo, e chi in un altro, prendendo una parte pel tutto, che è lo stesso che dire, una parte delle Ossa per tutto il Corpo: il che premesso, restano affatto dileguati i conceputi sospetti in ordine al Corpo di S. Tommaso, cagionati dal ritrovamento in Meliapur, essendo assai facile il capire che, non il Corpo intero, ma una parte delle Ossa fu trasportata da Meliapur ad Edessa, da Edessa a Scio, e da Scio ad Ortona, che l'altra parte restò in Meliapur, e che questa è quella che fu ritrovata nel secolo decimo sesto, e che di poi dicesi che fosse trasportata a Goa: nè in verun modo può ammettersi, che le ossa ritrovate in Meliapur, fossero le ossa di qualche altro Tommaso, e non dell'Apostolo; sì perchè i contrassegni e gl'indizi furono a pro dell'Apostolo; sì perchè di sopra già si è veduto, che d'uno de' Tommasi, che si dicono andati all'India, con molto fondamento si crede, che non v'entrasse, e quanto agli altri che v'entrarono, non si sa, che vi morissero, o che, morendo, morissero con tal concetto, benchè falso, di santità, che potessero meritare il culto al loro sepolcro.

40. La disciplina, di cui poc'anzi si è ragionato, viene chiaramente esposta dal Ferrando nelle sue *Disquisizioni delle Reliquie* al lib. 1. cap. 4. art. 2. e da molti altri. Ma a noi dee bastare l'autorità del gran Padre degli Annali il Cardinal Baronio, che negli Annali all'anno di Cristo 55 num. 14. e 15. chiaramente discorre della pratica della Chiesa, e de' Fedeli, e nelle Note al Martirologio Romano al giorno 3 di Luglio l'applica al caso di cui si tratta. Ecco le di lui parole negli Annali: *Cum igitur eamdem virtutem in exigua parte Reliquiarum Martyris, quae in toto sit Corpore, inesse experimento ipse,* parla di Dio, *testetur, inde evenit, ut Corpus unius Martyris in plures interdum partes dividi soleret, recondique in diversis Altaribus, quae sepulchra sunt Martyrum, ut auctoritate Divinae Scripturae constat, inde fortasse accidit, ut cum unius eiusdemque Martyris diversis in locis Reliquiae conditae haberentur, et aeque ac integrum Corpus ubique horum locorum conditum esset, eadem miracula sint operata,*

unius eiusdemque Martyris Corpus diversis in locis haberi dicatur. Tolerabilis error, cui non hominum impostura, sed exuberans Divina largitas praebuit occasionem, dum quod ob virtutis praestantiam sit unius eiusdemque Martyris erecta memoria, vel excitatum sepulchrum, quod esse consuevit Sacrum Altare, quisque apud se Corpus ipsius haberi est opinatus. Ed ecco le di lui parole nelle Note al Martirologio Romano: *Non omittimus dicere, quod Hieronymus Osorius Episcopus Silvensis Lusitaniae lib. 3. res Indicas prosecutus, testatur, Indos nuper recipientes Evangelium affirmare, penes se esse Corpus Sancti Thomae Apostoli, a quo olim acceperunt Evangelium, illudque usque hodie multis fulgere miraculis, sed cum de translatione Edessam facta luce clarius constet, dicere de hoc cogimur, quod frequenter de aliis reperitur, nempe unius Corporis partes in diversa loca distributas occasionem dedisse multis opinandi, vel hic, vel alibi, contineri unum idemque Corpus.* E concorda mirabilmente il Fiorentini in *Indiculo Apostolorum* alla pag. 148: *Necesse est, quocumque modo Edessam ex Indiis Sancti Thomae Corpus translatum fuerit, ipsius tantum portionem fuisse, cum Maphaeus et alii in Historiis Indicis testes sint etc. sub Ioanne III Rege Lusitaniae Sancti Thomae Corpus inventum cum lanceae cuspide, viatoris baculi portione, et vase fictili, idemque biennio post Goam in Divi Thomae Templum fuisse translatum.*

41. E quando mai da qualcheduno si rispondesse, non essere cosa facile il ritrovare ne' secoli da noi più remoti l'uso di separare una parte delle Ossa d' un Corpo Santo dall'altra parte che resta nel luogo, ove il Corpo è sepolto, oltre ciò che da Noi è stato detto quando discorrevamo del Corpo di S. Andrea, ove facemmo la distinzione fra la Chiesa d' Oriente, e quella d'Occidente, e fra la Chiesa Romana, e le altre Chiese, ci contenteremo di rimettere chi legge queste nostre fatiche a quanto hanno scritto in tal proposito il Lupo *sopra il Can. 7. del Concilio settimo Generale* l' Autore della *Dissertazione storica sopra la Mano destra di S. Giovanni Battista* stampata in Roma l'anno 1738 alla part. 1. art. 2. e segg., il Raulin nella cit. dissert. 2. num. 52. e segg., appresso i quali si possono vedere le inconcusse prove dell'accennata disciplina anche nei primi secoli della Chiesa. Monsignor Fontanini nella sua *Disquisizione sopra il Corpo di S. Agostino* al cap. 34. sostiene, che la disciplina di non separare le Ossa dei Corpi de' Santi e di lasciarli tali quali erano ne' luoghi ne' quali erano sepolti, durasse sino al secolo ottavo, ed al Pontificato di Stefano II, ma esso stesso nella sua Dissertazione *De Corona Ferrea* al cap. 2. sostiene il contrario.

42. Finalmente, quando mai si replicasse, non esser questo ragionamento adattabile al caso di cui si tratta; imperocchè gl' Indiani sostengono, essere appo loro tutto l'intero Corpo di S. Tommaso, avendo Giovanni Patriarca dell'Indie nell'anno 1120 attestato al Pontefice Calisto II alla presenza di varj Cardinali, che ogni anno l'Apostolo S. Tommaso dava la Comunione al suo popolo, porgendo la mano agli uomini degni, e ritirandola dagl'indegni, come raccontano varj e gravi Autori raccolti da Tommaso Stapletone nella sua Opera dei tre Tommasi alla pag. 21 ove ciò attribuisce all'esistenza di tutto il Corpo, e scrivendo Odone Abbate verso l'anno 1135 nella sua lettera al Conte Tommaso, che è intera appresso il Padre Mabillon ne' suoi antichi Analetti al pag. 464, esser esso stato presente, quando un Arcivescovo dell'India attestò con giuramento ad Innocenzo II che nella Festa di S. Tommaso ogni anno l'Arcivescovo dell' India andava al di lui sepolcro: *In ipsa autem solemni die collectis in unum totius Provinciae Proceribus, omnique clero et populo, post multas lacrymas altaque suspiria, Archiepiscopus cum sui sociis ordinis ad Beati Apostoli*

pheretrum accedit, et ex eo cum magna reverentia Corpus levatum in Cathedra Pontificali decenter collocat, primusque tanti Advocati pedibus advolutus, oblationis suae munere Apostolum honorat, e che il Santo riceveva le oblazioni de' Cattolici, e ricusava quelle degli eretici: diremo con ogni rispetto, non essere i predetti fatti bastantemente provati, come anche riflette il Raulin nella cit. dissert. 2. al num. 56. e 57. e quando fossero bastantemente provati, non potersi da essi inferire l'esistenza di tutto il Corpo, potendo Iddio far apparire prodigiosamente il Corpo di S. Tommaso non solo ne' luoghi ove è una parte delle di lui ossa, ma altresì ne' luoghi ne' quali non ve n'è una minima Reliquia.

43. Gli antichi fanno sovente menzione d'un Vangelo dell' Infanzia del Salvatore. L'Opera è piena di miracoli che diconsi fatti dal Salvatore nella sua infanzia. S. Ireneo l'attribuisce ai Marcosiani, setta dipendente da quella de' Gnostici, capaci d'inventare ogni sorte di bugia. Il Cotelerio ha dato fuori un frammento greco d'un Vangelo dell' Infanzia di Gesù Cristo, attribuito a S. Tommaso, che è differente dall'altro di cui poc'anzi si è parlato. Gli eruditi vanno motivando, se questo sia quel Vangelo di S. Tommaso, del quale fanno menzione Origene ed Eusebio di Cesarea, e che da Gelasio Papa è posto nella classe de' libri apocrifi: e v'è chi pensa, che questo sia quel Vangelo, che S. Cirillo di Gerusalemme attribuisce a Tommaso discepolo di Manete, del quale altrove si è parlato. Veggasi il Ceiller nella *Storia Generale degli Autori Sacri ed Ecclesiastici* al tom. 1. pag. 482, num. 3. Per lo che può conchiudersi, non aver S. Tommaso lasciato veruno scritto, nè verun Vangelo, come anche conchiude Natale Alessandro nel tom. 3. della *Storia Ecclesiastica* della stampa di Parigi *del 1714* al secolo primo cap. 12. art. 2. §. 6 pag. 39, e concorda il Calmet nel tom. 7. de' *Commenti sopra la Sacra Scrittura* nella sua Dissertazione *sopra gli Evangeli apocrifi.*

XXVII DICEMBRE.

Festa di S. Giovanni Apostolo.

Si veggano il *Cotelerio*, *Dupin* nella Biblioteca, *Sisto Senese Cave,* il *Bellarmino* grande De Scriptoribus ecclesiasticis, *Natale Alessandro* nel primo secolo, *Huezio* nella Dimostrazione Evangelica e si segnino i luoghi ove parlano dei Vangeli dei SS. Matteo, Marco, Luca e Giovanni; e dell'Apocalisse di S. Giovanni.

Si vegga il P. *Le Quien* nell'*Oriens Christianus* per vedere se tratta della fondazione delle Chiese d'Asia, fatta da S. Giovanni Evangelista, e particolarmente della Chiesa di Tiatira.

Si vegga l'ultima Opera di Mons. *Fontanini* sopra Aquileja, per vedere se v'è cosa veruna del Vangelo di S. Marco.

Si vegga il Cardinale *Rusconi* de Basilica Lateranensi, il *Panvinio* ed il *Severani* delle VII Chiese, se parlassero della Tunica di S. Giovanni come anche oggi esistente nella detta Basilica.

Si veggano il *Baillet,* ed il *Saurin* ne' Discorsi sopra il nuovo Testamento.

1. Scrisse S. Giovanni Evangelista il Vangelo, tre lettere, e l'Apocalisse, opere tutte memorate nel Canone delle Divine Scritture del Sacro Concilio di Trento *alla Sess. 4.* nel Decreto *de Canonicis Scripturis.* Vi sono altre opere che por-

tano il nome di S. Giovanni, ma che sono apocrife, come ben dimostra Giovanni Lamy *de Eruditione Apostolorum* alla pag. 403.

2. Il Salmasio solo è quello che dice, che questo Vangelo fu scritto in Ebreo. Gli altri tutti dicono che fu scritto in Greco. Il Padre Lamy nella Prefazione all'Apparato sopra il Commentario dell'Armonia Evangelica al cap. 7. confessa non esservi argomento sicuro per fissare il tempo in cui dagli Evangelisti furono scritti gli Evangelj: *Tantummodo constat Evangelium a nullo Evangelista scriptum statim post delapsum in Apostolos Spiritum sanctum. Pluribus annis elapsis Matthaeus, serius Marcus et Lucas scripsere, Ioannes, omnium fere consensu, desinente primo aerae nostrae saeculo.*

3. Fu dunque S. Giovanni l'ultimo degli Evangelisti nello scrivere il Vangelo e quattro moderni eruditi, il Tillemont *sopra S. Giovanni Evangelista* all'art. 8. tom. 1., il Calmet nel suo *Ragionamento sopra il Vangelo di S. Giovanni,* il Ceillier nella sua *Storia generale degli Autori sacri* al tom. 1. cap. 5. art. 2. pag. 369., il Baillet nella *Vita di S. Giovanni* ai 27 di Dicembre num. 10. appoggiandosi agli antichi documenti, attestano che S. Giovanni non s'indusse a scrivere il suo Vangelo, se non dopo aver letti, esaminati, ed approvati gli Evangelj dei tre altri Evangelisti, e con animo di supplire a ciò che potevano aver essi tralasciato singolarmente intorno a quel che risguardava la dottrina del Salvatore, i Misteri della sua Incarnazione, e della sua Divinità, essendosi i predetti altri tre Evangelisti piuttosto applicati ad esporci le particolarità dei Miracoli del Redentore, che ad isvelarci que' segreti, de' quali per avventura i popoli non si trovavano per anche a sufficienza capaci, allor che a scrivere cominciarono. E Sisto Senese nel lib. 1. della *Biblioteca Santa* alla sez. 1. aggiugne, che pregato S. Giovanni dai Vescovi dell'Asia scrisse il suo Vangelo, che approvò quanto era stato scritto da Matteo, da Marco, e da Luca, ma che avendo questi tessuta la storia del solo anno in cui il Redentore patì, dopo che S. Giovanni Battista era stato posto prigione, fu da S. Giovanni Evangelista intrapreso l'assunto d'esporre gli atti del tempo antecedente alla carcerazione del predetto Battista.

4. Tralascieremo le dovute lodi che si dànno dai Padri a questo Vangelo, essendo già state raccolte dai sopraccitati Autori. Solamente porteremo qui un Sermone che è nel tom. 12. delle Opere di S. Giovanni Grisostomo dell'ultima stampa alla pag. 412 che è passato in tutti i Manoscritti e per molti secoli come opera genuina del detto Santo Padre, ma che non meno dal Savilio, che dal Montfaucon viene attribuito a Severiano Vescovo di Gibali, che visse, come il Grisostomo, nel fine del quarto secolo, e fu da lui spesse volte chiamato a predicare in Costantinopoli. Dice questo rispettabile Autore, che gli altri tre Evangelisti furono come lampi, ma che S. Giovanni Evangelista fu il fulmine, essendo solito il fulmine a scoppiare dopo i lampi: *Quid agitur? Quia praecesserant tanta verbi fulgura, sequitur demum, ut dixi, tonitru theologiae, quod multos sublimitate sua percellat, sed benedictionis imbres emittat.*

5. Sino dal principio della Chiesa fu da tutti ricevuto come testo canonico delle Divine Scritture questo Vangelo. Alcuni soli eretici, che perciò furono chiamati Allogori, non l'ammisero; ed i Sociniani ne rigettano il principio, perchè confuta la loro eresia: ed alcuni eruditi muovono qualche controversia sopra alcune parti del predetto Vangelo.

6. Nel capitolo ottavo, è noto a ciascheduno, riferirsi il fatto della donna colta in adulterio, che Gesù Cristo assolvette e liberò dagli accusatori: *Vade, et iam amplius noli peccare.* Questa storia nel tempo d'Eutimio Monaco Greco, che visse

nel secolo duodecimo, non si ritrovava ne' migliori esemplari delle Bibbie, o se vi si ritrovava, era notata come falsa. S. Girolamo nel dialogo secondo contro ai Pelagiani al cap. 3. attesta, che nel suo tempo mancava in molti esemplari Greci e Latini. Ed Origene, i SS. Giovanni Grisostomo e Cirillo d'Alessandria, Nonno e Teofilatto, che hanno commentato il Vangelo di S. Giovanni, nè punto nè poco hanno parlato della storia dell'adultera. Queste sono le ragioni del dubitare. Ma esse non sono di molto peso: imperocchè sebbene nel tempo di S. Girolamo non si ritrovava la storia in molti esemplari, lo stesso però S. Girolamo l'ebbe per vera e canonica, essendosene servito nello stesso luogo contra i Pelagiani. S. Ambrogio, che viveva nello stesso tempo, nella sua *lettera 52.* e nel lib. 3. *de Spiritu Sancto* al cap. 2 ci assicura, che questa storia è stata sempre celebre nella Chiesa, e v'impiega una lettera intera per ispiegarla. S. Agostino *nel tratt. 33. sopra S. Giovanni,* e *nel lib. 4. de consensu Evangelistarum* al cap. 10 fa lo stesso, ancorchè sapesse, che la storia dell'adultera mancava in alcuni esemplari, e *nel lib. 2. de adulterinis coniugiis* al cap. 7. espone il motivo per cui alcuni scioccamente l'avevano levata dal sacro testo, avendo creduto, che da essa potessero le donne maritate facilmente indursi a credere, che l'adulterio non fosse un gran peccato: *Sed hoc videlicet infidelium sensus exhorret, ita ut nonnulli modicae, vel potius inimici verae fidei, credo metuentes peccandi impunitatem dari mulieribus suis, illud quod de adulterae indulgentia Dominus fecit, auferrent de codicibus suis, quasi permissionem peccandi tribuerit, qui dixit: deinceps noli peccare: Aut ideo non debuerit mulier a medico Deo illius peccati remissione sanari, ne offenderentur insani.* Il Dupin nella *Dissertazione Preliminare sopra la Bibbia* al lib. 2. cap. 2. pag. 146 porta tutta la materia, ed in ultimo conchiude, esser cosa naturale il dire, che ne' primi secoli della Chiesa in alcuni esemplari del Vangelo di S. Giovanni era l'istoria dell'adultera, ed in altri non era. Si possono vedere Natale Alessandro nella *Storia ecclesiastica del secolo primo* cap. 12. art. 2. § 1. num. 10., il Sandini nella *Storia Apostolica,* e si può anche leggere il Maldonato *sopra questo capo ottavo del Vangelo di S. Giovanni,* ove con molta energia tratta questo punto, e con ragione si maraviglia dell'ardire di tal uno, che lascia questo punto indeciso, dopo che il Sacro Concilio di Trento *nel luogo citato* ha definito non solo quali siano i libri canonici, ma ha fulminato l'anatema ancora contro chi non gli accetta tutti intieri con tutte le loro parti, come sono nell'antica vulgata edizione.

7. Nell'ultimo capitolo del Vangelo di S. Giovanni al vers. 24. si leggono le seguenti parole: *Hic est discipulus ille qui testimonium perhibet de his, et scripsit haec, et scimus quia verum est testimonium eius.* Alcuni Cattolici hanno creduto, essere state queste parole aggiunte da qualchedun altro, e forse anche da tutta la Chiesa per conciliare la dovuta autorità a quanto S. Giovanni aveva scritto nel Vangelo. Ma con molta ragione il Maldonato sopra questo testo al num. 24. sgrida chi ha parlato, o scritto così, essendo troppo chiare le parole del Concilio di Trento. Riflette saviamente, che non vi è veruno degli antichi, che abbia mosso questo dubbio. Ed avverte, che quel sentimento poc'anzi accennato è uniforme a quanto lo stesso S. Giovanni scrisse nella prima epistola sua canonica: *Quod fuit ab initio, quod audivimus, quod vidimus oculis nostris, quod perspeximus, et manus nostrae contrectaverunt de verbo vitae, annuntiamus vobis.*

8. Il Grozio impegnato per sostenere questa novità, *ne' suoi Commentarj sopra S. Giovanni* al cap. 20. num. 30. e 31. sembra passare più oltre, additando

che S. Giovanni finì il Vangelo nel *cap. 20.* antecedente al *num. 31.* in quelle parole: *Haec autem scripta sunt ut credatis, quia Iesus est Christus filius Dei, et ut credentes vitam habeatis in nomine eius:* ed aggiugne, che il capitolo seguente, che è il vigesimo primo, sia opera della Chiesa d'Efeso, che credette doverlo inserire nello stesso Vangelo, per torre di mezzo la falsa credenza, che S. Giovanni non fosse morto, *essendovi in questo cap. 21.* le parole altre volte da Noi e da altri valutate per istabilire il punto, che S. Giovanni morisse. Il Calmet, ed il Ceillier, impugnano fortemente quest'asserzione del Grozio. Si possono anche leggere l'Huezio *Demonstr. Evangel.* proposit. 1. §. 6., il Dupin *Dissert. preliminar. nella nuova Biblioteca degli Autori Ecclesiastici* al lib. 2. cap. 2. § 6., il Sandini quando tratta di S. Giovanni Apostolo alla pag. 137. E chi legge con mediocre attenzione il Vangelo di S. Giovanni, riconoscerà, che la sua intenzione era di finirlo nelle ultime parole del capo vigesimo poc'anzi riferite, e che essendogli di poi sovvenuto, che v'erano altre cose che aveva tralasciate, e che meritavano d'essere scritte, e che passassero alla notizia della posterità, aggiunse al capo vigesimo primo, nulla curando di levare quell'ultime parole del *cap. 20.* che aveva poste, quando credeva di dovere con esso finire il suo Vangelo, sostituendo altre finali nel *cap. 21.* Nè questa è cosa nuova. S. Paolo nella sua Lettera ai Romani al *cap. 15.* così scrive: *Deus autem pacis sit cum omnibus vobis. Amen.* Queste parole senza dubbio dimostrano il fine della lettera; e pure dopo il *capo 15.* passa al cap. 16. con cui finisce la lettera. Nè leva le parole finali del *cap. 15.* ma nel fine del *cap. 16.* vi pone un altro ultimo termine conceputo colle seguenti parole: *Soli sapienti Deo per Iesum Christum, cui honor et gloria in saecula saeculorum. Amen.* Altre cose sono state da noi portate in questo proposito, quando nella part. 1. delle *Feste del Signore* abbiamo discorso di questo capitolo 21. del Vangelo di S. Giovanni, come può vedersi al *num. 441.*

9. Sieguono le lettere, e queste sono tre. Nella prima confuta quelli che negavano la necessità delle buone opere, quelli che dividevano Gesù Cristo, e sostenevano, che Gesù non era il Cristo, quelli che credevano, che Gesù Cristo non fosse venuto che in apparenza. Questi sono i principali errori, che nella prima Lettera s'impugnano, e che venivano insegnati da Simone Mago, da Cerinto, e da altri loro emissarj.

10. Nella seconda lettera loda la pietà d'alcuni, e si congratula che stiano fermi nella verità e nella dottrina che avevano ricevuto sin nel principio. Aggiunge esservi molti impostori, che non confessano, che Gesù Cristo sia venuto in carne; e dice che chi ciò non ammette, è un seduttore ed un anticristo, che per questa cattiva dottrina è d'uopo aver orrore; ed in questa occasione dichiara, che non si deve aver fratellanza con gli eretici, e nemmeno salutarli.

11. Nella terza loda la fermezza d'un certo Cajo nella fede, la sua carità verso i fratelli, e particolarmente forestieri, dicendo, che questi ne avevano resa pubblica testimonianza in presenza della Chiesa, ch'erano ben meritevoli del trattamento fatto loro, avvegnacchè avevano intrapreso il viaggio unicamente per servigio ed in nome di Dio, non avendo voluto ricevere cosa veruna dai proprj parenti ed amici che erano Gentili. Lamentasi finalmente di Diotrife, che per la sua ambizione sovvertiva tutta la Chiesa, e rende per lo contrario vantaggiosa testimonianza alla virtù di Demetrio.

12. La prima lettera si crede inviata ai Parti, che è lo stesso che dire, ai Cristiani che erano nella Persia, che in quel tempo era sotto il dominio de' Parti: onde Natale Alessandro nella *Storia ecclesiastica del secolo primo* cap. 2. § 4.

num. 5. così scrive: *Epistolam Sancti Ioannis ad Parthos missam tradunt veteres, quo nomine et Persae quoque, et aliae plures Orientis nationes intelliguntur, apud quas erant plurimi Iudaei ex antiqua dispersione.* In questa prima Lettera non si vede il nome dell'autore nè al principio, nè nel corpo, nè nel fine. Ma lo stile, la maniera di ragionare, i principj a' quali s'appoggia, la carità di cui è ripiena, e che risplende in ogni parte della lettera detta, abbastanza dimostrano, esserne S. Giovanni Evangelista l'autore. E questa lettera è sempre stata tenuta nella Chiesa per canonica, e per lettera di S. Giovanni: ed in ciò tutti concordano.

13. Nella seconda e terza lettera l'autore prende il nome di vecchio, *Senior*. Le seconda lettera è indirizzata ad una certa Eletta e figli di essa: *Electae dominae, et natis eius:* e la terza ad un certo Cajo: *Caio carissimo, quem ego diligo in veritate.* Nè dee recar maraviglia, che nella seconda e terza lettera manchi il nome dell'autore; sì perchè manca anche nella prima, come abbiamo veduto, e ciò non ostante è mai sempre stata tenuta per canonica, e per opera di S. Giovanni; sì perchè non è stato stile degli Apostoli di mettere in ogni lettera il proprio nome, o inserirvi la dignità d'Apostolo, come si vede nella lettera di S. Paolo agli Ebrei. Chi fosse poi quell'Eletta, a cui fu indirizzata la seconda lettera, non si può dir di sicuro; essendovi chi crede, che fosse indirizzata ad una Chiesa prediletta dall'Apostolo, e chi ad una Dama di gran qualità, ed ai figli d'essa veri seguaci di Cristo: ed a questo sentimento si mostra proclive il Tillemont *nella Nota 14. sopra la vita di S. Giovanni Evangelista.* Lo stesso succede in ordine a quel Cajo, a cui è indirizzata la terza lettera; essendovi chi crede, che fosse quel Cajo di Corinto, di cui parlano S. Paolo nell'epistola *ad Romanos cap. 16. num. 23.* e S. Luca negli Atti al cap. 19. num. 29. altri, che fosse quel Cajo Deteo, del quale pure parla S. Luca negli Atti al cap. 20. num. 4., ed altri un altro Cajo terzo, differente dai due predetti.

14. Queste due lettere, seconda, e terza, sono state altre volte avute in concetto di dubbie, come può vedersi appresso Eusebio al lib. 3. cap. 24. In altri tempi sono state attribuite ad un altro Giovanni Prete, che fu sepolto in Efeso: *Reliquae autem duae,* sono parole di S. Girolamo, quando discorre di S. Giovanni Apostolo nel suo Trattato degli Scrittori ecclesiastici, *Ioannis Presbyteri asseruntur, cuius hodie alterum sepulchrum apud Ephesum ostenditur, et nonnulli putant, Ioannis Evangelistae esse.* Noi ora non intendiamo di fare un Trattato sopra questa materia, e di combattere coi Grozio ed Erasmo, che hanno preteso d'impugnare la canonicità di queste ultime due lettere. Abbiamo tre gran Campioni per la verità cattolica che sostiene, esser canoniche tutte e tre le dette lettere, ed esser opera di S. Giovanni Evangelista. Il primo è l'Huezio nella *Dimostrazione Evangelica* alla proposiz. 1. num. 7. ed 8. Il secondo poi è il Calmet che nella Prefazione sopra la seconda lettera dimostra, che benchè per qualche tempo non fossero le ultime due lettere universalmente ricevute nel Canone delle Scritture, non può però mai dirsi che fossero assolutamente rigettate, anzi che, incominciando dal primo secolo sino al quarto ed al quinto, nel qual tempo furono universalmente riconosciute per canoniche, furono spesso da molti Padri citate come Sacre Scritture. Il terzo è il Ceillier, che nel tom. 1. della Storia generale de' sacri Autori al cap. 10. pag. 445 sostiene e dimostra, che dopo il fine del quarto secolo tutti i Padri ed i Concilj sono stati perfettamente concordi nel ricevere queste ultime due lettere come lettere canoniche, e come scritte dall'Apostolo S. Giovanni, essendovi nella seconda e nella terza lo stesso carattere di carità e di dolcezza, che è nella prima. Pregevole pure è la fatica fatta sopra quest'argomento dal Tillemont *nella Nota 13.*

sopra S. Giovanni Evangelista. Ed il Dupin *nelle sue Dissertazioni preliminari sopra la Bibbia* al tom. 2. lib. 2. cap. 2. § 11. osserva anche in queste due lettere il carattere particolare di S. Giovanni Apostolo.

15. Il citato Ceillier nello stesso cap. 10. tratta colla solita accuratezza la questione troppo arditamente promossa da alcuni, che le parole che si leggono nel capo quinto della prima lettera di S. Giovanni: *Quoniam tres sunt, qui testimonium dant in Coelo, Pater, Verbum et Spiritus Sanctus; et hi tres unum sunt,* non siano di S. Giovanni, ma che siano state aggiunte, mancando in alcuni esemplari. Noi stessi ci siamo ingegnati di confutare questa erronea opinione nella nostra Opera *de Canonizatione sanctorum* al lib. 3. cap. 9. num. 5. Potressimo rimettere il nostro leggitore alla detta nostra opera; ma più volentieri lo rimettiamo al detto Ceillier, che con tanta maggior erudizione ed ampiezza di notizie e d'argomenti ha pienamente esaminato il punto e dileguati i sofismi degli avversarj.

16. Il Lamy nel suo *Trattato de Eruditione Apostolorum* alla pag. 397 dice d'aver rivoltati i Codici Fiorentini manoscritti del nuovo Testamento, e non aver in verun Codice Greco rinvenute le predette parole; averle bensì ritrovate in alcuni Codici Latini poste in margine. Faressimo torto alla probità ed erudizione del predetto Autore, se credessimo aver esso scritto quello che ha scritto, per gettarsi al partito di Grozio e d'Erasmo, tanto più che l'Erasmo ritrattò il suo errore, e nell'ultima edizione del nuovo Testamento non lasciò d'inserire il passo di cui si tratta, come osserva Natale Alessandro nella *Storia ecclesiastica del secolo primo* al cap. 12. sotto il num. 5: *Hinc Erasmus priorem emendans errorem, hunc versum Sancti Ioannis posteriori suae novi Testamenti editioni inseruit.* Crediamo dunque, che la sua idea sia stata di far apparire la sua per altro nota diligenza nel rivoltare i Codici antichi; e lo stesso anche crediamo di lui, quando poco prima lasciò scritto, che nemmeno al giorno d'oggi la Chiesa Sira abbraccia le due ultime lettere di S. Giovanni o le tiene per canoniche: imperocchè esso meglio d'ogni altro sa, che il sentimento d'una nazione particolare, infetta di scisma, non merita d'essere contrapposto all'universale approvazione di tutte l'altre, ed alle definizioni de' Concilj. E quanto ai Codici Fiorentini, non è fuor di proposito l'avvertire qui, che Roberto Stefano in una sua Scrittura stampata *l'anno 1550* attesta, che di sedici Codici Greci, che aveva presso di sè, sette ve n'erano, ne' quali mancavano le dette parole, che negli altri nove si ritrovavano: quali pure furono ritrovate nei Codici Greci, dei quali si servirono gli editori dell'edizione Complutense del Cardinale Ximenes.

17. L'ultima Opera di S. Giovanni Evangelista è l'Apocalisse, di cui così scrive S. Girolamo nella lettera a Paolino: *Tot habet sacramenta, quot verba. Parum dixi, et pro merito voluminis laus omnis inferior est. In verbis singulis multiplices latent sententiae.* E con uguale lode parla di quest'Opera Dionisio Alessandrino appresso Eusebio al lib. 7. della *Storia ecclesiastica* al cap. 20. Fu scritta in Greco; ed è un paradosso dello Scaligero, quando disse, ch'era stata scritta in Ebreo. Quest'Opera fu composta da S. Giovanni nell'Isola di Patmos, come evidentemente si raccoglie *dal cap. 1. al vers. 9: Ego fui in Insula, quae appellatur Patmos, propter verbum Dei, et testimonium Iesu.* Apocalisse vuol dire rivelazione; e questa grande Opera è indirizzata alle sette principali Chiese dell'Asia, o sia agli Angeli di quelle Chiese, che vuol dire ai loro Vescovi, e dandosi a questi alcune ammonizioni, ciò sembra fatto, non per riprenderli, ma per accennare i difetti riprensibili de' loro popoli. Si riferiscono nell'Opera

le visioni risguardanti lo stato generale della Chiesa estesa per tutto l'Imperio Romano. Sono pronosticate le persecuzioni che doveva soffrire o dai Giudei, o dagli Eretici, o per parte dei sette Imperadori Romani, Diocleziano, Massimiano, Ercole Galero, Massimino, Severo, Massenzio, e Licinio; le vittorie che doveva riportare, la vendetta di Gesù Cristo sopra i persecutori, ed inoltre si descrivono gli accidenti che debbono succedere nella fine del Mondo, e la sovrana felicità dei beati in Cielo dopo la risurrezione generale. Sopra l'Apocalisse ultimamente hanno scritto il celebre Bossuet Vescovo di Meaux, Chétardie Curato di S. Sulpizio in Parigi, ed il Dupin: ed il Calmet nella sua Prefazione sopra l'Apocalisse all'art. 4. confessa, che quando prese a commentarla, lo fece di poco buona voglia, avendo creduto, che la spiegazione fosse impossibile agli uomini senza una rivelazione particolare, e che chi prima di lui l'aveva commentata, parevagli un uomo che camminasse senza lume nel mezzo delle tenebre; ma che poi avendola esaminata a fondo, l'aveva ritrovata un'Opera mirabile, e particolarmente perchè preso una volta che sia il filo della storia, alla quale allude, sembra a chi legge di leggere una storia scritta in figure, o abbellita con gli ornamenti della poesia.

18. Ne' primi secoli alcuni sostennero, che l'Opera non era di S. Giovanni: altri, ch'era dell'eresiarca Cerinto, ingannati dall'aver questo eresiarca scritta un'altra Apocalisse simile in qualche cosa a quella dell'Apostolo. S. Dionisio Alessandrino credette il Libro composto da un uomo santo, chiamato Giovanni, la citò qualche volta come libro della Scrittura; ma ebbe difficoltà a credere, che fosse Opera dell'Apostolo, sembrandogli, che lo stile fosse differente da quello del Vangelo e delle lettere. Ed il concilio di Laodicea facendo nel Can. 60. menzione de' libri del nuovo Testamento, non parla dell'Apocalisse.

19. Chiare però sono le testimonianze anche de' primi Padri per l'Opera di cui si tratta, cioè per la sua canonicità, e pel suo vero Autore, cioè S. Giovanni Evangelista. Questi sono i SS. Giustino ed Ireneo, Tertulliano, S. Ippolito Vescovo e Martyre, Origene, Eusebio nella sua Cronaca, i SS. Atanasio, Basilio, Gregorio Nisseno, Ambrogio, Epifanio, Girolamo, Agostino, Giovanni Grisostomo: ed essendovi fra questi alcuni, che sono stati discepoli degli Apostoli, ciascheduno può facilmente comprendere, doversi il giudizio di questi preferire a tutti gli altri posteriori di tempo, nè restare in verun modo oscurato lo splendore di questa grand'Opera da alcune picciole nuvole insorte contro di essa nel terzo e nel quarto secolo, essendo esse insorte in alcune Chiese particolari, e non avendo potuto impedire, che infine la Chiesa universale non l'abbia ricevuta e venerata come Opera di S. Giovanni, e non l'abbia inserita nel Codice de' Libri canonici. Calvino e Lutero non si sono sottoposti al giudizio della Chiesa; ma Teodoro Beza non ha avuta difficoltà di opporsi in ciò a Lutero: ed oggidì i Protestanti ammettono per canonica l'Opera dell'Apocalisse. Il Cave scrittore eterodosso nella sua Opera *degli Scrittori ecclesiastici nel secolo Apostolico* alla pag. 12 dopo aver riferito, che il libro dell'Apocalisse non è stato sempre tenuto nel numero de' Libri Canonici, d'esso poi così ingenuamente discorre: *Tandem vero summo totius ecclesiae consensu tamquam geminus Apostoli Ioannis foetus receptus est.* Ed a questo sentimento anche si sottoscrive l'Autore benchè eterodosso Giovanni Deutschmanno nella sua *Dissertazione de Libris Apocryphis* nel Tesoro delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento; stampato in Amsterdam *l'anno 1702* pag. 874 e pag. 877.

20. Quanto sin ora abbiamo detto, può leggersi diffusamente comprovato dal Calmet nella sua *Prefazione sopra l'Apocalisse* all'art. 3., dal Ceillier nel tom. 1.

della *Storia generale degli Autori Sacri* al cap. 12. num. 5., dal Tillemont *nella Nota 9. sopra la vita di S. Giovanni,* dal Sandini nella *Storia Apostolica,* dal Lamy nella sua più volte citata Opera *de Eruditione Apostolorum* alla pag. 399, dal Cardinal Gotti nel tom. 1. della *Verità della Cristiana Religione* nel Trattato *dell'autorità dei Libri della Religione Cristiana* al cap. 3. § 7., e prima di questi dal Dupin nelle sue *Dissertazioni Preliminari sopra il nuovo Testamento* al tom. 2. lib. 2. cap. 2. § 13., e dall' Huezio nella sua *Dimostrazione Evangelica* proposiz. 1. num. 9. Nè lasciano questi eruditi Autori di rispondere alla diversità dello stile fra il Vangelo e le lettere da una parte, e l'Apocalisse dall'altra: potendo la diversità dello stile nella stessa persona derivare dall'età, dalle circostanze de' tempi, dalla disposizione dello spirito, e dalla materia di cui si tratta. Salomone ne' Proverbj è serioso, e non parla che per sentenze; nell'Ecclesiaste usa ragionamenti e prove; nel Cantico de' Cantici espressioni tenere ed appassionate. Dionisio Alessandrino appresso Eusebio nel lib. 7. della *Storia ecclesiastica* al cap. 25. ammira nel Vangelo di S. Giovanni non meno le parole, che la sintassi: *Nihil in eo opere barbaricum horret, ut collatum a Deo sanctissimo Auctori non luminis tantum et scientiae, sed etiam eloquij donum esse videatur.* E quando ciò non si potesse dire dell'Apocalisse, è molto facile indovinarne la causa non avendo per avventura esso potuto avere in Patmos quegli ajuti per la politezza della lingua, che ebbe in Efeso. Gli Alogi opponevano all'Apocalisse, che fosse stata indirizzata alla Chiesa di Tiatira, qual Chiesa non v'era: ma, se non era nel tempo loro, ciò non fa, che non fosse nel tempo di S. Giovanni; anzi, nominandola, si dee presumere, che vi fosse, come assai bene argomenta il Dupin nelle sue *Dissertazioni Preliminari* al tom. 2. *sopra il nuovo Testamento* della stampa di Parigi del 1701, pag. 239 nel che risponde assai meglio di quello, che risponde il Rabaudy nelle sue *Esercitazioni Teologiche* al tom. 1. pag. 504. ove dice, che parlando S. Giovanni con ispirito profetico, parla di quella Chiesa di Tiatira, che allora non era fondata, ma che dipoi doveva fondarsi. Si aggiugne che tutte le prove della non esistenza della Chiesa di Tiatira riguardano il terzo secolo; per lo che il Le Quien *nel suo Oriente Cristiano* al tom. 1. pag. 876 così al nostro proposito discorre: *Verum esto nullus tertio saeculo appareret Christianorum Thiatyrae coetus; at certe ibidem extiterat, sed qui a Catholica Fide subinde deficientes, Montani insanias admiserant, ut bene observat Epiphanius, qui addit, Religionem veram in ea ante centum ac duodecim circiter annos, quando haec scribebat, revixisse, quin et in dies augescere.*

21. Dalle Divine Scritture ricaviamo il più importante della vita di S. Giovanni. Fu esso Galileo, fratello germano di S. Giacomo maggiore, ed ambidue figli di Zebedeo e di Salome. Quanto all'esser fratello di Giacomo, e figlio di Zebedeo, la prova si deduce *dal cap. 4.* di S. Matteo *vers. 21.: Vidit alios duos fratres Iacobum Zebedei, et Ioannem fratrem eius, in navi cum Zebedeo patre eorum, reficientes retia sua, et vocavit eos:* il che anche si ripete in altri luoghi dello stesso Vangelo. Concordano i SS. Marco e Luca, quello *nel cap. 1. del suo Vangelo al vers. 19.: Et progressus inde pusillum, vidit Iacobum Zebedei, et Ioannem fratrem eius, et ipsos componentes retia in navi; et statim vocavit illos: et relicto patre suo Zebedeo in navi cum mercenarijs secuti sunt eum;* questo *nel suo Vangelo al cap. 5. vers. 10.: Similiter autem Iacobum et Ioannem filios Zebedei, qui erant socii Simonis.* E quanto al punto, che Salome fosse la loro madre, si dimostra, combinando due testi, cioè quello di S. Matteo al *cap. 27. vers. 56.: Inter quas erat Maria Magdalenae, et Maria Iacobi et Ioseph*

mater, et mater filiorum Zebedei: e l'altro di S. Marco *al cap. 15. vers. 40.* ove l'Evangelista chiama Salome la madre de' figli di Zebedeo memorata in terzo luogo da S. Matteo: *Erant autem et mulieres de longe aspicientes, inter quas erat Maria Magdalenae, et Maria Iacobi Minoris et Ioseph mater, et Salome.*

22. Dal detto poc'anzi ciascheduno può facilmente conoscere, che S. Giovanni era pescatore, quando fu chiamato dal Signore, mestiero professato ancora da altri Apostoli, come, lasciando le altre cose da parte, si deduce dal Sinodo di Milano *dell'anno 679,* scrivendo i Padri a Costantino Pogonato Imperadore nella maniera seguente: *Nam si relegas insignissime Imperator, non cum dialecticis, non cum rethoricis, non cum grammaticis, sed cum ruriculis et piscatoribus Dominus posuit rationem, et his tradidit sui secreta consilii, quos et principes ordinavit, quibus ligandi solvendique tribuit potestatem.* E ritornando alla chiamata del Signore: i due fratelli Giacomo maggiore, e Giovanni, lasciate le reti ed il padre, prontamente lo seguirono.

23. Furono ambidue insigniti col soprannome di *Boanerges,* cioè figli del tuono, o sia del fulmine, come si legge in S. Marco al cap. 3.: *Et imposuit Simon nomen Petrus, et Iacobum Zebedei et Ioannem fratrem Iacobi, et imposuit eis nomina Boanerges, quod est filii tonitrui,* volendo con ciò additare lo strepito della predicazione con cui dovevano soggiogare tutto il mondo, il che specialmente fu adempito da S. Giovanni col suo Apostolato e colla sublimità della sua dottrina: il che vien accennato dal Maldonato *sopra il detto Vangelo* al vers. 17.: *Cur autem Iacobum et Ioannem filios tonitrui vocari voluerit, ex eventu coniectura sumpta est. Futuri erant etc. Evangelii eius ardentissimi praecones:* il che anche vien confermato dal Calmet *nello stesso luogo* al num. pure 17. Il pregio però più riguardevole, di cui gloriavasi S. Giovanni Evangelista, era quello d'essere il discepolo prediletto del suo Maestro: ed in fatto esso così si chiama nel suo Vangelo al cap. 13. vers. 23.: *Erat ergo recumbens unus ex discipulis eius in sinu eius, quem diligebat Iesus;* nel cap. 19. al vers. 26.: *Cum vidisset ergo Iesus Matrem, et discipulum stantem, quem diligebat;* nel cap. 21. al verso 20.: *Conversus Petrus vidit illum discipulum quem diligebat Iesus.* E S. Agostino nel *tratt. 124. sopra S. Giovanni* così al nostro proposito lasciò scritto: *Ubicumque enim se commemorat Ioannes, ut nomine suo tacito ipse possit intelligi, hoc addit, quod eum diligebat Iesus, quasi solum diligeret; ut hoc signo distingueretur a caeteris, quos utique omnes diligebat. Quid ergo, nisi amplius se dilectum, cum hoc diceret, volebat intelligi?*

24. Noi qui non entreremo nella questione, che ci sembra troppo pericolosa ed ardita, se Cristo fosse più amato da S. Giovanni, o da S. Pietro, e se esso più amasse Pietro, o Giovanni: credendo riservata al solo Dio la risposta a questo dubbio; onde si legge nei Proverbi al cap. 16.: *Spirituum ponderator est Dominus, et non alius.* S. Tommaso *nella 1. part. quest. 20. art. 4. Ad tertium* riferisce l'opinione d'alcuni, che ammettendo esser incerto, *quis horum plus Christum dilexerit amore charitatis, et similiter quem Deus plus dilexerit in ordine ad maiorem gloriam vitae aeternae,* dicono, *Petrum plus dilexisse, quantum ad quamdam promptitudinem vel fervorem, Ioannem vero plus dilectum, quantum ad quaedam familiaritatis indicia, quae Christus ei magis demonstrabat propter ejus juventutem et puritatem.*

25. Di ciò parleremo più abbasso; ed intanto additeremo gli atti della familiarità usata da Cristo verso S. Giovanni, e della distinta riverente confidenza che ebbe S. Giovanni col suo Maestro, segni evidenti del vicendevole amore

dell'uno verso l'altro. Tre furono gli Apostoli che volle presenti alla sua trasfigurazione, e fra questi vediamo annoverato S. Giovanni, come si legge in S. Matteo al cap. 17.: *Et post dies sex assumit Iesus Petrum et Iacobum et Ioannem fratrem eius, et ducit illos in montem excelsum seorsum, et transfiguratus est ante eos:* e con S. Matteo concordano S. Marco al cap. 9. vers. 1. e S. Luca al cap. 9. vers. 28. Questi medesimi tre Apostoli furono da esso chiamati come testimonj della sua tristezza nel Getsemani, come pure si legge in S. Matteo al cap. 26. vers. 37.: *Et assumpto Petro, et duobus filiis Zebedei, coepit contristari et moestus esse.* Nell'ultima Cena giacque S. Giovanni nel seno del Signore, come esso racconta nel suo Vangelo al cap. 13. vers. 23.: *Erat ergo recumbens unus ex discipulis eius in sinu Iesu, quem diligebat Iesus:* il che anche ripete nel cap. 21. vers. 20.: *Conversus Petrus vidit illum discipulum, quem diligebat Iesus sequentem, qui et recubuit in Coena super pectus eius.* E già affisso alla Croce raccomandò la madre al suo diletto discepolo, come esso attesta nel suo Vangelo al cap. 19. vers. 26.: *Cum vidisset ergo Iesus matrem, et discipulum stantem, quem diligebat, dicit matri suae: Mulier, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo: Ecce Mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua.* Dopo il qual tempo non mancò l'Apostolo della dovuta assistenza alla santissima Vergine, coabitò con essa: il che poi fa, non doverci noi maravigliare, ch'esso ci abbia rivelati così grandi misterj, avendo avuto appresso di sè chi per nove mesi aveva portato nel ventre il verbo umanato, che è lo stesso che dire, ciò che v'è di più celeste e di più sacro, conforme al nostro proposito ben riflette il Tillemont nella *vita di S. Giovanni Evangelista* all'art. 2. Finalmente a S. Giovanni fu fatta la grazia, che fosse il primo a riconoscere Gesù Cristo, allor che apparve agli Apostoli nel mare di Tiberiade, come si legge nel Vangelo dello stesso S. Giovanni al cap. 21. vers. 4.: *Mane autem facto, stetit Iesus in littore. Non tamen cognoverunt discipuli quia Iesus est:* ed al vers. 7.: *Dicit ergo discipulus ille, quem diligebat Iesus, Petro: Dominus est.*

26. Agli atti di familiarità usata da Cristo verso S. Giovanni succedono gli atti della distinta riverente confidenza che ebbe esso col suo Divino Maestro. Aveva Gesù Cristo detto, che chiunque avesse in suo nome ricevuto uno de' suoi discepoli, avrebbe gradito l'atto come fatto a sè stesso, conforme si legge in S. Marco al cap. 9. vers. 36. ed in S. Luca al cap. 9. vers. 48. Da questo discorso S. Giovanni, temendo di aver fatto male, prese l'occasione d'esporre candidamente al Redentore, che avevano proibito ad uno che in nome suo cacciava i demonj, il proseguire più oltre, non essendo esso nel numero de' discepoli: *Respondit illi Ioannes dicens: Magister vidimus quemdam eiicientem daemonia, qui non sequitur nos, et prohibuimus eum:* ed il Redentore soggiunse con tutta pace, che lo lasciassero fare: *Iesus autem ait: Nolite prohibere eum, nemo est enim qui faciat virtutem in nomine meo, et possit cito male loqui de me:* avendo bensì Gesù Cristo data espressamente ai soli Apostoli la facoltà di far miracoli ma non avendola talmente legata alle loro persone, che ne avesse escluso ogni altro; e non essendo stata cosa nuova in que' tempi, che uno credesse in Gesù Cristo senza continuamente seguire la sua persona: come molto bene riflette il Calmet *sopra il detto cap. 9. di S. Marco.* Nè può tralasciarsi, che avendo Gesù Cristo nell'ultima Cena detto apertamente, che uno de' suoi discepoli lo dovea tradire, ed essendo restati tutti attoniti, non ebbe S. Pietro il coraggio d'interrogarlo, chi fosse il traditore, ma essendosi rivoltato a S. Giovanni, esso fu quello che lo domandò al suo Divino Maestro, e ad esso il Divino Maestro rispose, ch'era colui a cui era per dare il pane intinto. Il tutto si legge nel Vangelo di S. Gio-

vanni al cap. 13. vers. 22. e segg.: *Itaque cum recubuisset ille supra pectus Iesu, dicit ei: Domine, quis est? Respondit Iesus: Ille est, cui ego intinctum panem porrexero. Et cum intinxisset panem, dedit Iudae Simonis Iscariotae.* E quando agli atti confidenziali indicanti il vicendevole amore fra il Maestro, ed il discepolo, si volessero aggiugnere atti protestativi dello stesso discepolo, basterebbe il dare un'occhiata al Calvario, ed un'altra al Sepolcro, in cui fu riposto il Corpo di Gesù Cristo: imperocchè nel Calvario esso fu costante nel non abbandonarlo sinò all'ultimo respiro, avendo attestato nel suo Vangelo al cap. 19. vers. 33. e segg. che trafitto il costato di Cristo già morto da un soldato colla lancia, *et continuo exivit sanguis et aqua; et qui vidit, testimonium perhibuit, et verum est testimonium eius:* ed essendo andata Maria Maddalena ben di buon'ora, ed avendo veduta rivoltata la pietra, ed avendo riferito il tutto a Pietro ed a Giovanni, corsero ambidue, ma giunse prima al Sepolcro l'Apostolo S. Giovanni, come si vede nel suo Vangelo al cap. 20. ove tutta la storia è fedelmente riferita.

27. Noi di buona fede riconosciamo, che molto di più potrebbe dirsi di S. Giovanni; ma Noi ben volentieri lo tralasciamo, sì perchè da Noi se n'è parlato, quando abbiamo trattato del Giovedì, Venerdì, e Sabbato Santo, e nell'occasione ancora di descrivere le gesta degli altri Apostoli, sì perchè le principali controversie, che si trattano dai sacri Interpreti, sono state già da Noi altrove trattate; per esempio, se le Nozze di Cana di Galilea fossero le Nozze del supposto sposalizio di S. Giovanni Evangelista. Di ciò si è parlato nelle *Feste del Signore* alla part. 1. num. 55. dell'edizione Italiana, e 56. dell'edizione Latina. Se il Padrone della casa ove celebrossi la Pasqua, fosse S. Giovanni Evangelista. Di ciò si è parlato nella detta 1. part. num. 127. nell'edizione Italiana, e 129. nell'edizione Latina. Se il discepolo noto al Pontefice, che introdusse S. Pietro nel Pretorio, fosse l'Apostolo S. Giovanni. Di ciò si è parlato nella cit. part. 1. num. 208. in un'edizione, e 209. nell'altra. Se il Giovane che lasciò la veste in mano de' soldati, e fuggì nudo allor che arrestarono Gesù Cristo, fosse S. Giovanni, come si legge in S. Marco al cap. 14. Di ciò si parla nell'allegata part. 1. num. 206. dell'edizione Italiana, e num. 209. dell'edizione Latina. Se finalmente avendo scritto S. Matteo al cap. 26. e S. Marco nel cit. cap. 14. che nell'arresto del Redentore fuggirono tutti i discepoli, debba dirsi, che anche fuggisse S. Giovanni. Di ciò si è parlato nella part. 1. al num. 213. nell'edizione Italiana, ed al num. 216. nell'edizione Latina.

28. Negli Atti poi degli Apostoli al cap. 3. si racconta il miracolo fatto in nome di Gesù Cristo dai due Apostoli Pietro e Giovanni allora che sanarono il zoppo che stava alla porta del Tempio cercando la limosina, e che avea contratta la grande infermità dall'utero della madre, del qual miracolo si è da Noi trattato nel lib. 4. *de Canonizatione* part. 1. al cap. 11. Nel cap. 4. seguente si racconta la loro prigionia, che seguì dopo il detto miracolo, come fra i ceppi non lasciarono d'annunziare la Fede di Cristo, e come ne furono liberati. Nel cap. 8. poi degli stessi Atti apostolici raccontasi, che avendo la Provincia della Samaria ricevuta la parola del Signore, ed avendo gli abitatori della medesima avuto il santo Battesimo nel nome di Gesù, ciò sentito dagli Apostoli che erano in Gerusalemme, spedirono ad essi i SS. Pietro e Giovanni, quali, dopo aver pregato il Signore, posero le mani sopra i battezzati: *Tunc imponebant manus super illos; et acceperunt Spiritum Sanctum:* che è lo stesso che dire, conferirono ai predetti il Sagramento della Confermazione, come da Noi si è dimostrato nella nostra Notificazione sesta al tom. 1. dell'edizione Italiana. Intervenne final-

mente S. Giovanni al celebre Concilio Apostolico tenuto in Gerusalemme, come si deduce dalla lettera di S. Paolo *ad Galatas* al cap. 2. vers. 9.: *Iacobus et Cephas, et Ioannes, qui videbantur columnae esse, dextras dederunt mihi.* S. Giovanni Grisostomo nell' *Omel. 32. sopra S. Giovanni* esalta la di lui mansuetudine: *Incredibilis, arbitror, Ioannis mansuetudo et lenitas, qua remissior saepenumero videbatur, quae quanta sit virtus, ex Mose manifestum est, quippe quae tantum et talem praestiterit, nihil enim humilitati comparandum:* e lo stesso Santo sopra la lettera ad Galatas al cap. 1. attesta che S. Giovanni nel predetto Concilio Gerosolimitano fu molto indulgente verso gli Ebrei, che benchè convertiti, di mala voglia lasciavano i riti dell'antico Testamento. Ciò pure vien contestato da S. Ireneo nel lib. 3. *adversus haereses* al cap. 12. ove scrive, *eum religiose egisse circa dispensationem legis quae est secundum Moysem.* Ed Eusebio *al lib. 5. cap. 24.* dice, che celebrò la Pasqua nella luna decima quarta, qual rito per molto tempo, e con gran pertinacia fu dipoi mantenuto da quei dell'Asia. Può leggersi il Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 119* num. 1.

29. Sin qui si è parlato di S. Giovanni colla scorta delle Divine Scritture. Ed ora parleremo di lui colla scorta delle Storie, ma col dovuto criterio, riprovando le apocrife, ed ammettendo di buona voglia le sincere. Due sono i fatti riguardevoli, che si leggono nelle Storie e sono la fondazione delle Chiese d'Asia, che dicesi fatta da S. Giovanni Evangelista, ed il suo Martirio sofferto in Roma quando fu posto nella caldaja d'olio bollente, dal quale uscì sano e salvo per miracolo di Dio, avendo in questo modo bevuto il Calice del Signore. Quanto alla fondazione delle Chiese d'Asia, S. Girolamo l'attesta: *Totas Asiae fundavit, rexitque Ecclesias.* Scrive pure Tertulliano nel lib. 4. contra Marcione al cap. 3. parlando de' Vescovi dell'Asia: *Ordo Episcoporum ad originem recensus, in Ioannem stabit auctorem.* Ciò però deve intendersi colla dovuta moderazione, e non col rigor della lettera; sapendosi di certo', che alcune Chiese dell'Asia furono fondate dai Santi Apostoli Pietro e Paolo, e che S. Timoteo fu Vescovo d'Efeso, fatto da S. Paolo, prima che S. Giovanni passasse in Asia: per lo che dovrà dirsi, che S. Giovanni stabilì in Asia alcuni Vescovi, e che può dirsi ancora parlando meno rigorosamente, che fondò tutte le Chiese dell'Asia, avendole stabilite colla sua condotta, ammaestrate colle sue parole, e co' suoi scritti. Questa spiegazione riconosce per suo autore Eusebio nel lib. 3. della *Storia* al cap. 23 ove raccontando ciò che fece S. Giovanni in Asia, e particolarmente dopo il suo ritorno dall'Esilio, e dopo che da Patmos ritornò ad Efeso, così scrive: *Ad finitimas quoque provincias rogatus se contulit, partim ut Episcopos constitueret, partim ut ecclesias integras disponeret ac formaret, partim etiam ut homines sibi a Divino Spiritu indicatos in Clerum quemdam, seu sortem Domini seponeret.* V'è chi fa S. Giovanni Vescovo d'Efeso: ma nemmeno ciò rigorosamente può ammettersi, avendo, come poc'anzi si è detto, S. Paolo fatto S. Timoteo Vescovo di quella Città: il che però non toglie, che risedendo per lo più S. Giovanni in Efeso, non si prendesse come Apostolo cura anche di quella Chiesa togliendo la carità e l'umiltà ogni competenza di giurisdizione fra loro. Vegganси il Baronio *all'anno di Cristo 97,* il Tillemont nella *vita di S. Giovanni* all'art. 4., il Cardinal Gotti nel tom. 5. della *Verità della Cristiana Religione* cap. 5. § 3. num. 4. E quanto al Martirio sofferto in Roma, ci rimettiamo a quanto abbiamo scritto nella Festa che dello stesso Martirio celebra la Chiesa nel giorno vi di Maggio.

30. Succedono i fatti particolari. S. Ireneo al lib. 3. cap. 9. racconta come cosa riferitagli da S. Policarpo discepolo dello stesso S. Giovanni, ch'essendosi egli

portato al bagno ne uscì senza lavarsi, per aver veduto l'eresiarca Cerinto nel bagno: *Ioannes Domini discipulus in Epheso iens lavari, cum vidisset intus Cerinthum, exiliit de balneo non lotus, dicens, fugiamus hinc, ne balneum corruat, in quo est Cerinthus veritatis inimicus*: dal che S. Ireneo inferisce: *Tantum Apostoli et eorum discipuli habuerunt timorem, ut ne verbo tenus communicarent alicui eorum, qui adulteraverant veritatem: quemadmodum et Paulus ait ad Titum 3. vers. 10.* e lo stesso fatto vien contestato da S. Epifanio all'eresia 30. cap. 25. e da Eusebio nel lib. 3. della *Storia* al cap. 28.

31. Celebre è pure il fatto della conversione fatta da S. Giovanni del famoso ladro, che vien riferita da Eusebio nel lib. 3. della sua *Storia* al cap. 23. ricavata da un libro di Clemente Alessandrino, intitolato *Quisnam dives salutem possit consequi:* dalla quale storia pienamente si vede la di lui gran carità, che nulla badando alla sua grave età, si pose in viaggio, colle lagrime agli occhi, ammollì il cuore del giovane già dato in reprobo, lo mosse a penitenza, e lo riguadagnò alla Chiesa. Lo stesso Eusebio al lib. 5. cap. 18. racconta, che in Efeso risuscitò un morto: il che pure vien contestato da Sozomeno al lib. 6 delle *Storie* cap. 27. Ed avendo un certo Prete dell'Asia falsificato alcuni viaggi di S. Paolo con S. Tecla, convinto e confesso, fu da S. Giovanni degradato, come attesta Tertulliano nel libro *de Baptismo* al cap. 10. e conferma S. Girolamo nel libro *de scriptoribus ecclesiasticis* al cap. 7.: *Sed et Tertullianus vicinus eorum temporum refert Presbyterum quemdam in Asia etc. convictum apud Ioannem, quod auctor esset libri, et confessum se hoc Pauli amore fecisse, loco excidisse.* Può vedersi in questo proposito il Ceillier nel tom. 1. della *Storia generale degli Autori Sacri ed Ecclesiastici* al lib. 2. cap. 7. num. 5.

32. V'è chi racconta aver S. Giovanni atterrato nell'Asia il Tempio di Diana: ma queste sono invenzioni ricavate dal falso Procoro *de gestis a Ioanne in Asia* e però sono rigettate dal Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 44.* num. 30. imperocchè il Tempio di Diana Efesina stette in piedi sino ai tempi di Gallieno Imperadore, ed in questi tempi fu saccheggiato ed abbruciato dai Goti, come riferisce Giulio Capitolino quando parla di Gallieno. E dalla stessa officina del falso Procoro ha origine l'altro racconto, che avendo gli eretici tentato di dare il veleno a S. Giovanni, ed avendo esso fatto il segno della Croce sopra il vaso, in cui contenevasi, sparve il veleno in apparenza di serpente; il che ha dato fondamento ai Pittori di dipingere S. Giovanni con un Calice in mano, da cui esce un serpente, come ben riflette il Sandini nella *Storia Apostolica* alla pag. 148 e prima di lui ha osservato l'Ayala nel suo Trattato *Pictor Christianus* al lib. 8. cap. 9. num. 5.

33. S. Giovanni Evangelista dai SS. Atanasio, Cirillo, Gregorio Nisseno, Astero, Isidoro Pelusiota, vien nominato col titolo di Teologo, e ritiene questo titolo comunemente appresso i Greci, credendosi, che il principio del suo Vangelo sia la vera cagione del predetto titolo, come può vedersi nei Bollandisti al tom. 1. di Maggio pag. 42. num. 2. e nel Tillemont nella *Vita di S. Giovanni* all'art. 12. Fu chiamato dal Redentore in età giovanile e mantenne sino all'ultimo respiro il raro dono della Verginità, che, giusta il sentimento di S. Girolamo e d'altri buoni Autori, fu il motivo della predilezione del suo Divino Maestro verso di lui. *Verisimile* (sono le parole del Maldonato sopra il cap. 1. del Vangelo di S. Giovanni alla pag. 432) *quod Hieronymus et omnes boni Auctores existimant, inde singularem illum in eum Christi amorem natum, quod incorruptae semper Virginitatis fuerit. Nam et eum virginem fuisse, praeterquam quod Tertullianus in Libro de Monogamia, et Hieronymus lib. 1. contra Iovi-*

nianum, et omnes Auctores tradunt, argumento eius aetas est, quae non potuit non admodum esse tenera, cum eum Christus ad se vocavit, cum tot post vocationem suam annos vixerit, et valde id consentaneum est moribus Christi unice puritatem amantis. E però Pietro Sutore *de triplici Connubio Annae* al cap. 5. loda i Pittori che dipingono assai giovane S. Giovanni, e senza barba, *quia erat adolescens tempore Coenae.*

34. La sua vita fu vita austera, essendo stato il suo tenor di vita simile a quello di S. Giacomo fratello del Signore, di cui scrive S. Epifanio all'eresia 78. § 13. *cuius caput nunquam ferro detonsum est, neque is balneis usus est, neque animatum quidquam ad cibum adhibuit, neque tunicam alteram induit, sed Lineo palliolo dumtaxat usus est:* il che non osta a quanto di sopra si è detto del suo ingresso nel bagno ove era Cerinto, essendo andato al bagno, non con animo di lavarsi, ma per insegnare ai discepoli, che dovevano fuggire il commercio del detto eresiarca. Osta bensì il di lui tenore di vita a quanto si legge in Cassiano nella collazion. 24. cap. 23. che aveva domesticata una pernice, che alle volte, per sollevarsi, soleva accarezzare, non esprimendo Cassiano il fonte da cui ricavò la detta narrativa, e non combinando il sopraddetto benchè innocente sollievo coll'austerità della vita dell'Apostolo, come ben riflette il Tillemont nella *Nota 19. sopra la Vita di S. Giovanni,* aggiungendo di non avere per gli detti motivi inserita nella vita dell'Apostolo la sopraddetta pernice resa domestica.

35. Policrate Vescovo d'Efeso appresso Eusebio al lib. 5. della *Storia ecclesiastica* cap. 34. racconta, che S. Giovanni portava nella fronte una lastra d'oro, come Pontefice di Gesù Cristo, essendo stati soliti i nostri primi Vescovi di far quanto facevano i Pontefici degli Ebrei, che pure portavano in fronte la detta lastra. Taluno ha creduto, non aver voluto Policrate dire, che S. Giovanni portasse effettivamente in fronte la detta lama d'oro, ma aver voluto accennare, ch'era nella Chiesa di Cristo l'autorità di Giovanni tanto grande, quanto era quella che era indicata appresso i Giudei con quella lama d'oro, che portavano i loro Pontefici in fronte, che è lo stesso che dire, sovragrande. Ma noi non vediamo fondamento per recedere dal senso letterale di Policrate, che è pure abbracciato dal Lamy nel suo Trattato *de Eruditione Apostolorum* al cap. 4 digress. 1.

36. Frequenti sono le dispute che si fanno nelle Vite degli Apostoli, o degli altri Santi, di quando, e come morissero. Particolare è quella che si fa nella Vita di S. Giovanni Evangelista, se esso sia morto. Due sono i Testi della Divina Scrittura, che hanno dato fomento a questa controversia, e sono dello stesso S. Giovanni. Nel cap. 21. del suo Vangelo racconta, che fu profetizzata da Cristo a S. Pietro la maniera con cui doveva morire: *Amen amen dico tibi, cum esses iunior, cingebas te, et ambulabas ubi volebas: cum autem senueris, extendes manus tuas, et alius te cinget, et ducet quo tu non vis. Hoc autem dixit, significans, qua morte clarificaturus esset Deum:* e racconta inoltre, che essendosi allora S. Pietro rivoltato a lui, *conversus Petrus, vidit illum discipulum quem diligebat Iesus,* interrogò cosa dovesse esser di quello, *Hic autem quid?* e che il Redentore rispose: *Sic eum volo manere donec veniam. Quid ad te? Tu me sequere.* L'altro testo è quello dell'Apocalisse al cap. 10. ove dice, che l'Angelo gli diede un libro da mangiare: *Et dixit mihi, accipe librum, et devora illum:* che prese il libro, e che lo mangiò: *Et accepi librum de manu Angeli, et devoravi illum:* e che allora l'Angelo gli disse: *Oportet te iterum*

prophetare gentibus, et populis, et linguis, et Regibus multis: il che non essendo poscia stato adempiuto, imperocchè dopo l'esilio, o sia la relegazione nell'Isola di Patmos, ove, come altrove vedrassi, scrisse l'Apocalisse, serve ciò di fondamento a taluni di sostenere, che non sia morto, ma che anche sia in vita, preservatovi dal grande Iddio, per accompagnarlo in Elia, ed Enoc, quando s'azzufferanno coll'Anticristo; tanto più che essendo vissuto Enoc prima del diluvio, può dirsi Profeta avanti la legge, ed essendo vissuto Elia sotto i re di Giuda e d'Israele, può dirsi Profeta sotto la legge, a' quali perciò nel gran cimento sembra doveroso l'intervento d'un Profeta sotto il Vangelo, essendo tale S. Giovanni Evangelista, che ha veduto il Salvatore, che ha riposato nel suo seno, che ha fondate le Chiese, ed ha scritto il Vangelo, Lettere Canoniche e l'Apocalisse, come più abbasso riferiremo.

37. Trattando Noi delle feste del Signore al num. 438. e segg. parlammo di questo punto, osservando leggersi nella nostra Vulgata, *Sic **eum** volo **manere;*** ma in altre edizioni vedersi in un luogo del *Sic,* posto il *Si,* pretendersi da alcuni non dispregevoli Autori, che per negligenza e trascuraggine de' copisti il *Sic* siasi cangiato in *Si:* non mancare chi intende le parole di Cristo nel senso seguente, che è, non aver voluto esso altro additare, se non che S. Giovanni sarebbe stato vivo nel tempo dell'eccidio di Gerusalemme, quale nelle Divine Scritture viene additato col nome della venuta del Signore, come può vedersi nel cap. 16. di S. Matteo: e che finalmente l'interpretazione data al testo dell'Apocalisse, e che si dà per ammessa ed autorizzata da S. Ambrogio, resta oggidì scevra di credito, avendo i Monaci Benedettini nella nuova accurata edizione delle Opere del detto Santo, dopo aver rivoltati molti manoscritti, fatto conoscere, che in uno solo vien nominato S. Giovanni come compagno d'Enoc, e d'Elia nella pugna coll'Anticristo, e che in tutti gli altri manca il detto nome di S. Giovanni.

38. Chi sostiene, che il *Si* sia per altrui negligenza stato mutato in *Sic,* lo fa, pensando in questo modo di sostenere, che Cristo non disse, che S. Giovanni non doveva morire, ma bensì che unicamente disse che S. Pietro doveva essere martirizzato, e che a lui nulla doveva importare, ancorchè S. Giovanni non fosse mai per morire, valutando la particola *Si,* come importante condizione, che nulla determinatamente stabilisce. Nel luogo citato non fu da noi abbracciato questo sentimento, nè ora siamo il grado di dover mutare pensiero, essendo cosa certa, che la particola *Si,* congiunta all'indicativo, non importa dubbio, o condizione sospensiva, ma bensì una vera affermativa. Agli Autori ivi da Noi allegati ora aggiungiamo Giorgio di Trebisonda, scrittore del decimo quinto secolo, che nel suo Opuscolo fatto per dimostrare, che S. Giovanni Evangelista non è per anche morto, comprova l'assunto con varj esempj. Dicendo tal uno ad un altro: Se io v'amo, come volete, che parli male di voi? dicendo un altro, Se io ho molto letto e studiato, perchè mi chiamate ignorante? non v'è chi non vegga, che il *Se* in questi due casi non porta seco verun dubbio, ma bensì una positiva sicurezza, essendo congiunto coll'indicativo. Potrebbe essere indizio di dubbio se la particola fosse congiunta col subjuntivo, come sarebbe accaduto nel caso nostro presente, se Gesù Cristo avesse detto, non già, ***Sic eum volo manere donec veniam: quid ad te?*** ma avesse detto, ***Si eum vellem manere donec veniam: quid ad te?***

39. Posto dunque, che sia lo stesso il dire *Sic **eum volo manere,*** che il dire *Sì **eum volo manere***, resta sempre in piedi la difficoltà in ordine al vero senso delle parole, rispetto al quale, senza riferirci al già detto da Noi nel luogo citato, ove

accennammo la sostanza del tutto, la discorriamo così. Tre sono i capi del quesito. Il primo appartiene agli Apostoli, per sapere come essi intendessero le parole di Cristo; ed in ciò è chiara la risposta, ch'essi intesero che S. Giovanni non doveva morire: *Exiit ergo sermo iste inter Fratres, quia discipulus ille non moritur.* Il secondo risguarda lo stesso S. Giovanni, cioè se esso intendesse avergli nelle sue parole Gesù Cristo promesso, che non fosse per morire: e la risposta a questo quesito è sicura, cioè non aver esso mai ciò creduto: *Et non dixit ei Iesus, non moritur, sed sic eum volo manere donec veniam: quid ad te? Hic est discipulus ille, qui testimonium perhibet de his.* Il terzo risguarda il senso vero delle parole profferite da Cristo: *Sic eum volo manere donec veniam: quid ad te?* nè Noi ritroviamo spiegazione più adeguata delle parole di Cristo, di quella già additata, cioè che S. Giovanni non sarebbe morto, se non dopo che Iddio avesse fatta una pubblica vendetta contra i Giudei, che avevano crocifisso il Salvatore, che è lo stesso che dire, l'eccidio di Gerusalemme, e la dispersione del popolo Giudeo; non essendo cosa nuova, che la venuta del figlio di Dio s'intenda nella Divina Scrittura, non per la seconda venuta che aspettiamo, ma per una venuta metaforica, in cui, non visibilmente, come nel Giudizio universale, ma invisibilmente viene con la sua potenza e virtù, come accadde nella distruzione di Gerusalemme fatta da Tito e da Vespasiano. Fa molto a proposito il testo di S. Matteo al cap. 16. num. 28. *Sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant Filium hominis venientem in regno suo.* Può anche valutarsi il testo di S. Marco al cap. 14. num. 62.: *Iesus autem dixit illi: Ego sum; et videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei, et venientem cum nubibus coeli.* E nel cap. 24. di S. Matteo parla il Salvatore dell'ultimo assedio di Gerusalemme, e delle disgrazie che dovevano accompagnarlo, sotto la metafora della sua venuta e del suo giudizio. S. Tommaso, il Toledo, e molti altri seguono questa interpretazione. Crediamo però non essere nemmeno dispregevole. L'altra, nella quale si dice, non essere stato Cristo interrogato da S. Pietro, se S. Giovanni dovesse morire; ma bensì se doveva essere martirizzato, come già Cristo aveva detto di lui, che sarebbe morto di morte violenta: per lo che avendo il Redentore risposto all'interrogazione di S. Pietro, dicendogli, *Sic eum volo manere donec veniam: quid ad te?* non può aver la risposta altro senso, che quello, che S. Giovanni non doveva essere suo compagno nel Martirio, ma che doveva vivere più di lui, e sino a quel tempo in cui aveva decretato di chiamarlo con placida morte all'eterna beatitudine. Così la discorre, dopo Eusebio Emisseno, S. Agostino, e Ruperto, il Maldonato sopra il cap. 21. di S. Giovanni al num. 22. e 23.: *Atque hic verus et germanus est sensus. Id enim agebat Christus, ut Petro Ioannem opponeret. Petrum dixerat secuturum se, id est in Cruce mortem, sicut ipse subierat, subiturum: ergo quando e contrario dicit velle se manere Ioannem, non significat, eum non moriturum, sed non eo modo, quo Petrum, id est vi illata moriturum. Atque hoc est quod ipse Ioannes subiicit: Et non dixit Iesus, non moritur, sed sic eum volo manere donec veniam: quid ad te?* E questa stessa intelligenza è abbracciata dal Cardinal Gotti nel tom. 5. della *Verità della Religione Cristiana* al cap. 5. § 7. num. 6. e segg.

40. Se il testo del Vangelo di S. Giovanni non prova, ch'esso non doveva morire, e che per conseguenza non è morto, nemmeno ciò resta comprovato dall'altro dell'Apocalisse, in cui vien detto, che dovea predicare ai popoli, ed ai Re stranieri, il che dipoi non fece, nè sarà per farlo, se non si ammette, che nella gran disputa esso sia per essere il terzo in compagnia d'Enoc e d'Elia, contra l'Anticristo; potendo il testo dell'Apocalisse comodamente intendersi del

Vangelo scritto dall'Apostolo e della stessa Apocalisse, opere che sono state annunziate a tutto il popolo del mondo e che ancor oggi annunziano il nome del Salvatore a tutto il Mondo, ai Re, ai popoli, e alle diverse nazioni. Nè quello che non può provarsi coi testi delle Divine Scritture, può dirsi provato coll'evidenza de' miracoli; leggendosi appresso S. Agostino *nel tratt. 124. sopra S. Giovanni,* che sopra il Sepolcro dell'Apostolo muovevasi la polvere quasi agitata e spinta da un vento interiore, che ne usciva continuamente una certa specie di farina, il che anche vien contestato da S. Gregorio di Tours nel Libro *de gloria Martyrum* al cap. 30., coi quali concorda il *Menologio di Basilio al giorno 8 di Maggio: Sepulchrum, in quo magnus Apostolus et Evangelista Ioannes, paulo post transferendus, depositus fuit sanctum cinerem, quem incolae manna appellant, Spiritu sancto annuente, octavo mensis Maij die quotannis extemplo emittit emanatque, quem qui accedunt, accipientes, in curationem universorum morborum, in animarum sanitatem, et in corporum medelam eo utuntur.* Ed inferendosi da questi racconti, che il Santo giacente nel Sepolcro per anche viveva, che il suo continuo respiro era quello che dava moto alla polvere, e che il grande Iddio faceva seguire il prodigio della farina per far palese a tutto il mondo, che il suo amato discepolo non era morto, ma che dormiva un placido sonno, e che da lui mantenevasi in vita come campione destinato al gran cimento coll'Anticristo. Basterà l'aver accennate queste cose: nè Noi intendiamo di consumar tempo nel confutarle. Diremo bensì, che quand'anche siano vere, non ne segue ciò che gli asserenti pretendono che ne debba seguire, essendovi stati, ed ancor oggi essendovi nella Chiesa tanti sepolcri di Santi che sono onorati con simili prodigj, senza che d'essi si dica che non sono morti, che ancor vivono, e che sono mantenuti da Dio in quello stato per dover fare la tale o tale impresa. E però conchiuderemo quest'articolo, rimettendo il nostro leggitore agli Annali del gran Cardinale Baronio *all'anno di Cristo 101,* e conchiuderemo colle parole dell'erudito Calmet, che nel fine della sua bella Dissertazione sopra la morte di S. Giovanni Evangelista, dopo aver portate le autorità degli antichi Padri della Chiesa, Ireneo, Policrate, Policarpo, Origene, Eusebio, Tertulliano, Agostino, Girolamo, Epifanio, Grisostomo, Cirillo Alessandrino, che tutti attestano la morte di S. Giovanni, così dice: *È necessario dunque conchiudere, che l'opinione che tiene, che S. Giovanni non è morto, o ch'è risuscitato, non è appoggiata ad alcun sodo fondamento, e che nè gli antichi, nè i moderni, eccettuato un picciol numero d'Autori, l' hanno mai riguardata come un'opinione ben appoggiata, ma bensì come un'opinione popolare, che non meritava verun credito. Vana cosa è il pretendere di tirare a questo partito la Chiesa Latina. Non ha essa mai adottato questo sentimento. In ciò poi che appartiene ai Greci, noi ben volentieri gli abbandoniamo. Dopo il loro scisma sono caduti in un' ignoranza, ed in errori e superstizioni ben lontane dall' antico sapere e dalla pietà de' loro maggiori.* Il Calmet non solo parla dell'opinione, che S. Giovanni non sia morto, ma parla anche d'un' altra opinione, che morisse, e poi risuscitasse; e nella Dissertazione impugna l'una e l'altra. Quest'ultima nei giorni, può dirsi, nostri fu rimessa in piedi con molta erudizione, secondo il suo solito, dal Fiorentini: ma essa non è meglio fondata dell' altra. Oltre il Calmet, viene essa fortemente impugnata dal Tillemont nella Nota 18 sopra la Vita di S. Giovanni, dopo aver esso impugnata nella Nota antecedente, che è la 17., l'altra opinione, che S. Giovanni non morisse. Questi due grandi uomini hanno esausta la materia; e però ben volentieri ad essi rimettiamo il nostro leggitore.

41. Posta dunque da parte l'opinione, che S. Giovanni Evangelista non morisse, o che morto, subito risuscitasse, ora tratteremo dell'età e del tempo in cui morì, come pure del genere della morte, e del luogo e d'ogni altra cosa che possa aver relazione alle altre sopraddette. Non sapendosi di sicuro in che anno della sua età morisse, da ciò poi deriva, che nemmeno si può saper di sicuro in qual anno dall'Incarnazione di Cristo passasse da questo Mondo al Cielo. Chi lo dice morto nell'anno 98 della sua età, chi nel 99, chi nel 100, chi nel 106 e chi nel 120. S. Epifanio nell'*eresia* 51 al § 12, attesta,che morì nell'anno 94 della sua età, che corrisponde all'anno di Cristo 100, o 101. S. Ireneo al lib. 2. cap. 39. ora 22. ed al lib. 3. cap. 3. e S. Girolamo *sopra Daniele* al cap. 9. dicono, che visse sino ai tempi di Trajano e che morì avanti l'anno di Cristo 107 e ciò è molto verisimile, perchè, se fosse sopravissuto dopo, S. Ignazio ne avrebbe fatta menzione nella sua lettera agli Efesi.

42. Morì, può dirsi di vecchiaia, e negli ultimi anni non poteva reggersi in piedi, ed appena poteva profferir parola; per lo che era portato alla Chiesa su le braccia de' suoi discepoli, nè altro poteva dire, che le seguenti parole: Figliuoli, amatevi l'un l'altro: come attesta S. Girolamo nel cap. 6. *sopra l'Epistola ad Galatas*, ed ecco le di lui parole: *Beatus Ioannes Evangelista cum Ephesi moraretur usque ad ultimam senectutem, et vix inter discipulorum manus ad ecclesiam deferretur, nec posset in plura vocem verba contexere, nihil aliud per singulas solebat proferre collectas, nisi hoc: Filioli, diligite alterutrum. Tandem discipuli et fratres, qui aderant, taedio affecti, quod eadem semper audirent, dixerunt: Magister, quare semper hoc loqueris? qui respondit dignam Ioanne sententiam: Quia praeceptum Domini est, et si solum fiat, sufficit.*

43. Lo stesso S. Girolamo negli *Scrittori ecclesiastici* al cap. 9. attesta, che morì in Efeso: *Interfecto autem Domitiano, et actis eius ob nimiam crudelitatem a Senatu rescissis, sub Nerva Principe rediit Ephesum, ibique usque ad Trajanum Principem perseverans, totas Asiae fundavit, rexitque Ecclesias et confectus senio sexagesimo octavo post Passionem Domini anno mortuus, iuxta eandem urbem sepultus est.* E per la sua sepoltura in Efeso è una gran prova la lettera di Papa Celestino, che esorta i Vescovi radunati nel Concilio Efesino a seguire la dottrina di S. Giovanni, particolarmente essendo in quella città, nella quale avevano la bella sorte di venerare le sue Reliquie, come può vedersi negli Atti del detto Concilio: *Vos hortor, fratres beatissimi, respiciatur illa sola dilectio, in qua utique secundum vocem Ioannis Apostoli, cuius Reliquias praesentes veneramini, manere debemus.* Ed il pretendere, che ciò debba riferirsi alle vesti, o a qualche altra simile Reliquia del detto Santo, e non alle di lui Ossa, è un'interpretazione troppo stravagante per mantenere a dritto, o rovescio, come suol dirsi, l'opinione, che S. Giovanni o non morisse, o poco dopo la morte risuscitasse: come dopo il Fiorentini molto bene avverte il Tillemont nella *Nota 17 sopra la Vita di S. Giovanni;* tanto più che gli Orientali venuti al Concilio d'Efeso, acremente si lamentarono di non essere stato loro permesso d'andar a baciare i sepolcri de' Santi Martiri, e particolarmente quello di S. Giovanni Evangelista. Un Santo Abbate, nominato Giovanni, che viveva verso la metà del sesto secolo nella Palestina, andava qualche volta ad Efeso per visitare il Sepolcro di S. Giovanni. La Chiesa poi, in cui era il detto Sepolcro, era fuori della città d'Efeso in una certa specie di rocca, chiamata Libate. L'Imperadore Giustiniano la fece rifabricare a simiglianza di quella, dedicata agli Apostoli in Costantinopoli, e sino al giorno d'oggi fra le rovine d'Efeso si vede la Chiesa di S. Giovanni cangiata in Moschea. Può leggersi il Tillemont nella *Vita di S. Giovanni* all'art. 10. ove con Autori gravi prova quanto riferisce.

44. Due miracolose apparizioni si leggono nelle sacre Storie di S. Giovanni dopo la di lui morte. Una si legge in S. Gregorio Nisseno nell'Orazione che fece sopra S. Gregorio Taumaturgo. Attesta dunque il Nisseno, che dubitando il Neocesariense di ciò che doveva insegnare al suo popolo, gli apparve S. Giovanni in compagnia della Beatissima Vergine, che d'ordine d'essa gli diede il Simbolo, che è quello che fu recitato nel quinto Concilio ecumenico, del quale poscia si servirono gli Apocrisarj di Gregorio IX contra Germano juniore Vescovo di Costantinopoli, per provare, che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Sopra ciò può leggersi il Cardinal Baronio *all' anno di Cristo 233.* Lo stesso pure S. Giovanni apparve in compagnia di S. Filippo Apostolo al gran Teodosio Imperadore; ed in quest'apparizione ambedue gli promisero la vittoria che dipoi riportò contra il tiranno Eugenio. Ciò vien riferito da Teodoreto al lib. 5. cap. 24. e ne' citati Annali del Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 394* si vede una medaglia coll'effigie dell'uno e dell'altro Apostolo da una parte, e coll'effigie di Teodosio Imperadore dall'altra.

45. S. Gregorio Papa *nel lib. 3. delle sue lettere,* letter. 3. a Giovanni Abbate racconta di procurare, che si portasse a Roma una veste di S. Giovanni Evangelista, che aveva presso di sè un certo vescovo suburbicario: *De Tunica vero Sancti Ioannis omnino grate suscepi, quia sollicitus fuisti mihi indicare; sed studeat dilectio tua mihi ipsam Tunicam, aut, quod melius est, eumdem Episcopum qui eam habet, cum Clericis suis, et cum ipsa ad me transmittere, quatenus et benedictione Tunicae perfruamur, et de eodem Episcopo vel Clericis mercedem habere valeamus.* E Giovanni Diacono, che verso l'anno di Cristo 875 scrisse la vita di S. Gregorio, dice, che questa Tonaca restò nella Basilica Lateranense, e che ivi era venerata, il che anche è avvertito dai Monaci di S. Mauro nelle Note alla citata Lettera terza di S. Gregorio. Il Tillemont nella *Nota 16. sopra la Vita di S. Giovanni* dubita di questo fatto, parendogli, che l'intenzione di S. Gregorio fosse di vedere e venerare la Tonica, e poi restituirla. Ma ciò non toglie, che il Vescovo che l'aveva, non la potesse lasciare a S. Gregorio: favorendo a questo fatto la pia susseguente tradizione di molti secoli, che questa Tonica sia quella che ancor oggi si venera nella Basilica Lateranense. Ne' Bollandisti ai 9 di Maggio si fa menzione delle Reliquie di S. Giovanni Apostolo, che si conservano in Milano nella Chiesa di S. Ambrogio, ivi forse collocate dallo stesso Santo, come dopo i Bollandisti riferiscono ancora il Tillemont nella *Vita di S. Giovanni* all'art. 10. in fine, il Cardinal Gotti nel tom. 5. della *Verità della Cristiana Religione* al cap. 5. § 7. num. 8. ove di più aggiugne, che quando anche non si ritrovassero Reliquie del Corpo di S. Giovanni, da ciò mai non si protrebbe inferire, come altri hanno preteso, che non fosse morto; leggendosi nel Deuteronomio al cap. 34. che Moisè morì, *Mortuusque est Moyses;* e leggendosi pure nello stesso luogo, che non si è mai ritrovato nè il di lui corpo, nè il di lui sepolcro. In un Monastero dell'Isola di Patmos si conserva la mano d'un cadavere, al quale crescono le unghie di mano in mano quando si vanno tagliando: ed i Greci dicono, che quella è la mano, con cui S. Giovanni scrisse l'Apocalisse, come può leggersi appresso il Cave nel suo *Secolo Apostolico* alla pag. 12. Il Baillet ai 27 di Dicembre nella Storia del Culto di S. Giovanni Evangelista non ammette per sincere ed autentiche le Reliquie che si dicono di questo Santo nella Città d'Auxerre e di Besançon; ed avverte, che quelle Reliquie che in varj luoghi si dànno per Ossa di S. Giovanni, sono o manna o polvere del di lui sepolcro. E Giovanni Diacono nella sua Opera *de supremo Sanctuario Basilicae Lateranensis,* non solo conferma quanto aveva detto nella vita di

S. Gregorio sopra l'esistenza della Tunica di S. Giovanni nella Basilica Lateranense, ma fra le altre Reliquie che sono sotto l'Altar maggiore fa menzione d'un'Ampolla di Manna di S. Gio. Evangelista: *De Manna sepulchri S. Ioannis Evangelistae Ampulla Tunica sive vestis eiusdem, qua supposita Corporibus trium Iuvenum surrexerunt:* come si vede nell'Opera del Cardinal Rasponi *de Basilica Lateranensi* lib. 1. cap. 10. S. Epifanio *all'eresia 66*. dice, che con S. Giovanni Evangelista finì il secolo Apostolico, e ch'esso lasciò varj discepoli fra' quali i SS. Ignazio e Policarpo, e Papia Vescovo di Ierapoli.

APPENDICE.

Del Vangelo di S. Matteo.

1. Fra i libri apocrifi attribuiti a S. Matteo ve n'è uno intitolato *Infantia Iesu Christi*, o sia *de Ortu Sanctae Mariae*, di cui può vedersi Giovanni Alberto Fabrizio in *Apocriphis novi Testamenti*. Vi è ancora una certa Liturgia Etiopica, attribuita senza fondamento allo stesso S. Matteo, come dopo il Cardinal Bona, ed il Tillemont, osserva il Lamy *de Eruditione Apostolorum* al cap. 10. pag. 147. Il Munster, ed il du Tilet pubblicarono un Evangelio scritto in lingua Ebraica, che pretesero che fosse l'originale dello stesso S. Matteo: ma questa loro intrapresa non ha avuto verun applauso; avendo gli uomini eruditi creduto, che il Vangelo pubblicato dai sopraddetti fosse stato tradotto dal Latino nell'Ebreo, come può vedersi appresso il Calmet nella sua Prefazione sopra il Vangelo di S. Matteo. Sicchè non v'è altra Opera vera di quest'Apostolo, che il Vangelo che leggiamo nella Chiesa, inserito nel nuovo Testamento. Nè mai vi è stato, dal dì che fu pubblicato nella Chiesa, chi abbia osato di dire, che il Vangelo di S. Matteo non sia suo, eccettuato l'eretico Fausto Manicheo, ben confutato da S. Agostino nel lib. 17. contra di lui al cap. 14.

2. Fu S. Matteo il primo che scrivesse il Vangelo: per lo che S. Pier Damiano nel suo sermone fatto in di lui lode, dice, che fra gli Evangelisti tiene quel rango, che ha Moisè fra gli scrittori dell'antico Testamento; essendo stato Matteo il primo scrittore della nuova Legge, come Moisè lo fu dell'antica. La questione che in quei tempi era fra gli Apostoli e i Giudei, era di sapere, se Gesù Cristo era il Messia. Non negavano gli Ebrei, che Gesù Cristo fosse nato di Maria, partorito in Betlem, nutrito in Nazaret, che fosse della famiglia di David. Tutto il mondo sapeva la storia della sua predicazione e della sua morte. Ma gli Ebrei negavano, che fosse il figlio di Dio, che fosse il Messia, e che la sua madre fosse vergine; attribuivano i Miracoli a magia, lo trattavano da seduttore e distruttor della Legge, ed accusavano gli Apostoli come falsi testimonj e sottrattori del di lui corpo, per farlo comparire risuscitato. Per lo che S. Matteo prende a provare contra essi, che Gesù Cristo è figlio di Dio, che Maria di lui santa madre è vergine, che esso venne per perfezionare la Legge, non per distruggerla, che i suoi Miracoli furono veri e divini, che è il vero Messia, e che finalmente la Risurrezione è un fatto incontrastabile.

3. Questa è l'analisi del Vangelo di S. Matteo fatta dal Calmet nella citata Prefazione. Eusebio nel lib. 3. della *Storia* al cap. 24. c'insegna, che dopo aver S. Matteo predicato qualche tempo nella Giudea, dovendone di poi partire per andare a predicare ad altre nazioni, compose il Vangelo per lasciare in iscritto agli Ebrei convertiti da lui le necessarie istruzioni per istar saldi nella fede

di Gesù Cristo da essi abbracciata: e lo stesso vien anche confermato da S. Epifanio *all'eresia 51.* num. 5. Diede a questa sua Opera il nome di Vangelo, che vuol dire buona nuova, annunziando in essa a tutti gli uomini, ed anche ai più scellerati la liberazione dalle pene che meritavano, e l'eterna salute procuratagli dal nostro Signor Gesù Cristo.

4. Scrisse S. Matteo in Ebreo; e la divisata occasione in cui scrisse, e per cui scrisse, bastantemente il comprova: ed in ciò sono concordi anche i più severi critici, dopo Papia, S. Ireneo, ed Origene; e sono qualificati per poco felici novatori Erasmo, Flavio Illirico, Camiero, Wolsogenio, ed altri, che non si sono voluti sottoscrivere alla detta verità, le evidenti prove della quale si possono leggere nel Calmet nella citata *Prefazione*, nel Ceillier nel tom. 1. della *Storia generale degli Autori sacri* al cap. 2. art. 2., nel Tillemont *nella Nota quarta sopra S. Matteo*, nel Lamy *nel luogo citato*, nel Sandini nella *Storia Apostolica* alla pag. 181. Nè per vero dire è valido argomento per comprovare, che S. Matteo scrisse in Greco, e non in Ebreo, il dire, che nel suo Vangelo si servì della Versione dei Settanta, perchè sebbene in tre luoghi si servì della Versione conforme a quella dei Settanta, è d'uopo però il riflettere, che questi tre luoghi dei Settanta sono conformi al Testo Ebreo, e gli altri sette luoghi della Divina Scrittura citati nello stesso Vangelo, non sono citati, come suol dirsi, *ad litteram*, ma secondo il senso de' Profeti, e sempre in un modo che più s'accosta al Testo originale, che alla Versione dei Settanta, come accuratamente dimostrano il Calmet nel luogo citato, ed il Ceillier nel luogo pure citato al num. 4. Ed il soggiungere, che nel Vangelo di S. Matteo si ritrovano molte parole ebraiche, come *Emmanuel, Golgotha, Aceldama*, la significazione delle quali viene enunziata in Greco, non fa gran forza, essendo soliti gl'interpreti di conservare nelle loro versioni le parole rimarcabili, e particolarmente i nomi proprj, o appellativi, aggiungendovi un'interpretazione in quella lingua, nella quale traducono il Testo, come si vede nella Genesi al cap. 31. vers. 48: *Dixitque Laban, tumulus iste erit testis inter me et te hodie; et idcirco appellatum est nomen eius Galaad, id est tumulus testis:* e nell'Esodo al cap. 11.: *Est enim phase, id est transitus Domini:* e nel lib. 1. dei Re al cap. 7. avendo i Settanta Interpreti portata la parola ebraica *Abenezer*, v'aggiungono le seguenti per ispiegazione d'essa: *Lapis adiutorii.*

5. Fu, come si è veduto, composto da S. Matteo il Vangelo in Ebreo, ma fu ben tosto tradotto in Greco: del che, lasciando le altre cose da parte, rilevante è la prova che si ricava da Teodoro Lettore al lib. 2. pag. 557 e 558, ove racconta, che essendosi *nel 488* ritrovato il Corpo di S. Barnaba, era sopra il di lui Corpo il Vangelo di S. Matteo, scritto di propria mano da S. Barnaba. E benchè Teodoro non dica, se fosse scritto in Greco, o in Ebreo, è però assai verisimile, che fosse scritto in Greco, avendolo voluto l'Imperadore Zenone conservare nel proprio Palazzo, e farlo leggere ogni Giovedì Santo nella sua Cappella, il che non avrebbe fatto, se il Vangelo fosse stato scritto in Ebreo, e non fosse stato scritto in Greco, avvegnacchè allora in quelle parti nè si parlava, nè si scriveva in altro idioma, che in Greco. Consentono gli eruditi in questo punto, che il Vangelo di S. Matteo, scritto in Ebreo, fosse ben subito trodotto in Greco, e che questa traduzione fosse ben subito dalla Chiesa ricevuta; ed essendosi perduto l'Originale Ebreo, la traduzione Greca è quella che oggidì serve d'Originale. Resta bensì in piedi fra i predetti la controversia, chi fosse l'Autore della traduzione: volendo alcuni, che fosse S. Giacomo primo Vescovo di Gerusalemme, altri S. Giovanni Apostolo, altri S. Paolo, altri S. Luca, ed altri final-

mente lo stesso S. Matteo. Ma chi rispondesse, che nulla di sicuro si sa, risponderebbe forse meglio d'ogni altro.

6. In alcuni antichi manoscritti dopo il versetto 28 del ventesimo capitolo del Vangelo di S. Matteo, e nell'antica Versione Italica, data fuora dal Martianai, ritrovasi la seguente addizione: *Vos autem quaeritis de minimo crescere, et de magno minui: introeuntes autem, et rogati coenare, ne discubueritis in eminentioribus locis, ne forte dignior superveniat, et accedens invitator dicat tibi, adhuc deorsum accede, et confundaris. Si autem discubueris in minimum locum, et superveniat minor te, dicat tibi invitator coenae, collige adhuc superius, et erit tibi hoc utile.* I SS. Ilario e Leone, ed il sacerdote Giovenco leggevano quest'addizione nelle loro Bibbie. Essa però non si ritrova nè in Origene, nè negli altri Autori de' primi quattro secoli; e quanto al senso ella è ricavata dal Vangelo di S. Luca in quel luogo in cui il Salvatore insegna, che chi è invitato ad una cena, scelga sempre l'ultimo luogo.

Dei due Vangeli di S. Marco e di S. Luca.

1. Essendoci noi prefisso di trattare unicamente delle Feste del Signore, della Beatissima Vergine, e degli Apostoli, ed avendo parlato dei due Vangeli di S. Matteo e di S. Giovanni, non ci corre in verun modo qualsivoglia sorte d'impegno di dover anche parlare degli altri due Vangeli de' SS. Marco e Luca. Ma credendo, che ciò non possa dispiacere a chi leggerà queste nostre fatiche, anzi che sia per essergli aggradevole, dopo aver noi esposto ciò che riguarda due degli Evangelj, il veder ancora qualche cosa rispetto agli altri due, dei quali non v'è stata occasione di parlare, additeremo colla possibile brevità quanto è degno da sapersi rispetto al Vangelo di S. Marco, e l'altro di S. Luca.

2. Comune è la sentenza, che S. Matteo fosse il primo che scrivesse il Vangelo, S. Marco il secondo, S. Luca il terzo, e S. Giovanni il quarto: *Itaque dubium non est, quin primus Matthaeus, secundus Marcus, tertius Lucas, postremus Ioannes scripserit:* Sono parole del Maldonato nella *Prefazione sopra gli Evangelj* al cap. 4., colle quali concorda Natale Alessandro nella *Storia ecclesiastica del secolo primo* al cap. 12. art. 2. § 1. num. 4.

3. Scrisse S. Marco il suo Vangelo in Greco. V'è però chi pensa che lo scrivesse in Latino; questo è il sentimento dei due Cardinali Baronio ne' suoi *Annali*, e Bellarmino *de Verbo Dei* al lib. 2. cap. 7., del Gretsero nella *Difesa del Bellarmino* al lib. 2. cap. 7., dell' Harduino ne' suoi *Commentarij sopra il nuovo Testamento nella Prefazione* alla pag. 2. § *Marcum.* Ma questa opinione è comunemente rigettata dagli altri: e quantunque, conforme si vuole, scrivesse il suo Vangelo in Roma, da ciò però non può dedursi, che lo scrivesse in Latino, essendo ben intesa in que' tempi la lingua Greca in Roma anche dalle donne; ed in fatto la lettera scritta da S. Paolo ai Romani fu scritta in Greco. Il citato Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 45* appoggiandosi ad una tal quale tradizione, racconta, che S. Marco fu mandato da S. Pietro in Aquileja per fondarvi una Chiesa, e che ivi lasciò il suo Vangelo, e questo poi è quel Vangelo, che si dice originale di S. Marco, e che nel decimo quinto secolo fu trasportato a Venezia, ove anche oggi con ogni maggior gelosia e divozione si conserva. Dell'Apostolato di S. Marco in Aquileja se ne può vedere la storia ne' Bollan-

disti *ai 25 d'Aprile* pag. 346. ricavata da due codici manoscritti. Ammette il Baillet nella Vita di S. Marco, che fosse impiegato da S. Pietro a predicare il Vangelo nel tempo che stava in Roma; ma dice, non potersi fissare verun luogo dell'Occidente, in cui annunziasse la parola di Dio, ed essere tradizione incerta, che si fermasse in Aquileja. Ma noi non abbiamo veruna ripugnanza di sottoscriverci alla pubblica tradizione attestata negli allegati Codici; e del trasporto del Vangelo di S. Marco da Aquileja a Cividale, e da Cividale a Venezia, se ne possono veder le prove nell'erudito Gio: Domenico Bertoli nella sua moderna Opera delle Antichità d'Aquileja alla pag. 404 e segg.

4. I Canonici che guardano il detto Vangelo, attestarono al Padre Cornelio a Lapide, ch'è scritto in Greco. Il Cianonio nella *Vita di S. Pietro* dice, ch'è scritto in Latino. Il Padre Mabillon, essendo in Venezia, non ebbe la sorte di poterlo vedere. Ciò però riuscì al Padre Montfaucon, che nel suo *Giornale d'Italia* al cap. 4. pag. 55 attesta d'averlo veduto, d'averlo considerato, e non ostante l'antichità, e corrosione dei caratteri, avervi ritrovate lettere latine; e nel 3. tom. del supplemento delle *Antichità spiegate* al lib. 9. pag. 208 dice, ch'è il più antico manoscritto che esso abbia veduto, che è scritto in carta d'Egitto, che usava ne' tempi di Costantino il Grande, e suoi successori. Massimiliano Missonio nel suo Viaggio d'Italia scritto *l'anno 1688* alla pag. 158 dice, che il Codice è scritto in Greco. Il Sandini nella *Storia Apostolica* alla pag. 271. pretende di provare, non essere ben fondati gli argomenti del Montfaucon sopra il punto che il Codice sia scritto in Lingua Latina. Il Ceillier nel tom. 1. della *Storia generale degli Autori Sacri* all'art. 2. cap. 3. vuole, che sia scritto in Latino, e che però non sia originale di S. Marco che scrisse il Vangelo in Greco. Ed il Calmet *nella sua Prefazione sopra il Vangelo di S. Marco* motiva potersi conciliare le differenti opinioni, col dire, che S. Marco scrisse in Greco ed in Latino, o ch'esso stesso tradusse il suo Vangelo dal Greco in Latino.

5. Noi siamo persuasi, che scrivesse in Greco, essendo chiara l'autorità di S. Agostino nel lib. 1. *de Consensu Evangelistarum* al cap. 2: *Horum sane quatuor solus Matthaeus Hebraeo scripsisse perhibetur eloquio, caeteri Graeco:* e concordando S. Girolamo *nella letter. 132: De novo nunc loquor Testamento, quod Graecum esse, non dubium est, excepto Apostolo Matthaeo, qui primus in Iudaea Evangelium Christi hebraicis litteris edidit.* Ci protestiamo però di non volere con ciò pregiudicare al Vangelo di S. Marco, che è in Venezia, potendo sempre aver luogo a pro d'esso uno dei due partiti dal Calmet. Di questo Vangelo di S. Marco dicesi nella Sinopsi della Scrittura, che porta il nome di S. Atanasio, nel tom. 2. delle di lui Opere alla pag. 202, che fu dettato da S. Pietro Apostolo: *Evangelium secundum Marcum Romae quidem ab Apostolo Petro dictatum est, editum vero a Marco Beato Apostolo, et ab ipso Alexandriae postea, et in Aegypto, et in Pentapoli, et in Libya praedicatum.* Per lo che, come si deduce da Tertulliano nel lib. 4. *contra Marcionem* al cap 5. e da S. Girolamo nel Catalogo al cap. 8. non mancò chi in altri tempi fece S. Pietro autore di questo Vangelo, quando ciò non fosse derivato, come avverte lo stesso Tertulliano, da una certa consuetudine, giusta la quale al maestro si attribuisce l'opera del discepolo.

6. Fu S. Marco discepolo ed interprete di S. Pietro, come poc'anzi si è detto; ma si può dire, che anche nel suo Vangelo facesse come un compendio dell'altro di S. Matteo: il che non ostante, riferisce due o tre prodigi tralasciati da S. Matteo, come ben avverte il Calmet *nella sua Prefazione*, e dopo di lui con-

sidera il Lamy nel suo Trattato *de Eruditione Apostolorum* al cap. 10 pag. 150. L'Abbate Mazzinelli nel suo tom. 1. *de Locis Theologicis,* stampato in Palermo, alla pag. 100 riflette che S. Marco è più prolisso di S. Matteo nel riferire i miracoli e più breve nel riferir le parlate: *In explicandis miraculis prolixior est, quam Matthaeus, in sermonibus brevior.* Il Ceillier però nella sua *Storia generale degli Autori Sacri* al tom. 1. cap. 3. num. 5., facendo il confronto di quanto S. Marco ha riferito nel suo Vangelo, che non è riferito da S. Matteo pure nel suo Vangelo, si mostra ritroso ad ammettere la proposizione, che S. Marco non abbia fatto che un compendio di S. Matteo.

7. S. Girolamo nella sua *Lettera ad Helvidiam* quest. 3. così scrive: *Aut enim non recipimus Marci Testimonium, quod in raris fertur Evangeliis omnibus Graeciae libris pene hoc capitulum in fine non habentibus:* il che ha dato fondamento ad alcuni di valutare l'ultimo capitolo di questo Vangelo, come aggiunto da altri, e non scritto da S. Marco. Il Calmet nella più volte citata *Prefazione* attesta, che i primi otto versetti del capitolo decimo sesto ed ultimo di questo Vangelo sono in tutti gli esemplari Greci e Latini. Il Ceillier nel luogo citato all'art. 3. dopo aver considerato, che al tempo di S. Girolamo non era, come oggidì lo è, il Testamento nuovo diviso in capitoli, restringe il detto del Santo Padre alla sola apparizione di Gesù Cristo fatta a Maddalena, che vuol dire al versetto nono e due seguenti; perchè altrimenti S. Marco non avrebbe parlato, il che non è credibile, della risurrezione di Cristo: nè lascia d'attestare, che l'intero capitolo ultimo tale quale è nella nostra vulgata, è in quasi tutti gli antichi manoscritti Greci, Latini, Siriaci ed Arabi. Si aggiugne, che S. Girolamo *nel luogo citato* non rigetta la detta parte del Vangelo, anzi la concilia cogli altri Evangelisti: il che pure si fa da S. Agostino *de consens. Evangel.* al lib. 3. cap. 14. E lo stesso S. Girolamo nel lib. 2. *contra i Pelagiani* al cap. 6.: riferisce, che in quel luogo, o sia capitolo di questo Vangelo, in cui Cristo rinfaccia agli Apostoli la loro incredulità, ritrovavasi aggiunto da mano eretica, che gli Apostoli gli rispondevano: *Saeculum istud incredulitatis et iniquitatis substantia est:* nel che contenendosi l'eresia de' Manichei, questa fu la vera cagione per cui fu da alcuni rigettato il detto ultimo capitolo. Può vedersi il Tillemont *sopra S. Marco,* e può leggersi l'Abbate Mazzinelli *nel luogo sopraccitato.*

8. Seguita il Vangelo di S. Luca. Il Grozio *sopra il cap. 1. del Vangelo di S. Luca* al tom. 6. de' *Critici Sacri* pag. 235 rigetta l'opinione di quelli che scrissero aver S. Luca composto il suo Vangelo, prima che i SS. Matteo e Marco scrivessero il loro: *Refragatur vetustissimus librorum ordo apud omnes nationes, refragatur traditio vetus Irenaeo et Tertulliano testibus suffulta, refragatur ipse Lucas qui ita Matthaei et Marci historiam auxit additis narrationibus, ut, ubi res easdem narrat, eadem quoque verba non raro usurpet.* Scrisse il Vangelo, ed anche gli Atti apostolici, de' quali è autore, in lingua Greca, e con molta polizia, come anche attesta S. Girolamo *sopra Isaia* al cap. 6.: *Evangelistam Lucam, tradunt veteres Ecclesiae tractatores medicinae artis fuisse scientissimum, et magis Graecas litteras scivisse, quam Hebraeas. Unde et sermo eius tam in Evangelio, quam in Actibus Apostolorum, id est in utroque volumine, comptior est, et saecularem redolet eloquentiam, magisque testimoniis Graecis,* cioè della Versione de' Settanta Interpreti, *utitur, quam Hebraeis:* e *nell'epist. 143 a Damaso* lo dice: *inter omnes Evangelistas Graeci sermonis eruditissimum.* Ed al giudizio di S. Girolamo si sottoscrivono anche i moderni più severi Critici, Simonio parte 1. dell'*Istoria critica del nuovo Testamento* cap. 26.

Calmet nel fine della *Prefazione sopra S. Luca,* Lamy nel suo *Trattato de Eruditione Apostolorum* al cap. 10. pag. 155.

9. Fu S. Luca compagno di S. Paolo; e ne' luoghi ne' quali S. Paolo nomina Luca, non solamente si vuole che parli dell'Evangelista, come nella lettera a Timoteo 4., 11., nell'altra a Filem. cap. 24., ma anche quando nella lettera ai Romani 16., 21. nomina un certo Lucio; pretendendosi, che per rendere questo nome Latino, *ex Luca Lucius factus sit,* come può vedersi appresso Origine nel lib. 10. de' *Commenti sopra l'Epistola ai Romani.* Tanto il Vangelo, quanto il Libro degli Atti, sono indirizzati a Teofilo: e resta ancora in piedi la disputa, se questo Teofilo sia un nome generale per esprimere tutti quelli che amano Dio, o pure un nome particolare d'un uomo di condizione, o d'un Governatore d'una Provincia fatto Cristiano; e questa seconda opinione oggidì è la più ricevuta, come attesta il Calmet nella citata Prefazione.

10. Fra gli antichi vi è stato chi ha detto, che il Vangelo fu da S. Paolo dettato a S. Luca, e che quando S. Paolo parla del suo Vangelo, *secundum Evangelium meum,* intenda di quello di S. Luca. Altri, che scrisse quello che S. Paolo avea predicato alle nazioni. Altri, che scrisse il Vangelo sotto la condotta di S. Pietro, e gli Atti sotto quella di S. Paolo. Ma se nel principio del suo Vangelo S. Luca così scrive: *Quoniam quidem multi conati sunt ordinare narrationem, quae in nobis completae sunt, rerum, sicut tradiderunt nobis qui ab initio ipsi viderunt, et ministri fuerunt sermonis, visum est et mihi assecuto omnia a principio diligenter, ex ordine tibi scribere, optime Theophile, ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, veritatem* — sembra potersi inferire, non aver esso ricavato quanto scrisse dal solo S. Paolo, ma anche dagli altri Apostoli e Discepoli, conforme bene al nostro proposito riflette il Maldonato nella Prefazione al Vangelo di S. Luca.

11. Non ricevevano i Marcioniti altro Vangelo, che questo di S. Luca, sottraendone però a loro capriccio alcuni capitoli. S. Ilario nel lib. 10. *de Trinitate* attesta, che in alcuni esemplari Greci mancava il fatto del sudore di sangue, che ebbe Gesù Cristo nell'Orto, e l'altro della discesa dell'Angelo per confortarlo; e lo stesso vien anche attestato da S. Girolamo nel lib. 2. *contra Pelagio.* Attesta S. Epifanio *in Ancorat.* cap. 31. e 37. essere stato cancellato da alcuni cattolici il fatto del Sudore, credendo, esser questa una infermità della carne, impropria per Gesù Cristo. Ma ritrovandosi questo fatto ne' Codici autentici, come attestano Giustino nel *Dialogo,* Ireneo *al lib. 3. cap. 31.* e servendosi S. Ippolito nella *Biblioteca de' Padri* al tom. 15. e S. Giovanni Grisostomo nell'*Omel. 84. sopra S. Matteo,* di questo sudore sanguigno per dimostrare in Cristo la verità della carne assunta, resta oggetto di compassione, ed unicamente scusabile pel motivo d'una pietà non regolata dalla scienza, l'accennata intrapresa de' sopraddetti Cattolici. Di questo punto abbiamo trattato nel nostro lib. 4. *de Canonizatione* alla part. 1. cap. 26. ed anche più diffusamente nell'altro nostro *Trattato delle Feste di Gesù Cristo* alla part. 1. num. 205. secondo l'edizione latina: e però ora non abbiamo che aggiungere, sottoscrivendoci a quanto dal Sacro Concilio di Trento viene stabilito nella Sess. 4., in cui toglie di mezzo tutte le dispute altre volte eccitate in questa materia, e da Noi anche poc'anzi memorate: *Si quis autem Libros ipsos integros,* nel numero de' quali entrano i quattro Evangelj e tutti gli altri libri dell'antico e nuovo Testamento, *cum omnibus suis partibus, prout in ecclesia Catholica legi consueverunt, et in veteri vulgata editione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit, et traditiones praedictas sciens et prudens contempserit, anathema sit.* Quarantacinque sono

i libri del vecchio Testamento, e ventidue sono quelli del nuovo annoverati dal Sacro Concilio di Trento, che ciò ricavò da Eugenio IV nell'Istruzione degli Armeni. Eugenio IV poi ciò aveva preso da Gelasio nel Concilio Romano. Gelasio da S. Agostino nel lib. 2. *de doctrina Christiana* al cap. 8. S. Agostino dal Concilio terzo Cartaginese al Can. 47. Ed i Padri di questo Concilio da Innocenzo I nella lettera ad Esuperio Vescovo di Tolosa. Nè per essersi altre volte dubitato, se qualcheduno degli accennati libri fosse canonico, ciò dee pregiudicare alla sua autorità, sapendosi, che molte massime in materia di Fede e di costumi, che oggi sono definite, non erano state ricevute, anzi di esse si era dubitato anche da uomini di merito, prima che dalla Chiesa ne fosse stata fatta la definizione, come molto bene al nostro proposito argomenta il Valenza *de Rebus Fidei al lib. 8. de Romani Pontificis auctoritate* alla pag. 72. § *Nec vero Sectarii.* Ed il tutto senza verun minimo pregiudizio del loro credito e della sottomissione dovuta alle posteriori definizioni di Santa Chiesa.

PARS TERTIA

DE SACRAMENTIS.

TITOLO I.

DE SACRAMENTIS BAPTISMO ET CONFIRMATIONE.

(ARCH. VAT. Armar. Misc. III, 247.)

CAPITOLO I.

Del numero de' Sagramenti ed in primo luogo del Battesimo.

1. È dogma di fede, che sette sono i Sagramenti della nuova legge, e non più, istituiti da Gesù Cristo: *Si quis dixerit, Sacramenta novae legis non fuisse omnia a Iesu Christo Domino nostro instituta, aut esse plura, vel pauciora, quam septem, videlicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Extremam Unctionem, Ordinem, et Matrimonium, aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie Sacramentum, anathema sit:* sono parole del Sacrosanto Concilio di Trento; ed il pontefice Eugenio IV nel suo Decreto dell'istruzione degli Armeni fa una bella analogia e simiglianza fra la vita spirituale e la corporea pubblica e privata, per additare la convenienza dell'Istituzione dei sette Sagramenti; al che poi si sono conformati gli Autori del Catechismo dello stesso Concilio Tridentino part. 2. num. 18. Emmanuele a Schelstrate, già Prefetto della Biblioteca Vaticana, nel suo Trattato *de Disciplina Arcani* cap. 8. art. 1. cerca per qual cagione, essendo sempre stata uniforme l'una e l'altra Chiesa nel numero de' Sagramenti, non si ritrovi prima del settimo secolo o fra Latini, o fra Greci, che abbia pubblicato verun Trattato de' setti Sagramenti e che poi dal secolo settimo in giù si siano veduti Trattati e de' Latini, e dei Greci sopra il detto argomento: e perchè i novatori rispondono, essere ciò provenuto di non essere stato fissato prima del secolo settimo il numero settenario dei Sagramenti, con molta erudizione comprova, essere stati sempre uniformi nei secoli precedenti i Latini ed i Greci nel numero de' sagramenti, e non essere stati prima del secolo settimo pubblicati su ciò Trattati o dai Latini o da' Greci, perchè a ciò ostava la disciplina dell'arcano: *Cum Tractatus eduntur de septem Sacramentis, necesse est eorum ritus exponere, materiam et formam, quibus conficiuntur, determinare, dogma ipsum de omnibus ad Sacramentorum consecrationem et administrationem spectantibus minime celare. Atqui haec sunt quae prisca Ecclesiae disciplina oculis et auribus Gentilium, Iudaeorum, et Catecumenorum religiose occultabat, quorum profanationem metuentes antiqui, ab his abstinebant in sermonibus, et sibi cavebant, ne agerent in scriptis.*

2. Contuttochè varie siano state le discordie fra la Chiesa Latina e la Chiesa Greca, e ne siano da ciò derivati tanti scismi, non si ritrova però monumento in cui la Chiesa Greca siasi allontanata dalla Chiesa Latina, per ritrovarsi in questa stabilito il dogma del settenario numero de' Sagramenti. Fozio stesso nella sua *Biblioteca* così scrisse: *Septem sacrosancta Christi ecclesia Mysteria celebrat.* Alla confessione di Fede, stabilita nel Concilio generale di Lione, tenuto *l'anno 1274,* nella quale in sequela dell'antico dogma, e tradizione si fissa il settenario numero de' Sagramenti, si sottoscrissero i Greci ben volentieri, e senza veruna difficoltà, come si raccoglie dalle lettere di Michele Paleologo al Pontefice Gregorio X tom. 7. della Collezione de' Concilii dell'Arduino pag. 695, e pochi anni dopo, cioè *l'anno 1277,* Giovanni Vecco Patriarca, e gli altri Vescovi nella loro Lettera Sinodica scritta a Giovanni XX detto XXI Romano

Pontefice, come può vedersi appresso lo stesso Arduino pag. 757 littera A; dopo aver esposta la dottrina della santa Romana Chiesa circa il numero de' Sagramenti, così conchiudono: *Credimus, et dicimus, quod vere fideliter et orthodoxe docet et praedicat, ipsa Sancta Ecclesia Romana.*

3. Nell'*anno 1575* Martino Crusio fece ogni sforzo per indurre i Greci scismatici al suo errore diretto a sminuire il numero de' Sagramenti, avendo trasmesso a Geremia Patriarca la confessione augustana: ma esso benchè scismatico, non volle ad essa aderire, e stette forte nel settenario numero de'Sagramenti, come può vedersi nella prima risposta *ad Tubingenses dell'anno 1576*, cap. 7. appresso lo Schelstrate tom. I. degli *Atti della Chiesa Orientale* pag. 154. Gli scismatici alla quistione duodecima ad essi proposta dal Cardinale Claudio Guisano risposero: *Sacramenta sunt omnino septem, Baptismus* etc., e questa loro risposta tradotta in latino da Giovanni Leunclavio si può vedere appresso il citato Schelstrate *pag. 120* in tal maniera che Nottingero negli *Atti della Chiesa Orientale* con ingenuità confessa, che riescì vana la tentata unione dei Luterani coi Greci, vivente Geremia Patriarca; non avendo potuto i Greci convenire nei capi proposti dai Luterani, fra i quali si annovera quello del numero de' Sagramenti ristretto a due.

4. Non furono più felici le intraprese de' Calvinisti di quelle de' Luterani. Un certo Cirillo Lucense, pseudopatriarca Costantinopolitano, che teneva segreta amistà coi Calvinisti, tentò dopo *l'anno 1625* introdurre una nuova Confessione di fede, nel di cui articolo decimo quinto, così si leggeva: *Graecorum perpetuam et constantem esse doctrinam, duo tantum Sacramenta Baptismum et Eucharistiam a supremo legislatore Christo sancita:* ma il Clero Costantinopolitano gagliardamente si oppose alla novità di Cirillo: e Giorgio Corresio e Gregorio Hieromonaco confutarono in iscritto l'errore, come può vedersi nella sinopsi de' sacri dogmi da essi composta *l'anno 1635* appresso lo Schelstrate nel cit. tom. I. pag. 373. E nei tempi susseguenti si ritrovano Concilij fatti dai Scismatici, ne' quali si condanna Cirillo, che nella sua nuova confessione di fede aveva ristretto il numero settenario dei Sagramenti a due soli. Il primo fu tenuto in Costantinopoli l'anno 1638, a cui sottoscrissero i tre Patriarchi Cirillo Beronese Costantinopolitano, Metrofane Alessandrino, e Teofane Gerosolimitano, oltre molti altri Vescovi. Ecco le parole del Concilio, come può vedersi nel tom. II. della Collezione dell'Arduino pag. 227: *Cyrillo dogmatizanti et credenti, non esse septem Ecclesiae Sacramenta, videlicet Baptismum etc., iuxta Christi dispositionem, apostolorumque traditionem, nec non et Ecclesiae consuetudinem, sed mentienti, duo tantum a Christo in Evangelio fuisse tradita, Baptisma scilicet et Eucharistiam, ut videre est in decimo quinto eius capitulo, anathema.* Concordano altri due Concilj, uno pure Costantinopolitano tenuto *l'anno 1642,* sotto Partenio seniore Patriarca, e l'altro Gerosolimitano tenuto *l'anno 1672* sotto Doriteo Patriarca; come pure può vedersi nel cit. tom. II. dell'Arduino pag. 174 littera D et pag. 274 littera C, in tal maniera che il Drovet *de re sacramentaria* tom. I. lib. I. cap. 2. § 1. con molta ragione dice, essere stata sempre concorde la Chiesa Orientale coll'Occidentale nel numero settenario de' Sagramenti: e dopo l'Arcudio, e Leone Allazio, prosiegue il Tournely nelle sue *Prelezioni teologiche de Sacramentis in genere* pag. 112 della Stampa di Parigi del *1726: Denique utramque ecclesiam Graecam et Latinam summo consensu septem agnoscere legis novae Sacramenta, demonstrant Arcudius et Leo Allatius.*

5. Il primo di tutti i Sagramenti è il Battesimo, che è la Porta della vita spirituale, per cui diventano gli uomini membri di Cristo e del Corpo della

Chiesa. Comandò Cristo agli Apostoli, che dassero il Battesimo a tutte le genti, come si legge in S. Matteo cap. 28. vers. 19.: *Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti:* e lo stesso Cristo insegnò, che dovea darsi coll'acqua: *Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in Regnum Dei:* come si legge nel cap. 3. di S. Giovanni, in cui pure si soggiugne: *Post haec venit Iesus, et discipuli eius in terram Iudaeam, et illic demorabatur cum eis, et baptizabat. Erat autem et Ioannes baptizans in Ennon iuxta Salim, quia aquae multae erant illic.* Il che dimostra, che Cristo coi discepoli battezzava coll'acqua, tanto più che i discepoli l'avvisarono, che Giovanni Battista, che era di là dal Giordano, dava ancor esso il Battesimo coll'acqua: *Rabbi, qui erat tecum trans Iordanem, cui tu testimonium perhibuisti, ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad eum.* Cristo inoltre fu battezzato da S. Giovanni Battista coll'acqua, come si vede in S. Matteo al cap. 3. ed in S. Marco pure al cap. 3. nè mancarono i di lui apostoli e discepoli di fare quanto il Maestro aveva già fatto, dando ancor essi il Battesimo coll'acqua, come si vede nel Battesimo dato da Filippo all'eunuco della Regina Candace *negli Atti* al cap. 8. vers. 36.: *Dum irent per viam, venerunt ad quamdam aquam; et ait Eunuchus: ecce aqua: quid prohibet me baptizari?..... Et descenderunt uterque in aquam Philippus et Eunuchus, et baptizavit eum.*

6. A questi ineluttabili fondamenti si appoggia la massima cattolica ben fondata, che l'acqua vera e naturale è la materia del Sagramento del Battesimo: *Sacramentum Baptismi, quod ad Dei invocationem, et individuae Trinitatis, videlicet Patris et Filii et Spiritus sancti, consecratur in aqua, tam parvulis, quam adultis in forma Ecclesiae a quocumque rite collatum proficit ad salutem:* sono parole d' Innocenzo III nel Concilio Generale Lateranense, riferite nel cap. *Firmiter,* § *Una vera est, de Summa Trinitate et Fide Catholica.* Concorda l' Istruzione di Eugenio per gli Armeni: *Materia huius Sacramenti est aqua vera et naturalis.* Ed essendosi annoverata fra varie proposizioni ricavate da' libri de' Luterani e Calvinisti ancor la seguente: *Aqua vera et naturalis non est de necessitate Baptismi,* giusta ciò che si legge nella *Storia del Concilio di Trento* del Cardinale Pallavicino lib. 9. cap. 7, lo stesso sacro Concilio *nel Can. 2. de Baptismo* profferì il seguente anatema: *Si quis dixerit, aquam veram et naturalem non esse de necessitate Baptismi, atque adeo verba illa Domini nostri Iesu Christi « nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu sancto » ad methaphoram aliquam detorserit, anathema sit.* Gli Autori poi del Catechismo del Concilio di Trento alla part. 2. cap. 10. assegnano le congruenze per le quali Gesù Cristo istituì che si desse il Battesimo coll'acqua pura naturale. S. Tommaso *nella 3. part. quaest. 66. art. 4.* tratta secondo il solito molto accuratamente questo stesso punto; il che pure si fa dal Silvio ne' *Commenti al detto art. 4.* e dall'Estio *sopra il lib. 4. delle sentenze dist. 3.* § *7.*

7. Non è qui nostra intenzione d'esaminare le quistioni, che si propongono dagli Autori Morali, per indagare quale sia la vera acqua naturale, che è la materia del Sagramento del Battesimo. Solamente additeremo, non esser tale la cervisia, che è lo stesso che dire la birra, che è una bevanda che si fa di frumento o d'orzo, giusta la spiegazione che della parola *Cervisia* fanno gli autori del Dizionario universale di *Trevoux* tom. 2. alla parola *Cervoise;* avendo risposto Gregorio IX non esser valido il Sagramento del Battesimo con essa conferito: *Cum, sicut ex tua relatione didicimus, nonnumquam propter aquae penuriam infantes terrae tuae contingat in cervisia baptizari, tibi tenore praesentium respondemus, quod, cum secundum doctrinam evangelicam oporteat*

ex aqua et Spiritu sancto renasci, non debent reputari rite baptizati, qui in cervisia baptizantur. Questa pontificia risposta è riferita negli Annali del Raynaldi *all'anno di Cristo 1241,* num. 42. Un'altra si ritrova d'Innocenzo III nel Cap. *Non ut opponeres,* nelle Decretali sotto il tit. *de Baptismo*, nella quale si dichiara nullo il Battesimo dato per semplicità da alcuni, che, mancando l'acqua, e battezzando, si servirono della saliva. Nel Rituale Romano approvato dal Pontefice Paolo V strettamente si dice, che l'acqua vera e naturale è la materia del Battesimo, ma nel precedente più antico rituale, detto del Cardinale Santorio, si spiega, esser acqua naturale e vera quella delle fontane, de' pozzi, del mare, de' fiumi, de' laghi, degli stagni, delle paludi, delle cisterne, e quella che piove dal cielo; escludendo l'artificiale, che si ricava dalle rose, dai fiori e dall'erbe. Al che certamente non deve ostare, o che nel *Prato spirituale* di Giovanni Mosco cap. 176. tom. 2. dell'antica *Biblioteca de' Padri* leggasi, che un Giudeo fu battezzato coll'arena da' quelli, che pel viaggio l'accompagnavano, non essendosi potuto ritrovare acqua per dargli il Battesimo, il che fu felicitato dal Signore con un miracolo, avendo in un istante il detto Ebreo, che assunse il nome di Teodoro, ricevuta la sanità del corpo, che aveva perduta; o che il Pontefice Stefano III dichiarò valido e lecito il Battesimo conferito, non coll'acqua, ma col vino, non essendo stato possibile il ritrovare l'acqua, per battezzare chi aveva bisogno del Battesimo; imperocchè in ciò che appartiene al fatto dell'Ebreo, sopra cui si ritrova stampata una Dissertazione in Amsterdam *nel 1724* composta da Giovanni Andrea Schelmidio, si risponde, che Iddio volle col miracolo rimunerare la fede viva dell'Ebreo in Cristo, il di cui Battesimo aveva con tanto ardore desiderato, come bene osserva il Drovet, nel tom. 1. *de re sacrament.* l. 2. quaest. 2. cap. 1. § 3., ma da ciò non potersi in veruna maniera dedurre, che fosse riputato valido il Battesimo dato coll'arena; imperocchè il Vescovo Dionigio, o fosse l'Alessandrino, o il Corintio, o l'Ascalonita, nel che gl'Istorici non concordano, radunato il ceto degli Ecclesiastici, volle intendere il loro parere, che fu, che l'Ebreo si battezzasse coll'acqua: *Visum Beato Dionysio mittere fratrem illum ad sanctum Iordanem, ibique baptizari*, sono parole del citato Mosco, col quale concordano le altre di Niceforo, che racconta lo stesso: *Postquam autem domum sunt reversi, rem illam ad Dionysium Alexandriae retulerunt; ille vero admiratione stupens Ecclesiam consuluit, cui visum est, aqua insuper ad eum modum initiatum iuxta Ecclesiae traditionem abluendum esse.*

8. Ed in ciò, che risguarda il Pontefice Stefano III, sebbene si legga, che, essendo in Francia, ed essendo andato col Re Pipino a Carisiaco, interrogato dai Monaci del Monastero Brittaniaco, desse alcune risposte ad alcuni quesiti, fra le quali si annovera la seguente: *Si in vino quis, propterea quod aquam non inveniebat, omnino periclitantem infantem baptizavit, nulla ei exinde adscribitur culpa, si infantes sic permaneant in ipso Baptismo; nam si aqua adfuit praesens, ille Presbyter excommunicetur, et poenitentiae submittatur, quia contra Canonum sententiam agere praesumpsit;* e la stessa risposta si attribuisce ancora al Pontefice Siriaco; osservano però gli Eruditi, essere state queste risposte date in luce dal Sirmondo tom. 2. *de' Concilj della Francia,* ma esserne state alcune d'esse da qualche secolo nel Codice precedentemente interpolate, essendo impossibile, che sia mai potuto cadere in mente di verun Pontefice, il dire, che valido sia il Battesimo conferito in vino, mancando l'acqua. Natale Alessandro nell'*Istoria Ecclesiastica del secolo ottavo* cap. 1. art. 6. vuole, doversi così restituire la sincera traduzione della risposta: *nulla ei exinde adscribitur*

culpa, si infantes sic permaneant in ipso Baptismo; il che quando sussista, dà abbastanza a conoscere, avere il Papa voluto, che sia gastigato il Prete, che ha battezzato col vino, avendo presente l'acqua; ma condonare al Prete la colpa, se per ignoranza, o per semplicità, non avendo acqua, ha battezzato col vino; dal che poi non si può inferire, aver esso voluto, che sia valido il Battesimo in vino, quando manca l'acqua. Il Padre poi Giovanni Arduino nelle sue quistioni ***de Baptismo,*** stampate in Parigi *l'anno 1687,* in quella intitolata ***de Baptismo in vino,*** recita tutte le risposte del Pontefice Stefano, che sono diecinove; dice, doversi in tutto e per tutto escludere il Pontefice Siricio, sì perchè non v'è verun documento di simile risposta data da esso, sì perchè non avendolo Stefano nominato nell'undecima, come ha fatto in altre precedenti risposte, nelle quali non ha mancato di nominarlo, quando lo ha potuto nominare, allegando puntualmente il testo, da cui ha ricavata la di lui mente, segno evidente si è, che nell'undecima, che tratta del Battesimo in vino, non v'ha che fare il Pontefice Siricio: e circa poi Stefano III con molte valide conghietture dimostra, essere stato qualche uomo ozioso, che capricciosamente fra le risposte di Stefano ha inserita l'undecima, ed altre pure risguardanti il Battesimo, il che fece per accreditare l'undecima sopraddetta. La dissertazione è bella, erudita, e fondata, ed alla medesima ci rimettiamo.

9. Non vi è veruna controversia fra la Chiesa Latina e la Greca circa la materia del Sagramento del Battesimo, ammettendo anche i Greci, essere l'acqua naturale la materia del Battesimo, come ben osserva l'Arcudio nella sua *Concordia* al libro 1. cap. 7.: *Materia huius Sacramenti est aqua naturalis, quam Graeci calefaciunt.* Bernardo Lutzemburgense nel *Catalogo dell' Eresie* alla parola *Iacopitae,* e Giacomo da Vitriaco nelle *Storie* al cap. 75. raccontano, che i Giacobiti, e Copti non battezzano coll'acqua, ma coll'impressione di un ferro infuocato, formando una croce nella fronte de' battezzandi, per aver detto Giovan Battista di Cristo: *Ille vos baptizabit Spiritu sancto et igne:* ma ciò non si ammette dagli Eruditi pel motivo, che della detta impressione altri non parlano; e di più perchè nei loro Eucologj si descrive il Battesimo dell'acqua. Vedasi il Renaudozio *de Fidei perpetuitate* tom. 5. pag. 104. Per le stesse ragioni nemmeno si ammette quanto degli Armeni scrive il Waldense al lib. 2. cap. 114. che essi battezzano in vino, o latte, quando loro manca l'acqua. Circa poi il punto che l'acqua sia o calda o fredda, non solo da noi nella nostra Costituzione 57. § 2. num. 5. fu detto: ***nec refert etiam, utrum frigida vel calida aqua baptizent, cum in utraque Baptismum habere eamdem vim, atque effectum affirmare, et tenere dicantur;*** ma ancora fu stabilito da Eugenio Pontefice nell'Istruzione per gli Armeni: ***nec refert, frigida sit, an calida;*** e dal Pontefice Innocenzo IV nella sua lettera al Vescovo Tusculano. In un certo Trattato, che si ritrovò appresso de' Padri Domenicani di Costantinopoli, nel quale si riferiscono varie controversie fra i Greci ed i Latini, nell'occasione dello scisma vigente, si legge che i Latini opposero ai Greci, che, battezzando essi coll'acqua calda, venivano a stabilire due Battesimi, uno in acqua calda, e l'altro in acqua fredda: ***Graeci aquam mandant fieri calidam, infantulum perpurgaturam, quod neque Christus, neque quisquam Discipulorum fecisse legitur: quare duo Baptismata faciunt, cum scriptum sit: unus Dominus, unum Baptisma, una Fides.*** Vedasi Cristiano Lupo nel tom. 4. nella *Dissertazione di S. Leone IX* pag. 390, ma nè si può, nè si deve far conto di questa opposizione; ma essendo questo l'unico esempio, che nel fervore delle dispute, anche chi ha ragione dice qualche cosa, che non è sussistente, e potendosi anche dare

una benigna intelligenza alla sopraddetta opposizione fatta dai Latini ai Greci. Opponevano i Greci, che, non essendo il rito dei Latini nel Battesimo uniforme a quello de' Greci, perciò venivano ad ammettere due Battesimi: ed i Latini ritorcendo contro de' Greci il loro argomento, dicevano, ch'essi erano quelli, che ammettevano due Battesimi, dandolo essi in acqua calda, ed i Latini in acqua fredda.

CAPITOLO II.

Della forma del Battesimo.

1. La forma del Battesimo ricevuta nella Chiesa Occidentale, è la seguente: *Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen:* coll'avvertenza, che quest'ultima parola non è necessaria per la validità del Sagramento, ma si aggiunge alla forma già perfetta, volendo il Ministro con essa additare d'avere come fermo e rato quanto ha fatto, pregando Dio, che feliciti il Battezzato colla sua grazia celeste. Questa forma si desume dalle parole di Gesù Cristo al cap. 28. di S. Matteo, ove dice ai suoi Discepoli: *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.* E però nel Decreto di Eugenio Pontefice, istruttivo degli Armeni, così si legge: Forma autem est: *Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.* Antica pure è questa forma; avendone fatta menzione S. Gregorio Magno nel secolo sesto nel suo *Sagramentario* tom. 3. pag. 73. dell'ultima stampa, e l'autore della *Liturgia Gallicana* stampata ed illustrata dal Mabillon tit. 25. Ora è d'uopo qui l'aggiugnere due riflessioni: una, non darsi nei citati monumenti per nuova la forma poc'anzi indicata, ma supporsene in essi l'uso precedente: l'altra, non esser maraviglia, se ne' primi secoli non si ritrovano memorie, essendo ciò derivato dalla disciplina dell'arcano, della quale da noi si è ragionato altrove. Adeguata pure è la predetta forma, dovendosi in essa esprimere la causa principale, da cui il Battesimo riceve la virtù; che è lo stesso che dire la santissima Trinità; e dovendosi anche esprimere la causa istrumentale, cioè il Ministro che esteriormente amministra il Sagramento, come ponderando le parole *Ego te baptizo,* e le altre *in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti,* dimostra S. Tommaso *nella 3. part. quest. 66. art. 5.* e proseguono gli Autori del Catechismo romano al tit. *de Baptismi Sacramento* § 13. Negli *Annali Cisterciensi* d'Angelo Manrique all'anno di Cristo *1176* tom. 3. pag. 39 leggesi, che Pietro Pontio Abate di Chiaravalle, e poscia Vescovo Claromontano, scrisse a Maurizio Vescovo di Parigi ed a Stefano allora Abate di S. Eburzio, e poi di S. Genoveffa, e finalmente Vescovo di Tournai, richiedendo ambidue del loro parere sopra il Battesimo dato in caso di necessità da un uomo laico ad un fanciullo, senz'aver profferite le parole *Ego te baptizo,* e che avendo Maurizio risposto, che il Battesimo era nullo, e Stefano, che era valido, rimessa al Romano Pontefice Alessandro III la decisione del punto, fu da esso stabilito, ch'era nullo il Battesimo, non essendo intera la forma, giacchè in essa mancava la menzione della causa istrumentale: *Si quis puerum ter in aqua immerserit in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti,* et non dixerit, *Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, non est puer baptizatus.* Così viene stabilito nella di lui Decretale, che è la prima sotto il titolo *de Baptismo:* per lo che con molta ragione fu condannata dal Pontefice Alessandro VIII nel

giorno 7 di Dicembre del 1690 la seguente proposizione, che è in ordine la 27.: *Valuit aliquando Baptismus sub hac forma collatus: In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti; praetermissis illis, Ego te baptizo.* Ventiquattro ordini di battezzare antichissimi si ritrovano radunati dal Martène al lib. 1. cap. 1. art. 18. ed in tutti si ritrova espressa la causa istrumentale; leggendosi in tutti quanti la parola *Baptizo*, o l'altra *Baptizatur*, e questa non manca che in un manoscritto Cameracense di trecento anni addietro, che non fa certamente veruna autorità in confronto di tant' altri più antichi.

2. Negli atti degli Apostoli al cap. 8. vers. 12. così si legge: *Cum vero credidissent Philippo evangelizanti de regno Dei, in nomine Iesu Christi baptizabantur viri et mulieres:* e poco dopo, dopo essersi riferito, che Pietro e Giovanni, avendo inteso, che in Samaria era stata ben accolta la parola di Dio, eransi portati colà per conferire a quei popoli la Cresima, si soggiugne, che avevano già ricevuto il Battesimo in nome di Cristo: *Baptizati tantum erant in nomine Iesu:* il che dà occasione ad una gran controversia fra i nostri Teologi, se una volta sia stato valido il Battesimo conferito nel solo nome di Cristo, senza l'espressione del Padre eterno e dello Spirito Santo. S. Tommaso nella cit. *3. part. quest. 66. art. 6.* dice, che il Battesimo fu dagli Apostoli conferito nella detta maniera, ma per una speciale divina rivelazione: *Dicendum, quod ex speciali Christi revelatione Apostoli in primitiva Ecclesia in nomine Christi baptizabant, ut nomen Christi, quod erat odiosum Iudaeis et Gentilibus, honorabile redderetur per hoc, quod ad eius invocationem Spiritus sanctus dabatur in Baptismo.* Il Padre Natale Alessandro nella dissertazione 13. del secolo primo spiega il testo di S. Tommaso, dicendo, non aver esso insegnato o detto, che gli Apostoli battezzassero nel solo nome di Cristo, ma che, supposto, che ciò avessero fatto, l'avevano fatto in sequela di una divina dispensazione. Lo stesso vien detto da chi ha fatte le aggiunte all'Estio nel lib. 4. delle Sentenze dist. 13. § 6: *Forte S. Thomae propositio hypothetica est:* il che anche viene confermato dal Card. Gotti nel tom. 13. della sua *Theologia* quaest. 1. *de essentia Sacramenti* dub. 7. § 4. num. 22.: *Non loquitur,* dic' egli di S. Tommaso, *asserendo et absolute statuendo, apostolos aliquando in solius Christi nomine baptizasse; sed hypothetice, idest, quod si apostoli aliquando solius Christi nomine invocato baptizarunt, hoc ex speciali revelatione aut consilio Spiritus sancti fecisse credendum est.* Ma questa spiegazione non piace, nè può piacere a tutti; non avendo detto S. Tommaso *si baptizabant,* ma avendo detto *baptizabant.* Sopra questo argomento si ritrovano due erudite dissertazioni, una del Padre Arduino fra quelle del Battesimo già di sopra indicate, nella quale sostiene, non aver mai gli apostoli battezzato nel solo nome di Cristo, ma sempre colla espressione delle tre Divine Persone: il che anche prima di lui era stato asserito dal Maldonato *de Sacramentis* tom. 1. cap. 1. quaest. 3.: *Tertia ergo sententia est verior, neque apostolos baptizasse in nomine Christi, neque licere ita baptizare, sed sensum illorum verborum, in nomine Christi, esse, auctoritate, institutione et praecepto Christi baptizasse:* l'altra del Padre Giuseppe Agostino Orsi presentemente, come si è detto, Maestro del Sacro Palazzo, nella quale altro non intende di comprovare, se non che nè si può, nè si deve riporre fra le asserzioni favolose quella poc'anzi accennata di S. Tommaso, che gli Apostoli battezzarono nel solo nome di Cristo per una particolare dispensa, il che con molta erudizione mette in chiaro, restituendo alla sentenza di S. Tommaso la sua dovuta probabilità; dal che nè punto, nè poco recede il Cardinal Gotti *nel tom. cit.* al num. 22. in cui si protesta di lasciare nella sua probabilità

l'una e l'altra sentenza. A noi dee bastare l'aver accennato quanto poc'anzi abbiamo detto: potendo ciascheduno, che abbia curiosità di vedere il merito della controversia, leggere le citate dissertazioni. Ciò solamente, che crediamo dover qui inserire, è il capo 104. di Nicolò I nelle risposte ai Bulgari, le parole del quale sono le seguenti: *Si in nomine sanctissimae Trinitatis, vel tantum in nomine Christi, sicut in actis apostolorum legimus, baptizati sunt, unum quippe idemque est, ut Sanctus exponit Ambrosius, constat eos non esse denuo baptizandos:* ripetute ancora nel Can. *de Iudaeo, de Consecrat.* dist. 4. in cui è registrata la detta risposta del Pontefice Nicolò. Parla ivi il Papa di quelli, che erano stati battezzati da un Giudeo, che non si sapeva se fosse Pagano o Cristiano: e rispondendo, che non dovevano i predetti ribattezzarsi, ancorchè fossero stati battezzati nel nome di Cristo, sembra, che venga a dare per valido il Battesimo conferito nel solo nome di Cristo, senza l'espressione del Padre Eterno, e dello Spirito Santo. Ma a ciò si risponde molto bene dai nostri Teologi, che riflettono essere stato interrogato il Pontefice, se era valido il Battesimo conferito da un Giudeo, o da un Pagano; al che avendo esso risposto, che era valido, non v'è che dire sopra questo di lui giudizio, che diede come romano Pontefice. Non essendo poi esso stato interrogato sopra la forma del Battesimo, ed avendo esso risposto sopra essa come poc'anzi si è veduto, deve dirsi, che quanto in ciò disse, lo disse come privato dottore, e non come romano Pontefice: *Nicolaus consulebatur, an baptizatus a Iudaeo, vere esset baptizatus: ad quod definitive respondet, quod sit. Quod autem respondendo ait de Baptismo in nomine Christi tantum, non ut definiens dicit, de eo enim non erat consultus, neque ullam habebat causam definitionis edendae, sed iuxta privatam suam opinionem erroneam. Esto enim, quod apostoli sic baptizassent, non propter nunc idem vel liceret vel validum esset.* Così scrive il Silvio nei *Commenti all'art. 6. della quest. 66. della 3. part. di S. Tommaso*, e prima di lui così aveva detto Melchiore Cano *de Locis Theologicis* lib. 6. cap. 8. *ad septimum.* Non piace questa risposta al Cardinale di Lauria, come può vedersi nel tom. 1. della sua *Theologia* disput. 12. *de Baptismo* art. 5. num. 60. pretendendo esso, che la risposta del Pontefice debba intendersi per quel tempo in cui v'era la Divina dispensa di poter battezzare nel solo nome di Cristo: il che fu anche prima di lui asserito dal Cardinale Turrecremata ne' *Commenti al Can. A quodam, de Consecrat.* dist. 4. ed ecco le di lui parole: *Responsio ergo Nicolai in praesenti Capitulo intelligenda est pro illo tempore, scilicet in praedicto articulo dispensationis.* Ma la spiegazione del Canone viene applaudita dal Suarez, e dal Vasquez, e dal Tournely, allegati dal Padre Berti nel luogo che or ora additeremo, ai quali noi aggiungiamo il Padre Mauro, che per tanti anni insegnò la Teologia in Roma, al tom. 3. quaest. 87. num. 14. E della risposta del Cano così parla il citato Padre Berti nel tom. 6. della sua *Theologia* lib. 31. cap. 9. pag. 393 della stampa di Roma: *Atque hanc responsionem a Bellarmino, Vasquezio, Tournelio, innumerisque Theologis datam, nemo iure repudiabit:* alla quale noi ancora ci sottoscriviamo, purchè vi si aggiunga la moderazione del Venerabile Cardinale Bellarmino lib. 4. *de Romano Pontifice* cap. 12. ove dice, aver Niccolò errato come privato Dottore, esser falsa la di lui asserzione, ma non esser eretica: *nam non invenitur ulla certa definitio Ecclesiae de hac re, et Patrum sententiae inveniuntur etiam variae:* ed esser degno di scusa il detto Pontefice, avendo preteso di seguitare la sentenza di S. Ambrogio al lib. 1. *de Spiritu Sancto* cap. 3., la qual sentenza non è molto chiara, come al nostro proposito ben riflette l'Estio nel lib. 4. delle *sentenze*

dist. 3. § 5.: *Nicolaus Papa in suo Rescripto non hoc principaliter agit, quae forma Baptismum ratum faciat; non enim id quaesitum fuerat: sed respondet, Baptismum etiam a Iudaeo collatum validum fuisse. De forma autem Sacramenti extra quaestionem propositam obiter adiecit. Qua in re, si Ambrosii auctoritate forte deceptus est, non admodum est mirandum.*

3. La forma del Battesimo dei Greci è la seguente: *Baptizatur servus (vel serva) Dei N. in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.* Vedasi la nostra Costituzione 57. § 2. num. 2. Bullarii tom. 1. Nè oggi si può di ciò più dubitare, essendosi dai periti della lingua Greca già riconosciuto, che negli accreditati Eucologi di Grotta ferrata, Barberino, ed altri, si legge nella forma del Battesimo de' Greci, non già *baptizetur,* come alcuni avevano creduto, ma bensì *baptizatur:* come anche ampiamente dimostrano il Goar *nelle note all'Eucologio* pag. 290 della stampa di Venezia, il Morino lib. 8. *de Poenitentia* cap. 16., il Juenin *de Sacramentis* dissert. 2. quaest. 4. cap. 2., il Tournely nelle *Prelezioni teologiche de Sacramento Baptismi* art. 4. *de forma Baptismi* pag. 87 e seg. della stampa di Parigi, Cristiano Lupo *nelle note al Can. 45 del Concilio Quinisesto*, il Cardinal Gotti nel tom. 13. della sua *Theologia* quaest. 1. dub. 6., il Berti nel tom. 6. pure della sua *Theologia* lib. 31. cap. 8. proposiz. 2. e più diffusamente di ogni altro l'Arcudio nel lib. 1. della *Concordia* cap. 8.

4. Antica è questa forma appresso i Greci, leggendosi nel *Prato Spirituale* di Giovanni Mosco al cap. 176. che viveva nel principio del secolo settimo, che quei compagni che battezzarono l'Ebreo coll'arena, come di sopra si è accennato, si servirono delle seguenti parole: *Baptizatur Theodorus in nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti:* prendendo sbaglio nella materia, e non nella forma del Sagramento. Equivale la forma Greca alla forma Latina, esprimendosi in ambedue la principale causa, da cui deriva la virtù del Battesimo, che è lo stesso che dire la santissima Trinità, ed esprimendosi pure quanto basta, non meno la causa istrumentale, che la ministeriale, dovendosi intendere sotto le parole *Baptizatur servus (vel serva) Dei in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti,* le parole *a me,* vel *per me:* come ben riflette Gabriele Filadelfiense appresso lo Schelstrate tom. 1. degli *atti della Chiesa Orientale* tit. *de Baptismo* cap. 9. pag. 294 e prosiegue l'Arcudio nel cit. cap. 8. nel principio. Lo stesso Gabriele nel suo libro *de' Sagramenti,* quando tratta della forma del Battesimo, assegna due ragioni, favorevoli, come esso pensa, alla forma de' Greci: una, che non meno nelle sacre Carte si ritrova espresso l'atto del Battesimo col verbo attivo *Baptizantes eos,* ma anche col verbo passivo, *Ego, inquit Ioannes ad Christum, debeo a te baptizari:* l'altra, credersi da essi ben fatto, che si taccia la persona del Ministro, o per meglio dire, non si nomini espressamente, per isfuggire l'antico errore di coloro che attribuivano la virtù del Battesimo al ministro. *Graeci autem non attribuunt actum Baptismi Ministris, ad evitandum antiquum errorem, qui virtutem Baptismi baptizantibus attribuebant, dicentes, ego sum Pauli, et ego Cephae; et ideo dicunt, Baptizatur servus Christi talis in nomine Patris etc. Et quia exprimitur actus exercitus per Ministrum cum invocatione Trinitatis, verum perficitur Sacramentum. Quod autem additur, Ego, in forma nostra, non est de substantia formae, sed ponitur ad maiorem expressionem intentionis:* sono parole di S. Tommaso *nella 3. part. quaest. 66. art. 5. ad primum;* e molto a proposito prosiegue il Goar *nelle note all'Eucologio* pag. 297. num. 16.

5. Leggendosi nella forma de' Greci, non già *Baptizetur,* come altre volte taluno ha creduto, ma bensì *Baptizatur,* potrebbe dirsi che resta superfluo il

parlare di quelle questioni, che una volta si facevano, se era valida, o almeno, se era dubbia la forma de' Greci nel supposto che allora facevasi, che nella forma vi fosse la parola *Baptizetur;* ed inoltre se fosse più perfetta la forma de' Latini, o quella de' Greci. Ma, leggendosi nell' Istruzione del Pontefice Eugenio data agli Armeni, esser valido il Battesimo anche colla forma *Baptizetur: Non tamen negamus, quin et per illa verba, Baptizetur talis servus Christi in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, vel Baptizatur manibus meis talis in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, verum perficiatur Baptisma,* fa di mestieri il dire di ciò qualche cosa. Il *Baptizetur* può dirsi o con senso deprecativo, o con senso imperativo. La forma deprecativa nel Battesimo viene ammessa dagli Scotisti, come può vedersi appresso il Frassen nel suo *Scoto accademico* tom. 10. della stampa di Roma tract. I. disput. I. artic. 1. quaest. 6. *de forma Baptismi,* quaesit. I. § *Contraria autem est.* Ed il Drovet nel lib. 2. *de Sacramentis* cap. 3. § 2. pag. 150 sostiene, che, ancorchè i Greci dessero il Battesimo colla forma deprecativa, non potrebbero di ciò da veruno accusarsi. Il Vasquez poi *nella 3. part. disput. 142. cap. 2. num. 20.* dice, che, profferendosi la parola *Baptizetur* con formola imperativa, non può dubitarsi della validità del Sagramento, della quale però potrebbe dubitarsi, se fosse profferita in forma deprecativa; e quanto alla prolazione in forma imperativa concordano con esso molti altri, fra quali il Suarez *tom. 3. in 3. part. disput. 21. sect. 2.* § *Rursus inquiri,* il Cardinal Gotti nel *luogo citato* num. 5., Carlo a Breno nel Manuale de' Missionarj d'Oriente tom. 1. lib. 2. cap. 3. quest. 1. num. 4. Ed a questa sentenza sono pienamente favorevoli le celebri risoluzioni d'una congregazione composta di uomini parte insigni Teologi, e parte peritissimi nelle lingue Orientali tenuta *nell'anno 1630* sopra la validità della forma del Battesimo de' Caldei. Servivansi questi, esprimendo l'atto del battezzare, della parola presso la loro nazione indifferente a significare il preterito dell' indicativo, o il presente dell' imperativo: e la risoluzione fu, esser nullo il Battesimo conferito con una parola indicante l'azione passata, e non quella che attualmente si fa dal Ministro; ed esser valido il Battesimo, quando il Battezzante, battezzando, si serve della parola indifferente a significare il preterito dell' indicativo, ed il presente dell' imperativo, se ne serve, come si è detto, per il presente dell' imperativo. Il tutto viene fedelmente esposto da Monsignor Assemani Seniore nel tom. 3. part. 2. della *Biblioteca Orientale* pag. 248 e seg., dal Verricello *de Apostolicis Missionibus* quaest. 212., dal P. Raulin nelle *note al Concilio di Diamper* act. 4. decret. 3. num. 74. littera A, dal Padre da Carbognano nelle *Addizioni alla Teologia morale* dell'Antoine nel tit. *de Baptismo* nell'Appendice § 2. vers. *Circa Caldaeorum.*

6. Maggiore è la difficoltà, che risguarda l'atto di battezzare che si fa dal Ministro, e che non sembra sufficientemente espresso, quando nel Battesimo si adopera la parola *Baptizetur*, o si esprima in modo imperativo, o deprecativo. Il Soto *nel 4. delle sentenze dist. 3. quaest. unic. art. 5.* § *Ad hoc*, esce d'imbarazzo, dicendo non esser necessario per la validità del Battesimo, che si esprima l'azione sagramentale come procedente dal Ministro, purchè ciò non si escluda nelle parole: ed interpretando la forma degli Orientali, dice, ch'essi non intendono di dire, *Baptizetur servus Christi a me,* perchè altrimenti direbbero, *Ego te baptizo;* ma bensì intendono di dire, *Baptizetur servus Christi ab ipso Christo.* Ma ciò è con molta ragione impugnato dagli altri, ai quali sembra impropria la detta interpretazione, come ampiamente prosieguono il Vasquez *nel luogo citato* cap. 2. a num. 12. ad 19., Ocavia *de Sacramentis quaest. 8. de Baptismo* a

num. 4., Granado tractat. 5. disput. 5. num. 3. et 4., Gaspar Hurtado disput. I. difficult. 8. Ed il Silvio *nella 3. part. disput. 67. art. 6.* al § *Ex his patet,* non ha difficoltà di rigettare la forma de' Greci *Baptizetur servus Christi,* quando il senso sia *Baptizetur a Christo* per hoc meum ministerium. Ed il Cardinal Gotti saviamente riflette, che, ammessa la detta interpretazione, non si esprime in verun modo l'azione del Ministro battezzante. Ed il dire, come dicono alcuni riferiti dal Juenin *de Sacramentis* dissert. 2. *de Baptismo* quaest. 4. cap. 3. art. 1. non essere indispensabilmente necessario per la validità del Battesimo, che nella forma si esprima la azione del Ministro, sì perchè prima della sopraccitata Decretale di Alessandro III validamente conferivasi il Battesimo, ancorchè nella forma non si esprimesse l'azione del Ministro, sì perchè la proposizione condannata da Alessandro VIII può comodamente ricevere la seguente interpretazione, che non vaglia il Battesimo senza l'espressione dell'azione del Ministro, non universalmente, ma in quei luoghi, ne' quali per legittima consuetudine si è introdotta la detta espressione, è un assunto pericoloso, e che tira a privare d'ogni efficacia le apostoliche risoluzioni: bastando semplicemente il riflettere, che, se è falsa e censurata la proposizione: *Valuit aliquando Baptismus sub hac forma collatus, in nomine Patris etc. praetermissis illis, Ego te baptizo,* deve esser vera e mantenuta la proposizione contradittoria, che è la seguente: *Nunquam valuit Baptismus sub hac forma collatus, in nomine Patris etc. praetermissis illis, Ego te baptizo.* E con questa proposizione universale e negativa resta atterrato il sotterfugio pensato mal a proposito per distruggere o ridurre al nulla la proposizione condannata: come molto bene discorre chi fa le Addizioni alla Teologia dell'Estio *sopra la dist. 3. del lib. 4. delle sentenze* § 3. e ritornando al punto principale della questione, siccome sotto la parola *Baptizatur* s'intende sufficientemente espressa l'azione del battezzare per la subintelligenza dell'altra parola *a me,* vel *per ministerium meum,* come di sopra si è detto; così potrà dirsi sufficientemente espressa l'azione del battezzare, ancorchè si dica *Baptizetur,* per la naturale subintelligenza delle parole *per me,* vel *manibus meis*, oppure *per ministerium meum.*

7. Concludasi dunque, esser la forma del Sagramento del Battesimo nella Chiesa Greca, non già il *Baptizetur*, ma il *Baptizatur*, indicativo, non imperativo, nè deprecativo, che profferendosi poi per ignoranza, o altro simile motivo, la parola *Baptizetur,* in luogo dell'altra *Baptizatur,* non perciò il Battesimo è nullo, secondo il Decreto d'Eugenio IV, che non solo nel *Baptizatur,* ma anche nel *Baptizetur* riconosce quanto è necessario per la validità: *Quoniam, cum principalis causa, ex qua Baptismus virtutem habet, sit sancta Trinitas, instrumentalis autem sit Minister qui tradit exterius Sacramentum, si deprimitur actus, qui per ipsum exercetur Ministrum, cum sanctae Trinitatis invocatione, perficitur Sacramentum:* se non altro in sequela dell'intenzione generale che ha il battezzante di conferire il Battesimo *omni meliori modo,* come suol dirsi, cioè in quella forma valida, che è prescritta dalla Chiesa, o sia imperativa, o sia deprecativa.

8. Resta ora l'accennare qualche cosa circa alcune altre forme del Battesimo, delle quali alcune volte i Greci si sono serviti o si servono. Il Neofito Rodino nella sua volgare sinopsi attesta, ritrovarsi in alcuni Eucologj espressa la seguente forma del Battesimo: *Baptizatur N. in nomine Patris Amen, et Filii Amen, et Spiritus sancti Amen,* e dice, non doversi ammettere che l'ultimo *Amen*, che si dice dopo la forma già compita. Non si ritrovano i detti *Amen* negli Eucologi di Grotta ferrata, Barberino, nè in altri memorati dal Goar,

benchè esso attesti ritrovarsi i triplicati *Amen* in varj altri Eucologj stampati. Essi si ritrovano nell'ordine di Battezzare della Chiesa Antiochena, in quello della Chiesa Gerosolimitana, ed in quello de' Siri Maroniti, come può vedersi appresso l'Assemani juniore nel lib. 2. del *Codice Liturgico* pag. 225. pag. 236. et pag. 350.

9. Nel Concilio di Diamper, tenuto sotto la presidenza del celebre Arcivescovo Alessio de Menezes l'anno *1599,* tradotto dal Padre Raulin dalla lingua Portoghese nella Latina, e stampato in Roma l'anno *1745,* action. 4. decret. 2. si proibisce la detta forma: *Iubet Sancta Synodus in virtute sanctae obedientiae, et sub anathematis poena ipso facto incurrenda, ut nullus his aliisque formis uti audeat, sed eam tantum adhibeat, quam approbat et adhibet sancta romana ecclesia, nimirum: Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.* Nel Sinodo Provinciale de' Ruteni tenuto l'anno *1720* e confermato, come tant'altre volte si è detto, da Benedetto XIII nel tit. 3. *de Sacramentis* § 1. *De Baptismo,* si definisce, che la forma del Battesimo è la seguente: *Baptizatur servus vel serva Dei N. in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti Amen.* Di poi si aggiunge che v'erano alcuni, che intersecavano la forma colla trina ripetizione dell'*Amen;* e ciò fu proibito, *ne aliqua inde oriatur offensio, neque quisquam videatur, dum Personas ita distinguit, Trinitatem essentiae admittere.* Nel Sinodo Provinciale Libanese, tenuto l'anno *1736* sotto la presidenza di Monsignor Giuseppe Assemani seniore, qual Sinodo, come altre volte si è detto, è stato approvato da noi, nel cap. 2. *De Sacramento Baptismi,* si riprova la forma del Battesimo intersecata dagli *Amen:* ma, essendo ivi in uso il rito della trina immersione nel Battesimo de' fanciulli, si ordina, che il Battezzante, profferendo le parole *Ego te baptizo in nomine Patris,* metta nell'acqua il fanciullo, e subito lo levi; e che lo stesso faccia dopo aver detto *et Filii;* e dopo aver detto et *Spiritus sancti,* lo metta la terza volta nell'acqua, e poi lo levi: permettendosi però al Diacono, che ivi è presente, il dire ad ogni immersione *Amen;* non restando in questa maniera intersecata la forma da chi la proferisce; e denotando l'*Amen,* profferito dal Diacono astante, la di lui approvazione. Nè manca chi saviamente crede, che una volta gli *Amen* si dicessero dal popolo, e che dall'acclamazione del popolo passassero di poi all'intersecazione della forma: e di ciò la prova si deduce dal cap. 176. del *Limonario* di Giovanni Mosco pag. 909 appresso il Rosveido nelle *Vite de' Padri,* e dall'ordine del Battesimo de' Caldei e Nestoriani, che da un codice Vaticano ha ricavato l'Assemani juniore, e stampato nel lib. 2. del *Codice Liturgico* pag. 212, ove così si legge: *Ego baptizo te N. N. servum Christi, in nomine Patris,* respondent *Amen. Et Filii,* respondent *Amen. Et Spiritus sancti in saecula,* respondent *Amen.* Finalmente nelle Congregazioni tenute nel tempo del nostro Pontificato sopra la correzione dell' Eucologio, essendosi osservato che in alcuni si leggeva il triplicato *Amen,* e che dopo l' ultimo si aggiugneva *nunc et semper, et in saecula saeculorum, Amen,* furono discussi ed esaminati due dubbj: uno, se fosse tollerabile, che quattro volte si pronunciasse l'*Amen,* ed a questo fu risposto, che restasse l'ultimo *Amen* dopo l'invocazione dello Spirito Santo, praticando così ancora i Latini: l'altro, se si dovessero cancellare le parole *nunc et semper et in saecula saeculorum, Amen,* ed a questo fu risposto, che per non cagionare scompigli, nulla si mutasse, potendo le parole avere un buon senso, cioè di glorificare la santissima Trinità, ed anche di esprimere il pio desiderio del battezzante, che perpetuamente resti nel battezzato la grazia del Battesimo.

10. In un Rituale della Chiesa Alessandrina appresso il citato Assemani lib. 2. del *Codice Liturgico* pag. 180 si legge così espressa la forma del Battesimo che si dava colla trina immersione: *Ego te baptizo in nomine Patris Amen,* et mergunt primo, *Ego te baptizo in nomine Filii,* et mergunt secundo, *Ego te baptizo in nomine Spiritus sancti, Amen*, et mergunt tertio. Alcuni Teologi hanno dubitato della validità di questa forma, per la ragione, che, ripetendosi tre volte *in nomine,* in essa o si offende, o non si esprime sufficientemente l'unità dell'essenza divina nella Trinità delle persone, senza la quale non è valido il Battesimo, come discorre il ... acina *(sic)* disput. 2. *de Baptismo* quaest. 11. punct. 4. o perchè, ripetendosi tre volte *Ego te baptizo,* sembra che si facciano tre Battesimi imperfetti, e non un solo Battesimo composto di più parti; e così discorre il Comitolo lib. 1. *Respons. Moral.* quaest. 7. Non mancano però Teologi, che credono il contrario, e sostengono, esser valido il Battesimo conferito colla predetta forma, come può vedersi in Carlo a Breno tom. 2. lib. 2. cap. 2. quaest. 7. num. 5. e su ciò vi è ancora fra le risposte di Stefano II date quand'era in Francia l'*anno 754* la decima quarta, che risguardava il caso di un Prete, che, battezzando, aveva aggiunto un non so che alla forma; al che dal Pontefice si risponde nel modo seguente: *Qui vero ita baptizant, ut dicant, in nomine Patris mergo, in nomine Filii mergo, et Spiritus sancti mergo, hi, qui ita sunt baptizati, ac si rustice, tamen in nomine sanctae Trinitatis baptizati sunt.* Vedasi l'Arduino nella Collezione de' Concilii tom. 3. pag. 1988. num. 14. e nella sua altre volte citata Dissertazione *de Baptismo in vino,* alla pag. 36.

11. Appresso gli Armeni, immergendosi tre volte il battezzando nell'acqua, tre volte si profferisce l'intiera forma *in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.* Questo abuso era anche vigente in Ispagna nel secolo ottavo, come attesta Alcuino nella lettera 31. a Paolino Patriarca d'Aquileia: il che benchè sembri incredibile al Padre Cristiano Lupo nella Dissertazione *de S. Leone IX* pag. 395. col. 1. tom. 4., si rende però assai verisimile; parlandosi di ciò nel primo ordine Romano, che era in uso nel tempo d'Alcuino e di Carlo Magno: *Baptizantes sub trina mersione, sanctam Trinitatem semel tantum invocantes:* come può vedersi appresso il Mabillon tom. 2. *Musei Italici* pag. 27. S. Tommaso *nella 3. part. quaest. 66. art. 8. ad tertium,* insegna, che sarebbe reo di grave peccato quel sacerdote che profferisse l'intera forma ad ogn'immersione, intendendo in ogn'immersione di dare il Battesimo. Il Suarez *tom. 3. in 3. part. disput. 20. sect. 2.* § *Sed contrarium* scusa dal peccato chi così battezzasse per ignoranza, ed avesse la sua privata erronea intenzione subordinata all'intenzione generale di fare quel solo, che prescrive la Chiesa per la validità del Battesimo. Altri col Gaetano s'ingegnano di salvare ancora la validità del Battesimo, quando il battezzante nella prima applicazione della materia, e prolazione della forma intendesse di fare il Sagramento, riducendo i susseguenti atti ad una pura cerimonia. Ma ciocchè siasi delle speculazioni teologiche, gli Armeni debbono lasciare la prava usanza, e conformarsi all'antico uso della Chiesa Orientale ed Occidentale di non ripetere l'intera forma ad ogn'immersione, dicendo nella prima *In nomine Patris,* nella seconda *et Filii,* e nella terza *et Spiritus sancti*, come ben osserva il Galano nel tom. 2. della sua *Conciliazione della Chiesa Armena colla Romana* pag. 509.

CAPITOLO III.

Della non reiterazione del Battesimo.

1. Nel Decreto istruttivo degli Armeni del Pontefice Eugenio IV così si legge: *Inter haec Sacramenta, tria sunt, Baptismus, Confirmatio, et Ordo, quae characterem, idest spirituale quoddam signum a caeteris distinctivum imprimunt in anima indelebile: unde in eadem persona non reiterantur.* E nel Concilio di Trento sess. 7. *de Sacramentis in genere* can. 9. così viene prescritto: *Si quis dixerit, in tribus Sacramentis, Baptismo scilicet, Confirmatione, et Ordine non imprimi characterem in anima, hoc est signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possunt, anathema sit.*

2. Come di sopra si è accennato, varie sono state le controversie fra i Latini e i Greci in ordine ai riti del Battesimo, o perchè i Latini non lo davano colla trina immersione, o perchè adopravano il sale, o perchè unitamente col Battesimo non davano gli altri due Sagramenti della Confermazione, e dell'Eucaristia: ma si va inoltre ricercando, se la dissensione arrivasse a tal segno, che i Greci avessero per nullo il Battesimo conferito dai Latini, e però lo dassero di nuovo a chi dai Latini passasse ai Greci. Michele Cerulario nella lettera scritta a Pietro Antiocheno volendo giustificare il suo ritiro dalla Chiesa Latina, fra le altre cose allega ancora la seguente, come può vedersi appresso il Cardinale Baronio *all'anno 1054* num. 33. nel tom. 17. della stampa di Lucca: *Sacrum Baptisma ita peragunt Latini, ut eos, qui baptizantur, unica mersione baptizent. Sale etiam praeterea eorum, qui baptizantur, ora implent.* Ed il Cardinale Humberto, che scomunicò in Costantinopoli Michele ed i di lui seguaci, fra i loro errori annovera ancora il seguente: *Graeci, sicut Donatistae, affirmant, excepta Graecorum Ecclesia, Ecclesiam Christi et verum Baptisma ex toto Mundo periisse.*

3. Teodoro Balsamone, inimico mortale de' sacri riti Latini, scrivendo nel secolo duodecimo sopra il Canone settimo del primo Concilio Costantinopolitano, fa la seguente nota: *Nota ex praesenti Canone, quod omnes qui in unam demersionem baptizantur, rursum rebaptizentur.* Due cose debbono osservarsi sopra la predetta nota di Balsamone. Una risguarda la parola *omnes,* che esso inserì nella nota per comprendere i Latini, che certamente non erano compresi sotto il testo del Concilio, che parla degli Eunomiani, che non solo battezzavano con una sola immersione, ma avevano anche corrotta la forma del Battesimo, come attesta Teodoreto al lib. 4. *de haereticorum fabulis* cap. 3.: *Eunomius sancti etiam Baptismatis legem olim a Domino et Apostolis traditam evertit, et contrariam sanxit, non oportere, inquiens, ter illum mergere qui baptizatur, nec invocare Trinitatem, sed semel baptizare in Christi mortem.* L'altra, che l'abuso di Balsamone non poteva aver preso piede quando esso scrisse; ritrovandosi, che Marco Patriarca di Alessandria gli fece la seguente interrogazione, che non avrebbe fatta, se nelle Chiese scismatiche d'Oriente fosse stato vigente il disordine di ribattezzare i battezzati dai Latini. Ecco l'interrogazione: *An captivis Latinis ad nostras Ecclesias accedentibus, et petentibus communionem, concedenda sit?* alla quale interrogazione Balsamone rispose, che dovevano i Latini di nuovo catechizzarsi e battezzarsi prima che fossero ricevuti da' Greci alla

loro comunione, come può vedersi nel tom. 9. della Collezione dell'Arduino pag. 640 littera E.

4. Non si può però nè si deve negare, che nel principio del secolo decimo terzo non avessero alcuni Greci incominciato a mettere in pratica quanto era stato scritto da Balsamone: leggendosi nel can. 4. del Concilio quarto Lateranese tenuto l'*anno 1215*, qual Canone è riferito nel cap. *Licet. de Baptismo,* d'Innocenzo III che alcuni Greci ardivano di ribattezzare i battezzati dai Latini; il che da esso sotto gravi pene viene proibito: *Baptizatos etiam a Latinis ipsi Graeci rebaptizare ausu temerario praesumebant, et adhuc, sicut accepimus, quidam haec agere non verentur:* ed è ancora molto verisimile, che la proibizione del Pontefice Innocenzo III avesse il suo effetto, non parlandosi più di questa ribattezzazione nè da Innocenzo IV nella sua Lettera al Cardinale Ottone, nè dal Beato Gregorio X nel Concilio di Lione, nè da Eugenio IV nel Concilio Fiorentino, ancorchè in tutti i detti monumenti siasi trattato del Battesimo de' Latini, e de' Greci. Gregorio Protosincello nella sua Apologia contra Marco Effesino, che scrisse poco dopo il Concilio Fiorentino, attesta, che finalmente aveva esso riconosciuto, che era lo stesso il Battesimo de' Latini, e quello de' Greci, e che mai aveva veduto i Latini esser ribattezzati da'Greci: *Quid multa? unum et ipse vir egregius* (parla di Marco) *novit Baptisma nostrum, et Latinorum, non duo: cum enim Alumnus Ecclesiae sit, nunquam vidit Latinos iterum baptizari a nobis.* Se le cose si fossero mantenute in quest'ultimo stato, l'errore di Balsamone non sarebbe stato di gran durata; ma il sopraddetto Marco Effesino, non ostante quanto d'esso Gregorio Protosincello racconta, come abbiamo detto poc'anzi, sparse di poi per tutto l'Oriente alcune lettere circolari, nelle quali, appoggiandosi a Balsamone, intima la ribattezzazione de' Latini, come Etnici o Gentili. Non meno la citata Apologia, che le lettere indicate si possono vedere nel tom. 9. della Collezione dell'Arduino pag. 620 litt. E. pag. 640. litt. E. pag. 641. litt. A. ed a Marco Effesino non furono pochi, che in ciò aderirono, leggendosi in Silvestro Sgurapolo nel suo lib. 9. della *Storia del Concilio Fiorentino* cap. 9., che i Latini non potevano dirsi validamente battezzati: *Latinos sacro Baptismi fonte non rite ablutos.*

5. Per compimento dell'iterata collazione del Battesimo appresso i Greci, altro non resta, che l'accennare un altro loro abuso di conferire di nuovo il Battesimo a quelli che l'avevano ricevuto validamente anche dagli stessi Greci, ma dopo averlo ricevuto, erano caduti in peccati gravi. Il P. Bonaventura Teuli dell'Ordine de' Minori Conventuali in *Diaphoris Graecorum* fa menzione del detto errore, e dice essere stato ribattezzato un Greco, che aveva commesso un peccato d'impudicizia con una donna infedele; e prova evidente del detto errore si è, che nella confessione di fede, che il Beato Gregorio X volle, che si facesse dai Greci nel Concilio di Lione, ritrovasi inserito il seguente articolo: *Eos, qui post Baptismum in peccata labuntur, non rebaptizandos, sed per veram poenitentiam suorum consequi veniam peccatorum,* come si vede nel tom. 7 della Collezione dell'Arduino pag. 695. Vorressimo poter dire, che, non ostante l'audacia de' Greci di ribattezzare i battezzati dai Latini, non hanno mai i Latini ribattezzati i battezzati da' Greci; ma ciò non possiamo dire; possiamo bensì dire, che quando è giunto a notizia de' Romani Pontefici, che qualche Latino, o per ignoranza, o per vendetta del torto, che dai Greci si faceva al Battesimo de' Latini, ribattezzava i battezzati da' Greci, non hanno mancato di proibire simili attentati con gravi pene. Si ritrovano due Brevi, uno del Pontefice Leone X, l'altro del Pontefice Clemente VII, stampati appresso Leone

Allatio nel suo Trattato *de Aetate et interstitiis in collatione ordinum apud Graecos* pag. 5. et seq. ne' quali severamente proibisce ai Vescovi Latini l'inquietare i Greci ne' loro Riti, e fra le altre inquietudini severamente proibite vi era ancor quella di voler ribattezzare col rito della Chiesa Romana i fanciulli già battezzati giusta il rito della Chiesa Greca: *Tamen Ordinarii locorum Latini ipsam nationem super dictis ritibus, et observantiis in locis, ubi de praesenti Graeci morantur, quotidie molestant, perturbant, et inquietant, cogentes pueros ipsorum, et alios eorum more baptizatos, iterum more Romanae Ecclesiae rebaptizare,* volendo stabile e sicura la massima, che, imprimendosi nel Battesimo il carattere, non è luogo in veruna maniera alla ribattezzazione, quando il Battesimo è stato una volta conferito colla dovuta intenzione, e coll'applicazione della materia e forma approvata dalla Chiesa, ancorchè il Battesimo fosse stato conferito dall'Eretico, dallo Scismatico, e dall'Infedele, come più volte si è detto, e come si ritrova stabilito sin dai primi secoli della Chiesa nelle dispute fra S. Stefano Papa, e S. Cipriano, ed in quelle di S. Agostino coi Donatisti.

6. *Minister huius Sacramenti est sacerdos, cui ex officio incumbit baptizare: in casu autem necessitatis non solum Sacerdos, vel Diaconus, vel etiam laicus, vel mulier, immo paganus, et haereticus baptizare potest, dummodo formam servet Ecclesiae, et facere intendat quod facit Ecclesia.* Tertulliano nel libro *de Baptismo*, e S. Girolamo nel *Dialogo contra Luciferianos* cap. 4. dicono, non potere il Sacerdote battezzare senza la permissione del Vescovo: ma, come osservano gli autori del Catechismo Romano, ciò deve intendersi di quel Battesimo, che con solennità conferivasi in certe feste principali dell'anno: quale spiegazione viene pure abbracciata dal Silvio *sopra la 3. part. di S. Tommaso quaest. 67. art. 2.*, o pure dee dirsi, che risguardi quei primi tempi, nei quali, non essendo tanto dilatata la Cristianità, era per conseguenza particolar uffizio del Vescovo il battezzare; come dopo il Martène ed il Lupo, fu da noi pienamente osservato nella prima notificazione fra quelle che publicammo quando eravamo Arcivescovo di Bologna. Ed il Chardon nella *Storia de' Sagramenti* in quella del Battesimo al cap. 9. aduna quanto può adunarsi, per additare, che ne' primi cinque o sei secoli, ne' quali per anche non era moltiplicata la Cristianità, i Vescovi erano quelli che davano il Battesimo; e se si dava dai Preti, o dai Diaconi, ciò facevasi colla dovuta subordinazione ai Vescovi, e prendendone da essi la licenza. In ciò poi che risguarda il laico, la donna, il pagano, e l' eretico, vi sono i Canoni *Ad limina* 30 quaest 1., l' altro *Constat,* quello *In necessitate, de Consecratione* dist. 4. e finalmente il Canone *Romanus,* il Can. *A quodam Iudaeo,* ed il Can. *Solent revera, de Consecrat.* dist. 4. Può anche vedersi S. Tommaso *3. part. quaest. 67.* negli articoli 3. 4. e 5. nè noi abbiamo mancato nel nostro Trattato *de Synodo Dioecesana* lib. 7. cap. 6. num. 7. e seq. dell'ultima edizione, di comprovare che i battezzati dagli eretici non debbono ribattezzarsi quando vengono al grembo della Chiesa, se riceverono il Battesimo dai Ministri eretici, che nel conferirlo non hanno punto alterata la materia o la forma istituita da Gesù Cristo.

7. I Greci Scismatici, che abitano nella Grecia, nella Russia, nella Moscovia ed altre Provincie, sono nell'errore, che il solo Prete sia il Ministro del Battesimo, nè permettono ai laici il battezzare anche in caso di necessità, lasciando morire senza Battesimo chi ne avrebbe bisogno: il che procede dalla loro ignoranza. Vedasi l'Arcudio nella *Concordia* al lib. 1. cap. 11. Gli Armeni Scismatici lasciano pure morire i figli senza il Battesimo, quando non v'è un sacerdote

che glielo dia; come attesta il Galano nel tom. 2. della *Conciliazione della Chiesa Armena colla romana* pag. 510 e seg. ove dottamente confuta l'errore sopraddetto. Thomas a Iesu dice lo stesso de' Copti ed Abissini: e l'Assemani seniore nel tom. 3. della sua *Biblioteca Orientale* part. 2. pag. 266 attesta, che dai Siri Nestoriani si crede, che il solo Prete sia il Ministro del Sagramento del Battesimo, e che esso perciò non possa conferirsi dai laici anche in caso di necessità. Può anche vedersi il Padre da Carbognano nelle sue Addizioni alla Teologia Morale dell' Antoine nell' *Appendice* al § 3. Il Bingamo, benchè autore eterodosso, nel Tomo delle sue Dissertazioni part. I. cap. 2. dell'*Istoria Scolastica,* diffusamente discorre del detto errore dei Greci moderni, e lo confuta colle autorità delle antiche e nuove leggi loro, e dei loro antichi e moderni dotti scrittori. L'Arcudio nel luogo citato confuta il detto errore colle sole autorità de' Padri Greci: *Porro hac in re nullo utor argumentandi genere, sed Graecorum sententias in medium proferam, qui ne minimum quidem a Latinis dissentiunt:* E Gabriele Arcivescovo di Filadelfia nella sua opera *de Sacramentis,* nel tom. 1. dello Schelestrate degli atti della Chiesa orientale alla pag. 291 e seg. così lasciò scritto: *Sciendum autem, quod absente Sacerdote, et necessitate urgente, Diaconus in sacris constitutus possit baptizare, et laicus Christianus, sive foemina, sive vir accipiendo aquam, et baptizando infantem, dicat: Baptizatur talis N. Dei servus, vel Baptizatur N. talis Dei serva in nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti.* Per lo che nella Professione della Fede, che d'ordine del Pontefice Urbano VIII deve farsi dagli Orientali, si legge al num. 21. dover essi professare il seguente articolo: *Item Baptismum esse necessarium ad salutem, ac proinde, si mortis periculum immineat, mox sine ulla dilatione conferendum esse, et a quocumque, et quandocumque sub debita materia, forma, et intentione collatum, esse validum.*

8. Concordano il citato Concilio Provinciale di Diamper, ove viene stabilito, che, temendosi della vita di chi non ha ricevuto il Battesimo, non si lasci diligenza per ritrovare un sacerdote, e poi, *quod si tale fuerit vitae discrimen, ut ne brevem quidem moram patiatur, tunc cuique ex adstantibus eum baptizare liceat:* il Concilio Provinciale, o sia nazionale Albano, tenuto l'anno 1703. per ordine di Clemente XI a cui intervennero i Vescovi e tutto il Clero della Servia e dell' Albania, così fu stabilito nella part. 2. *de Sacramentis* cap. 2. *de Baptismo. Quamvis vero baptizandi munus ad Parochum solum pertineat, instante tamen vitae discrimine, omnibus et in quolibet loco demandatur. Schismaticorum quippe perniciosa lex est, parvulos, urgente etiam necessitate, nonnisi a Sacerdote baptizandi:* il citato Sinodo Provinciale de' Ruteni, ove sono registrate le seguenti parole: *Parochi sunt ordinarii Baptismatis Ministri, vel ab iis delegati sacerdotes. In casu tamen necessitatis non modo sacerdos, vel diaconus, sed etiam laicus, et mulier baptizare potest.* Finalmente nel Sinodo provinciale Libanese, tenuto l'*anno 1736,* che è stato confermato da noi, nel cap. 2. *de Sacramento Baptismi* al num. 3. si condanna l'errore di quelli, che non essendovi il Prete, lasciano morire senza Battesimo chi dovrebbe essere battezzato: si dice, essere in caso di necessità Ministro del Battesimo il Diacono, il Chierico, il Laico, la donna, e, non essendovi Cattolico, anche l'eretico, lo scismatico, e l'infedele, purchè servendosi della dovuta materia e forma, diano il Battesimo colla dovuta intenzione. Aggiungono quei Padri Libanesi, doversi osservare anche in quelle angustie un certo tal quale ordine, non dovendo la donna battezzare se vi è presente l'uomo, nè dovendo il laico battezzare, se v'è presente il Chierico, quando però per esempio non si dasse il

caso, che la donna fosse più atta a fare la funzione, avendola fatta altre volte, di quel che sia l'uomo affatto inesperto. Così anche si legge nel Rituale Romano *de Sacramento Baptismi* sotto il titolo *de Ministro Baptismi*. Il che anche è conforme al Can. 38. del Concilio Illiberitano, in cui benchè anche in caso di necessità sia proibito al bigamo di battezzare, del che molto si maraviglia il Petavio, osservano però il Mendoza e l'Albaspineo, non aver voluto il Concilio Illiberitano altro se non che, essendovi due laici, uno bigamo, e l'altro non bigamo, ed essendovi il bisogno di dare il Battesimo, il non bigamo sia preferito al bigamo: come da noi fu anche osservato nella nostra Lettera stampata sopra il Battesimo de' Giudei, che è la 28. num. 31. nel nostro Bollario al tom. 2.

9. L'Arcudio nel cit. cap. 11. del lib. 1. propone il caso del Giudeo e del Gentile, che conferiscono il Battesimo; e cercando, se validamente lo conferiscano, dice non aver ritrovato negli Scrittori Greci cosa veruna in tal proposito: *Nihil certi habeo ex illorum scriptis:* ma soggiugne, che dovendo essi ammettere per valido il Battesimo conferito dall' Eretico, debbono ammettere e confessare anche per valido il Battesimo conferito dal Giudeo o dal Gentile, purchè, come si è detto, lo conferiscano colla materia e forma, con cui il detto Sagramento si conferisce nella Chiesa Cattolica. Quanto al Battesimo conferito dall' Eretico, benchè nella metà del terzo secolo S. Cipriano, ed i Vescovi delle Provincie dell'Africa, Numidia e Mauritania credessero nullo il Battesimo conferito dall'Eretico, è cosa certa però, che il Pontefice Stefano non volle ricevere i Legati speditigli dal Concilio Cartaginense in cui era stato definito, che si ribattezzassero i battezzati dagli eretici, e che intimò la scomunica agli Orientali ed Africani, se non ammettevano la validità del Battesimo conferito dagli eretici e che la questione restò definita in un plenario Concilio, di cui fa menzione S. Agostino nelle opere contro i Donatisti, come si vede nel di lui libro *de Baptismo* al cap. 9. restando poi a carico degli eruditi il cercare, quale sia quel Concilio plenario, di cui parla S. Agostino.

CAPITOLO IV.

Del Sale.

1. Secondo il Rituale Romano, il sacerdote benedice il Sale, l'esorcizza colle parole dell'esorcismo, che in esso Rituale si leggono, e poi mette un poco di sale benedetto nella bocca del battezzando, dicendo: *Accipe salem sapientiae, ut propitiatio sit tibi in vitam aeternam: Amen:* recitando di poi l'orazione, che in esso Rituale pure si legge. E di questo sacro Rito così ragiona S. Isidoro di Siviglia libro 2. *Offic. Eccles.* cap. 20.: *Sales autem in ministerio catecumenis dandos, a Patribus ideo est institutum, ut eorum gustu condimentum sapientiae percipiant, neque dissipentur a sapore Christi, nec sint fatui et retro aspiciant.* E però molto a proposito il Pouget nelle sue Istituzioni Cattoliche al tom. 2. pag. 211 alla seguente interrogazione: *Cur immittit modicum salis in os catecumeni?* così risponde: *Sal symbolum est sapientiae. Immittitur ergo sal in os catecumeni, ut significetur, postulari sapientiam catecumeno, et saporem rerum coelestium.* Porta ivi il Pouget l'autorità di varj Padri della Chiesa per convalidare la detta sua risposta; ma noi ne aggiunge-

remo alcune altre, cioè la lettera a Rustico arcivescovo di Narbona appresso S. Girolamo: *Sal praeterea catecumenis datur in mysterio, ut nos esse sal terrae idest Dei sapientiam noscamur.* La lettera del Vescovo anonimo a Carlo Magno *de ritibus Baptismi* appresso il Martène *tom. 1. Anec.* pag. 15 litter. F: *Salem vero idcirco illi damus, ut eius gustu condimentum sapientiae percipiat, quo eius putrida et fluxa peccata Divino munere mundentur.* Concordano in questa mistica spiegazione gli Ordini Romani antichissimi, e gli altri antichi Rituali stampati dal Martène, dal Mabillon, e dall'Assemani, a' quali si possono aggiugnere due altri Ordini *ad baptizandum infantem,* che l' Abbate Conte Federico d' Althan diede alle stampe in Padova l'*anno 1749,* ricavati da un manoscritto di Aquileja.

2. Altri discorrendo di questo rito di porre il sale nella bocca de' battezzandi, parlano diversamente; volendo, che importi una promessa di fedeltà, che si fa a Cristo da chi si fa Cristiano, deducendo ciò dall'antico costume, giusta cui quelli che promettevano fedeltà ai Re, mangiavano nella loro presenza il sale: al che allusero i Principi Samaritani, addetti al servigio dei Re di Persia, leggendosi nel lib. 1. d'Esdra al cap. 4. n. 14. che per contestare la loro fedeltà così dissero: *Nos autem memores salis quod in Palatio comedimus.* Questa è la spiegazione data da Leidrado Vescovo di Lion nel libro *de Baptismo ad Carolum Magnum* cap. 1. che vien anche abbracciata dal Martène *de Ritibus* lib. 1. cap. 1. art. 4. § 14. pag. 38. Noi non siamo in grado di poter aderire a questa spiegazione, che in sostanza vuole, che questo rito sagro abbia la sua origine da un costume gentilesco, santificato dipoi dalla Chiesa; tanto più che, quando questo sale dir si volesse, che significasse la fedeltà promessa dai catecumeni a Cristo, nè vi era, nè vi è bisogno di ricorrere ad un costume gentilesco; leggendosi nelle sacre carte, come in forma di adagio, che il patto del sale è sempiterno ed inviolabile avanti il Signore, come può vedersi *nel libro de' Numeri* 18. num. 19. e nel *2. lib. Paralip.* 13. num. 5. dando il sale la durazione e l'incorruzione alle cose, sopra le quali si asperge. Vedasi Martino del Rio nella sua Opera *Adagialia sacra* tom. 1. adag. 109. et 215. Claudio de Vert nella sua *spiegazione delle Cerimonie della Chiesa* tom. 2. della seconda edizione della stampa di Parigi del 1710 pag. 396 si mostra più favorevole alla spiegazione indicata, cioè essere stata adottata la cerimonia del sale nel Battesimo, per additare la perpetuità. Ma noi non crediamo di dover abbandonare la spiegazione abbracciata dai Padri e dai rituali, giusta cui dicesi, che si mette il sale nella bocca del catecumeno, implorandosi con ciò per esso da Dio la sapienza ed il sapore delle cose celesti.

3. Antico è il rito del sale: ed il Visconti nella sua opera *de Ritibus Baptismi* dice, aversene il primo monumento in Origene, volendo, che esso ne parli *sopra Ezechiele* nell'Omel. 6. num. 6. tom. 3. ove espone il detto del Profeta: *Non es aqua lota in salutem, nec sale salita.* E quando fosse sussistente il detto del Visconti, sarebbe un monumento de' primi secoli d' un insigne scrittore Greco pel rito del sale nel Battesimo. Pretende il Padre Lupo *nella Dissertazione degli Atti di S. Leone IX* tom. 4. columna 14. pag. 400, che l'Omelia non sia di Origene, ma più tosto di un uomo latino, giacchè fa menzione del rito del sale. Ma i Padri Maurini *nella Prefazione al detto tom. 3.* vogliono, che l' Omelia sia d'Origene, e che colle altre fosse tradotta in Latino da S. Girolamo. Ma la difficoltà non consiste nell'esaminare se l' Omelia sia o non sia d'Origene. Consiste la difficoltà nell'esaminare, se Origene, parlando del sale, parli allegoricamente del sale alludente alla Fede di Cristo, o pure

del vero natural sale, che si dava ai catecumeni. Parla bensì del sale naturale, che si dava ai catecumeni, S. Agostino *nel libro 1. delle Confessioni* cap. 11. ove di sè già ascritto dall'infanzia fra i catecumeni dice: *Audieram ego adhuc puer de vita aeterna nobis promissa per humilitatem Domini Dei nostri descendentis ad superbiam nostram, adsignabar iam signo Crucis, et condiebar eius sale iam ab utero matris meae.* Parla pure dello stesso sale naturale, che benedetto davasi ai catecumeni, il Concilio Cartaginese terzo, tenuto l'*anno 397* al Can. 5.: *Item placuit, ut etiam per solemnissimos Paschales dies Sacramentum catecumenis non detur, nisi solitum sal; quia si fideles per illos dies Sacramentum non permutant, nec catecumenis oportet mutare.*

4. Questo Canone dà occasione d'indagine ai professori della sacra antichità. Alcuni sono stati di sentimento, proibirsi nel Canone ai Catecumeni la percezione della Sacra Eucaristia anche nei giorni di Pasqua; ma, se in niun tempo si dava l'Eucaristia ai catecumeni, come mai può dirsi, che il Canone ne proibisse ad essi la percezione ne' giorni di Pasqua? Altri poi con maggior verisimilitudine intendono il Canone che parli del pane semplicemente benedetto, e non consecrato, che davasi ai catecumeni in luogo della Sacra Eucaristia, e che *lato modo*, come si suol dire, appellavasi Sagramento; come si raccoglie da S. Agostino nel lib. 2. *de peccatorum meritis et remissione* al cap. 26.: *Et quod accipiunt,* parla dei Catecumeni, *quamvis non sit corpus Christi sanctum, est tamen sanctius, quam cibi, quibus alimur, quia Sacramentum est.* Non vuole dunque il Concilio Cartaginese, che ai catecumeni si dia in avvenire il pane benedetto nei giorni Pascali; ma vuole, che se gli dia il solito sale, non mutando in quei giorni i fedeli i Sagramenti, ma ricevendo in quei giorni la sacra Eucaristia, come in ogn'altro giorno ricevevano. Vedasi il Vasquez *nella 3. parte di S. Tommaso* tom. 2. quaest. 71. art. 4. disput. 166. num. 52. e seg. Celebre è il nome dell'Eulogio, cioè di quel pane che, non consecrato, ma semplicemente benedetto distribuivasi ai fedeli per contrassegno di una perfetta spirituale amicizia. Di queste parteciparono per qualche tempo i catecumeni sino al tempo del citato Concilio di Cartagine, che le proibì: *Catecumenis aliquando datae fuerunt festis Paschae diebus Eulogiae, quia vice erant, ac supplemento Eucharistiae quam iisdem sumere nefas erat, quatenus ante Baptismum res est nefaria et sacrilega participatio alterius cuiuscumque proprie dicti Sacramenti. Sed Eulogias catecumenis tandem conferri prohibuit Concilium Carthaginense tertium Can. 5. eo quod nondum in Ecclesiam sint admissi; permisitque eis dumtaxat salis praegustationem, quam nihilominus idem Sacramentum vocat, largiore nimirum significatu:* sono parole del Cabassutio *nella notizia Ecclesiastica del secolo primo* dissert. 11. num. 4.

5. Ed ecco quanto abbiamo creduto opportuno di esporre circa il sale, che si adopera nel Sagramento del Battesimo appresso i Latini. Di questo rito non abbiamo documento nella Chiesa Greca; come anche ben riflette il Vasquez *nel luogo citato* sotto il num. 54. ove dopo aver osservato, che Severino Alessandrino nel suo libro *de ritibus Baptismi* nel 4. tom. della *Biblioteca de'Padri,* non fa menzione del sale, ancorchè descriva l'Ordine, con cui nel suo tempo si dava il Battesimo, conchiude, che *suspicari licet, Graecis hanc caeremoniam tunc usitatam non fuisse, nunc autem in usu apud Latinos esse:* e sarebbe cosa poco propria, se ora dai Greci si pretendesse, che si conformassero ai Latini nel presente Rito del sale, sapendosi quanto può anche in queste materie la consuetudine. L'esempio è pronto nel latte e nel miele, che una volta davasi ai battezzati dopo il Battesimo, del quale rito parlano Tertulliano nel lib. 1.

contra Marcionem, e S. Girolamo nel *Dialogo contra Luciferianos;* ed essendosi tralasciato dipoi questo rito, esso oggidì non si pratica, come anche ben osserva il Venerabile Cardinale Bellarmino *de Baptismo* lib. 1. cap. 27. § *quinta Caeremonia.*

CAPITOLO V.

Dell'amministrazione del Sagramento della Confermazione, e dell'altro dell'Eucaristia, congiunta col Battesimo.

1. Dandosi ai fanciulli nella Chiesa Latina il Sagramento del Battesimo, non se gli conferisce il Sagramento della Confermazione, nè tampoco quello dell'Eucaristia, e si aspetta che arrivino a quell'età ed acquistino quel discernimento, che è necessario, acciò sappiano quello che ricevono. Si è detto, non darsi ai fanciulli che si battezzano nella Chiesa Latina immediatamente dopo il Battesimo il Sagramento della Confermazione e l'altro dell'Eucaristia; perchè se poi si battezzasse un adulto dal Vescovo, e l'adulto fosse ben istruito e disposto, dal Vescovo se gli dà la Cresima, ed anche se gli amministra la sacra Eucaristia, come si vede nel Rituale Romano, e quando anche concorresse qualche legittima causa, o si temesse della vita del battezzato, non v'è cosa che impedisca, che dal Vescovo non se gli dia il Sagramento della Confermazione, ancorchè non fosse arrivato a quell'età in cui regolarmente suole il detto Sagramento amministrarsi; delle quali cose si è da noi discorso quando abbiamo trattato del Sagramento della Confermazione, o sia della di lui amministrazione nella Chiesa Latina.

L'Arcudio nel suo Libro *de Concordia Ecclesiae Orientalis* lib. 1. cap. 13. attesta che i Greci dopo il Battesimo dato agl'infanti, gli amministrano l'uno e l'altro Sagramento della Confermazione e dell'Eucaristia: *Graecis hos,* parla degl'infanti che si battezzano, *Chrismate consignant, et Eucharistiam illis impertiunt.*

Il Thiers nel *suo Trattato delle Superstizioni* al tom. 2. della terza edizione di Parigi del 1712., cap. 12. pag. 151 e seg. porta i testimonj che attestano così praticarsi dai Cofti, e Cristiani dell'Egitto, dagli Abissini, e dagli Armeni. Noi, per camminare con distinzione, parleremo in primo luogo del Sagramento della Confermazione e poscia dell'altro dell'Eucaristia.

2. Antica senza dubbio e se non universale in tutto l'Occidente, almeno ricevuta in molte Diocesi Occidentali, fu una volta la disciplina, giusta cui davasi ai battezzati immediatamente dopo il Battesimo, il Sagramento della Confermazione, come ampiamente dimostrano il Visconti nel suo Trattato *de Confirm.* al cap. 14., ed il Martène *de antiquis ecclesiae ritibus* lib. 1. cap. 2. art. 1. Nè di qui può già inferirsi, che il Sagramento della Cresima si conferisse da Sacerdoti battezzanti, perchè i Vescovi erano quelli, che battezzavano, del che è un contrasegno assai chiaro il vedere che in tante città sino al giorno d'oggi non si ritrova che un fonte battesimale, o situato nella Chiesa Cattedrale, o in un Edificio sacro situato contiguo alla stessa Cattedrale; del che da noi si è ragionato nella prima nostra Istituzione fra quelle, che pubblicammo, quando eravamo in Bologna, governando personalmente quella diocesi in qualità d'Arcivescovo. Hanno ritenuto i Greci il costume di conferire la Cresima immediatamente dopo il Battesimo, ed essa non si conferisce già dal Vescovo, ma dal Sacerdote che amministra all'Infante il Battesimo, potendo il Romano Ponte-

fice far ministro straordinario del Sagramento della Cresima il semplice sacerdote, e presumendosi, che, avendo i Greci sacerdoti per più secoli sempre conferito il Sagramento della Cresima, ed essendosi ciò saputo dai Romani Pontefici, e non avendo essi ciò vietato, da questa scienza e tolleranza si è poi derivato un tacito privilegio favorevole all'intrapresa de' sacerdoti Greci di conferire la Cresima immediatamente dopo il Battesimo ai battezzati, come da noi altrove diffusamente si è dimostrato, ed ancora si farà in appresso, quando si tratterà del Sagramento della Confermazione.

3. I Cofti, come di sopra si è accennato, mantengono l'uso di dare il Sagramento della Cresima immediatamente dopo il Battesimo, il che si fa dal sacerdote che battezza. La Nazione Siro-Maronita praticava lo stesso, ma nel sinodo provinciale Libanese tenuto l'anno 1736 al cap. 3. *de Sacram. Confirmat.* al num. 2. fu stabilito: ***ne simplices sacerdotes de caetero praesumant hoc Sacramentum administrare, sed illud Episcopi dumtaxat conferant;*** ed al num. 8. e 9. si abbraccia il sistema della Chiesa Occidentale, di non dar fuori di qualche particolare circostanza il Sagramento della Confermazione, se non a chi è giunto ad un' età in cui si può discernere il bene dal male, può capire l' importanza del Sagramento, ed ha imparato i rudimenti della Fede cristiana; e quando si tratta di quei Greci Orientali, che hanno ritenuta l'antica disciplina, di conferire unitamente i due Sagramenti del Battesimo e della Cresima, ancorchè ciò si faccia dal semplice sacerdote, la santa apostolica Sede si è per lo più contentata di lasciarli in quel possesso, in cui erano, purchè non ardiscano di tacciare la Chiesa Romana, riprovando il Battesimo, che in essa si dà disgiunto dalla Cresima.

CAPITOLO VI.

Del Sagramento della Confermazione.

1. Conforme di sopra si è detto, consente la Chiesa Orientale coll' Occidentale nel dogma, che la Confermazione sia uno dei Sagramenti della Chiesa: per lo che noi, per non empire inutilmente le carte, nulla di questo punto parleremo; non mancando nella Confermazione tutti i requisiti, che sono necessarj per annoverarla nel numero de' Sagramenti, essendo un segno sensibile, istituito da Cristo, che contiene la facoltà di conferire la grazia spirituale, ed essendo stato sempre riconosciuto tale con una perpetua tradizione, e praticato nella Chiesa conforme anche da noi fu dimostrato nella nostra Istituzione sesta dell' edizione latina pag. 20.

2. Avendo anche di sopra, quando trattavasi de' Sinodi che si tengono dai Vescovi Latini per ben governare i Latini a loro sottoposti, discorso diffusamente del Ministro della Confermazione, non faremo altro, che rimetterci al già detto, che è lo stesso che ripetere, essere il Vescovo l' ordinario Ministro di questo Sagramento, e poter anche il semplice sacerdote essere ministro straordinario per delegazione o privilegio del Sommo Pontefice: esser antica ed antecedente allo Scisma la consuetudine de' Sacerdoti Greci di conferire dopo il Battesimo la Cresima ai fanciulli da essi battezzati: essersi ciò saputo dai Romani Pontefici, e non averlo ai predetti vietato, nel che consiste un tacito privilegio, che autorizza quei semplici sacerdoti come Ministri straordinari del Sagramento della Cresima.

3. E perchè, come poc'anzi si è detto, il punto consiste nella consuetudine e nella tacita permissione della Santa Sede, da ciò poi deriva, che in quelle parti ancora della Chiesa Orientale, nelle quali i Romani Pontefici si sono espressi di volere, che la Cresima si amministri dai soli Vescovi, in esse il semplice sacerdote Greco non può assumersi questo ministero, nè può rivestirsi della qualità di Ministro straordinario. Ed in ciò che risguarda gl'Italo-Greci, essendosi la Sede apostolica sempre protestata di non volere, che dai loro sacerdoti si amministri il Sagramento della Cresima, questo è stato il fondamento, per cui nella nostra Costituzione *Etsi Pastoralis,* § 3. num. 2. e seg. si sono prese le seguenti providenze. La prima, che dubitandosi verisimilmente, che taluno degl'Italo-Greci sia stato battezzato da qualche Vescovo Greco, se gli dia il Sagramento della Confermazione *sub conditione.* La seconda, che lo stesso si faccia, se qualche Vescovo Latino per dispensa apostolica ordina qualche Greco, di cui può ragionevolmente dubitarsi, che sia stato battezzato dal Vescovo Greco. La terza, che sapendosi di certo, avere l' Ordinato ricevuto il Battesimo nell'Italia o Isole adiacenti da qualche Sacerdote Greco, nè sapendosi in verun modo, che sia stato cresimato da verun Vescovo, siagli la Cresima conferita dal Vescovo ordinante, non *sub conditione*, ma *absolute.* La quarta, che, benchè chi degl'Italo-Greci ha ricevuto la Cresima da qualche semplice sacerdote, non debba essere sforzato a ricevere la Cresima dal Vescovo, quando da questo passo si potesse mai temere qualche grave scandalo, non essendo questo Sagramento assolutamente indispensabile per la salute eterna, dee però l'ordinario del luogo, a cui è sottoposto l' Italo-Greco, saviamente ammonirlo, che per non esser reo di grave peccato, venendo l'occasione di farsi cresimare, non la trascuri, avvegnachè in questo caso avrebbe luogo il dispregio del Sagramento, come anche da noi si è dimostrato nella nostra Istituzione sesta pag. 23. Concorda la risposta data dal Pontefice Gregorio XIII alle interrogazioni del Patriarca de' Maroniti appresso Tommaso a Iesu *de Conversione omnium gentium, seu de salute omnium procuranda* ad lib. 7. pag. 484. È concepita l'interrogazione colle seguenti parole: *Scire etiam aveo, quid statuendum sit circa nostrates antiquo nostro Ritu Chrismate inunctos, idque a Sacerdote et tempore Baptismi:* e con queste altre è concepita la risposta: *Cum dispensationem apostolicam Hierosolymitanae Ecclesiae collatam esse non legamus, idcirco si qui a Presbyteris chrismati vellent iterum ab Episcopo chrismari, possent chrismari; cum caeteris vero, qui sine scandalo eius rei nequeunt admoneri, dissimulandum est, cum non sit Sacramentum necessarium saluti.* L'ultima, che, amministrandosi il Sagramento della Confermazione a qualche Italo-Greco, da uno di que' due Vescovi Greci, ai quali in Italia, come si è detto, è commessa la sacra Ordinazione degl'Italo-Greci, l'amministrazione della Cresima si faccia da esso alla Greca, e secondo l'Eucologio, e non secondo il Pontificale Romano, per non confondere un rito coll'altro; con questo però, che la Confermazione si faccia col Crisma ricevuto dal Vescovo Latino. Delle nostre fatiche sopra il punto del Ministro ordinario, e straordinario del Sagramento della Confermazione fa menzione il Canonico Moretto nella sua Opera *della Basilica di S. Maria in Trastevere* disquisit. 1. cap. 4. pag. 92. e compilando quanto da noi sullo stesso argomento è stato dedotto, indicando anche le nostre Costituzioni sopra ciò emanate, diffusamente prosiegue il Padre da Carbognano nelle Aggiunte alla Teologia Morale del Padre Antoine *nell'Appendice al Trattato de Confirmatione* § 3. opere ambedue stampate in quest' anno *1752*, e così cinque anni dopo la prima edizione del nostro presente Trattato del Sinodo.

4. Posto dunque da parte quanto altrove si è scritto, ed ora proseguendo quanto crediamo necessario per il nostro assunto, secondo il metodo intrapreso, tratteremo in primo luogo della Cresima, o sia del modo e rito di conferirla nella Chiesa Latina, per farci strada a trattare in secondo luogo della Cresima, come si amministra nella Chiesa Greca, ed in questo capo discorreremo della materia, riservando di trattare nel Capitolo seguente della forma.

5. Il rito della Chiesa Latina è espresso nel Pontificale Romano approvato dai due Pontefici Clemente VIII ed Urbano VIII. Il Vescovo invoca lo Spirito Santo sopra quelli che vogliono ricevere il Sagramento della Cresima; si segna colla mano destra della fronte sino al petto; dipoi stende le mani verso quelli, ai quali vuol conferire il Sagramento, invocando di nuovo sopra essi lo Spirito Santo. Le orazioni sono registrate nel detto Pontificale, ove anche si soggiugne, che il Vescovo intigne il detto pollice nel sacro Crisma, che è lo stesso che dire nell'olio d'oliva misto col balsamo già benedetto, e facendo il segno della croce nella fronte di quello, che riceve la Cresima, profferisce le parole ivi indicate, e delle quali più a basso parleremo, terminate le quali batte leggermente la mascella del confirmato, annunziandogli la pace; e recitate altre orazioni espresse pure nel Pontificale, dà la benedizione sopra quelli, che da esso sono stati confermati.

6. Si è poc'anzi parlato dell'olio di oliva, perchè, sebbene si cava l'olio anche dalle noci, e da altre cose, non è però quest'olio in uso, se non appresso quelli, ai quali manca l'olio d'oliva; e l'olio d'oliva è quello, che si adopera in questo Sagramento. Si è pure parlato del Balsamo, perchè sebbene Plinio attesta nel lib. 12. cap. 25. che il balsamo nasceva in due Orti della Giudea, che sino nel suo tempo erano stati devastati, attestando però S. Girolamo, che nel suo tempo nella Palestina eravi una grande abbondanza di balsamo; ciascheduno può ben conoscere, doversi prestare maggior fede a S. Girolamo, che vivea in quei paesi, che a Plinio, che scriveva in Roma. Oltre di che nella part. 3. del tom. 4. del nuovo Bollario stampato in Roma, ritrovasi fra le Costituzioni di Pio V la 180. in cui si concede ai Vescovi dell' Indie, ove il vero balsamo non si ritrovava, il potersi, per fare il Crisma, prevalere di un certo liquore, o sia succo odoroso, che ivi viene tenuto per vero balsamo; e nello stesso Bollario al tom. 5. part. 3. fra le Costituzioni del Pontefice Sisto V ritrovasi la 47. in cui dopo aver esposto, che nella Valle di Gerico di Terra Santa avevano i Turchi spiantati i piccoli arboscelli, dai quali ricavavasi il balsamo, si concede agli Arcivescovi, e Vescovi di Portogallo il potersi prevalere nel fare il sagro Crisma del balsamo, che viene dal Brasile e dal nuovo mondo, e da altri paesi dell' Indie, protestandosi in ciò d'aderire all'esempio di due suoi antecessori Pio IV e Gregorio XIII. Può vedersi il Morino nella sua opera postuma *de Sacramento Confirmationis*, pag. 35. ove dice, esser materia necessaria del Sagramento della Confermazione l'olio condito con varj aromati, fra' quali il principale è il balsamo; e però aver fatto molto bene i Romani Pontefici, dispensando nell'India, ove non si ritrova il balsamo Siriaco, a prevalersi di un aroma del paese, simile al balsamo. Si è accennato, dover il Crisma esser prima consagrato dal Vescovo, sì perchè questa disciplina è antica, sì perchè la materia del Sagramento deve essere consecrata o da Cristo medesimo, o dal Vescovo, che nella Chiesa rappresenta la persona di Cristo. Si è pure detto, farsi nella fronte il segno della croce dal Vescovo, che ha intinto il pollice nel sacro Crisma, essendo il segno della croce la divisa, con cui il soldato di Cristo si distingue da tutti gli altri, ed imprimendosi nella fronte per additare non

dover esso, o per timore o per verecondia trattenersi di confessare liberamente il nome Cristiano. Di tutte queste cose ragiona S. Tommaso ***nella 3. part. quaest. 72.*** negli articoli che la compongono; ed il tutto è anche brevemente accennato nel Catechismo romano, quando discorre di questo Sagramento, ove anche aggiugne percuotersi dal Vescovo la guancia di quello, a cui ha data la Cresima, acciò si ricordi d'essere preparato a sopportare tutte le traversie del mondo con animo invitto per la fede di Cristo. Discorre anche di questo rito il Martène ***de antiquis ecclesiae ritibus*** lib. 1. cap. 2. art. 3. num. 13. e qualche cosa è stata detta anche da noi nella citata Istituzione 6. al § ultimo.

7. Si promovono dai nostri Teologi varie quistioni, che semplicemente indicheremo, non essendo nostro impegno di trattarle a fondo, ma di solo accennar quelle, che aprono la strada a discorrere del rito Greco nel Sagramento della Confermazione. La prima questione si è, se colla imposizione delle mani si amministrasse dagli Apostoli la Cresima. Alcuni rispondono di sì, essendo chiaro il testo del cap. 8. vers. 14. e del cap. 19. vers. 5. degli Atti apostolici, ove Pietro, Giovanni e Paolo amministrando la Cresima ai fedeli, ch'erano stati battezzati, si legge che imponevano le mani sopra essi; e chi pretende, non avere gli Apostoli adoperato altro nell'amministrare la Cresima, che le proprie mani, che imponevano sopra quelli, che cresimavano, riflettono, che se avessero fatto qualche cosa di più, lo scrittore degli Atti lo avrebbe descritto. Altri poi dicono, che dagli Apostoli fu adoperato anche il sacro Crisma, ancorchè di esso non si faccia menzione negli Atti apostolici, essendo l'uso del Crisma nella Confermazione memorato nei primi secoli; il che fa, che ciò si deve attribuire agli Apostoli, essendo troppo inverosimile, che l'uso del Crisma da essi prescritto, non fosse da loro adoperato.

8. La seconda consiste nell'esaminare, se la sola imposizione delle mani sia la materia del Sagramento. In essa alcuni rispondono di sì, camminando col supposto, che gli apostoli ed i loro successori per più secoli abbiano dato il Sagramento della Confermazione colla sola imposizione delle mani, e dicendo, dover esser materia di questo Sagramento quella sola, che dai santi Apostoli nell'amministrarlo è stata adoperata. Altri poi vogliono, che il sagro Crisma sia la materia remota di questo Sagramento: e che l'applicazione d'esso con segno in forma di croce alla fronte del Cresimando, sia la materia prossima di questo Sagramento: ***Secundum Sacramentum est Confirmatio, cuius materia est Chrisma confectum ex oleo, quod nitorem significat conscientiae, et balsamo, quod odorem significat bonae famae, per episcopum benedicto:*** sono parole del Pontefice Eugenio nel suo Decreto istruttivo degli Armeni, ove anche poco dopo soggiugne: ***loco autem illius manus impositionis,*** parla di quella che facevasi dagli Apostoli quando amministravano il Sagramento, ***datur in Ecclesia Confirmatio;*** colle quali parole concorda ancora il Pontefice Innocenzo III nella sua Decretale ***Cum venisset,*** sotto il titolo ***De sacra unctione: per frontis chrismationem manus impositio designatur, quae alio nomine dicitur Confirmatio.*** Nè lasciano di portare, come favorevole al loro sentimento, il Canone secondo ***de Confirmatione*** del Sacro Concilio di Trento: ***Si quis dixerit, iniurios esse Spiritui sancto eos, qui sacro Confirmationis Chrismati virtutem aliquam tribuunt, anathema sit.*** Altri congiungono assieme l'imposizione delle mani ed il Crisma, e vogliono, che tanto l'una, quanto l'altro sieno materia del Sagramento, cioè l'imposizione delle mani materia inadeguata, ed il Crisma pure materia inadeguata; il che fa, che in ambedue unite consista poi tutta la materia del Sagramento; e questi per bene stabilire

questa loro sentenza, si prevalgono delle autorità allegate da quelli che vogliono esser l'imposizione delle mani la materia del Sagramento, e delle autorità allegate dagli altri, che vogliono, essere il sagro Crisma materia dello stesso. Altri finalmente non potendo ben capire, come oggidì nella Chiesa Occidentale s'imponga la mano sopra i Cresimandi dal Vescovo, che amministra il Sagramento, sì perchè la stesa delle mani, che fa verso i cresimandi, nel recitare che fa le prime orazioni, non può dirsi propriamente imposizione delle mani sopra essi, sì perchè corre qualche distanza di tempo fra la predetta stesa delle mani, e l'applicazione del sacro Crisma alla fronte di quelli, che ricevono il Sagramento, e finalmente perchè recitandosi dal Vescovo la prima orazione nel principio della funzione, e stendendo le mani verso quelli che sono presenti, e che sono preparati a ricevere la Confermazione, e non ripetendosi l'orazione, nè facendosi nuova stesa delle mani verso quelli, che non erano presenti, quando fece la prima volta le suddette cose, e che di poi subentrano in luogo di quelli che partono dopo aver ricevuta la Cresima, ed essendo questo modo comunemente ricevuto, nè essendovi perciò chi pretenda esser nulla la Confermazione data a quelli, che subentrano in luogo dei primi, dicono e sostengono, esservi nella Chiesa Occidentale ancor oggi la disciplina d'imporre le mani nella Cresima, non già perchè l'espansione delle mani verso i Cresimandi sia l'imposizione delle mani, ma perchè non si può senza l'imposizione della mano ungere la fronte di chi riceve la Confermazione, facendo in questo modo l'unione dell'imposizione della mano coll'applicazione del sacro Crisma.

9. Altre questioni pure si vanno promovendo dai nostri Teologi: per esempio, se il balsamo si richieda nella Confermazione *necessitate Sacramenti,* o pure *necessitate praecepti,* ed in quale dei predetti due modi richiedasi la benedizione del Vescovo sopra il sagro Crisma che deve adoprarsi. E nell'esame di queste quistioni s'apre il campo ad altre gravi controversie: una delle quali risguarda il Canone secondo del Concilio primo Arausicano, tenuto l'*anno 441,* con cui il Padre Sirmondo, insigne Teologo della Compagnia di Gesù, s'accinse a provare, che colla sola imposizione delle mani senza l'applicazione del sacro Crisma, conferivasi validamente il Sagramento della confermazione; al che Pietro Aurelio con molta gagliardia si oppose, pretendendo non solo esser diviso il senso del Canone Arausicano dall'altro che il P. Sirmondo gli dava, ma esser ancora diversa la genuina lezione del testo, da quella di cui il Padre Sirmondo si era prevaluto: e l'altra controversia appartiene all'intelligenza della decretale *Pastoralis* d' Innocenzo III *de Sacramentis non iterandis;* deducendo alcuni da essa, aver il detto Pontefice stabilito doversi ridare la Confermazione a chi l'aveva prima ricevuta coll' applicazione del solo olio senza il balsamo; ed altri sostenendo, che questo non sia il senso delle di lui parole.

10. Tutte le accennate controversie non solo si trattano dai Teologi antichi, ma con indicibile erudizione ed ammasso di sacre notizie, di Padri e di Concili, dal Venerabile Cardinale Bellarmino, dal Morino nelle sue opere postume, dal Juenin nel suo Trattato *de Sacramentis,* da Natale Alessandro nella sua *Teologia Dogmatica e Morale,* dal Vuitasse nella sua *Teologia,* dal Sembovio nella sua opera *de Confirmatione*, dal Tournely nelle sue *Prelezioni Teologiche,* dall'Herminier nel suo Trattato *de Sacramentis* al tom. 1., dall'Autore della *Teologia Morale* per uso del Seminario Petrocorense al tom. 3., dal Padre Berti nel tom. 7. della sua *Teologia*, dall' Habert nel tom. 5. Chi vuol soddisfarsi circa l'esame delle accennate controversie, può dar mano ai predetti autori. Noi non siamo in grado di prender partito più per una sentenza, che per l' altra, e lasciamo

ciascheduna d'esse nella sua probabilità, ma non possiamo passare sotto silenzio e dissimulare l'ardire d'alcuni de' sopraddetti autori, che sostenendo essere la sola imposizione delle mani la materia del Sagramento della Confermazione, e dovendo rispondere all'autorità di Eugenio Pontefice nella sua citata istruzione per gli Armeni, ove, conforme si è veduto, dice, essere la materia della Confermazione il Crisma composto d'olio e di balsamo, e che in luogo dell'imposizione delle mani fatta dagli Apostoli è surrogata nella Chiesa la Confermazione, soggiungono due cose: una, che il Decreto di Eugenio fu fatto senza l'autorità del Concilio; e l'altra, che fu fatto, disciolto già il Concilio di Firenze. Ma la prima non può ammettersi da chi ben sa, non dipendere la Pontificia autorità da quella del Concilio; e la seconda dee rigettarsi come insussistente in fatto: non essendo terminato il Concilio di Firenze nell'anno 1439, in cui fu fatto il Decreto, ma essendo continuato fino all'anno 1445, come risulta dagli atti dello stesso, ricavati dalla Biblioteca Vaticana, e dati alle stampe dal Cardinale Orazio Giustiniani, e come anche molto bene dimostrano lo Spondano *all'anno di Cristo 1439* num. 19., il Raynaldi *nell'anno di Cristo 1442,* il Cardinale Pallavicino nella *Storia del Concilio di Trento* al lib. 6. cap. 11. num. 12., il Berti nel tom. 7. della sua citata *Teologia* lib. 32. nell'appendice al cap. 4.

11. Tanto più che non mancavano loro altre risposte per sostenere il proprio assunto. Fra le altre è celebre quella di Maldonato nel tom. 2. *de Confirmatione* quaest. 2., ove dopo aver asserito, che l'imposizione delle mani è la materia del Sagramento della Confermazione, dice, essere il Crisma con buona ragione denominato pure materia del detto Sagramento, benchè non adeguata, ma inadeguata: *Ergo Ecclesia non ita vocat materiam Crisma, ut putet, solum Crisma esse materiam, sed quia quotiescumque adhibetur aliquod elementum, aut est tota materia, aut pars materiae Sacramenti.* Celebre ancora è la risposta che si dà da altri a chi oppone, come si è veduto, l'istruzione del Pontefice Eugenio, in cui si dice, esser succeduto all'imposizione delle mani nel Sagramento della Confermazione il sacro Crisma; sostenendo, che la surrogazione non sia di cosa a cosa, ma d'un vocabolo all'altro, in tal maniera che sia lo stesso il dire, che all'imposizione delle mani è surrogato il Crisma, che il dire, che ciò che una volta si appellava imposizione delle mani, oggi si chiami sacro Crisma; e per avvalorare questa risposta, cadrebbe molto in acconcio ciò che non abbiamo veduto valutarsi da essi, cioè leggersi nella Professione di fede altrove memorata, trasmessa da Michele Paleologo Imperadore de' Greci al Beato Gregorio X, registrata nel tom. 1. dell'antico Bollario romano fra le Costituzioni del detto Pontefice in ordine la seconda le seguenti parole: *Aliud est Sacramentum Confirmationis, quod per manuum impositionem Episcopi conferunt, chrismando renatos.*

12. Dopo aver discorso della materia di questo Sagramento in ciò che risguarda la Chiesa Occidentale, faremo passaggio alla Chiesa Orientale. Nell'Eucologio il rito della Chiesa Greca nel conferire la Cresima vien descritto con poche parole; poichè dopo l'orazione che si recita da chi conferisce il Sagramento della Cresima, si dice, che il sacerdote unge il battezzato col santo unguento, facendo il segno della croce nella fronte, negli occhi, nelle narici, nella bocca, e nei piedi, profferendo le parole delle forma, della quale parlerassi nel capitolo seguente. Il sagro unguento poi appo i Greci non è solo composto d'olio e balsamo, ma vi entra ancora il vino oltre ventitre altre specie d'erbe odorifere, memorate con molta accuratezza dall'Habert nel *Libro Pontificale della Chiesa Greca* nell'osservazione quinta sopra il rito della Cresima,

ed ultimamente dal Berti nel tom. 7. della sua *Teologia* al lib. 32. cap. 5. Dell'unzione poi, oltre la fronte, d'altre parti del corpo fassi menzione da S. Cirillo Gerosolimitano nella *Catechesi terza mystagogica* colle seguenti parole: *Ac primum quidem frons illinitur, ut eum a vobis abstergat pudorem, quem primus homo transgressor perpetuo circumferebat: deinde vero aures unguntur, ut ad audiendum divina mysteria aures accipiatis: postea nares, ut divinum recipientes unguentum, dicere possitis, Christi gratus odor sumus: tum vero pectus inungitur, ut induti thoracem iustitiae, fortes adversus insultus diaboli consistatis.* Concordano il Canone settimo del Concilio primo Costantinopolitano, ed il Canone 95. del Concilio Trullano: e l'unzione della bocca, delle mani, e dei piedi vien espressa nell'Eucologio di Severo Patriarca Antiocheno nel secolo sesto: *Et signat omnia eorum membra, eorumque frontem tribus vicibus dicens etc. et ungit omnia eorum membra, et manus, et pedes, et nares eorum:* come può vedersi nel lib. 3. del Codice Liturgico dell' Assemani juniore pag. 175 et 176 in tal maniera che non sembra potersi dubitare dell' antichità del rito, e di questa Greca disciplina, anche prima dello Scisma, benchè non vi sieno poi le prove dell'uniformità, se non nell'unzione della fronte, giusta ciò che si raccoglie dai loro rituali pubblicati dal citato Assemani nel lib. 3. del *Codice Liturgico.* Gli Armeni, oltre la fronte, e le altre parti del corpo indicate nel citato Eucologio de' Greci, aggiungono anche l'unzione delle spalle, come può vedersi nel tom. 2. della *Conciliazione della Chiesa Armena colla Romana*, composta dal Galano, alla pag. 520 e seg. I Maroniti, giusta i loro Rituali, oltre l'olio di oliva ed il balsamo, componevano il Crisma con altre specie ancora d'erbe odorifere; come attesta il loro Patriarca Pietro nella lettera scritta al Pontefice *Leone X* nel tom. 14. de' *Concilj del Labbè* pag. 346. Le unzioni, secondo pure i loro rituali, si facevano in quelle stesse parti del corpo, nelle quali si fanno da' Greci, di sopra indicate, ed espresse nel loro Eucologio. Ma negli atti del Sinodo provinciale tenuto nel Monte Libano l'*anno 1736* sotto la presidenza di Monsignor Assemani seniore, nel cap. 3. *de Sacramento Confirmationis,* fu stabilito che nel modo d'ungere si osservasse il rito occidentale, e non si facesse altra unzione, che nella fronte.

13. Ma quando dai Greci si amministri il Sagramento della Confermazione secondo il loro Eucologio, non vi può, nè vi deve essere alcuna occasione di dissidio fra noi e loro. La mistura d'altre erbe odorifere, oltre l'olio e il balsamo, nel comporre il Crisma, è un'antica loro consuetudine: ed a noi dee bastare, che nella Chiesa Occidentale non si faccia il Crisma, che coll'olio d'oliva ed il balsamo, come anche ben riflette il Berti nel luogo citato, ove ancora aggiugne parergli molto difficile, che i Greci nel fare il Crisma aggiungano la mistura di tutte l'erbe indicate dall'Habert, essendone alcune d'esse ignote, e ritrovandosi d'esse appena la memoria nei Lessici e negli Autori che trattano delle piante. Di questo punto si è trattato nelle Congregazioni tenute nel Pontificato d'Urbano VIII e nel nostro sopra la correzione dell' Eucologio; e nelle prime fu detto, che nulla si mutasse, ma che nella rubrica si aggiungesse un'ammonizione, che per la materia del Sagramento della Confermazione bastavano l'olio ed il balsamo; e nelle altre tenute nel tempo nostro, si può dire, che fu confermato lo stesso, coll'aggiunta d'una semplice avvertenza ricavata dal Sinodo de' Ruteni tenuto l'*anno 1720* § 2. *de Confirmatione,* che, aggiungendosi erbe al balsamo, si avverta che *maxima pars Chrismatis semper sit oleum balsamo mixtum.* Circa poi l'unzione, la sostanziale è quella, che si fa nella fronte: *Ideo in fronte, ubi verecundiae sedes est, confirmandus inungitur, ne Christi nomen*

confiteri erubescat: sono parole dell' Istruzione del Pontefice Eugenio in tal maniera che avendo il Ledesma nei *Commenti alla 3. part. di S. Tommaso quaest. 72. art. 9.* asserito, esser valida la Confermazione, applicandosi il Crisma a qualunque parte del Corpo, la di lui opinione vien qualificata per falsa e temeraria dal Suarez tom. 3. in 3. part. disput. 33. sect. 3. § *Circa assertam partem,* allegando S. Tommaso, Scoto, Durando, Soto, Gabriele Biel, ai quali si possono aggiugnere il Tournely, il Merati tom. 3. *de Confirmatione* disput. 2. sect. 5. num. 3., il Clericato *de Confirmatione* decis. 56. num. 1. ove porta gli altri Concordanti. Potrebbe forse taluno opporre ai Greci, credersi da essi necessarie tutte le unzioni per la validità del Sagramento, cioè tutte le unzioni che fanno nelle altre parti del corpo, e non bastare per la validità del Sagramento l' unzione della fronte; ricavando l' opposizione dalla interrogazione 105. nel tom. 2. degli Atti della Chiesa Orientale pag. 510. ove spiegando le cose necessarie pel sagramento della Confermazione così si soggiugne: *Sacerdos ungat baptizatum in partibus determinatis, dicendo illa verba,* che sono quelle della forma, della quale si discorrerà nel Capitolo seguente: Ma, se tutti i loro Eucologi concordano nell'unzione della fronte, e la diversità fra essi si riduce alle altre parti del corpo, essendo enunziate negli altri, ciò deve bastare per asserire, esser essi concordi con noi nel punto, che la sola unzione della fronte è essenziale nel Sagramento della Confermazione, come ben riflette l'Arcudio nella sua opera *de Concordia Ecclesiaeo ccidentalis et orientalis* al lib. 2. cap. 7. *Graeci variant; nam Concilium Constantinopolitanum, et vetustissimum Euchologium manuscriptum recensent frontem, oculos, nares, os, aures; Cyrillus frontem, aures, nares, pectus; Euchologia typis excussa, quibus modo passim utuntur Graeci, frontem, oculos, nares, os, aures, pectus, manus et pedes: ut argumentum sit, reliquas partes corporis, praeter frontem, ungere, non esse de necessitate Sacramenti.* Oltre il detto di sopra, il Goar *nelle Note* sopra il Rituale de' Greci della stampa di Venezia del 1730 pag. 301. num. 30. osserva, non farsi menzione dell'unzione ne' piedi e nelle mani nell'Eucologio antichissimo, che si conserva nel Monastero di Grotta ferrata, a cui fu regalato dal celebre Cardinale Bessarione, nè tampoco nell' altro, che si conserva nella Biblioteca Barberina; e considerando queste variazioni il Galano nel tom. 2. della *Conciliazione della Chiesa Armena colla Romana* alla pag. 301. concorda coll'Arcudio, benchè da esso non allegato, come si ricava dalle seguenti di lui parole: *Qua quidem variatione vel ipsi Orientales manifeste ostendunt, reliquas partes corporis, praeter frontem, ungere, non esse de necessitate Sacramenti.*

14. Riducesi dunque la difficoltà all' imposizione delle mani che non si ritrova nell' amministrazione del Sagramento della Cresima appresso i Greci, e che somministra ad alcuni l' occasione di dire, non essere questo Sagramento oggidì nella Chiesa Greca, o almeno potersi ragionevolmente dubitare, se nella detta Chiesa oggidì vi sia il vero Sagramento della Cresima, non ritrovandosi nella di lui amministrazione l' imposizione delle mani. Il Morino nel suo citato Trattato *de Confirmatione* al cap. 4. così scrive: *Ut Latini constantissime impositionem manuum unctioni coniunxerunt, sic Graeci non minus constanter alterum ab altero separarunt, soloque Chrismate in administratione istius Sacramenti usi sunt; manuum enim impositionis non meminerunt nec recentia Euchologia, nec antiqua.* Lo stesso viene costantemente asserito dal Goar *nell' Opera citata* pag. 229. num. 28. Il Renaudot nel lib. 2. della *Perpetuità* cap. 12. tom. 5. attesta, che da molti secoli in qua non si ritrova nella Chiesa Greca vestigio dell'imposizione della mano nel Sagramento della Conferma-

zione, allegando, per comprovare la sua asserzione, anche l'autorità de' moderni Greci insigni per letteratura, cioè Simeone di Tessalonica, Gabriele di Filadelfia, Sirigo, ed altri. Il P. Giuseppe Agostino Orsi, presentemente maestro del sacro apostolico Palazzo, nella sua Dissertazione Istorico-teologica *de Chrismate confirmatorio*, con vasta erudizione comprova non essere appresso i Greci l'imposizione delle mani la materia del Sagramento della Confermazione, ma bensì il sagro unguento. Ed il moderno Chârdon nella Storia de' Sagramenti al lib. 1. cap. 1. *della Confermazione,* benchè pretenda, esservi stata nella Chiesa Greca ne' primi secoli l'imposizione della mano nel Sagramento della Cresima, concede però liberamente, esser molti secoli che d'essa non v'è vestigio.

15. Mancando l'imposizione delle mani, ciò ha dato fomento ad alcuni di asserire, o di sospettare, non esservi nella Chiesa Greca il Sagramento della Confermazione. Il Goar nel luogo citato, con molta ragione rigetta l'assunto: *At vero tam amplam et spatiosam, tam eruditam, et apostolicarum Ecclesiasticarum sanctionum tenacem Christiani Orbis portionem adeo exquisitum Sacramentum respuisse, neglexisse vel ignorasse, pauci, me quidem iudice, dicere attentabunt.* Nel capitolo seguente c'impegneremo di avvalorare il detto del Goario: ed intanto ci protestiamo, essere appresso noi impercettibile, come possa pretendersi, o dubitarsi, che nella Chiesa Greca non vi sia il Sagramento della Confermazione, mancando l'imposizione della mano, non potendosi ciò sostenere, se non quando fra i Latini vi sia almeno un fondamento stabile e certo, da cui per legittima conseguenza si deduca, non esservi più nella Chiesa Greca il Sagramento della Confermazione. Alcuni de' nostri, come di sopra si è veduto, vogliono, che l'imposizione della mano sia la materia del Sagramento; riponendo l'imposizione della mano nella stesa d'ambedue le mani verso i cresimandi, che si fa dal Vescovo recitando la prima orazione; ed altri de' nostri Teologi ciò impugnano, sostenendo, essere la sacra unzione la materia del detto Sagramento; dal che deriva, che, quand'anche nella Chiesa Greca non vi sia la prima estensione delle mani verso i cresimandi, essendovi però la sacra unzione, ciò dee bastare per escludere anche secondo i nostri principî la deficienza del Sagramento appo loro in ciò almeno che appartiene alla materia. Inoltre, se tanti de' nostri Teologi insegnano, essere nella Chiesa Occidentale anche perseverante l'imposizione delle mani nel Sagramento della Confermazione, separata e distinta dalla prima stesa delle mani sopra i cresimandi, per la ragione che senza l'opera delle mani non si può applicare il Crisma alla fronte del cresimando; e perchè dovrà dirsi, che manchi nella Grecia il Sagramento della Confermazione, quando, anche appresso i Greci, senza l'opera della mano non si unge la fronte del cresimando? Conchiudasi dunque, non dovervi essere capo di dissidio, fra noi ed i Greci, in ciò che appartiene alla materia del Sagramento della Confermazione, e derivare unicamente le controversie dalla prevenzione che uno ha per la propria opinione, senza riflettere, che, se è certo appo lui, non ha lo stesso grado di certezza appo gli altri.

CAPITOLO VII.

Della forma della Confermazione.

1. Nel Pontificale Romano già di sopra allegato si legge, che, intinta la sommità del pollice nel sacro Crisma, il Vescovo fa un segno di croce nella fronte del cresimando, profferendo le seguenti parole: *Signo te signo crucis:* e terminato come si è detto il segno di croce col pollice nella fronte del cresimando, prosiegue: *et confirmo te Chrismate salutis. In nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti. Amen.* Ed in tutte le predette parole, secondo la più comune opinione de' nostri Teologi, consiste la forma del Sagramento della Confermazione; il che ha il suo fondamento nell'Istruzione di Eugenio Pontefice per gli Armeni: *Secundum Sacramentum est Confirmatio, cuius materia est Chrisma confectum ex oleo, quod nitorem significat, et balsamo, quod odorem significat bonae famae, per Episcopum benedicto; forma est autem: Signo te signo crucis, et confirmo te Chrismate salutis. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.* Aggiungono esser molto conveniente la detta forma; additandosi in essa la causa principale, che è la santissima Trinità; la causa ministeriale, che è quella che profferisce le parole; e finalmente l'effetto del Sagramento, che è il fare un soldato di Cristo, corroborarlo, confermandolo nel sacro Crisma. La dottrina è di S. Tommaso *nella 3. part. quaest. 72. art. 4.: In hoc Sacramento tria sunt necessaria, quae continentur in forma praedicta: quorum primum est causa conferens plenitudinem roboris spiritualis, quae est sancta Trinitas, quae exprimitur, cum dicitur, in nomine Patris etc.; secundum est ipsum robur spirituale, quod omni confertur per Sacramentum materiae visibilis ad salutem; quod quidem tangitur, cum dicitur, Confirmo te Chrismate salutis; tertium est signum, quod pugnatori datur, sicut et in pugna corporali milites insigniis ducum insigniuntur; et quartum ad hoc dicitur, signo te signo Crucis, in quo scilicet Rex noster triumphavit.*

2. Fra i nostri Teologi, che hanno scritto dopo essersi scoperti gli antichi Rituali, si sono segnalati i seguenti nel sostenere l'antica sentenza, che la forma della Confermazione consista nelle sopraindicate parole: L'autore della Teologia Morale ad uso del Seminario Petrocorense tom. 9. lib. 1. tract. 3. cap. 3. quaest. 2., il Berti nel tom. 7. della sua *Teologia* lib. 32. cap. 6. proposiz. 2. ove anche saggiamente osserva, che quantunque negli antichi Pontificali e Rituali, raccolti dal Martène nel tom. 1. *de antiquis Ecclesiae Ritibus* pag. 249 e segg. in ordine alle parole accennate della forma si ritrovi qualche variazione, ella non è che accidentale, essendo in tutte quante la stessa sostanza. Il Juenin poi nel suo Trattato *de Sacramentis* dissert. 3. quaest. 3. *de forma Confirmationis* cap. 3. è fortemente impegnato nel sostenere, non essere le parole indicate la forma essenziale del Sagramento della Confermazione, per la ragione che non erano in uso prima del sesto secolo, ed essere sino al duodecimo secolo stata tenuta per forma della Confermazione l'orazione, che si profferisce dal Vescovo nel principio della funzione colle mani stese verso i cresimandi, e dover ancor oggi dirsi, che nella detta orazione consista la forma della Confermazione. Il Tournely *nelle Prelezioni teologiche de Confirmatione* all'art. 4. ove tratta della forma della Confermazione, sostiene, che l'orazione, che precede la sacra

unzione, e che le parole, che si profferiscono nell'atto di ungere, costituiscono la forma adeguata della Confermazione. Ed a questa stessa sentenza aderiscono l'Herminier *nel Trattato de Confirmatione* cap. 4., Natale Alessandro nella sua *Teologia Dogmatica e Morale* nel lib. 2. *de Sacramento Confirmationis* art. 3. *de forma Confirmationis*, ed il moderno Catalano nel *suo tom. 1. sopra il Pontificale Romano nelle note al § 14.* num. 8. pag. 17. Dopo aver riferite le varie sentenze, ci protestiamo secondo il nostro solito di lasciar ciascheduna nella sua probabilità, ancorchè noi come Dottore privato crediamo meglio fondata la sentenza comune, che ripone la forma della Confermazione nelle sole parole: *Signo te signo Crucis etc.* Questa è pure abbracciata nel Catechismo del Sacro Concilio di Trento part. 2. *de Confirmationis Sacramento* al § 9.: *His igitur verbis Confirmationis forma absolvitur, signo te signo Crucis, et confirmo te Chrismate salutis. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.* Confessiamo ancor noi, che, abbracciandosi qualunque delle sentenze contrarie poc'anzi riferite, cioè o che la forma consista nella prima orazione, o che la prima orazione sia forma inadeguata, che unita dipoi colle parole che si profferiscono ungendo la fronte, costituisce la forma intera del Sagramento, non si corre verun pericolo di nullità nella collazione della Cresima, giacchè ambedue le Orazioni debbono recitarsi, ed il punto si riduce a vedere, in quale d'esse consista la forma; ma il rispetto che si deve al Decreto del Pontefice Eugenio, rende più plausibile e certa la sentenza, che pone la forma della Confermazione nelle parole *Signo te* etc., come anche ben riflette il Cardinale Reginaldo Polo nel suo libro *de Reformatione Angliae*, nella Collezione de' Concilj al tom. 14. ed è, per vero dire, una cosa che sorprende, quando si riflette, dirsi da quelli che non usano la dovuta riverenza al Decreto di Eugenio, essere stato il Decreto un invito agli Armeni per indurgli alla pratica della Chiesa Occidentale in ciò che risguarda il Sagramento della Confermazione; non avvedendosi, che, così dicendo, stabiliscono, che la forma della Confermazione, secondo la Chiesa Occidentale, consiste nelle parole *Signo te* etc. che è quello che essi impugnano.

3. Facendo poscia passaggio alla forma della Confermazione in ordine alla Chiesa Greca, o sia agli Orientali, il rito viene così descritto nell'Eucologio stampato dal Goario. Chi amministra il Sagramento della Confermazione, fa col sagro unguento il segno della Croce nella fronte di chi si cresima, profferendo le parole *Signaculum doni sancti Spiritus;* dipoi negli occhi, dicendo, *Unctio pignoris Spiritus sancti;* nelle orecchie, dicendo *Unctio participationis vitae aeternae;* nella parte interiore delle mani, dicendo *Unctio Sancti Christi Dei, et signaculum insidiis liberum;* e finalmente nel cuore dicendo *Complementum doni Spiritus sancti, thorax fidei, et veritatis.* E la forma nel Sagramento consiste in quelle parole, che si profferiscono, ungendo la fronte, *signaculum Spiritus sancti.*

4. Ciò chiaramente si raccoglie dalla Confessione della Fede de' Vescovi Orientali dell'*anno 1642* tom. 1. degli Atti della Chiesa Orientale pag. 510. ove all'interrogazione posta nel num. 105.: *Quot requiruntur ad hoc Sacramentum?* fra le altre cose si risponde: *Tertio requiritur, quod Sacerdos ungat baptizatum in partibus determinatis, dicendo: Sigillum doni Spiritus sancti. Amen:* il che anche più chiaramente si addita nella precedente interrogazione 104. pag. 509.: *Quando Sacerdos ungit baptizatum cum sacro Chrismate, effunduntur super illum dona Spiritus sancti quod palam fit ex verbis quae debet Sacerdos dicere, quando administrat hoc Sacramentum: Sigillum*

doni Spiritus sancti. Amen: quasi diceret: cum unctione huius sacri Chrismatis sigillaris et confirmaris in gratia sancti Spiritus, quam recipis in roborationem Christianae tuae Fidei.

5. Illustre pure e venerabile per l'antichità, è il Canone settimo del Concilio primo Costantinopolitano nel tom. 1. della Collezione dell'Arduino pag. 811., ove discorrendosi di quelli che da alcune eresie ritornavano alla Chiesa, così si legge: *Arianos quidem, Macedonianos, Novatianos, et Apollinaristas dantes quidem libellos, et omnem haeresim anathemizantes, et signatos sive unctos primum sancto Chrismate frontem et oculos et nares etc. et eos signantes, dicimus: Signaculum doni Spiritus sancti.* Il gran Cardinale Bessarione nel suo Opuscolo *de Eucharistia,* nel tom. 7. della Biblioteca de' Padri pag. 482 espressamente dice, che in quelle parole si contiene la forma del Sagramento: *Secunda oecumenica Synodus verba, quae sacrum Chrisma perficiunt, tradens in septimo Canone, ita inquit: Obsignantes, hoc est sacratissimo Chrismate eos chrismantes, dicimus: Signum doni Spiritus sancti: et haec verba secundum eos,* cioè i Padri del Concilio, *Chrismatis Sacramentum perficiunt.* E benchè Cristiano Lupo nelle *Note al detto Canone* pretenda non esser verisimile, che nelle dette parole consista la forma della Confermazione secondo i Padri del Concilio; altrimenti, divulgandola, avrebbero contravvenuto alla disciplina dell'arcano; e nelle *Note al Can. 95. del Concilio Trullano* aggiunga, che il Cardinale Bessarione scrivendo quanto scrisse, errò come uomo: compatirà nulladimeno Cristiano Lupo, se con tutta la stima, che professiamo d'avere della sua vasta erudizione, ci veggiamo astretti a dover piuttosto aderire al Cardinale Bessarione, che a lui, nel punto del quale si tratta, avendo avuti il Cardinale pochi pari nella perizia delle cose Greche, come anche ben osserva al nostro proposito l'Arcudio *nella sua Concordia della Chiesa Occidentale ed Orientale* al lib. 2. cap. 7., ove, dopo aver riferito quanto dice il Cardinale Bessarione, così aggiugne: *Hactenus Bessarion, quo certe, quae fiunt in Ecclesia Orientali circa Sacramentorum administrationem, praestantius callere poterat nemo:* e non parendo, che abbia gran vigore il motivo della disciplina dell'arcano, giacchè gli atti del Concilio non dovevano andar nelle mani della plebe, ma dovevano custodirsi cautamente da' Vescovi negli Archivj delle loro Chiese, e la disciplina dell'arcano vigente ne' primi secoli in tutto ciò che risguardava i Sagramenti, la materia, e la loro forma, non ebbe altro oggetto, che quello di occultarli agli occhi ed alle orecchie de' Gentili, de' Giudei, e de' catecumeni, acciò non restassero da essi profanati, come osserva lo Schelestrate nella sua Dissertazione *de Disciplina Arcani* cap. 7. art. 1. § *Haec cum ita sint.*

6. Sicchè resta ben fondata la sentenza che la forma della Confermazione nella Chiesa Orientale consiste in quelle parole *Signaculum Spiritus sancti,* riferite nell'antico Eucologio, che si profferiscono da chi amministra il Sagramento della Confermazione, quando applica l'unguento alla fronte. Così con molta asseveranza insegnano il Goar *nelle Note all'Eucologio* pag. 301 num. 31. dell'ultima stampa di Venezia, l'Arcudio nell'Opera citata lib. 2. *de Confirmatione* cap. 6.: *Itaque forma huius Sacramenti sunt verba, quae solet Pontifex enuntiare, cum inungit sacro Chrismate baptizatum. Ea vero haec sunt, quae extant in omnibus Euchologiis tam impressis, quam manuscriptis: Signaculum donationis Spiritus sancti:* l'Habert nelle sue note al Pontificale della Chiesa Greca nell'*Osservazione quarta al num. 2.* ove dopo aver riferite le parole *Signaculum doni Spiritus sancti,* così scrive: *Hanc esse formam Confirmationis legitimam apud Graecos receptam.* Nè fra i nostri Teologi Latini manca

chi con molta erudizione, dopo aver ben esaminati i monumenti Greci, comprova la predetta asserzione; e fra questi possono annoverarsi Basilio Ponzio de Leon in opuscolo *de Confirmatione* part. 2. cap. 7., Carolus a Breno tom. 2. lib. 2. cap. 3. quaest. 9., il Berti nella sua *Teologia* al lib. 32. cap. 6. proposit. 3., il Padre Filippo da Carbognano nelle Addizioni alla Teologia del Padre Antoine pag. 534. e seg. Nè resta certamente inutile l'inserire qui quanto nel Sinodo de' Ruteni tenuto in Zamoscia sotto la presidenza del Nunzio apostolico Girolamo Grimaldi, dipoi Cardinale della Santa Romana Chiesa, che, come altre volte si è detto, fu confermato dalla Santa Sede; leggendosi in esso le seguenti parole, quando si tratta del Sagramento della Confermazione: *Forma, quam probata et schismate ipso antiquiora laudant Euchologia, haec est: Signaculum doni Spiritus sancti. Amen. eoque semel dumtaxat simul cum ipsa unctione proferri debet.*

7. Non è però, che alcuni anche oggidì non si ritrovino, a' quali sembra difficile il poter concedere, che la forma del Sagramento della Confermazione nella Chiesa Greca consista nelle più volte riferite parole: *Signaculum Spiritus sancti,* o pure *Signaculum doni Spiritus sancti.* Gabriele Vescovo di Filadelfia nel suo Trattato *de Sacramentis* vuole, che l'orazione, con cui si consacra il Crisma, sia la forma della Confermazione. Giacomo Sambovio, Natale Alessandro, ed il Giovenino dicono, che l'orazione, che negli Eucologj de' Greci precede l'unzione del cresimando, e che incomincia: *Benedictus es Domine Deus omnipotens,* sia la forma della Confermazione; e questi la discorrono così, per non abbandonare il loro sistema additato nel capitolo precedente circa la forma del Sagramento della Confermazione nella Chiesa Occidentale; ma altri per altri motivi totalmente disparati dicono, non consistere la forma della Confermazione appresso i Greci nelle più volte nominate parole: *Signaculum doni Spiritus sancti.* Il Catumsirito Sacerdote Italo-Greco, che compose un'Opera intitolata la *Concordia de' Sagramenti dell'una e dell'altra Chiesa,* coll'idea d'impugnare l'Opera dell'Arcudio; per lo che fu chiamato a Roma, ove fece una debole comparsa, e non diede contrassegni sufficienti della sua Cattolicità, come attesta il Cotonio nelle sue *Controversie* al lib. 2. *de Sacramentis* cap. 1. *de Confirmatione* num. 20., negli *Elenchi contro Arcudio de Confirmatione* al cap. 4. dice, che la forma della Confermazione consiste nelle seguenti parole: *ungitur servus Dei N. oleo exultationis, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti;* o nelle altre che sono nell'Eucologio di Severo Patriarca, secondo l'uso de' Siri: *Chrismate sancto, suavitate odoris Christi, signaculo verae Fidei, complemento donorum Spiritus sancti, signatur N. N. in nomine Patris Amen, et Filii Amen, et Spiritus sancti in vitam saeculi saeculorum Amen;* parole che si leggono presso l'Assemani al lib. 3. del *Codice Liturgico* pag. 176, e che si ritrovano ancora nell'altro Eucologio de' Melchiti, che si dice di S. Basilio pag. 227. Il citato Assemani nella citat. quaest. *de Confirmatione* pag. 39 e nella nota prima all'Eucologio de' Greci lib. 3. del *Codice Liturgico* pag. 58 considerando le parole: *Signaculum doni Spiritus sancti,* così scrive: *Mihi est certum, eam non esse integram unctionis formulam, sed vel eius initialia verba, vel illis aliud non exprimi nisi quod ab ungente dicantur verba mystica significantia, et imprimentia signaculum ac donum Spiritus sancti.* Il De Marini arcivescovo di Avignone racconta di aver conferita la presente quistione col Cardinale Orazio Giustiniani, alla di cui diligenza è dovuta l'edizione degli Atti del Concilio Fiorentino, illustrati colle opportune note, ed essere stati ambidue concordi nel conchiudere, non essere le parole *Signaculum doni Spi-*

ritus Sancti, la forma del Sagramento della Confermazione appresso i Greci, come può vedersi nella terza parte quaest. 72. art. 12. cap. 7., ed il Catalano *tom. 1. sopra il Pontificale Romano* pag. 18 num. 11. e 12. lascia la controversia indecisa: Ma noi ci crediamo in obbligo di non dover abbandonare la prima sentenza, che mette la forma della Confermazione nelle più volte citate parole, non meno per le ragioni addotte in favore della medesima, ma anche perchè ci sembra, che il sistema contrario passi avanti più del dovere, metta in confusione tutta la Chiesa Greca, renda o dubbia o invalida la collazione della Cresima in essa, giacchè tutti in essa dànno la Cresima giusta lo stabilito nell' Eucologio.

8. Oltre di che, se noi abbiamo negli Eucologj de' Greci antecedenti allo Scisma il rito dell'amministrazione del Sagramento della Confermazione, ed in essi si ritrovano le parole più volte indicate; e se si dee presumere, che ai Padri del Concilio Fiorentino fossero noti i detti Eucologj, e che a tenore d'essi conferivasi il Sagramento della Cresima dai Greci, e nulla contra ciò si vede stabilito dal Concilio, vi vuol poco a comprendere, che il rito fu da esso approvato, e senza offesa della concordia dell'una e l'altra Chiesa fu ammesso nella Chiesa Orientale il sistema de' Greci, fondato ne' loro antichi Eucologj. Dopo il Concilio Fiorentino hanno proseguito i Greci nell'amministrare il Sagramento della Cresima, come prima, nè la Sede Apostolica ha fatto verun passo contra di loro. Nella Istruzione di Clemente VIII, e nella nostra Costituzione sopra gl' Italo-Greci si è detto, non doversi nemmeno *sub conditione* reiterare la Confermazione, quando si sa essere stata conferita da un Vescovo Greco; e pure non conferendo il Vescovo Greco la Confermazione, se non nel modo, e colle parole espresse nell'Eucologio, ciò comprova, non essersi dubitato in verun modo della validità della Confermazione, conferita nel modo predetto. Si aggiugne, che amministrandosi in Roma pubblicamente la Cresima dal Vescovo Greco nella Chiesa de' Greci, l'amministrazione si fa appuntino secondo l'Eucologio, il che facendosi, e non essendo ignorato dal Romano Pontefice, da ciò deriva una tacita di lui approvazione. Finalmente nel tempo del Pontefice Urbano VIII fu assunto l'esame dell'Eucologio de' Greci, che poi è stato proseguito e terminato nel tempo del nostro Pontificato, e nella Congregazione tenuta nel *giorno quinto di Febbrajo del 1747,* essendosi con molta accuratezza esaminato il punto, se doveva correggersi, o mutarsi cosa veruna nell' Eucologio in ciò che risguarda il Sagramento della Confermazione, ed essendosi anche esattamente esaminate le difficoltà proposte contra il Ministro e la forma del detto Sagramento; la risposta fu la seguente, che anche fu approvata da noi: *quoad Ministrum, et formam Sacramenti Confirmationis, nihil immutandum:* in tal maniera che cade molto a proposito la riflessione di Natale Alessandro nella sua *Teologia Dogmatica e Morale* al lib. 2. *de Sacramento Confirmationis* cap. 1. art. 3., ove, dopo aver esposto, che in Roma il Vescovo Greco amministra il Sagramento della Confermazione colle parole dell' Eucologio: *Signaculum doni Spiritus sancti,* così conchiude: *Haec autem Ecclesiae romanae vel tacita approbatio, plus apud me valet, quam Theologorum quorumdam ratiunculae.*

9. E per vero dire, non sembra di gran rilievo la riflessione che si fa, mancare nella formola de' Greci le parole *hoc est*, il che la rende imperfetta ed insufficiente, come sarebbe imperfetta ed insufficiente quella del Sagramento dell'Eucaristia, se si dicesse semplicemente *Corpus meum*, senza le parole *hoc est;* e mancare in oltre l'invocazione espressa della Santissima Trinità, che non

è meno necessaria nel Battesimo, che nella Confermazione. Imperocchè, ancorchè nella forma de' Greci manchino le parole *hoc est*, non è però, che non si debbano necessariamente intendere, come se vi fossero state poste, e si profferissero: in quella guisa che, dandosi da uno un denaro ad un povero in limosina, ed altro non profferendosi, che le seguenti parole « ecco il denaro », sempre di necessità si dovrebbe intendere, che dicesse: io ti do questo denaro. Nè è molto urgente la parità della forma del Sagramento dell'Eucaristia: dovendo la forma dell'Eucaristia esprimere la conversione o sia la transustanziazione del pane nel Corpo di Cristo, il che non si esprimerebbe colle sole parole indicanti il Corpo di Cristo, o l'esistenza del di lui Corpo sotto le spezie sagramentali, quando mancasse il sostantivo *est*, che è quello che dinota la transustanziazione fatta colle parole consecrative, secondo la dottrina di S. Tommaso *3. part. quaest. 78. art. 2.* Ed in ciò che appartiene alla invocazione della Santissima Trinità, non negheremo, esservi alcuni gravi Teologi che la credono essenziale anche nella forma del Sagramento della Confermazione, fra' quali il Suarez part. 3. disput. 33. sect. 5. L'Estio nel *4. delle sentenze* dist. 7. § 10. dice, essere questa la sentenza più probabile. Ed il Pax Jordan. *tom. 1. lib. 3.* tit. 2. num. 38. et 39. ed il Catalano ne' citati *Commenti al Pontificale Romano* sopra il § 14. num. 19. la dicono la più sicura. Il Padre a Breno *nel tom. 2. del lib. 2.* cap. 1. quest. 9. num. 7. esce dalla difficoltà, supponendo, che i Greci concludino la forma della Confermazione colle seguenti parole: *In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.* Se avesse detto, che l'invocazione della Santissima Trinità non manca nella formola dei Copti, e degli Etiopi, avrebbe detta la verità, come si desume dall'Assemani al lib. 3. del *Codice Liturgico* pag. 83; se avesse detta la stessa cosa de' Maroniti, e degli Armeni, avrebbe pure detto bene, desumendosi ciò dal citato Sinodo Libanese nel Titolo *de Sacramento Confirmationis*, e dal Galano nella più volte allegata Opera della *Conciliazione della Chiesa Armena colla Greca* tom. 2. pag. 520; ma essendo il presente discorso ristretto ai Greci, ed al loro Eucologio, se in questo non si legge l'invocazione della Santissima Trinità, come infatti non si legge, non può la risposta del detto Autore in verun modo abbracciarsi.

10. È d'uopo adunque battere un'altra strada, e dire, che non mancano Autori, che vogliono, non essere essenzialmente necessaria l'invocazione espressa della Santissima Trinità nella forma del Sagramento della Confermazione; essendo essa essenzialmente necessaria nel Sagramento del Battesimo, per essere il Battesimo il solo Sagramento della professione della Fede. Si possono leggere il Simonetta nella disput. 1. art. 4. § 5. *in secunda obiectione,* il Cotonio nel lib. 2. controv. 3. cap. 1. num. 16., il che riceve un valido presidio, dando un'occhiata alle varie antiche forme del Sagramento della Confermazione anche appresso i Latini, nelle quali non si fa menzione della Santissima Trinità. Tale è quella del Sagramentario Gelasiano appresso il Morino *de Poenitentia* lib. 8. cap. 16. num. 5. ed ecco le di lei parole: *Postea signat eos de Chrismate in fronte dicens: Signum Christi in vitam aeternam.* Tale è quella che si legge nel Pontificale d'Ecberto Vescovo di York verso la metà del secolo ottavo, appresso il Martène *de ritibus* lib. 1. cap. 2. art. 4. Ordine primo, ed eccone le parole: *Accipe signum Sanctae Crucis Chrismate salutis in Christo Iesu in vitam aeternam. Amen.* Tale è quella che si legge nel Libro che era in uso nel tempo d'Innocenzo III e che si conserva nella Biblioteca Foxense, di cui fa menzione il Tournely; ed eccone le parole: *Oratione completa faciat Crucem in fronte singulorum cum pollice de Chrismate, ita dicendo: Ioannes, vel quovis*

alio nomine, signo te signo Crucis. Pax tecum. Tale finalmente è quella, che si legge *nel Sagramentario Gallicano* tom. 1. del *Museo Italico* del Mabillon pag. 325 ed eccone le parole: *Deus te liniat Chrismate suo Sancto in vitam aeternam.* Tutto ciò comprova, non essere indispensabilmente ed essenzialmente necessaria nella forma del Sagramento della Confermazione l'invocazione espressa della Santissima Trinità; e forse, per comprovare questo assunto, sarebbe bastato il dire, non ritrovarsi essa nella forma de' Greci, nè essere perciò i Greci stati mai ripresi dalla Sede apostolica, come al nostro proposito ben osserva il Vanroy nella 4. parte della sua *Teologia Morale* cap. unic. *de materia et forma Sacramenti Confirmationis* nel fine: *Ex quo deducitur, Sanctissimae Trinitatis invocationem ad valorem Confirmationis non esse necessariam, cum in forma Graecorum non reperiatur.*

11. Non mancano anche Teologi, che con molta accuratezza ritrovano nella forma della Confermazione de' Greci tutte quelle condizioni che S. Tommaso *nel luogo di sopra citato* dice necessarie nella forma della Confermazione, e sostengono concorrere nella forma Latina. Vedasi l'Arcudio nella sua *Concordia* al lib. 2. cap. 7. pag. 86. § *Unde fit argumentum.* Questa forma de'Greci è inserita nel cap. 3. della Censura trasmessa in Germania da Geremia Patriarca di Costantinopoli dell'Edizione di Dilinga alla pag. 58. e nelle note alla detta Censura commendata ed esaltata da tutti gli eruditi contro l'eresie di Lutero e di Calvino, il dotto Soccolovio, Teologo di Stefano Re di Polonia, combinando la forma Latina colla forma Greca, dice, non esser questa dissimile da quella: *Non est dissimilis quidem ea formula,* cioè, *Signaculum doni Spiritus Sancti, ab ea formula qua nunc in Ecclesia utimur, Consigno te signo Crucis, et confirmo te Chrismate salutis.*

CAPITOLO VIII.

In cui prosiegue la materia del Capitolo precedente, ed altre cose s'inseriscono riguardanti l'iterazione del Sagramento della Confermazione.

1. S. Metodio celebre Patriarca di Costantinopoli, che fiorì *nell'840*, e che fu sempre intento a richiamare i traviati al grembo della santa unità, fece un Decreto assai celebre, in cui stabilì, che quelli, che avevano apostatato, e che ritornavano al grembo della Chiesa, fossero ricevuti nel modo seguente: *Oratione completa, sacro unguento accepto, secundum baptizatorum consuetudinem, illum inungit Crucis signo expresso in fronte, et oculis, et naribus, et ore, et duabus auribus, et manibus, et pectore et scapulis, dicens: Signaculum doni Spiritus sancti.* E perchè non dee dirsi che S. Metodio abbia fatto un Decreto, ordinando il dare il Sagramento della Confermazione a chi una volta l'ha ricevuto, o l'abbia ricevuto prima dell'apostasia, o nel tempo ch'era apostata, si fa un argomento non dispregevole contro lo stabilito nel Capitolo precedente, cioè che le parole *Signaculum doni Spiritus sancti*, sono la forma della Confermazione; null'altro richiedendosi per dire, che S. Metodio ha ordinato la reiterazione della Confermazione, se non il dire, che ha ordinata per la seconda volta alla stessa persona l'applicazione della materia, colla prolazione delle parole, nelle quali consiste la forma del detto Sagramento: e quanto leggesi nel Decreto di S. Metodio, si legge in varj Eucologj, ne' quali è descritto il rito, in cui si riconciliano gli apostati dalla Fede.

2. Cresce anche la forza dell'argomento; perchè sebbene nel Canone settimo del primo Concilio di Costantinopoli, da noi di sopra memorato, venga stabilito lo stesso che si legge nel Decreto di S. Metodio, nel Concilio però ciò si dice rispetto agli Ariani, Macedoniani, Novaziani, ed Apollinaristi, quando il Decreto di S. Metodio è generale, ed è comprensivo di tutti quelli, che, dopo aver apostatato, vogliono ritornare al grembo di Santa Chiesa; e parlando dei Novaziani, è cosa certa, che non dando essi il Sagramento della Confermazione, come attesta Teodoreto al tom. 4. pag. 430. lib. 3. delle *favole ereticali: Novatiani iis, qui ab ipsis tinguntur, sacrum Chrisma non praebent,* era necessario, che venendo nel grembo della Chiesa, lo ricevessero, come prosiegue lo stesso Teodoreto: *Quo circa etiam qui ex hac haeresi corpori Ecclesiae coniunguntur, laudatissimi Patres inungi praeceperunt:* e rispetto agli altri eretici memorati nel Canone, potendosi dire, che alcuni di loro o non davano validamente il Battesimo, o non davano la Cresima, o dandola, la davano invalidamente, da ciò deriva che l'intenzione de' Padri fu unicamente di supplire a ciò che gli eretici non avevano fatto, o, se l'avevano fatto, l'avevano fatto invalidamente, ma non mai di ripetere il Sagramento, che imprime carattere, quando esso era stato validamente ricevuto, come ben riflette l'Arcudio al lib. 2. cap. 7. pag. 87: *Notandum, Concilium reconciliare illos haereticos per ipsa Sacramenta, quae ab ipsis fuerant omissa;* e prosiegue il Boucat nella sua *Theologia Patrum* tom. 5. dissert. 2. *de Confirmationis materia* pag. 81, il che non può applicarsi al Decreto generale di S. Metodio, nè tampoco agli Eucologj di sopra indicati.

3. Per liberarsi da questa difficoltà, riflettono alcuni Teologi, che, ancorchè le parole *Signaculum doni Spiritus sancti*, sieno la forma del Sagramento, e che S. Metodio abbia ordinato, che, ritornando gli eretici all'unità, si ungano col sacro unguento, e si profferiscano le parole sopraddette, non può dirsi, che abbia ordinato l'iterazione della Cresima, essendo in ciò necessaria l'intenzione del Ministro, e non potendosi ammettere il concorso d'essa nel caso, di cui ora si tratta, avvegnacchè da tutto il complesso chiaramente si desume, che l'intenzione doveva essere, ed era, non di conferire un Sagramento, ma di riconciliare un traviato alla Chiesa cattolica, il che pure è un gran dono dello Spirito Santo. Così risponde il du Hamel nel tom. 6. della sua *Teologia della stampa di Parigi del 1691* pag. 383: *Respondeo, Chrismationem quidem repetitam interdum fuisse, ut ceremoniam quamdam, non ut Sacramentum Confirmationis. Atque, ut eadem verborum forma forsitan fuerit usurpata, non idcirco Sacramentum ipsum iteratum fuit, nisi eadem fuerit Ministri intentio; ut si quis parvulum iam baptizatum iterum abluat prolata verborum forma, si id ipsum non intendat, sed superstitione forsitan aliqua ductus eum sanare velit, non propterea Baptismum iterabit:* e questa risposta viene anche abbracciata dal Tournely nel suo Trattato *de Confirmatione*, nel fine, quando risponde alle obbiezioni, pag. 612 et 613 della stampa di Parigi, dal Goario nelle Note all'Eucologio pag. 698 della stampa di Venezia *§ verum potuisset,* dal Berti nel tom. 7. della sua *Teologia* lib. 32. cap. 9. thesi 2. § *ad obiectionem* della stampa di Roma pag. 130, dall'Assemani nella Dissertazione *de Confirmatione* pag. 87 lib. 3. del *Codice Liturgico,* dal Padre da Carbognano nelle sue Aggiunte alla Teologia del Padre Antoine nel *Trattato de Confirmatione* § 2 pag. 536. La risposta ha il suo pregio, ma meritamente non è ricevuta dall'Arcudio al lib. 2. cap. 18. ove dice, che volendosi i Greci prevalere del Decreto di S. Metodio, e dei suoi Eucologj nella riconciliazione degli Eretici, lascino

le parole *signaculum doni Spiritus sancti*, per levare di mezzo ogni imbarazzo; ed è anche la risposta ben impugnata dal Juenin nel suo Trattato *de Sacramentis* dissert. 3. *de Confirmatione* quaest. 7. cap. 1. art. 1. § 1.

4. Altri camminano per un'altra strada, e confessando non potersi oggidì reiterare la Cresima già validamente conferita una volta, imprimendo questo Sagramento il carattere, e non potendosi senza sacrilegio reiterare i Sagramenti, che imprimono il carattere, secondo le definizioni de' Concilj Fiorentino, e di Trento, e riprovando ancora l'errore de' Greci, che ancor oggi dànno la Confermazione a chi l'ha ricevuta, se dopo avere apostatato, domanda d'essere riconciliato, come si desume dall'interrogazione 105. pag. 511. tom. 1. degli Atti della Chiesa Orientale: *Hoc Mysterium,* si parla della Cresima, *non datur secunda vice, nisi iis, qui revertuntur a negatione Christi,* riflettono, che nei primi secoli della Chiesa si è però conferito il Sagramento della Confermazione anche a chi l'aveva ricevuto, se, avendo apostatato, pentito, e dolente chiedeva di rientrare nella santa unità della Chiesa Cattolica; e quando questo sistema regga, chiaramente si scorge, non potersi dire, che le parole *signaculum doni sancti Spiritus*, non sieno la forma della Confermazione, per averle S. Metodio prescritte, allora quando chi aveva apostatato, ritornando alla Chiesa, si ungeva col sagro Crisma.

5. Per veder poi, e riconoscere, se regga, e sia sussistente il sistema poc'anzi indicato, è necessario l'entrare nella gran quistione, se l'imposizione della mano, particolarmente congiunta col sacro Crisma, che tal volta si è praticata dalla Chiesa antica nella riconciliazione degli eretici, fosse una vera amministrazione del Sagramento della Confermazione, o pure una sagra devota cerimonia. D'essa tratta diffusamente il Vuitasse nel suo Trattato *de Sacramento Confirmationis* pag. 329 et seq., e dopo aver riferito tutti i monumenti, che possono favorire o l'una o l'altra sentenza, conchiude alle pag. 363 che l'una e l'altra opinione è probabile. Chi fa le aggiunte all'Estio *sopra il lib. 4. delle Sentenze* dist. 5. § 16. litt. B. pag. 87 accenna la questione, e gli autori, che sono o per l'una o per l'altra sentenza, e non prende partito per veruna. Il Sirmondo nel suo *Antieretico secondo,* cap. 5. indistintamente sostiene, essersi ricevuti gli Eretici, che ritornavano, adoperando il rito della imposizione della mano confermatoria. Il Morino nella sua opera *de Sacramento Confirmationis* cap. 12. pag. 59 pretende, che questa fosse la vera disciplina della Chiesa Orientale; e nella sua Opera *de Poenitentia* lib. 9. cap. 9. et 10. s'impegna a comprovare, non essere stata stimata valida la Confermazione data dagli eretici, ancorchè si fosse osservato in essa il rito prescritto da Cristo, e ciò per più secoli; dal che poi deriva, che l'imposizione della mano, e specialmente congiunta colla sacra unzione che facevasi sopra l'eretico, che voleva essere Cattolico, non era una imposizione di mano cerimoniale e di riconciliazione, ma una vera imposizione di mano sagramentale; ma Pietro Aurelio con molto impegno sostiene che quanto facevasi nella riconciliazione degli eretici non fosse che una pura cerimonia, e non mai una collazione del Sagramento; e di questa opinione si fanno difensori Cristiano Lupo *al Can. 7. Costantinopolitano* tom. 2. pag. 246 e segg.; l'Arcudio lib. 2. cap. 18.; il Suarez *in 3. part. d. Thomae*, tom. 3. quaest. 72. disput. 34. sect. 1. § *Unde est tertia responsio,* et disput. 36. art. 11. sect. 3. § *Ad rationem dubitandi;* Boucat nel tom. 5. della *Teologia de' Padri* alla Dissert. 2. *de Confirmationis materia* pag. 81; il du Hamel nel tom. 6. della sua *Teologia* nel Trattato *de Sacramentis,* pag. 377 et seqq.; il Tournely nelle sue *Prelezioni del Sagramento del Battesimo, e della Confermazione* pag. 593

et seqq. della stampa di Parigi; l'Herminier nel suo Trattato *de Sacramentis*, tom. 1. *de Confirmatione* cap. 2; il Cardinal Gotti nella sua *Teologia* tom. 13. quaest. 3. dub. 3. ove tratta se la Confermazione data dagli eretici sia valida § 1. et § 2.; il Berti nel tom. 7. della sua *Teologia* lib. 32. cap. 9. *de Charactere Confirmationis* thesi 2. Nè noi sapressimo allontanarci da questa così bene assistita sentenza; sì perchè abbiamo anche ad essa aderito trattando la materia del Sagramento della Confermazione nel proposito de' Sinodi, che si tengono dai Vescovi Latini, ne' quali vogliono discorrere del detto Sagramento: sì perchè, essendo incontrastabile e cattolica sino dai primi secoli della Chiesa, la massima, che il Sagramento del Battesimo conferito dall'eretico e dallo scismatico, o al Cattolico, o pure all'apostata, è valido, purchè siasi fatto quanto è stabilito dalla santa Chiesa per la di lui validità, nè in verun modo si ripete, se l'eretico si fa Cattolico, o l'apostata ritorna alla vera fede, pel motivo che il Battesimo è un Sagramento che imprime carattere, quale impresso una volta nell'anima, non si ripete: tale ancora non solo si dee riputare che sia, ma che sia stata sino dai primi secoli della Chiesa l'altra massima, che, conferendosi la Confermazione da un Ministro validamente ordinato, benchè eretico, o scismatico, ad un eretico, o ad un apostata col non aver tralasciata veruna di quelle cose, che dalla santa Chiesa fu stabilita per la validità del Sagramento, sia stata sempre valida, senza verun bisogno di ripetizione, quando il cresimato o si fa Cattolico, o ritorna all'unità, che aveva abbandonata; imprimendosi il carattere nell'anima, non meno nel Sagramento del Battesimo, che in quello della Confermazione. Sappiamo, che il Maldonato nel suo Trattato *de Confirmatione* tom. 1. quaest. 1. dice, essere stata sentenza di S. Agostino, non doversi ripetere il Battesimo, benchè dato dagli eretici, ma doversi ripetere la Confermazione data da essi, *propterea quod primus effectus Baptismi est, reddere hominem Christianum, et fidelem, quod apud haereticos fieri potest; proprius autem effectus Confirmationis est dare Spiritum sanctum, quod omnes antiqui contenderant fieri non posse apud haereticos;* ma, lasciando da parte, che dall'Allegambe non è la detta opera riconosciuta per opera del Maldonato, il che però patisce le sue difficoltà per le riflessioni addotte da chi fa l'addizioni all'Estio *nel luogo citato,* gli Autori poc'anzi allegati mettono in chiaro la vera mente di S. Agostino, che è stata sempre uniforme nello stabilire, che tanto il Battesimo, quanto la Cresima, conferiti dall'eretico o dallo scismatico nella dovuta forma, non sono mai reiterabili, quando il nato nell'eresia si fa Cattolico, o quando il Cattolico fattosi eretico, ritorna all'antica unità.

6. Non avendo dunque sussistenza il fatto da taluni insinuato, che si reiterasse la Cresima, quando un eretico si riconciliava colla Chiesa, e sussistendo per lo contrario il fatto, che la funzione, che in quella congiuntura facevasi, altro non fosse, che una sacra devota cerimonia, per indurre in quello che si convertiva la reminiscenza di quanto aveva ottenuto nel Battesimo ed anche nella Cresima, quando aveva ricevuto l'uno e l'altra validamente ed in età particolarmente puerile, come allora costumavasi, vi vuol poco a conchiudere, non potersi ammettere la risposta poc'anzi memorata al Decreto di S. Metodio, avvegnachè appoggiata ad un fatto insussistente: e però noi, per ciò adempire, batteremo un'altro sentiero.

7. E però prendendo principio dal citato Decreto, non manca chi pretende, che autore d'esso non fosse S. Metodio Patriarca di Costantinopoli, che, come si è detto, fiorì *nell'840,* ma un altro Metodio Patriarca Scismatico, che visse *nel 1240.* Ma noi non abbiamo coraggio di aderire a questo parere: attestando

il Goar *nelle Note al detto Decreto* pag. 698 nel fine dell'Eucologio da esso commentato, d'aver veduti molti e molti monumenti anteriori a Metodio Scismatico, che attribuiscono il Decreto, di cui si tratta, a S. Metodio Patriarca. Sicchè tre cose soggiugniamo in ordine al Decreto. La prima, che, essendo vivuto Fozio quarant'anni in circa dopo la morte di S. Metodio, ed avendo nella sua Lettera enciclica promossa un'aspra querela contra i Legati di Niccolò I, perchè davano la Cresima a quelli che già l'avevano ricevuta in Bulgaria dai Preti Greci: *Talem quis insaniam unquam audivit, qua isti mente capti audere non dubitarunt, ut illos, qui semel Chrismate uncti sunt, iterum chrismarent, excelsa denique mysteria in nugas et derisum convertentes?* ciò dà a divedere, che in quel tempo era affatto incognito il Decreto di S. Metodio, il che non sarebbe accaduto, se quarant'anni prima fosse stato fatto da lui; imperocchè essendo stato Fozio un uomo cattivo, ma dotto ed astuto, non avrebbe osato di querelarsi dei Legati di Niccolò I per la reiterazione della Cresima, prevedendo la risposta de' Legati medesimi, che sarebbe stata, non farsi da essi nè più nè meno di quello che in sequela del Decreto di S. Metodio facevasi nella Chiesa Orientale, quando riceveva i traviati all' unità.

8. La seconda, che è varia la lezione del Decreto di S. Metodio. In quello di sopra riferito si prescrive, che nell'unzione si profferiscano dall' ungente le parole *Signaculum doni Spiritus sancti:* ma ciò non si legge nello stesso Decreto riferito dal Cardinale Baronio *all'anno di Cristo 842.* E quando mai si rispondesse, che anche in questo decreto si può pretendere, che vi sia il precetto di profferire le dette parole, leggendosi in esso, che quelli, che ritornavano all'unità, *Chrismate inungantur, ut solent inungi qui baptizantur;* non mancherebbe però la replica, e sarebbe non prescriversi nel Decreto portato dal Cardinale Baronio, la prolazione delle parole, ma solamente l' unzione in tutte quelle parti del corpo, nelle quali facevasi a quelli che si battezzavano: il che non ha che fare colla prolazione delle parole *Signaculum doni sancti Spiritus.*

9. La terza e l' ultima, che è fortemente inculcata dal Boucat nel luogo citato, doversi avere tutto il rispetto al Decreto di S. Metodio, ma dovere ad esso prevalere lo stabilito dalla Chiesa, che esclude la reiterazione de' Sagramenti, che imprimono carattere, ancorchè sieno stati ricevuti fuori dell' unità della stessa Chiesa, purchè siano stati ricevuti validamente.

10. Passando poi agli Eucologj, quando in essi si fa menzione della riconciliazione degli eretici già battezzati e cresimati validamente, manca pure il supposto ordine, che nell'unzione si profferiscano dall' ungente le parole *Signaculum doni sancti Spiritus.* Ciò manca nel celebre Eucologio di Grotta ferrata, riconosciuto ed esaminato dall'Arcudio, come esso attesta nel lib. 2. *de Confirmatione* al cap. 18. Ciò manca in tanti altri Eucologj manoscritti riconosciuti dal celebre Gio. Matteo Criofilo Cidonio, come prosiegue lo stesso Arcudio. E se ciò si ritrova in alcuni Eucologj, dee dirsi un'aggiunta de' Greci posteriori impegnati a prò dell' errore della reiterazione della Cresima, quando taluno de' Latini passa fra' Greci, errore specialmente promosso da Teodoro Balsamone, scrivendo Gregorio Protosyncello nell'Apologia contro Marco Efesino nel tom. 9. della Collezione de' Concilj dell'Arduino pag. 640 che Balsamone fu quello che persuase a Marco Alessandrino, che non ammettesse i Latini che passavano ai Greci, se non dava loro di nuovo il Sagramento della Confermazione. Il Berti nel luogo citato alla thesi 2. pag. 129. della stampa di Roma, considera la varietà della lezione del Decreto di S. Metodio, e quanto di sopra è stato detto da noi seguitando l'Arcudio: e così con esso, e con tutti gli altri altrove citati,

conchiuderemo, essere nella Chiesa Greca la forma del Sagramento della Confermazione le parole *Signaculum doni sancti Spiritus.*

11. E nelle Congregazioni tenute nel tempo del Pontificato di Urbano VIII ed anche nel nostro sopra la correzione dell' Eucologio, essendosi diligentemente osservato, che negli antichi più sinceri Eucologj mancavano le parole, che si ritrovano in alcuni più recenti, cioè che chi ritorna all' unità, sia unto col sacro unguento *eo modo quo ii baptizantur,* e che nella unzione si dica *Signaculum doni Spiritus sancti,* fu risoluto, che si correggessero e si cancellassero le predette parole; e nelle Congregazioni tenute nel tempo nostro fu stabilito, che *corrigatur Euchologium impressum ad formam Euchologii Patriarchalis Cardinalis Bessarionis nunc Cryptae-ferratae.*

TITOLO II.

DE EUCHARISTIA ET SACRIFICIO MISSAE.

(Arch. Vat. Misc. Armar. III, 260.)

CAPITOLO I.

Del Sagramento dell'Eucaristia, istituzione, materia, forma e ministro dello stesso, ed altre cose appartenenti all'amministrazione d'esso.

§ I.

DELLA DOTTRINA DELLA CHIESA ROMANA CIRCA LE PREDETTE COSE.

1. La santissima Eucaristia ha questo di comune cogli altri Sagramenti, che è simbolo di una cosa sacra e forma visibile della grazia invisibile; ma di più ha questo di singolare, che gli altri Sagramenti hanno la forza di santificare, quando uno li prende, ma nell'Eucaristia, prima dell' uso, è in esso l' autore della Santità; imperocchè gli apostoli non avevano ricevuta dalle mani del Signore l'Eucaristia, quando gli disse, essere il suo corpo quello, che gli dava.

2. Il nostro amabilissimo Redentore istituì questo ammirabile Sagramento nell'ultima Cena, quando, dopo aver benedetto il pane ed il vino, chiaramente disse agli apostoli come poc' anzi abbiamo accennato, che loro dava il suo corpo, ed il suo sangue; dal che poi anche è derivata la costante tradizione della Chiesa, che per il mezzo della consecrazione del pane e del vino si fa la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo, e la sostanza del vino nella sostanza del di lui sangue, qual conversione si chiama transustanziazione, non restando che le sole specie del pane, e del vino.

3. Questa è la dottrina Cattolica insegnata contro i falsi dogmi degli eretici dal Concilio di Trento *alla sess. 13. de sanctissimo Eucharistiae Sacramento,* e chi volesse vedere alcune istoriche controversie, che servono per illustrare il detto santissimo Sagramento, può dar di mano al nostro *Trattato delle feste del Signore*, quando abbiamo parlato del Giovedì santo, ed all'altro parimenti nostro *Trattato del sacrificio della messa*, astenendoci noi qui dall'esporle, per non ripetere il già detto.

4. La materia di questo Sagramento è il pane di frumento, ed il vino della vite, a cui prima della consecrazione si aggiunge un poco di acqua, credendosi che Gesù Cristo, quando istituì questo divino Sagramento, si servisse di vino mescolato coll'acqua. La forma poi sono le parole del Salvatore, colle quali fece il Sagramento nell'ultima Cena. Ciò diffusamente si contiene nel Decreto di Eugenio per gli Armeni al § *Tertium est Sacramentum,* ove parlando della forma così si legge: *Forma huius Sacramenti sunt verba Salvatoris, quibus hoc confecit Sacramentum.* E perchè in questo Decreto non s' individuano le parole della forma, nell' altro poi fatto per li Giacobiti, il tutto si esprime: *Verum, quia in supradicto Decreto Armenorum non est explicata forma verborum, quibus in consecratione Corporis et Sanguinis Domini sacrosancta Romana Ecclesia Apostolorum doctrina et auctoritate firmata, usa est, illam praesentibus duximus inserendam. In consecratione Corporis hac utitur forma verborum « Hoc est enim corpus meum », sanguinis vero « Hic est calix sanguinis mei »*, come può vedersi negli Atti del Concilio Fiorentino stampati in Roma nella stamperia di Propaganda Fide *l' anno 1638* part. 3. pag. 373 e nella Collezione dell'Arduino tom. 9. pag. 1028 B.

5. Ministro di questo Sagramento è il sacerdote, e sempre è stato costume della Chiesa di Dio, fondato sulla tradizione apostolica, che i laici ricevano dai sacerdoti la Comunione, e che i sacerdoti celebrando, comunichino se stessi. Così insegna il Concilio di Trento al cap. 8. *della sess. 13.* e nei Canoni di questa stessa sessione si fulmina l'anatema contro chi nega, che i fedeli dell'uno e dell'altro sesso, arrivati agli anni della discrezione, sono ogni anno tenuti a comunicarsi nella Pasqua, giusta il precetto della Santa madre Chiesa. Lo stesso sacro Concilio di Trento *alla Sess. 21.* cap. 4. insegna, che i fanciulli privi dell'uso della ragione non hanno obbligo di ricevere la santa Eucaristia, avendo già per il battesimo acquistata la grazia, che in quella età non possono perdere, soggiungendo, che non perciò deve condannarsi la sacra antichità, se in alcuni luoghi ha lasciato correre la disciplina di dare la Comunione ai fanciulli, dovendosi credere, che avranno i padri avuta una giusta causa di ciò permettere, ma senza aver creduto, che questa Comunione fosse necessaria per l'eterna salute dei medesimi: Del che si è anche da noi abbastanza discorso in questo stesso Trattato *de Synodo*, quando abbiamo parlato del viatico da esibirsi ai moribondi.

§ II.

DELLA DOTTRINA DELLA CHIESA GRECA CIRCA IL SAGRAMENTO DELL'EUCARISTIA, E MATERIA D'ESSO, E PER ORA DEL PANE.

6. Per la transustanziazione del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo, e presenza reale, vera, e sostanziale d' esso sotto le specie del pane e del vino dopo la consecrazione, chiare sono le testimonianze dei Padri Greci, cioè di S. Cirillo di Gerusalemme *catech. mystag. 4.*, di S. Gio. Grisostomo *homil. 4. in Matthaeum,* di S. Gregorio Nisseno *apud Euthymium in Panopl.* tit II. di S. Gio. Damasceno tit. 4. *fidei orthodoxae* cap. 14., onde ha potuto Leone Allatio, dopo aver composta la sua grand' Opera *de Consensu dell'una e dell' altra Chiesa,* rispondendo ai deboli impugnatori d' essa, dire con tutta ragione: *Haec doctrina Romanae Ecclesiae, nec alia Graecae est:* come può vedersi nel suo libro *de octava Synodo Photiana,* stampato in Propaganda Fide

l'anno 1662 pag. 473. Può anche leggersi lo Schelestrate nella Dissertazione: *de perpetua consensione Orientalis ecclesiae tam orthodoxae, quam schismaticae contra Lutheranos,* sotto il titolo *de transubstantiatione,* pag. 717 tom. 2. degli atti della Chiesa Orientale, ove pure al tom. 1. cap. 396 si trova un Opuscolo di Meletio Sirigio Monaco contra Cirillo Lucaro Patriarca di Costantinopoli, in cui comprova, che, quantunque il nome di transustanziazione, quanto al suono grammaticale non si ritrovi negli antichi Padri, è stato però noto ad essi il senso, ed è stata nota la verità della cosa significata. Nella grand'Opera della *Perpetuità della Fede della Chiesa Cattolica* in ordine all'Eucaristia contro il Libro di Claudio, tom. 1. lib. 3. e seg. sono registrate le prove autentiche della retta credenza della Chiesa Orientale sopra il Sagramento dell'Eucaristia, e presenza reale di Gesù Cristo, e transustanziazione del pane e del vino in corpo e sangue. E contro il soprannominato Patriarca Cirillo, che sedotto dai Calvinisti, avea procurato d'introdurre fra Greci il loro errore contro l'Eucaristia, si ritrovano due Sinodi tenuti in Grecia, e memorati dal Lupo nella part. 5. *sopra i Concilij Generali e Provinciali* della prima stampa di Brusselles, nella Dissertazione *de quibusdam Patrum locis,* cap. 9. in fine. Bella pure è la fatica della buona memoria del Cardinale Gotti nella sua *dimostrazione della vera Chiesa di Cristo contro Giacomo Picinino* al tom. 2. part. 2. art. 12. § 14. num. 132., ove riassumendo il tutto, dimostra contro il predetto la perfetta concordia e perpetua della Chiesa Greca colla Latina nel gran misterio della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, e transustanziazione del pane nel di lui corpo, e del vino nel di lui sangue.

7. Dandosi non meno da alcuni Padri Greci, che nella Greca Liturgia il nome di *Antitypa* al pane ed al vino dopo la consecrazione, ciò ha somministrato ad alcuni eterodossi l'occasione di opporre, non credersi dai Greci la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, nè la transustanziazione; imperocchè, se ciò avessero creduto, o credessero, non avrebbero dato il titolo, o il nome di figura, e d'immagine del corpo e sangue di Cristo, al pane ed al vino dopo la consecrazione.

8. Per uscire da questa difficoltà, da alcuni si risponde, che, quantunque le parole della Liturgia: *confidentes appropinquamus sancto Altari tuo, et proponentes Antitypa corporis et sanguinis Christi tui, te obsecramus,* siano parole di S. Basilio, ed oggi si recitino dopo la consecrazione, una volta però recitavansi prima d'essa, e che così ancora dovrebbe stabilirsi, che si facesse in avvenire: e questa risposta, si pretende, che si desuma da S. Cirillo Gerosolimitano, da S. Germano, e dal Cardinale Bessarione.

9. Ma la risposta non ha sussistenza nè nell'uno, nè nell'altro capo. Non ha sussistenza nel primo capo, non verificandosi in verun modo, che l'orazione di S. Basilio una volta si recitasse prima della consecrazione. Non ha sussistenza nel secondo capo; essendo vissuto S. Cirillo Gerosolimitano prima di S. Basilio, ed essendo vissuto lontano dalla Città di Cesarea di Cappadocia, di cui S. Basilio fu Vescovo, ed avendo S. Cirillo *nelle sue Catechesi Mystagogiche* esposta una Liturgia totalmente differente da quella di S. Basilio, il che dà a conoscere, che non l'aveva veduta; dubitandosi da molti, che la Liturgia, che porta il nome del Patriarca Germano, non sia di quel Germano che visse nel tempo di S. Giovanni Damasceno, ma d'un altro Germano Patriarca, che visse dopo introdotto lo Scisma: ed essendo finalmente tanto lontano dal vero, che il Cardinale Bessarione abbia asserito, che l'orazione di S. Basilio nel tempo di S. Giovanni Damasceno si dicesse prima della consecrazione, e che dipoi fosse

posta nel luogo, in cui ora si ritrova, che, dopo aver riferito, che S. Giovanni Damasceno aveva asserito, che S. Basilio aveva chiamato il pane ed il vino *antitypa* del corpo e del sangue del Signore, non dopo, ma prima della consecrazione, chiede un riverente perdono, se benchè figlio abbandona il sentimento del padre, dicendo, che, benchè santo, fu un uomo, e che per l'imbecillità dell'umano ingegno potè prendere qualche equivoco, o qualche sbaglio.

10. Altri poi con molta accuratezza prendono ad esaminare il senso della parola *antitypa*, ed i varj sensi della medesima. Ma la più naturale spiegazione sembra esser quella, che, riassumendosi nell' Orazione dopo la consecrazione tutto l'ordine del Sacrificio, si dà il titolo, o sia il nome di *antitypa* al pane ed al vino, perchè prima della consecrazione furono figura ed immagine del corpo e sangue di Cristo, senza che ciò in veruna maniera pregiudichi alla presenza reale e transustanziazione dipoi seguita per le parole di Cristo: *Quare obtulerunt antitypa panem et vinum ante consecrationem, quae post consecrationem, et verba Christi, facta sunt munera:* sono parole di Leone Allatio *nel suo Trattato de perpetua consensione Eccles. Occidental. et Oriental.* lib. 3. cap. 15. num. 27. ove anche riflette, che le parole: *proponentes antitypa,* secondo la lingua Greca non debbono spiegarsi in tempo presente *proponentes,* ma in tempo passato *qui proposuimus*, ovvero *cum proposuerimus.* Si possono ancora vedere l' Arcudio *de Concordia Eccles. Occidental. et Oriental.* lib. 3. cap. 34., il Cardinale Bellarmino *de Sacramento Eucharistiae* lib. 4. cap. 14. § *alia igitur solutio,* il Padre Lupo nel tom. 5. *sopra i Sinodi Generali e Provinciali* nella Dissertazione *de quibusdam Patrum Locis* al cap. 10. *Quo modo Graecorum Patres utantur voce antitypa*, il Goar sopra la liturgia di S. Basilio num. 3., il Padre da Carbognano nell'Appendice al Trattato *de Eucharistia* § 2. notabil. 2., che con molta erudizione avendo posto in chiaro, essere la parola *antitypa* capace, ancorchè applicata all'Eucaristia dopo la consecrazione, d'ottimo senso Cattolico, ed esser essa, benchè profferita dopo la consecrazione, compatibile colla presenza del corpo di Cristo, e colla transustanziazione già fatta, hanno aperto un largo campo alla risoluzione presa colla nostra susseguente approvazione dalla Congregazione sopra la correzione dei libri ecclesiastici della Chiesa Orientale, tenuta *nel giorno 26 di Giugno 1746*, nella quale essendosi proposto il seguente dubbio: *Sacerdos orans dicit, Confidentes appropinquamus sancto Altari tuo, et proponentes antitypa corporis et sanguinis tui, te obsecramus etc., num revera Sanctus Basilius peracta iam Consecratione hanc orationem recitandam tradiderit, et utrum peracta consecratione sacra illa munera recte dici possunt antitypa,* tre punti furono esaminati: primo, se l' Orazione predetta fosse di S. Basilio; nè vi fu chi ne dubitasse: secondo, se i sacri doni, fatta la consecrazione, si potessero dire *antitypa;* al che, attese le accennate spiegazioni, fu risposto di sì: se finalmente l'orazione dovesse leggersi prima della consecrazione; e fu risposto di no, e conchiuso: *nihil immutandum:* il che anche era stato risposto dalla Congregazione nel tempo di Urbano VIII non dovendo mutarsi le cose antiche, per le difficoltà che contro d'esse si propongono dai moderni, e specialmente quando se le può dare una probabile risposta.

11. Non v'è cosa più divulgata di quella, che essendo il pane di frumento la materia dell'Eucaristia, il pane d'azzimo poi sia quello, che si adopera nella Chiesa Latina, ed il fermentato sia quello che si adopera nella Chiesa Greca, e che questa sia una differenza fra i Greci ed i Latini sopra la materia dell'Eucaristia: ma anche nella Chiesa Orientale, si ritrovano nazioni, che adoperano il pane azzimo, e specialmente gli Armeni e Maroniti, come attesta Abramo

Echetlense nel suo *Eutichio vindicato* pag. 477. Non concordano gli Eruditi in ordine al tempo, in cui gli Armeni incominciarono a servirsi dell' azzimo nella consecrazione dell'Eucaristia. Demetrio Cyziceno nel libro *de Iacobitarum Haeresi,* nella Biblioteca Patrum al tom. 12. pag. 814 e Niceforo Calisto al lib. 18. delle *Storie* cap. 54. ciò attribuiscono a S. Gregorio Illuminatore, primo Vescovo dell'Armenia, che nel principio del secolo quarto ottenne la corona del martirio sotto il Re Tiridate. Altri ciò attribuiscono a S. Silvestro papa, o pure a S. Gregorio Magno nei Concordati fatti con quella nazione, e indicati dal Pontefice Gregorio IX nelle sue lettere al Re d'Armenia, riferite dal Raynaldi *all'anno di Cristo 1239,* ed altri finalmente vogliono, che gli Armeni lasciassero il fermentato, e si appigliassero all'azzimo, quando si diedero in preda agli errori degli Eutichiani nel secolo sesto, volendo con ciò additare, che non ammettevano, che una sola natura in Cristo, e che escludevano l'unione delle due nature, siccome l'azzimo non ammette l'unione del fermentato; e di questo sentimento sono il Combefisio *nelle note alla narrazione de rebus Armenorum* tom. 2. *Auctar. Biblioth. Patrum Graecorum,* il Cardinal Bona *Rer. Liturgicar.* lib. 1. cap. 23. num. 8., Le Quien *Dissert. 6.* al num. 30. et tom. 1. *Orientis* pag. 1368. num. 35.

12. E rispetto ai Maroniti, antichissimo appresso loro è l'uso dell'azzimo, del quale così si legge nel più volte citato Sinodo Libanese: *Qui mos est in Ecclesia nostra, et apud Armenos quoque in Oriente ab immemorabili tempore obtinuit, et authentica etiam huius rei documenta proferre possumus;* come si legge nel cap. 12. *de Sacramento Eucharistiae.* Si possono vedere il Morino *nella Prefazione ad Maronitarum Ordinationes,* e l'Assemani seniore nel tom. 1. della *Biblioteca Orientale* pag. 410. Pretende il Le Quien nella *Dissert. 6. sopra S. Giovanni Damasceno* al num. 33. in fine che i monumenti portati dai Maroniti, per comprovare il principio antichissimo dell' uso dell' azzimo appo loro, siano di dubbia fede. Nella stessa maniera parla Eusebio Renaudotio tom. 2. *Liturg.* pag. 46. et pag. 343. num. 3. Ma ciò che siasi di questa disputa erudita, deve bastare a noi il poter dire francamente, che non tutti gli Orientali si servono del fermentato, servendosi dell'azzimo nel Sagramento dell'Eucaristia da molto tempo in qua gli Armeni, ed i Maroniti.

13. Chi volesse prendere l' impegno di trattare colla dovuta esattezza il punto dell'azzimo, e del fermentato dovrebbe prepararsi a comporre un' opera voluminosa. Noi non abbiamo questo impegno, ed avendo discorso di questo punto nel nostro Trattato *delle feste del Signore,* e particolarmente in quella della feria quinta della settimana maggiore, e non essendo del dovere, che ripetiamo il già detto, compendiosamente qui ne accenneremo la sostanza, rimettendo il leggitore all'altra predetta nostr'opera poco fa memorata.

14. In primo luogo abbiamo in essa dimostrato, che Gesù Cristo istituendo il Sagramento dell' Eucaristia, consecrò il pane azzimo, avendo consecrato quel pane, che era nella tavola, ove certamente altro non v'era, che pane azzimo, mentre nel primo giorno degli Azzimi, in cui celebrò la Pasqua legale, nè v'era, nè vi poteva essere nelle case, che il pane azzimo, non essendo in veruna maniera sussistente, quando da alcuni Greci, ed anche da altri si è avvanzato, che Gesù Cristo nell'anno, in cui morì, anticipò la Pasqua, e non la fece in quel tempo, in cui facevasi dagli Ebrei. In secondo luogo, che, sebbene Gesù Cristo consecrò, come si è detto, il pane azzimo, non fece però verun precetto, che la consecrazione dovesse sempre farsi nel detto pane, e non nel fermentato. In terzo luogo, che, ciò non ostante, è cosa molto lodevole, che nella Chiesa Latina si faccia la consecrazione in pane azzimo. In quarto luogo, che

sono varie le opinioni degli Eruditi circa il tempo, in cui la maggior parte dell'Oriente abbracciò il pane fermentato, essendo restato nella Chiesa Latina l'uso del pane azzimo nel Sagramento dell'Eucaristia. Hanno alcuni preteso, che l'uso del fermentato sia stato comune anche alla Chiesa Latina per ottocento e più anni, e che l'azzimo fosse introdotto nel tempo, che corse fra lo scisma di Fozio e quello di Michele Cerulario. Altri hanno asserito, che l'una e l'altra Chiesa si servì del pane azzimo sino al tempo, che insorse l'eresia degli Ebioniti, che, servendosi dell'azzimo nel consecrare, si protestavano di ciò fare, per unire il rito degli Ebrei con quello dei Cristiani, il che avendo dato occasione alla Chiesa Greca e Latina di abbracciare la disciplina del fermentato, da ciò derivò che, spenta l'eresia degli Ebioniti, la Chiesa d'occidente ritornò al costume dell'azzimo, avendo perseverato quella dell'Oriente nel costume del fermentato. Altri finalmente hanno detto, che sempre appresso i Greci fu costante la pratica del fermentato, che nei primi secoli i Latini si servirono dell'azzimo e del fermentato, secondo l'opportunità dei luoghi e dei tempi, e che solamente nel secolo decimo fu fissata nella Chiesa Latina la disciplina dell'azzimo.

15. Questo è quello, che nell'altra nostra opera memorata si è istoricamente esposto coi fondamenti che assistono a tutte le sopraddette asserzioni, con aggiungere in ultimo la conclusione, cioè, potersi fare validamente la consecrazione o nel pane azzimo, o nel pane fermentato; con questo però, che dee ciascheduno, consecrando, seguitare la disciplina della sua Chiesa, cioè l'azzimo, parlando dei Latini, ed il fermentato dei Greci: *Definimus insuper* (sono parole del Generale Concilio di Firenze tenuto l'anno 1439, a cui sottoscrissero i Greci ed i Latini) *in azymo, sive fermentato pane triticeo Corpus Christi veraciter confici, sacerdotesque in alterutro ipsum Domini Corpus conficere debere, unumquemque scilicet, iuxta suae ecclesiae occidentalis, sive orientalis consuetudinem.* Il Pontefice Innocenzo IV nella sua lettera ad Ottone Cardinale legato, da noi memorata nell'altra nostra opera, definì lo stesso: e nel Sinodo di Nicosia celebrato l'anno 1256, per istruzione dei Greci si comanda ai Vescovi, che *suos subditos admoneant circa Eucharistiae Sacramentum, quod sive in fermentato, sive in azymo pane conficiant, dummodo per sacerdotem fiat secundum Ecclesiae formam, non refert; cum Dominus Papa dicat, quod utroque modo est verum Corpus Christi:* come può vedersi nel tom. 15. della Collezione del Labbé della stampa di Venezia pag. 726 C. La stessa cosa fu per appunto confermata nel Concilio secondo di Lione, tenuto l'anno 1274. Alla di cui definizione sottoscrissero dipoi i Greci, nel Concilio di Costantinopoli, tenuto l'anno 1277 sotto Giovanni Veco nella lettera scritta al Pontefice B. Gregorio X: *Ipsum Sacramentum Eucharistiae per sanctam Ecclesiam Romanam ex azymo pane confectum, secundum antiquam ipsius consuetudinem, per ipsam hactenus veneratam, similiter et illud, quod per nos conficitur, Sacramentum dicimus esse indistanter, credentes et nos, ipsum azymum panem in ipso sacro officio Eucharistiae vere transubstantiari in Corpus Domini.* Vedasi il tom. 7. della Collezione de' Concilj dell'Arduino pag. 695 D et pag. 757 B.

16. Attesta il Suarez *al tom. 3. in 3. part. disput. 44. sect. 3.* nel principio, aver letti molti libri di scismatici, che impugnano la consecrazione dell'azzimo, ma non aver veduto veruno de' nostri, che impugni come invalida la consecrazione del fermentato; il che sempre più rende esosa la contumacia dei Greci scismatici, che anche oggidì portano per motivo della loro separazione l'azzimo, che si adopera dalla Chiesa Latina nella consecrazione dell'Eucaristia. Termi-

niamo questo punto col portare alcuni monumenti, che non sono portati nell'altra nostra opera più volte allegata. Nel Sinodo di Zamoscia, approvato dalla Santa Sede, al § 4. *de Celebr. Missar.* così si legge: *Tametsi panem tum azymum, tum fermentatum legitimam esse materiam pro Sacramento conficiendo, sancta Synodus affirmat, et credit: tamen, quia certum est, quemque teneri hac in re morem et ritum suae ecclesiae servare; idcirco statuit, ut sacerdotibus nostri ritus non liceat in azymo consecrare sub poenis, quibus Ecclesia Latina suis inhibet, ne pane fermentato uti debeant, officij scilicet, et beneficij privatione.* Nel Sinodo Libanese pure confermato dalla Santa Sede, dopo essersi protestati quei Padri nel cap. 12. *de sanctissimo Eucharistiae Sacramento,* di voler perseverare nell'antico rito de' Maroniti di consecrare in azzimo, non lasciano di considerare l'equità della Chiesa Romana, che, quantunque ingiuriata dai Greci scismatici, per volere che i suoi sacerdoti latini consacrino in azzimo, lasciò ai Greci, che hanno l'uso del fermentato, il consecrare in esso: *Sancta tamen Ecclesia in hac parte multo discretior, et clementior, non modo nullum eorum perturbat, aut prohibet a paterna traditione, sive consuetudine panum fermentatam offerendi etc., quin potius mandat, et praecipit ea observari;* il che anche fu molto bene considerato dal monaco Illarione nella sua Orazione dialettica, tradotta dalla lingua Greca nella Latina da Leone Allatio nel suo tom. 1. della *Grecia Ortodossa*, stampato in Propaganda Fide l'*anno 1652* pag. 662: *Et haec scripsi vobis,* dopo aver trattato del fermentato e dell'azzimo, *Graeci amicissimi, non panem vestrum, quem adorans, aeque ac nostra azyma revereor, incusans; sed exponens, neque probe, neque ut Christianum addecet, vos gerere, dum Latinorum azyma dicto factoque laeditis, iniuriaque afficitis, in utrisque enim, uti dictum est, verus Christus continetur.* E nella Professione Cattolica da farsi da Greci, inserita nella nostra Costituzione: *Etsi Pastoralis,* la 57. nel nostro Bollario al tom. I. § 1. num. 2. altro non esige in tal proposito, che quanto siegue: *Item profiteri tenentur, tam in azymo, quam fermentato pane triticeo, Corpus Christi veraciter confici, et sacerdotes in alterutro ipsum Domini Corpus conficere debere, unumquemque iuxta suae ecclesiae sive Occidentalis, sive Orientalis consuetudinem.*

17. I Nestoriani e Giacobiti meschiano nel fermentato l'olio col sale; e benchè forse nel principio ciò fosse introdotto, per potere più facilmente imprimere le croci, che debbono imprimersi nella massa, col tratto però del tempo quest'uso passò in rito sacro. Di questo rito fu discorso nella Congregazione di Propaganda Fide *ai 22 di Giugno 1633* nell'occasione che fu esaminata l'istanza d'un certo Adeodato Arcivescovo di Damasco, della nazione dei Giacobiti, che domandava di poter celebrare la messa nel rito Caldaico, e col messale dei Maroniti, e con una delle liturgie, che nel detto messale sono inserite, e già approvate dalla Santa Sede. Fu ammessa l'istanza, ma gli fu ordinato, che non ungesse il fermentato coll'olio, potendosi nell'Ostia imprimere le Croci, i punti indicanti i dodici apostoli, ed i settantadue discepoli, giusta la disciplina de' Greci, senza servirsi dell'olio, per indurare la massa, potendo essa diventar dura senza l'olio, cocendosi nel forno senza metterla sulla padella, come si seppe esser soliti di fare i Giacobiti. Fu inoltre ordinato al Maestro del Sacro Palazzo, ed al Segretario della Congregazione, che, chiamato l'Arcivescovo, vedessero, come si faceva la mescolanza dell'olio col sale nel fermentato. Fu riconosciuto che l'olio non penetrava la massa; ma ciò non ostante, fu creduto bene il non recedere dalla risoluzione già presa, per non fomentare l'errore di chi aveva messo fra i riti sacri la mescolanza;

tanto più, che, indurita la massa senza l'uso dell'olio, si vide, che poteva facilmente imprimersi in essa quanto doveva imprimersi, aspergendo la massa con un poco di farina, e facendola cuocere nel forno. Il Decreto intiero è stampato nell'opera del Padre da Carbognano *nell'appendice al Trattato dell'Eucaristia* § 1. pag. 567.

§ III.

DELLA MATERIA DEL SAGRAMENTO, CIOÈ DEL VINO, IN CIÒ CHE RISGUARDA LA CHIESA GRECA.

18. Senza dipartirci dalla materia, essendo il vino di vite la materia della consecrazione del Calice, debbono qui riferirsi le seguenti cose. La prima, non potersi concedere, che la messa si celebri, ove non v'è vino; essendo falso, che il Pontefice Innocenzo VIII concedesse ai Norvegj il celebrare ne' loro paesi la messa colla sola consecrazione del pane, come da noi fu diffusamente comprovato nella nostra Opera *de Canonizat. Sanctor.* lib. 2. cap. 31. num. 2. La seconda, che, non essendovi vino nell' Etiopia, ed essendosi ivi introdotta la consuetudine di prendere l'uva non affatto passa, gettando sopra essa l'acqua, sinchè diventi molle, ritraendo in questo modo dipoi da essa certo liquore, del quale i missionarj si prevalgono per celebrare la messa; proposto il dubbio, se col detto liquore sia permesso il celebrare la messa, dopo fatti varj esperimenti, fu risoluto, essere ciò permesso, purchè il liquore, che si estrae dall'uva passa, abbia l'odore, il colore ed il gusto del vino. Il tutto è riferito dal Padre da Carbognano nella sua *Appendice al Trattato dell'Eucaristia,* quando tratta della disciplina della Chiesa orientale circa l'Eucaristia, al § 1. pag. 568. Il Thiers nel suo *Trattato delle superstizioni* tom. 2. della terza edizione al cap. 3. lib. 3. delle *Superstizioni, che risguardano il Sagramento dell'Eucaristia,* colle attestazioni d'Antonio Fernando, di Tommaso a Iesu, e di un monaco Abissino, racconta, che gli Abissini si servono nella messa del vino, che, mediante l'infusione dell'acqua esprimono e ricavano dall'uva passa.

19. Se non con positivo precetto di Cristo, almeno col di lui esempio, e con una perpetua tradizione della Chiesa Occidentale, ed Orientale, nella messa s'infonde un poco di acqua nel vino prima della consecrazione: *Similiter Calicem miscuit ex vino et aqua, sanctificavit, ac dedit iisdem:* sono parole delle Costituzioni dette apostoliche, al cap. 12. lib. 8. nell'occasione, che ivi si espone l'istituzione del Sagramento dell'Eucaristia, fatta da Gesù Cristo. Sopra le dette parole vi è un'erudita nota del Cotelerio tom. 1. *Patrum Apostolicorum* pag. 406. Di ciò pure da noi si è diffusamente discorso nel nostro Trattato *del sacrifizio della messa* sect. I. num. 180. e seg. dell'edizione latina, ove pure al num. 172. viene portata la lettera di Giovanni XXII all'Arcivescovo degli Armeni, in cui lo riprende per avere alcuni della sua nazione abbandonato questo rito, lasciando d'infondere l'acqua nel vino nel sagrificio della messa. Questo errore degli Armeni è gravemente confutato dal Padre Galano nel tom. 2. della *Conciliazione della Chiesa Armena colla Romana* alla quaest. 4. sect. 2. *de aqua miscenda in Calice* pag. 560. e seg. Lo stesso errore si ritrova proscritto nel *Can. 32. del Concilio Trullano,* ove s'impone la pena della deposizione a chi nella messa non mischia la piccola quantità d'acqua col vino, come può vedersi nel tom. 1. *Synodicon Graecorum* pag. 191. e seg. colle note di Balsamone, Zonara ed Aristeno. Ed avendo alle volte alcuni Armeni, abjurando lo scisma,

domandata la dispensa di poter tralasciare la mescolanza dell'acqua col vino nel sagrificio della messa, hanno sempre ricusato i Romani Pontefici di concederla, non perchè non avessero l'autorità, ma perchè non credettero espediente il concedere una simile dispensa. Il tutto si può vedere nel citato nostro Trattato sect. 1. num. 173., ove sono esposti i gravissimi fondamenti, ai quali i Romani Pontefici si appoggiarono per non concedere la grazia richiesta.

20. Il non volere mischiare l'acqua col vino nel sagrificio della messa, è stato, e forse ancora è in alcuni scismatici, per denotare, che essi non ammettono in Cristo che una sola natura. Sono i Greci Cattolici alieni da quest'errore, infondendo l'acqua nel vino prima di cominciare la messa, come anche fanno nella Chiesa Latina i PP. Certosini, i Domenicani, ed i Cisterciensi. L'acqua che s'infonde nel calice dai Greci prima della messa, è acqua fredda: ma, fatta la consecrazione, prima della consumazione infondono anche nel calice un poco di acqua calda, il che è conforme alle loro antiche liturgie. Il Pontefice Innocenzo IV nella sua lettera al Vescovo Tusculano, trattando de' Riti dei Greci, così lasciò scritto: *Porro in appositione aquae sive frigidae, sive calidae, vel tepidae, in altaris sacrificio suam, si velint, consuetudinem Graeci sequantur, dummodo credant, et asserant, quod servata Canonis forma conficiatur pariter de utraque.* Il Pontefice in questo luogo non parla dell'acqua tepida, che s'infonde nel calice dopo la consecrazione, ma dell'altra, che s'infonde nel calice, e che si consacra, dicendo, che in ordine a questa i Greci osservino la consuetudine, nulla rilevando per la validità della consecrazione, che l'acqua, che s'infonde nel vino prima della consecrazione, sia fredda o calda. Il Thiers *nel luogo citato* parla dell'acqua tepida, che s'infonde nel calice dopo la consecrazione, e pretende, che questa mescolanza non sia approvata dalla Chiesa Latina; ma non osa di chiamarla superstiziosa. Matteo Blastari nel *Sintagma alfabetico* cap. 8. tom. 2. *Synodicon Graecorum* pag. 153. espone il detto rito de' Greci, ed il di lui significato. Altre notizie ad esso appartenenti sono state da noi radunate nel nostro *Trattato del sacrificio della messa* sect. I. § 174. dell' edizione latina. Questo loro rito è anche preservato nella nostra Costituzione 57. che incomincia *Etsi Pastoralis*, al § 6. num. 2: *Item permittitur eisdem, facta iam consecratione, antequam sacerdos communicet, iuxta ritum in Liturgia praescriptum, aquam ferventem, seu tepidam in sacrum calicem infundere:* ancorchè ci fosse noto, che per alcuni motivi i Padri del Concilio di Zamoscia tenuto l'*anno 1720* l'avessero proibito, come si vede nel § 4. *de celebratione missarum*, ove ai sacerdoti Ruteni, che sono in quella Provincia, *inhibet gravem ob causam et abrogat toleratam in Orientali Ecclesia consuetudinem ad consecratas calicis species, aquam tepidam affundendi post consecrationem ante communionem:* non essendosi avuta rispetto agli Italo-Greci veruna notizia degl' inconvenienti, che mossero i Padri di Zamoscia a proibire ai Ruteni la mescolanza. Fu di questo punto anche diffusamente discorso nella Congregazione tenuta nel *giorno 1. di Maggio 1747*, sopra la correzione de' libri Ecclesiastici della Chiesa Orientale, ed il quarto dubbio in essa proposto, fu: *num tollenda sit huiusmodi infusio aquae ferventis in consecratum calicem:* nell'esame del dubbio fu saviamente avvertito, non sussistere la ragione di chi impugna il detto rito, che, mischiandosi l'acqua col vino già consecrato, resti in qualche parte corrotto il Sagramento; aver il Pontefice Eugenio IV nel Concilio Fiorentino, interrogato sopra il detto rito, ed avergli il Vescovo di Mitilene data ogni maggior sodisfazione: non essere il rito moderno, ma antichissimo, attribuendosi a S. Germano Patriarca di Costantinopoli, che fiorì nel

secolo ottavo: non esser esso privo del suo misterio, additando la mescolanza dell'acqua calda col vino, o il sangue e l'acqua, che uscirono dal Costato di Cristo, o pure il fervore dello Spirito Santo: essere finalmente stato noto, nè mai riprovato, ancorchè in Roma celebrandosi dai Greci pubblicamente la messa, siasi fatta l'infusione dell'acqua calda nel vino, come attestano l'Arcudio, il Vasquez, ed il Cardinal Bona, che di più aggiugne, essere stati malamente trattati ed a torto i Greci dal Cardinale Humberto di Selva Candida. In sequela delle quali ragioni, colla susseguente nostra approvazione fu risoluto: ***nihil immutandum.*** Colla quale risoluzione concorda ancora un'altra della Congregazione de Propaganda Fide. Sino dall'*anno 1716* Eutimio arcivescovo di Tiro e Sidone era ricorso al sommo Pontefice Clemente XI, proponendogli alcuni dubbj, fra i quali il secondo era, che i Melchiti della Siria e Palestina, dopo la consecrazione mettevano l'acqua calda sopra il divino sangue, cercando, se ciò doveva proibirsi: e la risposta al dubbio fu la seguente, fatta per modo d'istruzione e trasmessa ai superiori delle Missioni di Terra Santa, Damasco, Tripoli, e Sidone, ed approvata dal detto Pontefice: *Quanto al quesito, non si approva, che si levi il rito tanto inveterato, e comune nella Chiesa Greca, d'infondere l'acqua calda nel calice già consecrato, per esser questo rito dalla santa Sede conosciuto e permesso ai Greci sacerdoti anche in Roma, e maggiormente che, significando questo rito chiaramente l'ardore della Fede, che deve accendersi verso un tanto mistero, resta più facile il modo per addottrinare i fedeli, e per superare l'ostinazione de' nemici.* Quale stessa risposta *sotto il giorno 31 di Marzo del 1729* fu d'ordine del Pontefice Benedetto XIII trasmessa a Cirillo Patriarca Antiocheno de' Greci, che ripose sul tavoliere il detto dubbio.

§ IV.

DELLA FORMA DEL SAGRAMENTO DELL'EUCARISTIA SECONDO LA CHIESA GRECA.

21. Quando trattavamo della forma della consecrazione del pane e del vino giusta il rito della Chiesa Latina, già dicemmo, che la forma della consecrazione del pane sono le parole: *Hoc est Corpus meum:* e che la forma della consecrazione del vino sono le parole: *Hic est Calix sanguinis mei.* Ma, perchè i Greci dopo le dette parole, che sono parole di Gesù Cristo, pregano Dio con una particolare orazione, acciò mandi lo Spirito Santo suo sopra il pane ed il vino, facendo, che il pane si muti nel corpo di Cristo, ed il vino nel di lui sangue, da ciò deriva una grave difficoltà contra di loro, sembrando, che colla detta Orazione, non credano, che la transustanziazione sia stata fatta in virtù delle parole di Cristo.

22. Trattossi di questo gran punto nel Concilio Fiorentino, ove i Greci interrogati del senso della predetta orazione, confessarono apertamente di credere, farsi la transustanziazione in vigore delle sole parole di Cristo, ed essere il senso della detta orazione il seguente, cioè invocarsi lo Spirito Santo, acciò il corpo e sangue di Cristo giovi per la remissione de' peccati di quelli che lo ricevono. Così ancora la detta orazione fu spiegata dal Cardinale Turrecremata nella Concione, che fece nel detto Concilio per comando del Pontefice Eugenio IV. Coerente fu la pubblica dichiarazione fatta dal gran Cardinale Bessarione in tal maniera, che il Pontefice si diede per appagato: non mancando esempj nella Chiesa Greca per comprovare, ch'essa alle volte prega per una cosa già con-

cessa, come se non fosse stata concessa. Leone Allazio nel suo Trattato *de Eccles. Occidental. et Oriental. perpet. consens.* lib. 3. cap. 15. num. 42. riflette, che, siccome i Latini, ancorchè nulla dubitino dell'effetto delle parole di Cristo, nulladimeno prima di consecrare, fanno un'orazione, in cui pregano che si faccia il corpo di Cristo, e che l'oblazione sia benedetta, per additare, che autore dell'opera è lo Spirito Santo, e per ispiegare l'effetto della stessa; così la Chiesa Greca, benchè tenga di certo essere stata fatta la consecrazione colle parole di Cristo, non lascia di fare orazioni e preghiere, per additare che l'autore della consecrazione non è l'uomo, o il sacerdote, ma lo Spirito Santo, per virtù del quale si è fatta la gran trasmutazione, o sia transustanziazione. Della predetta orazione della Chiesa Latina si è da noi diffusamente discorso nel nostro Trattato *de sacrificio missae* sect. I. num. 248. dell'edizione latina.

23. Sino ai nostri tempi si può dire essere stato comune il sentimento della Chiesa Latina, e della Greca, che la transustanziazione si fa in virtù delle sole parole di Cristo, e che in esse consiste la forma della consecrazione. Antonio Touttée nella sua *Dissert. 3. sopra le opere di S. Cirillo* prese l'assunto di provare, che la consecrazione doveva riporsi, non nelle sole parole di Cristo, ma anche nelle Orazioni della Chiesa, facendo due forme parziali ed inadeguate, una consistente nelle parole di Cristo, e l'altra nelle Orazioni della Chiesa: ma il P. Giuseppe Agostino Orsi dell'ordine dei Predicatori, degno presentemente maestro del Sacro Palazzo, in una sua Dissertazione *de Invocatione Spiritus sancti in Liturgiis Graecorum et Orientalium,* con vasta erudizione e profondità impugnò la detta opinione del Touttée. D'essa si era mostrato parziale il Padre le Brun, a cui non mancò di rispondere il Padre Bougeant in un suo giusto volume. Tutto ciò da noi fu già diffusamente esposto nel nostro Trattato *de sacrificio missae* sect. I. a num. 262. ad num. 266. ove dimostrammo, non essere stata la recente opinione accettata nemmeno dai moderni eruditi teologi, ai quali fa gran breccia quanto di sopra abbiamo esposto che seguì nel Concilio Fiorentino. Per non ripetere il già detto, ci riferiamo a quanto nell'altra detta nostra opera ci siamo ingegnati di esporre. Aggiungeremo qui solamente, che il Padre Galano nel tom. 2. della *Conciliazione della Chiesa Armena colla Romana* alla quaest. 4. § 3. sez. 1. diffusamente comprova, che i Padri Cattolici Armeni sono sempre stati fissi nel sentimento, non ostante l'orazione invocativa dello Spirito Santo, che il Sagramento si fa, quando dal sacerdote si profferiscono quelle parole, che Cristo disse, quando l'istituì: e che il Padre da Carbognano *nell'Appendice al Trattato de Eucharistia* sotto il tit. *de Orientalis ecclesiae circa Eucharistiam disciplina* al § 2. esamina molto a proposito il punto, riponendo, secondo le Liturgie Greche, la forma dell'Eucaristia nelle parole di Cristo, ed escludendo dalla forma l'invocazione dello Spirito Santo, e le preghiere, conchiudendo, essere senza dubbio erronea la sentenza di quelli, che hanno preteso di sostenere, che le parole di Cristo non appartengano alla consecrazione dell'Eucaristia, e che questa senza quelle si può fare, ma non essere per anche stata condannata dalla Chiesa l'opinione di quei Cattolici, cioè del Le Brun, e del Touttée, che, oltre le parole di Cristo, credono necessarie le preci, o sia l'invocazione, acciò si faccia il Sagramento. Più severo contro questa sentenza è il Padre Raulin nella *Storia della Chiesa Malabarica* nelle note sopra la Liturgia Malabarico-Menessiana pag. 318 e seguenti. La spiegazione già data alle orazioni invocative dello Spirito Santo, viene illustrata nelle note al Messale Mozarabo, opera che attualmente si stampa in Roma, alla pag. 498. Noi non crediamo doversi, o potersi recedere dalla

risposta data dalla Congregazione di Propaganda coll'approvazione del Pontefice Clemente XI *l'anno 1716.* ai quesiti proposti, come poc'anzi si è detto, da Eutimio Arcivescovo di Tiro e Sidone, il primo de' quali era, se la trasmutazione nel sacrifizio consiste nelle parole solite della Consecrazione, o pure in una certa orazione, che dicono i Greci Scismatici allo Spirito Santo, cioè, *fa questo pane corpo del Venerabile Cristo tuo, e così del sangue:* al qual dubbio fu data la seguente risposta: *La materia de' quesiti tocca i riti ed usi della Chiesa Greca, riveriti e praticati sino ad ora dalla medesima: e però qui non si approva primieramente, che si tolgano, e si cassino dalle Liturgie Greche le preci, che sono comunemente in uso, posteriori alla forma della consecrazione, istituita da Gesù Cristo, per essere le suddette preci state esaminate e spiegate in senso Cattolico nel Concilio Generale di Fiorenza, e non riprovate dalla Santa Sede: che se alcuni per ignoranza o per malizia pensano, che per le dette preci si faccia la sagramentale transustanziazione, dovrà ella istruire gl'ignoranti, col far conoscere, che la forza della consecrazione unicamente consiste nelle parole istituite da Gesù Cristo nella medesima, e non già nelle preci, che non hanno altro autore, che gli uomini, che le hanno composte.*

24. E coerentemente a quanto poc'anzi si è detto, essendosi nella Congregazione tenuta *nel giorno 13 del mese di Febbrajo del 1746* sopra la correzione de' Libri ecclesiastici Orientali esaminato il seguente dubbio: *Utrum oratio illa, qua petitur, ut per adventum Spiritus sancti fiat corpus, et sanguis Christi, sit ante consecrationem locanda ex quorumdam sententia, qui eam existimant divulsam fuisse a precibus ante consecrationem, vel relinquenda ubi in Euchologio reperitur, non tamen ut reperitur, sed aliquo pacto accommodata, ne favere videatur schismaticis sentientibus per haec verba fieri transubstantiationem;* fu risposto: *nihil esse immutandum;* come anche si ritrovò, che era stato risposto l'*anno 1637* nelle Congregazioni tenute nel Pontificato di Urbano VIII.

25. Si ebbe anche riflessione, che nel predetto Pontificato il Maestro del Sacro Palazzo, che assisteva alle Congregazioni, aveva composta una certa parafrasi Latina della Greca Liturgia, nella quale si levava ogni occasione di errare in ordine alla forma della consecrazione, che tutta riponeva nelle sole parole di Cristo, e che in una liturgia Armena stampata in Roma l'*anno 1677* era stata levata l'orazione invocativa dello Spirito Santo; ma nè l'uno nè l'altro di questi motivi impedì la savia risoluzione, che anche fu da noi approvata, essendosi al già detto unite alcune altre riflessioni, cioè ritrovarsi l'orazione, di cui si parla, in tutte le liturgie Orientali anche Siriache, nel Messale de' Maroniti stampato in Roma, ed emendato dai Cardinali Bellarmino, Ubaldino, Bandini, ed altri uomini dotti, nel Messale Greco de' Monaci di Grottaferrata stampato in Roma, e del quale essi si servono, nella Liturgia Copta, che porta il nome di S. Cirillo, ed anche nelle Liturgie Latine, cioè nella Gallicana antica, nella Gotica, e nella Mozaraba.

26. Taluno avrebbe desiderato, che, restando illeso il testo delle Orazioni, si facesse qualche mutazione, o addizione nelle rubriche, col supposto, che da esse il Greco errore ricavi fondamento; ma nemmeno ciò si volle fare, essendosi riconosciuto negli Eucologj stampati cento, e più anni addietro, che v'erano le stesse rubriche. In oltre fu attentamente ponderato, che sebbene sembri, che esse interrompano il senso dell'orazione, ciò però non sussiste, ogni qual volta che si leggano con attenzione, e si ponga mente alla diversità del carattere delle rubriche da quello del testo.

27. Non v' ha dubbio, che dalle rubriche gli Scismatici hanno ricavato il veleno, pretendendo d'indurre dalle medesime, non farsi la consecrazione colle parole di Cristo, ma coll'orazione invocativa dello Spirito Santo; ma ciò è proceduto dall'aver essi in alcuni Eucologj levata la rubrica, in cui vien prescritto, che il sacerdote faccia il segno della Croce sopra il pane, e sopra il vino prima di profferire le parole di Cristo, sapendo essi ancora, esser certo, che non si fa Sacramento senza il previo segno della Croce. A questo funesto però e sacrilego inganno già era stato posto colla nostra approvazione il riparo in una precedente Congregazione tenuta *ai 5 di Settembre 1745*, nella quale essendosi disputato il seguente dubbio: *Num restituenda sit Rubrica a Leontio primo expuncta ab impresso Euchologio anno 1564, quae in caeteris omnibus antea impressis reperitur, nempe « Sacerdos inclinat caput, et elevata dextera sua devote benedicit sanctum panem, clara voce dicens: Hoc etc. », item alia rubrica, quae legebatur ante consecrationem Calicis in hunc modum: « Alta voce sacerdos manum habens sursum devote elevatam, et benedicens, ait: Bibite »*, fu risposto: *Rubricas, de quibus agitur, et quae in Euchologio, quod emendatur, deficiunt, addendas esse Euchologio imprimendo, quia illae in omnibus veteribus Euchologiis impressis habentur:* essendosi sempre nella Chiesa Occidentale, ed anche nell' Orientale, fatto nella consecrazione quanto è prescritto nelle accennate rubriche, che erano state levate dalla malvagità degli Scismatici. Basta dar un'occhiata alle Costituzioni dette apostoliche, ed a S. Gio. Grisostomo *ne'Commentarj sopra il Vangelo di S. Matteo* Homil. 55. ed all' altra di lui Homilia intitolata *Quod Christus sit Deus.* Le parole della prima sono le seguenti: *Cuncta namque, quae ad nos spectant, per illud perficiuntur. Sive nos regenerari oporteat, crux adest, sive mysticum illum cibum transmutari, sive ordines conferri, sive quodcumque aliud perfici, hoc nobis ubique victoriae occurrit symbolum;* e le parole della seconda sono quest'altre: *In fronte nostra quasi in columna quotidie figuratur*, parlasi della Croce, *haec in sacra mensa, haec in sacerdotum ordinationibus, haec iterum cum corpore Christi in mystica coena fulget.* In una parola, non si è creduto, esser d'uopo di fare veruna mutazione, o nel testo, o nelle rubriche, avendo e l'uno e l'altre il suo legittimo senso, e non essendo del dovere, che per l' abuso, che da taluno se ne fa, si faccia in cose tanto antiche veruna sorte di mutazione, perchè, abusandosi pur troppo gli uomini cattivi delle cose e buone e sacrosante, sarebbe sempre esposta la Chiesa ad aggiugnere, a levare, ed a mutare.

§ V.

DELL'OBBLIGO DE' GRECI DI RICEVERE IL SAGRAMENTO DELL' EUCARISTIA: DI QUELLI AI QUALI SI AMMINISTRA; E DI VARIE ALTRE COSE APPARTENENTI ALLO STESSO SAGRAMENTO.

28. *Solent Graecorum nobiles semel, aut bis, aut ter, aut quater per annum participes fieri venerandi sanguinis et corporis domini:* sono parole di Cristoforo Angelo riferite dall'Allazio nel lib. 3. *de Concordia* cap. 17. num. 9. e dal Thiers nel lib. 6. delle *superstizioni* cap. 6. num. 5. Concordano le Costituzioni, che il Patriarca de' Maroniti propose in un suo Sinodo Provinciale: *Instabitis etiam summa cum diligentia, ut grex vester ad minus ter in anno communicet:* come può vedersi nel Trattato di Tommaso a Iesu *de conversione gentium* lib. 7. pag. 492. Di ciò anche si discorrerà, quando tratteremo della Penitenza.

29. Per lo spazio di più secoli è stata nella Chiesa Occidentale vigente la disciplina di conferire l'Eucaristia ai fanciulli immediatamente dopo il Battesimo. Si è detto, essere stata vigente la disciplina; perchè, sebbene per giusti motivi si è, come già si è detto, data nella Chiesa Occidentale tale la Comunione ai fanciulli dopo il Battesimo, non si è però mai creduto, che essa fosse necessaria per la loro eterna salute, come bene avvertirono i padri del Concilio di Trento alla sess. 21. cap. 4. Di ciò da noi si è molto discorso, quando abbiamo in questo Trattato *del Sinodo* discorso del viatico da amministrarsi ai fanciulli, e nel Trattato delle *Feste del Signore,* quando si è discorso della funzione del Sabbato Santo. E chi alle autorità ivi da noi allegate volesse aggiungerne altre, basta, che dia di mano al Menardo in *Sacramentar. S. Gregorii* tom. 3. della stampa de' Padri di S. Mauro pag. 356. nota 328. ed al Baluzio *nelle note a Reginone* pag. 551 et 657 e sopra i Capitolari pag. 1236 e *nella nota 10. alla lettera 70 di S. Cipriano.*

30. Sono più di quattrocento anni, che nella Chiesa Occidentale non si dà l'Eucaristia ai fanciulli dopo il Battesimo. Fra gli errori degli Armeni il cinquantesimottavo condannato dal Pontefice Benedetto XII appresso il Raynaldi *all'anno di Cristo 1341* § 66. è quello, in cui sostenevano, che per l'eterna salute, e per la validità del Battesimo, oltre il Sagramento della Cresima, era necessaria l'amministrazione dell'Eucaristia; e dagli Armeni passò quest'eresia nei Caborriti, che si ritrovavano confutati da Enea Silvio *nella sua lettera 130.* lib. 1. dell'edizione di Basilea nel dialogo contro i Boemi pag. 671 B et C. Posto da parte l'errore, che è lo stesso, che dire, non ostante la retta credenza, che esclude la necessità dell'Eucaristia rispetto ai fanciulli per conseguire l'eterna salute, che in essi deriva dall'aver ricevuto il sacrosanto Battesimo, dall'aver ottenuta l'innocenza battesimale, e non averla perduta per verun peccato attuale, non può negarsi, che nei Libri Rituali degli Orientali non si faccia menzione del rito della Comunione da darsi agli infanti dopo il Battesimo. L'Assemani iuniore al lib. 2. del *Codice Liturgico* pag. 149 porta l'ordine del Battesimo appresso i Melchiti; alla pag. 309 l'altro de' Siri di Filoxeno Vescovo Mabugense; alla pag. 306 un altro compilato dall'antico Rituale di Severo Patriarca Antiocheno; e nel lib. 3. del citato *Codice Liturgico* pag. 95 et pag. 130 due altri ordini del Battesimo de' Copti, e degli Armeni, ne' quali tutti s'ingiunge il dare ai fanciulli l'Eucaristia dopo il Battesimo. E S. Tommaso nella 3. part. quaest. 80. art. 9. *ad tertium* dice, che questo costume era sino dal suo tempo vigente appresso alcuni Greci. E l'Arcudio nel lib. 3. *de Sacramento Eucharistiae* cap. 11. scrive esser questa la disciplina de' Greci. Può anche vedersi il Thiers nel *Trattato delle superstizioni* al lib. 1. delle superstizioni, che appartengono alle Cerimonie del Battesimo cap. 12.

31. Questa Orientale e Greca disciplina a poco a poco è andata perdendo il suo vigore. Fra le Costituzioni sopra indicate del Patriarca de' Maroniti nel luogo allegato si ritrova ancor questa: *Sanctum Eucharistiae Sacramentum in posterum non administretur, nisi usum rationis habentibus, ut nimirum digne sumatur, secundum S. Pauli Apostoli admonitionem, usumque et mandatum Sanctae Ecclesiae Romanae.* E negli atti del Sinodo di Sergio Patriarca pure Antiocheno de' Maroniti, qual Sinodo fu tenuto ai 18 di Settembre nel Monte Libano l'anno 1596 colla presenza del Padre Girolamo Dandini della Compagnia di Gesù, Nunzio del Pontefice Clemente VIII, si ritrovano al can. 7. le seguenti parole: *Quoniam parvulis sine indecentia maxima, venerabilisque Sacramenti iniura, vix potest sacra Christi communio dari, caveant in posterum sacerdotes*

universi, ne quemquam ante rationis usum ad eam admittant. L'arcivescovo di Monreale in Sicilia, nella di cui diocesi abitano molti Greci Albanesi, nel Pontificato di Clemente VIII domandò, se poteva lasciar correre il costume, non già di dare ai fanciulli l'Eucaristia immediatamente dopo il Battesimo, ma di lasciargli dare nel giorno del Giovedì santo quella che nello stesso giorno si consecrava: ed al dubbio fu risposto, che procurasse, quanto poteva, di levare quest'usanza, ma che, quando ciò non si fosse potuto ottenere, se non con gravi difficoltà e tumulti, chiudesse gli occhi, e lasciasse correre, come può vedersi appresso il Cardinale Albizi *de Inconstantia in Fide* cap. 30. num. 375. § *ad sextum.* I Padri del più volte citato Concilio di Zamoscia, tenuto l'anno 1720, al § 3. *de Eucharistia,* dopo aver fatta menzione dell'uso Orientale di conferire ai fanciulli l'Eucaristia, ed aver detto, che non v'era verun precetto, che astringesse ad amministrargliela, non lasciano di considerare i pericoli dell'irriverenza contra il Sagramento, che facilmente succedono, amministrandosi l'Eucaristia ai fanciulli; e conchiudono, che, se senza scandalo si può ottenere, che non si ammettano alla sacra mensa, se non quelli che hanno gli anni della discrezione, così si faccia in avvenire. Ed i Padri del Concilio Libanese, tenuto l'anno 1736, al cap. 12. *de Sanctissimo Eucharistiae Sacramento* num. 13. più risolutamente procedendo, così determinarono: *In antiquis quidem nostris Ritualibus, sicut et in Ordine vetere Romano, et in Euchologiis Graecis, Baptismatis ministro diserte praecipitur, ut infantes mox a Baptismate Chrismate delibutos pascat Eucharistiae Sacramento. Nihilominus, tum ob debitam huic augustissimo Sacramento reverentiam, tum quia idem non est infantibus ac pueris ad salutem necessarium, praecipimus, ut infantibus quidem, dum baptizantur, Eucharistia nullo pacto, neque sub specie sanguinis porrigatur.* E nella nostra Costituzione *Etsi Pastoralis,* la 57. § 2. num. 7. Bullarii nostri tom. 1., dopo essersi parlato della Comunione dei fanciulli, o sotto una, o sotto ambedue le specie, della sana credenza de' Greci, che l'amministrazione dell'Eucharistia non sia in veruna maniera necessaria per la eterna salute de'fanciulli, della disciplina appresso loro vigente di amministrare agli stessi fanciulli, ciò non ostante, la sacra Eucaristia, così finalmente si conchiude, e si stabilisce: *Quia tamen ad decentiam et reverentiam Sacramenti magis expedit, si illud eisdem denegetur, propterea, ne Graeci, vel Albanenses Graeci ritus, Eucharistiae Sacramentum sub una, vel sub utraque specie infantibus rationis usu carentibus in Baptismo, nec pueris in Missa ministrent, interdicimus ac prohibemus.* Poco vi vuole a comprendere l'occasione dell'indecenza, che facilmente s'incontra nell'amministrare l'Eucaristia ai fanciulli, o ciò si faccia sotto una specie, o sotto ambedue; mentre non essendo essi in grado di sapere cosa ricevono, alcuni non la ricevono che con le strida, strepiti e ripugnanze, ed altri, dopo averla ricevuta, non la vogliono inghiottire, e procurano di cacciarla dalla bocca: conforme anche ben riflette il Galano nel tom. 2. della *Conciliazione della Chiesa Armena colla Romana* quaest. 4. § 3. pag. 595, ove impugnando gli Armeni, che dànno ai fanciulli l'Eucaristia, e portando i motivi, pe' quali ciò non si fa nella Chiesa Occidentale, si serve anche del seguente: *Ne sic exponatur hoc Sacramentum manifestae irreverentiae, ac praesertim periculo expirationis, sicut potissimum experiuntur Armeni, qui ad illud suscipiendum adducere frequenter solent infantes etiam fasciis involutos, ac vident, eos Eucharistiam ori suo intrusam expuere:* al che anche si deve aggiungere, che, ricevendola, è quasi impossibile, che la ricevano digiuni, non essendo possibile, che dalla mezza notte stiano senza latte sino al tempo, in cui dopo il Battesimo ricevono l'Eucaristia;

il che essendo stato ben conosciuto nel primo Ordine Romano appresso il Mabillon tom. 2 del *Museo Italico* pag. 28 num. 46. fu permesso che potessero ricevere o cibo, o latte nel tempo intermedio fra il Battesimo, e la sacra Comunione: *Illud autem de parvulis providendum est, ut, postquam baptizati fuerint, nullum cibum accipiant, aut lactentur, antequam communicent Sacramentum corporis Christi.*

32. Succede alla materia dell'Eucaristia, che davasi ai fanciulli unitamente col Battesimo, l'altra d'amministrare ai laici, ed ai chierici, che non sono sacerdoti, la sacra Eucaristia sotto l'una e l'altra specie. Nel nostro Trattato *de Sacrificio Missae* sect. 1. num. 356 ed altri seguenti si è diffusamente dimostrato, non esservi verun precetto divino, che chi non celebra la Messa, volendosi comunicare, debba comunicarsi sotto l'una e l'altra specie, e che in que' secoli stessi, nei quali davasi per lo più l'Eucaristia sotto l'una e l'altra specie, davasi ancora in molti e molti casi sotto una sola specie di pane o di vino. Di questo punto, in ciò che appartiene alla Chiesa Occidentale, si è da noi ampiamente trattato nell'Opera e luogo poc'anzi indicati. Con vasta poi erudizione lo stesso assunto non meno in ordine alla Chiesa Occidentale, che all'Orientale, è riassunto dal Renaudotio nel tom. 5. della *Perpetuità della fede* lib. 8. cap. 1 e 2, dal Berti nel tom. 7. della sua *Teologia* lib. 33. cap. 15. proposit. 2. et 3. e rispettivamente alla sola Chiesa Greca dall'Arcudio *de Concordia Occidentali, et Orientali in septem Sacramentorum administratione* lib. 3. cap. 40. e nell'annotazione prima nelle Opere di Leone Allazio *de Ecclesiae Occidentalis atque Orientalis perpetua consensione* pag. 1614 e seg. Per lo che pel nostro intento altro qui non resta, che l'accennare le cose che seguono.

33. La prima, non essere stato, ciò non ostante, comune a tutta la Chiesa Orientale il rito d'amministrare ordinariamente il Sagramento sotto l'una e l'altra specie, ma esservi stata qualche nazione, che ha sempre mantenuto il rito della Comunione sotto la sola specie del pane. Luca Holstenio, uomo di chiaro nome, nella sua lettera scritta a Bertoldo Niusio, stampata negli Opuscoli Greci e Latini di Leone Allazio alla pag. 436 racconta d'aver comunicato nella Basilica di S. Pietro un sacerdote Abissino, che cogli altri si presentò per ricevere la sacra Eucaristia, ed avendolo comunicato colla sola specie del pane, aver dipoi interrogato esso, ed altri della Chiesa Etiopica, se giusta il loro patrio rito erano soliti a comunicarsi sotto la sola specie del pane non meno nella solenne liturgia, che nella quotidiana Comunione, ed ancor quando si comunicavano per viatico, ed avergli i predetti risposto, che tale era il rito antico e perpetuo della Chiesa d'Etiopia: *Cum regererem, id forte a Latinis posterioribus introductum fuisse, postquam eas in regiones penetrarunt, illi contra constanter asseruerunt hunc antiquum et perpetuum Aethiopiae Ecclesiae ritum fuisse, etiam antequam Latinorum eorum nomen et facta in iis regionibus audirentur: Cumque subiunxissem, ideo me de hoc ritu perquisivisse, quod paucos ante dies eos una sub specie communicantes admiratus essem, responderunt, Abissinos Christianos neque nunc dubitare, neque dubitasse unquam, quin Dominici Corporis Sacramentum aequali perfectione et fructu tam sub una sola, quam sub utraque specie sumatur.*

34. La seconda, essere oggidì nella nazione Maronita stabilita la disciplina della Comunione sotto la sola specie del pane. Fra le interrogazioni proposte dal loro Patriarca al Pontefice Gregorio XIII vi fu la seguente: *Nos Missam celebramus in solo azymo, laici vero nostri sub utraque specie communicant:* ed a questa fu dal Papa risposto nel modo che segue: *Si volunt in azymo con-*

secrare, non videntur prohibendi; laici vero a Communione sub utraque specie pedetentim arcendi sunt; totus enim Christus sub una specie continetur, et in usu Calicis magnum est periculum effusionis: come può vedersi nell'Opera più volte citata di Tommaso a Iesu *de Conversione omnium gentium* pag. 485 e seg. E coerentemente a questa insinuazione nella part. 2. del Sinodo Libanese tenuto l'anno 1736 al cap. 12. sotto il numero 21. così fu stabilito: *Deinde eiusdem Sanctae Romanae Ecclesiae institutis inhaerentes, praecipimus, et stricte mandamus, ne cui laico vel clerico in minoribus Ordinibus constituto Communio sub utraque specie tradatur, sed sub una tantummodo, panis nimirum.*

35. La terza, che, essendo doppio il modo d'amministrare l'Eucaristia sotto l'una e l'altra specie, o dando il pane intinto nel vino, o porgendo prima il pane, e poi separatamente il vino, fuori del caso di gravemente ammalati, e de' fanciulli; qual secondo modo si vede approvato nel Concilio di Chiaramonte, tenuto l'anno 1095 sotto la presidenza del Pontefice Urbano II: *Ne aliquis communicet de altari, nisi corpus separatim, et sanguinem similiter, nisi per necessitatem et cautelam,* sono parole del can. 28. nella Collezione dell'Arduino tom. 6. part. 2. pag. 1719, colle quali concordano le altre del Pontefice Pasquale II nella lettera scritta l'anno 1116 a Ponzio Abbate di Clugni: *In sumendo corpore et sanguine Domini traditio servetur, nec ab eo quod Christus Magister et praecepit et gessit, humana et novella institutione discedatur. Novimus enim, per se panem, per se vinum ab ipso Domino traditum: quem morem sic semper in sancta Ecclesia conservandum docemus atque praecipimus, praeter in parvulis, ac omnino infirmis, qui panem absorbere non possunt,* come può vedersi nel tom. 6. part. 2. della Collezione de' Concilj dell'Arduino pag. 1796. E piaciuto però ai Greci il primo dei detti due modi, eccettuati i Maroniti; imperocchè in quelle regioni, nelle quali i detti Greci hanno mantenuta la consuetudine d'amministrare al popolo l'Eucaristia sotto l'una e l'altra specie, ciò fanno, mettendo le sacre particole miste nel sangue in un piccolo cucchiajo, e ponendole in questo modo in bocca di ciascheduno di quelli che ricevono la sacra Comunione: non avendo creduto, come soggiunge il Goar nelle note alla Messa di S. Giovanni Grisostomo pag. 130 num. 179. in fine, che le leggi fatte per regolare l'Ecclesiastica disciplina nella Chiesa Occidentale, fossero in grado di derogare ai loro precedenti antichi riti. L'Arcudio al lib. 3. cap. 53. crede, aver avuto quest'uso l'origine dal fatto di quella donna Macedoniana, che, fingendosi Cattolica, ricevette la Comunione da S. Giovanni Grisostomo, che celebrava la Messa, e che avendo data la particola ricevuta ad una sua serva, ponendosi in bocca il pane, che da questa aveva occultamente ricevuto, lo ritrovò cangiato in un sasso: ma il Cardinal Bona riflettendo, che dagli scritti di S. Giovanni Grisostomo chiaramente si ricava, che era uffizio del Diacono l'amministrare nel calice il sangue al popolo, crede, non essere stato il miracolo seguito, e poc'anzi descritto, l'occasione, da cui i Greci furono indotti ad amministrare il Sagramento, intingendo il pane nel vino, ma bensì essersi introdotto questo nuovo modo per isfuggire il pericolo dell'effusione del sangue; ed aggiunge il detto Cardinale Bona, non essere state ben fondate le invettive del Cardinale Umberto di Selva Candida contra questo Greco Rito. Vedasi il detto Cardinale Bona *Rer. Liturgicar.* lib. 2. cap. 18. num. 3. Poc'anzi poi da questa distribuzione del pane intinto nel sangue, che si amministra comunemente dai Greci, prevalendosi del cucchiajo, abbiamo eccettuati i Maroniti, non perchè essi abbiano abbracciata la disciplina Occidentale d'amministrare al popolo l'Eucaristia sotto la sola specie del pane, come già di sopra si è detto,

ma perchè avendo preservato ai Diaconi il ricevere nella Messa solenne dal sacerdote l'ostia intinta nel sangue, si sono però protestati nel Sinodo Libanese, che ciò si faccia, ma senza l'uso del cucchiajo: *At vero Diaconis, ut Hostiam sanguine intinctam a Sacerdotibus in solenni praesertim Missa accipere possint et valeant, concedimus et permittimus, modo absit cochlearis usus, quem omnino abrogandum esse statuimus.*

36. La quarta si è, non essere vietato agli Italo-Greci, benchè laici, il ricevere il Sagramento dell'Eucaristia sotto l'una e l'altra specie, in quei luoghi però, nei quali si è per l'addietro praticata, e si va praticando l'amministrazione del Sagramento nel modo predetto: come può vedersi nella citata nostra Costituzione *Etsi Pastoralis* la 57. §. 6. num. 15.: *Ut autem iidem laici Graeci Eucharistica sub utraque specie Communione refici valeant, permittimus in iis dumtaxat locis, in quibus eiusmodi ritus introductus est, et ad praesentem usque diem servatur, ac viget, ita tamen, ut sub altera tantum specie totum atque integrum Christum, verumque Sacramentum sumi firmiter credant, ac propterea, quoad fructum attinet, nulla gratia ad salutem necessaria eos fraudari, qui unam speciem solam accipiunt: ubi vero praefatus ritus consuetudine hactenus receptus non est, Episcopis, quorum iurisdictioni Graeci subiiciuntur, curae sit, ne in posterum admittatur.* Il Pontefice Gregorio XIII fondò in Roma il Collegio Greco, *in quo de mandato ipsius summi Pontificis ritus Graecus ab alumnis adamussim observatur,* come attesta Leone Allazio, che abitò tanti anni nel detto Collegio, nel suo Trattato *de aetate et interstitiis* alla pag. 21. Ha questo Collegio le sue Costituzioni approvate dal Sommo Pontefice Urbano VIII, ed in queste viene prescritto, che i Collegiali si confessino ogni otto giorni, e ricevano la Comunione ogni quindici giorni, ed anche nei giorni festivi solenni, ed in tutte le Domeniche d'Avvento e di Quaresima, *idque ordinarie Latino ritu, praeterquam in festo Paschatis, Pentecostes, et in Festo Nativitatis Domini, aut si quando praeterea iustis de causis visum fuerit Protectori.* Essendo poi nati alcuni dubbi sopra l'intelligenza delle dette regole, ed eccitatone uno sopra il senso della prescritta Comunione, fu fatta la seguente dichiarazione: *Communio ritu Graeco ter in anno permittitur, non iubetur. Et potest Protector iustis de causis hac in re dispensare: si tamen nihil impediat, videtur omnino usurpanda, ut intelligant Orientales, Romanae Ecclesiae, non ritus, sed errores suos displicere: esset enim hoc sine dubio incentivum dilectionis.* Ed anche oggidì nella Chiesa del Collegio Greco, che è qui in Roma, nei giorni solenni indicati di Pasqua, Pentecoste e Natività del Signore, si amministra la sacra Comunione agli alunni del Collegio, ed agli altri Greci, che intervengono alla Messa solenne, ed in ogni altro giorno a qualunque Greco, che chieda la sacra Comunione, col rito Greco, cioè col fermentato intinto nel sangue, coll'uso dell'indicato cucchiajo, la di cui immagine è dipinta nell'opera del Padre Goar *sopra l'Eucologio,* e nell'altra del Padre Berlendi *de oblationibus ad Altare* della stampa di Venezia del 1743 pag. 135.

37. Nella Chiesa Greca Orientale evvi pure un'altro rito appartenente alla sacra Eucaristia. Nella feria quinta *in Coena Domini* si fa la sacra funzione in memoria della Cena del Signore, e si consagra il pane, che si conserva tutto l'anno, per cibare con esso i moribondi, che vogliono comunicarsi per viatico, ed in oltre si versa sopra il pane consecrato qualche piccola porzione di vino consecrato, benchè ciò non si faccia da tutti. Questo rito è descritto da Leone Allazio nel suo Trattato *de Communione Orientalium sub specie unica* al num. 7. che da esso deduce un argomento per la Comunione sotto la sola specie del

pane, che si fa dai Greci ai moribondi, essendo in tutto e per tutto secco il pane, quando si dà la Comunione, e non essendovi più specie veruna di vino: del che è una prova manifesta, che per farlo inghiottire all'ammalato, lo bagnano con un poco di acqua, o di vino non consecrato. Di questo stesso rito discorre l'Arcudio *de Concordia ecclesiae Occidentalis et Orientalis* lib. 3. cap. 55. et 56. ove considerandone l'inconveniente insinua, che venga proibito ai Greci uniti colla santa Romana Chiesa, o almeno a quelli che abitano nell'Italia e nelle Isole adiacenti meschiati coi Latini. Il Pontefice Innocenzo IV nella sua lettera al Vescovo Tusculano aveva già proibito ai Greci il conservare per un anno l'Eucaristia consecrata nel Giovedì santo per poterla distribuire agl'infermi: *Eucharistiam in die Coenae Domini consecratam usque ad annum praetextu infirmorum, ut videlicet de illa ipsos communicent, non reservent:* ed aveva prescritto l'aver pronta l'Eucaristia per gl'infermi, ma rinnovandola ogni quindici giorni, come può vedersi nella stessa lettera. I Padri del Concilio di Zamoscia al § 3. *de Eucharistia,* non hanno mancato di prendere ulteriori providenze, e proibire quanto desiderava l'Arcudio, che fosse proibito: *Usum, si quibus in locis adhuc viget, consecrandi maiorem Hostiam feria quinta Coenae Domini, eamque sanguine Dominico imbuendi, et conservandi per totum annum, ut inde distribuatur pro infirmis, sancta Synodus, gravissimis rationibus mota, sublatum omnino esse voluit. Caeterum pro infirmis Parochi consecrent Particulas panis, easque singulis octo diebus, aut saltem quindecim renovent, gravissime puniendi, si secus fecerint.* E lo stesso anche è stato fatto dai Padri del Concilio Libanese al cap. 12. *de Sacramento Eucharistiae* al num. 24. Per conservare pel corso di tutto l'anno l'Eucaristia come sopra consecrata nel Giovedì santo, taluni avevano preso il costume di mischiarvi un poco d'olio, cuocendo di nuovo il pane: ma il Pontefice Clemente VIII nella sua istruzione non mancò di proibire quest'abuso e di ordinare, che almeno ogni quindici giorni si rinnovasse l'Eucaristia, che deve esser pronta per esser amministrata agl'infermi, il che è stato confermato nella nostra Costituzione *Etsi Pastoralis,* la 57. § 6. num 3. et seq., in tal maniera che nè i Greci, che vivono nelle diocesi Latine, nè gli altri, che sono nei paesi sottoposti a que' sinodi, ne' quali è stata proibita la descritta funzione del Giovedì santo, possono conservare l'Eucaristia per gl'infermi, intinta nel sangue nella funzione del Giovedì santo, per distribuirla nel decorso dell'anno agl'infermi. Può anche vedersi il Thiers nel Trattato delle Superstizioni che risguardano il Sagramento dell'Eucaristia cap. 1. num 3. e seg.

38. Finalmente, benchè giusta l'antica disciplina fosse ai primi fedeli permesso il portare a casa l'Eucaristia, per potersene senza pericolo cibare, come si deduce da Tertulliano *ad uxorem,* e da S. Cipriano *de lapsis, et de spectaculis,* e di portarla anche seco nei lunghi viaggi, conforme attestano S. Ambrogio nel lib. 1. *de excessu Satyri,* e S. Girolamo nella lettera *ad Rusticum,* e di ciò ancora non manchino gli esempi nella Chiesa Orientale, ciò nulladimeno, per isfuggire i pericoli dell'irreverenza verso il Sagramento, si ritrova proibito nel can. 3. del Concilio Cesaraugustano tenuto *l'anno 380* e nel can. 14. del Sinodo Toletano tenuto l'*anno di Cristo 600,* coi quali concordano le susseguenti Ecclesiastiche Costituzioni. Comprendono queste leggi la Chiesa Occidentale; e però resta il dubbio, se debbano estendersi alla Chiesa Orientale. Tommaso a Iesu *de Gentium omnium salute procuranda* ad lib. 7. *de Sacramento Eucharistiae* pag. 509, e seg. si mostra favorevole agli Orientali. Ma ciò, almeno parlando de' Greci abitanti nell'Italia ed Isole adiacenti, vien loro espressa-

mente proibito: *ne id in posterum facere audeant, severissime prohibemus:* sono parole della Costituzione *Etsi Pastoralis,* la 57. § 6. num. 7. che additando la ragione così prosegue: *Obsequium enim ac reverentia, qua singuli fideles augustissimum hoc Sacramentum prosequi debent, non patitur, ut privatim ac latenter, cuiuscumque arbitrio et voluntate domi illud retineatur, ac in itineribus, aut peregrinationibus asportetur.*

CAPITOLO II.

Del Sacrificio della Messa e per chi possa applicarsi.

1. Dal sacro Concilio di Trento alla sess. 22. sono indicati e stabiliti i capi, che risguardano l'Eucaristia come sacrificio, che è per appunto quello, di cui intendiamo di parlare nel presente Capitolo; essendosi nel precedente discorso dell'Eucaristia come Sagramento. Proferisce il Concilio anatema contra chi ardisce di dire, che nella Messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che l'offerire non è altro, che cibarsi del corpo di Cristo, contra chi ardisse dire, che nelle parole *Hoc facite in meam commemorationem,* Cristo non istituì gli Apostoli sacerdoti, non ordinò, che essi, e gli altri sacerdoti, offerissero il suo corpo ed il suo sangue, contra chi ardisse di dire, essere il sacrificio della Messa un sacrificio di lode, di rendimento di grazie, o una nuda commemorazione del sacrificio fatto nella Croce, ma non essere propiziatorio, o pure giovare solo a chi lo prende, e non doversi offerire pe' vivi e pe' morti, per li peccati, pene e soddisfazioni, ed altre necessità, contra chi ardisse di dire, che il sacrificio della Messa è ingiurioso al sacrificio di Cristo, fatto nella Croce, e contra chi ardisse di dire, essere un'impostura il celebrare le Messe in onore de' Santi, per ottenere la loro intercessione appresso Dio. Il tutto si contiene nella cit. sess. 22., e nella sess. 25. nel Decreto sopra il Purgatorio si ripete, che le anime in esso trattenute ricevono sollievo dai suffragi dei fedeli, e particolarmente dal santo sacrificio dell'altare.

2. Si può dire con tutta ragione, non esservi stata, nè esservi in tutto ciò, che di sopra abbiamo esposto, discrepanza veruna fra la Chiesa Latina, e la Chiesa Greca, e le Chiese Orientali. Le liturgie dei SS. Basilio, e Grisostomo, e molte altre dimostrano, che gli antichi Padri con tal rito celebravano il Mistero dell'Eucaristia, che nulla dubitarono di un vero sacrificio, essendo piene le liturgie dei nomi d'oblazione, sacrificio, vittima, benedizioni, elevazioni, come molto bene al nostro proposito considera il Venerabile Cardinal Bellarmino al lib. 5. *de Missa* cap. 18., Cirillo Gerosolimitano alla catechesi quinta dice il sacrificio della Messa *Hostiam propitiationis;* e nella stessa catechesi alla pag. 539, secondo l'interpretazione di Grodecio, prosegue dicendo: *Denique pro omnibus oramus, qui inter nos vita functi sunt, maximum esse credentes animarum iuvamen, pro quibus offertur precatio sancti illius et tremendi, quod in Altari positum est, sacrificii.* S. Giovanni Grisostomo al lib. 6. *de sacerdotio* cap. 4. dice che il sacerdote che offre a Dio il santo sacrificio, *legalem et deprecatorem esse apud Deum, ut propitius fiat omnium peccatis non viventium modo, verum et mortuorum:* e nell'*Omel. 3. sopra l'epistola ai Filippensi* dice, essere stata dagli Apostoli fatta la legge, *ut in venerandis ac horrificis Mysteriis memoria eorum fiat, qui decesserunt: quomodo Deum non placabimus pro illis orantes?* Il Mongeart, religioso Benedettino della Congregazione di

S. Vanne, nel tom. 2. del *Trattato dogmatico ed istorico sopra il Purgatorio* all'art. 4. § 8. pag. 176 unisce le antiche Liturgie de' Greci, nelle quali si fanno preghiere a Dio pe' defunti, ponendo alla testa delle medesime le Costituzioni dette apostoliche al lib. 8. cap. 4. *dell'edizione del Cotelerio* pag. 369, valutando le dette Costituzioni come un ammasso della disciplina della Chiesa Greca nei primi quattro secoli, come anche osserva l'Albaspineo nel lib. 1. delle sue *Osservazioni* al cap. 3. Il Renaudotio nel tom. 5. della *perpetuità della Fede* lib. 8. cap. 5. ed altri seguenti comprova lo stesso assunto; ed al cap. 8. porta le liturgie de' Melchiti Nestoriani, e Giacobiti, che sempre hanno conservata la stessa tradizione in ordine al sacrificio della Messa, ed aiuto che da esso proviene ai vivi ed ai morti. Celebre ancora è la dissertazione quinta del Padre Le Quien nel tom. 1. *delle Opere di S. Giovanni Damasceno,* ove particolarmente al num. 5. dopo avere asserito, che nell'Orazione *de iis qui in Fide obdormierunt,* attribuita dai Greci a S. Giovanni Damasceno, e della quale poco dopo parleremo, espressamente si dichiara, che le anime de' morti ricevono sollievo dalle Messe, preghiere, limosine, ed altre opere de' vivi, aggiunge: *Innumera passim tum vetustiora, tum recentiora nobis monumenta suppetunt, quibus, hanc perpetuo fuisse fidem Orientalis atque Occidentalis Ecclesiae, confirmatur.* E, non ostanti gli attentati ne' tempi da noi non tanto remoti, fatti dai Luterani per indurre i Greci, benchè scismatici, costanti nel sostenere, che la Messa è un sacrificio propiziatorio per i peccati, come si raccoglie dalla risposta alla quaest. 4. di Claudio Cardinale Guisano, da Geremia Patriarca di Costantinopoli nella prima risposta contra i Luterani al cap. 13. e dalla confessione ortodossa part. 1. interrogat. 107. e che la Chiesa fa molto bene a pregare, ed offerire sacrificj per le anime de' fedeli defunti, acciò siano liberate dalle pene, dalle quali sono tormentate, come si raccoglie dall'attestazione di Simone metropolita di Durazzo al cap. 10. da Geremia Patriarcha di Costantinopoli *nella risposta prima contra i Luterani,* e dalla Confessione ortodossa part. 1. interrogat. 65. e seg., il che pure è diffusamente esposto dallo Schelestrate *negli Atti della Chiesa Orientale* part. 1. pag. 665.

3. Non si offre pe' santi il sacrificio della Messa, come propiziatorio, non essendo essi tormentati da veruna miseria, da cui debbano essere liberati pel merito del sacrificio: onde S. Agostino nel serm. 159. alias 17. *de verbis Apostoli,* dice: *Iniuria est pro Martire orare, cuius nos debemus orationibus commendari:* e nel trattato 84. in Ioannem: *ad ipsam mensam non sic eos commemoramus, quemadmodum alios qui in pace requiescunt, ut etiam pro eis oremus, sed magis ut orent ipsi pro nobis.* Si offre il sacrificio della Messa a Dio in memoria ed onore de' santi, per ringraziarlo delle vittorie da essi ottenute, per implorare il loro patrocinio, ed acciò essi si degnino d'intercedere per noi in cielo, giacchè facciamo d'essi commemorazione in terra. Il tutto è espresso nel cap. 3. della sess. 22. del Concilio di Trento, nel Catechismo Romano alla part. 2. cap. 4. num. 73. e prima del Concilio, in S. Agostino al lib. 8. *de Civitate Dei* cap. 27.: *Quis autem audivit aliquando Fidelium stantem sacerdotem ad Altare, etiam super sanctum Corpus Martyris, ad Dei honorem cultumque constructum, dicere in precibus, Offero tibi sacrificium, Petre, Paule, vel Cypriane, cum apud eorum memorias offeratur Deo, qui eos homines et Martyres fecit, et sanctis suis Angelis coelesti honore sociavit, ut ea celebritate et Deo vero de illorum victoriis gratias agamus, et nos ad imitationem talium coronatorum atque palmarum, eodem invocato in auxilium, ex eorum memoriae renovatione adhortemur?* Ed essendo il sacrificio della Messa, cele-

brato in onore de' santi, parte Eucaristico, e parte propiziatorio; Eucaristico, rendendosi grazie a Dio pel trionfo e gloria de' santi, propiziatorio, domandando noi perdono alle nostre colpe per mezzo della loro intercessione; resta fra i nostri Teologi per anche la controversia, se il sacrificio della Messa celebrato in onore de' Santi, sia anche per essi impetratorio: sostenendo alcuni la parte affermativa, pregando noi per essi un maggior culto nella Chiesa; e la gloria accidentale, come si desume dalla Decretale d'Innocenzo III nel cap. *Cum Marthae, de celebratione Missar.*, ove, dopo aver considerato, che in alcune Orazioni, che anticamente si recitavano nella Messa, pregavasi Iddio per l'anima di quel santo, di cui celebravasi la Messa, soggiugne: *Quod in plerisque Orationibus continetur, « prosit vel proficiat huic sancto, vel illi, talis oblatio ad gloriam et honorem », ita debet intelligi, ut ad hoc prosit, quod magis ac magis a fidelibus glorificetur in terris:* ed altri sostenendo, che benchè ciò sia vero, non può però per la detta cagione il sacrificio essere impetratorio pe' santi, ma bensì per noi che impetriamo la grazia di poter venerarli con degno onore, in quella guisa che dicendo noi a Dio: *sanctificetur nomen tuum,* non si può dire, che preghiamo per Dio ad effetto di ottenergli qualche cosa.

4. Ma ciocchè siasi di quest'ultima scolastica controversia, e ritornando alle Messe, che si celebrano in onore de' santi, essendosi osservato che nella Greca Liturgia sembra offerirsi il sacrificio della Messa egualmente pe' santi, che per li peccatori, ed essendosi perciò dubitato nella Congregazione tenuta *nel giorno 13 del mese di Febbrajo dell'anno 1746* sopra la correzione dei libri ecclesiastici della Chiesa Orientale, se doveva su ciò prendersi verun provvedimento, tanto più che gli eretici, per impugnare il Purgatorio, si prevalgono del fatto de' Greci che offrono ugualmente il sacrificio della Messa pe' santi, e per i peccatori, fu risoluto, che nulla si mutasse; il che anche era stato risoluto nelle precedenti Congregazioni tenute nel Pontificato d'Urbano VIII, sì perchè, separandosi la commemorazione de' santi dalla commemorazione dei defunti, ciò avrebbe portato seco lo scompiglio di quasi tutte le Liturgie Orientali, nelle quali l'una e l'altra commemorazione vanno congiunte; significandosi con questa congiunzione la comunione fra la Chiesa trionfante, e militante, e che, se il sacrosanto sacrificio della Messa *proficit sanctis ad honorem*, a noi *proficit ad salutem:* sì perchè, benchè siano congiunte le due commemorazioni de' santi, e degli uomini, l'Allazio *de Purgatorio* al cap. 15. pag. 105 confuta l'errore degli eretici, dimostrando colle testimonianze de' santi Padri della Chiesa Greca, ed anche degli stessi Scismatici, che i Greci pregano pe' santi, non per far loro veruna ingiuria, ma per ringraziare Iddio della loro gloria, e pregano pe' defunti, per suffragare le anime loro; il che si comprova colle parole della stessa Liturgia: imperocchè il sacerdote termina l'oblazione pe' santi colle seguenti parole: *et omnium sanctorum, quorum intercessionibus protege nos semper:* e poi subito soggiugne: *et recordare omnium defunctorum in spe resurrectionis vitae aeternae, et fac eos requiescere, ubi respicit lumen vultus tui:* come legge Cabasila appresso Allazio, e si vede in tutti i più recenti Eucologj stampati. E, quando mai si opponesse, che essendosi trattato della correzione del Messale de' Copti nella Congregazione tenuta ai 13 di Marzo 1735 fu stabilito, che si separasse la commemorazione de' santi dalla commemorazione de' defunti: *Corrigendum esse locum Missalis, et commemorationem sanctorum separandam a commemoratione defunctorum, iuxta veteres Codices Vaticanos;* può ciascheduno facilmente discernere la differenza che corre fra un caso e l'altro: mentre nel caso della correzione del Messale de' Copti il separare la comme-

morazione de' santi da quella de' morti, era rimettere le cose nello stato in cui erano, e che era stato sconvolto per ignoranza de' Copti; quando il separare nelle Greca Liturgia la commemorazione de' santi da quella de' morti, altro non sarebbe stato, che uno sconvolgere le Liturgie senza veruna necessità, introducendo in esse una novità che non v'era mai stata per lo passato.

5. Vanno del pari coi santi quei fanciulli che muoiono dopo aver ricevuto il Battesimo, e prima d'esser giunti a quello stato in cui possono peccare. Nell'Eucologio de' Greci era stata inserita qualche confusione in ordine alle preci, che si facevano per gli adulti e pe' fanciulli; ma nella Congregazione tenuta ai 7 di Gennajo del 1748 sopra la correzione de' sacri libri orientali, essendosi ciò avvertito, fu risoluto, che dopo l'officio delle esequie per gli adulti, si aggiugnesse l'officio pe' fanciulli colla sua Orazione, da ricavarsi dal celebre Eucologio di Grotta ferrata: *Corrigendam Rubricam et ponendum suo loco Canonem pro pueris, et addendam Orationem ex Euchologio Bessarionis:* il che anche fu da noi approvato; tanto più che così anche era stato risoluto nella Congregazione tenuta nel Pontificato d' Urbano VIII. Per altro, camminando coi fondamenti della sacra Teologia, si possono celebrare le Messe per li fanciulli morti dopo il Battesimo, e senza aver perduta l'innocenza battesimale, giusta ciò che insegna S. Tommaso nel 4. *delle sentenze* dist. 12. quest. 2. art. 1. *Ad secundum: dicendum, quod pro pueris baptizatis Missarum solemnia celebrantur; non quia eis iuvetur quantum ad remissionem alicuius culpae, vel quantum ad augmentum gloriae; sed propter alias rationes, tum propter solatium vivorum, tum ad ostendendum, parvulos ad unitatem corporis mystici pertinere, dum idem modus exequiarum servetur in ipsis, et in aliis, tum ad commendandum redemptionis mysterium, quod in hoc Sacramento commemoratur, et quod parvuli sine proprio merito salutem consequuntur aeternam.* Concordano gli altri pienamente riferiti dal Pasqualigo *de sacrificio novae legis* tom. 1. quaest. 159. num. 2. che dicono, potersi pei fanciulli defunti dopo il Battesimo, offerire il sacrificio della Messa come eucaristico, cioè in rendimento di grazie a Dio per i beneficj conferiti ad essi. Nel Rituale del Cardinale Santorio alla pag. 442 si descrive il rito con cui debbono seppellirsi i predetti fanciulli, si ripetono le ragioni poc'anzi accennate, e si dice, che le Messe da celebrarsi possono essere *sive de die, sive de sanctissima Trinitate, sive de Spiritu sancto, sive etiam de Angelis, sive pro gratiarum actione, iuxta celebrantis, seu celebrare facientis devotionem.* E fra i sermoni sopra il Purgatorio nel serm. 10. *del secondo Trigesimo* della felice memoria del nostro Benefattore Benedetto XIII al num 6. si osserva, che nell'esequie de' bambini, che, ricevuto il Battesimo, muoiono prima dell'uso di ragione, la Chiesa canta preghiere, non in modo di suffragio, ma bensì di azioni di grazie, e termina i salmi col *Gloria Patri;* dando così a divedere, non essere quei felici defunti bisognosi dei nostri spirituali soccorsi. Nell'antico Sagramentario della Chiesa Romana, che il venerabile Cardinale Tommasi diede alle stampe, si ritrova una messa intitolata *Pro defuncto nuper baptizato,* nella quale il sacerdote domanda a Dio, *ut quem in finem istius vitae regenerationis fonte mundaverat, ad coelestis regni beatitudinem faceret pervenire:* ma chi considererà la detta Messa alla pag. 254 potrà con molta facilità conoscere, ch'ella non è pe' fanciulli, ma per gli adulti, che, secondo il costume di que' tempi, ricevevano il Battesimo, e che essendo sopravvissuti qualche tempo, benchè corto, e quasi momentaneo, dopo essere stati battezzati, potevano esser caduti in qualche peccato almeno veniale, il che bastava, acciò essi potessero ricevere aiuto e suffragio dal sacrificio.

6. Non può negarsi, che, non ostante la sicura sentenza, che le Messe non si possono applicare pe' dannati, sianvi alcuni monumenti d'alcune chiese, coi quali si dimostra, essersi celebrate le Messe anche pe' morti in peccato, se non per liberarli dall'eterne pene, almeno per un tal quale alleggerimento dal grave peso delle medesime. Appresso il Martène tom. 2. lib. 3. cap. 15. pag. 1087 e nell'*Ordine sesto* si tratta dell'esequie de' morti, e dopo essersi spiegato un passo di S. Agostino, che si pretende favorevole al detto assunto, si prosegue colle seguenti parole: *Quibus autem prosunt (quod utique credimus), aut ad hoc prosunt, ut sit plena remissio, aut certe ut tolerabilior fiat damnatio.* Adrevaldo·Monaco ne' Miracoli di S. Benedetto presso i Bollandiani al tom. 3. di Marżo pag. 307 § 4 racconta, che i Monaci Floriacensi pregarono Iddio per le anime di alcuni ladroni, che in un combattimento erano restati morti: *Quatenus, etsi perpetuis non mererentur absolvi cruciatibus, saltem minoribus mulctarentur a stricto Iudice poenis.* Ed i Monaci di S. Mauro al cap. 110. dell'*Enchiridion di S. Agostino a Lorenzo* nella nota C attestano, ritrovarsi in un antico Codice Gellonense una Messa intitolata *Pro cuius anima dubitatur*, ed in quella esservi la seguente Orazione: *Omnipotens et misericors Deus, qui habes potestatem mortificare, et iterum vivificare, deducere ad inferos, et iterum reducere, et vocas ea, quae non sunt, tamquam ea, quae sunt, cuius potestas et in coelo et in terra et in mari et inferis plena adsistit, te humiles trementesque deprecamur pro anima famuli tui, quam traxisti de praesenti saeculo absque poenitentiae spatio, ut, si forte ob gravitatem criminum non meretur surgere ad gloriam, per haec sacra oblationis libamina vel tolerabilia fiant ipsa tormenta.* E nella Biblioteca Riccardiana vi è un Messale, in cui vi sono le Orazioni per la mitigazione delle pene de' dannati, ed un altro simile che si crede opera del secolo XII nell'Archivio della Cattedrale di Firenze, a cui si può aggiungere un altro colle stesse Orazioni, e colla Messa *Pro anima de qua dubitatur*, nella Biblioteca Laurenziana Plut. 16. num. 8. Si possono anche cumulare varie autorità d'antichi Teologi, che attribuiscono al suffragio della Messa celebrata pe' dannati qualche mitigazione di pena, e vanno indagando il modo come ciò possa seguire. Qualche autore, interpetre del Ius Canonico, è andato dicendo lo stesso: onde la Chiesa nel Can. *Tempus*, 13. quaest. 2. e nel cap. *Cum Marthae*, § final. *de celebrat. Missar.* aderisce al partito di chi ammette la mitigazione delle pene de' dannati, e di più pretendesi, che S. Agostino fosse di questo stesso sentimento nell'*Enchiridion ad Laurentium* cap. 110. et cap. 112. onde Sisto Sanese nel lib. 6. all'annot. 47. scrisse: *Ab hac opinione Augustinus non omnino abhorruisse videtur, praesertim in Enchiridion*; ed aggiugne, *Scholarum Magistros varie desudasse in eorum interpretatione.* E quanto si dice di S. Agostino, si dice ancora del Pontefice Innocenzo III nell'allegato cap. *Cum Marthae, de celebrat. Missar.*

7. Ma ciò non ostante, la vera e sicura sentenza si è, che non si possono applicare le Messe pe' dannati, e ch'essi verun sollievo non risentono dalla detta applicazione; e di più, che chi offre il sacrificio pe' dannati, cioè per quelli, che è notorio, che sono morti in peccato mortale, contravvenendo in materia grave alle leggi della Chiesa, commette un peccato mortale. Il Pasqualigo nel suo Trattato *de sacrificio Missae* tom. 1. quaest. 156. et 157. porta tutto ciò che si ritrova negli Autori morali pel predetto assunto. Ma non mancano altre cose di gran rilievo, che non si leggono nell'Opera del Pasqualigo. I Padri del primo Concilio Bracarense fecero il seguente canone, che è il 17.: *Placuit, ut catechumenis sine redemptione Baptismi defunctis simili modo neque oblationis*

commemoratio, neque psallendi impendatur officium; nam et hoc per ignorantiam usurpatum est: il che anche estendono agli uomini battezzati, che si dànno volontariamente la morte. Concorda il Can. 31. del Concilio Triburiense: *Si inventus fuerit quis furtum aut rapinam exercere, et in ipso diabolico actu mortem meretur incurrere, nullus pro eo praesumat orare, aut eleemosynam dare, et eleemosyna pro eo data in memoriam nec Clericorum, nec pauperum veniat, sed exsecrabilis sordescat:* essendo i condannati all'inferno, separati in perpetuo da Cristo, ed essendo rinchiusi in una carcere, in cui non v'è veruna redenzione, e non applicandosi il frutto della passione del nostro Redentore che a quelli, che sono uniti con lui, o che possono unirsi. Il Principe de' Teologi S. Tommaso *nel 4 delle sentenze* dist. 45. quaest. 2. art. 2. in corpore, dopo aver riferite le sentenze de' più antichi Teologi, rigetta quella che ammette l'allegerimento della pena ne' dannati, e così scrive: *Est praedicta opinio praesumptuosa, utpote sanctorum dictis contraria, et vana, nulla auctoritate fulta, et nihilominus irrationalis, tum quia damnati in inferno sunt extra vinculum charitatis, secundum quam opera vivorum continuantur defunctis, tum quia totaliter ad viae terminum pervenerunt, recipientes ultimam pro meritis retributionem, sicut et sancti, qui sunt in Patria.* E perchè alcuni riducevano la mitigazione della pena ad una certa sottrazione d'esterno dolore, cagionata dalla notizia che potevano avere i dannati di non essere abbandonati dai vivi, che per essi pregavano, soggiugne il santo: *Verum est omnino incertum: unde tutius est simpliciter dicere, quod suffragia non prosunt damnatis, nec Ecclesia pro eis orare intendit.* Il Suarez pure, Teologo di gran nome, tom. 4. in 3. part. disput. 48. sect. 4. num. 14. qualifica l'opinione rigettata da S. Tommaso, *ut haeresi proximam, et erroneam.* Si possono anche vedere Teofilo Raynaudo nel tom. 15 dell'opera intitolata *Heteroclita spiritualia*, pag. 430. num. 5. e seg. e particolarmente al num. 8. Natale Alessandro nella *Teologia dogmatica e morale* nel lib. 2. *de Sacramento Eucharistiae* art. 3. proposit. 3. ove anche comprova, che, quando S. Agostino, ed altri Padri hanno detto, giovare ai dannati le preghiere della Chiesa, non hanno preteso di parlare dei dannati all'inferno, ma dei condannati al Purgatorio, che, dopo aver in esso soddisfatto alla divina giustizia, vanno in Paradiso. Nè può tralasciarsi il Petavio *Theolog. dogmat.* tom. 3. lib. 3. cap. 8. num. 18., ove così scrive: *De hac damnatorum saltem hominum respiratione nihil adhuc certi decretum est ab Ecclesia Catholica, ut propterea non temere tamquam absurda sit explodenda sanctissimorum patrum haec opinio:* colle quali parole allude a S. Agostino, di cui abbiamo parlato, a S. Giovanni Damasceno, ed altri, de' quali in appresso parleremo: *quamvis a communi sensu Catholicorum hoc tempore sit aliena. Et vero maximum adversus illam praeiudicium est, quod numquam Ecclesia pro damnatis orare consuevit: quod profecto faceret, si levari saltem illorum cruciatus possent, etsi penitus terminari non possent.* Degne di riflessione sono queste ultime parole del Petavio, colle quali si risponde agli esempi riferiti delle Messe *pro damnatis,* che si dicevano in alcune chiese; dovendosi avere considerazione della disciplina o estesa a tutte le chiese, o stabilita per tutte le chiese da chi presiede alla Chiesa universale, e non già della disciplina vigente in qualche chiesa particolare, e particolarmente se è contraria alla disciplina della Chiesa universale. Molto adeguato è il sentimento del Patuzzi nel suo *Trattato de futuro impiorum statu* lib. 3. cap. 12. num. 2., ove così scrive: *Haec sententia vel eo solum titulo reiicienda foret, quod ex genio et arbitrio conficta sit, absque ullo penitus sacrarum litterarum fundamento.... Sed praeterea improbabilem esse,*

falsam, ac divino verbo repugnantem, facile evincitur, quocumque modo explicetur poenarum inferni mitigatio, vel per earum diminutionem, vel per frequentes interruptiones.

8. Noi qui restringeremo il discorso a quanto appresso i Greci si ritrova appartenente alla poco sicura ed erronea opinione, che possa il sacrificio della Messa applicarsi anche pe' dannati, con fiducia che possa esser loro di giovamento e di suffragio non solo per ricevere sollievo ne' loro tormenti, ma ancora per esserne affatto liberati; avendo già in altro luogo trattato dell'errore dei Greci circa il Purgatorio, e lo stato delle anime de' trapassati. Glica, Gabriele Filadelfiense, e Giorgio Coresio presso Leone Allazio nella dissert. 2. *de libris Graecae Ecclesiae,* sostengono l'opinione, che per le preci de' fedeli le anime de' dannati alle volte sono liberate dalle pene, o almeno ne ritraggono qualche sollievo: per lo che sono accusati da Tommaso Smitho nella lettera *de Ecclesiae Graecae hodierno statu,* quale dice, che sono caduti nell'errore di Origene, che insegnò non essere eterne le pene dell'inferno, ma che le anime una volta ne dovevano restar libere. Il che pure è stato ben avvertito dall'Estio in 4. dist. 46. § 3. ove al nostro proposito riflette, che *vicissitudo, et remissio rei cuiuspiam prohibet esse perpetuam;* conchiudendo, che chi pretende allegerimento di pene ne' dannati all'inferno, può dirsi seguace d'Origene, giacchè ammette non essere esse perpetue. Nella ortodossa Confessione della Cattolica Apostolica Chiesa Orientale, che Pietro Mogila, Metropolita di Kiovia, fece per la Chiesa de' Russi, e che fu stampata in Wratislavia l'*anno 1751,* francamente si dice, *sceleratos homines non paucos de Orci claustris eripi atque liberari, non sua quidem ipsorum poenitentia, sive confessione.... verum piis superstitum officiis, et Ecclesiae pro ipsis deprecationibus, praecipue vero per incruentum sacrificium.* Teofilatto *sopra il cap. 12. di S. Luca* sopra quelle parole: *Timete eum, qui, postquam occiderit, habet potestatem mittere in gehennam,* così scrive: *Vides, quod non dixit, metuatis eum, qui postquam occiderit, mittit in gehennam, sed habentem potestatem mittendi: non enim semper qui moriuntur peccatores, mittuntur in gehennam, sed sunt in potestate Dei, ut etiam dimitti possint. Hoc autem dico propter oblationes et distributiones quae fiunt pro defunctis, quae non parum conducunt etiam iis qui in gravibus peccatis mortui sunt. Non omnino igitur, postquam occidit, mittit in gehennam; sed potestatem habet mittendi. Ne igitur cessemus per eleemosynas et intercessiones propitium reddere eum, qui potestatem habet mittendi, non semper autem hac potestate utentem, sed et valentem remittere quiddam.* Ed a Teofilatto sono conformi gli atti della Chiesa Orientale contra i Luterani nel tom. 1. di Schelestrate pag. 475.

9. Gran fondamento mettono anche i Greci nell'orazione di S. Giovanni Damasceno *de iis qui in Fide dormierunt, quando Missis et eleemosynis et beneficentiis, quae pro illis fiunt, adiuvantur:* qual Orazione è nel tom. 1. delle Opere di questo Santo pag. 584 della stampa di Parigi del 1712 colle note del Padre Le Quien, nella qual Orazione il Santo va dimostrando, ricevere le anime de' dannati sollievo dalle preghiere che si fanno per essi, quali anche sostiene essere giunte alle volte a tal segno d'averne liberate alcune in tutto e per tutto dal baratro infernale; portando l'esempio di Gesù Cristo, che, quando discese all'inferno, liberò tutti quelli che credettero in lui, ed ancora alcune storie, colle quali pretende di comprovare, esser più volte state liberate alcune anime dall'inferno per le preghiere fatte per esse da alcuni uomini santi.

10. Ma non v'è fra le cose poc'anzi esposte verun fondamento bastevole per iscusare i Greci dall'erronea opinione del giovamento o totale o parziale, che i dannati o ricevano o possano ricevere dall'applicazione delle Messe a pro loro, o da qualunque altra pia opera che s'intraprenda dai vivi per essi e per loro suffragio. Teofilatto *nel luogo citato* per dar forza al suo assunto, disgiugne la potenza dall'atto, quando ciò non dee farsi; S. Luca *nel luogo citato* dice, che si tema chi dopo aver data la morte, manda all'inferno: e per escludere l'atto, non basta il dire, che S. Luca parla della potenza, *habet potestatem,* imperocchè lo stesso S. Luca al cap. 5. dice: *Ut autem sciatis, quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata, ait paralytico: Tibi dico, surge;* nè per aver parlato della podestà esclude l'atto, leggendosi poco prima che aveva Cristo perdonati al paralitico i peccati: *Homo, remittuntur tibi peccata tua.* Può vedersi il Padre de Rubeis nella *Dissertazione sopra le opere di Teofilatto* al §. 20. num. 79.

11. Succede l'Orazione di S. Giovanni Damasceno. Leone Allazio nella dissert. 2. *de' libri Ecclesiastici de' Greci* chiaramente dice, che l'orazione *de iis qui in Fide dormierunt,* non è di S. Giovanni Damasceno, e lo conferma nella *Diatriba de Ioanne Damasceno, et eius Operibus.* Il Combefisio nel tom. 2. *Auctor. Bibl. Patr. Graecor.* aderisce all'opinione di Leone Allazio; ma nella *Biblioteca de' Padri Concionatoria* si protesta di non ritrovare nell'Orazione *de iis, qui in Fide dormierunt,* tanto che basti per dire, che non è opera di S. Giovanni Damasceno. Il Padre poi Le Quien nel tom. 1. *delle Opere di S. Giovanni Damasceno* alla dissert. 5. con chiare riprove, e forti argomenti dimostra, non essere l'Orazione di S. Giovanni Damasceno: e con vasta erudizione il moderno diligente Ceillier nella *storia generale degli Autori Sacri ed Ecclesiastici* al tom. 18. cap. 19. § 6. avvalora e pone in chiaro con nuovi lumi quanto è stato scritto dal Padre Le Quien, non ritrovandosi in quest'orazione lo stile, il genio, e la frase di S. Giovanni Damasceno; anzi essendovi in essa alcune cose contrarie alla dottrina dallo stesso Santo in altre sue Opere insegnata, come bene dimostrano i citati autori. Noi dunque ci contenteremo d'aver indicati i critici eruditi, che vogliono, non essere l'orazione opera di S. Giovanni Damasceno; e solamente diremo, che almeno è incerto, se il Santo ne sia l'autore, che è incerto quanto in essa si dice, e che sopra queste tante incertezze deve presso tutti prevalere l'uniforme sentimento della Chiesa, che non si possono applicare le Messe per quelli, che notoriamente sono morti in peccato, e che nè dalle Messe nè da verun'altra opera pia ricevono le anime loro verun sollievo.

12. L'incertezza, se l'orazione sia di S. Giovanni Damasceno, pienamente risulta da quanto sin ora si è detto: e dovendo ora ragionare dell'incertezza, che è lo stesso, che dire della poca sussistenza di quanto in essa si contiene, incerto, e più che incerto, ed insussistente è l'assunto dell'orazione, che Cristo, quando discese all'inferno, liberasse dalle pene infernali quelli, che credettero alla sua predicazione, ancorchè Teodoro Studita, Clemente Alessandrino, ed altri appresso il Cotelerio *ad Patres Apostolicos,* tom. 1. lib. 3. *Hermae* simil. 9. num. 16. pag. 120. ed appresso l'Allazio nel *Prologo a S. Giovanni Damasceno* tom. 1. pag. 18. num. 31. l'abbiano detto. Della discesa di Cristo all'inferno, della liberazione che esso fece delle anime de' Padri, che erano nel seno d'Abramo, della liberazione delle altre anime che erano nel Purgatorio, e che già o avevano sodisfatto alla Divina Giustizia, o che essendo nello stesso luogo, erano piene di devota tenerezza verso la passione del Redentore, e del non avere Gesù Cristo, quando discese all'inferno, liberato veruno dalle pene infernali, e dall'inferno, in cui ritrovavasi, ed essere favolose le riferite libera-

zioni di Socrate, Platone, Aristotele, ed altri, si è da noi diffusamente discorso nel nostro *Trattato delle Feste del Signore* part. 1. dal num. 347. al num. 351. Ed ora sapendo quanto sia grande la divozione che hanno i Greci al gran Pontefice S. Gregorio Magno, crediamo opportuno il riferire quanto esso scrive nel lib. 6. epist. 15. a Giorgio Prete, e Teodoro Diacono di Costantinopoli: *Agnovi, quod dilectio vestra dixisset, Iesum Christum ad inferos descendentem, omnes, qui confiterentur eum Deum, salvasse, atque a poenis liberasse. De qua re volo, ut charitas vestra longe aliter sentiat. Descendens quippe ad inferos, solum per suam gratiam liberavit eos qui illum et venturum esse crediderunt, et praecepta eius vivendo tenuerunt.... Haec itaque pertractantes, nihil aliud teneatis, nisi quod vera Fides per Catholicam Ecclesiam docet, quia descendens ad inferos Dominus, illos solummodo ab inferis claustris eripuit, quos viventes in carne per suam gratiam in Fide et bona operatione servavit.* Non può dunque, secondo la sana dottrina, asserirsi, che Cristo quando discese all'inferno, liberò le anime di coloro che erano nell'inferno, e non nel limbo de' Padri, o nel Purgatorio, e che credettero alla sua predicazione. Vedasi il venerabile Cardinale Bellarmino nel tom. I. delle sue controversie lib. 4. *de Cristo* al cap. 16. ove qualifica la detta asserzione come eretica. Può anche vedersi il Salmerone al tom. 10. tract. 50. pag. 420. col. 1. ove di più aggiugne, che quand'anche si abbracciasse la predetta opinione, essa nulla gioverebbe all'intento, perchè sempre potrebbe dirsi, che Cristo nella detta occasione si servì della potenza non operante con modo ordinario, ma d'una potenza assoluta, che volle adoperare nell'occasione della sua risurrezione per rendere più glorioso il suo trionfo, *et ut se Principem legibus solutum, et solum Dominum ostenderet, qui posset omnia, et omnibus, quibus vellet, condonare.* Niceforo Calisto Xantopoli dice, che Cristo, quando discese all'inferno, liberò da esso quelli che credettero alla sua predicazione, e le parole di Calisto si ritrovavano inserite nel libro ecclesiastico de' Greci detto *Pentecostario*, e specialmente nel Sinassario di Pasqua: e nella Congregazione tenuta sopra i Libri Ecclesiastici della Chiesa Orientale *nel giorno 29 di Settembre 1723* fu risoluto, che si levassero le parole di Niceforo indicanti, che gli empi ed i Gentili, che credettero alla predicazione di Cristo quando discese all'inferno, restassero liberati dalle pene infernali.

13. Restano gli esempi delle pretese liberazioni delle anime dannate dall'inferno per le preghiere de' santi, riferiti nella detta orazione *de iis, qui in Fide dormierunt.* Deesi, rispetto a quelli, il primo luogo a quanto Paolo e Giovanni Diacono raccontano nella vita di S. Gregorio Papa, che ottenesse da Dio la grazia della liberazione dall'inferno dell'anima dell'Imperadore Traiano. Ma, avendo Paolo scritto due secoli, e Giovanni tre secoli dopo la morte di S. Gregorio, nè producendo essi veruna contemporanea testimonianza di quanto scrivevano, e nulla avendo detto di un fatto così singolare Anastasio Bibliotecario, Mariano Scoto, Adone, Beda, che con esatta diligenza hanno riferite le gesta di S. Gregorio; ciò basta per conchiudere, essere apocrifa la narrativa di Paolo e di Giovanni. Di ciò si è da noi discorso nella nostra Opera *de Canonizatione* al lib. 3. cap. 10. § 6. Si possono anche vedere fra i moderni eruditi Natale Alessandro dissert. 1. *nella storia del secolo II,* l'Allazio in *Dissert. de libris Ecclesiae Graecae,* e nella *Diatriba de scriptis Damasceni, Alloixio* tom. 1. *de Vitis illustrium scriptorum Orientalium* pag. 420, Dionisio Sammartano nella *Storia di Gregorio Magno,* il Le Quien *dissert. 5. in Damascenum* n. 3., i Padri di S. Mauro nella *Vita di S. Gregorio* nel tom. 4. delle di lui Opere lib. 3.

cap. 10. pag. 275, il Mabillon nella *Vita di S. Gregorio* nel tom. 1. degli *Atti de' Santi* pag. 388, ed ultimamente l'erudito Sandino *nella dissertazione istorica decima sexta.*

14. Il secondo luogo è dovuto a quanto si ritrova negli Atti di S. Tecla, che colle sue preghiere ottenne da Dio la grazia, che fosse liberata dalle pene infernali l'anima di una certa Falconilla morta gentile ed idolatra. Questi Atti di S. Tecla si ritrovano stampati dal Grabrio nello *Spicilegio del primo secolo,* ed in questi Atti si racconta il fatto predetto, il che anche si fa da Basilio Seleuciense nel lib. 1. *de Miraculis S. Theclae.* Ma il Tillemont *nella nota prima sopra S. Tecla* al tom. 2. pag. 488 dà gli Atti per apocrifi appunto pel capo della detta narrativa. Il Cardinale Baronio poi *all'anno di Cristo 47* num. 11. non qualifica gli Atti predetti per apocrifi, ma dice, che la liberazione di Falconilla è stata in essi inserita. Natale Alessandro nel *secolo primo* cap. 12. art. 4. scrive, che gli atti di S. Tecla non sono di Basilio Seleuciense, e che, quando lo fossero, per mancanza di criterio, esso lasciò correre fra essi alcune favole, e fra le altre la liberazione di Falconilla dall'inferno. Il P. Onorato di S. Maria al tom. 2. delle sue opere della *Critica* pag. 183 e seg. vuole, che non debbano gli Atti de' Martiri dirsi apocrifi, perchè in essi si ritrovino alcune cose, che non sono in tutto sussistenti e vere; ed alla citata pag. 183 osserva, che l'autore della Traduzione francese della Vita di S. Tecla, stampata l'*anno 1668,* pretende, che nella storia della detta Santa, che porta il nome di Basilio di Seleucia, altro non si dica, se non che essa pregò per Falconilla, e che fu indotta a far questo passo per Trifona Principessa, madre di Falconilla. E finalmente la felice memoria del Cardinal Gotti al tom. 5. della *verità della religione cattolica* cap. 11. § 2. num. 10. non ha difficoltà di dare per sospetta la storia di S. Tecla, rispondendo a tutto ciò che taluno portava in favore d'essa.

15. In terzo luogo viene il fatto di S. Macario, che dicesi aver interrogato un arido cranio d'un sacerdote gentile, se, pregando, come spesso faceva, pei defunti, esso riceveva verun sollievo, e che gli fu risposto di sì. L'Autore dell'orazione *de iis, qui in Fide dormierunt,* allega Palladio nella *Storia Lausiaca.* Ma il Padre Le Quien *nelle note alla detta orazione* pag. 585. attesta, non ritrovarsi oggidì il detto fatto nella Storia Lausiaca, che abbiamo, ma ritrovarsi negli *Apophtegmi de' Padri* del Cotelerio tom. 1. *dei monumenti della Chiesa Greca,* quando parla S. Macario. Di questa Storia Lausiaca di Palladio molto diffusamente discorrono l'Oudino *de Scriptoribus Ecclesiae antiq.* al tom. 1. negli *Scrittori del secolo IV* pag. 908, l'autore della *Dissertazione istorica* col suo supplemento al tom. 7. delle opere del Venerabile Cardinale Bellarmino della stampa di Venezia al lib. *de Scriptoribus Ecclesiae* pag. 116, il Ceillier nel tom. 10. della *Storia generale degli Autori ecclesiastici* della stampa di Parigi *del 1742* pag. 46 e seg. Crediamo, esser troppo severo il giudizio di quelli che in tutto e per tutto rigettano l'Opera sopraddetta di Palladio, essendo essa commendata dal Lippomano, e dal Rosveido, che però altresì aggiungono, esser d'uopo il levare da essa alcune cose, che chiaramente si vede esser state inserite nella medesima; fra le quali certamente deve annoverarsi quella poc'anzi riferita da S. Macario: come avvertirono quei Consultori, che intervennero alle Congregazioni sopra la correzione del Triodio, giusta ciò che si legge nelle animadversioni d'uno di essi, stampate l'anno 1721 pag. 317 e seg.

16. Ai tre riferiti esempj può aggiugnersi il quarto, che è quello di Dinocrate, fratello di Santa Perpetua, liberato dalle pene dell'inferno per le sue preghiere indirizzate a Dio. Si desume la narrativa dagli Atti del Martirio delle

Sante Perpetua e Felicita, che sono senza dubbio sinceri. Ma in essi altro non si legge, se non che S. Perpetua avendo veduto Dinocrate, fratello già morto, posto in un luogo molto infelice e penoso, ed avendo pregato per lui, lo vide poi liberato dalla pena. Il punto dunque si riduce a vedere, se il luogo, ov'era Dinocrate, era il Purgatorio, o l'Inferno: e benchè il Basnagio pretenda, che fosse l'Inferno, pel supposto che Dinocrate fosse morto senza Battesimo; nulladimeno, quando a taluno piaccia di rintracciare il vero, potrà dar mano alla Dissertazione apologetica a pro degli Atti delle Sante Perpetua e Felicita del P. Giuseppe Agostino Orsi, ora degno Maestro del Sacro Palazzo, stampata in Firenze l'anno 1728 al cap. 5. num. 5. pag. 130 e seg., ove dimostra, che Dinocrate aveva ricevuto il Battesimo, che il luogo, in cui era la di lui anima, era il Purgatorio, in cui, benchè morto in età di sette anni, poteva ritrovarsi, essendo morto in quell'età in cui aveva potuto commettere qualche peccato veniale, od anche qualche peccato mortale, di cui, vivendo, o poco prima di morire si fosse pentito. S. Agostino al lib. 1. *de origine animae* cap. 10. num. 12. così lasciò scritto: *De fratre autem S. Perpetuae Dinocrate, nec scriptura ipsa canonica est; nec illa sic scripsit, vel quicumque illud scripsit, ut illum puerum, qui septennis mortuus fuerat, sine Baptismo, diceret fuisse defunctum, pro quo illa, imminente martyrio, creditur exaudita, ut a poenis transferretur ad requiem. Nam illius aetatis pueri et mentiri, et verum loqui, et confiteri et negare possunt.... Quis scit igitur, utrum puer ille post Baptismum, persecutionis tempore, a patre impio per idolatriam fuerit alienatus a Christo, propter quod in damnationem mortis ierit, nec inde, nisi pro Christo morituroe Sororis precibus donatus exierit?* Nè taluno pensi, che S. Agostino in quelle parole: *in damnationem mortis,* abbia inteso di esprimere le pene dell'Inferno, e non quelle del Purgatorio; sì perchè ciò sarebbe stato contrario all'assunto, su cui allora scriveva, e nel quale voleva dimostrare contra Vincenzo, che i ragazzi, che morivano col solo peccato originale, non potevano salvarsi per le orazioni della Chiesa; sì perchè non è cosa nuova, che i Padri adoperino la parola di dannazione per esprimere il Purgatorio; come già osservò Alberto Magno *in 4 dist. 45, art. 3. ad primum*, ove anche S. Tommaso, e con molti altri prosiegue il Patuzzi lib. 3. *de statu impiorum* cap. 12. num. 11. ed interpretando le sopraddette parole di S. Agostino dimostrano i Padri di S. Mauro nella *vita di S. Gregorio* lib. 3. cap. 10. pag. 2750. tom. 4, il Ruinart *ad Acta S. Perpetuae* § 8.

CAPITOLO III.

Del luogo in cui dee celebrarsi la Messa: dell'Altare, Pietra sacra, Ministro inserviente, ora in cui dee celebrarsi, e sacri istrumenti, ed indumenti.

1. Nel nostro Trattato *del Sacrificio della Messa* sect. 1. num. 2. e molti seguenti abbiamo diffusamente discorso di tutto ciò, che si è fatto, si fa, o dee farsi nella Chiesa Occidentale in ordine ai punti che si propongono in questo Capitolo. Noi non ripetiamo il già detto; ma semplicemente accenniamo, essersi ivi dimostrato, che la Messa regolarmente dee celebrarsi nelle chiese consecrate dal Vescovo, o almeno benedette da un sacerdote d'ordine di lui: che l'altare sopra cui si celebra la Messa, deve essere di pietra, e consecrato; e se l'altare non è consecrato, che almeno in esso sia la Pietra sacra, conse-

crata dal Vescovo, di tal grandezza, che sopra essa possa stare l'Ostia, e la maggior parte del calice, come può vedersi nella citata sect. 1. § 11. et § 16. Del ministro, che dee servire la Messa, e senza di cui essa non si dee celebrare, secondo la Decretale nel cap. *Proposuit, de Filiis Presbyterorum,* si è discorso al § 63. della stessa sect. 1. ed al § 62 della sect. 2., altresì nel § 54. della sect. 2. coerentemente alla Rubrica del Messale, si è detto, che la Messa può celebrarsi dall'aurora sino al mezzogiorno. De' sacri vasi poi, ed indumenti, tutta la nostra Opera *de sacrificio Missae* è ripiena. E con vasta erudizione quanto può dirsi rispetto ai punti proposti, si ritrova raccolto nella *Panoplia Sacerdotale* d'Andrea Saussay.

2. Passando al rito Greco, la Messa si celebra pure nelle chiese: e benchè la regola sia, che, vivendo nelle stesse regioni i Greci, ed i Latini, debba ciaschedun sacerdote celebrare la Messa nel suo rito, e nella chiesa del suo rito, non è però, che alle volte non possa il sacerdote Greco Cattolico celebrare la Messa nel suo rito nella chiesa Latina, o che il sacerdote Latino non possa nel suo rito celebrare la Messa nella chiesa Greca; per esempio, se un sacerdote Greco volesse o per obbligo, o per divozione, celebrare la Messa, e si ritrovasse in un luogo, in cui fosse la chiesa Latina, e da cui fosse distante la chiesa Greca, o se un sacerdote Latino volendo per lo stesso motivo dire la Messa, si ritrovasse in un luogo, ov'è la chiesa Greca, e da cui è molto distante la chiesa Latina. Ciò spesso succede nella Russia bianca, come or ora vedremo; ed in questi simili casi può celebrarsi la Messa dal Greco nel suo rito nella chiesa Latina e dal Latino nel suo rito nella chiesa Greca.

3. Nell'Italia e nelle isole adiacenti si ritrovano popolazioni Greche, e questi Greci uniti hanno le loro chiese: ed acciò siano tolte di mezzo tutte le liti, e le gare, essendosi già di sopra riferito, che in alcune chiese Greche non v'è che un'Altare, e che in altre vi sono più Altari, non può un sacerdote Latino, senza licenza del Parroco Greco, e se non v'è una pura necessità, celebrare la Messa nell'Altare maggiore, che è unico in quella chiesa. Può però il sacerdote anche Latino celebrare negli altri Altari, se nella chiesa Greca, oltre l'Altar maggiore, vi sono più Altari, come è stabilito nella Costituzione *Etsi Pastoralis,* la 57. § 6. num. 8. et 9., purchè però il sacerdote Latino sia invitato dal Greco a celebrare nella sua chiesa la Messa; come prosegue la detta Costituzione al § 9. num. 15.: *Caeterum, ad tollendum omnem Rituum commixtionem, et confusionem, Presbyteri et Clerici Latini in Ecclesiis Graecorum neque Missas celebrare, neque funeribus, nuptijs, aut Baptismis, et aliis Graecorum Actibus publicis, et privatis interesse, aut sese immiscere nisi ad haec specialiter per ipsos Graecos vocati fuerint, audeant vel praesumant.* E perchè maggiore sarebbe il disordine, se i Preti e Chierici Greci potessero nelle chiese dei Latini celebrare le Messe, ed i divini Officj con solennità e canto, quando ciò facessero senza la licenza de' Preti Latini, o anche colla loro sola licenza; quindi è, che providamente nella più volte nominata Costituzione § 9. num. 16. viene determinato, che ciò non possa farsi senza la licenza del Vescovo Latino, o del suo Vicario Generale, che per concederla non hanno bisogno di una precisa necessità, bastando la speranza di qualche utilità spirituale: *Ut praefatam licentiam rite concedere valeant, nulla praecisa necessitas pro causa requiritur, sed satis est, ut aliqua spiritualis utilitas inde speretur.*

4. Ma, se i Latini, ed i Greci sono concordi in ciò, che appartiene alla celebrazione della Messa nella Chiesa, e sopra l'Altare, non lo sono però sopra l'altro punto della Pietra sagrata, sopra cui, come si è detto, i Sacerdoti Latini

debbono celebrare la Messa, quando tutto l'Altare non è consacrato. Non ha la Chiesa Greca queste Pietre consacrate, ma sono già più secoli, che, non essendo stato l'Altare solennemente consacrato, i Sacerdoti Greci celebrano la Messa sopra un certo Linteo consacrato dal Vescovo, negli angoli del quale sono rinchiuse le reliquie de' santi. Di questo Linteo, chiamato *Antimensio,* si è da noi discorso nel nostro Trattato *de sacrificio Missae,* e molto più diffusamente nella nostra Costituzione *Imposito nobis,* la 43. § 4., nel nostro *Bollario* al tom. 3. ove anche si sono radunati gli Autori che con erudizione hanno discorso del predetto Antimensio de' Greci. Nel libro Pontificale della Chiesa Greca, illustrato da Isaac Haberto alla pag. 649 e seg., vien descritto il rito della consecrazione della Mensa, e degli Altari appresso i Greci; ed alla pag. 657 e seg. vien descritto il rito della consecrazione degli Antimensi; ed alla pag. 661 e seg. sono registrate le osservazioni del citato Haberto sopra i predetti usi.

5. Intenta la Santa Sede a mantenere quanto può fra Greci il rito Greco, ed a procurare anche quanto può l'unione fra Latini e Greci, non ha mai proibito ai Greci, o Orientali, o a quelli anche che vivono nell'Italia, e nelle isole adiacenti, il celebrare la Messa sopra l'Antimensio, e così senza la Pietra sacrata, e se in alcuni luoghi ha proibito ai Latini di celebrare la Messa sopra l'Antimensio de' Greci, in altri luoghi però glielo ha espressamente permesso. *Cum vero numquam Ecclesiae Latinae mens fuerit, ut Graecorum Ritus destrueret, quin potius eorum semper conservationi, quantum fas esset, nec non eorumdem apud Graecos Fideles observantiae prospexerit, nunquam proinde Missarum celebrationem, quae super huiusmodi Antimensijs a Graecis Catholicis fit, improbavit, sed eam, et quidem non in partibus Orientis dumtaxat, verum etiam inter Italo-Graecos permitti expresse declaravit:* sono parole della citata Costituzione *Imposito nobis*, al § 5. E per comprovazione di quanto è detto nella citata Costituzione, oltre l'Istruzione di Clemente VIII dovrà bastare il ricorrere all'altra nostra Costituzione più volte citata *Etsi Pastoralis,* la 57. al § 6. num. 17.: *Si Graeci velint accipere altaria portatilia*, che sono le lapidi sacre, *ab Episcopis latinis consecrata*, *bene erit; sin minus, tolerentur eorum Antimensia*, *sive Throni super altaria lapidea ponendi, cum celebrant.*

6. Si è poi detto, aver alle volte la Santa Sede proibito ai sacerdoti Latini il celebrare la Messa sopra gli Antimensj, o siano Troni de' Greci ed altre volte averglielo permesso, secondo le varie circostanze. Se un sacerdote Latino in rito Latino vuol celebrare la Messa nella chiesa dei Greci in Italia, o nelle isole adiacenti, non la può celebrare sopra gli Antimensj, ma dee celebrarla sopra la Pietra consacrata: *Latinis Presbyteris Latino Ritu in Graecorum Catholicorum ecclesiis celebrantibus, si careant proprio altari portatili lapideo, super Antimensijs, seu Thronis Graecorum sacrum facere non licet:* sono parole della Costituzione *Etsi Pastoralis,* al § 6. num. 19. riassunte ancora nella Costituzione *Imposito nobis,* al § 6. ove di più si riflette non potersi permettere al sacerdote Latino il celebrare la Messa sopra gli Antimensj de' Greci, potendola celebrare in qualche Chiesa Latina, che per lo più non è distante dalla Chiesa Greca, o potendo portar seco la sacra Pietra, se vuol celebrare la Messa nella Chiesa de' Greci. Ma nella Russia bianca essendo frequenti le Chiese de' Ruteni uniti, e molto rare quelle de' Latini, nella nominata Costituzione *Imposito nobis* fu permesso ai sacerdoti Latini il celebrare in Rito Latino la Messa nelle Chiese de' Ruteni uniti sopra i loro Antimensj, essendo stato esposto e verificato, che non solo, come si è detto, sono molte le Chiese de' Ruteni uniti, e poche quelle de' Latini, ma che, essendo lontane le Chiese dei Latini da quelle de' Ruteni,

ed essendovi popolazioni Latine miste fra quelle de' Ruteni, sarebbero restati i Latini per lo più privi della Messa Latina, quando ai sacerdoti Latini non fosse stato permesso il celebrare il sacrificio sopra gli Antimensj, non essendo praticabile, che i sacerdoti Latini nei lunghi viaggi possano portar seco la Pietra sacrata, o, portandola, che non vi sia il pericolo di romperla. Questo è lo scopo della citata Costituzione *Imposito nobis,* ove anche fu considerato, che, celebrandosi più volte dai Ruteni uniti nelle Chiese dei Latini la Messa sopra la sacra Pietra, per sempre più far comparire l'unione, era ben fatto, che i sacerdoti Latini celebrassero la Messa nelle Chiese de' Ruteni sopra i loro Antemensj. I Maroniti celebrano la Messa, non sopra gli Antimensj, ma sopra la Pietra consacrata: e perchè nella Chiesa Occidentale si consacrano dal Vescovo le sacre Pietre, ed in esse si rinchiudono le Reliquie de' Santi, essendo stato proposto dal Patriarca de' Maroniti al Pontefice Gregorio XIII il quesito: *Lapides Altarium nostrorum sacri Oleo Chrismatis uncti sunt, non adhibitis sacris sanctorum reliquiis, super quibus num recte celebretur, nec ne,* fu risposto: *Dispensari posse, donec mittantur commode reliquiae, quae portatili altari inserantur:* come si vede nell'Opera del Padre Tommaso a Iesu pag. 492. E nel Sinodo Libanese tenuto l'anno *1736* al cap. 13. *de sacrosancto Missae sacrificio* al num. 8. è registrata la seguente determinazione: *Altare, in quo sacrosanctum Missae sacrificium celebrandum est, debet esse lapideum, et ab Episcopo consecratum, vel saltem ara lapidea, aut secundum morem Ecclesiae nostrae, tabula lignea, similiter ab Episcopo consecrata in eo inserta, quae tam ampla sit, ut Hostiam, et maiorem partem calicis capiat.*

7. Del Ministro che dee servire la Messa, e senza il quale ordinariamente la Messa non si può celebrare, si è da noi discorso nel nostro trattato *de sacrificio Missae* sect. 1. num. 63. et sect. 2. num. 52. e nel cit. num. 63. vien riferita la lettera nona di Gelasio ai Vescovi della Lucania al cap. 26. ove vien riprovato l'abuso introdotto, che le donne servivano la Messa: *Impatienter audivimus, tantum divinarum rerum subiisse despectum, ut foeminae sacris altaribus ministrare ferantur, et cuncta, quae nonnisi virorum famulatui deputata sunt, sexui, cui non competit, exhibeantur.* È d'uopo che quest'abuso fosse passato ancora nei Greci: e però nella lettera d'Innocenzo IV al Vescovo Tusculano legato della Sede Apostolica, nella quale si pone l'argine ai varj inconvenienti introdotti fra essi, si proibisce severamente alle donne il servire all'Altare: *Mulieres autem servire ad altare non audeant, sed ab illius ministerio repellantur omnino:* e con queste stesse parole lo stesso inconveniente è proibito nella Costituzione *Etsi Pastoralis* § 6. num. 21. Lo stesso Pontefice Innocenzo IV nella citata lettera diede la seguente providenza rispetto all'ora di celebrare la Messa: *In celebratione vero solemnium, et aliarum Missarum, et de hora celebrandi eas, dummodo in confectione, vel consecratione formam verborum a Domino expressam et traditam observent, et celebrando non transgrediantur horam nonam, suam sequi consuetudinem permittantur.* E queste stesse parole si ritrovano ripetute nella Costituzione *Etsi Pastoralis*, al § 6. num. 6. Dopo tramontato il sole, era costume dei Maroniti, e degli altri Orientali, il celebrare la Messa e specialmente nella feria quinta *in Coena Domini*, come attestano Gregorio Barebreo, e Giorgio Abellense, riferiti dall'Assemani, *Biblioth. Oriental.* tom. 2. pag. 441 et tom. 3. part. 1. pag. 523 et 531. Ma nel Sinodo Provinciale Libanese, tenuto, come già si è detto, nel 1736 al cap. 13. *de sacrosancto Missae sacrificio* num. 15., fu abbracciata la disciplina di celebrare la Messa nei giorni di digiuno nell'ora nona, cioè tre ore dopo mezzo giorno: *Antiquum autem ritum,*

quo et nos, et alii Orientales Christiani in diebus ieiunii, et maxime in feria quinta in Coena Domini, exacto die, seu post solis occasum Missam celebrare consueveramus, a nostris ecclesiis tollendum decernimus: satis enim est, ut ad horam nonam Missa in ieiuniis protrahatur etc., nimirum hora tertia post meridiem, ut nempe ieiunantes Christo compaterentur usque ad horam nonam, qua expiravit, qua item hora quia peractum est cruentum in Cruce sacrificium, non indecore in eadem hora super Altari offertur incruentum.

8. Secondo le regole inserite nella rubrica del nostro Messale, ed appoggiate al diritto canonico nel Canone *Ut calix, de consecrat.* dist. 4., il calice e la patena debbono essere d'argento, o d'oro, e la coppa del calice e la patena essendo d'argento, debbono essere indorate. Nel nostro Trattato *de sacrificio Missae* num. 23. e seg. sect. 1. si è di ciò discorso, come pure de' calici di vetro, e di legno, che altre volte sono stati in uso, e del tempo in cui cessò l'uso predetto: e noi qui ci asterremo dal ridire il già detto. Quando le Chiese veramente siano povere, si tollera, che il calice e la patena siano di stagno: *Si quis autem tam pauper est, saltem vel stanneum calicem habeat:* sono parole del citato testo *Ut calix*. S. Tommaso nella 3. part. quaest. 83. art. 3. *Ad sextum* porta varie congruenze pel detto assunto: e noi pure a pro d'esso abbiamo cumulate le autorità de' Dottori nella nostra citata Costituzione 43. che incomincia *Imposito nobis,* § 3., nel nostro Bollario al tom. 3. e solamente ci sia lecito l'aggiungere qui quanto Reginone nel lib. 1. al cap. 63. *de Ecclesiasticis disciplinis* rapporta ricavato dal Concilio Remense, che dal Baronio si crede tenuto sotto Carlo Magno: *Ut calix Domini cum patena, si non ex auro omnimodis ex argento fiat.... Si quis autem tam pauperrimus est, saltem vel stanneum calicem habeat: de aere autem, aut ex aurichalco non fiat calix, quod ob vini virtutem, aeruginem parit, quae vomitum provocat. Nullus autem in ligneo calice praesumat cantare.* Essendo per lo più poveri i Greci, il Pontefice Innocenzo IV nella più volte citata lettera al Vescovo Trullano non ebbe difficoltà di permettere loro il calice di stagno: *Caeterum unus quisque sacerdos in aureo, vel argenteo solum, aut saltem stanneo calice sacrificet.* Nel Sinodo di Sergio Patriarcha Antiocheno de'Maroniti, tenuto l'anno 1596, nel canon. 12. così viene stabilito: *Vasa, quibus sanctissima Eucharistia in ecclesiis asservatur, argentea quidem esse, aurea, et ex meliori materia constare oporteret: verum, si haec haberi nequeunt, lignea saltem non sint, sed aut aenea, aut stannea, aut his similia.* Nel Sinodo di Zamoscia, tenuto dai Ruteni l'anno 1720, al § 4. *de celebratione Missae,* sta registrata la seguente disposizione: *Presbyteris sancta Synodus, ut sacrum celebraturi, non sordidis, sed mundis, modestisque vestibus utantur. Insuper iisdem praecipit, ut sanctissimum Eucharistiae Sacramentum in Pyxide argentea, vel saltem stannea, semper conservent.* Finalmente nella nostra Costituzione *Etsi Pastoralis*, la 57. § 6. num. 20. *Bullarii* tom. 1. si dà ai sacerdoti Italo-Greci la licenza di celebrare la Messa adoprando il calice di stagno: *unusquisque sacerdos in aureo, vel argenteo solum, aut saltem stanneo calice sacrificet.* Ed essendo stato rappresentato, che nella Russia bianca i Ruteni uniti celebravano la Messa coi calici di stagno, e che dovendo i sacerdoti Latini alle volte per le necessità già rappresentate andar a celebrare la Messa nelle loro Chiese, sarebbe stato di non leggiero incomodo a chi aveva il calice d'argento portarlo seco, non solo fu permesso ai sacerdoti Ruteni uniti il celebrare la Messa servendosi dei calici di stagno, ma fu inoltre accordata ai sacerdoti Latini la licenza di celebrare la Messa in Rito Latino nelle Chiese de' Ruteni uniti, servendosi dei loro calici di stagno, come può

vedersi nella citata nostra Costituzione *Imposito nobis*, la 43. al § 3. ed al § 7. *Bullarii* tom. 3.

9. Trasportando il ragionamento ai sacri istrumenti, noi lo restringeremo a quelli, che sono proprj de' Greci, e che sono quasi ignoti ai Latini. Di questi tratta il Cardinal Bona *Rer. Liturgicar.* lib. 1. cap. 25. e questi sono *Lancea, Asteriscus, Dicerion, Tricerion, Cochlear, seu Labida, Flabella,* o sieno sacra *Ripidia.* La *Lancea* è un piccolo coltello, fatto in figura di lancia, con cui si separa l' ostia, che dee consecrarsi, dall' intera massa del pane. Così, oltre il Cardinal Bona nel luogo citato, scrivono il Goar *nelle note sopra l' Eucologio* pag. 101 num. 42., il Ducange nel tom. 4. del *Glossario* della stampa di Parigi del 1733 alla parola *Lancea,* ove anche porta l'autorità d'Humberto Cardinale nel Dialogo contro i Greci, ed il Sala *nelle note al Cardinal Bona* cit. lib. 1. cap. 25. § 6. num. 1. L'*Asterisco* è una piccola stella d' oro, o d' altro metallo, che si pone sopra la patena, e che ha nel suo vertice una piccola Croce; nè ad altro serve l'Asterisco, che per coprire i sacri doni, e sostentare il velo, con cui si copre la Patena, acciò non tocchi il pane Eucaristico posto in essa. Così, oltre il Cardinal Bona, scrivono il Magri, il Ducange nella parola *Asteriscus,* ed il Sala nel luogo citato al num. 2. ove anche aggiunge, additarsi da' Greci nell' Asterisco la stella, che condusse i Magi al Presepio quando nacque il Signore, e si fermò sopra il luogo, in cui era nato, e la forma dell'Asterisco si vede impressa nel Goar alla pag. 99. Il *Dicerion,* e *Tricerion,* sono un Cereo con due o tre candele accese: ed il Vescovo celebrando pontificalmente, benedice con essi il popolo, come prosegue il detto Cardinal Bona: e nel Goar *nelle note all' Eucologio* pag. 98 et pag. 109 è impressa l' effigie del Vescovo che tiene in mano il *Dicerion* ed il *Tricerion.* Il *Cucchiajo* non è istromento affatto ignoto ai Latini; leggendosi nella Storia de' Vescovi Antissiodorensi al cap. 20. che il Vescovo Desiderio regalò alla sua Chiesa alcuni Cucchiaj; ed anche spesse volte negli antichi monumenti si ritrova, che nella sacra Messa i sacerdoti Latini si servivano del Cucchiajo per mettere il vino, o l'acqua nel calice, per mescolare i sacri Olij, e per porre l'incenso nel turibolo, come ancor oggi si pratica. Può vedersi il Giorgi *de Liturgia Romani Pontificis* tom. 3. lib. 1. cap. 17. Si servono i Greci del Cucchiajo per comunicare i Fedeli sotto l'una e l'altra specie, che nello stesso Cucchiajo sono congiunte. La figura di questo Cucchiajo si ritrova stampata nel Goar *nelle note all' Eucologio* pag. 130, e l'Arcudio nella sua *Concordia ecclesiae Occidentalis et Orientalis* al lib. 3. cap. 53. § *Et fortassis,* accenna, come probabile, essersi introdotto il costume di distribuire la sacra Eucaristia col Cucchiajo, per evitare le fraudi, essendo noto il caso, di cui parlano Sozomeno, e Niceforo, della femmina Macedoniana, che, come anche abbiamo altrove riferito, distribuendosi da S. Gio. Grisostomo la Comunione, porse alla serva il pane consecrato, e prese da essa il pane non consacrato, che miracolosamente si convertì in un sasso. I *Flabelli,* che, ventilandosi, cacciano dalla sacra Mensa le mosche, e le altre immonde bestiole, che vanno svolazzando, non sono un istromento affatto inusitato appresso i Latini. Ciò viene pienamente comprovato dal Cardinal Bona nel luogo citato, e dal Sala pure nel luogo citato al num. 4. e dal Ducange nel suo *Glossario* alla parola *Flabellum.* Nel cerimoniale Pontificio nel tempo di Niccolò V che si ritrova nella Biblioteca Barberina Codice 2365 al cap. *De iis, quae servanda sunt circa ministerium quando Episcopus Cardinalis Missae solemnia celebrat,* si ritrovano registrate le seguenti parole: *Deferant quoque aestivo tempore Flabella ad eiiciendas muscas e ministerio.* De' *Flabelli* pure si fa commemo-

razione nella Messa del Papa: e benchè oggidì, celebrando il Sommo Pontefice pontificalmente la Messa, si portino due Flabelli composti di penne di pavone, d'essi però non si fa verun uso nel sacro Altare: ed oggidì, per quanto si sa, l'uso de' Flabelli è restato nella Chiesa di Messina, quando l'Arcivescovo celebra pontificalmente la Messa, nella Chiesa conventuale di Malta dei Cavalieri dell'ordine, quando il Priore canta la Messa, ed in Troja città della Puglia, quando il Vescovo porta il Sagramento nella solenne Processione, come può vedersi nel Sala al luogo citato. Dura universalmente nella Chiesa Greca, e nelle altre Chiese Orientali, l'uso de' Flabelli, chiamati da essi col nome di *Ripidia;* ed esso è antichissimo nella medesima, facendosene menzione nelle Costituzioni apostoliche al lib. 8. cap. 12. e nelle antiche Liturgie de' SS. Basilio e Grisostomo, e nelle altre Greche e Siriache. La forma del Flabello è uno stipite di legno, nel vertice del quale è una testa di Serafino con sei ale. L'effigie è stampata nel Goar *sopra l'Eucologio* alla pag. 118, ove anche osserva, che, mancando il Flabello, si attacca ad un piccolo bastone un velo, che si va ventilando dal Diacono, quando dal sacerdote si celebra la Messa. Ed i Maroniti, come prosegue il detto Sala, fanno alcuni Flabelli di lamine d'argento, o d'altra materia, che sono rotondi, e che hanno in giro alcune piccole campanelle, in tal maniera che, movendo i Chierici le mani, rimbomba il loro suono. A questa classe noi aggiungeremo la *Sponga*, che nella Messa si adopera da' Greci non solo in memoria, ch'essa fu parte ed istrumento del sacrificio cruento nel Calvario, ma perchè con essa raccolgono le stille restate del vino consecrato, e le piccole particelle del pane consecrato, che restano nella patena: *Calicem dominici sanguinis purissimum vas, ipsumque sanctum discum, particulasque in eo contentas, colligi in unum coercet, ne perturbatim effluant, et suo tamdem impulsu, ductuque suaviter in calicem demittit:* sono parole del Goar *nelle note all'Eucologio* pag. 129 num. 177. trattando della Sponga. Erano le Sponghe in uso ancora nelle Chiese dei Ruteni: ma nel loro Sinodo Provinciale, tenuto l'anno 1720 in Zamoscia al § 4 fu stabilito come in appresso: *Quamquam usus Spongiarum ad abstergendam Patenam antiquus sit in nostri Ritus ecclesia, illud tamen omnino abrogandum censuit sancta Synodus, digitoque, prout in Latina Ecclesia, Patenam abstergi iubet, ne spongiis in his regionibus, non bene, ut alibi solet, praeparatis, aliquid adhaereat ex pane consecrato, ac Sanctissimum Christi Corpus periculo irreverentiae exponatur.*

10. Per compimento di questo Capitolo, altro non manca, che il discorrere de' sacri indumenti necessarj per la celebrazione della Messa, de' quali, come pure del loro uso e significato si è da noi diffusamente discorso nel nostro Trattato *del sacrificio della Messa.* Solamente qui additeremo, ritrovarsi nel Goar alla pag. 25 l'effigie del Sacerdote vestito colla Pianeta; alla pag. 98 quattro effigie di vestimenti sacerdotali, o Pontificali, de' quali sono rivestiti i SS. Sansone, Germano, Metodio, e Beco Patriarca; alla pag. 126 l'effigie di S. Cirillo colle vesti diaconali in faccia ed in schiena; alla pag. 133 l'effigie del Sacerdote secolare col vestito in cui va fuori del sacro ministero; alla pag. 177 l'effigie del Diacono, che, come altrove si è detto, dalla Protesi porta le oblazioni all'Altare; alla pag. 201 l'effigie del Lettore vestito colle sue vesti ordinarie: e da queste effigie stampate nell'opera del diligente Goar può ciascheduno facilmente comprendere la diversità de'sacri indumenti de' Latini da quelli de' Greci. I Maroniti però hanno i vestimenti sacri simili ai nostri.

11. Il Pontefice Innocenzo III nella sua Lettera scritta a Geremia Patriarca de' Maroniti *l'anno 1215* che incomincia: *Quia divinae sapientiae bonitas,* dopo

avergli esposto tutto ciò che risguarda i dogmi della Fede, la sostanza, e l'amministrazione de' Sagramenti, gli ordina il conformarsi colle Chiese Latine nelle insegne Pontificali: *statuentes, ut Pontifices in Maronitarum terminis constituti, vestibus et insigniis Pontificalibus sibi congruentibus, iuxta morem Latinorum, utantur, Ecclesiae Romanae consuetudinibus se in omnibus studiosius conformantes.* E lo stesso Innocenzo, ed i di lui successori non hanno mancato di mandare ai Maroniti paramenti, calici, patene e ferro per formare le ostie, ed il tutto, secondo l'uso della Chiesa Romana, acciò ad esso si conformassero: il che si raccoglie dalle lettere di Pietro Patriarca al Pontefice Leone X, una scritta *agli 8 di Marzo 1514,* l'altra *ai 14 di Febbrajo 1515,* che sono nel tom. 14. della Collezione de' Concilj del Labbè pag. 346 e seg. E coerentemente alla disciplina de' suoi maggiori, i Padri del citato Concilio Libanese al cap. 12. *de Sanctissimo Eucharistiae Sacramento,* sotto il num. 7. dopo aver fatta menzione dei sopraddetti monumenti, così stabiliscono: *Ab Innocentii igitur temporibus, ut Pontificales, sacerdotalesque vestes, ita et ferrum ad Hostias faciendas in Ecclesia nostra more sacrosanctae Romanae invectum fuit, quibus ut etiam deinceps Sacerdotes et Pontifices utantur, stricte praecipimus:* e solo nel cap. 12. sotto il num. 8. lasciano l' uso d' alcuni indumenti antichi in memoria del pristino rito: *Illud autem diligenter advertant Sacerdotes, quod etsi vestibus sibi congruentibus iuxta Latinorum morem uti debent, quemadmodum supra diximus, nonnulla tamen hac in re illis permittuntur, quae antiquum ritum nostrum sapiunt: ut scilicet Alba, et Amictus, non modo ex tela linea, sed etiam ex serica, vel alia pretiosa efformari possint, utque vel Manipulis ex brachio pendentibus, vel Manicis eorum loco utantur, et Palla, qua patenam tegunt, in modum asterisci, vel cuppae ex argento, vel alia materia conficiantur.*

CAPITOLO IV.

Del Maggiore Ingresso.

1. Due sono gl' ingressi; uno detto minore, e l' altro maggiore. Il minore è quello in cui si porta il sacro Evangelio; il maggiore è quello, in cui i sacri doni, cioè il pane ed il vino non ancor consecrati, si portano processionalmente dall'altarino in cui sono preparati, qual altarino si chiama *Prothesis,* al sacro Altare. Il celebrante ed i Ministri escono dalla porta dell'ara minore, e vanno processionalmente per la chiesa dalla parte degli uomini. I Lettori vanno avanti degli altri, e portano le torcie accese. Vengono dipoi i Diaconi, che coi turiboli in mano vanno incensando. Il Diacono poi, o sia il Sacerdote, porta sopra la testa il pane posto sopra la patena, e coperto con un velo; ed un altro Diacono porta avanti il petto il calice parimenti coperto. Essendovi poi altri Sacerdoti concelebranti, questi accompagnano la processione, portando in mano per ornamento i calici vuoti, o altri istromenti dell'Altare, o pure le reliquie de' Santi. I Cantori frattanto con grave canto cantano l'Inno Cherubico, ed il popolo prostrato con gran venerazione adora i nudi elementi del pane e del vino non ancor consecrati, come se fossero già diventati, o si fossero trasmutati nel corpo e sangue di Cristo. Cantandosi la Messa dal Vescovo, esso è quello, che con solenne comitiva, e pomposamente precede a tutti, benedicendo il popolo: non facendosi poi la funzione dal Vescovo, ma da un semplice Sacerdote col Dia-

cono, il Diacono colla mano sinistra tiene la patena, ov'è il pane, sopra la testa, e colla destra incensa il Sacerdote, che con tutte e due le mani porta il calice. E finalmente celebrando il Sacerdote senza Diacono, il Lettore è quello, che va incensando, ed il Sacerdote colla mano sinistra tiene sopra la testa la sacra patena col pane, e colla destra porta il calice avanti il petto. Non può descriversi, se non con ampiezza di parole, la gran pompa, con cui questa gran funzione facevasi, allorchè il Greco Imperadore ad essa assisteva nel giorno della sua Coronazione; il Goar nelle note sopra la Messa di S. Giovanni Grisostomo al num. 110. diffusamente espone quanto poc'anzi da noi compendiosamente è stato riferito. Il Cardinal Bona *Rer. Liturg.* lib. 2. cap. 9. num. 4. descrive altresì la funzione del maggiore ingresso dei Greci. Il Magri nel suo *Vocabolario ecclesiastico* alla parola *Prothesis,* rappresenta minutamente quanto facevasi dall' Imperadore assistente alla sacra funzione nel giorno della sua Coronazione. Quanto si fa dai Greci si fa ancora dagli Armeni, dai Copti, dagli Etiopi, e dai Giacobiti nella Siria, come può vedersi nella *spiegazione della Messa* del Padre le Brun al tom. 3., nel Chardon nella *Storia de' Sacramenti* al tom. 2. cap. 2., nel Renaudot tom. 1. de' *Commenti alla Liturgia de' Copti;* ed in Roma stessa dai Greci nella loro Chiesa nel giorno di S. Atanasio, come attesta il Lupo nella 3. part. sopra i Sinodi generali della prima stampa nella dissertazione degli *Atti di S. Leone IX,* pag. 761. E perchè in tutte le predette processioni, nelle quali dalla Protesi si porta il pane ed il vino non ancor consecrati al sacro Altare, il popolo fa tutti quegli atti di adorazione, che si fanno, e che essi stessi farebbero, se il pane ed il vino fossero consecrati; ciò ha dato origine all'esame di questo rito, che in apparenza fa un brutto vedere, come suol dirsi.

2. Nella nuova edizione della *Perpetuità della Fede cattolica sopra il Sacramento dell' Eucaristia* difesa contro Claudio alla 2. part. pag. 68 si dice, che tanto è lontano, che i Greci non adorino il Sagramento, che sono obbligati a giustificarsi di non far troppo, adorando con gli stessi atti d'adorazione il pane ed il vino, prima della consecrazione, coi quali l'adorano dopo la consecrazione. Il Padre le Brun, dopo Leone Allazio, francamente dice, che questo rito dovrebbe essere modificato. Il Tournefort al tom. 2. pag. 411 e 412, che vidde la funzione farsi dagli Armeni, ne parla quasi sdegnato. Il Chardon nel luogo citato porta quanto è detto dal Tournefort, e dal Padre le Brun, lasciando il punto indeciso. Gabriele Arcivescovo di Filadelfia compose un lungo Trattato in difesa del rito; ma ad esso diffusamente rispose l'Arcudio al lib. 3. *de Eucharistia* dal cap. 19. al cap. 25. ove non lascia d'accennare, potersi credere, aver avuto il rito l'origine dall'ignoranza de' Greci, che, avendo veduto esibirsi nella Messa de' Presantificati tutti i dovuti atti di adorazione al pane già consecrato, quando si porta processionalmente all'Altare, hanno trasportato lo stesso rito al pane e al vino, benchè non consecrati, quando dalla Protesi processionalmente si portano al sacro Altare; ma il Goar sempre parziale dei Greci non lascia nel luogo allegato di far molte savie riflessioni, favorendo il rito Greco.

3. I Padri del Concilio di Zamoscia o spaventati dalle opposizioni promosse contra il rito del grande Introito, o pure privi d'ogni speranza di poter istruire quei popoli sopra l'importanza del detto rito, nel loro concilio tenuto *l'anno 1720* al § 4. *de Celebratione Missarum,* proibirono ogni sorta di genuflessione, o abbassamento di testa, quando il pane ed il vino, prima di esser consecrati, dal piccolo Altare si trasportano all'Altare maggiore: *Prohibet Synodus, ne fiant genuflexiones, seu capitis inclinationes, dum transfertur panis oblationis a minori ad maius altare pro consecratione tempore Offertorii, praecipitque Paro-*

chis, ut populum hac de re moneant, ne periculo idolatriae exponatur: ma non così è stata la risoluzione presa e nel tempo del Pontificato di Urbano VIII e nel nostro, quando si è assunto l'esame di questo Greco rito.

4. In esse fu molto bene ponderato quanto viene opposto al detto rito, cioè, che può aver avuta origine dalla sopraccennata processione de' Presantificati, che, essendo grande la pompa, e grande la solennità, il popolo non fa la distinzione, che dovrebbe fare fra il pane ed il vino non consecrati, ed il pane ed il vino consecrati, che il Sacerdote dice al popolo: *Memor sit Dominus Deus omnium vestrum in regno suo:* rispondendo il popolo: *Memento mei, Domine in regno tuo:* che i Cantori, cantando l'Inno Cherubico, quando esce il Sacerdote dai Cancelli, cantano le seguenti parole: *Regem universorum etc.* dando a credere falsamente, che il Re di tutti si contenga sotto la specie del pane e del vino non per anche consacrati: cose tutte, che ben considerate, persuadono, doversi levare la sacra Greca Cerimonia, avvegnacchè da una parte non necessaria, ed essendo dall'altra quasi una prossima occasione d'idolatrare, del che non manca l'esempio nel sacro Testo *al lib. 4. de' Re* cap. 18. ove Ezechia Re di Giuda ruppe il serpente di bronzo, che aveva fatto Moisè, perchè i figliuoli d'Israele fino a quel giorno lo avevano incensato.

5. Contra poi queste ragioni furono proposte le seguenti, che furono credute di maggior peso. Valutossi in primo luogo la veneranda antichità della sacra Cerimonia, che, levandosi, avrebbe senza dubbio offeso i Greci, ed avrebbe portato seco un tale quale recesso dalla disciplina della Chiesa Romana, che, quanto ha potuto, sempre ha mantenuto il rito Greco. Fu in secondo luogo considerato il significato della funzione, che molto bene è coerente colla pompa, con cui si fa, scrivendo S. Germano, che il minore ingresso ci addita l'umile venuta del figlio di Dio in questo mondo, e che il maggiore ingresso ci rappresenta il trionfale ingresso di Gesù Cristo, quando venne da Bettania in Gerusalemme: *Tunc enim plurima turba,* sono parole del detto Germano, *et Hebraeorum pueri tamquam Regi, et mortis victori sensibiliter hymnum referebant, spiritualiter autem Angeli cum Cherubino ter sanctum persolvebant hymnum.* In terzo luogo fu fatta una seria riflessione fra la diversità di quello che si canta, quando si fa la processione del maggiore introito, dicendosi in questa: *Ut regem universorum excepturi;* parole, che significano, non il re presente, ma il Re che deve venire; e cantandosi in quella, non già l'Inno Cherubico' ma in luogo di quello: *Ecce sacrificium mysticum et consummatum:* in tal maniera che chiunque ha una mediocre intelligenza, può vedere il divario, che corre fra l'una e l'altra funzione, dandosi in quella de' Presantificati Gesù Cristo come presente sotto la specie del pane, ed in quella del maggiore introito accennandosi Cristo, non come presente sotto le specie del pane e del vino, ma come prossimo ad esservi, profferite che saranno le parole della consecrazione.

6. Posto in chiaro il tutto, non v'è chi non veda ridursi tutta la difficoltà a quegli atti esteriori di culto, che nella funzione del grande Introito si fanno verso il pane ed il vino non ancor consecrati; ma, come ben riflette Leone Allazio nel suo Trattato *de Missa Praesanctificatorum* al num. 8., se i Greci ben sanno, che il corpo ed il sangue di Cristo non sono per anche sotto le specie del pane e del vino, se sanno, che a Dio solamente è dovuto il culto di latria, e chi sarà mai, che dai detti atti di culto esteriore possa legittimamente sospettare, che da essi si presti il culto di latria alle specie non ancor consecrate, tanto più quando quegli atti esteriori non solo si fanno al Creatore, ma anche

alle Creature, leggendosi nelle divine scritture, che Abramo adorò gli Angeli, che Giacobbe più volte si buttò a terra, vedendo il fratello Esaù, che così fece Natan Profeta verso David, dopo i quali esempi così Leone Allazio al nostro proposito discorre: *Cultus hic non dicitur latria, quae soli Deo debetur, sed qualem veneratio Creaturarum exposcit. Gestus enim exterioris reverentiae, capitis scilicet detectio, manuum oscula, in modum supplicantium complicatio, extensio, elevatio, et similia, nec non in genua procumbere, et prosternere se in terram, non solum adorationi Dei, sed creaturarum etiam tribuitur, nec in eo error committitur, dummodo Deum Creatorem a creatura et creaturam excellentiorem a minus excellente, mente distinguimus. Per externos ergo corporis gestus cultus Deo exhibitus in adoratione, non ob naturam eiusmodi actuum, sed ob intentionem, qua usurpantur, cum alias ex sola natura sua sint indifferentes, latria infertur. Interior enim voluntas, atque intentio conciliandi per hos externos actus existimationem divinam facit, ut sint materia cultus divini, atque adeo ut per illos adoratio Dei exterior exerceatur divinum cultum tribuens.*

7. Aggiunge lo stesso Leone Allazio, che, siccome nella Messa de' Presantificati cogli stessi atti di esteriore adorazione, si adora il pane, che è consecrato, ed anche il vino, che è nel calice, e che non è consecrato, e ciò si fa senza che si dica, che nella Messa de' Presantificati si adora collo stesso culto di latria il pane consecrato, ed il vino non consecrato, per la ragione, che l'intenzione interna è quella, che dà regola all'esterna, e fa, che questa in un caso sia adorazione di latria, e non in un altro; così ancorchè nella funzione del grande Introito si facciano gli atti stessi esterni di adorazione verso il pane ed il vino non consecrati, che si fanno al pane ed al vino, dopo la consecrazione, dipendendo il tutto dall'intenzione interna, non dee recar meraviglia, se i medesimi atti esterni importino adorazione di latria dopo la consecrazione, e non importino adorazione di latria prima della consecrazione.

8. Il Goar nel luogo citato dà il seguente savio avvertimento: *Erudienda est certe rusticae plebis illius fides, devotio numquam extinguenda, aut cultus ille externus omnino comprimendus;* a cui anche aderisce il Padre da Carbognano *nell'Appendice al Trattato de Eucharistia* § 3. ove, dopo aver parlato di questo rito, così conchiude: *Nihil ergo in hoc est reprehendendum, sed gens illa rudis instruenda, ne dona illa ut Christi corpus et sanguinem venerentur;* e coerentemente a questo savio avvertimento essendosi trattato nella Congregazione tenuta sopra la correzione de' libri ecclesiastici Orientali il giorno 5 di Settembre 1745, se doveva abolirsi, o correggersi il detto rito, fu colla nostra susseguente approvazione risposto, *nihil esse immutandum;* il che anche era stato risposto nelle Congregazioni tenute nel tempo di Urbano VIII e solamente fu aggiunto, che nella Prefazione, o generale Istruzione pe' Greci, da inserirsi nell'Eucologio, si dasse il seguente avvertimento ai sacerdoti Greci: *Moneantur Sacerdotes Graeci, ut circa hoc instruant populos, eosque doceant, in eo pane necdum consecrato, non esse Christum, et propterea non esse adorandum adoratione latriae, sicut post consecrationem.*

CAPITOLO V.

Delle oblazioni, o sieno Ostie maggiori, e minori, che nella Messa si consacrano dai Sacerdoti Greci e dell' oblazione Diaconale.

1. Celebrandosi dai Greci la Messa solenne, il Sacerdote celebrante, vestito colle sacre vesti, s'incammina alla Protesi, cioè al piccolo Altare, che può dirsi Mensa di proposizione, e lava le mani. Allora il Diacono prepara il disco, o sia la patena, che è assai più grande, e più profonda della nostra, e la pone dalla parte sinistra, ed il calice dalla parte destra; ed il Sacerdote prende colla mano sinistra il pane, e colla destra la santa lancia, o sia il piccolo coltello a forma di lancia, e con esso imprime il segno della croce nel pane; e dopo ciò fa varie parti del pane così segnato, mettendolo nel disco che anche incensa, ed il Diacono mette il vino e l'acqua nel calice, ed in questo mentre si recitano varie orazioni. Il pane diviso in più parti, come si è detto, si offre nel modo seguente. La parte più grande si offre per rendere a Dio il dovuto culto in memoria del nostro Salvatore Gesù Cristo. Le altre poi più piccole porzioni, che chiamano *Meridies,* si offrono una in onore della gloriosa Vergine Maria: un'altra in onore di S. Gio. Battista e dei Santi Apostoli, e d'altri, che nominano: un'altra per la salute de' viventi, i nomi dei quali ancora recitano: un'altra per i morti, recitando altresì i loro nomi: un'altra finalmente in onore di quel santo, la di cui festa in quel giorno si celebra: potendo però offerire in particolare per chiunque gli piace, il sacrificio. Il Tipico d'Irene Augusta si ritrova stampato dal celebre Bernardo Montfaucon nel tom. 1. *Analect. Graecor.* nel di cui cap. 34. così si legge: *Singulis diebus in Divina Liturgia septem panes offeruntur, unus Dominicus, alter gratiae plenae Dominae nostrae, alius sanctis illius diei, alius pro redemptione et remissione peccatorum praestantissimi mei Imperatoris, nec non meorum, alius pro Monialibus quae dormierint, alius pro parentibus, et caeteris cognatis nostris qui dormierint, et alius pro vivis filiis, generis, et reliquis affinibus meis.* Conforme altrove abbiamo detto, nelle Messe solenni concelebrano col Vescovo, o col Sacerdote, altri Sacerdoti, e questi Sacerdoti, che assistono al celebrante, come pure i Diaconi possono, se vogliono, oltre l'Ostia maggiore, aggiugnere particelle, o sieno *Meridies,* nominatamente per quelli, che gli sono stati raccomandati. Celebrandosi poi dal Sacerdote la Messa privata, esso vestito coi sacri abiti, si porta alla Protesi, prende nella mano sinistra il pane, colla destra, prevalendosi della lancia, imprime in esso la figura della Croce, infonde nel calice il vino e l'acqua, fa gli altri pezzetti di pane in onore, come di sopra si è detto, della Beatissima Vergine, e de' santi, ed aggiunge quante particole vuole per le anime dei vivi e de' defunti.

2. Questa sacra funzione così viene descritta dal Cardinal Bona *Rer. Liturg.* lib. 2. cap. 1. num. 7. e prima di lui così l'aveva descritta l'Arcudio nel lib. 3. *de Concordia* al cap. 9., ove di più aggiuge, che le particelle consecrate dopo avere il celebrante consumata la maggiore, si dànno a quelli, che vogliono comunicarsi: *Eaedem deinde particulae communicantibus inserviunt.* Può anche vedersi il Goar sopra il Rituale de' Greci nelle note alla Liturgia di S. Giovanni Grisostomo pag. 98 e seg. dell'edizione di Venezia del 1730.

3. L'Arcudio nel cit. lib. 3. al cap. 9. chiosando quanto poc'anzi si è detto, che la parte più grande si offre a Dio in memoria di Gesù Cristo, si riferisce alle di lui parole: *Hoc facite in meam commemorationem:* e chiosando quanto

pure è stato detto delle oblazioni in onore della Beatissima Vergine e dei Santi, e delle altre, che si offrono per giovamento de' vivi, e suffragio de' morti, non tralascia di additare le massime in ciò della Chiesa Cattolica, che Noi qui brevemente esporremo colle parole del sacro Concilio di Trento. Insegna lo stesso Concilio alla sess. 22 *de sacrificio Missae* cap. 3. che non si offre in onore de' santi il sacrificio della Messa, *sed Deo soli, qui illos coronavit; unde nec Sacerdos dicere solet: Offero tibi sacrificium, Petre, vel Paule: sed de illorum victoriis gratias agens, eorum patrocinia implorat, ut ipsi pro nobis intercedere dignentur in coelis, quorum memoriam facimus in terris.* Insegna lo stesso Concilio nel precedente cap. 2. essere il sacrificio della Messa sacrificio anche propiziatorio, ed offerirsi a Dio per impetrare grazie, ed aiuti ai vivi, e suffragio a' morti: *non solum pro fidelium vivorum peccatis poenis, satisfactionibus, et aliis necessitatibus, sed et pro defunctis in Christo nondum ad plenum purgatis rite iuxta Apostolorum traditionem offerre:* e concorda il Canone terzo della stessa Sessione: *Si quis dixerit, Missae sacrificium tantum esse laudis et gratiarum actionis, aut nudam commemorationem sacrificii in Cruce peracti, non autem propitiatorium, vel soli prodesse sumenti, neque pro vivis, et defunctis, pro peccatis, poenis, satisfactionibus, et aliis necessitatibus offerri debere, anathema sit.*

4. Prosegue lo stesso Arcudio nel seg. cap. 10. del lib. 3. ed espone l'errore d'alcuni pochi Greci scismatici, che dicono, non restar consecrate le particelle, che si congiungono colla parte maggiore, che si consacra, e si consuma dal celebrante; e temendo l'opposizione, che, non consecrandosi le dette particelle, e distribuendosi al popolo, il popolo, comunicandosi, non riceverebbe il corpo ed il sangue di Cristo, dànno ai Parrochi per avvertimento, che si mettano le particelle miste col sangue nel cucchiajo, e vi si aggiunga qualche parte dell'Ostia maggiore, distribuendo in questa maniera al popolo l'Eucaristia. Nè il citato Arcudio lascia nel cap. 11. e molti altri seguenti di confutare l'errore e coll'autorità de' Padri Greci, e colla viva ragione, essendo impercettibile, che, restando consecrata la parte maggiore, non restino anche consecrate le particelle unite ad essa, profferendosi dal Sacerdote la forma consecratoria sopra tutte, avendo esso l'intenzione di consecrarle tutte, ed essendo in tutte la materia atta per la consecrazione.

5. Ma, lasciando da parte l'errore già abbastanza confutato dall'Arcudio, per iscreditare il quale, potrebbe bastare il riflettere, che si dice autore d'esso Simeone Arcivescovo di Tessalonica, scismatico, nel suo Trattato *de Sacramentis,* che dopo avere accennato potersi dubitare, che le dette particelle non restino consecrate, aggiunse la seguente modificazione: *Haec minime dogmatice assero, semper enim sequar Ecclesiam,* e restringendo il discorso al rito, diremo, che sopra il rito de'Preti Greci, che separatamente dall'Ostia maggiore ricevono le particelle minori, che congiungono dipoi con essa, fu discorso nel Concilio di Firenze, e che alle interrogazioni fatte sopra esso fu risposto dal Vescovo di Mitilene, e benchè negli Atti non sia espressa la risposta, con cui il rispondente soddisfece all'interrogazione, se prestiamo però fede all'Arcudio nel cit. lib. 3. al cap. 9., non potè esser altra, se non che quella era l'antica consuetudine della Chiesa Orientale, e che col detto rito si additano i varj fini del sacrificio: *Puto, dixerit, hanc esse antiquam Orientalis Ecclesiae consuetudinem, qua utitur illa Ecclesia ad declarandos varios fines sacrificij:* il che senza dubio dee bastare, per assicurare i Vescovi Latini, che hanno le popolazioni Greche nelle loro Diocesi, ed ogni altro uomo di sano intelletto, che non si può, nè si deve impugnare

o proibire l'esercizio del rito in ciò che risguarda l'oblazione e la consecrazione della parte maggiore, e delle particelle.

6. Si è detto, in ciò che appartiene alla parte maggiore e particelle, ma perchè nell'Eucologio de'Greci l'oblazione e consecrazione d'esse, celebrandosi la Messa solenne coll' intervento de' Sacerdoti e de' Diaconi, si legge che il Diacono colla sacra lancia segna il pane, dispone sotto la porzione più grossa del pane le particelle inferiori, fa menzione dei vivi e de' morti: *Diaconus autem, accepta et ipse oblata signata, et sacra lancea, memoriam agit quorum vult mortuorum etc. Deinde in alia oblata memoriam agit vivorum, et pariter mortuorum, et particulas infra sanctum panem, sicut et Sacerdos disponit, et spongia accepta particulas in disco repertas sub sancto pane colligit, ita ut in tuto sint, et nulla excidat,* ciò dà l'occasione ad una nuova controversia indipendente dalla prima, ed è, se possa, o non possa lasciarsi correre, e dar passo al sopraddetto rito dell'oblazione Diaconale: alla quale indagine, si pretende poter restare libero il campo senza pericolo di offendere le Greche consuetudini, sapendosi, che questa oblazione Diaconale non si pratica nella gran Chiesa di Costantinopoli: *Sciendum, quod non ita fit in magna ecclesia, sed Diaconus tradit Sacerdoti oblatam, et memoriam agente Diacono tacite, quorum vult, vivorum et mortuorum, Sacerdos tollit particulas:* come si legge appresso il Goar nella pag. 72.

7. In questa nuova controversia l'Arcudio nel cit. lib. 3. cap. 17. pag. 206 francamente risponde, non doversi in verun modo tollerare la sopraddetta oblazione del Diacono, e doversi levare dall' Eucologio le parole poc'anzi riferite come aggiunte dagli Scismatici nella stampa dell' Eucologio fatta in Venezia per sempre più aprire la strada al loro errore, del quale di sopra si è parlato. Per lo contrario il Cardinal Bona nel cit. lib. 2. *Rer. Liturgicar.* al cap. 1. num. 7 è parziale dell' oblazione Diaconale, sostenendo, che d' essa pure si trattasse nel Concilio Fiorentino, e che il Vescovo di Mitilene colle sue risposte levasse le opposizioni: *De qua re cum in Concilio Florentino Graeci a Latinis interrogati fuissent, illorum nomine Episcopus Mitylenensis legitime ac canonice respondisse fertur. Et quamvis non sit scripta eius responsio, credibile tamen est, nihil aliud eum dixisse, quam quod sanctus Germanus, et post eum Cabasylas, et alii Graecorum rituum exploratores scribunt, haec omnia, quae fiunt in Prothesi, ad praeparationem pertinere, et ad ea referri, quae paulo post in summo Altari gerenda sunt:* e noi ben volentieri saremo aderenti alla di lui sentenza.

8. E per vero dire, se quanto si fa dal Diacono nella Protesi, non è che una preparazione a quanto dal Sacerdote dee farsi nel grande Altare, e chi sarà mai, che con giusta ragione possa riprovare questo rito già antico, ed osservato pel corso di molti secoli, ostando i Canoni all'oblazione, che il Diacono si assumesse di voler fare all'Altare, ma non all'oblazione che fa nella Protesi, e che non è, che una preparazione a quella che dee farsi dal Sacerdote all'Altare? *Non enim de hac oblatione* (sono parole del Cardinal Bona nel luogo citato) *loquuntur Canones ab eo citati,* cioè dall'Arcudio, che opina in contrario, *sed de alia, quae fit in Altari, et ad solos Sacerdotes pertinet. In hac vero quae illi praevia est, et a Consecratione longius remota, nihil aliud facit Diaconus, nisi quod particulas scindit, et in disco reponit, a Sacerdote postea consecrandas. His peractis, thus adoletur tum ipsis donis, tum velaminibus, et Prothesi, ac toti Sacrario, et aliquot orationibus, Psalmoque quinquagesimo recitatis, finis imponitur primae parti Liturgiae, quae est praeparatio donorum, et primum*

offertorium. Il che anche vien avvertito dal Berlendi nel suo Trattato *de Oblationibus* al § 5. pag. 143 della stampa di Venezia del 1743: *Illud offerendi Diacono munus attributum intelligi de prima particularum oblatione, dum super mensam, Prothesim vocatam, adhuc adsunt, non vero de aliis duabus oblationibus, quae a Sacerdote intra Liturgiam fiunt.*

9. Si aggiugne, che, giusta l'antica disciplina, era certamente vietato ai Suddiaconi il ministrare al popolo l'Eucaristia non meno sotto la specie del pane, che sotto la specie del vino, giusta il Canone 25. Laodiceno, e le note di Balsamone, di Zonara, e d'Aristeno sopra lo stesso, come può vedersi nel tom. 1. del Beveregio pag. 464, non era però ciò vietato ai Diaconi; il che poi fu ristretto alla sola distribuzione del sangue, e finalmente per alcuni inconvenienti, che seguirono, fu loro anche levata, come osserva il Cotelerio *sopra il cap. 13. del lib. 8. delle Costituzioni apostoliche* al tom. 1., non essendo restato ai Diaconi, che l'accompagnare colla voce l'oblazione, che si fa dal Sacerdote, del calice nel sacro Altare, in memoria della distribuzione, che una volta facevano del sangue, dicendosi dell'Orazione dell'oblazione del calice, *Offerimus,* che si ritiene ancora nella Messa bassa, ancorchè non vi sia il Diacono, per mantenere quanto si può il rito fra la Messa solenne e la Messa bassa; come anche da noi è stato osservato nel nostro Trattato *de sacrificio Missae* sect. 1. num. 181. Celebre è la preghiera che S. Ambrogio mette in bocca di S. Lorenzo, che Diacono desiderava di andare al martirio in compagnia di S. Sisto Pontefice: *Experire, utrum idoneum ministrum elegeris, cui commisisti Dominici sanguinis dispensationem.* Sappiamo che in alcuni Codici, in luogo della parola *dispensationem,* si ritrova l'altra *consecrationem;* ma, oltre il ritrovarsi la parola *dispensationem* in alcuni Atti di S. Sisto, che sono in un antico Manoscritto di Fossano, più antico d'anni 800, come vuole il Padre Berlendi nel luogo citato, ritenendo ancora la parola *consecrationem,* subentra la dotta spiegazione di Pietro Cantore appresso il Menardo nelle note ed osservazioni sopra il libro de' Sagramenti di S. Gregorio pag. 287: *Experire, utrum ministrum idoneum elegeris, cui commisisti sanguinis consecrationem, non ad conficiendum, sed ad assistendum, qui sicut Secretarius Altaris, particeps est confectionis Eucharistiae, non quia sumat et conficiat, non qua hoc sine eo non possit fieri, sed quia celebrius et in maiori reverentia conficitur corpus Domini cum praesentia ministri, et testimonio eius.* E concorda Pietro Blesense nella sua lettera 123. ove così lasciò scritto: *nobis Diaconis consecratio illius salutaris Hostiae committitur, non ut conficiamus, sed ut conficientibus humiliter assistamus.* E queste prerogative antiche de' Diaconi ci sembrano molto a proposito per mantenere quella, di cui ora trattiamo, che è tanto inferiore alle altre poc'anzi indicate. Si è detto, di mantenere, essendo senza dubbio il rito più antico di tre secoli, parlandone, come si è veduto, Simone Arcivescovo Tessalonicense, che morì *l'anno 1429.* E però nelle Congregazioni tenute sopra la correzione de' libri della Chiesa Orientale, essendo stato proposto in quella tenuta ai 3 di Gennajo 1745 il seguente dubbio: *Num admittendum sit, Diaconum, instar Sacerdotis, peculiares facere oblationes, cum id videatur contra Nicaenum primum Concilium, ipsosmet Graecos, et ritum magnae Ecclesiae Constantinopolitanae, atque ideo num expungenda sint verba illa Euchologii « Diaconus autem »*, colle altre riferite di sopra al § 5., fu colla nostra anche susseguente approvazione risposto, che *nihil immutaretur de ritu illo, et oblatione Diaconi, quaemadmodum censuit Congregatio tempore Urbani VIII.*

CAPITOLO VI.

Del numero delle Messe nella Chiesa Latina e Greca.

1. Se la difficoltà si restrignesse al numero delle Messe, che da ciaschedun Sacerdote può celebrarsi ogni giorno, o niuna, o poca differenza in questo punto ritroverebbesi fra l'una e l'altra Chiesa. Nel nostro *Trattato delle Feste del Signore* part. 1. § 670. e seg. si è comprovato, che una volta nella Chiesa Occidentale era vigente la disciplina, che in alcune solennità si celebrassero dal Sacerdote più Messe: ma oggidì non si celebrano, che tre Messe nel giorno del santo Natale; e ne' Regni e Dominj della Spagna e del Portogallo per antica consuetudine, approvata anche da noi nella nostra Costituzione 61. nel *Bollario* al tom. 2., si celebrano nel giorno della commemorazione di tutti i fedeli defunti da ogni Sacerdote regolare tre Messe, e due da ogni Sacerdote secolare. E se un Parroco è Parroco di due Parrocchie, ed il popolo d'una d'esse restasse senza Messa nei giorni festivi, non essendovi altro Sacerdote che la possa celebrare, concorrendovi la licenza del Vescovo, che si richiede per vedere, se veramente v'è la predetta necessità, può il Parroco dopo aver celebrata una Messa in una Parrocchia, portarsi all'altra, ed ivi celebrare la seconda, come da noi fu diffusamente comprovato e stabilito nella nostra lettera scritta al Vescovo d'Osca, che è la *terza* nel tom. 2. del nostro *Bollario.* Nel Sinodo Libanese al cap. 13. num. 17. si dà al Patriarca l'autorità nel caso esposto dal Parroco delle due Parrocchie di potergli concedere la licenza di poter celebrare nello stesso giorno festivo più Messe; ma si proibisce ai Sacerdoti il celebrare nel giorno del Natale le tre Messe: *Privilegium autem, quod Presbyteri Latini habent in Natali Domini ter Missas celebrandi, ad nostros Sacerdotes nullatenus extendendum esse decernimus, et statuimus, non quod morem illum Sanctae Romanae Ecclesiae, omnium ecclesiarum matris, et magistrae, condemnemus, absit hoc a nobis, qui filii illius obsequentissimi sumus; sed quia veterem nostrum ritum servari volumus.* Ma ciocchè siasi dello stabilito nel Concilio Libanese, quando mai i Sacerdoti Italo-Greci, o i Sacerdoti Greci abitanti nelle Diocesi dei Latini fossero soliti di celebrare le tre Messe nel giorno di Natale, dovrebbero i Vescovi Latini lasciarli nel loro possesso, nè tampoco dovrebbero negare ai Parrochi Greci la licenza di celebrare due Messe nei giorni festivi, quando si trattasse d'un Parroco, che avesse due Parrocchie, e che i Parrocchiani d'una delle dette Parrocchie fossero per restare senza Messa, se esso, dopo aver celebrata la Messa in una Parrocchia, non si portasse a celebrare la seconda nell'altra.

2. Volendo passare più avanti, ed entrare, come suol dirsi, nelle viscere della proposta questione, è d'uopo il vedere in primo luogo, se ne' Tempj, o Basiliche Latine e Greche vi fosse un solo Altare, in cui si celebrasse la Messa; in secondo luogo, se nell'una e nell'altra Chiesa, Latina e Greca, siavi stata la disciplina, che in quell' Altare in cui un Sacerdote ha celebrata la Messa, in quello stesso giorno non si potesse celebrare da un'altro sacerdote l'altra Messa; in terzo luogo, come le cose oggi si ritrovino, e come debbano esser regolate: dipendendo da tutte queste ispezioni il dare un adeguato giudizio del numero delle Messe.

3. Lo Schelestrate nella part. 1. degli *Atti della Chiesa Orientale* al cap. 2. *de Missa privata in Ecclesia Latina,* francamente risponde, che nelle Basiliche

fabbricate da Costantino in Roma, e per conseguenza nella Chiesa Latina, non v'era ne' Tempj che un solo Altare, in cui si dicesse la Messa, come può vedersi alla pag. 903: *Manifestum est, Romae in una Basilica nonnisi unum sacrificium singulis diebus offerri consuevisse, adeoque nonnisi unum Altare fuisse, ut etiam indicant extructae per Constantinum Romanae Ecclesiae.* E noi pure nel nostro Trattato *de sacrificio Missae* sect. 1. § 17. abbiamo osservato, che Tertulliano, Cipriano, Ireneo e Girolamo, parlando delle Chiese, che erano nel loro tempo, non fanno menzione che d'un Altare. Il Cardinal Bona però *Rer. Liturgicar.* lib. 1. cap. 14. num. 3. appoggiandosi all'autorità di Valfrido al cap. 4. dimostra, che nella Basilica di S. Pietro di Roma v'erano più altari. Chiaro pure è il testimonio di S. Gregorio Magno nel lib. 5. letter. 50. a Palladio: *veniens lator praesentium insinuavit nobis, Fraternitatem vestram ecclesiam construxisse, atque illic tredecim Altaria collocasse, ex quibus quatuor necdum dedicata comperimus remansisse:* parlando ivi il santo degli Altari per l'uso del sacrificio; imperocchè nella lettera scrive al Vescovo, che gli manda alcune reliquie da collocare in essi, e gl'ingiugne l'assegnare gli alimenti a quelli che avrebbero servito agli Altari. Ed il Sala nelle note al detto cap. 14. del Cardinal Bona non lascia di cumulare varie rilevanti prove per dimostrare, essere stati da tempo antico nelle Basiliche di Roma molti Altari, e saviamente riflettendo, non avere il Cardinale Bona ignorate le testimonianze favorevoli all'esistenza d'un solo Altare in ogni Chiesa, conchiude, esservi stata la detta consuetudine in alcune Chiese Latine, e specialmente nell'Africa, ma esser, ciò non ostante, stata uniforme nel restante del Mondo Latino la moltiplicità degli Altari nelle Chiese, come può vedersi dal num. 1. sino al num. 7. Ed in ciò che appartiene al rito di non dire la seconda Messa in quell'Altare in cui nello stesso giorno era stata celebrata un'altra Messa, non può sicuramente dirsi, che fosse in uso in quei luoghi dell'Occidente, ne' quali, come abbiamo detto, nelle Chiese non v'era che un'Altare: imperocchè sebbene il Concilio Antissiodorense tenuto l'anno *578,* come dice il Sirmondo, nel can. 10. proibisse il dire due Messe nello stesso giorno sopra lo stesso Altare, ciò però deve intendersi, non già che un Sacerdote non possa dire la sua Messa sopra lo stesso Altare in quello stesso giorno, in cui un altro Sacerdote v'avrà celebrato, ma che non possa un Sacerdote celebrare la Messa in quel giorno, in cui avrà il Vescovo celebrata la sua nello stesso Altare, come riflettono il Mabillon nella *Prefaz. 1. del secolo terzo Benedettino* observat. 12. num. 77., il Card. Bona nel cit. cap. 14. num. 3. del lib. 1. ed il Sala nel cit. cap. 14. num. 6.

4. Alla disciplina della Chiesa Latina succede l'altra della Chiesa Greca: e rispetto a questa sembra, potersi dir francamente, che nelle Chiese non v'era che un Altare, e che nello stesso Altare non si potevano celebrare due Messe nello stesso giorno. Eusebio nel lib. 10. al cap. 4. descrivendo la gran Basilica di Tiro, dice, che nel mezzo v'era un Altare, e che questo era solo: il che pure si comprova colle testimonianze di S. Atanasio *ad orthodoxos* tom. 1. pag. 945, di Teodoreto al lib. 1. cap. 31., di Palladio nella *Storia Lausiaca* al cap. 6. e del non celebrare la seconda Messa in quell'Altare, in cui nello stesso giorno erasi da un'altro Sacerdote detta la Messa, discorre Dionisio Barsalibeo nell'*esposizione della Messa,* Ciriaco Patriarca appresso S. Gregorio Barebreo nel suo *Direttorio,* l'Assemani nel tom. 2. della *Biblioteca Orientale* pag. 184, e nel tom. 3. part. 1. pag. 248. e parlando di questo Greco sistema, così scrive il Cardinal Bona nel cit. cap. 14. al num. 3.: *Unicum Altare in suis Ecclesiis habent, nec fas esse putant, intra septa eiusdem Templi sacrum eadem die*

iterare. Ideo Patres et Historici Graeci unius tantum Altaris in una Ecclesia mentionem faciunt, cuius unitatis analogiam inde accipi ferunt, quia unus est Christus, una Fides, una Ecclesia, unicum sacrificium.

5. Dopo avere esposta l'antica usanza della Chiesa Latina e della Chiesa Greca in ordine al numero degli Altari, ed al dire la seconda Messa in quello stesso Altare, in cui s'è detta nello stesso giorno un'altra Messa; secondo l'ordine stabilito, è presentemente necessario l'esporre la disciplina oggi vigente sopra l'uno e l'altro de' capi predetti. Parlando della Chiesa Occidentale, ognuno già sa, che nei Tempj si ritrovano più Altari, e che si dice la seconda, la terza ed altre Messe sopra quello stesso Altare, in cui nello stesso giorno si è celebrata la prima, e che solamente, avendo il Vescovo celebrata la Messa in un Altare, si chiede la di lui licenza, per potere in esso celebrare altre Messe nella stessa mattina, ed esservi nelle Chiese Patriarcali di Roma gli Altari detti Papali, ne' quali non può verun altro, benchè Cardinale, o Vescovo, in qualsivoglia altro giorno, ancorchè il Papa in esso non avesse celebrato, celebrare, senza la Pontificia licenza, che si spedisce, non in voce, ma in carta e con un Breve Apostolico, come anche da noi fu osservato nell'Appendice al tom. 3. del nostro *Bollario* num. 3. § 3.

6. Considerando la Chiesa dei Greci, che è in Roma, dedicata a Dio in onore di S. Atanasio, potrebbe taluno facilmente indursi a credere, che oggidì nelle Chiese Greche vi siano più Altari, come nelle Chiese Latine, essendo nella predetta più Altari. Ma Leone Allazio nella lettera seconda a Giovanni Morino *de Templis Graecorum recentioribus* al num. 2. saviamente osservò, che la Chiesa di S. Atanasio è stata fabbricata per comodo, e per uso degli Alunni del Collegio Greco, che è annesso ad essa, e che nella Chiesa di S. Atanasio di Roma non vi è di Greco, che la separazione dell'Altar maggiore dagli altri Altari ed il circondario, e chiusura intorno ad esso, che si chiama *Bema.* Per altro noi abbiamo la forma delle Chiese Greche fatta delineare dal Du Cange nella *Costantinopoli cristiana,* dal Beveregio nelle *note alle pandette de' Canoni,* tre forme da Leone Allazio nel suo Libro *de Templis Graecorum*, due delle quali benchè siano forme delle Chiese recenti, in esse però non si vede, che un Altare. Tre forme pure delle Chiese Greche si vedono fatte delineare dal Goar nell'*Eucologio de' Greci,* ed in due non si vede, che un Altare: e benchè nella terza si veda il secondo Altare, osserva però il Goar, e dopo esso lo Schelestrate ne' suoi *Atti della Chiesa Orientale* al cap. 1. *de Missis privatis in Ecclesia Graeca* pag. 887 ritrovarsi eretto il secondo Altare per comodo de' Sacerdoti Latini, che vogliono dire la Messa nella Chiesa Greca, restando un altare pel rito Greco, e l'altro pel rito Latino, con questo di più, che il Sacerdote Greco non celebra la Messa in quell'ora, in cui si celebra la sua dal Sacerdote Latino, e che in quel giorno, in cui il Sacerdote Latino ha nella Chiesa celebrata la Messa, non si celebra nella stessa Chiesa la Messa dal Sacerdote Greco: ***Non quidem,*** come dice il Goar, ***in Latini ritus contemptum, vel odium, ut quidam temerario suspicantur, sed ne eadem die intra Templi eiusdem septa sacrificium iterare, quod nefas videtur, Graecus praesumat.***

7. Il detto del Goar somministra fondamento per poter asserire, che ancora oggidì nella Chiesa Orientale è vigente il rito, che in quell'Altare in cui da un Sacerdote è stata celebrata la Messa, non si celebri nello stesso giorno da un altro Sacerdote l'altra Messa: imperocchè, se in quella chiesa, in cui sono due Altari non si può dire la seconda Messa nello stesso giorno, in cui il Sacerdote ha celebrata la Messa in uno degli Altari; molto meno potrà dirsi

la seconda Messa in quell'Altare, in cui nello stesso giorno un'altra Messa è già stata celebrata da un altro Sacerdote. Ma non mancano prove più individue del detto assunto, come pure del sistema della Sede Apostolica, che in quei paesi Orientali, ne' quali è vigente l'uso che in quell'Altare, in cui un Sacerdote ha celebrato, non si celebri da un altro Sacerdote l'altra Messa, esso si mantenga.

8. Eutimio Arcivescovo di Tiro e Sidone ricorse alla Congregazione de Propaganda Fide nel Pontificato della felice memoria di Clemente XI e fra le altre cose propose il dubbio, se fosse lecito il dire più Messe il giorno in un Altare medesimo: e benchè gli fosse risposto, che nulla innovasse, scorgendosi, che era disposto a farlo, come può vedersi nella risoluzione dei *6 di Febbrajo 1716*, esso nulla di meno nell' *anno 1718* supplicò per la risoluzione d'alcuni articoli, fra quali il primo era il seguente: *An unus Sacerdos post alium possit celebrare Missam super idem Altare in eodem die:* al che sotto il giorno 1 e 9 di Giugno dell'anno predetto 1718 fu risposto relativamente all'altra risoluzione del 1716, *nihil esse innovandum, sed monendum oratorem, et hortandum, ut servet et custodiat ritus et caeremonias, quas communiter in praxi servat de praesenti Ecclesia Graeca.* Fu dato avviso di tutte queste risoluzioni ai Superiori delle Missioni di Terra santa, di Damasco, di Tripoli, e di Sidone, ed essendo stato eletto Cirillo in Patriarca Antiocheno de' Greci, fu d'ordine del Pontefice Benedetto XIII di santa memoria sotto il giorno 8 di Luglio del 1729 incaricato ad esso il vegliare per l'esecuzione di quanto era stato risoluto, ed in oltre il non permettere, che fosse fatta veruna mutazione ne' Riti Orientali senza l'oracolo della Santa Sede, e perchè l'Arcivescovo Eutimio aveva denunziato nell'anno 1722 e 1723 alcune proposizioni, che da alcuni si spacciavano nelle parti d'Oriente, fra le quali la quarta era la seguente: *Quod credunt, illicitum esse in uno eodemque die plures Missas ad idem Altare celebrari, hac falsa ducti ratione, quod ipsum Altare, Calix, Casula, aliaque sacra indumenta, pro priori Missa adhibita, ieiunia frangunt;* a questa petizione fu risposto come segue: *Iam provisum per Instructionem supradictam sacrae Congregationis sub die 6 Februarij 1716 et Cyrillus in Patriarcham electus curet, ut Episcopi alia Altaria in loco apto erigi faciant, vel ut Sacerdotes concelebrent in uno Altari iuxta morem, detque operam, ut tollatur falsa credulitas, quod non possit quis uti, sine fractione ieiunii, sacris indumentis, ac suppellectilibus, quibus usus est alius sacerdos eadem die.*

9. Altri decreti consimili furono fatti nel Pontificato di Clemente XII nel *1732*, e non essendo, come si può credere, nè questi, nè quelli giunti alla notizia del Patriarca Cirillo, ed avendo esso in un suo Sinodo tenuto nel Monte Libano l'anno *1736* fatte alcune risoluzioni discordanti dal sistema ad esso prefisso, ciò diede a noi l'occasione di scrivere al Patriarca Antiocheno de' Greci Melchiti, ed ai vescovi Cattolici ad esso sottoposti, la nostra già citata lettera *Demandatam*, che è l'*87*, nel nostro *Bollario* al tom. 1. nella quale dopo aver prese le opportune provvidenze pel mantenimento della Greca disciplina in alcuni punti mutata dal Patriarca Cirillo in ciò che risguarda la celebrazione di più Messe sopra lo stesso Altare, rispondemmo, come può vedersi nel § 8., che, essendo precetto e consuetudine della Chiesa Greca, che nello stesso giorno nello stesso altare non si celebri più d'una Messa, così si faccia in avvenire, ma col notificare al popolo, non esser vero, che, servendosi il Sacerdote dell'Altare, e de' sacri indumenti, de' quali nello stesso giorno un altro Sacerdote, celebrando la Messa, si era prevaluto, ciò rompa il digiuno: *Veteres*

Ecclesiae Graecae rubricas omnino servari, earumque executionem Sacerdotibus inculcari mandamus, eliminata tamen ab opinione vulgi inepta credulitate, qua nonnulli arbitrari dicuntur, sacerdotem utentem indumentis, et supellectilibus, quibus alius Sacerdos eodem die usus est, ieiunii observantiam infringere.

10. Si è detto, esser sistema della Sede apostolica il mantenere il rito di cui si tratta, in que' paesi Orientali, ne' quali è vigente; volendo con ciò additare, che, se mai in qualche regione fosse stato il detto rito abbandonato, non dovrebbe poi esser permesso il volerlo rimettere in piedi. Ciò si desume dal Sinodo Libanese tenuto l'anno 1736 e confermato dalla Sede apostolica, nel di cui cap. 13. si leggono le seguenti parole sotto il num. 17.: *Quod autem plures Missae a diversis Sacerdotibus in una die sive super eodem Altari, sive super diversis Altaribus dicantur, indifferenter permittimus, introductam ab aliquot saeculis hanc apud nostros consuetudinem approbantes: etsi enim alii Orientales in more habeant, et nostri etiam olim habuerint, semel tantum in uno eodemque die, et super uno eodemque altari celebrandi etc., propter populi tamen multitudinem, et Ecclesiarum defectum, vel angustiam, plures Missae tum in eadem Ecclesia, tum super eodem altari permittendae fuerunt.* Ciò pure si raccoglie dalla nostra Costituzione *Etsi Pastoralis*, la 57. *Bullarii* tom. 1. § 6. num. 8. et 9. in cui si dice, che volendo gl' Italo-Greci mantenere nelle loro Chiese Parrocchiali l'antico rito d'una sola Messa in ogni giorno, ciò loro non è vietato, ma che avendo i Sacerdoti Greci ed Albanesi pregato, che nelle loro Chiese si potessero celebrare più Messe ogni giorno, davasi volentieri ad essi la richiesta licenza, cioè d'eriggere nelle loro Chiese parrocchiali, e non parrocchiali, oltre l'Altare maggiore, altri Altari, ne' quali i Sacerdoti Latini e Greci ogni giorno potessero celebrare le Messe, ma ciascheduno nel proprio rito.

11. Ben conosciamo, potersi da ciò che abbiamo poc'anzi esposto, formare contra di noi un argomento: imperocchè, essendo stato detto da noi, e provato, doversi mantenere nelle regioni Orientali, e ne' paesi, in cui vi sono popolazioni Greche, l'usanza, che in quell'Altare, in cui è stata celebrata una Messa, in quel giorno non si celebri altra Messa, quando questa disciplina non sia stata tolta di mezzo da qualche legitima posteriore consuetudine, e non esservi per lo più ne' Tempj che un solo Altare, ciò dimostra, o non esservi nelle dette regioni le Messe private, o esser esse in numero assai scarso, ed assai inferiore al numero delle Messe basse, che sono nella Chiesa Latina: ma, non ostante l'opposizione, non manca la risposta, ed è, non essere la Sede Apostolica contraria all'erezione di più Altari nelle Chiese Greche, quando le se ne faccia l'istanza, il che leva affatto di mezzo l'inconveniente, o per meglio dire la gran difficoltà della moltiplicazione delle Messe private, conforme si deduce non meno dalla citata Costituzione per gl'Italo-Greci, che dall'altra nostra pe' Greci Melchiti, che incomincia *Demandatam*, ed è l'87. al § 9. nel nostro *Bollario* al tom. 1., ed in oltre avere i Greci, oltre le Chiese, le Paraclesie, che sono una specie d' Oratorio, in cui vi è l' Altare, ed in cui si celebra una Messa al giorno. Di queste si è discorso da noi nel nostro *Trattato del sacrificio della Messa,* sect. 1. § 17. Delle Paraclesie discorre diffusamente Leone Allazio nella sua lettera a Giovanni Morino *de' Templj de' Greci recenti,* ove racconta, esservi alcune Paraclesie contigue alle Chiese, non essendovi fra le Chiese, e le Paraclesie, che il muro divisorio, potendosi andare dalla Chiesa alla Paraclesia per mezzo d'una porta posta nel muro della Chiesa, quando la Paraclesia non abbia una porta a parte nella strada, esservi poi alcune Paraclesie separate, e lontane dalle Chiese, ciascheduna delle quali ha la sua porta particolare. Discorre anche il

Goar delle Paraclesie; e lo Schelestrate nel luogo citato al tom. 1. pag. 896 dopo aver fatto menzione delle Chiese e Paraclesie, così conchiude al nostro proposito: *Ex quibus omnibus manifestum fit, apud Graecos etiam in hunc usque diem Missas in usu esse, quae non multum differunt a nostris privatis.*

12. Resterebbe il discorrere di que' giorni, ne' quali non si celebra dai Greci la Messa: ma di ciò caderà più in acconcio il trattare, quando discorreremo della Messa de' Presantificati.

CAPITOLO VII.

Della Messa che si celebra dai Sacerdoti col Vescovo, o con altro Sacerdote celebrante: e delle altre Messe che si celebrano da ciascheduno Sacerdote separatamente l'uno dall'altro.

1. Il Lupo nell'Appendice al Sinodo Calcedonense nel tom. 1. *sopra i Concilj Generali e Provinciali* della prima stampa alla pag. 994. glossando le parole di Bassiano: *Mecum Missas celebrabat, mecum communicabat,* così scrive: *Ostendunt vetustum et Graecae et Latinae Ecclesiae morem, iuxta quem Episcopo, aut Presbytero solemnem Missam celebranti, omnes praesentes Episcopi aut Presbyteri concelebrabant, ac per eius manus de communi sacrificio participabant.* Porta il Lupo i monumenti che comprovano questo suo detto, e si possono ancora vedere il Cardinal Bona al lib. 1. cap. 18. num. 9. *Rerum Liturgicarum*, il Padre Sala nel tom. 2. *delle Addizioni al detto Cardinal Bona*, pag. 23 e seg., il fu Giorgi nostro Cappellano Segreto nel tom. 2. della *Liturgia Pontificia,* pag. 1. e seg. e nel tom. 3. pag. pure 1 ed altre seguenti, ed il moderno Catalano nel tom. 1. *sopra i Concilj,* pag. 123 al num. 5.

2. Noi qui unicamente ci prevaleremo del Canone decimo ottavo del Concilio Niceno; sì perchè prova l'assunto; sì perchè ci dà di passaggio l'occasione di fare un'opportuna e corta digressione. Le parole del Canone sono le seguenti: *Pervenit ad sanctum magnumque Concilium, quod in quibusdam locis et Civitatibus, Presbyteris gratiam sacrae Communionis Diaconi porrigant, quod nec regula, nec consuetudo tradidit, ut ab his, qui potestatem non habent offerendi, illi qui offerunt, Christi Corpus accipiant etc. Per ordinem ergo post Presbyteros gratiam sacrae Communionis accipiant, aut Episcopo eis, aut Presbytero porrigente etc. Si quis autem etiam post has definitiones obedire noluerit, a ministerio cessare debebit.* Prescrive questo Canone che dal Vescovo, o dal Sacerdote, che celebra solennemente la Messa, si dia la Comunione ai Preti, e che questi non la debbano ricevere dai Diaconi, ma che, dopo i Preti, essi pure la debbano ricevere dal Vescovo, o dal detto Sacerdote: il che comprova la concelebrazione della Messa del Vescovo con gli altri Sacerdoti; come anche ben riflette il Morino *de sacris ordinationibus* part. 3. exercit. 8. cap. 1. num. 10. e dopo di lui prosegue il Catalano nel luogo citato al num. 6.: *Fingi enim non potest, qua ratione haec audacia Diaconis contigerit, nisi ponantur plures Diaconi et Presbyteri Missas simul cum Episcopo celebrantes.*

3. Ci somministra pure il Canone l'occasione d'una breve, ma opportuna digressione. Continuando i Diaconi nella loro vana pretensione di maggioranza e precedenza sopra i Sacerdoti, atterrata non meno dal Canone Niceno, che da tante altre apostoliche Costituzioni, era stato inserito in alcuni Eucologj, che nella sacra liturgia il Sacerdote dicesse al Diacono le seguenti parole: *Spi-*

ritus sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi: parole che sembrano più proprie da dirsi dal Diacono al Sacerdote, che dal Sacerdote al Diacono, essendo il Sacerdote quello, nelle mani del quale si fa la transustanziazione del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo, ed essendo conveniente che i ministri preghino Dio, acciò gli assista colla sua Divina onnipotenza.

4. L'Arcudio nel lib. 3. cap. 36. al § *Ob eamque causam,* dopo aver ponderata la liturgia di S. Giacomo, dice, doversi correggere l'Eucologio, e non doversi dire le accennate parole dal Prete al Diacono, ma dal Diacono al Prete. Il Goar sopra la liturgia di S. Gio. Grisostomo num. 113. sostiene, esser questo puro sbaglio degli scrittori, o degli stampatori: *Non enim Diaconus, sed Sacerdos attrectaturus sacra, preces aliorum et vota sibi conciliare debet. Sacerdos idcirco indignitatis suae conscius, aliorum auxilio indigentem se Diacono profitetur, si eum ad orationem pro se faciendam excitat.* Per lo che, essendosi nella Congregazione tenuta ai 5 di Settembre del 1745 sopra la correzione de' libri Ecclesiastici Orientali, proposto ed esaminato il punto, se le accennate parole dovessero dirsi dal Diacono al Sacerdote, o pure dal Sacerdote al Diacono, fu colla nostra susseguente approvazione risoluto: *Corrigendum esse Euchologium iuxta antiquos Codices:* e che però le parole in avvenire dovessero dirsi dal Diacono al Sacerdote, e non dal Sacerdote al Diacono.

5. Ma, ritornando alla Messa che si celebra dai Sacerdoti unitamente o col Vescovo, o col Sacerdote, che fa la funzione della Messa solenne, si può dire essere stato questo sacro rito in uso nella Chiesa Latina, come si comprova da diversi Rituali della Chiesa Gallicana, ne' quali vi è il seguente titolo: *De diversis Sacerdotibus super unam oblatam celebrantibus.* Si può anche dire, essere stato in uso nella Chiesa Romana, leggendosi, che i santi Leone I, Gregorio Magno e Niccolò ammisero più volte a celebrar seco i legati delle Chiese, come ben osservano il Marino *de sacris ordinationibus* part. 3. exercit. 8., lo Schelestrate *negli atti della Chiesa Orientale contra i Luterani* pag. 899 tom. 1. e che durò sino al secolo decimo terzo, scrivendo Innocenzo III al lib. 4. cap. 25. quanto segue: *Consueverunt Presbyteri Cardinales Romanum circumstare Pontificem, et cum eo pariter celebrare; cumque consummatum est sacrificium, de manu eius communionem recipere, significantes Apostolos, qui cum Domino pariter discumbentes, sacram de manu eius Eucharistiam acceperunt. Et in eo, quod ipsi concelebrant, ostendunt, Apostolos tunc a Domino ritum huius sacrificii didicisse.* Nell'appendice del primo Ordine Romano nel Codice di S. Gallo, memorato dal Giorgi nel luogo citato alla pag. 7 num. 5. questo solenne rito della concelebrazione è ristretto ai giorni festivi di Pasqua, di Pentecoste, di S. Pietro, e della Natività del Signore; ma esso cessò verso il secolo decimo quarto, essendo partiti i sommi Pontefici da Roma, e passati in Avignone, come si raccoglie da Guglielmo Durando, che visse nel 1333, ne' suoi Commentarj *sopra il lib. 4. delle sentenze* dist. 13. quaest. 3.: *De Presbyteris Cardinalibus concelebrantibus cum Papa: et ideo ea consuetudo abolita est, sicut nobis constat, qui in Curia Romana longo tempore stetimus, et adhuc ibidem sumus, et Missis summorum Pontificum interfuimus, in quibus illa consuetudo nunquam fuit observata.* Ed oggidì non si ritrova nella Chiesa Occidentale altro esempio di questa concelebrazione, se non nell'Ordinazione de' Sacerdoti, che si fa dal Vescovo, e nella consecrazione de' Vescovi, che si fa dal Vescovo con altri due Vescovi assistenti; qual rito benchè oggi sia comune nella Chiesa Occidentale, nel tempo però di S. Tommaso d'Aquino non era vigente, che in alcune

Chiese, dalle quali poi si sarà dilatato alle altre: *Sacerdos cum ordinatur, constituitur in gradu eorum, qui a Domino acceperunt potestatem consecrandi in Coena: et ideo secundum consuetudinem quarumdam Ecclesiarum, sicut Apostoli Christo coenanti concoenarunt, ita novi ordinati Episcopo concelebrant,* sono parole del santo Dottore nella 3. part. quaest. 81. art. 2. che si ritrovano ancora *nel lib. 4. delle sentenze* dist. 13. quaest. 1. art. 2. *Ad secundam quaestionem.*

6. E circa la Chiesa Orientale, descrivendosi e rappresentandosi nelle Costituzioni dette apostoliche al lib. 8. il Vescovo che celebra circondato dai Sacerdoti, che unitamente con lui offrono, e comunicano, e nell'ottavo canone fra quelli detti Apostolici, imponendosi la pena contro i Preti ed i Diaconi, che non erano partecipi dell'oblazione fatta, da ciò si deduce, che non solo nella Chiesa Latina, ma anche nella Greca v'era la disciplina della concelebrazione: *Solemne hoc fuit in utraque Ecclesia Graeca et Latina, ut unum et idem sacrificium a pluribus interdum Sacerdotibus celebraretur; Episcopo enim, sive Presbytero celebrante, reliqui quot aderant Episcopi, seu Presbyteri, simul celebrabant, eiusdemque sacrificij participes erant.* Così scrive il Cardinal Bona *Rer. Liturg.* lib. 1. cap. 18. num. 9. Dal Sinodo Libanese tenuto l'anno 1736 al cap. 13. *de sacrosancto Missae sacrificio* num. 18. si raccolgono varie cose: La prima, che l'antico costume della loro Chiesa era, che i sacerdoti celebrassero unitamente col Vescovo la Messa: *Quia antiqua apud nos consuetudo obtinet, ut plures simul sacerdotes Missam celebrent, vel secum ipsi, vel una cum episcopo, aut Reverendissimo Domino Patriarcha, aut vice versa, hic autem mos apud Latinos etiam viget, cum Diaconus in Presbyterum, aut Presbyter in Episcopum consecratur.* La seconda, che celebrandosi la Messa nel detto modo, debbano i Sacerdoti essere vestiti coi paramenti sacri, debbano recitarla tutta intiera e profferire le parole della Consecrazione, procurando di profferirle in tal modo, che uno non prevenga l'altro, ma, quanto è possibile, che da tutti siano profferite nello stesso tempo: *Praecipimus et iniungimus, ut, quando plures Sacerdotes simul Eucharistiam consecrare, et integram Missam conficere volunt, paramentis sacris ornati sint, totam liturgiam sive elata, sive submissa voce, prout in rubrica praescribitur, dicant, nihil penitus omittentes, verba consecratoria morose, distincte, et attente proferant, ita ut alter alterum non praeveniat.* La terza, che questa concelebrazione non si faccia, che nelle Feste più solenni, o nell'esequie presente il cadavere, o pure nel dì anniversario della morte: *Id tamen non passim ab illis fieri permittimus, sed in solemnioribus tantum festis, vel in exequiis defunctorum cadavere praesente, aut in anniversariis eorum.* Nella nostra Costituzione che incomincia *Demandatam* e che è l'87. nel nostro *Bollario* al tom. 1. sopra i Riti de' Greci Melchiti al § 9. si preserva la consuetudine della concelebrazione in que' luoghi, ne' quali è vigente, e si adottano tutte le condizioni prescritte nel citato Sinodo Libanese: *Licet pluribus sacerdotibus, ubi huiusmodi consuetudo viget super eodem Altari una cum Episcopo, vel alio Sacerdote sacrificium peragente, concelebrare, ita tamen, ut sacris vestibus more celebrantium induti, unus quisque totam liturgiam integre recitet, et verba consecrationis proferat perinde, ac si sacrosanctum sacrificium singillatim conficerent.* E quando mai si opponesse, che i Sacerdoti concelebranti giusta la disciplina antica appresso i Latini ed i Greci, non recitavano tutta la liturgia, che si recitava dal Sacerdote, che faceva la solenne funzione, e che solo recitava le parole del sacro Canone, come pretende di comprovare il Giorgi nel cit. tom. 3. cap. 1 num. 15., non mancano le convenienti risposte: sì perchè lo stesso Giorgi nel num. 14. precedente ammette, che, celebrando i Cardinali col Papa, profferivano

e recitavano tutto: sì perchè il Boquillot nella *Storia della Liturgia* al lib. 2. cap. 1. pag. 298 sostiene, che i concelebranti recitavano tutto ciò, che dal Vescovo, o dal Sacerdote, che faceva la solenne funzione, si recitava: e finalmente perchè i Sacerdoti concelebranti oggidì nella Chiesa Greca ricevono la limosina, e sono obbligati ad applicare il frutto che possono applicare a chi gliel'ha data, dovendo celebrare la Messa secondo la di lui intenzione; il che certamente non eseguirebbe, se, celebrando, non fossero vestiti cogli abiti sacri, e non celebrassero tutta la Messa: per lo che avendo il Patriarca de'Maroniti fra i quesiti proposti al sommo Pontefice Gregorio XIII per adattarsi alle di lui risposte nel Sinodo ch'era per fare, proposto nel § 3. sopra l'Eucaristia il seguente: *Apud nos mos obtinet, quod, uno Sacerdote celebrante Missam, quotquot alii praesentes sunt Presbyteri, habitu tamen dicentium Missam carentes, neque etiam consecrantes (communicantes tamen). omni onere, atque obligatione tam pro vivis, quam pro defunctis, eleemosynisque eam ob causam acceptis Missam celebrandi, absoluti, et satisfecisse censeantur*, la risposta fu la seguente: *Non satisfaciunt eleemosynis pro Missis collatis, nisi qui singillatim Missam celebrant, et consecrant:* come può vedersi nell'Opera più volte citata di Tommaso a Iesu alla pag. 486. Della concelebrazione nella Chiesa Occidentale ne' tempi antichi, e ne' nostri ne' casi poc'anzi accennati, e della concelebrazione nella Chiesa Greca, ed obbligo, che i Sacerdoti concelebranti recitino tutta la Messa, e pronunzino le parole della consecrazione, prescindendo anche dal prendere la limosina, si è da noi diffusamente discorso nel nostro Trattato *de sacrificio Missae* sect. 2. § 136 e seg. La funzione della concelebrazione si è veduta molte volte in Roma nella Chiesa de' Greci nella festa di S. Atanasio, pel di cui onore è dedicata a Dio la Chiesa.

7. Succede il parlare della Messa privata. Nel nostro trattato *de sacrificio Missae* sect. 1. num. 347. e seg. si è esposto in quanti sensi si prende la parola Messa privata; ed aver il Concilio di Trento alla sess. 22. *de sacrificio Missae* al can. 8. condannato coll'anatema chiunque dice, esser illecite le Messe, nelle quali il solo Sacerdote riceve l'Eucaristia, e doversi abrogare. Intanto noi diremo che sotto nome di Messe private intendiamo quelle che si celebrano da un solo Sacerdote senza la concelebrazione d'altri Sacerdoti, e diremo, esser state queste sempre in uso nella Chiesa Latina, e nella Chiesa Greca, e non esservi stata, nè esservi fra l'una e l'altra Chiesa per questo capo veruna differenza.

8. Facile è il persuadere, che nel tempo delle persecuzioni dai Romani Pontefici si celebrasse la Messa privata nelle Grotte, ne' Cimiterj, nelle Case de'Fedeli, senza la solennità, o sia l'assistenza de' Sacerdoti concelebranti. Non mancano tampoco le prove della celebrazione della Messa privata ne'tempi più felici della Chiesa, che incominciarono da Costantino Magno, sotto il regime del quale furono edificate tante Chiese. Paulino nella vita di S. Ambrogio racconta, che, mentre questi era in Roma, risanò miracolosamente una donna paralitica, che lo venne a ritrovare nell'occasione ch'era andato a celebrare la Messa in una casa privata nella regione transtiberina: Ed Uranio Prete nella Vita di S. Paulino al cap. 2. attesta, che, prima di morire, si fece celebrare la Messa avanti il suo letto. E nel cap. 8. del lib. 22. *de Civitate Dei* S. Agostino espone, che, essendo vessata la casa di Esperio Tribunizio dagli spiriti diabolici, invitato un sacerdote de' suoi nel tempo della sua assenza a portarsi alla di lui casa, in essa celebrò la Messa, e la casa restò libera dai spiriti maligni. Ed in ciò che risguarda la Chiesa Orientale, fra gli altri documenti favorevoli alla

Messa privata, deve annoverarsi il Canone 31. del Concilio Trullano conceputo colle seguenti parole: *Clericos, qui in Oratoriis, quae sunt intra domos, sacra faciunt, vel baptizant, hoc illius loci Episcopi licentia facere debere decernimus:* sopra il qual canone così scrive Teodoro Balsamone: *Lege quartam Novellam Imperatoris Leonis sapientis, quae sic habet post prooemium: statuimus ergo, non solum uniuscuiusque Catholicae Sacerdotes, sed etiam Sacerdotes uniuscuiusque domus, habere potestatem in omnibus domibus celebrandi, et Mysteria peragendi, quoscumque adsciscere voluerit, qui unicuique domui praeest.*

9. Sono noti gli sforzi dell' empio Lutero contro la Messa privata, de'quali diffusamente ragiona il Cochleo all'anno di Cristo 1521. Stampò Lutero nel 1534 un libro in lingua tedesca, ove dice, aver disputato col demonio sopra la Messa privata, ed essere stato convinto, che, avendola celebrata quindici anni, aveva in tutto il detto tempo commessa un'idolatria. Ma in ciò che risguarda il nostro assunto, dee bastare il dire, che avendo i Luterani mandata a Geremia Patriarca di Costantinopoli, la loro confessione Augustana, in cui restano abolite le Messe private, pel motivo che i seguaci de' Romani Pontefici non le celebrano che per guadagno, non rispose il Patriarca Geremia, che ancor esso aboliva le Messe private, ma bensì che disapprovava quelle Messe che si celebravano per guadagno: *Unam item liturgiam vos celebrare non ritu Romanae Ecclesiae plures scribitis. Si qui igitur sunt, qui ad quaestum et lucrum tantum referant Mysterium, illi turpiter, et improbe faciunt, quod certum et confessum esse, et nos, et veritas ipsa testatur:* come ben riflette lo Schelestrate negli *Atti della Chiesa Orientale* contro i Luterani cap. 1. *de Missis privatis in Ecclesia Graeca* al fin.: *En quid respondeat ad Lutheranos Hieremias Patriarcha Constantinopolitanus, qui tantum abest, ut Missas privatas abrogandas duceret, ut ne verbum quidem de iis faciat, quod sciret earum usum apud Graecos nunquam fuisse improbatum, quin immo invaluisse.*

CAPITOLO VIII.

Della Messa de' Presantificati.

1. Della messa de' Presantificati, e della differenza fra essa e la Messa secca, si è da noi diffusamente discorso nel nostro Trattato *delle Feste del Signore* alla part. 1. § 331. e molti seguenti; e molte cose della Messa de'Presantificati tanto nella Chiesa Orientale, quanto nella Chiesa Occidentale, si possono vedere eruditamente raccolte dal Lupo *sopra il Canone 52. Trullano,* tom. 2. della prima edizione pag. 951., dal Tomassino nel suo Trattato *de'Digiuni Ecclesiastici* part. 2. cap. 23., dal Mabillon nel *Commentario previo sopra l'ordine Romano al* § 11. tom. 2. del *Museo Italico* pag. 74, dal Catalano nel tom. 2. sopra i Concilj *nei Commenti al Can. 52. Trullano:* nè deve in veruna maniera tralasciarsi di dire, che il celebre Leone Allazio fra le altre sue insigni opere ha composto e dato alle stampe un erudito Trattato *de Missa Praesanctificatorum.* Noi qui non vogliamo ridire il già detto da noi medesimi nel sopraddetto Trattato *delle Feste del Signore*, nè vogliamo ora fare un compendio delle altre cose, che si ritrovano nei citati autori, ma semplicemente vogliamo esporre quanto è d'uopo che si sappia dai Vescovi Latini, che hanno nelle loro Diocesi popolazioni Greche rispetto alla Messa de' Presantificati.

2. La Messa de'Presantificati è quella che si celebra, consumando l'Ostia consecrata e non consumata nel giorno precedente; non già perchè in quel giorno il Sacerdote nella Messa non consacri, e non consumi, consecrando e consumando l'Ostia, ma perchè ne consacra un'altra, che esso non consuma. I Greci ne' giorni di digiuno della Quaresima non celebrano che la Messa de' Presantificati, eccettuato il Sabbato e la Domenica, e la festa della santissima Annunziazione, se cade in Quaresima, giusta il loro Canone Trullano il 52. concepito colle seguenti parole: *In omnibus sanctae Quadragesimae ieiunii diebus, praeterquam Sabbato, et Dominica, et sancto Annunciationis die, fiat sacrum Praesanctificatorum ministerium*, sopra il qual Canone così scrive Balsamone: *Praesanctificatorum liturgiam non intelligimus sacrificium incruentum, sed adductionem, seu oblationem sacrificii iam antea peracti, et oblati.* Di questo rito Greco parla Monsignor Sarnelli nelle sue *lettere Ecclesiastiche* al tom. 10. lettera 22. Nella Chiesa di Milano vi è stato il costume di non celebrare la Messa nei Venerdì di Quaresima: *Mediolani mos erat Veneris Quadragesimae diebus a Missarum celebratione abstinere:* sono parole di Giuseppe Visconti nel suo lib. 3. *de antiquis Missae ritibus* al cap. 13., e negli Atti della Chiesa di Milano part. 2. decret. 20. del Sinodo Diocesano terzo pag. 350 della stampa di Milano del 1599 si restringe questo rito a quei sacerdoti che osservano il rito Ambrosiano: *Ut Ecclesiae Ambrosianae ritus ab universis et singulis eiusdem Ecclesiae sacerdotibus retineatur et conservetur, ne sacerdos ullus, qui ritu Ambrosiano Missae sacrum facere debet, id per Quadragesimam sextis feriis, ne in regularium quidem Ecclesiis faciat, etiam vel funeris, vel exequiarum, vel alterius cuiusvis rei oblata causa. Qui vero sacerdotes, quamvis Ambrosianae Ecclesiae aliquo modo addicti, ritu tamen Romano sacrum facere solent, in Ecclesiis, ubi Romano fit, iis interdictum ne sit.* Noi qui non vogliamo entrar nell'erudita controversia, se anche una volta i Latini celebrassero in tutta la Quaresima, eccettuati i giorni assegnati, la Messa de' Presantificati. Il Lupo nel luogo citato alla pag. 953 riferisce colla solita diligenza i detti degli Autori orientali, che in ciò non sono nemmeno concordi fra di loro. Diremo bensì, non celebrarsi nella Chiesa Occidentale la Messa de' Presantificati, che nel Venerdì della settimana maggiore di Quaresima, e non celebrarsi la Messa nel Sabbato Santo, appartenendo la Messa, che in quel giorno si celebra, alla solennità della Domenica, leggendosi nella Colletta: *Deus qui hanc sacratissimam noctem gloria Dominicae resurrectionis illustras:* nella Prefazione: *in hac potissimum nocte:* ed altrove: *Communicantes, et noctem sacratissimam celebrantes.* Celebre è la lettera del Santo Pontefice Innocenzo I a Decenzio Vescovo di Gubbio al cap. 4. *Feria sexta propter Passionem Domini ieiunamus. Sabbatum praetermittere non debemus, quod inter tristitiam et laetitiam temporis illius videtur inclusum. Nam utique constat, Apostolos biduo isto et in moerore fuisse, et propter metum Iudaeorum se occuluisse. Quod utique non est dubium, intantum eos ieiunasse biduo memorato, ut traditio Ecclesiae habeat, isto biduo Sacramenta penitus non celebrari. Quae utique forma per singulas tenenda est hebdomadas, propter id quod commemoratio diei illius semper est observanda.* Dell'intelligenza di questa lettera d'Innocenzo si è da noi discorso nel nostro Trattato *delle Feste del Signore* part. 1. num. 334. ove anche al num. 341. si è dimostrato, che nel Sabbato Santo non celebravasi la Messa de' Presantificati, e che stando i Fedeli nella Chiesa fino alla mezza notte, assistevano alla Messa, che in quell'ora si celebrava, e che finalmente anticipata la celebrazione della Messa verso il mezzogiorno dello stesso Sabbato Santo,

si dice bensì la Messa in quell'ora, ma si ritengono le Orazioni della Messa appartenenti alla risurrezione di Cristo, che è quella, che, secondo il rito antico, sarebbesi celebrata nella mezza notte. Vedasi il Berti nel tom. 7. della sua Teologia lib. 33. cap. 22. § 3. ove dopo molte altre ragioni così conchiude: *Quare; cum Missa Sabbati, quae agebatur in nocte, fiat ante meridiem, more ob ieiunantium debilitatem inducto, consequitur, Missam Praesanctificatorum ex traditione vetustissima celebrari solum die Parasceves.*

3. Ma, ritornando ai Greci, il Sacerdote appo loro celebrando la Messa in quei giorni di sopra indicati, prende il pane, e lo divide in tante particelle, quanti sono i giorni susseguenti, ne' quali si celebra la Messa de' Presantificati. Consacra il pane con cui si comunica, e le altre particelle, quali si conservano nel ciborio. Nei giorni poi susseguenti, celebrando il Sacerdote la Messa de' Presantificati, si porta dal Diacono con solennità sopra la testa la Pisside, in cui sono le Particole consecrate nella Domenica, ed il detto Sacerdote tiene in mano il calice pieno di vino mischiato coll'acqua, benedetto, e non consecrato ed arrivato all'Altare, dopo aver recitata una semplice orazione, in cui domanda d' esser fatto degno de' sacri misterj, mette il pane nel vino, e comunica se stesso, e gli astanti, se v'è fra di loro chi voglia comunicarsi. Così la funzione viene descritta dal Catalano nel luogo citato al num. 5. e prima di lui così era stata descritta da Leone Allazio ne' Prolegomeni a Gabriele Naudeo *de Missa Praesanctificatorum* pag. 1531 num. 1.: *Quilibet Sacerdos venturae hebdomadis dies, quibus celebraturus est, digitis ipse suis numerat, inde tot particulas panis in oblatione abscidit, quot Missas dicturus est, eas cum particula eo die absumenda consecrat, et consecratas, sanguineque Dominico intinctas, uti moris est, conservat in Pyxide, ex qua postmodum celebraturus, tempore opportuno cochleari, aliis sibi ad alium usum relictis, haurit, et in disco reponit, et in Altare maius advectam consumit.* Attesta Leone Allazio, come si vede nelle citate di lui parole, che le particelle consecrate, e che si riservano per le Messe de' Presantificati, si aspergono col sangue. Lo stesso dice anche il Catalano: *Infundit de vino consecrato super particulas, easque in Ciborio asservat.* Ma Bertoldo Nihusio nella prima annotazione sopra la citata Dissertazione di Leone Allazio *de Missa Praesanctificatorum* pag. 1618 num. 9. dell'opera dell'Allazio *de perpetua Consensione Ecclesiae Occidentalis atque Orientalis*, dice che quest'aspersione non si fa da tutti: *Hoc tamen apud omnes non fit.* Poc' anzi si è detto, che, celebrandosi la Messa de' Presantificati, si porta dal Diacono sopra la testa la Pisside, ov'è il pane consecrato, portando il Sacerdote in mano il calice; il che deve intendersi, quando celebra, amministrando anche il Diacono; ma, celebrando solo, il Sacerdote porta sopra la testa la sacra Pisside, tiene il calice nella mano destra, e così dal piccolo Altare, ov'è riposto il Sagramento, s' incammina all' Altare maggiore, come attesta l' Arcudio *de Concordia Ecclesiae Occidentalis et Orientalis* al lib. 3. cap. 58: *Solent Graeci in Praesanctificatis liturgiis, antequam incipiant sacrum, reponere Sacramentum contentum in patena super parvum Altare propositionis et infundere vinum in calicem sine ullis precibus. Deinde circa medium sacrum Sacerdos, si solus celebrat, patena imposita capiti, et calice manu dextera apprehenso, transfert ad maius Altare etc. Si vero Sacerdos huiusmodi Sacra peragit administrante Diacono, solet patenam cum Sacramento Diacono tradere, qui eam imponens capiti defert. Ipse autem, accepto calice, exit et Diaconum sequitur.*

4. Si fa dai Teologi Scolastici una disputa, se la Messa del Venerdì Santo, nella quale si consuma l' Ostia consecrata il giorno precedente, sia sacrificio:

ed alcuni rispondono, essere sacrificio, fondandosi su le parole, che dice il Sacerdote: *Orate fratres, ut meum et vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.* Altri poi, aderendo alla dottrina di S. Tommaso 3. part. quaest. 82. art. 2. *Ad secundum,* che insegna, non esser conveniente, che in quel giorno, in cui fu il vero e sanguinoso sacrificio di Cristo, si faccia il sacrificio commemorativo e rappresentativo dello stesso, vogliono, che la Messa di quel giorno non sia sacrificio, e che tale si chiami, non perchè allora si offra, ma perchè secondo la sostanza è stato offerto nel giorno precedente, e nel giorno del Venerdì si perfeziona consumando l'Ostia, e pregandosi Iddio, che ciò che resta da farsi, sia accettato da esso, e di profitto al Sacerdote ed agli altri. Così la discorre il Silvio sopra la 3. part. di S. Tommaso quaest. 83. art. 1. conclus. 4. E concorda il Suarez sopra la stessa 3. part. di S. Tommaso tom. 3. quaest. 83. art. 1. disput. 75. sect. 4., ove anche aggiunge, essere di essenza del sacrificio, o almeno di sostanziale integrità dello stesso, che si faccia *sub duabus speciebus consecratis*, il che non si fa nel Venerdì santo, in cui non si consuma che una specie. La stessa disputa, che si fa in ordine alla Messa del Venerdì Santo dei Latini, si fa anche in ordine alle altre Messe de' Presantificati, che, conforme si è detto, celebrano i Greci nella Quaresima, eccettuati il Sabbato e la Domenica, e la Festa della santissima Annunziata, quando cade nella Quaresima: ed il Suarez nel luogo citato espressamente dice, che nemmeno le Messe de' Greci, che si dicono in quei giorni, sono sacrifici: *Concedendum est, illis diebus non fuisse oblatum sacrificium:* e dice, che, se ciò sembra un inconveniente, che la Chiesa Greca stia tanti giorni senza sacrificio, non esser questa di lei consuetudine stata ricevuta o approvata dalla Chiesa Romana: *Respondemus, illam consuetudinem non fuisse receptam, nec probatam ab Ecclesia Romana.* Ma l'Arcudio al lib. 3. cap. 57. saviamente riflette, che per risolvere, se le Messe de' Presantificati, che si celebrano da' Greci, siano, o non siano veri sagrificj, è d'uopo il vedere in che consista l'essenza del sacrificio; imperocchè, se consiste nella consumazione dell'Ostia, le dette Messe sono vero sacrificio; ma, se consiste nella consecrazione, non sono vero sacrificio.

5. Nel nostro Trattato *de sacrificio Missae* sect. 1. num. 342. dopo aver riferita la sentenza, che mette l'essenza del sacrificio nella consecrazione, qualificando l'oblazione e la comunione come parti integrali dello stesso, ci siamo mostrati proclivi all'opinione, che pone l'essenza del sacrificio tanto nella consecrazione, quanto nella consumazione del Sagramento. Ma, lasciando da parte queste scolastiche controversie, diremo, esser pur troppo vero, opporsi dai Greci ai Latini, come cosa mal fatta, il dir la Messa nella Quaresima, ed il celebrare la Messa de' Presantificati il solo Venerdì Santo; e per lo contrario dai Latini opporsi ai Greci, come pure cosa mal fatta, che, fuori del Sabbato e della Domenica e del dì della santissima Annunziata, non celebrano nella Quaresima che la Messa de' Presantificati: come diffusamente espone Leone Allazio nel suo Trattato *de Missa Praesanctificatorum* al num. 2.

6. Niceta scrisse pe' Greci contra i Latini. A Niceta rispose il Cardinale Humberto di Selva Candida. Di questo contrasto fra Niceta ed Humberto si dà dal Cardinale Bona *Rer. Liturg.* lib. 1. cap 21. num. 6. il seguente giudizio: *Irrito conatu Romanam Ecclesiam calumniatur Nicetas Pectoratus Hieromonachus studita etc. Pluribus invehitur adversus Nicetam Humbertus Silvae Candidae Episcopus, sed nimis acriter, nec semper apposite.* Il Goar *nelle Note sopra l'Officio de' Presantificati* alla pag. 177 riferisce, ed impugna l'asserzione de' Greci, che fanno S. Gregorio Magno autore appresso di loro della Messa

de' Presantificati; raccontando, che, quando era Legato in Oriente, avendo osservato, che nella Chiesa Greca non si celebrava Messa di sorte veruna nella Quaresima, persuase la disciplina della Messa de' Presantificati nella maniera in cui oggi si pratica: imperocchè, essendo vivuto S. Gregorio Magno molti anni prima del Sinodo Trullano già di sopra memorato, vi vuol poco a comprendere, che a S. Gregorio Magno non deve attribuirsi l'introduzione del costume della Messa de' Presantificati nella Quaresima. Ma chi vuole restar appieno istrutto dell'antichità della Messa de' Presantificati nella Quaresima appresso i Greci, dell'insussistenza de' loro sofismi contro la Chiesa Romana, che, eccettuato il Venerdì Santo, ammette in tutta la Quaresima la celebrazione della Messa, del soverchio zelo e poco fondato del Cardinale Humberto nell'impugnare il sopraddetto rito de' Greci, può leggere la già citata Dissertazione di Leone Allazio *de Missa Praesanctificatorum*, stampata dopo la sua Opera *de Consensione perpetua dell'una e dell'altra Chiesa:* per lo che può dirsi stabilito, che in que' luoghi abitati da' Greci, ne' quali è vigente la disciplina della Messa de' Presantificati nella Quaresima, non debbono essi essere astretti ad abbandonarla; ed in fatto l'autore, che stampò in Roma l'anno 1721 le sue *animadversioni sopra il Triodio*, alla pag. 173 così scrisse: *Cum dicere sufficiat, et Allatium, et Bonam Cardinalem, et uno verbo omnes Catholicos scriptores in eo nunc convenire, ut Praesanctificatorum Missa in Graecis non sit improbanda.*

7. Sono bensì degne di seria riflessione le cose seguenti. La prima, potersi dubitare, se i Greci, mantenendo il loro rito circa la Messa de' Presantificati, abbiano creduto, non convenire ne' giorni del digiuno l'allegrezza compagna del sacrificio, oppure, che il ricevere l'Eucaristia guasti il digiuno. Per la prima delle due intelligenze suddette è molto a proposito il detto di Zonara, nei *Commenti sopra il citato can. 52. Trullano: Ieiuniorum tempora moerori potissimum dicata, expiandisque intimo animi dolore cuiusque criminibus constituta sunt. Deo porro sacrificare, festivae celebritatis est; ea vero celebritas hilaritatis, atque laetitiae. At, quo pacto moerori quispiam, ac lacrymis indulgere, idemque simul exultare laetitia, et triumphare gaudio? Proinde aliis quidem quadragenarii ieiunii diebus celebrari ex Praesanctificatis sacra Mysteria consuevere, neque ullus tunc quidem sacrificii incruenti usus admittitur, sed eorum, quae iam consecrata semel, atque altari admota sunt oblatio iteratur. Sabbatis vero ac Dominicis diebus, per quos exerceri ieiunia leges haud sinere, et sacrificium offerre, et undique suis partibus absolutum Liturgiae munus exhibere concessum est.* E con Zonara concordano Aristeno, Blastario, Balsamone, Michele Costantinopolitano, Simone Tessalonicense, i detti dei quali sono riferiti dal sopraddetto Leone Allazio *de Missa Praesanctificatorum,* alla pag. 1570. E per la seconda intelligenza, o sia motivo, per cui i Greci nella Quaresima celebrano la Messa de' Presantificati nel modo e tempo già accennati, è il detto del Cardinale Humberto, che così interpretò le parole di Niceta, che sono nel tom. 18. della *Biblioteca de' Padri* pag. 408., declamando poi così contro di lui, come può vedersi alla pag. 412: *Sed, perfide Stercorianista, qui putas, fideli participatione corporis et sanguinis Domini quadragesimalia atque ecclesiastica dissolvi ieiunia, omnino credens, coelestem escam, velut terrenam, per aqualiculi fetidam et sordidam egestionem in secessum dimitti, plane sentis cum Ario;* e poco dopo: *Ergo, o pestifer Leno antiqui serpentis, qui conaris astutia tua corrumpere sensus Christi sponsae, quae est Ecclesia, ut excidatur a Charitate tantae et talis sponsae, credis, nos vitam incorruptibilem comedentes, corrum-*

pere integritatem ieiuniorum, velut aliquo cibo corruptibili? Noi non vogliamo ora entrare nell'esame, che si fa da taluno, e del quale abbasso ancora si parlerà, se il senso impugnato dal Cardinale Humberto sia veramente quello, che Niceta ebbe in capo, o pure, se il Cardinale, nell'intendere le di lui parole, prendesse qualche abbaglio; solamente diremo, che Vincenzo Bellovacense attesta, che gli Armeni lasciano di celebrare la Messa nella Quaresima, eccettuati i due giorni del Sabbato, e della Domenica, *quia dicunt hominem ieiunium frangere quoties celebrat;* ed in oltre diremo, che quanto è giovevole, e non affatto improbabile al sistema de' Greci, che celebrano nella Quaresima la Messa de' Presantificati, il motivo, che non sembra compatibile col digiuno l'allegrezza di quel pieno sacrificio, in cui si fa e si consuma il Sacramento, altrettanto è biasimevole, riprovato ed erroneo l'altro fondamento, che, celebrandosi l'intiero sacrificio, si guasti il digiuno.

8. Di sopra si è detto, che, consecrandosi nella Domenica quelle sacre particole, che devono dal Sacerdote consumarsi, ed anche distribuirsi al popolo ne' susseguenti giorni, ne' quali si celebra la Messa de' Presantificati, sogliono esse aspergersi col vino consecrato, che è lo stesso che dire col sangue di Cristo; e da questo fatto deriva un'altra cosa, che è la seconda, sopra la quale è d'uopo prendere qualche avvertenza: imperocchè ricavandosi da questo fatto un argomento contra l'assunto d'alcuni Greci, che sostengono, essere per la Comunione Eucaristica necessario il ricevimento sotto l'una e l'altra specie, da alcuni di loro si risponde, non riceversi nella Messa de' Presantificati nè dal Sacerdote che celebra, nè dagli assistenti alla Messa, la Comunione sotto la sola specie del pane, essendo stato asperso il pane col vino consecrato, il che fa, che la Comunione si prende sotto l'una e l'altra specie.

9. Ma non vi vuol molto per comprendere, che essendo seccato il pane quando si riceve il Sagramento, ed essendo allora svaporato il vino, con cui il pane fu asperso, dee dirsi, che la Comunione, che si riceve dal celebrante, e dagli astanti alla Messa de' Presantificati, si riceve sotto la sola specie del pane, come molto bene discorre Bartoldo Nihusio nelle sue annotazioni in ordine alla Comunione degli Orientali sotto una sola specie pag. 1618 dopo l'opera di Leone Allazio *de Consensu* etc.: *Equidem arefacto, quod humectatum sic primitus erat, Sacramento, species vini adesse cunctas desiisse apud nos certissimum est, exhalavit enim inde spiritus, et phlegma, ac solum remansit, quod vocant tartarum, quae demum tria coniuncta, non vero singula, sunt vinum:* e poco dopo: *Sacerdotes Graecorum feria sexta in Parasceve sumunt in Ecclesiis publice Eucharistiam ex iisdem solummodo Praesanctificatis, perinde atque nostri Latini (quamquam et per Quadragesimam saepius ita faciunt) idque licet modicissimum vini Eucharistici illud, quo panis iste Eucharisticus, cum consecraretur, vix leviter delibutus fuerit (quod tamen apud omnes non fit), evaporaverit, et sic sanguis Christi adesse sub specie vini desierit.* E prima del Nihusio l'aveva molto bene osservato Leone Allazio ne' suoi Opuscoli Greci e Latini, e particolarmente nella sua lettera seconda *pro Graecorum Communione sub specie unica*, pag. 206 della stampa di Colonia: *Neque denegandum est, tum cum recens panis ille sanguine adhuc fluido tingitur, utramque speciem et esse, et conspici, attamen, cum vinum exsiccatur, et vini quidquid fuerit disperditur, non amplius utraque, sed tantummodo una species est, et qui panem assumit, Sacramentum Eucharistiae, sub una tantum specie, corporis scilicet, assumpsit, cum ibi nulla vini substantia remaneat: nam, ut vini substantia sit, non tantum odor, calor, et sapor, sed necessario etiam requiritur humor.*

10. E quando mai si pretendesse di sostenere, riceversi la Comunione sotto l'una e l'altra specie dal Sacerdote, che celebra la Messa de' Presantificati, immergendo esso una particola dell'Ostia consecrata nel vino, che quantunque non consecrato prima dell'immersione, diventa consecrato colla stessa immersione; la risposta è chiarissima, non potendo il vino restar consecrato senza le parole della consecrazione, come molto bene avverte S. Tommaso nella *3. part. quaest. 83. art. 2. Ad secundum: Nec verum est, quod quidam dicunt, quod per immissionem particulae corporis Christi in vinum convertatur vinum in sanguinem; hoc enim aliter fieri non potest, quam per consecrationem sub debita forma verborum.* La risposta di S. Tommaso è molto bene illustrata da Leone Allazio nella più volte citata Opera *de Missa Praesanctificatorum* num. 18. pag. 1590: *Contactus, quicumque ille fuerit, tanti non est, ut ex non consecratis consecrata faciat, ad hoc enim, ut immutatio illa fiat, praeter materiam aptam, intentio Ministri una cum ipsa forma requiritur, quorum unum si defuerit, reliqua omnia frustra erunt. Quare licet hic sit materia apta, vinum nempe, et intentio Ministri adesset, cum verba nulla sunt, omnis immutatio incassum tentaretur, ideoque vinum illud calici iniectum, quemadmodum ante immixtionem Praesanctificatorum purum vinum est, ita et Praesanctificatis iniectis, si verba non addideris, purum vinum, ut et antea, erit.* E noi stessi nel nostro Trattato *de Festis Domini nostri Iesu Christi* part. 1. num. 336. e due seguenti, abbiamo su quest'argomento radunato quanto hanno scritto i nostri più insigni Teologi, dimostrando, che il vino pel contatto dell'Ostia sacra nella Messa dei Presantificati può dirsi santificato, e non consecrato: santificato pel contatto della cosa sacra: non consecrato, portando la consecrazione seco la transustanziazione del vino nel sangue del Signore, che non si ottiene, che in virtù delle parole di Gesù Cristo, che dal Sacerdote non si profferiscono nella Messa dei Presantificati, quando immerge l'Ostia nel vino.

11. Conforme insino ad ora si è detto, dai Greci si celebra la Messa dei Presantificati in tutta la Quaresima, eccettuati i Sabbati e le Domeniche, e la Festa della santissima Annunziata, se cade in Quaresima: ma nel Triodio, che è lo stesso che dire, nel libro de' Greci, che contiene gli Officj, che si celebrano dalla Domenica che precede la Settuagesima sino al Sabbato Santo, leggendosi alla pag. 89. col. 1. lin. 28. le seguenti parole: *Ex traditione accepimus, non celebrari Praesanctificatorum Missam usque ad feriam quartam, eo quod omnis fraternitas ex antiqua traditione ieiunet;* somministrano queste parole l'occasione ad una terza indagine, che è la seguente, come, prescrivendosi nel Canone Trullano, che in tutti i giorni di Quaresima, eccettuati i sopra memorati, si celebri la Messa de' Presantificati, possa poi restar ordinato nella sopraddetta rubrica, che nella seconda e terza feria di quella settimana, che precede la prima Domenica di Quaresima, e che dai Latini si chiama Quinquagesima, non si celebri la Messa de' Presantificati, sapendosi, che il digiuno quadragesimale appresso i Greci incomincia nella feria seconda della quinquagesima, e così due giorni prima del digiuno quaresimale de' Latini; ed in oltre come poi possa ammettersi la ragione additata dalla rubrica, cioè non doversi celebrare nel Lunedì e Martedì della Quinquagesima la Messa de' Presantificati, *eo quod omnis fraternitas ex antiqua traditione jejunet;* restando chiaramente in queste parole additato l'errore, che colla Comunione Eucaristica si guasta il digiuno.

12. Nelle congregazioni tenute sopra la correzione de' libri Orientali non fu trascurato l'esame delle riferite difficoltà; e per camminare con metodo si prese principio dal vedere, se sia cosa intollerabile ed opposta all'Ecclesiastica disci-

plina, che nei detti due giorni non si celebri la Messa de' Presantificati, che è lo stesso che dire, che non si celebri veruna Messa, come ciò sia compatibile col Canone Trullano, che è la Regola de' Greci, e se sia capace di retta intelligenza o spiegazione dell'allegata Rubrica.

13. Ed in ordine al vedere, se sia cosa intollerabile e contraria all'Ecclesiastica disciplina, che nei detti due giorni non si celebri la Messa de' Presantificati, oltre l'esempio del Rito Ambrosiano, in cui, come si è veduto, non si celebra veruna messa nei Venerdì di Quaresima, sembra degna di gran considerazione la lettera *118.* cap. 1. di S. Agostino, riferendosi in essa, che in alcuni luoghi ogni giorno si diceva la Messa, in altri che non si diceva che nel Sabbato e nella Domenica, ed in altri che nella sola Domenica: *Alibi nullus dies intermittitur, quo non offertur; alibi Sabbato tantum et Dominico; alibi tantum Dominico:* e non riprovando il Santo Dottore veruna delle predette consuetudini, anzi dicendo, che ciascheduna d'esse dee mantenersi in quei luoghi, nei quali è stata introdotta, sembra che ciò debba bastare per asserire, non potersi assolutamente porre nel numero e classe degli abusi il costume di non celebrare e lasciare anche la Messa de' Presantificati ne' sopraddetti due giorni, quando esso sia introdotto e vigente: *Totum hoc genus rerum liberas habet observationes, nec disciplina ulla est in his melior gravi prudentique Christiana, quam ut eo modo agat, quo agere viderit Ecclesiam, ad quamcumque forte devenerit. Quod enim neque contra Fidem, neque contra bonos mores iniungitur, indifferenter est habendum, et pro eorum, inter quos vivitur*, *Societate servandum est.*

14. Posto in chiaro, non essere la disciplina, di cui si tratta, degna di riprovazione, parlando d'essa in astratto, succede il vedere, se meriti di essere riprovata, per essere contraria al Canone Trullano: ma, essendo essa ristretta ai soli Monaci, non può valutarsi come contraria alla regola del Concilio Trullano, dee piuttosto dirsi un'eccezione della detta regola: e quanto or ora si è detto, si comprova cogli Statuti dell'ordine del Monastero Casulense appresso Leone Allazio *de Missa Praesanctificatorum* pag. 1595: *Sciendum est in Monasteriis primis diebus primae sanctorum ieiuniorum hebdomadis, feria nempe secunda et tertia, Praesanctificata non cani: tantummodo Episcopi et Archiepiscopi ea in propriis Episcopatibus canunt.*

15. Altro dunque non restava, se non il vedere, se, corregendovi i libri Orientali, fosse d'uopo il levare la ragione allegata nella rubrica: *eo quod omnis fraternitas ex antiqua traditione ieiunet:* Furono in ciò varj i sentimenti de' Congregati. Credettero alcuni, doversi levare le dette parole, come troppo favorevoli all'errore, che il ricevere l'Eucaristia guasti il digiuno, ed altri con molto impegno sostennero, non esservi bisogno di far questo passo, non avendo mai i Greci preteso, che l'Eucaristia guasti il digiuno, non avendo nemmeno Niceta asserita la detta cosa, ancorchè il Cardinale Humberto abbia creduto, che l'avesse detta, e per giustificare questo loro assunto pretesero, essersi pensato dai Greci, che, avendo i Latini anticipata l'ora della Messa ne' giorni di digiuno, avessero ancora anticipata l'ora della refezione, facendola immediatamente dopo la Messa, il che in fatto non sussiste, opponendo perciò l'infrazione del digiuno, non già per la messa, o ricevimento dell'Eucaristia, ma per la supposta anticipazione dell'ora del mangiare: come può vedersi nelle animadversioni sopra il Triodio stampate in Roma l'*anno 1721* dalla pag. 168 sino alla pag. 186. Finalmente, essendosi seriamente considerato esser ora grande l'ignoranza de' Greci, ed essere perciò d'uopo levargli ogni occasione

d'errare, fu conchiuso, doversi mantenere il rito risguardante i due primi giorni quaresimali in quelle Comunità monacali, nelle quali è introdotto, e doversi aggiungere alle parole della Rubrica altre parole indicanti, che siccome negli altri dì quaresimali non si celebra che la Messa de' Presantificati, essendo questa sola compatibile colla mestizia compagna indivisibile del digiuno, così nelle Comunità monacali ne' primi due giorni si lascia anche la Messa de' Presantificati per dar principio al digiuno con maggior apparato di tristizia.

16. Ed ecco quanto abbiamo creduto necessario di riferire circa la Messa de' Presantificati, terminando il presente capitolo coll'aggiugnere, che dai Padri del concilio Libanese, tenuto l'*anno 1736,* al cap. 13. si è abbandonato il rito Greco circa la Messa de' Presantificati, e si è abbracciato in ciò il Rito Latino, inerendo allo stabilito anche da' suoi maggiori: *Haec Praesanctificatorum Missa, quae toto ieiunii quadragesimalis tempore, Sabbato et Dominica exceptis, olim a nostris fiebat, et nunc etiam fit a Graecis etc. a maioribus nostris ad solam feriam sextam in Parasceve, sicut in sancta Romana Ecclesia, restricta est:* e che ai Greci ed Albanesi, che sono nell'Italia ed Isole adiacenti, è stato da noi concesso il privilegio, che, non ostante il loro rito di celebrare la Messa de' Presantificati nella Quaresima, eccettuati i Sabbati e le Domeniche, possano celebrare le Messe intere, come celebrano i Latini, ma negli altri Altari, Chiese o Cappelle in tutti gli altri giorni, e specialmente ne' giorni festivi di precetto della Chiesa Latina, purchè nelle Chiese Parrocchiali si mantenga il rito Greco della Messa de' Presantificati, *servato tamen, nec praetermisso in Parochialibus Ecclesiis Praesanctificatorum ritu,* e purchè ancora si conformino al rito della Chiesa Latina nelle Messe del Giovedì, Venerdì e Sabbato Santo, *excepto postremo maioris hebdomadae triduo,* come può vedersi nella nostra Costituzione *Etsi Pastoralis* la 57. § 6. num. 16. *Bullarii* tom. 1.

CAPITOLO IX.

Del simbolo, e della di lui recita nella Messa, e della parola *Filioque.*

1. Nella liturgia Latina e Greca si recita il simbolo; e dal Concilio Toletano terzo, tenuto l'anno 589 al can. 2. tom. 5. della Collezione de' Concilj del Labbè pag. 1009, si deduce, che quest'uso incominciò dalle Chiese Orientali, e che da queste passò nelle Occidentali: *Ut per omnes Ecclesias Hispaniae, vel Galleciae, secundum formam Orientalium Ecclesiarum, Concilii Constantinopolitani, hoc est centum quinquaginta Episcoporum, symbolum fidei recitetur, ut priusquam Dominica dicatur oratio, voce clara a populo decantetur:* il che fu anche avvertito da noi nel nostro Trattato *de sacrificio Missae* sect. 1. num. 153. e lo stesso fu fatto dal Cardinal Bona *Rerum Liturgic.* lib. 2. cap. 8. num. 2., dal Giorgi *de Liturgia Romani Pontificis* al tom. 2. cap. 20 num. 2. pag. 176.

2. Giustino nel fine della seconda Apologia, che scrisse per i Cristiani, trattando del rito della Messa, non fa menzione del simbolo. Tampoco nulla se ne parla dall'autore del *Libro dell'Ecclesiastica Gerarchia,* attribuito a Dionisio Areopagita. Nella Liturgia però di S. Basilio, prima della consecrazione, si leggono le seguenti parole: *Diaconum intendamus et canamus symbolum; et cantant omnes symbolum, incipiente Archidiacono. Post Symbolum tollitur Linteum desuper muneribus.* E nella Liturgia di S. Gio. Grisostomo, dopo

chiuse le porte de' Cancelli, si soggiunge: ***Clerus et populus dicunt: Credo in unum Deum Patrem omnipotentem.*** E Teodoro Lettore lib. 2. *Collect.* porta un Decreto di Timoteo Patriarca di Costantinopoli, che visse circa l'***anno 510***, in cui si comanda, che ne' quotidiani sacrificj si reciti il simbolo: cose tutte, che comprovano la recitazione del simbolo nella Chiesa Greca ed Orientale.

3. Dalla Chiesa Orientale passò il rito della recitazione del simbolo nella Messa nella Chiesa Occidentale verso il fine del secolo sesto, essendo troppo chiare le parole sopra riferite del Concilio terzo Toletano, nelle quali prescrivendosi la recitazione del simbolo nella Messa nelle Chiese della Spagna e della Galizia, non si fa altra menzione, che del rito Orientale: ***secundum formam Orientalium Ecclesiarum:*** in tal maniera che la sola difficoltà può ridursi alla Chiesa Romana, per fissare il tempo, in cui la predetta disciplina fosse da essa adottata.

4. Non mancano monumenti per comprovare che nel secolo VIII e IX nella Chiesa Romana recitavasi il simbolo della Messa. Nel secondo Ordine Romano sono registrate le seguenti parole: ***Post lectum Evangelium candelae in loco suo extinguuntur, et ab Episcopo: Credo in unum Deum, cantatur.*** Concordano l'Ordine quinto al num. 7. e l'Ordine sesto al num. 7.: ***Perlecto autem Evangelio, dicat Episcopus. Pax tibi, et elevat Credo in unum Deum:*** Queste sono le parole dell'Ordine quinto. Nè dissimili sono le altre dell'Ordine sesto: ***Sin autem Episcopus praedicare noluerit, alta voce incipiat canere Credo in unum Deum: et ita omnis Chorus incipiens: Patrem Omnipotentem, ad finem usque perducat.*** Appartiene al secolo IX la lettera 247. del Pontefice Giovanni VIII al Conte di Moravia, che è concepita colle seguenti parole: ***Igitur hunc Methodium venerabilem Archiepiscopum vestrum interrogavimus coram positis fratribus nostris Episcopis, si orthodoxae fidei symbolum ita crederet, et inter sacra Missarum solemnia caneret, sicut sanctam Romanam Ecclesiam tenere, et in sanctis sex universalibus Synodis secundum Evangelicam Christi Dei nostri auctoritatem, promulgatum atque traditum constat. Ille autem professus est, se iuxta Evangelicam et Apostolicam doctrinam, sicut sancta Romana Ecclesia docet, et a Patribus traditum, tenere, et psallere.***

5. Sappiamo, che non tutti concordano in questo sentimento, pretendendo alcuni, che solamente nel principio del secolo undecimo fosse nella Chiesa Romana fissato l'uso di recitare il Simbolo nella Messa; riferendo l' Abbate Berno, autore contemporaneo nel Libro ***de Ritibus ad Missam spectantibus*** al cap. 2. che avendo l'Imperadore Enrico pregato il Pontefice Benedetto VIII acciò in Roma si dicesse il simbolo nella Messa, ed avendo risposto il Papa, che ciò non facevasi nella Chiesa Romana, non essendo questa mai stata infetta di verun'eresia, non lasciò l'Imperadore di pregare il Papa, sintantochè da esso non ottenne la grazia: ***At Dominus Imperator non antea desiit, quam omnium consensu id Domino Benedicto Apostolico persuasit, ut ad publicam Missam illud decantarent:*** Così hanno opinato il Cardinal Bona, il Casali, e gli altri riferiti da noi nel nostro Trattato *de sacrificio Missae* sect. 1. num. 152., ai quali si può aggiungere ancora l'autore moderno delle note sopra il Messale Mozarabo alla pag. 543.

6. Ma sappiamo altresì, avere il Martène saviamente avvertito, che Benedetto VIII condiscendendo alle preghiere dell'Imperadore Enrico, non condiscese già, che il simbolo si recitasse nella Messa nella Chiesa Romana, nella quale secoli prima del detto tempo recitavasi, ma che si cantasse, il che prima non facevasi Così dopo il Martène, ed altri, fu detto da noi nel nostro Trattato

de sacrificio Missae sect. 1. num. 152 e seg. e così anche dopo di noi hanno scritto il Giorgi nel tom. 2. della sua *Liturgia Romani Pontificis* al cap. 20. num. 3. ed altri seguenti, ed il Sandini nelle *Vite de' Romani Pontefici* nelle note della Vita di Benedetto VIII num. 3., non dovendo parer cosa strana, che nella Chiesa Romana una volta il simbolo si recitasse, e non si cantasse; come molto bene si raccoglie dal colloquio di S. Leone III coi legati del Concilio d'Aquisgrana appresso il Baronio *all'anno di Cristo 809* § 6. ed appresso il Labbè nel tom. 7. dei *Concilj* pag. 1907, ove si legge che quel santo Pontefice così parlò ai Legati: *Quod vero asseritis, vos ita cantare symbolum, quoniam alios in istis partibus vobis prioribus audistis cantasse, quid ad nos? Nos enim id ipsum non cantamus, sed legimus, et legenda docemus, nec tamen legendo, aut docendo, addere quidquam eidem symbolo inserendum praesumimus.*

7. Dopo avere brevemente accennato quanto abbiamo creduto opportuno per additare la concordia della Chiesa Orientale ed Occidentale nella recitazione del Simbolo nella Messa, fa di mestieri il far passaggio all'aggiunta della parola *Filioque*, fatta al simbolo.

8. Per entrare col dovuto apparato in questo punto, premetteremo essere tre i simboli; cioè quello insegnato a voce dagli apostoli, e dipoi ridotto in scrittura; l'altro fatto nel Concilio Niceno l'*anno 325*, e l'altro finalmente fatto nel Concilio di Costantinopoli l'*anno 381;* recitarsi inoltre dalla Chiesa Occidentale il simbolo del Sinodo Costantinopolitano; ritrovarsi nel simbolo Costantinopolitano le seguenti parole: *Credimus in Spiritum sanctum dominum et vivificantem, ex Patre procedentem, cum Patre et Filio honorandum et conglorificandum:* ed essere nel simbolo, che recitiamo nella Messa, queste altre: *Et in Spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit:* il che fa conoscere, che la processione dello Spirito Santo, che nel simbolo Costantinopolitano risguardava il Padre, nel nostro simbolo per l'aggiunta della parola *Filioque,* risguarda il Padre ed il Figlio; non avendo i Padri Costantinopolitani parlato che della processione dal Padre, per la ragione, che gli Eunomiani, che essi condannavano, ammettevano la processione dal Figlio; ed essendosi nel nostro simbolo aggiunta la parola *Filioque,* per istabilire contro gli errori dipoi insorti la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio.

9. Al Concilio Toletano terzo, tenuto, come si è detto, l'*anno 589,* è stato attribuito il principio della recita del simbolo nella Messa nella Chiesa Occidentale; ed allo stesso Concilio è altresì attribuita l'addizione della parola *Filioque* al simbolo Costantinopolitano, leggendosi nella parlata fatta dal Re Reccaredo al Concilio le seguenti parole: *Spiritus aeque sanctus confitendus a nobis est, et praedicandus, a Patre et Filio procedere, et cum Patre et Filio unius esse substantiae:* dopo le quali si riferisce il Simbolo Costantinopolitano colla predetta addizione: *Credimus et in Spiritum sanctum dominum et vivificantem, ex Patre et Filio procedentem;* e nel Can. 3. dello stesso Concilio essendovi la seguente definizione: *Quicumque Spiritum sanctum non credit, aut non crediderit, a Patre et Filio procedere, anathema sit.* Così discorre il Cabassuzio nella sua *notizia Ecclesiastica del secolo XV* nella sua Diatriba *de additione ad symbolum,* dopo la storia del Concilio generale Fiorentino. Il Cardinale de Aguirre, che nel tom. 2. della sua *Teologia di S. Anselmo* tract. 4. cap. 54. disput. 92. sect. 4. num. 40. era stato di sentimento, che al Concilio terzo Toletano dovesse ascriversi l'aggiunta al simbolo della parola *Filioque,* essendogli

di poi capitata alle mani l'Opera citata del Cabassutio, al num. 43., si mostra di ciò molto contento. E può dirsi ancora, esser questo oggidì il sentimento de' Teologi, che alla scienza teologica hanno unita la perizia della storia ecclesiastica. Vedansi il Boucat nella *Theologia Patrum* tom. 2. dissert. 5. *de Persona Spiritus sancti* sect. 2. pag. 189. §. *Eam tamen*, il Iuvenin *de Sacramentis* dissert. 5. quaest. 8. cap. 8. *de variis Missae ritibus* art. 1. § 1. conclus. 3. e nelle *Istituzioni teologiche* tom. 3. part. 2. cap. 3. art. 2. § *Probatur prior pars*, Tournely nelle *Prelezioni teologiche de Trinitate* pag. 589 della stampa di Parigi § *Respondeo secundo:* ed appresso questi stessi autori si possono vedere riferite le prove ricavate da' susseguenti Concilj della Spagna, della Francia, e della Germania, co' quali si pone in chiaro, essere stato ammesso nei secoli susseguenti nella Spagna, nella Francia, nella Germania il simbolo coll' aggiunta della parola *Filioque*. E coi predetti concorda ancora il Du Hamel nella sua *Teologia* tom. 2. lib. 4. *de Mysterio Sanctissimae Trinitatis* pag. 474.

10. Esposto quanto verisimilmente si dice dai Teologi e dagli Eruditi in ordine all'addizione della parola *Filioque*, posta nel simbolo dai Padri Toletani, e dipoi estesa alle altre provincie Occidentali, succede ora il vedere, in qual tempo fu la detta aggiunta inserita nel Simbolo dalla Chiesa Romana. Il Principe de' Teologi S. Tommaso nella *1. part. quaest. 36. art. 2. ad secundum*, insegna, che per giuste cagioni in un Concilio tenuto nelle parti Occidentali fu dal Romano Pontefice determinato, che nel simbolo s'inserisse la parola *Filioque: Quia igitur in tempore antiquorum Conciliorum nondum exortus fuerat error dicentium, Spiritum sanctum non procedere a Filio, non fuit necesrium, quod hoc explicite poneretur. Sed postea, insurgente errore quorumdam, in quodam Concilio in Occidentalibus partibus congregato expressum fuit auctoritate Romani Pontificis, cuius auctoritate etiam antiqua Concilia congregabantur et confirmabantur. Continebatur tamen implicite in hoc ipso, quod dicebatur Spiritus sanctus a Patre procedere.* E prima di S. Tommaso così aveva anche scritto Ugone Eteriano, scrittore del secolo XII, al lib. 3. cap. 16. contro i Greci: *Nulla reprehensione, nulla calumnia notandus est antiquioris Romae antistes, quod causa interpretationis dictionem ullam (dico ex Filio procedere Spiritum sanctum) sanctorum quamplurimorum Episcoporum, scientissimorumque Cardinalium consensu habito apposuerit.* E dopo S. Tommaso la stessa cosa fu asserita e sostenuta dall' arcivescovo di Rodi nel Concilio di Firenze: *Hac ratione coacta est Romana Ecclesia, cum magnum videret impendere periculum; iam enim canebatur symbolum cum voce « Filioque » in Galliis et Hispaniis: quare placuit summo illi Pontifici cum multorum Occidentalium Patrum consensu, qui nec dignitate tenues, nec modici erant numero, illud explicare quod diximus, et sicut in symbolo canimus.*

11. Il Silvio ne' *Commenti* sopra il cit. art. 2. di S. Tommaso al § *Cardinalis Baronius*, dopo aver accennato quanto di sopra è stato detto, che fu fatto dal Pontefice Benedetto VIII ad istanza dell' Imperadore Enrico, vuole che questo sia il Concilio indicato da S. Tommaso, nel quale dalla Chiesa Romana fu addottata l'addizione della particola *Filioque* al simbolo: *Postulante Enrico imperatore, ut symbolum cum illa additione cantaretur ad Missam, ut ex Bernone observat Baronius. Atque hoc fortassis est Concilium in Occidentalibus partibus celebratum, de quo hic Beatus Thomas.* Il Iuvenin nel suo Trattato *de Sacramentis* nel cit. § 1. al § *Probatur*, dice lo stesso; ma nelle *Istituzioni teologiche* tom. 3. part. 2. dissert. 5. art. 2. nel fine § *Ex iis*, dà per probabile l'opinione, che dalla Chiesa Romana, prima anche del Ponti-

ficato di Niccolò I fosse stata inserita nel simbolo la parola *Filioque*. Il Boucat nella pure allegata dissert. 5. pag. 189 non tralascia di far menzione del fatto di Benedetto VIII, ma in ultimo si rimette al Concilio generale di Lione sotto Gregorio X ed a quello di Firenze sotto Eugenio IV volendo, che in questi fosse stabilita col consenso anche de' Greci dalla Chiesa Romana l'addizione al simbolo della parola *Filioque;* ed ai poc'anzi nominati due Concilj di Lione, e di Firenze, si rimette pur'anche il Tournely nelle sue *Teologiche Prelezioni de Mysterio Sanctissimae Trinitatis* pag. 590. Ma non sembra che veruna di queste risposte, e delle riferite notizie soddisfi adeguatamente al punto, che ora si esamina. Cercasi in qual Concilio fosse dal Papa stabilito, che nella Chiesa Romana si recitasse il simbolo colla parola *Filioque;* e di qual Concilio parli S. Tommaso, quando dice che fu nella Chiesa Romana stabilita l'addizione in un Concilio. Ciò premesso, poco vi vuole a comprendere, non essere adeguata la risposta, che l'aggiunta fu decretata da Benedetto VIII, avendo Benedetto VIII alle preghiere dell'imperadore Enrico, concesso che in Roma nella Messa, o si dicesse, o si cantasse il simbolo, senza che dai monumenti storici si possa raccorre, se nel simbolo da recitarsi, o da cantarsi vi fosse inserita la processione dello Spirito Santo anche dal Figlio. Oltre di che è ben sicura la concessione di Benedetto VIII, ma non v'è verun rincontro, che fosse fatta in verun Concilio da esso tenuto.

12. All'opinione, che prima anche del Pontificato di Niccolò I si recitasse il simbolo nella Chiesa Romana coll'aggiunta della parola *Filioque*, lo scisma di Fozio può dare qualche apparenza: ma avendo Fozio impugnata la addizione al simbolo, che adopravasi nelle Chiese particolari d'Occidente, e non avendo per questo capo inveito contro la Chiesa Romana, o contro il Papa, la condotta di Fozio bastantemente dimostra, che in quel tempo non aveva per anche la Chiesa Romana inserita nel simbolo l'aggiunta della parola *Filioque.* Andrea arcivescovo di Rodi nel Concilio Fiorentino alla sess. 7. pag. 99 E. tom. 9. della Collezione dell'Arduino così parlò: *Et ad primum quidem dicimus, Photium, qui fuit hostis Romanae Ecclesiae multaque scripsit, et acriter invectus est adversus Nicolaum, et Hadrianum, numquam illos accusasse ob additamentum in symbolo, quod in primis ibi agendum erat:* nè si legge, che veruno de' Greci al di lui detto si opponesse. Fozio stesso nelle sue Lettere somministra altre prove pel presente assunto: imperocchè in quella scritta al Vescovo di Aquileia l'anno 877 dopo la sua seconda intrusione nel Trono di Costantinopoli, non accusa la Sede Romana o i Pontefici Romani per la predetta aggiunta, ma solamente *quosdam ex Occidentalibus;* e nell'altra scritta ai Patriarchi, attestando di aver avuto notizia dell'addizione da alcuni Vescovi Latini, che erano venuti nella Bulgaria: *Hanc impietatem illi tenebrarum Episcopi una cum illicitis aliis apud gentes disseminabant, harum rerum fama pervenit ad aures nostras,* non avrebbe Fozio avuto bisogno di avere la notizia da chi dice di averla avuta, quando l'addizione fosse già stata abbracciata in Roma, e dal Romano Pontefice; mentre la fama pubblica gli avrebbe preventivamente fatto sapere quanto era occorso in Roma, e quanto facevasi in Roma.

13. Non occorrendo poi perder tempo nell'impugnare la risposta, che l'addizione fosse stabilita da' Concilj di Lione, e di Firenze; non perchè ciò non sia vero, ma perchè la presente questione è ristretta a vedere, se è possibile, il tempo preciso, nel quale l'addizione già fatta nelle Chiese particolari al simbolo fu abbracciata dalla Chiesa Romana, e di qual Concilio parli S. Tommaso, quando dice, che ciò seguì in un Concilio, che non nomina, non essendo possi-

bile, che ciò s' intenda dei due Concilj di Lione e di Firenze, tenuti dopo la sua morte.

14. Ciò dunque, che sembra potersi dire di sicuro, si è, che ne' primi anni del secolo IX ed anche nel progresso di esso, non recitavasi nella Chiesa Romana, il simbolo nella Messa coll' addizione della parola *Filioque,* appartenendo a questo tempo il gran fatto di sopra accennato, e pienamente esposto nel tom. 4. della Collezione dell'Arduino pag. 973 B C et D dei Legati spediti da Carlo Magno al Santo Pontefice Leone III colla premurosa istanza, che nella Cappella Papale si recitasse il simbolo colla parola *Filioque,* siccome facevasi nella Regia Cappella, ed in Francia, non avendo il Santo Pontefice ammessa l'istanza, anzi avendola rigettata, insinuando, che la parola si levasse dal simbolo, che recitavasi in Francia, non perchè in essa si contenesse verun errore, ma per torre di mezzo ogni discordia, il che credeva potesse farsi, incominciando dalla Regia Cappella, ed ordinando, che il simbolo in essa si cantasse senza la parola *Filioque,* colla speranza, che così a poco a poco, e senza scandalo, sarebbesi fatto lo stesso nelle altre Chiese del regno. E nel Libro Pontificale del vulgato Anastasio nella vita di Leone III nel tom. 2. stampato l'anno 1752 in Roma colle note del defunto Abbate Vignoli, si legge, che per un perenne monumento di questa sua risoluzione fece scolpire in due tavole di argento appese al sepolcro degli Apostoli nella Basilica Vaticana il simbolo in una in Lingua Latina, nell'altra in Lingua Greca.

15. Sembra pure potersi dire di sicuro, che nel secolo XI, nella Chiesa Romana recitavasi il simbolo coll' addizione della parola *Filioque.* Michele Cerulario nel secolo XI rimise in piedi l' antico scisma, e fra gli altri motivi addusse quello dell'aggiunta fatta al simbolo, per la quale ardì di proclamare scomunicato il Papa S. Leone IX, come esso attesta nella lettera a Costantino Monomaco: *Ut Pontificem Romanum cum suis excommunicatum esse proclamaret, eo quod in symbolo addidissent illud « Filioque »:* indizio evidente, che il simbolo coll'aggiunta recitavasi in Roma coll'approvazione del Romano Pontefice. Humberto pure Cardinale, e Vescovo di Selva Candida, fu dal predetto Pontefice spedito Legato a Costantinopoli; ed attestando esso che il simbolo coll'aggiunta recitavasi nella Chiesa Romana, non sembra, che vi possa essere prova più adeguata, per comprovare, che il simbolo coll'aggiunta recitavasi in quel tempo nella Chiesa Romana, come ben riflette il Cardinale de Aguirre nel tom. 2. della Teologia di S. Anselmo cap. 54. disput. 92. sect. 4. num. 42.: *Cumque praeterea idem Cardinalis*, parla di Humberto, *testetur*, *additionem illam iam suo ipsius tempore factam in Romana Ecclesia; non potest de hoc rationabiliter dubitari.* Aggiunge il Cardinale de Aguirre anche la testimonianza di S. Anselmo nell'opuscolo *de Processione*, scritto 47 anni dopo, che vuol dire l'anno 1101, e poi conchiude: *Ergo temporibus S. Anselmi, immo et Humberti Cardinalis, ac Leonis Papae IX Romana Ecclesia, iam admiserat eam additionem in symbolo.*

16. E ciò, che solo con qualche probabilità può dirsi, si è, che la parola *Filioque* fu addottata dalla Chiesa Romana nel tempo che corse di mezzo fra i due Pontefici Leone III e Leone IX, che vuol dire fra il principio del secolo IX, e la metà del secolo XI, e che ciò seguì in qualche Concilio tenuto dal Romano Pontefice coi Vescovi Occidentali, del qual Concilio si sono poi perduti gli atti, ed anche si è perduto il nome, essendo nota la barbarie di que'tempi. Fu tenuto in Francia l'anno 909 il Concilio Troslejanense, in cui Hervo Arcivescovo di Rems così parlò ai Vescovi, come può vedersi nel tom. 6. della colle-

zione dell'Arduino part. 1. pag. 543 D: *Sane quidem nobis innotuit Sancta Sedes Apostolica adhuc errores blasphemiasque cuiusdam vigere Photii in partibus Orientis in Spiritum sanctum, quod non a Filio, sed a Patre tantum procedat, blasphemantis, hortamur vestram fraternitatem una mecum ut secundum admonitionem Domini Romanae Sedis, singuli nostrum, perspectis Patrum Catholicorum sententiis, de Divinae Scripturae pharetris acutas proferamus sagittas potentes ad confodiendam belluam monstri renascentis, et ad conterendum caput nequissimi serpentis.* Si era dunque in quel tempo riaccesa l'eresia della processione dello Spirito Santo unicamente dal Padre; ed in quel tempo il Romano Pontefice, che era Sergio III, con molta efficacia esortò i Vescovi a confutare la detta eresia. È cosa dunque molto verisimile, che anche in quel tempo si tenessero dipoi dai Vescovi varj Concilj, e che poi in ultimo ne fosse tenuto uno in Roma dal Romano Pontefice, in cui, per atterrare l'eresia rinascente, fosse stabilito, che s'inserisse nel simbolo la parola *Filioque*, come già praticavasi nelle altre Chiese Occidentali. Tratta il Berti nella sua *Theologia* al tom. 2. lib. 7. cap. 19. il presente punto, cioè in qual tempo fu dalla Chiesa Romana approvata l'addizione al simbolo; e saviamente così conchiude: *Quo praecise tempore Romana et universalis Ecclesia hanc additionem probaverit, potius doceri volumus, quam temere definire:* alla qual savia riflessione Noi ben volentieri ci sottoscriviamo.

CAPITOLO X.

Del sistema stabilito dalla Santa Sede circa il simbolo da recitarsi colla parola *Filioque*.

1. A noi sembra, che in questa controversia la Santa Sede siasi regolata, conforme si è regolata, nella controversia della comunione sotto l'una e l'altra specie quanto ai laici, della quale si è da noi diffusamente discorso nel nostro Trattato *del sacrificio della Messa*. Nella controversia della comunione da darsi ai laici sotto l'una e l'altra specie si ritrovano varie concessioni fatte, previa però la protesta, da farsi da chi se ne voleva prevalere, di credere la presenza reale di Gesù Cristo tanto sotto la specie del pane, quanto sotto la specie del vino: quali concessioni poi si vedono susseguentemente ritrattate o pel giusto timore, che, non ostante la protesta, chi voleva cibarsi del Sagramento sotto l'una e l'altra specie, non credesse, o almeno dubitasse, che non si contenesse sotto una specie, quanto si contiene sotto l'altra, o perchè in atto pratico si vide, che il giovamento della pace e della concordia, che speravasi dalla concessione, non si era ottenuto, durando la dissensione, ed essendo vie più vigenti gli scandali, non ostante la benigna concessione. Quanto è successo, e quanto si è praticato nella concessione del calice ai laici, è altrettanto successo e praticato nell'addizione della parola *Filioque* al simbolo; avendo benignamente la Santa Sede alle volte conceduto ai Greci concordi coi Latini nel dogma, che lo Spirito Santo proceda dal Padre e dal Figlio, il recitare il simbolo senza la parola *Filioque;* ed avendo altre volte ingiunto il recitarlo colla detta parola, o perchè si è temuto, che, non recitando il simbolo colla parola *Filioque,* chi lo recitava, non credesse la processione dello Spirito Santo dall' uno e dall'altro, o perchè dopo la concessione sono insorte tali circostanze, che hanno indotto la Sede Apostolica a ritrattarla.



2. Due sono gli esempj della concessione di recitare il simbolo senza la parola *Filioque,* salvò però, e sempre mantenuto il dogma della processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio. Il Beato Pontefice Gregorio X trasmise a Michele Paleologo Imperadore la professione della Fede; ed in questa si legge stabilito il detto dogma: *Credimus et Spiritum sanctum plenum et perfectum, verum Deum, ex Patre Filioque procedentem, coaequalem, et consubstantialem, et coomnipotentem, et coaeternum per omnia Patri et Filio.* Fu il tutto accettato dai Vescovi Orientali: ed avendo essi pregato di poter recitare in avvenire il simbolo come avevano fatto per lo passato, che è lo stesso che dire, senza la parola *Filioque*, come può vedersi nel tom. 7. della Collezione dell'Arduino pag. 698 D: *Confitentes haec et approbantes, acceptantes, et promittentes observare, rogamus magnitudinem vestram, ut Ecclesia nostra dicat sanctum symbolum, prout dicebat hoc ante schisma usque ad hodiernam diem,* ed avendo il Pontefice accettato il giuramento dell'unione sottoscritto dai Legati Orientali nel Concilio di Lione, tenuto l'anno 1274, ciò dee bastare per asserire, essere stato accordato ai Greci il recitare il simbolo senza la parola *Filioque*, purchè essi stessero fissi nel dogma e nella credenza della processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio. *Symbolum Fidei, quod Graeci profitentur, idem est atque illud quod Latini in Missa recitant. Differunt in eo a Latinis, quod ipsi de Spiritu sancto dicunt « qui ex Patre procedit », Latini « qui ex Patre Filioque procedit », id cum Graeci non negent, idem cum Latinis dicere existimandi sunt. Neque in hoc loco quid haeretici aut quid schismatici dicunt, attendendum est, sed quid communiter ipsi in symbolo Fidei, et in aliis expositionibus Fidei profiteantur:* sono parole di Leone Allazio *de perpetua consensione Eccles. Occidental. et Oriental.* lib. 3. cap. 10. nel principio.

3. L'altro è quello del Pontefice Eugenio IV nel celebre Concilio di Firenze. Nella sess. 25. Giovanni Paleologo Imperadore, invitato a dire il suo parere, disse, che prontamente accettava la verità de' dogmi, e che era pronto a difenderla; *hoc tamen posito, ut neque sacro nostro symbolo quidquam addere Latini nos cogant, neque ex ritibus nostrae Ecclesiae aliquid immutetur:* come può vedersi nel tom. 9. della collezione dell'Arduino pag. 395 D. Dopo lungo contrasto i Vescovi Greci abbracciarono la verità del dogma colla seguente protesta, come può vedersi alla pag. 407 C: *De additione, nos illam nunquam admittemus, sed eam vobis in vestris Ecclesiis habere permittimus. Dicimusque, symbolum a vobis explicatum necessitate cogente, et vocem illam Filioque, non esse aliam fidem, aut aliquod additamentum, sed piam nostri symboli explicationem, et esse utrumque symbolum pium, et eiusdem sententiae, et ut in Ecclesia Romana recitetur, sicut vos dicitis, et in Orientali, ut nos ipsi dicimus, atque ita faciendam unionem:* ed avendo il Pontefice Eugenio ammessa la protesta, purchè i Greci credessero il dogma, ed approvassero come lecito e ragionevole quanto era stato esposto nel simbolo: *Definimus insuper explicationem verborum illorum « Filioque » veritatis declarandae gratia, et imminente tunc necessitate, licite et rationabiliter Symbolo fuisse apposita*, sembra posto in chiaro, aver la Chiesa Romana condisceso ai Greci di recitare il simbolo senza la parola *Filioque*, credendo essi la verità del dogma, e non riprovando l'uso della Chiesa Latina nel simbolo della parola *Filioque.*

4. Seguono gli esempj delle revoche delle concessioni, o perchè si è dubitato dell'adesione al dogma Cattolico della processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio, o perchè sono nate alcune circostanze, che hanno dato ragionevole luogo alla revoca. Niccolò III fu il successore di Gregorio X ed

avendo esso avute sicure riprove, che l'Imperadore Michele non agiva di buona fede, e che non faceva le parti necessarie per l'effettuazione dell'unione, spedì alcuni suoi Legati, dando loro la commissione di ordinare, che il simbolo in avvenire si recitasse colla parola *Filioque*. Il documento, estratto dall'Archivio Vaticano, è stampato negli *Annali* del Raynaldi all'anno di Cristo 1278 § 7.: *Super eo quod dictus Imperator in praefatis suis litteris petiit, ut Ecclesia Graecorum dicat suum symbolum, sicut dicebat hoc ante schisma, respondendum est, quod unitas Fidei non patitur diversitatem in confessionibus suis, et ideo deliberavit eadem Romana Ecclesia, et vult, ipsum symbolum cum additione illa « Filioque » tam a Latinis, quam a Graecis uniformiter decantari.* Ebbero i Legati ancora la commissione di esigere dai Vescovi e dai Predicatori il giuramento di usare ogni maggior diligenza, acciò si desse esecuzione all'ordine. Fece l'Imperadore Michele ogni più strana resistenza, essendosi protestato di voler muover guerra agli Italiani, e ad ogni altra nazione, che si fosse impegnata per avere da lui il consenso, che si recitasse nella Grecia il simbolo colla parola *Filioque;* destinò Ambasciadori al Pontefice Martino IV successore di Nicolò III e non avendo voluto Martino recedere dal sistema di Niccolò, le cose arrivarono a tal segno, che in Viterbo fu fulminata la scomunica contra l'Imperadore Michele Paleologo, come fautore dello scisma, come può vedersi nel tom. 1. *delle antiche lezioni* d'Enrico Canisio pag. 308, ove porta la detta sentenza, già riferita da Eberardo Archidiacono di Ratisbona. Sono varj i discorsi, che si fanno sopra ciò che abbiamo esposto in ordine ai due Pontefici Niccolò e Martino: ma il Pachimere, che allora scriveva le sue storie in Costantinopoli, al lib. 6. cap. 14. chiaramente attesta, essere la mutazione derivata dal giusto timore della non retta credenza al dogma della processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio, e che il giusto predetto timore indusse i Pontefici a volere, che dai Greci si recitasse il simbolo colla parola *Filioque: Ad certum experimentum capiendum Fidei et sententiae Graecorum, eius vero pignum idoneum fore, si et ipsi symbolum, sicut Latini pronunciarent.*

5. Il Pontefice Eugenio IV che nel Concilio Fiorentino concesse agli Orientali la recitazione dell'antico simbolo, ricevendo poscia gli Armeni, ed unendoli al grembo della santa Chiesa, gli prescrisse il recitare il simbolo colla parola *Filioque,* come può vedersi nella collezione dell'Arduino al tom. 9. pag. 435 B: *In primis damus eis sanctum symbolum a centum quinquaginta Episcopis in Oecumenico Constantinopolitano Concilio editum cum illa additione « Filioque » ipsi symbolo, declarandae veritatis gratia, et urgente necessitate, licite et rationabiliter apposita.* Impadronitisi i Turchi di Costantinopoli l'anno 1453 ed essendosi molti Greci ricoverati in Candia, il Pontefice Calisto III nell'anno 1455 spedì a quell'isola come Inquisitore contra gli eretici e scismatici Simone dell'ordine de' predicatori, ordinandogli fra le altre cose, che facesse recitare il simbolo colla parola *Filioque: Sacrum symbolum aeque, atque Romana Ecclesia, hunc in morem recitarent: qui ex Patre Filioque procedit:* come racconta Gregorio Trapezuntio *nella sua lettera ad Cretenses,* tom. 1. *Graeciae Orthodoxae* appresso l'Allazio pag. 537, il che anche viene asserito dal Padre Echard nel tom. 1. de' *scrittori dell' ordine di S. Domenico* pag. 762. E chi seriamente si prenderà la briga di riflettere sopra questi due ultimi fatti, facilmente comprenderà, avere il Pontefice Eugenio stabilito quanto si è detto nella unione degli Armeni, non avendo in essi ritrovata quella resistenza, che aveva ritrovata negli altri Orientali, ed avere Calisto voluto, che dai Greci rifugiati in Candia si recitasse il simbolo coll'addizione *Filioque,* perchè, trattandosi di

Greci venuti da Costantinopoli, poteva legittimamente dubitarsi, che o non ammettessero, o titubassero nel dogma della processione dello Spirito Santo dal Padre e Figlio.

6. Nella professione della fede, che dee farsi dai Greci, è inserito quanto abbiamo veduto, essere stato stabilito dal Pontefice Eugenio IV nel Concilio Fiorentino. Ciò risulta dalla formola della professione della fede, stabilita da Gregorio XIII e da Urbano VIII. Nell' istruzione di Clemente VIII più volte recitata, e che fu fatta pe' Vescovi Latini, nelle Diocesi dei quali vivono i Greci, o gli Albanesi, che osservano il rito Greco, qual costituzione è la 34. del citato Pontefice nel *Bollario Romano* al tom. 3., così si legge al § 6.: *Graeci credere tenentur, etiam a Filio Spiritum sanctum procedere, sed non tenentur pronunciare, nisi subesset scandalum, praesertim si degant inter Latinos, aut necessitas postularet confitendi Fidem Catholicam, quia tunc oporteret etiam pronunciare.* Nella nostra costituzione, che incomincia *Etsi Pastoralis*, 57. § 1. *Bullarii* tom. 1. si riassume lo stabilito nel Concilio Fiorentino in ordine alla parola *Filioque*, e si ripete: *quod ea verborum illorum « Filioque » explicatio veritatis declarandae gratia, et imminente tunc necessitate, licite, ac rationabiliter symbolo fuit apposita.* Si ripete, che i Greci sono obbligati a credere, che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, ma che non sono obbligati a proferirlo nel simbolo: *Etsi autem Graeci teneantur credere, etiam a Filio Spiritum sanctum procedere, non tamen tenentur in symbolo pronunciare.* Ma di poi si aggiugne, che, avendo i Greci Albanesi introdotta la lodevole consuetudine di pronunciare nel simbolo la parola *Filioque,* questa consuetudine dee mantenersi ed osservarsi: *Contraria tamen consuetudo ab Albanensibus Graeci ritus laudabiliter recepta est, quam ab eisdem Albanensibus, aliisque quibuscumque, in ecclesiis, ubi ea viget, servari volumus.* E finalmente si conchiude, poter gli ordinarj de' luoghi ingiugnere ai Sacerdoti Greci, di qualunque regione sieno, purchè però si ritrovino in Italia o nell' Isole adjacenti, che nel simbolo profferiscano la parola *Filioque,* se hanno qualche sospetto della loro credenza, o pure, se, tralasciando la detta parola, possa da ciò derivare, come pur troppo si può temere, qualche scandalo, o quando concorra qualunque altra legittima causa: *Quin etiam a Graecis Presbyteris aliarum quarumcumque regionum commorantibus in Italia eiusque insulis adiacentibus, si ab ordinariis locorum, vel ob suspicionem haeresis, vel ob scandalum, vel ob aliam iustam causam requisiti fuerint, particulam illam « Filioque » in symbolo pronunciari praecipimus, ac mandamus.* Nel Sinodo di Zamoscia del 1720 sotto il tit. 1. *de Fide Catholica* così si legge: *statuit ac decrevit Sancta synodus, ut symbolo fidei, ubicumque imprimetur in posterum aut recitabitur, tam publice, quam privatim, addatur particula illa « Filioque » qua processio sancti Spiritus a Patre et Filio designatur. Qui secus facere per malitiam deprehensus fuerit, ad ordinarium tamquam suspectus de schismate deferatur.* Nel Sinodo Libanese tenuto l'anno 1736 alla part. 1. cap. 1. *de fide catholica* al num. 12. si ritrovano le seguenti parole: *In symbolo fidei particulam illam « Filioque » qua Spiritus sancti ex Patre Filioque, tamquam ab uno principio, processio designatur, Romanae Ecclesiae morem secuti adiiciamus.*

CAPITOLO XI.

Delle difficoltà eccitate contra l'addizione fatta al simbolo, e risposta ad esse.

1. Di due generi sono le difficoltà eccitate contra l'addizione al simbolo della parola *Filioque*. Alcune derivano dal non ammettere il dogma, che lo Spirito Santo proceda dal Padre e dal Figlio, non dovendo esser permesso il porre nel simbolo una cosa, che non sia dogma di fede. Altre dal sistema, che, anche ammesso il dogma, non si fosse dovuto, e potuto inserire nel simbolo l'aggiunta della parola *Filioque*.

2. Non è qui nostra intenzione di parlare del primo sopraddetto genere delle difficoltà, avegnacchè non sembra appartenere al presente capitolo il vindicare contra gli Eterodossi il punto della cattolica credenza in ordine alla processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio. Si restrigne dunque il nostro presente ragionamento al secondo genere delle difficoltà, che è lo stesso che dire, a combattere l'assunto di quelli, che ostano all'addizione al simbolo della parola *Filioque,* ancorchè sappiano e credano, che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio.

3. E benchè contra l'ardire di costoro dovesse bastare il dire, essere la Chiesa la colonna ed il firmamento della verità, esser essa custode fedele del deposito della religione, dover pur invigilare, acciò dagli Eretici non sia maltrattato, spargendo errori, il che senza dubbio porta seco l'autorità, non già di fare nuovi articoli di Fede, ma di proporre ai fedeli coll'opportuna chiarezza gli articoli già stabiliti, come mai sempre ha fatto inserendo le dichiarazioni nella forma della professione della fede, ed anche nel simbolo stesso, quando ha creduto necessario o espediente l'aggiugnere; proponendosi però dai predetti contra quanto sin ora si è esposto, alcune difficoltà, è di mestieri brevemente riferirle, e confutarle, dimostrando, che quantunque la parola *Filioque* non si ritrovi o nel simbolo Niceno, o nel simbolo Costantinopolitano, se n'è potuta, e dovuta fare l'aggiunta nel simbolo, che si recita, per assicurare contra l'eresia il sacrosanto dogma della processione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figlio, notificandolo anche per questa strada sempre più ai Fedeli.

4. Tre sono le difficoltà. Una, che nel Concilio terzo Generale Efesino, tenuto l'anno 431 contra l'eresia di Nestorio action. 6. viene severamente proibito il fare qualsivoglia aggiunta al simbolo Niceno: *Statuit Sancta Synodus, alteram fidem nemini licere proferre, aut conscribere, aut componere, praeter definitam a sanctis patribus, qui in Nicaea cum Spiritu Sancto congregati fuerunt.* La seconda, che, quando l'aggiunta si fosse dovuta fare, non poteva farsi, che chiamati ed intesi i Greci. La terza finalmente, che non avendo Leone III voluto ammettere l'addizione, come di sopra si è detto, non doveva la medesima esser ammessa da verun altro di lui successore. Sopra la seconda difficoltà fecero i Greci gran rumore nel Concilio Fiorentino, in cui avendo il Pontefice Eugenio proposta la seguente definizione, acciò fosse esaminata: *quod licuerit Pontifici suo iure, quippe Summo Pontifici, adiicere, quod sacro symbolo addidit,* i Greci arditamente risposero: *Dicimus, primum postulatum esse iniquissimum, nam quo modo nobis affirmare liceat, facultatem esse Romanae Ecclesiae addendi, seu demendi absque suis fratribus Patriarchis? Quapropter, etsi pium est, quod fuit additum, qui tamen hoc patrare ausus fuit citra cognitionem Synodicam,*

culpa nequaquam vacabit: come può vedersi nel tom. 9. della collezione dell'Arduino pag. 403 D et pag. 406 A.

5. Nel Concilio di Firenze alla sess. 10. si ritrova saviamente avvertito, essere di tre sorti le addizioni: una contraria alla fede, che è propria degli Eretici; per esempio, se uno dicesse ***Patrem genitum, filium ingenitum, Spiritum sanctum a nullo procedentem***: l'altra, non contraria alla fede, ma temeraria, ed abborrente dall'uso comune, per esempio, se uno dicesse ***Patrem Geometram, Filium Astronomum, Spiritum Arithmeticum:*** la terza Ortodossa, colla quale più esplicitamente si dichiara qualche articolo della fede, che implicitamente contenevasi nel simbolo: e premessa questa distinzione, fu detto, che le prime due addizioni erano vietate, ma che non era vietata la terza, purchè fosse fatta coll' autorità della Chiesa, alla quale appartiene il vedere, se concorrono le opportune circostanze, per le quali è d'uopo il fare l'addizione spiegativa. Giuseppe Metonense comprovò questo assunto coll'autorità di Massimo Martire nell'apologia pel Sinodo Calcedonense, ed opportunamente se ne servì contra l'opposizione de' Greci: ***Omnes post Nicaenum Synodum antiqui Patres, atque omnis Synodus Orthodoxorum Sanctorumque Patrum, non aliam omnino fidei definitionem induxerunt eo ipso, quo de suis verbis aliquid inseruerunt, ut vos affirmatis strenue delirantes, et penitus insanientes. Sed ipsam, ut primam et unicam a trecentis octodecim Patribus sancitam firmam et ratam esse voluerunt, explicantes eam, ac velut apertius explanantes propter eos qui illam eiusque dogma pravis interpretationibus ad suam detorquent impietatem.*** Nè, ridotto l'affare a questi termini, può fare verun ostacolo l'opposizione dedotta dal Concilio Efesino, proibendosi in esso il primo genere delle addizioni, e non il terzo: il che apertamente risulta dall'occasione, in cui dal Sinodo fu fatta la proibizione, essendo stata fatta per riprovare il Sinodo Nestoriano, che Canisio Prete ed economo di Filadelfia aveva proposto, e che Nestorio voleva, che fosse sottoscritto dai suoi sudditi, per dilatare in questo modo gli errori in esso contenuti. Notabile ancora è in questo proposito il savio avvertimento del Cardinale Bessarione nel Concilio Fiorentino. Dovevansi in esso proporre due dubbj: uno circa la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio e l' altro circa l'addizione della parola ***Filioque*** al simbolo: ed essendo nata controversia, quale dei due dubbj dovesse in primo luogo esaminarsi, il Cardinale, benchè in quel tempo aderisse agli scismatici, disse, che in primo luogo doveva esaminarsi il punto della processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio, per la ragione, che, ammessa la verità del dogma della processione dello Spirito Santo anche dal Figlio, non v'era che opporre alla Chiesa Occidentale, se aveva fatta l'addizione al simbolo, non essendo allora l'addizione, che una pura spiegazione, di ciò che nel simbolo già si conteneva, e che in verun modo non poteva contrastarsi, essendo in libertà della Chiesa di farla e di metterla nel simbolo, ogni qual volta ciò avesse creduto opportuno o necessario.

6. Passando alla querela, che sia stata fatta l' addizione senza il consenso de' Greci, e lasciando da parte quanto appartiene all'indipendente autorità del Romano Pontefice in tutta la Chiesa, della quale anche secondo i principj e le regole della Chiesa Orientale ampiamente discorre Leone Allazio nel suo trattato ***de perpetua consensione della Chiesa Occidentale ed Orientale*** al lib. 1. cap. 21. e seg., crediamo opportuno d'inserir qui due risposte suggerite da due uomini ben pratici delle materie ecclesiastiche. Una è del Padre de Rubeis nella sua dissert. ***de additione vocis « Filioque » ad Symbolum,*** cap. 6. § ***Agi denique,*** ag. 225, stampata in quest'anno corrente 1753 in Venezia. Per intelligenza della

quale è necessario il premettere, che facendosi il confronto fra il simbolo Niceno, ed il simbolo Costantinopolitano, si ritrovano in questo varie addizioni, che non si leggono nel primo. Può vedersi il confronto fatto con esattezza dal Cabassuzio nella sua *notizia ecclesiastica del secolo XV* nella sua Diatriba *de additione ad symbolum.* Furono queste addizioni fatte da alcuni privati Vescovi nell'Oriente; e cento cinquanta Vescovi Orientali nel Concilio Costantinopolitano le approvarono, senza prima aver interpellato il Romano Pontefice e gli altri Vescovi d' Occidente; e non avendo mai la Sede Romana interrotta per questo capo la comunione coi Greci, deve ad ogni uomo di buon senso apparire irregolare e degno di biasimo il Greco impegno, con cui ardiscono di riprovare l'addizione della parola *Filioque* al simbolo, perchè fatta senza il consenso de' loro Patriarchi, e di separarsi per questo capo dalla unione colla Chiesa Romana: *Formulam Nicaenam privati in Oriente Episcopi aliquibus additamentis auxere, eamque sic auctam adprobarunt centum et quinquaginta Orientales antistites in Concilio Constantinopolitano, quin Romanum Pontificem, aliosque Occidentis episcopos consulerent: Haec agere Orientalibus licuit Sede Romana inconsulta; neque tamen Sedes ipsa Romana suam ipsis communionem negavit unquam. Cur pari ratione Orientales Ecclesiae non uterentur? Cur voculam unam rectae fidei consonam, quae pari iure pro rerum circumstantiis adiici potuit, ac deinde poterit, scissionis praetextum fecere Graeci?*

7. L'altra è del padre Le Quien nel tom. 1. delle sue *dissertazioni sopra le opere di S. Giovanni Damasceno* dissert. 1. num. 39. Dice ancor esso quanto poc'anzi è stato detto: *Caeterum pari iure fas fuerat Occidentali Ecclesiae voculam unam Constantinopolitano symbolo inserere, quo centum et quinquaginta illis Episcopis Orientalibus, qui in Concilio Constantinopolitano primo convenere, inconsultis Sede Apostolica, et Occidentis Episcopis, editam Nicaenae formam immutare, propter varias, quae exortae erant, haereses, cum tamen Athanasio in epistola ad Iovianum Augustum contestante minime gentium liceret quidpiam eidem adiicere aut detrahere:* ma fa una riflessione di più ed è, che, quando per impossibile il Romano Pontefice fosse stato in obbligo d'interrogare i Patriarchi prima d'inserire nel Sinodo la parola *Filioque,* ciò avrebbe potuto aver luogo, quando avesse preteso di astrignere i Greci a recitare il simbolo colla detta addizione, ma non quando esso altro non ha preteso, che d'obbligare i Greci a credere la processione dello Spirito Santo anche dal Figlio, lasciandogli la libertà di recitare il simbolo senza la parola *Filioque,* e non obbligandoli a recitarla, se non in alcuni casi, ne' quali il non recitarla poteva esser indizio di cattiva credenza, come più abbasso dirassi, ed ha solamente obbligati i fedeli Occidentali ad inserire nel simbolo la parola *Filioque*, nè ha fatto questo passo, se non dopo che le particolari Chiese Occidentali già avevano inserito nel simbolo la parola: *At saltem non debuit Romanus Pontifex, inquiunt, praetermisso consilio caeterorum Patriarcharum, qui cum ipso divisum habent regimen Ecclesiae, communi symbolo quidquam adiicere. Ita fortasse quidem, si additionem istam ab universo orbe christiano admittendam sanxisset ille. Verum hoc dumtaxat Latinorum Episcoporum urgentissimis votis annuit, ut in Occidentis Ecclesiis vox « Filioque » recitaretur in symbolo nec ullo decreto Orientales ad idem faciendum adstrinxit; quin potius, licet in Concilio Lugdunensi a Graecis et Latinis cantatum sit intra Missae solemnia « Qui ex patre, filioque procedit », nequaquam exinde Graeci ad symbolum cum additamento deinceps et perpetuo recitandum obligati fuere.*

8. Resta il fatto di Leone III, già di sopra accennato. Si sa, che questo Santo Pontefice fu sempre fisso nella verità del dogma Cattolico. Nel Concilio d'Aquisgrana, tenuto l'anno 809, volendosi definire la quistione della processione dello Spirito Santo anche dal Figlio, l'Imperadore Carlo Magno ordinò, che prima si sentisse il parere del Sommo Pontefice Leone III ed avendogli spedito tre Ambasciatori, Bernardo Vescovo di Vormatia, Iesse Vescovo Ambianense, ed Adelardo Abbate di Corbeja, il Santo Pontefice gli rispose, che credeva la processione dello Spirito Santo anche dal Figlio, come la credevano i Padri d'Aquisgrana: *Ita sentio, ita teneo cum his auctoribus, et scripturae sacrae auctoritatibus. Si quis aliter hac de re sentire vel docere voluerit, defendo: et nisi conversus fuerit et secundum hunc sensum tenere voluerit, contraria sentientem funditus abiicio:* come risulta dagli Atti della legazione, che il Sirmondo ricavò dall'abbate Smaragdo, e descrisse nel tom. 2. de' *Concilij della Francia* pag. 256 e seg. e dagli annali della Chiesa di Francia del Cointe all'anno di Cristo 810. Che se poi il detto Pontefice non credè, che allora fosse espediente, che il simbolo si cantasse in Roma nella Messa coll'addizione della parola *Filioque,* ciò fu, perchè forse allora concorrevano alcune circostanze retraenti dalla concessione, che sono poi restate sepolte nell'obblivione nel decorso di più secoli: ma ciò non deve in veruna maniera portarsi contro l'obbligo dipoi imposto alla Chiesa Occidentale di recitare il simbolo colla parola *Filioque;* perchè, trattandosi di pura disciplina, ognuno ben sa, esser essa soggetta alle variazioni, variandosi le circostanze.

CAPITOLO XII.

Del Trisagio, ed aggiunte fatte ad esso.

1. La Chiesa militante, seguitando l'esempio della Chiesa trionfante nel sacrificio della Messa, chiama Iddio Santo tre volte. Isaia nel cap. 6. vide il Signore che sedeva sopra un soglio elevato, ed udì i Serafini, che, alternando il canto, così cantavano: *Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus exercituum. Plena est omnis terra gloria eius.* E S. Giovanni nell'*Apocalisse* al cap. 4. descrive quattro mistici animali pieni d'occhi, e che giorno e notte continuamente dicevano: *Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Omnipotens, qui erat, qui est, et qui venturus est.* Molti dicono, che quest'inno fu aggiunto alla Messa da Sisto I Sommo Pontefice; ma altri pretendono, che Sisto altro non facesse, che stabilire, che cominciandosi la parola *Sanctus* dal Sacerdote il popolo pure ad alta voce profferendola, proseguisse con esso il rimanente. Si possono vedere il Cardinal Bona *Rer. Liturgicar.* lib. 2. cap. 10. num. 4. ed il Giorgio *de Liturgia Romani Pontificis* tom. 3. lib. 4. cap. 2. e particolarmente al num. 3. e seg.

2. Quest'inno alle volte vien chiamato Angelico, altre volte Cherubico, altre volte trionfale, altre volte vittoriale, ed altre volte Trisagio, e questo è comune all'una ed all'altra Chiesa: ma di questo noi oggi non trattiamo. Trattiamo dell'altro Trisagio *Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis,* che i Greci recitano ogni giorno, e che dai Latini si recita in Greco e Latino una sola volta l'anno nella feria sesta della settimana maggiore, detta Santa. Di questo secondo Trisagio così parla il Goar *nelle note all' Eucologio sopra la Messa di S. Giovanni Grisostomo* alla pag. 109: *Nulla frequentior, celebrior, aut maiori devotione a Graecis usurpata oratio.* Ed il Cardinale Bona

nel luogo citato num. 5. così prosiegue: *Duplex est Trisagion: istud nimirum, de quo nunc agimus, omnibus Ecclesiis commune: et illud, quod Graeci quotidie, Latini semel in anno Graece simul et Latine concinunt in magna Parasceve; nempe, Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis.*

3. Nell'anno di Cristo 446 fu la regia città di Costantinopoli visitata da Dio con un orribile terremoto, e nel mentre che in campo aperto l'Imperadore Teodosio, ed il Patriarca Proclo con tutto il popolo pregavano Iddio, per esser liberati dell'imminente esterminio, all'improvviso fu elevato al cielo un fanciullo che, ritornato in terra, disse d'aver inteso, che gli Angeli cantavano, profferendo le parole: *Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis;* ed avendo il Patriarca Proclo ordinato, che lo stesso si cantasse dal popolo, cessò il terremoto, ed il fanciullo passò da questa all'altra vita. *Cum terraemotu Constantinopolis quateretur, populusque in campo oraret, infantulus toto populo spectante cum Proclo civitatis Episcopo, in caelum per unam horam raptus est, ibique huiusmodi didicit hymnum. Rursumque descendens, nuntiavit quae in aethere audierat, dicens, de caelo quasi de multitudine psallentium huiusmodi laudes insonuisse auribus suis, dictumque sibi, ut eam laudationem populo indicaret. Quam ubi populi inceperant, civitatem receperunt, Deoque per huiusmodi laudem propitio facto, ab imminenti ira liberati sunt.* Così scrisse il Pontefice Felice III nella lettera terza a Pietro Fullone nel tom. 4. della collezione de' Concilj del Labbè. La stessa cosa viene contestata da Niceforo al lib. 14. cap. 46. che aggiunge, che il fanciullo dopo aver raccontato quanto doveva raccontare, morì.

4. Fanno i Greci menzione nel loro Menologio di questo insigne miracolo *nel giorno 24 di Settembre,* in cui accadde; e S. Giovanni Damasceno fa un lungo Commentario sopra il Trisagio nel lib. 6. *de Fide Orthodoxa* al cap. 10. ove dice, che quest'inno fu cantato nel Concilio Calcedonense, il che anche si legge nel fine della prima azione, nella quale Dioscoro fu condannato con tutti i suoi seguaci; ed il Venerabile Cardinale Baronio *ne' suoi annali all'anno di Cristo 446* aggiugne, che Iddio, mediante l'opera del fanciullo, preparò l'antidoto contra il veleno, che in quello stesso tempo Eutiche nella secreta cella del suo Monastero andava preparando contra la divinità: *Magna sane divina providentia factum esse videtur, ut, cum Eutyches in secreto cubiculo, et penetralibus Monasterii adversus divinitatem pugnaturus, super incudem obduratae perfidae blasphemiae fulmina fabricaret, quibus labefactanda foret, si licuisset, ipsa divinitas, dum sic in Christo unam naturam, sicuti unam personam praedicans, divinitatem esse passam, sicuti humanitatem, in necessariam assumptionem deduceret, adversus novum hunc hagiomachorum ducem Dei benignitas non fulgur intorserit, sed canticum praeparaverit, quo divinitatis immortalitas ubique gentium caneretur, et per ipsum offensi numinis conciliatio imploraretur.* Il Petavio pure tom. 4. *Theologicorum Dogmatum* lib. 5. cap. 14. discorre di questo Trisagio.

5. Nel tempo che era Imperadore Zenone, uomo immerso ne' vizj, come racconta Evagrio al lib. 2. cap. 16., riuscì a Pietro Fullone, che nel governo del predecessore era stato esiliato, non solo d'essere stato richiamato dall'esilio, ma ancora d'essere esaltato alla cattedra di Antiochia, cacciandone il degno Vescovo Martirio, e Pietro diede principio al suo miserabile governo colla detestazione del Concilio Calcedonense, ed aderendo all'eresia dei settatori di Apollinare, chiamati *Theopaschitae,* coll'aggiungere al Trisagio le seguenti parole: *qui cruci-*

fixus es pro nobis. Teodoro lettore nel 1. Lib. delle *collettanee* racconta il tutto: *Petrus cognomento Gnaphaeus,* che è Pietro Fullone poc'anzi indicato, *Templi Sancti Bassae Martyris, quod Chalcedone est, presbyter, captus amore Sedis Episcopalis Antiochenae, Zenoni Augusto persuasit, ut se iuvaret. Quibusdam igitur ex eis, qui Apollinaris atque Euthychetis peste infecti erant, mercede conductis, innumeras turbas contra fidem, et Martyrium Antiochenum Episcopum excitavit, eosque anathemati subiecit, qui non dicebant, Deum esse crucifixum, ita ut populum in hoc dissidium induxerit.* Può anche leggersi il Cardinal Baronio *all'anno sopraccitato di Cristo 446,* ove racconta l' aggiunta fatta al Trisagio poc'anzi memorata.

6. A questa novità, che pur troppo portava seco sospetto di eresia, non mancarono di opporsi il Pontefice Felice III. ed altri zelanti Vescovi Occidentali, i nomi e le autorità de' quali sono pienamente riferite dal Lupo *nelle note al Canone Trullano 81.* Ma ciò punto non impedì, che essa non fosse ricevuta, e prendesse piede in varie Chiese d'Oriente, e particolarmente in quelle de' Siri, e degli Armeni, per opera di un certo Giacomo Siro, come attesta Niceforo al lib. 18. cap. 52.: *Iacobus, Syrus genere, Petri Gnaphaei, atque Severi dogmata apud Syros et Armenos propagare coepit:* e nel cap. 53.: *Gnaphaei Petri appendicem ter Sancto hymno annexam amplectuntur.* Favorevoli ad essa furono alcuni Vescovi radunati in un certo Concilio Thevinense: ma essendosi nel principio del secolo settimo, radunato sotto la presidenza di Iesser Patriarca degli Armeni un altro Concilio nella città di Charno per riconciliare i Greci con gli Armeni, in questo non solo fu riprovato il precedente Concilio Thevinense: *Cum Graecis iterum reconciliati Thevinenses Concilium anathemate percusserunt;* ma di più fu decretato, *additionem illam: qui crucifixus es pro nobis, a Trisagio removentes, illud erga Sanctissimam Trinitatem ita deinceps statuerunt decantandum: Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus et Immortalis;* come può vedersi nella part. 1. istoriale della Conciliazione della Chiesa Armena colla Romana del Galano alla pag. 185, e non molto tempo dopo fu dai Greci promulgato il Canone 81. del Concilio Trullano, conceputo colle seguenti parole: *Quoniam in nonnullis locis didicimus in hymno, quo ter Sanctus canitur, additamenti loco dici, post illud « Sanctus Immortalis » hoc « qui crucifixus es pro nobis, miserere nostri », id autem ab antiquis Sanctis Patribus ut a pietate alienum ex hoc hymno eiectum est cum scelerato haeretico qui hanc vocem innovavit, nos quoque confirmamus ea, quae a Sanctis Patribus prius pie constituta sunt, anathematizamus eos, qui post praesens decretum eiusmodi vocem admittunt in ecclesiis, vel aliquo alio modo sanctissimo hymno adiungunt, et, si est quidem sacerdotalis ordinis, qui transgressus est, eum sacerdotali dignitate privari iubemus, sin autem laicus, vel Monachus, segregari.*

7. I documenti de' secoli susseguenti pienamente comprovano, che, non ostante il detto sin ora, stettero gli Armeni ostinati nella loro aggiunta al Trisagio. Fra le lettere di S. Gregorio VII la prima del lib. 8. è scritta dall'Arcivescovo, o sia Patriarca degli Armeni, ed in essa gli dice, che faccia levare dal Trisagio l'aggiunta: *Qui crucifixus es pro nobis:* non praticandosi essa in verun altra Chiesa d'Oriente, e nemmeno nella Chiesa Romana, e dovendosi levare ogni occasione di scandalo. *Prudentiam tuam charitatis affectu commendandam censuimus, ut clausulam, quam illi laudi subiungitis: « Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis », istam videlicet: « qui crucifixus es pro nobis », quoniam nulla Orientalium, praeter vestram, sed nec nostra Romana habet Ecclesia, vos totius scandali occasionem pravique intellectus suspicionem vitantes, superaddere*

de caetero omittatis. Si enim vas electionis beatissimus Paulus de sumendis cibis melius sibi esse non manducare, neque bibere, quam ut frater scandalizaretur, asseruit considerare debetis, quam grave et periculosum sit, ubi saniore intellectu vitari potest, fratribus de fide scandalum generare. Ed essendosi *nell'anno 1177* tenuto il Concilio Tarsense, di cui tratta il Galano nel tom. cit. pag. 101 et pag. 324 e seg., ed avendo i Greci per contrassegno di una vera unione richiesto dagli Armeni, che levassero dal Trisagio le parole, *qui crucifixus es pro nobis*, come risulta dagli atti — *Volumus, ut Sanctum Trisagium sine additione illa, « qui crucifixus es pro nobis », concinatis* —, la risposta d'essi fu, che non volevano dal Trisagio levare le dette parole, ma che, per far vedere, che l'invocazione non era da essi diretta alla Santissima Trinità, nel che avrebbero errato, ma alla seconda persona della Santissima Trinità, cioè a Gesù Cristo, avrebbero in avvenire cantato il Trisagio nella seguente maniera: *Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus et Immortalis, qui incarnatus et crucifixus es pro nobis, miserere nostri.* Ed essendosi nel secolo prossimo passato rimesso in piedi il trattato della riconciliazione degli Armeni colla Chiesa Romana, fra gli altri dubbj, che furono esaminati *nel giorno 30 di Gennajo 1635* nella Congregazione di Propaganda Fide vi fu il seguente, riferito anche da Noi nel nostro trattato *delle feste del Signore* part. 1. num. 330. Ecco le parole del dubbio: *An Trisagio, quo utuntur Armeni, possit addi: qui passus es pro nobis.* Ed ecco le parole della risposta: *Congregatio negative respondit: nam in Liturgia Armenorum, decantato Trisagio in honorem Sanctissimae Trinitatis, adduntur praedicta verba secundum Theopaschitarum haeresim damnatam in Concilio Romano sub Felice Papa. Et licet in alio loco ad personam Filii Trisagium applicetur, nihilominus Trisagium ab Angelis traditum, et in honorem et glorificationem Sanctissimae Trinitatis decantari solitum, non videtur posse formaliter attribui Christo Domino, uni scilicet tantum personae eiusdem Sanctissimae Trinitatis. Nec valet, id fuisse concessum Maronitis, quia alio modo in eorum libris hymnus glorificationis praedictus concipitur, et non fuit etiam ille modus expresse a Sede Apostolica approbatus.*

8. Il Trisagio risguarda la divina Trinità; per lo che non ha potuto l'umano orgoglio riferirlo al solo Gesù Cristo, come molto bene osserva il Lupo *nelle note al cit. can. 81. Trullano: Felix III, Romana eius synodus, Acacius Costantinopolitanus Episcopus, Sanctus Quintianus Asculensis, Iustinus Siciliae Episcopus, Asclepas Tralensis, Faustus Apollonaidis, Pamphilus Abidenus, et Sanctus Ioannes Damascenus hymnum soli divinae Trinitati a Sanctis semper Angelis adcantatum, Ecclesiae ab ipso Deo ac eisdem Sanctis Angelis in puero laudato traditum, malorum regiae urbi impendentium depulsione confirmatum, ac in eodem sensu et ratione comprobatum a plena synodo Chalcedonensi, constanter adseverant, humana praesumptione non potuisse ad solum Christum Dominum detorqueri.* Autore dell'aggiunta al Sacro Trisagio, *qui passus es pro nobis*, fu, come già si è veduto, Pietro Gnafeo, che sotto il pretesto di voler onorare Gesù Cristo, voleva dar corso all'errore di ascrivere alla di lui divinità la croce e la passione, levando in questa maniera la consustanzialità della divina Trinità, facendo un Dio impassibile per natura, ed un Dio passibile per natura, che non potevano essere uno per natura, e consustanziali. Il moderno Catalano *nelle sue note sopra lo stesso Canone Trullano* al num. 5. e seg. con esatta diligenza espone il predetto, e gli altri errori originati dall'aggiunta fatta al Trisagio da Pietro Gnafeo. Quali cose tutte pienamente comprovano, quanto ragionevole sia sempre stato il sistema della Chiesa Greca, e della Latina rigettando le parole

aggiunte al Trisagio, e quanto bene fu dalla Congregazione risoluto nel decreto di sopra riferito, che non dovesse permettersi agli Armeni l'aggiugnere al Trisagio le parole *qui passus es pro nobis.*

9. E benchè da tal uno si vada motivando, che, se l'errore consiste nell'attribuire alla Divina Trinità la passione e la morte, che al solo Figlio compete, ogni volta che non s'indirizzi il Trisagio alla Divina Trinità, ma al Figlio, che è Dio, forte, ed immortale, ed è stato crocifisso e morto per noi, non vi sarà cosa che dire, come anche considerò S. Efremio Vescovo d'Antiochia, e propugnatore della Fede Cattolica, appresso Forio nella *Biblioteca codic. 228.* ove dice, che alcuni Cattolici Orientali, non commettevano verun peccato, ammettendo l'aggiunta di Pietro Fullone, o sia Gnafeo, riferendo il Trisagio al solo Figlio, e che i Greci Bizantini, e gli Occidentali rigettavano l'aggiunta predetta perchè sostenevano, che tutto l'inno si cantava in onore della Santissima Trinità; due però sono le repliche, che atterrano la detta risposta, quali anche sono additate nell'allegato Decreto.

10. Una, che gli Armeni benchè dicono di cantare il Trisagio colla memorata aggiunta in onore del solo Figlio, si vede però, che in sostanza non lo cantano in onore del solo Figlio, ma della divina Trinità, come ben riflette il Galano *nell'opera citata* pag. 103 num. 55. et 57. e come poi si comprova dalla loro Liturgia, nella quale dopo avere il Sacerdote nella Messa dette le seguenti parole: *Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus et Immortalis, qui crucifixus es pro nobis, miserere nostri,* soggiugne immediatamente le seguenti: *Deus Sancte, qui in Sanctis habitas, et voce ter Sanctus a Seraphim celebraris, et a Cherubim glorificaris, atque ab omni caelesti virtute adoraris, qui creaturas omnes ex non esse ad esse produxisti, qui creasti hominem ad imaginem et similitudinem tuam, tu Domine suscipe ex ore nostro, qui peccatores sumus, ter sanctum hymnum.* E l'altra, che, volendo gli Armeni sinceramente unirsi colla Chiesa Romana, nè potevano, nè possono pretendere di voler mantenere nel Trisagio un'aggiunta, che, non ostante qualunque loro pretesta, non leva, anzi accresce i sospetti della loro falsa credenza.

11. E perchè nel Decreto vien nominata una certa specie di concessione fatta ai Maroniti, crediamo opportuno d'inserire in questo luogo le parole d'un Breve del Pontefice Gregorio XIII scritto al Patriarca de' Maroniti *ai 14 Febbrajo 1577*: *Praeterea de nonnullis, quae minus consulte a vobis commissa comperimus, exemplum praedecessorum nostrorum sequuti, commonefaciendos etiam atque etiam volumus, ut quae ab Ecclesiae Romanae traditionibus aliena esse cognoveritis, ipsi quoque reiiciatis, ac prorsus evitetis. Hoc in numero illud est praecipuum, quod accepimus, in Missae sacrificio, dum Trisagium profertur, adiici quaedam verba a veritate et sententia, quam Ecclesia Catholica amplectitur, penitus diversa, quae sunt: qui natus es pro nobis, qui surrexisti, et ascendisti in caelum pro nobis, miserere nobis: quae ad totam Trinitatem impie necessario referuntur. Haec cum haeresim Petri Gnafaei Antiocheni damnatam in quinta Synodo Constantipolitana sapiant, nec Trinitas crucifixa, neque Pater, neque Spiritus Sanctus, sed solum Iesus Christus Filius Dei unigenitus, humana carne assumpta, ac formam hominis gerens, crucifixus extiterit, et pro peccatis totius populi immolatus fuerit, a vestris ritibus, et orandi formula explodenda decernimus, eumque hymnum Trisagion, quem Seraphim tremore Trinitatis incessanter emittunt, ad universam Trinitatem glorificandam referri debere, dicendo: Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis, nec in eo ulterius progrediendum esse statuimus, prout haec omnia a Sanctis*

Oecumenicis Conciliis accepta universalis Ecclesiae servat consuetudo. Tenne Sergio Patriarca Antiocheno de' Maroniti nel Monte Libano un Sinodo ai *18 di Settembre 1596,* a cui anche intervenne il Padre Girolamo Dandino Gesuita, ablegato del Pontefice Clemente VIII. In esso il Patriarca espose, esser falso, che il suo predecessore avesse in un'altro Sinodo approvati alcuni errori. Fra gli errori, che si supponevano approvati, il terzo era il seguente: *in Trisagio crucifixionem totius Trinitatis interponi.* Si posero all'esame gli errori sopraddetti, e tutti furono rigettati, e fu fatta l'esposizione della fede non meno degli intervenienti, che dei loro predecessori, ed in ciò che appartiene al Trisagio, fu detto: *Trisagium duobus modis in eorum libris usurpari: cum ad Trinitatem totum refertur, nihil addi: cum ad secundam personam, propter assumptam carnem, nativitatem, crucifixionem, et mortem interponi.*

CAPITOLO XIII.

Della commemorazione del Romano Pontefice nella Messa.

1. Conforme è noto, nella Chiesa Occidentale si fa nella Messa commemorazione del Romano Pontefice: ed il Vescovo Auriense nel principio del secolo XIII avendo interrogato il Pontefice Innocenzo III, come il Papa, celebrando la Messa, faceva commemorazione di se stesso, rispose: *Postulasti praeterea doceri, quibus verbis Pontifex Romanus utatur in eo loco Canonis Missae, in quo Sacerdos inferior dicit: una cum Papa nostro, cum idem pro se tunc videatur orare, ac supra se Antistitem non habere. Ad quod devotioni tuae taliter respondemus: quod nos ibi dicimus: una mecum indigno famulo tuo, ubi verbis praedictis utuntur illi Sacerdotes.* Questa lettera non è per anche stampata, ma è però nel registro Vaticano la 33. nel lib. 9. Una simile cosa si ritrova nel lib. 8. delle costituzioni dette Apostoliche, nel tom. 1. de' Padri Apostolici stampato dal Cotelerio, alla pag. 407, ove il Sacerdote che dice la Messa, dopo aver pregato per gli altri, così prega per sè: *adhuc rogamus te pro me nullius pretii homine, qui tibi offero.*

2. Di questa commemorazione del Romano Pontefice nel Canone della Messa, e dell'antichità di questa disciplina si è da noi diffusamente parlato nel nostro trattato *de sacrificio Missae* sect. 1. num. 219. Noi ora non ripeteremo il già detto; ma bensì aggiugneremo, essere stato trattato questo stesso argomento dopo di Noi coll'unione di varj e pellegrini monumenti dal fu Domenico Giorgi nostro Cappellano Segreto nel tom. 3. *de Liturgia Romani Pontificis* cap. 3. num. 14.: *Solemne semper fuit in Ecclesia Catholica, ut Romani Pontificis nomen inter sacra Mysteria recitaretur;* ed al num. 22: *De Romani Pontificis nomine ad unum omnia vetustissima monumenta concordant, et exemplaria Sacri Canonis antiquissima.* Ed essendosi nell'anno passato dato in luce l'antico Messale Romano Monastico Lateranense nel tom. 1. della collezione Liturgica del Padre Azevedo della Compagnia di Gesù; nell'appendice ritrovasi un'erudita consultazione del Prelato Antonelli Segretario della Congregazione sopra la correzione de' libri ecclesiastici della Chiesa Orientale, ove al num. 3. comprova la commemorazione del Romano Pontefice nella Messa colla Liturgia Ambrosiana, colla Messa Mozarabica, colla Messa Latina ricavata da un antico codice da Flacco Illirico Luterano, dall'antichissima Liturgia, che si legge nell'antico codice de' Sagramenti della Chiesa Romana, data in luce dal Venerabile Car-

dinale Tommasi, e da tutti i sacri Canoni della Messa, o stampati, o manoscritti.

3. Nella Chiesa Orientale se ne' primi secoli si facesse nella Messa menzione del Romano Pontefice, il Cardinal Bona, *Rer. Liturgicar.* lib. 2. cap. 11. num. 3. dice che non si sa: *An vero primis saeculis Graecia Orthodoxa mentionem fecerit Romani Pontificis, non liquet.* Alcuni hanno creduto, dover riferire ai primi secoli la commemorazione del Romano Pontefice nella Messa anche nella Chiesa Orientale; ritrovandosi nella Liturgia di S. Marco, di cui prevalevasi la Chiesa Alessandrina, le seguenti parole: *Sanctissimum ac Beatissimum Papam N. quem praescivisti fore, ut sibi Sancta tua Catholica et Apostolica Ecclesia omnium suffragiis eligeret, nec non Sanctissimum Episcopum N. conservans.* Così vanno discorrendo Severino Binio nelle note al Concilio Costantinopolitano sotto Menna, il Magri nell' *Hierolexico* in verb. *Diptycha.* Ma, lasciando da parte quanto i moderni eruditi hanno dedotto, valutando per apocrifa la detta Liturgia, potente è la riflessione, che nella citata Liturgia sotto nome di Papa s'intende il Patriarca Alessandrino; come si dimostra colle Liturgie de' Cofti, cioè dei SS. Basilio, Gregorio, e Cirillo, che Vittorio Scialac tradusse in Latino, nelle quali sotto nome del Papa si comprende il Patriarca Alessandrino; e che una volta il nome di Papa si dasse anche ai Vescovi, si è da Noi comprovato nel nostro trattato *de Synodo,* e con maggiore ampiezza da Abramo Echellense nella sua opera *de Primatu Papae,* ove eruditamente spiega l'origine di questo nome.

4. Isaac Habert nelle *osservazioni al Pontificale de' Greci* part. 8. observat. 12. abbandonando le apocrife Liturgie, si protesta, non ritrovare ne' primi secoli monumento, che nella Chiesa Orientale si facesse commemorazione del Romano Pontefice nella Messa: *Quo circa dicam quod sentio, Summum Pontificem Romanum, etsi ab aevo Christiano pro universae Ecclesiae pastore ab omnibus ecclesiis Orthodoxis semper habitum, non idcirco tamen existimo in Orientalibus ecclesiis in fidei primordio semper in sacris Mysteriis nominatim pronunciatum esse. Vellem factum, et laudarem: sed factum non lego: factum quidem laudarem.* Passa dipoi a dire, non aver ritrovato vestigio della detta commemorazione del Romano Pontefice nella Messa appresso i Greci che in alcuni esemplari della Liturgia di S. Giovanni Grisostomo: *Caeterum antiquius rei huius vestigium est in quibusdam exemplaribus Liturgiae Sancti Chrysostomi, in quibus habetur: Nicolai Sanctissimi universalis Papae longa sint tempora; quod ab aliquo additum Patriarcha, tempore Nicolai saltem I vivente anno circiter Christi octingentesimo quinquagesimo octavo.* Cristiano Augusto Saling, autore che non è della nostra comunione, nel suo libro *de Diptychis veterum* al cap. 6. num. 3. esalta il detto dell' Haberto, per deprimere l'autorità del Romano Pontefice: *Talem cum confessionem viri cordati habeamus, nihil eminentiae accedere fastigio Romano posse, quilibet deprehendet, si Orientalia Diptycha Pontificum nomen celebrent.* Ma il Prelato Antonelli nella citata sua consultazione al § 1. num. 2. e seg. colla più vasta erudizione dimostra, che sino da' primi secoli facevasi nelle Chiese particolari d'Oriente, e particolarmente in quella di Costantinopoli, che per l'appoggio degli Imperadori Greci faceva la prima figura, commemorazione del Romano Pontefice nella Messa; essendo notorio il fatto riferito da Niceforo nella *Storia Ecclesiastica* al lib. 16. cap. 17. contestato pure da Basilio Cilice, istorico più antico e più accreditato del primo sopraddetto, che Acacio Patriarca di Costantinopoli, che fu assunto al governo di quella Chiesa *l'anno 471,* fu il primo, ch'ebbe l'ardire di levare

dai sacri diptici il nome di Papa Felice, qual cosa non era mai stata nè fatta, nè pensata da verun suo predecessore, quantunque disgustato col Papa, per avergli questi negate le lettere pacifiche, e per conseguenza la Cattolica comunione. Il monumento è del secolo quinto: ma, supponendosi in esso la precedente esistenza del nome del Romano Pontefice nelle Diptiche e nella Liturgia della Chiesa di Costantinopoli, ciò dee bastare per porre in chiaro, che anche ne' secoli precedenti si faceva nella Chiesa di Costantinopoli commemorazione del Romano Pontefice nella Messa: ed altre valide prove di quest'assunto si possono vedere nella sopraddetta consultazione, alla quale ci rimettiamo.

5. Non crediamo, esser noi in obbligo d'inserir qui quanto si ritrova negli annali della Chiesa circa la condotta de' Greci ora nel levare, ora nel riporre ne' sacri Diptici il nome del Romano Pontefice. Diremo bensì in primo luogo, che, celebrandosi in Roma la Messa nella loro Chiesa di S. Atanasio, benchè nelle Liturgie, ed altri libri Greci stampati, nulla si prescriva circa la commemorazione del Romano Pontefice da farsi nelle sacre preghiere, due volte però se ne fa commemorazione in tutti i vespri, due volte in ogni Messa privata, tre nella Messa cantata, e dieci volte in circa nella Pontificale. Aggiungeremo, attestarsi dall'Arcudio nel lib. 3. *de Concordia Ecclesiae Occidentalis et Orientalis* al cap. 39. che il Prete nella Messa prega pel suo Vescovo, il Vescovo pel suo Arcivescovo, l'Arcivescovo pel suo Patriarca, e che una volta il Patriarca pregava pel Romano Pontefice, il che oggi da esso non si fa, e che anche que' Greci, che sono stati educati in Roma, ritornando in Grecia, praticano quanto poc'anzi si è detto, per isfuggire le persecuzioni, alle quali sarebbero esposti, se nella Messa non facessero le commemorazioni poc'anzi accennate, o facessero commemorazione del Romano Pontefice, e per potere in secondo luogo accudire alla conversione degli scismatici, che non assisterebbero alla loro Messa, se sapessero, che il celebrante o non fa le accennate commemorazioni, o fa anche quella del Romano Pontefice.

6. Diremo in secondo luogo, esser sempre stata uniforme e costante la disciplina della Santa Sede d'esigere dagli Orientali la commemorazione del Romano Pontefice nella sacra Liturgia; il che evidentemente si comprova da quanto fedelmente si espone nella più volte citata consultazione al § 5. Il diligente autore osserva, che nel Messale Caldaico, o sia Siriaco, secondo il rito de' Maroniti, riveduto, e corretto in Roma, e stampato *l'anno 1608* si fa più volte commemorazione del Romano Pontefice nel sacrificio della Messa, e che ciò fu aggiunto dai correttori; ma che prima della correzione il detto nome ritrovavasi commemorato nel Diaconale, o sia libro, del quale si prevale il ministro, che serve al Sacerdote, e che da questo libro fu trasportato nel Messale. Osserva, che nella particolare congregazione tenuta nel tempo d'Urbano VIII. sopra la correzione dell'Eucologio de' Greci, fu *nel giorno 1. di Marzo del 1637* proposto il seguente dubbio: *Num in precibus ponendum sit nomen Romani Pontificis:* al quale fu risposto: *Placere Congregationi, ut omnino nomen Papae recitetur.* Osserva, che nella stamperia della Congregazione di Propaganda Fide fu con licenza de' superiori stampata la Liturgia Armena, purgata dagli errori, de' quali era stata ripiena dagli scismatici, e che avendo esso fatto un esatto confronto della Liturgia Armena degli scismatici, che manoscritta conservavasi nell'archivio della Congregazione, colla stampata, ha veduto, che nella stampata fu inserito ed aggiunto il nome del Romano Pontefice. Osserva, che essendosi trattato nella Congregazione generale di Propaganda Fide di correggere ed emendare il Greco officio stampato dagli scismatici in Valacchia, avendo esso

per ordine della stessa Congregazione radunati i precedenti decreti; fu dalla detta Congregazione verso *l'anno 1735* risposto, che nel principio del Messale si ponessero le rubriche, nelle quali viene istruito il sacerdote di ciò che appartiene alla celebrazione della Messa, e fra queste una particolare appartenente alla commemorazione del Romano Pontefice, e che questa rubrica brevemente si ripetesse nel suo proprio luogo. Osserva finalmente, che, avendo il Patriarca de' Melchiti fatta istanza alla congregazione di Propaganda Fide per la correzione del Messale Greco Arabico della sua nazione, e stampa dello stesso, fu da esso insinuato alla Congregazione tenuta *ai 2 di Gennajo 1740,* che nel Messale non si faceva commemorazione del Romano Pontefice, e che fu risoluto, che essa si aggiungesse nel testo Greco, e nella versione Arabica. Nè noi possiamo tralasciare di aggiugnere, che nella Congregazione sopra la correzione de' libri ecclesiastici Orientali, ed individualmente in quella tenuta *il primo di Maggio 1746,* essendosi proposto il seguente dubbio: *Num in precibus quae a Sacerdote et Diacono in prothesi recitantur, ponendum sit nomen Summi Pontificis, ac etiam in caeteris precibus, videlicet «pro Summo Pontifice nostro N.»*, fu colla nostra susseguente approvazione risposto nel modo che siegue: *In instructione initio Euchologii adscribenda admoneantur Sacerdotes Graeci, ut commemorationem faciant Summi Pontificis, et eorum Episcopi, seu Archiepiscopi, si sit cum Ecclesia Catholica Romana unitus, et insuper ponatur alia rubrica in margine Liturgiae, quae eos remittat ad instructionem:* essendosi creduto, che ciò dovesse bastare per l'adempimento dell'obbligo di far commemorazione del Romano Pontefice nella Liturgia, senza che si aggiungesse, o si mutasse cosa veruna nella Liturgia, per levare ai Greci ogni protesto di lamentarsi.

7. Diremo in terzo luogo, essere il presente affare per le varie vicende de' tempi precedenti ridotto all'essere la commemorazione del Romano Pontefice nella Messa un segno protestativo di riconoscerlo come capo della Chiesa; ed il tralasciarne la commemorazione, un segno protestativo di aderire allo scisma, del che chiaro indizio si è che, ogni volta che si è trattato di ricevere all'unità gli scismatici, si è sempre voluto, che nella Liturgia, rimettano la commemorazione del Romano Pontefice, che avevano tralasciata, dandosi in preda allo scisma.

8. Nell'*anno 1263 e seguente,* avendo l' Imperadore Michele Paleologo mostrato desiderio di ritornare con tutti i suoi Greci all'unione colla Chiesa Romana, il Pontefice Urbano IV, come attesta Niceta nel cap. 2. lib. 5, richiese la condizione: *Ut in sacris officiis et diptychis Papae nomen cum quatuor Patriarchis memoraretur:* riassuntosi il trattato dell'unione dallo stesso Imperadore Paleologo, e dal Patriarca Giovanni Vecco, ed essendosene seriamente trattato nel Concilio di Lione tenuto *l'anno 1274,* il Pontefice Beato Gregorio X unitamente coi Padri propose le condizioni, senza le quali non poteva esser luogo all'unione, e fra queste la prima fu: *Ut in sacras hymnodias Papa cum aliis quatuor Patriarchis in diptycha relatus memoraretur:* così attesta Niceta nel luogo citato, e Pacchimere al lib. 15. cap. 1. riferisce, che la condizione fu accettata ed eseguita: *Ex hoc legatorum adventu pacem factam referentium duo consecuta sunt vi prius conventorum, exauctoratio Patriarchae, et Papae in sacro commemoratio publica.*

9. Successe nell'impero a Michele Paleologo il figlio Andronico, talmente aderente allo scisma, che permise, che il cadavere del padre non fosse sepellito in luogo sacro, per aver esso cooperato all'unione della Chiesa Greca colla

Latina; e perchè, restando al governo della Chiesa di Costantinopoli il Cattolico Patriarca Giovanni Vecco, non poteva effettuarsi il suo pravo disegno di rinnovare lo scisma, elevò al Patriarcato Giuseppe uomo infetto di eresia. Seguirono varj e funesti eventi; ma finalmente essendosi tenuto il Generale Concilio Fiorentino *l'anno 1439,* fu rotto il muro, che divideva una Chiesa dall'altra; ed il Greco Imperadore Giovanni Paleologo ordinò, che il nome del Romano Pontefice si riponesse nelle sacre diptiche, volendo con quest' atto far nota a ciascheduno l'unione stabilita, come anche attesta Silvestro Sguropulo quantunque scrittore scismatico nella *storia del Concilio Fiorentino* sess. 10. cap. 12. ed essendosi trasmesso a Filoteo Patriarca Alessandrino il decreto dell'unione già seguita, non mancò esso nella risposta, che trasmise al Pontefice Eugenio IV d'attestare, aver esso anche stabilito, che cogli altri Patriarchi unitamente si facesse commemorazione del Romano Pontefice nella Messa: *Unde cum nostris Aegyptiis Pontificibus, et caeteris Clericis nostris statuimus, ut ubique in omnibus Christi Ecclesiis inter Missarum solemnia prae caeteris Patriarchis tuae Beatitudinis memoriam faciamus, sicuti in sacris canonibus cautum est:* come si vede negli atti del Concilio Fiorentino del Cardinale Giustiniani part. 2. collect. 22. pag. 323.

10. Costantino fu successore nell'impero a Giovanni Paleologo, ed avendo esso spedito ad Eugenio IV alcuni legati per implorare la di lui assistenza nelle disgrazie, nelle quali si ritrovava, non mancò di assicurarlo, che avrebbe fatto quanto avesse potuto per mantenere l'unione stabilita nel Concilio di Firenze, e che avrebbe fatto riporre nelle sacre diptiche il nome del Romano Pontefice, come attesta Duca nella *storia Bizantina: Imperator suppetias rogatus Romam iam antea miserat, ut etiam concordia Florentiae reconciliata restabiliretur, inque magnae ecclesiae Liturgiis Papae nomen e sacris diptychis recitaretur;* ed il Pontefice si mostrò pronto a fare quanto poteva per dar l'ajuto richiesto, esortandolo inoltre a promulgare l'unione del decreto stabilita nel Concilio di Firenze, ed a far sì, che il nome del Romano Pontefice *recitetur in diptychis, et pro ipso nominatim expresse ab universa Graecorum oretur Ecclesia, sicut ii qui Deo placuere, et Constantinopolitani Patriarchae, et Imperatores hactenus servavere;* come si vede appresso il Rainaldi *all'anno di Cristo 1451* num. 2. Celebre è il ritorno che fecero al grembo della santa Chiesa i Ruteni nel Pontificato di Clemente VIII *l'anno 1595*, e memorabile pure è quanto si vede stabilito nel loro sinodo provinciale tenuto in Zamoscia, tante volte da Noi commemorato, leggendosi in esso sotto il titolo *de Fide Catholica,* che per dimostrare l'unione delle membra col capo dovevasi nella Messa fare espressa commemorazione del Romano Pontefice: *Eadem de causa,* cioè per escludere ogni sospetto di scisma, *et ad demonstrandam sinceram membrorum cum capite coniunctionem, censuit etiam ac praecepit sub paenis arbitrio ordinarii infligendis, ut, ubicumque in sacris diptychis commemoratio Romani Pontificis facienda erit, praesertim vero tempore sacrificii Missae in translatione oblatorum, fiat claris et expressis verbis, quibus alter, quam Romanus universalis Episcopus, designari non potest.* E nel sinodo Libanese tenuto *l'anno 1736* sotto il tit. *de Symbolo Fidei, eiusque professione,* al num. 12. si ritrovano le seguenti parole: *Sanctissimi Romani Pontificis commemorationem tam in Missa quam in divinis officiis, ante reverendissimi Domini Patriarchae nomen, uti hactenus consuevimus, celebrare non omittamus.* Celebre è il detto di Ugone Flaviniacense nel *Cronico* alla pag. 228: *Noverit, se a communione totius orbis separari, quicumque nomen Apostolici pro qualicumque dissensione in canone*

non recitaverit. E concorda il vulgato Alcuino nel libro *de divinis officiis* al cap. 10.: *Constat, ab universis orbis communione separatos esse, sicut Beatus Pelagius docet, qui qualibet dissensione inter sacra Mysteria Apostolici Pontificis memoriam secundum consuetudinem non frequentant.*

11. Diremo in ultimo luogo, doversi non solo dai Greci, che abitano nell'Italia, e che sono sottoposti ai Vescovi Latini, fare commemorazione del Romano Pontefice nella Messa, come concede lo stesso Arcudio nel luogo citato: *In partibus Italiae aliter faciendum censeo; Episcopi enim Latini omnino curare debent, ut sibi subditi Parochi Graeci in unione Catholica sint, et Summum Pastorem agnoscant, iuxtaque veterem morem pro illo solemniter deprecentur,* e come è stato stabilito nella costituzione 57. *Etsi pastoralis,* al § 9. num. 4.: *Deinde Summi Romani Pontificis ac ordinarii loci in Missis ac divinis officiis commemoratio fiat;* ma doversi far pure dagli Orientali, e dai Greci, che abitano nella Grecia, e ne' paesi sottoposti al dominio Ottomano, ed abitati dai Turchi e scismatici, la commemorazione del Romano Pontefice nella loro Liturgia in quel modo, ed in quella maniera, che è stata stabilita nelle correzioni de' loro missali, e nelle avvertenze stabilite sopra l'Eucologio, esclusa qualunque equivoca espressione, come sarebbe quella additata dall'Arcudio nel luogo citato: *Memento Domine omnis episcopatus Orthodoxorum, qui recte tractant sermonem tuae veritatis:* essendo ridotta la commemorazione espressa dal Romano Pontefice nella sacra Liturgia, come già si è detto, ad un segno protestativo di riconoscere il Papa come capo supremo della Chiesa, ed essendo l'omissione del di lui nome nella sacra Liturgia un segno protestativo di adesione allo scisma. Fra le altre cose erudite, che sono nella citata consultazione al § 3. in fin., ritrovasi un racconto ricavato da Silvestro Sguropulo, cattivo eresiarca, che fu uno degl'intimi consiglieri del Patriarca di Costantinopoli, che intervenne al Concilio Fiorentino. Nella storia dunque del Concilio esso racconta, che, essendosi tenuto consiglio nella Corte dell'Imperadore sopra il modo, con cui si fosse potuta abbracciare l'unione colla Chiesa Latina, fu proposto per un temperamento adeguato, che poteva farsi nella Liturgia commemorazione del Papa, perchè ciò non guastava l'antico dogma, nè mutava il rito: *An non vobis videtur modus honestus, si commemoraretur solum Papa, et per huiusmodi commemorationem uniti simus? Commemoratio mera est dictio, quam Diaconus profert: tamen per istam dictionem in unum coalescimus, nec interea aut dogma vetus corrumpimus, aut ritum mutamus,* ma che fu risposto, non potersi accettare il progetto, perchè ciò sarebbe pregare e far pregare pel Papa, e far capire ad ognuno, che chi prega, ed invita a pregare pel Papa, lo fa, perchè lo riconosce Capo della Chiesa, accetta i dogmi da esso professati ed insegnati, quando ciò poi non è vero. Hanno dunque gli Orientali la commemorazione dal Papa per un segno protestativo di obbedienza alla sua podestà, e di adesione ai dogmi della Chiesa Latina: e, se ciò sussiste come in verità sussiste, non può non essere appo loro, che un segno protestativo di non riconoscerlo, e di star lontano da esso, il non fare di lui commemorazione nella sacra Liturgia.

12. Conosciamo, potersi replicare, che può il Greco Cattolico credere internamente quanto si dee credere del Papa, riconoscerlo come Capo della Chiesa, senza che alla sua retta fede debba recare verun pregiudizio il non fare del Papa commemorazione nella Messa, quando tralascia di farla per non rendersi inutile a propagare la santa Cattolica Religione, come succederebbe, se si sapesse, che nella Messa fa commemorazione del Papa; imperocchè gli scisma-

tici ad essa non assisterebbero, nè dalla sua bocca vorrebbero intendere la parola di Dio, o quando tralascia di far la commemorazione, per non eccitare qualche ferale persecuzione contra di loro, e contra i poveri Cattolici uniti.

13. Ma non crediamo, che ciò sia coerente alla sana teologia. Insegna questa. che, siccome è perniciosa la bugia delle parole colle quali taluno dice qualche cosa contraria alla religione, ancorchè nell'interno senta diversamente, così è perniciosa quella bugia, non di parole, ma di fatto, con cui taluno fa una cosa contraria alla fede con un segno protestativo di cattiva credenza, ancorchè internamente senta il contrario. Si aggiugne, esser chiare le parole in S. Luca al cap. 9. ed in S. Marco al cap. 8: *Qui me erubuerit, et meos sermones, hunc et filius hominis erubescet.* Il Sylvio nel tom. 3. sopra la 2. 2. di S. Tommaso alla quest. 94. *de Idololatria* art. 2. conclus. 3. propone il caso, se sia lecito ad un Cattolico, che nel cuore ritiene la santa fede, l'intervenire alle preghiere degli eretici, e degli scismatici; e risponde di no; perchè ciò scandalizzerebbe i pusilli, darebbe materia agli eretici di gloriarsi, come se avessero guadagnati i predetti Cattolici per la loro setta, e perchè, esigendo gli eretici le predette cose come un segno protestativo della loro setta, debbono i Cattolici astenersene, e starne lontani, ancorchè internamente credano quello che si dee credere.

14. Insegna la stessa sana teologia, non esser lecito a verun Cattolico il dire espressamente, che è della tal setta, per esempio Calvinista o Luterana, far atti protestativi d'essa, per potere in questo modo captivarsi l'affetto dei settarj, domesticarsi con essi, conducendoli soavemente ad abbandonare l'errore; essendo chiaro il testo dell'Apostolo *ad Romanos* 3.: *Non sunt facienda mala ut inde eveniant bona.* Tratta S. Agostino nel lib. 1. *contra mendacium* diffusamente questo assunto, come può vedersi nel cap. 1. e nel cap. 3., e nel cap. ultimo facendosi l'opposizione, che quanto si fa, si fa fingendo, e per guadagnare i perversi, così risponde: *Absit ergo, ut Christianus neget, atque blasphèmet Christum, quo possit facere alium Christianum, et pereundo quaerat inveniendum, quem, si talia doceat, perdat inventum;* e non senza contrasto ammettono i Teologi, che taluno per guadagnare i traviati possa fingersi aderente alla loro setta con qualche parola o con qualche fatto equivoco, ma purchè non vi sia scandalo de' fedeli, o degl'infedeli. Vedasi il Cardinale di Lauria *sopra il 3. lib. delle sentenze di Scoto* tom. 3. part. 2. disput. 11. art. 6. § 3. ove per esempio di un detto equivoco porta il fatto di Iehu *nel lib. 4. dei Re* al cap. 10. ove per unire assieme quelli che adoravano Baal, ed in questa maniera farli trucidare, disse: *Achab coluit Baal; ego autem colam amplius:* avendo ciò detto per ironia, e con equivoco, avendo inteso, che avrebbe adorato Baal come meritava: *Possumus ergo dicere, quod ironice et aequivoce dixit, se amplius veneraturum Baal, ut merebatur:* e porta ancora ciò, che si legge *nel lib. 2. de' Maccabei* al cap. 7. che avendo Antioco fatta chiamare la madre di que' sette figliuoli, sei dei quali aveva fatto uccidere in odio della divina legge, acciò al settimo superstite persuadesse l'abbandonare la legge, essa *promisit, se suasuram filio suo;* il che non fece, avendolo esortato al martirio: *Ecce quod sancta mater,* dice l'autore citato, *fingit, se religioni Antiochi adhaerere, ut postremo filio ad verum Deum persuadeat, et tamen ab ecclesia inter Sanctos cum septem filiis colitur. Neque potest aliter a mendacio excusari, nisi quod aequivoce dixerit, se filio suasuram.*

15. Insegna finalmente la detta sana teologia, non potersi fare verun atto protestativo di falsa religione, ancorchè chi lo fa, internamente creda quello che dee credersi, quand'anche, non facendolo, vi sia il timore della morte, e di

altri danni consecutivi, avendo Gesù Cristo insegnato, che non è suo discepolo *qui non odit animam suam,* e che non si debbono temer quelli, che possono uccidere il corpo, ma quello che può mandare all'inferno l'anima e il corpo, come si legge *in S. Matteo* al cap. 10. *ed in S. Luca* al cap. 12. E quando mai ritornando strettamente al nostro proposito della commemorazione del Papa da farsi nella sacra Liturgia, taluno opponesse, che, dopo avere la Congregazione di Propaganda Fide *sotto il giorno 2 di Gennajo 1740,* come anche di sopra si è detto, risoluto, che nel Messale Greco Arabico della nazione Melchita si aggiungesse il nome del Romano Pontefice, che non v'era, ad istanza del Patriarca de' Melchiti, che espose i gravi pericoli, ai quali sarebbero sottoposti i Cattolici, se gli scismatici avessero avuta notizia della detta aggiunta, ritrattò la presa risoluzione, come può vedersi nel Decreto fatto *ai 16 d'Aprile 1741;* da ciò però non può inferirsi, che sieno stati i Sacerdoti Melchiti pel timore delle persecuzioni liberati dal far commemorazione del Papa nella Messa, ma bensì, che pel giusto timore delle imminenti persecuzioni non si aggiungesse il nome del Papa nel nuovo Messale, come precedentemente erasi stabilito, il che non porta seco la dispensa de' Sacerdoti dal far nella Messa la commemorazione del Papa, non avendo mai i Melchiti ricusato nel tempo passato, nè tampoco presentemente ricusando di far nella Messa la predetta commemorazione, ancorchè il nome non sia nel loro Messale: *Considerato, quod ipsi commemorationem Romani Pontificis facere solent, licet in eorum Missali non legatur;* come si legge nel citato Decreto del *1741.* Nel Sinodo di Diamper, tenuto *l'anno 1599* dal famoso Prelato Alessio de Menezes, stampato in Roma dal Padre Raulin *l'anno 1745* alla pag. 147, ove si tratta del sacrificio della Messa fu riconosciuto, che nella Messa si pregava *pro Patriarcha nostro pastore universali totius Ecclesiae Catholicae,* ma che sotto questo nome intendevasi il Patriarca scismatico di Babilonia: e però fu stabilito, che in avvenire si pregasse *pro Beatissimo Papa nostro totius Ecclesiae pastore,* nominando il Romano Pontefice col proprio nome.

CAPITOLO XIV.

Della commemorazione nella Messa del Vescovo e dell'Imperadore, o sia Re.

1. Nel canone della Messa, che si recita nella Chiesa Occidentale, dopo il Papa, si fa commemorazione del Vescovo del luogo, in cui si celebra la Messa. In Roma si fa la commemorazione del solo Papa, essendo il Papa anche il Vescovo ordinario di Roma; come da Noi fu anche osservato nel nostro trattato *de sacrificio Missae* sect. 1. num. 220. Il Giorgi nel suo trattato *de Liturgia Romani Pontificis,* tom. 3. cap. 3. num. 23. pag. 52 così attesta: *Omnia ferme vetustissima exemplaria sacri Canonis Missae, post Romanum Pontificem, nomen antistitis designant; quod quidem nomen Florus, et antiquiores expositiones Missae, quas in appendice damus, commemorant.* Il Martène nel suo trattato *de antiquis Ecclesiae ritibus* lib. 1. cap. 4. art. 8. num. 8. attesta, essersi altre volte in alcune Chiese, dopo il Papa, ed il Vescovo del luogo, fatta anche commemorazione di tutti i Patriarchi, quando però questi avevano prima data parte ai Vescovi particolari della loro elezione. Fra le lettere di S. Gregorio vi è la 37. nel lib. 3. scritta a Costantino Vescovo di Milano, in cui si tratta della commemorazione del Vescovo di Ravenna, che facevasi nella Chiesa di

Milano e che aveva dato occasione ad alcuni di scandalizzarsi: *Quod autem scripsisti, quia scandalizantur plurimi eorum, quia fratrem et coepiscopum nostrum Ioannem Ravennatis ecclesiae inter Missarum solemnia nominatis.* Sopra ciò risponde il santo Pontefice, che, se v'è una consuetudine antica di nominare il Vescovo di Ravenna nella Messa, essa si osservi, e che, se non v'è la consuetudine, si tralasci la commemorazione: *Requirenda vobis consuetudo antiqua est: et si consuetudo fuit modo a stultis hominibus reprehendenda non est: si vero consuetudo non fuit, fieri non debet, unde quibusdam scandalum moveri possit.* Aggiunge esser necessario il vedere, se il Vescovo di Ravenna faceva nella Messa commemorazione di lui: *Tamen sollicite perquirere stude, si idem Ioannes frater coepiscopus noster vos ad altare nominet, quod minime dicunt fieri. Et, si ille vestri nominis memoriam non facit, quae necessitas cogat ignoro, ut vos illius faciatis.* Conchiude finalmente che sarebbe cosa lodevole, che il Vescovo di Milano facesse commemorazione di quello di Ravenna, ancorchè quello di Ravenna non facesse commemorazione di lui, purchè ciò si potesse fare senza scandalo: *Quod quidem si sine aliquo scandalo fieri potest, vos tale aliquid facere, laudabile est, quia charitatem, quam erga fratres vestros habetis ostenditis.*

2. Venendo ai Greci, e parlando di quelli che vivono nell'Italia ed Isole adiacenti, e sono soggetti ai Vescovi Latini, l'Arcudio nel suo trattato più volte allegato al lib. 3. cap. 39. dice, che dovrebbe a questi ingiugnersi il peso, che nella Messa facessero commemorazione del Vescovo Latino, a cui sono soggetti: *Ipsorum Latinorum, Episcoporum, in quorum dioecesibus degunt, mentionem faciant.* E ciò che l'Arcudio nelle poc'anzi recitate parole accenna, si ritrova stabilito nella costituzione 57. *Etsi pastoralis*, al § 9. num. 4. ove, oltre la commemorazione del Romano Pontefice, si prescrive anche quella dell'ordinario del luogo, esclusa sempre l'altra de' Patriarchi, e Vescovi d'Oriente, che non hanno veruna giurisdizione nell'Italia ed Isole adiacenti: *Summi Romani Pontificis, et ordinarii loci in Missis ac divinis Officiis commemoratio fiat, non Patriarcharum, neque antistitum Orientalium, quibus nulla est in Italia, et adiacentibus Insulis iurisdictio.* Che se poi si desse il caso, che a qualche Vescovo Greco Cattolico fosse stata data la facoltà dalla Sede Apostolica, o dall'ordinario del luogo, di potere nella sua Diocesi esercitare i Pontificali, non si vieta nella costituzione ai suoi Greci il far nella Messa commemorazione di lui dopo quella del Romano Pontefice, e dell'ordinario del luogo: *Ubi tamen Graeco Catholico Antistiti ex licentia Sedis Apostolicae, vel ordinarii loci, Pontificalia exercere permittitur, eius quoque nomen, iuxta Graecorum morem, post Summum Romanum Pontificem, et ordinarium loci, commemorare liceat.*

3. Coerentemente a quanto si è detto, si ritrovano nell'archivio della Congregazione di Propaganda Fide alcuni precedenti decreti ad essa trasmessi dalla Congregazione del Sant'Officio, ne' quali fu proibito ad un Sacerdote Armeno, che era in Livorno, il far nella Messa commemorazione del Patriarca Scismatico degli Armeni, ancorchè la volesse fare col pretesto, che ciò avrebbe molto giovato alla buona necessaria corrispondenza fra gli Armeni ed i Latini: *In Congregatione generali S. Officii die 7 Iunii 1673, utrum in Missa possit nominare Sacerdos in oppido Liburni Patriarcham Armenorum, pro ipso orando, qui est schismaticus, quod instanter petunt sibi concedi, ut per hoc natio magis, et maiori erga Latinos alliciatur effectu: sacra Congregatio respondit, non posse, et omnino prohibeatur. In eadem Congregatione 20 Iunii 1674 lectis litteris R. P. D. Nuncii Florentiae, datis die 10 Aprilis 1674, scriptis Sacrae*

Congregationi de Propaganda, et ab eadem remissis ad Sacram Congregationem S. Officii, decretum fuit, quod describatur eidem Nuntio, et quoad permissionem orandi in Liturgia pro Patriarcha Armenorum, Sacra Congregatio stetit in Decretis emanatis anno 1673, videlicet non posse, et omnino prohibeatur.

4. Quanto abbiamo detto, risguarda i Greci, che vivono nell'Italia, o nelle Isole adiacenti, e che sono sottoposti ai Vescovi Latini. Ed ora parlando di quei Greci, che abitano nella Grecia, o nelle regioni Orientali, nelle quali i Patriarchi, i Metropoliti, ed i Vescovi sono scismatici, diremo non potere i Sacerdoti Cattolici far d'essi commemorazione nella Messa. Come altrove abbiamo accennato, nella Congregazione stabilita per la correzione de' libri della Chiesa Orientale, *nell'anno 1732,* fu discorso della correzione del Greco officio stampato dagli scismatici nella Valachia. Fu anche in essa discorso della stampa del Messale de' Cofti, e fra gli altri dubbj proposti vi fu ancor quello: *An, et quomodo emendanda sint verba, quibus Sacerdos commemorationem facit de Patriarcha, Episcopo etc.,* e la risposta fu la seguente: *Initio Missalis ponantur rubricae, quibus admoneatur et instruatur Sacerdos de iis quae spectant ad celebrationem Missae, et inter illas rubrica specialis de commemoratione Romani Pontificis, nec non Patriarchae, et Episcopi, si sint uniti Romanae Ecclesiae; sin minus, eorum commemoratio omittatur: quae rubrica proprio loco repetatur.* Il tutto è riferito dal Prelato Antonelli nella citata consultazione al § 5. num. 7. Appresso il Goar *nelle note al rituale de' Greci* alla pag. 63 si espone, che nella Greca Liturgia non solo il Sacerdote prega per tutti i Vescovi: *Memento Domine omnis Orthodoxi Episcopatus eorum, qui verbum veritatis tuae recte tractant et dispensant,* ma altresì pel Metropolitano: *in primis memento Domine sacratissimi Metropolitae nostri N. quem honoratum, salvum longaevum, verbum veritatis tuae bene tractantem, tuis sanctis ecclesiis largire:* e che il Diacono assistente risponde *Sacratissimi Metropolitae N. aut Episcopi.* Nelle Congregazioni tenute nel tempo del nostro Pontificato sopra la correzione dell'Eucologio, fra gli altri dubbj proposti e risoluti in quella tenuta *ai 13 di Marzo 1746,* il quinto in ordine fu il seguente: *Num recte fiat mentio Episcopi, et Patriarchae, cum sint schismatici; et ea mentio videatur clara protestatio schismatis:* la risposta fu la seguente: *Addantur in rubrica haec verba: Dummodo sint in communione Romanae Ecclesiae.* Ed essendosi data la congiuntura di riporre sul tavoliere la stessa materia nella Congregazione *del primo giorno di Maggio dell'anno stesso,* fu in essa fatto il seguente Decreto, da Noi susseguentemente approvato: *In instructione initio Euchologii adscribenda admoneantur Sacerdotes Graeci, ut commemorationem faciant Summi Pontificis, et eorum Episcopi, seu Archiepiscopi, si sit cum Ecclesia Catholica Romana unitus: et insuper ponatur alia rubrica in margine Liturgiae, quae eos remittat ad instructionem; et iuxta hoc decretum intelligatur illud factum ad dubium quintum in congregatione habita die 13 Martii huius anni.*

5. Succede il trattare della commemorazione, che nel Canone della Messa in alcuni luoghi si fa, dell'Imperadore, o del Re, al di cui dominio temporale il luogo è sottoposto. Si è da ciò da Noi discorso nel nostro trattato *de sacrificio Missae* sect. 1. num. 221. Nel lib. 8. delle costituzioni dette Apostoliche al cap. 12. nel tom. 1. de' Santi Padri, che vissero ne' tempi Apostolici, stampati dal Cotelerio, così si legge: *Adhuc rogamus te, Domine, pro rege, et iis, qui in sublimitate sunt, et pro cuncto exercitu, ut res nostrae in pace versentur:* e nel cap. 13. sono registrate queste altre parole: *Pro Regibus, et in sublimi potestate constitutis oremus, ut res nostrae pacificae sint.* Il Cardinal Bona *Rer.*

Liturgicar. lib. 2. cap. 11. num. 4. attesta, che in molte Chiese Latine si fa commemorazione del nome del Re. Il Martène *de antiq. Eccles. ritibus* al lib. 1. cap. 4. art. 8. num. 9. dopo aver portati gli opportuni monumenti così conchiude: *Ex constanti ecclesiae traditione, ab Apostolis accepta, certissimum est, pro regibus et principibus inter sacra Mysteria semper oratum fuisse.* Ed il Giorgi nel cit. tom. 3. *de Liturgia Romani Pontificis* lib. 4. cap. 3. num. 24. dopo aver riferito, che il Martène *nel luogo citato* fa menzione di un antico codice de' Sagramenti, che è nella Biblioteca del Re di Francia, e che si crede, che sia del nono secolo, in cui si leggono le seguenti parole: *Antistite nostro N. N. memento domine famulo tuo rege nostro N. N.*, osserva che in un antico Messale esistente nella Biblioteca Vallicellana il Re è nominato prima del Vescovo, e che in un Sagramentario Vaticano del secolo duodecimo essendo registrate le seguenti parole: *una cum famulo Papa N. et Antistite nostro, et rege nostro N.*, vi sono alcuni punti della parola *Antistite* sino al fine, che, secondo l'uso degli antichi codici, dimostrano, che le dette parole debbono cancellarsi; forse perchè in Roma, come abbiamo già detto, non si fa nel canone commemorazione d'altri, che del Papa, e facendosi preghiere unicamente per l'Imperadore nella feria sesta in *Parasceve.*

6. La commemorazione dei Re nella sacra Liturgia si fa dalle nazioni Orientali. Appresso gli Armeni, dopo avere il Sacerdote invocato lo Spirito Santo sopra i Vescovi, soggiugne: *et pro virtute et victoria Regum Christianorum, et principum piorum rogamus, et deprecamur.* Lo stesso si osserva dai Cofti, appresso i quali il Diacono nella Liturgia di S. Gregorio Teologo alla pag. 44 così dice ad alta voce: *Orate pro regibus nostris amantibus Christum:* ed il Sacerdote prega dicendo: *Memento Domine Regum* etc. e prosiegue: *Memento Domine fidelium fratrum nostrorum Orthodoxorum, qui sunt in Palatio, et omnium exercituum.* E nella Liturgia di S. Basilio, dopo l'Evangelio: *Memento servi tui regis terrae.* Gli Etiopi pure fanno memoria dei Re, mentre incensano l'altare, profferendo le seguenti parole: *Memento Domine regis nostri N. et omnium regum christianorum.* E lo stesso pure si pratica dai Siri. Quanto ai Greci, nella Liturgia di S. Giovanni Grisostomo appresso il Goar alla pag. 63 si prega per la salute dei loro Imperadori: *Pro salute piissimorum et a Deo custoditorum Imperatorum nostrorum.* Onde ha potuto il Cardinal Bona *nel luogo citato* con fondamento asserire, che *addunt Graeci nomen Imperatoris.*

7. Trattandosi della correzione del Messale de' Cofti, ed essendosi osservato, come già si è detto, che nella sacra Liturgia essi pregano per i Re Ortodossi, ed anche nominatamente pel re di Egitto, e che, secondo le note dell'erudito Renaudotio sopra la Liturgia di S. Basilio, due sono i Re, pe' quali pregano, cioè il Re di Etiopia, ed il Re di Nubia, che passarono alla setta de' Giacobiti, quando l'Egitto fu soggiocato dai Maomettani, e che in essa si vanno ancor mantenendo, si eccitò il dubbio, se dovesse farsi veruna correzione in ordine e ciò nel detto Messale: e fu risoluto *nel giorno 12 di Settembre del 1732: Quoad orationem pro regibus nihil innovandum*, per la ragione, che, qualunque sia l'intenzione degli scismatici, quando pregano per i Re Ortodossi, e pel Re di Egitto, i Cattolici certamente non hanno altra intenzione, che di pregare per i Re veramente Ortodossi, e che vivono nella comunione Cattolica, e coll'unione alla Chiesa Romana. Il Goar *nelle note all' Eucologio* alla pag. 38 attesta, che avendo esso nella Chiesa Orientale più volte inteso le preci che in essa si fanno per i Re, interrogò i Greci Cattolici, se intendevano di pregare per i Turchi, che essi riconoscono per loro Sovrani, essendo quasi due

secoli, che non hanno i Principi proprj, e che gli fu risposto nel modo seguente: *Se solos ut piissimos, et a Deo custoditos reges Principes nostros christianos profiteri, et quos Dominio expostulant, fide iam et religione rectores, dominosque in ecclesiis praedicare, et pro eis solis impraetermisse, etiam libris editis preces supprimentibus, orare velle.* Finalmente nella Congregazione sopra la correzione de' libri ecclesiastici Orientali, tenuta *nel primo giorno di Maggio del 1746*, essendosi osservato, che in tutti gli Eucologj stampati, e manoscritti, prima della correzione di Leontio, si ritrovano inserite le preghiere per l'Imperadore, Re, tutto il di lui palazzo, ed esercito, il che anche leggevasi nell'officio Ambrosiano riferito dal Goar nella cit. pag. 38: proposto il dubbio: *Num addendae sint preces pro Imperatore, Rege, et omne eius Palatio, et exercitu, cum in omnibus impressis Euchologiis ante Leontii correctionem, et in manuscriptis omnibus reperiantur*, fu colla nostra susseguente approvazione risposto: *Relinquendas esse in Canone, seu Liturgia,* pel motivo accennato, che si sa qual è l'intenzione de' Greci Cattolici nelle dette preghiere. E perchè i Greci facevano anche le stesse preghiere nella Prothesi, ed i Greci le avevano levate, fu soggiunto: *Non autem addendas in Prothesi, seu praeparatione:* essendosi reputato superfluo il profferire le dette preci nella Prothesi, quando già si fanno nel Canone, o sia nella Liturgia.

8. Ad alcuni sono sembrate rigorose le risoluzioni poc'anzi riferite, e che appartengono alla commemorazione del Vescovo Greco e scismatico, e degli Imperadori, o siano Re Gentili nella sacra Liturgia: perchè in ordine ai Vescovi, quantunque considerati come puramente scismatici, e non infetti d'eresia, come pur troppo lo sono, siano essi sottoposti alla scomunica maggiore, come si vede *nel Can. de Liguribus* 23. quaest. 5. e *nel Can. Nulli.* 5. dist. 19. e dopo le susseguenti Pontificie costituzioni, delle quali parla il Schmalzgrueber al tit. delle Decretali *de Schismaticis* al num. 17. siano *ipso facto* scomunicati, non essendo però denunziati, non è proibito ai Cattolici il comunicare con essi *in Divinis*, secondo la celebre costituzione di Martino V nel Concilio di Costanza, che incomincia *Ad evitanda,* referita da S. Antonino nella 3. part. della sua *Somma Istoriale* tit. 22. cap. 6. § 4. e nella 3. part. della *Somma Teologica* tit. 25. cap. 2. et 3., qual costituzione comprende anche i Greci, come può vedersi appresso l'Arcudio *de concordia* al lib. 4. cap. 5., col quale concordano il Verricello *de Apostol. Missionib.* tit. 3. quaest. 85. ed il Cardinale Albizi *de Inconstantia in Fide* part. 1. cap. 20. num. 5. e seg. Nè sembra potersi tralasciare la riflessione, che i Romani Pontefici trattano i Vescovi Orientali scismatici collo stesso onorifico titolo, col quale trattano i Vescovi uniti, dando agli uni, ed agli altri il titolo di *Venerabilis frater;* come fu, dopo qualche discussione, stabilito in una Congregazione di Propaganda, tenuta *agli 8 di Novembre 1651*, ove il Padre Luca Waddingo molto pratico de' Brevi Apostolici, attestò, che così sempre erasi fatto in passato, e come anche vediamo essersi praticato dalla santa memoria di Clemente XI, in un suo breve trasmesso all'Arcivescovo di Etiopia, stampato fra le sue lettere e brevi alla pag. 575.

9. Di maggior peso sono state le riflessioni in ordine all'altra parte, che esclude la commemorazione degli Imperadori, e Re, e Principi non cristiani dalla sacra Liturgia, essendo celebre il detto di S. Paolo *nella prima lettera a Timoteo: Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus, pro regibus, et pro omnibus qui in sublimitate sunt constituti, ut tranquillam et quietam vitam agamus in omni pietate et castitate:* essendo certo, che in quel tempo i Re erano infe-

deli, come ben riflette S. Giovanni Grisostomo *nell'omel. 6. sopra la prima lettera a Timoteo: Neque enim Reges Deum colebant, verum multis postea temporibus in infidelitate, quam per seriem successionis acceperant, perstiterunt:* e non sembrano potersi negare, che le orazioni, delle quali parla S. Paolo, non comprendessero anche il sacrificio della Messa, come si desume da Tertulliano *ad Scapulam* al cap. 2. ove così si legge: *Sacrificamus pro salute Imperatoris, sed Deo nostro, et ipsius, sed quomodo praecepit Deus, pura prece; non enim eget Deus, conditor universitatis, honoris, aut sanguinis alicuius.*

10. Trattanó i nostri Teologi le seguenti questioni: se si possa offerire il sacrificio della Messa per gli scomunicati vitandi, cioè che sono nominatamente denunziati: se si possa offerirsi per gli scomunicati come persone estere, per ottenere da Dio, che si ravvedano: se possa il Sacerdote, offerendo il sacrificio, pregare come persona privata per gli scomunicati denunziati: se possa offerirsi per gli scomunicati non vitandi. E varie sono le risposte, che dànno ai sopraddetti quesiti, come può vedersi nel Pasqualigo *de sacrificio novae legis* tom. 1. quaest. 143. e seg., ove sono adunati i varj pareri de' nostri Teologi e scolastici e casuistici. Noi qui aggiungeremo gli altri, che dal Pasqualigo non sono memorati. Il venerabile Cardinale Bellarmino nel tom. 3. delle sue *controversie* lib. 6. cap. 6. *de Missa* dice, esser cosa certa, che, quando non vi fosse proibizione della Chiesa, si potrebbe offerire il sacrificio della Messa per ogni sorta di persone; essendo stato il sacrificio della croce offerto per tutti, e quantunque S. Agostino abbia lasciato scritto nel lib. 1. *de origine animae* al cap. 9.: *Quis offerat sacrificium corporis Christi, nisi pro iis qui sunt membra Christi?* risponde però con S. Tommaso nel 4. delle sentenze dist. 12. quaest. 2. art. 2. ad quartum, che ciò deve intendersi di quelli, o che attualmente, sono membri di Cristo, o che possono diventar membri di Cristo, verificandosi anche in quest'ultimo caso, che si offre il sacrificio per i membri di Cristo, offerendosi per alcuni, acciò diventino membri di Cristo. Aggiunge lo stesso Cardinale, avere la Chiesa proibito nel cap. *a Nobis,* il 2., e nel cap. *Sacris; de sent. excomm.* il pregare pubblicamente per gli scommunicati, pe' quali perciò non può oggi espressamente offerirsi il sacrificio della Messa, essendo pubblico il sacrificio.

Riflette, che questa proibizione parlando degli scomunicati, comprende gli eretici, e scismatici, ma non gl' infedeli: e però potere i Sacerdoti, che sono nella Grecia, ove domina il Turco, offerire la Messa pel Principe Ottomano, ed esservi ancora oggidì molti uomini pii e dotti, che applicano il sacrificio della Messa per la conversione degl' infedeli, e degli eretici, offerendola per l'accrescimento, unità e pace della Chiesa, che è costretta a vivere fra gli eretici e gli Ethnici, mentre ciò non si può conseguire senza la conversione de' predetti. L' Estio nel 4. delle sentenze dist. 12. § 15. insegna, potersi offerire la Messa anche per gli scomunicati, acciò si convertano, e ritornino al grembo della Santa Madre Chiesa; ma vuole, che i loro nomi non si esprimano, essendo anche ciò conforme all'antica disciplina della Chiesa. Il Silvio sopra la 3. part. di S. Tommaso al tom. 4. quaest. 83. art. 1. quaesit. 9. tratta diffusamente la questione, ed ammette, non doversi offerire il sacrificio della Messa per gli eretici, e scomunicati che sono vitandi, non essendo essi membri della Chiesa, e non potendo essi partecipare di que' suffragj, che si fanno per la Chiesa e membri d'essa, essendo essi separati dall'unità; come anche insegna S. Tommaso nel 4. delle sent. dist. 18. quaest. 2. art. 1. nella risposta al primo argomento: *Pro excommunicatis orari potest, quamvis non inter orationes quae pro membris Ecclesiae fiunt:* e nella risposta al secondo argomento: *Suffragia*

Ecclesiae, quae pro tota Ecclesia fiunt, eis non prosunt, nec ex persona ecclesiae oratio pro eis inter membra Ecclesiae fieri potest. Ammette però il Silvio, che, quantunque non si possa offerire la Messa per gli scomunicati, nè si possano pubblicamente nominare nelle preci, può però il Sacerdote dirigere la sua intenzione a pro di questo e quello scomunicato, acciò Iddio si degni di ridurlo al grembo della santa Madre Chiesa. E per le stesse strade ancora camminano il Iuenin *de Sacramentis* dissert. 5. quaest. 5. cap. 1., il Tournely *de Eucharistia* al tom. 2. art. 7.

11. Questi sono i discorsi o promossi, o che si possono promuovere in ordine alle risoluzioni fatte sopra la commemorazione del Vescovo scismatico e del Principe Infedele nella Messa. Ma a Noi non sembra, che siano al nostro proposito. Ora non si quistiona, nè si è mai quistionato, se, e come possa offerirsi il sacrificio della Messa per gli scomunicati, o per gl'infedeli. La questione è stata, ed è, se nella sacra Liturgia facendosi menzione del Vescovo, si debba fare d'esso, ancorchè scismatico, e per conseguenza scomunicato; e si è risposto, non potersi, nè doversi fare, essendo questo un atto pubblico comandato dalla Chiesa, che non ha intenzione che si faccia in suo nome per chi è rescisso dall'unità. Nè qui ha luogo la costituzione *Ad evitanda* di Martino V perchè, lasciando da parte la gran questione, se ad essa siasi derogato dal posteriore Concilio Lateranense, in cui si dichiara vitando chiunque notoriamente è incorso nella scomunica maggiore, cosa certa è, che la costituzione *Ad evitanda* ha unicamente per oggetto il favore de' fedeli, che libera dal pericolo d'incorrere la scomunica, trattando cogli scomunicati di scomunica maggiore: il che certamente non ha che fare col sistema che intende la Chiesa di mantenere, volendo, che le orazioni da essa prescritte, e che in suo nome si fanno, comprendano i Cattolici, e non gli eretici, gli uniti, e non gli scismatici; lasciando però la libertà ai suoi Sacerdoti di pregare anche nella Messa pel bene delle anime degl'infedeli, degli eretici, e de' scismatici, acciò si ravvedano.

Di sopra si è detto, che il Sommo Pontefice tratta i Vescovi scismatici col titolo di *Venerabilis frater*, come tratta i Vescovi uniti: ma ciò non osta al presente assunto, dando il Sommo Pontefice ai Vescovi scismatici il detto titolo, perchè rispetta il carattere Vescovile, che essi hanno ricevuto, e ritengono validamente, benchè l'abbiano ricevuto, e lo ritengono illecitamente.

12. Come pure di sopra si è detto, il Cardinale Bellarmino venerando la sacra antichità, e riflettendo, che la scomunica comprende i Principi eretici, e non i Turchi, e nemmeno gl'infedeli, o i Gentili, nè avendo ritrovata proibizione della Chiesa, che osti all'offerire per questi il sacrificio della Messa, si mostra proclive al sentimento, che per questi possa esso offerirsi: ma nemmeno sembra, che ciò abbia che fare col nostro caso, non ritrovandosi ciò proibito nelle accennate risoluzioni, ed essendosi lasciate nell'Eucologio, tali quali erano, le parole che appartengono alla commemorazione de' Principi nella Messa. Si sono interrogati sopra la loro intenzione i Cattolici; ed avendo essi risposto, che la loro intenzione non è di pregare pe' Principi Ottomani, ma per i Principi Cattolici, non si è posto ostacolo a questa loro intenzione, perchè altrimenti si sarebbe con ciò ordinato, che in luogo de' Principi Cattolici si ponessero i Principi infedeli, il che avrebbe recato scandalo; tanto più che coartandosi la commemorazione de' Principi nella Messa a pro de' Principi Cattolici, non si toglie ai Sacerdoti la facoltà di pregare nella Messa anche per la conversione de' Principi Gentili, ed Infedeli, al dominio de' quali sono sottoposti.

TITOLO III.

DE POENITENTIA ET EXTREMA UNCTIONE.

(ARCH. VAT. Misc. Arm. III, 248).

CAPITOLO I.

Del Sagramento della Penitenza, materia d'esso, e delle due parti dello stesso, Contrizione e Confessione.

1. Il Sagramento della Penitenza fu istituito da Gesù Cristo, quando resuscitato respirò sopra gli Apostoli, dicendo: *Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt;* essendo questo il senso legittimo delle parole. Materia di questo Sagramento sono gli atti del Penitente, cioè la Contrizione, Confessione, e satisfazione. Non è la contrizione un semplice proposito di fare una vita nuova, ma contiene un grave dispiacimento, ed odio della vita passata, il che si comprova coi clamori usati dai Santi: *Tibi soli peccavi, et malum coram te feci; laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas noctes lectum meum. Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animae meae;* e non potendo il Sacerdote servirsi della potestà delle chiavi, della quale discorrerassi in appresso, rimettendo i peccati, se ad esso non sono dal peccatore fedelmente esposti, di qui nasce la necessità della Confessione auricolare, in cui il Penitente è obbligato ad esporre tutti i peccati mortali, de' quali si ricorda dopo un diligente esame della propria coscienza, ancorchè sieno occultissimi, e benchè commessi contro gli ultimi due precetti del Decalogo. Frequentissimi sono purtroppo i peccati veniali, che non privano della grazia di Dio ed è molto ben fatto, che anche questi si esponghino nella Confessione, ancorchè si possano tacere senza colpa, e con altri rimedj possano cancellarsi. Questa è la dottrina Cattolica esposta dal sacro Concilio di Trento nella Sess. 14. cap. 1. e molti altri segg. E benchè circa il Sagramento della Penitenza i Copti, i Giacobiti, e gli Armeni abbiano errato, come scrivono Guidone Carmelita al cap. 2., Giacomo de Vitriaco nella *Storia Orientale,* il Galano *de Sacramento Poenitentiae* sect. 1., il Raynaldi *all'anno di Cristo 1341* num. 82., l'Assemani tom. 3. *Bibliothec. Oriental.* part. 2. pag. 287, non si ritrova però, che i Greci abbiano in ciò errato; o se dopo lo Scisma si è dato luogo fra essi a qualche errore, non è stato l'errore contra la necessità del Sagramento della Penitenza, o diretto a torre dal Mondo la Confessione auricolare; essendo pieni di venerazione verso il Concilio Trullano, ed il Canone 102. dello stesso, ammettendo le autorità di Origene, di S. Basilio, e di S. Cirillo, il primo de' quali nella sua *Omilia seconda in Leviticum* e *la 17. in Lucam,* il secondo nelle *regole brevi* cap. 110. e 229. ed il terzo nella *Catechesi prima,* espongono la sana dottrina in ordine al Sagramento della Penitenza.

2. Alcuni Settarj dell'Occidente, per escludere la Confessione auricolare, si sono prevaluti del fatto di Nettario Patriarca, che nel fine del secolo quarto levò dalla Chiesa il Sacerdote confessore, il che si pretende, che anche fosse esteso alle altre Chiese dell'Oriente, come attestano Socrate al lib. 5. cap. 19. e Sozomeno lib. 7. cap. 16., ma di già dagli uomini dotti, che trattano le sacre

materie colla dovuta accuratezza, si è posto in chiaro, non avere il Patriarca Nettario levata la Confessione auricolare, ma la Confessione pubblica di peccati per alcuni scandali, che da essa erano derivati, ed avere conseguentemente levato il Penitenziere, che alla detta publica penitenza presiedeva. Vedansi il Ven. Bellarmino al lib. 3. *de Poeniten.* cap. 14., il Cardinale di Perron nella risposta al Re della Gran Brettagna lib. 2. cap. 13., il Tomassino *de veteri et nova ecclesiae disciplina* part. 1. lib. 2. cap. 7., Natale Alessandro nella *Storia Ecclesiastica del secolo XIII e XIV* dissert. 14. § 28. nel fine § *Alio modo solvi potest,* Godefrido Hermanzio nella *Vita,* scritta in Francese, *di S. Giovanni Grisostomo* lib. 2. cap. 17., non volendo Noi, nè dovendo tralasciare in verun modo la lettera 136. altre volte 80. di S. Leone *ad Episcopos Campaniae* al cap. 2. giusta l'edizione di Lione del 1700, in cui espone non meno la necessità della Confessione secreta auricolare, che la convenienza di levare la publica Confessione: *Illam etiam contra apostolicam regulam praesumptionem, quam nuper agnovi a quibusdam illicita usurpatione committi, modis omnibus constituo submoveri, de poenitentia videlicet, quae ita a Fidelibus postulatur ut de singulorum peccatorum genere libellis scripta professio publice recitetur, cum reatus conscientiarum sufficiat solis Sacerdotibus indicari Confessione secreta. Quamvis enim plenitudo fidei videatur esse laudabilis, quae propter Dei timorem apud homines erubescere non veretur, tamen quia non omnium huiusmodi sunt peccata, ut ea quae poenitentiam poscunt, non timeant publicare, removeatur tam improbabilis consuetudo, ne multi a Poenitentiae remediis arceantur.*

3. Due secoli sono, tentarono i Luterani d'indurre i Greci scismatici ad unirsi seco, riprovando la Confessione auricolare di tutti i peccati; ma il Patriarca di Costantinopoli Geremia nella sua Censura al cap. 2. della Confessione dei Luterani sostenne la necessità della Confessione, che dee farsi al Sacerdote: *et debere confitentem, quod possit, et recordetur, peccata particulatim exponere, idque corde contrito et humiliato.* Questa pure è la sentenza di Simeone Tessalonicense *de Poenitentia* pag. 131. nel tom. 1. degli *Atti della Chiesa Orientale,* di Gabriele Filadelfiense al cap. 4. pag. 322, che anche coi nostri Teologi insegna, esser materia prossima del Sagramento della Penitenza, *cordis contritionem, oris confessionem, et satisfactionem.* Tutto ciò pure si espone, e si ammette come comune a tutta la Chiesa Orientale nella Confessione de' Greci all'interrogaz. 113. pag. 521. nel cit. tom. 1., e prima di questi la stessa dottrina si legge nella regola della vita Cristiana tom. 21. della Biblioteca de' Padri pag. 553 composta da Filippo Solitario, scrittore nel principio del secolo XII, ove ognuno può vedere un luogo insigne per la necessità dell'esatta Confessione auricolare.

4. Per non dissimulare cosa veruna, non tralasceremo di esporre, dubitarsi da taluno, aver errato, ed errare i Greci nella materia del Sagramento della Penitenza, ancorchè ammettino la necessità della Confessione auricolare; dicono dunque, che dai Greci non si ammette la necessità di esporre al Confessore tutti i peccati gravi, che il Penitente ha commesso, perchè vogliono, che non solo resti assoluto il peccatore da quei peccati, che ha commesso, e de' quali non si è accusato, perchè non se n'è ricordato, ma anche dagli altri de' quali volontariamente e per vergogna non si è accusato. Il Gretsero nel tom. 15. nelle osservazioni all'Opera poi anzi citata di Filippo Solitario pag. 537 litt. B eccita il dubbio, e per fondamento d'esso porta le parole del Patriarca Geremia *nella citata Censura* al cap. 11. che sono le seguenti: *Quae autem peccata, vel per oblivionem, vel animi pudorem confiteri poenitentes omiserint precamur pium, et misericordem Deum, ut et ipsa simul cum caeteris illis condonare*

velit, confidimusque eos talum etiam a Deo veniam consecuturos. **E per sempre più avvalorare il dubbio, merita considerazione la carta condonativa, o sia d' indulgenza di Germano Vescovo d'Amatonta in Cipro, data ad una certa donna, che si era confessata, come può vedersi appresso il Goar *nelle note*** *all'Eucologio* pag. 542: *Quaecumque vero ex oblivione, aut pudore tacita in confessione praetermisit, remittat Deus, qui est benedictus in saecula. Amen.*

5. Non può negarsi, che il dubbio non sia di molto peso; ma, ciò non ostante, a noi sembra molto improbabile, ed inverosimile, che il Patriarca Geremia, uomo dotto, e che nella stessa censura, da cui si ricava l'obbjetto, aveva espressamente ammessa la necessità, che ha il penitente di confessare al Sacerdote *peccata particulatim,* de' quali si ricorda, l'abbia poi nell'altre parole poc'anzi recitate liberato dall'obbligo di confessare quei peccati, de' quali si ricorda, ma volontariamente tace per vergogna; per lo che sembra, potersi aprire il campo alla seguente benigna interpretazione, ed è, non aver voluto il Patriarca Geremia ammettere al benefizio dell'assoluzione quei peccatori, che tralasciano per vergogna di esporre al Confessore quel peccato, di cui essi attualmente si ricordano, ma bensì quegli altri peccatori, che, essendo venuti disposti e preparati per accusarsi di quei peccati, de' quali dopo un diligente esame si erano ricordati, nell'accusarsi d'alcuni, trafitti dal dolore e dalla vergogna d'averli commessi, perdono la memoria degli altri; ed acciò l'interpretazione non sembri troppo violenta, ci prevaleremo dell'orazione, che il Goar alla pag. 544 porta, avendola ricavata dall'Eucologio regio, colla quale i Greci pregano Dio, acciò perdoni a taluno che è morto: *Deus sanctus.... cuncta in hac vita verbo, opere, mente, et cogitatione commissa tibi condonet, et quaecumque Pneumaticis Patribus,* cioè ai Confessori sacerdoti, *confessus es, aut forsan silentio a te praetermissa sunt, utpote pudore, et confusione, ex cordis contritione, pluribus, iisque sanctius dispositis peccatoribus errata etc.*

6. Si osservi, che in questa Orazione si parla de' peccati taciuti per vergogna, e confusione. Si osservi inoltre, dirsi, che la vergogna, e la confusione sogliono nascere nei peccatori ottimamente disposti, *sanctius dispositis.* È d'uopo dunque il dire, non parlarsi de' peccatori che a posta, e ricordandosi del peccato commesso, lo tacciono per pura vergogna, non potendo dirsi, che siano santamente disposti, anzi dovendo dirsi, che sono sacrilegamente disposti a confessarsi, ma parlarsi de' peccatori, che quantunque preparati a confessarsi di tutti i peccati, de' quali si ricordano, fra il dolore ed il pianto perdono la memoria d'alcuni, de' quali si sarebbono confessati, se ne avessero mantenuta presente la rimembranza; ed aderendo a questa spiegazione, non solo si salva la dottrina del Patriarca Geremia, ma resta intatta la perfetta coerenza fra la Chiesa Occidentale, e la Chiesa Orientale in ordine all'obbligo, che ha il penitente di dire al Confessore tutti i peccati, de' quali si ricorda dopo un diligente esame della propria coscienza, rigettando come sacrilega la reticenza di qualche peccato per qualsivoglia vergogna, e dandosi per apocrife le narrative, che si leggono appresso alcuni, de' peccati taciuti per vergogna, e condonati per il merito di qualche santo, come dicono esser seguito al Re Clodoveo, mediante la Messa celebrata per la di lui anima da S. Eleuterio; ed a Carlo Martello per i meriti di S. Egidio. Vedansi il Molano al lib. 3. *de Imaginibus* cap. 37., il Ribadeneira nelle *vite de' Santi al primo di Ottobre,* e Teofilo Raynaudo nel tom. 16. delle sue Opere pag. 92. num. 7.

7. Appresso il Goar alla pag. 540 in fine, ove parla della maniera, con cui si confessano i Greci, si legge, che, accusandosi taluno di peccato veniale,

il Confessore non l'assolve, ma lo rimanda con un'amichevole ammonizione, prescrivendogli il fare qualche opera buona: *Si leves, et venia dignas poenitentis culpas deprehenderint Pneumatici, nullam adhibent absolutionem, sed de pio devotoque quodam opere exercendo monitum amice remittunt.* Questa Greca consuetudine sembra pericolosa; imperocchè, se i Confessori non assolvono chi è reo de' soli peccati veniali, per il motivo che ne può ottenere per altra strada la remissione, essi privano il penitente di quell'aumento di grazia, che riporterebbe dal Sagramento, ed al quale ha *ius*, avendo esposti al Confessore i suoi peccati veniali; ma se mai non dassero l'assoluzione, non credendo, che il peccato veniale, benchè, se non è materia necessaria per la Confessione, è però materia sufficiente, ciò coinciderebbe coll'ottavo articolo di Lutero, condannato dal Pontefice Leone X, in cui veniva asserito, che nella primitiva Chiesa non erano soggetti alla potestà delle Chiavi i peccati o veniali o mortali, che per tali non erano sicuramente riconosciuti: *nullo modo praesumas,* ecco le parole dell'articolo condannato, *confiteri peccata venialia, sed nec omnia mortalia, quia impossibile est, ut omnia mortalia cognoscas, unde in primitiva Ecclesia solum manifesta mortalia confitebantur,* ed incorrerebbe l'anatema del Concilio di Trento alla sess. 14. can. 7.: *Si quis dixerit etc. non licere confiteri peccata venialia, anathema sit.*

8. Non può negarsi la scarsezza de' monumenti, che a noi sono restati, della Confessione de' peccati veniali nella primitiva Chiesa; ma nemmeno può negarsi, che essa non fosse in uso ne' primi tempi: *Perantiquum etiam esse usum frequentium illarum Confessionum, quibus viri Sanctitatis et innocentiae laude clarissimi, leviusculas etiam culpas suas Presbytero retegunt; Confessionum frequentium usum huiusmodi perantiquum dixi; nam Confessiones eiusdem generis iam inde ab exordio Ecclesiae, quamquam rariores erant, erant tamen;* sono parole del Tomassino *de veteri et nova Ecclesiae disciplina* part. 1. lib. 2. cap. 11. num. 13. Concorda Andrea Vega, che fu Teologo nel Concilio di Trento, nella sua bell'Opera *de Iustificatione* lib. 13. cap. 30. ed ecco le di lui parole: *Consuetudo nunc est confitendi venialia in omnibus piis et sanctis viris: et quidem, quo magis magisque cogito, eum morem in principio Ecclesiae nascentis fuisse in ea persuadeo. Nullum enim principium illius dari potest, et verisimillimum est, consuetudines ecclesiasticas toto orbe receptas, quarum nulla authentica probatur origo, a Christo, vel ab Apostolis dimanasse, praesertim cum nulla apparet ratio probabilis novitatis earum. Quod quidem perspicuum est ita esse in proposito, quia cuncta, quae nunc utilem, et laudabilem eiusmodi confessionem venialium probant, nota fuerunt a principio Ecclesiae, et ideo neque tum cum maior erat sanctitas, verisimile est tam pium exercitium fuisse praetermissum.* Nel Penitenziale di S. Colombiano appresso il Cointio *negli Annali Ecclesiastici dei Francesi* al tom. 4. non solo si vede, ch'esso si confessava dei peccati veniali, ma inoltre che esortava gli altri a fare lo stesso. Altri documenti in tal proposito si vedono radunati dal Berti nel tom. 8. della sua *Teologia* al lib. 34. cap. 3. condit. 1. § 1. pag. 73 della stampa di Roma.

9. Non è qui nostro impegno di più dilungarci sopra questo punto, avendone noi parlato unicamente, per esporre quanto nel proposito de' peccati veniali si fa ora dai Sacerdoti Greci Scismatici, forse ingannati dai falsi dogmi di Lutero. Ma, ciò non ostante, sia a Noi qui lecito il portare la seguente riflessione, per comprovare l'assunto del celebre Teologo Vega. Nella prima Epistola di S. Giovanni si leggono le seguenti parole: *Si dixerimus quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas in nobis non est. Confi-*

teamur peccata nostra, fidelis est et iustus, ut remittat nobis peccata nostra. Osserva Cornelio a Lapide, che ivi S. Giovanni parla in prima persona, ***habemus*** et ***confiteamur,*** per additare, che, quantunque esso e gli altri Apostoli fossero confirmati in grazia, in tal maniera che non peccavano mortalmente, potevano però peccare, e qualche volta peccavano venialmente: *Sanctus Ioannes dixit « habemus », et « confiteamur » in prima persona, volens significare, se quoque aeque ac caeteros apostolos habere peccata: licet enim confirmati essent in gratia, ut non peccarent mortaliter, poterant tamen peccare, et peccabant aliquando venialiter.* Ed invitando l'Apostolo e sè, e gli altri a confessare le colpe commesse, da ciò deriva una non dispregevole congettura favorevole alla pia costumanza d'esporre al Confessore i peccati veniali. E giacchè alcuni, che per fare i belli ingegni si fanno nemici della Confessione de' peccati veniali, pel motivo, che nei secoli da noi molto remoti facevasi la Confessione de' peccati veniali anche ai laici, non volendo Noi qui ripetere ciò che altrove abbiamo detto, in ordine alle confessioni fatte ai Laici ed alle donne, porteremo l'Autorità di Arnolfo Ardente, scrittore del secolo XI nella sua *Omelia in Litanias maiores,* ove dicendo, che la Confessione de' peccati veniali fatta a chi non è sacerdote, riducevasi ad un atto di umiltà, ma che il laico non aveva l'autorità di assolvere dai peccati, ciò certamente non osta alla Confessione dei peccati veniali, ma comprova, che facevasi al Laico, ed al Sacerdote; al primo per un effètto, ed al secondo per un altro: *Confessio venialium alterutrum, et etiam minori potest fieri, quoniam propter venialia non separatur homo a Deo: Fit autem haec confessio, non quod possit,* chi non è sacerdote, *a peccatis absolvere, sed quia propter propriam humiliationem, et peccatorum nostrorum accusationem, et fratris orationem, mundamur à peccatis; et non dicimus: Ego dimitto tibi peccata tua, sed dicimus orationem: Misereatur tui Omnipotens Deus etc.*

CAPITOLO II.

Della forma del Sagramento della Penitenza.

1. Nel più volte citato Decreto di Eugenio per gli Armeni così si legge: *Forma huius Sacramenti sunt verba absolutionis, quae Sacerdos profert, cum dicit: Ego te absolvo.* Concorda il Sacro Concilio di Trento nella sess. 14. cap. 3. ed ecco le di lui parole: *Docet praeterea Sancta Synodus, Sacramenti Poenitentiae formam, in qua praecipue ipsius vis sita est, in illis Ministri verbis positam esse: Ego te absolvo etc.: quibus quidem de Ecclesiae sanctae more preces quaedam laudabiliter adiunguntur, ad ipsius tamen formae essentiam nequaquam spectant, neque ad ipsius sacramenti administrationem sunt necessariae.* Il che anche si legge nel Rituale Romano approvato dal Pontefice Paolo al tit. *de Sacramento Poenitentiae.*

2. La forma poc'anzi accennata è forma indicativa. In ciò poi che appartiene alla Chiesa Greca, tre classi di forme d'assoluzione sagramentale si ritrovano. La prima è pura deprecativa, come può vedersi nel loro Eucologio comune appresso il Goar pag. 536, ove le parole appartenenti all'assoluzione sono le seguenti: *Servum tuum N. N. de iis, quae perpetravit, peccatis, poenitentiam agentem solita tibi humanitate suscipe, ne respicias ad ea, quae egit; tu qui iniustitias dimittis, et praeteris iniquitates.* Simili a questa forma sono le altre indicate nell'Eucologio Barberino, di S. Marco, di Grottaferrata, del Cardinal

Bessarione; e Menardo al Sagramentario di S. Gregorio tom. 3. pag. 460 ricava dal libro de' Canoni Penitenziali de' Greci la seguente forma di assoluzione: *Dominus noster Iesus Christus, qui dedit Apostolis suis potestatem, quae per illos transiit ad nos, absolvat te.*

3. La seconda classe della forma dell'assoluzione, che si ritrova nella Chiesa Greca, è delle assoluzioni deprecative, ma che facendo menzione del Ministero del Sacerdote assolvente, possono dirsi miste anche della qualità indicativa. Nell'antichissimo Eucologio Barberino, le parole dell'assoluzione sone le seguenti: *Ipse Deus per me peccatorem in praesenti, et in futuro saeculo tibi parcat;* e Gabriele Filadelfiense, scrittore del decimo sesto secolo, trattando della forma del Sagramento della Penitenza, dice chiaramente nel cap. 8. *de Poenitentia,* ch'essa è composta delle seguenti parole: *Gratia Sanctissimi Spiritus per meam humilitatem habeat te condonatum.* Attesta l'Arcudio al lib. 4. cap. 3., che i Ruteni si servono delle seguenti parole nell'assoluzione sagramentale: *Divina gratia Sancti Spiritus per me peccatorem, et Ministrum servum suum habet condonata quaecumque peccasti.*

4. Ed a questa seconda classe si possono riferire ancora alcune altre forme, nelle quali dicesi, che Iddio condona i peccati; nè si fa espressa menzione del ministero del Sacerdote, ma dal contesto si desume essere in essa virtualmente compreso il di lui ministero. Tale è quella di sopra riferita, e portata dal Menardo: *Dominus noster Iesus Christus, qui dedit Apostolis suis potestatem, quae per illos transiit ad nos, absolvat te;* dovendo per necessità intendersi *per me;* imperocchè sarebbe estranea la commemorazione della podestà di assolvere, data da Cristo agli Apostoli, e da questi passata e tramandata ai successori. Tale ancora è l'altra, che si vede appresso Cristoforo Angelo nell'Enchiridio de' Greci al cap. 22. dell'edizione Greca, fatta in Franequera l'anno 1678. *Ex ea potestate, quam Christus Apostolis, et quam Apostoli Episcopis contulerunt, quamque ego ab Episcopo meo traditam accepi, sis absolutus a Patre, et Filio, et a Spiritu Sancto. Amen.*

5. Spettano poi alla terza classe le forme chiaramente indicative, e che molto bene si accostano alla nostra forma Latina. Tali sono le due stampate in Roma per uso degl'Italo-Greci, delle quali fa menzione il Goar alla pag. 540 essendo nella seconda orazione registrate le seguenti parole: *Insuper ego absolvo te ab omnibus peccatis tuis, quaecumque coram Deo, et mea indignitate confessus es in nomine Patris etc.* e nella terza: *Ego vero condono tibi omnia peccata tua.* E sono di ragione di questa terza classe tutte le altre forme, che mantengono il senso indicativo, ancorchè la terminazione sia passiva, per esempio, *absolveris, sis absolutus, te absolutum, te condonatum habeo.*

6. Non sembra dovervi essere ragionevole difficoltà contra le forme registrate in questa terza classe, essendo esse coerenti al Concilio di Trento, ed all'istruzione per gli Armeni; imperocchè, se bene in molte d'esse manchi la menzione della Santissima Trinità, nè si ritrovino le parole *a peccatis tuis,* per lo che il Durando in 4. dist. 22. quaest. 2. et 3. con alcuni altri pochi Teologi, ha creduto esser esse sostanzialmente difettose, sicurissima però è la sentenza contraria di S. Tommaso, e di S. Antonino, e di molti altri, riferita e seguitata dal Suarez tom. 4. dist. 19. sect. 1. a num. 19., quali insegnano, non richiedersi le sopraddette parole per la necessità del Sagramento, non bastare quelle due *absolvo te.* Nè alla validità delle assoluzioni della terza classe sembra dover recare verun pregiudizio la mutazione della significazione attiva in passiva, o del modo indicativo, nell'imperativo, o sia esecutivo: *absolveris, habeo te abso-*

lutum, sis absolutus, non mancando monumenti, che comprovano, essersi ancora nella Chiesa Occidentale alle volte praticate simili formole. Nel fine del Commentario *de Poenitentia* del Morino sta registrata la seguente formola ricavata dal Libro penitenziale del Vescovo Egberto: *Sis absolutus a Deo Patre et Filio, et Spiritu Sancto, et a me, quamvis indigno, et hic, et in futuro saeculo.* E Giovanni de Puy, Francescano Recolletto, nell'Opera *de Statu Ecclesiae Petrochoricensis* racconta, quando parla di S. Guglielmo di Monte Brulfo Vescovo, che fu ritrovato il sepolcro di un certo Frate Elia, in cui era una Croce di piombo, in una parte della quale il pio Religioso aveva fatto porre il giorno del suo Battesimo, il giorno della sua morte, che seguì l'*anno 1071*, e nell'altra aveva fatta scolpire la forma dell'assoluzione, con cui era stato dal suo Confessore assoluto dai suoi peccati, le parole della quale erano le seguenti: *Dominus Deus omnipotens, qui potestatem dedit sanctis apostolis suis ligandi atque solvendi, ipse te dignetur absolvere, Frater Elia, a cunctis peccatis tuis, et quantum meae fragilitati permittitur, sis absolutus ante faciem illius, qui vivit et regnat in saecula saeculorum.*

7. Incontrasi difficoltà nelle forme della seconda classe, ancorchè in esse si faccia menzione dell'azione del Ministro, come risulta dalle parole *per me, per humilitatem meam;* ed ancorchè, mancando le dette parole, dal contesto di tutta l'opera risulti, come si è detto, la di lui azione, sembrando ad alcuni, che ciò non si adatti ad un atto giudiziale, quale è quello dell'assoluzione. Può vedersi il Suarez nella cit. disput. 19. sect. 1. num. 25. Ma ad altri Teologi sembra questa sentenza troppo rigorosa, parendo loro, che nelle forme accennate si esprima quanto si deve esprimere, che è lo stesso che dire, l'autorità divina ed in oltre il ministero del Sacerdote nell'Ordine Romano, sotto il titolo *de reconciliatione Poenitentium* nella feria quinta, si trova registrata una certa assoluzione, che dicesi *absolutio singularis,* e che si crede, che fosse in uso, quando i penitenti prima della pubblica riconciliazione si riconciliavano in segreto. L'assoluzione singolare è la seguente, ed ha due forme, che tutte e due sono favorevoli alle assoluzioni poc'anzi riposte nella seconda classe. La prima formola così dice: *Dominus Iesus Christus, qui dixit discipulis suis: quaecumque ligaveritis etc. ipse te absolvat per ministerium nostrum ab omnibus peccatis tuis;* e la seconda così dice: *Frater N. N. absolutionem et remissionem peccatorum tuorum per invocationem sacrati nominis Dei et per ministerium nostrum percipere merearis.* A queste due forme succedono altre due, che appartengono, non alla Chiesa Occidentale, ma alla Chiesa Orientale. L'arcivescovo di Corfù domandò, se poteva permettere ai Greci l'uso delle seguenti due forme, una delle quali così dice: *Gratia Spiritus Sancti per meam humilitatem habeat te condonatum,* e l'altra è concepita colle seguenti parole: *Beatissime Rex, per me humilem servum tuum remitte servo tuo.* E la risposta del S. Offizio ai 9 di Dicembre 1613 fu, che potevano permettersi le dette due forme ai Greci, come ben riferisce il Cardinal Albizi cap. 30. num. 371. e concordano a Breno tom. 2. lib. 3. cap. 2. quaest. 2. num. 8. e Pignatelli tom. 5. consult. 62. num. 6. E perchè il detto sinora non giova che per la validità di quelle assoluzioni, nelle quali si esprime la persona del ministro: *per me, per meam humilitatem,* non si perdono i citati Teologi d'animo in ordine alla validità ancora di quelle assoluzioni, nelle quali, se mancano le dette parole, da altre però, o dal contesto di tutta l'Opera si desume l'autorità del Ministro, per esempio, *quantum fragilitati meae permittitur, sis absolutus; vel absolvat te Deus, ex potestate, quam habeo, absolveris a Deo;* sembrando loro, che ciò

sia lo stesso che dire: *Per me absolvit te Deus.* Si possono vedere il Soto in 4. dist. 3. quaest. unic. art. 5. § *multa hic,* il Simonetta tom. 3. disput. 8. art. 6. § 11. tract. 15. in quella guisa appunto, che quando Gesù Cristo in S. Matteo al cap. 9. disse al Paralitico: *Confide, tibi remittuntur peccata tua,* ancorchè non aggiungesse, che la remissione de' peccati si faceva per sua virtù e podestà, nulladimeno chi l'intese parlare, capì benissimo, ciò che aveva voluto dire, ed infatti i Farisei lo calunniarono, quasi che bestemmiasse, attribuendo a se stesso la podestà di rimettere i peccati.

8. Riducesi dunque la maggiore, e sostanziale difficoltà alle forme dell'assoluzione riposte nella prima classe, venendo esse rigettate come invalide, avvegnacchè puramente deprecative, dal quasi comune sentimento de' Teologi Scolastici. Valutano essi il Dogma definito dal Sacro Concilio di Trento nella sess. 14. al cap. 6. e nel can. 9. *de Poenitentia,* ove viene stabilito, che l'assoluzione sacramentale del Sacerdote è un atto giudiziale, e che non è un puro ministero di pronunziare, e dichiarare, che sono rimessi i peccati a chi si è confessato; ed inoltre si pronunzia l'anatema contra chi sostenesse il contrario; il che non credono potersi mantenere, allorchè la forma dell'assoluzione sia puramente deprecatoria: così argomenta Teofilo Raynaudo nel tom. 16. delle sue opere pag. 129 num. 7.: *Quid enim magis seiunctum est a supplice Orantium, quam sententia iudiciaria lata pro potestate?* Di più si considera da essi l'istituzione del Sagramento, fatta da Cristo: *quorum remiseritis peccata, remittuntur eis;* quali parole dal Concilio di Trento al cap. 1. della sess. 24. vengono, come di sopra si è accennato, appropriate, ed addattate all' istituzione del Sagramento; e derivando dalla predetta istituzione la conseguenza assai chiara, che non ponendosi obice dal Penitente, esso in vigore dell'assoluzione riceve la remissione dei peccati, soggiungono i detti Teologi, essere affatto impropria l'assoluzione deprecativa, dovendo chi prega esser sempre incerto, che l'orazione sia esaudita da Dio. Così discorre S. Tommaso nel cap. 1. dell'opuscolo 22., in cui scrive contra un Teologo, che al suo tempo voleva rimettere in piedi la forma deprecatoria nella Chiesa Latina: *Non dicit Christus: quodcumque petieris esse solvenda, erunt soluta, sed quaecumque solveris, erunt soluta. Si ergo illa tantum dicuntur esse soluta, quae habens claves, solverit; qui autem petit aliquid esse solvendum, non solvit: miror, qua temeritate aliquis asserat esse solutum, quem habens claves, non significat se solvere, sed solum rogat esse solvendum;* ed in fine il Santo conchiude la disputa colle seguenti parole: *Non ergo sub incerto modo deprecativae orationis significanda est in hoc Sacramento remissio peccatorum, sed sub certitudine per indicativam orationem. Non ergo est forma in Sacramento poenitentiae: absolutionem, et remissionem tribuat tibi Omnipotens Deus; sed: ego te absolvo.* E con S. Tommaso concordano pure quasi tutti i Teologi nella 3. part. quaest. 84. art. 3., Gerson in Opusc. *de forma absolutionis,* Biel *in 4. dist. 14. quaest. 2.* ed ivi pure anche il Soto all'art. 1. § *Est nihilominns,* il venerabile Bellarmino lib. 3. *de Poenit.* cap. 16. ed il Suarez tom. 4. in 3. part. disput. 19. sect. 1. num. 25.

9. E perchè prevedono, che contra questa loro sentenza si può opporre, che prima del secolo duodecimo ne' Rituali Latini difficilmente si ritrova inserita la forma indicativa, come ben osserva il Goar *sopra l'Eucologio* alla pag. 539: *Latini quarto abhinc saeculo,* cioè nel secolo XII, *in antiquioribus Ritualibus indicativam Sacramenti Poenitentiae formam his verbis « absolvo te » conceptam nequeunt ostendere,* il che apre la strada alla forma deprecativa; rispondono, che quand'anche il fatto sia sussistente, nulla pregiudica al loro assunto, sapen-

dosi, che nei Rituali si ritrovano inserite le forme de' Sagramenti, che si proferiscono dal Sacerdote in pubblico, e che proferendosi quella dell'assoluzione sagramentale in secreto, non era d'uopo, che questa s'inserisse ne' Rituali, lasciando la libertà ad ogni Sacerdote di proferirla come voleva, ma purchè le parole fossero di sentenza assolutoria. Gersone interrogato dalla causa, per cui *forma absolutionis apud plerosque esset diversa,* risponde così: *responsio una est, quia aliae formae dicuntur publice, et inveniuntur scriptae, sicque leguntur; hic autem*, cioè nel Tribunale della Penitenza, *occulte et absque libris et arbitris fit negotium. Potest et alia ratio dari, quia actus Confessionis, et absolutionis est quidem actus iudicialis, ubi videtur sufficere, quod Sacerdos Iudex explicet sententiam suam quibuscumque verbis:* così si legge nell'Opuscolo di Gersone *de forma absolutionis* tom. 2. della stampa d'Anversa pag. 406 B, ed un secolo prima di Gersone, Scoto scrisse lo stesso in 4. dist. 14. quest. 4.: *Ex hoc patet ratio, quare non est necessarium, ita praecise determinata esse verba in isto Sacramento, sicut in Baptismo et Eucharistia, quia sufficit, quod exprimatur actus sententiae absolventis, sicut et in iudicio publico non oportet esse limitata verba. Ait unus iudex de Theodoro Martyre: Iubeo ignibus tradi; alter de Cypriano Sancto: Gladio animadverti placet. Communiter tamen ista verba sunt apta, te absolvo, quaecumque alia praemittantur, vel consequantur, secundum diversam consuetudinem in diversis Ecclesiis.*

10. Questa è la sentenza, ristretta in poche parole, di quello che diffusamente si legge ne' libri de' Teologi contrarj alla forma deprecativa, e per conseguenza a quelle forme d'assoluzione di sopra annoverate nella prima classe, ed usitate da' Greci. Ma è indicibile l'impegno assunto da altri Teologi, che, per ben esaminare il punto, hanno dato di mano ai Rituali d'Occidente, ed Eucologj d'Oriente, per sostenere la validità dell'assoluzione Sagramentale nella forma deprecativa. Alzò la bandiera il Morino nel lib. 8. *de Poenitentia* cap. 8. e seq., e dopo aver prodotte le testimonianze per la forma deprecativa ricavate dai sopraddetti fonti Latini e Greci, il che pure si fa dal Martène *de Ritibus* lib. 1. cap. 6. art. 4. num. 12., dal Tournely nel tom. 9. *de Poenitentia*, dal Witasse *nello stesso Trattato* quaest. 6. art. 1., dicono, non consistere la forza del loro discorso a pro della forma deprecativa nell'essere stata introdotta ne' Rituali Latini verso il secolo duodecimo la forma indicativa, ma nel vedersi tanto ne' Rituali, quanto negli Eucologj più vetusti, inserita unicamente la forma deprecativa; dal che poi inferiscono, non potersi tanto francamente impugnare e detestare la detta forma, per non esporsi al terribile assunto di dover ammettere per invalide tutte le assoluzioni date per tanti secoli nella Chiesa Latina e nella Chiesa Greca.

11. Ammettono questi autori, che la forma Sagramentale dell'assoluzione deve essere un atto giudiziale, essendo ciò definito dal Concilio di Trento: ma soggiungono, non aver Gesù Cristo determinato come debba farsi quest'atto giudiziale, se con parole deprecative, o indicative, o imperative, avendo rimesso tutto ciò all'autorità della sua Chiesa, e che, fatta poi dalla Chiesa la determinazione, dee starsi al suo giudizio: per lo che, se sino al secolo duodecimo la Chiesa ne' Rituali d'Occidente ha ammesso la forma deprecativa, sarebbe temerario il dire, che nella Chiesa Occidentale le assoluzioni date colla forma deprecativa non siano state valide, siccome sarebbe temerario il dire, che ora siano invalide nella Chiesa Greca le assoluzioni, che si dànno colla forma deprecativa, non riprovando pei Greci la Chiesa la detta forma, che per anche è inserita ne' loro Eucologj, o pure che, avendo nei Rituali Occiden-

tali la Chiesa voluto, che si inserisca la forma indicativa, fossero valide le assoluzioni, che ora in essa si dassero, non colla forma indicativa, ma colla forma deprecativa. Così la discorrono il Tournely tom. 9. quaest. 9. conclus. 1., il Drovet tom. 2. *de re sacramentaria* lib. 6. quaest. 8. cap. 2. questiunc. 10. E rispetto alla Chiesa Occidentale, di soverchio ardito è stato il pensiere di un Teologo riferito dal Raynaudo tom. 16. pag. 129, che disse, che sarebbe ben fatto il rimettere nella Chiesa Occidentale la forma deprecativa, per conciliare maggior riverenza al Sagramento, e sempre più riconoscere la potestà divina. Incauta pure è l'asserzione del Drovet, che dice, che, se oggidì un Sacerdote Latino nel dare l'assoluzione si servisse della forma deprecativa, opererebbe validamente, benchè illecitamente; ma esso stesso in una tal quale maniera riconosce d'aver trapassati i confini, soggiugnendo, che il suo detto può ammettersi speculativamente parlando, ma non giammai potersi ridurre in pratica, ed il Tournely chiaramente sostiene, che, quantunque in altri tempi sia stata lecita e valida nella Chiesa Occidentale la forma deprecativa, oggidì però, quando si adoperasse, nè sarebbe lecita, nè valida, avendo la Chiesa per l'Occidente adottata l'unica forma indicativa, in quella guisa appunto, che quantunque oggidì nella Chiesa Orientale sia valida l'Ordinazione, o per meglio dire, sia valida la materia dell'Ordinazione colla sola imposizione delle mani, e ciò ancora in altri tempi sia stato ammesso dalla Chiesa Latina, oggidì però non sarebbe nella Chiesa Latina lecita e valida l'ordinazione fatta colla sola imposizione delle mani, richiedendosi, che l'ordinante esibisca all'ordinando anche gl'istromenti; ed il Padre da Carbognano nell'Opera di sopra citata nell'Appendice al § 2. parlando della Chiesa Orientale, dice, non doversi così facilmente qualificare per nulla l'assoluzione data in forma deprecativa da alcuni pochi Orientali, sì perchè essa viene espressa nei loro Eucologj, sì perchè della stessa forma si servivano nel tempo del Concilio Fiorentino, come si deduce dai loro Libri, senza che i Padri del Concilio, a cui ciò era noto, abbiano mai prescritto a loro l'abbandonare la forma deprecativa, ed abbracciare la forma indicativa.

12. Questo è quanto abbiamo creduto opportuno di riferire in questo luogo per notizia della materia. Ma, venendo alla pratica, crediamo, potersi dire francamente, che oggidì la Chiesa Orientale ha abbracciata la forma indicativa. De' Ruteni l'attesta l'Arcudio al lib. 4. cap. 3. Nel Rituale della Chiesa Metropolitana di Chiovià, la forma indicativa è in uso. Alcuni Monaci Ruteni hanno attestato, che oggidì i Sacerdoti suoi nazionali confessando si servono della forma indicativa. Il Galano dice lo stesso degli Armeni; ed i Siri Maroniti, i Caldei, e gli altri Orientali fanno pure lo stesso: *Ex quo patet, totam fere Orientalem Ecclesiam praescriptam in Decreto pro Armenis in Concilio Florentino edito, absolutionis formam observare:* sono parole del Padre da Carbognano nel luogo citato; e prima di lui ciò fu attestato anche dal Nairone in *Evopl. Fid. Cath.* pag. 203, ed a queste notizie Noi aggiungeremo le seguenti. Nel Concilio Provinciale, o sia nazionale Albano tenuto l'anno 1703 e stampato nella Stamperia della Congregazione de Propaganda Fide al cap. 4. *de Poenitentia* così si legge: *Nemo quoque ad audiendas confessiones admittatur, nisi prius memoriae mandaverit formulam absolutionis ex Rituali Romano, illamque sub poena privationis officii teneantur addiscere duorum mensium spatio post publicationem huius Concilii in Dioecesana Synodo, qui Confessarii munere funguntur.* Nel Sinodo provinciale de' Ruteni tenuto in Zamoscia l'anno 1720 e confermato dalla felice memoria del Pontefice Benedetto XIII e stampato pure nella Stamperia della Congregazione de Propaganda Fide l'anno 1724 al § 5. *de Poenitentia*

si ritrovano registrate le seguenti parole: ***Formam hactenus in Rutena Ecclesia observari solitam retineri Sancta Synodus iubet, quam consistere profitetur in iis tantum verbis, quibus Sacerdos quasi Iudex supra poenitentem constitutus utitur, scilicet, ego absolvo te ab omnibus peccatis tuis.*** E nel Sinodo provinciale Libanese tenuto l'anno 1736, e confermato da Noi, che si conserva manoscritto nell'Archivio della detta Congregazione de Propaganda Fide, al cap. 4. *de sacramento Poenitentiae* così viene definito: ***Et quamvis in antiquis Ritualibus Syriacis, aliisque recentibus Orientalium Ecclesiarum Euchologiis forma absolutionis reperiatur verbis deprecativis expressa, haec tamen Sancta Synodus praecipit, ac mandat Sacerdotibus omnibus, ut nulla alia forma utantur, praeter hanc, quae verbis indicativis exprimitur: Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.*** Nell'istruzione del Pontefice Clemente VIII fatta per i Vescovi Latini, nelle Diocesi de' quali si ritrovano Greci o Albanesi viventi col rito Greco, viene stabilito, che ***in casu necessitatis Presbyteri Graeci Catholici possint Latinos absolvere,*** e che si servino della forma dell'assoluzione prescritta nel Concilio Fiorentino: ***utantur forma absolutionis in Generali Concilio Florentino praescripta, et postea, si voluerint, dicant orationem illam deprecativam, quam pro forma huiusmodi absolutionis dicere tantum consueverunt.*** Lo stesso per appunto, e quasi colle stesse parole viene prescritto nella Costituzione *Etsi Pastoralis 57.* nel nostro Bollario tom. 1. § 5. Ma perchè in alcune Edizioni dell'istruzione di Clemente VIII dopo le parole ***possint Latinos absolvere,*** finiva il paragrafo, e ne incominciava un altro colle altre parole, ***utantur forma absolutionis,*** e da ciò era derivato un dubio, se ai Sacerdoti Greci era imposto l'obbligo di servirsi della forma prescritta nel Concilio Fiorentino, quando confessavano i Latini, o pure quando anche confessavano i loro Greci, nella Costituzione *Etsi Pastoralis* nel luogo citato, si è fatto un paragrafo solo, e si è aggiunta la parola ***tamen,*** per additare, che lo stabilito risguarda i Preti Greci, quando assolvono i Latini, senza toccare il punto di quello poi che devono fare, quando assolvono i loro Greci: ***in casu necessitatis Presbyteri Graeci Catholici possunt Latinos absolvere, utantur tamen forma absolutionis in Generali Concilio Florentino praescripta, postea vero, si voluerint, dicant orationem illam deprecativam, quam pro forma huiusmodi absolutionis dicere tantum consueverunt.***

13. Resta dunque per anche in piedi la controversia, se assolvendo i Preti Greci i penitenti Greci, possano nelle Diocesi Latine, abitate anche da' Greci, prevalersi della forma deprecativa; il che fu molto ben considerato dal Prelato Antonelli Segretario della Congregazione sopra la correzione de' libri Ecclesiastici della Chiesa Orientale, avendo esso nel suo dotto voto dato nel Congresso tenuto *ai 26 di Gennajo 1749* con tutta verità asserito avere Clemente VIII, e Noi voluto decidere il punto dell'assoluzione da darsi dai Preti Greci ai Latini, lasciando intatto il punto della forma da adoperarsi dai Preti Greci, quando assolvono i Penitenti Greci, riservando la decisione di questo punto al tempo, in cui si fosse lo stesso esaminato nella Congregazione come sopra deputata: ***e diverso, quod ad Graecos poenitentes attinet, interim nihil statuendum esse censuerunt, rati ab omni Decreto supersedendum, donec eorum Euchologium, seu Rituale ab illis, quibus commiserant, examinaretur.***

14. Nel congresso poc'anzi accennato dei 26 di Gennajo 1749 fra gli altri dubbj, fu anche proposto il seguente: ***An forma Sacramenti poenitentiae, quae legitur in Euchologio,*** che è quello stampato in Venezia l'anno 1727, ***sit sufficiens, vel sit addenda alia ex Rituali Latino.*** I Cardinali e Consultori non furono fra di

loro di parere uniforme, avendo alcuni opinato, che nell'Eucologio vi fosse tutta la forma sufficiente pel Sagramento della Penitenza, ed altri essendo stati di parere che fosse d'uopo il farvi aggiunte, sembrando loro, che non fosse espresso nell'Eucologio, se non ciò che appartiene alla forma deprecativa; ma poi finalmente tutti si uniformarono nel sentimento, che nella nuova stampa dell'Eucologio corretto si aggiungessero le tre Orazioni, che si ritrovano nell'Eucologio, o sia Rituale Greco, più volte citato, stampato dal Padre Goar in Venezia l'anno 1730, pag. 540, e questa risoluzione fu anche dipoi approvata da Noi stessi; e nelle Orazioni poc'anzi indicate, dopo le parole deprecative, non manca quanto è d'uopo per la forma indicativa, leggendosi nella prima le seguenti parole: *Domine remitte servo tuo N. per me indignum et abiectum propria, quae commisit, delicta, et reconciliare, et sanctae Ecclesiae tuae illum aggrega;* nella seconda, che è come un compendio della prima: *Insuper ego absolvo te ab omnibus peccatis tuis, quaecumque coram Deo, et mea indignitate confessus es;* e nella terza: *Ego vero condono tibi omnia peccata tua, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti;* con che sembra tolta di mezzo ogni controversia circa la forma deprecativa, o indicativa, non solo quando i Sacerdoti Greci assolvono i Latini, ma anche quando assolvono i loro Greci. Con che resta ben assicurato quanto scrive il Padre Berti nel tom. 8. della sua *Teologia* lib. 34. cap. 7. a pag. 137 ad pag. 143 dell'edizione Romana, volersi dalla Chiesa Romana la forma indicativa, ancorchè altre volte, se non è certo, almeno è probabile, che in alcune Chiese Latine, e Greche sia stata ammessa la forma deprecativa.

15. Per compimento del presente Capitolo si aggiugne, riferirsi dal Galano, che alcuni Sacerdoti Armeni ad ogni peccato proferiscono la forma dell'assoluzione, ed appresso Teofilo Raynaudo al tom. 16. pag. 131. num. 8. si legge, che un certo Direttore di Monache aveva persuaso alle sue penitenti il domandare ad ogni peccato l'assoluzione, acciò, moltiplicandosi l'assoluzione, guadagnassero nuova grazia, che è annessa *ex opere operato* al Sagramento; ma questa pratica d'alcuni Armeni, come pure il divisato consiglio del Padre Spirituale devono per ogni conto rigettarsi; sì perchè, potendosi dare facilmente il caso, che dopo essersi accusato il penitente di qualche peccato mortale, gliene restino altri di simil natura da esporre, se ricevesse l'assoluzione dopo essersi accusato del primo peccato mortale, la riceverebbe, senza aver premessa l'intiera accusa de' suoi peccati; il che è sacrilegio, e condannato dalla Chiesa; sì perchè, quand'anche il Confessore fosse sicuro, che, essendosi il penitente accusato di qualche peccato mortale, non ha altro peccato mortale, di cui si debba confessare, dando l'assoluzione dopo il primo peccato inteso, opererebbe in una materia gravissima contra la pratica della Chiesa, giusta la quale si dà l'assoluzione, dopo che il penitente ha terminata tutta la confessione, e moltiplicandosi le assoluzioni, si aprirebbe facilmente il campo ad un errore, che l'assoluzione data nel fine della confessione non bastasse, per cancellare tutti i peccati.

16. Ed al fondamento dell'aumento della grazia facilmente si risponde con ciò che scrisse Giovanni Gersone nella part. 1. tract. *de Communione Laicorum* contro i Boemi, che volevano la Comunione sotto l'una e l'altra specie collo specioso pretesto di ricevere maggior grazia, insegnando Gersone, che la Chiesa *potest prohibere aliqua, quae possunt aliquando meritum augere in aliquibus, propter melius bonum commune adipiscendum, vel malum declinandum.* E con questo stesso sentimento inveisce il Vasquez tom. 3. in 3. part. disput. 203. cap. 2. num. 26. contro quelli, che davano più Particole consecrate a chi si

comunicava, aderendo all'opinione d'alcuni Teologi, che più durando le Particole nello stomaco, maggiore sia la grazia che si riceve: *Curandum nihilominus esset, ne maior quantitas specierum mulierculis ignorantibus daretur, quia licet tolerabilis esset usus propter opinionem Caietani, et aliorum facile tamen introduci posset falsa opinio de virtute Sacramenti, ut eo maior existimaretur, quo plures essent species panis;* per lo che per il detto pericolo ed anche per la novità, fu la detta pratica riprovata dall'Inquisizione di Spagna, come può vedersi presso l'Enriquez nel lib. 8. *Summae* cap. 43., ed anche dal Venerabile servo di Dio Innocenzo XI nel suo Decreto *de Communione quotidiana*, come da Noi anche fu osservato nel nostro Trattato *del Sacrificio della Messa* sez. 2. num. 171. della Latina edizione di Padova.

CAPITOLO III.

Della soddisfazione, o sia penitenza, che s'impone dal Confessore per i peccati commessi, e della riserva de' Casi.

1. Come di sopra si è accennato, la terza parte che appartiene alla materia del Sacramento della Penitenza, è la soddisfazione, cioè la penitenza, che impone il Confessore a chi si è confessato. Nel Decreto del Pontefice Eugenio IV per gli Armeni si dice, che la penitenza s'impone secondo l'arbitrio del Sacerdote, e che particolarmente consiste in preghiere, digiuni ed elemosine. Il Concilio di Trento nella sess. 14. al cap. 8., ove tratta del Sagramento della Penitenza, e dell'estrema Unzione, dice, che i Sacerdoti, *quantum spiritus, et prudentia sugesserit, pro qualitate criminum, et poenitentium facultate salutares, et convenientes satisfactiones iniungere debent, ne, si forte peccatis conniveant, et indulgentius cum poenitentibus agant, levissima quaedam opera pro gravissimis delictis iniungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur;* dovendo avere avanti gli occhi, che la penitenza, che impongono, non è solo per medicamento dell'infermità, e per buona custodia di una vita nuova, ma ancora per vendetta e gastigo de' peccati commessi. Lo stesso pure si legge nel Rituale Romano al titolo *de Sacram. Poenit.* § *Postremo,* e tanto in questo Rituale, quanto nell'altro, del quale più volte abbiamo fatta menzione, del Cardinale Santorio, quando tratta del modo di confessare, e di aiutare il penitente, al § *Verum quia,* e molti seguenti, si additano varj documenti pratici, per ben regolare le penitenze, che devono i Confessori imporre a quelli, le Confessioni de' quali hanno inteso: del che si è da Noi diffusamente trattato nella nostra lettera enciclica per la preparazione dell'anno Santo, che è la 19. § 28. nel tom. 3. del nostro Bollario.

2. Ritrovasi qualche monumento appresso i Latini, d'essersi essi prevaluti dell'Olio degl'Infermi per ungere anche i sani, il che risulta dalla lettera di S. Innocenzo I a Decenzio Vescovo di Gubbio, ove anche aggiunge, che da questa unzione erano esclusi i pubblici penitenti, benchè questi ridotti al pericolo della morte, ricevessero unitamente cogli altri Sagramenti quello ancora dell'estrema Unzione, come ben riflette il Constant nelle note sopra la detta lettera pag. 864. Questa unzione di vita estrema cerimoniale cominciò a praticarsi anche dagli Orientali, onde nel can. 74. Niceno della versione arabica al tom. I. dell'Arduino pag. 492 si legge prescritto, che quel fedele, che ha avuto commercio impuro con una donna infedele, dopo una lunga penitenza si riconcilii, e ritorni alla Chiesa *per aquam benedictam, et oleum Infirmorum;* e passando

i Greci Sacerdoti più oltre, incominciarono ai penitenti, particolarmente ricchi, ad imporre in luogo della Penitenza Sacramentale la sacra Unzione, che la Chiesa adopra, quando i fedeli sono in pericolo di morte, ricavando da questa sorte di penitenza remunerazione di denaro, se si deve prestar fede a Giovanni Nathanael nella risposta *de moribus Graecorum,* ed a Francesco Riccardo *de expeditione sacra* al cap. 12. Nelle note del Goar sopra l'Eucologio alla pag. 536 si fa menzione delle opere satisfattorie, che i Sacerdoti Greci prescrivono ai loro penitenti dopo aver sentita la loro Confessione, e dicesi, che sogliono essere digiuni, orazioni, celebrazioni di quaranta messe, ed ai gran peccatori l'eucheleo, cioè *unctionem Sacri Olei cum oratione.* Cristoforo Angelo, Autore Scismatico, nel suo *Enchiridion* al cap. 22. conferma lo stesso, ed aggiunge, che il Penitente, *absoluta Confessione, vel humi, vel alio in Templi loco nummos aliquos, ut sacerdos scilicet pro ipso preces fundat, relinquit:* costume anche qualche volta usitato pur troppo nelle Chiese di Occidente, come si raccoglie dalla regola de' Canoni di Crodegango Vescovo Metense al tom. 14. della Collezione de' Concilj del Labbè, pag. 1495, ma che dipoi è stato con molta providenza levato.

3. Da quelli che discorrono dell'usanza della sacra Unzione presso i Greci, si esamina il punto, se in questa Unzione penitenziale si servino essi, o non si servino della forma dell'estrema Unzione, e se abbiano intenzione di fare il Sacramento. L'Arcudio nel suo Trattato *de Concordia* al lib. 5. cap. 4. § *Ego praesentem,* dice, che i Sacerdoti Greci impongono per penitenza a chi si confessa da loro, la sacra Unzione, e che nell'applicarla si servono della forma del Sacramento, il che con gravi parole riprova. Il Goar *nelle sue Note all' Eucologio* pag. 350 volendo, quanto può, scusare i Greci, sostiene che nella predetta unzione non hanno intenzione di conferire il Sacramento: *Non ita tamen ut unctio precibus adiuncta ex opere operato animae deleat infirmitates, sed si quid possit, ex Poenitentis tantum devotione, aut sacerdotis deprecantis caritate, idest ex opere operantis illud valet producere.* Non lascia però il Goar poco dopo di riprovare questa qualsiasi consuetudine de' Greci, ed insegna, doversi essi conformare a quanto insegna la santa Romana Chiesa, madre e maestra di tutti i fedeli, derivando dalla predetta consuetudine, o abuso, molti pur troppo gravi inconvenienti, o di conferire il Sacramento a chi essendo sano, non è soggetto capace, o di adoprare la materia e la forma di un Sacramento senza intenzione di conferirlo; per lo che nelle lettere d'Innocenzo IV al Vescovo Tusculano al § 6. si trovano registrate le seguenti parole: *Nulli per Sacerdotes, vel Confessarios pro satisfactione poenitentiae unctio aliqua solummodo iniungatur.* Lo stesso si legge nel Sinodo di Nicosia nel tom. 7. della Collezione dell'Arduino pag. 1714, e le stesse parole sono state da Noi riassunte nella nostra Costituzione 57. *Etsi Pastoralis* § 5. tom. 1. del nostro Bollario. Può anche vedersi il Thiers nel lib. 8. *delle superstizioni circa l' Estrema Unzione* al cap. 6.

4. Ma, se i Greci fanno la comparsa di troppo rilasciati, imponendo ai penitenti ricchi, e rei di gravi peccati, la penitenza di doversi ungere coll'Olio degl' Infermi, fanno una differente comparsa, quando si tratta de' Sacerdoti, che si accusano di qualche peccato carnale, ingiungendogli per penitenza il doversi astenere per tutto il tempo della loro vita dalla celebrazione della Messa. Nell'ordine di Giovanni Digiunatore, Patriarca, circa il Sacramento della Penitenza, leggesi, che i Sacerdoti, i Vescovi, ed i Diaconi, quando si vogliono confessare, devono essere interrogati dal Sacerdote, se sono preparati a stare lontani dall'esercizio de' loro ordini, se mai saranno rei di qualcheduno di quei peccati,

che proibiscono il detto esercizio a chi l'ha commesso, e che, essendo essi disposti a sottoporsi a questa legge, se sono rei di delitto di carne, non s'impone ad essi veruna penitenza, o di digiuni, o di star lontani dalla Sacra Comunione, ma solamente di non doversi più accostare in qualità di ministri al sacro Altare: *non datur poenitentia, qualiscumque ea sit, sive cibi, sive potus, ne quidem omnino a Communione abstinentia, sed a sacro Ministerio cessatio. Nihil autem abdicat Sacerdotem Sacerdotii functione, nisi alteri mulieri, quam suae misceatur.* E l'arcivescovo Trapezuntino, uomo di settant'anni, interrogato dal Morino in Parigi sopra questa disciplina rispose, che, giusta la pratica corrente, se il Chierico, o il Monaco è caduto in qualche peccato di carne, ancorchè ciò sia seguito una sola volta, se il delitto è pubblico, o è pubblicamente provato, il Chierico, ed il Monaco sono puniti colla deposizione; che se poi sono stati accusati, e non convinti, e col giuramento si sono purgati, restano come erano, e pubblicamente si ammettono alla Comunione; e che finalmente, *si crimen occultum Confessione secreta* (parlasi sempre del Chierico, o del Monaco) *Sacerdoti aperit semel, bisve condonatur. Tertia vice a sacro Ministerio cesset, severe iniungit spiritualis Pater, nec aliter, quam si cessaturum promiserit, absolutionem concedit.*

5. Il Verricello insegna, non doversi ammettere questa Greca disciplina come troppo severa, sostenendo, che i Canoni della Greca Chiesa imponendo ai Sacerdoti, che sono caduti in qualche delitto di carne lo stare lontani dal sacro Ministero, non parlino de' Sacerdoti, che si accusano del detto peccato nella Confessione sacramentale, ma di quelli, che accusati avanti il Giudice, ricevono da esso la pena stabilita dai Sacri Canoni: *Respondetur, Graecum Sacerdotem fornicarium non teneri hanc poenitentiam ulterius non celebrandi acceptare, neque posse Confessarium eamdem iniungere, praesertim si peccatum occultum sit.* Questo è l'assunto del Verricello *de Apostolicis Missionibus* tit. 9. *de Poenitentia* quaest. 164. Contrario a questo sentimento è il Padre Filippo da Carbognano nelle sue Note alla Teologia Morale del Padre Paolo Gabriele Antoine al Tratt. *de Poenit.* nell'Appendice della disciplina della Chiesa Orientale in ordine alla penitenza al § 3. quest. 3., ove dice, che, avendo gli Orientali il suo ius Canonico, devono stare allo stesso, e che, essendo in esso stabilita la privazione dell'esercizio dell'Ordine sacro *ipso iure* al Sacerdote, che cade in qualche delitto di carne, non si sa vedere, per qual ragione non debba il Confessore nell'imporre la penitenza conformarsi allo stabilito ne' Canoni; tanto più, che benchè nella Chiesa Occidentale si ritrovi temperato il rigore de' Canoni Penitenziali, secondo ciò che da Noi altrove si è pienamente dimostrato, ciò non toglie, che, se qualche o Sacerdote, o costituito negli Ordini sacri, si accusa d'esser reo di qualche omicidio volontario, al qual delitto *ipso iure* dai nostri Canoni è imposta la privazione dell'esercizio dell'Ordine sacro, non possa il Confessore ammonirlo, ed anche precettarlo, che si astenga dall'Altare, sintantochè avrà ottenuta la dispensa da chi gliela può concedere.

6. Ammette il detto Padre da Carbognano aver luogo il suo discorso in quelle Diocesi, nelle quali è in vigore la predetta Canonica disciplina, e non in quelle, nelle quali è restata abolita dalla consuetudine, e nelle quali i Greci in esse abitanti si sono conformati all'uso della Chiesa Occidentale nelle penitenze, che s'impongono dai Confessori, il che dovrebbe bastare per noi, che abbiamo per mira principale di queste nostre fatiche la disciplina degl'Italo-Greci. Ma, per dire ancora qualche cosa sopra la quistione agitata fra il Verricello, ed il Padre da Carbognano, non mancano le difficoltà contra il sistema

stabilito dal secondo, e sono le seguenti. La prima, non sembrare di molto credito il Libro Penitenziale di Giovanni Digiunatore, dandosi in esso al Confessore l'ordine di sospendere dal sacerdozio il Sacerdote, che si accusa di qualche delitto di carne, ponendo da parte ogni altra penitenza salutare: il che non sembra coerente al sistema stabilito circa la penitenza da imporsi o in orazioni, o in digiuni, o in limosine. La seconda, asserirsi nel detto Libro Penitenziale, come può raccogliersi dalle parole di sopra citate, che il solo peccato d'incontinenza è quello, che rimuove il Sacerdote dall'altare, quando secondo i Canoni detti Apostolici, e gli altri, che gli Orientali credono Niceni, oltre l'incontinenza, l'omicidio, l'usura, l'idolatria, privano il sacerdote dell'esercizio del suo Ordine. La terza, che il citato Penitenziale impone la pena della privazione dell'esercizio dell'Ordine al primo peccato d'incontinenza, che si commette dal Sacerdote, quando l'Arcivescovo Trapezuntino di sopra memorato restrigne questa pena al terzo peccato. L'ultima, che nel Sinodo provinciale de' Ruteni tenuto in Zamoscia l'anno 1720, è confermato dalla Santa Sede, al § 5. *de Poenitentia* versic. *Quia vero,* sembra venir riprovata la detta rigorosa disciplina, essendo state ridotte le cose allo stabilito nella Chiesa Occidentale in ordine all'imposizione della penitenza nel Sacramento della Confessione, ed ecco le parole: *Noverint Sacerdotes haud expedire, ut deinceps sequantur disciplinam Mono-canonum, sive Poenitentialium regularum, quae pro publicis plerumque peccatis compositae sunt in satisfactionibus ac poenitentiis imponendis, sed sibi licere pro suo arbitrio, ac prudentia determinare, quid pro peccatorum ratione, ac personarum qualitate conveniant.* Il rigore dell'esposta disciplina cagionò gravi disordini nella Chiesa Armena in dispregio della Sacramentale Confessione, e dell'ordine sacerdotale, come può vedersi negli Annali del Rainaldi all'anno 1341 § 63. errore 50. e 52. L'istessi inconvenienti seguirebbero anche appresso i Greci, se il detto rigore in essi si mantenesse; e però siccome nel Concilio Fiorentino fu rimesso al prudente arbitrio del Sacerdote l'imporre nella Confessione la penitenza, e gli Armeni si prevalgono di questa disciplina, non si sa, perchè non debba ancora la stessa mantenersi nel rimanente della Chiesa Greca. Il Patriarca de' Maroniti volendo manifestare in un Sinodo quanto apparteneva alla Fede, e Riti Cattolici, propose alcuni quesiti al Sommo Pontefice Gregorio XIII e nel quarto, che risguarda la Confessione, si leggono le seguenti parole: *Insuper informatum me velim Brevi Sanctitatis vestrae, quod aliis ostendere possem, num antiquae poenitentiae observandae sint, num vero arbitrariae imponendae.* A questa petizione così rispose il Pontefice Gregorio: *Arbitrariae poenae concedendae videntur, commendandae tamen antiquae, et ad eas populus suaviter inducendus, cum experiamur, rigidarum poenarum relaxatio ad quantum licentiae in peccando Christianum populum deduxerit, dummodo illorum antiquae poenitentiae recognoscantur, et, si oportuerit, expurgentur.* Il tutto è riferito nel Trattato del P. Tommaso a Iesu *de omnium gentium salute procuranda* pag. 487 in fin. e seq. Si mostra il Pontefice propenso all'antico rigore; ma nello stesso tempo non lascia d'indicare la necessità, che alle volte può succedere, di doverlo temperare: e questa non sembra mancare nel caso, di cui si tratta, essendosi già veduto, che pel timore d'essere sospesi dalla Messa, i Sacerdoti, che hanno commesso qualche delitto di carne, indurano la coscienza, e vanno all'altare senza confessarsi. Terminiamo questo Capo colla protesta, che quantunque siasi detto, che alle miserie de' tempi correnti non è adattabile l'antico rigore di tener per sempre lontano dal sacro altare il Sacerdote, che ha commesso qualche peccato d'impurità, nè abbiamo

inteso, nè intendiamo di proibire al Confessore il diritto o di negare, o di sospendere al Sacerdote impuro l'assoluzione sagramentale; quando concorrano le circostanze necessarie o per negare o per differire l'assoluzione, delle quali si è da noi discorso nella citata nostra Costituz. 19. § 22. nel nostro Bollario al tom. 3. o pure di dire, che non possa il Confessore ordinare al Sacerdote, che di fresco è caduto in qualche peccato d'incontinenza, il non accostarsi così subito al sacro Altare, ancorchè sia stato assoluto nella sagramentale Confessione dal peccato commesso. Vedasi il nostro Trattato *del Sacrificio della Messa* sect. 2. num. 92.

7. Per compimento di questo Capitolo e di quanto abbiamo creduto opportuno di esporre circa il Sagramento della Penitenza, altro non resta, che il dire qualche cosa della riserva dei Casi, trattando i Teologi morali questo punto nell'occasione del Sagramento della Penitenza. Dell'autorità del Papa di poter riservare a sè l'assoluzione di gravi peccati in tutta la Chiesa, e dell'autorità de' Vescovi di poter fare lo stesso nella sua Diocesi, è dogma di Fede, stabilito contra Lutero dal Sacro Concilio di Trento alla sess. 14. *de Sacramento Poenitentiae* cap. 7. e nel can. 11. della stessa sessione; e di questo dogma da Noi si è abbastanza discorso in questo stesso Trattato *del Sinodo,* discorrendo de' Vescovi Latini. Il punto dunque si riduce a vedere, se i Patriarchi, e Vescovi Greci abbiano mai fatta, e oggi facciano la riserva de' casi, che senza loro particolare facoltà non si possono assolvere dai Sacerdoti, benchè approvati per la confessione. Non si tratta ora dell'assoluzione dalle scomuniche fulminate dai Vescovi Greci contra taluno, riservandone a sè l'assoluzione, nel qual caso nè verun altro Vescovo, nè verun Sacerdote può assolvere il reo dalla censura. Illustre è l'esempio di Michele Paleologo, che dopo la morte di Teodoro Lascari Augusto, dato tutore a Giovanni Lascari di lui figliuolo pupillo, mentre questi dormiva l'acciecò, pel qual delitto fu solennemente scomunicato da Arsennio Patriarca di Costantinopoli nel sécolo decimo terzo, riservando a sè l'assoluzione dalla Censura. Fu pregato e ripregato dal Confessore di Giorgio, e dai Vescovi per la facoltà di poterlo assolvere, nè potè avere l'assoluzione, che dopo sei anni di continue preghiere, ed istanze. Il tutto è riferito da Pachimera nel lib. 3. al cap. 10. 14. e 19. ed al lib. 4. cap. 2. e 25. Trattasi presentemente della riserva d'alcuni peccati più gravi, contra de' quali non v'è alcuna scomunica fulminata dall'uomo, se nella Chiesa Greca vi sia stata la riserva al Vescovo, in tal maniera che chi li ha commessi, non potesse nel foro interno essere assoluto, se non dallo stesso Vescovo, o da altri, a cui esso dasse la facoltà di farlo.

8. Di questa Greca disciplina compariscono le prove nel secolo nono. Alcuni sagrilegamente sotto l'Imperadore Michele furono ordinati Vescovi da alcuni laici in una commedia rappresentata nel Teatro. Conosciuto poi il loro gravissimo errore, e di cuore pentiti, non ricorsero ai Sacerdoti inferiori per confessarsi, ma al Patriarca S. Ignazio, che con gli opportuni consigli li rimise ai Sacerdoti inferiori, come si vede nell'azione 9. del Sinodo ottavo pag. 893 C. tom. 5. della Collezione dell'Arduino, ove i detti penitenti così parlano: *Epitimium accepimus confitentes sanctissimo Domino Ignatio Patriarchae... diximus,* cioè il peccato, *et dixit nobis: ite singuli ubi habetis satisfactionem,* cioè ai Sacerdoti, *et accipite Epitimium.* Nel secolo decimoterzo vi è la testimonianza di Simeone Tessalonicense, scrittore scismatico, *nel suo Dialogo de Mysteriis,* ove ragionando dell'approvazione, che devono i Sacerdoti avere dal Vescovo, per poter ricevere le Confessioni, così ragiona: *Si Presbyterorum hoc esset proprium, non daretur illis*

licentia, et entalma, cioè il mandato, *ad accipiendas Confessiones; crimina tamen maiora, veluti sunt, fidei abnegatio, homicidium, et personarum sacratorum lapsus, ad Episcopum referre oportet, et alia quaecumque fugiunt et excedunt cognitionem suscipientis Confessionem, et omnia etiam agere cum Episcopi consilio;* e concorda il Concilio di Nicosia del regno di Cipro, celebrato nel secolo decimo terzo dall'Arcivescovo Raffaele cap. 25. tom. 7. della collezione dell'Arduino pag. 1712: *Volumus et statuimus, quod sicut hactenus observatum est, maiora ad Archiepiscopum, et Episcopos in suis Dioecesibus reserventur, ut sunt homicidia, sacrilegia.* Provano questi monumenti, che anche nella Chiesa Greca vi è stata la riserva d'alcuni peccati più gravi al Vescovo, ed è luogo anche a poter congetturare, che, quando gl'inferiori Sacerdoti ricorrevano al Vescovo per avere la licenza di potere assolvere dal Caso riservato, chiedendo anche da lui consiglio in ordine alla penitenza da imporsi, lo facessero colle dovute cautele, cioè non rivelando il nome del peccatore, per non tradire il sigillo della Confessione.

9. Il detto sin ora risguarda la disciplina de' secoli precedenti; si riduce il punto dunque a vedere, se oggidì essa sia per anche vigente, e se i Patriarchi e Vescovi Greci riservino anche oggidì alla sua autorità alcuni casi più gravi, dai quali gl'inferiori sacerdoti non possono assolvere. Il Cardinale Albizi nel suo Trattato *de Inconstantia in fide* al cap. 30. num. 372. dice essere incognita questa riserva appresso i Patriarchi d'Oriente. Non crediamo però, che ciò possa essere universalmente vero; imperocchè nel Sinodo Libanese tenuto l'anno 1736 al cap. 5. *de Casibus reservatis,* ritroviamo, che, inerendo i Padri al Sinodo precedente del Patriarca Sergio, tenuto l'anno 1596 ai 20 di Settembre nel can. 6. così stabilirono: *his igitur Patrum statutis inhaerentes, Synodali Decreto declaramus, quosdam casus Reverendissimo Domino Patriarchae, et alios nonnullos Episcopis in sua cuique dioecesi (quorum indicem infra apponemus) ita reservatos, ut Confessariis omnibus, tam saecularibus, quam regularibus, et etiam Parochis sit omnino restricta, et non concessa facultas absolvendi ab iis, sive adnexam habeant censuram, sive non, et non sint quoad illos casus approbati, excepto tantummodo mortis articulo, iuxta sacrorum Canonum dispositionem.*

10. Conosciamo che quanto si è detto della riserva de' casi, che si fa dai Patriarchi e Vescovi Greci, non può aver luogo nei Greci, che abitano nelle Diocesi Latine, essendo essi sottoposti ai Vescovi Latini, e dovendo essere sottoposti alle riserve che questi fanno, e non a quelle, che saranno state fatte da quei Patriarchi, o Vescovi, nelle Diocesi de' quali hanno forse sortita la loro origine. Confessiamo ancora essersi nell'esame di questo Sagramento della Penitenza toccate, ed esposte alcune cose forse non adattabili agli Italo-Greci; ma abbiamo creduto esser opportuno farne menzione, acciò i Vescovi Latini, nelle Diocesi dei quali essi hanno la loro abitazione, siano bene informati del tutto, per potere ne' loro Sinodi formar leggi, che vadano al riparo degli errori, vigenti presso gli Scismatici.

CAPITOLO IV.

Del Ministro del Sagramento della Penitenza e del di lui obbligo di conservare il segreto.

1. I Sacerdoti Greci, che sono approvati dal Vescovo per sentire le Confessioni, si domandano Pneumatici, come attesta Cristoforo Angelo nell'*Enchiridion de Statu Graecorum* al cap. 22: *Pneumatici autem Sacerdotis nomine ille gaudet, qui Confessiones audiendi potestatem ab Episcopo suo adeptus est;* il che anche si deduce da Giorgio Pachimero al lib. 4. cap. 2. della *Storia di Michele Paleologo,* ove per dire, che Giuseppe Monaco era confessore dell'Imperadore, lo chiama di lui Pneumatico. Vedansi il Possino al lib. 1. *delle Glosse* pag. 409. ed il Gretsero nella *Storia Cantachuzena* lib. 3. cap. 50. animad. 8. pag. 514. tom. 15, e la licenza che si dà dal Vescovo al Sacerdote, acciò possa confessare, si chiama *Entalmatos*, come può vedersi nel lib. 6. *del Ius Greco-Romano*, e nell'*Arcudio* al lib. 6. cap. 8.

2. Sono presso i Greci col dovuto rispetto onorati e venerati i Sacerdoti Pneumatici, *leggendosi nell'interrogazione* 19. pag. 498. tom. 1. degli *Atti della Chiesa Orientale,* appresso il Schelestrate il precetto: *Ut honorentur Pneumatici cum reverentia decenti, sicut servi Dei, et mediatores, qui intercedunt pro nobis ad Deum;* e da ciò alcuni si sono indotti a dire che i Sacerdoti confessori non sono quelli, che si chiamano Pneumatici, ma che questo nome si dà dai Greci a quei Sacerdoti, che sono venerabili per santità e fama costante di virtù; il che però non ha sussistenza, imperocchè, oltre il già detto di sopra, crediamo essere bene il soggiungere, che l'insigne Sacerdote Gregorio Protosincello, che si sottoscrisse al Concilio Fiorentino, a cui intervenne come Procuratore del Patriarca Alessandrino, si sottoscrisse colle seguenti parole: *Protosyncellus Pneumaticus Gregorius Hieromonachus subscripsi:* come può vedersi nella Collezione dei Concilj dell' Arduino tom. 9. pag. 423 C. Ciò stante, e chi mai potrà dire, che, se il nome di Pneumatico significasse fama di santità e di virtù, Gregorio si fosse sottoscritto, chiamandosi Pneumatico? Era dunque il nome di Pneumatico, nome d'uffizio, per lo che l'Interprete Latino dal Greco così lo tradusse: *Gregorius Protosyncellus a Confessionibus.*

3. La Cattolica verità c'insegna, che Ministri del Sagramento della Penitenza, sono i Vescovi ed i Sacerdoti, e la costante disciplina della Chiesa, della quale abbiamo diffusamente parlato nelle nostre Istituzioni composte, quando eravamo in Bologna, come può vedersi *nella nostra Istituzione 86. dell'edizione latina,* ha indotto il sistema, che quando il Sacerdote non è Parroco non possa sentire le Confessioni, se non è approvato, ed abbia ottenuta la licenza dal Vescovo, o suo superiore ordinario, eccettuato il caso dell'articolo di morte, in cui il Sacerdote confessa, ed assolve il moribondo, ancorchè non sia stato approvato per le confessioni, e non abbia ottenuta dal Vescovo la licenza di confessare. Vi fu chi ardì di asserire, che le parole di Gesù Cristo: *Quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in Coelo, et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in Coelo etc. Quorum remiseritis peccata, remittunturgeis, et quorum retinueritis, retenta sunt,* furono dette indifferentemente a tutti i fedeli, e non ai soli Vescovi, o Sacerdoti; ma questo errore fu condannato dal Sacro Concilio di Trento al cap. 6. ed al Can. 10. della sess. 14.,

ove perciò si dice, esser i Vescovi e Sacerdoti i soli Ministri del Sagramento della Penitenza.

4. La Chiesa Greca Cattolica non discorda da noi, nè nel dogma, nè nella disciplina in ciò, che appartiene al Ministro del Sagramento della Penitenza, ed alla necessità della licenza del Vescovo, che il Sacerdote deve avere per poter sentire le Confessioni. Gabriele Filadelfiense nel suo cap. 4. *de Sacramento Poenitentiae* così scrive: *Necesse est examinare eos, qui vocantur Pneumatici, an potestatem habeant, et litteras commissorias secundum sanctae Ecclesiae consuetudinem, et secundum Canonem sextum et septimum Synodi Carthaginiensis, in quibus dicunt, qui illic assidebant, Patres, non licere Presbytero quemquam reconciliare sine licentia episcopi.* Concorda Angelo *in Enchiridion* al cap. 21. in fine: *Atque hinc apparet non omnibus Sacerdotibus licitum esse confessiones audire, sed illis solum, qui id faciendi licentiam ab Episcopis impetraverint:* e per non dilungarci di soverchio in questi punti assai chiari, ci rimettiamo a quanto è scritto nel Sinodo altre volte citato di Zamoscia al § 5. *de Poenitentia* vers. *qui Parochialem,* e nel citato ancora Concilio Libanese al cap. 4. *de Sacramento Poenitentiae* num. 4.

5. Vi è stato fra di noi chi ha dubitato, se i Sacerdoti Greci oggidì validamente amministrino il Sagramento della Penitenza, non sapendosi, quando essi ricevano dal Vescovo Ordinante la podestà sopra il Corpo mistico di Cristo; ma dell'insussistenza di questa difficoltà, si tratterà da Noi, quando discorreremo del Sagramento dell'Ordine; e ciò che può dirsi dei Greci, o sia dei loro errori circa il ministro del Sagramento della Penitenza, da Noi si riduce ai due seguenti capi. Il primo è d'avere alle volte ricusato per ministro del Sagramento della Penitenza chi veramente lo era; l'altro di aver riconosciuti per Ministri dello stesso Sagramento alcuni che non lo erano.

6. Hanno alle volte i Greci errato, levando la qualità di Ministro del Sagramento della Penitenza a chi lo era, avendo preteso, che il Sagramento della Penitenza non potesse amministrarsi dai Parrochi e Sacerdoti maritati, sedotti dai Monaci, che, non avendo moglie, volevano in questo modo restare Ministri privativi del detto Sagramento, escluso il clero secolare, come sembra accennare Teodoro Balsamone nel suo *Ius Greco-Romano*, nella risposta nona a Marco Patriarca Alessandrino. Hanno similmente i Greci errato, riconoscendo la qualità di ministro del Sagramento della Penitenza, e la facoltà di assolvere da' peccati, in chi non l'aveva, cioè ne' Monaci, che non erano Sacerdoti, e forse anche nelle Badesse rispetto alle monache a loro soggette. Niceforo Patriarca nella sua lettera, rispondendo alla quistione decimasesta, così scrive: *Quia vero interrogatio innuit, num qui Sacerdos non sit, infligere poenitentiam possit, ubi non adest Presbyter, secundum fidem illius, qui accedit, nihil absoni est, quin simplex Monachus poenae censuram impertiat;* ma perchè taluno potrebbe credere, che nella citata lettera si parlasse della confessione fatta al Monaco non sacerdote per eccitare in sè il dolore de' peccati commessi, senza però riportarne l'assoluzione, giusta ciò che si legge appresso il Tomassino *de nova et veteri Ecclesiae disciplina* tom. 1. lib. 2. cap. 16. num. 10. costume anche altre volte introdotto nell'Occidente, e di poi riprovato, del che da Noi altrove si è diffusamente ragionato, basterà ricorrere all'azione nona del Sinodo ottavo tom. 5. della Collezione dell'Arduino pag. 889 E, ove i Vicari Apostolici interrogando un testimonio, che aveva deposto contro S. Ignazio, così discorrono, esaminando il predetto testimonio: *Cui confessus es, et a quo accepisti Epitimium? Theodorus dixit: qui dedit mihi Epitimium, defunctus est. Sanctissimi*

Vicarii Senioris Romae dixerunt, Sacerdos erat? Theodorus dixit: nescio. Abba erat, et habebam fidem in hominem, et nunciavi ei. Qui non sembra che in veruna maniera si parli della Confessione fatta al Monaco, per eccitarsi al dolore dei proprj peccati, ma bensì della Confessione fatta, per ricevere l'assoluzione delle colpe; e qui pure si vede, che il testimonio interrogato, non dubitava della validità della sua assoluzione, ancorchè chi l'aveva data, non fosse Sacerdote, ma semplicemente Abbate de' Monaci. Che lo stesso errore poi fosse vigente in Costantinopoli nel secolo duodecimo, e decimo terzo, si mette in chiaro colla lettera di Balduino Imperadore de' Latini in Oriente, indirizzata a tutti i Cristiani, *ad omnes Christianos*, lamentandosi in essa, che i Monaci, *penes quos, Sacerdotibus submotis, tota ligandi, atque solvendi consistit autoritas,* non imponevano veruna penitenza a quelli, che si accusavano nella Confessione d'aver ammazzato un Latino. Nel tom. 1. *Iuris Graeco-Latini* ritrovasi una lettera, che parla delle Abbadesse, che sentivano le Confessioni delle loro Monache: ed è degna di compassione la semplicità di Marco Alessandrino Patriarca, che seriamente interrogò Balsamone, se credeva ben fatto di dare all'Abbadessa la facoltà di sentire le Confessioni delle sue Monache, al che Balsamone rispose, che questa sarebbe stata una cosa molto malfatta, come si vede nella sua risposta all'interrogazione trigesima quarta; e quello che è più deplorabile, si è, che questa rea usanza erasi anche introdotta in un Monastero di Spagna, come si desume dalla lettera 187. d'Innocenzo III, lib. 1. dell'edizione del Bosqueto, ove il Pontefice la riprova, e dalla di lui decretale nel Cap. nono, *de Poenit. et remiss.*

7. Il primo de' detti due errori fu proscritto dal Pontefice Innocenzo IV nella sua famosa lettera al Vescovo Tusculano Legato della Sede apostolica: *Sacerdotes quoque coniugati, et alii, quibus Parochiarum cura, vel Ecclesiarum Parochialium regimen per Episcopos suos committitur, licite ac libere possint Parochianorum suorum Confessiones audire, ipsisque poenitentiam iniungere pro peccatis, quia cui licet, vel conceditur quod est maius, competit quoque, nec negari convenit quod est minus;* parole anche riassunte, e ripetute nella tante volte citata Costituzione *Etsi Pastoralis*, la 57. § 5. num. 7. nel nostro Bollario al tom. 1.

8. Contro poi il secondo errore basta il dire, che fu riprovato anche dagli stessi Greci Scismatici. Nel Nomocanone Can. 44 appresso Cotelerio al tom. I. de' *monumenti della Chiesa Greca* così si legge: *Qui suscipit Confessiones, debet esse aut Secularis Sacerdos, aut Monachus Presbyter; non autem Monachus excipiat.* E Teodoro Balsamone, che viveva nel secolo duodecimo, in cui era vigente questo errore, così lo condanna, scrivendo sopra i Canoni del Concilio Cartaginese: *Sacratos seu Sacerdotes Monachos male facere, Confessiones excipiendo sine permissione Episcopi; multo magis vero eos, qui Sacerdotes non sunt;* e perchè i Monaci attribuivano questa loro facoltà ad una Celeste rivelazione loro fatta, come asserivano, da S. Pacomio, così d'essa parla nella risposta 19. a Marco Alessandrino: *Divini Canones, qui Confessionem reconciliationis Sacerdotibus cum episcopali indulgentia committunt, multo antiquiores sunt sancto Pachomio, qui per visionem Angelicam Monachorum videre habitum meruit; quamobrem Monachorum numquam meminerunt, sed Presbyterorum simpliciter.*

9. E perchè il fondamento di questo errore è riposto in una certa lettera attribuita a S. Giovanni Damasceno, e che il Le Quien ha data alle stampe, ricavata dai Codici d'Inghilterra tom. I. dell'Opere del detto S. Damasceno pag. 601, è d'uopo qui il riferire quanto nella detta lettera si contiene, e di poi

discorrere, se sia del detto santo. L'autore interrogato, per qual ragione i Monachi, che non erano Sacerdoti, davano l'assoluzione sagramentale nella Confessione, risponde al num. 11. esser ciò provenuto dall'imperizia e cattivi costumi de' sacerdoti secolari, in sequela delle quali cose da essi è passata l'autorità d'assolvere ne' Monaci, e ciò sino dai tempi di S. Pacomio; ed al num. 16. aggiugne, che il Monaco suo Maestro, benchè non fosse Sacerdote, essendo però Monaco di gran virtù, esercitava la potestà di legare e di sciorre. Questo è il contenuto della lettera, ma questa certamente non è di S. Giovanni Damasceno, come diffusamente comprova il citato Le Quien in *admonitione praevia* pag. 598. Ad essa dunque ci rimettiamo, bastando qui l'accennare, che S. Giovanni Damasceno, fra gli altri errori de' Massaliani, racconta, che, benchè non fossero Sacerdoti, ardivano di sentire le Confessioni, e di dare l'assoluzione: *Qui variis criminibus obnoxii ad se accederent, nulla Sacerdotum autoritate muniti, omni peccati labe abs se mundandos pollicerentur;* come può vedersi nel Libro *de Haeresibus* tom. 1. pag. 98., prova chiara ed evidente, non essere del detto S. Damasceno la sopraddetta lettera falsamente ad esso attribuita, in cui l'autore insegna, poter i Monaci assolvere sagramentalmente dai peccati ancorchè non sieno Sacerdoti.

10. Passando al sigillo della Confessione, che è lo stesso che dire, all'obbligo di mantenere in qualunque caso il segreto in ordine alle cose conosciute, ed intese nella sagramentale Confessione, la dottrina comune si è, che il segreto obblighi per il *ius naturale* che ci astringe a non rivelare il segreto datoci, e promesso anche implicitamente, e particolarmente, quando vi concorre il danno, o l'infamia d'un altro, il che certamente ha luogo nella Confessione, rivelando il Penitente i suoi peccati al Confessore sotto la condizione tacita del secreto, ed obbligandosi il Confessore tacitamente a mantenere il secreto, mentre si espone a sentire la Confessione. Al *ius naturale* succede la Legge Divina speciale, e positiva, mentre, avendo Iddio istituita la Confessione sagramentale, l'obbligo del secreto naturalmente s'intende imposto per non rendere onerosa ed odiosa la Confessione, come purtroppo seguirebbe, se fosse permessa la rivelazione del segreto, e gli uomini se ne terrebbero ben lontani. Concorre finalmente all'obbligo del secreto della confessione anche la legge Ecclesiastica, come può vedersi nel Concilio generale quarto Lateranense sotto il Pontefice Innocenzo III al can. 21. riferito anche nella Decretale *Omnis utriusque sexus, de Poenitentiis, et remissionibus,* ed ecco le parole: *Caveat,* parlasi del Confessore, *omnino, ne verbo, vel signo, vel alio quovis modo prodat aliquatenus peccatorem, sed, si prudentiori consilio indiguerit, illud absque ulla expressione personae caute requirat; quoniam qui peccatum in poenitentiali iudicio sibi detectum praesumpserit revelare, non solum a Sacerdotali officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpetuam poenitentiam in arctum Monasterium detrudendum.* Scrive Pamelio *nelle note a Tertulliano,* nota prima pag. 201 al libro *de Poenitentia,* che anticamente si commettevano peccati assai più leggieri di quelli, che oggidì si commettono, perchè potevano i Confessori manifestare pubblicamente i peccati gravi, che taluno aveva commessi, il che poi portava seco la pubblica penitenza, e l'obbligo di subire gravi pene: *Tum ob verecundiam, tum ob severitatem eorum, qui Iudices erant constituti, quippe qui peccata sibi sic privatim confessa, populo publicare fuerint soliti, et sic cogere ad publicam poenitentiam.* Ma nè in Origine, nè in Tertulliano, nè in Socrate, nè in Sozomeno ciò si legge; leggendosi solamente che i Sacerdoti dopo aver intesi i peccati nella segreta Confessione, insinuavano ai penitenti

il sottoporsi alla penitenza, che gli sarebbe data dal Vescovo, e ciò per loro maggiore utilità. Appresso Cesario al lib. 3. *Miraculorum* cap. 32. si legge, che il citato Pontefice Innocenzo III dichiarò, che in alcuni casi poteva rivelarsi il secreto della Confessione, ma ciò è falso, e la falsità chiaramente risulta da quanto abbiamo veduto aver esso stabilito nel citato Concilio di Laterano. Vedansi il Vasquez in 3. part. quaest. 93. dub. 7. ed il Raynaldo nel tom. 16. delle sue Opere pag. 98. num. 19.

11. Concorde è anche in ciò la dottrina della Chiesa Orientale Cattolica. Nella *Ilecthesi Histor.* di Gregorio Methochitas si legge, che il S. Patriarca Ignazio prese in abominazione un Sacerdote, che gli aveva rivelata una cosa, che aveva intesa nella Confessione, e in niuna maniera volle prevalersi della detta notizia, dicendo: *non solum exomologetem ipsum debere silentium iis, quae quis confitetur, sed omnes eos, ad quos ea, quae quis fassus est, fortasse pervenerint. Silendum etiam, et arcanum plane esse quidquid in poenitentia ad iudicium sacerdotis proponitur.* Areta Cesariense nell'Orazione funebre, che fece nella morte d'Eutimio Iuniore Patriarca di Costantinopoli appresso il Lippomano tom. 3. racconta, che in un Sinodo aveva fatto la legge seguente: *Si quis Sacerdos Poenitentiae Praefectus Exomologesis arcanum prodiderit, exauctoratus esto.* Inoltre le parole da Noi di sopra indicate contro i Sacerdoti, che rivelano le confessioni, e stabilite, come si è veduto, nel Concilio quarto Lateranense, si vedono rinnovate per i Sacerdoti Greci da Rafaele Arcivescovo nel Sinodo Nicosiense, nella Collezione dell'Arduino tom. 7. cap. 11. pag. 1714; ed è cosa tanto divulgata e sicura nella Chiesa Orientale, che si trova inserita nella Catechesi. Simone Gazeo nella Catechesi seconda insegna, non potersi dedurre in commercio quanto il penitente ha detto nella Confessione, perchè quanto il Sacerdote sa nella Confessione, non lo sa come uomo, ma come Ministro di Cristo: *Nam quae audit homo,* nel Sagramento della Penitenza, *non scit, revera enim homo nescit, quae ad hominis Pneumatici notitiam devenerunt,* che è lo stesso per appunto, che nel detto proposito s'insegna da' nostri Teologi.

12. Ciò non ostante, hanno pur troppo gli Orientali errato contro il sigillo della Confessione. Fra gli errori degli Armeni, Denunziati al Pontefice Benedetto XII l'anno 1341 § 63. negli Annali del Raynaldi, il cinquantesimo è quello che i Confessori dicevano al Vescovo in presenza d'altri i peccati di quegli Ecclesiastici, che erano ricaduti in qualche fornicazione, o altro delitto di carne: *Dicunt Episcopo etiam in praesentia aliorum, et cum qua peccavit, revelant:* dal qual errore poi ne era derivato un altro, che o non si confessavano, o se si confessavano, esponevano in genere i peccati, come può vedersi nell'errore 83. *Omittunt autem peccata sua confiteri secreto, et singulariter, quia Sacerdotes eorum peccata revelarent, et multo graves poenitentias eis imponerent, propter quod communiter Armenae non confitentur, nisi in genere peccata sua:* ma quello che è più deplorabile, si è, che, dando i Vescovi Greci ai Pneumatici l'incombenza di esaminare que' suoi penitenti, che domandano d'esser fatti Sacerdoti, come si vede nelle lettere di commissioni ricavate dai Codici manoscritti, e stampate dal Goar nelle note all'Eucologio pag. 248, e non essendo, almeno quanto all'uso, ristretta la commissione all'esame circa la dottrina, ed estendendosi per abuso anche al punto de' costumi, e regolandosi i Vescovi nell'ammettere, o escludere dal sacerdozio quelli, che i loro confessori attestano essere o degni o indegni del grado sacerdotale, come confessano gli stessi scrittori Scismatici, Margunio nella nota seconda al Canone penitenziale di S. Basilio, Malaco nel *Nomocanone* cap. 436. ed altri raccolti dal Papadopoli

nelle sue Prenozioni Mystag. respons. 6. sect. 8. et 9. vi vuol poco a comprendere, involversi in queste attestazioni una espressa, e condannata violazione del secreto sagramentale; imperocchè o il Confessore dice, che il suo penitente è indegno, oppure si astiene dal dare l'attestazione della dignità dello stesso, quando per altro ha sempre data l'attestazione a chi era degno, e tanto nell'uno, quanto nell'altro caso pecca contro il sigillo sagramentale, dichiarando anche nel secondo caso indirettamente di non averlo per degno: nè di ciò i confessori si fanno veruno scrupolo dicendo, che il sigillo sagramentale non obbliga nelle circostanze di tanto rilievo, quali sono quelle della sagra Ordinazione, o che, non dando veruna attestazione, ancorchè siano stati soliti di darla, quando il promovendo è degno, non interviene veruna violazione del sigillo; massime pur troppo cattive e contrarie al ius naturale Divino e Canonico, come di sopra si è accennato, e come anche saviamente dimostrano Carlo a Breno tom. I. lib. 3. cap. 1. quaest. 4. num. 234., il Padre da Carbognano nell'*Appendice al Sagramento della Penitenza* § 3. pag. 649, il Papadopoli nella citata sect. 8. num. 5, ove stabilisce tre massime incontrastabili: La prima, che non v'è caso, in cui si possa rivelare il segreto della Confessione: la seconda, che, camminando anche colle massime del ius Greco, non si può ammettere la testimonianza del Sacerdote Pneumatico o pro, o contra il suo figliuolo spirituale: la terza, che è cosa troppo perniciosa il prendere la testimonianza del Confessore per regolare la sacra ordinazione.

13. La seconda delle predette asserzioni del Papadopoli, che nel caso, di cui si tratta, può considerarsi per la più interessante, si pone in chiaro colle azioni de' Patriarchi prima dello scisma, ed anche dopo lo scisma di Fozio. Nel fine della Sinopsi appresso Diplovatacio sta registrato il seguente Decreto di S. Niceforo Patriarca: *Si quis exomologeta sacerdotum contra filium spiritualem testimonium dixerit, deponatur.* Di S. Metodio, celebre difensore delle Sacre Imagini, scrive Gabriele Monaco nella Sintassi del detto Santo, che *Sacerdotem Pneumaticum testatum contra filium spiritualem, quod iconomachus esset, ne amplius ministraret, poenae subiecit; dicebat enim nefarium et iniustum huiusmodi testimonium;* e nel *iure Graecorum* sta registrato il Canone seguente di S. Ignazio Patriarca e Martire: *quae pertinent ad sacram Confessionem omnia arcana sunt, et omne respuunt testimonium. Igitur diris Ecclesiae devotus esto sacerdos, si testimonium dixerit contra filium spiritualem.* E trasportando il ragionamento ai fatti dei Patriarchi scismatici, e che vissero dopo lo scisma di Fozio, Stefano Patriarca successore del detto Fozio al fine del secolo nono intimò le pene Ecclesiastiche a Leone sapiente suo fratello uterino, per distorlo dal pensiero di soggettare all'esame un sacerdote Confessore nella causa di un certo empio Monaco Teodoro Sanctabareno, ancorchè la causa fosse gravissima, avvegnachè si trattasse di congiura contro il Principe, e della rovina dell'Impero: *eo quia Sacerdos a Confessionibus fuisset Sanctabareni;* soggiungendo Prello juniore *de Sacris mysteriis* al cap. 8. che l'azione di Stefano meritava ogni lode: *bene profecto, et iuxta Canones vetantes testimonium peti a iudicibus sacrae conscientiae;* e nel tom. I. *Iuris Graeco-Romani* al lib. 3. si ritrova registrato un decreto del Patriarca Luca, del secolo duodecimo, contra l'abuso di volere l'attestazione del Confessore in ordine al suo figlio spirituale, per regolarsi con essa in ciò, che appartiene alla di lui persona: *Sanctissimus Patriarcha Dominus Lucas poenae suspensionis a ministerio sacro subiecit Abbatem mansionis Gerotrophii, quod tale testimonium tulisset adversus suum filium spiritualem.*

14. Sappiamo, che i Scismatici per giustificare la sua prava condotta poc'anzi impugnata, portano la lettera di Tarrasio Patriarca del secolo ottavo al Vescovo Chiliano, che è nel tom. I. *Iuris Graeco-Romani* al lib. 2. ed ecco le parole: *Mos fuit illis Patribus, quorum perennis memoria est, testimonium accipere Sacerdotis Pneumatici, antequam cuiquam manus imponerent. Hoc autem petebat et austeritas a Deo inspiratae institutionis, atque ipsa ratio poenitentiae.* Ma Torrasio ivi parla della pubblica penitenza, e di quel pubblico Penitenziere, che, conforme altrove si è detto, per gli scandali nati, fu levato da Nettario Patriarca, la di cui testimonianza era richiesta nelle sacre Ordinazioni, acciò non s' imponessero le mani sopra quelli, che erano stati sottoposti alla pubblica penitenza; e questo è il senso di quelle parole: *Hoc autem petebat autoritas institutionis,* cioè della disciplina corrente in quel tempo, *et ipsa ratio poenitentiae;* essendo già massima assicurata, che chi aveva subíta la pubblica penitenza, era irregolare, e non poteva esser promosso agli Ordini sacri, come si può vedere in Balsamone nelle note al can. 87. del Concilio Trullano. Non discorrendo dunque Tarrasio della penitenza che nella segreta Confessione s' impone dal Confessore, nè richiedendo Tarrasio la testimonianza d'esso, acciò il Penitente sia ordinato, vi vuol poco a conoscere, che la di lui lettera non ha che fare col caso presente; tanto più che esso prosegue, come in appresso: *Nunc vero contra vetatur huiusmodi testimonium, ut perniciosum, ne quis patiatur scandalum, et dicitur anathema ei, qui dixerit testimonium contra spiritualem filium. Quare, o charissime, testimonium ab aliis pete; nam illud, quod dicitur a Patre spirituali, omnino dicitur nefarium esse.* Sicchè la lettera di Tarrasio osta con parole chiare all'errore degli Scismatici.

15. Sappiamo inoltre, spacciarsi dagli Scismatici, che sotto Filoteo Patriarca, essendo morto nel Monastero del Monte Ato un monaco di santa vita, non potè esso entrare in Paradiso, essendo stato ordinato senza il testimonio del Pneumatico, e che, risuscitato ad intercessione di Maria Vergine, dopo aver chiesta ed ottenuta la detta testimonianza, volò al Cielo. Viene attribuita la narrativa ad Anna Comnena figliuola di Alessio Augusto; ma non solo non si ritrova verun Autore grave e contemporaneo, che ciò racconti, ma nemmeno si può dire, che lo scrivesse la detta Anna Comnena nelle sue genuine Istorie, essendo vissuta Anna verso l'anno 1120, ed essendo Filoteo Patriarca, nel di cui tempo si dice, che seguì il miracolo, vissuto circa l'anno 1362 sotto Giovanni Paleologo, come molto bene considera il Papadopoli nel luogo citato.

CAPITOLO V.

Dell'obbligo di confessarsi, e modo rispettoso, che dee tenere il penitente, quando si confessa, e della simultanea Confessione del marito e della moglie allo stesso Confessore.

1. Dal di sopra citato Concilio Lateranense fu stabilito, che debba ogni Cristiano confessarsi almeno una volta l'anno: *Omnia sua solus peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio sacerdoti:* sono parole della decretale nel cap. *Omnis utriusque sexus, de Poenitentiis et remissionibus;* e S. Tommaso *in 4. Sent. dist. 17. quaest. 3. art. 1. quaestiunc. 3.* insegna, esservi l'obbligo di confessarsi per *jus* divino, e per *jus* Ecclesiastico; per *jus* divino, che

astringe quelli, che dopo il Battesimo hanno commesso qualche peccato mortale, a pentirsene, e porre ogni mezzo per cancellarne il reato; per *jus* Ecclesiastico avendo la Chiesa stabilito nel sopraddetto Concilio, che si faccia la Confessione almeno una volta l'anno, e specialmente nella Pasqua di Resurrezione; nel qual tempo vi è l'obbligo di comunicarsi, acciò chi riceve la santa Comunione, si accosti con maggior riverenza al Sacramento, ed acciò il Curato possa avere un'esatta cognizione de' suoi Parrocchiani. Il tutto è stato esposto da Noi nella nostra *Istituzione 18.* dell'edizione Latina, alla quale ci rimettiamo, per non ripetere il già detto.

2. Il sacro Concilio di Trento alla sess. 13. cap. 7. *de Eucharistia* dopo aver premesse le terribili parole dell'Apostolo: *Qui manducat et bibit indigne, iudicium sibi manducat, et bibit, non diiudicans corpus Domini;* e l'altre: *Probet autem se ipsum homo,* dice, che non si accosti alla mensa Eucaristica chi ha qualche peccato mortale nell'anima, se prima non si è confessato, ancorchè gli paresse di essere contrito; il che pure ripete nel can. 11. e lo stesso sacro Concilio dichiara, che l'obbligo che hanno i laici di confessarsi prima di ricevere l' Eucaristia, se sanno d' avere commesso qualche peccato mortale, si estende anche ai Sacerdoti, che per officio debbono celebrare la Messa; nè ammette, che la possano dire col solo previo atto di contrizione, e senza confessarsi, se non quando v' è la necessità urgente di celebrarla, e non v' è il Confessore; aggiungendo, che il Sacerdote, che nelle dette circostanze senza confessarsi, e col solo previo atto di contrizione l' avrà celebrata, non lasci quanto prima di confessarsi. Di ciò pure si è da Noi diffusamente discorso nel nostro *Trattato del Sacrificio della Messa,* sect. 2. dell'edizione latina di Padova num. 86. e seguenti.

3. I Greci si confessano molto di rado, come si legge nel Sinodo di Nicosia sotto l'Arcivescovo Raffaele al cap. 7. tom. 7. della Collezione dell'Arduino pag. 1712: *Quod aliqui Graecorum numquam aut rarissime confiteantur.* Nel Concilio di Firenze il Pontefice Eugenio parlò del grave mancamento de' Vescovi, e Sacerdoti Greci, che non si confessavano almeno prima di celebrare la Messa; e benchè si pretenda, che il Vescovo di Mitylene soddisfacesse alla domanda e riprensione, ciò però non si ammette dal Cardinale Giustiniani nelle *Note alla Collazione 22.* pag. 331 dell'edizione degli atti del detto Concilio, fatta nella stamperia di Propaganda Fide l'anno 1638: *Sed nec canonice potuit excusare Mitylenensis, Episcopos et Sacerdotes Graecos peccati reos, sacramentalem confessionem non praemittentes celebrationi sacrificii;* e l'Arcudio nella sua Concordia al lib. 4. cap. 2. così scrive: *Pontifices et Sacerdotes Graecorum fere numquam confitentur. Quo eodem vitio laborant Russorum Presbyteri, Graecorum videlicet velut haereditario quodam iure in omnibus imitatores. Atque, cur ita facerent, quaesierat ab eis Eugenius IV in fine Concilii Florentini; et licet ibi dicatur, Mitylenensis Archiepiscopus solvisse omnes difficultates Pontificis, inter quas praesens etiam continebatur, exceptis duabus postremis, non tamen existimandum est, eum huiusmodi errorem excusare potuisse, sed puto, dixerit in plerisque abusum esse, ac nonnullos etiam habere usum confitendi; neque enim hac nostra aetate Graeci hoc bene fieri probare contendunt.*

4. Passando poi ad esporre i pretesti presi per dare qualche apparenza all'errore; il sigillo sagramentale non mantenuto, come di sopra si è accennato, vi ha avuta senza dubbio la sua gran parte, e l'esigere da quelli che si vogliono confessare, il digiuno di tre giorni precedenti, non ha certamente poco contribuito a fomentare il disordine; per lo che nel più volte citato Sinodo di Zamo-

scia al tit. *de Poenitentia* § 5. dopo essersi fatta menzione del digiuno di tre giorni da premettersi alla Confessione, così viene stabilito: *Ne autem fideles praevia corporis castigatione deterriti, ab hoc Sacramento suscipiendo abstineant, sciant, ieiunium, quamquam laudabile sit, non esse necessario praemittendum ad integritatem confessionis.* Particolare poi ritraente degli Ecclesiastici e Sacerdoti dal confessarsi prima di celebrare la Messa, è stata senza dubbio la sospensione, che s'impone dai Confessori a quelli di loro, che erano recidivi nel peccato di carne, come ben osservano il Cardinale Giustiniani e l'Arcudio ne' luoghi citati. Della detta pena della sospensione parleremo in appresso.

5. Le regole della retta disciplina sono senza dubbio opposte alla poc'anzi esposta condotta de' Greci Scismatici, che alzano bandiera contro i Latini. Nella confessione Orientale Interrogazione 90. pag. 499. tom. 1. degli *atti della Chiesa Orientale,* trattandosi del quarto Precetto della Chiesa, si ordina, che ognuno si confessi quattro volte l'anno, cioè nella Pasqua, nella Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in quella dell'Assunzione della Vergine Maria, e nel Natale del suo Divin figliuolo. *Ut peccata nostra confiteamur quater in anno,* cioè nei giorni poc'anzi nominati, *coram Sacerdote, qui legitime, et orthodoxe est ordinatus.* Si aggiunge, che quelli, che poi sono divoti, si confessino una volta il mese: *Sed hi, qui proficiunt in pietate, et devotione, confiteantur peccata singulis mensibus;* e finalmente che le persone poi, che chiamano semplici, che vuol dire, che vivono un giorno dopo l'altro, si confessino almeno in quaresima: *Qui autem sunt simpliciores, debent semel in anno confiteri peccata sua, idque fiat tempore sanctae Quadragesimae;* e della Confessione da farsi almeno in Quaresima si parla nella Storia Cantacuzena lib. 3. cap. 50. Nel tom. 14. della Collezione de' Concilj del Labbè pag. 286 si ritrova una lettera di Pietro Patriaca Antiocheno, scritta al Pontefice Leone X in cui, dopo aver fatta menzione dell'obbligo che ha ciascheduno di confessarsi nella Pasqua, e così almeno una volta l'anno, secondo il Concilio Lateranese, dice: *et quod semel saltem in anno nostra proprio Sacerdoti confiteamur peccata, sanctissimumque Eucharistiae sacramentum in Paschate suscipiamus, quamvis absit iactantia, ter in anno, videlicet in Paschate, in Natali Domini nostri Iesu Christi, et in Festo Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli hoc consuevimus adimplere.* Queste parole del Patriarca Pietro sono riassunte dal Concilio Provinciale Libanese tenuto l'anno 1736, più volte da Noi memorato, ove al cap. 4. num. 8. si aggiunge la Confessione e Comunione, per consiglio però e devozione, nella festa dell' Assunzione di Maria Vergine: *Illorum denique pietatem summopere commendamus, caeterisque imitandam proponimus, qui etiam in Festo Assumptionis Deiparae confiteri, et communicari solent.* I Padri pure del Concilio Libanese nel seg. num. 9. intimano ai Sacerdoti il non dire la Messa, senza prima essersi confessati, quando sanno d'aver commesso qualche peccato mortale, ancorchè loro sembri d'esser contriti, quando però non vi fosse la necessità di dover celebrare la Messa, e non si ritrovasse Confessore. Prima del Concilio Libanese, l'altro celebrato in Zamoscia l'anno 1720 aveva stabilito lo stesso circa il confessarsi e comunicarsi quattro volte l'anno, e circa l'obbligo dei Sacerdoti di non celebrare la Messa, ancorchè loro sembri d'esser contriti, se prima non si confessano. I Padri pure di questo Concilio di Zamoscia molto a proposito insinuano ai Sacerdoti il confessarsi spesso, non solo per ben prepararsi alla santa Messa, ma ancora per dare buon esempio ai laici di fare lo stesso: *Ipsi Presbyteri frequenter confitendo alterutrum peccata sua, fideles non solum verbo, sed etiam exemplo instruant, et accendant, seque, antequam sacrum celebrent, diligenter*

probent, ne indigne ad mensam Domini accedant; et in fatti il grande Arcivescovo di Goa Menesio ristabilì nel suo Arcivescovado l'uso del Sacramento della Penitenza abbandonato, come può vedersi nel Sinodo di Diamper, stampato in Roma l'anno 1745 all'azione 6. Decret. 1. e note allo stesso, col farsi esso vedere in pubblico confessarsi, e facendo anche lo stesso i di lui Sacerdoti, come chiaramente si legge nella storia del detto Sinodo cap. 4. ed ultimo, § 2. pag. 56: *Proxima die sub auroram Ecclesiam adibat, sacrum celebraturus, atque coram frequentissima utriusque sexus corona animi noxas Confessione expiabat, et post ipsum caeteri eum comitantes Presbyteri, quo fiebat, ut illae gentes, quibus arte Daemonis, atque astutia, Sacramentum Poenitentiae horrori primum erat, tanti Antistitis exemplo illud iam ut maxime necessarium agnoscerent, et ut summe proficuum ex animo amplecterentur.* E nella nostra Costituz. 57. *Etsi Pastoralis,* al § 6. num. 1. si trovano registrate le seguenti parole: *Sacerdotes ad Poenitentiae Sacramentum frequenter accedant, ut, cum divinum Mysterium peracturi sunt, nulli coram Deo crimini sint abnoxii, sed cor habeant omni pravitate vacuum, ac, quoad fieri potest, purum;* escludendosi qualunque consuetudine contraria, che dee dirsi vera corruttela, introdotta contra il precetto Apostolico: *Probet se ipsum homo;* come molto bene riflette il Cardinale de Lugo *de Eucharistia* disput. 14. sect. 4. num. 73. ed ampiamente prosegue il Verricello *de Apostol. Missionibus*, tit. 9. *de Poenitentia* quaest. 164. num. 20.

6. Succede ora il dover trattare del modo rispettoso di confessarsi. Leone Allazio nella lettera scritta a Giovanni Morino, dopo aver detto, che il Confessore sente le Confessioni colla stola, sedendo, dice, che pure il Penitente siede colla testa scoperta: *Poenitens sive mulier, sive vir, scamnulo penes eumdem accumbit aperto capite.* Il confessarsi pure sedendo, è stato in uso nella Chiesa Occidentale, come può vedersi nell'Ordine Romano appresso Menardo tom. 3. *dell'Opere di S. Gregorio* pag. 455 e questa costumanza durò appresso i Latini sino al secolo decimo terzo, conforme osserva il Martène *de ritibus* lib. 1. cap. 6. art. 3. num. 5. essendo ciò derivato dal poco frequente uso di confessarsi, il che poi portava seco il protrarre le Confessioni a molte ore, nel decorso delle quali sarebbe stato troppo grave al penitente lo stare genuflesso. Ora però ognuno che si confessa, sta in ginocchio, quando non sia impedito o da malattia, o da altra disgrazia, dal potersi confessare genuflesso; ed è una pura calunnia, che si legge nei libri dei nemici della nostra santa Cattolica Religione, che i sommi Pontefici si confessino sedendo, confessandosi essi genuflessi, e stando a sedere i Sacerdoti, ai quali si confessano.

7. Succede la simultanea Confessione del marito e della moglie nello stesso tempo allo stesso Confessore, nel che è d'uopo premettere, non esservi nella Chiesa o Latina o Greca veruna proibizione, che la moglie si confessi da quel Sacerdote, che è anche Confessore del marito, o che il marito si confessi da quel Sacerdote, che è anche Confessore della moglie. Consiste la difficoltà nella Confessione, che nello stesso tempo si fa allo stesso Sacerdote dal marito e dalla moglie, e come ciò siasi mai potuto fare dai Greci, imperocchè potevano il marito e la moglie nello stesso tempo dire i suoi peccati al Confessore, o pure poteva la moglie prima dire i suoi peccati al Confessore, e dopo di lei ciò farsi dal marito; sentendo però la moglie i peccati del marito, ed il marito i peccati della moglie, o pure poteva il marito prima dire i suoi peccati, e poi quelli della moglie, confidatigli preventivamente da lei per liberarsi dalla verecondia di dirli essa stessa a dirittura al Confessore, servendosi del marito, come d'interprete, essendo simile a questo sistema quanto si legge di S. Liduvina appresso

il Surio lib. 2. cap. 6. che per indurre uno scellerato a confessarsi, si fece da esso dire i suoi peccati, che essa dipoi espose al Confessore, inducendo in questo modo l'uomo cattivo a confessarsi, e ad esporre a dirittura i suoi peccati al Confessore, il che senza il detto strattagemma non avrebbe mai fatto. Racconta pure Pietro Cluniacense nella sua lettera 17. lib. 4. della sua madre chiamata Ruincarda, donna di santa vita, che, essendole morto il marito, portossi al di lui sepolcro, ed ivi in confessione espose al Confessore i suoi peccati, e quelli ancora del marito, avendone forse prima da lui ottenuta la permissione, e con intenzione, non già d'ottenere in questo modo l'assoluzione al marito de' suoi peccati, ma per alleggerirgli con quest'atto di umiltà la pena: ***Ad confitendum conversa ordiri ab initio, et narrare universa coniugis, et deinde propria peccata, seu crimina coepit, et confitendo, ad mediam usque noctem processit. Loquebatur velut ore defuncti, et quasi commutatis personis in coniuge vir poenitebat.***

8. Ma in qualunque dei tre sopraddetti modi si faccia la Confessione dal marito, e dalla moglie nello stesso tempo allo stesso confessore, non può ciò farsi senza irriverenza, e grave disordine. Confessandosi il marito e la moglie, o dicendo nello stesso tempo l'uno e l'altra i proprj peccati al Confessore, vi vuol poco a comprendere, essere o molto difficile, o impossibile, che il Sacerdote possa, come è obbligato di fare, formare un retto giudizio dei peccati, che nel detto modo ha inteso. Si ritrovano, è vero esempi d'uomini pii, che, confessandosi, si sono confessati a due Sacerdoti presenti, ciascheduno de' quali sentiva e comprendeva i peccati, de' quali il penitente si accusava. Oltre ciò che racconta Cesario nel lib. 2. *de' Miracoli* al cap. 18. e ciò pure che si legge nel Martène *de ritibus* lib. 1. cap. 6. art. 6. num. 10. il celebre Gabriele Albaspineo Vescovo Aurelianense, essendo vicino a morte, volle fare l'ultima sua Confessione a due Padri della Compagnia di Gesù, che l'intesero dalla di lui propria bocca, come raccontano Carlo Paulino nell'elogio prefisso alle Opere del predetto Albaspineo ed il Raynaudo nel tom. 16. delle sue Opere pag. 115 num. 29. Non mancano altri esempj ricavati dalle antiche storie, ed annali della Chiesa, de' quali anche fa menzione il Berti nella sua *Teologia* tom. 8. lib. 34. cap. 4. proposiz. 4. pag. 107 e seg. della stampa di Roma: ma nelle circostanze che uno si confessi nello stesso tempo da due Sacerdoti, si può certamente dare il caso, che i due Confessori non siano dello stesso sentimento, ma questo caso non è tanto facile, che succeda, e succedendo, non vi è verun disordine, nè succede cosa che osti alla natura del giudizio, essendo tale quella della Confessione; non si ritrova però (per quanto da Noi si può attestare) esempio di due, che nello stesso tempo si siano confessati dallo stesso Confessore, essendo troppo imminente il pericolo della confusione, e che chi sente la Confessione, non formi, come già si è detto, il retto giudizio di ogni peccato che ha sentito; in quella stessa maniera che non si è mai veduto, che due rei di differenti reati sieno dallo stesso Giudice colla dovuta avvertenza giudicati, e spediti nello stesso tempo.

9. Confessandosi poi il marito e la moglie nello stesso tempo dallo stesso Confessore, e sentendo la moglie i peccati del marito, ed il marito quelli della moglie, o pure esponendo il marito al Confessore i peccati della moglie, ch'essa gli ha prima confidati, e ciò per levarle la vergogna di esporli addirittura al Confessore, che sono gli altri due modi di sopra accennati, ne' quali possono il marito e la moglie confessarsi nello stesso tempo dal medesimo Confessore, senza entrare nella quistione, se questi due modi sieno compatibili col sigillo della Confessione, o che questa si faccia dal Penitente al Sacerdote alla presenza d'altri chiamati, come consiglieri, purchè ciò si faccia col consenso del penitente,

o che la confessione si faccia per il mezzo di un interprete, restano tant'altri capi d'irriverenza, confusioni, e disordini nei predetti due capi, che è d'uopo il confessare, non doversi ammettere, che siano praticati, non ostante qualunque contraria consuetudine, imperocchè tanto nell'uno, quanto nell'altro modo il marito sa i peccati della moglie, e la moglie quelli del marito, il che apre la strada ad una Confessione non intera, o, quando sia intiera, a migliaia di sospetti, che ingombrando la mente de' coniugati, sono sempre cagione di perpetua discordia nella famiglia.

10. Per lo che meritamente nell'Istruzione di Clemente VIII sopra gl'Italo-Greci così fu prescritto: *Tollendus abusus, ubi est, ut vir atque uxor simul et eodem tempore eidem Presbytero confiteantur:* il che anche viene ripetuto nella nostra Costituzione *Etsi Pastoralis* la 57. § 5. num. 12. nel nostro Bollario al tom. 1. E della proibizione di Clemente VIII poc'anzi memorata discorre il Thiers nel lib. 6. *delle superstizioni* al cap. 6. num. 4.

CAPITOLO VI.

Del Sagramento dell'Estrema Unzione: Materia e forma dello stesso e Ministro appresso i Latini, ed appresso i Greci.

1. Il Sagramento dell'Estrema Unzione, che dicesi Sagramento degli Infermi, fu insinuato da Gesù Cristo appresso S. Marco, e raccomandato ai fedeli da S. Giacomo Apostolo, fratello del Signore, in quelle parole: *Infirmatur quis in vobis? inducat Presbyteros Ecclesiae, et orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini, et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus, et, si in peccatis sit, dimittentur ei.* Può vedersi il Concilio di Trento sess. 14. cap. 1. et seq. *de Sacramento Extremae Unctionis,* ove pure al can. 3. e seg. si proferisce l'anatema contro chi nega, esser l'Estrema Unzione un vero e proprio Sagramento istituito da Cristo, o che non conferisca la grazia, nè rimetta i peccati, nè sollevi gl'infermi; e concorda l'Istruzione d'Eugenio IV per gli Armeni al § *Quintum Sacramentum.* Di ciò pure si è parlato di sopra in questo stesso Trattato discorrendo dell'Estrema Unzione nella Chiesa Latina.

2. Questo Sagramento in quattro modi, o sia con quattro vocaboli viene nominato dai Greci. Lo chiamano, come lo chiamiamo noi, Estrema Unzione, dandosi all'infermo nell'ultimo tempo di sua vita, ed in questo vocabolo s'unirono i Latini, ed i Greci nel Concilio secondo di Lione, tenuto l'anno 1274, nella Collezione dell'Arduino al tom. 7. pag. 695 D., quando unitamente sottoscrissero la formola della fede. Chiamasi anche dai Greci questo Sagramento olio consecrato, e santificato coll'orazione de' Sacerdoti, perfezione, o sia consumazione del Sagramento della Penitenza. Nell'Eucologio del Goario pag. 346 num. 42. et pag. 349 num. 1. viene chiamato Eucheleo, quale stesso nome si ritrova negli Scrittori dell'età inferiore, come può vedersi in Giorgio Pachimero lib. 6. *Histor. Paleol.* cap. 32., ove il Possino ciò anche osserva nel lib. 1. *delle Glosse* pag. 386 in Gabriele Filadelfiense *de Sacramento Euchelei,* e nel tom. 1. *degli Atti della Chiesa Orientale* pag. 348. Raro poi è il quarto nome, con cui i Greci chiamano il Sagramento dell'Estrema Unzione, ritrovandosi appellato col nome *Eptapapadum,* come può vedersi nel Sinodo di Costantinopoli, tenuto sotto Giovanni Vecco Patriarca l'anno 1277, ove ricevendo la Confessione di

fede del Concilio di Lione, così scrisse a Giovanni XX detto XXI: ***Extremam Unctionem etiam ipsam recipimus similiter cum aliis Sacramentis, quae et a nobis celebrata, Eptapapadum nominatur.*** Così si legge nel tom. 7. della Collezione dell'Arduino pag. 758 B. e rintracciando dai Periti della lingua Greca l'etimologia della parola, ci è stato esposto che chiamandosi i Sacerdoti Papassi, ed amministrandosi il Sagramento dell'Estrema Unzione appresso i Greci da sette Sacerdoti, come a basso vedremo, fu dato a questo Sacramento il nome di ***Eptapapadum,*** cioè uffizio di sette Sacerdoti.

3. La Chiesa Orientale ha sempre riconosciuto, ed anche nello scisma, per Sacramento l'Estrema Unzione, eccettuando i Sirj Nestoriani, e quegli Armeni, che aderirono agli errori dell'empio Vertano; per lo che l'errore 55. de' predetti Armeni esposto a Benedetto XII è, che l'unzione del Crisma, fatta nel Battesimo, valeva per i Cristiani, ***dum vivunt, pro omnibus inunctionibus, quae fiunt per Ecclesiam Latinam; unde apud eos non est Sacramentum Confirmationis, nec Extremae Unctionis.*** Appresso i nostri Controversisti si possono vedere le autorità de' Padri Greci, che ammettono l'Estrema Unzione per vero Sacramento della Chiesa; ed a Noi deve bastare l'accennare, che nella Confessione della Fede, fatta nel Concilio di Lione, fra i sette Sacramenti i Greci annoverarono quello dell'Estrema Unzione, e che nel Concilio di Firenze essendosi gravemente ammalato il Patriarca Giuseppe, fu dai Vescovi Greci fatta la funzione dell'Estrema Unzione, come può vedersi negli Atti del detto Concilio al tom. 9. della Collezione dell'Arduino pag. 316 D, e che avendo i Luterani di Tubinga procurato d'indurre i Greci Scismatici al loro errore, con cui negano il Sacramento dell'Estrema Unzione, stettero i Greci fermi nel Dogma cattolico, bastando leggere le loro risposte date in Venezia al Cardinale di Guisa quaest. 12., la prima, e la seconda risposta di Geremia Patriarca pag. 154 e 202 tom. 1. ***degli Atti della Chiesa Orientale,*** Gabriele Filadelfiense ***De Extrema Unctione*** cap. 1. ed essendo chiare le parole della Confessione Orientale all'interrogazione 118. in cui si esprime intieramente il Dogma Cattolico del Sagramento dell'Estrema Unzione: ***Debemus primo in animo habere, ut administretur hoc Sacramentum a Sacerdotibus, ad quos illud spectat, et non a quocumque alio; secundo, ut oleum sit purum sine alia mixtione, et aegrotus sit orthodoxus, ac Fidei Catholicae, et confiteatur peccata sua coram Sacerdote Pneumatico; tertio, tempore unctionis legatur oratio illa, in qua explicatur virtus huius Sacramenti.***

4. Nella Chiesa Latina la materia remota del Sagramento dell'Estrema Unzione è l'olio benedetto dal Vescovo: ***Intellexit enim Ecclesia, materiam esse oleum ab Episcopo benedictum:*** sono parole del Concilio di Trento al cap. 1. della sess. 24.; e le stesse pure si leggono nella più volte citata Istruzione di Eugenio IV per gli Armeni. Della benedizione de' sacri olii, che si fa dal Vescovo nella feria quinta della settimana santa, detta maggiore, si è discorso da Noi nel nostro tomo 1. del ***Trattato delle Feste di Nostro Signore e della Beatissima Vergine*** nell'occasione di esporre la funzione del Giovedì santo, dell'edizione di Padova pag. 270, e nella nostra Istituzione composta, quando eravamo in Bologna, che è l'81. nell'edizione latina. Essendo cosa certa, che sotto nome d'olio non s'intende, che quel liquore, che si estrae dai bacchi d'oliva, fanno i nostri Teologi una disputa, se, aggiungendosi qualche altro liquore, ciò ostasse alla validità del Sagramento, ed inoltre, se la benedizione del Vescovo sia necessaria per istituzione di Cristo, o pure per comandamento, o sia precetto della Chiesa. Queste controversie sono state anche da Noi indicate in questo stesso Trattato, quando abbiamo scritto sopra il Sagramento dell'Estrema Unzione,

in ciò, che appartiene alla Chiesa Latina; ed ora brevemente additeremo, discorrersi anche dai nostri Teologi, se possa validamente amministrarsi il Sagramento dell'Estrema Unzione col sacro Crisma, in cui, come si sa, è mischiato il balsamo, conservandosi incorrotto l'olio nella confezione del Crisma, o pure se possa validamente conferirsi il sopradetto Sagramento coll'olio de' Catecumeni. In ordine al Crisma il Suarez nel tom. 4. in 3. part. quaest. 40. sect. 1. num. 9. et 10., il Tanner *de Extrema Unctione* disput. 1. quaest. 2., il Quintanadvenas tract. 1. *de confirmatione singulari* 3. num. 4., a Breno tom. 2. lib. 3. cap. 4. quaest. 9. sono per la validità della materia, il che però incontra difficoltà pel motivo, che la benedizione, che si dà nel fare il Crisma, non è diretta a fare una materia atta per l'Estrema Unzione. Il citato a Breno nella quest. 6. num. 22. il Frassen nel suo *Scoto Accademico* tom. 4. *de Extrema Unctione* tract. 1. disput. 3. quaest. 2. credono, che in caso di necessità possa adoprarsi l'olio dei Catecumeni, non essendovi l'olio degl'infermi; ma Noi qui crediamo opportuno l'accennare di passaggio i statuti, o siano Sinodi di varie Chiese riferiti dal Martène tom. 4. *Anecdot.* pag. 642. ne' quali si riprovano le dette opinioni. *Quando inunctio est facienda cum Chrismate, et fit cum Oleo per errorem, vel illa, quae facienda est cum oleo infirmorum, fiat cum oleo Catecumenorum, vel e converso, suppleatur ad haec Chrismatis, vel olei inunctio, quae incaute fuerat praetermissa.*

5. La materia poi prossima, parlando sempre della Chiesa Latina, di questo Sagramento è l'unzione, che si fa dal Ministro negli occhi del moribondo, nelle orecchie, nelle narici, nella bocca, nelle mani, nei piedi e nelle reni, restando anche vigente la controversia fra' nostri Teologi, se tutte queste unzioni appartengano alla sostanza, e validità del Sagramento, ammettendo però tutti, non essere essenzialmente necessarie le due ultime unzioni per la validità del Sagramento, sì perchè non sono in uso per tutte le Chiese, sì perchè sempre si tralasciano nelle donne, e qualche volta ancora negli uomini, che, essendo oppressi dal male, non senza grave incomodo, e forse pericolo, si possono muovere dal sito, in cui si ritrovano. Di ciò pure da Noi si è discorso in questo stesso Trattato; nè qui altro aggiungeremo, se non che, non ostanti le accennate cautele nell'amministrare il Sagramento alle donne, si è in qualche parte del mondo dubitato, se per alcuni motivi, che ora soggiungeremo, doveva tralasciarsi di dare alle donne l'Estrema Unzione. Fu esposto al Pontefice Innocenzo X dai Missionarj della Cina, che, essendo i Cinesi grandemente gelosi delle loro mogli e figlie, e generalmente delle altre loro donne, che si sarebbero senza dubbio scandalizzati, se avessero veduto usare verso d'esse quelle azioni, che si usano quando si amministra il Sagramento dell'Estrema Unzione, domandando, se per il detto motivo potevasi tralasciare l'amministrazione del Sagramento; al che fu risposto, che non potevasi tralasciare, ma che si dovevano istruire i Cinesi sopra l'innocenza, e santità delle unzioni, che si adoperano nel Sagramento dell'Estrema Unzione, come si desume dal Decreto della Congregazione di Propaganda Fide dei 12 di Settembre 1645, § *secundo autem.* Successe ad Innocenzo X nel Pontificato il Pontefice Alessandro VII ed essendo allora stato rappresentato, che volendosi dare l'Estrema Unzione nella Cina alle donne, si sarebbe esposta tutta quella Cristianità ad un evidente pericolo, la risposta della Congregazione del Sant'Officio fu la seguente: *Ex gravi necessitate proportionata posse omitti ipsum Sacramentum Extremae Unctionis,* come si vede nel Decreto dei 23 di Marzo 1656, che è lo stesso che dire, doversi anche nella Cina amministrare alle donne il sagramento dell'Estrema Unzione, quando però il

pericolo della perdita della Cristianità non fosse sussistente, o fosse esagerato. Successe nel Pontificato ad Alessandro VII il Pontefice Clemente IX ed essendosi allora proposto il quesito se dopo il Decreto d'Alessandro VII avesse più sussistenza l'altro di Innocenzo X, ed a questo dubbio fu risposto, che ancora sussisteva, e che erano per anche vigenti le pene imposte in esso, non essendo derivata la diversità fra l'uno, e l'altro Decreto, dalla diversità di massime, ma dalla diversità delle circostanze esposte nei dubbj, che si proposero. E questa ultima risposta, approvata dal detto Pontefice Clemente IX nel 1669 è fra le Costituzioni e Decreti per la Cina della stampa di Parigi dell'anno 1676 alla pag. 35 della seconda parte, ed è anche inserita nel Bollario incominciato, e sino ad ora non terminato, della Congregazione di Propaganda Fide. Vedasi il Cardinale Lucino di buona memoria nella sua opera sopra il Decreto del fu Cardinale di Tournon alla pag. 72 num. 44. della stampa di Roma del 1728. Simile pure fu il quesito proposto nel 1664 alla detta Congregazione del Santo Officio, se, avendo le donne in alcune parti dell'Oriente un sommo ribrezzo d'essere toccate dalle mani sacerdotali, si potesse permettere il dar loro l'estrema unzione, servendosi d'un pennello, come ammettono alcuni Teologi appresso il Diana tom. 4. *de Sacramentis resolut. 162.* al qual dubbio fu risposto, non potersi ciò ammettere, essendo troppo fiacco il motivo della vana erubescenza. *Leggasi il Padre a Breno* tom. 2. lib. 3. cap. 4. quaest. 2. num. 4.

6. La forma poi di questo Sagramento nella Chiesa Latina, è quella espressa nel Rituale Romano: *Per istam sanctam unctionem, et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per visum deliquisti,* quando si ungono gli occhi: *quidquid per auditum deliquisti,* quando si ungono le orecchie, e così successivamente, quando si ungono gli altri sensi; ed il Ministro di questo Sagramento è il Sacerdote, giusta la definizione del Concilio di Trento al can. 4. sess. 14. ove si pronuncia l'anatema contro quelli, che ardiscono di asserire, non essere il Sacerdote il solo Ministro del Sagramento dell'Estrema Unzione.

7. Passando alla Chiesa Orientale i Sirj Nestoriani errarono nella materia di questo Sagramento, servendosi per materia d'esso d'una certa massa composta d'olio, acqua e polvere delle Reliquie di qualche Santo, come, dopo l'Assemani, riferisce il Padre da Carbognano *nell'Appendice al Trattato de Extrema Unctione* al § 1. Con molta ragione Giovanni Eczio *nell'Omilia 54. de Extrema Unctione* pag. 164. tom. 4. impugna e disapprova ciò, che dice essere stato scritto, ed asserito dall'Armacano lib. 9. delle *questioni degli Armeni* cap. 14. che poteva essere materia atta per questo Sagramento il fango fatto collo sputo del Sacerdote, coll'esempio di Cristo, che nel detto modo in S. Giovanni al cap. 9. risanò gli occhi del cieco; e però resta fisso, che anche appresso i Greci la materia remota di questo Sagramento è il puro olio benedetto colle preci del Vescovo, o del Sacerdote, giusta ciò che abbasso riferiremo. Così dice Gabriele Filadelfiense al cap. 1. *de Extrema Unctione: Euchelaeon est unctio ex puro olio praeparato pro infirmis decumbentibus, potestatem habens per benedictionem sacerdotalem, sanitatem spiritualem et corporalem praebere infirmo.* Ed in alcune Chiese all'olio si aggiugne qualche poco d'acqua, o qualche poco di vino, come indica la Rubrica dell'Eucologio appresso il Goar pag. 335 in fin., e parlando di questa mescolanza, così scrive Simeone Tessalonicense *de Extrema Unctione: Ad oleum in vase vinum adiicitur, subindicat enim, et in nobis vulnerati illius curationem, quem ex Samaria suscipiens Iesus sanum fecit.* Alla materia remota di questo Sagramento, succede la prossima, che anche

nella Chiesa Orientale consiste nell'Unzione del corpo. Nel comune Eucologio non si parla delle parti del corpo, che debbono ungersi: ma nell'Eucologio Barberino appresso il Goar pag. 348. si legge, che il Sacerdote *ungit frontem, et aures, et manus infirmi.* E Simone Tessalonicense vi aggiunge la faccia, nella quale risiedono tutti i sensi: *ungit Sacerdos in Crucis modum aegri frontem ob contentas in ea cogitationes. Faciem quoque inungit propter sensuum organa, et postremo manus.* Arcudio nel lib. 5. *della Concordia* al cap. 6. attesta, che oggidì i Greci ungono la fronte, il mento, ambedue le guance, il petto, le mani ed i piedi, ancorchè nel principio del secolo nono non fossero che tre le unzioni, come attesta Teodulfo Vescovo Aurelianense nel *Capitolare secondo*, appresso Baluzio tom. 3. *delle Miscellanee,* e nel Sinodo di Zamoscia al § 6. *de Extrema Unctione* sono registrate le seguenti parole: *Unctio vero applicetur oculis, auribus, naribus, ori, et manibus, quinque scilicet sensibus humani corporis, necnon pectori, unde exeunt pravae cogitationes, ac pedibus denique, qui in via peccatorum steterunt, prout hactenus observatum fuit.* La forma finalmente espressa nell'Eucologio pag. 338 è la seguente: *Pater sancte, animarum et corporum medela, qui filium tuum unigenitum Dominum nostrum Iesum Christum, omnem morbum curantem, et ex morte nos liberantem misisti: sana quoque servum tuum N. N. a detinente illum corporis et animae infirmitate, et vivifica illum per Christi tui gratiam, intercessione sanctae Dominae nostrae Deiparae, et semper Virginis Mariae.* Si aggiunge l'invocazione degli Angeli, degli Apostoli, e di molti Santi, e questa è la vera forma, come prosegue il Goar pag. 354 not. 29. ed osserva il Neofito Rhodino nella sua *Sinopsi volgare* stampata in Roma per ordine della Congregazione di Propaganda Fide. Consimile è la forma espressa nell'allegato Sinodo di Zamoscia; e però deve porsi da parte un'altra forma, di cui fa menzione il Catumsirito tract. 1. Elench. 23. non trovandosi vestigio di essa appresso i Greci, o ne' loro Eucologj.

8. Esposta la materia prossima, e remota, e la forma del Sagramento dell'Estrema Unzione, altro non resta, che il discorrere della benedizione ecclesiastica, e del Ministro di questo Sagramento in ciò che risguarda la Chiesa Orientale, per poter dire, che quanti punti si sono toccati appartenenti alla Chiesa Occidentale, altrettanti pure si sono toccati risguardanti la Chiesa Orientale nell'occasione di esporre il Sagramento dell'Estrema Unzione.

9. Ne' due Sinodi di Zamoscia, e del Monte Libano, confermati, come tante volte si è detto, dopo maturo esame, dalla santa Sede, si è trattato della benedizione dell'olio degli infermi, che nella Chiesa Orientale non si fa solamente dal Vescovo, come si fa nella Chiesa Occidentale, ma si fa ancora dai Sacerdoti. Le parole del primo sono le seguenti: *Eius materia,* cioè del Sagramento dell'Estrema Unzione, *est oleum, cuius benedicendi potestatem, multis ab hinc saeculis in Orientali Ecclesia, Sacerdotibus concessam, praesens Sinodus nequaquam adimendam esse existimavit:* e nell'altro poi del Monte Libano al cap. 8. *de Sacramento Extremae Unctionis* si preserva pure ai Sacerdoti il diritto di benedire l'olio, ma si restrigne al caso, in cui dovendo ministrare il Sagramento dell'Estrema Unzione, non abbia l'olio consecrato dal Vescovo nel Giovedì santo, quando anche consacra il Crisma: *Cum vero tam in ritu Graeco, quam in Syriaco nostro, usus antiquus invaluerit, ut non solum a Sacerdote in ipsa Sacramenti Extrema Unctionis administratione benedicatur oleum infirmorum, sed etiam idem oleum ab Episcopo semel in anno in feria quinta Maioris Hebdomadae una cum Chrismate solemniter consecretur, ideo utrumque ritum retineri permittimus, et Sacerdotibus quidem illud oleum benedicendi potestatem*

confirmamus, in eo casu, quo benedictum ab Episcopo oleum propter frequentem illius usum deficere contigerit. At vero, ubi adest oleum ab Episcopo consecratum, districte praecipimus simplicibus Presbyteris, ut illo in infirmorum unctione utantur, nec novum ipsi consecrare audeant. Di questa benedizione che si fa dai Preti Greci dell'olio, quando vogliono amministrare il Sagramento dell'Estrema Unzione, si è pure discorso in questo stesso Trattato nell'occasione d'esporre il rito del Sagramento dell'Estrema Unzione, e la benedizione, che dal solo Vescovo si fa nella Chiesa Latina.

10. Finalmente tanto in questo stesso nostro Trattato, quanto nei due citati Sinodi di Zamoscia, e del Monte Libano, si dimostra, essere antichissimo l'uso della Chiesa Greca, che il Sagramento dell'Estrema Unzione si amministri da sette Sacerdoti, o almeno da tre, ed in caso solo di estrema necessità da uno solo: *Sancta Synodus*, sono parole del Sinodo di Zamoscia, *statuendum censet, ut, si septem aut tres Sacerdotes haberi commode non possint, unus, qui totius Ecclesiae personam gerit, et cuius virtute hoc Sacramentum perficit, illud conferat, ac infirmo ministret.*

CAPITOLO VII.

Delle difficoltà da taluni eccitate contra la disciplina de' Greci nell'amministrazione del Sacramento dell'Estrema Unzione, e risposte ad esse.

1. Conforme nel precedente capitolo si è veduto, all'olio in alcune Chiese della Grecia si aggiugne un poco d'acqua, o un poco di vino. Essendo ciò giunto alla notizia di taluni, ancorchè nella rubrica dell'Eucologio si leggano le seguenti parole: *sciendum, in magna ecclesia, loco aquae, vinum immitti in vas Euchelaei,* fu d'uopo disputare il dubbio se, correggendosi l'Eucologio, dovevasi levare nella stessa maniera la mescolanza o dell'acqua, o del vino nell'olio. In questo dubbio esaminato nelle Congregazioni tenute e nel Pontificato nostro ed in quello d'Urbano VIII sopra la correzione de' libri Orientali; e tanto in quelle, quanto in queste, e particolarmente in quella tenuta ai 3 di Settembre 1747 fu risposto, che non si levasse cosa veruna dalla rubrica, ponendo i Greci nel vaso dell'olio l'acqua, o il vino in qualche piccola quantità, per polizia, e per poter estrarre più facilmente l'olio benedetto, che sopravanza all'unzione, e che si brugia secondo il solito nella lampada, e fu anche avuta l'opportuna considerazione di quanto scrisse Simeone Tessalonicense sopra questa mescolanza, giusta ciò, che nel precedente capitolo abbiamo esposto: e la risoluzione fu da Noi approvata.

2. Alla materia remota di questo Sacramento succede la prossima. Conforme si è detto, essa consiste nelle unzioni delle parti del corpo, e quando non si faccia l'unzione nei cinque sensi, proferendo sopra ciascheduno d'essi la forma, non mancano Teologi rinomati, che asseriscono esser nulla la collazione. Il Suarez nel tom. 4. in 3. part. disput. 40. sect. 3. num. 16. così scrive: *Est probabile, hunc ritum*, d'ungere i cinque sensi, proferendo sopra ciascheduno d'essi la forma corrispondente, *esse essentialem, et ut minimum, est res dubia, an Sacramentum, aliter collatum, valeat: ergo saltem est de necessitate praecepti servare hunc ritum.* Scrisse il Suarez prima della condanna della proposizione fatta da Innocenzo XI dei 2 di Marzo 1679: *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta*

tutiore, nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione baptismi, ordinis sacerdotalis, aut episcopalis; e dopo la condanna della detta proposizione, considerarono il Cardena *in Crisi ad Propositiones damnatas* dissert. 2. cap. 7. art. 2. num. 247., il Clericato, decis. 66. *de Sacramento Extremae Unctionis* num. 12.

3. Confessa il Suarez alla disp. 40. sect. 2. num. 7. non esservi veruna definizione, in cui sia stata stabilita l'essenziale necessità dell'unzione de' cinque sensi colla prolazione della forma sopra ciascheduno d'essi; ed il Maldonato, dopo aver riferita la sentenza de' precedenti Teologi favorevole alla necessità dell'unzione dei cinque sensi per la validità del Sacramento, così conchiude alla questione 5. *de Sacramento Extremae Unctionis* tom. 2. pag. 391 etc.: *Ego non arbitror de essentia Sacramenti quidquam affirmandum esse, nisi suppetant maiores rationes; nam neque Beatus Iacobus, neque ullus alius Author,* cioè S. Padre, *fecit ullam mentionem de hac caeremonia, cum tamen, quando loquuntur de Sacramento Confirmationis, fere semper soleant dicere: baptizandos, ungendos esse in fronte;* ed al Maldonato aderiscono il Becano part. 3. sum. tom. 2. *de Extrema Unctione* cap. 27. quaest. 7. num. 6.: Nicolò Serrario *nell'Opuscolo de Extrema Unctione* cap. 7. et cap. 9. E però oggidì può dirsi sicura la sentenza, che nega la necessità dell'unzione sopra i cinque sensi per la validità del Sacramento. Vedansi il Drovet lib. 7. pag. 198. § 2., il Tournely tom. 9. pag. 396 della Veneta edizione quaest. 3., Simonetti tom. 3. tract. 16. disput. 1. art. 2. respons. 3. pag. 471 in fine, favorendo ad essa le due seguenti riflessioni; la prima, che per lo spazio di molto tempo anche nella Chiesa Occidentale si è amministrato il Sagramento dell'Estrema Unzione coll'unzione, ma non coll'unzione dei cinque sensi; e l'altra, che ancor oggi nella stessa Chiesa Occidentale in qualche circostanza si ammette l'amministrazione del Sagramento coll'unzione di un solo senso, proferendo la forma comprensiva di tutti gli altri sensi.

4. Di ciò si è da Noi discorso in questo stesso Trattato nell'occasione di esporre il rito dell'amministrazione di questo Sacramento nella Chiesa Latina; ed ora aggiungeremo, esser cosa assai verisimile, che nel fine del secolo sesto incominciasse in essa la consuetudine di ungere gli organi dei cinque sensi. Così scrive Drovet tom. 2. lib. 7. pag. 198. et 199. colum. 1. e lo stesso viene confermato dal Mabillon *nella Prefazione al secolo primo Benedettino;* e dagli atti di S. Eugendo abbiamo, che gli fu amministrata l'Estrema Unzione colla sola unzione del petto. Nè forse sarebbe temerario il dubitare se nel secolo undecimo fosse per anche stabilita la necessità d'ungere i cinque sensi; imperocchè l'ordine decimo Romano, che dee riferirsi al secolo undecimo, parla in un certo modo dell'unzione delle parti, che non ne viene a determinare il numero: *Intincto pollice in oleo infirmorum Sacerdos in aegri corpore signum crucis faciat in septem, vel aliquantis locis;* come può vedersi nel tom. 2. *del Museo Italico* dello stesso Mabillon § 33. pag. 113. Ed in ciò che risguarda la disciplina anche presente della Chiesa Latina, d'ungere in caso di bisogno, cioè quando si teme imminente la morte dell'ammalato, un solo senso, proferendo però la forma comprensiva degli altri sensi, oltre il già dedotto da Noi *nel luogo allegato*, aggiungiamo, ritrovarsi così stabilito ne' Rituali di varie Chiese particolari, già indicati da Noi, ai quali si possono aggiugnere gli altri indicati dal Gobat al tratt. 8. num. 785., essersi sostenuta coll'approvazione della Facoltà teologica di Parigi l'anno 1636 la tesi seguente: *etiam unica olei unctione Sacra-*

mentum Extremae Unctionis in necessitate perfici posse; come può vedersi appresso il Drovet ***nel luogo citato*** pag. 203, e finalmente ritrovarsi anche ciò stabilito nel Rituale Romano stampato, ed approvato dal Pontefice Paolo V ***l'anno 1614*** e così qualche tempo dopo che il Suarez scrivesse quello che scrisse, avendo esso terminato il quarto tomo sopra la terza parte l'***anno 1599,*** non potendosi negare, che queste determinazioni non facciano una grande opposizione alla sentenza che sostiene, essere essenziale per la validità del Sagramento l'unzione dei cinque sensi, ed inoltre potendosi ragionevolmente asserire, che non avrebbe quel gran Dottore scritto quello che scrisse, nè sarebbe stato tanto parziale dell'opinione favorevole alla necessità di tante replicate unzioni, se avesse potuto vedere quanto è stabilito nel sopradetto Rituale Romano, che non sembra poi esser stato letto o considerato dal Castropalao, che scrivendo dopo l'edizione dello stesso, nel Tratt. 26. disput. unic. punct. 3. e stando fisso nella ragione Teologica, che non deve cominciarsi l'amministrazione d'un Sacramento, se si prevede, ch'esso non può perfezionarsi, e così lasciò scritto nel nostro proposito: ***Hinc inferendum est, Sacramentum Extremae Unctionis numquam incipiendum esse ministrari, si timeatur, non posse omnes unctiones perfici.***

5. Cose tutte, che abbastanza dimostrano, che in ciò che risguarda la materia prossima del Sagramento dell'Estrema Unzione, che è lo stesso che dire le unzioni delle parti del corpo, devesi nella Chiesa Latina osservare lo stabilito nei suoi sacri Rituali, e nella Chiesa Greca osservarsi lo stabilito nei suoi Eucologj, e che malamente s'impugna da taluno l'unzione che si fa dai Greci, per non essere essa in tutto e per tutto conforme all' unzione, che si fa dai Latini, comprendendo questa alcune parti del corpo, che l' altra non comprende: ***Atque hinc patet, Graecos aliosque Orientales tot unctionibus huiusmodi Sacramentum administrare debere, quot accepta ab eorum ecclesiis Euchologia praecipiunt, nec a Latinis improbari posse, aut reprehendi, quod numerum, modumque unctionum non servent, quem Latinus ritus designat:*** sono parole del Padre da Carbognano nell'Appendice al Trattato ***de extrema unctione*** al § 1. in fin.

6. Senza abbandonare l'ordine prefisso, succede ora il discorrere della forma che si adopra dalla Chiesa Greca nell'amministrazione di questo Sacramento, e che nel capitolo precedente è stata riferita. Non esprimendosi in essa l'azione del Ministro, v'è stato chi ha dubitato della validità della medesima, insegnando molti Teologi appresso il Suarez tom. 4. in 3. part. disput. 40. sect. 3. num. 12. esser nella nostra forma essenziali le parole: *Per istam unctionem;* indicandosi in esse l'azione del Ministro, il che credono necessario: ***quia formae Sacramentorum,*** dice il Suarez, ***semper debent exprimere actionem, seu efficaciam Ministri.*** Ciò manca nella forma dei Greci, il che la rende ad alcuni sospetta, come può vedersi nel Clericato alla decisione 68. num. 10. e pel detto motivo viene essa rigettata dal Catumsirito. Ma, donde mai si può fondatamente ricavare l' additata regola generale, che stabilisce come necessaria nelle forme sacramentali l' espressione dell' azione del Ministro? E dove mai nella forma dell'Eucaristia: *Hoc est corpus meum:* si esprime l'azione del Ministro? Ove mai la stessa azione si esprime nella forma del Sacramento della Confirmazione presso i Greci: *Signaculum doni Spiritus Sancti?* Ove mai nella forma della sacra Ordinazione: *Accipe potestatem:* additando queste parole non l'azione dell'agente, ma la passione del recipiente? Con queste ed altre ragioni combatte il Drovet per la forma dei Greci nell'Estrema Unzione, come può vedersi nel tom. 2. lib. 7. quaest. 3. *de Extrema Unctione* pag. 302 e diffusamente prosegue

il Pignatello nel tom. 8. alla consult. 84. num. 19. e seguenti. Nella forma della Chiesa Greca non entra la questione della forma deprecativa, essendo tale ancora quella della Chiesa Latina, come da Noi fu osservato in questo stesso Trattato, discorrendo della forma dei Latini. Nella Congregazione indicata tenuta nel giorno terzo di Settembre dell'anno 1747 sopra la correzione dei libri ecclesiastici della Chiesa Orientale fu proposto il seguente dubbio: *An forma Sacramenti Extremae Unctionis, quae habetur in oratione Pater sancte, secundum Arcudium* lib. 5. cap. 5. *et Thessalonicensem* in Lib. *de Templo, et Cabasilam de Expositione Missae, sit sufficiens.*

7. Nell'esame di questo dubbio, fu osservato, che tutti i Greci Teologi, tanto scismatici, quanto Cattolici, erano concordi nel sostenere, che nell'Orazione, che è nell'Eucologio, si contiene la forma del Sacramento, e che l'Arcudio, il Goar, il Neofito Rodino, il Juenin, ed altri l'hanno data per sufficiente. Nella stessa Congregazione fu molto bene osservato, che nella forma di questo Sacramento, additata nel Sinodo di Zamoscia, si ritrovano inserite le seguenti parole: *Per hanc unctionem*, che non si leggono nell'Eucologio de' Greci, e che esse abbastanza esprimono l'azione del Ministro, per aderire al sentimento di quei Teologi, che la reputano necessaria. Fu nella stessa Congregazione fatta la diligenza di vedere, come al detto dubbio si era risposto nella Congregazione tenuta nel tempo d'Urbano VIII e fu ritrovato, che la risposta era la seguente: *Formam illam esse sufficientem, coniunctis saltem reliquis orationibus, vel quia in ea sola implicite habetur actio Ministri, vel quia etiam explicite invenitur expressa in aliis orationibus.* Ma la Congregazione del 1747 prese forse un temperamento più adeguato; imperocchè al dubbio proposto: *An forma Sacramenti Extremae Unctionis etc. sit sufficiens,* rispose: *Affirmative,* cioè, esser sufficiente: e perchè, come si è detto, fu osservato, che nella forma del Sinodo Ruteno si ritrovavano le parole: *Per istam unctionem,* aggiunse al Rescritto: *et observentur antiqua Euchologia manuscripta, an habeant verba illa « per istam unctionem »,* *restituantur; sin minus, nihil innovetur.* La risposta fu da Noi approvata, e con ciò sembra posto il fine alle critiche troppo sottili contro la forma de' Greci.

8. In poche parole ci spediremo dalla benedizione dell'olio, che si fa dai Sacerdoti Greci, avendone già parlato in questo stesso Trattato, quando discorrevamo dei Latini, ed anche nel capitolo precedente. Non è mancato chi anche ha avuto che ridire contra questa antichissima disciplina della Chiesa Greca, anteriore anche allo scisma, giusta il testimonio di Teodoro Arcivescovo Cantuariense, uomo Greco, ed ordinato dal Pontefice Vitaliano nel secolo settimo, avendo esso così scritto nel suo Capitolare: *Secundum Graecos, Presbytero licet Virginem sacro velamine consecrare, et reconciliare poenitentem, et facere oleum exorcizatum, et infirmis chrisma, si necesse est, Romanis autem non licet, nisi episcopo soli.* Il Padre Martino Esparza è quello, che abbiamo ritrovato dubitante circa l'Estrema Unzione, che si amministra nella Chiesa Greca, essendo l'olio benedetto dai Sacerdoti; come può vedersi nel tom. 2. della *Teologia* lib. 10. quaest. 98. in fine in respons. *ad quartum,* ove così scrisse: *Esse sibi valde dubium Sacramentum Extremae Unctionis collatum a Graecis oleo benedicto a Presbyteris;* ed avendo veduta l'Istruzione di Clemente VIII, risponde, che in essa la disciplina dei Greci è tollerata, ma non approvata, quasi che in un affare di tanto momento, ed attesa la contestura delle parole, delle quali è composta la detta Istruzione, non si dovesse avere la tolleranza per una vera approvazione. E quando si avesse il coraggio di non arrendersi a quanto poco

prima abbiamo riferito, come ammesso dai due Sinodi di Zamoscia, e del Monte Libano, chiara senza dubbio è la disposizione della nostra Costituzione: *Etsi Pastoralis*, la 57. § 4. num. 1. ove così si legge per regola degl' Italo-Greci: *Non sunt cogendi Presbyteri Graeci olea sancta, praeter Chrisma, ab Episcopis Latinis Dioecesanis accipere, cum huiusmodi olea ab eis in ipsa oleorum, et Sacramentorum exhibitione, ex veteri ritu conficiantur, seu benedicantur, nisi tamen contraria consuetudo introducta sit, quam servari volumus, ac mandamus; Chrisma autem, quod non nisi ab Episcopo, etiam iuxta eorum ritum, benedici potest, cogantur accipere.*

9. Già di sopra si è detto, amministrarsi secondo il rito Greco l' Estrema Unzione da più Sacerdoti, il che anche altre volte si è praticato nella Chiesa Latina, come si è anche da Noi diffusamente provato, quando relativamente alla Chiesa Latina si è posta sul tavoliere la pratica d'essa nell'amministrare questo Sacramento. Ora aggiungiamo l' autorità di Giovanni Beleto, scrittore del secolo decimo terzo, non molto prima d' Eugenio IV autore dell' Istruzione per gli Armeni. Scrive dunque il citato Giovanni nell' *esplicazione divinorum officiorum* al cap. 35. pag. 131. che l'Estrema Unzione può darsi da un solo Sacerdote, ma nel caso di necessità, che è lo stesso che dire, quando altri Sacerdoti non si ritrovino: *Potest fieri huiusmodi unctio per unum Sacerdotem, sed hoc fieri non debet, si plures possint adesse.* Per lo che non sembra aver fondamento il dubbio mosso da taluno contra l'amministrazione del Sacramento dell'Estrema Unzione, che si fa da più Sacerdoti nella Chiesa Greca, pel motivo, che si parla nell' Istruzione d' Eugenio del Ministro di questo Sacramento in singolare, come accenna la felice memoria del Cardinale Petra *sopra le apostoliche Costituzioni* tom. 3. pag. 147. num. 4. dell'edizione Romana; ma siccome avendo S. Giacomo Apostolo *nella sua lettera,* trattando di questo Sacramento, parlato in plurale: *Inducat Presbyteros*, da ciò non si può indurre la necessità, che il Sacramento si amministri da più Sacerdoti, giusta ciò che da Noi altrove si è dimostrato, così l'avere il Pontefice Eugenio parlato in singolare, nè può, nè deve somministrare fondamento legittimo per asserire, non potersi il detto Sacramento amministrare da più Sacerdoti, ma bensì aver voluto il detto Pontefice additare agli Armeni la disciplina della Chiesa Latina, bramando, che ad essa si conformassero.

10. Oltre il Sinodo di Zamoscia di sopra nominato, ove si fa menzione del Rito Greco, con cui più Sacerdoti amministravano il Sacramento dell'Estrema Unzione, vi è ancora il Sinodo Libanese al cap. 8. num. 8. ove si dice: *In Ecclesia Orientali receptum esse, ut septem Sacerdotes, iisque deficientibus, tres saltem advocentur ad ministrandum hoc Sacramentum.* Nell' Eucologio si addita lo stesso Rito. Nelle Congregazioni tenute nel pontificato di Urbano VIII sopra la correzione de' libri ecclesiastici Orientali fu proposto il dubbio se doveva levarsi dall'Eucologio ciò che risguarda l'amministrazione di questo Sacramento, da farsi da sette Sacerdoti; e la Congregazione rispose nel modo seguente: *Ad tollendum errorem de necessitate plurium sacerdotum ad huiusmodi Sacramenti administrationem, monendos esse Graecos in rubrica in margine, unum sufficere Sacerdotem ad praedictum Sacramentum administrandum, sive adsint, sive non adsint plures Sacerdotes. Secundo retinendum esse veterem ritum cum sua rubrica, de quibus in Euchologiis manuscriptis, et impressis, addita tamen monitione, nempe ut unus tantum inungat, et proferat formam, et caeteri orent pro infirmo, vel unus ungat omnibus simul scilicet cum ipso formam proferentibus, vel singuli inungant, et proferant formam, cum intentione tamen, ut*

unum tantum administretur Sacramentum, illudque perficiatur solummodo, cum ultimus formam protulerit.

11. I Padri del Sinodo Libanese pienamente si conformarono a questo stesso sentimento in tutto ciò che risguarda l'escludere la necessità di più Sacerdoti nell'amministrare il Sacramento: *Declarandum tamen omnibus censuimus, de necessitate huius Sacramenti non requiri, nisi unum Sacerdotem.* E perchè, essendovi più sacerdoti, il modo d'amministrare il Sacramento era stato insino allora, o che tutti i sacerdoti presenti ungessero l'infermo, e proferissero le parole della forma, o che un solo d'essi ungesse, e pronunziasse le parole, fu nel Sinodo prescelto questo secondo modo, e fu ordinato, che così si facesse in avvenire: ***ubi autem plures adesse contigerit, districte praecipimus, et mandamus, ut unus tantum illorum inungat infirmum, et verba illa, quae formae vim habent, pronuntiet. Caeteri Sacerdotes reliquas preces, quae ante, vel post unctionem praescribuntur, inter se recitandas de more distribuant.*** Nella nostra Costituzione *Etsi Pastoralis* la 57. Bullar. tom. 1. al § 5. parlando degli Italo-Greci, ci siamo contentati di dire, che, essendovi la consuetudine, che questo Sacramento s'amministri da più Sacerdoti, si prosegua così in avvenire: ***Nec refert, utrum eadem Extrema Unctio per unum, vel plures Presbyteros fiat, ubi huiusmodi viget consuetudo.*** Abbiamo però voluto, che credano, e dicano, esser valida l'amministrazione del Sacramento, benchè si faccia da un solo Sacerdote, purchè questo adibisca la dovuta materia, e la dovuta forma: ***Dummodo credant, et asserant, illud Sacramentum, servata materia, et forma, ab uno Presbytero valide et licite conferri;*** il che è anche coerente alla Decretale di Alessandro III nel cap. *quaesivit*, *de verb. signif.*, ove così si legge: ***Nos itaque tibi taliter duximus respondendum, quod Sacerdos, uno praesente Clerico, et etiam solus potest infirmum ungere.*** E perchè già in tante illustri Chiese della Francia era stato con molta ragione riprovato l'uso, che un Sacerdote ungesse, e l'altro proferisse la forma, come può vedersi negli aneddoti raccolti dal Martène tom. 4. pag. 503 et pag. 714, ed i Teologi comunemente riprovano, che uno applichi la materia, e l'altro proferisca la forma, prescrivemmo, come in appresso, nella citata nostra Costituzione: ***Idem Sacerdos materiam adhibere, formamque pronuntiare respective debet, ac propterea qui ungit, idem dicat formam respondentem, nec alius ungat, alius formam pronuntiet.*** E nella Congregazione sopra la correzione de' libri Orientali, tenuta ai 3 di Settembre 1747 al dubbio proposto: ***Num admittendum sit ex Euchologio, ut septem Sacerdotes eidem infirmo per septem unctiones iterata materia et forma conficiant Sacramentum unctionis***, colla susseguente nostra approvazione fu risposto: ***Affirmative in omnibus, sed monendos esse Graecos in Praefatione, hoc Sacramentum etiam per unum Sacerdotem valide administrari, et in eadem Praefatione indicanda esse, quae in casu necessitatis de officio Euchelei a Sacerdote omitti poterunt, ut in extremo vitae laborantibus, priusquam illi decedant, opportune succurri possit.***

12. E con ciò restano stabilite le seguenti cose che tolgono di mezzo ogni difficoltà eccitata contro la Greca Disciplina. La prima, che non è riprovato, e specialmente quando vi è la consuetudine, che nella Chiesa Greca sia il Sacramento dell'Estrema Unzione amministrato da più Sacerdoti. La seconda, esser riprovato e condannato l'assunto di chi sostiene, che da un solo Sacerdote il detto Sacramento non possa amministrarsi. La terza, non potersi ammettere, che un Sacerdote applichi la materia, cioè unga, e l'altro proferisca la forma. La quarta, potersi fare quest'amministrazione da più Sacerdoti in varie maniere,

o che un solo unga, e pronunzj le parole, recitandosi dagli altri Sacerdoti le preghiere, che si devono recitare e prima, e dopo l'amministrazione, come fu stabilito dai Padri Libanesi; e questo modo è assai spedito e facile, ma che non può aver luogo, che nelle Chiese sottoposte al detto Sinodo, o pure ove sia vigente la consuetudine. La quinta, potersi fare anche l'amministrazione, ungendo un Sacerdote e proferendosi dagli altri la forma, o pure ungendo ciaschedun Sacerdote, e proferendo ciaschedun di loro la forma. Quest'ultimo modo è quello che è descritto nell'Eucologio; e perchè sembra che con esso si facciano più ripetizioni, o siano reiterazioni del Sacramento dell'Estrema Unzione, l'Arcudio al lib. 5. cap. 6. dice, esser questo un abuso de' Greci, il che anche viene asserito dal Simonetta tom. 3. tract. 16. art. 6. quaest. 2., ma ciò non viene ammesso dal Padre da Carbognano ***nell'Appendice al Trattato de Extrema Unctione*** § 1., che francamente dice, non dovere i Latini rimproverare i Greci, ancorchè questi non facciano le unzioni, o per meglio dire, non amministrino il Sacramento dell'Estrema Unzione in quello stesso modo, con cui si amministra nella Chiesa Latina, dovendo i Greci aderire al loro Eucologio, e specialmente quando lo stesso loro Eucologio, dopo anche la revisione fatta fare da' sommi Pontefici, non ha incontrata veruna difficoltà nel proposito di cui si tratta, nè veruna correzione. Conosciamo, che, imbevuti i Teologi Latini della massima di non ripetere nella stessa malattia l'Estrema Unzione, vedono mal volentieri che i Sacerdoti chiamati per amministrare quel Sacramento, ungono uno dopo l'altro ciaschedun membro, che deve ungersi, proferendo ciaschedun d'essi nell'ungere le parole della forma, valutando ciò per contrario al loro sistema, e come una vera più volte ripetita amministrazione dell'Estrema Unzione. Ma per andare al riparo di questo, che credono grave inconveniente, i Teologi, che nel tempo di Urbano VIII esaminarono l'Eucologio, ed anche questo stesso dubbio, insinuarono, come già si è veduto, la cautela, che, ungendo ciaschedun Sacerdote, e proferendo la forma, abbia l'intenzione d'amministrare un sol Sacramento, quale poi non resti perfezionato, se non dopo che l'ultimo abbia proferita la forma. Per corroborare l'insinuazione de' predetti Teologi, potrebbe valutarsi l'esempio di quelli, che ricevendo l'ordine sacerdotale, celebrano la Messa col Vescovo, che gli ordina; si dà ad essi per regola il proferire le parole della Consecrazione nello stesso tempo per appunto, in cui si proferiscono dal Vescovo, perchè non consecrandosi, che un'ostia sola, ed un solo Calice, quando gli ordinati prevenissero le parole dell'ordinante, che consacra, o pure l'ordinante prevenisse le parole della consecrazione, che si proferiscono dagli ordinati, una delle consecrazioni caderebbe sopra la stessa ostia, o lo stesso Calice già consecrati. Questo dover terminare le parole della forma quando per appunto il Vescovo finisce le sue e nè prima, e nè dopo, ha cagionati più volte varj scrupoli negli ordinati, e varie indagini fra' Teologi; ma finalmente si è fissata la regola, che gli ordinati procurino di finire le parole della consecrazione col Vescovo, coll'intenzione di consecrare insieme con lui, e non altrimenti, senza poi prendersi scrupolo, nè figurarsi d'aver peccato contro la riverenza del Sacramento, se finiscono le parole della consecrazione, dopo che già il Vescovo ha proferite le sue, o pure lo prevengono nel terminare la forma, salvandogli l'intenzione già avuta di consecrare con lui la stessa ostia, e lo stesso Calice. Di ciò da Noi si è diffusamente discorso nel nostro ***Trattato del Sacrificio della Messa*** sect. 2. cap. 5. pag. 380 et seq. della stampa di Padova; e questo esempio applicato all'amministrazione del Sacramento dell'Estrema Unzione, che si fa nella Chiesa Greca da più Sacerdoti, può somministrare una

probabile risposta alla reiterazione, che si oppone, del Sacramento, essendo nei Sacerdoti l'intenzione di fare un solo Sacramento, che non resta compito, che nell'ultima prolazione della forma. Degna di molta lode è la considerazione del Cardinale Bona, *Rer. Liturg.* lib. 1. cap. 18. num. 9., ove dice, non doversi pretendere la riprovazione d'un rito antico, e non conforme al nostro, per le difficoltà scolastiche, che contro esso dai Teologi si vanno proponendo: *Hic ego non disputo, sed constanter assero, hunc fuisse Ecclesiae morem per plura saecula, qui in Ecclesia Orientali adhuc viget. Hunc convellere scholasticis difficultatibus, audax consilium est:* dovendo bastare per mantenerlo qualunque probabile risposta che si dia alle opposizioni che si fanno contra lo stesso, seguitando in ciò anche la dottrina del Pontefice Innocenzo III al lib. 4. *de Myster. Missae* cap. 25. ove discorrendo del rito della consecrazione della stessa ostia, che si fa da più Sacerdoti, risponde all'argomento contrario già di sopra riferito: *sane dici, et responderi probabiliter potest, quod sive prius, sive posterius proferant Sacerdotes* le parole della consecrazione, *referri debet eorum intentio ad instans prolationis Episcopi, cui concelebrant.*

CAPITOLO VIII.

Dell'abuso de' Greci d'amministrare il Sacramento dell'Estrema Unzione anche ai sani.

1. Dell'istituzione di questo Sacramento, fatta per i soli infermi, de' quali si teme vicina la morte, degli esempj che si trovano anche nella Chiesa Latina, d'alcuni, che, per liberarsi da qualche malattia, o corporale incomodo, si sono prevaluti dell'olio benedetto dell'Estrema Unzione, dell'abuso de' Greci di ricevere la sacra unzione, come sacramentale, o per idea d'una falsa divozione, o pure anche per liberarsi da qualche male del corpo, dell'asserzione d'alcuni nostri Teologi Latini, che hanno falsamente preteso, non provarsi, che questo Sacramento sia stato solamente istituito per gl'infermi vicini a morte, acciò ottengano la sanità dell'anima, e del corpo, si è da Noi diffusamente discorso in questo stesso Trattato, nell'occasione che esponevamo quanto riguarda questo Sacramento nella Chiesa Latina. Non ridiremo dunque il già detto, e solamente aggiungeremo in primo luogo, che, se ne' secoli da noi remoti qualche cristiano nella Chiesa Latina si è alle volte unto coll'olio dell'Estrema Unzione, non l'ha fatto con animo di ricevere un Sacramento, come molto bene espone il Maldonato nel tom. 2. *de Extrema Unctione* quaest. 1. pag. 383 C: *Christianos idem consuevisse facere oleo Extremae Unctionis, atque fecerunt saepe aqua Baptismi sine ipso Baptismi Sacramento; nam, quia videbant per Sacramentum Baptismi multos morbos curari, ut scribit Augustinus epist. 22. coeperunt dare aegrotis aquam Crucis signo consecratam, qualis est aqua Baptismi.... Ita ergo Laici solebant oleo curare aegrotos vi benedictionis, quae adhibita fuerat, non tamen utebantur oleo ad remittenda peccata, sicut Presbyteri.* In secondo luogo, esservi prova sufficiente, che nel tempo di S. Giovanni Damasceno coll'olio santificato dell'Estrema Unzione dai Greci si ungevano anche i sani, leggendosi nel sermone *de iis, qui in fide dormierunt*, che se non è di S. Giovanni Damasceno, è però d'un autore coevo a lui, che chi ungeva l'ammalato dandogli l'Estrema Unzione, ungeva prima se stesso, come oggi fa quel Sacerdote, che asperge gli altri coll'acqua santa, aspergendo prima se stesso: *Velut enim qui aegrotantem*

unguento, vel alio sacro oleo vult inungere, prior ipse ungendo particeps est unctionis, et sic postea morbo laborantem inungit; ita et qui pro salute proximi adhibito studio aliquid facit, primum sibi, deinde proximo prodest. Così si legge nel tom. 1. dell'edizione del Le Quien num. 18. pag. 591. In terzo luogo, essere stato solito nella Chiesa Greca, che quelli, che assistevano alla funzione dei sacri olii nella Feria Quinta della settimana maggiore, pregassero i Sacerdoti ad ungerli collo stesso olio, *vel benedictionis spiritualis obtinendae, vel levis alicuius doloris eos afflictantis leniendi gratia*, come dice il Goario alla pag. 349. not. 3. senza tralasciare, che nell'Eucologio Barberino alla pag. 348. si vede, che i Greci, dopo avere unto l'infermo, collo stesso olio ungono anche i muri della casa: *Post haec, Sacerdotes totam domum perungunt, signo Crucis inter ungendum expresso, et cantant: Qui habitat in adiutorio Altissimi.*

2. Noi siamo informati della gran questione fra l'Arcudio, ed il Goario, se l'unzione fatta dai Greci a chi non è infermo di grave e pericolosa infirmità, o anche a chi è sano, sia sacramentale, o ceremoniale; pretendendo il primo, che sia sacramentale e così riprovata; ed il secondo, che sia ceremoniale, e così non tanto intollerabile. Noi qui solamente additeremo quanto si ritrova stabilito in questo proposito. Nel Sinodo di Zamoscia al § 6. così viene stabilito: *Caveant Sacerdotes, ne vel sanis prorsus, vel nulla periculosa infirmitate laborantibus hoc Sacramentum ministrent.* Nel Sinodo Libanese al cap. 8. num. 9. così si legge: *Et quia usus etiam in ecclesia Orientali inolevit, ut oleo benedicto, quod oleum lampadis vocant, etiam sani ad poenitentiam inungantur, declarandum omnibus, per Parochos, aliosque curam animarum habentes, praecipimus, quod illa sani hominis unctio non sit Sacramentum, nec vim Sacramenti habeat, sed benedictio tantummodo, etiamsi eodem oleo fiat, quo infirmi inunguntur, simulque districte prohibemus, ne Parochi, aut quicumque Sacerdotes in confectione, sive benedictione lampadis, quae fit pro sanis ad poenitentiam, iisdem ritibus, et precibus utantur, quibus in benedictione olei sancti infirmorum: neque sanos inungendo dicant eadem verba, quae in infirmorum unctione dicuntur. Qui contravenire deprehensus fuerit, ab ordinario suspendatur.*

3. E prima dello stabilito dai Padri del Concilio Libanese, non mancano le prove dell'uso de' Maroniti, che hanno sempre distinta una unzione dall'altra, ed un olio dall'altro. Ilairone in *Evoplia Fidei* racconta, che, giusta il loro Rituale, vi sono due Lampade, o siano due vasi, uno maggiore, in cui si contiene l'olio per l'Estrema Unzione, e col quale non si ungono, che quelli che sono mortalmente infermi; l'altro minore, in cui si contiene l'olio, col quale si ungono i Penitenti, o quelli che sono leggermente infermi. *Horum alterum unctionis sacramentalis oleum continens, speciali prece, et invocatione sancti Spiritus magna cum solemnitate benedicitur ab Episcopo; alterum vero in adstantium, et omnium fidelium benevolentium gratiam eodem tempore, aliis tamen precibus, et alio ordine benedictum, ad quotidianum fidelium poenitentium usum deputantur;* e lo stesso Ilairone parlando de' Siri, racconta, che, ungendo essi i sani, o leggermente infermi, coll'olio con cui si ungono gl'infermi vicini a morte, non proferiscono le parole della forma del Sacramento dell'Estrema Unzione: *sed in unctione hoc Syri religiose observant, quod, quando illa suscipitur devotionis ergo, non ungunt septem corporis partes, sed duntaxat locum morbo affectum, et tunc non recitant formam Sacramenti.*

4. Nella nostra Costituzione *Etsi Pastoralis,* la 57. § 5. nel nostro Bollario al tomo 1. due cose si vedono stabilite, una già da Noi stessi additata, quando abbiamo parlato del Sacramento della Penitenza, cioè, che *nulli per Sacerdotes,*

vel confessarios pro satisfactione, poenitentiae unctio aliqua solummodo iniungatur; e l'altra che è la seguente: *Infirmis vero iuxta verbum apostoli Iacobi, unctio exhibeatur extrema;* per fare un argine all'errore d'alcuni miserabili Armeni, de' quali racconta il Galano nella *Conciliazione della Chiesa Armena colla Romana* al tom. 2. *de Sacramento Extremae Unctionis* sect. 1., che quantunque fra i Dottori della sua Chiesa fosse una volta comune il sentimento, essere l'Estrema Unzione uno dei setti Sacramenti, che, secondo l'Apostolo S. Giacomo, non si dà che agl'infermi, avendo però l'empio Vartano nel libro *de Monitis* confusa l'Estrema Unzione col Sacramento della Penitenza, condusse alcuni Armeni nell'errore, che non solo gl'infermi, ma anche i sani dovevano ungersi coll'olio consecrato, conseguendo colla detta unzione la remissione dei peccati, e così restare inutile il Sacramento della Penitenza.

5. Nelle più volte nominate Congregazioni tenute sopra la correzione dei libri ecclesiastici orientali ritroviamo esposto all'esame il seguente dubbio: *Num expungenda sint ab Euchologio ea quae significant, Sacramentum Extremae Unctionis non dari periculose decumbentibus, sed potius bene valentibus.* E ritroviamo, che nella Congregazione tenuta ai 25 di Novembre 1740 la pluralità dei voti inclinò alla correzione della rubrica in tutti quei luoghi, nei quali pareva che parlasse de' sani. Altri poi opinarono, che si dovessero avvisare i Greci, che non si servissero del sacro olio per ungere i sani, coll'intenzione di conferire loro il Sacramento; ma ripropostosi lo stesso dubbio nella Congregazione tenuta ai 3 di Settembre del 1747 fu risposto colla nostra susseguente approvazione nel modo che siegue: *Negative,* cioè non esservi bisogno di correzione nell'Eucologio, *sed admoneantur Graeci in Praefatione Euchologii, hoc Sacramentum solis infirmis esse conferendum.*

6. Fu risposto *negative*, perchè, essendosi ben considerate le parole dell'Eucologio, si è veduto, che potevano avere un buon senso, ed una sana intelligenza, non dicendo esse, che l'unzione si faccia ai sani, ma piuttosto, che si faccia anche a quelli che vengono alla Chiesa, il che può comodamente verificarsi in quelli, che, quantunque gravemente ammalati, possono però coi suoi piedi andare alla Chiesa, o pure esservi portati coll'aiuto d'altri, ed ivi ricevere l'Estrema Unzione, essendo bensì precisamente necessario, che chi riceve l'Estrema Unzione, sia gravemente ammalato, ma non essendo poi un atto riprovato, che, potendo l'ammalato o colle sue gambe, o coll'aiuto d'altri, ricevere nella Chiesa l'Estrema Unzione, ivi non la riceva per maggior divozione; tanto più che nella Chiesa Occidentale non mancano somiglianti esempj, come può vedersi nel Martène *de antiquis ecclesiae ritibus* lib. 2. cap. 7. art. 2. num. 7 ed 8., nel Mabillon nella Prefazione al secolo primo sopra gli atti de' santi dell'ordine di S. Benedetto al § 9. num. 101.

7. Fu poi soggiunto, che nella Prefazione dell'Eucologio si ammonissero i Greci, che questo Sacramento non si dà, che agl'infermi, essendo questo dogma Cattolico, e nel quale ancora hanno consentito altre volte i Teologi Greci, benchè scismatici, come può vedersi in Arcudio nella sua Concordia al lib. 5. *de Extrema Unctione* cap. 4. ove porta le testimonianze di Gabriele Filadelfiense, e di Giovanni Nathanael, aggiungendo, che il dare questo Sacramento ai sani, è derivato nei Greci dall'ignoranza, ed avarizia dei loro Sacerdoti, e come anche può vedersi nell'Allazio al lib. 3. *de perpetua consensione Occidentalis, et Orientalis Ecclesiae* cap. 16. num. 3.

8. Si può aggiungere, che nella nominata Congregazione tenuta ai 3 di Luglio 1749 fu proposto, ed esaminato quest'altro dubbio: *An permittendum*

sit, ut Sacerdos in officio supplicationis pro infirmis a spiritibus immundis, obsessis, et iactatis, dum ungit infirmos, recitet orationem illam: Pater sancte etc., in qua dicitur contineri apud Graecos forma Sacramenti Extremae Unctionis. Nell'esame poi di questo dubbio, dopo essersi riassunto quanto si era detto nell'esame degli altri sopraddetti dubbj, che dovevano ammonirsi i Greci nella Prefazione dell'Eucologio, che l'Estrema Unzione doveva darsi ai soli infermi, fu risoluto colla nostra susseguente approvazione, che poteva permettersi ai Greci quanto si conteneva nel dubbio che allora si disputava; essendosi accuratamente osservato, che correva qualche diversità fra la forma dell'Estrema Unzione, e l'orazione che dicevasi sopra gli ammalati ossessi dal demonio, ancorchè e la forma, e la detta orazione incominciassero colle parole: *Pater sancte,* e molte parole contenute in una, si contenessero anche nell'altra, ed essendosi osservato col Padre Goar nelle note all'Eucologio che non era la stessa materia quella che si adoperava ungendo gli energumeni, ed ossessi, con quella che si adoperava, dando l'Estrema Unzione: imperocchè nel primo caso si servivano dell'olio della lampada, che, secondo il loro antichissimo rito, si conserva nella Chiesa per sanare le infermità; e nel secondo si servono dell'olio o consecrato dal Vescovo, o dal Sacerdote alla presenza d'altri Sacerdoti con alcune particolari orazioni per servirsene, dando l'Estrema Unzione.

9. Sembra dunque doversi conchiudere, non potersi in verun modo dai Greci dare il Sacramento dell'Estrema Unzione a chi non è gravemente ammalato, non esser però loro vietato il lasciare, che taluno o si unga, o si lasci ungere, o per divozione, o anche per ottenere la grazia d'essere liberato da qualche incomodo coll'olio di qualche lampada, che sia stata accesa nella Chiesa, come giornalmente vediamo praticarsi anche dai Latini, che, ungendosi coll'olio di qualche lampada, che sia stata accesa avanti l'altare, in cui è l'imagine di qualche Santo, ricorrono col detto atto alla di lui intercessione, acciò Iddio gli faccia la grazia di restare liberati da qualche dolore, o da qualche incomodo, che soffrono in qualche parte del corpo. Resta solo la difficoltà nel vedere, se debba permettersi ai Sacerdoti Greci, e particolarmente che sono nell'Italia ed Isole adiacenti, il poter ungere i sani coll'olio dell'Estrema Unzione, non proferendo le parole della forma; parendo che ciò non debba loro essere vietato, non essendogli vietato, che l'amministrare ai sani il detto Sacramento, e non amministrandosi il Sacramento colla sola applicazione della materia, sapendosi essere necessaria la contemporanea prolazione della forma; ma potendo derivare da ciò varj inconvenienti, e non essendo del dovere, che un Sacramento istituito da Cristo, si riduca ad un'arbitraria, benchè devota, cerimonia, è più sicuro proibire ad essi la predetta unzione, come molto bene osserva il Padre da Carbognano nell'*Appendice al Trattato de Extrema Unctione* § 4. pag. 661, lasciando loro la devozione poc'anzi accennata dell'olio delle lampadi, purchè però, come già di sopra anche si è detto, la sola unzione non si dia da confessori in penitenza a chi si confessa, e senza punto toccare il rito già preservato d'ungere coll'olio della lampada, destinato per gl'infermi, gli ossessi e gli energumeni.

10. Con molta ragione si sono i nostri Teologi maravigliati, che il Iuenin, il Saintebeuve, ai quali si può aggiungere Cirillo giurisconsulto Napolitano nella sua *Istituzione Canonica,* abbiano preteso di sostenere, potersi anche nella Chiesa Occidentale dare ai sani il Sacramento dell'Estrema Unzione, contro la quale opinione non abbiamo mancato, quando trattavamo di questo Sacramento in ordine alla Chiesa Latina, di portare gl'insuperabili fondamenti, che assistono

alla comune contraria sentenza. A questa maraviglia succede un'altra, ed è, che il Quintanaduenas nel Tratt. 5. *de Extrema Unctione singulari* 11 scrive, che anche oggidì possono i Parrochi mandare agl'Infermi, ed alle altre persone l'olio santo dell'Estrema Unzione, acciò si ungano con esso nelle loro infermità, essendo ciò vietato dalla disciplina della Chiesa Latina in varj Concilj, come può vedersi appresso il Pignatello tom. 8. consult. 84. num. 30., appresso il Clericato decis. 70. *de Sacram. Extremae Unctionis* num. 32., che col Cardinale de Laurea disput. 11. *de Extrema Unctione* num. 97. considera, che chi oggidì ardisse di servirsi dell'olio santo, ungendosi con esso, per liberarsi da qualche dolore, o da qualche incomodo, sarebbe punito dal Giudice ecclesiastico, e così dal Tribunale della santa Inquisizione, in quei luoghi, nei quali è introdotto, ed ha la sua attività, potendosi sospettare, che chi fa così, non abbia la giusta credenza circa il Sacramento dell'Estrema Unzione, o pure si abusi d'un Sacramento della Chiesa.

TITOLO IV.

DE ORDINE.

(ARCH. VAT. Misc. Armar. III, 264.)

CAPITOLO I.

Della concordia fra la Chiesa Occidentale ed Orientale in ciò che risguarda il Ministro della sacra Ordinazione.

1. Il Ministro ordinario della sacra Ordinazione è il solo Vescovo: *Ordinarius Minister huius Sacramenti est Episcopus:* si legge nel Decreto di Eugenio IV per gl'Armeni: e nel Sacro Concilio di Trento alla sess. 23. Can. 7. *de Sacramento Ordinis* si profferisce l'anatema contro chi ardisse di dire, che i Vescovi non sono superiori ai Preti, o che non hanno podestà di conferire il Sagramento della Cresima, o di conferire gli Ordini, o che quella che hanno, è anche comune ai semplici Sacerdoti.

2. Sono pieni i libri de' nostri Teologi di quanto è d'uopo per ben comprovare che il Vescovo è il solo Ministro del Sagramento dell'Ordine. Negl'Atti Apostolici al cap. 14. i soli Paolo e Barnaba fecero ed ordinarono i Preti nelle Chiese: *Et cum constituissent illis per singulas ecclesias presbyteros et orassent;* e prima al cap. 6. si legge, che gli Apostoli furono quelli che ordinarono i sette primi Diaconi scelti fra la moltitudine dei fedeli. S. Paolo nella sua seconda lettera a Timoteo al cap. 1. attesta, che Timoteo era stato ordinato da lui. Nel primo Canone di quelli che si dicono Apostolici, così fu stabilito: *Episcopus a duobus aut tribus Episcopis ordinetur; Presbyter ab uno Episcopo; item Diaconus, et reliqui Clerici.* Celebre nella storia ecclesiastica è il fatto di S. Atanasio accusato dai suoi perfidi calunniatori, che avesse mandato un certo Macario, che maltrattò con parole e fatti un certo Prete Ischira, ed il Santo dopo aver dimostrata la falsità dell'accusa disse, che Ischira non era Prete, non essendo stato ordinato Sacerdote da verun Vescovo, ma da un certo Colluto, da cui trassero origine gli scismatici Colluziani, che non era che semplice

Sacerdote. Il tutto si contiene nel Concilio Alessandrino congregato l'anno 319 e nella seconda apologia di S. Atanasio. Si aggiungono le autorità dei Padri da noi più remoti, e fra l'altre quella di S. Epifanio *all'eresia 75.* che scrivendo contra Aerio che diceva, essere nell'autorità uguali i Vescovi ed i Preti, dice, esservi una gran differenza, generando i Vescovi pel mezzo dell'ordinazione i Padri della Chiesa, e generando i Preti pel mezzo del Battesimo i figli della Chiesa, conchiudendo: *Quonam fieri potest, ut is Presbyterum constituat, ad quem creandum manuum imponendarum ius nullum habet?* e l'altra di S. Girolamo *nella lettera 85. ad Evagrium,* altre volte 91., ove così lasciò scritto: *Quid enim facit excepta ordinatione Episcopus, quod Presbyter non faciat?*

3. Altri argomenti ed altre autorità de' padri si possono facilmente vedere appresso i Teologi che hanno trattato ex professo il punto: ed a Noi ora dee bastare il poter accennare, esser dai primi secoli sino al giorno presente, stati sempre concordi i Latini ed i Greci nel sostenere, esser il Vescovo l'ordinario Ministro del Sagramento dell'Ordine, come anche considera il Van Espen *Iuris Ecclesiastici universi* part. 2. tit. 9. cap. 2. num. 1. Al che sembra profittevole anche la riflessione del Iuenin *de Sacramentis* dissert. 8. quaest. 4. cap. 1., che, essendo, come si è veduto, stabilito nel Canone detto Apostolico, che al Vescovo appartiene l'ordinare i Sacerdoti, i Diaconi e gli altri del Clero, ciò basta per comprovare la concordia della Chiesa Greca colla Latina in questo punto: *Observet hic lector, Canones, quos Apostolicos dicunt, disciplinam complecti, quae tribus prioribus saeculis observata fuit in Oriente.*

4. Si è detto, essere il Vescovo il Ministro ordinario della sacra Ordinazione: il che non esclude, che per privilegio particolare, non possa un semplice Sacerdote conferire la prima Tonsura e gli ordini minori, come può vedersi nello stesso Concilio di Trento alla sess. 23. cap. 10. *de reformatione.* Nè in ciò pure v'è discordia veruna fra la Chiesa Greca e la Latina, leggendosi nel Can. 14. del settimo Concilio Niceno, avere l'Abbate Monaco il privilegio, purchè esso sia Sacerdote, e sia stato benedetto dal Vescovo, di conferire la prima Tonsura ai suoi Monaci. Il testo è anche riferito da Graziano nel Can. *Quoniam,* dist. 69. ed è riassunto nella Decretale *Cum contingat, de aetate et qualitate:* la qualità però di Ministro straordinario del Sagramento dell'Ordine nella persona del semplice Sacerdote, vien ristretta dagli Autori del Catechismo Romano ai soli ordini minori, ed espressamente si nega rispetto al Suddiaconato, Diaconato e Sacerdozio, come può vedersi al tit. *de ordinis Sacramento* § 1. verso il fine: ed è espressa dottrina di S. Tommaso nel 4. delle Sentenze dist. 25. quaest. 1. art. 1. *ad tertium*, ed ecco le di lui parole: *Ex Papae commissione aliquis Sacerdos simpliciter potest conferre minores ordines, et confirmare.... non autem aliquis non Sacerdos; nec iterum Sacerdos maiores ordines, qui habent immediatam relationem ad Corpus Christi.* Ed a S. Tommaso non lasciano d'aderire gravissimi Teologi.

5. Ciò vien contradetto da varj autori, interpreti del Ius Canonico, ed anche da qualcheduno de' Teologi antichi, che hanno creduto potersi per commissione Pontificia da ciascheduno conferire quell'ordine che ha, e così dal Suddiacono il Suddiaconato, dal Diacono il Diaconato, dal Sacerdote il Sacerdozio, ed anche il Suddiaconato, e Diaconato, giacchè il Sacerdote ha l'uno e l'altro ordine. La Chiosa Canonica nel Can. *Manus quoque impositionis, de consecratione* dist. 5. così dice: *Ex demandatione Papae quilibet conferre potest quod habet, unde ordinatus ordinem, quem habet, conferre posset, et confirmatus confirmationem:* e nella Nota laterale a questa Chiosa così si soggiugne: *Ordinatus ordinem,*

quem habet, confert, Papa delegante. Tre persone di merito e di letteratura hanno fatta una diligente raccolta degli Autori che hanno sostenuta la sentenza, potersi dal Romano Pontefice delegare un semplice Sacerdote a conferire gli Ordini sacri del Suddiaconato, Diaconato, e Presbiterato. Il Vasquez *in 3. part. d. Thomae* tom. 3. disput. 243. cap. 3. porta gli autori di sentimento contrario, e nel cap. 4. riferisce quelli che sono favorevoli in ciò all'autorità Pontificia, e poi così conchiude: *In hoc et praecedenti capite opposita auctorum placita et eorum fundamenta circa hanc quaestionem memoravimus, et qua potuimus diligentia expendimus. Iudicium autem lectori relinquere visum est.* Il Morino *de Sacris ordinationibus* part. 3. exercit. 4. cap. 3. et cap. 4. fa lo stesso facendosi parziale della sentenza, che insegna poter il Papa delegare un Sacerdote a conferire gli Ordini sacri, ed anche il Presbiterato. Il Vuitasse nel suo trattato *de Sacramento ordinis* fa la stessa adunanza d'autori, come può vedersi nella part. 1. art. 2. sect. 4. § *obicies quinto.* Ed i loro nomi bastano per garantirli dall'ignoranza di cui il detto Vuitasse, e molto più il Chardon nel tom. 5. della *Storia de' Sagramenti* al cap. 7. osano tracciarli. I moderni Teologi pure vanno trattando la questione. Alcuni ammettono la facoltà di suddelegare il semplice Sacerdote acciò conferisca l'ordine del Suddiaconato; ed altri ciò estendono anche al Diaconato: e poi concordano nell'asserire, non potere il Romano Pontefice suddelegare un semplice Sacerdote a conferire il Sacerdozio. Si possono vedere il Tournely *de Sacramento ordinis* pag. 123, l' Hallier *de sacris ordinationibus* part. 2. cap. 5. sect. 1. § 5., l' Herminier al tom. 3. pag. III., l'autore della Teologia Morale per uso del seminario Petrocoricense tom. 4. lib. 2. tract. 3. cap. 4. quaesit. 1., il Vuitasse nel tom. 1. *de ordine* art. 1. pag. 372, il Cardinale di Lauraea *in 4. lib. Sent.* tom. 3. disp. 8. *de Sacramento ordinis* art. 2., il Berti tom. 8. lib. 36. cap. 13. num. 3., ed il Iuenin *de Sacramentis* dissert. 9. quaest. 3. cap. 4. sostiene, esser questa la sentenza comune, ma nega esser essa di fede: *Nam Ecclesia nullibi articulum illum tamquam pertinentem ad fidem catholicam definivit.*

6. La strada più sicura, che sembra potersi battere nell'esame pratico di simili controversie, è quella di vedere, se di simili concessioni vi siano gli esempj. Ed in ordine al Sacerdozio può francamente dirsi non esservi esempio, ancorchè in tanti secoli della Chiesa non siano mancate le occasioni in cui avrebbero potuto i Romani Pontefici con giusta causa dare a qualche Sacerdote l'autorità di conferire il Sacerdozio: per esempio, quando i Vescovi perseguitati, erano ridotti alla necessità di star assenti dalle loro Diocesi, o di star nascosti nelle spelonche, lamentandosi i popoli d'esser ridotti allo stato di non aver più Sacerdoti, mancando chi gli ordinasse, il che specialmente successe nella persecuzione descritta da Vittore Uticense nel lib. 2. *de persecutionibus Vandalorum.* Rispetto poi al Suddiaconato e Diaconato, vi è l'esempio del Pontefice Innocenzo VIII che concesse all'Abbate di Cistercio della Diocesi Cabilonense, ed agli altri quattro più insigni Abbati, e loro successori, di poter conferire ai suoi Monaci i due ordini sacri del Suddiaconato e Diaconato. Il privilegio è stampato nella Collezione de' privilegij de' Cisterciensi pubblicata in Parigi l'anno 1713 pag. 137. Tournely lo dà per apocrifo; il Berti lo sostiene, ed il Vasquez dice d'averlo veduto e letto, il che non avrebbe detto, se non lo avesse veduto in forma autentica. Noi ne abbiamo trattato in un nostro discorso stampato nel *Tesoro delle risoluzioni della Congregazione del Concilio* al tom. 3. dell'edizione di Urbino del 1739 alla pag. 19 e seg., e coll'autorità del Navarro e del Suarez dicemmo, aver il Sacro Concilio di Trento alla sess. 23. cap. 10. e 12. derogato al predetto privilegio.

7. E quando mai per indurre qualche discrepanza tra la Chiesa Occidentale ed Orientale nel punto del Ministro della sacra ordinazione, o per impugnare l'asserzione che non v'è esempio di Sacerdozio conferito da un semplice Prete, si facesse ricorso ai Corepiscopi, de' quali si legge, che, consentendo i Vescovi, conferivano il Sacerdozio - *Constituant autem lectores Hypodiaconos et Exorcistas, et eorum promotionem sufficere existiment. Nec Presbyterum nec Diaconum ordinare valeant absque urbis Episcopo, cui subicitur ipse, et regio:* sono parole del Canone decimo del Concilio Antiocheno, delle quali il Morino nel cit. cap. al num. 4. dice, non potersene ritrovare altre più chiare per sostenere, che coll'assenso del Vescovo Locale poteva il Corepiscopo conferire il Diaconato ed anche il Sacerdozio; - due sempre sarebbero le risposte: una, con cui si pretende, che la versione dal Greco nel Latino di questo Canone non è esatta; non dandosi in esso al Corepiscopo la facoltà di poter ordinare i Diaconi e Preti separatamente dal Vescovo, ma di poter ordinare i Diaconi e i Preti insieme col Vescovo, intervenendo con gli altri Preti all'ordinazione, ed imponendo le mani sopra gli ordinandi, qual imposizione di mano non imprime carattere, ma è un semplice rito sacro. Così dopo il Tomassino dottamente comprova il Bianchi nella sua bell'opera *della podestà e della polizia della Chiesa* tom. 3. lib. 1. cap. 2. § 19. num. 5.; l'altra che i Corepiscopi, ordinariamente parlando, non erano che semplici Sacerdoti, benchè alcune volte è succeduto, che alcuni d'essi avessero ancora il carattere Vescovile, essendone stati insigniti prima d'essere stati fatti Corepiscopi, ed essendo stati necessitati per qualche accidente ad abbandonare le loro Diocesi, che avevano come Vescovi amministrate. Di ciò abbiamo discorso nel nostro trattato *de Synodo Dioecesana.* E quando a questa sorta di Corepiscopi si riducesse l'intelligenza del Canone Antiocheno, come non irragionevolmente si può ridurre, è facile il vedere, che nulla o esso o altri simili Canoni osterebbero. Può vedersi il Silvio *sopra la 3. part. di S. Tommaso* al tom. 4. quaest. 38. art. 1. nella risposta al terzo argomento, in cui erasi portato il Canone del Concilio Antiocheno.

CAPITOLO II.

Del Ministro Scismatico della sacra Ordinazione: dottrina teologica sopra l'Ordinazione fatta da esso: ed abuso in ciò de' Greci Orientali.

1. Senza dipartirci dal Ministro ordinario del Sagramento dell'Ordine, che già dicemmo essere il Vescovo, aggiugneremo, esser esso anche tale, ancorchè fosse scismatico: non dovendo certamente il Vescovo scismatico esser ammesso a conferire gli ordini; e dovendosi per quanto si può impedire che non lo faccia, ma facendolo, ed osservando nel farlo quanto vien prescritto dalla Santa Chiesa Cattolica, l'ordinazione è illecita, ma valida, restando però gli ordinati impediti dall'esecuzione degli ordini ricevuti, sin che abbiano abiurato lo scisma, o gli errori se ne sono stati infetti, ed abbiano ottenuta dalla Sede Apostolica la dispensa sopra l'irregolarità senza che vi sia bisogno, anzi essendo proibito il ricevere di nuovo gli ordini ricevuti dal Vescovo scismatico illecitamente.

2. Varie sono state le riconciliazioni de' Greci scismatici colla Santa Romana Chiesa. Incominciò lo scisma nel secolo nono per opera di Fozio; ma poco dopo fu sedato. Nel secolo undecimo riprese vigore per opera di Michele Cerulario

Patriarca di Costantinopoli: ed essendo i Greci ritornati all'unità, non fu mossa veruna controversia sopra la validità degli ordini ricevuti da alcuni di essi, dai Vescovi scismatici nel tempo dello scisma. Nel secolo decimo terzo quattro volte sono seguite le riconciliazioni degli scismatici Greci: una nel Concilio Lateranense quarto sotto Innocenzo III, una nel Pontificato d'Innocenzo IV, che scrisse la famosa lettera al Vescovo Tuscolano suo legato nel Regno di Cipro, la terza nel Pontificato d'Alessandro IV, la quarta finalmente nel Concilio secondo di Lione. Nel secolo decimoquinto fu tenuto il celebre Concilio di Firenze, in cui non solo seguì l'unione, ma si fece un rigoroso esame de' Riti de' Greci che potevano ammettersi, o che dovevano rigettarsi, e finalmente nel secolo decimosesto nel tempo del Pontificato di Clemente VIII seguì la famosa unione de' Ruteni. E non essendosi in veruna di queste unioni mai preteso, che dovessero riordinarsi gli ordinati da' Vescovi scismatici nello scisma, da ciò deriva l'uniformità della disciplina, che se ha per illecite, non ha per invalide le sacre ordinazioni fatte da' Vescovi scismatici nello scisma, purchè siasi in esse mantenuto il legittimo rito rispetto all'essenza del Sagramento. E Noi medesimi nella nostra prima istruzione sopra i dubbj dei Cofti, che è la 129. § 11. nel nostro Bollario al tom. 1., essendosi disputato, se i Parrochi di rito Cofto, che dallo scisma ritornano all'unità della Chiesa Cattolica, potessero esser abilitati ad amministrare ai Cattolici i Sagramenti Parrocchiali che prima avevano amministrati fra gli scismatici, avendo considerata la benignità della Chiesa verso i Novaziani e verso i Donatisti, che per un allettativo ad una ferma riconciliazione non solo permise loro l'esercizio degli ordini, ma ancora la retenzione delle dignità che prima avevano ricevute, benignamente concedemmo ai Parrochi di Rito Cofto, benchè scismatici ordinati però validamente, non solo il poter esercitare gli ordini ricevuti, ma ancora il poter amministrare i Sagramenti Parrocchiali dopo aver però ricevuta la necessaria assoluzione, e la dispensa dall'irregolarità, e dalle censure e pene imposte dalla Chiesa contra i scismatici e contra gli eretici e limitando l'amministrazione de' Sagramenti Parrocchiali a quelli solo, che il Superiore ecclesiastico avesse riconosciuti meritevoli della grazia, e che la loro conversione fosse sincera.

3. Nè di queste nostre epicheje ci siamo mai pentiti, essendoci anche capitata dipoi sotto gli occhi la lettera 22. d'Innocenzo I ai Vescovi della Macedonia, nel capo quarto della quale avendo fatta menzione del rigore ecclesiastico, secondo il quale chi veniva dall'eresia, era mandato alla comunione laica, e non era ammesso agli onori del chiericato, nel capo quinto poi susseguente dice, che per istaccare gli ordinati da Bonoso eretico che gli aveva ordinati, col consiglio di Anisio e di altri Consacerdoti, dispensando, gli permetteva, che fossero ricevuti agli onori e ministeri degli ordini: qual fatto è anche ben considerato da Natale Alessandro nella *Storia ecclesiastica del secolo quinto* all'art. 1. ove parla d'Innocenzo I, e dal Coustant nelle Note alla detta lettera d'Innocenzo pag. 835, lettera C: *Porro in ambiguo erat, utrum ordinatis ab haeretico honor ordinationis nunquam non servandus sit an semper negandus. Ambiguum hoc solvit ac superat Innocentius, dum ita eis negandum respondet, ut, cum necessitas postulat, vel grave scandalum metuitur, eis servandum censeat; laudatque Anisii et Sociorum iudicium, quo, segregato Bonoso, ordinatis ab eo, ne cum illo remanerent, suos honores permiserunt.*

4. Suffraga altresì la ragione teologica, appartenendo l'ordinazione, siccome pure la consecrazione dell'Eucaristia, alla podestà dell'Ordine, e non a quella della giurisdizione; ed essendo la podestà dell'Ordine inamissibile, da ciò deriva,

che siccome il Sacerdote quantunque criminoso consacra validamente il Corpo di Cristo, così il Vescovo quantunque involto ne' peccati e nelle censure fa validamente la sacra ordinazione, e che siccome il Prete ordinato dal Vescovo scismatico consacra validamente, così il Vescovo ordinato fuori della Chiesa ordina validamente, purchè osservi la forma della Chiesa.

5. Suffraga finalmente il comune consenso de' Teologi. Il Maestro delle sentenze al lib. 4. dist. 25. intitolata *de Ordinatis ab haereticis*, confessa, che per la discrepanza de' Teologi la controversia era molto dubbia ed incerta: *Hanc quaestionem perplexam ac pene insolubilem faciunt Doctorum verba, qui plurimum dissentire videntur:* per lo che esso s'astiene dal dare sopra la medesima il suo giudizio. S. Tommaso nel supplemento della 3. part. quaest. 38. art. 2. dopo aver proposta la questione, *utrum haeretici, et ab ecclesia praecisi, possint ordines conferre*, risponde, *quod illi qui promoventur ab haereticis, quamvis recipiant ordinem, non tamen recipiunt executionem, ut licite possint in suis ordinibus ministrare.* E da S. Tommaso in giù, i Teologi ed i Canonisti hanno concordemente fermata la massima, esser valide, benchè illecite, le ordinazioni fatte dai Vescovi eretici, scismatici, e simoniaci, purchè nella collazione siasi osservato quanto è necessario per l'essenza del Sagramento; in tal maniera che insolito e riprovato sarebbe l'ardire di chi oggidì volesse dire il contrario. Il Vuitasse nel suo trattato *de Sacramento Ordinis* part. 1. alla pag. 350 così dice di questa sentenza: *Ita fixa et inconcussa haberi debet propter traditionis auctoritatem, et omnium iam Theologorum consensionem, ut qui ei refragaretur, erroris nota, iudice Hallerio, affici posset.* Tra gli scolastici si possono vedere il Soto *in 4. Sent.* dist. 25. quaest. 1, l'Estio *nel lib. 4. delle Sentenze* dist. 25. § 3. et 4., il Valenza nel tom. 4. disput. 9. quaest. 3. *de Sacramento ordinis* punct. 2., il Silvio *in 3. part. D. Thomae* quaest. 38., e fra que' Teologi che hanno colla sacra erudizione alla mano esaminata la controversia, l'Hallier *de Sacris ordinationibus* part. 3. sect. 5. § 3. e nell'articolo 2. § 1., il du Hamel nel tom. 7. della sua teologia *de Sacramento ordinis* dissert. 3. cap. 2., il Tournely nelle sue prelezioni teologiche *de Sacramento ordinis* quaest. 5., il Iuenin *de Sacramentis* dissert. 8. quaest. 2., il Boucat nel tom. 5. della sua teologia pag. 404., il Vuitasse *de Sacramento ordinis* alla part. 1. quando tratta del carattere del Sagramento dell' Ordine, l' Habert nel tom. 5. della sua *Teologia Dogmatica e Morale,* l' Herminier nel tom. 3. *de' Sagramenti* al trattato dell'Ordine cap. 10., il Piette nel tom. 6. della sua Teologia *de Sacramento ordinis* quaest. 12. § *unde perpetuus,* il Chardon nella *Storia de' Sacramenti* al tom. 5. cap. 6., il Berti al tom. 8. lib. 36. cap. 14., e fra i Canonisti il Fagnano ed il Gonzales sopra il cap. *quod a praedecessore, de schismaticis,* ove fanno l'adunanza degli altri interpreti del diritto Canonico, che punto non recedono dalla comune opinione per esservi alcuni Canoni nel Decreto di Graziano, ed altrove, ne' quali le ordinazioni fatte da' Vescovi eretici o scismatici, si dicono irrite; dovendosi ciò intendere, non quanto alla sostanza ed al carattere, ma quanto all'esecuzione, come anche fu ben avvertito da Natale Alessandro nella *Storia ecclesiastica del secolo XI e XII* al cap. 1. art. 11. num. 19., che così spiega il Canone secondo del quarto Sinodo tenuto in Roma da S. Gregorio VII l'anno 1078, in cui sono dichiarate irrite le ordinazioni fatte dai Vescovi scomunicati. Nè l'interpretazione è ideale, significando la parola *irritum,* significando, dicemmo, *privationem liciti usus, non vero nullitatem formalem actus,* come si vede nel Can. *Sanctorum* 2. dist. 70. e nella Chiosa Canonica sopra il cap. *Provida*, nella parola *nullius firmitatis, de electione, in sexto.*

6. Il Morino nella sua opera *de Sacris ordinationibus* exercitat. 5. si protesta pieno di rispetto verso la predetta comune sentenza; dice non dubitare, che l'ordinazione fatta dall'eretico non sia valida quando in essa si sia osservato tutto ciò che risguarda l'essenza del Sagramento, ma aggiugne, esser d'uopo riflettere, aver la Chiesa l'autorità d'aggiugnere alla materia e forma del Sagramento istituita da Cristo, qualche condizione necessaria, e che non osservata, rende nullo l'atto, come si vede nel Sagramento del Matrimonio, ed in quello della Penitenza, avendo aggiunto al primo l'obbligo di celebrarlo avanti il Parroco, ed al secondo l'approvazione dell'ordinario, senza le quali il Matrimonio è nullo, e l'assoluzione è nulla: nè punto si ritira da questo suo sistema, per essere il carattere dell' Ordine indelebile, e non esser sottoposto alla Chiesa, distinguendo nel carattere la sostanza dall'esercizio, e volendo che la sostanza sia indipendente dalla Chiesa, ma non l'esercizio: e su questa base alza la gran fabbrica degli esempj che esso addita delle reiterazioni degli ordini ricevuti dagli eretici, alcune volte volute dalla Chiesa, ed altre volte tralasciate, per l'autorità che essa ha di derogare alle proprie leggi. Il compendio di tutta la dottrina del Morino si può vedere nelle addizioni fatte all'Estio nel tom. 2. al lib. 4. delle Sentenze dist. 25. § 4. della stampa di Napoli del 1720. Ma questo sistema del Morino viene con molta ragione impugnato dal Tournely, dal Vuitasse, e dagli altri che hanno scritto dopo di lui, quali non lasciano di rispondere a tutti gli esempj che esso porta delle pretese seguite reiterazioni degli ordini conferiti dagli eretici o scismatici. E per venire al pratico, se essendo conferito il Battesimo o la Cresima dal Vescovo scismatico o eretico, il tutto è valido, purchè siasi osservato tutto ciò che risguarda l'essenza, e ciò per la ragione che dai detti Sagramenti s'imprime nell'anima il carattere indelebile; perchè poi dovranno reiterarsi gli ordini, o almeno si dovrà dubitare, se debbano reiterarsi, quando sono stati conferiti dal Vescovo eretico, o scismatico, che ha osservato tutto ciò che prescrive la santa Romana Chiesa nella collazione d'essi, imprimendosi nell'anima il carattere indelebile, non meno nel Sagramento del Battesimo e della Confermazione, che in quello dell'Ordine?

7. Il detto sinora basta per far vedere a ciascheduno l'animo perverso de' Greci Orientali scismatici, che riordinano quelli che da' Latini sono stati ordinati, se apostatando passano al loro scisma, come si vede nel lib. 4. *Iuris Orientalis* pag. 290 e nel lib. 5. pag. 379 e nel tom. 2. del Beveregio nell'annotazione al Can. 68. Apostolico, pag. 33, ove si riprova la reiterazione degli Ordini quando non fossero stati conferiti da un Vescovo eretico: e così facendo, non solo sempre più mostrano la loro ingiusta avversione contra i Latini, ma altresì il loro allontanamento dalla pratica e disciplina de' suoi maggiori, come molto bene riflette il Vuitasse nel luogo sopraccitato pag. 349; e quando mai taluno di essi opponesse, che così ancora si fa da noi, che avendo per massima fissa, come di sopra si è veduto, che le ordinazioni fatte da' Vescovi eretici, sono illecite, ma valide, nè si ripetono, quando l'ordinato entra nella nostra santa unità, permettiamo, ciò non ostante, che gli ordinati dai Vescovi Inglesi, abiurando l'eresia, siano riordinati, sappia, che quando ciò si fa, si fa senza veruna lesione della predetta massima, che procede quando l'ordinazione è stata fatta da un Vescovo eretico, ordinato però validamente, e che ordinando ha avuta l'intenzione di fare quanto fa la Chiesa Cattolica ovunque essa sia, e coll'osservare e mantenere quanto è prescritto che debba farsi per l'essenza del Sacramento, sostenendosi, che queste due cose non concorrano nelle ordinazioni che si fanno dai Vescovi Inglesi, o perchè, imprigionati tutti i Vescovi

Cattolici dalla Regina Elisabetta, fu interrotta la successione delle ordinazioni, essendo stata invalida quella di Parkero, dalla quale dipendono poi tutte le altre, è perchè fu fatta da chi non aveva il carattere Vescovile, o perchè essendo stata fatta l'ordinazione secondo il Rituale prefisso dal Re Eduardo, e colla previa protesta di riconoscere il Sovrano d'Inghilterra come Capo della religione e delle cose spirituali, ciò basta per conchiudere, non essersi osservato, nè osservarsi nelle ordinazioni, che si fanno dagl'Inglesi, quanto è necessario per l'essenza del Sacramento, essendo anche inserita questa protesta, come regolativa di tutta l'azione, nella Liturgia o sia libro dell'amministrazione de' Sacramenti come oggi si usa in Inghilterra, stampato in Londra l'anno 1727, ove tratta della forma e modo della ordinazione e consecrazione de' Vescovi. Sappiamo quanto il Courayer ha scritto per la validità delle predette ordinazioni: ma dai zelanti Teologi della Francia non è stata l'opera sua ben ricevuta, ed il Renaudotio, il Padre Le Quien, ed il Padre Harduin l'hanno dottamente impugnata. Il Boucat nel tom. 2. *de Sacramentis* nella 4. part. dissert. 1. *de Sacris Ceremoniis* all'art. 3. pag. 13. e seg. con molte e rare notizie ha sostenuta la nullità delle sopraddette ordinazioni. Ed il Padre Berti nel tom. 8. della sua Teologia lib. 36. cap. 15. comprova la nullità delle stesse ordinazioni particolarmente pel difetto in esse della forma Cattolica, e per essere le parole dell'ordinante una tal quale professione dell'eresia. Ciò sia detto, per rispondere all'opposizione, e far vedere, non recedersi dalla massima, ancorchè si abbiano per nulle le ordinazioni che si fanno dai Vescovi Inglesi: in quella guisa appunto che non si dice abbandonata la massima della validità del Battesimo dato dagli eretici, rigettandosene, come nulli, alcuni, perchè non amministrati o colla dovuta materia, o colla dovuta forma, come può vedersi nel nostro trattato *de Synodo.*

8. E così conchiudendo, volendo i Vescovi Latini, nelle Diocesi de' quali abitano gl'Italo-Greci, inserire nel Sinodo qualche cosa appartenente a chi abiura lo scisma dopo essere stato ordinato nel tempo dello scisma dal Vescovo scismatico, o fuori anche del Sinodo prendere qualche providenza sopra i predetti, si ricordino di non recedere dalle dette massime, stabilite anche da Noi nella nostra constituzione 57. che incomincia *Etsi Pastoralis,* § 7. dal num. 11. sino al num. 16. Bullarii nostri, tom. 1.

CAPITOLO III.

Del numero degli Ordini, secondo la Chiesa Occidentale, ed anche, secondo l'Orientale per alcuni secoli.

1. Il Sacro Concilio di Trento nella sess. 23. al cap. 2. dopo aver detto, esservi nella Chiesa diversi ordini di Ministri, che per uffizio servono al Sacerdozio, soggiugne, farsi menzione nelle sacre lettere de' Sacerdoti e de' Diaconi, esservi stato sino dal principio della Chiesa il Ministero del Suddiacono, dell'Accolito, dell'Esorcista, del Lettore, e dell'Ostiario, essere stato poscia sollevato il Suddiaconato al grado di ordine maggiore. Fra i Canoni poi *de Sacramento ordinis* inserisce il seguente: *Si quis dixerit, praeter Sacerdotium, non esse in Ecclesia catholica alios ordines, et maiores, et minores, per quos, velut per gradus quosdam, in Sacerdotium tendatur, anathema sit.* E finalmente nella sess. 23. *de reformatione* al cap. 11. ingiugne ai Vescovi il vegliare, acciò

gli ordinati negli ordini minori adempiano il loro ministero, e le loro funzioni in quella chiesa, al di cui servigio saranno ascritti; e nel cap. 17. considerando, che in alcuni luoghi erano state tralasciate per molto tempo le funzioni degli ordini minori, prescrive, che in avvenire siano eseguite, non da altri, ma da quelli che hanno gli ordini, da' quali dipendono le funzioni, che vanno facendo, con quello di più che si legge nel cit. cap. 17.

2. Non può abbastanza commendarsi quanto fu stabilito dal Sacro Concilio di Trento: primo, perchè il Concilio non s'impegna a dire, che gli ordini minori siano d'istituzione divina, o apostolica, benchè ciò si vada asserendo da alcuni Teologi, che riflettendo farsi menzione del Diaconato nelle sacre lettere, ed essere gli ordini minori porzione del Diaconato, vanno riducendo al Ius Divino l'istituzione degli ordini minori. Su ciò può vedersi il Tomassino, *de veteri et nova Ecclesiae disciplina* part. 1. lib. 2. cap. 30. num. 4. e può anche vedersi il Chardon nel tom. 5. della *Storia de' Sacramenti* alla pag. 13. Si contenta il Sacro Concilio di dire, esservi notizia degli ordini minori sino dal principio della Chiesa. Di quest'assunto diffusamente ha ragionato l'Hallier nel suo trattato *della sacra ordinazione* part. 2. sect. 1. art. 1.; ed il Cotelerio nel suo volum. 1. sopra i Padri che fiorirono ne' tempi Apostolici, nel lib. 2. delle *costituzioni Apostoliche* cap. 26. nelle note al num. 13. pienamente comprova, farsi menzione de' Lettori da Tertulliano, del Suddiacono, Esorcista, ed Accolito, più volte nelle epistole di S. Cipriano, e nella lettera di Cornelio Papa a Fabio Antiocheno appresso Eusebio al lib. 6. cap. 43., ove anche aggiugne gli Ostiarij, scrivendo così di Novato: *Is ergo, qui Evangelium vindicabat, nesciebat, in ecclesia unum Episcopum esse debere, ubi videlicet esse Presbyteros quadraginta sex, Diaconos septem, Subdiaconos septem, Accolythos quadraginta duos, Exorcistas, et Lectores cum Ostiariis quinquaginta duos:* monumenti tutti che appartengono al principio e mezzo del secolo terzo, ma che, supponendo la precedente esistenza degli ordini nominati, si può dire, che risguardino i secoli precedenti e così il principio della Chiesa. Vi sarebbe un monumento del primo secolo, ed è la lettera di S. Ignazio Martire agli Antiocheni, che è la duodecima nel tom. 1. de' *Padri Apostolici* del Cotelerio, nella quale il Santo saluta i Sacerdoti, i Diaconi, i Suddiaconi, i Lettori, i Cantori, gli Ostiarij, e gli Esorcisti: ma perchè l'Usserio non la dà per sincera, per la ragione, che in essa anche si parla dei Copiati, vocabolo, che in quel tempo non v'era, dandosi per nuovo nel secolo quarto, come si deduce dalla legge 15. del Codice Teodosiano tit. 2. *de episcopis et clericis*, pubblicata l'anno 360, in cui si registrano le seguenti parole: *Quos Copiatas recens usus instituit nuncupare;* quindi è, che per non offendere l'accuratezza del secolo presente, lasciando da parte la lettera di S. Ignazio, ci restrigniamo agli altri documenti poc'anzi nominati.

3. Secondo, perchè il detto Sacro Concilio di Trento annovera fra gli ordini maggiori il Suddiaconato, e dice essersi così fatto anche dai Padri, e Sacri Concilij, senza punto impegnarsi a stabilire il tempo, in cui il Suddiaconato fosse posto fra gli ordini sacri. Nel Concilio Beneventano tenuto *l'anno 1091* i due soli ordini del Diaconato e Presbiterato sono annoverati fra gli ordini maggiori; e rispetto ai Suddiaconi dicesi, che *opportunitate exigente* possano essere eletti Vescovi, purchè siano uomini dotti e da bene, e vi sia la licenza o del Papa o del Metropolitano. Il Canone conciliare è riferito da Graziano nel Can. *Nullus,* alla dist. 60. Gli atti di questo Concilio Beneventano furono ritrovati da Stefano Baluzio, che, avendo considerato il citato Canone, che è il primo del detto Concilio, riflette, che *nell'anno 1091* non era per anche il Suddiaco-

nato stato riposto fra gli ordini maggiori, come può vedersi nelle sue aggiunte a Pietro de Marca al lib. 8. *de concordia Sacerdotii et Imperii* al cap. 13. num. 6. Il Pontefice poi Innocenzo III nel cap. *A Multis, de aetate et qualitate,* e nell'altra sua decretale nel cap. *Miramur, de servis non ordinandis,* decidendo un'antica controversia, stabilisce, poter esser eletto Vescovo anche un Suddiacono senza veruna dispensa, purchè sia uomo di merito. Per lo che il Chardon nella cit. *Storia de' Sagramenti* al tom. 5. cap. 1. pag. 17. è di parere, doversi attribuire ad Innocenzo III la reposizione del Suddiaconato fra gl'ordini maggiori: ma ciò assolutamente non può sussistere; leggendosi nelle citate decretali, aver esso stabilito quanto stabilì, pel motivo che già da' suoi predecessori era stato il Suddiaconato posto fra gli ordini maggiori. *Verum cum hodie Subdiaconatus inter sacros ordines reputetur:* sono parole della decretale *A multis,* colle quali concordano le altre della decretale *Miramur: — Nam licet sacer ordo non reputaretur in Ecclesia primitiva, tamen a constitutione Gregorii atque Urbani secundum moderna tempora sacer gradus esse minime dubitatur.* Celebre è la lettera di S. Leone ad Anastasio Vescovo di Tessalonica, che è la duodecima nell'ultima edizione, in cui approva la consuetudine già introdotta del celibato nel Suddiaconato. Celebre pure è la lettera di S. Gregorio, che è la 44. nel lib. 1. scritta a Pietro Suddiacono nella Sicilia, in cui dice parergli duro, che i suddiaconi della Sicilia dovessero astenersi dal commercio carnale colle loro mogli, come facevano i Suddiaconi della Chiesa Romana, non avendo i Suddiaconi della Sicilia promessa la castità, conchiudendo, che di lì in avvenire non si desse l'ordine del Suddiaconato a chi non promettesse e si obbligasse alla castità: *unde videtur mihi, ut a praesenti die Episcopis omnibus dicatur, ut nullum Subdiaconum facere praesumant, nisi qui se victurum caste promiserit,* quindi alcuni vogliono, essere stato riposto il Suddiaconato fra gli ordini maggiori, quando ad esso fu congiunto l'obbligo della castità. Ma il Morino nel suo trattato *de sacris ordinationibus* part. 3. exercitat. 22. cap. 5. num. 6. et 7. ammette, che dopo il secolo sesto non si ritrova menzione di Suddiaconi ammogliati, o che essendo ammogliati, avessero commercio colle loro mogli; ma nega costantemente, che il Suddiaconato fosse posto fra gli ordini maggiori per cagione del celibato, o sia della continenza, ritrovandosi monumenti dopo S. Gregorio, ne' quali il Suddiaconato vien riposto fra gli ordini minori: e però vuole, essere stato riposto fra gli ordini maggiori il Suddiaconato già sono più di ottocento anni, da che incominciarono alcuni Vescovi a conferirlo all'altare, e nel tempo della Messa; essendosi ciò a poco a poco dilatato da una Diocesi all'altra, sintantochè essendo questa disciplina resa comune, rese anche comune la reposizione del Suddiaconato fra gli ordini maggiori, come si ricava dai Pontificali, ne' quali le regole risguardanti le ordinazioni de' Preti e de' Diaconi, si vedono estese ai Suddiaconi. Il Martène nel suo lib. 1. *de ritibus Ecclesiae* al cap. 8. art. 1. num. 6. pretende che il Suddiaconato non fosse fra gli ordini maggiori anche dopo il Concilio Beneventano, venendo annoverato fra gli ordini minori da Ugone da S. Vittore nel lib. 2. *de Sacramentis* part. 3. cap. 13. e da Filippo Abbate Bonospei nel suo trattato *de continentia clericorum* cap. 107., che scrissero verso la metà del secolo duodecimo: il che però a mala pena può bastare per asserire, che la precedente disciplina stabilita nel Concilio Beneventano non fu subito introdotta, e praticata da per tutto, tanto più che scrivendo Urbano II una lettera a Domenico Cerbono Vescovo Gradense, che morì *l'anno 1094,* onde può vedersi nell'Ughelli al tom. 5. della nuova edizione pag. 1117. num. 35., espressamente ripone il Suddiaconato fra gli ordini mag-

giori. Una parte di questa lettera è riferita da Graziano nel Can. *Erubescant* dist. 32. e le parole, che fanno a questo proposito, sono le seguenti: *eos qui in sacris ordinibus, Presbyteratus, Diaconatus, Subdiaconatus sunt positi.* Nè deve in verun modo tralasciarsi la lettera di S. Ivone scritta *l'anno 1100* al Pontefice Pasquale II immediato successore di Urbano II, nella quale querelandosi nell'elezione di Stefano di Galarda al Vescovado Belluacense, fra gli altri vizi, che obbietta all'elezione, vi è anche il seguente: *Quod quendam Clericum nomine Stephanum in Episcopum assumpserint procul a sacris ordinibus inventum utpote nondum Subdiaconum.* Questa lettera è la 44. nell'antica raccolta di Jureto dell'*anno 1584,* e nella nuova è la 89. Senza dubbio saranno state note ai Padri del Concilio di Trento tutte queste spinose dispute, che sono sopra il fissare il tempo preciso, in cui il Suddiaconato fu posto fra gli ordini maggiori: per isfuggire le quali con molta prudenza dissero come dissero, e come di sopra abbiamo accennato che dissero, qualificando il Suddiaconato come ordine maggiore.

4. Terzo, perchè sebbene il Sacro Concilio prese tutte le misure, acciò si rimettessero in piedi le funzioni degli ordini minori, e non mancasse chi con erudita fatica le andò rintracciando, il che non fu così facile, essendo state esse tralasciate per molto tempo, ed anche confuso, non credettero però bene i Padri d'impegnarsi a farle esprimere ne' Decreti, lasciando ad altri la cura di quest'impresa, come riferisce il Cardinal Pallavicino nella sua storia del Concilio di Trento al lib. 21. cap. 8., qual impresa può dirsi in gran parte adempita dal Catechismo per gli Parrochi fatto in esecuzione dello stesso Concilio, e stampato d'ordine di S. Pio V. nel tit. *de ordinis Sacramento,* § *Iam vero.*

5. Il Tournely nelle sue prelezioni teologiche *de Sacramento ordinis* quaest. 6. conclus. 1. riflette, avere il Sacro Concilio definito come punto di fede, esservi nella Chiesa, oltre il Sacerdozio, altri ordini maggiori e minori; ma non aver definito, che questi ordini siano sette, e che non siano o più o meno, per non condannare i Greci, che non ne ammettono che quattro, ed anche alcuni Teologi scolastici, che ne ammettono più di sette. Aggiugne lo stesso autore, che parlando il Concilio de' Sagramenti, disse esser sette, e nè più nè meno: il che non avendo detto parlando degli ordini, da ciò sembra potersi inferire, non aver voluto i Padri, dopo aver nominati gli ordini che sono sette, passar più avanti col definire, che non sono nè più nè meno. Il che anche vien avvertito dal Iuenin nel suo trattato *de Sacramentis* dissert. 9. *de ordinibus in specie,* nella prefazione: *Quamquam autem certum sit, ex Concilio Tridentino, septem esse ordines; non est tamen certum, nec plures esse, nec pauciores.* Queste riflessioni sono, per vero dire, sottili ed acute; ma forse potrebbero perdere il loro pregio, se tal uno dicesse, che, leggendosi nel citato Catechismo le seguenti parole: *Docendum igitur erit, hosce omnes ordines septenario numero contineri, semperque ita a Catholica Ecclesia traditum esse, quorum nomina haec sunt, Ostiarius, Lector, Exorcista, Accolythus, Subdiaconus, Diaconus, Sacerdos,* sembra da esse potersi inferire, che non solo gli ordini sono sette, ma che non sono nè più nè meno. Ciò però che siasi di queste sottigliezze, crediamo, potersi dire sicuramente, non aver il Sacro Concilio condannati i Greci, aver lasciate indecise le controversie, che sono fra Teologi e Canonisti, se la prima tonsura sia ordine, o disposizione agli ordini, se il Vescovado sia ordine distinto dall'ordine Sacerdotale, o estensione dello stesso ordine, e non aver il Concilio riposto fra gli ordini il Salmista, che era quello che prestava aiuto cantando nella Sacra Salmodia, il Fossario, o sia Copiata, che s'impiegava nel seppellire i morti, il

Custode de' Martiri, de' quali tutti si ritrovano monumenti negli antichi scrittori, che anche gli appellano col nome d'ordini, sapendosi, che essi si esercitavano anche dai laici, e che impropriamente furono chiamati ordini, perchè alle volte le loro funzioni erano dai Vescovi commesse ai Chierici: e però lo scrittore *de Septem ordinibus,* nell'appendice Geroniminiana, così lasciò scritto: *Clerici in similitudinem Tobiae Sancti sepellire mortuos admonentur:* e nella legge 12. *de Episcopis* nel Codice Teodosiano dicendosi, che quelli che si occupavano nel seppellire i morti, si usurpavano *Clericorum vocabula,* ciò deve bastare per far vedere, che essi non erano Chierici. Di questo punto si è anche da Noi diffusamente discorso nel nostro trattato *de Synodo* al lib. 8. cap. 9. num. 7. et 8.

CAPITOLO IV.

Del numero degli Ordini, nella Chiesa Orientale, e come debbano contenersi in ciò i Vescovi Latini, che hanno nelle sue Diocesi Italo-Greci.

1. Cosa certa si è, che nella Chiesa Greca non si riconoscono che cinque ordini, due minori e tre maggiori. I due minori sono il Lettorato, ed il Suddiaconato: i tre maggiori, Diaconato, Presbiterato, e Vescovado. Può vedersi il Martène *de antiquis Ecclesiae ritibus* al lib. 1. cap. 8. art. 1. num. 3. e due seguenti. Ne' rituali della Chiesa de' Giacobiti stampati dal Kircherio, e commemorati dal Morino *de sacris ordinationibus,* negli altri dei Syri Maroniti appresso lo stesso Morino, si vede, che le Chiese Orientali non conferiscono l'Ostiariato, l'Esorcistato, e l'Accolitato, e nell'Eucologio stampato dal Goario, dall'ordinazione de' lettori e cantori si fa immediatamente passaggio all'ordinazione del Suddiacono, come può vedersi appresso il citato Martène al luogo citato cap. 4. art. 11. ordine 19. Il Vuitasse nel suo trattato *de Sacramento ordinis* part. 1. art. 2. si accinge a provare con molta erudizione, non essere mai stati appresso i Greci gli ordini dell'Accolito, Esorcista, ed Ostiario. L'Arcudio nel lib. 6. *de Sacramento ordinis* al cap. 9. vuole, che i detti ordini Minori non siano oggidì distinti appresso i Greci, come sono appresso i Latini, ma appresso i Greci adempirsi l'Accolitato dal lettore, l'Ostiariato dal Suddiacono, ed essere devoluto l'Esorcistato al Sacerdote, ed essere stata introdotta questa consuetudine prima dello scisma: il che anche vien detto dal Tomassino *de beneficiis* part. 1. lib. 2. cap. 42. num. 6. Il Goar *sopra l'Eucologio* alla pag. 158 sostiene, essere stata una volta concorde la Chiesa Orientale colla Chiesa Romana, ed avere la Chiesa Orientale ammessi gli ordini di Ostiario, Esorcista, ed Accolito, e chi chiedesse le prove di quest'assunto potrebbe facilmente appagarsi, leggendo il Can. 24. del Concilio Laodiceno appresso l'Arduino tom. 1. pag. 786, in cui si proibisce ai Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, Cantori, Esorcisti, ed Ostiarj l'entrare nell'osteria, e leggendo S. Epifanio nella confessione della fede, che è al fine del Panario dell'edizione Latina, ove dopo aver discorso de' Vescovi, Sacerdoti, Diaconi e Suddiaconi, passa all'ordine de' Lettori, Esorcisti, Copiate, che seppellivano i morti, e degli Ostiarij, essendo questi monumenti del quarto secolo, e risguardando essi la Chiesa Greca. Appartiene ancora alla Chiesa Greca la lettera di S. Ignazio sopraccitata, che quand'anche non si riconosca per genuina, è però un monumento almeno del sesto secolo, come anche concordano quelli, che non vogliono, che sia di S. Ignazio. E così, unendo

tutto assieme, chiaramente si vede, essere stati nella Chiesa Greca gli ordini minori distinti, come nella Chiesa Latina, dal quarto secolo almeno sino al sesto.

2. Il Morino *de sacris ordinationibus* part. 3. exercit. 15. cap. 1. non dubita d'asserire, esser più di mille e cento anni, che non si ha memoria de' nostri ordini minori appresso i Greci; non ammettendo essi fra gli ordini minori che il Suddiaconato ed i Lettori o siano Cantori: ed è favorevole a questa sua asserzione l'autorità di Leone VI Imperadore, detto il Sapiente, che visse nel secolo nono e che nel suo *compendio delle leggi* al titolo 8. num. 7. e seg. appresso Michele Le Quien nell'*Oriente Christiano* tom. 1. pag. 188. enumerando gli ordini, non parla che de' Vescovi, Preti, Diaconi, Suddiaconi, Lettori, Salmeggianti, o siano Cantori. La sola Chiesa Armena è quella che si conforma al numero e collazione degli Ordini della Chiesa Romana, come può vedersi nel tom. 2. del Galano della *Conciliazione della Chiesa Armena colla Romana* quaest. 4. § 6. sect. 1. pag. 652 e seg. dopo aver asserito nella prima parte della stessa sua opera alla pag. 110: *Armenios in ritu conferendi ordines cum Latinis magna saltem ex parte conformari: qua quidem in re gravissima, etsi non ea qua deceret consummatione perfectionis, laudabilius tamen ac tutius videntur ipsi, quam Graeci se gerere.*

3. Non può negarsi, che la sopraddetta disciplina della Chiesa Greca non sia stata nota ai Romani Pontefici, e che essi non abbiano procurato di ridurre i Greci, almeno sottoposti ai Vescovi Latini, ad uniformarsi nel punto degli ordini minori alla Chiesa Latina. Cristiano Lupo nel suo tom. 2. *sopra i Concilj* pag. 1445 della prima stampa, dice essersi in ciò molto adoperati i due Pontefici Innocenzo III ed Innocenzo IV, ed il fatto è verissimo: imperocchè Innocenzo III nella sua lettera scritta al Patriarca Latino di Costantinopoli che è fra i gesti dello stesso Pontefice nell'edizione delle di lui lettere fatta dal Bosqueto alla pag. 110., avendogli il Patriarca esposto, che molti Greci ritrovavansi ascesi agli ordini maggiori senza aver ricevuti i minori, gli risponde, che vuol fare alla sua persona una grazia distinta: *Nos ergo personaliter volentes tibi facere gratiam specialem* — gli dà l'autorità di poter dispensare sopra il punto della omissione degli ordini minori, ma solamente a pro di quelli che sono qualificati o per la saviezza de' costumi, o per la perizia nelle lettere, ingiugnendo però loro una proporzionata penitenza — *cum illis super omissione praedictorum minorum ordinum, auctoritate nostra dispenses, quibus litterarum scientia et morum gravitas suffragantur, iniuncta prius illis poenitentia competenti.* Ed Innocenzo IV nella sua lettera al Vescovo Tusculano legato della Sede Apostolica, trattando dell'ordinazione de' Greci soggetti alla dizione Romana in Cipro, così lasciò scritto: *Ad haec volumus et expresse praecipimus, quod Episcopi Graeci septem ordines secundum morem Ecclesiae Romanae de caetero conferant, cum hucusque tres de minoribus circa ordinandos neglexisse, vel praetermisisse dicantur. Illi tamen qui non sunt taliter ordinati per eos, propter nimiam ipsorum multitudinem, in sic susceptis ordinibus tolerentur.*

4. Varj sono i giudizj degli scrittori in ciò che risguarda la costituzione di Innocenzo IV, giacchè di quella d'Innocenzo III pochi fra loro vi sono, che ne abbiano avuta notizia. Il Frassen nel suo *Scoto Accademico* al tom. 12. tract. 3. disput. 1. art. 1. quaest. 4. conclus. 2. col supposto, che appresso i Greci anticamente vi fossero gli ordini minori, dice, esser tempo ormai, che si rimetta la disciplina nel piede antico, e si astringano i Greci agli ordini minori. Il Migliorucci Professore de' Canoni nella Università di Pisa nelle sue

Istituzioni Canoniche, tom. 2. tit. 8. dissert. 3. dice, non sovvenirgli veruna interpretazione, che possa darsi alla costituzione d'Innocenzo IV: *Quam interpretationem haec Bulla recipiat, ego non ausim diiudicare.* Il Tomassino nella part. 1. della sua grand'opera *De beneficiis* lib. 2. cap. 33. num. 10. osserva, che il Pontefice Innocenzo IV intimò ai Greci di Cipro il ricevere gli ordini minori, ma non passò avanti istabilendo, che chi non gli aveva ricevuti, e senza essi fosse asceso agli ordini maggiori, fosse obbligato a ricevergli, ed a supplire lo tralasciato. Il Tournely poi nel luogo citato alla pag. 337 più chiaramente risponde, aver Innocenzo IV stabilito quello che stabilì, non aver perciò i Greci mutata la loro disciplina, esser ciò stato noto ai Romani Pontefici, e non aver essi creduto ben fatto l'insistere, e porre per la detta cosa un nuovo capo di dissensione fra la Chiesa Greca e la Latina. L'Arcudio nel suo trattato *de Concordia* al lib. 6. cap. 9. fa menzione della Costituzione di Innocenzo IV, e dice, che forse esso non avrebbe ordinato quello che ordinò, se il suo Legato lo avesse informato, che i Greci congiungevano con gli altri ordini quegli ordini, che si dice da essi tralasciarsi. Aggiugne, che fece molto bene a procurare, che i Greci si uniformassero anche in questo alla disciplina della Chiesa Romana; ma che è stato anche ben fatto il tollerare la trasgressione, non essendo cosa sicura, che gli ordini minori siano *de Iure Divino*, o che siano Sagramenti. Il Goar *sopra l'Eucologio* alla pag. 198 appoggia a questo stesso motivo la tolleranza della Chiesa Latina verso la Greca in questo punto degli ordini minori. E Noi nel citato nostro trattato *de Synodo* al cap. 9. del lib. 8. abbiamo fatto vedere, disputarsi impunemente anche oggidì fra i nostri Teologi, se l'istituzione degli ordini minori sia di Ius divino, o pure ecclesiastico, e se siano o non siano Sagramenti, e per accertarsi degli autori e dei loro fondamenti tanto per una parte, quanto per l'altra, basterà aver la sofferenza di leggere quanto nel detto cap. 9. ci siamo ingegnati di radunare.

5. Il sistema della Santa Sede di non mutare cosa veruna nelle ordinazioni de' Greci, e ciò tanto parlando de' Greci Orientali, quanto degli altri Italo-Greci, che vivono fra Latini, e che ricevono gli ordini dal Prelato Greco, vien confermato con monumenti anche più recenti. Nella città di Zamoscia, per ordine della santa memoria di Clemente XI fu tenuto un Sinodo Provinciale dei Ruteni l'anno 1720 che, dopo l'esame fatto nelle due Congregazioni, di Propaganda Fide, e dell'altra Interprete del Concilio di Trento, fu confermato con breve di Benedetto XIII, spedito ai 19 di luglio 1724, ed in esso al tit. 3. § 7. *de Sacris Ordinationibus* altro non s'inculca, se non che nelle ordinazioni si osservi il solito, e questo si fa universalmente dalla Chiesa Greca, tolta di mezzo ogni novità introdotta contra gli antichi Eucologi da un certo Pietro Metropolita Scismatico nella Russia.

6. Per ordine di Clemente XII fu tenuto dal Patriarca di Antiochia nel Monte Libano coll'assistenza d'un allegato Apostolico, che fu il Prelato Giuseppe Simonio Assemani, un Sinodo Provinciale nell'anno 1736. Questo Sinodo fu esaminato avanti di Noi in una Congregazione particolare di Propaganda Fide, e fu confermato l'anno 1741, come può vedersi nella *Costituzione* 31. del tom. 1. del nostro *Bollario:* ed in esso che si conserva manoscritto nell' Archivio della Congregazione di Propaganda al tom. 1. pag. 547, sono registrate le seguenti parole: *Cum igitur Innocentius IV. praeceperit, ut Graeci septem ordines secundum morem Ecclesiae Romanae de caetero conferant, qui hucusque tres de minoribus circa ordinandos neglexisse, vel praetermisisse dicuntur, de his loqui existimandus est, quos Romanum ritum sequi volebat, quemadmodum*

et illum Armeni in ordinum numero, et collationis modo secuti sunt. At, quatuor Patriarchales Orientis ecclesias tum Graeci, tum Syriaci, tum Aegyptiaci ritus, ab antiquo ordinum numero, collationisve modo recedere, Summi Pontifices nunquam iusserunt. Quin potius consuetudines earum, ritusque in Sacramentis conficiendis seu administrandis, expresse probarunt, et laudarunt.

7. Nella nostra Costituzione 57. dell'anno 1742 al § 7., che è quella per cui abbiamo intrapresa la presente fatica, così espressamente si legge: *Episcopi Graeci in ordinibus conferendis ritum proprium Graecum in Euchologiis descriptum servent, in quo etsi nonnulli de minoribus praetermitti videantur, eos tamen vel nunquam habuisse, vel eorum exercitium aliis ordinibus esse adnexum, iidem Graeci affirmant.* Si sono dunque lasciati i Greci nella loro disciplina; e solo nel § 7. susseguente si è presa qualche providenza, come vedrassi in appresso, in ordine a quelli che ordinati in Rito Greco, vogliono passare al rito Latino: il che essendo stato molto bene avvertito dalla Congregazione particolare da Noi deputata sopra la correzione de' libri ecclesiastici della Chiesa Orientale, ed essendosi in essa fra gli altri dubbj disputato nel giorno 5. del mese di febbrajo del 1747 in quarto luogo il dubbio: *Num quattuor Minores ordines inter se conferendi sint a Graecis,* fu risposto: *nihil immutandum;* e fra gli altri fondamenti fu molto valutata la sopradetta nostra costituzione. Ecco quanto appartiene al presente assunto, per la di cui sussistenza sarebbe forse bastato il dire, che facendosi giornalmente in Roma dal Vescovo Greco le ordinazioni, esse sotto gli occhi de' Romani Pontefici si fanno, come viene prescritto nell'Eucologio, il che pure si pratica dal Vescovo Greco, che ordina i Greci nella Calabria.

CAPITOLO V.

Del supplemento degli Ordini tralasciati, quando qualcheduno ordinato nel Rito Greco, e, ricevuti alcuni Ordini nello stesso rito, passando per dispensa Apostolica al Rito Latino, domanda gli altri Ordini, che non ha ricevuti.

1. Secondo l'antica disciplina alcuni si ordinavano Sacerdoti, che prima non avevano ricevuti gli ordini minori; e, ciò non ostante, potevano fare tutto ciò che può fare chi ha ricevuti gli ordini minori. Ciò fu molto bene avvertito da S. Tommaso nel *Supplemento* quaest. 35. art. 5. in corpore, ed ecco le di lui parole: *In primitiva Ecclesia aliqui ordinabantur in Presbyteros, qui prius inferiores ordines non susceperant, et tamen poterant omnia quae inferiores ordines possunt, quia inferior potestas comprehenditur in superiori virtute, sicut sensus in intellectu, ducatus in regno:* e chi volesse vedere quest'assunto comprovato coi fatti ricavati dalle storie ecclesiastiche, può leggere l'Hallier, *de sacris ordinationibus* part. 2. sect. 1. art. 2. e particolarmente al § 6. Prosiegue S. Tommaso nel luogo citato, e dice, aver poscia la Chiesa stabilito, che non ascenda agli ordini maggiori chi non ha prima ricevuti i minori, riprovando le ordinazioni, che si dicono *per saltum,* e volendo, che l'ordinato in questo modo, non sia già riordinato, ma che si suppliscano gli ordini tralasciati: *Postea per constitutionem Ecclesiae determinatum est, quod ad maiores ordines se non ingerat, qui prius minoribus officiis se non humiliavit. Et inde est, quod qui ordinantur per saltum, secundum canones non reordinantur, sed id quod omissum fuerat de praecedentibus ordinibus eis conferatur.*

2. Ed i canoni, da' quali deriva la sopraddetta ultima disciplina, sono il can. *Qui vero,* dist. 32. e l'altro d'Innocenzo III nel cap. unic. *de clerico per saltum promoto.*

3. Ciò premesso, è ben doveroso, che passando il Greco dal rito Greco al Latino, esso è conforme quanto può alla disciplina Latina. Carlo Francesco a Breno nell'*Epitome de' Missionarj d'Oriente* alla part. 3. cap. 5. *de ordinis Sacramento* quaest. 3. num. 599. espressamente dice, che, non ammettendosi dai Greci i quattro ordini minori, ma il solo Lettorato, deve il Greco, che passa al rito Latino, e vuole in esso ricevere gli ordini maggiori, ricever prima secondo il rito Latino i minori. Ciò si ammette, ma nel modo indicato nella costituzione, che si riduce a tre capi: primo, che, se il Greco è stato ordinato Lettore nel rito Greco, e volendo per grazia della Sede Apostolica passare al rito Latino, e ricevere secondo il rito Latino gli ordini maggiori, riceva prima i tre ordini minori avanti di ricevere il Suddiaconato: secondo, che, se, oltre l'ordine di Lettore, ha ricevuto nel rito Greco il Suddiaconato, e passando al rito Latino, vuol ascendere al Diaconato, riceva prima l'ordine dell'Esorcistato: terzo, che lo stesso pure si faccia da quello, che, secondo il rito Greco, ha ricevuto con gli altri ordini inferiori il Diaconato, e anche il Sacerdozio, e passando al rito Latino, vuol esercitare il sacro ordine del Presbiterato, o pure sia sollevato al grado di Vescovo; dovendo ancor questo ricever prima l'ordine dell' Esorcistato.

4. Nella costituzione 57. al § 7. si rende la ragione, per cui non deve il Diacono Greco, che passa al rito Latino, ricevere che l'ordine dell'Esorcistato: *Cum per Subdiaconatum Graeco ritu collatum, Acolytatum, et Ostiariatum recepisse censeatur.* L'Autore delle *costituzioni Apostoliche* al cap. 15. e l'autore, da alcuni creduto Dionisio, nel cap. 15. della *Gerarchia Ecclesiastica,* asseriscono, che le porte delle Chiese, per le quali entravano gli uomini, erano custodite dai Diaconi, e le altre, per le quali entravano le donne, dalle Diaconesse: ma questa disciplina si ritrova mutata da' Greci sino dal secolo quarto; leggendosi nel Can. 22. del Concilio Laodiceno tom. 1. della Collezione dell'Arduino, pag. 785, che la cura della porta della Chiesa era appresso i Suddiaconi: *quod non oportet Subdiacono orario uti, vel ostia relinquere.* Di questa mutazione di disciplina scrivono Giovanni Vescovo Diocense, autore del quinto secolo, lib. 2. *Hierarchiae ecclesiasticae,* cap. 4. appresso Abramo Ecchellense, *de originibus Ecclesiae Alexandrinae,* cap. 11. pag. 165, S. Massimo al cap. 5. del trattato della *Gerarchia ecclesiastica: - Nota quod Diaconi fores tunc custodierint, nunc vero Subdiaconi,* e Giorgio Pachimere nelle note pure sopra il detto trattato: *Diaconi tunc portas obtinebant, nunc vero Hypodiaconi:* e però molto bene i nostri Teologi, e particolarmente il Medina, *de continentia* lib. 1. cap. 38. et 44., il Vasquez 3. part. disput. 336. cap. 3., insegnano essere stato nella Chiesa Orientale unito l'Ostiariato al Suddiaconato: il che è anche additato dagli uomini periti dei riti Orientali, cioè da Abramo Ecchellense Maronita, da Giovanni Marco, da Giovanni Bareno, da Dionisio Barsilibo, da Fausto Noirone, dall'Eucologio Arabico dei Melchiti, e dall'Eucologio Coptico Giacobitico: notizie tutte diligentemente raccolte dal Berti nel tom. 8. della sua *Teologia* lib. 36. cap. 2. § *Tertio dico,* pag. 347 della stampa di Roma: ai quali monumenti suoi aggiungeremo il Sinodo Libanese di sopra citato alla pag. 542: *In Ecclesia Orientali Acolythus quidem et Ostiarius in Subdiaconatu continentur, cuius ordinis munus apud nostros est, ut ecclesiam et sacrarium claudat et aperiat, signum et campanam pulset, cereos et candelabra ferat, et luminaria ecclesiae accendat, vinum*

etiam et aquam ad Eucharistiam paret atque ministret, sicut etiam in ecclesia Graeca in ipsa subdiaconatus forma exprimuntur his verbis: Tu, Domine, inculpatum illum in omnibus conserva, et domus tuae decorem diligere, Sancti Templi foribus adstare, et tabernaculi gloriae tuae lucernam accendere concede.

5. Dell'ordine dell'Esorcistato non mancano le prove, che sia stato anche nella Chiesa Orientale almeno sino al quarto secolo, come abbiamo dimostrato nella nostra opera *de Canonizatione Sanctorum* lib. 4. part. 1. cap. 29. num. 6. S. Giustino Martire del secolo secondo nel *Dialogo con Trifone* pag. 182 secondo l'edizione de' Padri di S. Mauro parla degli Esorcisti; ma non dice, che l'esorcizzare fosse officio particolare de' Chierici: anzi il Cotelerio nelle note al cap. 26. lib. 8. delle *costituzioni Apostoliche* tom. 1. dice, che ogni cristiano esorcizzava. Parlasi però nella Chiesa Greca dell'Esorcistato come di ordine ecclesiastico, come può vedersi nel Concilio Antiocheno tenuto l'anno 341 nella collezione dell'Arduino al tom. 1. pag. 579, ove al Can. 10. parlandosi de' Corepiscopi, così viene stabilito: *ordinent etiam Lectores, et Subdiaconos, atque Exorcistas, quibus promotiones istae sufficiant: nec Presbyterum vero nec Diaconum audeant ordinare.* E nelle antiche costituzioni della Chiesa Alessandrina al cap. 9. riferita da Abramo Ecchellense *de originibus Ecclesiae Alexandrinae* cap. 11. pag. 177, si ritrovano registrate le seguenti parole: *Stet unusquisque in eo ordine, quem tribuit illi dominus; laudeturque Episcopus ut Pastor, Presbyteri, ut Doctores, Diaconi ut ministri, Hypodiaconi ut coadiutores, Anagnostae, Psalmistae, Exorcistae ut Commilitones.* Dipoi quest'ordine distinto appresso gli Orientali si è perduto, avendolo i Sacerdoti assunto a se stessi. I Maroniti pretendono di aver ritenuto l'ordine dell'Esorcistato, e conferirsi insieme con quello di Lettore o sia Cantore. Altri poi vogliono conferirsi secondo il rito Maronito l'Esorcistato unitamente col Diaconato, come può vedersi nel luogo citato del Berti alla pag. 348 e 349. Ma nel Sinodo Libanese poc'anzi nominato alla pag. 544 si legge conferirsi secondo il rito Maronito l'Esorcistato quando si conferisce il Lettorato, o sia Cantorato: *Exorcista vero iuxta ritum nostrum in infimo ordine seu cantoratu comprehenditur: cum enim cantor ordinatur, traditur illi potestas imponendi manus super energumenos, daemonesque effugandi, his verbis: Rogamus te, Domine, ut gratiam et misericordiam tuam facias super hunc servum tuum: largire ei, ut una cum diligentibus nomen tuum ministret coram te in aequitate: conserva vitam eius absque peccatorum maculis: converte eum, ut convertatur ad te, et voluntatem tuam faciat, et in lege tua meditetur, dignusque sit qui serpentes et scorpiones conculcet, nec ab ullo laedatur, propter sanctum nomen tuum, quod hodie super eum invocatum est.*

6. Non entreremo a discorrere, se le sopraddette parole provino, che, ordinandosi il Cantore, se gli dia la podestà d'esorcizzare: e conchiuderemo, che, ciocchè siasi del rito Maronito, in tutte le altre Chiese Orientali si tralascia l'ordine dell'Esorcistato, nè il suo ministero si ritrova affisso a verun altro ordine, esorcizzando i Preti per consuetudine o commissione particolare de' Vescovi: dal che poi deriva, doversi dal Greco, che passa al rito Latino, supplire l'Esorcistato, ancorchè nel rito Greco avesse ricevuto il Diaconato, ed anche il Sacerdozio. Abramo Ecchellense nelle note ai Canoni Arabici del Concilio Niceno cap. 14. pag. 416. tom. 2. della Collezione Labbeana de' Concilj della stampa di Vienna, è di sentimento che nella Chiesa Orientale l'Esorcistato sia unito col Diaconato: ma il Cotelerio nel sopraccitato cap. 26. comprova, che sino nel

secolo sesto, al quale appartengono quelle costituzioni, dette Apostoliche, che esso commenta, non vi era più nella Chiesa Greca l'ordine distinto dell'Esorcistato, e che sin d'allora si facevano gli esorcismi dai Vescovi, dai Preti e dai Diaconi, secondo il bisogno e le occasioni.

CAPITOLO VI.

Della continenza annessa agli Ordini sacri nella Chiesa Occidentale, mantenuta anche nella Chiesa Orientale per alcuni secoli.

1. La disciplina della Chiesa Latina in questa materia non richiede gran discorso. Essa non proibisce ai Chierici costituiti negli ordini minori il prender moglie: non li caccia dall'ordine Chiericale e da' privilegj, purchè prendano una moglie, e, morta quella, non ne prendano un'altra, purchè quella che prendono, sia vergine ed ammogliati vadano in abito e tonsura, e servano a qualche chiesa per ordine del Vescovo. Ciò si desume dalla Decretale di Bonifacio VIII che incomincia: *Clerici de clericis coniugatis,* nel lib. 6. rinnovata dal Concilio di Trento sess. 23. cap. 6. e lo stesso Concilio alla sess. 24. can. 9. profferisce l'anatema contro chi ora asserisse, che i Chierici costituiti negli ordini maggiori, che è lo stesso che dire Suddiaconi, Diaconi, e Preti, ed anche i regolari, che hanno fatto il solenne voto di castità, possano prender moglie, o che, prendendola, il loro matrimonio sia valido. Ed acciò si conosca la puntuale ed esatta disciplina della Chiesa latina nel tener lontani i Suddiaconi, Diaconi, e Preti dal prender moglie, sia qui lecito l'esporre quanto siegue.

2. Sarebbe facile il comprovare l'obbligo della continenza ne' Diaconi e Preti, sotto nome de' quali vengono anche i Vescovi, non già per legge divina e naturale, ma per legge ecclesiastica, appoggiata all'esempio de' Santi Apostoli, legge comprensiva di tutta la Chiesa Occidentale, e per alcuni secoli ancora della Chiesa Orientale. Si sono nominati i Diaconi e i Preti, e non s'è fatta menzione de' Suddiaconi; non perchè essi non siano anche stati anticamente astretti alla continenza ed al celibato, ma perchè l'obbligo di questi è più recente dell'altro di quelli, come altrove si è dimostrato. Abbandoniamo però volentieri l'assunto, essendo stato trattato a fondo da uomini peritissimi delle cose della Chiesa, e che non hanno lasciata addietro veruna cosa favorevole alla continenza de' Suddiaconi, Diaconi, e Preti. Chi vuol soddisfarsi, può leggere Enea Vescovo di Parigi nel suo libro contra i Greci, nello Spicilegio, o sia collezione degli antichi scrittori Francesi di Luca d'Achery nel tom. 1. della stampa di Parigi del 1723 pag. 132 e seg., il Venerabile Cardinale Bellarmino *de clericis* al lib. 1. cap. 19., il Coccio nel suo *Tesoro*, ove tratta dell'ordine, l'Arcudio nella sua *Concordia* al lib. 7. cap. 33. e seg., Natale Alessandro nella sua ampia dissertazione 19. del secolo quarto della Chiesa, il Tournely nelle sue prelezioni Teologiche *de Sacramento ordinis* quaest. ult., il Iuenin *de Sacramentis* dissert. 10. quaest. 7. cap. 8. per totum, il Chardon nella *Storia dei Sagramenti* al tom. 6. del matrimonio cap. 9. l'autore delle *conferenze ecclesiastiche* tenute in Parigi nel tempo che n'era Arcivescovo il Cardinale di Noailles al tom. 2. lib. 3. conferenza 2., il Pouget nelle sue *istituzioni Cattoliche* tom. 2. pag. 469 e seg., l'Abbate Duguet nel tom. 2. delle conferenze o siano dissertazioni ecclesiastiche nella 40. dissertazione sopra il Canone decimo del Concilio d'Ancira, ove al § 1. con molta erudizione dimostra, non esservi fra gli

Apostoli che S. Pietro, di cui possa sicuramente dirsi, che prima dell'Apostolato avesse moglie, che dopo l'apostolato abbandonò, non quanto alla cura, ma quanto al letto: *Petrum solum invenio maritum per socrum, monogamum praesumo per Ecclesiam etc. Caeteros cum maritos non invenio, aut spadones intelligam necesse est, aut continentes:* sono parole di Tertulliano *de Monogamia*, al cap. 8. colle quali concordano le altre di S. Girolamo lib. 1. *contra Iovinianum* al cap. 4.: *Excepto Apostolo Petro, non est manifeste relatum de aliis Apostolis quod uxores habuerint: et cum de uno scriptum sit, ac de caeteris tacitum, intelligere debemus, sine uxoribus eos fuisse, de quibus nihil tale scriptura significet.* Fra i più antichi Romani Pontefici, che si segnalarono nel mantenere il celibato ne' Sacri Ministri, meritano di essere annoverati S. Siricio, e S. Innocenzo I, il primo nella sua lettera quinta, il secondo nella sua lettera sesta nella collezione di Pietro Coustant, Decretali da Noi pure commemorate nella nostra prefazione alla nuova edizione del Martirologio Romano al num. 55. inserita ancora nel tom. 2. del nostro Bollario in ordine la 54.

3. Nè questa costante disciplina, tanto venerabile per la sua antichità, è senza la sua vivissima ragione, ancorchè malignamente da taluno sia stata criticata pel motivo che dà occasione a molti peccati. Può ogni uomo di sano intendimento considerare, qual distruzione delle cose divine, e qual attacco alla carne ed al sangue apporterebbe ne' Ministri del Santuario l'amore della moglie, e quello de' figli, quanto scemerebbesi l'applicazione allo studio, e quanto crescerebbe alla robba. Può leggersi in questo proposito la replica alla risposta al Re della Gran Brettagna, fatta dal Cardinale du Perron al cap. 17. pag. 695. Il dire poi, che il divieto è occasione a molti peccati, è una opposizione comune a tutte le leggi. Si pesi il bene che nasce dal divieto, e si pesi il male che ne sarebbe seguito, se si fosse tolto; ed allora si toccherà con mano, quanto valida sia la ragione che assiste al divieto. Si va da tal uno millantando, che Enea Silvio, poscia Pio II, nella sua lettera 307. a Giovanni Front lo consiglia a prender moglie benchè costituito negl'ordini sacri, giacchè non si può contenere: *Credimus, te uti non insulso consilio, si, cum nequeas te continere, coniugium quaeris, quamvis id prius cogitandum fuerat, antequam initiareris sacris ordinibus. Sed non sumus Dii omnes, qui futura prospicere valeamus. Quando huc ventum est, ut legi carnis resistere nequeas, melius est nubere, quam uri.* Ma vi vuol poco a conoscere, che il pensiere fu d'Enea Silvio allora uomo privato, e che non può nè deve aversi in veruna considerazione: e volendolo benignamente interpretare, sempre è luogo a dire, che consigliando l'amico, a cui scriveva, a prender moglie, intese, che ciò facesse dopo aver ottenuta dal Papa la dispensa, senza lasciar d'aggiungere, che non l'avrebbe ottenuta: *Non tamen haec Pontificis sententia, ut dispensandum censeat. Stat in sua severitate, nec putat uni concedendum quod multos in noxium vertat malum, et unum pati pro multis, non inconveniens arbitratur.* Milantasi la celebre consultazione di Cassandro Teologo Fiamingo, fatta per ordine di Ferdinando I Imperadore, nel di cui articolo vigesimo terzo consiglia a lasciar prender moglie quelli che costituiti negli ordini sacri, non possono contenersi. *Quare omnino consultum videtur ut qui huiusmodi caelibatum ultro praestant, laudentur et honorentur; qui autem hunc summum sanctitatis gradum conscendere nequeunt, in secundo et proximo gradu casti coniugii consistere permittantur.* Si esagerano finalmente le gran premure fatte da alcuni Principi della Germania nel Concilio di Trento per ottenere il matrimonio de' preti. Ma se, esaminata la consultazione di Cassandro, e considerata la petizione

de' Principi della Germania nel Concilio di Trento, credette la Chiesa tutta, in esso radunata, di non dover recedere un jota dalla costante antica disciplina, può ciascheduno abbastanza conoscere, e facilmente conchiudere, qual conto possa farsi o della consultazione o delle domande, come molto bene al nostro proposito riflettono il Cardinale Pallavicino nella sua celebre storia del Concilio di Trento al lib. 24. cap. 12. num. 9., il Cardinale Gotti ne' suoi colloquj Teologico-Polemici nella prima parte, ove parla del celibato, colloquio 16. num. 4. Ed è anche degno di considerazione quanto scrive il sopraddetto Cardinale du Perron nella sua opera citata al cap. 85. pag. 610. che Cassandro fu un uomo poco versato nelle antichità ecclesiastiche, e che o per questo capo, o pel genio d'adulare ai Principi, che richiedevano il suo parere, cadde in varj errori.

4. Succede alla disciplina della Chiesa Occidentale quella della Chiesa Orientale, secondo la quale non è proibito al Suddiacono, al Diacono, ed al Prete, il ritener la moglie, che hanno presa prima degli ordini sacri, purchè però la moglie che hanno presa, non fosse vedova, o corrotta, o che, morta la prima moglie, non ne avessero prima dell'ordine sacro presa un'altra; ostando in questo caso la bigamia, ostando i Canoni 17. e 18. di quelli detti Apostolici, ostando il Canone terzo del Concilio Trullano, Concilio molto aspettato nella Chiesa Greca, benchè non accreditato nella Chiesa Occidentale, come or ora non si lascierà di dimostrare. *Illum qui binis implicatus est nuptiis post baptismum, aut pellicem retinet aut viduam, aut ab alio dimissam, aut meretricem, aut servam, aut scaenicam ducit, non posse Episcopum, aut Presbyterum, aut Diaconum, aut Hypodiaconum fieri, iuxta decimum septimum et decimum octavum Apostolorum Canones decernunt:* sono parole di Alessio Aristenio celebre Chiosatore del Canone Trullano, riferite anche da Noi nella nostra istruzione sopra i dubbj della nazione Cofta, che è la 129. § 31. nel nostro *Bollario* al tom. 1., sopra le quali sia lecito notare di passaggio, supporsi da Aristenio contrarsi la bigamia da chi piglia due mogli dopo il battesimo, quasi che non sia bigamo chi prende una moglie prima del battesimo, e un'altra dopo. Fu questo veramente il sentimento di S. Girolamo impegnato a sostenere come lecita e valida l'ordinazione di Carterio Vescovo della Spagna, che prima del battesimo aveva presa una moglie, e dopo il battesimo ne aveva presa un'altra. Ma il Pontefice Innocenzo I nella sua lettera seconda al Vescovo Vittricio al cap. 6. decidendo la controversia, rispose, che nel battesimo *remittuntur peccata, non acceptarum uxorum numerus aboletur*, del che da Noi ancora si è discorso nella prefazione, che facemmo sopra l'edizione del Martirologio Romano, che è in ordine la 54. § 70. et 71. nel nostro Bollario al tom. 2.

5. Terminata questa breve, ma non inutile digressione, e ritornando all'intrapreso cammino, aggiugneremo, che la libertà lasciata ai Suddiaconi, Diaconi e Preti di restare colle mogli prese prima dell'Ordine sacro, non si è per lo passato mai estesa ai Vescovi, sul che può vedersi il Tomassino *de veteri et nova Ecclesiae disciplina*, part. 1. lib. 2. cap. 60. num. 18. cap. 63. num. 13. cap. 64. num. 9. e nè tampoco oggi si estende ai medesimi: *Graeci Episcoporum continentiam illaesam tuentur, nec vel tantisper maculari sinunt:* sono parole del citato Tomassino al cap. 15. num. 8. non assumendosi nemmeno da' Greci al Vescovado oggidì chi ha avuta o ha moglie, ma un Religioso, o Monaco, che ha fatto il voto solenne di castità, come riferisce Alberto Pichio nella *controversia decima quinta* ed ammette l'Arcudio nel suo trattato *de*

concordia lib. 7. cap. 36. pag. 667., ove parlando de' moderni Greci, dice, che non fanno Vescovi gli ammogliati, se non abbandonando il commercio delle mogli. *Nisi enim abiiciant uxores, non eos creant Episcopos:* e confessa il Vasquez *sopra la 3. part. di San Tommaso* al tom. 3. disput. 248. cap. 1., che attesta di aver ciò inteso da' Greci degni di fede nel tempo che era in Roma: *Et ego dum essem Romae, ab ipsis viris Graecis fide dignis accepi:* essendo troppo rispettabile appo loro il Canone duodecimo del Concilio Trullano, che dice, essere scandaloso, che un Vescovo abbia moglie, ed abiti con essa; come molto a proposito riflettono il Tournely nelle sue *Prelezioni teologiche de Sacramento Ordinis,* nella quest. ult. art. 1. conclus. 4. pag. 646., il Iuenin *de Sacramentis,* dissert. 10. quaest. 7. art. 2. conclus. 2. Ed il Cardinal Gotti nei suoi *colloquj Teologico-Polemici* del Celibato de' Sacri Ministri, colloquio 8. n. 12. così scrive: *Ecclesia Graeca recentior usum uxorum indulget quidem Presbyteris, Diaconis, et Subdiaconis; hunc tamen Episcopis constanter negat, et manifestum est hodiernis temporibus, Graecos et Orientales omnes non ordinare Episcopum, qui aut caelebs non sit, aut viduus, aut, si coniugatus, perpetuam ab uxore continentiam non promittat.* Il che secondo il Can. 48. Trullano, non si può sicuramente ottenere, se la moglie non si rinchiude in un Monastero, ed ivi faccia la professione regolare, come ben anche stabilì Alessandro III parlando della Chiesa Occidentale nel Cap. *Sane, de conversione coniugatorum: Fraternitati vestrae auctoritate Apostolica prohibemus, ne uxoratum praesumatis in Episcopum ordinare, nisi prius uxor professa continentiam sacrum sibi velamen imponat, et religiosam vestem assumat.*

6. Il Vasquez nel luogo citato, dopo aver considerata la lettera d'Humberto Legato di Leone IX nel suo libro contro le calunnie di Michele Patriarca, e di Leone Vescovo di Bulgaria, in cui gli oppone, che, dando gli ordini sacri, interrogavano l'ordinando se aveva moglie, e non avendola, l'obbligavano a prenderla prima di dargli l'ordine, attesta, che ciò non era più in uso. Può essere, che ciò fosse vero in alcuni paesi, ma non in tutti certamente: imperocchè fra le altre cose, che ritrovò il rinomato padre Girolamo Dandino nella sua celebre spedizione ai Maroniti fatta per ordine del Pontefice Clemente VIII, fra gli altri molti inconvenienti che ritrovò in quella nazione, non fu l'ultimo quello, che esso levò, con cui venivano forzati gli ordinandi, che non avevano moglie, a prender moglie, prima di ricevere l'ordine sacro, come attesta Thomas a Iesu nel suo *Trattato della conversione delle genti* al lib. 7. cap. 22. § *Nullus:* per lo che nel Sinodo Provinciale celebrato nel Monte Libano l'anno 1736, confermato da Noi, come altre volte si è detto, al tom. 1. pag. 471. num. 35. così providamente fu d'uopo stabilire: *Non interdicimus nostris, ut, qui in minoribus constituti sunt, matrimonium contrahant: qui vero in sacris ordinibus, contracto iam matrimonio utantur, sic tamen, ut, qui caelibes esse vellent, ad matrimonium nequaquam compellantur, sed ad caelibatum potius adhortationibus inducantur.*

7. L'uso della Chiesa Greca, difforme dall'uso della Chiesa Latina nel permettere, che i costituiti negli ordini minori, benchè ammogliati, ricevano gli ordini sacri, e dopo averli ricevuti restino colle loro mogli prese prima degli ordini sacri, incominciò, secondo il parere degli uomini ben versati nelle materie ecclesiastiche, nel secolo sesto; e non cadendo esso sopra punto di dogma, non di pura disciplina, e non trattandosi in esso di cosa vietata dal Ius divino, o naturale, ma specialmente dal Ius ecclesiastico, e non avendo creduto i Romani Pontefici ben fatto l'impegnarsi a proibirlo, per non dare occasione ai Greci sem-

pre inclinati allo scisma, di separarsi dall'unità, questa è la base, e questo è il fondamento, su cui si è fabbricato, e per anche si mantiene la gran fabbrica del matrimonio de' Suddiaconi, Diaconi, e Preti, come molto bene riflette l'Arcudio *nella sua concordia* al lib. 7. cap. 33., senza che in ciò sia lesa la loro coscienza, come ben prosegue il Tournely nelle sue prelezioni Teologiche *de Sacramento ordinis* art. 1. conclus. 5. § *Quaeres, an Graeci,* pag. 648. Il Pontefice Stefano III nel Can. *Aliter,* dist. 31. chiaramente dice, esser discorde la disciplina degli Orientali da quella della Chiesa Latina, ammettendo quella l'ordinazione agli ordini maggiori coll'uso del Matrimonio contratto negli ordini minori, il che non si ammette dalla Chiesa Latina, nè riprova la Greca consuetudine. Il Pontefice Nicolò I nelle sue risposte alle interrogazioni de' Bulgari al cap. 70., come può vedersi nel tom. 8. della collezione Labbeana de' Concilj pag. 540. e nel Can. *Consulendum* dist. 28. ove il detto capitolo 70. è interamente riferito, dice esser riprensibili i Sacerdoti che hanno moglie, ma non appartenere ai Laici il riprenderli, essendo questo uffizio del Vescovo. Il Cardinale Turrecremata ne' Commenti al detto testo vuole, che debba intendersi de' Preti che hanno la concubina: ma le parole di Nicolò I risguardano i Preti, che hanno moglie. E però l'Arcudio ed il Tournely considerando la risposta di Nicolò I vogliono, aver esso detto, che i Preti, che avevano moglie, erano molto riprensibili, non perchè erano ammogliati, ma perchè ardivano di riprendere i Sacerdoti Latini che erano celibi. Può vedersi anche il Ponzio *de Matrimonio* lib. 7. cap. 23. num. 26. Il Pontefice Innocenzo III nel cap. *Cum olim, de Clericis coniugatis,* parla espressamente dell'uso de' Greci, e punto non lo riprende, anzi se ne mostra tollerante. Nelle due celebri unioni fra la Chiesa Greca, e Latina, una nel Concilio di Lione sotto il Pontefice Gregorio X e l'altra in quello di Firenze sotto Eugenio IV non v'era chi non sapesse, che i Suddiaconi, Diaconi, e Preti Greci ritenevano quelle mogli, che avevano prese quando erano laici, o costituiti negli ordini minori: e pure ciò non fu valutato come ostacolo all'unione che si fece. Il Pontefice Gregorio XIII nelle sue lettere scritte al Patriarca de' Maroniti e riferite da Tommaso a Iesu nella sua opera sopraccitata pag. 490 si mostra ben consapevole della pratica orientale di ritener la moglie con gli ordini sacri, e dice che se ciò non è mai stato proibito ai Preti Orientali, nemmeno esso voleva proibirlo ai Maroniti. Il Pontefice Clemente VIII nella sua istruzione per gl'Italo-Greci, altro ai Sacerdoti Italo-Greci non prefisse, che l'astenersi dalle mogli o una settimana prima, o almeno tre giorni prima di celebrare la Messa. Nel Sinodo Provinciale de' Ruteni celebrato l'anno 1720 nella città di Zamoscia, e confermato, come altre volte si è detto, dal Pontefice Benedetto XIII al § 8. *de matrimonio* § *Tandem peractis,* altro non si proibisce ai Preti, che il prender moglie, dopo gli ordini sacri, o, morta la prima moglie, il passare ad altre nozze. Nel sinodo provinciale Libanese tenuto nel Pontificato di Clemente XII si rinnova lo stabilito di Clemente VIII circa lo star lontano dalla moglie o una settimana prima, o tre giorni, quando il Prete vuol celebrare la Messa; il che anche si stende al Diacono maritato, quando *ad altare est ministraturus, et communionem sacram recepturus.*

8. Ed in ciò che appartiene a Noi, Noi non solo abbiamo confermato il Sinodo Libanese, come può vedersi nella nostra costituzione 43., ma anche nella costituzione 57. § 7. num. 26. tom. 1. sopra gl'Italo-Greci abbiamo detto, non proibirsi dalla Chiesa Romana il matrimonio a' Greci ne' termini di sopra espressi, e diffusamente nella nostra costituzione 129. sopra la nazione Cofta § 34. e seg. abbiamo esposta la differenza fra la Chiesa Orientale ed Occidentale in ordine al

matrimonio de' costituiti negli ordini sacri, nè punto nè poco abbiamo disapprovata la pratica Greca in questo proposito, e se abbiamo stabilito che i Sacerdoti Greci s'astengano dalle mogli, quando vogliono celebrare la Messa, una settimana prima o tre giorni almeno, l'abbiamo fatto non meno per aderire all'istruzione del nostro predecessore Clemente VIII che per la dovuta riverenza al sagrosanto Sacrificio della Messa: *Oportet eos qui Altari ministrant in tempore oblationis sanctorum, continentes esse in omnibus, ut a Deo possint consequi quae simpliciter postulant:* sono parole del Can. *Quoniam,* dist. 31. E se, siccome si legge nel 1. lib. de' Re al cap. 21. non volle il Sacerdote Abimelech dare a David ed ai suoi i pani detti di proposizione, se prima da essi non intese, che tre giorni prima si erano astenuti dalle loro mogli, e se fra i pani di proposizione, ed il Capo di Cristo corre quella differenza, che corre fra l'ombra ed il corpo, fra l'imagine e la verità, non vi sarà persona ragionevole, che non riconosca con qual buon fondamento si è detto, che i Preti Greci ammogliati si astengono dalle mogli almeno tre giorni prima di celebrare la Messa. Può leggersi S. Girolamo ne' Commentarij sopra l'Epistola *ad Titum* cap. 1. pag. 712. tom. 7. dell'ultima edizione di Verona, ove colla sua solita energia porta ed avvalora la riflessione, della quale ancora si serve il Cardinale du Perron nella sua replica alla risposta del Re della Gran Brettagna lib. 2. osservaz. 3. cap. 17. pag. 695. Può anche vedersi il Cardinale de Aguirre *nella collezione de' Concilj di Spagna* al tom. 1. sopra il Can. 33. del Concilio Illiberitano pag. 525. I Sacerdoti Armeni per una antica consuetudine s'astengono dall'uso della moglie quaranta giorni prima di celebrare la Messa, e quaranta giorni dopo. Parve questo tratto di tempo troppo lungo al Vescovo d'Aspaham in Persia di rito Latino, ed essendo ricorso alla Santa Sede per avere l'autorità di moderarlo, dibattutosi il punto nella Congregazione del S. Officio avanti la santa memoria di Clemente XI nel giorno 14 di Maggio 1705, il Pontefice intesi i voti de' Cardinali, rispose, non doversi innovare cosa veruna.

9. E così conchiudendo, dovendo i Vescovi Latini, che hanno nelle loro Diocesi gl'Italo-Greci, o nel Sinodo o fuori del Sinodo entrare nella materia de' costituiti negli ordini sacri, per non ritrovare intoppo, o suscitar querele, non eccedano i limiti del desiderio che si avrebbe, che essi anche in ciò si conformassero coi nostri Latini: che, non volendolo fare, non perciò la Chiesa Romana gl'astringe a farlo, volendo però, che almeno secondo le loro regole la moglie, che hanno presa prima degl'ordini sacri, sia stata vergine, non vedova, o corrotta, o che essendo morta la prima moglie vergine prima dell'ordine sacro, non si siano di nuovo maritati, e purchè ascesi al Sacerdozio, e avendo moglie, non celebrino la Messa, se per una settimana prima, o almeno per tre giorni precedenti, non si sono astenuti dalla copula carnale con essa: come diffusamente viene stabilito nella nostra citata costituzione 57. al § 7. num. 26. et 28.

CAPITOLO VII.

In cui prosegue la stessa materia.

1. Ridotto l'affare del matrimonio de' Suddiaconi, Diaconi, e Preti nella Chiesa Greca allo stato poc'anzi esposto, che è lo stesso che dire al poter ritenere negl'ordini sacri le mogli prese prima, senza che ciò le sia vietato o contraddetto dalla Chiesa Latina, che lo sa, lo tollera, e lo permette, sarebbe facilmente potuto cader in mente a ciascheduno di buon giudizio e di buon animo,

che nulla vi fosse restato di dissidio fra l'una e l'altra Chiesa, nè pur troppo la cosa non è andata, nè va così; essendosi i Greci, di rei che erano, fatti attori, rimproverando la Chiesa Latina, che non permette ai suoi costituiti negli ordini minori il passare ai maggiori, ritenendo le mogli prese prima - *Dicunt praeterea, nos abominari nuptias, quia Presbyteros sortiri coniuges prohibemus:* sono parole d' Hincmaro Remense nel tom. 2. delle sue opere lettera 51., in cui commette l'unire le notizie opportune per eseguire gl'ordini del Pontefice Niccolò, che ne aveva ordinato l'amasso per rispondere ai quesiti a lui proposti dai Bulgari, e protestandosi per conseguenza di non aver bisogno veruno della Latina condiscendenza, essendo la sua disciplina appoggiata a sinceri, e vetusti monumenti. Noi non intendiamo ora d'intraprendere un trattato contra l'orgoglio Greco, sì perchè ciò non riguarda il presente nostro istituto; sì perchè i nostri Controversisti, e fra gli altri l'Arcudio, hanno già dedotto quanto poteva dedursi in tal proposito. Solamente dunque accenneremo alcune cose, per rispondere ad alcune opposizioni de' Greci, e far loro vedere quanto siano deboli i fondamenti, sui quali hanno innalzata la loro fabbrica.

2. Nel gran Concilio Niceno al Can. 3. secondo la versione di Dionisio Esiguo, come può vedersi nel tom. 3. della Collezione dell'Arduino col. 323, si proibisce al Vescovo, al Prete, e ad ogni altro del Clero, *subintroductam habere mulierem;* eccettuando la madre, la sorella, ed altre somiglianti persone, delle quali non si può avere verun sospetto. Se fosse vero l' assunto del Turriano, che *mulieres subintroductae,* fossero le mogli, che avevano prese i Chierici prima d' ascendere agli ordini maggiori, nulla resterebbe ai Greci da poter opporre. Ma avendo dimostrato il Gotofredo, che *mulieres subintroductae* erano donne estranee, che i Chierici ritenevano nelle loro case, il che anche è stato ammesso da Noi nel nostro trattato *de Synodo* lib. 11. cap. 4. num. 4. et seg., s'apre il campo alla gran controversia di S. Pafnutio Vescovo di grandissima autorità per la santità della vita, per gli prodigj, che Iddio per suo mezzo operava, e per quanto aveva patito sostenendo la fede cattolica, raccontandosi, che, mentre i Padri del Concilio Niceno erano in procinto di proibire a' Vescovi, a' Preti e Diaconi l'uso delle donne, colle quali prima della loro ordinazione avevano contratto legittimo matrimonio, alzatosi in mezzo dell' adunanza, portò tali e tante ragioni, che persuase i Padri a non fare il passo meditato e quasi risoluto, ed a contentarsi, che, secondo l'antica tradizione, quei che erano ascritti agli ordini sacri, fossero inabili a prender mogli, ma non doversi separare da quelle, cui si erano, essendo laici, legittimamente congiunti.

3. Fra i punti dubbj, e che restano per anche indecisi nella Storia ecclesiastica, deve annoverarsi il poc'anzi esposto fatto di Pafnutio, come ben considerò il Mabillon nel suo *trattato degli studi Monastici,* parlando delle controversie del secolo quarto; essendo i più periti storici, i più acuti critici divisi in due partiti opposti, sostenendo alcuni la verità del fatto di Pafnutio, ed altri riprovandolo con una menzogna. Chi segue il primo partito, non sa persuadersi, come possa il fatto di Pafnutio riprovarsi come falso, vedendolo riferito da Socrate nel lib. 1. della *Storia ecclesiastica* al cap. 10. da Sozomeno nella sua *storia ecclesiastica* al lib. 1. cap. 23. secondo l'edizione del Valesio, da Gelasio Cynizeno nella *storia del Concilio Niceno* al lib. 2. cap. 31., storia, come essi dicono, ricavata non pure dai libri di Eusebio di Cesarea e di altri scrittori, ma principalmente da un antico codice di Giovanni Prete e di Domenico Vescovo di Cizico, e dagli altri scritti di quei che intervennero al Concilio Ni-

ceno, avendola composta intorno all'anno 456, come esso attesta nella prefazione. Quelli poi che dànno per apocrifo il fatto di Pafnutio, riflettono, non essere l'autorità di Socrate, autore di un tal racconto, onde l'ha copiato Sozomeno, di tal peso, che ci obblighi a dar fede, ad ammettere un fatto in tutto e per tutto contrario al sistema, in cui ritrovavasi l'ecclesiastica disciplina ne' tempi del Concilio Niceno, supponendosi nel racconto del fatto di Pafnutio, che insino a quel tempo fosse stato in libertà di ciascheduno o menare nel Diaconato, nel Sacerdozio, ed anche nel Vescovado, una vita celibe, o di perseverare nell'uso del matrimonio, quando S. Epifanio, che viveva nel tempo in cui fu celebrato il Concilio Niceno; nell'eresia 59. attesta, che ove erano in vigore i Canoni della Chiesa, non erano ammessi agli ordini sacri se non coloro che o perpetuamente erano vissuti celibi, o avendo avuta una sola moglie, n'erano restati vedovi, o, essendo viva, non avevano più con essa verun commercio: e scrivendo S. Girolamo, che nacque pochi anni dopo il Concilio Niceno, nel suo libro *adversus Vigilantium,* che le Chiese dell'Oriente, dell'Egitto, e della Sede Apostolica, cioè soggette a' tre gran Patriarchi d'Antiochia, d'Alessandria, e di Roma, non ammettevano al Clericato, ed agli ordini sacri, se non o vergini o continenti, o che se avevano moglie, quanto alla condizione del matrimonio, cessavano di essere mariti.

4. Fra i seguaci dell'opinione favorevole alla verità del fatto di Pafnutio, debbono annoverarsi il Mendoza sopra il Can. 33. del Concilio Illiberitano al cap. 66., Pietro de Marca al lib. 2. *de concordia* cap. 8. num. 4., Natale Alessandro nella sua dissertaz. 19. del secolo quarto della Chiesa, Giacomo Basnagio nel lib. 25. della *storia ecclesiastica* cap. 7. num. 2., Samuele Basnagio negli *annali Politico-Ecclesiastici* all'anno 325 num. 30., il Baillet nella *vita di S. Pafnutio* num. 3. al giorno 11 di Settembre, il Calmet nella *storia universale* al lib. 62. num. 20. tom. 5. pag. 290, il Ceillier nel tom. 4. della *storia degli autori sacri ed ecclesiastici* cap. 17. num. 17. e nell' *Apologia della Morale dei Padri della Chiesa contro Barbeyraco* al cap. 5. pag. 132, il Lupo nel Can. 3. del Concilio Niceno tom. 1. pag. 21 della prima stampa, il Tournely nelle sue prelezioni Teologiche *de Sacramento ordinis* pag. 628 e seg. della stampa di Parigi, il Fleury nel lib. 11. della *storia ecclesiastica* num. 17., il Bianchi nel tom. 4. *della podestà e della polizia della Chiesa* lib. 2. cap. 3. § 5. num. 4.

5. Per lo contrario vien sostenuta come apocrifa e falsa la narrativa di Socrate dai due Cardinali Baronio e Bellarmino, gli argomenti de' quali sono egregiamente sostenuti dai continuatori Bollandiani nella *vita di S. Pafnutio* agli 11 di Settembre § 4., ove molto dottamente rispondono a Natale Alessandro L'Arcudio pure nel lib. 7. della *Concordia* al cap. 38. comprova la falsità della narrativa di Socrate, e molto si maraviglia de' Canonisti Greci, che se ne servono, dissimulando l'altra di S. Epifanio, che atterra la detta narrativa, come di sopra si è motivato. Sono pure di questo partito Severino Binio nelle note al terzo Canone Niceno tom. 2. della collezione Labbeana de' Concilj col. 72., il Tomassino *de veteri et nova ecclesiae disciplina* part. 1. lib. 2. cap. 60. num. 15., il Cabanutio nelle note sopra il terzo Canone Niceno num. 8., il Valenza nel suo trattato delle cose della fede *nel libro de caelibatu* al cap. 6. § *Decimum tertium argumentum,* l'Abbate Duguet nel tom. 2. delle *conferenze ecclesiastiche* dissert. 40. sopra il Can. 10. del Concilio Ancirano pag. 142, il Cardinal du Perron nella sua citata replica lib. 2. cap. 20. pag. 705 e segg., il Catalano nella *storia del Concilio Niceno* al cap. 5. tom. 1. pag. 57., il Cardinal Gotti nella *vera Chiesa di Cristo* tom. 2. part. 1. art. 5. § 4. num. 10., l'Orsi nella *storia ecclesiastica*

siastica al tom. 5. lib. 12. all'anno 325 pag. 68. e seg. della stampa di Roma del 1749. Il punto è così grave, che sopra esso non intende di dar giudizio il Tillemont nella nota 20. sopra il Concilio Niceno nel tom. 6. pag. 821. Vedasi dunque, con quanta buona fede possano i Greci, in vigor d'esso, pretendere d' insultare i Latini, e sostenere, che ciò che fanno, lo fanno in vigore degli antichi Canoni, e non mai per benigna condiscendenza della Sede Apostolica, che in verun modo gli inquieta in ciò che appartiene alle mogli de'costituiti negli ordini sacri prese prima d'averli ricevuti. *Semper suscepti fuere Graeci cum suis moribus ac disciplina, nec ullus Pontifex ipsorum sacerdotibus perpetuae iugum continentiae imponere usquam tentavit:* come ben riflette Natale Alessandro nella dissertazione citata 19. del secolo quarto proposiz. 3. § *Denique.*

6. Più fiacco pure è l'argomento, che pel suo assunto essi ricavano dal Concilio quinisesto Costantinopolitano tenuto l'anno 692, e che dal luogo, in cui fu radunato, chiamasi Trullano, leggendosi nel di lui Canone decimo terzo, non poter i Chierici costituiti negli ordini maggiori, e nel Suddiaconato, contrarre matrimonio, ma, eccettuati i soli Vescovi, potere i Suddiaconi, i Diaconi e i Preti prevalersi dell'uso delle mogli prese prima, nè dover rompere la coabitazione con esse.

7. Imperocchè, prescindendo, che tutto ciò si permette dalla Chiesa Latina ai Suddiaconi, Diaconi e Preti Greci ancora oggidì, e che nemmeno oggidì è permesso dai Greci ai Vescovi l'aver commercio colle mogli loro, quando taluno d'essi per avventura ammogliato ascendesse al Vescovado, come di sopra si è detto, per lo che non può essere verun capo di dissidio fra noi e loro rispetto al matrimonio de' Suddiaconi, Diaconi e Preti, quando mai dal Canone del Concilio Trullano si pretendesse inferire, non appoggiarsi la loro disciplina alla tolleranza della Santa Sede, ma ad un Canone di un Concilio universale, sarebbero ridotti alla necessità di provare, che tale fosse stato il Concilio Trullano, o che i suoi Canoni fossero una volta stati approvati dai Sommi Pontefici, il che non è mai stato provato da' Greci, nè mai si proverà.

8. Il sesto Sinodo ecumenico, tenuto contra l'errore de' Monoteliti, non fece verun Canone. Undici anni dopo si radunarono alcuni Vescovi nel palazzo Imperiale di Costantinopoli in un edifizio detto Trullo, perchè appoggiato ad alcuni archi, molto in alto si estendeva, ed era di forma rotonda. Non v'ha dubbio, che molti de' Vescovi, che erano intervenuti al sesto ecumenico Concilio, intervennero anche a questo, ma non è vero, che tutti quelli che intervennero al primo, intervenissero ancora al secondo, mentre, combinando le sottoscrizioni de' Vescovi al primo Concilio colle sottoscrizioni fatte al secondo, si vede, che dugento undici Vescovi sottoscrissero al secondo, e che soli quarantatre de' sottoscritti erano intervenuti al primo. Balsamone ne' *Commenti sopra il Nomocanone di Fozio* ardisce di dire, che al Conciliabolo Trullano furono presenti i Legati Apostolici, cioè Basilio Vescovo Gordinense, il Vescovo di Ravenna, quello di Tessalonica, di Sardegna, quello di Eraclea nella Tracia, e l'altro di Cerinto, tutti, com'esso dice, legati Apostolici: ma, se nè quello di Tessalonica, nè quello di Eraclea, nè quello di Sardegna, nè quello di Ravenna, nè quello di Corinto si sottoscrissero al Concilio Trullano, ritrovandosi negli atti d'esso i luoghi vacui, in cui, finito il Sinodo, dovevano porre i loro nomi; non v'è chi non vede la frode di Balsamone. Il solo che sottoscrisse fu Basilio Vescovo Gordinense, che così si sottoscrisse: *Basilius Episcopus Gortiniorum Metropolis Cretae insulae, et locus tenens totius Synodi Sanctae Ecclesiae Romanae definiens subscripsi.* Ma, oltre di che il buon Vescovo così fece, ingannato, come

racconta lo scrittore della vita di S. Sergio I, chiaramente si scorge, che, essendo stato Basilio legato Pontificio nel sesto Sinodo, come si vede nella sua sottoscrizione, pensò di poter ancora sottoscriversi così a questo Sinodo Trullano, ancorchè la sua legazione fosse finita undici anni prima, cioè quando terminò il sesto Sinodo.

9. Di più, cento e due Canoni furono fatti in questo Conciliabolo Trullano, fra' quali molti si ritrovano contrarj all' ecclesiastica disciplina, alla dottrina Apostolica, ed alla fede Cattolica, de' quali è notabile il secondo, in cui si approva e si accetta il Decreto fatto da S. Cipriano nel suo Sinodo Cartaginese di ribattezzare i battezzati dagli eretici. Altri errori sono notati da chi ha con maturo esame ponderati i Canoni predetti: nè mai ritroverassi, che i Romani Pontefici abbiano data la loro approvazione, o fatta conferma de' Canoni Trullani. L'Imperadore Giustiniano iuniore, che fu quello che fece radunare i Vescovi al Sinodo Trullano, fece ogni sforzo, acciò i di lui Canoni fossero approvati da S. Sergio I essendo giunto sino al furore d'ordinare a Zaccaria, uomo di guerra e di professione soldato, il portarlo colla forza a Costantinopoli, giacchè ricusava d'approvare i Canoni Trullani, ma nulla riuscì all' Imperadore. Rinnovò esso gagliardamente le sue premure appresso il Pontefice Giovanni VII, a cui mandò i Canoni Trullani; ma questi li rimandò senza averli voluti vedere, ma che esaminasse ad approvare. Di Adriano I leggesi, che approvò i Canoni Trullani nella sua lettera scritta a S. Tarasio: *Sextam Synodum Sanctam recipio cum Canonibus suis:* parole che si leggono nel Can. *Sextam Synodum* dist. 16. e che certamente alludono ai Canoni Trullani, ma le dette parole non sono di Adriano, ma di Tarasio nella lettera scritta allo stesso Adriano, come bene hanno considerato i Concettori Romani al detto Canone. Finalmente riferendo Anastasio Bibliotecario nella prefazione al settimo Sinodo, che Giovanni VIII così parlò: *Regulas, quas Graeci in sexta Synodo perhibent editas, ita in hac Synodo principalis sedes admittit, ut nullatenus ex his illae recipiantur, quae prioribus canonibus vel decretis Sanctorum Sedis huius Pontificum, aut certe bonis moribus inveniuntur adversari:* vi vuol poco a comprendere la sostanza di questa specie d'approvazione; rigettandosi i Canoni Trullani, che sono contrarj ai Canoni e Decretali de' Romani Pontefici, ed ai buoni costumi, e non ammettendosi che quelli, che non hanno veruna eccezione: e ciò, non per l'autorità del Conciliabolo Trullano, ma per la loro intrinseca buona qualità che in sè avevano precedentemente: riflessioni tutte, che con molta diligenza ed accuratezza sono state raccolte dal moderno Monsignor Bartoli Vescovo di Feltre nelle sue belle *Istituzioni Canoniche* al cap. 40. ove meglio d'ogni altro tratta di questo Conciliabolo Trullano. E quando mai, per dar peso ai Canoni Trullani, si dicesse, essere stati essi inseriti da Graziano nel suo Decreto, leggendosi nel Can. *Nicaena Synodus* la storia di Pafnutio, e nel Can. *Quoniam Romani* alla dist. 31. quanto nel Conciliabolo Trullano fu stabilito in ordine alla continenza de' costituiti negli ordini sacri; è d'uopo il riflettere, non essere mai stato il Decreto di Graziano approvato e canonicamente confermato da' Romani Pontefici, ancorchè da alcuni di loro siansi adoprate varie diligenze per correggere alcuni errori in esso inseriti, essendo in sostanza un'opera buona ed assicurata, che tanto vale l'inserito da Graziano nel suo Decreto, quanto vale il fonte, da cui è ricavato, come ben riflettono il Suarez, *de legibus* lib. 4. cap. 5. num. 6., il Salas nello stesso trattato *de legibus* tractat. 14. disput. 18. sect. 13., il Barbosa in *collectaneis Doctorum ad proaemium Decreti* num. 6., il Cardinal de Luca *de iudiciis,* discurs. 35.

num. 17., il Penia nella sua *decisione rotale* 480. Può anche vedersi quanto molto a proposito scrive sopra ciò il citato Vescovo di Feltre nelle sue *istituzioni del Ius Canonico* al cap. 53. Nel Sinassario de' Greci si lodano i Canoni del Sinodo Trullano, che si chiama ancora Concilio Generale, e nelle congregazioni tenute sopra la correzione de' libri ecclesiastici della Chiesa Orientale, e specialmente in quella tenuta ai 26 d'Agosto del 1731, fu ordinato, che ciò si correggesse. E l'ultimo rifugio de' Greci, che consiste nell'asserire, che il Canone Trullano è fondato sopra il Canone quinto Apostolico, che permette il commercio carnale del marito costituito *in Sacris* colla moglie presa prima, è un rifugio assai debole: perchè, prescindendo dal punto, se il Canone citato sia veramente Apostolico, esso non parla del commercio carnale, ma della cura caritativa, che deve avere il marito della moglie, come ben risponde Humberto Cardinale Legato di Leone IX, al libello di Niceta Monaco contra i Latini: *Omnino confitemur, non licere Episcopo, Presbytero, Diacono, propriam uxorem causa religionis abiicere a cura sua, sed ut ei victum et vestitum largiatur, sed non ut cum illa carnaliter ex more iaceat:* parole anche registrate nel Can. *Omnino* dist. 31.

CAPITOLO VIII.

Del titolo dell'Ordinazione, età, interstizj da osservarsi, e tempo della predetta sacra Ordinazione.

1. Non avendo Noi intrapreso l'impegno di fare un trattato della sacra ordinazione, ma di semplicemente riferire, e provvedere a ciò che per conto d'essa è d'uopo che si sappia, e sia mantenuto dai Vescovi Latini, che hanno nelle loro Diocesi gl'Italo-Greci, nulla diremo della qualità, e requisiti degli ordinandi, potendosi ricavare il tutto non meno da' Padri, e da' Concilj, che da quello che viene stabilito da quello di Trento alla sess. 21. cap. 2. ed alla sess. 23. cap. 4. e seg. *de reformat.,* che viene anche riassunto nella nostra costit. 57. al § 7. num. 2. e seg., alli quali luoghi ci riferiamo, ove certamente non si ritrova quello de' moderni Scismatici Greci, che richiedono l'attestazione del confessore dell'ordinando, per comprendere da essa la dignità o indegnità di quello che vuol ascendere agli ordini; contra il qual abuso fortemente combatte il Padre a Breno nel *Manuale de' Missionari Orientali* al tom. 1. lib. 3. cap. 1. quest. 4. e restringeremo il discorso ai capi indicati nel titolo del presente Capitolo.

§ I.

DEL TITOLO DELL'ORDINAZIONE.

2. Il primo capo è quello del titolo dell'ordinazione. Uniti nel Generale Concilio di Calcedonia l'anno 451. seicento trenta venerabilissimi Padri fra le molte costituzioni che fecero per istabilire la disciplina della Chiesa, si ritrova la seguente nel Canone sesto: *Nullum esse absolute ordinandum, nec Praesbyterum, nec Diaconum, nec omnino ullum ex iis, qui sunt in ordine ecclesiastico, nisi specialiter in ecclesia civitatis, aut pagi, aut in Martyrio, aut in Monasterio is, qui ordinatur, publico edicto assignetur.* E dopo il lasso di più secoli essendosi radunati i Padri nel Concilio di Trento per lo stesso effetto

di riformare l'ecclesiastica disciplina non ritrovarono metodo più adattato di quello di rinnovare il Canone del Concilio Calcedonense. Genziano Erveto, nella sua elegantissima orazione nel fascicolo *Rerum expetendarum* al tom. 2. racconta, che, ritrovandosi in Trento presso il Cardinale Cervini legato a quel Concilio, eletto poscia Pontefice col nome di Marcello II, e vedendo tutto dì affaticarsi i Padri in formare Decreti per riparare la cadente disciplina, ricordava al suo Signore, che, per venire a capo della bramata riforma, bastava il rinnovare l'osservanza del Canone Calcedonense: *Nulla autem alia inveniri potest firmior, ac validior opis ferendae ratio, quam si priscis, quoad eius fieri poterit, in usum revocatis moribus veteris disciplinae sacra iaciatur anchora, quod quidem ne plane, ne perfecte possit fieri, nihil magis obstat, quam quod Canon ille*, parla del Calcedonense, *partim non satis intelligatur, partim magna ex parte exoleverit:* e nello stesso sacro Concilio di Trento vedesi rinnovato il Canone Calcedonense al cap. 16. sess. 23 *de reform.*

3. Noi ora non entreremo nell'intelligenza del Canone Calcedonense, e nella spiegazione del Capitolo del Concilio di Trento: bastando per ora additare, essere il titolo dell'ordinazione con qualche benefizio ecclesiastico, che dia all'ordinando il suo sostentamento: e non lascieremo d'aggiugnere, essersi sino dal secolo duodecimo introdotta la consuetudine delle ordinazioni a titolo di patrimonio, ristrette però alle necessità o comodità della Chiesa. Questa recente disciplina è appoggiata ad una Decretale d'Alessandro III nel cap. *Episcopis, de Praebendis*, come eruditamente osserva il Tomassino *De veteri et nova ecclesiae disciplina*, part. 2. lib. 1. cap. 9. ed essa ne' termini poc'anzi espressi resta approvata dal Concilio di Trento alla sess. 21. cap. 2. *de reform.* Che se poi, ciò non ostante, si ritrova qualche Vescovo, che si pone sotto i piedi la cautela conciliare, e fa senza o necessità, o utilità della Chiesa, ordinazioni a titolo di patrimonio, questo pur troppo è un grave abuso, contra cui il venerabile Cardinale Bellarmino nella lettera al Vescovo di Teano, suo nipote, così scrive: *Maximus est abusus, ordinare quolibet ad titulum patrimonii: plurimi enim ordinari cupiunt pro utilitate sua, non Ecclesiae, et de celebratione Missae faciunt artem de pane lucrando, unde Sacerdotium contemptibile redditur, et Ecclesia scandalis patet.* Siccome pure è grave abuso il non vegliare sopra la sussistenza del patrimonio, per escludere le frodi e gli inganni, che si vanno tessendo. Ma certamente la Sede Apostolica in esecuzione del Sacro Concilio di Trento non ha mancato di fare costituzioni e decreti molto providi, prudenti, e pratici, che sono stati adunati da Noi nella nostra istituzione 26. nell'edizione Latina, istituzione pubblicata da Noi, quando eravamo in Bologna governando in qualità d'Arcivescovo la detta Chiesa: senza che però per timore dei predetti, o altri abusi succeduti, e che pur troppo van succedendo, siasi voluto mai recedere dalla permissione tanto necessaria, e tanto ben cautelata dello stesso Sacro Concilio, non ostanti gli esclami di chi vorrebbe che si levasse la legge per gli abusi, che da taluno si vanno commettendo contra la medesima.

4. Passando poi alla presente disciplina Greca, diremo, che nel Concilio Provinciale de' Ruteni, tenuto l'anno 1720 in Zamoscia, e, come altre volte si è detto, approvato dalla Santa Sede, al tit. 3. § 7. viene stabilito, che *nullus saecularis ordinetur, qui non habeat titulum perpetuum sufficientis ecclesiae;* colla pena a chi senza il titolo perpetuo è ordinato, della sospensione dall'esercizio degli ordini, ed al Vescovo, che, sapendolo, gli ha dati gli ordini, di dover alimentare l'ordinato. Esclude questo Concilio dal titolo dell'ordina-

zione il Patrimonio, e con buona ragione; non essendovi in quei paesi chi possa avere un tuto, e sicuro patrimonio da ordinarsi, anche in caso di necessità, o utilità della Chiesa. E quanto alla pena della sospensione rispetto all'ordinato, e della somministrazione degli alimenti da farsi dall'ordinante, sembra necessaria qualche spiegazione. Secondo il Ius antico, l'ordinato senza titolo, restava sospeso, in odio dell'ordinante, come si vede nel can. *Neminem,* e nel can. *Sanctorum* dist. 70. Secondo il Ius medio, la mensa vescovile è tenuta a somministrare gli alimenti all'ordinato senza titolo, come si vede nel cap. *Cum secundum, de praebendis,* e nel cap. *Si episcopus,* nello stesso titolo, nel libro sesto. Camminando poi col sacro Concilio di Trento, ed avendo questo nel cap. 2. della sess. 21. rinnovate le pene degl'antichi Canoni stabilite contra queste ordinazioni senza titolo, ed essendo nata la controversia, se avesse rinnovata la pena della prestazione degli alimenti, fu risposto che la rinnovazione riguardava la seconda pena, e non la prima: in tal maniera che l'ordinato senza titolo dopo il Concilio non restava sospeso, ma l'ordinante era obbligato agli alimenti. Ma perchè pur troppo poteva darsi il caso, che l'errore dell'ordinante fosse provenuto da qualche inganno dell'ordinato, che con falsi documenti per esempio avesse fatto comparire all'ordinante d'avere quel benefizio, o quel patrimonio, che non aveva, fu con molta providenza aggiunto, che in questo caso dovesse, anche dopo il sacro Concilio di Trento, l'ordinato restare sospeso. Vedasi il celebre Fagnano nel cap. *Cum secundum,* num. 66. e seg. *de praebendis.* E con questa spiegazione deve intendersi il Concilio di Zamoscia nel luogo allegato.

5. Nel Sinodo Provinciale Libanese, celebrato l'anno 1736, approvato pure dalla Sede Apostolica, alla pag. 465 si ammette per la sacra ordinazione il titolo ancora del patrimonio: *Aut igitur habere debet ex ecclesia, cuius servitio addicitur, unde vivat: aut patrimonium sufficiens de sua, vel paterna haereditate constitutum, quod ipsi subsidium vitae praestet:* ma si passa oltre, e si ammette per titolo di patrimonio sacro anche qualche onesto artificio, con cui l'ordinato possa mantenersi, ed anche si aggiugne il titolo della Sacra Missione: *aut saltem per honestum artificium vel per litteras victum quaerat, quemadmodum Patres Concilij Carthaginensis tertii Clericis per Africam constitutis olim permiserunt. Qui vero ad titulum Missionis a Reverendissimo Domino Patriarcha ordinantur, nimirum alumni Collegii Maronitarum de urbe, iis de sufficienti alimento ex Dioecesibus, vel terris, ubi Missionibus sacris incumbunt eiusdem Reverendissimi Domini Patriarchae, et ordinariorum iussu, honeste provideatur.* Come titolo della sacra ordinazione non si ammette l'onesto artificio, con cui taluno può mantenersi, e questo è il sentimento delle Congregazioni di Roma, come può vedersi nella citata nostra istituzione 26. nell'edizione Latina. Ma, essendo quello, di cui ora si parla, un punto di pura disciplina, ed essendo pur troppo frequente il caso, che ciò che con giuste ragioni non si può permettere in un paese, per altre giuste ragioni si permetta in un altro, nell'esame del Concilio Libanese non si volle o levare o correggere quanto in esso era stato stabilito, rispetto all'onesto artificio ammesso per titolo sufficiente della sacra ordinazione, giacchè così era stato stabilito dal Patriarca, e dai Vescovi ben informati de' bisogni delle proprie Diocesi, e di quanto conveniva al bisogno d'esse; tanto più che non mancano esempj di concessioni fatte dalla Sede Apostolica, non solo di poter ordinare a titolo della Missione chi non ha benefizio o patrimonio, ma ancora altri non destinati alla Missione, e privi di benefizio o patrimonio, quando dai Vescovi

è stata esposta la necessità di aver Ministri. Ciò fu conceduto per un numero determinato d'ordinandi al Vescovo di Santa Croce de la Sierra nell'Indie occidentali, quando *in minoribus* eravamo Segretario della Congregazione del Concilio, come può vedersi nel tom. 1. del *Tesoro delle risoluzioni* pag. 215 e seg., ove anche facemmo mandare d'altre grazie consimili, altre volte concesse. Può anche vedersi il Rigante nel tom. 2. *sopra le Regole di Cancelleria* alla regola 24. § 5. num. 8. e seg., ove fa un ampla e diligente raccolta delle concessioni poc'anzi indicate.

6. Ma in ciò che appartiene agl'Italo-Greci, la loro disciplina nel titolo della sacra ordinazione è in tutto e per tutto conforme alla disciplina Latina, e ciò che di speciale viene stabilito, si è, che non possa il Chierico assegnare in luogo del Patrimonio la dote della moglie, come può leggersi nella nostra citata Costit. 57. § 7. num. 2.

§ II.

DELL'ETÀ NECESSARIA PER RICEVERE GLI ORDINI.

7. Nel cap. 12. della sess. 23. del Concilio di Trento, viene stabilito, che nessuno prima dei ventidue anni possa ricevere il Suddiaconato, prima di ventitrè il Diaconato, e prima dei venticinque il Sacerdozio: e che non basti esser arrivato alla detta età per ottenere i detti ordini, ma doversi fra quelli che sono arrivati alla detta età, ordinare *dignos dumtaxat, et quorum probata vita senectus sit.* Ed in ciò pure deve ammirarsi la prudenza ed anche l'equità de' Padri Tridentini, che vedendo abbreviarsi sempre più i giorni degli uomini, non s'appigliarono alla più rigida antica disciplina, secondo la quale non poteva conferirsi il Sacerdozio a chi non aveva trent'anni, come può vedersi nella lettera prima del Pontefice Siricio ad Himerio dell'edizione del Padre Coustant pag. 634. ove nelle Note dopo aver adunati i Concilij che stabiliscono ne' Sacerdoti l'età d'anni trenta, dice, essere stata fissata la detta età, *quia Christus ea aetate praedicare orsus est.* Nè può in tal proposito tralasciarsi la lettera 82. di S. Girolamo a Teofilo Vescovo d'Alessandria scrittagli nella congiuntura dell'accusa data a Giovanni Vescovo Gerosolimitano, per aver ordinato Pauliniano prima del tempo, dicendo ch'era stato ordinato nel tempo stabilito, essendo stato ordinato Sacerdote di anni 30: *Porro aetas eius et Beatitudini tuae nota est, et cum ad triginta annorum spatia iam pervenerit, puto, eam in hoc non esse reprehendendam, quae iuxta mysterium assumpti hominis in Christo perfecta est.*

8. Il celebre Leone Allazio nel suo trattato *de aetate et interstitiis in collatione ordinum etiam apud Graecos servandis,* attesta, che nel punto dell'età degli ordinandi la Chiesa Greca in tutto e per tutto una volta concordava colla Latina, come può vedersi alla pag. 217: *De aetate ordinandorum Canones iidem in Romana Ecclesia, qui et apud Graecos observabantur:* ed esorta i Greci moderni a conformarsi al Sacro Concilio di Trento, in ciò almeno che appartiene all'età, ed agl'interstizj: *satius itaque esset Graecis decreta Concilii Tridentini amplecti, eaque sibi servanda demandare.* Ma il savio consiglio di Leone Allazio non ha certamente avuto il suo effetto in tutta la Chiesa Orientale.

9. Nella popolazione de' Cofti si è pur troppo scoperto darsi l'ordine sacro del Diaconato anche agl'infanti, come attestano Thomas a Iesu nella sua opera *de conversione gentium* lib. 7. pag. 361, il Breno in *Manuali Mission. Oriental.*

tom. 1. lib. 3. cap. 2. num. 5. ed il Bernat missionario della Compagnia di Gesù nelle sue lettere scritte dal Cairo al Padre Soderio, dandogli parte del costume de' Cofti, o siano Giacobiti, attesta esservi fra di loro un gran numero di Diaconi ordinati nell'età di sei o sette anni, e che tal numero era necessario, acciò i divini Misterj si celebrassero con eccellenza di culto e frequenza di Ministri. La lettera è appresso i Bollandisti al tom. 5. del mese di Giugno pag. 132. Il sopraccitato Thomas a Iesu eccettua il Sacerdozio dall'abuso della collazione de' sacri ordini in età infantile, *excepto Praesbyteratu:* e restringendosi gli altri sopraccitati ai Diaconi, sembra ragionevolmente potervi conchiudere, non darsi presso i Cofti e Giacobiti l'ordine del Presbiterato ai costituiti nell'età infantile, ma il solo ordine del Diaconato. Il che poi in altre popolazioni cristiane non si è mantenuto; essendosi appresso loro introdotto l'abuso di conferire anche il Sacerdozio agl'infanti; dal che ha avuta la sua origine il costume, che anche i Re ed i Principi di quelle genti si ordinassero al Sacerdozio Cristiano: *In more habuerunt* (sono parole del Le Quien nel tom. 2. *dell'Oriente cristiano* pag. 1090. num. 26), *ut ad Diaconatus, nec non sacerdotii gradum cuiuslibet aetatis homines etiam pueros promoverent, quos tamen suis officiis fungi non permitterent ante annum aetatis vigesimum quintum. Hinc factum est, ut Principes et Reges illarum gentium Christiani Sacerdotio quoque initiarentur.* Aggiunse il detto Le Quien, potersi credere, esser questa l'origine del nome del Prete Ianni, del quale tanto si parla dai Latini scrittori del secolo decimo terzo. Riferisce in oltre, dirsi dai nostri scrittori, che il Prete Ianni ha la sua sede nell'India, ma che dai Portoghesi si vuole che sia appresso gli Abissini Etiopi, essendo vigente fra questi popoli l'uso, o sia l'abuso, che ogni uomo, ed anche i Principi, si facciano Sacerdoti. Può anche leggersi il Raulin nella sua *storia della Chiesa Malabarica*, o siano *note al Concilio di Diamper* act. 7. cap. 1. nelle note littera B.

10. Era scorso qualche tempo, da che dal Prefetto delle Missioni Apostoliche nell'Egitto erano stati proposti alcuni dubbj, in uno dei quali richiedevasi, se, essendo stato taluno de' Cofti ordinato all'ordine Diaconile in età puerile, potesse, giunto all'età abile, contrarre matrimonio, maritarsi, e prendere la prima moglie, ed anche morta la prima, passare alle seconde nozze, ottenuta la dispensa dai Padri Missionarj, senza verun indulto Apostolico, e se i Diaconi ordinati in età puerile fossero obbligati a recitare l'Officio Divino.

11. Per rispondere a questi dubbj, considerammo, che, secondo la più comune opinione dei Teologi, la collazione fatta anche agli infanti degli ordini minori, o maggiori, è valida. Discorrendo degl'ordini minori, è degno di considerazione il testo d'Innocenzo III nel Capitolo unico *de Clerico per saltum promoto,* ove discorrendo d'uno che avanti gli anni della discrezione era stato ordinato agli ordini minori, e di poi, tralasciato il Diaconato, aveva preso il Sacerdozio, decise, che dovesse prendere il Diaconato; e non avendo prescritto, che prendesse gli ordini minori, ciò dà a divedere, ch'ebbe la collazione di essi per valida. Discorrendo poscia degl'ordini maggiori, subentra la seguente ragione teologica; cioè, esservi alcuni Sagramenti, che per la loro validità richiedono un atto di chi li prende, come sono la Penitenza, ed il Matrimonio; dal che poi deriva, che non possono validamente conferirsi agl'infanti, o ai pazzi: esservene poi alcuni altri, ne' quali non si richiede atto di chi li riceve per necessità del Sagramento, come sono il Battesimo, la Confermazione, e l'Ordine, dandosi in essi per opera divina una spirituale podestà: e perchè la podestà infusa, ed anche naturale, a differenza dell'acquisita, è prima dell'atto, e può star senza quello, ciò porta seco, potersi questi Sagramenti validamente conferire anche agl'infanti e pazzi, che

restano poscia impediti dall'uso della podestà conseguita col Sagramento. Così la discorrono il Silvio nella 3. part. di S. Tommaso al tom. 4. quest. 33. art. 2. nel supplemento alla 3. part., il Valenza nel tom. 4. disp. 9. quaest. 4. punct. 1. il Vasquez tom. 3. disp. 246. cap. 1., l' Hallier *de sacris electionibus* sect. 3. cap. 4. § 1., il Leandro *Oper. Moral.* tom. 2. tract. 6. disp. 5. quaest. 8. et 9.; il Cardinal Gotti nella sua *Theologia scholastico-dogmatica* tom. 4. in 3. part. quaest. 3. dub. 2. § 2., il Berti tom. 8. lib. 36. cap. 16. proposit. 3., e fra i Canonisti Giovanni Andrea, l'Archidiacono, l' Ancharano, il Monaco, il Fagnano num. 8. nel capitolo finale *de temporibus ordinationum,* il Passerino nel cap. final. num. 9. et seg. eod. tit. sexto, il Pirhing in lib. 1. *Decretal.* tit. 10. sect. 1. § 3. num. 11., Fermosini *ad Rubricam tit. de aetate et qualitate* num. 12. et seg. et num. 58. et seg. E questo pieno consenso degli autori può dirsi avere per base la dottrina di S. Tommaso nel supplemento della 3. part. quaest. 39. art. 2. E benchè lo stesso santo Dottore eccettui il Vescovado, per la ragione, che acquistandosi in esso la podestà sopra il corpo mistico, ciò esige un atto di chi assume la cura Pastorale delle anime, qual atto non potendosi fare dall'infante o dal pazzo, il difetto d'esso opera, che la collazione non solo sia illecita, ma nulla; ciò però viene da Domenico Soto suo seguace, e dal Cardinal Gotti Professore della di lui dottrina nel luogo citato al num. 6. inteso, ed interpretato, che debba intendersi, non in quanto al carattere, ma in quanto alla cura dell'anime, che non si può assumere, se non da chi consente, contraendo questi un matrimonio spirituale colla Chiesa.

12. Considerammo, che, non ostante l'essere la collazione valida, è oggidì certamente illecita, essendo stabilita l'età in cui gli ordini si debbono conferire; con che resta vietata la collazione prima dell'età prefissa. Di sopra si è discorso dell'età stabilita pel Suddiaconato, Diaconato, e Presbiterato. Quanto alla prima Tonsura, ed ordini minori, non è prescritta l'età, ma avendo il Concilio di Trento nella sess. 23. cap. 4. stabilito, che non si dia la prima Tonsura a chi non ha prima ricevuto il Sagramento della Confermazione, a chi non ha imparati i rudimenti della fede, a chi non sa leggere e scrivere; e nel cap. 11. della stessa sessione, che non si diano gli ordini minori a chi non intende la lingua latina, nè a quello, *quem non scientiae spes maioribus ordinibus dignum ostendat;* non vi vuol molto a comprendere, esser stata proibita dal Concilio di Trento la collazione della prima Tonsura, ed ordini minori agl'infanti; non potendo prima degl'anni della discrezione essere in chicchessia le qualità che il Concilio richiede in che dee ricevere la prima Tonsura o gli ordini minori. Può vedersi il Rigante sopra la regola 24. di Cancellaria tom. 2. § 2. num. 4. e seg. È prefissa pure l'età degli anni trenta in che deve essere Vescovo, come può vedersi nel Cap. *cum in cunctis, vers. ea propter, de electione;* ed in oltre chi deve essere assunto al Vescovado, deve almeno sei mesi prima essere costituito nell'ordine sacro, come si legge nello stesso Concilio al Cap. 2. della sess. 22. *de reformatione:* stabilimenti tutti savij e pieni di cristiana prudenza, dai quali risulta, che, se è valida, almeno è illecita la collazione degli ordini fatta prima dell'età stabilita; doversi sospendere dall'esercizio degli ordini minori chi gli ha ricevuti prima dell'età, esser poi ipso facto sospeso chi prima dell'età ha ricevuti gli ordini maggiori, se gli ha ricevuti con cattiva fede, e sapendo di non aver l'età necessaria, e diventar irregolare, se osa esercitare gli ordini ricevuti, secondo la bolla settima del Pontefice Pio II, che, benchè fosse munita con ulteriori più gravi pene dal Pontefice Sisto V nella sua costitut. 91., fu però ridotta la costituzione Sistina ai termini precedenti dal Pontefice Clemente VIII, nella sua

bolla 40. che ricomincia ***Romanum Pontificem.*** Può vedersi il Tesauro ***de Poenis Ecclesiae*** alla part. 2. alla parola *ordo* cap. 2., ove anche riferisce le pene imposte contra chi ordina quello che non ha la legittima età.

13. Considerammo, che sebbene è valida l'ordinazione, ed è altresì valida la collazione dell'ordine fatta all'infante prima dell'uso della ragione, non resta però l'infante, dopo l'uso della ragione, obbligato ai pesi annessi all'ordine, per esempio alla castità, ed alla cotidiana recitazione dell'ore Canoniche. Taluno ha creduto il contrario, per la ragione, che, non richiedendo l'ordine, come di sopra si è detto, essenzialmente l'atto di chi lo riceve, il che non succede nella Penitenza, e nel Matrimonio, e per lo contrario succede nei due Sacramenti del Battesimo e della Confermazione, se chi avendo ricevuto il Battesimo prima dell'uso della ragione, resta obbligato dopo l'uso della ragione ad osservare la legge di Cristo, così pure chi prima dell'uso della ragione ha ricevuto l'Ordine, dopo l'uso della ragione dee restar obbligato ad osservare le leggi annesse all'ordine ricevuto. Ma la comune opinione è in contrario: non potendo uno esser obbligato alle leggi dello Stato, se non ha liberamente abbracciato lo stato: e correndo un gran divario fra il Battesimo e l'Ordine; sì perchè l'osservanza della legge evangelica naturalmente segue il ricevimento del Battesimo, e l'osservanza del celibato è solo per legge positiva annessa agli ordini sacri; sì perchè chiunque giunto all'uso della ragione ha avuto sufficiente notizia della legge evangelica, è obbligato a ricevere il Battesimo, quando veruno non è assolutamente obbligato a ricevere l'Ordine sacro. Il Vasquez nel tom. 3. sopra la 3. part. di Tommaso disput. 246. cap. 3. tratta, secondo il solito, accuratamente il punto: e dopo aver riferito, che Ricardo tenne l'opinione, che gli ordinati all'Ordine sacro prima dell'uso della ragione, restano obbligati al voto della continenza, in tal maniera che dopo l'acquisto dell'uso della ragione sono obbligati ad osservarlo, così scrive: ***Pro qua opinione ego neminem ex scriptoribus hactenus legi: caeteri vero omnes, qui sua scripta praelo mandarunt, et huius quaestionis mentionem fecerunt, non solum docent, huiusmodi parvulos sic ordinatos non teneri voto castitatis, sed etiam post ordinationem posse absque peccato ducere uxores.***

14. Essendo dunque necessario un atto nuovo della volontà di chi ha ricevuto l'Ordine prima di discernere il bene dal male, acciò resti obbligato ai pesi annessi all'ordine ricevuto, ed essendo d'uopo, che questo nuovo atto sia fatto dopo che l'ordinato è giunto all'età competente, in cui sia in grado di poter disporre di se stesso, è stata da Noi stabilita la disciplina, che, uno che non si possa introdurre ne'Cofti l'osservanza della disposizione del Concilio di Trento sopra l'età degli ordinandi, come sommamente si desidera, sia peso di chi presiede alle sacre Missioni l'interrogare il Cofto ordinato nell'età infantile, o puerile, passato che avrà l'anno decimo sesto della sua età, se vuole, o non vuole assumere i pesi annessi all'ordine ricevuto; e quando risponda di no, poter esso prender moglie, e, morta la prima, prendere ancora la seconda; non esser esso tampoco obbligato a recitare l'ore Canoniche; e quando risponda di sì, restar esso obbligato ai pesi annessi all'ordine ricevuto, dover recitare le ore Canoniche, ed esser obbligato alla castità, potendo i Greci costituiti negli ordini minori prender moglie, e ritenerla salendo agli ordini maggiori, ma non potendo maritarsi dopo aver assunto l'ordine sacro. E perchè poteva darsi il caso, che taluno avesse esercitato l'ordine ricevuto nell'età infantile o puerile, servendo per esempio in qualità di Suddiacono o Diacono alla Chiesa, o pure per esempio recitando le ore Canoniche, il che porta seco una tal quale appro-

vazione dell'ordine ricevuto, e pesi annessi ad esso, ed in questo stato di circostanze essendosi eccitato il dubbio, se questo tale dovesse restar obbligato ai pesi dell'ordine ricevuto; fu da Noi risposto e stabilito, che qualunque atto prima del compimento dell'anno decimo sesto, non potesse valutarsi per altro di valida approvazione o ratifica; non dovendosi dare questo pregio che agli atti fatti dopo l'anno sopraddetto, essendo quell'anno l'anno stabilito per indurre la deliberazione dello stato: in quella guisa appunto, che avendo il Concilio di Trento prefisso l'anno decimo sesto compito per la validità della professione regolare, e non avendo levata la tacita professione ammessa dai sacri Canoni, non si valutano per la tacita professione se non gli atti fatti dopo il decimo sesto anno, nè per la tacita professione si ammettono gli atti fatti prima della detta età. Il tutto si contiene nella nostra prima istruzione stampata nel primo tomo del nostro Bollario, e nella seconda inserita nel terzo tomo Costit. 30.

15. Nel Sinodo Libanese alla pag. 457 si legge, che annoverandosi anche oggidì nella Chiesa Siriaca fra gli ordini minori il Suddiaconato, esso però non si conferisca, se non a chi ha quattordici anni. Ivi pure si legge, che, restando ancora il Suddiaconato fra gli ordini minori nella Chiesa Orientale, esso secondo il Can. 15. del Concilio Trullano non si conferisca, se non a chi ha venti anni. Leone Allazio nel suo bel trattato *de aetate et interstitiis in collatione ordinum etiam apud Graecos servandis* alla pag. 57, dopo aver ampiamente riferite le autorità de' Concilij, Dottori e Sinodi Greci, così conchiude: *Subdiaconi annos debere esse viginti, Diaconi viginti quinque, Sacerdotis triginta, non civilibus modo legibus, sed et Synodorum Decretis sancitum est: idque iam fuisse in usu, ab ipso Balsamone, et aliis discimus:* conchiudendo contra i moderni Greci scismatici, errar essi, *quando temere affirmant, contenduntque aetatis certam normam in ordinibus sacris non requiri.* Ma in ciò che risguarda gl'Italo-Greci, l'età prescritta per gli ordinandi dal Sacro Concilio di Trento, è quella che unicamente deve attendersi, come viene prescritto nella sopraccitata Costit. 57. al § 7. num. 19.

§ III.

DEGLI INTERSTIZJ.

16. Secondo il metodo prefisso, ora è d'uopo discorrere degl'interstizj, dall'osservanza de' quali è aliena la Chiesa Greca Orientale, come or ora vedrassi. In ciò che riguarda i Greci da noi non tanto remoti, la loro disciplina è la seguente. Nel Sinodo Provinciale o sia Nazionale Albano, tenuto l'anno 1703, così si legge nel cap. 8. *de Sacramento ordinis* alla pag. 43: *Vigeat igitur in Servia, et Albania interstitiorum lex, sine casu necessitatis adamussim servanda.* Nel Sinodo Provinciale de' Ruteni, tenuto l'anno 1720 al § 7. *de sacris ordinationibus* pag. 86 così viene stabilito: *Si vero quis idoneus repertus fuerit, visum est Sanctae Synodo prohibere, ne contra Ecclesiae Graecae morem antiquissimum, nullis servatis interstitiis, ipsi ordines conferantur; sed praeter Lectoratum, ac Subdiaconatum, qui conferri poterunt eadem ordinatione et die, inter Subdiaconatum, et Diaconatum decem dies, itemque decem inter Diaconatum et Sacerdotium interponantur, ut hoc pacto ea, qua fieri potest, ratione ac quousque a Sancta Sede aliud praescriptum non fuerit, in his regionibus servetur disciplina sacrorum Canonum.* Nel Sinodo Provinciale Libanese celebrato l'anno 1736

alla pag. 456 viene stabilito come segue: ***Nisi aliud Episcopo magis expedire videatur, per temporum interstitia Cantoratus, Lectoratus, et Subdiaconatus conferantur:*** e poco dopo si legge, che non si dia l'ordine sacro, se non è passato un anno dal dì in cui all'ordinando fu conferito l'ultimo ordine minore, se pure il Vescovo per la necessità o utilità della Chiesa non crederà ben fatto l'anticipare l'ordinazione. Parlando poi degl'Italo-Greci, nella nostra costituzione 57. al § 7. num. 16. et 17. dopo essersi dichiarato, che i Greci, o Albanesi, che sono nell'Italia ed Isole adiacenti, sono obbligati alla legge degl'interstizj, si concede loro il privilegio di poter ricevere gli ordini minori, e maggiori in tre giorni festivi, non continui, ma interpolati, venendo però a ricevere gli ordini da uno dei due Vescovi Greci destinati a conferir loro gli ordini, uno de'quali, come si è veduto, risiede in Calabria, e l'altro in Roma. Tal privilegio però viene subordinato all'arbitrio del Vescovo ordinante, ed è stato concesso pel motivo del grave incomodo del viaggio che debbono fare partendo dai paesi ove abitano, per esser ordinati. Che se poi i detti Greci, o Albanesi avessero domicilio in qualche provincia in cui il Vescovo di Rito Greco suol fare le ordinazioni, cessando l'incomodo del viaggio, cessa la causa del privilegio, e debbono anch'essi osservare gl'interstizj, quando però non fossero alunni, o convittori di Rito Greco del Collegio Greco in Roma, o degl'Italo-Albanesi in Calabria, o in Sicilia: volendo, che questi godano il privilegio dei tre giorni festivi, se i Presidenti, o Superiori de' detti Collegj crederanno ciò necessario o utile, come viene stabilito nel citato § 7. num. 17. della nostra Costituzione 57.

§ IV.

DEL TEMPO DELLE SACRE ORDINAZIONI.

17. Ferma ed inconcussa è la disciplina della Chiesa Occidentale, che le ordinazioni si facciano *statutis a Iure temporibus,* come si vede nel Concilio di Trento, sessione 23. cap. 8., ed i tempi stabiliti sono i seguenti; cioè in ogni giorno si può conferire la prima tonsura, in ogni ora, ed in ogni luogo; gli ordini minori in tutte le Domeniche, e giorni festivi doppi, ma la mattina; e gli ordini sacri nel Sabato di tutte le quattro Tempora, nel Sabato avanti la Domenica di Passione, e nel Sabato Santo. Così si legge nel Pontificale Romano, e quanto ivi viene stabilito resta appoggiato alla Decretale di Alessandro III che incomincia *Subdiaconos*, in cui dicesi potere il solo Romano Pontefice ordinare i Suddiaconi in giorno di Domenica, alla Decretale dello stesso Pontefice, che incomincia *Sane,* ove lo stesso Pontefice riprova la consuetudine di conferire gli ordini sacri *extra ieiunia quatuor temporum,* ed all'altra Decretale, che incomincia *De eo,* sotto il titolo *De temporibus ordinationum*, in cui lo stesso Alessandro III dice, che, fuori de' digiuni delle quattro Tempora, può il Vescovo nelle Domeniche ed altri giorni festivi conferire a taluno uno o due ordini minori, ma non già il Suddiaconato, quale non può conferire, che nelle quattro Tempora, o nel Sabato Santo, o nel Sabato avanti la Domenica di Passione.

18. Cercasi, quando questa disciplina avesse il suo principio. Alcuni ne fanno autore Gelasio Pontefice nella sua lettera 9. ai Vescovi della Lucania al cap. 11. che è nel tom. 4. della collezione Labbeana col. 1191., a cui poscia aderirono nelle altre sue lettere Gregorio II e Zaccaria Pontefici, il primo nella sua epist. 4., e l'altro nella sua epist. 12 riferite nel tom. 6. della citata

collezione Labbeana col. 1443. e col. 1526. Ma riflettendo alcuni, dirsi bene da Gelasio nella citata lettera, che non si facciano le ordinazioni che ne' tempi di sopra accennati, ma non qualificarsi esso per autore di questa disciplina, conchiudono, esser essa di gran lunga anteriore al secolo quinto in cui visse Gelasio. Sopra questa controversia si possono leggere Cristiano Lupo nel tom. 4. sopra il secondo Canone del Concilio Tolosano, il Martène, *de antiquis Ecclesiae ritibus* lib. 1. cap. 8. art. 5., il Chardon nel tom. 5. della *Storia dei Sagramenti* al cap. 6., dovendo bastare a Noi d'averla accennata, senza però tralasciare d'aggiungere, esser stati molto a proposito stabiliti i sopraddetti tempi delle sacre ordinazioni, esercitandosi nel decoro d'essi i fedeli ne' digiuni e nelle preci indirizzate a Dio, acciò ne' suoi bisogni assista alla sua Chiesa, tra i quali dee certamente annoverarsi nella classe anche de' maggiori l'elezione de' Ministri destinati al servizio dell'Altare.

19. Alla disciplina della Chiesa Occidentale succede l'altra della Chiesa Orientale. La Chiosa Canonica nel cap. *Cum secundum,* e nel cap. *Quod translationem, de temporibus ordinationum*, dice, non esservi nella Chiesa Greca verun tempo stabilito per le sacre ordinazioni, potendosi esse fare ogni giorno. Lo stesso dice il Cardinale Ostiense nella sua *Somma* nel tit. *De temporibus ordinationum* num. 2., il che viene anche confermato dall'Alteserra ne' Commenti al cap. *Quod translationem* nel cit. tit. *de temporibus ordinationum.* Ma quelli che trattano accuratamente la materia, ricavandola dall'Eucologio e dagli altri fonti Greci, diffusamente comprovano, non esservi verun giorno prefisso nella Chiesa Greca per le sacre ordinazioni, potersi esse fare ogni dì della settimana, eccettuata la Quaresima, in cui volendo fare l'ordinazione dei Sacerdoti, non la fanno che o nel Sabato, o nella Domenica, o nella festa dell'Annunziata; si è detto de' Sacerdoti, potendosi fare l'ordinazione de' Diaconi anche in ogni altro giorno di Quaresima: Gonzalez, in cap. *de eo* num. 9. *De temporibus ordinationum,* Hallier, *De sacris ordinationibus* part. 3. sect. 7. cap. 1. art. 5, Morinus, *De sacris ordinationibus* part. 2. *in Adnotationibus ad Graecas ordinationes* num. 12., Iuenin, *De Sacramentis* dissert. 8. quaest. 8. cap. 2., Thomassino, *De beneficiis* tom. 2. lib. 1. cap. 167. num. 13., ai quali anche aggiungeremo il diligente Rigante nel tom. 2. *sopra la Regola di Cancelleria* 24. al § 1. num. 28. Appoggiasi questa disciplina della Chiesa Orientale all'altra costumanza di non celebrare la Messa ne' giorni di digiuno, ne' quali si consuma l'Ostia consacrata il giorno avanti, ed altresì all'altra costumanza, che è comune anche a noi, di non conferire gli ordini sacri che nella Messa, eccettuandosi poi il Diaconato, perchè nella Chiesa Greca non si dà nella Messa, ma dopo la Messa.

20. Sarebbesi forse potuto dubitare, se facendosi l'ordinazione de' Greci, non in Oriente, ma in questi nostri paesi occidentali, ne' quali vivono misti Greci e Latini, dovessero le ordinazioni de' Greci farsi ne' giorni stabiliti dal Diritto Canonico, o Pontificale Romano, o pure in ogni giorno, giusta l'esposta loro consuetudine. Il Pontefice Celestino III nella sua Decretale *Cum secundum, de temporibus ordinationum,* interrogato sopra l'ordinazione fatta da un Vescovo Greco nella Calabria d'un Latino, non ne' giorni delle Quattro tempora, rispose, non esser informato della consuetudine della Calabria, e se ivi i Latini dai Greci, e i Greci dai Latini si ordinassero secondo il Rito di ciascheduno di loro. Il Pontefice poi Innocenzo III nel cap. 20. *Ad translationem*, nello stesso titolo *De temporibus ordinationum*, dice, che ordinandosi un Chierico Greco da un Vescovo Greco in una Diocesi Latina, quantunque ordinato

extra tempora, non incorre veruna pena, essendo solamente degno di riprensione il Vescovo Latino, che diede la permissione al suo suddito Greco. Ma, essendo oggidì stabilito il punto, che i Chierici Greci della Diocesi Latina siano ordinati dai Vescovi Greci, non sembra doversi più dubitare, se siano lecite le ordinazioni de' Greci soggetti ai Vescovi Latini, facendosi dai Vescovi Greci fuori de' tempi prefissi nella Chiesa Occidentale: imperocchè, ordinando, debbono mantenere il proprio Rito.

21. Per questa ragione nulla vi è sopra ciò inserito nella costituzione, nella quale per altro più volte si è protestato, non volersi distruggere il Rito Greco, ma volersi mantenere in tutto ciò che si può mantenere, e che non osta alla religione, o non reca scandalo. Come altrove vedrassi, può darsi il caso, che per dispensa Apostolica possa un Vescovo Latino ordinare agli ordini sacri un Chierico Greco, che, ordinato con Rito Latino, dee poi esercitare gli ordini ricevuti in Rito Greco; e qui potrebbe cadere in acconcio l'esame d'un dubbio, se l'ordinante che dee mantenere il proprio Rito, possa fare l'ordinazione ne' giorni non istabiliti, o pure possa farlo in altro qualunque giorno, ordinando uno che non è sottoposto alla detta legge, come per appunto succede, quando dal Vescovo Latino si fa l'ordinazione d'un Chierico Latino, che ha il privilegio dell'*extra tempora*, facendosi essa fuori de' tempi stabiliti in una festa di precetto: ma succedendo il caso, potrà esso esaminarsi da chi sarà in quel tempo, a cui per altro dovrebbe fare qualche breccia l'esempio addotto del Vescovo Latino, che ordina un Latino che ha il privilegio dell'*extra tempora,* che lo rende esente dalla legge de' tempi prefissi della sacra ordinazione, godendo il Greco, che si ordina, la stessa esenzione, non per privilegio particolare, ma per una consuetudine generale della sua nazione non contraddetta dalla Santa Sede: in quella guisa appunto che i nostri Vescovi, che ammettono il privilegio dell'*extra tempora* a tutti i regolari in sequela della comunicazione de' privilegi che è fra di loro, dànno loro gli ordini sacri in qualsivoglia festa di precetto, non credendosi astretti a doverglieli conferire ne' giorni stabiliti nel diritto comune, e Pontificale Romano.

CAPITOLO IX.

Della dispensa, che alle volte si diede a' Greci Orientali, abiurando lo scisma, di ritenere la moglie che hanno presa dopo l'Ordine sacro: nella qual occasione si tratta ancora delle dispense chieste dai Latini di prender moglie dopo l'Ordine sacro, o dopo la professione regolare.

1. Si chiedono alcune volte dai Greci dispense di poter ritenere le mogli prese dopo l'Ordine sacro. Dovendo Noi di ciò ragionare, premetteremo la disciplina della Chiesa Latina in ordine alle dispense, che si concedono a chi costituito negl'Ordini sacri, o professo in qualche religione, domanda di poter prender moglie; per indi passare ai Greci che alle volte fanno premura d'essere dispensati, avendo presa moglie dopo l'Ordine sacro, non essendoci capitato alle mani verun esempio di Greco, che costituito negli ordini sacri, abbia chiesta, prima di prender moglie, la dispensa di poterla prendere. Parlando dunque delle dispense nella Chiesa Latina, diremo, potersi esse con

legittime cause concedere dai Romani Pontefici ai costituiti negli Ordini sacri, ma non professi in veruna religione approvata dalla Sede Apostolica: non derogandosi colla dispensa a veruna legge divina o naturale, ma ad una semplice legge positiva ed ecclesiastica; ma distinguendosi poi bene un caso dall'altro, non sono così frequenti, come taluno crede, le dispense, che si vanno esagerando dai nemici della Santa Sede.

2. Chi ha ricevuto l'Ordine sacro, ma sempre espressamente contraddicendo, non riceve il carattere dell'Ordine: ma chi per isfuggire le possenti minacce, ed i prossimi verisimili pericoli di gravi mali, si risolve a prendere l'Ordine sacro, riceve il carattere, ma non resta obbligato al voto della continenza annesso all'Ordine, richiedendo il voto qualche specie di volontario. Ciò si desume dal cap. *Maiores, de Baptismo,* e più ampiamente dalla decis. 1. e 2. *coram Cesare de Grassis* al tit. *De his quae vi, metusve causa fiunt:* e concedendosi a chi è stato così ordinato la dispensa di prender moglie, come per lo più succede, ciascheduno ben vede, non potersi a quest'atto dare rigorosamente il nome di dispensa, ma piuttosto di dichiarazione di ciò che era già stabilito dalla legge, e darsi il nome di dispensa, per levare ogni imbarazzo. Il Navarro nel Consilio 37. num. 12., e nel Consilio 38. num. 11. lib. 3. dice aver veduti molti Suddiaconi e Diaconi dispensati dai Sommi Pontefici in Italia ed in Ispagna. Alcuni esempj sono anche riferiti dal Cardinale de Laurea in 4. sent. tom. 3. disput. 9. art. 9. § 5. num. 202. Ed il Cardinale Albizi nel suo trattato *De inconstantia in fide* cap. 36. num. 134. così soggiugne: *Ego tempore mei assessoratus vidi plures Summos Pontifices dispensare, ut, qui erat in ordine Subdiaconatus, posset contrahere matrimonium; in Diaconatu constitutos, fere nunquam; in Sacerdotio nunquam dispensatos; multo minus in Episcopatu.* Se le dispense poi fossero tutte ne' termini di sopra espressi, o almeno una gran parte di esse, non osiamo di dirlo. Diremo bensì, che nel tempo che *in minoribus* siamo stati per molti anni Segretario della Congregazione del Concilio, col consiglio della medesima non si è dal Romano Pontefice accordata che la dispensa ad uno costituito nell'ordine Diaconale, ma che lo aveva ricevuto, sforzato dal timore di mali gravissimi minacciatigli da chi poteva ed era solito ad eseguire le minacce. L'esempio è nel *Tesoro delle risoluzioni della Congregazione* tom. 2. pag. 11. et pag. 47.

3. Si legge di molti Vescovi, che hanno preso moglie; ma di questi non può dirsi, che fossero dispensati. Furono eletti, furono confermati, ed ebbero anche l'amministrazione della giurisdizione Vescovile: ma non essendo stati consecrati, e non avendo prima ricevuto verun ordine sacro, presero di poi moglie, nel che non vi fu verun bisogno di dispensa; non avendo il Vescovado, per ragione della giurisdizione, e della dignità Vescovile, annesso il voto di castità e continenza, e nascendo ne' Vescovi l'obbligo della castità, e continenza dall'Ordine sacro, come al nostro proposito vanno ben riflettendo Pietro de Ledesma *in tractatu de Matrimonio in aditione ad 3. part.* quaest. 53. artic. 3 *in dubio quod movet circa solutionem, ad tertium* concl. 1. et 3. pag. 375, Sanchez *de Matrimonio* lib. 7. disput. 28. num. 13., Tancredo *de Matrimonio* lib. 7 disput. 28. sub. num. 4. vers. *quod verum est;* ma perchè non era cosa di buon esempio, e coerente alla disciplina ecclesiastica, il veder Vescovi eletti e con fermati, godere le rendite della Chiesa, amministrare tutto ciò che appartiene alla podestà della giurisdizione, e poi passare allo stato coniugale, il Sacro Concilio di Trento alla sess. 22. cap. 2. *de reformatione* stabilì, che non potesse esser eletto Vescovo chi non avesse sei mesi prima ricevuto l'Ordine sacro, e

che l'eletto, benchè Cardinale, dovesse dentro tre mesi ricevere la consecrazione, sotto pena di perdere i frutti percetti, e di perdere anche la Chiesa, se dopo altri tre mesi non riceve la consecrazione, come può vedersi nella sess. 23. cap. 2. *de reformatione.* E negli ultimi tempi non v'è esempio di Vescovi non costituiti negli Ordini sacri, eccettuati alcuni pochi d'alto e sovrano lignaggio, che per benefizio anche della religione Cattolica, e pubblica quiete de' Principati e Regni, è troppo necessario che restino in libertà di poter prendere moglie, e mantenere la loro illustre prosapia, che altrimenti sarebbe in pericolo di non mantenersi, e perdendosi, d'essere causa di gravissimi scompigli.

4. Succede il discorrere delle dispense date ai professi in qualche religione approvata dalla Santa Sede: nel qual proposito sono celebri le parole d'Innocenzo III nel cap. *Cum ad monasterium, de statu Monachorum: - Custodia castitatis adeo est annexa regulae Monachali, ut contra eam nec Summus Pontifex possit licentiam indulgere.* Queste parole hanno eccitato una gran controversia fra gli scrittori, sostenendo alcuni, che debbano intendersi nel modo seguente, cioè, non potere il Sommo Pontefice dispensare, che un Monaco, restando Monaco, prenda moglie; poterlo bensì di Monaco farlo non Monaco, il che poi porta seco il poter prendere moglie. Così il testo viene spiegato dal gran Canonista Innocenzo IX ne' Commenti allo stesso, a cui aderiscono tutti gli altri diffusamente raccolti e seguitati dal Fagnano sopra lo stesso cap. *Cum ad Monasterium, de statu Monachorum.* Diversamente però la Decretale d'Innocenzo è intesa dal Principe de' Teologi S. Tommaso nella 2. quaest. 88. art. 11., ove riflettendo, non potere verun Prelato della Chiesa fare, che un uomo consecrato a Dio per sin che vive, lasci d'essere consecrato, conchiude, non potere il Papa dispensare, che il Professo prenda moglie, essendosi nella professione consecrato a Dio, ed essendo il voto di continenza essenzialmente connesso colla professione regolare: il che non succede nel voto di continenza annesso all'Ordine sacro, derivando quest'annessione dallo statuto della Chiesa. Taccia il santo Dottore, per altro modestissimo, d'ignoranti i Giuristi, che sostengono il contrario. La dottrina di S. Tommaso è molto bene illustrata dal Silvio ne' Commenti sopra il cit. art. 11. e confermata con ammasso d'autorità di Teologi dal Card. Capisucchi nelle sue *controversie Teologiche* controvers. 11. *de voto solemni* § 1. et segg., ma, se è regola generale, che nasce dal Ius divino e naturale, che un voto di minor bene si sciolga per un voto di maggior bene, e se non deve essere in balìa di chi ha fatto il voto, il giudicare, se quanto intende di fare, sia maggior bene dell'altro, cui si è astretto con voto solenne, dovendo ciò esser riservato al superiore, facile è il conoscere, non dover esser proibito al Romano Pontefice, Capo della Chiesa, il dar licenza ad un professo di prender moglie, quando il prender moglie porta seco un vantaggio pubblico o della religione, o della Chiesa, o dello stato, vantaggio certamente di gran lunga superiore a quello che si ritrae dal mantenere il voto di castità fatto da un particolare nella professione regolare. Così molto a proposito discorre il Maldonato nel suo trattato *de Matrimonio* tom. 2. quaest. 2. § *ad quintum,* ancorchè esso poco prima avesse sostenuta l'opinione, come si vede nel luogo citato, non potere il Papa o la Chiesa dispensare chi ha fatto voto solenne di castità, acciò prenda moglie. *Nam quae Theologia est dicere, Ecclesiam posse dispensare in Iure naturali, et in Iure divino? Votum autem castitatis obligare Iure naturali et divino, quis negat nisi haereticus? Igitur neque Papa neque tota Ecclesia potest dispensare,* imperocchè riflette, che, concedendosi a chi ha fatto il voto di castità, in vista d'un gran bene, il prender moglie non è dispensare: *Nam*

dispensatio vocatur, cum, manente voto integro, aliquis liberatur ab illius observatione. S. Tommaso pure, che nella 2. 2. fu così fiero contra la dispensa, prima però era stato molto proclive ad essa nel 4. delle sentenze dist. 38. quaest. 1. art. 4. quaestiunc. 1. *ad tertium*, e nello scritto ad Annibaldo art. 2. ogni volta che si trattasse d'un pubblico bene della Chiesa o del regno, o della Provincia. Ed in simili circostanze si ritrovano nelle storie esempj di concessioni fatte da' Romani Pontefici a chi era professo, di prender moglie, che sono poi assai meno di quello, che da taluno si va spacciando quando si separi un caso dall'altro.

5. Di Clemente VI. si legge, che diede licenza a Voladislao Monaco di Cistercio di prender moglie, acciò potesse succedere nel regno di Polonia al re Casimiro, come riferisce il Mabillon nel secolo sesto *de' Santi dell'ordine di S. Benedetto* part. 1. all'anno 1049. num. 120., ma soggiugne, che ragionevolmente dubitavasi della validità della professione del detto Voladislao, non essendo stata libera, come si deduce dalla lettera dello stesso Clemente VI. nella nuova edizione dello Spicilegio Acheriano tom. 3. pag. 753.

6. Ne' tempi da noi non tanto remoti, si legge, che, essendo morto il Cavaliere Antonio Scipione Giojosa nell'assedio di Villemur, fu creduto, essere necessario, che Enrico Giojosa di lui fratello, che, morta la sua moglie Caterina di Espermon, erasi fatto Cappuccino, ed avea professato nella religione, ritornasse al secolo ed assumesse il comando delle armi, e gl'impieghi vacati per morte del fratello, essendo stato, quando esso era nel secolo, uomo di guerra, e di gran condotta, e che sopra a ciò ottenne la dispensa da Gregorio XIII. Ma il Pontefice altro non gli concesse, che il poter passare alla religione di Malta, come ben riferisce il Tuano al lib. 115. della sua *Storia* al tom. 5. pag. 588. Ed il Monaco Benedettino di S. Mauro nella *Storia Generale di Linguadoca* al lib. 41. num. 73. tom. 4. dell'edizione di Parigi del 1745. pag. 461. aggiugne, che la dispensa fu di traslazione dai Cappuccini all'ordine Gerosolimitano, per istarvi però in grado di Prete, e non di cavaliere, colla permissione di portar l'abito corto in guerra, di comandare le truppe, governare la provincia, ricevesse dignità e beni temporali, amministrando però questi in qualità di dispensatore. E, come riferiscono i predetti storici, Enrico annoiato dalle cure secolaresche, agli 8 di Marzo del 1599 prese in Parigi il cilicio, rientrò ne' Cappuccini, e si diede a predicare pubblicamente con istupore di molti. Così il Tuano al lib. 122. num. 14. tom. 5. pag. 805. Così il Monaco Benedettino al lib. 142. num. 8. pag. 489.

7. Questi, come ognun ben vede, non sono esempj di dispense. Ve ne sono bensì alcuni altri riferiti dall'Azorio nelle sue *Istituzioni Morali* al tom. 1. lib. 12. cap. 7. giustificati colle autorità degli Storici: e fra gli altri celebre è quello del Pontefice Benedetto IX che diede la dispensa a Casimiro I re di Polonia, Monaco professo di Clugny e costituito nell'ordine Diaconale, di poter prender moglie per ascendere al Trono regio di Polonia, come in fatti prese moglie, dalla quale ebbe ancora cinque figliuoli. Non si ritrova veramente l'originale della dispensa di Benedetto IX, ma Longino Scrittore delle cose di Polonia attesta il tutto, ed i nostri Storici ecclesiastici lo confermano. Vedansi il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 1041, allo stesso anno il Pagi al num. 5., e nel tom. 2. del *Breviario Gestorum Romanorum Pontificum* nella vita di Benedetto IX al num. 7., il Mabillon negli *annali Benedettini* al lib. 57. num. 45. et lib. 58. num. 4., Natale Alessandro *in Synopsi della storia ecclesiastica del secolo undecimo e duodecimo* cap. 1. art. 4., Gregorio Placentinio nella Diatriba sopra il Sepolcro di Benedetto IX scoperto nell'Abbadia di Grottaferrata.

8. Come di sopra si è accennato, non ci è capitato alle mani verun esempio d'Orientale costituito negli ordini sacri, che sia ricorso per essere dispensato ad effetto di poter prender moglie. Molti però vi sono di quelli che sono ricorsi dopo averla presa, chiedendo ed implorando grazia.

9. Essendo senza dubbio nella Chiesa Orientale illeciti i predetti matrimonj, e riducendosi, come si è detto, la controversia alla validità, non ha mancato la Chiesa Greca d'imporre grave pena a chi li fa; e questa è la deposizione: *Decernimus, ut deinceps nulli penitus Hypodiacono, vel Diacono, vel Presbytero, post sui ordinationem matrimonium contrahere liceat: si autem fuerit hoc ausus facere, deponatur.* Sono parole del Can. 1. del Concilio di Neocesarea, sopra le quali l'Arcudio nella sua *concordia* al lib. 7. cap. 40. così scrive: *Haec itaque est poena constituta contra eos, qui post sacros ordines ad nova coniugia transeunt.* Il che anche concorda colle massime della Chiesa Latina, secondo le quali chi contrae dopo l'Ordine sacro il matrimonio, benchè, rigorosamente parlando, non sia bigamo, essendo il detto matrimonio nullo, è però punito come bigamo, come si vede nel titolo delle Decretali *de bigamis non ordinandis,* e chiamasi bigamo similitudinario, ed è altresì irregolare, come può vedersi nel *Thesauro de Poenis ecclesiasticis* alla part. 2. cap. 4. num. 3.

10. Ricorrendo qualche Orientale al Sommo Pontefice per poter esercitare l'Ordine sacro ricevuto, non ostante l'aver presa moglie dopo l'Ordine sacro, e dando i dovuti segni di penitenza, hanno i nostri predecessori Clemente XI, Benedetto XIII e Clemente XII data la facoltà ai Vescovi de' ricorrenti di potergli assolvere dalle censure, dispensarli dall'irregolarità, purchè però prima abbandonassero il commercio colla donna, con cui avevano contratto l'illegittimo matrimonio, come si raccoglie da varj Decreti della Congregazione del Sant'Officio, uno dei 13 di Maggio 1711, uno dei 25 di Giugno 1726, l'altro dei 13 di Dicembre 1730, nel primo de' quali si dà al Vescovo Ruteno di Leopoli, nel secondo al Patriarca de' Caldei, e nel terzo all'Arcivescovo Ruteno di Polonia la facoltà d'assolvere, ma colla predetta condizione, alcuni de' loro sudditi, che avevano contratto matrimonio dopo l'Ordine sacro: in quella guisa appunto con cui regolossi il Pontefice Giulio III nelle facoltà che diede al Cardinale Polo spedito Legato per riunire l'Inghilterra colla Santa Sede, quali facoltà sono stampate nel tom. 4. dei *Concilij della Gran Brettagna ed Ibernia* pag. 91 e segg., leggendosi data al Cardinale l'autorità di assolvere, considerata la singolare qualità de' delinquenti, i Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti, che nel tempo dello scisma avevano preso moglie, potendogli permettere il restare con esse, dichiarando legittima la prole, con questo però, che non potessero più accostarsi al sacro Altare, ed esercitare gli ordini ricevuti, nè ritenere i benefizj, e che, morta la moglie, fosse loro vietato il prenderne un'altra.

11. Sin qui non sembra incontrarsi gran difficoltà. Il modo maggiore si riduce a que' Greci Orientali, che costituiti negli ordini sacri hanno contratto matrimonio, essendo scismatici, e desiderando di riunirsi, chiedono la dispensa di ritener seco la moglie presa, ed esercitare gli ordini ricevuti. Ciò certamente non eccede i limiti dell'autorità Pontificia, o sia stato semplicemente illecito il matrimonio, o sia stato nullo, nascendo la nullità, quando vi sia, non dal Ius divino o naturale, ma dal Ius Ecclesiastico. Innocenzo IV concesse al Maestro e Priore de' Padri Domenicani di Terrasanta, che i frati del suo ordine spediti a predicare la fede Cattolica ai Giacobiti, Giorgiani, Greci, Armeni, e Maroniti, potessero concedere a quei che dallo scisma volevano

venire all'unità, il ritenere la moglie che avevano presa dopo l'Ordine sacro, come può vedersi nel tom. 1. del Bollario dell'Ordine del Padre Bremond, ora degno generale della religione, alla pag. 136. Si pose sul tavoliere questa stessa materia, quando da Noi si fece la prima nostra istruzione sopra i Riti de' Cofti, che è la 129. § 31. e seg. nel nostro Bollario al tom. 1. Non fummo allora in grado di prendere sopra ciò veruna risoluzione, ma bensì di richiedere ed avere nuovi lumi: e dopo averli ricevuti, rispondemmo, che, succedendo simili casi, si ricorra alla Sede Apostolica, che, dopo aver esaminato il vantaggio della religione, che può sperarsi dall'unione, vedrà, se è cosa ben fatta il concedere o negare la dispensa.

12. Volendosi poi concedere la dispensa, poteva nascere il dubbio, se si dovesse imporre l'obbligo ai coniugi di rinnovare il consenso, il che forse avrebbe portato seco un grave imbarazzo ne' paesi tanto remoti da noi, e nei quali ciò non si sarà forse mai inteso non che praticato. Ma avendo Noi fatta riflessione, che la rinnovazione del consenso ha luogo, quando il matrimonio contratto, senza verun dubbio, è stato nullo, e che, quantunque più volte siasi ne' Tribunali di Roma abbracciata l'opinione, che siano nulli i matrimonj contratti dai Greci Orientali dopo l'Ordine sacro, non vi è però veruna Apostolica decisione sopra questo punto, eccettuata quella che unicamente comprende i matrimonj fatti dagli Italo-Greci, come di sopra si è detto; in tal maniera che resta in piedi la sentenza, che qualifica i matrimonj de' Greci Orientali, non come nulli ma come semplicemente illeciti, come anche molto bene riconobbero i Teologi da Noi deputati nel cap. in congiuntura, che dovevasi nel Sacro Officio discorrere di questo stesso effetto; nella nostra seconda istruzione sopra i Riti de' Cofti, spedita ai 19 di Giugno 1750, che è come si è detto, la trentesima nel tom. 3. del Bollario, stabilimmo, che nelle dispense, delle quali si tratta, quando mai si concedessero, non s'inserisca la clausula della rinnovazione del consenso.

TITOLO V.

DE MATRIMONIO.

(Arch. Vat Misc. Armar. III, 261.)

Cap. I. *Del Sagramento del Matrimonio, quanto all'indissolubilità dello stesso.*

Cap. II. *Dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, o sia matrimonio consumato, non ostante l'adulterio.*

Cap. III. *Della condotta de' Padri del Concilio di Trento sopra lo stesso punto del preteso scioglimento del vincolo matrimoniale per l'adulterio.*

Cap. IV. *Della monogamia appresso i Greci, e libertà di passare, morta la prima moglie, alle seconde, terze e quarte nozze.*

Cap. V. *Della disparità del culto nella materia del matrimonio, tanto rispetto alla Chiesa Occidentale, quanto rispetto alla Chiesa Orientale.*

Cap. VI. *Della nullità del matrimonio contratto [nella Chiesa Occidentale dopo l'Ordine sacro; e di ciò che debba dirsi di un somigliante matrimonio contratto nella Chiesa Greca.*

Cap. VII. *Dell'impedimento dell'età, o dell'altro del grado ne' matrimonj.*

Cap. VIII. *Dell'errore, della condizione, del ratto, del matrimonio de' figli di famiglia, senza il consenso de' Genitori, e dell'assistenza del Parroco ai Matrimonj.*

Cap. IX. *Della dispensa, o sia legittimazione de' figli.*

Cap. X. *Del rito del bicchiere di vino, che dal Sacerdote si esibisce al marito ed alla moglie dopo contratto il matrimonio.*

Cap. XI. *Della purificazione dopo il parto.*

CAPITOLO I.

Del Sagramento del Matrimonio, quanto all'indissolubilità dello stesso.

1. Come già ci siamo protestati, non intendiamo ora di fare un trattato del Sagramento del matrimonio, ma semplicemente d'additare le cose che possono servire di lume ai nostri Vescovi Latini, che hanno nelle loro Diocesi Italo-Greci, nel governo d'essi, ed anche nel formare le Costituzioni da inserirsi ne' loro Sinodi, alle quali anche i Greci restino sottoposti.

2. Nel Concilio provinciale, o sia nazionale Albano, tenuto l'anno 1703 sotto la presidenza di Monsignor Arcivescovo d'Antivari, nel cap. 8. sotto il titolo *de Sacramento Matrimonii*, si leggono le seguenti parole: *Matrimonii Sacramentum magnum est ex perpetuo et indissolubili sacrae confoederationis vinculo, quo duo in carne una copulantur, humanis non dissolvendi conatibus, quos Deus ipse coniunxit:* parole che dànno occasione a Noi di discorrere dell'indissolubilità del matrimonio consumato, per fare poi passaggio ad un caso di solubilità di matrimonio consumato, che ha causato, ed anche oggi va causando dissensione fra la Chiesa Romana e la Greca Orientale. Premetteremo intanto due proposizioni sopra l'indissolubilità del matrimonio consumato. Una che, lasciando da parte la controversia, se l'indissolubilità del matrimonio consumato derivi dal Ius della natura, essa certamente deriva dal Ius divino scritto, come si deduce dalla Genesi al cap. 2., da S. Matteo al cap. 19. e viene asserito da Bonifazio VIII nel cap. unic. *de voto et voti redemptione, in sexto,* e dal Concilio di Trento nella dottrina *de Sacramento Matrimonii.*

3. L'altra, che, avendo due infedeli contratto e consumato il matrimonio nello stato della infedeltà, se uno di essi, illuminato da Dio, si converte alla Fede Cattolica, non perciò resta sciolto il vincolo del matrimonio consumato nell'infedeltà, nè può validamente il fedele contrarre subito altre nozze, non essendogli ciò permesso, se non quando l'infedele ricusa di coabitare con esso, o mostrandosi pronto a coabitare, non lo vuol fare se non con idea o di pervertire il fedele, o di dispregiare la santa Fede Cattolica, o di fare qualunque altra cosa che ridondi in offesa di Dio, il che si esprime colle parole di coabitare *cum contumelia Creatoris*. Questo sistema è fondato nella prima lettera di S. Paolo *ad Corinthios* cap. 7. ed è felicemente spiegato da Innocenzo III nel cap. *Quanto, de divortiis.*

4. Da quanto poi sin ora si è detto, non isciogliendosi il vincolo del matrimonio consumato pel passaggio, che fa l'infedele alla Santa Religione, ma sol quando l'infedele non vuol con esso coabitare, o vuol coabitare *cum contumelia Creatoris,* non v'è chi non vegga, esser preciso, che il fedele interpelli l'infedele, per sapere la sua intenzione, ed a qual partito s'appigli. Della necessità di questa interpellazione si è da Noi discorso nel nostro Trattato *de Synodo* e più diffusamente in un foglio da Noi steso, quando in *minoribus* eravamo segretario del Concilio, in una certa Causa *Florentina,* proposta e risoluta ai 17 di Gennajo 1722,

qual foglio è stampato nel tom. 2. intitolato *Tesoro delle risoluzioni della Congregazione del Concilio* pag. 117 e seg.

5. Nell'esecuzione di quanto poc'anzi è stato detto s' incontrano alcune difficoltà, che è d'uopo qui di schiarare. Resta sciolto il matrimonio contratto e consumato nell' infedeltà, quando uno dei coniugi convertito alla fede, interpella l'altro, se vuol convertirsi, o coabitare *sine contumelia Creatoris:* e ricusando esso di convertirsi, o di voler coabitare nel modo sopradetto, si va disputando fra Dottori circa il quando resti il primo matrimonio disciolto. Tre sono le opinioni: una, che vuole sciolto il matrimonio, subito che dal fedele si è fatta l' interpellazione all' infedele; l' altra lo vuole sciolto, subito che è passato il termine prefisso nell'interpellazione all'infedele, acciò si dichiari: l'ultima è, che non resti disciolto il vincolo del matrimonio, se non quando il coniuge convertito contrae un altro matrimonio con una persona fedele; e questa è la sentenza più comune, abbracciata da S. Tommaso, dalla corrente de' Teologi più gravi, e canonisti più insigni, come abbiamo dimostrato in un nostro discorso stampato nel tom. 3. del *Tesoro delle risoluzioni della Congregazione del Concilio* pag. 350 e seg. Ma se dopo aver il convertito contratto un altro matrimonio, e così essere restato disciolto il vincolo del primo contratto e consumato nell'infedeltà, possa la moglie infedele, e che invitata ad abbracciare la santa Fede, o a coabitare col fedele marito *sine contumelia Creatoris,* ha ricusato, possa essa contrarre un nuovo matrimonio con un altro infedele, il punto non può dirsi per anche risoluto. S. Tommaso dice, ciò essere ad essa vietato in pena della sua infedeltà, e che sino che vive il marito, che ha abbracciata la santa religione, non se le può concedere altra cosa, che una benigna dispensa di contrarre un nuovo matrimonio con una persona fedele, dopo però che essa si sarà convertita. Altri poi sostengono, esser valido il matrimonio, che si contrae dal coniuge restato nella infedeltà, purchè il primo coniuge convertito sia passato ad altre nozze, avendo l'apostolo Paolo conceduto bensì il privilegio della libertà al coniuge fedele in riguardo e premio della fede che ha abbracciata, e così direttamente al fedele, ma però indirettamente all' infedele per cagione della correspettività del contratto. Tutto ciò da Noi fu esposto in un nostro foglio, steso e pubblicato quando eravamo segretario della Congregazione del Concilio, nell'occasione che in essa riponevasi la sopradetta causa *Florentina,* il che seguì nel giorno 29 di marzo 1727, ed il foglio è inserito nel tom. 4. stampato del *Tesoro delle risoluzioni* pag. 30 e seg. e specialmente alla pag. 33 num. 11. e 12.; e l'una e l'altra opinione non manca della sua probabilità.

6. In oltre, essendo stato contratto e consumato il matrimonio nel tempo che ambidue i coniugi erano infedeli, se uno di loro si converte, interpellando l'altro, se vuol convertirsi, o coabitare *sine contumelia Creatoris*, e rispondendo l'interpellato, che non vuol convertirsi, ma che coabiterà pacificamente, e *sine contumelia Creatoris*, cercasi, come ciò possa eseguirsi, quando dalle leggi della Chiesa è proibita questa coabitazione, il che giornalmente succede negli Ebrei, che per lo più vivono separati dai Cristiani in luogo a parte, che dicesi Ghetto, non potendo il convertito andare ad abitar in Ghetto, nè potendo l'Ebreo abitare fuori del Ghetto. Nel Can. *Iudaei qui Christianas* 28. quaest. 1. che è del Concilio quarto Toletano, a chiare note si stabilisce, che non volendo il coniuge restato nell'Ebraismo convertirsi, non possa coabitare col coniuge convertito. Nel cap. poi *Quanto* e nel cap. *Gaudemus*, *de divortiis*, di gran lunga posteriori al sopradetto Concilio Toletano, non è proibita la coabitazione del fedele coll'infedele, se questi la vuole pacificamente compire, *et sine contumelia*

Creatoris. Sopra questa apparente antinomia de' testi Canonici varie sono le opinioni degli autori. Alcuni dicono essere stato levato il rigore del Canone Toletano dalle posteriori Canoniche disposizioni. Altri, aver luogo il rigore Toletano non solo negli Ebrei, ma ancora in tutti gli altri infedeli, dovendo convertirsi, se vogliono coabitare col coniuge convertito, e non dovendosi in veruna maniera permettere la coabitazione, ancorchè l'infedele si esibisca d'eseguirla *sine contumelia Creatoris,* come può vedersi appresso il Pontio *de Matrimonio* lib. 7. cap. 48. num. 8. e seg. Sembra molto adeguato in questo proposito il sentimento del Cabassutio in *Theoria et Praxi Iuris Canonici* lib. 3. cap. 23. num. 10. e 11. ove dice, doversi stare alla consuetudine del Paese. E Noi conchiuderemo col dire, che ove sono le leggi già stabilite, che proibiscono la coabitazione, queste debbono osservarsi, e dove non sono leggi scritte, ma bensì vi è consuetudine, questa pure debba attendersi, e che non essendovi o legge o consuetudine, resti riservato al prudente giudizio del Superiore ecclesiastico il vedere, se coabitando insieme il fedele, e l' infedele, siavi, o non siavi pericolo di perversione, negando nel primo caso il coabitare, e concedendolo nel secondo: nel qual proposito avverte il P. Carlo Francesco a Breno nell'*Epitome Manuale de' Missionarj d'Oriente* alla part. 3. cap. 7. *de Sacramento Matrimonii* quaest. 1. num. 659. essere in pratica molto difficile, che quel coniuge, che non ha voluto abbracciare la santa fede, possa coabitare col coniuge fedele senza pericolo della di lui perversione, ancorchè si protesti di voler coabitare *sine contumelia Creatoris;* conchiudendo, dover essere libero al coniuge fedele, costituito nelle dette circostanze, il passare ad altre nozze.

7. Finalmente, ammettendosi in alcune sètte la poligamia, e convertendosi il marito infedele alla santa Religione, altre volte si è eccitato un dubbio assai forte, come debba regolarsi l'interpellazione, se questa debba farsi alla prima moglie o se anche a tutte l'altre, e se non volendo convertirsi la prima, possa con una delle altre restare, quando questa seco si converta, o fosse in prossima disposizione di convertirsi. Non può negarsi, che, convertendosi alla fede un infedele, che ha avuto più mogli nell' infedeltà, non debba restare colla prima, essendo essa la vera moglie, come insegna S. Tommaso *nel 4. delle sentenze* alla dist. 39. quaest. unica dist. 3. *ad quartum*, la di cui dottrina è seguita comunemente dagli altri, come può vedersi appresso il Sanchez *de Matrimonio* lib. 7. disput. 73. num. 4. et 5; ma non potendosi nemmeno negare, che l' infedele convertito non debba interpellare la prima moglie, per sapere da essa, se vuole convertirsi, o se vuol coabitare *sine contumelia Creatoris,* ad effetto poi di potere prendere le sue misure, il punto si riduce a quel caso, in cui non si sappia ove sta la prima moglie, o sapendosi, ed interpellata, non risponde. A questo caso hanno pensato due Pontefici, S. Pio V e Gregorio XIII. Il primo in un suo Breve stampato nelle Costituzioni Apostoliche sopra le Missioni della Cina, e del Tonkino part. 5. num. 1. della stampa di Parigi del *1676,* considerando, che convertendosi gl' Indiani, che nell' infedeltà avevano prese più mogli, e convertendosi alla santa fede col marito, non già la prima moglie, ma una delle altre, i Vescovi ed i Ministri del Vangelo restavano immersi in varj scrupoli, pel motivo che il matrimonio vero era quello che erasi contratto colla prima, e che gli altri non erano stati veri matrimonj, dopo aver esposta la compassione che aveva degli scrupoli sopraddetti, la gran difficoltà che si sarebbe incontrata volendo separare gl'Indiani da quelle donne riputate per loro mogli, che con essi avevano ricevuto il Santo Battesimo, come pure l'altra difficoltà di ritrovare la prima moglie, *motu proprio et ex certa scien-*

tia, ac de apostolicae potestatis plenitudine determinò, *ut Indi, sicut praefertur, baptizati, et in futurum baptizandi, cum uxore, quae cum ipsis fuerit baptizata, et baptizabitur, remanere valeant, tamquam cum uxore legitima, aliis demissis:* ed aggiunse queste altre parole: *Declaramus, matrimonium huiusmodi inter eos consistere.* Ed il Pontefice Gregorio XIII, in un suo Breve stampato appresso il Pontio *de Matrimonio* lib. 7. cap. 48. num. 23. concesse agli Ordinarj, Parrochi, e Sacerdoti della Compagnia di Gesù mandati dai loro superiori alle missioni in Angola, nell'Etiopia, nel Brasile, e nelle altre regioni dell'Indie, il poter dispensare con quei poveri schiavi, che trasportati da' remoti paesi, essendosi convertiti, vogliono prendere per moglie una donna Cristiana, ancorchè avessero contratto e consumato altro matrimonio nell'infedeltà; e ciò senza veruna interpellazione da farsi alla moglie che è restata infedele: *dummodo constet etiam summarie et extraiudicialiter coniugem absentem moneri legitime non posse, aut monitum, intra tempus in eadem monitione praefixum suam voluntatem non significasse:* E prevedendo il caso, che si sarebbe potuto dare, che, dopo contratto e consumato il secondo matrimonio dal convertito colla moglie cristiana, fosse comparsa la prima moglie, che anch'essa si fosse convertita, allegando di esser stata giustamente impedita dallo spiegare la propria volontà, quando fu interpellata, dichiarò solennemente, dover restar validi e fermi i secondi matrimoni contratti colla donna cristiana: *Quae quidem matrimonia, etiamsi postea innotuerit, coniuges infideles suam voluntatem iuste impeditos declarare non potuisse, et ad fidem etiam a tempore transacti secundi matrimonii conversos fuisse, nihilominus rescindi nunquam debere, sed valida ac firma esse.* Riferisce il Cardenas nella *Crisi delle Proposizioni condannate dalla santa memoria d'Innocenzo XI* al cap. 8. art. 5. a cui anche aderisce il Padre a Breno nel luogo allegato num. 664., aver il Pontefice Urbano VIII concesso, che non sapendosi qual fosse la prima moglie del convertito, o difficilmente potendosi riconoscere, o ritrovare, possa esso restare con una delle altre pretese mogli, che abbia abbracciata la santa religione, imperocchè se in quello stato di cose sarebbegli permesso il contrarre matrimonio con qualunque altra donna che fosse cristiana, non sembra potersegli negare il restare con quella che faceva la figura di seconda o terza moglie, purchè questa siasi fatta Cristiana, e di concubina diventi moglie.

CAPITOLO II.

Dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale o sia matrimonio consumato, non ostante l'adulterio.

1. Nel precedente capitolo si è dimostrato, esser indissolubile il vincolo del matrimonio consumato, e non esservi altro caso di scioglimento, che quando uno de' coniugi abbraccia la santa Fede, e l'altro interpellato ricusa d'abbracciarla e di coabitare *sine contumelia Creatoris:* ma perchè i Greci Orientali, a' quali anche aderiscono i moderni eretici, vogliono, che il vincolo matrimoniale si sciolga per l'adulterio, questo è quello che dà occasione al presente Capitolo.

2. Nel cap. 24. del *Deuteronomio* Moisè considerando la durezza del cuore degli Ebrei, permise loro il repudiare la moglie anche per cause leggiere, come

per esempio, se più loro non piacesse perchè fosse diventata brutta: permise loro in oltre prenderne un'altra; e passando questa ad altre nozze, ed essendo anche ripudiata dal secondo marito, proibì al primo marito di ripigliarla.

3. Dura anche oggidì questo costume fra gli Ebrei, ma con qualche moderazione, come attestano i più accreditati Rabbini, cioè Rabbino Moisè d'Egitto, Rabbino Iacobo Ben Aper, e Rabbino Ioseph Naro: imperocchè Rabbino Magontino autore di molte riforme nel Rituale Ebraico, introdusse, che dandosi dal marito il ripudio alla moglie per cause leggiere, fosse necessario per la validità dell'atto il consenso della donna; e dandosi per cause gravi, ciò non si facesse senza interpellarla, con prefiggerle anche un tempo discreto, dentro cui potesse correggersi: il che poi non dovesse aver luogo, quando la causa grave si riducesse al vivere disonesto, o vi fossero indizi sufficienti, che la rendessero sospetta d'adulterio, o anche fosse colta nell'atto peccaminoso; potendo in questo caso il marito, senza il consenso della donna, e senz'aspettar altro, mandarle il libello del ripudio.

4. Questa condiscendenza di Moisè durò sino alla venuta di Gesù Cristo: e ciocchè siasi della gran controversia fra i Teologi, se, avendo Moisè accordato il libello del ripudio per evitare il maggior male, fossero liberi dalla pena, ma non dalla colpa, chi dava, e chi riceveva il libello, o pure restassero liberi e da pena e da colpa, prevalendosi della indulgenza, o sia dispensa data da Moisè, qual controversia resta indecisa, e da Noi è stata lasciata nello stato, in cui era, nella nostra Costituzione 38. che incomincia *Apostolici ministerii* nel tom. 2. del nostro Bollario, certa cosa si è, che avendo Gesù Cristo in S. Matteo al cap. 19. ed in S. Marco al cap. 10. tolta di mezzo l'antica indulgenza o sia dispensa data da Moisè sopra l'indissolubilità del matrimonio, ed avendola ridotta al suo primiero stato, non ha oggi più luogo il libello del ripudio nemmeno fra gli Ebrei, e se se ne tollera l'uso fra di loro anche ne' Paesi ne' quali vivono sottoposti a Principi Cattolici, non può però, nè deve in veruna maniera aver luogo, quando uno di loro è convertito alla Fede Cattolica: come ben rispose il nostro Predecessore Innocenzo III al cap. *Gaudemus, de divortiis,* ove così lasciò scritto: *Qui autem secundum ritum suum legitimam repudiavit uxorem, cum tale repudium veritas in Evangelio reprobaverit, nunquam ea vivente, licite poterit aliam etiam ad Fidem Christi conversus habere, nisi post conversionem ipsius renuat cohabitare cum ipso, aut etiam si consentiat, non tamen absque contumelia Creatoris, vel ut eum pertrahat ad peccatum.*

5. E però convertendosi qualche Ebreo alla santa Fede Cristiana, ancorchè prima di convertirsi avesse dato il libello del ripudio alla sua moglie, deve interpellarla, per sapere se vuole, o non vuole farsi cristiana, e ricusando questa, resta il convertito nella libertà di passare ad altre nozze, sciogliendo col nuovo matrimonio il vincolo precedente del primo, come già di sopra si è detto. Quanto sin ora si è detto viene stabilito nella nostra sopraccitata Costituzione *Apostolici ministerii,* ove anche si prende providenza contra un certo abuso, che si era introdotto, giusta il quale l'Ebreo convertito lasciava d'interpellare la moglie, acciò ancor essa si convertisse, ma sapendo, che non voleva convertirsi, le trasmetteva il ripudio in Ghetto, o pure, chiamato un Notajo e due testimonj, fuori del Ghetto con atto solenne ed autentico la ripudiava, avendo Noi riprovata la detta rea costumanza, avendo anche in questo caso determinato, che si camminasse per la strada dell'interpellazione prescritta dall'Apostolo, e che si tralasciasse quella del ripudio permessa da Moisè, e riprovata da Gesù Cristo.

6. Non è stata, nè è la Chiesa Orientale in tutto e pertutto conforme al sistema degli Ebrei in questa materia del ripudio: Ammette essa l'indissolubilità del matrimonio, che il libello del ripudio permesso da Moisè, sia cessato dopo la venuta di Cristo, non esser per conseguenza ora lecito il ripudiare la moglie per qualsivoglia causa. Il tutto restrigne all'adulterio, come molto bene avverte il Chardon nella *Storia de' Sagramenti* al tom. 6. pag. 230. fondandosi su le parole in S. Matteo al cap. 19. ove dice Gesù Cristo: *Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur; et qui dimissam duxerit, moechatur:* intendendo, che la dimissione *ob fornicationem* porti lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ed intendendo la Chiesa Occidentale, che la detta dimissione *ob fornicationem* non importi, che un semplice divorzio, che toglie la coabitazione, ma lascia illeso il vincolo matrimoniale. Sono stati mai sempre i Greci troppo attaccati alle Leggi civili, che senza dubbio sono favorevoli al ripudio, come può vedersi nel Codice di Giustiniano al lib. 5. *de repudiis* tit. 17. e nel lib. 9. *de adulteriis* al tit. 9. e nel *Codice Teodosiano* al lib. 3. tit. 16. Ma il tutto dee regolarsi colle leggi di Cristo: *aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi; aliud Papinianus, aliud Paulus noster praecepit:* sono parole di S. Girolamo, che scrive ad Oceano, e trattano del ripudio di Fabiola, e concorda S. Agostino nel serm. 392. num. 2.: *Non vobis licet habere uxores, quarum priores mariti vivunt, nec vobis, foeminae, habere viros licet, quorum priores uxores vivunt. Adulterina sunt ista coniugia, non iure fori, sed iure Coeli:* e camminando, come si deve camminare, colla legge di Cristo, non può il marito separarsi dalla moglie, che per causa d'adulterio indicato colla parola di fornicazione, o per altro rilevante Canonico motivo, non può prendere, come già di sopra si è detto, un'altra moglie, e maritandosi essa con un'altro, sono ambidue rei d'adulterio, dovendosi l'eccezione posta in S. Matteo: *nisi ob fornicationem,* riferire alla precedente parola *dimiserit*, giusta l'indole dell'eccezione, che suol percuotere le cose dette precedentemente, e non le altre, che vengono dopo, e però non dovendosi riferire all'altra susseguente parola *duxerit;* da ciò deriva, non aver Gesù Cristo in S. Matteo detta altra cosa, se non che, non poter il marito separarsi dalla moglie, che per causa d'adulterio, e che chi osa maritarsi con essa, commette un vero adulterio.

7. È noto a ciascheduno di quanto valore sia la tradizione della Chiesa in ordine al vero senso delle parole della divina Scrittura. Il Coccio in *Thesauro* al lib. 9. art. 3., il Cotelerio nelle *Annotazioni ai Padri Apostolici* tom. 1. pag. 88. hanno fatta una assai utile fatica raccogliendo i Canoni favorevoli all'intelligenza dei Latini; ed in ciò che appartiene ai Padri, non v'è Teologo di qualche nome, che ne' suoi scritti non abbia fatto un simile ammasso. Erasmo nelle sue Annotazioni sopra il cap. 7. della prima lettera di S. Paolo ai Corintj si mostrò favorevole al partito de' Greci, ed avendo esso scritto prima di Lutero, non può dirsi che fosse sedotto dagli scritti di Lutero nel sopraddetto assunto, ma dee piuttosto dirsi, che Lutero fu parziale de' Greci, seguitando l'esempio di Erasmo. Le proposizioni però d'Erasmo furono condannate dalla facoltà teologica della Sorbona, ed Erasmo nella sua *Apologia* nel tom. 6. delle sue opere pag. 679 rigorosamente parlando, si disdisse, mentre si protestò, non essere state ben intese dalla Sorbona le sue proposizioni, non avendo esso parlato dello scioglimento del vincolo matrimoniale per l'adulterio, ma della semplice separazione quanto al toro. Il Launojo nel suo trattato *de regia in matrimonium potestate* prende l'assunto di comprovare,

che tutti gli antichi Greci sono stati di opinione, che il vincolo matrimoniale si sciolga per l'adulterio. L'Arcudio poi nel suo Trattato *della Concordia della Chiesa Occidentale ed Orientale* prende l'impegno di voler dimostrare, che nemmeno uno ve n'è stato fra gli antichi Greci, che abbia detto ciò, che dicono i moderni, dicendo i moderni, che il vincolo matrimoniale si scioglie per l'adulterio, e negandolo gli antichi. Ma, come ben osserva il Tournely nelle sue Prelezioni Teologiche *de Sacramento matrimonii* pag. 277 della stampa di Parigi del 1730, nelle questioni per anche non definite dalla Chiesa, non dee recar maraviglia, se qualche padre o insigne scrittore siasi prima della definizione dichiarato favorevole alla massima che dipoi è stata riprovata. Ammette esso dunque, che qualche Padre Greco antico sia stato favorevole allo scioglimento del matrimonio per l'adulterio; e fra gli altri S. Basilio nell'epist. 188. pag. 271 nel tom. 3. della stampa di Parigi del 1730, ove trapassa i confini, aggiugnendo non isciogliersi il matrimonio per l'adulterio commesso dal marito, ma solamente per l'adulterio commesso dalla moglie, ancorchè prima del Vescovado avesse giustamente asserito, non dovere in ciò che riguarda la fede maritale, esser differenza fra il marito e la moglie, come molto bene riflettono i Monaci di S. Mauro nelle Note all'accennata lettera di S. Basilio nel luogo allegato. Ammette ancora il detto Tournely, che ciò sia seguito in qualche Padre Latino: ma dopo aver dimostrato, che, se non l'uniforme, almeno il comune sentimento de' Padri dell'una e dell'altra Chiesa non ha ammesso lo scioglimento del vincolo matrimoniale per causa d'adulterio, e che a questo più comune sentimento de' Padri ha la Chiesa aderito nelle sue determinazioni, saviamente conchiude, non esser più luogo a dispute, ma doversi stare alle determinazioni della Chiesa.

8. Non essendo qui nostra intenzione di comporre un trattato teologico, ci rimettiamo alle controversie del Card. Bellarmino, al trattato del Iuenin *de Sacramentis,* a quello *del matrimonio* del sopracitato Tournely; potendo ciascheduno, leggendoli, soddisfarsi, avendo i predetti Autori unito tutto l'antico ed il moderno, che appartiene a questo punto. E Noi ci contenteremo di riferire in questo luogo le determinazioni della Chiesa. Il Pontefice Giovanni VIII nella sua lettera 65. all'arcivescovo Edelremo così lasciò scritto: *His quos asseris uxores proprias contra praeceptum domini relinquere, praecipimus, neque virum ab uxore, neque uxorem a viro, nisi causa fornicationis discedere: quod si ob id discesserit, manere innuptum vel innuptam, aut sibi mutuo reconciliari; quoniam dicente domino, quod Deus coniunxit homo non separet: et ideo cum priorem legitimo sibi matrimonio iunctam quisque deserere nequeat, nullo modo illi conceditur aliam, vivente priore, conducere.* Il Launojo nel suo Trattato sopra il Matrimonio fa menzione di questa lettera, ma vi aggiugne in un certo sito un *non,* che diversifica il senso del Pontefice. Essa però leggesi, come da Noi poc'anzi è stata riferita, nell'Edizioni de' Concilj del Binio, e de' PP. Labbé e Cossart: e questa lezione come germana deve attendersi, e non l'altra alterata dal Launojo, come molto bene si riflette nelle *Conferenze ecclesiastiche sopra il Matrimonio* tenute in Parigi nel tempo del Cardinale di Noailles tom. 1. lib. 6. conferenza 4. pag. 431 e seg. Nel decreto dell'unione per gli Armeni fatto da Eugenio IV nella pubblica Sessione del Concilio Fiorentino tenuta l'anno 1439 così si legge: *Quamvis autem ex causa fornicationis liceat thori separationem facere, non tamen aliud matrimonium contrahere fas est, cum matrimonii vinculum legitime contracti perpetuum sit.* Riassuntasi la materia nel Sacro Concilio di Trento, nel Can. 7. *de Sacramento*

matrimonii così fu stabilito: *Si quis dixerit, Ecclesiam errare, cum docuit et docet, iuxta Evangelicam, et apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius coniugum, matrimonii vinculum non posse dissolvi, et utrumque, vel etiam innocentem, qui causam adulterio non dedit, non posse, altero coniuge vivente, aliud matrimonium contrahere, moecharique eum, qui, dimissa adultera, aliam duxerit, et eam, quae dimisso adultero, alii nupserit, anathema sit.* Nella professione della Fede, stabilita da Urbano VIII da farsi dai Greci orientali, così si legge: *Item Sacramenti matrimonii vinculum indissolubile esse; et quamvis propter adulterium, haeresim, aut alias causas possit inter coniuges thori et cohabitationis separatio fieri, non tamen illis aliud matrimonium contrahere fas esse.* E tanto nell'Istruzione di Clemente VIII per gl'Italo-Greci, quanto nella nostra, che incomincia: *Etsi Pastoralis,* che è la 57. nel nostro Bollario al tom. 1. §. 8. che sono state fatte per additare ai Vescovi Latini, nelle diocesi de' quali vivono Greci ad essi sottoposti, come debbano regolarli, così viene stabilito: *Matrimonia inter coniuges Graecos dirimi, seu divortia quoad vinculum fieri, nullo modo permittant, aut patiantur; et si quae de facto praecesserunt, nulla et irrita declarent.*

CAPITOLO III.

Della condotta de' Padri del Concilio di Trento sopra lo stesso punto del preteso scioglimento del vincolo matrimoniale per l'adulterio.

1. Avevano i Padri del Concilio di Trento ideata la forma d'un Canone, in cui condannavasi l'errore di quelli che asserivano, sciogliersi il vincolo del matrimonio per l'adulterio, ed avendo rappresentato i Veneti Ambasciatori, che ciò avrebbe recato un grave scompiglio ne' Greci sudditi della loro Repubblica, che vivevano in Corfù, in Cipro, in Cefalonia, e che erano assuefatti a sciorre il vincolo del matrimonio per causa dell'adulterio, abbracciarono il partito di dare un'altra faccia al Canone ideato, sostituendone un altro, che è quello poc'anzi riferito, in cui non si profferisce l'anatema contra quelli che dicono sciogliersi il matrimonio per l'adulterio, ma bensì contra quelli che ardiscono di asserire, commettersi dalla Chiesa un errore quando insegna, non isciogliersi il vincolo del matrimonio per l'adulterio. Ciò è riferito dal Cardinale Pallavicino nella *Storia del Concilio di Trento* al lib. 22. cap. 4. num. 27., dallo Stozzi nella *relazione istorica del Concilio di Trento* num. 414., dal Iuenin *de Sacramentis* dissert. 10. quaest. 4. §. 2., dal Van Espen *Iuris ecclesiastici universi tom. 1.* part. 2. tit. 15. cap. 1. num. 22., dal Tournely nel luogo citato pag. 305, dall'Herminier nel Trattato *de Sacramentis* al tom. 3. cap. 9. *de matrimonio* nel fin., dal Chardon nel tom. 6. della *Storia de' Sagramenti* cap. 13. pag. 402.

2. Lo scrittore maligno della Storia del Concilio di Trento, cioè Fra Paolo Sarpi, al lib. 8. cap. 39. nel tom. 2. della stampa di Parigi del 1736 num. 39. contesta quanto dai sopraddetti è riferito; ma aggiugne, che molti si maravigliarono della mutazione del Canone, non sapendo concepire la differenza fra il primo ed il secondo de' predetti due Canoni. Ma il Courayer, autore anch'esso riprovato, nelle note alla detta Storia di Fra Paolo nel luogo citato riflette,

esser patente la differenza fra il primo ed il secondo Canone, contenendosi nel primo una vera condanna dell'opinione de' Greci, e tollerandosi nel secondo la stessa opinione, ed assodandosi semplicemente il sistema della Chiesa Occidentale. Il Launojo vedendo, che il Canone Tridentino è in tutto e per tutto contrario al suo assunto, vuole, che esso non appartenga al dogma, ma alla disciplina. L'Herminier dal fatto di sopra esposto, e dalla mutazione del Canone inferisce, non essere stato dal Concilio di Trento determinato come punto di fede, che il vincolo del matrimonio non si sciolga per l'adulterio. Ma il Tournely nel luogo allegato alla pag. 307 e seg. meglio di tutti riflette, che sebbene il Canone Tridentino riformato non condanna apertamente i Greci, ma bensì i Luterani, che asserivano commettersi dalla Chiesa un errore, quando insegnava che il vincolo del matrimonio non si scioglieva per l'adulterio, vi è però tanto in esso, che basta per additare, che la dottrina in esso contenuta, è dottrina di fede, e che, stando immota la dottrina, erasi abbracciato un certo equitativo temperamento per non disgustare i Veneziani.

3. Ed in fatto, se nel Canone riformato si dichiara, che non erra la Chiesa quando insegna, secondo la dottrina Evangelica, che il vincolo del matrimonio non si scioglie per l'adulterio, è d'uopo il confessare, ammettersi nel Canone l'indissolubilità del matrimonio anche nel caso dell'adulterio, e ciò coerentemente alla dottrina Evangelica ed apostolica, che è il capo della nostra fede: *Non errat Ecclesia cum docet, iuxta Evangelicam et Apostolicam doctrinam, dissolvi non posse matrimonium propter adulterium. Ergo errat contra Evangelicam et Apostolicam doctrinam, qui asserit, illud dissolvi posse etc. Ergo errant Graeci contra Evangelicam et Apostolicam doctrinam, cum affirmant, dissolvi posse matrimonium propter adulterium, quamquam oeconomiae causa noluerit Synodus Tridentina propter errorem hunc contorquere adversus ipsos poenam anathematis.*

4. Questo è il plausibile argomento del Tournely che resta anche fortificato dagli affari giudicati in Roma. Nel tempo che eravamo Segretario della Congregazione del Concilio, fu proposto ed esaminato il seguente dubbio. Un certo Greco-Cattolico contrasse il matrimonio con una donna Luterana alla presenza del Predicante Luterano, e di due testimoni nella città di Wiburgo. Partì di poi il marito, e stette alcuni anni lontano dalla moglie, facendo il soldato; ed essendo ritornato a casa, ed avendo ritrovato, che nel tempo della sua assenza aveva la moglie partoriti tre figliuoli, la chiamò in giudizio, ed avendo essa confessato il triplicato adulterio, fu dal Sinodo profferita una sentenza, in cui fu dichiarato sciolto il matrimonio col fondamento della disciplina della Chiesa Greca, e del Canone di S. Basilio ad Amfilochio, che è il principale fondamento de' Greci. Pensò il Greco marito di essere in piena libertà di prendere un'altra moglie: ed essendosi di ciò dubitato, si ebbe ricorso alla Congregazione del Concilio, aspettando da questa la decisione. Non si dubitò della validità del matrimonio per essere stato fatto tra un Greco Cattolico ed una donna Luterana; sapendosi che simili matrimonj sono validi, ma illeciti. Non si dubitò tampoco della stessa validità per essere stato contratto il detto matrimonio avanti il Predicante Luterano e due testimoni, essendosi riconosciuto, che il Decreto del Concilio di Trento non era stato pubblicato nel luogo, in cui fu fatto il matrimonio. Si ridusse dunque il punto all'uso Greco, che per capo d'adulterio scioglie il vincolo del matrimonio; e fu con uniformità di voti risoluto, che era per anche sussistente il primo matrimonio, e che, sino che viveva la prima moglie non poteva, nè doveva il Greco passare ad altre nozze.

Il foglio stesso da Noi pubblicato, in cui, quanto abbiamo detto, viene esposto, unitamente colla risoluzione, che fu presa ai 15 di Gennajo 1724, si ritrova stampato nel tom. 3 del *Tesoro delle risoluzioni* della detta Congregazione alla pag. 6 e seg.

5. Non sono soli i Greci, che pretendono sciolto il vincolo del matrimonio per l'adulterio: ma ciò ancora vien sostenuto dai Calvinisti, dai Luterani, e da altre sette di eretici; dal che sono derivati e derivano varj imbarazzi, quando taluno di loro si converte e ritorna nel grembo della Chiesa, pretendendo di poter prendere un'altra moglie, avendo scoperta la prima rea dell'adulterio, ed avendo per lo più ottenuta sentenza favorevole nei Tribunali eretici, nei quali è stato dichiarato sciolto il vincolo matrimoniale per cagione del detto reato, ed essendo in ciò chiare le loro leggi, ed avendo il marito fatto il contratto coerentemente alle medesime. La Croix nella *Teologia morale* al lib. 6. part. 3. al num. 250. propone il caso, e dopo aver portate le ragioni per l'una e per l'altra parte, cioè per la validità, e contro la validità del matrimonio, conchiude, che, stante il grave dubbio, non può il convertito passare ad altre nozze, se non vi è la precedente sentenza d'un Giudice ecclesiastico, che dichiari nullo il matrimonio contratto. Ma il sentimento comune, ed approvato ne' Tribunali di Roma, e specialmente in quello della Sacra Penitenzieria, si è, non bastare per la nullità del matrimonio l'essere esso stato contratto, secondo la costumanza del paese, e per conseguenza colla facoltà del ripudio; ma essere indispensabile, che siasi o da ambidue i contraenti, o almeno da uno di loro legata la loro volontà, o con un patto espresso, o con altre prove equipollenti al patto espresso, alla libertà del ripudio, in tal maniera che non si sarebbe fatto il matrimonio senza la predetta libertà; imperocchè in questo caso il matrimonio dee giudicarsi nullo, ed il convertito può passare ad altre nozze; nè la nullità deriva dalla licenza data dalle leggi riprovate di sciorre il vincolo del matrimonio, quando concorre l'adulterio, ma dall'essersi inserita nel contratto o una condizione, o un patto contrario alla sostanza del matrimonio, siccome è quello di dare il ripudio, anche per capo dell'adulterio; nel quale stato di cose i nostri Canoni decidono esser nullo il matrimonio. Così discorrono il Cardinal de Lugo *de Sacramentis* disput. 8. sect. 8. num. 125. e seg., il Ponzio *de Matrimonio Catholici cum haeretica* in appendice cap. 9. §. 2. num. 11., il Gobat tom. 1. tract. 10. cas. 19. num. 707., il Cardinale de Laurea *de matrimonio* disput. 17. art. 10. num. 185., i Salmanticensi in *Cursu Morali* tom. 2. tract. 9. *de Matrimonio* cap. 4. dub. 2. num. 26. e diffusamente lo Schmalzgrueber *ad lib. 4. Decretal. lib. 19. de Divortiis* a num. 64. ad num. 77. In una parola il matrimonio contratto, secondo il costume e le leggi del paese, e coll'errore ancora, che hanno i contraenti in capo, di potersi prevalere del ripudio in caso d'adulterio, è valido, e non è nullo, se non nel caso, in cui l'errore diventi parte sostanziale del contratto: il che fu anche molto bene prima di tutti avvertito dalla Glossa nel cap. *De infidelibus, in verb. esse matrimonium, de consanguinitate et affinitate.* Il Pontefice Innocenzo III nella sua Decretale *Gaudemus, de divortiis,* dichiara valido il matrimonio fatto dagli infedeli, benchè secondo il loro rito lo avessero fatto colla legge del ripudio: *Qui autem secundum ritum suum legitimam repudiavit uxorem, cum tale repudium Veritas in Evangelio reprobaverit, nunquam, ea vivente, poterit aliam etiam ad Fidem Christi conversus habere:* il che risguarda il primo caso esposto, in cui si è detto, non potersi asserire, esser nulli i matrimonj contratti, ancorchè nella Setta vi sia l'uso del ripudio. Gregorio IX nella Decre-

tale *Si conditiones, de conditionibus appositis,* dichiara nullo quel matrimonio, in cui s'inserisce una condizione contraria alla sostanza del matrimonio: *Si conditiones contra substantiam coniugii inserantur etc., matrimonialis contractus, quantumcumque sit favorabilis, caret affectu:* e ciò appartiene al secondo caso, in cui con patto espresso del ripudio, per causa d'adulterio, si contrae il matrimonio, essendo esso contrario alla sostanza del matrimonio, che deve essere indissolubile, nè può sciogliersi, che per la morte, o per la contumacia dell'infedele, che interpellato dal coniuge convertito, ricusa di coabitare, o se accetta la coabitazione, non la vuole eseguire, che *cum contumelia Creatoris,* come di sopra si è detto.

CAPITOLO IV.

Della monogamia appresso i Greci, e libertà di passare, morta la prima moglie, alle seconde, terze e quarte nozze.

1. Nella professione della fede cattolica, trasmessa dal Pontefice Gregorio X di beata memoria, a Michele Paleologo Imperatore dei Greci nel trattato dell'unione, e che l'Imperatore accettò, sono inserite le seguenti parole: *De matrimonio vero tenet, quod nec unus vir plures uxores simul, nec una mulier habere permittitur plures viros:* oltre il di più che abbasso sarà da Noi riferitò. Ed in ciò che appartiene alla libertà delle seconde, terze e quarte nozze, disciolto il primo vincolo matrimoniale, può, in ciò che risguarda la Chiesa Orientale, vedersi ciò pienamente dedotto nel Sinodo Libanese *del 1736* alla pag. 231 del tomo C., Sinodo, come già si è detto, esaminato ed approvato da Noi: ed in ciò che appartiene agl' Italo-Greci, così si legge nella nostra Costituz. 57. § 8. num. 3.: *Secundas, et tertias, et ulteriores etiam nuptias Graeci non condemnent; sed illas tamquam legitimas et validas approbent inter personas, quae alias licite de iure ad invicem matrimonio iungi possunt.* Debbono dunque i Vescovi Latini ne' loro Sinodi, trattando del matrimonio de' Greci a loro sottoposti uniformarsi in tutto e per tutto al detto di sopra: ed acciò si conosca l'ineluttabile sussistenza dell'uno e dell'altro punto poc' anzi accennato, crediamo opportuno l'inserire in questo Capitolo quanto segue.

2. Il matrimonio fu istituito, non con uomo e più donne, ma con un uomo ed una donna sola. *Vir adhaerebit uxori suae,* si legge nella Genesi al cap. 2. come pure, che *erunt duo in carne una:* ed essendosi formata una sola donna, e non più donne dalla costa di Adamo, ed essendo stata Eva la moglie di Adamo, e non avendo esso, ripugnando il Ius naturale, potuto prender per mogli o le proprie figlie, o le nipoti, che da lui discendevano per linea diretta, chiaramente si conosce, che Iddio volle che Adamo fosse monogamo, cioè che avesse una sola moglie.

3. Il primo, che avesse più mogli nello stesso tempo, fu Lamech, di cui nella Genesi al cap. 4. si legge, ch' ebbe per mogli nello stesso tempo Ada, e Sella. Ma, lasciando gli esempi di quelli, ne' quali si può sospettare, che facessero quello, che fecero, peccando, subentrano gli esempi de' Patriarchi uomini santi: imperocchè, ciocchè siasi di Sara e di Agar, è però cosa certa che Lia e Rachele furono vere mogli del Patriarca Giacobbe. Ebbe pure Abramo più mogli, e sarebbe una temerità piena di errore, se si dicesse, che quell' uomo

sapientissimo e santissimo, padre di tutta la santità, sempre nominato con onore nelle Scritture dagli Apostoli e da' Profeti, ed anche da Gesù Cristo, avesse ignorato il peccato dell' adulterio, o avendolo saputo, avesse voluto vivere e morire con esso.

4. E quantunque nelle stesse Divine Scritture quelle donne, che, oltre la moglie, vivevano coi Patriarchi, siano chiamate concubine, ed i loro figli esclusi dall'eredità — ***Dedit Abraham cuncta quae possederat, Isaac: filiis autem concubinarum largitus est munera,*** come si legge nella Genesi al cap. 25. lasciando da parte, che nelle stesse divine Scritture alcune volte le vere e legittime mogli sono chiamate concubine, e le concubine si appellano mogli, come si vede nella Genesi al cap. 16. ove Agar si appella moglie, Cetura nel cap. 21. si appella moglie, e poco dopo ambedue vengono nominate concubine, e ne' Giudici al cap. 19. la vera legittima ed unica moglie d' un certo Levita ora vien detta moglie, ora concubina.

5. È d'uopo il riflettere, che tanto appresso gli antichi Ebrei, quanto appresso i Gentili, v'erano alcune mogli prese non solo per aver figli, ma pel governo della casa, ed altre poi v' erano vere e legittime mogli, ma che non erano ammesse alla società de' beni, nè al governo della casa. I figli delle prime erano gli eredi: i figli delle seconde non erano ammessi all' eredità; e queste alcune volte si chiamavano mogli, alcune volte concubine: del che anche da Noi si è discorso nel nostro Trattato *de Synodo Dioecesana* e sopra questo punto vi è una nota erudita nella nuova edizione delle Opere di S. Ambrogio tom. 1. pag. 290.

6. Questa poligamia praticata dai santissimi Patriarchi ebbe il suo fondamento nella Dispensa divina; e benchè questa non si ritrovi scritta, nulladimeno, vedendosi la poligamia usitata, senza verun ribrezzo, giacchè Sara femmina di vita illibata indusse Abramo a prendere la seconda moglie e Laban offerse a Giacobbe le due figlie, e queste offersero a lui due altre mogli, e Moisè nel Deuteronomio al cap. 21. parlò della pluralità delle mogli, come di cosa già introdotta, e che, come suol dirsi, passava come una legittima usanza, senza verun ribrezzo o contraddizione — ***Si fuerint alicui duae uxores, una dilecta, altera odiosa:*** è d'uopo il dire, che la dispensa fosse notificata dal Grande Iddio ai primi Patriarchi, o ciò si facesse a ciascheduno di loro, o ciò, fatta ad uno di loro, da questi fosse notificata agli altri, nel qual punto non concordano fra loro i nostri Teologi, che nè tampoco sono concordi, se tale dispensa fosse concessa al solo popolo Ebreo, o pure fosse anche estesa alle Genti.

7. È molto verisimile, che la dispensa fosse da Dio conceduta dopo il diluvio, a Noè, acciò dopo il diluvio, e la totale quasi estinzione del genere umano, si moltiplicassero più presto che fosse possibile gli uomini; ed è anche verisimile, che Noè notificasse di poi agli altri la benigna Divina Dispensa: e se Noè non prese più mogli, non le prese, perchè dopo il diluvio non v' erano donne, colle quali potesse contrarre matrimonio. E promovendosi il dubbio, come possa dirsi, che Iddio dispensò nella poligamia, essendo la poligamia proibita dalla legge di natura, con molta chiarezza si risponde, esser doppio il genere dei precetti della legge di natura, essendo alcuni come principj, ed essendo altri come conclusioni, che derivano dai detti principj. Contengono i primi una regola di rettitudine, che esclude qualunque mutazione o dispensa, per esempio quelli d'amare Dio, di non dir bugie, e tutti gli altri precetti del Decalogo. Contengono i secondi una regola pure di rettitudine, in tal guisa però, che variate le circostanze delle cose e delle persone,

possono mutarsi, e sono capaci di dispensa, che dee però procedere dall'autorità Divina. Tale è il precetto di non ammazzare un innocente, avendo Iddio in esso dispensato, quando comandò ad Abramo il sacrificare il suo figlio: e che tale, alcuni dicono, fu il precetto del Ius naturale proibente al fratello il prendere per moglie la sorella; avendo Iddio in esso dispensato coi figli de' nostri primi Padri.

8. A questo secondo genere di precetti del Ius di natura si riduce dai Teologi il precetto naturale della monogamia; in ordine al quale Iddio dispensò, acciò dopo il diluvio presto si moltiplicasse il genere umano, o per altri motivi a lui cogniti: nè in questo proposito altro resta da osservare, se non che al detto secondo genere di precetti naturali si ascrive la monogamia, cioè che un uomo non possa prendere più mogli, ma non già l'altra monogamia, che proibisce alla donna l'aver più mariti nello stesso tempo; essendovi chi con molti buoni fondamenti pretende appartenere al primo genere de' precetti di natura immutabili ed indispensabili la monogamia per parte della donna, sì perchè prendendo una donna più mariti, difficilmente resta feconda, e l'educazione della prole resta esposta a' gravi pericoli, sì perchè sebbene si legge, che molti santi uomini hanno avute più mogli, non si legge però mai che veruna santa donna avesse più mariti.

9. Quanto sin ora si è esposto, si appoggia all'autorità del Pontefice Innocenzo III nel cap. *Gaudemus, de divortiis,* ed a quanto ci hanno lasciato scritto i più sensati Teologi, alcuni de' quali sono qui da Noi indicati, e sono S. Tommaso nel supplemento della 3. part. alla quest. 65. art. 2., il Cardinal Bellarmino *de Sacramento matrimonii* al lib. 1. cap. 10. e seg., l'Estio nel libr. 4 delle sentenze dist. 33, § 1., e seg., il Sylvio sopra la 3. part. di S. Tommaso al tom. 4. della nuova edizione quest. 65. art. 1. e seg.

10. Quanto tempo poi durasse questa dispensa concessa, che un uomo potesse prendere più mogli, e se fosse cessata prima della venuta di Gesù Cristo, è cosa incerta: ma quello che è certo con certezza di fede, si è, che Gesù Cristo nel Vangelo di S. Matteo al cap. 19. ridusse il matrimonio al primiero stato di monogamia; ove dopo aver riassunte le parole della Genesi: *erunt duo in carne una,* così conchiuse: *Itaque iam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet:* importando queste parole la congiunzione di un uomo solo con una sola donna, e di una donna sola con un sol uomo, come anche ben riflette Innocenzo III nella citata Decretale *Gaudemus:* per lo che il Sacro Concilio di Trento alla Sess. 24. *de Matrimonio* Can. 7. profferì il seguente anatema: *Si quis dixerit, licere Christianis plures simul habere uxores, et hoc nulla lege divina esse prohibitum, anathema sit.* Parla ivi il Concilio della sola legge divina, e non della legge naturale: per lo che, benchè possa dirsi, non essere stata condannata dal Concilio l'opinione del Durando e dell' Abulense, che insegnano non ripugnare la poligamia al Ius della natura, non può però la detta opinione sgravarsi dalla censura dell' improbabile e di contraria al comune sentimento degli altri, che insegnano, esser la poligamia contraria al Ius divino e naturale, e ciò nella maniera di sopra accennata.

11. Dopo aver Gesù Cristo ridotto il matrimonio al suo primiero stato, s'incontrano alcuni fatti d'Imperatori di gran nome e di pietà, che ebbero più mogli. Basterebbe il dire, che essendo i fatti contrarj alla legge di Cristo, tanto basta per doverli disapprovare e maledire: ma Noi soggiungeremo due cose: la prima, doversi piuttosto badare alle leggi, che ai fatti. Per editto del Pretore, chi aveva due mogli nello stesso tempo, era dichiarato infame: *Qui bina*

sponsalia, vel binas nuptias in eodem tempore constitutas habuerit: come si vede nella L. 1. e nella L. 3. § *quive* tit. 2. *de. his qui notantur infamia,* qual Editto del Pretore, come noto ad ognuno, fu confermato dagl'Imperatori Diocleziano e Massimino nella L. *Neminem,* C. *de incestis nuptiis: — Neminem, qui sub ditione sit romani nominis, binas uxores habere posse, vulgo patet, cum in Edicto Praetoris huiusmodi viri infamia sint notati: quam rem competens Iudex inultam esse non patietur:* ed inoltre da Valeriano e da Gallieno nella L. *Eum qui,* C. *ad Legem Iuliam de adulteriis.* L'altra cosa che soggiugniamo, si è, che due sono i pii Imperatori, de' quali si dice, ch' ebbero più mogli nello stesso tempo. Il primo è Valentiniano seniore appresso Socrate l. 4. cap. 26. che, vivente Severa prima sua moglie, prese un' altra moglie chiamata Giustina; e per giustificare la sua azione, promulgò una legge, in cui diede a ciascheduno la libertà di prendere più mogli. Ma di questa legge non si ha veruna contezza, e d'essa nemmeno parla Amiano Marcellino, che scrisse con molta accuratezza le azioni di Valentiniano, come ben osserva il Valerio nelle Annotazioni sopra Socrate alla pag. 58. Ed il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 370 al tom. 4. comprova, che Valentiniano ebbe Giustina per moglie, che fu madre di Valentiniano iuniore, ma che non si maritò con essa, se non dopo la morte di Severa prima moglie. L'altro Imperatore è Carlo Magno, di cui si legge, che ebbe nello stesso tempo quattro mogli col titolo di regine, e cinque concubine. Due moderni autori francesi si ingegnano di far apparire, che Carlo Magno avesse bensì le quattro mogli col titolo di regine, ma non nello stesso tempo e così una dopo l'altra. Così va discorrendo il Fleury nella *Storia Ecclesiastica* al lib. 46. tom. 10. pag. 137 della stampa di Parigi del 1717. Al Fleury aderisce il Chardon nella *Storia de' Sagramenti* al tom. 6. pag. 383. Ma l'asserzione è ideale; e però sembra più adeguata la risposta del Baillet nelle *vite de' Santi* ai 28 di Gennajo tom. 1. col. 388. ove confessa, essere stati gravi i peccati di Carlo Magno nella incontinenza, ma che questo gran Principe nella vecchiaja e negli ultimi anni di sua vita gli espiò con gravi penitenze.

12. Oggidì i Turchi prendono più mogli nello stesso tempo, venendogli ciò permesso dal loro falso Profeta Maometto nell'Alcorano. Osservò esso, che gli Arabi, come proclivi ai furti, si appropriavano i beni degli orfani, de' quali assumevano la tutela o la cura; per lo che proibì loro l'assumere le dette cure e tutele; ed in compenso di questa proibizione, gli accordò scioccamente il prendere quante mogli volevano, fra le ingenue e libere una, due, tre, e quattro; fra le ancelle e serve dieci, cento, mille, ed anche più, se sono in grado di poterle mantenere tutte: ed aggiunse, che se mai avessero temuto di non poter mantenere l'uguaglianza fra le ingenue, non ne prendessero, che una di queste. Vedasi il Maracci nella sua *Confutazione dell'Alcorano* nel Prodromo pag. 52 e seg. tom. 1. e nel tom. 2. nella refutazione dello stesso Alcorano pag. 148 e seg.

13. Ancorchè in vari Paesi e città de' Cristiani diasi agli Ebrei il comodo di vivere, ed anche di osservare la legge Mosaica, nulladimeno vien loro proibito l'usare la poligamia dalle stesse leggi Imperiali, come si vede nella L. *Nemo* 7. C. *de Iudaeis et Coelicolis.* La dottrina nulladimeno degli Ebrei è, non poter il Pontefice aver più, che una moglie; poter il Re solo averne sino diciotto, ed agli altri non è permesso, che averne quattro, profferendosi anatema contra quelli, che ne prendono più di quattro nello stesso tempo: nè manca fra gli scrittori Ebrei chi sostiene, non esser lecito l'aver più mogli nello stesso tempo: ma chi così scrive passa fra gli Ebrei per eretico. Può vedersi Pietro Cuneo *de republica Ebraeorum* lib. 2. cap. 3. e quanto fu dato alle stampe in Napoli nel

1703 dai Monaci Cassinensi del Monastero de' SS. Severino e Sossio sopra il 4. libr. delle Decretali al tit. *de sponsa duorum.*

14. I Greci Orientali ammettono la poligamia, e di quest'esempio si servì il Principe Filippo Landgravio d' Hassia nell'istruzione, che diede a Bucero per ottenere da Lutero e dagli altri Dottori Protestanti l'approvazione di ritenere colla legittima moglie una concubina, in qualità però anch'essa di legittima moglie. Il tutto è fedelmente riferito da Monsignor Bossuet Vescovo di Meaux nel lib. 6. della *Storia delle variazioni delle Chiese Protestanti,* ove porta l'istruzione data a Martino Bucero, e la consultazione di Lutero, e degli altri Dottori Protestanti, che erroneamente opinarono, potere il Principe prendere, ma segretamente, la seconda moglie, ma in caso di necessità, e colla previa dispensa de' suoi Pastori. Aveva il Cardinale Bellarmino accusato Lutero, per avere insegnato, non essere la poligamia proibita da verun Ius divino o naturale. Altri del partito di Lutero s'erano ingegnati di liberarlo da questa taccia: ma dopo essere stati pubblicati i detti monumenti, resta affatto inutile la sopraddetta difesa, come ben riflette il Iuenin *de Sacramentis* dissert. 10. *de matrimonio* quaest. 4. cap. 1. art. 1. § 2. e resta scoperta l'iniquità di Lutero e di tutta la sua scuola, che dopo aver tanto reclamato contra la dispensa di Roma, ebbero l'ardire di consigliare e permettere una così scandalosa dispensa, mascherandola colla necessità, quasi che vi fosse necessità che scusasse contra il Vangelo, conforme anche ben riflettono il Tournely nel citato suo Trattato *de Sacramento matrimonii* pag. 201 ed il Chardon nella *Storia de sacramentis* al tom. 6. pag. 283.

15. Facendo poi passaggio alle seconde, terze e quarte nozze, l'Apostolo S. Paolo nella lettera ai Romani al cap. 7. chiaramente dice, che morto il marito, la donna è sciolta dalla legge e che, se passa ad altre nozze, non è adultera: e nella 2. a' Corinti al cap. 7. dice, esser bene, che, morto il marito, le mogli restino come sono, ma che però, non potendosi contenere, prendano il secondo marito: e nella prima a Timoteo al cap. 5. esorta le vedove, che sono nel fiore dell'età, a rimaritarsi per aver figliuoli, per timore dell'incontinenza. E non essendosi ristretto l'Apostolo alle seconde nozze, il sentimento della Chiesa Latina è sempre stato, non esser proibite le seconde, le terze, le quarte e le ulteriori nozze, come bene osservano S. Agostino nel libro *de bono viduitatis* al cap. 12. e S. Girolamo nella sua Apologia a Pamachio in difesa de' suoi libri contra Gioviniano: *Non damno bigamos, nec trigamos, et si dici potest, octogamos.*

16. La Chiesa Greca non ha tampoco mai condannate le seconde nozze, come diffusamente dimostra l'Arcudio nella sua Opera *de concordia Ecclesiae Occidentalis et Orientalis* al lib. 7. cap. 27. e però leggendosi nelle Costituzioni dette apostoliche al lib. 3. cap. 2. esser giuste le prime nozze; le seconde fatte *post Professionem, esse illicitas, non propter coniugium, sed propter mendacium;* e le terze *intemperantiam demonstrare, et quodlibet post tertias nuptias matrimonium, manifestam esse fornicationem, et indubitabilem petulantiam:* osserva il Cotelerio nel tom. 1. sopra i Padri Apostolici nelle note al luogo citato, che le seconde nozze non sono assolutamente disapprovate, ma che sono disapprovate quelle che si fanno dopo aver promessa la continenza; tanto più che l'autore delle Costituzioni apostoliche nel luogo citato poco dopo porta il testo sopraccitato dell'Apostolo, che dà alle vedove giovani la libertà di rimaritarsi per isfuggire l'incontinenza. Il punto è sempre stato sopra le terze e quarte nozze, leggendosi nel Can. 50. di S. Basilio ad Amphilochium, che le terze nozze *sunt*

inquinamenta Ecclesiae: sopra il qual Canone Balsamone osserva, non dirsi il terzo o quarto matrimonio nullo, ma semplicemente illecito; e Zonara sopra lo stesso Canone osserva, non isciogliersi questi matrimoni, ma aversi per una fornicazione castigata, come può vedersi nelle loro Note nelle Pandette de' Canoni Apostolici, e Concilj ricevuti nella Chiesa Greca al tom. 2. pag. 108. Celebre nella storia ecclesiastica è la Costituzione di Basilio Imperatore, che annullò il quarto matrimonio: il che fu anche confermato da Leone Sapiente di lui figliuolo, benchè fosse poscia astretto ad approvare le quarte nozze, perchè non avendo avuti figli dalla terza moglie, ed avendone avuto uno da Zoe sua concubina, volendolo lasciare, come suo primogenito, successore nell'Imperio, contrasse il quarto matrimonio colla predetta, il che cagionò gran disturbi nella Chiesa Greca, ed anche nella Chiesa Romana, che non è d'uopo qui riferire.

17. È bensì d'uopo qui il riferire, che Innocenzo IV nella sua lettera scritta al Vescovo Tusculano suo legato Apostolico dice: *Secundas et tertias et ulteriores etiam nuptias Graeci non reprehendant aliquatenus, nec condemnent, sed potius eas approbent inter personas, quae alias licite invicem Matrimonio iungi possunt.* Dopo il Decreto di Eugenio IV fatto nel Concilio Fiorentino per gli Armeni, si legge un'aggiunta sottoscritta dallo stesso Eugenio, e pubblicata nel Concilio, in cui si dichiara, esser lecite le terze, le quarte, ed ulteriori nozze, colla seguente aggiunta: *Commendatiores tamen dicimus, si ulterius a coniugio abstinentes in castitate permanserint, quia sicut viduitati virginitatem, ita nuptiis castam viduitatem laude, ac merito praeferendam esse censemus.* Vedasi il Padre a Breno nell' *Epitome del Manuale de' Missionarj di Oriente* alla part. 3. cap. 7. quaest. 45, ove diffusamente discorre delle seconde, terze ed ulteriori nozze che si fanno dai Greci d'Oriente. Può anche vedersi il Cardinal Gotti nel tom. 4. sopra la terza parte di S. Tommaso quaest. 4. *de unitate matrimonii* dub. 4. § 2., ove dimostra, dovere i Greci oggidì osservare la Decretale d'Innocenzo IV poc'anzi riferita.

CAPITOLO V.

Della disparità del culto nella materia del matrimonio, tanto rispetto alla Chiesa Occidentale, quanto rispetto alla Chiesa Orientale.

1. L'impedimento della disparità del culto non ha luogo nella Chiesa Occidentale, quando si tratta d'un matrimonio fra una parte Cattolica, ed una parte eretica; essendosi già altrove dimostrato, esser valido, benchè illecito, il detto matrimonio. L'impedimento della disparità del culto ha luogo in quel matrimonio, in cui uno de' contraenti è Cristiano e l'altro è infedele, gentile, o sia pagano. Sono sempre stati questi matrimonj illeciti, e peccaminosi, ogni qual volta vi è stato pericolo di perversione nel contraente cristiano, o nella prole nata, o che poteva nascere da simili matrimonj; ed appunto pel pericolo della perversione nell'Esodo al cap. 34. Iddio spiegando la legge di natura, proibì agli Ebrei, che non prendessero mogli che fossero delle genti idolatre; e nel 3. lib. de' Re al cap. 11. fu ripreso Salomone, perchè contra la legge di Dio aveva prese *uxores alienigenas,* che depravavano il suo cuore, inducendolo ad adorare i falsi Dei.

2. Cessando poi il pericolo della perversione, e prima che fosse introdotta o stabilita la disciplina della nullità de' detti matrimonj, si leggono matrimonj

di donne cristiane, illustri per santità, fatti con uomini gentili. Tale fu il matrimonio di S. Monaca, madre di S. Agostino, con Patrizio gentile, di S. Anastasia con Publio idolatra; di S. Cecilia con Valeriano non anche cristiano, come altrove anche si è detto.

3. Oggidì simili matrimonj fatti fra due contraenti, uno cristiano e l'altro non cristiano, uno battezzato, e l'altro non battezzato, sono nulli, e per conseguenza sono sempre ancora illeciti; ed acciò siano validi e leciti, vi vuole l'Apostolica dispensa; per concedere la dispensa,non solo deve concorrere una causa grave, ma deve anche cessare ogni pericolo di perversione o nel contraente o nella prole. Quanto alla nullità di questi matrimonj, cercasi, se sia stata indotta dal Ius naturale, o dalla legge Canonica. In una lettera da Noi scritta sotto il giorno 9 di Febbrajo del 1749 al Cardinale Duca di York che fu data alle stampe, e che è la seconda nel tom. 3. del nostro Bollario, esaminammo a lungo questa controversia, e dimostrammo, non esservi testo della Divina Scrittura, con cui si provi la nullità di simili matrimonj, non esservi Canone della Chiesa, con cui si provi la predetta nullità; doversi questa ascrivere ad una comune consuetudine, ed universale disciplina della Chiesa, le di cui vestigia s'incominciano a riconoscere nel sesto secolo. A questa nostra lettera ci rimettiamo, per non ridire le cose già dette.

4. Quanto poi alla dispensa, giacchè la nullità riconosce il suo fonte da una pura universale consuetudine, che non ha altra forza, che di legge ecclesiastica, se ne cominciò a discorrere nel principio della conversione de' Giapponesi e Cinesi; avendo il Lessio proposto il dubbio, se, essendo l'impedimento della disparità del culto introdotto, come si è detto, dalla comune consuetudine, i matrimonj di due contraenti, uno cristiano e l'altro non cristiano, si dovessero avere come nulli, non essendo nel Giappone, e nella Cina introdotta o vigente la consuetudine, fonte della nullità. Fu trattato di questo punto in Roma e fuori di Roma, e ad esso non fu categoricamente risposto; essendosi preso un temperamento prudenziale, in cui fu dichiarato, che stante la dubbietà dell'articolo, poteva esser luogo alla dispensa, come può vedersi nella citata nostra lettera.

5. Coerentemente a questo sistema, fu creduto necessario stabilire le regole per la facoltà da darsi ai missionarj, o ad altri, di concedere le dispense sopra l'impedimento della disparità del culto. Ciò fu fatto dal sommo Pontefice Clemente IX in un suo Decreto dei 23 di Gennajo 1669 riferito nella 2. parte delle *Costituzioni e Brevi per le missioni della Cina, e del Tunkino* alla pag. 38 della stampa di Parigi del 1676. Fu fatto il Decreto dopo esser stato il tutto discusso nella Congregazione del Sant'Officio: e nel Decreto fu stabilito, esser d'uopo per una simile dispensa il concorso di gravi cause, non doversi la facoltà di dispensare, concedere che per quei luoghi, ne' quali sono più gli infedeli, che i Cristiani, e non dovervi esser pericolo veruno di perversione o nel contraente cristiano, o nella prole: cose additate nelle parole *sine contumelia Creatoris*.

6. Poco dopo uscito questo Decreto, sopraggiunsero le istanze de' missionarj del Giappone, nelle quali, dopo aver esposto, che sarebbe stata molto difficile la conversione de' nobili di quel Regno, se loro non si lasciava la libertà di maritare le loro figlie e figli con chi più gli fosse piaciuto senza verun riguardo alla Religione, chiedevano, se fosse bene l'astenersi dal pubblicare l'impedimento della disparità del culto, dissimulandolo, e lasciando i Giapponesi nella loro buona fede. Ma la Congregazione del Sant'Officio tenuta ai

17 di Giugno del 1669 rispondendo, si rimise al Decreto sopraddetto di Clemente IX ingiungendo la concessione delle facoltà di dispensare ne' termini prescritti dal sopraddetto Decreto.

7. Succede alla Latina disciplina la Greca. Nel can. 72. del Concilio Trullano così viene disposto: *Non licere virum orthodoxum cum muliere haeretica coniungi, neque vero orthodoxam cum viro haeretico copulari, sed et si quid huiusmodi a quopiam factum apparuerit, irritas nuptias existimare, et nefarium coniugium dissolvi.* Dichiara questo Canone nullo il matrimonio, se si fa fra una parte Cattolica e l'altra eretica. Il Gonzalez è di parere, che questo Canone Trullano non parli del matrimonio che si fa fra una parte Cattolica, e l'altra eretica battezzata, ma fra una parte Cattolica, e l'altra infedele non battezzata; attestando Zonara, che il Canone fu fatto contra gli Spagnuoli, che maritavano le loro figlie coi Saraceni: e questa spiegazione viene abbracciata come probabile dal Catalano nel tom. 1. *sopra i Concilj Generali* nei Commenti al Can. 14. del Concilio Calcedonense num. 15. Quanto dice Zonara viene anche confermato da Balsamone nelle sue note sopra il Can. 72. del Concilio Trullano, ove così scrive: *Nota ergo, praesentem Canonem propter Iberos, qui suas filias Agarenis indiscriminatim in matrimonio collocant.* Ma essendo chiare le parole del Canone, ed essendo anche chiara la regione in esso additata, che non solo comprende i matrimonj del Cattolico coll'Infedele, ma ancora i matrimonj del Cattolico coll'eretica battezzata: *neque enim ea, quae non sunt miscenda, misceri, nec ovem cum lupo, nec peccatorum sortem cum Christi parte coniungi oportet. Si quis autem ea, quae a nobis decreta sunt, transgressus fuerit, segregetur,* sembra più naturale il rispondere, non aver mai la Chiesa Romana ricevuto il detto Canone, ed essere però validi, ma illeciti, i detti matrimonj nella Chiesa Latina: *illum nunquam recepit Romana Ecclesia, ideoque eiusmodi matrimonia etiamnum apud nos Latinos sunt firma;* sono parole di Cristiano Lupo ne' suoi Commenti sopra il detto Can. 14. del Concilio Calcedonense: Si è detto nella Chiesa Latina; non apparendo veruna ripugnanza, che possano aversi per nulli nella Chiesa Greca Orientale, quando in essa fosse da molto tempo in qua introdotta la disciplina favorevole alla nullità; desiderando, come altre volte si è detto, la Romana Sede, che si mantenga nella Chiesa Orientale tutta quella disciplina, che è antica, e che può mantenersi senza peccato. Ma in ciò che appartiene agli Italo-Greci che vivono fra noi, non v'è fondamento veruno per indurre variazione e discrepanza fra noi e loro nella materia presente: per lo che i Vescovi Latini ne' loro Sinodi, e nelle altre loro leggi per il regime degli Italo-Greci, dovranno in ciò conformarsi al sistema della Chiesa Latina.

CAPITOLO VI.

Della nullità del matrimonio contratto nella Chiesa Occidentale dopo l'Ordine sacro; e di ciò che debba dirsi di un somigliante matrimonio contratto nella Chiesa Greca.

1. Già di sopra si è veduto, non esser permesso nella Chiesa Romana l'ascendere agli ordini sacri, e dipoi contrarre il matrimonio, o prevalersi dell'uso matrimoniale colla moglie presa prima: potersi però nella Chiesa Orientale ascendere agli ordini sacri, ancorchè sia viva la moglie, e ritenere con

essa il commercio carnale: e nel presente Capitolo cercasi, se il Latino, che è asceso agli ordini sacri senza moglie, e dipoi la prendesse, o se il Greco, che avendo moglie, essendo asceso all'ordine, morta quella, ne prendesse un'altra, o pure se, essendo asceso celibe agli ordini sacri, dipoi contraesse matrimonio, cosa debba dirsi di questi matrimonj, se non solo siano illeciti, ma anche invalidi.

2. La disciplina della Chiesa Romana, abbracciata in tutto l'Occidente dai Cattolici, si è, che il voto semplice di castità fa illecito, ma non rende invalido il matrimonio, che dopo il detto voto si contrae; ma che il voto solenne di castità fa illecito ed invalido il matrimonio, che dipoi si contraesse dal vovente. Così viene stabilito nel Diritto Canonico, cioè nelle Decretali fatte raccorre da Gregorio IX delle quali ci serviamo nelle scuole e nel foro, sotto il titolo *Qui Clerici vel voventes;* ed è anche bene stabilito nella predetta disciplina, che voto solenne, per l'effetto di cui si tratta, sia quello che è annesso all'Ordine sacro, e alla Professione regolare espressa o tacita, che si faccia in qualche religione approvata dalla Santa Sede, come può vedersi nella Decretale di Bonifacio VIII che incomincia *Quod votum*, e che è l'unica sotto il titolo *de voto et voti redemptione* nel libro sesto. Prima di Bonifacio VIII si può dire, che fossero stati dichiarati nulli i matrimonj contratti dopo l'Ordine sacro, o dopo la Professione religiosa, dal Concilio Lateranense secondo, tenuto l'anno 1139 sotto Innocenzo II, leggendosi nel cap. 7. ciò che siegue: *Ut lex continentiae et Deo placens munditia in Ecclesiasticis personis et sacris ordinibus dilatetur, statuimus, quatenus Episcopi, Presbyteri, Diaconi, Subdiaconi, Regulares Canonici, et Monachi quoque Conversi Professi, qui sanctum transgredientes propositum, uxores sibi copulare praesumpserint separentur. Huiusmodi namque copulationem, quam contra ecclesiasticam regulam constat esse contractam, matrimonium non esse censemus.* Concorda la Decretale di Giovanni XXII nel cap. unico *de voto et voti redemptione* fra le stravaganti dello stesso Pontefice. E dopo Bonifacio VIII vi è il solenne anatema, altrove riferito, fulminato dal Sacro Concilio di Trento alla Sess. 24. Can. 8. *de Matrimonio* contro chi ardisce di asserire, potersi contrarre il matrimonio dai costituiti negli ordini sacri, o dai Regolari professi, o che, contratto, sia valido. Sempre la Chiesa Occidentale ha aborriti i suddetti matrimonj, fatti dopo l'Ordine sacro: ma il passo da dichiararli nulli, se prestiamo fede agli eruditi, che ben lo comprovano, si riduce al secolo undecimo o duodecimo; come può vedersi appresso il Iuenin *de Sacramentis* dissert. 10. *de Matrimonio*, quaest. 7. cap. 8. art. 4. e nel tom. 2. delle *Conferenze sopra il matrimonio* tenute in Parigi nel tempo che n'era Arcivescovo il Cardinale di Noailles alla pag. 169 e seg. Thomassin, *De veteri et nova Ecclesiae disciplina*, lib. 2. cap. 65. num. 4.

3. Passando poi alla Greca disciplina, essa ha sempre abominati i matrimonj contratti dopo l'Ordine sacro; e però ingiustamente le Chiese, che si sono prese il titolo di riformate, dicono, esser essi concordi colla Chiesa Greca nella materia del celibato. Non ammette la Chiesa Greca l'uso del matrimonio nei Vescovi, che si ammette dalle Chiese riformate, e però in Inghilterra non solo i Preti, ma anche i Vescovi tengono le loro mogli, e dormono con esse. Di più Lutero e Melantone presero moglie dopo l'Ordine sacro, ed hanno preteso, che il loro matrimonio fosse legittimo e ben fatto: ma non si ritroverà mai nella Chiesa Greca, che si sia dato per ben fatto ed irreprensibile il matrimonio contratto dopo l'Ordine sacro, come ben soggiugne Geremia Patriarca dei Greci l'anno 1580 nella sua risposta al cap. 20.: *Nos illis Sacerdotibus, qui*

in virginitate persistere non possunt, priusquam tamen convertantur, et sacerdotes fiant, accipiendi uxores potestatem damus. Ille autem, qui semel virginitatem professus est, virgo permanet, nec iam illi ullam amplius licentiam post votum susceptum damus: nemo enim mittens manum ad aratrum et respiciens retro, idoneus est consequendo regno coelesti. Si vero huic humanitus quid contigerit, hunc Ecclesiastica disciplina coercemus, ac ad omnem vitae continentiam revocamus.

4. Tre sono le discrepanze della Chiesa Greca colla Latina nel punto dei matrimonj contratti dopo gli Ordini sacri. La prima si desume dal Can. 10. del Concilio Ancirano, riferito nel Can. *Diaconi* dist. 28., ove viene stabilito che, quando il Diacono nell'Ordinazione si protestò di non poter vivere senza moglie, la possa prendere legittimamente ancor dopo aver ricevuto l'Ordine sacro del Diaconato. Ma Balsamone e Zonara ed Aristenio, insigni Canonisti de' Greci, attestano, non esser ricevuto in pratica il Concilio Ancirano, e non esser ammissibile in verun modo la protesta in esso accennata, come può vedersi nella nostra *Istruzione sopra i riti della Chiesa e nazione Cofta,* che è la 129. al § 36. e 37. nel nostro Bollario al tom. 1.

5. La seconda si riduce ad un certo abuso introdotto dopo il Concilio Trullano, che permise ai Chierici costituiti negli Ordini maggiori l'uso del matrimonio contratto prima di riceverli, avendo preteso alcuni di poter anche dopo il sacerdozio prender moglie, ma però dopo aver esperimentato lo stato celibe per lo spazio di due anni: ma questa licenziosa consuetudine fu proibita da Leone Sapiente nella sua *Costituzione 3. Iuris Orientalis*, tom. 1. pag. 381: *Consuetudo, quae in praesenti obtinet, iis qui in matrimonio coniungi in animo est, concedit, ut, antequam uxores duxerint, sacerdotes fieri possint, et deinde biennium ad perficiendam voluntatem iungi matrimonio volenti praestituit;* e poco dopo, passando alla proibizione, dice: *Neque enim dignum est, ut qui spirituali ascensu supra corporis abiectionem et sordes evecti sunt, hic rursum ad carnis sordes delabantur. Sed e diverso, ut ad divinum ministerium ex corporis sordibus tamquam in altum aliquem gradum conscendant, convenientius fuerit.*

6. L'ultima finalmente consiste nel vedere, se, siccome nella Chiesa Latina il matrimonio contratto dopo gli Ordini sacri, non solo è illecito, ma invalido, così lo sia nella Chiesa Orientale; ammettendosi da tutti, che il matrimonio sia illecito, ma non ammettendosi da tutti, che nella Chiesa Orientale sia anche invalido.

7. L'Arcudio nella sua *Concordia* al lib. 7. cap. 40. tratta colla sua solita accuratezza la quistione, e dopo aver considerate tutte le leggi della Chiesa Orientale, che riprovano il matrimonio, che si fa dai costituiti negli Ordini sacri, pretende, non esservene veruna, che arrivi a dichiararlo nullo; e però conchiude, che per annullarli vi vuole una nuova legge del Sommo Pontefice, che lasciando intatta la validità de' matrimonj contratti dopo l'Ordine sacro, dichiari nulli gli altri, che si faranno dai costituiti negli Ordini sacri dopo la nuova legge. Di questa gran controversia si è da Noi discorso nella nostra seconda Istruzione sopra il Rito dei Cofti, spedita sotto il giorno 19 di Giugno 1750 e che è la 30. nel tom. 3. del nostro Bollario: Ed in ciò che risguarda i Greci Orientali, l'abbiamo lasciata in quel grado in cui è, senza veruna definizione. Nel Sinodo provinciale dei Ruteni tenuto l'anno 1720 e confermato, come altre volte si è detto, al tit. 3. *de matrimonio*, § 8. in fine, così si parla dei matrimonj fatti dal sacerdote dopo il sacerdozio: *Si quis autem Presbyter*

post collatos ordines matrimonio iungi, aut prima uxore defuncta secundas incestas nuptias inire praesumpserit, per episcopos a communione atque altari arceatur, captivetur, et aliis poenis Canonicis afficiatur, ut peregrinam spuriamque coniunctionem abiiciat. E nel Sinodo Libanese, pure confirmato, alla pag. 473 sono registrate le seguenti parole: *Quod si quis Diaconus, vel Presbyter, Diabolo instigante, post sacram ordinationem, vel, uxore mortua, aliam duxerit, vel, si uxorem non habebat, illam ducere praesumpserit, statuimus, illum ab ordine esse deponendum, et ab illegitima uxore omnino separandum.* Le parole sono gravi e pesanti: ma forse non direbbe tanto male chi le intendesse come esprimenti un matrimonio illecito, punibile, non però nullo.

8. Noi non negheremo, essersi altre volte giudicati nulli i matrimonj contratti dopo l'Ordine sacro, come abbiamo ammesso nella nostra prima istruzione già citata sopra i Riti dei Cofti § 38. et 39. Gli esempj però più frequenti sono ne' matrimonj degli Italo-Greci; e se ve ne sono alcuni ne' matrimonj dei Greci Orientali, sono pochi, e se bastano per rendere probabile la sentenza favorevole alla nullità, non debbono certamente bastare o per iscreditare la sentenza opposta, o per poter sostenere, essersi dal Romano Pontefice esteso l'impedimento dirimente dell'Ordine sacro, che è vigente nella Chiesa Occidentale, alla Chiesa Orientale in Oriente.

9. Nella Chiesa Orientale non si esige da quelli che vogliono ascendere agli Ordini sacri, veruna promessa, o voto di castità, come si raccoglie dal Can. 18. e 19. di S. Basilio nella seconda lettera ad Anfilochio, ove non riconosce altro voto di castità, che nelle Monache, e ne' Monaci: e l'Ordine sacro separato dal voto, non porta seco, che una specie di doverosa convenienza, che l'ordinato si astenga dal commercio colla moglie, come dice S. Tommaso nel luogo seguente: Nella Chiesa Latina poi il voto di castità è annesso agli Ordini sacri, e quand'anche non si faccia espressamente, s'intende fatto, subito che taluno prende l'Ordine sacro, giusta l'espressa dottrina di San Tommaso, nel 4. delle Sentenze, dist. 37. art. 1. Nascendo dunque ne' Greci costituiti negli Ordini sacri, l'obbligo della continenza coniugale dall'Ordine solo, e ne' Latini dall'Ordine e dal voto, non dee recar maraviglia, se la continenza de' Greci quanto ai costituiti negli Ordini sacri, è più larga di quella dei Latini costituiti pure negli Ordini sacri. Di più, essendo stata per alcuni secoli uniforme la disciplina della Chiesa Occidentale ed Orientale nel proibire agli ammogliati l'ascendere agli Ordini maggiori, e sacri, e nella proibizione del prevalersi della moglie presa prima degli Ordini sacri; ed essendosi poi la Chiesa Greca posta in libertà di ammettere gli ammogliati agli ordini sacri, lasciando loro l'uso delle mogli prese prima degli Ordini sacri, ed avendo creduto i Romani Pontefici di non doverli su ciò inquietare, per non far peggio, non trattandosi punto di dogma, è cosa assai naturale, che avendo la Santa Sede nel secolo duodecimo, e così molti secoli dopo allo stato di libertà, in cui erano i Greci, stabilito, che i matrimonj contratti dopo l'Ordine sacro, che erano illeciti, fossero nulli in avvenire, non abbia inteso di comprendere i Greci, e che questi ragionevolmente pretendano di non essere compresi sotto questa nuova legge, ed esservi bisogno di un'altra, che li comprenda, quale insino ad ora non è stata fatta, comprendendo quella che è stata fatta, i soli Italo-Greci.

10. Così la discorrono, oltre l'Arcudio nel luogo citato, ed il Papadopoli autore Greco nelle sue *Prenozioni mistagogiche* resp. 2. sect. 2. num. 12., Vericello, *De Apostolicis Missionibus* quaest. 98. num. 168., Vasquez in 3. part.

disput. 249. cap. 4. a num. 31., Pontius, *De matrimonio* lib. 7. cap. 27., Droguet, *De re sacramentaria adversus haereticos* tom. 2. lib. 8. cap. 2. sub tit. *Diluuntur quaedam quaestiones* quaest. 1. E quando mai taluno pretendesse esser già stata fatta la legge comprensiva anche de' Greci Orientali nel Can. 9. della Sess. 24. *de Matrimonio* del Concilio di Trento, ove si pronunzia l'anatema contra chi dice, potere i costituiti negli Ordini sacri, o i Professi in qualche religione approvata, contrarre matrimonio, ed esser esso valido, facile sarebbe la risposta, doversi separare il dogma dalla disciplina. Il dogma è definito contra i novatori di quel tempo, che riprovavano il celibato, e volevano, che ognuno o dovesse o potesse prender moglie, tanto parlando de' costituiti negli Ordini sacri, quanto de' Professi: e chi oggidì o Occidentale o Orientale osasse di dire, non aver potuto la Chiesa proibire ai predetti il prender moglie, o annullare i matrimonj contratti, resterebbe sottoposto all'anatema: ma ciò non potrebbe mai succedere in chi dicesse, che la legge universale, stabilita nel Tridentino, non comprende la Chiesa Orientale, che in ciò ha una particolare disciplina, come fu anche ben avvertito in una Congregazione particolare di Propaganda Fide, tenuta ai 26 di Settembre del 1631, che è notata nei registri, in quella guisa appunto che direbbe molto male chi dicesse, non essere nella Chiesa legge che escluda gli ammogliati dagli Ordini sacri; ma non direbbe male chi dicesse, esservi nella Chiesa la predetta legge, ma non comprendere la Chiesa Greca.

11. Ma, se è dubbia la questione in ordine ai Greci Orientali, tale certamente non è rispetto agli Italo-Greci; essendo già deciso che i loro matrimoni contratti dopo l'Ordine sacro, non solo siano illeciti, ma anche nulli: avendo il Pontefice Clemente VIII nella sua istruzione abbastanza espresso il suo desiderio, che quest'Italo-Greci ne' loro matrimonj si conformassero alla disciplina Romana; essendo come di sopra si è accennato, frequenti i casi, nei quali i loro matrimonj contratti dopo l'Ordine sacro, sono stati dichiarati nulli: ed avendo così finalmente Noi determinato nella nostra Costituzione 57. al § 7. num. 27. le di cui parole sono le seguenti: *Matrimonium enim post recensitos Ordines contractum, nullum irritumque declaramus:* Cose tutte che debbono avvertirsi dai Vescovi Latini ne' loro Sinodi, e nelle loro Costituzioni regolative de' Greci, per non confondere il Ius de' Greci Orientali col Ius degli Italo-Greci, ed errare in questo, confondendolo con quello.

CAPITOLO VII.

Dell'impedimento dell'età e dell'altro del grado ne' matrimonj.

1. Nel Diritto Canonico sotto il titolo *De desponsatione impuberum,* tanto nella Collezione di Gregorio IX quanto nell'altra di Bonifacio VIII che si dice il Sesto, viene stabilita l'età, in cui si possono contrarre gli sponsali, che è quella di sette anni, e vien pure stabilita l'età per contrarre il matrimonio, che nella donna è l'anno duodecimo compito, e nell'uomo, è il decimo quarto pure compito. Quanto poi agli sponsali contratti dai padri per gli figli, o puberi o impuberi, per la loro validità è d'uopo che i figli consentano; e ne' matrimonj, si dànno essi per validi, benchè fatti prima dell'età stabilita, purchè la malizia supplisca l'età, che è lo stesso che dire, che il contraente sappia quello

che fa, e sia già reso abile alla copula; e le dispense che si dànno *super defectu aetatis* o dal Sommo Pontefice, o dal Vescovo, non sono che una declaratoria dell'esistente malizia sopra l'età: insegnando i Canonisti, essere non meno per ius naturale, che divino, necessario l'uso della ragione pel matrimonio, ed essere, per Canonica disposizione, necessaria l'attuale potenza alla copula: dal che poi deriva che la dispensa, o sia declaratoria, che *malitia supplet aetatem,* non meno si dà dal Papa, che dal Vescovo; quando l'altra che si desse sopra il difetto dell'attuale potenza alla copula, esistendo però l'uso della ragione, non potrebbe darsi che dal Papa, che è superiore al Diritto Canonico; del che abbiamo discorso nella nostra Costituzione *Magna nobis,* la 51. nel § *At dicet aliquis,* nel nostro Bollario al tom. 2.

2. Nella visita fatta dal Patriarca Antiocheno, poi Cardinale di Tournon, nelle missioni del Madurey, Maisur e Carnate, ritrovossi vigente ne' luoghi Cristiani l'abuso, che gl'infanti di sei, o sette anni, ed anche in età minore, col consenso ed autorità dei loro genitori, contraevano un matrimonio indissolubile, ponendo al collo della donna il *Talì*, tessera nuziale. E tutto ciò fu da lui severamente proibito, dichiarando nulli i predetti matrimonj, ordinando, che i maritati in questo modo non dovessero abitare assieme, sinchè, compita la legittima età, ed esplorato il loro consenso, facessero un vero e canonico matrimonio in faccia della Chiesa, secondo la forma prescritta dal sacro Concilio di Trento. Questo Decreto, come coerente al Diritto Canonico, ed alla buona disciplina, fu esaminato ed approvato da' nostri Predecessori, ed anche da Noi nella più volte citata costituzione, che incomincia *Omnium sollicitudinum.*

3. Subentra il parlare del grado. Una volta nella Chiesa Occidentale erano proibiti i matrimonj dentro il settimo grado di consanguinità e di affinità, come può vedersi ne' monumenti raccolti da Graziano nel suo Decreto Causa 35. quaest. 2. et 3. Concesse S. Gregorio Magno agl' Inglesi nel principio della loro conversione, che fossero esenti da questa legge, restringendo la proibizione matrimoniale al quarto grado, come può vedersi nella sua lettera a S. Agostino Vescovo d'Inghilterra. Ma ciò cagionò tal moto nella Chiesa, che il Santo fu obbligato a fare una specie di apologia, nella quale si dichiarò, volere, che in ordine agli altri fedeli restasse illesa la proibizione sino al settimo grado; averla ristretta al quarto per li soli Inglesi, e sino a quel tempo in cui si fosse ben radicata in essi la Cattolica religione. L'apologia del Santo si contiene nella sua lettera a Felice Vescovo di Messina, che è la 17. dell'ultima stampa delle sue opere lib. 3. indict. 7. tom. 2. ed il tutto viene fedelmente esposto da Giovanni Diacono nella vita di S. Gregorio al lib. 2. cap. 27.

4. Durò questa disciplina proibitiva de' matrimonj sino al settimo grado ne' secoli susseguenti; ritrovandosi confermata in un Concilio Romano tenuto sotto Niccolò II, in un altro Concilio Romano tenuto sotto Alessandro II, di cui pure vi è una lettera, nella quale assume la difesa di S. Gregorio Magno, dicendo, che altro non fece, che dare una dispensa per un tempo limitato, agl'Inglesi nel principio della loro conversione. I Concilj poc'anzi citati, come pure la lettera d'Alessandro II si possono vedere nella Collezione Labbeana al tom. 9. pagg. 1010, 1141, 1181. E non cessò questa Canonica disposizione, che nel tempo d'Innocenzo III che nella sua Decretale nel Cap. *Non debet, de consanguinitate et affinitate,* così lasciò scritto: *Prohibitio quoque copulae coniugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de caetero non excedat:* allegando per fondamento di questa sua disposizione, che promulgò nel Concilio Lateranense, essersi mutate le cose, ed essere differenti le condizioni de' tempi, ed essersi

così dovuto stabilire, per iscansare i pericoli dell'anime: *et aliquando periculum pariant animarum.*

5. Nella Chiesa Latina si fa il computo de' gradi secondo il Ius Civile, quando si tratta di successione: si fa poi il computo de' gradi secondo il Ius Canonico, quando si tratta di matrimonj. La Chiesa Greca poi nell'uno e nell'altro caso seguita il Ius Civile, come può vedersi nel Nomocanone di Fozio al tit. 13. e da ciò poi deriva, che permettono i matrimonj dentro il quarto grado di consanguinità o di affinità: del che dottamente discorrono l'Arcudio al lib. 7. cap. 30., il Iuenin *de Sacramentis* dissert. 10. quaest. 7. art. 2. § 2. num. 7. et seq. Il Pontefice Innocenzo IV nella sua altre volte citata lettera al Vescovo Tusculano sopra i Riti de' Greci, che incomincia *Sub Catholicae*, pose rimedio a questo disordine: *et quoniam apud eos consueverunt contrahi matrimonia inter personas contingentes se, iuxta eorum computationem, octavo gradu, qui secundum computationem et distributionem graduum, quam nos fecimus, apud nos quartus habetur, ne id praesumatur deinceps, firmiter prohibemus. Districte praecipientes, ut, cum in ulterioribus gradibus licite matrimonia contrahantur, in praedicto quarto consanguinitatis vel affinitatis gradu copulari ulterius non praesumant, statutum in hoc Generalis Concilii observantes:* concedendo solamente a quelli che già avessero contratti i detti matrimonj, il perseverare in essi: *dispensative permittimus:* sono parole del detto Pontefice. Ed il Iuenin nel luogo citato al num. 10. dice, che la Decretale d'Innocenzo IV pel bene della pace, e per una giusta economia non fu pubblicata nel regno di Cipro: e nelle altre regioni de' Greci, che però hanno seguitata la loro antica costumanza. Ciò pure si legge negl' Itinerarj liturgici della Francia pag. 472 riferiti dal Pontas nel suo *Dizionario de' Casi di coscienza* alla parola *Impedimentum cognationis naturalis.*

6. Fu altre volte una gran controversia in ordine agl' Infedeli, e Gentili, che nello stato d'infedeltà avevano contratto il matrimonio in secondo, terzo o quarto grado, se dovessero, o fossero obbligati a rimanere nel detto matrimonio dopo che si erano convertiti. Ma il Pontefice Innocenzo III nel cap. *Gaudemus, de divortiis,* disse, che i matrimonj erano stati validi, che i convertiti dovevano in essi rimanere, e che per rimanervi non avevano bisogno di veruna dispensa apostolica, pel motivo, che la proibizione era di ius positivo Canonico, a cui i Gentili non erano sottoposti: *Qui constitutionibus Canonicis non arctantur. Quid enim ad nos, secundum eumdem Apostolum, de iis, qui foris sunt, iudicare?* Parla il testo de' Gentili; ma non comprende gli eretici; che essendo diventati figli della Chiesa per lo Battesimo, restano obbligati ad obbedire alle leggi ecclesiastiche; e però, essendo stato proposto il caso di due Calvinisti, che avevano contratto il matrimonio, benchè congiunti in terzo grado se, convertendosi alla Santa Fede Cattolica, e volendo perseverare nel matrimonio, fossero obbligati a chiederne la dispensa; fu risoluto, che dovessero chiederla, e rinnovare il consenso avanti il Parroco e due testimonj. Può vedersi il Pontas nell'Opera sopraccitata alla parola *Impedimentum cognationis naturalis,* al cas. 6.

7. Se non sono sottoposti gl' Infedeli e Gentili alle leggi canoniche, sono però sottoposti alla legge naturale, e per conseguenza, se fra di loro si ritrovasse un padre, che avesse presa per moglie una figlia, o un figlio che avesse presa per moglie la madre, convertendosi alla fede, dovrebbero separarsi, nè vi sarebbe autorità in terra, che potesse dispensarli, acciò rimanessero dopo la conversione nel matrimonio contratto: essendo comune l'opinione dei Teo-

logi, esser nullo *iure naturae* il matrimonio contratto fra i consanguinei in primo grado della linea retta; restando solo fra essi la controversia, se il ius della natura, che osta al matrimonio nel primo grado della linea retta, osti ancora alla validità de' matrimonj ne' gradi susseguenti della stessa linea retta: nel che però la sentenza più comune è quella, esser proibito ed irritato dal ius della natura non meno il matrimonio de' consanguinei in primo grado nella linea retta, che di tutti gli altri consanguinei ne' gradi susseguenti della stessa linea. Maggiore è la dissensione fra i nostri Teologi, se sia *iure naturae* proibito il matrimonio fra i congiunti in primo grado di consanguinità nella linea trasversale fra fratello e sorella. Sono pieni i loro libri nell'esame di questa controversia, nella quale chi prende un partito e chi prende l'altro. Noi la lasceremo in quello stato in cui è, e solamente cercheremo, se stante la dubbietà della materia, convertendosi due infedeli o Gentili alla Santa Fede, che siano fratello e sorella maritati fra di loro, e non essendo possibile separare l'uno dall'altro, potesse esser luogo alla dispensa. Il Cardinale di Laurea sopra il 4. delle sentenze al tom. 3. disput. 25. art. 4. num. 70. risponde francamente di no, appoggiandosi alla proibizione, che esso sostiene indotta dal ius della natura; rimettendosi però al giudizio de' prudenti. Il Silvio poi sopra la 3. part. di S. Tommaso al tom. 4. nell'addizione al supplemento della detta 3. part. quest. 54. art. 3. dopo avere stabilito esser nulli *iure naturae* i matrimonj fatti fra fratello e sorella, riflettendo poi alla probabilità della sentenza contraria, e formando il caso, che il fratello e la sorella maritati si convertissero, e ricercando se dovessero separarsi, così risponde: *Si duo infideles sint coniuncti matrimonio, convertentur ad fidem, deberent separari tanquam quorum matrimonium sit nullum, quamquam, sicut aliorum opposita sententia dicentium, quod Iure solum ecclesiastico invalida sint fratrum et sororum matrimonia, non caret probabilitate, ita etiam non sit improbabile, quod relinqui possint absque separatione, praesertim quando recens conversi aegre admodum ferrent separationem: quo tamen casu, sedem apostolicam iudicarem esse consulendam.*

8. Ricorrendosi poi alla Sede Apostolica, non potrebbe il ricorso concepirsi in altro modo, che per avere la dispensa, appoggiando la domanda alla gran dubbietà, che è fra i Teologi, se il matrimonio fra fratello e sorella sia proibito *a iure naturae.* Ma, se mai ciò succedesse nel tempo nostro, chiaramente ci protestiamo alieni in tutto e per tutto dal concedere simile dispensa; non essendovi esempio in diciassette secoli e mezzo di simile dispensa conceduta da verun nostro predecessore, nel che consiste una gran remora, sapendosi purtroppo, quanto l'introduzione di un esempio rechi in queste materie pregiudizio, ed apra la strada a simili richieste, ancorchè siano differenti le circostanze.

9. La più comune opinione è, non essere proibito *iure naturae* il matrimonio nel primo grado della linea retta d'affinità fra padrigno e figliastra, fra figliastro e matrigna. Ma non avendo mai i nostri Predecessori voluto concedere simile dispensa, ancorchè non manchino autori, che dicono, ciò potersi fare dal romano Pontefice, quando vi siano urgentissime cause, come dice il citato Silvio nelle sue opere al tom. 5. in verb. *Dispensatio tertio;* Noi essendo *in minoribus*, e chiamati ad una Congregazione tenuta alla presenza della felice memoria di Benedetto XIII nostro Benefattore, consigliammo il Pontefice a non concedere la dispensa, che con molta premura veniva richiesta per poter fare un matrimonio fra il padrigno e la figliastra, quale dispensa fu dipoi dal predetto Pontefice negata. Di ciò abbiamo fatto commemorazione nel nostro Trat-

tato *de Synodo*. Al che aggiungeremo, che nel tempo del nostro Pontificato essendo stata in una Congregazione del Sant' Officio, tenuta avanti di Noi, proposta la domanda di una dispensa di matrimonio fra padrigno e figliastra, ed essendo stata poco dopo fatta l'istanza per un'altra simile dispensa, che era stata incamminata pel Tribunale della Sacra Penitenziaria, in cui anche era stato esposto, che avendo il padrigno deflorata la figliastra, ed essendo ambidue già ristretti nelle carceri laicali, ed essendo ambidue già condannati a morte, come rei d'incesto, non v'era altro modo di salvar loro la vita, che concedendo la dispensa, acciò si maritassero, abbiamo negata la dispensa nel primo caso; lo stesso pure abbiamo fatto nel secondo, offerendoci però di fare ogni maggior premura, acciò ai miserabili rei fosse condonata la pena di morte, essendo tanto quest'offizio proprio del sacerdote, quanto sarebbe stato, secondo il nostro modo d'intendere, atto improprio del Papa il concedere una dispensa non mai conceduta da verun suo predecessore.

10. E quando mai si dicesse, non mancare esempj di romani Pontefici, che hanno dispensato fra fratello e sorella, e però cessare ogni discorso, dicendosi, che Martino V ciò facesse, e che ciò anche fosse fatto da Calisto III, è falso, imperocchè S. Antonino, che nella 3. part. della sua *Somma Teologica* tit. 1. cap. 11. parla di questa dispensa, dice, che fu conceduta da Martino V non fra fratello e sorella, ma fra un uomo ed una donna, la sorella della quale era stata con copula illecita da esso precedentemente conosciuta, come ognuno può soddisfarsi leggendo la detta Somma, e come anche ben riflette il venerabile Cardinale Bellarmino *de Sacramento Matrimonii* lib. 1. cap. 25. in fin. Per non ridire poi quanto con molta erudizione e testimonio di gravi autori è stato detto in difesa dei detti due Pontefici, dimostrando la calunnia ordita contra di loro coll'accusa d'aver conceduta dispensa di matrimonio fra fratello e sorella, ci rimettiamo a Gio. Battista Riganti nel tom. 4. sopra la regola 49. di Cancelleria num. 13. e seg., ove anche dimostra, che avendo il Conte Armaniaco contratto matrimonio colla sorella, ciò fece, avendo falsificata una dispensa di Calisto III, che gliel'aveva precedentemente negata.

11. Il detto sin'ora, è stato detto per illustrare la materia: ma in ciò che appartiene agl' Italo-Greci non possono questi contrarre validamente il matrimonio, se non fuori del quarto grado: nel che i Vescovi latini debbono stare oculati, nè debbono trascurare d'inserirlo ne' suoi Sinodi; essendosi già stabilito nella più volte citata Costituzione *Etsi Pastoralis*, la 57. § 8. num. 5. che gl'Italo-Greci nel matrimonio debbono osservare lo Statuto del Concilio Lateranense, che, come di sopra si è veduto, dal settimo grado restrinse la proibizione de' matrimonj al quarto grado inclusive.

CAPITOLO VIII.

Dell'errore, della condizione, del ratto, del matrimonio de' figli di famiglia, senza il consenso dei genitori, e dell'assistenza del Parroco ai matrimonj.

1. Uniamo in questo Capitolo tutti i sopraddetti punti, per non dilungarci di vantaggio: nè altre cose aggiungiamo sopra il Sagramento del matrimonio; sì perchè non abbiamo rinvenuta cosa che meriti d'essere riferita ed esaminata; sì perchè nel progresso dell'opera non mancherà occasione d'inserire

quello che ora si tralascia, e che a taluno potrebbe sembrar necessario che si esponesse.

2. La condizione, di cui qui si parla, è la condizione servile: e qui quando si parla dei servi, si parla di quelli, che secondo il *ius delle Genti*, ed il *ius civile*, sono sottoposti all'altrui dominio, e de' quali il padrone può disporre come di roba propria. Tali sono quelli che sono stati fatti prigioni in una giusta guerra: tali quelli che sono nati da una madre di condizione servile: tali finalmente gli altri, che essendo maggiori di venti anni, si sono venduti, e si sono fatti servi volontariamente. Vedasi il Tolosano *Syntagmatum Iuris* lib. 14. cap. 3. num. 2.

3. Fra i Cristiani non ha più luogo questa servitù (eccettuata la Pomerania, la Vestfalia, e la Boemia, ove anche si ritrovano le vestigia dell'antica servitù, se prestiamo fede al Bohemero nel *Ius Ecclesiastico de' Protestanti* lib. 4. tit. 9. § 6), in tal maniera che quelli che sono presi in guerra vigente fra Cristiani, non diventano servi di chi gli ha presi, così esigendo la dignità e l'onore del nome cristiano, così richiedendo la memoria di quella libertà, che Cristo ha data ai suoi seguaci. Nelle guerre poi che si fanno fra Cristiani e Turchi, ed altri Barbari, i Turchi ed i Barbari presi dai Cristiani diventano loro servi. Servi pure e schiavi dei Barbari diventano quei poveri Cristiani, che sono presi in guerra da essi; che però, se ottengono la libertà, e ritornano fra Cristiani, non si hanno in verun modo per servi, reputandosi, come veramente è, cosa indegna, che un Cristiano dagli altri Cristiani sia tenuto come servo de' Turchi e degl' infedeli, e non essendosi voluta adottare la costumanza de' Romani, che tenevano per servi quei loro cittadini, che erano stati presi in guerra dagl' inimici, benchè fossero ritornati fra di loro. Vedansi lo Schmalzgrueber al tit. *de Coniugio Servorum* al num. 8. e seg., il Vallense, l'Engel al detto titolo.

4. Camminando col Ius Civile, i matrimonj fra i servi non erano veri matrimonj, e le congiunzioni fra servo e serva si chiamavano *contubernia*, e le mogli de' servi si chiamavano *contubernales*, come può vedersi in Paolo 2. Sent. tit. 19. e nella L. 12. ff. *de fundo instructo.* Camminando poi col Ius Canonico e distinguendo il Ius della Chiesa Orientale dalla Chiesa Occidentale, diremo, che, secondo il Can. 42. di S. Basilio ed Anfilochio, i matrimonj del servo colla serva sono nulli e restano tali, sintantochè dai padroni siano approvati. Questo è il senso del Can. 42. di S. Basilio: *Quae sine iis, qui habent potestatem, fiunt matrimonia, sunt fornicationes. Vivente ergo patre, vel domino, ii qui conveniunt, non sunt ab accusatione liberi, donec coniugio domini annuerint; tum enim accipit firmitatem coniugium:* come spiegano Balsamone e Zonara nei commenti al detto Canone nel tom. 2. delle Pandette de' Canoni e Concilj ricevuti nella Chiesa Greca. E quanto poi alla Chiesa Occidentale, diremo, esser validi i matrimonj fatti fra servo e serva, benchè contratti senza la licenza dei loro padroni; con questo però, che non ostante il matrimonio, non restino esentati dagli ossequj e servigi che debbono prestare ai loro padroni: e quanto alla condizione servile relativamente alla validità de' matrimonj, non si ha per nullo, se non quel matrimonio contratto fra un libero ed una non libera, e il libero non abbia, prima di contrarre il matrimonio, avuta notizia della condizione servile, e purchè dopo aver contratto il matrimonio, ed aver avuta notizia della condizione servile, non abbia o col fatto o colle parole approvato il matrimonio, come può vedersi in tutto il titolo delle Decretali *de Coniugio servorum.*

5. Restando solo fra i nostri Canonisti la controversia, se il sopraddetto impedimento della condizione servile, sia impedimento *de Iure naturae,* o *de Iure positivo ecclesiastico.* Alcuni lo ascrivono al *Ius naturae*, per ragione del consenso dato, che non si sarebbe dato, se il consenziente avesse avuto notizia della condizione servile. Altri poi, e forse più probabilmente, ascrivono l'impedimento al Ius positivo ecclesiastico; giacchè non ogni cosa ignorata, e che saputa, avrebbe ritardato il consenso, basta per costituire un impedimento dirimente, come si vede in quello che prende per moglie una corrotta, quando la credeva vergine, una povera, quando la credeva ricca, una di cattiva indole, quando la credeva di savio e buon costume, una rissosa, quando la credeva pacifica: essendo necessario, per fare che questo impedimento dirima il matrimonio, che l'errore della qualità passi nell' errore della persona: nello spiegare poi la qual cosa gli stessi Canonisti molto s'imbarazzano.

6. L' Arcudio nel suo Trattato *de Concordia Ecclesiae Occidentalis et Orientalis* al lib. 7. cap. 2. et 3. fa menzione del citato Canone di S. Basilio, e dicendolo corretto dal nostro Ius Canonico, addita, dovere i Greci ad esso conformarsi: il che ci sembra assai ragionevole, e conforme al sistema di Basilio Imperatore, che non dichiarò nulli i matrimonj fatti fra i servi senza il consenso dei padroni; ma pensò al modo, che non restassero defraudati i detti padroni del servigio che gli prestavano; per lo che proibì, che simili matrimonj si benedicessero dal sacerdote, essendo persuaso, che colla benedizione sacerdotale avrebbero conseguita la libertà, il che pregiudicava ai padroni. Ciò si deduce dalla Novella quarta di Alessio Comneno *de testibus*, riferita da Balsamone nel Can. 85. del sesto Sinodo Trullano: *Ne, si benedictionem consequantur, eorum dominus iniuria afficiatur, eorum dominio privatus:* sono parole di Balsamone nel luogo citato. Il che viene qui da noi riferito, non già per accennare, che i matrimonj de' servi non si benedicano, o per istabilire, che la benedizione nuziale gli esenti dal servigio da prestarsi anche dopo il matrimonio ai loro padroni; ma per dimostrare una tal quale specie di concordia fra i due Ius, Occidentale, ed Orientale; giacchè lo scopo d'ambedue ne' matrimonj dei servi, è lo stesso, cioè che pel matrimonio fatto de' servi non restino i padroni pregiudicati ne' loro diritti.

7. Il ratto è un violento trasporto da luogo a luogo d'una donna per contrarre con essa il matrimonio. Secondo il Ius Civile, è nullo il matrimonio, che si fa fra l'uomo che ha rapito, e la donna che è stata rapita, come può vedersi nella legge unica C. *de raptoribus Virginum,* ancorchè la rapita desse il suo consenso, secondo l'Auth. *de raptis mulieribus* § unic. collat. 7. novell. 144. Col Diritto Civile concorda ancora l'antico Diritto Canonico nel Can. *Placuit* 36. quaest. 2. Sopravvenne il Ius Canonico de' mezzi tempi, in cui, temperatosi l'antico rigore, fu stabilito, che fosse valido il matrimonio, non ostante il ratto, ogni volta che la rapita desse il suo consenso, ancorchè stesse ancora nelle mani di chi l'ha rapita. Il Concilio di Trento finalmente nella Sess. 24. *de matrimonio* al cap. 6. ha dichiarato nullo il matrimonio, quando v'è intervenuto il ratto, sintantochè però la donna sta in mano ed in potere di chi l'ha rapita. Che se poi collocata in un luogo terzo e sicuro, dà il suo consenso, lo stesso Concilio dichiarò il matrimonio valido, imponendo però a chi l'ha rapita, il peso di dotare la donna, o segua o non segua il matrimonio. Ed a questa legge Conciliare sempre si aderisce dalla Santa Sede, che concedendo qualche dispensa sopra qualche grado di consanguinità o affinità, vi pone la clausola: *Si mulier rapta non fuerit:* alla quale oggidì si aggiungono le parole *propter*

hoc: dummodo propter hoc rapta non fuerit. Sono degne di osservazione le parole ***propter hoc***, che si sono aggiunte per conformarsi alla massima già stabilita nei Tribunali di Roma, non esser ratto per l'effetto di cui si tratta, se con violenza si porta via una donna non per averla per moglie, ma per isfogare con essa la propria libidine, come può vedersi nel Riganti al tom. 4. *sopra le regole di Cancelleria* alla regola 49. dal num. 46. al 60., dal che poi anche deriva la risoluzione d'un caso pratico e frequente di quelle povere donne o vergini o vedove, che sono rapite dai Barbari, e che con essi contraggono dipoi matrimonio, avendosi per validi questi matrimonj, ancorchè, prima di contrarlo, non siano poste in luogo terzo, in cui spieghino la loro volontà, come prescrive il Concilio di Trento, non essendo seguito il ratto per contrarre matrimonio colla rapita, giacchè i Barbari non meno rapiscono le vergini e le vedove, che le maritate, non meno i fanciulli, che gli adulti, non meno i poveri, che i ricchi, o per vendicarsi di quanto fanno i Cristiani sopra di loro, o per arricchirsi nel riscatto, come ben conchiude il Padre a Breno nella parte 3. del suo Epitome de' Missionarj Orientali al cap. 7. *de Sacramento matrimonii* quaest. 5.

8. Questo è quello che appartiene al Ius de' Latini. Il Ius poi Orientale e de' Greci, viene additato nella Sinopsi de' Canoni d' Alessio Aristino, in cui viene prescritto: ***Qui desponsatam rapit, sponso eam restituet: si vero non desponsatam, suis reddet, atque ex eorum sententia contrahetur matrimonium, si quidem velint. Ipse vero fornicationis poenas dabit:*** e più diffusamente nel Can. 30. di S. Basilio ad Anfilochio nel tom. 2. delle Pandette de' Canoni e Concilj ricevuti nella Chiesa Greca alla pag. 89. Sopra cui possono vedersi le annotazioni di Balsamone e di Zonara. Non può negarsi la difformità fra l'uno e l'altro Ius; facendo il Ius Occidentale dipendere la validità del matrimonio dalla libera volontà della rapita; e riponendo il Ius Orientale la validità non meno nella volontà della donna, che in quella di chi ha la donna in podestà, come ben riflette Balsamone sopra il detto Canone. Ma se, come or ora vedremo, è valido il matrimonio, benchè fatto contra la volontà de' predetti, e dee ciò anche osservarsi dai Greci, dovrà ancora dai medesimi osservarsi, parlando dei Greci Orientali, se non ciò che è stato stabilito dal Concilio di Trento in questa materia del ratto, almeno quanto in materia del ratto è stabilito dal nostro diritto Canonico.

9. Del matrimonio de' figli di famiglia, fatto senza il consenso de' loro genitori, si è da Noi discorso diffusamente nella nostra Opera *de Synodo Dioecesana,* al quale ora ci rimettiamo, per non ridire quanto ivi abbiamo detto: il che viene in tutto, e per tutto confermato con ottimi fondamenti, e diligente raccolta di vari autori concordanti, dal Riganti nel tom. 4. *sopra le regole di Cancelleria* alla reg. 49. del num. 114. e molti segg. In quello poi che risguarda il Ius Orientale, dopo la stampa della nostra opera *de Synodo*, fu ristampata in Napoli una dissertazione della buona memoria di Francesco Maria Muscettola, già arcivescovo di Rossano, sopra gli sponsali e matrimonj, che si fanno dai figli di famiglia senza saputa, o con giusta contraddizione dei genitori. In questa nuova edizione sono inserite varie erudite note d'un uomo molto dotto Alessio Simmaco Mazzocchio, che alla pag. 12. num. 4. fondandosi sul Can. 38. e 42. di S. Basilio ad Anfilochio, su quanto scrivono Fozio nel *Nomocanone,* Balsamone e Zonara, sostiene, che secondo il Ius della Chiesa Greca i matrimonj de' figli di famiglia, contratti senza il consenso de' genitori sono nulli. Ma leggendosi nel Sacro Concilio di Trento alla Sess. 24. cap. 1. *de matrim.* quanto segue: ***Tametsi dubitandum non est, clandestina matrimonia, libero***

contrahentium consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita non fecit, et proinde iure damnandi sint illi, ut eos sancta Synodus anathemate damnat, qui ea vera ac rata esse negant, quique falso affirmant matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta, irrita esse, et parentes ea rata vel irrita facere posse; nihilominus sancta Dei Ecclesia ex iustissimis causis illa semper detestata est atque prohibuit; il comune consenso della Chiesa per la validità de' detti matrimonj, additato nel sopraddetto Decreto Conciliare, deve astrignere anche la Chiesa Greca, non ostanti i Canoni di S. Basilio, ed averli per validi, conformandosi colla Chiesa Latina, che quantunque gli abbia per validi, gli qualifica però per illeciti, ogni volta che il padre è dissenziente per giusti motivi. Vedasi l' Arcudio nella più volte citata *Concordia Ecclesiae Orientalis et Occidentalis* lib. 7. cap. 4. E nel Sinodo Libanese altre volte memorato, alla pag. 214 tom. 1. num. 19. dopo aver detto non esser lecito ai figli e figlie di famiglia di contrarre matrimonio senza il consenso de' genitori, o tutori, si soggiunge: *Si tamen aliter ab illis, quod absit, factum fuerit, ut scilicet invitis, aut inconsultis parentibus, seu propinquioribus, vel tutoribus, matrimonium in facie Ecclesiae contrahant, matrimonia huiusmodi rata ac valida declaramus, sacrosanctae Tridentinae Synodi decretum sequentes.* Ed in ciò poi che risguarda gl' Italo-Greci, non vi può essere principio di difficoltà, essendo prescritto nell' istruzione di Clemente VIII, e nella più volte citata nostra Costituzione *Etsi Pastoralis* la 57. § 8. nel nostro Bollario al tom. 1, che il Decreto del Concilio di Trento *de reformatione matrimonii* si traduca in lingua volgare Greca, e si pubblichi nelle parrocchie de' Greci ed Albanesi.

10. Resta l'ultimo punto dell'assistenza del Parroco, secondo lo stabilito dal Sacro Concilio di Trento, del che da Noi si è diffusamente discorso nel Trattato *de Synodo.* Sono nulli dopo il Concilio di Trento i matrimonj che si fanno senza la presenza del Parroco o di due testimonj; ma avendo il Concilio stabilito che questo suo Decreto incominciasse ad obbligare trenta giorni dopo la di lui pubblicazione nella Parrocchia, la difficoltà in ciò che risguarda i matrimonj de' Greci, fatti senza la presenza del Parroco, si riduce all' accennata pubblicazione; tanto più che, dopo l'Arcudio, il Bail nella *Somma de' Concilj* tom. 1. pag. 737 sembra propenso all' opinione, che i Greci non siano sottoposti al Decreto del Concilio, non essendo stati presenti ad esso, ancorchè vi fossero chiamati, e non venissero pel timore che la loro venuta in Italia non desse al Turco motivo di sospettare. Nel nostro Trattato *de Synodo* abbiamo diffusamente esposto il modo, con cui la Santa Sede si contenne nella Diocesi di Kiovia, e nella provincia Rutena, in ordine alla pubblicazione del Decreto Conciliare. Nel concilio di Diamper, tenuto sotto la presidenza del Prelato Alessio de Menezes l' anno 1599 nell' azione 7. *de Sacramento matrimonii*, al Decreto primo, s' inculca la puntuale osservanza del Concilio di Trento. Nel Concilio Provinciale, o sia Nazionale, detto Albano, tenuto l' anno 1703 nel cap. 8. *de Sacramento Matrimonii,* si condanna la falsa opinione, che nell' Albania, e nella Servia non fosse stato pubblicato il Decreto Conciliare, e che però i matrimonj ivi contratti senza la presenza del Parroco, fossero validi; il che anche da Noi e stato confermato nella nostra Costituzione che incomincia *Inter omnigenas,* e che è la 87. nel nostro Bollario tom. 1 al § 9. E con questi sentimenti è proceduto il Sinodo Provinciale de' Ruteni tenuto nella città di Zamoscia l'anno 1720, tit. 3. § 8. *de Matrimonio.*

11. Il Verricello però *de Apostolicis Missionibus* tit. 12. *de Matrimonio* quaest. 174. sect. 2. et sect. 3. dice, essere stato pubblicato il Concilio di Trento

in Pera di Costantinopoli, il che anche viene confermato da una risoluzione della Congregazione del Concilio de' 2 di Dicembre 1634 lib. 15. *Decretor.* pag. 130: *Sacra* etc. *censuit, Rituale Romanum, continens formam Decreti Sacri Concilii Tridentini cap. 1. sess. 24. de reformatione matrimonii, observatum in singulis Parochiis Civitatis Perae, tamquam decretum sacri Concilii, seu Summi Pontificis Romani, inducere sufficientem praesumptionem publicationis eiusdem Decreti, ita ut in celebratione matrimoniorum pro illorum validitate, servanda sit forma ab eodem Concilio praescripta.*

12. Monsignor Bona di felice memoria, Vicario Patriarcale in Costantinopoli, deputato dalla Santa Sede alla presidenza de' Cattolici ivi abitanti, dopo l'ultimo suo ritorno al Vicariato, andò, benchè con molta cautela, spacciando, e facendo noto ai Confessori, che i matrimonj fatti dai Cattolici avanti al Parroco scismatico, erano non solo illeciti, ma nulli; il che giunto a notizia degli Armeni Cattolici abitanti in Costantinopoli, cagionò un gran bisbiglio, ed una grande commozione fra loro, che non sono pochi in quel paese, e che, benchè sottoposti al Patriarca scismatico, hanno abiurato lo scisma, ed abbracciata la nostra santa Cattolica Religione. Ciò diede campo a far fare ulteriori indagini e ricerche: e sopraggiunte le nuove fedeli informazioni, fu riconosciuto, che essendo state le Parrocchie Latine di Pera sempre amministrate dai Missionari Latini, celebransi i matrimonj dai Cattolici Latini, ed anche dai Greci e Maroniti, che non hanno alcuna dipendenza dal Patriarca scismatico Armeno, avanti il Parroco Cattolico; ma che avendo i Missionari molto faticato per indurre gli Armeni ad abiurare lo scisma, ed a farli recedere dagli errori, de' quali erano stati imbevuti, e nulla avendo pensato all'assistenza del Parroco Cattolico ai loro matrimonj, forse per non frapporre impedimenti alle conversioni, o per non esporre i nuovi convertiti alle violenze del Patriarca, e ad altre persecuzioni, poteva dirsi ignoto ai convertiti Armeni, non che il Decreto, ma il nome del Concilio di Trento, ed avere qui luogo una gran parte di quelle ragioni, che altrove si sono dedotte, quando trattavasi de' matrimonj d'Olanda, che si contraevano senza la presenza del Parroco Cattolico, e che, ciò non ostante, erano validi, essendo anche in questo presente caso inesequibile il Decreto del Tridentino.

13. Credemmo opportuno il tenere avanti di Noi una Congregazione. La Congregazione fu tenuta nel giorno 27 di Febbrajo 1749 ed in essa fu con comune parere risoluto, che, attese le funeste conseguenze che la mutazione avrebbe senza dubbio cagionate, si lasciassero le cose nello stato, in cui erano, non si dichiarassero nulli i matrimonj fatti in passato dagli Armeni Cattolici avanti il Prete scismatico, che non si vietasse agli Armeni Cattolici sino a nuova providenza il fare in avvenire i loro matrimonj avanti il Parroco scismatico, che i Greci però, e Maroniti Latini, che avevano insino ad ora osservato il Decreto Conciliare, così proseguissero in avvenire, e che dandosi agli Armeni Cattolici la libertà di continuare la loro costumanza di fare i loro matrimonj, come hanno fatto in passato, pel timore della prepotenza del Patriarca scismatico Armeno, a cui sono sottoposti, ciò in verun modo non si estendesse ad altri atti, che pensassero di fare, o di poter fare nelle materie sacre coi scismatici; cessando in questi il motivo, per cui si dava loro la permissione di contrarre il matrimonio nel modo predetto.

14. Esposto quanto si è creduto di dover esporre circa i Greci Orientali, o che vivono in Paesi molto lontani dall' Italia, poco vi resta da dire rispetto agl'Italo-Greci, dovendo in ordine a questi osservarsi la disposizione del sacro

Concilio di Trento; per lo che i Vescovi Latini potranno inserire ne' loro Sinodi il decreto Conciliare in lingua intelligibile dai suoi sudditi Greci, e lo potranno pubblicare anche nelle Parrocchie, come può vedersi nell' istruzione di Clemente VIII, e nella più volte citata nostra Costituzione *Etsi Pastoralis,* la 57. al § 8. Bullarii nostri tom. 1.

CAPITOLO IX.

Della dispensa, o sia legittimazione de' figli.

1. Può il romano Pontefice in tutto il mondo Cattolico legittimare gl'illegittimi rispetto a tutti gli effetti spirituali, che è lo stesso che dire, agli Ordini sacri, e benefizi ecclesiastici. Può ancora farli capaci delle successioni, e di tutti gli effetti civili, direttamente negli Stati sottoposti al suo temporale dominio, ed indirettamente negli Stati degli altri Principi, secondo il celebre testo nella Decretale *Per venerabilem, Qui filii sint legitimi.* E ciò si fa, mediante una dispensa, che si dice *in radice matrimonij,* che però non si concede, se non concorrendo una causa urgentissima. Inoltre la prole, che dee legittimarsi, non deve esser nata da una copula manifestamente fornicaria: imperocchè in questi termini non v'è radice di matrimonio, a cui possa appoggiarsi la dispensa. Dee dunque la prole legittimanda esser nata da un matrimonio almeno putativo, e se nullo, non nullo per impedimento di ius divino o naturale, ma per impedimento di ius ecclesiastico positivo: e potendo il Sommo Pontefice irritare e rivocare la legge ecclesiastica non solo quanto agli effetti, che seguiranno, ma anche, quanto agli effetti già seguiti, secondo il testo nella Clementina *Quoniam, de immunitate ecclesiarum;* di qui deriva, che dispensando esso *in radice matrimonii,* e togliendo l'impedimento, da cui era derivata la nullità del matrimonio, ed abrogando la legge ecclesiastica, che stabilì il detto impedimento, porta la sua dispensa a quel tempo, in cui fu contratto il matrimonio, e fa, che la prole sia legittima in ordine a tutti gli effetti, e così anche indirettamente in ordine agli effetti civili.

2. Questa è la comune opinione de' Teologi e de' Canonisti, le autorità de' quali furono da Noi diligentemente cumulate, quando *in minoribus* eravamo segretario della Congregazione del Concilio in una Causa *Pragen. Matrimonii* ai 13 di Luglio 1720, nella quale disputavasi, se dovevasi concedere ad un illegittimo la dispensa *in radice matrimonii.*

3. Non fu allora presa veruna risoluzione essendosi dubitato, che la prole fosse nata da una copula manifestamente fornicaria. Fu riproposta l'istanza ai 16 di Gennajo 1723, e non essendo per anche dileguato il sopraddetto punto, fu risposto, che non doveva darsi la dispensa. Ma, essendosi poi posto il tutto in chiaro, e coi nuovi monumenti di fatto essendosi dileguato pienamente l'obbietto nel giorno 28 di Agosto del 1723, fu conchiuso, potersi dare la dispensa, che dipoi dal Sommo Pontefice fu conceduta. E le nostre fatiche si ritrovano stampate nel tom. 1. e 2. del *Tesoro delle risoluzioni* della detta Congregazione del Concilio. Dopo aver Noi pubblicate le predette nostre fatiche, il tutto è stato felicemente riassunto dal Riganti nei Commentarj alla regola 50. di Cancelleria al tom. 4. num. 105. e seg., ove il tutto si riferisce e si comprova, facendosi anche menzione della dispensa poc'anzi memorata della causa di Praga.

4. Ciò premesso, essendosi convertito un nobile della Russia unitamente con cinque sorelle, ed avendo abiurato lo scisma ed abbracciata la fede cattolica, fecero ricorso alla Santa Sede per ottenere una dispensa *in radice matrimonii*, per non essere inquietati dagli Scismatici, che offesi ed irritati dalla loro conversione potevano procurare, che fossero dalla Republica di Polonia dichiarati infami, e spogliati de' beni paterni, essendo nati da una donna presa per moglie da suo padre dopo aver ripudiata la prima moglie per causa d'adulterio, giusta l'errore de' Greci scismatici altrove da Noi commemorato. Fu discusso il punto nella Congregazione de Propaganda Fide ai 4 d'Agosto 1634, ed i Teologi e Canonisti consultati risposero non esser luogo alla dispensa *in radice matrimonii*, essendo indissolubile per ius divino il matrimonio, nè essendo solubile *quoad vinculum* per causa dell' adulterio, e non avendo luogo la dispensa *in radice matrimonii,* quando il matrimonio, da cui sono nati i legittimandi, è nullo per impedimento di ius divino, come poc'anzi si è detto. Considerarono che la grazia potevasi concedere in ordine alle dignità secolari ed ai beni temporali del Re di Polonia, ma che forse sarebbe stato difficile, che esso la concedesse, per non irritare gli Scismatici. Considerarono finalmente, che gli oratori erano meritevoli della grazia, e che di più, se non l'ottenevano, restavano esposti al pericolo di ritornare allo scisma; e che però, prevalendosi il Sommo Pontefice della sua autorità straordinaria, avrebbe potuto abilitarli anche agli effetti temporali, potendo ciascheduno conoscere, che ciò non si faceva per usurpare l'altrui diritto, ma per dare il necessario aiuto ai convertiti, che la Podestà laicale non era in grado di dare per motivi particolari e disparati.

5. *Papam,* dissero i Teologi, *non posse dispensare in radice matrimonii de quo agitur, quia impedimentum ligaminis, quod provenit ex primo matrimonio valido, est de Iure divino* etc., *non expedire,* soggiunsero i medesimi, *his bellorum Poloniae turbulentissimis temporibus, ut Rex Poloniae huiusmodi legitimationem concedat, ne per eam irritet Schismaticos, quorum opera nunc potissimum indiget* etc. E quanto agli oratori, conchiusero, *gratia dignos esse, et eam illis aliquo modo deberi, ne, ut evitent infamiam, et periculum amissionis bonorum, cogantur redire ad schisma* etc. E però dover il Papa, *sublatis poenis a Iure humano adulterinis filiis inflictis, per dispensationem tollere eorum maculam, eosque ad honores, gradus et dignitates, et bona temporalia habiles reddere.*

6. Qui potrebbesi anche inserire la dispensa, che si concede a chi avendo avuto nello stesso tempo più mogli nell'infedeltà, e convertendosi vuol restare con quella, che si è convertita, benchè non sia la prima fra le mogli; ma essendo caduto in acconcio il discorrere di questo punto nei precedenti Capitoli, ad essi ci riferiamo, per non ripetere il già detto.

CAPITOLO X.

Del rito del bicchiere di vino, che dal Sacerdote si esibisce al marito ed alla moglie dopo contratto il matrimonio.

1. Terminiamo la materia de' Sagramenti, ed individualmente quella del Sagramento del matrimonio, coll' esame del rito del bicchiere di vino, che, dopo contratto il matrimonio, dal Sacerdote viene immediatamente esibito al marito ed alla moglie. Di questo rito parliamo nel presente capitolo; e nel seguente tratteremo della purificazione dopo il parto.

2. L' arcivescovo di Russia propose al celebre Arcudio, come può vedersi nel lib. 7. della sua *Concordia* cap. 32. il quesito, cosa veramente fosse, e cosa significasse il rito praticato da' Greci ne' matrimonj, giusta cui il Sacerdote esibisce al marito ed alla moglie un bicchiere di vino da bere, e l' Arcudio ingenuamente rispose, che non lo sapeva, ma che credeva, che fosse stato introdotto in luogo della Comunione: *Fassus sum ingenue, me ignorare, nisi quod suspicabar, illud sacratissimae Communionis loco fieri. Cum enim a prandiis, atque etiam domi permulti matrimonia contrahant, loco videlicet ac tempore minus apto ad Eucharistiam administrandam, et percipiendam, aiebam, instar Communionis hanc ceremoniam fortassis introductam fuisse.*

3. Aggiugne l'Arcudio, che, per accertarsi, volle vedere molti Eucologi, e che fra gli altri vide ancora il celebre di Grotta-ferrata, e che riconobbe, che celebrandosi il matrimonio, si poneva sopra l'altare un calice, entro cui era un' ostia consecrata il giorno avanti, v' erano le due corone, ed un bicchiere pieno di vino: inoltre, che il Sacerdote tenendo in mano il calice, diceva: *Praesanctificata sancta sanctis:* che dipoi comunicava lo sposo e la sposa, e che porgeva al marito ed alla moglie il bicchiere pieno di vino, dal che l'Arcudio congettura che il bere il vino in esso contenuto, servisse come d'abluzione dopo aver ricevuta la Comunione sotto la sola specie del pane, giacchè il vino che bevevano, non era vino consecrato: *Et notandum obiter, unicam speciem Praesanctificatam sponso et sponsae distribui solitam fuisse; quippe poculum vitreum vino minime consecrato plenum ablutioni eorum inserviebat.*

4. Questo discorso dell'Arcudio non piace in verun modo al Goar, come può vedersi nelle sue note sopra l' Eucologio alla pag. 324 num. 7. Riflette esso dunque, che i Greci dopo la Comunione non prendono mai l'abluzione, o perchè prendono le specie del sacrato Pane tinto col sangue di Cristo, se si comunicano dentro la Messa, o se si comunicano fuori della Messa, ricevono il pane sacrato intinto nel vino comune. Aggiunge, che benedicendosi il vino con una particolare orazione, e non parlandosi nell'Orazione in verun modo dell' abluzione, tanto basta per conchiudere, che il vino, che è nel bicchiere, e che si beve dal marito e dalla moglie, non serve per l'abluzione: *Sed nec ablutio simplex in altari tanto apparatu et peculiari oratione benedicenda est, et certe, si Communionis vice, aut ori abluendo deserviret, ipsa Orationis verba alterutrum commemorarent, nec aliud quidpiam ab illis alienum proponerent et explicarent.* Conchiude finalmente il Goar, portando anche l'autorità di Simeone Tessalonicense, che si esibisce al marito ed alla moglie il bicchiere pieno di vino acciò lo bevano, per additare il comune uso e possesso di beni ed averi, che

deve esser ugualmente fra il marito e la moglie. Nè questo rito del bicchiere di vino, che si bee dal marito e dalla moglie, e che dipoi si lascia cadere a terra, e si rompe, è tanto proprio de'Greci, che non lo sia d'altre nazioni. Gli Ebrei ne' matrimonj hanno questo rito; e dopo aver bevuto il vino, lasciando cadere in terra il bicchiere, ciò fanno per significare la fragilità o la brevità di qualunque allegrezza di questo mondo. I Greci ornano il bicchiere con fiori e rami, ed applicano ad esso col contatto reliquie ed immagini; gettano poi nel fuoco gli ornamenti: *ne profane tractentur, in ignem proiiciunt:* e lasciano cadere in terra il bicchiere, acciocchè più non serva a verun uso profano: *scyphum quamvis communem, ex eo quod nuptiarum benedictioni inserviit, confringendum potius, quam in profanos usus revocandum, existimant:* sono parole del Goar nel luogo citato. Può anche vedersi il Padre da Carbognano nella sua Appendice al Trattato del matrimonio, quando discorre della disciplina della Chiesa Orientale circa i matrimonj, alla pag. 715, e nelle note del Padre Raulin al Sinodo di Diamper nella dottrina *de Sacramento matrimonii* decret. 5. litter. A, si fa menzione della Comunione sotto una specie sola, che si prende dai Greci nel matrimonio, e si osserva, che, benchè negli Eucologj si parli del calice, ciò però s'intende del calice di vetro, nel quale è il vino non consecrato, che in quella funzione si beve dal marito e dalla moglie, ed in ultimo si addita, che il bicchiere immediatamente si rompe. Il Chardon nel tom. 6. della *Storia de' Sacramenti* al cap. 2. della Storia del matrimonio pag. 161 descrivendo il rito de' Greci nel matrimonio, riferisce ed espone la Comunione dello Sposo e della Sposa coll'ostia presantificata, intinta però nel vino ordinario, e non consecrato, e che il Prete in un altro vaso con preghiera particolare benedice il vino ordinario, che si bee dallo sposo e dalla sposa, lasciando poi cadere in terra il bicchiere in cui era il vino.

5. Nelle Congregazioni tenute sopra la correzione de' libri della Chiesa Orientale, ed in quella tenuta nel giorno 23 d'Aprile 1747, fra gli altri dubbj fu disputato il seguente: *Num restituendus sit ritus exhibendi poculum sponsis ex Praesanctificatis, ut sacram Communionem recipiant, ultra poculum vino plenum, quod solum in novis Euchologiis exhiberi iubetur ex pluribus manuscriptis.* Della risoluzione di questo stesso dubbio si era trattato nelle Congregazioni tenute nel tempo del Pontificato d'Urbano VIII e la risoluzione era stata, che, giacchè questo rito era andato in disuso, non si rimettesse più in piedi, ma che in luogo d'esso s'insinuasse, come vien prescritto anche nel Rituale Romano, che lo sposo e la sposa ricevano con divozione la sacra Comunione. Ma nella Congregazione sopradetta, tenuta nel tempo del nostro Pontificato, vi fu chi motivò, esser bene il rimettere il detto rito, essendo esso descritto nell' Eucologio Patriarcale di Grotta-ferrata.

6. In ordine al quale Eucologio, sono degne di riflessione le parole, che si leggono nel principio, e nel fine dello stesso: leggendosi nel principio: *Euchologium Patriarchale, quo usi sunt in Concilio Generali Oecumenico Florentino, a bonae memoriae Cardinali Bessarione huic Monasterio legatum:* e nell'ultima pagina del Codice con carattere più antico: *Istum librum donavit ... Presbytero Cardinali Presbyter Georgius ...* e di carattere del Cardinale Giuliano: *Istum librum donavit mihi Iuliano sanctae Sabinae Praesbytero Cardinali Presbyter Georgius Vard ex Candia, in Concilio Florentino ei donatum est: quem librum idem Cardinalis donavit Domino Cardinali Bessarioni, qui, cum Cryptae ferratae factus est Abbas Commendatarius, istud eius Monasterio post obitum legavit observandum;* e con carattere più recente: *Huius euchologii Patriar-*

chalis copiam sibi curavit Eminentissimus Cardinalis Barberinus et aliam sibi frater Iacobus Goar Parisiensis Domicanus.

7. Ma, non ostante la venerazione dovuta al detto Eucologio, fu creduto, essere bene il non recedere da quanto fu risoluto dalla Congregazione nel tempo di Urbano VIII, il che anche fu da Noi confermato: sì perchè il rito de' Presantificati nel matrimonio non appartiene alla sostanza del detto matrimonio; sì perchè, essendo andato forse in disuso il detto rito, perchè vivendo oggidì i Greci fra i Turchi, ed assistendo i Turchi alle volte alle nozze de' Cristiani, si temette di qualche oltraggio e disprezzo al rito, tanto bastò, per lasciare il rito nel suo oblìo, e non rendergli l'uso, che per i riflessi poc'anzi accennati forse gli è stato tolto. Nel Sinodo di Zamoscia, quando si tratta del matrimonio, così viene stabilito: *Moneantur etiam contrahere volentes, ut non accedant iuxta antiquissimum Graecae Ecclesiae morem, nisi confessi ac sacra Communione refecti, ut uberior sit eiusdem Sacramenti effectus et gratia.*

8. Eravi ancora un altro rito nell'occasione del matrimonio, cioè la benedizione del velo, e del pallio coniugale, della quale parla il Chardon nel luogo allegato cap. 2. del matrimonio art. 3. pag. 155. Nella sopraddetta Congregazione tenuta ai 30 d'Aprile 1747 fu proposto il seguente dubbio: *Num veli, seu pallii coniugalis ritus sit restituendus:* e la risposta, che fu anche da Noi approvata, fu la seguente: *Nihil esse addendum, ut respondit Congregatio tempore Urbani VIII, quia ritus ille neque ad substantiam, neque ad sanctitatem matrimonii pertinet. Itaque, cum in desuetudinem abierit, minime necessarium est, ut restituatur.*

CAPITOLO XI.

Della purificazione dopo il parto.

1. Nella legge del Levitico al cap. 12. fu prescritto, che la donna la quale avea partorito un maschio, restasse immonda sette giorni, ed altri trentatre giorni *in sanguine purificationis suae;* e se partoriva una femmina, restasse immonda due settimane, e sessanta sei giorni, come sopra, *in sanguine purificationis suae.* Non poteva nel detto tempo entrare nel Santuario: e spirato il tempo, volendovi entrare, faceva l'offerta di un agnello di un anno in olocausto, e di un pollo di colomba, o sia d'una tortora, per lo peccato; ed essendo povera, di due tortore, o polli di colomba, uno in olocausto, e l'altro per lo peccato. Di questo rito Giudaico da Noi si è diffusamente trattato nella nostra Opera delle feste del Signore e della Beatissima Vergine Maria, nella festa della di lei purificazione, che si celebra ai 2 di Febbrajo; leggendosi nel Vangelo di S. Luca al cap. 2. che terminato il tempo della purgazione, Maria e Giuseppe portarono il Bambino Gesù a Gerusalemme, offerendolo al Signore, e conformandosi alla legge de'poveretti, offerirono altresì due tortore, o polli di colomba, benchè nè il figlio, nè la madre fossero in veruna maniera sottoposti alla legge di Moisè, come da Noi si è ampiamente dimostrato nel detto luogo.

2. Non può negarsi, che non durasse per qualche tempo anche nella Chiesa una tal quale specie di proibizione imposta alla donna di astenersi per un certo tempo dall'ingresso nella Chiesa dopo che avea partorito: leggendosi ne' Canoni Penitenziali di Teodoro, portati da Ivone Carnotense nel suo Decreto, e memorati dal Baronio all'anno 266 quanto siegue: *Mulier quae intrat in Eccle-*

siam ante mundum sanguinem post partum, si masculum genuerit, triginta tres dies poeniteat. Si foeminam, quinquaginta sex. Si quae autem praesumpserit ante tempus praefinitum Ecclesiam intrare, tot dies poeniteat in pane et aqua, quot Ecclesia carere debuerat.

3. Ma dipoi ne' tempi più bassi fu tolta di mezzo la detta proibizione per i motivi inseriti nelle autorità che ora riferiremo. Interrogato S. Gregorio Magno da Agostino Vescovo Cantuariense nel principio del secolo settimo, per quanto tempo doveva proibirsi l'ingresso della Chiesa ad una femmina fresca di parto, così rispose: *Cum vero enixa fuerit mulier, post quot dies debeat Ecclesiam intrare? Testamenti veteris praeceptione didicisti, ut pro masculo diebus triginta tribus, pro foemina vero sexaginta sex debeat abstinere. Quod tamen sciendum est, quia in mysterio accipitur. Nam, si eadem hora, qua genuerit, actura gratias intrat Ecclesiam, nullo peccati pondere gravatur:* e mettendo in riflesso i dolori del parto, a' quali sarebbe ingiusto il far corrispondere l'esilio della Chiesa, così soggiunse: *Voluptas etenim carnis, non dolor in culpa est. In carnis autem commixtione voluptas est, nam in prolis prolatione gemimus: unde et ipsi primae matri omnium dicitur: in doloribus paries. Si itaque enixam mulierem prohibemus Ecclesiam intrare, ipsam ei poenam suam in culpam deputamus.* Quest'autorità di S. Gregorio viene anche riferita da Graziano nel suo Decreto alla dist. 5. sopra la quale molto dottamente scrive il Cardinale Turrecremata ne' suoi Commenti. Ed il Pontefice Innocenzo III rispondendo all'Arcivescovo d'Armacano, che gli aveva fatta la stessa interrogazione, così disse: *Si mulieres post prolem enixam acturae gratias Ecclesiam intrare voluerint, nullâ proinde peccati mole gravantur, nec Ecclesiarum aditus est eis aliquatenus denegandus, ne poenam in culpam convertere videamur. Si tamen ex veneratione voluerint aliquandiu abstinere, devotionem earum non credimus improbandam:* aggiugnendo, *quod lex per Moysem data est; gratia et veritas per Iesum Christum facta est:* come si legge nel cap. *Volens*, nelle Decretali sotto il titolo *de purificatione post partum.*

4. Tolto poi di mezzo l'obbligo alla donna, che ha partorito, di non poter entrare nella Chiesa, che dopo il tempo prefisso dal Levitico, e tolta anche di mezzo quell'immondezza legale, che considerata nella legge vecchia, non ha che fare colla nuova, si è introdotta una pia quasi universale consuetudine, che in memoria della Beatissima Vergine Maria, che quantunque non compresa sotto la legge del Levitico, volle ad essa conformarsi, presentando sè ed il divin figliuolo dopo il tempo del puerperio al tempio, le donne dopo il parto vanno alla Chiesa, ed il Sacerdote le riceve alla porta, le benedice, ed esse tenendo una candela in mano, ed afferrando il lembo della stola, genuflettono all'altare, fanno orazione, e ringraziano Dio de' benefizi ricevuti. La funzione è descritta nel Rituale Romano stampato per ordine del Pontefice Paolo V: è ancora in uso ne' paesi di là dai monti, come può vedersi nel Van Espen *Iuris ecclesiastici* tom. 1. part. 2. tit. 2. cap. 5., alla quale funzione allude Matteo Westmonaster. all'anno 1087, ove racconta che avendo il re Filippo I motteggiato Guglielmo Normanno che era in letto, dicendogli, che stava in letto come una donna di parto, esso gli rispose: *Cum ad Missam post partum iero, centum millia candelas illi illuminabo.* Di questa benedizione della donna dopo il parto tratta il Quarto nella sua Opera *de benedictionibus* tit. 3. sect. 12. ove al dub. 1. insegna, che questa benedizione dopo il parto non cade sotto verun obbligo, e che però non pecca quella donna, che la tralascia, purchè non la tralasci per disprezzo.

5. Coerentemente a queste massime, avendo il Patriarca Antiocheno Visitatore apostolico Carlo Tommaso, poi Cardinale di Tournon, ritrovato nelle missioni delle Indie orientali vigente un abuso, con cui si vietava alle donne, durante il tempo della purificazione, dopo il parto l'entrare in Chiesa, levò l'abuso, e ciò dopo un rigoroso esame fatto nel tempo de' nostri predecessori, e nostro, fu approvato e confermato, come si vede nella nostra più volte citata Costituzione, che incomincia *Omnium sollicitudinum:* il che fu fatto, non meno perchè il sistema ivi introdotto era difforme dalla presente disciplina della Chiesa, che perchè si vedeva appoggiato a qualche superstizione gentilesca — *iuxta morem Gentilium,* sono parole del Decreto —, o pure veniva ad adottare quella legale immondezza del Testamento vecchio nel Levitico al cap. 15., giacchè, passando più oltre, veniva in quelle missioni anche ammesso, che le donne o menstruate, o nel tempo della purificazione, non si accostassero alla Chiesa, nè al Sagramento della Penitenza, ancorchè fossero ben disposte a riceverlo; il che già fu riprovato da S. Gregorio nel luogo citato: *Mulier dum ex consuetudine menstrua patitur, prohiberi Ecclesiam intrare non debet, quia ei naturae superfluitas in culpam non valet imputari: Et per hoc quod invita patitur, iustum non est, ut ingressu Ecclesiae privetur: novimus namque, quod mulier, quae sanguinis fluxum patiebatur, post tergum Domini veniens, vestimenti eius fimbriam tetigit, atque statim ab ea sua infirmitate recessit. Si ergo in fluxu sanguinis posita laudabiliter potuit Domini vestimenta tangere, cur, quae menstruum sanguinis patitur, ei non liceat Domini Ecclesiam intrare?* Passa dipoi il Santo ai Sagramenti, ed a quello particolarmente della Comunione dicendo, potere la donna menstruata comunicarsi: *Sanctae autem Communionis Mysterium in iisdem diebus percipere, non debet prohiberi:* ancorchè sia degna di lode, se se ne astiene: *Si autem ex veneratione magna percipere non praesumit, laudanda est; sed si percipiat, non iudicanda:* essendo proprio delle anime timorate di Dio, riconoscere la colpa ove non è: *Bonarum quippe mentium est, etiam ibi aliquo modo culpas suas agnoscere, ubi culpa non est; quia saepe sine culpa agitur, quod venit ex culpa. Unde etiam cum esurimus sine culpa comedimus, quibus ex culpâ primi hominis factum est ut esuriremus.*

6. Nella Chiesa Orientale s'incontrano in questa stessa materia difficoltà di gran rilievo. I Greci sono stati altre volte tanto rigorosi, che benchè le donne menstruate fossero in pericolo di vita, le escludevano dalla comunione. Ma ne furono giustamente ripresi dal Cardinal Umberto di Selva Candida, appresso il Cardinale Baronio all'anno 1054. Fuori poi del caso d'estrema necessità, in cui furono condannati i Greci, si gettarono essi al partito di proibire alle donne menstruate, che non sono in pericolo di vita, di cibarsi del pane Eucaristico; appoggiandosi alla lettera canonica di Dionisio Alessandrino al cap. 2. ed alla Novella 13. di Leone Sapiente imperatore, che volle in essa aderire al ius ecclesiastico Greco. Considera nella citata lettera Dionisio Alessandrino, che la donna Evangelica, che per lo spazio di dodici anni aveva patito il flusso di sangue, pregò bensì il nostro amabilissimo Redentore di liberarla dal male, ma non ardì di toccarlo, avendo solamente toccata la fimbria della sua veste: dal che inferisce, potere la donna menstruata pregare Dio, ma non già entrare nel tempio, durando la detta sua imperfezione. Osserva il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 266 al num. 11., aver Dionisio nella detta lettera detto il suo parere, acciò però fosse esaminato e giudicato dagli altri: *Ego, non ut Doctor, haec scripsi; sed ut cum omni simplicitate convenit disserere, meam sententiam in*

communi ederem, quam tu, parla con Basilide, *cum examinaveris saepissime, quod tibi iustum meliusque apparuerit, vel etiam an sic de iis haberi existimes, rescribere.* Balsamone si dimostra molto impegnato, ciò non ostante, per la detta usanza Greca, come può vedersi appresso il Gonzalez sopra il Cap. *volens* num. 7. *de purificatione post partum.* Ma l'usanza viene con tutta ragione riprovata dal Padre Teofilo Raymondo nel tom. 16. delle sue opere in quella intitolata *Heteroclita Spiritualia*, della stampa di Lione del 1665 pag. 33 num. 28., essendo, come esso dice, troppo chiara la sentenza sopra riferita di S. Gregorio. Ed il Padre Goar nella sua seconda edizione del Rituale de' Greci alla pag. 270 espressamente confessa, esser soverchio, e mal a proposito il rigore Greco di tener lontane dai Sagramenti le donne menstruate, ed essere a torto vessate per questo capo da' scrupoli le povere donne Latine, che vivono fra di loro: *Mitius tamen cum impuris mulieribus agendum, et naturae imbecillitas non spontaneo se onere levantis, quidquid in adversum obiectent, et obtrectent Graeci, et latinae mulieres inter eos scrupulosius timeant, maiori compassione toleranda*, allegando ancor esso la lettera di S. Gregorio.

7. Da questo sistema di tener lontane le donne menstruate dai Sagramenti, è derivato l'altro, con cui sino al giorno d'oggi proibiscono i Greci alle loro donne l'entrare in Chiesa, se non che dopo quaranta giorni dal dì del parto. Il Padre Goar nel luogo citato alla pag. 269 osserva quanto di sopra è stato anche da Noi osservato, astenersi le donne dall'entrare nella Chiesa, dopo che hanno partorito, se non passati i quaranta giorni, in memoria di quanto fece la beatissima Vergine, benchè non avesse bisogno di purgazione; e riflette, ciò farsi nella Chiesa Occidentale per pura divozione, e nella Chiesa Orientale per rigoroso precetto: *Obedientiam illam ex debito requirunt Graeci: Latini nonnisi ex reverentiae observantia.* E nell'Eucologio sono inserite le orazioni che si debbono dire nella detta occasione dal Sacerdote; come pure nell'Eucologio si descrive tutta la funzione che nella detta occasione si fa.

8. Nelle Congregazioni tenute nel Pontificato d'Urbano VIII sopra la Correzione de' libri ecclesiastici della Chiesa Orientale, ed in quella anche tenuta nel tempo nostro sopra la stessa materia nel giorno 8 di Gennajo 1747, si è parlato di questo punto: e quantunque nel tempo di Urbano VIII fosse detto, non doversi la funzione levare dall'Eucologio, ma doversi correggere ed emendare, levando la determinazione del tempo dei 40 giorni, nulladimeno la Congregazione nel tempo nostro camminando colla giusta idea di lasciare ai Greci in materia de' loro riti, quanto gli si può lasciare, fu di sentimento che nulla s'innovasse; il che anche fu da Noi approvato.

9. Per dilucidazione di questi due riti, Occidentale ed Orientale, che sono fra di loro discordi, come si è veduto, si possono formare più quesiti. Il primo, come l'entrare nella Chiesa prima di 40 giorni, non sia che in una tal quale maniera consiglio appresso i Latini, e la proibizione d'entrarvi prima dei quaranta giorni sia precetto appresso i Greci: il secondo, se abbia potuto la Chiesa Greca adottare un rito cerimoniale Giudaico, e fondarvi sopra un precetto; non parendo potersi negare, che ella abbia adottato un precetto Giudaico, leggendosi nelle Orazioni dell'Eucologio, che il Sacerdote nella funzione dee recitare le seguenti parole: *ab omni peccato et ab omni sorde perpurga etc. sordes corporis eius, et maculas animae ablue in quadraginta dierum numero:* parole allusive all'immondezza legale, per cui gli Ebrei tenevano le loro donne quaranta giorni dopo il parto segregate dal commercio degli altri, ed esuli dal Tempio.

10. Ed incominciando dal primo punto, ci sembra potersi rispondere, che essendo stata la Chiesa, tanto Occidentale, quanto Orientale, nei primi secoli concorde nella proibizione dell' accesso delle donne, che hanno partorito, alla Chiesa prima di quaranta giorni dal dì del parto, come di sopra si è veduto, ed avendo susseguentemente la Chiesa Occidentale variata la disciplina per giusti e rilevanti motivi, riducendo il precetto a consiglio, ed avendo la Chiesa Orientale proseguito, come per l'avanti, nella antica disciplina, avendola anche corroborata con nuove leggi, senza che ciò le sia mai stato proibito dalla Santa Sede, ciascheduno può facilmente comprendere, come lo stesso rito sia di consiglio ai Latini, e di precetto ai Greci.

11. E di qui passando all' altro punto, discorrono i Teologi e cercano, se un rito cerimoniale Giudaico possa abbracciarsi o ritenersi dalla Chiesa dopo la legge nuova: e rispondono, non potersi ciò fare in ordine a quei riti della legge antica, che alludevano alla venuta del Messia, e nemmeno ciò potersi fare ne' riti cerimoniali fondamentali e sostanziali, come sono i sacrifizi ed il sacerdozio; non ritrovarsi però ciò vietato, quando si tratta di cose minime, e che non si eseguiscono appuntino, come si praticavano nella legge vecchia, e che praticandosi nella nuova, si praticano risguardando piuttosto la ragione morale, che la ragione cerimoniale. Ed il Vasquez nel tom. 3. sopra la 3. part. di S. Tommaso disput. 210. quaest. 80. art. 7. aggiugne, che se poi vi fosse una legge positiva, che obbligasse i suoi sudditi ad eseguire quel rito Giudaico in origine, ma adottato e modificato, e così ancora santificato, sarebbe reo di peccato chi non obbedisse.

12. Ora tale sembra essere il presente caso. Si tratta d' un rito in origine Giudaico, ma non d'un rito fondamentale e sostanziale o d'un rito, che additi il Messia venturo, credendolo i Greci già venuto, e facendo menzione della sua venuta nelle stesse Orazioni, che il Sacerdote recita nella detta funzione, nelle quali parla della presentazione di esso fatta al Tempio dalla Beatissima Vergine dopo compiti i giorni della Purificazione. Questo rito poi non si può dire praticato dai Greci appuntino, come praticavasi dagli Ebrei, non facendosi dai Greci l' offerta al Sacerdote, come facevasi dagli Ebrei. Ed avendo i Greci santificato questo rito colle preghiere indirizzate a Dio, acciò perdoni i peccati della donna che ha partorito, se ne ha commessi, ricorrendo ancora pel detto effetto alla intercessione di Maria Vergine, tutto ciò unito assieme sembra dover bastare, per soddisfare al quesito, se abbia la Chiesa Greca potuto adottare un rito cerimoniale Giudaico, fondandovi sopra un precetto.

13. Nè contra il detto sin ora sembra poter aver luogo la replica, non essere stato il rito Giudaico purgato e santificato da' Greci, giacchè escludono le donne, che hanno partorito, anche per l' immondezza legale, giusta le parole di sopra riferite. In ordine alla qual cosa non è fuor di proposito l'accennare, che simili espressioni una volta anche erano nelle orazioni, che il Sacerdote Latino recitava, ammettendo le donne, che per pura divozione, essendo state lontane dalla Chiesa quaranta giorni dopo il parto, entravano di poi in essa: *Quaesumus ut hanc famulam tuam ab omni inquinamento peccati mundare digneris, quatenus mente et corpore munda, sinum sanctae matris Ecclesiae valeat penetrare, et tibi pro suis delictis acceptabile munus offerre.* Questa orazione si legge nel Rituale del Cardinale Santorio, e si ritrova ancora nell'antico Messale della Chiesa Lateranense, che si conserva nell'Archivio di quel Capitolo. Questa orazione bensì non si ritrova nel Rituale romano stampato per ordine di Paolo V. A questa ne fu sostituita un' altra, che non fa menzione

d'altro, che dell'ingresso della donna nella Chiesa per ringraziare Dio, che i dolori del parto si sono convertiti in allegrezza. Fu motivato, che una simile mutazione si sarebbe potuta fare nell'Eucologio de' Greci: ma sapendosi la loro delicatezza in tutto ciò che riguarda i loro riti, sapendosi inoltre, come di sopra si è detto, esser vera intenzione della Sede apostolica di non proibire ai Greci tutte quelle cose, che da essi usitate, si possono tollerare senza offesa della religione, fu saviamente risoluto di non mutare cosa veruna: tanto più che significando l'immondezza del corpo, significando (dissi) l'immondezza dell'anima, possono le parole dell'orazione de' Greci ricevere una benigna interpretazione, col dire, pregarsi Dio, che liberi interamente l'anima dal peccato, ed anche il corpo dall'immondezza, non già legale, ma naturale, e che significa l'immondezza dell'anima; influendo ancora la mondezza dal corpo alla riverenza dovuta alle Chiese, ed alle cose sacre: per lo che nei primi tempi non entravano i Cristiani nelle Chiese, prima che non si fossero lavati, come racconta S. Giovanni Grisostomo, e nelle case loro private non osavano di toccare il Codice de' santi Evangeli, se prima non si erano lavate le mani.

CORRIGENDA.

p. 9 n. 10 lin. 30 leg. *Vartabiet.*
p. 12 n. 16 lin. 2 pro *Sodalitati* leg. *Societati.*
p. 26 lin. 7 leg. *Nyssenus.*
p. 55 n. 39 lin. 27 leg. *Isenburgii.*
p. 58 lin. 12 leg. *Moldaviae.*
p. 71 lin. 3 leg. *Tertulliano.*
p. 82 n. 11 lin. 9 nota librarii: « In un altro quinterno staccato ed aggiunto continua così », *omittitur.*
p. 124 lin. 28 pro *sesto* leg. *quinto.*
p. 306 lin. 24 pro *Canisio* leg. *Anastasio.*
p. 342 lin. 20 pro *Mono-canonum* leg. *Nomocanonum.*

INDEX RERUM NOTABILIUM.

Numerus primus paginam indicat, secundus paragraphum.

Abbatissae absolventes monachas 347, 6.

Abgari baptismus per S. Thaddaeum 151, 19 s.; litterae ad Christum 151, 20 s.

Absolutionis sacramentalis forma deprecativa in Ecclesia Occidentali 332, 6; forma deprec. an sit valida 334, 8 ss.; forma indicativa 331, 2; forma indic. hodie in Ecclesia Orientali 336, 12; abs. forma an debeat proferri ad singula peccata 338, 15 s.; variae formae in Ecclesia Graeca 331, 2 ss.

Acoluthia 28, 8 s.

Additionum ad symbolum varia genera 306, 5.

Adulterium non solvit vinculum matrimonii 418, 1 ss.; Congregationis Conc. decisio 423, 4; non est causa solvendi matrimonium a vinculo, sed separationis solae 420, 6 ss.; Erasmi sententia 420, 7.

Aetas necessaria Ordinandi 402, 7 ss.; aetatis impedimentum in contrahendo matrimonio 436, 1 ss.

Affinitas *vide* Gradus.

Albanorum synodus de interstitiis 406, 16; de matrimonio 415, 2.

Albaspinaeus Gabriel 355, 8.

Altaria 278, 3 s.; quos fuerint in basilicis Romanis antiquis 278, 3. 279; altarium denudatio et lavatio in Fer. V Coenae Dom. unde exorta sit 14, 4.

Ananias (S.) qui baptizavit S. Paulum Ap. 85, 19; variae opiniones de eius persona et martyrio *ibid.*

Ancyrani Concilii can. 10: 389, 2.

Andreae Ap. quot vocationes a Christo? 132, 13 ss.; vita 131, 7 ss.; martyrium 136, 22 s.; martyrii annus incertus 136, 24; acta martyrii 136, 22 s. 137, 25 ss.; cultus solemnis 130, 3 ss.; festum 130, 1 ss.; reliquiae 140, 34 ss.; reliquiarum translatio Constantinopolim quando? 140, 35; reliq. translatio Amalphim 143, 39; brachium an sit translatum Romam 142, 37; caput Romam translatum 144, 41; tumulus oleum in die solemnitatis exsudans 141, 36, 145, 44; crux 144, 42 s.; ecclesia ad clivum Scauri 142, 37 s.

Andronici imperatoris decretum inhumanum de patre mortuo Michaele Palaeologo 316, 9.

Angliae ab initio conversionis ad fidem catholicam usque ad quartum gradum conceditur dispensatio impedimenti consanguinitatis et affinitatis 437, 3.

Anglicanorum ordinationes invalidae 378, 7; presbyterorum, qui matrimonium contraxerant, absolutio 413, 10; qua conditione? *ibid.*

Animarum damnatarum liberatio ex infernis 261, 13 ss.

Anthologium novum 22, 4 ss.

Antimensia 264, 4; super antimensia Graecorum non licet sacerdotibus Latinis Missam celebrare 265, 6; privilegia *ibid.*

Antiochenae Ecclesiae fundationis legenda 87, 1; fundatio 89, 8 s.; praecedentia capta a Constantinopolitana Ecclesia 91, 13 s.; Antiochenae synodi canon de chorepiscopis 375, 7; de ordinationibus chorepiscoporum 388, 5.

Antitypa 236, 7 ss.

Apocalypsis 170, 17 ss.

Apostolorum festa celebrata cum vigiliis 146, 2.

Applicatio Missae 253, 1 ss.

Aquae infusio in vinum 241, 19; apud Graecos 242, 20. *Vide* Zamosciae synodus.

Aquileia *vide* Marcus Ev.

Arcudius Antonius *vide* Breviarium Graecum.

Armeni obstinate defendunt additionem ad Trisagion 310, 7 ss.; in collatione ordinum minorum cum Ecclesia Latina concordant 384, 2; eorum constitutio de presbyteris coniugatis, qui Missam celebrare velint 394, 8; Armeni catholici non obligantur decreto Concilii Tridentini de assistentia parochi proprii in contrahendis matrimoniis 445, 13. *Vide* Azymorum panis.

Assistentia parochi in matrimoniis contrahendis 444, 10.

Asteriscus in celebratione Missae 268, 9.

Athanasii (S.) Collegium Romae: alumnis dantur litterae dimissoriales a Cardinale Protectore 44, 20; ecclesiae Romae 280, 6.

Auriensis episcopus 313, 1.

Auxeriensis episcopi privilegium ad conferendos sacros ordines ritu Ruthenorum 13, 17

Azymorum panis 237, 11 ss.; quo ex tempore in usu Armenorum? 238, 11; tempus introductionis 238, 14. *Vide* Maronitae.

Balsamon Th. inimicus mortalis rituum Latinor. 206, 3.

Baptismi forma 189, 1 ss.; forma deprecativa 201, 5 ss.; forma apud Graecos 201, 3 ss. 203, 8 ss.; formae ritu Graecorum antiquitas 201, 4; formulae antiquitas 198, 1; baptismi materia 195, 6 ss.; an cerevisia vinumne? 196, 7 s.; minister 208, 6 s.; baptismus in solo nomine Iesu collatus an sit validus 199, 2; bapt. reiterari non potest 206, 1 ss.; reiteratio apud Graecos 207, 4 et 5; baptismi Latini inaestimatio apud Graecos 206, 2, ss. baptismus a bigamo collatus 210, 8; a Iudaeo et Gentili collatus 210, 9; baptismatis fons in ecclesiis cathedralibus 213, 2.

Baptizatis olim mel et lac datum est 212, 5.
Basilii (S.) canon de adulterio 423, 2 et 4; de tertio aut quarto matrimonio 429, 16; de matrimoniis servorum 441, 4.
Basilii imperatoris constitutio de quarto matrimonio 430, 16.
Basilius, episcopus Gortiniorum, an fuerit legatus apostolicus in synodo Trullana 397, 8.
Benedictio post partum 451, 4 ss.
Benedictus PP. VIII *vide* Filioque.
Beniamini Georgii S. J., olim archiepiscopi Edesseni, privilegium 12, 16.
Bisuaniense collegium Graecorum 43, 18.
Breviarii Romani exordium 21, 1; reformatio *ibid.*; Breviarium Graecum 21, 1 ss. 23, 8; eius auctor 22, 3 ss.; Anthologion novum recusatur 22, 5; dispensatio *vide* Hydruntini sacerdotes.
Brigidae (S.) revelationum fides 161, 34. *Vide* Thomas Ap.
Byzantii primus episcopus legendarius 155, 21; Byzantinae Ecclesiae fundatio per apostolos est inventio Graecorum *ibid.*

Caerularii Michaelis mandatum de claudendis ecclesiis Latinis 12, 15.
Calamina urbs 153, 22.
Callistus III *vide* Matrimonium.
Calvinistae *vide* Lutherani.
Carolus Magnus an fuerit polygamus 428, 11.
Carthaginiensis Concilii III can. 5: 212, 3 s.
Carthusianorum Missa *vide* Dominicanorum Missa.
Casus reservati 343, 7 ss.; casuum reservatorum praxis in Ecclesia Orientali 343, 8. 344, 9 s.
Cathedrae Petri Ap. ligneae variae expositiones Romae 69, 16.
Cathedrae Petri Ap. Romanae festum: ad cuius rei memoriam sit institutum 65, 1 ss.; quando sit institutum totam per Ecclesiam 66, 5; quando celebratum primum Romae 67, 9 ss.; quando celebratum in Gallia et Hispania 68, 12; constitutio Pauli V 66, 6 ss.; Gregorius XIII voluit instituere festum de praecepto 69, 16.
Celebratio Missae per sacerdotem Latinum in ecclesia Graeca 264, 3 ss.
Chalcedonense concilium de Ordinationis titulo 399, 2.
China *vide* Thomas Ap.
Chorepiscoporum Orientalium facultates in conferendo sacros ordines 375, 7.
Chori cantus quando sit exortus in Ecclesia Orientali 25, 2.
Christi descensio ad inferos 260, 12.
Cisterciensium Missa *vide* Dominicanorum Missa.
Clementis VIII instructio super Italo-Graecos: ubi asservantur ea, quae ad conficiendam instructionem congesta sunt? 50, 31.
Clerus saecularis *vide* Monachi Graeci.
Coelibatus 389, 1 ss.; coelibatui argumenta opposita 390, 3: dispensationes a coelibatu 409, 1 ss.
Cohabitatio cum et sine contumelia Creatoris 415, 3 ss.
Collegium Graecorum Romae 7, 3. *Vide* Communio.
Comma Ioanneum 170, 15 s.
Commemoratio Romani Pontificis in Canone Missae Orientalium 318, 11. *Vide* Episcopus, Imperator, Patriarcha, Rex, Ravennatensis ep., Mediolanensis Eccl., Italo-Graeci, Schismatici.
Communio sancta 246, 28 ss.; comm. infantium in Ecclesia Occidentali 247, 29 s.; apud Orientales 247, 30, s.; sub utraque specie in Ecclesia Orientali 249, 32 ss.: communionis sub utraque specie administrandae duplex modus 250, 35; modus in Collegio Graecorum Romae 251, 36; comm. Graecorum sub specie una 292, 8 ss.; comm. laicorum 338, 16.
Computatio graduum cognationis apud Graecos secundum ius civile 438, 5.
Concelebratio sacerdotum cum episcopo aut alio sacerdote 283, 1 ss.
Conditionis servilis impedimentum 441, 2 s.
Confessionis materia: errores Graecorum 328, 4 ss.: modus 354, 6; obligatio 351, 1 ss.; sigillum 348, 10 ss.; confessiones quot debeant facere Graeci per annum 353, 5; confessiones rarae sacerdotum Graecorum 352, 3; huius rei causae 352, 4; confessionem auricularem peccatorum nolunt omittere Graeci 328, 3; confessiones viri et uxoris simultaneae 354, 7 s.; confessiones eodem tempore pluribus sacerdotibus factae 355, 8.
Confirmationis forma 223, 1 ss.; in Ecclesia Graeca 225, 5 ss.; Confirmationis variae formulae 228, 10; materia 216, 6; in Ecclesia Orientali 219, 12 ss.; minister 214, 2 s.; modus et ritus in Ecclesia Latina 216, 5 ss.; Confirmatio collata immediate post Baptismum 213, 2 s.; Confirmationis reiteratio 229, 1; Confirmationis sacram. num sit in Ecclesia Graeca 222, 15.
Consanguinitas *vide* Gradus.
Consecratio cum solo pane *vide* Norvegii.
Consensu genitorum deficiente matrimonia 443, 9.
Constantinopolitani Concilii I can. 7: 225, 5.
Constantinus Magnus aedificator basilicae S. Petri 110, 11; eius devotio *ibid.*
Contritio 327, 1.
Contubernia 441, 4.
Copti dant diaconatum infantibus 402, 9.
Creatoris contumelia *vide* Cohabitatio.
Crucis adoratio in Parasceve unde? 15, 6; crucis signum 246, 27.
Crucis, Sanctae, de Sierra episcopi privilegium de ordinationis titulo 402, 5.
Cryptae-Ferratae exordium 7, 3; privilegium in celebratione Missarum 8, 8; Euchologii Patriarchalis historia 449, 6.

Descensio *vide* Christus.
Diaconatus datur infantibus apud Coptos 402, 9; quando conferatur in Ecclesia orientali 408, 19.
Diaconi oblatio in Missa Graeca 276, 6 ss.
Diamper, synodus a. 1599: 204, 9. 209, 8. 354, 5; acta 158, 27; de commemoratione Romani Pontificis in Canone Missae 320, 15.
Dinocratis damnati liberatio ex inferis 262, 16.
Disparitas cultus in materia matrimonii 430, 1 ss.; dispensandi ab impedimento conditiones 431, 3 et 5; olim non erat impedimentum dirimens 430, 2; est de lege ecclesiastica 431, 3 s.; quando constitutum? 431, 4 ss.
Dispensatio *vide* Matrimonium.
Dominicanorum Missa 14, 3.

Entalma 344, 8. 345, 1.
Ephesini Concilii III a. 431 habiti actio 4: 305, 4.
Epiphania: benedictio aquae in vigiliis Epiphaniae 14, 5.
Episcopi ordinandi aetas 404, 12; episcopi coniugati an fuerint consecrati 410, 3; episcoporum Orientalium iura Pontificalia in dioecesibus Latinis 41, 15; episcopi Orientales non debent Latinis sacros ordines conferre, et vice versa 44, 19.
Epistula et Evangelium cantatum lingua Latina in Graecorum Missa 7, 5; quando abrogatus est hic usus? 8, 6.
Epitrachelion *vide* Omophorium.
Eptapapadum 357, 2.
Eucharistiae institutio 234, 2; forma secundum ritum Graecum 243, 21 ss.; materia 235, 4. 241, 18 ss.; minister 235, 5; Eucharistia a fidelibus in domibus retenta et in itineribus asportata 252, 38.
Euchelaeum 356, 2.
Euchologium Graecum: studia ad reformandum 22, 5 ss.
Eulogiae 212, 4.
Evangelium *vide* Epistula.
Evodius (S.) 90, 10.
Exorcistatus solus suppletur in ordinatione subdiaconi Graeci, promoti ad ordinem maiorem ritu Latino 387, 3; cur? 387, 4; an fuerit ordo in Ecclesia Orientali 388, 5.

Falconillae damnatae liberatio ex inferis 262, 14.
Feria V in Coena Domini *vide* Panis consecratus.
Fermentatus panis 237, 11; fermentati panis commixtio cum oleo et sale ritu Graecorum 240, 17.
« Filioque » vocabulum in symbolo 297, 7 ss.; quando additum sit symbolo in Ecclesia Romana et universali 298, 11 ss.; num fuerit additum in concilio a Benedicto VIII habito 299, 11; difficultates excitatae propter additionem eius 306, 1 ss. *Vide* Symbolum.
Flabella 268, 9.

Gersonis sententia de absolutionis forma 335, 9.
Goa *vide* Thomas Ap.
Graduum cognationis impedimenta in contrahendis matrimoniis 437, 3 ss.; matrimonia olim prohibita usque ad septimum gradum 437, 4.
Graeca lingua Romae 186, 3.
Graeca Orientalis Ecclesia habet disciplinam particularem 436, 40; Graecorum variae reconciliationes cum Ecclesia Latina 375, 2; Graeci-Orientales debent proferre professionem fidei, si emigrant in dioeceses Latinas 37, 7 ss.; Graecis-Orientalibus prohibitum est, quominus in dioecesibus Latinis sacramentum Chrismatis una cum Baptismo conferant 51, 32. 52, 33; Graeci-Orientales an teneantur ad venerandos Sanctos canonizatos a Romano Pontifice 52, 34 s.; Graeci-Orientales num ad observandas leges Pontificias obligati sint 53, 35 ss.; Graecis episcopis non est licitum retinere uxores ante ordinationem in matrimonium ductas 391, 5; Graeci possunt retinere uxores ante ordines maiores in matrimonium ductas 391, 4; Graeci ad sacros ordines promoti an votum castitatis proferant 435, 9; Graeci schismatici reordinantur ordinatos ab episcopo Latino 378, 7; Graecorum poenae contra eos, qui post sacros ordines ad coniugia transeunt 413, 9; Graecorum-Orientalium polygamia 429, 14.
Gregorii Magni indulgentia adversus ritus Ecclesiae Anglorum 16, 7.
Grotta-Ferrata *vide* Crypta-Ferrata.

Haeretici tenentur legibus ecclesiasticis quoad impedimentum graduum 438, 6.
Hebraeorum polygamia 428, 13.
Herodes Agrippa 98, 8 s. 101, 19.
Honorati Theod. S. J. privilegium 12, 16.
Hora Missam celebrandi 266, 7.
Horae canonicae: obligatio ecclesiasticorum Occidentalium 16, 1 ss.; quando exortae sunt? 16, 2. 20, 10; prima decreta conciliorum 17, 4 ss.; recitatio privata et publica 17, 5 ss.; obligatio sub peccato 19, 9; quando exorta est recitatio privata? 19, 8 ss; obligatio in Ecclesia Orientali 24, 1 ss.
Humbertus legatus Leonis PP. IX 392, 6.
Hydruntinorum sacerdotum dispensatio a recitatione Breviarii 22, 4.

Iacobitarum baptismus 197, 9.
Iacobus Syrus 310, 6.
Ignatius Antioch. (S.) 90, 10; eius salutatio in epistulis data ad ordines minores an sit falsificata 380, 2.
Imperatoris vel regis commemoratio in Canone Missae 322, 5 ss. 324, 9 ss.
Impositio manuum in sacramento Confirmationis per apostolos facta 217, 7; num sit sola materia Confirmationis 217, 8 ss.; non fit apud Graecos 221, 14 s.
Indumenta in celebratione Missae 269, 10.

Infantium ordinatio an sit valida 403, 11. *Vide* Communio.

Inferi *vide* Christus, Falconilla, Traianus.

Infideles post conversionem ad fidem catholicam an debeant dispensari ab impedimento graduum 438, 6; suppositi sunt legi naturali quoad matrimonium 438, 7.

Ingressus maior apud Graecos in celebratione Missae 270, 1 ss.; 272, 5; ingressus minor *ibid.*

Innocentii I epistula ad episcopos Macedoniae de ordinatis ab haereticis 376, 3.

Innocentii III dispensatio ad Patriarcham Latinum Constantinopolitanum de omissione ordinum minorum 384, 3.

Innocentii IV constitutio ad episcopum Tusculanum, Legatum Apostolicum in Cypro, de ordinatione Graecorum 384, 3 s.

Instrumenta in celebratione Missae 267, 8; apud Graecos 268, 9.

Interstitia 406, 16.

Ioannes Ap. et Ev.: vita 172, 21, ss.; vitae nonnulla facta legendaria 176, 30 ss.; cognomen Boanerges 173, 23; Ioannes fundator Ecclesiarum Asiae 176, 29: eius inimici Ephesi 93, 6; an sit mortuus 178, 36 ss.; quo anno mortuus sit 182, 41; ubi mortuus sit 182, 43; martyrium 93, 6 ss.; quis primus martyrii testis? 94, 6: a S. Hieronymo in libro de Scriptoribus ecclesiasticis non memoratum 94, 7; quo sub imperatore factum? 94, 8; sepulcrum legendarium 180, 40; post mortem apparitiones miraculosae 183, 44; Ioannis tunica et reliquiae 133, 45; festum 165, 1 ss.; festum ante Portam Latinam 92, 1 ss.; quando institutum et celebratum? 93, 2; de ritu semiduplici ad duplicem maiorem elevatum *ibid.*; Evangelium 166, 3 ss.; qua in lingua fuerit scriptum 166, 2; cap. 8 (de adultera) et cap. 21 an sint sincera 166, 6 et 167, 7 s.; epistulae 168, 9 ss.; secunda et tertia epistula an sint canonicae 169, 14: Apocalypsis 170, 17 ss.: an sit sincera 171, 18 ss.; Ioannis Ap. ecclesia ante Portam Latinam 95, 9.

Ioannes presbyter apud Indos 403, 9.

Ioanni presbyter *vide* Ioannes presb.

Ioannis Damasceni falsae litterae 347, 9.

Iosephi (S.) cultus a quo et unde institutus sit? 15, 6.

Italo-Graeci: cura animarum debita eis ab episcopis latinis 32, 1 ss.; quomodo se gerant episcopi Latini in ordinatione eorum 42, 16 ss.; de iure episcoporum Latinorum super eos in dioecesibus suis degentes 46, 23 ss.; de observantia instructionum Clementis VIII et Benedicti XIV: 50, 31 ss.; an debeant observare festa Latinorum 53, 34; professio fidei ab eisdem emittenda 55, 39 ss.; quomodo debeant facere commemorationem in Canone Missae 321, 2 s. privilegia de interstitiis 407, 16.

Kollonics Leopoldi Cardinalis petitio ad Clementem PP. XI, ut missionariis Latinis facultas concedatur ad celebrationem Missae ritu Graeco, recusatur 12, 17.

Lac *vide* Mel.

Laici *vide* Peccata venialia.

Lateranense concilium IV de Baptismo 195, 6.

Latinae Ecclesiae poenae contra eos, qui post sacros ordines matrimonia contrahunt 413. 9.

Latini ad sacros ordines promoti an proferant votum castitatis 435, 9.

Legitimatio filiorum per Sedem Apostolicam 446, 1 ss.

Leonis III prohibitio decantandi vocabulum «Filioque» in symbolo 308, 8.

Libanensis synodus a. 1736: 209, 8. 344, 9. 353, 5. 360, 9. 365, 10. 366, 11. 369, 2; acta manuscripta 337, 12; de concelebratione decretum 285, 6; de commemoratione Romani Pontificis in Canone Missae 317, 10; de ordinationibus 385, 6; de ordinibus minoribus 387, 4; de exorcistatu 388, 5; de coelibatu 392, 6; de ordinis titulo 401, 5; de aetate ordinandorum 406, 15; de interstitiis 406, 16; de matrimoniis post sacros ordines contractis 435, 7; de matrimonio presbyterorum 396, 7; de matrimoniis consensu genitorum deficiente 444, 9.

Libri liturgici nationum Orientalium correcti 28, 1 ss. *Vide* Breviarium Graecum.

Libri Pontificalis (Anastasii Bibliothecarii) parva fides 110, 12 s.

Litterae commendatitiae seu testimoniales, sine quibus sacerdotes Orientales in regionibus Latinis Missam celebrare non debent 8, 9 ss

Litterae dimissoriales 39, 11; litterae dimissoriales pro Orientalibus 45, 21 s.; pro iis monachis, qui sub ditione Congreg. de Propaganda Fide sunt 45, 22.

Lucae Evangelium 188, 8 ss.

Lugdunense Concilium II a. 1274: 193, 2.

Lutheranorum et Calvinistarum negotia cum Graecis 194, 3 ss.

Macarius (S.) 262, 15.

Malabaricae insulae: abusus in contrahendis matrimoniis quoad aetatem 437, 2.

Marcelli martyrii acta non habent fidem 114, 23.

Marci Evangelium 72, 23. 73, 25; in qua lingua scriptum 186, 3. 187, 5; an caput ultimum sit sincerum 188, 7; Evangelium Venetiis asservatum 186, 3. 187, 4; Marci Aquileiae apostolatus 183, 3.

Marcus Patriarcha Alexandrinus 347, 6.

Mariae, matris Ioan. Marci, domus in ecclesiam (in monte Sion) commutata 101, 16.

Maronitae et Armeni quo ex tempore utantur pane Azymorum 238, 12; Maronitarum additio ad Trisagion 312, 11; Maronitarum collegium *vide* Litterae dimissoriales.

Martinus V *vide* Matrimonium.
Martyrii quot genera? 92, 1.
Matrimonium a Christo in primum statum reductum 427, 10 s.; matrimonii sacramenti indissolubilitas 415, 1 ss.; matrimonii vincula non solvuntur adulterio 418, 1 ss.; matrimonium contractum secundum consuetudinem et leges patriae cum intentione repudii in casu adulterii est validum, nisi error est pars substantialis contrahendi matrimonium 424, 5; matrimonii secundi etc. liceitas post mortem unius partis 429, 15; matrimonium inter fratrem et sororem: PP. Martinus V et Callistus III dispensationem non dederunt 440, 10; matrimonium inter fratrem et sororem infideles: post conversionem ad fidem dispensationis nullum est exemplum 439, 8; matrimonium inter servos sine licentia patroni an sit validum 441, 9 s.; matrimoniorum Graecorum in dioecesibus Latinis degentium; promulgationes 47, 25; matrimonia Orientalium post sacros ordines contracta an sint nulla 414, 12; matrimonia post sacros ordines vel professionem solemnem quando declarabantur nulla in Ecclesia Occidentali? 433, 2; matrimonia post sacros ordines etiam ab Ecclesia Graeca abhorrentur 433, 3; matrimonia post sacros ordines an habeantur nulla ab Ecclesia Graeca 434, 6 ss.; matrimonia Italo-Graecorum post sacros ordines sunt nulla 436, 11; sentiendi de matrimoniis post ordines sacros contractis discrimina inter Ecclesiam Latinam et Graecam 434, 4 ss. *Vide* Aetas, Armeni, Assistentia parochi, Computatio, Conditio servilis, Consensus genitorum, Contubernia, Dispensationes, Gradus, Haeretici, Infideles, Legitimatio filiorum, Poculum vitreum, Privigna, Raptus, Sanatio in radice, Tridentinum Concilium, Vitricus.
Matthaei Evangelium 184, 1 ss.; in qua lingua scriptum? 185, 4, s.; auctor versionis Graecae 185, 5; Evangelii analysis 184, 2; additiones 186, 6; libri apocryphi 184, 1.
Mediolanensis Ecclesia commemorabat in Canone Missae episcopum Ravennatensem 321, 1.
Mel et lac olim datum baptizatis 212, 5.
Melchitae debent commemorare Romanum Pontificem in sua liturgia, quamvis in Missali nulla rubrica 320, 15.
Meliapur *vide* Calamina, Thomas Ap.
Menaei Graeci 23, 7. 24, 9.
Meridies 274, 1.
Messina: privilegium ecclesiae S. Mariae de Graffeo 8, 8.
Methodii patriarchae Constantinop. decretum a. 840 229, 1 ss.; an sit sincerum 232, 7 ss.
Michael Palaeologus *vide* Andronicus.
Ministrantes in celebratione Missae 266, 7.
Missae sacrificium 253, 1 ss.; applicatio *ibid.*; Missa pro infantibus mortuis post baptismum 256, 5; pro mortuis in peccato gravi 257, 6 ss.; Missae sacrificium non licet offerre pro haereticis, schismaticis infidelibus 325, 10. 326, 12; Missas celebrandi hora 266, 7; Missarum numerus in Ecclesia Latina et Graeca 278, 1 ss.; Missae privatae historia 286, 7 ss.; Missa Praesanctificatorum 287, 1 ss.; Missa Papalis solemnis 7, 3; cur in ea Epistula et Evangelium in lingua Graeca recitantur? 7, 4; quando exortus est hic usus? *ibid.*; Missa Latina non debet celebrari a Graeco, et viceversa 10, 13. 11, 15; privilegium pro simplicibus monachis S. Basilii in Latinis urbibus degentibus 10, 14; Missas cur Graeci per Quadragesimum non celebrant? 290, 5 ss. *Vide* Celebratio, Indumenta, Ingressus, Instrumenta, Oblationes.
Missionum titulus 401, 5.
Monachi Orientales episcopo loci subiecti sunt 48, 27; volunt excludere clerum saecularem de administratione sacramenti Poenitentiae 346, 6 s.; monachi Graeci, non sacerdotes, sibi recognoverunt facultatem absolvendi 346, 6 ss. 347, 8 s.; monachi Graeci, non sacerdotes, facultatem absolvendi sibi attribuebant revelatione Pachomio facta et falsis litteris Ioannis Damasceni 347, 8 s.
Monogamia cuius praecepti sit 426, 7 ss.; monogamia apud Graecos 425, 1 ss.
Morini sententia de ordinatione collata a Ministro haeretico refutatur 378, 6.
Mulieres subintroductae 395, 2.

Nectarius patriarcha Constantinopol. quid intenderit per suppressionem sacerdotis poenitentiarii? 327, 2.
Nestoriani non agnoscunt sacramentum Extremae Unctionis 357, 3.
Nicaenum concilium de sacerdotibus coniugatis 395, 2 ss.; Nicaeni Concilii can. 18 explicatio 283, 2 s.
Nicolai PP. I responsio de forma baptismi in nomine Iesu collati 200, 2.
Norvegiis non concedebatur consecratio cum solo pane 241, 18.

Oblationes in Missis Graecorum 274, 1 ss 276, 6 ss.
Obsessorum a daemone unctio 370, 8.
Oleum Catechumenorum an sit materia valida ad Unctionem Extremam? 357, 4; olei infirmorum benedictio in Ecclesia Orientali 360, 9. 364, 8
Omophorium 9, 11, 10, 12.
Ordinandi ad ordines maiores cum usu matrimonii in Ecclesia Orientali disciplina est differens ab Ecclesia Occidentali: quando haec differentia exorta? 392, 7; Ordinandi aetas necessaria 402, 7 ss.
Ordinati an conferre possint per privilegium Pontificium ordinem suum 373, 5; infantes ordinati an sint obligati ad coelibatum et recitatationem Breviarii 406, 13 s.; ordinatis in Ecclesia Orientali dispensatio concessa, ut uxores post sacros ordines

ductas retineant 413, 11; ordinati a Ministro schismatico an possint post unionem cum Ecclesia Latina administrare sacramenta parochialia 376, 2; ordinati ab haereticis *vide* Innocentius I.

Ordinationis titulus 399, 2; ordinationum tempus 407, 17 ss.; quando sit constitutum 407, 18; tempus apud Italo-Graecos 408, 20 ss.; in Ecclesia Orientali 408, 19; ordinatio ad presbyteratum sine ordinibus minoribus in antiqua disciplina 386, 1; ordinatio sine titulo 401, 4; ordinatio infantium an sit valida 403, 11. 404, 12; ordinatio infantis ad episcopatum invalida 404, 11; ordinatio ab haereticis collata an sit valida 376, 3 ss.; a schismaticis collata 40, 12 s.; ordinationes Anglicanorum *vide* Anglicani.

Ordinis sacramentum 372, 1 ss.; minister ordinarius *ibid.;* min. ordinarius probatur ex Sacra Scriptura et historia ecclesiastica 372, 2; concordia de ministro inter Ecclesiam Occidentalem et Orientalem 373 3; minister schismaticus 375, 1; Ordinis sacramentum a ministro schismatico collatum, validum est, sed illicitum *ibid.;* huius collationis consequentiae *ibid.* Ordinum numerus 379, 1 ss.; in Ecclesia Orientali 383, 1 ss.; ordines plures quam septem esse concilium Tridentinum an credat 382, 5; Ordines maiores an conferri possint per privilegium Pontificium a qualicumque eiusdem ordinis 373, 5; ordinum maiorum collatio a sacerdotibus: exempla ex historia ecclesiastica 374, 6. Ordines minores an sint de institutione divina 380, 2; an fuerint iam in Ecclesia Apostolorum *ibid.;* Ignatii Antiocheni salutatio an sit sincera *ibid.;* ordines minores accipiendi aetas 404, 12; ordinum minorum minister per privilegium 373, 4; ordines minores in Ecclesia Orientali erant distincti a saeculo IV usque ad VI: 383, 1; an conferendi sint e Graecis 386, 7; Ordinum omissorum supplementum 386, 1 ss.

Orientales nationes *vide* Libri liturgici.

Orientalis Ecclesiae rigores in feminas post partum 452, 6 ss.

Pachomius (S.) 347, 8.

Pallium transmittitur patriarchis Graecorum et Armenorum 8, 9 s.; metropolitae Ruthenorum 9, 10.

Panis consecratus in Feria V Coenae Dom. apud Orientales 251, 37.

Papae nomen apud Orientales quid significat? 314, 3.

Paphnutii sermo pro sacerdotibus coniugatis an sit apocryphus 395, 2 ss.

Partus *vide* Benedictio, Purificatio.

Patriarcharum commemoratio in Canone Missae apud Occidentales 320, 1.

Patrimonii tituli abusus 400, 3; patrimonii titulus artificium quoque honestum declaratur a synodo Libanensi 401, 5: excluditur per synodum Zamosciae 401, 4.

Pauli Ap. conversio 79, 1 ss.; eratne in pedibus aut in equo, cum exaudiret vocem Domini? 83, 14; an viderit humanitatem Christi? 84, 15 s.; num audierint comites S. Pauli vocem Christi 84, 17; quot annos habuit Paulus, cum se convertit? 83, 12; quo anno aerae christianae se convertit? 83, 13; conversionis festum quando est institutum? 79, 2; cur die 25 Ianuarii sit celebratum 79, 3; ubi de praecepto? 79, 2; mandatum Innocentii III ad episcopum Wormatiensem, ut festum in dioecesi sua instituat *ibid.;* Conversionis Missae festivae quis auctor? 79, 1; festum die 25 Ianuarii ad cuius rei memoriam? *ibid.;* basilica Damasci in loco conversionis 80, 3; Pauli basilicae Romanae historia 111, 16 ss.; Pauli reliquiae (caput) falsae 122, 30. *Vide* Saulus, Petrus.

Peccata carnalia *vide* Satisfactio.

Peccata venialia 330, 8 s.; num debeant confiteri poenitentes 327, 1; peccatorum venialium confessio apud laicos 331, 9; praxis Graecorum in absolutione 329, 7; peccatorum condonatio per merita Sanctorum: narrationes apocryphae 329, 6.

Perpetuae et Felicitatis acta martyrii 262, 16.

Petri Ap. quot vocationes a Christo? 132, 13 ss.; adventus in urbem Romam 70, 17 ss.; quis primum dubitaverit de huius facti veritate 70, 17; testimonia acatholica pro eius veritate *ibid.*; cur Petrus silentio praeteritus in epistula S. Pauli ad Romanos? 71, 19 s.; iter in urbem Romam secundum Metaphrasten 71, 21; domicilium Romae 72, 22; legenda de fuga ex Roma 74, 27 s.; quot annos tenuit cathedram Romanam? 75, 29 ss.; quo anno Antiochiam venit? 90, 10; quot annos erat Antiochiae? 89, 8; successores in regimine Ecclesiae Antiochenae 90, 10; Cathedrae Antiochenae festum 87, 1 ss.; cur institutum sit 87, 3; huius festi Missae auctor 91, 12; Petri et Pauli corpora in basilicis suis condita 114, 23 ss.; Petri et Pauli reliquiarum depositio in catacumbis 119, 30; cur in catacumbis depositae sunt? 120, 30; a Graecis raptae 115, 27 ss. 121, 30; sub Cornelio Papa translatio 117, 30 ss.; inter amborum basilicas Romanas divisae 115, 25. 122, 30. 123, 30; Petri catena Constantinopoli conservata 102, 20; controversia de tempore translationis Constantinopolim 105, 27 s.; catena Romam missa 102, 20; quo anno? 102, 21; catenarum Romae veneratio 104, 26 s.; festum "ad vincula" 97, 1 ss.; ad cuius rei memoriam institutum? 97, 2 ss.; cur primo die mensis Augusti celebratur? 97, 4 ss.; quo die est celebratum in Ecclesia graeca? 98, 5; ecclesia ad vincula, a quo constructa? 98, 6. 104, 25; huius ecclesiae dedicatio 103, 22 ss.; Petri basilicae Vaticanae historia 109, 7 ss.; Petri et Pauli basilicarum festum dedicationis 107, 1 ss.; quando totam per Ecclesiam institutum? 108, 6; Petri «Confes-

sio » in basilica Vaticana: claves, quibus clausa erat 166, 30. *Vide* Simon Magus.

Petrus Fullo 309, 35. 310, 6. 311, 8.

Petrus Gnaphaeus *vide* Petrus Fullo.

Philippi Landgravii Hassiae polygamia 429, 14.

Pneumaticus quid significat? 341, 1 s.; pneumatici sacerdotis testimonium de dignitate ordinandorum 349, 12. 351, 14 s.

Poculum vitreum vino plenum post matrimonia contracta exhibetur 448, 1 ss.; significatio huius ceremoniae 448, 3 ss.

Poenitentiae sacramenti materia 327, 1 ss.; forma 331, 1 ss.; minister 345, 1 ss.; errores Graecorum quoad ministrum 346, 5 ss.; errores Iacobitarum, Coptorum, Armenorum quoad Poenitentiae sacramentum 327, 1.

Polygamia patriarcharum biblicarum ex dispensatione divina 425, 3 ss.; polygami in fidem catholicam conversi uxor legitima 417, 7.

Praesanctificatorum Missa 287|, 1 ss.; an fuerit olim celebrata Sabbato Sancto in Ecclesia Orientali 288, 2; apud Graecos 289, 3; an sit sacrificium 289, 4 ss.

Privigna *vide* Vitricus.

Professio regularis qua aetate sit valida 406, 14.

Professionis fidei formulae historia 56, 39.

Propaganda Fide, de, Congreg. *vide* Litterae dimissoriales.

Prothesis 270, 1.

Purificatio post partum 450, 1 ss.

Raptus impedimentum matrimonii 442, 7 s.

Ravennatensis episcopi commemoratio in Canone Ecclesiae Mediolanensis 321, 1.

Redemptoris basilicae Hierosolymitanae festum dedicationis 108, 2.

Reliquiarum Sanctorum separatio: discrimen inter Occidentem et Orientem, inter Ecclesiam Romanam et alias Ecclesias 164, 41.

Repudii libellum apud Hebraeos 419, 3 ss.

Reservati casus 343, 7 ss.

Rex, commemoratio eius in Canone Missae, 322, 5 ss. 324, 9, ss.

Ripidia *vide* Flabella.

Rituum Latinorum et Graecorum discrimen 1, 1; quo ritu infantes sunt baptizandi? 1, 2 s.; an potest baptizari infans matris Latinae contra voluntatem patris Graeci ritu Latino? 1, 4; cuius ritus sunt baptizati in casu necessitatis? 2, 5; ad quem ritum debent transire infideles adulti? 3, 10; ritus latinizantes 2, 6 ss.; transitus de uno ritu ad alterum 3, 11 ss.; Italo-Graeci 4, 11; Melchitae 4, 12, decretum Urbani VIII quoad Ruthenos 4, 13; moderatio huius decreti propter oppositionem Polonorum 5, 14; quid observandum in ordinationibus et contrahendis matrimoniis? 5, 15; commixtio rituum quid significat? 6, 2; exemplum 6, 3; quando prohibita? 6, 1; ritus Graeci in Ecclesiis Latinis 13, 1 ss.; rituum Graecorum retentio, nisi habent errores contra fidem aut eos favent 33, 2 ss.; ritus antiquus non convelli debet difficultatibus scholasticis 368, 12.

Romae lingua Graeca 186, 3.

Romana synodus a. 1078 de irritis ordinationibus, collatis ab episcopis excommunicatis 377, 5.

Romani Pontificis commemoratio in Canone Missae 313, 1 ss.; est usus antiquus 313, 2; quid significat 317, 10 ss.; Romanus Pontifex an fuerit commemoratus in liturgia Orientalium 314, 4. 315, 5. 318, 11; quo de tempore? *ibid.*; commemorationis in liturgia Graeca historia 316, 8 ss.; commemoratio in liturgia Orientalium a Sancta Sede semper exacta 315, 6; Romanus Pontifex quibus verbis utitur in Canone Missae pro « una cum Papa nostro »? 313, 1.

Ruincarda, mater Petri Cluniacensis, confitetur peccata viri sui mortui 355, 7.

Sacerdos simplex an conferre possit Papa delegante ordines maiores 373, 5.

Sacramentorum numerus 193, 1 ss.; quando primi tractatus de numero sacramentorum publicati sunt? 193, 1; de sacramentorum numero constitutiones conciliorum Graecorum 194, 4; concordia inter Ecclesias Latinam et Graecam *ibid.*

Sacrificium Missae 253, 1 ss.

Sal in os baptizandi cur immittitur? 210, 1 s.; huius ritus antiquitas 211, 3.

Sanatio in radice 446, 1 ss.; exempla 446, 3 ss.

Sanctorum veneratio per sacrificium Missae 254, 3 s.; Sanctorum caput a corpore separatum 143, 40.

Sanctus *vide* Trisagion.

Satisfactio sacramentalis 339, 1 ss.; materia 339, 1; satisfactionis impositae rigores 342, 6; Gregorii XIII responsio ad patriarcham Maronitarum de observantiae antiquae poenitentiae modo *ibid.*; satisfactio pro peccatis carnalibus imposita sacerdotibus Graecis 340, 4 ss. *Vide* Unctio Extrema.

Sauli in Ecclesiam persecutio 80, 4 ss.

Schismaticorum episcoporum commemoratio in Canone Missae est illicita 322, 4. 324, 8. 326, 11.

Scoti sententia de absolutionis forma 335, 9.

Servi in terris remotis degentes et in fidem conversi: dispensatio ad matrimonium novum cum christiana 418, 7.

Sigillum confessionale 348, 10 ss.; errores Orientalium 349, 12 ss.

Simon Magus 73, 24 et 26.

Solitarius Philippus de necessitate confessionis auricularis 328, 3.

Spiritus Sancti invocatio in consecratione 243, 22 ss.

Stachys Episcopus *vide* Byzantium.

Stauropegium quid sit 49, 29, effectus eius *ibid.*; cui competit *ibid.*; controversiae de stauropegio *ibid.*

Subdiaconatus quando primum enumeratus inter ordines maiores? 380, 3; subdiaconorum obligatio ad coelibatum an sit tam antiqua quam diaconorum et presbyterorum 389, 2.

Superhumerale *vide* Omophorium.

Symboli recitatio in Missa 295, 1 ss.; tempus introductionis 295, 2 ss.; recitandi sine verbo « Filioque » privilegium 302, 2 s.; revocatio huius privilegii 302, 4. *Vide* Filioque, Additiones, Leo III.

Tali, quid significat? 437, 2.

Thaddaeus (S.) *vide* Abgar.

Theclae (S.) acta 262, 14.

Theopaschitarum additio ad Trisagion 309, 5. 310, 6.

Theophili nomen quid significat? 189, 9.

Thevinense Concilium 310, 6.

Thomae Ap. vita 147, 4 ss.; narrationes legendariae 150, 17; Thomas absens an acceperit potestatem remittendi peccata a Christo 150, 15; ubi praedicabat evangelium? 154, 24; nonne Chinensibus? 155, 25; in India proprie dicta? 157, 27; Thomae evangelium de infantia Iesu an sit sincerum? 165, 43; Thomae martyrium 154, 23; martyrii annus 152, 22; locus 153, ; reliquiae 158, 28; corporis translatio *ibid.*; translationis tempus 158, 28 ss.; reliquiae et ecclesia in Goa 162, 37; ecclesia in Meliapur 161, 36; Thomae festum ad cuius rei memoriam? 145, 1 ss.; festum de praecepto 146, 3; revelatio S. Brigidae 160, 34.

Throni *vide* Antimensia.

Toletanum concilium III a. 589 an addiderit vocabulum « Filioque » symbolo Constantinop. 297, 9.

Tonsura an sit ordo 382, 5; tonsurae conferendae minister per privilegium 373, 4; tonsurandi aetas 404, 12.

Traiani imperatoris damnati liberatio ex inferis 261, 13.

Transsubstantiatio 235, 6.

Tridentini concilii canones de numero ordinum 379, 1 ss.; declaratio de indissolubilitate matrimonii per adulterium 422, 1 ss.; decretum de assistentia parochi in contrahendis matrimoniis non obligat Armenos catholicos 445, 13; publicatio in regionibus orientalibus 444, 10 s.

Trinitatis sanctissimae invocatio an sit de essentia Confirmationis sacramenti? 228, 10.

Triodion Graecum correctum 23, 6 et 8.

Trisagion et eius additiones 308, 1 ss.; quis Missae adiunxit? 308, 1; variae significationes 308, 2; Trisagion duplex 309, 2; Trisagion Graecum: origo legendaria 309, 3. *Vide* Armeni, Maronitae.

Trullana synodus 391, 4; 392, 5; de clericis in maioribus constitutis et coniugatis 397, 6 ss.; de disparitate cultus 432, 7; errores 398, 9; an sit confirmata a Sancta Sede *ibid.*; an interfuerint legati Apostolici 397, 8.

Turcarum polygamia 428, 12.

Tyri basilica 279, 4.

Unctionis Extremae forma in Ecclesia Latina 359, 6 ss.; in Ecclesia Orientali 360, 7. 363, 6 s.; materia 356, 1 ss.; in Ecclesia Orientali 369, 7; materia proxima in Ecclesia Latina 358, 5; materia remota in Ecclesia Latina 357, 4; errores Nestorianorum de materia 359, 7; minister in Ecclesia Orientali 360, 8 ss. 365, 9 s.; non requiritur in administratione huius sacramenti nisi unus sacerdos 365, 10 s.; pravus usus in Gallia, quod unus sacerdos dicit formam et alter applicat materiam 366, 11; num sit unctio quinque sensuum de necessitate 362, 3; quando hic usus ortus est? 362, 4; Unctio Extrema an debeat omitti apud feminas? 358, 5; decreta pro Chinensibus *ibid.*; Unctionis Extremae collatio in ecclesiis 370, 6; unctio cum oleo infirmorum sine formula an sit licita 371, 9; in Ecclesia Occidentali 371, 10; Unctio Extrema ceremonialis per satisfactionem 339, 2 ss.; variae difficultates propter praxim Graecorum in administrando sacramento 361, 1 ss. Unctionis Extremae varia nomina apud Graecos 356, 2; unctio cum oleo lampadum 371, 9; unctio sanorum apud Graecos 368, 1 ss.; unde derivanda sit 370, 7; sitne sacramentalis an ceremonialis? 369, 2 ss.; unctio obsessorum a daemone *vide* Obsessi. - *Vide* Nestoriani.

Valentinianus an fuerit polygamus 428, 11.

Veli et pallii coniugalis benedictio 450, 8.

Venetiae *vide* Marcus Ev.

Verdi Simeonis S. J. privilegium 12, 6.

Vinum num consecratur per intinctionem panis consecrati? 293, 10.

Vitrici cum privigna matrimonio, et viceversa, dispensatio numquam concedebatur 439, 9.

Votorum solemnium ad matrimonium contrahendum dispensatio 411, 4. 412, 4; exempla 412, 5 ss.

Votum castitatis *vide* Graeci, Latini.

Zamosciae synodus 248, 31. 252, 37. 269, 9. 271, 3. 353, 4 s. 360, 7 et 9. 361, 10. 364, 7. 369, 2; de ordinationibus 385, 5; de ordinationis titulis 400, 4; de interstitiis 406, 16; de matrimoniis post sacros ordines contractis 434, 7; de matrimonio presbyterorum 393, 7; de sancta communione accipienda ante matrimonium contrahendum 450, 7; de aquae infusione post consecrationem 242, 20.

Sumptibus ac typis **B. HERDER**, typographi editoris pontificii, **Friburgi Brisgoviae** (Germaniae), prodit opus:

CONCILIUM TRIDENTINUM.

DIARIORUM, ACTORUM, EPISTULARUM, TRACTATUUM NOVA COLLECTIO.

EDIDIT

SOCIETAS GOERRESIANA
PROMOVENDIS INTER GERMANOS CATHOLICOS LITTERARUM STUDIIS.

OPUS BREVI PRIVATO LEONIS P. P. XIII ORNATUM.

Divisimus fontes omnes in genera quattuor: *diaria* (totius collectionis tom. I—III), *acta* sensu strictiore (tom. IV—IX), *epistulas* (tom. X et sequentes), *tractatus* (tomus unicus), et postquam inde ab anno 1894 in hoc opere laboratum est, iam eo est profectum, ut singula volumina vel diariorum vel actorum vel epistularum singulis annis prodire possint.

Iam prodiit:

Tomus I. **Diariorum Pars Prima.** 4°. (CXXXII et 932 p.) *M.* 60 = *Fr.* 75; solide et eleganter relig. *M.* 66.40 = *Fr.* 83.

Mense Aprili 1904 evulgabitur:

Tomus IV. **Actorum Pars Prima.** 4°. (CXLII et ca 620 p.)

Non erit quispiam vel mediocriter eruditus, qui nesciat quantopere quamque efficacissime concilium illud oecumenicum, Tridenti sub finem anni 1545 inceptum ibidemque sub finem anni 1563 finitum, res et faciem ecclesiae Romanae catholicae renovaverit et restituerit. Qui quidem concilii fructus his tribus et amplius quae secuta sunt saeculis numquam cesserunt neque diminuti sunt; quin potius dicere fas est, ex laboribus vere mirabilibus et admirandis, quos patres concilii Tridentini summa et infatigabili cum patientia subierunt, ecclesiam catholicam ad nostra usque tempora pretiosissima nutrimenta novae fecundissimaeque vitae hausisse.

Monumenta, quibus Tridentini concilii historia illustratur, maximae utilitati sunt eis, qui historiam dogmatum vel disciplinae ecclesiasticae vel vitas hominum illuc congregatorum volunt investigare et vix tot bibliothecarum tabulariorumve copias possunt perquirere.

Non immerito igitur Leopoldus ille de Ranke censuit ei, qui novam concilii huius historiam scribendam susciperet, ab initio ordiendum esse; nec melius initium potest fieri quam omnium fontium amplissima collectio.

Quid igitur mirum quod societas catholicorum Germaniae quae dicitur ‚Görres-Gesellschaft' huius concilii monumentorum editionem novam, amplissime auctam, diligentissime emendatam, annotationibus commentariisque illustratam procurare statuerit?

Ex ipsa fontium nostrorum natura sequitur, ut vix in aliis quaestionibus tantum referat codices ab ipsis auctoribus scriptos inspicere quantum hic, cum in actis concilii non raro in uno verbo vis posita sit omnis, ideoque plurimum differat, utrum secretarii notationes originales habeamus in ipsis congregationibus dum vota dicebantur scriptas, an aliam formam inde derivatam.

Nec minoris momenti est diariorum codices originales habere. Diaria enim exarari solent calamo veloci, multis verbis contractis vel per notas, quas solus auctor intellegit aut certe non ab aliis intellegi vult, scriptis.

Maximam autem codex originalis utilitatem affert, ubi auctor exquirendus est libri, cuius codices titulo carent, neque ex ipso libro quidquam elicitur.

Persuasum nobis est imaginem quo veriorem, eo utiliorem ecclesiae fore; quare nec defendere quemquam nec reprehendere studemus, sed solam veritatem patefacere, eam defensione non carere firmissime freti. Quin concilium esse comparandum videtur arci desertae, in qua larvas volitare susurrat volgus, quam horrens noctu praeterit viator; at si ingressus eris, si fenestras aperueris, si ibi habitaveris, nihil senties daemonum, nisi quos ipse phantasia fabricatus eris.